This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Libreria HARDECCHIA
ROMA

HARVARD LAW LIBRARY

Received JAN 9 1930

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

Anno VIII — 1898 — Vol. VIII

Diritto ecclesiastico ...

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRETTORI

Avv. G. CASELLI — S. GIUSTINIANI

Anno VIII — 1898 — Vol. VIII

ROMA
TIPOGRAFIA EDITRICE ROMANA
Via della Frezza 59-61

1899.

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

Anno VIII — 1898 — Vol. VIII

moderno; ed infine è così intuitivo il concetto che al criterio giuridico deve unirsi in questo campo il criterio politico per rendere omaggio a disposizioni legislative emanate per il trattamento del così detto basso clero, che non può non stupire il vedere quello che avviene.

Queste quistioni non si risolvono per via d'usciere e di Tribunali, quando tutti gli elementi d'interpretazione, tutti, nessuno eccettuato, debbono condurre a far comprendere come la congrua sia quella che è, e che deve essere, ossia l'emolumento assicurato alla persona dell'investito; e quando lo Stato si è così ripetutamente, solennemente obbligato a garentirla ed assicurarla da far sì che le nostre leggi ecclesiastiche in genere, quelle sulla abolizione delle decime e quelle sulla congrua abbiano dato sempre luogo, in tutte le circostanze, a permanenti manifestazioni a prò dei parroci del Regno.

3. Ci occuperemo nei prossimi studii di esporre ed esaminare l'origine, la ragione di essere, lo scopo dell'istituto giuridico della *portio congrua* nel diritto canonico, e dello svolgimento da esso avuto nel diritto ecclesiastico fino all'epoca presente.

Ci limitiamo ora a rilevare questi concetti:

a) Dalla seconda metà dello scorso secolo, in Italia, il potere civile, lo Stato laico ha voluto intervenire direttamente per provvedere intorno alla misura della congrua, obbligandosi a corrisponderla esso, ovvero obbligando i Comuni, o altri enti ed amministrazioni.

b) L'intervento dello Stato in queste quistioni di diritto pubblico ecclesiastico, che riguardano le condizioni del clero curato, si verificò contemporaneamente alle prime disposizioni di diritto civile positivo che prescrissero l'abolizione delle decime sacramentali, le quali avevano tenuta grande parte nello istituto della congrua nel diritto canonico.

c) Contemporaneamente a quelle sulla congrua, altre disposizioni emanava lo Stato per regolare ed assicurare le spese di culto e mantenimento delle chiese, dei coadiutori, ecc.

d) Nel diritto pubblico ecclesiastico moderno, in conseguenza, sono state considerate come d'interesse pubblico non solo le disposizioni riguardanti la congrua, ma quelle altresì relative al necessario mantenimento del culto e delle persone che dovevano essere adibite dall'investito per l'esercizio regolare della cura delle anime, in mancanza di mezzi speciali, o di mezzi sufficienti.

Sono stati tenuti presenti egualmente e contemporaneamente i due concetti di assicurare il mantenimento dell'investito

e quello della chiesa e del personale necessario. Ed appare (come dimostra anche l'esame di altre disposizioni che a suo tempo esamineremo) del tutto contrario ai principii del diritto ecclesiastico moderno così il ritenere che al mantenimento del culto siano tenuti i fedeli o parrocchiani, quando l'obbligo non emani da precise disposizioni di legge, da patronato o da contratto; come il ritenere che, in mancanza di tale obbligo, il tutto resti subordinato all'eventualità delle loro spontanee elargizioni o offerte.

Quando lo Stato laico non ha emanate delle speciali disposizioni al riguardo, restano da applicarsi i principii del diritto canonico (1).

4. Istituita l'Amministrazione del Fondo per il culto colla legge del 7 luglio 1866, ed attribuito ad esso coll'art. 28 della legge stessa l'obbligo di corrispondere ai parroci il suppplemento necessario per completare la congrua, questo istituto, ripetesi, era ben conosciuto, ben regolato dalle disposizioni del diritto canonico, e da quello degli antichi Stati italiani, i quali, adottando l'istituto stesso, e legiferando soltanto sulla misura degli assegni e su chi doveva corrisponderli, ne avevano anzi sempre meglio accentuati i caratteri e la natura giuridica.

La legge del 1866 non ebbe attuazione per ragioni che ora non è il caso di rilevare, ma che sono ben note, fino al 1885, e cominciò ad averla gradatamente da quell'epoca innanzi; indi venne la legge del 30 giugno 1892, la quale, riportandosi espressamente (come vedremo) allo spirito della legge piemontese 29 maggio 1855, e meglio delineando alcuni concetti inerenti alla congrua, ordinò che senz'altro fossero assicurate le L. 800 per poi giungere alle L. 1000 *nette*.

Nell'applicazione di queste leggi, il Fondo per il culto ha creduto trovarsi di fronte ad un istituto giuridico *nuovo*, da disciplinarsi a suo modo di vedere, ed a mezzo di ripetute Circolari istruzioni, ecc., giusta certi criteri che esso suppone che abbiano informato *nuove* disposizioni legislative.

Invece nulla di tutto ciò si verificava. O per dir meglio, se durante lo impero della legge del 1866 e dell'art. 28 di essa, il fatto che al pagamento del supplemento di congrua si poteva pervenire solo dopo aver soddisfatti altri obblighi precedenti, e sempre nella misura dei *fondi disponibili*, poteva in certo modo *scusare* un'applicazione della legge e dei principii di diritto inerenti, ispirata a criteri di bilancio, e quindi non in completa armonia coi principii stessi, dopo la pubblicazione della legge 30 giugno 1892,

(1) Veggasi Pellecchia, nel *Digesto italiano*, alla voce *Congrua*.

tutto ciò non può ulteriormente verificarsi; ed il Fondo per il culto non ha che un compito semplicissimo: quello di studiare un po' meglio l'argomento, e addentrarsi convenientemente nella materia, la quale, ripetesi, gli offre tutti i precedenti e tutti gli elementi da porlo in grado di prendere la via buona.

5. Abbiamo avuto occasione di riprodurre in questa Rivista tutte le circolari, tutte le istruzioni della Direzione generale, tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con cui il Fondo per il culto ha creduto far conoscere i suoi criteri sulla liquidazione del supplemento di congrua.

A suo tempo ci occuperemo altresì delle relazioni dei suoi Direttori generali, come di ritornare sulla statistica pubblicata nel decorso anno, e di cui già facemmo cenno altra volta (1), e sulla recentissima circolare 6 dicembre 1897 (2), relativa alla decorrenza del supplemento di congrua.

Vedremo allora come in sostanza i criteri e le norme adottate dopo la legge del 1892, specialmente tenuto conto della pratica, la quale non è sempre un'applicazione di detti criteri e norme (e lo dimostrerà bene quanto diremo più oltre a proposito del giudizio di cui è argomento nel presente scritto) sono pressochè i medesimi di quelli di una volta.

Eppure il Fondo per il culto esiste da circa trentadue anni.

6. Tutte le questioni che oggi si agitano per la liquidazione del supplemento di congrua, sono. ripetesi, tutt'altro che una novità.

Lo si vede facilmente prendendo in esame il noto lavoro del Van-Espen, *De portione congrua Parochorum* (3), lavoro completo sulla materia, ed al quale hanno attinto o si riportano tutti gli scrittori.

Riproduciamo qui i titoli dei vari Capitoli:

" Cap. I. *De origine pastorum primitivorum, vicariorum perpetuorum, et portionis congruae;*

" Cap. II. *Quae in taxatione portionis congruae attendenda?*

" Cap. III. *Unde portio congrua desumenda?*

" Cap. IV. *Quo ordine Decimatores sint portioni congruae subiecti; et quousque?*

" Cap. V. *Portio congrua tamquam causa alimentorum iudicanda et assignanda.*

---

(1) Vol. VII. pag. 408.
(2) Vol. VII, pag. 747.
(3) *Iuris eccl. univ.*, Parte II, tit. XXXIV. *De portione congrua parochorum.*

" Cap. VI. *Quae in portionem congruam imputanda?* (1)

" Cap. VII. *Per quos et coram quibus portio congrua petenda?*

" Cap. VIII. *De domo pastorali; an sub portione congrua comprehendatur; et cui onus eam exstruendi et reparandi incumbat* ".

7. Le leggi attualmente in vigore in Italia stabiliscono che dal 1° luglio 1892 la congrua dev'essere non minore di annue lire 800, e dispongono che l'Amministrazione del Fondo pel culto corrisponda *quel supplemento*, il quale faccia in modo che alle rendite del beneficio, non sufficienti a far raggiungere detta cifra, sia aggiunto un assegno tale da far completare la cifra stessa. Col supplemento, in altri termini, da corrispondersi deve farsi in modo che al parroco sia assicurato il reddito di annue lire 800. E ciò vuol dire che le lire 800 debbono restare riservate alla persona del parroco (come conseguenza dell'esistenza e della ragione di essere della congrua) *libere* e *nette*, pei suoi bisogni personali, pei suoi alimenti, pel suo personale mantenimento.

Perchè si raggiunga lo scopo, si deve, naturalmente, procedere all'opportuna determinazione, da una parte, delle attività, e dall'altra, dei pesi, oneri, spese a carico della parrocchia e del parroco.

Tale determinazione viene eseguita con criteri, da parte del Fondo pel culto, che debbono in gran parte ritenersi illegali ed arbitrari.

Rileviamo, fra l'altro:

1° Quanto al computo delle attività:

a) Illegalmente ed arbitrariamente il Fondo per il culto si attiene *assolutamente* alle risultanze della denunzia eseguita a cura e per conto del Demanio per la liquidazione della tassa di manomorta, cosa non stabilita dalle leggi riguardanti la congrua, potendo tale liquidazione non corrispondere alla *reale entità* dei redditi parrocchiali, mentre appunto la reale entità è imprescindibile che sia tenuta presente, trattandosi di doversi assicurare gli alimenti al parroco. Se le risultanze accennate son tali che gli interessati possono accettarle, non vi è quistione. Ma in caso diverso (quando ad esempio la liquidazione delle rendite agli effetti dell'applicazione della legge sulla manomorta sia basata sull'ottuplo della imposta erariale) non si può negare agli interessati

---

(1) Si dimostra, fra l'altro: che non sono computabili nella congrua i proventi spettanti al parroco per titolo diverso da quello del beneficio curato: che debbono solo computarsi gli emolumenti *certi*; non sono computabili quegli accidentali; che non sono da calcolarsi le elemosine delle messe, ecc.

Si rileva che « *portio congrua ita taxanda ut sacerdotes gratis et liberali animo sacramenta administrare queant.* »

stessi di dimostrare e provare con ogni mezzo opportuno quali effettivamente siano le rendite.

b) Illegalmente ed arbitrariamente per la determinazione dei proventi di stola bianca e nera la stessa Amministrazione si attiene alle risultanze della liquidazione eseguita dalle Agenzie delle imposte agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, al quale proposito vanno ripetute le medesime osservazioni che precedono.

I parroci hanno sempre il diritto di provare se e quali proventi di stola effettivamente percepiscono.

2° Quanto alla valutazione ed ammissione delle passività:

a) Non si fa la dovuta valutazione degli oneri di messe.

b) Non si deduce debitamente, in applicazione dei principii di diritto, la spesa dell'aiuto al parroco, ossia del coadiutore, vice-parroco, ecc.

c) Non si tiene conto alle volte della mancanza della casa canonica, sotto riserve non giustificate.

d) Non si ammettono in deduzione le spese pel mantenimento della chiesa, degli edifici, del personale, insomma le spese di culto (cera, ostie, vino, incenso, sagristani, organista, festività di necessaria celebrazione, manutenzione e ricostituzione degli arredi sacri, manutenzione dei fabbricati della chiesa, campanile, canonica, ecc.), allorchè le medesime costituiscono un peso del patrimonio beneficiario.

E' questa una delle più importanti questioni. Il non dedurre queste spese, nelle parrocchie ove non esiste la Fabbriceria, nè esistono altri mezzi speciali o azioni da esperire, vuol dire far gravare le spese stesse sulla *congrua*, che si dice di assicurare al parroco, ossia sulle lire 800, il chè è contradittorio ed assurdo, perchè se, ripetesi, le lire 800 debbono rappresentare la *congrua*, il *reddito minimo* riservato all'investito, esse debbono personalmente spettare al parroco a titolo di alimenti, e quindi non possono esser gravate di alcuna spesa, onere o passività.

e) Non si tiene il dovuto conto delle tasse che vengono a colpire la congrua.

3° Quanto alla decorrenza che il Fondo per il culto attribuisce all'assegno da esso liquidato e corrisposto, si stabilisce in pratica il giorno della presentazione della istanza avanzata dal parroco per ottenere il supplemento, mentre la legge 30 giugno 1892 determina la decorrenza *dal 1° luglio 1892*.

E la nuova circolare del 6 dicembre 1897, che stabilisce la decorrenza dal giorno della concessione del *Placet* e dell'*Exequatur*,

riguarda (il che è addirittura inesplicabile) i soli parroci i quali abbiano detta concessione dal 1° gennaio 1898 in avanti.

Non solo quindi il Fondo per il culto non dà quello che dovrebbe, ma l'insufficiente assegno che liquida non lo corrisponde neppure dall'epoca fissata dalla legge, ecc.

8. Ciò premesso, veniamo ad occuparci della vertenza cui si riferisce la sentenza della Corte d'appello in argomento, che ha risoluto, ripetesi, alcune delle accennate quistioni.

Un parroco delle Provincie napoletane, nel settembre 1893, produsse ricorso in via amministrativa per ottenere il supplemento di congrua a lui spettante in base alla legge del 30 giugno 1892.

L'Amministrazione del Fondo per il culto liquidò un assegno irrisorio, e con decorrenza dal giorno della presentazione del ricorso.

Il Parroco, allora e dopo, fece rilevare come, in base appunto alla denunzia e liquidazione per la tassa di manomorta, sulle risultanze della quale non aveva ragione di muovere eccezione (1), il suo attivo consisteva: 1° in una rendita di beni rustici; 2° in alcune rendite mobiliari.

Quanto ai proventi di stola, attesa l'assoluta povertà dei parrocchiani (che pur avrebbe potuto condurre a ritenere la inesistenza di essi), egli fissò la cifra determinata come *minimum* dalle istruzioni dell'Amministrazione, ossia L. 30 annue.

Su alcune passività, quelle cioè relative alle imposte e tasse, ad una prestazione passiva, alla spesa per l'affitto di una casa in mancanza della casa canonica, non vi era quistione.

Il Fondo per il culto cominciò col *creare* una nuova attività, non contemplata menomamente dalla denunzia e liquidazione per la manomorta (2). Il che dimostra quanto sia vero quello che sopra abbiamo rilevato, che cioè le *Istruzioni* diramate per la liquidazione dei supplementi di congrua non sono eseguite quando possano risultare favorevoli ai parroci. Infatti, non si comprende come, mentre l'Amministrazione dichiara in esse che debba starsi alle risultanze della liquidazione per la manomorta per fare il calcolo dei cespiti attivi, possa poi aggiungere ai detti cespiti qualcuno non contemplato nella liquidazione stessa (3).

---

(1) I beni rustici, appartenenti al beneficio parrocchiale erano affittati, e lo importo degli affitti era stato ritenuto a base della denunzia e liquidazione in parola.

(2) Ossia una pretesa prestazione della Congregazione di carità per celebrazioni di messe, che non esisteva menomamente; ed infatti il Tribunale lo riconobbe, e questa parte della sentenza fu poi accettata dall'Amministrazione.

(3) E non contemplato, bene inteso, appunto perchè inesistente, o estraneo al reddito beneficiario.

Indi negò di tener conto delle necessarie spese di culto di cui appresso, e del mantenimento dell'economo o aiuto del parroco ecc., deduzioni che assolutamente dovevano ammettersi nella specie.

Questi fu costretto a ricorrere al magistrato, deducendo nella sua domanda giudiziale:

" Che il legislatore ha inteso stabilire doversi ai parroci del Regno assicurare un annuo *personale* reddito minimo di L. 800; e ha ordinato che all'Amministrazione del Fondo per il culto spetti di corrispondere sul suo bilancio quanto occorre perchè ogni parroco avente diritto possa *personalmente* godere dell'indicato reddito, a partire dal 1° luglio 1892, tenuto conto da una parte della vera e reale ed effettiva consistenza dei cespiti attivi del beneficio parrocchiale, e dall'altra di ogni e qualsiasi necessaria spesa, onere e passività che, dovendo gravare sui detti cespiti attivi, venga a diminuire ciò che alla persona del parroco deve rimanere assicurato e garantito.

" Che questi chiari ed espliciti concetti della legge, i quali hanno a sostegno tutti gli elementi d'interpretazione, non sono stati nè sono nella pratica debitamente applicati dall'Amministrazione del Fondo per il culto, la quale ritiene di potere essa determinare e regolare l'esecuzione della legge stessa, secondo le sue esclusive vedute e secondo il suo beneplacito, dando luogo a flagranti violazioni dei principii giuridici cui s'ispirano il nostro diritto pubblico ecclesiastico ed il diritto comune.

" Che per la determinazione e liquidazione del supplemento di congrua dovuto allo istante in forza della ripetuta legge dal 1° luglio 1892 (prescindendo dal periodo antecedente che potrà formare oggetto di altra azione in altra sede) fa d'uopo che, accertato e stabilito l'attivo della sua mensa parrocchiale nella effettiva entità, sia riconosciuto e dichiarato doversi dall'attivo stesso dedurre ogni e qualsiasi spesa, onere e passività che sia a carico della mensa stessa, ed attinente non solo all'amministrazione delle rendite beneficiarie, ma all'esercizio ed esplicazione della cura di anime e del culto nella parrocchia „.

Nella parrocchia, di cui il parroco in parola era investito, non esistevano altri cespiti se non quelli indicati, e costituenti le rendite del beneficio parrocchiale; non esistevano altri redditi destinati al mantenimento del culto e del personale indispensabilmente occorrente per esercitare la cura delle anime: le spese relative quindi erano a carico *del beneficio parrocchiale.*

La Curia vescovile, nella sua competenza, aveva attestato che per il regolare esercizio della cura delle anime il parroco

non poteva fare a meno dell'opera di altro sacerdote, al quale, tenuto anche conto di altre spese, non poteva corrispondere meno di una determinata somma. Aveva inoltre attestato che per le spese di culto e fabbriceria, strettamente necessarie all'esercizio della cura parrocchiale, ed in via strettamente economica, il parroco era obbligato ad erogare annue determinate somme: *a*) per provvista di cera, ostie, vino, incenso; *b*) pel sagrestano; *c*) per l'organista e tiramantici; *d*) per le quarant'ore; *e*) per il sepolcro e per la festa del Santo titolare (vespri, messa cantata, processione); *f*) per manutenzione e ricostituzione dei sacri arredi; *g*) per bucato e stiratura di biancheria; *h*) per manutenzione dei fabbricati.

Tutte queste spese formavano un'annua complessiva cifra, rappresentante altro passivo da aggiungersi alla precedente cifra già riconosciuta: tutto era a carico del beneficio parrocchiale.

Lo stesso aveva fatto constare il Subeconomo dei benefici vacanti, il quale attestava " essere a carico della Parrocchia il mantenimento della Chiesa e tutte le spese di culto ".

La Curia vescovile dichiarava pure che " la Parrocchia era " di libera collazione, che non esisteva in essa Fabbriceria, od " altro ente analogo, le rendite del quale fossero destinate al " mantenimento della chiesa parrocchiale ed alle spese di culto, " nè esistevano all'uopo redditi speciali, in modo che il tutto " gravava sulla dote beneficiaria ".

Il Comune infine, oltre ad attestare circa la popolazione ed ubicazione della parrocchia, accertava che " nulla esso corrispon- " deva alla parrocchia stessa per spese e mantenimento del culto ".

9. Contestata la lite dinanzi al Tribunale, il Fondo pel culto cominciò col presentare alcune eccezioni di ordine *pregiudiziale*, che riproduciamo: (1)

". 1° Il Parroco non chiedeva soltanto che il Tribunale, riveduti i criteri direttivi adottati dal Fondo culto nelle liquidazioni dei supplementi di congrua, li dichiarasse erronei, restrittivi, arbitrari ed illegali, ma domandava inoltre che, in conseguenza di quelle dichiarazioni, gli si assegnasse un supplemento maggiore di quello già liquidato. Ora, poichè un maggiore assegno non si sarebbe potuto accordare se non annullando, o quanto meno modificando la liquidazione eseguita, ne derivava che incompetente doveva dichiararsi il Tribunale a far diritto alla domanda proposta, perchè non è dato all'autorità giudi-

(1) Memoria a stampa in data 24 giugno 1896, dell'Avvocatura erariale di Napoli.

ziaria di revocare o annullare un atto amministrativo, quale è indubbiamente la liquidazione dei supplementi di congrua a favore dei parroci del Regno.

" E l'incompetenza era tanto più manifesta, in quanto non chiedevasi che fossero esaminati i calcoli o fossero rifatti se errati, attribuendo, se del caso, le differenze: ma chiedevasi invece che fossero mutati i criteri che in quella liquidazione l'autorità amministrativa aveva seguìti; ed evidentemente ciò sfuggiva alla competenza del potere giudiziario, specialmente ponendo mente che, nei casi della specie, trattasi di criteri tutti di fatto o di convenienza che per necessità sono lasciati al prudente arbitrio dell'Amministrazione.

" La legge del 7 luglio 1866, infatti, nello istituire il Fondo culto per la distribuzione dell'asse ecclesiastico, nell'articolo 28 indicò le spese che si sarebbero dovute erogare per il culto, e tra queste parlò dei supplementi di congrua a favore dei parroci; quella legge però, non solo prescrisse che nell'erogazione delle spese si sarebbe dovuto serbare un ordine tassativamente indicato, ed i supplementi di congrua si trovano segnati al *quarto* posto, ma esplicitamente dispose che a siffatta erogazione secondo l'ordine indicato si sarebbe dovuto provvedere con un criterio affatto speciale, cioè *a misura dei fondi disponibili*. E creò all'uopo speciali organi, come il Direttore generale assistito da un Consiglio di amministrazione ed un Comitato di vigilanza, ai quali demandò la ripartizione di tutte le rendite appunto secondo quel criterio speciale, cioè, a misura dei fondi disponibili, ripartizione che diviene poi la base del bilancio del Fondo per il culto, che è approvato annualmente dal Parlamento.

" Ora le liquidazioni suaccennate, che da quel reparto generale scaturiscono e formano parte, sono appunto informate a quel criterio, che il potere giudiziario non può nè controllare nè sindacare, perchè la misura dei fondi disponibili entra nel novero dei criteri estimativi di cui non può essere giudice che la sola autorità amministrativa, anche perchè è la sola che può trovarsi in possesso degli elementi per un adeguato esame.

" Nè giova invocare le leggi del 14 luglio 1887 e del 30 giugno 1892 per sostenere la competenza dell'autorità giudiziaria e l'inapplicabilità della legge del 7 luglio 1866, perciocchè la prima si limitò a porre a carico del Fondo culto i supplementi di congrua già corrisposti dai Comuni in surrogazione delle decime sacramentali abolite, e nessun argomento favorevole alla parte contraria può fornire per dire derogata la legge del 1866. E fine unico ed esclusivo della seconda fu di stabilire il termine

a quo della concessione dei supplementi suddetti per parte del Fondo culto.

" La legge del 1892 adunque, come non innovò la natura della concessione, non derogò nemmeno alle norme del reparto, e quindi delle liquidazioni stabilite dalla legge 7 luglio 1866: liquidazioni e reparto che anche dopo quella legge perciò debbono essere fatti con riguardo a quel criterio speciale innanzi ricordato, cioè *a seconda della misura dei fondi disponibili.*

" Quella legge del 1892, in altri termini, non creò già un nuovo diritto incondizionato, e per sè stante a favore dei parroci, di percepire un supplemento sino a raggiungere le lire 800, ma ebbe di mira unicamente la determinazione del tempo (lasciato incerto nella legge del 1866), da cui le concessioni dovessero cominciare a decorrere, rimanendo i criteri suggeriti dall'art. 28 della legge generale, e salva beninteso la preventiva presentazione della domanda per parte dei parroci, onde fruire di quella concessione, e salva inoltre la preventiva esibizione dei documenti giustificativi, senza i quali non sarebbe possibile una liquidazione esatta e completa.

" Nè inopportuno è in ogni caso notare che quella legge del 1892, col parlare di concessioni di supplementi di congrua a favore dei parroci, indicò chiaramente il suo intendimento, quello di volere stabilire sussidi da elargirsi dal Fondo per il culto a favore dei parroci.

" E la natura dei sussidi non può, per sua natura, costituire materia di esame e molto meno di sindacato per parte dell'autorità giudiziaria; sicchè, anche nell'espressione adoperata dalla legge, rinviensi un novello elemento per dire insindacabili le liquidazioni dei supplementi di congrua fatte dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

" Comunque si guardi quindi l'azione istituita, e qualunque sia la legge che s'intenda applicare, l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della stessa è indiscutibilmente manifesta. "

10. Ci fu agevole, in difesa del parroco, combattere tali strani argomenti con questi che egualmente riproduciamo:

" Liquidare il supplemento di congrua, di cui la legge vuole che sia debitrice l'Amministrazione del Fondo per il culto, con criteri erronei, restrittivi, arbitrari ed illegali, non significa forse *violazione del diritto del parroco*, il quale non viene a ricevere quanto la legge ordina e vuole che gli sia corrisposto? E, data questa violazione, non deve di essa occuparsi il magistrato, ed

applicare debitamente a favore del parroco istante le disposizioni della legge?

" Sono questi, come non è dubbio, principî di diritto fuori contestazione.

" Ma la convenuta Amministrazione formula la sua teoria della incompetenza in ben altro senso, che riesce del tutto nuovo.

" Secondo tale teoria (1) il Fondo per il culto risulta istituito in modo che agli organi amministrativi i quali lo compongono " è demandato il riparto di tutte le rendite, tenendo conto da una parte dell'ordine delle spese tassativamente specificate, tra le quali tengono il quarto posto i supplementi di congrua ai parroci, e *della misura dei fondi disponibili.* I criteri direttivi, le norme, fondamento di quel riparto e base del bilancio del Fondo per il culto, che viene annualmente approvato, non possono formare oggetto *di esame e di sindacato* da parte dell'autorità giudiziaria, perchè altrimenti invaderebbero le sfere di azione di quegli organi amministrativi, *usurpandone i poteri.* "

" Rileviamo innanzi tutto che la tesi dell'ordine delle spese e della disponibilità dei fondi, ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, ha fatto già il suo tempo in materia di pagamento dei supplementi di congrua, pagamento che teneva appunto il quarto posto in detto articolo. Ora si tratta di dare esecuzione alla legge del 30 giugno 1892, n. 317, per effetto della quale i supplementi di congrua debbono senz'altro essere corrisposti dal 1° luglio 1892 per completare ai parroci aventi diritto la congrua di lire 800 annue.

" Nè abbiamo conoscenza di quel concetto del *riparto* che nei sensi espressi deve eseguire l'Amministrazione in parola. Sappiamo invece che l'Amministrazione del Fondo pel culto, come risulta istituita, è tenuta ad eseguire disposizioni diverse di legge, tra cui quella in oggetto, e per esse è *solita* trovarsi dinanzi l'autorità giudiziaria, perchè tutto dalla sua origine ad oggi può esserle mancato, tranne la volontà di litigare. E non fu al certo senza ragione che per effetto della legge 14 agosto 1879, mentre si dispose che fossero presentati all'approvazione del Parlamento i suoi bilanci, essa venne affidata al patrocinio delle Avvocature erariali, ciò che davvero non sarebbe stato necessario per un'Amministrazione non soggetta, nell'esplicamento delle sue operazioni, all'autorità giudiziaria.

" Veggasi la relazione Mantellini, sulle regie avvocature era-

(1) Esposta nella Comparsa conclusionale dell'Amministrazione.

riali per l'anno 1879, dove per la prima volta si parla del Fondo per il culto. (1)

" Il Fondo pel culto, dalla sua creazione (1866) all'anno 1877 aveva avute 25,204 liti!

" Alla fine del 1877 rimanevano pendenti 7843 giudizi. Le Relazioni posteriori dell'Avvocato erariale generale e quelle del Direttore del Fondo pel culto, ci provano che le liti sono andate bensì scemando, ma si sono sempre dovute stanziare nei bilanci delle cifre enormi per far fronte ad esse.

" Istituito coll'art. 26 della legge 7 luglio 1866, il Fondo per il culto è amministrato da un Direttore, assistito da un Consiglio di amministrazione. Una Commissione di vigilanza deve avere l'alta ispezione delle sue operazioni. A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio preventivo, i resoconti annuali, lo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o cessate nel corso dell'anno, e un notamento degli edifici e delle rendite pubbliche che saranno passati ai Comuni, alle Provincie ed agli altri aventi diritto (detto art. 26).

" Dunque il Consiglio d'amministrazione assiste il Direttore; alla Commissione di vigilanza sono affidate le enumerate attribuzioni allo scopo di ispezionare (come dice la legge) le operazioni concernenti l'amministrazione.

" Il Regolamento poi emanato per l'esecuzione della detta legge (approvato col R. Decreto 21 luglio 1866) mentre non parla più della Commissione di vigilanza, dispone quali cose (art. 4) devono sottoporsi *alle deliberazioni* del Consiglio di amministrazione. E fra esse (oltre i bilanci e resoconti, i prestiti, le questioni relative a restituzioni di doti monastiche, oppure a riversibilità o devoluzioni, oppure al carattere degli enti morali per la soppressione, la designazione degli stabilimenti ecclesiastici cui sia applicabile l'art. 33 della legge, le liquidazioni del quarto delle rendite concesso ai Comuni, e tutti gli affari che il Direttore reputi conveniente sottoporgli), sono comprese (n. 6) *le liti e le transazioni*.

" Ora, se il Consiglio deve *deliberare* sulle controversie che possono sorgere, sulle *liti* e sulle *transazioni* (sulle quali poi non è detto che debba interloquire la Commissione di vigilanza, la quale ha le attribuzioni enumerate) non sappiamo che altro occorra per dimostrare che gli accennati organi amministrativi non siano, in fondo, che organi, i quali, nei sensi e modi della legge e del regolamento, possono esistere per integrare la persona giuridica " *Fondo per il culto* „; e si abbia una pubblica amministrazione

(1) La Relazione è riportata anche nella *Legge*, 1880, III, 246 e seg.

come un'altra, che ha la sua vita amministrativa; e, quando si tratti di violazioni di legge, è attrice o convenuta come qualunque altra.

" Il R. Decreto 28 luglio 1866, n. 3112, stabilì come dovevano essere fatte le citazioni e le notificazioni nei giudizi che riguardano gli interessi dell'Amministrazione in parola, ecc.

" Come si vede, è un'eccezione che non si concepisce, questa dell'incompetenza dell'autorità giudiziaria in rapporto ad un ente morale che, ripetesi, mentre con la teoria ora dedotta dovrebbe essere sottratto alla competenza giudiziaria, è invece passato nella storia per la enorme quantità delle sue liti, per le quali, ora che le medesime sono molto scemate (per ragioni che non è il caso qui di accennare), non può a meno di stanziare nei suoi bilanci dalle tre alle quattrocentomila lire annue.

" Nè può avere poi alcuna influenza il richiamo delle iscrizioni in bilancio. Prima di tutto, oggi le iscrizioni in bilancio si fanno anche in relazione alla legge 30 giugno 1892. In secondo luogo, quali che possano essere queste iscrizioni, ben si sa che la legge del bilancio (ed in ogni caso chi prende ad esame le relazioni e discussioni parlamentari al riguardo trova tutt' altro che dei concetti simili a quelli dedotti dall'Amministrazione del Fondo culto) non ha influenza nè pro nè contro per l'interpretazione ed applicazione delle altre leggi ed obbligazioni della pubblica Amministrazione. Al riguardo, basta richiamare le decisioni della Cassazione di Roma 28 febbraio 1885 (*Corte Suprema*, 1885, pag. 322) e 8 novembre 1881 (*Legge*, 1882, I, pag. 4), e del Tribunale di Roma 27-30 aprile 1893 (Cannizzaro c. Ministero della pubblica istruzione).

" L'attore parroco, di fronte ad una legge che gli attribuisce un preciso *diritto*, cioè di avere quel supplemento che gli assicuri un minimo di L. 800 di congrua, non essendogli stato corrisposto quanto gli spetta, si è rivolto al magistrato perchè questo diritto gli sia riconosciuto di fronte all'Amministrazione del Fondo pel culto, a carico della quale esiste l'onere di corrispondere il dovuto supplemento. L'Amministrazione non gli ha liquidato quanto doveva; essa ha fatto chiaramente conoscere colle sue istruzioni e colla pratica quotidiana e notoria, come intende applicare la legge; e questo modo di applicazione viene a togliere in buona parte il beneficio della legge. E' una quistione " *di mio e di tuo* ", sulla quale deve decidere il magistrato, poichè non essendo certamente nelle intenzioni del parroco di venire a fare dell'accademia dinanzi ai Tribunali, egli si è rivolto

ad essi per ottenere quello che gli si deve, e che invece non gli si è dato.

" Non si tratta di sindacare, in genere, i *criteri amministrativi,* ma di denunziare al magistrato la *violazione di legge* che nel caso si è verificata appunto perchè si crede di applicare la legge con simili criteri ".

11. Quanto al merito delle principali quistioni cui dava luogo la liquidazione del supplemento (1), il Fondo per il culto deduceva quanto segue:

" Da tale attivo devesi certamente dedurre il passivo, e siffatta deduzione fu eseguita dall'Amministrazione come risulta dalla liquidazione esibita.

" E qui occorre notare che senza alcun fondamento il parroco sostiene che il passivo da dedursi debba essere " ogni e qualsiasi spesa, onere e passività che sia a carico della mensa ed attinente non solo all'amministrazione delle rendite beneficiarie, ma all'esercizio ed applicazione della cura d'anime e del culto nella parrocchia ".

" Se nulla fosse stabilito dalla legge, pur sempre insostenibile sarebbe quella pretensione del parroco, perchè non è lo Stato che deve provvedere alle spese delle parrocchie; ed è evidente che lo si costringerebbe a provvedervi, se lo si obbligasse a dedurre quelle spese dall'attivo (2).

" Ma la legge non mancò di provvedere espressamente intorno a ciò, perciocchè con una disposizione chiara ed esplicita regolò questa parte, dichiarando coll'art. 3 della legge 30 giugno 1892 quale il passivo da doversi dedurre, ed esprimendosi in questi termini: — A datare dal 1° luglio 1892 il supplemento di congrua che si concede ai parroci del Regno verrà elevato alla cifra di L. 800, dedotti i pesi patrimoniali. —

" Non tutte le spese adunque debbono essere dedotte, ma soltanto quelle che costituiscono un peso patrimoniale, e nel novero dei pesi patrimoniali entrano evidentemente le imposte fondiarie e di ricchezza mobile, le passività gravanti il patrimonio, cioè i canoni, i censi o altri debiti reali e la tassa di manomorta nella parte che colpisce le rendite del beneficio; ma non

---

(1) Tralasciamo di tener conto delle altre quistioni secondarie, delle quali può aversi conoscenza esaminando la sentenza del Tribunale, riportata più oltre.

(2) Si notino fin da ora queste affermazioni dalle quali risulta quanto si ignorino o si finga di ignorare (perchè davvero non sapremmo comprendere la prima ipotesi) i più elementari principi del diritto ecclesiastico.

possono certamente comprendervisi le spese di culto, perchè non rivestono il carattere di passività reali (1).

" Il parroco pretenderebbe doversi dedurre dall'attivo quanto viene speso per il mantenimento di un aiuto per il regolare esercizio del culto; quanto si spende per la provvista di cera, ostie, vino, incenso, carbone, petrolio, quanto si spende per il sagrestano, per l'organista, per il tiramantici, quanto si spende per il sepolcro e per la festa titolare, quanto si spende per la manutenzione e ricostituzione degli arredi sacri, ecc.

" Queste spese saranno forse necessarie per l'esercizio e per il mantenimento del culto; ma a tale mantenimento non è interessato lo Stato, ecc.

" E strana infine ed infondata è altresì la pretensione che il supplemento venisse corrisposto dal 1892, e non dal dì della presentazione della domanda e dell'esibizione dei documenti giustificativi, perciocchè, trattandosi di concessione di un sussidio, è evidente che può venire accordato solo quando gli interessati chiedano di fruire di quel beneficio, dimostrando con legali documenti di trovarsi nelle condizioni dalla legge stabilite per poterne fruire ".

12. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, colla sua sentenza 17-28 luglio 1896 (2), cominciò, nella sua motivazione in diritto, col rilevare come nel dibattito giudiziale su cui era chiamato a pronunziare, sorgevano tre quistioni di massima sulle quali esso doveva portare il suo esame e che potevano essere così formulate: *a*) se sia competente l'autorità giudiziaria ad esaminare la liquidazione dei supplementi di congrua fatta dalla Amministrazione del Fondo pel culto, e se quindi possa statuire sulla erroneità o bontà dei criterî che hanno presieduto a tale liquidazione; *b*) se il supplemento di congrua riconosciuto necessario debba, per effetto della legge 30 giugno 1892, n. 317, essere corrisposto dal 1° luglio 1892, ovvero dall'epoca in cui è stato dal parroco presentato il ricorso per ottenere l'assegno; *c*) se alla liquidazione che serve a determinare l'ammontare dell'assegno debbasi dall'attivo detrarre qualsiasi spesa attinente

(1) E dove è detto che gli *oneri patrimoniali* siano le sole *passività reali?*

Onere patrimoniale è quello che *afficit patrimonium*, per esporre la definizione più semplice.

Ora, le spese di culto, non in senso generico, ma quelle di cui è quistione, e nella ipotesi della parrocchia costituita come quella cui si riferiva la vertenza, poichè sono *a carico del beneficio*, ne rappresentano certamente un onere patrimoniale.

(2) Pres. PETRONE: est. CICCAGLIONE.

non solo all'amministrazione delle rendite beneficiarie, ma altresì all'esercizio ed esplicazione della cura delle anime e del culto nella parrocchia. Ha risolute le prime due quistioni respingendo la tesi del Fondo pel culto e dando piena ragione al parroco; ha risoluto invece la terza contrariamente alla nostra tesi, e riproducendo gli strani argomenti dell'Amministrazione.

Non possiamo a meno di deplorare come il Tribunale, facendo suoi quegli argomenti, abbia dato prova di non conoscere i principii più elementari di diritto ecclesiastico, e, peggio ancora, di contraddirsi. Riproduciamo per intiero la sua sentenza:

Che il reverendo Giuseppe Franzone, parroco di Briano di Caserta, nel 1893 ricorse all'Amministrazione del Fondo pel culto allo scopo di ottenere il supplemento di congrua a norma delle disposizioni contenute nella legge 30 giugno 1892, N. 317. L'Amministrazione suddetta riconobbe il diritto del richiedente parroco, e, prendendo a base della liquidazione specialmente la denuncia fatta dal Parroco stesso dei proventi e dei pesi appartenenti alla parrocchia di Briano allo scopo di fissare la tassa di manomorta, liquidò a favore del Franzone un assegno di annue L. 123,64 da decorrere dal 1° luglio 1893 (1).

Che il parroco Franzone, non contento di siffatto assegno fissato dall'Amministrazione del Fondo pel culto a titolo di supplemento di congrua, con atti del 25 aprile e 14 maggio del 1896 conveniva l'Amministrazione stessa avanti questo Tribunale; ed assumendo che per essere equa la liquidazione dovesse dall'attivo della mensa parrocchiale, accertato nella sua entità effettiva, detrarsi ogni e qualsiasi spesa, onere e passività che sia a carico della Mensa stessa ed attinente non solo all'Amministrazione delle rendite beneficiarie, ma all'esercizio ed esplicazione della cura di anime e del culto della parrocchia, chiedeva che fosse in lui riconosciuto il dritto di ottenere un ulteriore supplemento di congrua per annue L. 700 o per quella minore o maggiore somma che potrà giustificarsi.

Chiedeva ancora che fosse dichiarato essere il supplemento di congrua dovuto dal 1° luglio 1892, a norma dell'art. 2 della citata legge, e decorrere gli interessi legali dal dì della domanda sulla somma maggiore che sarà riconosciuto essergli dovuta.

Che, contestatasi la lite, la difesa del parroco Franzone specificava le partite che dovevano, secondo i suoi criterii, formare la base della liquidazione per fissare l'ammontare del supplemento in parola.

L'attivo della parrocchia dovrebbe essere formato da: *a*) rendita di beni rustici L. 895; *b*) canoni, censi, prestazioni, interessi di capitali L. 129,61; *c*) proventi avventizi di stola L. 30. In tutto L. 1054,61.

Il passivo, per contrario, dovrebbe contenere le seguenti partite: *a*) imposta fondiaria L. 376,20; *b*) imposta per ricchezza mobile L. 19,06; *c*) tassa di manomorta L. 36,48; *d*) maggiori utenti L. 1,46; *e*) canone corrisposto alla Congrega di carità L. 25; *f*) affitto della casa canonica L. 160; *g*) mantenimento di un aiuto al parroco per il regolare esercizio della cura delle anime L. 150; *h*) sagrestano L. 40; *i*) provvista di cera, ostie, ecc. L. 80; *k*) organista e tiramantici L. 25; *l*) quarant'ore L. 30; *m*) Santo Sepolcro e festa del titolare L. 70; *n*) manutenzione e ricostituzione degli arredi sacri L. 30; *o*) bucato e stiratura di biancheria L. 25; *p*) manutenzione di fabbricati L. 40. In tutto L. 1108,50.

Dall'altro lato la difesa dell'Amministrazione del Fondo pel culto in linea pregiudiziale eccepiva la incompetenza dell'autorità giudiziaria per duplice ragione: primo, perchè avendo il supplemento di congrua il carattere di *sussidio*, e non rappresentando esso un credito di chi è investito della parrocchia, non può l'au-

(1) Si noti che l'assegno liquidato fu solo di L. 17,39; il resto riguardava una partita dovuta a titolo diverso.

torità giudiziaria imporre la misura di tal sussidio; in secondo luogo, perchè chiedendo il parroco Franzone un maggiore assegno di supplemento di congrua, maggiore assegno che indurrebbe annullamento o per lo meno modificazione della liquidazione già eseguita, l'autorità giudiziaria verrebbe a revocare od annullare un atto amministrativo, cosa che è contraria alla legge 20 marzo 1865, all. *E*. In merito poi eccepiva che le partite della liquidazione eseguita fossero pienamente rispondenti alla legge, la quale mette in deduzione i soli pesi patrimoniali, e non tutte quelle altre spese che possano formare spese necessarie di culto, e non anco pesi patrimoniali.

Le parti hanno prese le conclusioni di sopra riferite, intorno alle quali si osserva

In diritto. Che in questo dibattito giudiziale sorgono tre quistioni di massima, sulle quali deve il Tribunale portare il suo esame. Tali quistioni possono essere formulate così: *a*) se sia competente l'autorità giudiziaria ad esaminare le liquidazioni dei supplementi di congrua fatte dall'Amministrazione del Fondo per il culto, e se quindi possa statuire sulla erroneità o bontà dei criterii che hanno presieduta tale liquidazione; *b*) se il supplemento di congrua riconosciuto necessario debba essere, in effetto della legge 30 giugno 1892, n. 317, corrisposto dal 1° luglio 1892, ovvero dall'epoca in cui è stato presentato il ricorso dal parroco per ottenere l'assegno; *c*) se nella liquidazione che serve a determinare l'ammontare dello assegno debbasi dall'attivo detrarre qualsiasi spesa attinente non solo alla amministrazione delle rendite beneficiarie, ma altresì all'esercizio ed esplicazione della cura delle anime e del culto della parrocchia.

Che nell'imprendere l'esame della prima quistione va fatta un'osservazione che vale a togliere ogni valore al primo motivo giuridico che, secondo l'Amministrazione del Fondo per il culto, sorreggerebbe la eccezione d'incompetenza. La legge 30 giugno 1892, di sopra citata, riconosce un vero e proprio dritto nei parroci ad ottenere una congrua la quale renda ad essi possibile l'esercizio dignitoso del proprio ministero. In effetti le funzioni del parroco sono eminentemente d'interesse sociale; e poichè lo Stato, quali che possano essere i canoni su cui fondasi la sua politica ecclesiastica, questo interesse deve tener presente pel bene delle popolazioni amministrate, è giocoforza riconoscere in esso il dovere di garentire e in certo qual modo rendere possibile lo esplicamento di tali funzioni. A raggiungere un siffatto scopo, data la presente organizzazione dello Stato e la necessità imprescindibile in esso di dare i mezzi a che possano da debiti organi pubblici soddisfarsi certi bisogni morali di ordine generale, è chiaro che esso abbia dovuto mettere i parroci, che rappresentano uno di tali organi, nella condizione di potere, senza enorme detrimento delle proprie private attività patrimoniali, compiere quanto da essi è dovuto.

E' questo il motivo che giustifica ancora la esistenza della congrua, la quale, appunto perchè riconosciuta nella sua essenza da una legge, costituisce un dritto da parte del parroco, un *obbligo* da parte di quell'Amministrazione da cui è dovuta. Volere alla congrua apporre il carattere di una graziosa concessione è non sólo sforzare in modo sovversivo il significato della legge, ma anche disconoscere la storia di questo istituto giuridico e il significato che allo stesso in ogni tempo e da tutti si è dato. Inutile opera sarebbe riandare la storia della *portio congrua*, storia molto nota e molto facile per vero: basta per la nostra tesi ricordare che essa in ogni tempo si è dovuta ricavare dalle rendite proprie della chiesa parrocchiale; e, avendo per suo scopo precipuo di provvedere al decoroso mantenimento dell'investito, in difetto di tali rendite si è dovuto integrare con assegni ripetibili da altri enti, secondo le legislazioni varie, o anche dallo Stato.

Non migliore argomento può l'Amministrazione del Fondo per il culto trarre a sostegno dell'eccezione d'incompetenza dagli articoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*. Infatti il parroco Franzone fa questione di un suo *diritto;* e per esplicita dichiarazione della legge sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si fa questione di un dritto, comunque vi sia interessata una pubblica Amministrazione.

Per dippiù l'argomento della presente causa si limita nel senso che il Tri-

bunale è chiamato a conoscere dei criterii che hanno presieduto la liquidazione dell'assegno di congrua fatta al parroco Franzone. Di tal che, fatta simile indagine, e la dichiarazione di diritto che ne viene come necessaria conseguenza, non si modifica, nè revoca l'atto amministrativo; e soltanto dovrà farsi obbligo alla autorità da cui simile atto proviene di conformarsi al giudicato in quanto riguarda il caso deciso. E ciò risponde pienamente al dettato dell'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo.

Nè argomento può in favore della tesi contraria trarsi dall'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, con la quale procedevasi alla istituzione del Fondo per il culto. E' vero che quella legge disponeva che i supplementi di congrua dovessero fissarsi a misura dei fondi disponibili, ed è vero altresì che la sola autorità amministrativa è competente a riconoscere la disponibilità dei fondi; ma non è men vero però che l'ultima legge del 30 giugno 1892 muta criterio e fissa senz'altro, senza cioè fare restrizioni a causa del possibile difetto di fondi disponibili, che il supplemento di congrua del Parroco dal 1° luglio 1892 debba raggiungere lire ottocento annue.

L'ultima legge al proposito deroga alla precedente, e per due ragioni: prima perchè effettivamente dopo la gestione per un trentennio e più delle rendite amministrate dal Fondo per il culto si è riconosciuto che esse ormai siano sufficienti per portare un miglioramento, per quanto limitato, preciso e inoppugnabile alla condizione del basso clero; in secondo luogo, perchè, dopo molteplici discussioni, si è dovuto riconoscere che le funzioni del Parroco e la sua condizione sociale meritassero tanta considerazione, da non permettere che la tassazione degli assegni per congrua a loro favore fosse subordinata a considerazioni puramente fiscali. Oggi può dirsi essere l'Amministrazione del Fondo per il culto obbligata ad occuparsi, a preferenza di tutte le altre mansioni a lei affidate, degli assegni per supplemento di congrua dovuti ai parroci.

Che, eliminata questa prima e pregiudiziale eccezione, nell'imprendere l'esame della seconda questione, è lecito tener presente che alla domanda del parroco Franzone perchè si stabilisca che il supplemento di congrua sia a lui dovuto non dal dì del ricorso fatto all'Amministrazione del Fondo per il culto, ma invece a far tempo dal 1° luglio 1892, si oppone dalla difesa avversaria che trattandosi di *concessione di un sussidio*, evidentemente questo non poteva accordarsi se non dal giorno in cui dal Franzone venne dimostrata essere egli degno di tale *concessione*.

E' evidente che, nell'enunciazione di simile proposizione difensiva, da parte del Fondo per il culto si cade nel solito equivoco di sopra rilevato. Il Parroco ha *diritto* al supplemento di congrua, e questo non è *volontaria e graziosa concessione*. Il diritto del Parroco è un corrispettivo dei servizii che egli rende allo Stato quale rappresentante degli interessi sociali della Nazione, e tal diritto si può benissimo far valere dal momento in cui per dichiarazione esplicita di legge è riconosciuto.

Il Franzone ben dunque domanda che il supplemento sia a lui corrisposto dal 1° luglio 1892, epoca fissata dalla legge all'aumento degli assegni ai parroci del Regno.

Per altro, a ritenere quanto sopra si è riconosciuto, basta ricorrere ad un materiale confronto di date. La legge, cui fa ricorso giustamente il Parroco di Briano, porta la data del 30 giugno 1892; l'epoca fissata per gli aumenti del supplemento di congrua è il 1° luglio dell'anno stesso, cioè il giorno dopo della pubblicazione della legge. Or bene, se tali supplementi fossero dovuti solo dal giorno in cui è presentata la domanda all'Amministrazione del Fondo pel culto, l'art. 3 della citata legge per quel che riguarda la data degli aumenti non avrebbe logico significato, perchè inesplicabile. Per vero non si comprende come tutti i parroci del Regno avessero potuto da un giorno all'altro, per avvalersi interamente del beneficio di legge, proporre i loro ricorsi.

In fondo, è caso di ripeterlo, il supplemento dato ai parroci è un corrispettivo di servizii resi (come in corrispettivo di tali servizii di interesse sociale furono conservati i beni costituenti i beneficii parrocchiali); e però dal giorno in cui è accertato che tali servizii sonosi resi, da quel giorno tal corrispettivo è dovuto.

Che a ben definire la terza questione di massima, bisogna tener presente che esistono servizii pubblici che lo Stato per la sua destinazione ordina e regola, e vi sono altri servizi altresì di pubblico interesse che esso tutela e sussidia. I primi rappresentano l'attività diretta dello Stato, come organo poitico, i secondi invece sono destinati alla soddisfazione di determinati bisogni sociali non contrari ai fini dello Stato, ma che escono fuori dei limiti della sua attività La cura delle anime, il culto, la religione in genere sono bisogni che danno origine appunto a servizi pubblici della seconda natura, e perciò lo Stato, se anche ad essi non può essere indifferente e quindi deve dirigere verso di essi la sua attività tutelatrice, non può ritenersi direttamente interessato.

A questo concetto, che non in tutti i tempi è stato appreso, nè presso tutti gli Stati, si è ispirato sempre il diritto ecclesiastico del Regno d'Italia, da che si è originata la famosa massima cavouriana « Libera Chiesa in libero Stato », imprecisa forse perchè enunciata quando il nuovo diritto ecclesiastico era in principio della sua evoluzione, ma rivelatrice del principio che avrebbe informato l'opera del legislatore.

Per non essere perciò lo Stato interessato direttamente nei servizii di culto, ne consegue logicamente che le spese necessarie a siffatti servizi non debbono nè possono essere ritenute a suo carico, e per esso a carico dell'Amministrazione del Fondo per il culto. Altrimenti giudicando, si verrebbe, contro ogni buona regola, ad assumere necessariamente che lo Stato, che avrebbe obbligo di sostenere gli oneri di culto, avesse anche il dritto d'ingerirsi nell'ordinamento interno della Chiesa.

Nè può dirsi che siavi contraddizione tra il fatto che lo Stato non debba sostenere tali oneri, e l'altro che abbia interesse, con i supplementi di congrua, a mantenere la dignità dei parroci; perocchè sono simili due fatti distinti tra di loro ed aventi origine da diversi principii. Il culto, come bisogno di coscienza delle popolazioni, è nello interesse diretto di queste che debbano mantenerlo; i ministri del culto, come coloro che spiegano enorme influenza nella vita sociale, e quindi con l'opera loro aiutano lo sviluppo della vita stessa, è nell'interesse dello Stato che sieno messi in una posizione dignitosa.

E' perciò che bisogna sempre distinguere in questa materia quelle spese che riguardano la Parrocchia, come persona morale, da quelle che riguardano il patrimonio destinato all'appannaggio del Parroco. Le prime debbono essere direttamente sostenute da chi usufruisce del beneficio del culto, le seconde debbono detrarsi dalle attività da cui il Parroco trae il proprio sostentamento, per venire poi a liquidare l'assegno del supplemento di congrua.

E che così sia in diritto positivo si rileva dalla non equivoca dizione dell'art. 3 della legge 30 giugno 1892, il quale impone che il supplemento di congrua debba essere determinato deducendo i *pesi patrimoniali* dall'attivo della mensa parrocchiale.

Nella domanda proposta dal Franzone si vorrebbero detrarre dall'attivo della mensa parrocchiale tutte quelle che sono spese di puro culto, come ad esempio quelle indicate nel conto passivo dalla lettera *g* alla lettera *p*. Di esse non è adunque a tener calcolo alcuno per la definizione della causa presente.

Che, eliminate dalla determinazione del passivo le partite sopra ricordate, bisogna osservare come per le altre partite minime sono le differenze in meno segnate dall'Amministrazione del Fondo per il culto. Tali differenze peraltro risultano pienamente giustificate dai documenti dalla stessa Amministrazione esibiti. Per vero, dal certificato dello Agente delle imposte risulta che la media della imposta fondiaria è di L. 351,64, e non di 376 come vorrebbe il Parroco; dalla bolletta di pagamento della tassa di manomorta questa risulta di L. 31,65 e non di L. 36,45; dalla nota di liquidazione infine risulta che fu tenuto conto delle L. 160, giustificate dalla denunzia del contratto verbale, pagate dal Parroco per fitto della casa canonica.

Tutte le partite dell'attivo ritenute nell'impugnata liquidazione, sono poi egualmente designate da ambedue le parti; meno due, cioè quella di L. 59,50 per

capitali e canoni che dovrebbero essere ridotte a L. 45, e quella di L. 196 per legati di culto che dovrebbe essere assolutamente soppressa. Per queste due partite la buona ragione del parroco Franzone è chiarissima. In effetti, risulta dal certificato del R. subeconomo dei benefici vacanti di Caserta, rilasciato il 12 giugno 1896, che il capitale dovuto dai fratelli La Peruta, producente interessi annui di lire 59,90 era stato restituito e reimpiegato in rendita dello Stato per L. 45 annue.

Basta poi esaminare l'istrumento del 19 luglio 1877 tra la Congregazione di carità di Caserta ed il Parroco di Briano per accorgersi quanto sia ingiusta la pretesa dell' Amministrazione del Fondo per il culto di includere L. 196 per legati di culto. Quelle L. 196 non formano in tutti i modi attivo della Parrocchia, ma sono un corrispettivo di messe che il Parroco dovrebbe dire in una cappella di proprietà della Congregazione. Sono una concessione che è fatta al Parroco non come tale, ma come prete, e in cui non ha nulla da vedere il Fondo per il culto.

Che, stabilendo il Tribunale criterii che debbono presiedere alla liquidazione da eseguirsi, e non facendo esso liquidazione alcuna, non è il caso di condannare l'Amministrazione del Fondo per il culto a pagare gli interessi moratorii.

Che le spese della presente causa possono essere per la metà compensate, mentre l'altra metà va a carico dell'Amministrazione del Fondo per il culto, come quella che non ha riconosciuto il proprio torto in riguardo alle due partite di attivo che debbono essere modificate. — Per tali motivi, ecc.

13. In appello, l'Amministrazione ha abbandonato, insieme ad altre di minore importanza, la quistione sulla incompetenza di cui alla lettera *a*); si è agitata nuovamente la controversia sulle altre due accennate dal Tribunale, insistendo ognuna delle parti sulla sua teoria.

Inutile ripetere gli argomenti del Fondo culto circa la decorrenza, come quelli circa il non doversi ammettere la deduzione delle necessarie spese pel mantenimento della chiesa e del culto parrocchiale: gli uni e gli altri sono riprodotti nella sentenza del Tribunale che ha respinti i primi, accolti e fatti suoi i secondi.

14. Brevemente riassumeremo la difesa del parroco.

La disposizione dell'art. 3 della legge 30 giugno 1892 è scritta in una legge di diritto pubblico, colla quale lo Stato, occupandosi dei parroci come tali, e continuando l'opera già dalle precedenti legislazioni iniziata, ha inteso assicurare loro (come meglio vedremo) i mezzi di personale sussistenza e di decoroso mantenimento: l'opera dello interpetre dev'essere essenzialmente rivolta a far sì che questo scopo della legge venga raggiunto.

Ora per quali ragioni la sentenza del Tribunale non ha creduto che, come delle spese ammesse dall'Amministrazione del Fondo pel culto, così dovesse tenersi conto anche quelle di altre necessarie al mantenimento della chiesa e del culto, ed egualmente *gravanti*, nel caso, *sui redditi beneficiarii?*

In sostanza, senza soffermarci a discutere le affermazioni teoriche, la inattendibilità di qualcuna delle quali sarebbe prettamente accademico di rilevare, il Tribunale, nel riconoscere che

i parroci abbiano un vero e proprio *diritto* ad aver garentita la *congrua* fissata dalle attuali leggi, considera *l'istituto della congrua* quale è stato sempre da tutti riconosciuto. Aggiunge anzi che tutti conosciamo che cosa sia la *portio congrua.* Dunque la sentenza non fa che riferirsi all'istituto quale è stato creato dal diritto canonico ed è sempre esistito.

Ciò posto, quello che la sentenza stessa dice quando esamina la terza quistione di massima, costituisce una così sorprendente stranezza, che non si crederebbe se non formasse la *ragion del decidere* di un'altra parte della *sentenza stessa.*

Questa afferma di occuparsi della *congrua parrocchiale*, e, discorrendo della occorrente liquidazione dell'attivo e del passivo della prebenda del parroco, dichiara che non si possa tener conto *delle spese di puro culto*, come piace ad essa di chiamarle.

Le spese di puro culto dunque non hanno niente che vedere colle funzioni e coll'ufficio di un parroco!

Ma queste spese di puro culto sono appunto quelle che pongono il parroco in grado di esercitare il suo ufficio, pel quale è stato investito del beneficio, e pel quale appunto è preso in considerazione dallo Stato.

Non è veramente il caso di soffermarci a lungo ad esaminare il ragionamento del Tribunale.

A che rilevare la perfetta oziosità di vedere se per la cura delle anime, per il culto, per la religione, lo Stato abbia un interesse diretto o indiretto?

A che occuparci dello strano richiamo nella discussione in oggetto della formola Cavourriana " Libera Chiesa in libero Stato? „

Tutti conosciamo quando, come e perchè quella formola fu pronunziata; e sappiamo che, allorchè si tratta di determinati rapporti giuridici da regolare, si debba vedere se nel concreto quella formola abbia trovata la sua applicazione in disposizioni positive di legge.

Nel nostro diritto pubblico ecclesiastico la formola ha avuta la sua influenza, e più l'ha avuta nel campo dottrinario. Ma, anche prescindendo dal notare che la influenza ha avuta una portata diversa, se dai primi periodi della vita dello Stato italiano veniamo a quelli più recenti, oggi, come la giurisprudenza c'insegna, si è d'accordo su questo: che cioè in qualche caso si è dato attuazione ai concetti cui doveva essere ispirata la così detta " Libertà della Chiesa; „ in altri, il nostro diritto pubblico ecclesiastico non ha subìto innovazione di sorta; e che giammai si può risolvere quistione alcuna, concernente il diritto

stesso, invocando la formola, quando non si possa invocare una precisa disposizione legislativa nuova, che abbia disposto diversamente dal passato (1). Così la Corte di Cassazione di Firenze (6 giugno 1881, Jacopetti c. Landi), occupandosi dello istituto del sacro patrimonio, osserva: " Nè a sostegno della sentenza vale invocare la massima astratta e generale della separazione dello Stato dalla Chiesa, che in sostanza equivale all'altra della libera Chiesa in libero Stato; imperocchè tale principio non è formulato in modo generale ed assoluto in alcun disposto di legge positivo, e se può formare una regola di *gius costituendo*, non può dal giudice essere applicato se non nei casi nei quali lo si trova convertito in disposizione legislativa da leggi speciali.

" Quando nello Statuto costituzionale si riconosce una religione dello Stato, che non esclude la libertà di coscienza e di culto, dalle leggi positive si riconoscono pure le potestà ecclesiastiche ed i suoi istituti principali e fondamentali (Statuto, articoli 2, 18, 28, 33; legge sulle guarentigie; legge 15 agosto 1867, articoli 6 e 1, n. 4), non si può logicamente invocare la massima generale ed astratta della separazione, per argomentare l'abolizione di tutte le leggi canoniche che regolano la sostanza e la modalità degli istituti medesimi, e di quelli che ne dipendono, e che non furono specialmente aboliti. Quella massima stessa riconosce l'esistenza degli istituti ecclesiastici, ed è contradittorio negare contemporaneamente la perseveranza e l'applicabilità delle leggi loro proprie, che ne regolano la sostanza e la modalità, ecc. „

Ed il Consiglio di Stato, in data 10 aprile 1890 (2), pronunziandosi sulla questione se dinanzi al principio della separazione dello Stato dalla Chiesa, sia più consentito di richiedere ai Comuni l'adempimento degli oneri di culto, osservava: " Che non è il caso di soffermarsi sul 2° motivo, col quale s'invoca il principio della separazione dello Stato dalla Chiesa, non avendo il Comune ricorrente indicata *la prescrizione di legge*, cui intende appoggiarsi per dedurre l'applicazione del principio predetto alla quistione in esame „.

---

(1) In sostanza, non si contesta che nel diritto moderno il concetto della separazione della Chiesa dallo Stato abbia esercitata ed eserciti la sua influenza sia nella dottrina, sia sugli uomini di Stato, sia anche nella legislazione.

E' però egualmente indubitato che quando nei determinati casi non siasi provveduto con positive disposizioni, il diritto pubblico ecclesiastico è rimasto quale era.

E nella dottrina e nei sistemi di governo si è tutt'altro che d'accordo sul cammino da percorrersi, e sull'intelligenza stessa del concetto della separazione.

Si consulti il PADELLETTI, *Scritti di Diritto Pubblico*, Firenze, Pellas, 1881: « Libera Chiesa in libero Stato », « La Politica ecclesiastica in Italia ».

(2) Questa RIVISTA, vol. I, pag. 59.

Non ci dilunghiamo in altre citazioni. Tutti oggi sono d'accordo su di ciò, che lo invocare la formula cavourriana nulla può rappresentare nel concreto, quando non esistano nuove statuizioni di diritto positivo.

Ma quello che a noi ora più importa è questo: che mentre quanto ora abbiamo rilevato può riguardare l'opportunità di evitare della inutile accademia in determinati casi, nell'attuale controversia è di una oziosità assoluta il discorrere della separazione della Chiesa dallo Stato e di quanto altro si legge nella parte della sentenza del Tribunale di cui ora ci occupiamo.

Il Tribunale stesso ha già detto, lo ripetiamo, che colla legge 30 giugno 1892 si è assicurato al parroco il diritto alla *congrua a tutti nota*, quella cioè istituita dal diritto canonico e mantenuta poi *in tutti i tempi*.

L'occuparsi dei parroci e assicurare loro con apposita legge la congrua, mentre è appunto la prova evidente che lo Stato non si è ispirato, nel caso, al concetto della separazione, rende del tutto vano quanto osserva il Tribunale: trattasi solo ed esclusivamente di occuparsi della congrua e dell'assegno supplementare che deve corrispondere il Fondo per il culto.

Il diritto canonico resta sempre come la legge da osservarsi per tutte le quistioni che concernono l'indole delle istituzioni religiose, sorte sotto l'impero delle leggi ecclesiastiche, quando nuove ed esplicite disposizioni non abbiano avuta attuazione nello Stato. E' questo un principio per la dimostrazione del quale non occorre che spendiamo parole, mentre viene quotidianamente riconosciuto dalla giurisprudenza, sia giudiziaria che amministrativa, e dalla dottrina (1).

Alle volte poi l'istituto creato dal diritto canonico è stato adottato dallo Stato, il quale l'ha fatto suo colle leggi costituenti il suo diritto pubblico ecclesiastico.

Per la congrua parrocchiale, si ha appunto un esempio accentuatissimo di ciò. E noi abbiamo completamente esposta dinanzi al Tribunale l'essenza dell'istituto della congrua nel diritto canonico, ed il suo passaggio nelle leggi dei diversi antichi Stati

---

(1) Consulta SAREDO, *Trattato delle leggi*. Firenze, Pellas, 1886, N. 151, pag. 210; PADELLETTI, loc. cit., pag. 205. Veggasi, fra tutte le altre sentenze, quella della Cassazione di Torino, 30 dicembre 1892, Rossini c. Mongini (questa RIVISTA, III, p. 545), la quale, in tema di decime e congrue parrocchiali, dichiara che « il diritto canonico continua a far parte del diritto pubblico interno del Regno nelle materie in cui non si è altrimenti disposto dalla legge civile, e deve osservarsi *come legge* per tutte le controversie nascenti dalla materia beneficiaria e in tutte le questioni che concernono le istituzioni religiose sorte sotto l'impero delle leggi ecclesiastiche. »

italiani, ed in quelle attuali. Lo Stato, ripetesi ancora, tranne il provvedere circa la misura della congrua e circa l'obbligo di assicurarla, obbligo ora riservato a sè, ora posto a carico di altri enti, ha mantenuti i caratteri giuridici della congrua quali ci sono dati dal diritto canonico.

E ciò mentre la parrocchia ed il beneficio parrocchiale restavano pienamente conservati nella loro sostanza e modalità che sono *regolate dal diritto canonico.*

15. Indi abbiamo nuovamente esaminato la natura ed i caratteri giuridici dello istituto della congrua nel diritto canonico, nella legislazione degli ex Stati italiani, dei governi provvisorii, del Piemonte, nelle leggi del 1866 e 1892, ed esposte le considerazioni di diritto che dovevano condurre alla riforma della sentenza del Tribunale, ed alla enunciazione del principio che " agli effetti della legge 30 giugno 1892, quando le necessarie spese attinenti all'esercizio della cura d'anime *gravano sul beneficio parrocchiale* per assoluta mancanza di ogni altro mezzo come provvedere, esse debbono essere ammesse in deduzione nella liquidazione della congrua ".

Di tutto faremo l'opportuna esposizione negli altri studi che terranno dietro al presente.

16. Quanto alla quistione della decorrenza dell'assegno supplementare di congrua, ci sembra che il Tribunale abbia sufficientemente dimostrato come, senza dubbio alcuno, tale decorrenza debba stabilirsi col 1° luglio 1892.

La quistione stessa veniva a ridursi in termini anche più semplici, una volta che l'Amministrazione avversaria aveva *accettata* la prima parte della sentenza, e quindi riconosciuti i principii ivi proclamati dal Tribunale.

Se trattasi di un vero e proprio *diritto*, il parroco può farlo valere quando egli crede: è nel suo interesse che deve farlo valere, ed in caso di negligenza non potrebbero applicarsi che i principii di diritto comune in tema di prescrizione.

Quello che importa rilevare è questo: che la legge non stabilisce un termine *entro il quale, a pena di decadenza*, il parroco deve chiedere l'eventuale complemento della sua congrua. E ciò posto, dove si vorrebbe fondare questa *restrizione* nell'esercizio di un diritto che la legge non dichiara espressamente? Basta all'uopo tener presente i più elementari principii giuridici in tema di restrizione di diritti.

Il supplemento della congrua, prescindendo anche dalla definizione e dai caratteri che il Tribunale ha creduto riconoscere

alla congrua stessa in questa parte della sua sentenza, è quello che è: *un diritto del parroco.*

Nulla quindi importa che non sia *una vera e propria dotazione della parrocchia*, come deduceva il Fondo pel culto; basta che costituisca, ripetesi, un diritto del parroco, affidato, pel suo esercizio, al diritto comune.

Il carattere, poi, di *sussidio* non è da riconoscersi nel senso voluto dall'Amministrazione: trattasi, come abbiamo anche troppo a lungo dimostrato in questo giudizio, di un assegno che deve completare quella parte del reddito che va destinata e riservata al parroco per gli effetti della congrua a lui spettante e riconosciutagli dalla legge.

Ma ormai questa quistione della decorrenza non avrebbe più ragione di essere, essendo stata diramata dall'Amministrazione del Fondo per il culto la Circolare del 6 dicembre ultimo, riportata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia*, 7 detto, N. 45, ed in questa Rivista, a pag. 747 del volume VII.

17. Noi siamo lieti che la Corte d'appello di Napoli colla sua sentenza del 5 gennaio ultimo abbia riconosciuto il buon diritto del Parroco.

Dobbiamo solo fare i seguenti rilievi:

1° La sentenza non ha creduto doversi, insieme alle altre spese pel mantenimento della Chiesa e del culto, ammettere in deduzione quella per la manutenzione delle fabbriche, asserendo che, per l'art. 271 della legge comunale e provinciale, essa sia a peso del Comune.

Ora è ben noto che per l'articolo 271 suaccennato s'intende che gravi sul Comune la spesa pei restauri, e non quella per la semplice manutenzione degli edifici destinati al culto.

2° Ha ammessa la deduzione della spesa del coadiutore del parroco, aggiungendo però che " essa debba risultare da titoli antichi, cioè dell'epoca in cui era in vigore il Concordato, per vedere se sempre la chiesa ebbe un coadiutore ".

Al parroco in quistione riuscirebbe ben agevole far la prova. È insito nelle disposizioni di diritto pubblico ecclesiastico delle provincie del già Regno di Napoli il concetto di provvedere sempre contemporaneamente sia per il mantenimento della chiesa, sia del parroco, sia dell'economo o coadiutore; ed al riguardo basta vedere i dispacci abolitivi delle decime sacramentali, il decreto del 2 dicembre 1813, l'articolo 7 del Concordato del 1818.

Ci preme però di osservare che quanto ha creduto richie-

dere la Corte d'appello non è sostenibile di fronte ai noti principii del diritto canonico.

Li esamineremo a suo tempo; e vedremo come, quando si verifichino i casi contemplati dal Concilio di Trento (ad es. nella Sess. XXI, cap. IV; cap. VI, ecc.), e più comunemente quello della estesa popolazione, della difficoltà dei luoghi, ecc., il parroco, colla nomina del coadiutore è obbligato ad ovviare alla insufficienza dell'unico rettore per l'amministrazione dei sacramenti e pel disimpegno degli altri offici spirituali. Quando sorge ed esiste il bisogno, allora sorge l'obbligo del parroco di provvedere; e non provvedendo, sarà costretto dall'Ordinario.

Nel caso in esame il parroco aveva creduto necessario di ricorrere all'aiuto di altro sacerdote per il regolare esercizio del suo ministero; l'autorità vescovile cui spetta la vigilanza delle parrocchie, aveva dichiarato (come è risultato in giudizio), riconoscere che tale necessità realmente esiste, e che anzi *vi è stata sempre, ora come per il passato, e che quindi ora come per il passato vi era stato nella parrocchia l'economo.*

Dunque, come si vede, la sentenza non si comprende come abbia provveduto nel modo accennato: in tesi generale la sua teorica non è ispirata ai principii di diritto perchè il bisogno di mantenere il coadiutore può sorgere quando che sia; nel caso speciale poi risultava la prova di quanto appunto essa richiedeva, la dimostrazione cioè che l'onere del mantenimento dell'economo già esisteva, era sempre esistito.

3° E si comprende ancor meno come, mentre ha ammesso la deducibilità delle spese di culto di cui era argomento, abbia poi rinviate le parti " dinanzi al Ricevitore del registro locale per la determinazione ed ammontare delle cennate partite di spese di culto ".

Dinanzi al Ricevitore? Ma il Ricevitore è il rappresentante dell'Amministrazione debitrice del supplemento da liquidarsi, ossia dell'Amministrazione del Fondo pel culto!

Ed anche prescindendo da ciò, nel giudizio sia di primo grado che di appello, il parroco da una parte ha chiesto la deduzione delle spese, determinando lo importo di ciascuna di esse, e documentandolo con attestazioni della Curia vescovile.

Dall'altra parte l'Amministrazione si è limitata a respingere in genere. in senso assoluto, la deducibilità delle spese stesse, senza far quistione di cifre o di documentazione, senza presentare alcuna eccezione e subordinata conclusione al riguardo.

Pei semplici principii di procedura si comprende pertanto come non poteva davvero il magistrato di appello non acco-

gliere senz'altro la domanda anche per ciò che riguardava le cifre, su cui, ripetesi, la parte interessata nulla aveva eccepito in giudizio.

Quanto poi a ciò che sembra aver indotto la Corte d'appello a pronunziare in quel modo, la considerazione cioè " che l'ammontare delle partite non può essere determinato dall'autorità giudiziaria, ma deve essere demandato all'autorità amministrativa, la quale può valutare le varie condizioni che valgano a stabilirlo ", è facile vedere come la sentenza sia incorsa in un vero equivoco. Si tratta di stabilire se delle determinate spese debbano o meno esser dedotte nel fare la liquidazione del supplemento di congrua. Le spese le sostiene una delle parti contendenti, il parroco: le deve riconoscere come passività l'altra parte, l'Amministrazione. Tutto si riduce, in sostanza, al pagamento di somme; e queste somme le deve determinare la parte che ne è debitrice?

L'Autorità amministrativa deve, uniformandosi al caso deciso, giusta gli elementari principii di diritto a tutti noti, rifare la liquidazione del supplemento di congrua colle norme ed i criteri tracciati dal magistrato per l'esatta applicazione della legge: quanto alla determinazione della entità delle cifre riguardanti sia l'attivo che il passivo era semplicemente quistione di documentazione e giustificazione a cui le parti litiganti dovevano dar luogo colle regole comuni.

18. Come ben si vede, questi rilievi si riferiscono a quistioni di valore affatto secondario e di agevole soluzione.

Quello che importava era il riconoscimento dei principî di massima sulla congrua parrocchiale, e sul supplemento a carico del Fondo pel culto e relativa decorrenza, che non potevano non essere proclamati dall'autorità giudiziaria.

GUGLIELMO CASELLI.

SUI LEGATI DI CULTO

SOMMARIO: § 1. Occasione e ragione dello studio — § 2. L'*autonomia* dei legati pii: le tre teorie della Corte di Cassazione di Roma — § 3 Si accetta la teoria che per l'autonomia vuole uno stralcio di beni e l'ente morale — § 4. Si combatte la teoria che si contenta della semplice obbligatorietà dell'onere di culto — § 5. Si combatte la teoria che ritiene autonomo il legato rivolto *per intero* al culto — § 6. Specialmente si combatte per l'applicazione fattane ai lasciti delle Fabbricerie — § 7. Un dubbio del FADDA sull'art. 833 C. c. — § 8. Neppure l'ipoteca basta per l'autonomia — § 9. Il culto come scopo merita il trattamento d'uno scopo lecito — § 10. L'onere di culto è una obbligazione indivisibile *perfetta* — § 11. Per lo meno, *imperfetta* — — § 12. Considerazioni e conclusione.

§ 1. Nella tornata dell'8 luglio dell'anno passato, il Senatore Piola, discutendosi in Senato il bilancio di previsione del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, volle ricordare al ministro Costa la promessa tante volte ripetuta, di dare esecuzione all'art. 18 della legge delle Guarentigie, circa l'ordinamento della proprietà ecclesiastica; e poi, limitando il suo discorso al Fondo pel culto, fece gravi appunti all'amministrazione, esprimendo il desiderio che si venga ad un'immediata liquidazione di quest'ente. A leggere l'attacco del Piola tornava al mio pensiero la viva immagine con cui il Bonghi definì e criticò l'ibrido istituto prima di nascere " Poichè è un pozzo in cui tutte le proprietà ecclesiastiche vanno a versare, temo sempre, scriveva al ministro Vacca, che lo Stato non principii per attignervi, e non finisca per asciugarlo. Il concetto d'un *fondo speciale per il culto*... è pieno di destrezza. È un modo di fare insieme e non fare; si crea un'amministrazione ch'è dello Stato, e che perciò è difforme da quella che ad una sostanza destinata al culto si conviene; ma che non è pero lo Stato. Questo congegno ha il vantaggio, che lo Stato, nel metter la mano sui beni appartenenti ad una chiesa, gli piglia insieme e non gli piglia; il che non è una beffa, ma è cosa molto ingegnosa; giacchè lo Stato può guadagnarci così, ma non perderci. Se ne resta, gl'intasca; altrimenti, dice che non bastano, e riduce i bisogni nella proporzione dei mezzi. Se io non ricordo male, questo congegno è stato pensato dall'Austria per la prima, e vi ha applicazione. È un'ipocrisia che le si addice a capello „.

Vero è che il Costa al Piola, il quale si lasciò sfuggire le parole, poco lusinghiere per lo Stato, di *spogliare* e *rubare*, ribattè affermando il diritto dello Stato; ma a ciò aveva già risposto in anticipazione lo stesso Bonghi. " Nè perchè un atto non paia giusto, egli diceva, basta che chi lo fa, lo deduca dal concetto

ch'egli s' è formato dei diritti propri. Di questo concetto bisogna una sanzione, e la sanzione non si può trovare che nella coscienza altrui. Sopratutto, quando l'autore dell'atto è lo Stato, che misura esso a sè medesimo il diritto proprio; e la coscienza in cui deve farne riprova, è quella di tutto un popolo „ (1).

§ 2. Ma veniamo al nostro tema. Il Piola notò e lamentò ancor questo: " che i funzionari demaniali, in forza di ingiunzioni ricevute, si applicano a frugare nei patrimoni delle chiese e delle opere pie per vedere se le istituzioni di culto incorporate in quei patrimoni presentino quel carattere di ente autonomo che le sottopone alla presa di possesso, carattere di cui la giurisprudenza della Corte suprema ha molto esteso il senso nell'interesse del Fisco; e trovatolo, distaccano quegli enti dal patrimonio a cui sono uniti già da vari anni, e li danno in mano al Demanio. In mancanza di enti vivi, da ammazzare e spogliare, osservava, si scoprono le tombe per spogliare i cadaveri „.

Il Ministro difese l'azione del Fisco, " il quale, egli disse, adempie ad un dovere preciso di legge „, e difese la giurisprudenza, che ei trovava " fondata su criteri esatti in questa materia „.

Il punto toccato dal Piola è proprio quello dell'*autonomia* dei legati di culto: trattasi di fissare una buona volta in quali condizioni un lascito di culto si debba ritenere colpito dalla soppressione di cui all'articolo 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867. E' evidente che non può ritenersi fondata su criteri esatti una giurisprudenza, come quella della Cassazione di Roma, la quale oscilla da trent'anni fra tre teorie diverse. Se è assurdo ritener esatte tutt'e tre codeste teorie, quale sarà l'esatta, difesa del Ministro?

Le teorie, suffragate dalla Cassazione romana, son queste:

1ª E' soggetto a soppressione ogni lascito cui sia annesso un onere di culto in perpetuo, quando l'onere sia legalmente obbligatorio per l'onerato. Per l'autonomia, basta *l'obbligatorietà* dell'onere.

2.ª E' soggetto a soppressione ogni lascito se fatto ad una determinata persona in modo che i capitali e le rendite siano *per intero* destinate all'opera di culto. Basta per *l'autonomia* che un capitale sia *tutto* da erogarsi a scopo di culto.

3.ª E' soggetto a soppressione il lascito pio quando importa un'effettiva dotazione, un distacco materiale di beni im-

---

(1) Lettera che precede la traduzione del *Torto e diritto dell'ingerenza dello Stato nelle corporazioni e nelle proprietà delle Chiese*, passim.

mobili dal patrimonio del fondatore, o per lo meno un vincolo reale di beni, così che il legato pio costituisca un vero ente morale.

§. 3. All'esame dell'argomento si volse col suo solito acume uno dei più valorosi cultori di Diritto Ecclesiastico, il Ruffini (1). Egli avvertì che l'alinea 6° dell'art. 1° della legge di soppressione andava studiato non isolatamente, ma in rapporto con tutto il complesso delle disposizioni onde il legislatore aveva disciplinata l'ardua materia, e propriamente: *a*) con l'articolo 28 alinea 1° della legge 7 luglio 1866, con l'articolo 5 della legge 15 agosto 1867, con l'articolo 91 della legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie, e *b*) con gli articoli 833, 1075 del Cod. civile.

Per le varie disposizioni citate ritiene il Ruffini, e giustamente, che l'opinione meglio fondata sia la terza. Per essa si trae argomento anzitutto dallo stesso articolo 1°, di cui a torto è stata trasandata la disposizione più importante nella presente discussione. Esso dice: " Non sono più riconosciuti come *enti morali:* .... 6° i legati pii. Il che importa indiscutibilmente che, per essere soppressi, i legati pii devono costituire *enti morali:* ecco la base vera e giuridica dell'autonomia. Deve trattarsi di istituzioni perpetue, che vincolino beni in manimorte, sottraendoli alla commerciabilità. Ciò viene confermato dall'altra espressione di " *fondazioni* ", unite ai legati pii nella soppressione. La fondazione è appunto una delle forme delle persone giuridiche. Si conferma ancora con gli art. 833 e 1075 Cod. civ., che vietano le liberalità rivolte a creare o dotare benefizii semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni. Altra conferma infine si trae dall'art. 831, pel quale sono nulle le disposizioni per l'anima espresse *genericamente*, non quelle espresse *specificamente:* ormai la dottrina, salvo lievi dissensi, tende a riconoscere come specifica la disposizione, sempre che vi sia una persona certa (erede o legatario) ed una somma determinata a scopo di suffragio, senza punto distinguere se l'erede o il legatario traggano o non traggano utile dalla disposizione. (2) Ed è noto pure che la legge del 1867 non ha voluto derogare agli art. 831, 833, 1075, C. C.; solo, ribadendone le disposizioni, le ha rese retroattive.

Questo si accorda con le disposizioni e lo spirito delle leggi

---

(1) *Trattato del Diritto Ecclesiastico* del Friedberg, tradotto dal prof. F. Ruffini con amplissime note relative al diritto italiano: § 167, pag. 697 e segg.

(2) Vedi il notevolissimo studio del Filomusi Guelfi: *Delle disposizioni per l'anima* (Riv. it. per le Scienze giuridiche, Vol. I, fasc. I, 1886, p. 48); contro Scaduto, *Dir. Eccl. vig.* in Italia, vol. I, pag. 744; più vicino al Filomusi è il Ruffini, l. c. p. 700.

ecclesiastiche. L'art. 28, alin. 1°, della legge 7 luglio 1866 dispone: " Saranno pagati a carico del Fondo pel culto... 1° *Gli oneri inerenti ai beni* passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'art. 11, e quelli *incombenti alla Cassa ecclesiastica* „; E l'art. 5 della legge 15 agosto 1867 dice che i patroni dei benefizi di cui all'art. 1° potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, " salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto; „ e che " i beni delle prelature e delle cappellanie, di cui al n. 5 dell'art. 1°, delle fondazioni e dei legati pii ad oggetto di culto, di cui al n. 6, s'intenderanno, per effetto della presente legge, svincolati, *salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto*, e mediante ecc. „ Infine l'art. 91 della legge 7 luglio 1890 assoggetta alla trasformazione " le opere pie di culto, lasciti e legati di culto, esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al Demanio, al Fondo per il culto, o ai patroni o agli Economati generali dei benefizi vacanti „.

Da queste disposizioni ben desume il Ruffini che " la legge, pur sopprimendo, in odio alla manomorta, gli enti di culto non strettamente necessarii, e rimettendo nel commercio i beni di quelli conservati, ha rispettato però scrupolosamente la volontà dei pii fondatori e i bisogni religiosi delle popolazioni, facendo sì che continuassero le opere, o meglio le funzioni di culto non ostante la soppressione o la conversione „. E' naturale che un tale rispetto crea un vero vincolo giuridico per gli enti o le persone su cui l'onere di culto grava, un vincolo a cui corrispondono un diritto di azione negl'interessati e un diritto d'indennizzo per mancato adempimento. Se non che, ad evitare ostacoli alla commerciabilità de'beni, questo vincolo è e non può essere che meramente *personale:* resta perciò escluso qualunque rapporto coi beni, sia sotto forma di godimento diretto, sia (opina il Ruffini) di garentia. Il che si deduce dallo scopo della legge, palesato anche apertamente da un apposito articolo, l'art. 4 della legge 1867, cap. ult., pel quale " I privilegi e le ipoteche iscritti per garentire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione s'intenderanno di pieno diritto cessare da ogni effetto „. Questa disposizione, osserva il Ruffini, dettata pei beni passati allo Stato, fu dalla costante giurisprudenza estesa anche ai beni passati ai privati, sicchè non sia neppur lecito al beneficiato investito iscrivere ipoteca sui beni stessi per garentire l'adempimento dei pesi; anzi la sentenza stessa, con cui fosse riconosciuto l'obbligo del patrono, non sarebbe suscettiva d'ipoteca giudiziale.

Così si chiarisce il significato dell'alinea sesto dell' art. 1°: è evidente che la legge stessa crea una figura giuridica, ed è *l'onere personale perpetuo di culto*, che può gravare o su persona giuridica (es. Fondo pel culto o ente ecclesiastico conservato), o sopra una persona fisica (es. il patrono revindicante o svincolante). Quindi, allorchè la legge, nell'art. 1°, al. 6°, sopprime alcune istituzioni perpetue di culto, è chiaro che la *perpetuità* e il *culto*, pur essendo condizioni per la soppressione di tali istituzioni, non lo sono però in modo nè esclusivo, nè principale; che anzi la legge, dopo soppressa l'istituzione, ha provveduto a che si continui l'opera di culto.

§ 4. Con che resta dimostrata la esattezza della terza opinione e confutata la prima, quella che crede soggetto a soppressione ogni legato cui sia annesso un onere di culto in perpetuo purchè legalmente obbligatorio per l'onerato. Per questa teoria i legati pii non potrebbero esistere che come oneri di coscienza; *l'autonomia* voluta dalla legge sarebbe confusa con la *obbligatorietà*. — Eppure abbiamo visto che la stessa legge non solo rispetta, ma crea *obblighi personali e perpetui di culto*, come quelli salvati negli articoli 28 della legge 1866 e 5 della legge 1867 e 91 della legge 1890. Come si può concepire che la stessa legge crei da una parte e poi condanni dall'altra una stessa figura giuridica? L'obbligo *personale* non fu e non poteva essere colpito dalla legge, perchè non vincola i beni; la legge, svincolando i beni, rispetta e fa vivere gli obblighi personali.

E però facciamo plauso alla Cassazione di Roma (1), che, dopo avere in più sentenze adottata costantemente la dottrina qui combattuta, dal 1887 in poi mutò giurisprudenza (*).

Vale la pena riferire la motivazione di qualcuna.

Nella sentenza 17 gennaio 1891 (2), così si esprimeva: " La legge 15 agosto 1867 dicendo nell'articolo che non sono più riconosciuti come *enti morali*..., ecc., dichiara espressamente di non considerare che le fondazioni *vere* e *proprie*, le quali, come rivestite della personalità giuridica, abbiano al pari di tutte le altre istituzioni enunciate nei numeri precedenti, cotesta qualità di *enti morali*. „

Importante è la sentenza del 21 settembre 1894: " Le leggi

(1) Confr. le sentenze citate in questa Rivista, anno II, 1891, pag. 242, e le osservazioni che le accompagnano.

(2) Rivista Dir. Eccl., II, p. 245; *Mon. Trib.*, N. 1, 1891, 284.

(*) Colle ultime sentenze la Corte di Cassazione di Roma è tornata però alla giurisprudenza primitiva: veggasi da ultimo decisione 16 settembre 1897, Fondo pel culto c. Congregazione di Carità di Macerata, (vol. VII, p. 662).

N. d. D.

eversive, dice la Cassazione, non hanno avuto l'intendimento di distruggere i sacri obblighi di coscienza, od anche gli obblighi giuridici costituenti modalità di un'istituzione di erede o di un legato, ma soltanto per taluni fini politico-economici, han colpito di soppressione le istituzioni autonome dirette a scopo di culto e con carattere di perpetuità, vale a dire le istituzioni aventi una personalità giuridica propria e indipendente. Ora è indubitato che la personalità giuridica consti di due elementi, quali sono una persona fisica e morale nel senso giuridico, cioè *capace di diritti e doveri*, ed un patrimonio, che, nel caso in ispecie, si compone di una congrua dotazione, qualunque ne sia l'entità e la consistenza „. Questa sentenza è specialmente importante in quanto che mette in rilievo la necessità della persona giuridica per il requisito dell'autonomia; e la esige fino al punto da non contentarsi neppure del vincolo reale d'una ipoteca iscritta a garentia dell'obbligo di culto. " Quando l'ipoteca non è prescritta a favore del legato pio considerato come ente autonomo, e non vien costituita a favore di questi una rappresentanza giuridica che l'accompagni nella sua perpetua durata, l'obbligazione diventa propria dell'erede e non può ricevere applicazione la legge di soppressione, che colpisce i soli enti per sè stanti „ (1).

Anche in un'altra sentenza, del 9 aprile 1894, approvò la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che aveva ritenuto non costituire vincolo di beni per la soppressione l'ipoteca iscritta per garenzia dell'onere di culto: " non potersi intendere che a questa libera disponibilità facesse ostacolo l'ipoteca che compete alla chiesa sui beni stessi, perchè oltre al poter essere costituita da cauzione di altro genere, l'ipoteca non impedisce la libera commerciabilità dei beni, nè li espone all'abbandono o allo isterilimento, ad evitare i quali inconvenienti fu soppressa la manomorta. E perciò, disse la Corte, di ente autonomo con proprio patrimonio a scopo di culto non si può parlare „. Ragionamento che la Cassazione di Roma disse informato a concetti di diritto non erronei (2).

Veramente su questo punto non fu costante, e in altre sentenze il vincolo ipotecario le pare sufficiente per l'autonomia. Così nelle sentenze del 4 dicembre, del 27 novembre 1894 (3) e del 7 luglio 1896 (4); nelle quali, a torto però, si vorrebbe

(1) V. Rivista Dir. Eccl., IV, p. 603; *Legge*, 1894, III, 649.
(2) Rivista Dir. Eccl., anno V, 1895, p. 57.
(3) Rivista Dir. Eccl., IV, 1895, p. 53 e 151.
(4) Rivista Dir. Eccl., VII, 1897, p. 96.

far credere (e in ciò le massime dei periodici fuorviano un po' i lettori) che la Cassazione sia tornata alla prima opinione.

§ 5. Senza fermarci per ora a discutere questa incertezza sorta in seno alla stessa terza opinione, torniamo a ribadire che all'autonomia non basta la semplice *obbligatorietà* del vincolo; essa va cercata in altro elemento. Tale non è neppure quello indicato dalla seconda teoria della Cassazione di Roma, per la quale, come dicemmo, è a distinguere: se nel legato pio fatto ad una determinata persona i capitali e le rendite sono *per intero* destinati all'opera di culto, il legatario è un *purus minister* della volontà del disponente ed un esecutore testamentario, mentre il vero legatario è l'ente autonomo che si crea; se invece le rendite non sono tutte esaurite dall'onere di culto, manca l'ente autonomo, si ha un legato modale valido. Nel primo caso, al dir della Cassazione di Roma, " la proprietà dei beni ereditarii si attribuisce in sostanza più che alla persona indicata col nome di erede, al fine cui sono interamente destinati, e che acquista perciò quella tale entità obbiettiva ed autonoma che costituisce il terzo dei requisiti richiesti oramai dalla giurisprudenza perchè la fondazione rimanga colpita dalla legge di soppressione " (1).

Ci piace ribattere il ragionamento della Cassazione con la confutazione onde essa stessa censurava una sentenza di Corte d'appello: " Al legato, osservava, non ripugna che il testatore imponga all'onerato l'adempimento di alcuni pesi, ed il legato non sussiste meno se anche tutta la sostanza, che ne forma l'obbietto, debba essere spesa in soddisfazione degli oneri imposti. *Hoc solum observandum est,* scriveva l'imperatore, *ne plus quisquam rogetur alicui restituere quam ipse ex testamento ceperit, nam quod amplius est, inutiliter relinquitur* (§ 1 Inst. de singulis rebus per fideicommissum relictis, II, 24). Il legatario sub modo può veramente equipararsi sotto certi rispetti ad un esecutore testamentario, in quanto che l'uno e l'altro si adopera ad eseguire la volontà del testatore, ed il legatario, adempiuti gli oneri, può talvolta, non altrimenti che l'esecutore testamentario, trovarsi a più nulla possedere della delibata eredità. Ma ciò nondimeno sarà sempre profonda la differenza tra l'uno e l'altro: il legatario è proprietario della cosa legata, mentre l'esecutore non è che un puro e semplice mandatario. Nè questa differenza è priva di pratiche conseguenze, poichè, se per una ragione qualunque, nell'adempimento degli oneri, qualche parte della cosa legata avanzi, o se addirit-

(1) Sent. 7 marzo 1891, in questa Rivista, II, p. 247.

tura quell'adempimento siasi reso impossibile, mentre nulla spetta all'esecutore testamentario, tutto ricade a vantaggio del legatario onerato o dei suoi eredi „ (1).

Alla tesi sostenuta in questa sentenza il Fadda consacrò un importantissimo studio, conchiudendo che " vi può essere un legato modale, in cui l'attribuzione patrimoniale fatta al legatario mira direttamente e totalmente all'esecuzione del modo e deve essere in questa integralmente impiegata „, e che il requisito della liberalità non si riscontra come fondamentale pel concetto del legato: tale requisito a più forte ragione credeva dover respingere pel diritto italiano, argomentando dalla definizione del legato (art. 760 e arg. 759 Cod. civ.), dalla quale non risulta che una tale disposizione procuri un vantaggio, nè apparisce alcun accenno di liberalità, mentre il contrario accade per le donazioni (art. 1050 Cod. civ.) (2).

Intanto, quale può essere stato il pensiero della Cassazione nel mutare parere? Dal periodo surriferito della sentenza del 1891 parrebbe che la Cassazione sia partita da questo concetto, che cioè la legge vuol colpire l'ente autonomo anche quando sia mascherato sotto forma di legato *sub modo*. Orbene, se questo fosse vero, la distinzione fatta non si capirebbe. Invero sia che il legato venga tutto assorbito dall'onere di culto, sia che ne avanzi una parte, abbiamo nell'un caso e nell'altro un onere perpetuo di culto sostenuto da una ragione di credito; or se la figura giuridica è identica, com'è che l'autonomia starebbe nella prima ipotesi e non nella seconda? Il fatto che il legatario si avvantaggi del legato, non muta la figura dell'onere di culto: anche qui abbiamo la perpetuità e lo scopo di culto con un assegno di natura obbligatoria; perchè non vi sarebbe l'autonomia?

Questa seconda opinione, meno logica dell'altra esaminata, riesce a falsare egualmente lo scopo della legge, con questo di più che manomette, come vedemmo, i principii fondamentali della successione. Per questi nulla d'anormale vi è in un'eredità passiva, in un legato assorbito interamente dal modus; sono figure giuridiche naturali e validissime. Ed un legato con onere di culto che cosa ha di speciale? Nulla, salvochè il modus a scopo di

---

(1) Sent. 11 giugno 1884, Finanze contro Congregazione di carità di Altamura e Pellegrini (Rivista di Dir. Eccl. anno II, p. 248).

(2) *Legato modale e fondazione* (Filangieri, anno XXI, n. 3 e 4, 1896). Veggasi anche lo studio *I lasciti a parrocchie e fabbricerie*, inserito in questa Rivista, vol. VI, (pag. 73 e seg.), n. 30 e seg.

culto. Ciò non basta, come vedemmo, per ritenerlo colpito dalla legge, la quale non intese punto combattere il culto.

§ 6. L'errore di questa seconda opinione fu reso più evidente dall'applicazione che volle farne il Demanio, favorito da qualche Tribunale, per colpire tutti i lasciti fatti ad enti morali conservati, specialmente alle Fabbricerie. E il ragionamento è questo: poichè tutti i lasciti che si fanno a tali enti non importano mai per essi vantaggi economici, si devono riguardare come colpiti dalla soppressione. Con che le Fabbricerie, pur conservate dalla legge, sarebbero assoggettate a perdere molti lasciti passati ed alla incapacità di fare ulteriori acquisti.

Ciò è tanto grave che lo Scaduto, il più radicale quando si tratta di sopprimere, si arresta dinanzi a tali enormezze, e salva solo i lasciti dovuti ad enti conservati, fra cui quelli dovuti alle Fabbricerie. Negare alla Fabbriceria di poter acquistare legati a scopo di culto per la speciosa ragione che essa non se ne avvantaggia, è un non senso. Come si può dire che un ente che ha scopo di culto non s'avvantaggia di ciò che gli è dato pel culto? E qual altro vantaggio è concepibile per una Fabbriceria in fuori di quello che accresce la sua funzione di culto? Si può riguardare estraneo alla Fabbriceria un tal vantaggio, se la Fabbriceria è dalla legge considerata come un ente ecclesiastico? (1).

Fortunatamente la Corte di Cassazione di Roma che ha dato autorità alla opinione generatrice, non l'ha data anche a questa che n'è generata. Ella adottò il criterio dell'utilità in casi di legati fatti a privati; ma quando si trovò dinanzi a legati fatti ad enti conservati, non si sognò di applicare la sua tesi.

Vedemmo già che così fece nella sentenza 11 giugno 1884, nella causa fra Finanze e Congregazione di carità di Altamura, dove legataria era una chiesa. Veggansi anche della stessa Corte di Cassazione le sentenze: 4 dicembre 1877, Congregazione di carità del Piano di Sorrento c. Fondo pel culto (*Giurisprudenza Ital.*, 1878, I, 71; 3 giugno 1878, Fidecommissario Grimaldi c. Finanze, (*Legge*, 1879, II, 165); 18 aprile 1884, Finanze c. Congregazione di carità di Palermo, (*Legge*, 1884, II, 218); 23 giugno 1879, (*Legge*, 1879, II, 368); 18 aprile 1879, (*Legge*, 1879, II, 229); 16 giugno 1889, *Annali*, 1890, p. p., 73); 5 febbraio 1890, (Riv. di dir. ecc., I, 333). Si aggiungano le sen-

(1) Si ricordi che si volle contestare la ecclesiasticità della Fabbriceria per isfuggire alla legge di conversione, ma venne a dichiararla la legge 11 agosto 1870, n. 5184, all. *P*, nell'art. 1: che anzi l'art. 7 consacrò la retroattività di quella dichiarazione.

tenze: 26 febbraio 1891 della Corte di appello di Venezia (RIVISTA DI DIR. ECC., II, 167; *Annali*, 1891, 255); 6 settembre 1878 della Corte di appello di Palermo (*Legge*, 1879, II, 45), fino alla sentenza del 19 novembre 1895 (*Foro Ital.* 1896, XXI, 1, p. 59).

§ 7. Ma su questo punto un grave dubbio ha affacciato il FADDA sull'interpretazione del Codice civile (art. 833). Dopo avere efficacemente dimostrato la possibilità d'un legato modale di cui tutta la sostanza sia impiegata nell'esecuzione del modo, nel farne applicazione ai legati di culto, fatti sotto il Codice civile, si arresta dubbioso e propende per la soluzione che il legato *cum onere*, gravante sopra enti morali conservati, sia nullo. Il dubbio, ei disse, gli fu sollevato dalla storia delle fondazioni in Roma.

Notò che in una seria di testi romani si parla di lasciti a favore di una *civitas* coll'onere dell'erogazione in opere d'interesse generale, come costruzioni di edifizii e portici pubblici, celebrazione di giuochi, spettacoli, soccorsi a poveri, distribuzioni ai cittadini. Dagli studi del PERNICE e del BRINZ, i quali si volsero specialmente a questo argomento, risulta che nel legato modale a corporazioni vi è *in fatto* nel diritto romano una figura, che provvede alla funzione cui servono le fondazioni vere e proprie, quella, cioè, di provvedere in perpetuo a un certo scopo. " Tra fondazione vera e fondazione modale, il divario, scrive il FADDA, sta in ciò: che là il patrimonio è direttamente adibito allo scopo, qui lo è per mezzo della persona giuridica legataria. Questa se non ha nel suo patrimonio un nucleo specialmente vincolato e attribuito a quel particolare scopo, ha però una parte del suo patrimonio destinato a questo, sì da poter essere costretta ad erogarla. In sostanza nelle due figure è identico il rapporto di fatto: è la disciplina giuridica che è diversa. E il diritto classico non si è spinto fino a riconoscere fondazioni vere, autonome, forse per considerazioni sociali, ma più probabilmente a cagione della sua tecnica parsimoniosa, schiva di novità, proclive a ripiegare coi mezzi già in uso... La fondazione è un istituto che nella vita romana non mancò, ma non fu sceverata da altre figure nè disciplinata in modo particolare. L'uniformità del regolamento giuridico confuse nella categoria generalissima del *legatum sub modo* questa figura, che per la perpetuità della destinazione e della erogazione si differenzia profondamente dalle altre ad essa associate. La giurisprudenza classica ricorse all'espediente del legato modale per provvedere in perpetuo a scopi d'interesse generale ". Applicando questi ragionamenti alla figura del legato di culto, ritiene, contro l'opinione del RUFFINI, riferita innanzi,

che non sia senza interesse sceverare la portata dell'art. 833 da quella delle leggi eversive, mentre il Ruffini crede che la legge del 1867 non fece che rendere retroattivo il disposto del Codice. Al Fadda ciò non pare. " La legge in questione costituisce, egli dice, un sistema di disposizioni transitorie dal regime vecchio al nuovo. Come di solito avviene, la disciplina per i fatti compiuti sotto la legge passata non è completamente eguale a quella che si applica ai fatti avvenire, quando pure la tendenza generale sia per il diritto singolare costituito dalla retroattività.

" Ed è fonte di malintesi il prendere le mosse da ciò, che le leggi eversive hanno per il passato la stessa portata che il codice ha per l'avvenire. Il legislatore del 1867 non volle distruggere tutto: epperò conservò tutti gli oneri di culto sopra indicati, rispettando per quanto era possibile la volontà dei disponenti, che si trovavano di fronte ad un regime completamente diverso. Non dobbiamo dunque credere che solo per essere stati conservati certi lasciti del passato, lasciti simili possano crearsi in avvenire. Specialmente dall'essersi conservati gli oneri gravanti sopra enti non soppressi non può dedursene senz'altro che a mezzo di legati *sub modo* si possano imporre nuovi oneri agli enti conservati. Qui mi paiono importantissime le osservazioni sopra riferite sulla cosidetta *fondazione modale* ".

Non si può negare che l'obbiezione è forte, ma non ci pare insormontabile. Certo, la funzione d'una legge transitoria è diversa da quella d'un codice, e di solito, nel regolare la retroattività d'una disposizione nuova, la legge transitoria, in omaggio ai diritti quesiti, rispetta qualche cosa che il codice vieta per l'avvenire. Questa è la regola. Ma non sempre la legislazione procedette così, specialmente quando, a diritto o a torto, si credette di dovere violentemente reagire contro il passato e arrestare di botto uno stato di cose creduto dannoso all' interesse generale; potette allora avvenire che si ebbe il coraggio di consacrare in una legge speciale, rivolta a liquidare il passato, un rigore che parve esagerato in un codice destinato all' avvenire.

Valga qualche esempio. E' nota la storia delle leggi di ammortizzazione, che consacravano l'assoluta incapacità di acquistare degli enti ecclesiastici: esse si affacciarono nella discussione parlamentare del Codice civile. Il Panattoni le ricordò al Vacca, e questi, con grande giubilo del Mancini, rispose che per ora le rispettava pel Napoletano e per la Toscana, salvo poi, nella coordinazione delle leggi, ad applicare a tutto lo Stato *il beneficio giuridico*. Ma ciò non avvenne: nell'art. 433 del Codice non

si osò far altro che tener ferme le leggi del Regno relative alla capacità di acquistare e di possedere, fra cui quella piemontese, diventata generale, del 5 giugno 1850 consacrante la capacità di acquisto, salvo autorizzazione governativa. Che anzi il dubbio circa la conservazione delle leggi di ammortizzazione nella Toscana e nel Napoletano fu risoluto dal Governo e dal Consiglio di Stato con l'estendere a quelle regioni anche la legge del 1850 (1). Un altro esempio si trova nella legge 10 agosto 1862 per le enfiteusi dei beni ecclesiastici della Sicilia, i cui caratteri, specie la redimibilità forzata del canone, passarono, è vero, nell'enfiteusi del Codice; ma con la generale censura verso il legislatore per aver consacrato in un codice destinato all'avvenire una disposizione violenta investigata per una legge rivolta al passato, alla divisione di latifondi (2).

Se dovessi qualificare la legge del 1867, non riterrei esatto riguardarla come una legge transitoria; al Fadda stesso tale propriamente non è apparsa. Venuta un anno e mezzo dopo che il Codice era già in vigore, non servì alla transizione dal vecchio al nuovo; più che d'una legge transitoria, ha l'impronta di una legge repressiva del passato, e mi ripugna il pensare che il Codice abbia potuto accogliere nel prevenire criteri più rigorosi di essa: tanto più quando si riflette che lo stesso legislatore, nello stesso tempo, reagendo contro leggi passate, consacrava proprio per gli enti ecclesiastici la capacità di acquistare e possedere. Nel limitare una libertà il Codice non poteva andare oltre il fine che si proponeva, il quale era di prevenire la manomorta; legge e Codice, come ebbero comune il fine, si deve supporre abbiano avuti comuni anche i mezzi giuridici.

Ma rinunciamo pure a trarre argomento di analogia pel Codice dalla legge del 1867, e seguiamo il Fadda nel suo ragionamento.

Che in mancanza della figura della fondazione si ricorresse in Roma al legato modale, dice solo che quando un interesse sociale domanda la protezione del diritto, questo mette a disposizione di quell'interesse lo strumento che ha più pronto e adatto. La fondazione e il legato modale conducono allo stesso scopo, sono *nel fatto* identici; e finchè lo scopo è degno di protezione giuridica, quelle figure ne saranno i mezzi legittimi; quando lo scopo fosse contrario al diritto e meritasse condanna, così la fondazione, come il legato modale cesserebbero di potervi ser-

(1) Gianzana, *Discussioni*, II, p. 66, 85 e 183; Scaduto, II, n. 309.
(2) V. i miei *Studi* sull'enfiteusi nell'*Archivio giuridico*, XL, fasc. 1-2.

vire. La legge che viene a colpire lo scopo, colpisce tutti i mezzi che possono farlo conseguire: tutto sta dunque a vedere se la legge condannò o no un dato scopo.

Nel nostro caso, tale scopo è il culto. *A priori* credere che lo Stato voglia con una legge colpire il culto in sè od anche diminuirne il fervore, mi pare un far torto allo Stato moderno, che si è sempre affermato laico ma non ateo; se si volse agli enti ecclesiastici, anche con disposizioni di codice, la ragione si disse essere sempre nell'intento di garantire la economia sociale svincolando la proprietà fondiaria. D'altra parte, da chi, da dove apprendere se un dato scopo fu preso di mira da una legge? Qual guida sicura nella selva selvaggia delle opinioni che si ammassano, si urtano, si inaspriscono attorno e sotto una legge, specialmente se questa ha carattere politico? Per me, non v'ha guida migliore che la legge stessa; attraverso la molteplicità dei sentimenti e dei pensieri, la legge segna la linea che l'interprete deve seguire, quella linea che è come la risultanza delle forze lottanti.

Il Fadda ci mette in guardia dal trarre argomento dalla legge del 1867 per la portata del Codice; e sia, ma non può negarci di trarre da quella legge almeno un pensiero fondamentale, se cioè lo Stato intese o no con essa condannare lo scopo di culto. Ammesso che ciò lo Stato con essa non si propose, ci deve esser consentito poter indurre che ciò lo Stato non abbia voluto neppure col Codice, quando nulla disse in questo da fare dubitare sulla coerenza di quell'indirizzo: affermato come lecito uno scopo sociale, sia pure in una legge speciale, si ha una disposizione di quelle che, per la loro importanza, agiscono come principii informatori di tutta una legislazione. Nel Codice poi non solo non si disse nulla contro quell'indirizzo, ma si mostrò di volerlo seguire quando si ammisero le disposizioni specifiche in favore dell'anima (art. 831). Se questo è, nell'art. 833 che colpisce le fondazioni non si possono vedere colpiti anche i *legati modali:* ammesso lo scopo e vietato un mezzo giuridico di conseguirlo (la fondazione), non si possono ritenere vietati tutti gli altri che vi conducono; bisogna vietare lo scopo per intendere vietati tutti i mezzi che lo farebbero conseguire: solo in questo caso froda la legge il cittadino che cerca con un mezzo qualsiasi di raggiungerlo. E però la portata del Codice, anche senza trarre argomento dalla legge del 1867, naturalmente si restringe al divieto della sola figura giuridica ivi contemplata, della fondazione. Nè saremmo obbligati a cercarne la ragione; ma vi può essere anche la ragione: costringere i cittadini a raggrup-

pare i loro lasciti attorno ad enti morali conservati, anzichè dar luogo a quella miriade di persone giuridiche, così difficili a scoprire ed a sindacare, può essere consentaneo a quella tendenza moderna che abbiamo visto affermarsi anche per altri scopi: valga l'esempio del concentramento delle istituzioni di beneficenza, imposto dalla legge sulle Opere pie del 1890.

E si noti che mal s'accorderebbe questo tacito e indiretto divieto di acquistare con la capacità riconosciuta nel Codice agli enti morali, mentre la restrizione del divieto alle sole fondazioni s'accorda col correttivo di cui il legislatore era di già provvisto verso il legato modale: intendo dire dell'autorizzazione necessaria agli enti morali, laici od ecclesiastici, per acquistare beni (1). Tale autorizzazione, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, non è pura formalità; il privato può disporre a favore di Corpi morali; " ma, osserva egregiamente il Filomusi-Guelfi, interviene provvidamente la legge a sottoporre la disposizione all'approvazione dello Stato, organo supremo e supremo custode degl'interessi sociali „ (2).

§ 8. Fissata l'esattezza della terza opinione, passiamo a risolvere l'incertezza che vi resta: occorre per l'autonomia uno stralcio effettivo di beni immobili costituenti una fondazione, o basta un vincolo reale come l'ipoteca?

Io ritengo che non basti nè un vincolo reale come l'ipoteca, nè qualunque altro vincolo che non sia un diritto reale di godimento, da cui la proprietà immobiliare resti limitata nella sua sostanza, senza poterne essere liberata, un vincolo che costituisca una giuridica e perpetua limitazione della disponibilità della cosa immobile.

Infatti su quali ragioni si vuol fondare la estensione della soppressione? Il Ruffini rimanda al Chironi, il cui ragionamento voglio riferire presso a poco con le sue parole. L' ipoteca è un

---

(1) Art. 932, 1060, 433 Cod. civ., e legge 5 giugno 1850, n. 1036, Regio Decreto 10 marzo 1851, n. 1151, e Regio Decreto 26 giugno 1864, n. 1817.

(2) *Delle successioni nel dir. civ. it.*, p. 97 e segg., dove è citata la giurisprudenza del Consiglio di Stato. « In quella giurisprudenza è stabilito: che nello spirito della legge 5 giugno 1850 è anche l'intento di impedire che i testatori con disposizioni irragionevoli, e sotto colore di beneficenza od altro pio proposito, turbino profondamente l'ordine delle successioni e l'ordine delle famiglie: che quantunque il Governo debba usare con grande moderazione della facoltà data dalla legge di negare l'autorizzazione pel rispetto dovuto alla volontà dei defunti, pure esso non deve permettere che la sua autorizzazione conduca a risultati totalmente ingiusti; che in conseguenza il Governo deve rifiutare l'autorizzazione ad una disposizione mossa in odio ingiustificato verso la famiglia (Consiglio di Stato, 21 marzo 1875, 9 settembre 1882, 30 marzo 1883).

diritto reale; costituita sul patrimonio a perpetuità per l'adempimento d'un legato perpetuo a scopo religioso, contiene i caratteri essenziali di una fondazione, simulata, se si vuole, ma non perciò meno evidente. In vero, per l'ipoteca la cosa rimane immediatamente soggetta al potere del creditore, che, in caso d'inadempimento, può agire direttamente sui beni; l'onere non è personale, ma reale e costituito a perpetuità; non è solo contro l'erede, ma contro la cosa che è data l'azione. Così la cosa forma la dote della fondazione e subisce per effetto della ipoteca un deprezzamento rispondente all'onere perpetuo cui è assoggettata. Con tale dotazione l'ente è costituito, ed ha vita propria e indipendente, non potendogli mancare, stante la sicurezza della dote, mezzi destinati a raggiungere lo scopo cui è diretto. Lo scopo del testatore si dimostra chiaro, specialmente quando egli nomina le persone, incaricate di curare lo scopo di culto, nelle persone dei rettori succedentisi nel governo della chiesa designata per celebrare le funzioni prescritte. Tale designazione fatta in relazione ed a causa della loro qualità, ossia come amministratori della chiesa, dimostra che non si tratta di diritto spettante a ciascuno personalmente, ma di una vera fondazione dissimulata dal testatore sotto l'apparenza di onere personale dell'eredità, per eludere il divieto della legge (1).

Noi rispondiamo: — 1° Che spetti ai rappresentanti della chiesa la cura dello scopo di culto, ciò non dice altro che vi è un ente (la chiesa) titolare del diritto personale, e che, com'è naturale, gli amministratori dell'ente agiscono per esso: non è degli amministratori il diritto, ma della chiesa; ebbene? A chiunque appartenga, l'importante è che è diritto *personale:* che ci sia un autorizzato a far valere il diritto, è conseguenza dell'esserci un obbligo giuridico, e se questo autorizzato è un ente, tanto meno si può pensare alla simulazione di un altro ente soggetto del diritto.

2° L'ipoteca iscritta sul fondo a garantire un tal credito è un onere reale, ma non differisce da ipoteche iscritte per altri crediti se non in quanto qui il credito ha scopo di culto: ciò non implica l'inalienabilità della cosa. La cosa è vincolata, ma non sottratta alla commerciabilità, non è diventata manomorta. Il punto vero dell'attacco è questo: che la cosa è vincolata in perpetuo; e infatti il Chironi ci viene alla fine: " Le considerazioni d'ordine politico-economico (egli dice) che consigliarono le leggi eversive dei patrimoni ecclesiastici sono poi ben invoca-

(1) *Questioni di dir. civile*, I, p. 481.

bili nella specie. Si può forse negare che l'esistenza di un onere reale renda difficile la disposizione dei beni che vi sono soggetti, ne sminuisca di assai il valore? Ammessa la teoria qui combattuta, le *manomorte* risorgerebbero in odio alla legge, non come proprietà spettante a fondazioni ecclesiastiche, ma sotto l'aspetto di diritti reali immobiliari perpetui a favore dei rappresentanti la chiesa, ove le fondazioni si vorrebbero istituire „. Benissimo: se non si tratta di *manomorte* sotto figura di proprietà spettante a fondazioni ecclesiastiche, che cosa vi hanno che fare le leggi eversive? Trattasi di altro, cioè di oneri reali immobiliari; ebbene, applichiamo ad essi il trattamento generale che tutte le legislazioni del mondo, compresa l'italiana, hanno attuato per tali pesi: la redimibilità. L'articolo 1788 Cod. civ. dispone, infatti, che " sono applicabili ad ogni altra *annua prestazione perpetua* costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà „ gli art. 1783, 1784, 1735 e 1786; ed il 1783 dice che la rendita semplice o fondiaria " *è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario* „. Il Ruffini è d'accordo nel riconoscere tale facoltà a chi sia tenuto da un obbligo perpetuo di culto; orbene, riconosciamolo *a maiori* quando vi sia un obbligo garentito con ipoteca, ed avremo provveduto a sufficienza contro il pericolo dell'onere reale. Infatti, l'art. 1783 è scritto per le due forme di rendite, e quella cosiddetta *semplice* importa appunto un'assicurazione con ipoteca speciale sopra un fondo determinato: se la legge crede aver abbastanza provveduto contro la perpetuità di essa con la redimibilità, perchè non credere questa sufficiente per l'onere di culto? Se ciò si nega, bisognerà dire che la legge volle proprio vietare il culto: il che nessuno pensa.

§ 9. Nessuno lo pensa, ma in fondo è il sospetto che ottenebra i ragionamenti di moltissimi e genera opinioni e sentenze affatto contrarie alla giusta e serena interpretazione della legge. Che il cittadino cerchi di raggiungere il suo scopo con una figura giuridica non condannata dalla legge, è onesto e lecito quando si tratti di culto così come quando si tratti di qualunque altra manifestazione de' propri sentimenti. Che le sentenze debbano colpire la manomorta negli istituti onde minacci di risorgere, è esatto; ma che debbano colpire figure giuridiche ammesse per altri scopi, sol quando e perchè servono al culto, questo è affatto contrario alla legge. Non è bella questa caccia che si fa all'intenzione dei donanti o dei testatori per tirarla sempre, a tutti i costi a ciò che è contrario alla legge. E' regola di diritto, invece, che la volontà, finchè si propone un fine lecito, debba interpretarsi quale si presenta, e, nel dubbio circa la sua

conformità alla legge, si debba presumere a questa conforme. Guardiamo, per esempio, quel che si fa in materia di fedecommessi, in cui è identico il fine delle leggi di voler combattere la manomorta: se è chiaro lo scopo economico che si propone il testatore, ma è incerta quale forma giuridica ei volle, si deve interpretare avere scelta quella forma che non contraddice alla legge: e ciò perchè chi volle il fine, si presume abbia voluto un mezzo legittimo per conseguirlo. Perchè sol quando si tratta di culto deve decidersi l'opposto, anche quando la forma scelta fu certa, precisa e con forme alla legge?

Riassumendo: un obbligo personale anche garantito da ipoteca non può costituire l'ente autonomo condannato in odio alla manomorta; l'ipoteca è una garanzia, ed è pur legittimo che un tal obbligo si possa garentire, salvo il riscatto in omaggio alla libertà della proprietà fondiaria. Anzi per logica coerenza dei principii altre garenzie conseguono in pro del creditore: come nella rendita, il debitore può essere costretto al riscatto della medesima: 1° se dopo una legittima interpellazione non ha pagata la rendita pel corso di due anni consecutivi; 2° se tralascia di dare al creditore le cautele dovute; 3° se, venendo a mancare le cautele date, non ne sostituisce altre di eguale sicurezza; 4° se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è assicurata la prestazione, vien diviso fra più di tre possessori (articoli 1788, 1785).

E così ancora. Anche quando l'onere di culto non sia assicurato con ipoteca, non è possibile concepirlo come sprovvisto di qualunque garenzia di fronte al dividersi e suddividersi dei patrimoni: devesi poter pretendere l'iscrizione di ipoteca giudiziale in seguito a sentenza che riconosca l'obbligo. L'articolo 4, capoverso ultimo, della legge del 1867, che fa cadere le ipoteche iscritte sui beni passati al Demanio, non ha nessuna ragione di essere esteso ai beni passati ai privati, come fu fatto dalla giurisprudenza. Si comprende per le ipoteche iscritte sui beni del Demanio, in quanto si sostituiva per debitore dell'adempimento il Fondo pel culto non per le altre iscritte sui beni passati ai privati, che possono dilapidare le sostanze e lasciare i creditori col magro rifugio dell'azione pauliana. Il dilemma che si pone è questo: o l'aver addossato i pesi al Fondo pel Culto ne migliorò la condizione, e si spiega la caduta della garanzia reale, caduta che non si può estendere ad oneri la cui condizione non fu migliorata; o quel fatto non migliorò la consistenza di quei pesi, sicchè la caduta della garanzia reale riuscì solo a peggiorarla, ed allora non è dato estendere un trattamento di rigore

oltre i casi scritti nella legge, quando non vi è una ragiene di utilità pubblica che lo esiga, come noi crediamo aver dimostrato, anzi quando si sa che la legge ebbe invece la ragione di utilità molto particolare, di facilitare al Demanio la vendita dei beni da cui tanto si riprometteva!

§ 10. Infine non sono alieno dal riconoscere all'onere di culto anche il carattere della indivisibilità.

Quando i pii fondatori si accingevano a creare benefizi, cappellanie, legati di culto, etc., ponevano per l'avvenire uno scopo da raggiungere, sorreggendolo con mezzi adeguati. Tali mezzi erano o la destinazione di un dato fondo, o d'una rendita fondiaria, o un capitale, o una semplice obbligazione dell'erede; ma qualunque fosse stata la base economica dell'opera di culto, e qualunque sia stato poi il trattamento giuridico che le leggi italiane abbian fatto a questa base, certo è che nell'intenzione dei fondatori ci fu questo: che l'opera fosse compiuta; e, salvo il rispetto della legge, gli eredi sono tenuti ad obbedire a quella intenzione, senza frustarne direttamente o indirettamente il risultato. Purtroppo, molto si è profittato in Italia delle leggi di soppressione per far che gli eredi potessero mancare al voto forse più sacro pel sentimento de' loro autori. Quel sentimento può essere diminuito negli eredi, ma ciò non basta per poter disobbedire ai testamenti. Certo le leggi non li soccorrevano in questo. Le leggi dissero chiaro ed aperto: Siano liberi i beni, ma si adempia la volontà dei fondatori, e tra le forme di obbligazione, l'onere di culto assuma quella che meglio salvi questa volontà.

Ed allora il quesito si pone così: Esiste nella legge italiana una figura di obbligazione indivisibile sotto cui l'onere di culto si possa ricondurre?

Noi crediamo di sì. L'onere di culto può riguardarsi come un caso di quelle obbligazioni aventi per oggetto un fatto che è bensì di sua natura divisibile (in quanto gli obbligati son tenuti a prestare somme di danaro), ma che cessa di esser tale, avuto riguardo al modo in cui le parti (o i fondatori) lo considerarono (art. 1202 C. c.). Trattisi, per es., dell'istituzione di una messa quotidiana o dominicale imposta agli eredi. Che la somma occorrente per compensare il celebrante si possa dividere in parti, non significa che soddisfacendone una parte si possa dire adempiuto il disposto del fondatore. Egli volle una messa quotidiana o domenicale; e gli eredi, dividendo la prestazione e facendo dire ciascuno un numero di messe, non avranno ottemperato alla volontà dell'autore che teneva alla celebrazione fissa e inalte-

rabile, alla istituzione della messa, sì che non avesse mai a mancare per inadepimento di alcuno degli eredi. Si potrà sentire diversamente; ma non è di questo che si tratta. Il fatto di far celebrare delle messe come prestazione divisibile degli eredi e quello di mantenere una messa periodica non sono la stessa cosa. Anzitutto sono cose diverse pel sentimento e pel bisogno della popolazione, per cui la messa potette essere istituita; e basterebbe questo solo interesse per non permettere una divisibilità che l'offende. Son cose diverse anche pel clero interessato all'onere di culto: se la messa come istituzione è sorretta da un'obbligazione indivisibile, specialmente se messa quotidiana, è facile possa offrire la sussistenza per soddisfare al *titulus* dell'ordinando. Non lieve interesse, oggi che dalle famiglie benestanti è difficile escano dei sacerdoti, i quali più facilmente si hanno dal popolo.

§ 11. Ma si può anche rinunziare alla figura di una obbligazione indivisibile *perfetta,* com'è di quelle contemplate dall'art. 1202 C. c.; a noi basta una figura anche meno discutibile, ed è quella dell'indivisibilità *imperfetta* dell'art. 1205, n. 3: " La divisibilità fra gli eredi del debitore non è ammessa: 3° Quando risulti o dalla natura dell'obbligazione o dalla cosa che ne forma l'oggetto, *o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.* "

È noto che il Codice civile italiano in quest'articolo, come il Codice francese nell'art. 1221, ha seguìto la formola di Pothier, la quale, come ben osservava il Bellavite, non soltanto è giusta, ma è anche suscettibile delle più svariate applicazioni. " In effetto, egli scriveva, non solo i contraenti, ma anche i testatori possono nel costituire una obbligazione aver avuto la mira a conseguire un fine che non è asseguibile se non trattando l'obbligazione, che per sè sarebbe divisibile, come indivisibile; e ciò non solo nei riguardi degli eredi del debitore, ma anche in quelli di più condebitori o concreditori originarii, o degli eredi del creditore " (1). Il Pothier, su questa indivisibilità che il Molineo chiamò *solutione tantum,* così esplica il suo concetto tradotto nell'art. 1221 C. fr. e 1205 Cod. it.: " Il terzo caso in cui il debito, quantunque divisibile fra gli eredi del debitore, non deve affatto soddisfarsi partitamente è quando, senza che vi sia convenzione, risulta dalla natura dell'obbligazione, o della cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si proposero nel contratto, che l'intenzione

(1) *Note illustrative critiche al Cod. civ.*, p. 273.

dei contraenti è stata effettivamente che il debito non potesse soddisfarsi in parti. Questo si presume facilmente, quando la cosa che forma l'oggetto dell'obbligazione è, in verità, suscettibile di parti intellettuali, e per conseguenza divisibile, ma non realmente (Molineo, Part. 3ª, n. 225). *Questo si presume anche riguardo alle cose che possono dividersi in parti reali, quando non possono dividersi senza che ne risulti un pregiudizio al creditore* „ (1).

È evidente nel nostro caso il pregiudizio del creditore, costretto a perseguire tutti gli eredi per l'adempimento di un obbligo che l'autore mise a loro carico con la forma indivisibile del patronato: che cosa resta dopo pochi anni di un'opera pia mentre gli eredi obbligati dividono l'asse, si separano e si disperdono? Come, dove ottenere il completo adempimento dell'onere?

. Ecco, in verità, la condizione e il pericolo fatto al creditore di oneri di culto, ove non soccorra una interpretazione della egge che renda non illusoria la salvezza dei pesi imposti ai patroni.

§ 12. A queste conclusioni credo si debba pervenire, quando si spogli la questione dei legati pii di qualunque pregiudizio. Mi pare che nelle contrarie opinioni sia oltrepassato lo scopo delle leggi eversive; la lotta contro la manomorta, già violenta in quelle leggi, non si è arrestata con esse, ma ha lasciato, com'è naturale, un movimento continuato nella dottrina e nella giurisprudenza. Che un riordinamento occorresse alla proprietà ecclesiastica, da chiunque dovesse partire, era sentito già da un secolo anche da uomini cattolicissimi e santi come Ludovico Antonio Muratori (2). Ma credo non sia pretendere troppo, anche da chi si trovi al posto dal quale parlava il Costa, se s'inviti a riconoscere che le leggi eversive riuscirono quel che i più illuminati

---

(1) *Obbligazioni*, n. 316.

(2) « Stendete anche l'occhio ad un'altra lieve sorta di terreni; per osservare la loro trista figura, e come è quivi costretta la natura ad essere non quella buona madre che è, ma bensì matrigna. Parlo de' maggioraschi, fedecommessi vicini a passare in altre mani, commende, prebende, benefizi semplici ed altri beni, de' quali non si può testare, e de' quali dopo la morte di chi ne gode l'usufrutto, i suoi discendenti o parenti non potran godere. Non mancano al certo ecclesiastici timorati di Dio, e secolari, persone d'onore, i quali non minor cura ed amore hanno di tali beni, che de' propri. Ma altri pur troppo abbondano, che dimentichi del loro dovere, e sordi alle voci della coscienza, unicamente pensano a spremere quel sugo, che possono da quelle terre non sue, senza risarcire e mantener le fabbriche, senza rimettere gli alberi tagliati, e senza voler impiegare un soldo in bene di quelle disgraziate terre, le quali basta mirarle per conoscere chi n'è il padrone. Ognun vede, quanto di più esse renderebbero in mano di chi le potesse tramandare ai suoi posteri, e in quanto danno della Repubblica torni la

previdero dovessero riuscire. Infatti non mancarono i critici serenissimi: nel disegnare la sua *Teorica della religione e dello Stato* " io intendo, scriveva poco dopo il MAMIANI che senza abolire le proprietà degli istituti ecclesiastici ed altri corpi morali, cosa prepotente e che tiene del tirannico, lo Stato assuma facoltà di obbligarli a certa trasmutazione di forma delle proprietà stesse, tanto che da immobili e non mercatabili divengano l'uno e l'altro, sia col convertirle in luoghi di monte, sia con lunghe enfiteusi e spesseggiando e variando gli affitti, o con altro partito equo e sicuro e procedendo in tutto ciò con somma moderazione e lentezza, per guisa che la trasformazione si compia a gradi e senza scompigliare e disagiare gl'interessi di niuno. Chè veramente queste cose prevedute di lunga mano e dalla legge bene determinate trovano un quieto e comodo assetto. Ma insino a qui l'Europa ha veduto farle con subitezza e imprevidenza, quindi parvero comandate con violenza ed eseguite con arbitrio. E mentre nei corpi morali sono molti lati da avvisare e diverse attinenze da porre in considerazione, si ebbe in mira unicamente il rapporto economico „ (1). E più innanzi, notando gli effetti morali della soppressione delle corporazioni monastiche in Europa, osservava come " nelle moltitudini diventò generale il concetto che ogni cosa tornava lecita contro qualunque ordine di cittadini, se ciò era giudicato utile ai più; e la volontà domandata universale prese luogo della giustizia. Quindi per assaltare una legge e disobbedirla, bastò andar gridando che il popolo l'avversava; e niun diritto privato parve assai rispettabile e neppur quello di proprietà, fondamento del viver civile; e come s'erano spogliati i conventi, potevansi spogliare i ricchi oziosi e cibarne le moltitudini povere. Così pullularono rapidamente le teoriche dei socialisti, ai quali per stranissima congruenza la miglior condizione del viver comune sarebbe di trasmutarlo in uno sterminato convento „ (2).

La dottrina e la giurisprudenza, anzichè moderare l'impeto delle leggi eversive, se ne sono lasciate trasportare oltre il segno

---

condizione di siffatti beni. Sarebbe ben da desiderare che si livellassero terreni di questa fatta con discreta e stabil pensione a chi li trattasse con amore: al che miriamo condiscendere anche la benignità de' Sommi Pontefici per quel che riguarda gli Ecclesiastici, in bene de' quali torna l'aver da lì innanzi sicura la pensione, perchè non sottoposta a gragnuole o ad altri casi fortuiti; siccome torna in profitto del livellario e del pubblico il frutto maggiore, che l'industria sua può far risultare da quelle terre » (*Della pubblica felicità*, cap. XV).

(1) L. c., p. 238. Firenze 1868.

(2) L. c., p. 259.

cui le stesse leggi tendevano. A chi queste proponeva furono in quel tempo ricordate molto opportunamente le belle parole con cui Stuart Mill aveva criticata l'azione del Turgot: " La persona più sapiente non è sicura dal cadere nello sbaglio di scambiare per bene il rovescio di qualche male inveterato e grave. Quanto più è chiaro il suo discernimento dei mali che esistono, e quanto più assolutamente la sua intera anima è impegnata nella battaglia contro essi, tanto più corre risico che i malanni che preoccupano principalmente la sua mente lo rendano insensibile ai lor contrarii, e che, nel guardare un fianco, lasci scoverto l'altro... Non è la minore delle sciagure de' nostri sciagurati pregiudizi, che al lor declinare essi suscitano dei contropregiudizi, e che la mente umana deva per un pezzo oscillare tra estremi opposti, prima di poter posare quietamente nel mezzo „ (1). Parole e pensieri a cui il Bonghi, che li ricordava, aggiunse altri molti suoi gravissimi per impedire che il contropregiudizio religioso e le strettezze della Finanza non facessero violare il diritto di proprietà della chiesa e delle fondazioni.

Il ministro Vacca aveva detto nella sua relazione: " Basterà che vi richiami a quei sentimenti che furono in voi suscitati dalla recente esposizione che vi venne posta dinanzi, dello stato delle finanze nazionali... sentimenti che debbono avere indotto in tutti questo generale convincimento, che corre una stagione in cui bisogna postergare ogni cosa, ed anche il culto delle dottrine più consentite, anche l'ossequio delle tradizioni più predilette, alle supreme necessità della patria „. Al che si contrapponevano queste parole del Mill: " Non ci è quasi regola fissa che s'accordi coll'impiego dei fondi per qualche fine di reale utilità, la quale non sia preferibile al permettere che dei finanzieri facciano calcolo sopra quelli, come sopra una risorsa applicabile a tutte le esigenze dello Stato senza distinzione. Altrimenti questi fondi potrebbero essere un tratto ghermiti per supplire, non alle più permanenti ed essenziali, ma alle più immediate ed importune richieste; un anno di difficoltà finanziaria potrebbe bastare a dissipare sostanze che dei secoli non rifarebbero; e il momento di una ingerenza nelle fondazioni sarebbe determinato, non dalla necessità di una riforma, ma dalla condizione degl'introiti d'un trimestre. Nè sarebbe razionale lo sprezzare la grande importanza delle associazioni di sentimenti e di idee che dirigono la umanità a rispettare la volontà dichiarata di ogni persona nel

(1) *Torto e diritto dell'ingerenza dello Stato nelle Corporazioni e nelle proprietà della Chiesa* (trad. del Bonghi), p. 24.

disporre di ciò che giustamente è suo. Questa volontà, sicuramente, non diventa meno meritevole di rispetto perchè ordina un atto di beneficenza. Ed ogni deviazione da essa, non provocata da alte considerazioni di bene sociale, anche quando non fosse una violazione di proprietà, andrebbe contro un sentimento, collegato così da vicino con quelli sui quali è fondato il rispetto alla proprietà, che non ci è davvero possibilità d'offendere quelli senza scuotere la sicurezza di questa „ (1).

Conchiudendo: Urge che il supremo magistrato di Roma fissi la sua giurisprudenza; essa ha oramai accumulato tutto il materiale giuridico per fare una buona scelta. E' grave interesse pei lasciti futuri, in quanto il cittadino ha pur diritto di sapere quale sia la forma giuridica sicura per conseguire un suo scopo lecito; è grave interesse pei lasciti passati, in quanto le Amministrazioni di tutti gli enti, continuamente inquietate dal Fisco, devono sapere una volta per sempre se possono o no respingerne le pretese e le ingiunzioni affrontando giudizi lunghi e costosi, che sono per sè stessi un danno. E ci auguriamo che la scelta sia fatta secondo quello che a noi pare il pensiero delle norme di diritto ecclesiastico consacrate nel Codice e nelle leggi eversive.

Il Costa disse che, come Ministro, non poteva guardare queste leggi con orrore, ma doveva eseguirle, e che le avrebbe eseguite senza adoperarle a scopo fiscale, anzi con tal pensiero: " che in questa grave questione dei rapporti fra lo Stato e il clero occorre molta equanimità e molto sentimento di giustizia; occorre una grande conoscenza ed un retto apprezzamento delle condizioni del paese; occorre un grande rispetto del sentimento delle popolazioni „. Nobile e giusta dichiarazione che dovrebbe essere meditata dai Tribunali. Alle sue parole mi sia permesso aggiungere che, per eseguire quelle leggi con giustizia, occorra anche averne presente la storia. Il magistrato, che deve applicare leggi nate dalle correnti accennate, non è giusto se non pensa che il *contropregiudizio religioso* è un pregiudizio, e che una suprema necessità non può non essere transitoria: se l'effetto che ne deriva è duraturo perchè è legge, è alto e grave còmpito del magistrato non incrudirne l'applicazione con estenderne la portata.

(1) L., c., p. 34.

Vincenzo Simoncelli
Prof. ordin. di Dir. Civ. della R. Univ. di Pavia.

Quadri e ruoli esecutivi: competenza per la rinnovazione [1]

SOMMARIO. — § 1. Cenno storico della quistione. — § 2. Motivo della competenza speciale pei quadri e non abrogazione implicita della medesima. — § 3. Ministeriale 27 novembre 1830 conferma la competenza speciale pei quadri. — § 4. Altre disposizioni borboniche. — § 5. Giurisprudenza. — § 6. Dottrina.

§ 1. — La quistione, che ora svolgeremo, è stata trattata nella giurisprudenza dell'attuale Regno d'Italia, per quanto è a mia notizia, due sole volte, e decisa la prima in un senso, la seconda in quello opposto: la prima dalla Corte di Appello di Aquila 31 agosto 1886, sentenza che riferiremo nel § 5; la seconda, dal Tribunale di Nicastro e dalla Corte di Appello di Catanzaro, sentenze 1895 e 1897 inedite che ora citeremo: la giurisprudenza borbonica sarà ricordata più giù, nel § 5.

Con sentenza 22 giugno 1882 il Pretore di Martirano dichiarò nullo l'atto di coazione 19 febbraio 1881 della Congregazione di carità di Motta S. Lucia contro i fratelli De Gattis, perchè il ruolo, in virtù del quale si pretendeva il pagamento, era stato rinnovato illegalmente. Onde la Congregazione procedette ad una nuova rinnovazione, e quindi cominciò dal ripubblicare il quadro a tenore dei decreti 30 gennaio 1817, art. 59 e seg. e 2 maggio 1813, art. 5 e seg. Allora i suddetti fratelli De Gattis, a tenore degli art. 61, decreto 30 gennaio 1817, e 7 decreto 2 maggio 1823, con atti 7 dicembre 1893 e 28 novembre 1894, fecero opposizione al quadro innanzi al Tribunale di Nicastro. Questo, con sentenza pronunziata il 26 dicembre 1895, pubblicata il 28 dello stesso mese, dichiarò la propria incompetenza per valore, ritenendo che l'oggetto della controversia non oltrepassasse le L. 1500, e che per le opposizioni al quadro non ci sia competenza speciale del Tribunale indipendentemente dal valore. Con atto 6 maggio 1896 i fratelli De Gattis produssero appello innanzi alla Corte di Catanzaro. Questo fu rigettato pei medesimi motivi con la sentenza 4-15 febbraio 1897.

Ma la competenza speciale del Tribunale per l'opposizione al quadro dei debitori di enti morali, stabilita dal decreto 30 gennaio 1817, art. 61, non fu abrogata dal nuovo ordinamento giudiziario borbonico sanzionato col Codice di procedura civile del 1819.

(1) Dal *Diritto e Giurisprudenza* di Napoli, anno XII.

La Corte di Appello ritenne il contrario facendo il seguente ragionamento: 1. La detta competenza speciale era stata stabilita perchè allora, nel 1817, il magistrato di prima istanza, ossia il Giudice di Pace, era un magistrato di eccezione: ma poichè intanto si sostituiva al medesimo il Giudice di Circondario (corrispondente all'attuale Pretore) con piena giurisdizione, cessava il motivo della suddetta competenza speciale, che pertanto col Codice di procedura civile del 1819 veniva implicitamente abrogata, sostituendovisi la competenza comune, del Giudice di Circondario o del Tribunale secondo il valore; 2. Questa interpretazione viene confermata, sempre secondo la Corte di Appello, dalla ministeriale 27 novembre 1830, la quale dichiara che per le " opposizioni agli atti di esecuzione in virtù dei ruoli esecutori „ è competente il magistrato ordinario, cioè il Giudice di Circondario o il Tribunale secondo il valore. Nè, sempre secondo la sentenza impugnata, regge l'obbiezione, che in questa ministeriale si parli solo dell'opposizione ai ruoli esecutivi, e non anche dell'opposizione ai quadri: si parla semplicemente delle prime, sempre secondo la Corte di Appello, non perchè s'intendono escludere le seconde dalla competenza ordinaria; ma perchè le prime sono le più frequenti, mentre le seconde sono più rare, stantechè la pubblicazione dei quadri, secondo l'asserzione della Corte di Appello, generalmente non veniva avvertita. Nè solo questa obbiezione fondata sulla lettera della ministeriale 27 novembre 1830 (e sopra altre disposizioni che giù accenneremo) la Corte di Appello non ammette, ma neppure l'altra fondata sulla ragione logica di tale ministeriale (e di altre disposizioni conformi che accenneremo giù), cioè l'obbiezione, che in questa ministeriale si dichiarano di competenza comune le " opposizioni agli atti di esecuzione „ ossia ai ruoli, e non le opposizioni agli atti di cognizione, ossia ai quadri; e non l'ammette per due motivi: *a*) perchè le opposizioni ai quadri costituirebbero " più propriamente un giudizio di cognizione per la forma anzichè per la sostanza „: *b*) perchè se " col sopraggiungere nel 1819 del nuovo ordinamento giudiziario con cui agli antichi giudici di pace furono sostituiti i giudici di Circondario con piena giurisdizione, si attribuì la competenza eccezionale dei Tribunali di prima istanza in tema di ruoli esecutivi per valore inferiore alla loro competenza ordinaria, *a più forte* ragione essa venne meno riguardo all'opposizione ai quadri semplicemente pubblicati „; cioè, in altri termini, il giudizio di cognizione è meno importante di quello di esecuzione, e quindi, se il secondo fu deferito al magistrato ordinario, molto più deve esserlo stato il primo.

Riassunta fedelmente e matematicamente la costruzione della sentenza impugnata, passiamo ora ad esaminarla punto per punto.

§ 2. Motivo della competenza speciale e non abrogazione implicita della medesima.

La competenza speciale per le opposizioni al quadro ha un motivo diverso della competenza speciale, che da principio fu pure sancita, per le opposizioni al ruolo. Questa era stata stabilita realmente pel motivo indicato dalla sentenza impugnata, cioè perchè il Giudice di Pace era un magistrato di eccezione; onde, istituito poi l'ufficio di Giudice di Circondario con piena giurisdizione, veniva a cessare la competenza speciale del Tribunale per le opposizioni al ruolo. Il motivo della competenza speciale per le opposizioni al quadro era invece un altro, e non veniva meno coll'istituzione del Giudice di Circondario, e perciò non veniva neppure a cessare la competenza speciale del Tribunale nella detta materia. Basta infatti ricordare lo scopo dell'istituto dei quadri e ruoli: si tratta di un beneficio di legge concesso ad enti morali al fine di regolarizzare i titoli delle loro rendite ecc. supplendo all'occorrenza, con l'assentimento tacito dei debitori, ecc.; si tratta, dunque, di un beneficio di enti morali contro i privati; onde nell'atto stesso in cui si concede si sente il bisogno di circondarne l'esercizio con guarentigie speciali affinchè non degeneri in una prepotenza contro i privati: è perciò che le opposizioni al quadro, ossia i giudizî di merito intorno all'esistenza o non esistenza del titolo, vengono riservate alla competenza speciale del Tribunale, e non semplicemente perchè nel 30 gennaio 1817 esisteva il Giudice di Pace, magistrato di eccezione e non esisteva ancora il Giudice di Circondario, magistrato con piena giurisdizione. Si aggiunga che la guarentigia della competenza speciale era necessaria anche per un altro motivo, cioè perchè, allo scopo di far presto, il procedimento da seguirsi era quello dei " giudizii di sommaria esposizione ", e tanto presso il Tribunale quanto in Appello, e non si era propizii al rimedio dell'opposizione (decr. cit. 30 genn. 1817, art. 61). Per le opposizioni al ruolo ossia agli atti di coazione, salvo la competenza speciale del Tribunale, stabilita, come abbiamo detto, per motivo diverso, cioè unicamente perchè ancora non esisteva il Giudice di Circondario, magistrato di piena giurisdizione, valevano del resto relativamente al procedimento le norme di diritto comune siccome risulta dall'art. 70 dello stesso decreto 30 gennaio 1817. L'istituzione di Giudici di Circondario portò seco, dunque, l'abro-

gazione della competenza speciale del Tribunale solo per le opposizioni al ruolo e non anche per le opposizioni al quadro.

§ 3. La Ministeriale 27 novembre 1830 non conferma l'interpretazione della Corte di appello, anzi evidentemente conferma la teoria opposta.

Infatti: *a*) E' arbitraria la supposizione, che la detta Ministeriale parli soltanto dell'opposizione ai ruoli dichiarando applicabili alla medesima le regole ordinarie della procedura, non perchè voglia parlare soltanto della medesima, ma perchè l'opposizione ai ruoli sia il caso più comune; *b*) Non è neppure ammissibile l'asserzione della Corte di appello, che la pubblicazione dei quadri generalmente non venisse avvertita; tale proposizione apparisce in tutta la sua assurdità allorchè si ricordi che la pubblicazione dei quadri per affissione era ed è equipollente alla notificazione della citazione (intorno alle differenze, non di sostanza, ma di altro ordine, vedi Cassazione Napoli 19 novembre 1859, sentenza che ritorneremo a citare più giù): onde la suddetta proposizione legalmente equivale a quest'altra, cioè che la notificazione della citazione generalmente non sia avvertita; *c*) Perchè poi l'opposizione al quadro costituisca " più propriamente un giudizio di cognizione *per la forma anzichè per la sostanza* ", la Corte di appello non lo spiega; e noi non riusciamo a trovarne una spiegazione qualsiasi. La pubblicazione del quadro significa sostanzialmente, e non solo formalmente, la notificazione al debitore che, se egli non farà opposizione entro un determinato tempo, si presumerà che riconosca come valido il titolo del suo debito; e l'opposizione al quadro, se venga fatta, significa sostanzialmente, e non solo formalmente, che il preteso debitore contesta la validità del titolo del suo debito, e perciò dà luogo sostanzialmente e non solo formalmente, ad un giudizio di vera e propria cognizione; *d*) Evidentemente erronea è pure l'altra proposizione della Corte di appello, che il giudizio di cognizione abbia minore importanza di quello di esecuzione, e perciò, se con l'ordinamento giudiziario posteriore al 30 gennaio 1817 il giudizio di esecuzione in materia di ruoli era di competenza ordinaria, tale dovesse implicitamente divenire il giudizio di cognizione per opposizioni ai quadri. E' troppo chiaro, invece, che la posizione delle cose sta proprio al contrario, onde l'illazione non regge. Ricordiamo, inoltre, che anche prima dell'istituzione dei Giudici di Circondario, ossia del nuovo ordinamento giudiziario borbonico, la vera competenza speciale esisteva solo per opposizioni ai quadri e non per quelle ai ruoli; giacchè, quantunque giudicasse in entrambi i casi il Tribunale, nondimeno

solo per le opposizioni ai quadri giudicava con procedimento speciale, non anche per quelle ai ruoli per le quali applicava invece il procedimento comune. Ed il fatto che il Tribunale giudicava tanto delle une quanto delle altre non significava allora una vera specialità di competenza, ma proveniva solo da ciò che mancava allora un magistrato inferiore con piena giurisdizione, magistrato che nacque poi dopo con la istituzione dei Giudici di Circondario; istituiti questi, la competenza speciale del Tribunale restava solo in quanto era stata speciale, e perciò, nella specie, solo per le opposizioni ai quadri; e si trasformava in competenza comune in quanto non era stata sostanzialmente speciale, e perciò, nella specie, per le opposizioni ai ruoli.

Riassunti e confutati gli argomenti della Corte di appello, passiamo ora, dalla confutazione " ad hominem „ ad altre ragioni, dalle quali si desume, che l'interpretazione della Corte è sbagliata, e che invece è giusta quella opposta.

§ 4. Altre disposizioni borboniche.

Il beneficio dei ruoli esecutivi dapprima, col citato decreto 30 gennaio 1817, riflettè solo lo Stato: poscia, con diversi decreti successivi, fu esteso ad enti morali ecclesiastici e laicali; e questi altri decreti sono posteriori al nuovo ordinamento giudiziario borbonico ed in ispecie all'istituzione dei Giudici di Circondario: eppure anche in essi continua e rigorosamente la distinzione tecnica fra quadri e ruoli; e si continua a ripetere che le opposizioni ai quadri sono di competenza speciale del Tribunale, e che si dovranno smaltire col procedimento sommario " e senza il rimedio dell'opposizione, ove per la somma possa aver luogo l'appello: „ delle opposizioni ai ruoli non se ne parla più, perchè si sottintende che sono soggette alle regole ordinarie del procedimento, come già lo erano state prime della istituzione dei Giudici di Circondario; nello stesso decreto 30 gennaio 1817, all'art. 70, se ne era parlato non ex professo, ma incidentalmente: se qualche disposizione posteriore al detto decreto 30 gennaio 1817 ne parla, non è un decreto, ma una semplice Ministeriale, cioè quella citata 27 novembre 1830, allo scopo di eliminare un dubbio.

Citiamo gli articoli delle suddette disposizioni posteriori al 30 gennaio 1817, nei quali si continua a fare la distinzione tra ruoli e quadri e si continua a stabilire che per le opposizioni ai quadri continua la competenza speciale dei Tribunali. — Decreto 2 maggio 1823, sul modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura appartenenti a quelle Chiese Vescovili, Badie e Beneficii dei dominî continentali che non trova-

vansi vacanti allorchè fu pubblicato il decreto 30 gennaio 1817, art. 6-8: corrispondono agli articoli 60-62 del decreto 30 gennaio 1817, anche letteralmente. Decreto 8 febbraio 1856, n. 2871 e relativo regolamento per la conservazione e pel ricupero dei titoli di credito di stato certo della Tesoreria generale di Sicilia; art. 10-12 del regolamento; corrispondono agli articoli citati dei decreti citati 1817 e 1823, salvo qualche piccola modificazione accessoria, tra le quali una esplicativa della esclusività della competenza del Tribunale per le opposizioni ai quadri; riferiamo perciò il testo di questo art. 11: " Le opposizioni suddette (cioè ai quadri) saranno discusse e giudicate, qualunque sia il valore della cosa controversa, dal Tribunale civile della Provincia nella quale i crediti sono esigibili... „ Rescritto 4 ottobre 1858 (nella " Collezione delle leggi demaniali, „ vol. 16, fol. 360, allig. D, e in Migliaccio Francesco, " Studi legali sui quadri o ruoli esecutivi, „ Napoli, 1881, appendice, pagg. 123-24): dichiara che il suddetto decreto 1856 è applicabile anche pel ricupero e conservazione dei titoli di rendita dei conventini aboliti. — Decreto 28 settembre 1858, e relativo regolamento, pel ricupero e la conservazione dei titoli delle rendite delle Messe, Badie e Beneficii di regio patronato nell'isola di Sicilia, art. 9-11 del regolamento: corrispondono agli articoli 10-12 del decreto 8 febbraio 1856, e ripetono pure l'esplicazione (art. 10) " qualunque sia il valore della cosa controversa. „

§ 5. La giurisprudenza intorno alla questione se per le opposizioni ai ruoli sia competente esclusivamente il Tribunale anche dopo l'istituzione dei Giudici di Circondario corrispondenti agli attuali pretori, non può essere copiosa, perchè la soluzione risultava troppo chiara dal testo stesso dei decreti, specialmente da quelli posteriori all'istituzione dei Giudici di Circondario, e perciò mancava l'occasione per sollevare una vera e propria quistione. Il dubbio nasceva più tosto sopra un altro punto, cioè non su quello se le opposizioni al quadro continuassero ad essere di competenza esclusiva del Tribunale, ma sull'altro se continuassero ad esserlo anche le opposizioni al ruolo: e vedemmo come la Ministeriale 27 novembre 1830 lo risolve giustamente in senso negativo. (Vedila in Mazza Stefano, " Florilegio... dei reali rescritti... „ Napoli, 1859, vol. I, pag. 400. Riprodotta in Migliaccio cit., appendice, pagg. 60-61, ma quivi, si badi, per errore di stampa si trova invocato l'art. 60, invece del 70, del decreto 30 gennaio 1817). Così anche parecchie sentenze riferite dal Migliaccio, cit., pagg. 106-107.

Ma sull'esclusività della competenza del Tribunale per le

opposizioni al quadro, poichè dubbio non poteva ragionevolmente nascerne, non è facile trovare delle sentenze. Qualcuna ne parla indirettamente, cioè per dire che tale esclusività esiste solo per le opposizioni al quadro e non anche per le opposizioni al ruolo, ossia a proposito del dubbio se esistesse anche per queste asserisce come una cosa notoria e non controversa che esistesse per le prime, e soggiunge poi che non fosse ammissibile per le seconde.

Così la Cassazione di Napoli 13 agosto 1842, parrocchia dei SS. Cosmo e Damiano, Leone e Valente (presso Albisinni Ferdinando, " Giurisprudenza civile o raccolta con ordine cronologico delle decisioni della Corte Suprema di Giustizia ", Napoli, seg.; 1846 e riprodotta in Migliaccio cit. appendice, pag. 182-83): " I Tribunali civili sono dalla legge delegati a giudicare le opposizioni che si producono ai quadri pubblicati dai corpi o morali o dalle pubbliche amministrazioni. Tutte le altre dispute, che riguardano l'esistenza dei titoli o la di loro estinzione, rientrano nelle regole generali della competenza. Infatti gli art. 60 e 61 del citato Real Decreto de' 30 gennaio 1817 prescrivono che i debitori riportati nei quadri devono produrre le loro opposizioni ai quadri medesimi, e tali opposizioni saranno discusse e giudicate dai rispettivi Tribunali di prima istanza delle provincie dove i crediti sono esigibili. Se la somma eccede i ducati 300 si darà luogo all'appello, in caso contrario le sentenze dei Tribunali saranno inappellabili. Da siffatta disposizione legislativa sorge chiara la conseguenza, che la giurisdizione delegata ai Tribunali civili è limitata alle sole opposizioni al quadro ". — Si vedano pure le seguenti altre sentenze, dalle quali risulta indirettamente la competenza esclusiva del Tribunale in materia di opposizione al quadro: — Cassaz. Napoli, 20 gennaio 1859, Capitolo di Putignano e Cassa di ammortizzazione (presso Capuano e Napolitani, " Giurisprudenza civile della Corte di Cassazione di Napoli ", Napoli, 1861, e seg., vol. II, pag. 12: — Cassaz. Napoli, 19 novembre 1859, Monastero della SS. Trinità di Cava e Francesco Cardinale (ibid., pag. 138) — " Ex professo " la quistione fu trattata, e risoluta nel senso della esclusività della competenza del Tribunale, dalla Corte di Appello di Aquila, 31 agosto 1886, Subeconomo di Rieti e Spoleto, Prefetto di Aquila e Pasquali (" Foro abruzzese ", 1886, I, 148); riferiamo il testo di questa sentenza, siccome l'unica a me nota, emanata sotto l'attuale Regno d'Italia, e perchè si trova unicamente, per quanto io sappia, nella sola citata Rivista, la quale non esiste nelle biblioteche pubbliche delle principali città (Napoli, Palermo, Roma;

esiste in quella del Ministero di grazia e giustizia); nel repertorio del " Foro Italiano „ è semplicemente citata la massima, e con la pagina sbagliata, 48 invece di 148: " Osserva che la eccezione d'incompetenza per valore dedotta dal Subeconomato va esaminata preliminarmente. Egli dice che, se si ritiene l'abrogazione dei decreti del 1817 e 1823, debba dichiararsi l'incompetenza per valore del Tribunale a giudicare sulle opposizioni proposte contro il quadro. Questa eccezione non ha fondamento, dappoichè trattandosi di opposizione ad un quadro che si dice rinnovato, o fatto a norma dei decreti suddetti, è sempre il Tribunale civile competente a conoscerne, appunto perchè trattasi di esaminare e giudicare in quali sensi sono tuttavia in osservanza i decreti medesimi, e se il quadro opposto ha, in tali sensi, giuridica esistenza „.

§ 6. Pei medesimi motivi per cui si trovano poche sentenze sulla controversia, cioè perchè controversia difficilmente poteva nascerne stante la chiarezza delle disposizioni relative, così sono pochissimi anche gli scrittori che se ne occupino, e questi stessi espongono prammaticamente il procedimento, nel senso da noi sostenuto, senza quasi neppure immaginare che si possa pensare diversamente.

Oltre al Migliaccio, sopra citato, che riferisce la massima parte della giurisprudenza borbonica sopra citata approvandola, ed alla " Rivista universale di giurisprudenza „ diretta da Ettore Ciolfi, 1897, parte IV, pagg. 55-56, fascicoli 5-6, alla rubrica " Ruoli esecutivi „, si veda, sopra tutto, ciò che scrive F. S. Gargiulo, Sostituto procuratore generale alla Cassazione di Napoli, nella sua limpida monografia " Sinossi dei ruoli esecutivi nelle provincie napolitane e siciliane „ (Napoli-Roma, Festa, 1896), § 8, pag. 25: " Per l'art. 61 poi del Decreto 30 gennaio 1817, il giudizio di opposizione al Ruolo *semplicemente pubblicato* è di competenza dei Tribunali di prima istanza. Tale disposizione fu ripetuta dall'art. 7 del Decreto 2 maggio 1823, e dagli art. 10 e 11 dei Decreti 8 febbraio 1856 e 28 settembre 1859, relativi alla Sicilia. Questi tre ultimi Decreti furono emessi dopo quello sull'ordinamento giudiziario del 19 maggio 1817, col quale i giudici di circondario (ora Pretori) furono chiamati a giudicare delle azioni personali e reali. Quindi, trattandosi di opposizione al Ruolo *prima* che esso sia stato *reso esecutivo*, si è proprio nel caso dei citati Decreti, spettando la competenza ai Tribunali. — Se, invece, l'opposizione abbia luogo *dopo* che il Ruolo è *divenuto esecutivo*, dovrà seguirsi la competenza ordinaria, come diremo a suo luogo „.

Francesco Scaduto
Prof. ordin. di Dir. eccles. nell'Università di Napoli.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

21 dicembre 1897.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — Est. CASABURI.

Demanio c. *Parroco di Villa Albereto.*

Tassa di manomorta — Fondo per il culto — Supplemento di congrua corrisposto al parroci — È soggetto alla detta tassa.
Congrua parrocchiale — Supplemento corrisposto dal Fondo pel culto — Reddito annuo netto — Non è elargizione o sussidio temporaneo — Diritto del parroco.

E' soggetto alla tassa di manomorta il supplemento di congrua corrisposto ai parroci dal Fondo pel culto (1).

Tale supplemento, corrisposto affinchè qualunque parroco non possa avere un reddito annuo netto inferiore alle lire 800, non è una elargizione o un sussidio temporaneo, ma costituisce un vero e proprio diritto del parroco (2).

Al parroco di Villa Albereto, D. Angelo Carbonagi, avente una congrua parrocchiale col reddito annuo di sole lire 365.02, il Fondo pel culto assegnò il supplemento di altre lire 409.24. Essendosi disputato se per tale supplemento di congrua fosse dovuta la tassa di manomorta, il Demanio dello Stato, sostenendo l'affermativa, domandò pel primo semestre del 1895 lire 37.74 per tassa, e lire 72.57 a titolo di sopratassa per omessa denunzia.

Il reclamo del Parroco, respinto in via amministrativa, fu tradotto in azione giudiziale innanzi il Tribunale di Modena con citazione 4 febbraio 1896.

Il Tribunale, con sentenza 8 maggio detto, accolse la dimanda del Parroco, e l'appello proposto dal Demanio fu dalla Corte di Modena respinto con sentenza 24-31 dicembre dello stesso anno.

Ricorre per la cassazione di tale sentenza l'Amministrazione demaniale, denunciando la violazione degli art. 1 e 5 della legge 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2ª), e 28 legge 7 luglio 1866.

In diritto. Considerato che sussiste la denunciata violazione di legge formulata

(1-2) Con questa decisione la Corte Suprema, come vedesi, ha cassata la sentenza della Corte d'appello di Modena, 31 dicembre 1896, che noi riportammo nel precedente volume, a pag. 170, con nota.

In questa nota, fra le altre cose, richiamavamo le massime analoghe di giurisprudenza stabilite dai Tribunali e Corti d'appello sulla questione dell'applicabilità o meno della tassa di passaggio d'usufrutto sul supplemento di congrua corrisposto dal Fondo per il culto.

In quell'epoca non ancora si era pronunziata la Cassazione di Roma su quest'ultima quistione.

Riportammo poi nello stesso volume (pag. 479 e 572) le sentenze del Tribunale di Chiavari 18 maggio 1897 e della Cassazione di Roma 28 giugno 1897.

La Corte Suprema, colla presente sua decisione, è venuta pertanto a dichiarare che il supplemento di congrua corrisposto dal Fondo pel culto, come già era stato da essa ritenuto soggetto alla tassa di passaggio di usufrutto, così è soggetto alla tassa di manomorta.

I magistrati di merito hanno quasi costantemente affermato il contrario, come i nostri lettori ben conoscono.

Noi crediamo che sulle questioni in parola la Corte Suprema debba ritornare. Esprimemmo questo nostro convincimento quando pubblicammo la sentenza del 28 giugno 1897, (vol. prec., pag. 573, Pres. Ghiglieri, Est.; Spaziani Finanze c. Rizzi); lo ripetiamo ora, e siamo persuasi che pure i valorosi magistrati che hanno estesa quella e questa sentenza vorranno riconoscere che la quistione richiede un migliore esame, quando essa sia meglio presentata alla Corte regolatrice.

La seconda delle decisioni in parola, estesa da un Consigliere diverso dal relatore (cons. Cardona) prova che la massima è stata adottata con discrepanza di opinioni nella Corte.

L'argomento delle congrue parrocchiali, importantissimo, merita di essere accuratamente studiato.

Per stabilire se il supplemento di congrua corrisposto dall'Amministrazione del Fondo

con l'unico motivo del ricorso. Per risolvere la proposta quistione è mestieri determinarese il supplemento dato al parroco in virtù degli art. 28, n, 4, legge 7 luglio 1866, 2 legge 14 luglio 1887, e 3 legge 30 giugno 1892, costituisca un assegno personale temporaneo, ovvero faccia parte integrale e permanente della congrua parrocchiale. Or questo Supremo Collegio, con sua precedente sentenza (22 giugno 1897, Finanze contro Rizzi), ha già deciso la quistione, nè concorrono ragioni per recedere dalla già fermata giureprudenza. Ritenne la Corte che dal complesso delle tre su citate leggi risulti evidente essere stata intenzione del legislatore di fornire alle parrocchie una dotazione stabile e continuativa per la quale qualunque parroco *non intuitu personae, sed ratione officii*, non possa avere un reddito annuo netto del beneficio parrocchiale inferiore alle lire 800. Or, avvenuta in forza di una legge la inscrizione nel bilancio dello Stato di una somma duratura irrevocabile allo scopo di aumentare le *congrue parrocchiali* più povere, svanisce ogni dubbio su la natura di tal supplemento. Esso non è una *elargizione*, od un *sussidio temporaneo* che possa in tratto di tempo a libito del Fondo pel culto sopprimersi, sospendersi, o scemarsi. E' invece la reintegrazione necessaria, intangibile ed obbiettiva della congrua parrocchiale: in guisa che qualunque investito percepisca un reddito inferiore al limite minimo delle lire 800 annue calcolate a norma di legge, ha il *diritto* di conseguirlo. Nè vale trarre argomento dal fatto affermato, che, cioè, durante la vacanza del beneficio parrocchiale, il Fondo pel culto non versi all'Economato dei beneficii vacanti quella rata di assegno corrispondente al tempo in cui si protrae la vacanza medesima. Tal provvedimento, adottato per ragioni di opportunità tra due istituti appartenenti entrambi all'Amministrazione dello Stato, e che provvedono alla conservazione del patrimonio ecclesiastico, nessuna influenza può spiegare nelle relazioni giuridiche tra lo Stato ed i bene-

---

pel culto sia soggetto alle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta, bisogna tener presenti due termini:

1. Carattere e natura giuridica del supplemento anzidetto;
2. Carattere, natura e ragion di essere delle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

Che cosa è ed a che cosa serve il supplemento di congrua corrisposto dal Fondo per il culto? L'investito ha nella congrua l'emolumento personale, a lui riservato, e che, in genere, deve ricavarsi dalle rendite beneficiarie. Quando queste sono insufficienti, e tali da non far raggiungere quel *minimum* stabilito dalla legge, il Fondo pel culto oggi, in base alle disposizioni contenute nell'art. 28, n. 4 della legge 1866 e nell'art. 2 della legge 30 giugno 1892, deve corrispondere sotto forma di supplemento quanto occorre per far raggiungere tale *minimum*.

Ma questo assegno si dà all'ente o all'investito? Serve a reintegrare la *dote* del beneficio in senso assoluto ed obbiettivo, ovvero per non esser sufficiente la dote nei limiti della congrua, in modo da non poter *essa* assicurare gli alimenti o il personale mantenimento al parroco, a questo si dà la differenza, ma sotto forma di *assegno personale?*

Nel reddito delle L. 800, vi sarà la parte di congrua, desunta dalle rendite beneficiarie, e su di essa, che è dote del beneficio, saranno state pagate a suo tempo e si pagano le tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta. Ma la parte rappresentata dall'assegno corrisposto dal Fondo per il culto, iscritta nel bilancio del Fondo pel culto al nome del parroco, pagata a questo nello stesso modo come si paga una pensione, cessante colla cessazione dell'ufficio del parroco e da iscriversi nuovamente in bilancio al nome del nuovo parroco, e dopo che questo abbia nuovamente dimostrato il suo diritto, subordinata al determinato accertamento del reddito beneficiario, e quindi variabile secondo la variabilità di questo ecc., come può essere colpita dalle tasse in parola?

Bene si ravvisa il carattere giuridico dell'usufrutto in ciò che costituisce la dote beneficiaria; e può a questa rettamente applicarsi la tassa di manomorta, che colpisce l'ente morale e le sue rendite. Ma può questa ugualmente colpire ciò che sia esclusivamente concesso all'investito *contemplatione personae?*

Gli studi delle congrue parrocchiali e supplementi dovuti dal Fondo pel culto, che abbiamo iniziato nella presente dispensa e che hanno per iscopo di occuparsi di tutto ciò che riguarda i

ficiati. Per gli effetti della legge su la tassa di manomorta resta sempre un beneficio ecclesiastico dotato in modo stabile e duraturo di una rendita reale, fissa, nè soggetta a diminuzioni di sorta, sia qualunque la provenienza di tale rendita, se cioè patrimoniale, mobiliare od immobiliare, ovvero di semplice supplemento legale. Quale benefizio non può in guisa alcuna sottrarsi al tributo imposto dalla legge medesima.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

23 settembre 1897.

Pres. CARDONA, ff. di P. — *Est.* INNOCENTI P. M. CRISCUOLO.

Masini c. *Masini ed altri.*

Testamento — Diritto canonico — Testamenti ricevuti dal parroco — Condizioni essenziali — Mancanza di lettura — Validità del testamento.

Condizione imprescindibile della validità dei testamenti ricevuti dal parroco secondo la forma ordinata nel Capitolo Cum esses *e nella istituzione* Quamvis consentaneum *di Benedetto XIV era che i medesimi potevano soltanto essere fatti da persone malate e defunte negli ospedali, ovvero nelle campagne o nei villaggi lontani più di tre miglia dai luoghi di residenza dei pubblici notai* (1).

La mancanza di lettura che il parroco doveva dare della volontà manifestata dal testatore alla presenza del testatore stesso e dei testimoni, non importava la nullità del testamento: potendo stabilirsi, a mezzo di prove equipollenti, che quanto il parroco aveva riportato in iscritto era la fedele riproduzione della volontà suddetta (2).

(*Omissis*).

Attesochè deve all'opposto accogliersi il secondo mezzo. L'equivoco in cui incorse la denunciata sentenza derivò dal

---

principii di diritto e l'applicazione delle leggi regolanti la materia ci porranno in grado di esaminare diligentemente queste controversie. Ad essi rimandiamo il lettore.

***

Intanto non possiamo a meno di osservare, a proposito della presente sentenza della Corte Suprema di Roma, due cose:

1. Che essa ha tenuti presenti cumulativamente gli assegni corrisposti dal Fondo pel culto in forza della legge 14 luglio 1887, abolitiva delle decime, e quegli corrisposti per le leggi del 1866 e del 1892.

I primi di questi assegni sono stati dalla giurisprudenza ritenuti di carattere patrimoniale: laonde il ragionamento della sentenza sarebbe, sotto questo punto di vista, in armonia coi precedenti della giurisprudenza stessa, per la quale, abolite le decime sacramentali, costituenti un reddito beneficiario, l'assegno che si sostituisce ad esse è un surrogato di dotazione.

Riteniamo che queste considerazioni abbiano ispirata la sentenza attuale.

2. Che la seconda massima, colla quale è dichiarato che il supplemento di congrua corrisposto dal Fondo pel culto, affinchè sia assicurato l'annuo reddito *netto* di L. 800, non è una *elargizione* o sussidio temporaneo, ma costituisce un vero e proprio *diritto* del Parroco, viene opportunamente a tagliar corto sulla strana teorica che il Fondo pel culto ha creduto, fra le altre, di sostenere dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio di cui è argomento nello studio pubblicato in questa dispensa (pag. 1 e seg.), che cioè il supplemento costituisca appunto un'elargizione o sussidio da corrispondersi secondo il criterio dell'autorità amministrativa. Il Tribunale suaccennato ha respinta la teorica (come rilevasi dalla sentenza riprodotta in detto studio), e l'Amministrazione l'ha potuta anche meno sostenere in appello. Ad ogni modo è bene che la Cassazione l'abbia colla sua autorità definitivamente esclusa.

L'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, che poneva al n. 4 a carico del Fondo pel culto i supplementi di congrua ai parroci era, nella sua applicazione, subordinato al doversi gradatamente provvedere a quanto in esso era stabilito, in modo da non potersi giungere al n. 4 senza prima aver esaurito quanto era disposto nei tre numeri precedenti, ed alla disponibilità dei fondi.

Ma colla pubblicazione della legge 30 giugno 1892, il diritto dei parroci di ricevere dal 1° luglio detto anno quel supplemento che loro potesse spettare, divenne incondizionato e preciso e fuori di ogni limitazione e contestazione.

(1-2) Altre condizioni erano essenziali alla validità di tali testamenti, quali la rilevazione da parte del notaio, a cui il parroco era tenuto presentarlo. Ecco quanto considerava

non avere essa tenuto abbastanza conto delle specialità dei testamenti ordinati secondo il diritto canonico nel capitolo *Cum esses*, applicando ad essi le disposizioni contenute al riguardo degli atti di ultima volontà nel diritto comune. All'unica formalità richiesta dal sopracitato capitolo, e cioè che il morente esprima la sua volontà al proprio parroco in presenza di due o tre testimoni, si aggiunse in seguito come condizione imprescindibile, che i detti testamenti potessero soltanto essere fatti da persone malate e defunte negli ospedali, ovvero nelle campagne o villaggi lontani più di tre miglia dai luoghi di residenza dei pubblici notari. Formalità e condizione che si riscontravano appunto nella specie. E' vero, che il Pontefice Benedetto XIV nella istituzione « *Quamvis consentaneum* » diede delle istruzioni o regole da seguirsi nel ricevere simili testamenti, tra le quali, che il parroco dopo riportata in iscritto la volontà manifestata dal testatore, dovesse a chiara voce farne lettura alla presenza del testatore stesso e dei testimoni; ma da ciò non ne deriva che le norme contenute in quelle istruzioni o regole costituissero anche delle ulteriori formalità sostanziali da non potersi supplire con equipollenti, in modo che, se non osservate alla lettera, rendessero senz'altro radicalmente nulla la ricevuta testamentaria disposizione; tanto più che niuna nullità vedevasi ivi comminata, mancando persino la così detta clausola irritante. E che non costituissero veramente altrettante formalità sostanziali, lo si rileva pure dalla diversità di locuzione tra la prima e la seconda parte dell'articolo 36 del *motu-proprio* Gregoriano del 10 novembre 1834, sotto il cui impero cessò di vivere Francesco Masini. Esso infatti, dopo avere disposto: « *I testamenti ordinati secondo la forma del capitolo* Cum esses *saranno validi allora soltanto, quando siano fatti negli ospedali, ovvero da persone malate e defunte in una campagna o villaggi lontani più di tre miglia dai luoghi ove risiedono pubblici notai* » non continua già a dire, e se non siano osservate le regole stabilite, ecc.; ma esprimendo un altro separato concetto, aggiunge: « *dovranno inoltre osservarsi in questi testamenti le regole stabilite dal Pontefice Benedetto XIV nella sua istituzione ecclesiastica 105, che incomincia* Quamvis consentaneum. » Diversità di locuzione, la quale non può a meno di significare, che deve essere osservato sotto pena di nullità quanto è disposto nella prima parte dell'articolo, e non anche quanto è contenuto nella seconda, sebbene prescritto in modo imperativo. Nè è infine a dimenticare, che tutte le volte, che quel *motu-proprio* ha voluto, che una sua disposizione fosse osservata sotto pena di nullità, lo ha espressamente

in proposito una sentenza del 26 maggio 1874, De Vecchis e Blasi (*Legge*, 1874, I, 773) della Corte di Cassazione di Firenze:

« Attesochè la denunziata sentenza, ritenendo invalido l'adottato testamento perchè ne manca la rilevazione formulata nella istituzione *Quamvis consentaneum*, n. 205 di Benedetto XIV, adottata ed osservata dalla romana giurisprudenza anche prima che il regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili 10 novembre 1834 di Gregorio XVI la imponesse come legge, non ha certamente violato la legge stessa, nè il Cap. 10 *Cum esses*, che ammetteva in via eccezionale e privilegiata la validità dei testamenti degli infermi fatti alla presenza del parroco e di due o tre testimoni; avvegnachè per la suindicata istituzione la validità dei testamenti ricevuti dal parroco in tal forma e condizioni doveva mantenersi e dipendere appunto dalla regolare rilevazione fattane entro breve termine dal notaio al quale il parroco era tenuto presentarlo unitamente ai testimoni; e se il testamento non era stato sottoscritto dal testatore, e i testimoni non vi avevano apposta la firma, ma soltanto il segno di croce (come fu nel caso in contesa) dovevano tanto il parroco, quanto i testimoni separatamente l'uno dall'altro, dopo avere riconosciuto l'identità dell'atto, esporre a voce tutto il contenuto nel testamento; e queste disposizioni essere stese in iscritto dal notaio. Ora se tutto ciò non venne eseguito, siccome ritenne la denunziata sentenza sulla base stessa dell'atto notarile, ben a ragione il Tribunale respinse la domanda degli attori, perchè a termini di legge nullo e come non esistente il titolo al quale essi la appoggiavano ora. »

detto. Quindi nella specie in esame la mancanza di lettura del testamento, causata da forza maggiore, non era da tanto da produrne senz'altro l'assoluta ed insanabile nullità, potendo essere supplita collo stabilire, a mezzo di prove equipollenti, che tutto quello che il parroco aveva riportato in iscritto era la esatta e fedele riproduzione della ultima volontà manifestata dal morente testatore al parroco stesso, presenti i due testimoni.

Attesochè, accogliendosi il secondo mezzo, si rende inutile lo scendere allo esame del terzo, il quale riguarda soltanto la condanna della parte soccombente alla rifazione delle spese di lite.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

13 dicembre 1897.

Pres. Troise, ff. di P. — *Est.* Masi.

Fondo culto c. Parroco e Fabbriceria dei Villanova Marchesana.

Fondo pel culto — Oneri di culto — Diritto dei terzi — Celebrazione di messa festiva a vantaggio della popolazione di una contrada — Adempimento in forma specifica — Azione del parroco e della fabbriceria — Annualità arretrate.

Il Fondo pel culto è tenuto a dare adempimento in forma specifica agli oneri di culto disposti dai fondatori degli enti soppressi, quando vi sia nei terzi un diritto perfetto e civilmente ripetibile, come nel caso dell'onere della celebrazione di una messa festiva disposta a vantaggio della popolazione di una contrada (1).

Il parroco e la fabbriceria parrocchiale già amministratrice del legato ed investita dell'ufficio di sovrintendere alla sua osservanza, hanno in tale caso azione in giudizio per costringere il Fondo pel culto all'adempimento dell'onere (2).

Il Fondo pel culto non è tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni, ed in applicazione degli art. 1218 e 1225 del Cod. civile, le annualità della rendita destinata per la celebrazione delle messe riscosse anteriormente alla citazione (3).

Risulta stabilito in fatto dalla denunciata sentenza ed ammesso dalle parti, che nell'oratorio aperto al culto in Cisinati, borgata del Comune di Villanova Marchesana, sussisteva una mansioneria perpetua disposta sin dal 1835 dal defunto Pietro Rosada.

Questa fondazione avea per oggetto la celebrazione di una messa: e quando sopravvenne la legge del 15 agosto 1867 essa si trovava governata da una stipulazione contrattuale conchiusa per istrumento del 1 giugno 1851, fra l'erede onerato del legato e il Vescovo di Adria: secondo cui l'erede corrispondeva annualmente la somma di L. 432 al Vescovo per erogarsi nella celebrazione di 72 messe festive in quell'oratorio.

Cotesta annua corrisposta era assicurata da ipoteca iscritta sopra diversi immobili; e volendo i successibili debitori liberarne la proprietà, ai termini della legge 24 gennaio 1864, addivennero con la Fabbriceria parrocchiale di Villanova marchesana a contratto del 26 marzo 1874: nel quale ad essa in qualità di amministratrice e rappresentante della mansioneria consegnarono due cartelle

---

(1-2) Veggasi più oltre la sentenza della Corte di appello di Venezia 22 dicembre 1896. Nello stesso senso si consulti lo studio di Gastaldis A., *Dell'obbligo del Fondo pel culto di adempiere un legato di messe a comodo della popolazione* (vol. VII, p. 653).

(3) Questa massima, e i motivi su cui si fonda, non ci sembrano in armonia con quanto la Cassazione di Roma ha ripetutamente affermato colla decisione 19 luglio 1897, ric. Parrocchia di S. Nicolò in Borgo S. Sepolcro (vol. VII, p. 561), colle altre ricordate in nota, e con quella degli 8 aprile 1897, riferita oltre, pag. 72. La Corte d'appello di Venezia colla sentenza parzialmente annullata e riferita più oltre, in questa dispensa, era andata ad avviso contrario.

Sulla quistione se l'inadempimento dell'obbligo di compiere alcune funzioni religiose dia diritto al risarcimento dei danni, veggasi Corte d'appello di Casale 27 novembre 1891, Carena c. Giorgi (vol. II, p. 614) colla lunga annotazione ivi.

del Debito pubblico dello Stato della rendita corrispondente.

L'Amministrazione demaniale con verbale del 30 marzo 1878 prese possesso di questi due titoli, come dotalizi di ente colpito da soppressione con la legge 15 agosto 1867; e ne fece assegnazione al Fondo per il culto nei modi di legge.

D'allora mancò nell'oratorio di Cisinatti la celebrazione della messa; finchè nel dicembre del 1895 la Fabbriceria, a cui durante il giudizio si aggiunse il parroco, domandarono con citazione la condanna del Fondo per il culto a far celebrare nell' oratorio la messa festiva ed a corrispondere a questo effetto alla Fabbriceria le annue L. 422.60 portate dalle cartelle, anche pel tempo decorso dalla presa di possesso alla citazione. Il Tribunale civile di Rovigo con sentenza del 10 aprile 1896 accolse questa domanda e la Corte di Venezia respinse con sentenza del 31 dicembre 1896 l'appellazione proposta dal Fondo per il culto.

Il ricorso di questa pubblica Amministrazione denuncia la sentenza di Venezia, col proporre due mezzi di annullamento: intorno ai quali il Supremo Collegio osserva:

Sul primo motivo. Che per dimostrare la denunziata violazione degli articoli 2 legge 15 agosto 1867, 11 e 28 legge 7 luglio 1866, e degli art. 36, 201, e 517 Cod. di proc. civile respinge il ricorso, che sussista nei terzi un diritto civilmente esperibile per obbligare il Fondo per il culto allo adempimento degli oneri religiosi inerenti alle fondazioni soppresse.

Lo respinge in modo assoluto e generale come conseguenza delle leggi, perchè verrebbero, a suo dire, frustrate nei fini, a cui furono ordinate.

Lo respinge in relazione alla specie decisa, non potendosi attribuire qualità ed efficacia di diritto civile all'interesse di una popolazione ad aver conservata la celebrazione della messa festiva sebbene disposta unicamente a suo beneficio: nè al parroco o alla fabbriceria attribuire rappresentanza ed ufficio per tutelare con azioni giudiziali cotesto popolare interesse.

Che da varie disposizioni delle leggi suddette risulta riconosciuta e consentita la necessità giuridica e sociale di limitare e temperare le conseguenze della soppressione e della devoluzione dei beni di fronte ai diritti alieni legalmente costituiti, sia che abbiano per oggetto il culto, sia i beni: ciò che è stato ripetutamente ritenuto e giudicato, disapplicando nelle specie ricorrenti la massima, che il Fondo per il culto non sia tenuto a dare adempimento nella forma, che fu detta specifica, alle opere di culto disposte dai fondatori degli enti soppressi.

Che ogni prestazione, ogni servigio, fatto o cosa, diretta a soddisfare e giovare alla personalità umana, a svolgerne l'attività, ed a facilitare la consecuzione dei suoi fini, può formare materia di un diritto perfetto e civilmente ripetibile, quando tragga origine, e sia dovuto in forza di un titolo speciale legalmente efficace; la quale verità giuridica comprende e protegge con uguaglianza di titolo le prestazioni ed opere di culto come qualunque altra di utilità morale, sotto l'egida del diritto comune, e del diritto fondamentale dello Stato.

Che siffatte condizioni concorrevano nella specie decisa dalla Corte di Venezia; ove secondo la chiara disposizione del testatore, e secondo la interpretazione ricevuta nel giudizio, la messa fu disposta unicamente a servizio del popolato contado di Villanova Marchesana, che trovandosi lontano due chilometri dalla chiesa parrocchiale non sempre, e con disagio non lieve, poteva adempiere al dovere religioso della messa festiva.

Che il diritto del parroco e della fabbriceria a spiegare e far valere innanzi i Tribunali le ragioni a quella popolazione attribuite dal testamento Rosada, fondavasi, pel parroco, sopra quel complesso di attribuzioni e di doveri, che costituiscono il suo ministero, riconosciuto dalle leggi nella qualità di civile istituto: e per la fabbriceria fondavasi sul fatto riferito nella sentenza di tro-

varsi investita dell'ufficio di sopraintendere alla osservanza del legato, e sull'istrumento del 1874, col quale si addivenne all'affrancazione della rendita in contraddizione della Fabbriceria con la consegna delle due cartelle del Debito pubblico.

Che tale ufficio non sia completamente cessato nella fabbriceria in conseguenza del verbale di possesso del 30 marzo 1878. risulta dalla duplicità del suo incarico, quello cioè di amministrare la rendita e l'altro di curare la celebrazione della messa nell' oratorio del contado e nei giorni festivi.

Quel verbale, ed anche la cessazione dell' ente, che non appare di essere stata contestata in giudizio, fecero venir meno l'amministrazione che assieme alle due cartelle passò dalla fabbriceria al Fondo per il culto, ma non l'incarico di sopraintendere all'adempimento della messa, essendochè il diritto della popolazione ad averla celebrata nel suo oratorio restò fermo verso il Fondo per il culto, non ostante l'avvenuta soppressione. Promuovendo perciò la celebrazione, la fabbriceria compiva atto legittimo, e merita lode la Corte che ciò riconobbe.

Sul secondo motivo: Osserva che la Corte di Venezia condannò la ricorrente Amministrazione a corrispondere a titolo di risarcimento di danni ed in applicazione degli art. 1218 e 1225 Cod. civile le annualità di rendita da essa riscosse anteriormente alla citazione del 20 dicembre 1895, porgendo motivo al ricorso di denunciare la violazione degli art. 2 legge 15 agosto 1867, 11 e 28 legge 7 luglio 1866 e degli art. 686, 1145, 1147, 1218 e 1225 ed altri del Codice civile.

Che l'errore della sentenza stà nell'avere applicato i principii del diritto comune senza attendere al carattere singolare che le leggi del 1866 e 1867 attribuiscono alla presa di possesso dei beni devoluti al Demanio e assegnati al Fondo per il culto. In tali atti il possesso delle pubbliche Amministrazioni ha fondamento nella legge, ed è diretto alla sua esecuzione; erogano, consumano la fruttificazione dei beni occupati secondo le destinazioni imposte dalle leggi: e finchè non vengano giudiziariamente ammonite e diffidate a rivolgere a diversa destinazione le rendite a causa di un titolo obbligatorio preesistente, esse rivestono qualità di possessore legittimo, ne godono i benefici, nè possono chiamarsi in colpa di obbligazioni non adempiute, ed esser tenute a rifazione di danni. A conseguenze direttamente contrarie venne la Corte di Venezia, perchè sostituì la ragione contrattuale alla successione *ex lege* nel determinare la misura dei diritti e delle obbligazioni, che le pubbliche Amministrazioni assumono pei beni ad esse devoluti dalle leggi su l'asse ecclesiastico.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

19 luglio 1897.

Pres. Caselli, ff. P. — *Est.* Alaggia.

Comune di Frosinone c. *Amministrazione del Fondo pel culto.*

Prova — Dispersione di titolo antico.
Enfiteusi — Istrumento costitutivo — Dispersione — Equipollenti.
Enfiteusi antiche — Alienazione del dominio utile senza intervento o consenso del direttario — Pagamento del canone.

E' ammessa la prova con tutti i mezzi consentiti dalla legge del fatto della dispersione di un titolo antichissimo.

Risultando in atti la prova della reale sussistenza di un istrumento costitutivo di enfiteusi, può alla mancata esibizione del medesimo, per essere andato disperso, supplirsi con equipollenti.

Trattandosi di antica enfiteusi, in osservanza della quale l'utilista non poteva alienare il suo dominio senza l'intervento o consenso del direttario, l'originario investito e suoi successori rimanevano sempre obbligati a pagare il canone fino a che non giustificassero il passaggio ad altri dell'immobile gravato mediante una regolare alienazione

del dominio utile, o che il domino diretto aveva riconosciuto altro enfiteuta (1).

La Corte osserva che il primo motivo del ricorso non ha giuridico fondamento poiché la questione esaminata e decisa dalla Corte di merito non è stata quella di sapere, se per il contratto di enfiteusi costituitosi sotto l'impero del diritto comune la scrittura era richiesta *ad substantiam* o soltanto *ad probationem*, ma la Corte ha ritenuto con apprezzamento insindacabile, che dagli atti risultava la prova della reale sussistenza di un istrumento del 1616 costitutivo dell'enfiteusi di cui era disputa, del quale era anche registrata la data, e che in base allo stesso il dominio diretto avea riscosso il canone dal Comune di Frosinone per oltre settant'anni. Senonché, avendo il Comune medesimo istituito lo attuale giudizio in petitorio diretto a negare l'esistenza di cotesta enfiteusi, e non avendo potuto la convenuta Amministrazione del Fondo pel culto, succeduta alla soppressa collegiata di S. Maria Assunta in Cielo antica direttaria, produrre in atti il detto istrumento per essere andato disperso, si trattava di decidere, se alla mancata esibizione poteva supplirsi con equipollenti. E la Corte, pronunziandosi per l'affermativa e desumendo la prova della esistenza di esso da tutti gli elementi della causa, bene si è apposta, poichè i principii generali di diritto autorizzano la prova con tutti i mezzi consentiti dalla legge del fatto della dispersione di un titolo antichissimo; e perchè ciò era specialmente permesso dal § 1240 del regolamento Gregoriano, conforme per altro alle regole del diritto romano. Difatti dalla legge 2 Codice *de iure emphiteutico* si desume in genere, che vi possono essere patti e condizioni del contratto di enfiteusi, che per legge debbonsi osservare, sebbene di essi manchi la prova per iscritto: « *In emphiteuticariis contractibus sancimus, si quidem aliquae pactitiones in emphiteuticis instrumentis fuerint conscriptae; easdem et in omnibus aliis capitulis observari et de reiectione eius, qui emphiteusin suscepit, si solitam pensionem; sin autem nihil, super hoc capitulo fuerit pactum* ». Ma in modo particolare la legge 3ª dello stesso titolo prevede il caso della dispersione dell'istrumento di enfiteusi, e sancisce, che non pertanto la enfiteusi debba reputarsi esistente « *sin autem (modo huiusmodi) pactio interposita est, vel forte instrumentum emphiteuseos de perditum est, minime licere emphiteutae...* »

Nè per i principii generali, che regolano i contratti, sarebbe possibile evitare la prova per equipollenti; giacchè, se il contratto enfiteutico partecipa della vendita e della locazione, e se anche esso è contratto di buona fede, mal s'intende la ragione per la quale i mezzi di prova ammissibili per questi ultimi debbano poi essere esclusi per l'altro.

Che parimenti il secondo mezzo del ricorso non merita accoglimento, poichè la eccezione proposta dal Comune davanti i giudici di merito avea per fine di escludere in lui l'obbligo di corrispondere i canoni al Fondo pel culto, per non trovarsi nel reale possesso del fondo obnoxio. Ma la Corte, esaminando le risultanze degli atti, si convinse invece che il fondo gravato dal canone esisteva, e che di esso era in possesso il Comune. Ora su questa parte si denunzia la sentenza, perchè la Corte avrebbe ammesso in appello una nuova domanda, e perchè la Corte, mentre ha scambiato la denominazione di detto fondo, non avrebbe su di ciò motivato la sentenza.

Senonchè la Corte, indipendentemente da cotesta questione di fatto, osservò in via pregiudiziale, che anche quando fosse provato di non essere il Comune nell'attuale possesso del fondo enfiteutico, non verrebbe per questo meno in lui l'obbligo derivante dal contratto, di corrispondere

(1) Questa massima, come notammo (vol. VII, p. 158) è una conseguenza del disposto degli articoli 1691 e seg. delle leggi civili napolitane. Confor. stessa Cass. 7 maggio 1896, Rossi c. Fondo pel culto (vol. e pag. cit.).

al direttario i canoni dovuti. E ciò per la ragione, che trattandosi di antica enfiteusi, in osservanza della quale l'utilista non poteva alienare il suo dominio senza l'intervento o consenso del direttario, l'originario investito e suoi successori rimanevano sempre obbligati a pagare il canone fino a che non giustificassero il passaggio ad altri dell'immobile gravato mediante una regolare alienazione del dominio utile, o che il domino diretto avesse riconosciuto altro enfiteuta. Ciò in omaggio alla nota massima del giureconsulto Paolo *qui dolo desierit possidere pro possidente damnatur quia pro possessione dolus est.* Ora, questa parte della sentenza della Corte non essendo stata investita dal ricorso, rende ozioso l'esame circa la questione di fatto concernente il possesso attuale del fondo enfiteutico, e rende frustranea la censura mossa dal ricorrente in ordine a tale pronunzia, poichè, anche quando potesse essere accolta, resterebbe sempre esatto il giudicato della Corte nella parte dispositiva.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

2 luglio 1897

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Cardona

Bonanno c. *Congregazione di carità di Noto.*

Competenza — Natura giuridica dell'ente — Disposizione modale a favore di terza persona — Istituzione autonoma di beneficenza — Competenza giudiziaria — Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato — Eccesso di potere — Annullamento.

Sorta contestazione sulla natura giuridica dell'ente che s'intendeva trasformare o concentrare, e proposta la questione se il lascito abbia carattere di semplice disposizione modale a favore di terza persona, ovvero debba considerarsi una istituzione autonoma di beneficenza, la IV Sezione del Consiglio di Stato diviene incompetente, essendo tale questione di esclusiva cognizione dell'autorità giudiziaria (1).

La decisione pronunziata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato sulla questione medesima è soggetta per eccesso di potere all'annullamento da parte della Corte di Cassazione di Roma (2).

Con testamento 13 dicembre 1808 il sig. Mariano Nicolaci dispose che il di lui fratello Franzo Nicolaci avesse la quarta parte dell'asse ereditario, e che il reddito di tutto il resto dovesse erogarsi nel modo seguente, cioè, nella celebrazione in perpetuo, di una messa giornaliera per suffragio dell'anima del testatore, in benefizio degli ammalati poveri i più ritirati ed in maggiore necessità, nello assegnare maritaggi a tante povere orfane poste nell'urgente pericolo di perdere la verginità e finalmente nel sussidio settimanale ai poveri della città secondo il criterio e l'onestà del suo erede.

Il testatore volle pure che il fratello avesse facoltà di sostituire in sua vece tanto in vita, quanto in punto di morte, uno o più successori fidecommissari a lui ben visti, e questa facoltà si estendesse in perpetuo ai nuovi eligendi allo scopo di mantenere ferme le disposizioni contenute nel testamento.

Le sostituzioni, così autorizzate dal testatore, si avverarono sino all'anno 1891, in cui venne a morte intestato il fidecommissario Giuseppe Landolina, marchese di Sant'Alfano, e senza aver provveduto alla nomina del suo successore.

(1-2) Sono massime già più volte affermate dalla Corte di Cassazione di Roma, tanto quella della esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria a definire la natura giuridica di un ente, e a stabilire se un determinato lascito abbia il carattere della disposizione modale o costituisca una istituzione autonoma di beneficenza, quanto quella dell'annullabilità per incompetenza od eccesso di potere delle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato. Veggansi le decisioni 8 gennaio 1895, ric. Parroco di Azzanello (vol. V, p. 48); 8 gennaio 1895, ric. Istituto Contiero di Napoli (vol. V, p. 222); 26 marzo 1895, Vescovo e Capitolo cattedrale di Biella c. Comune di Biella (vol. V, p. 275); 11 gennaio 1886, ric. Parroco di Guardamiglio (vol. VI, p. 95); 16 marzo 1896, ric. Consorzio dei vivi e dei morti in Parma (vol. VI, p. 459). Veggasi anche App. di Palermo, 5 nov. 1897, riferita in questa dispensa.

Intanto con Decreto reale 8 giugno 1868 era stata autorizzata la erezione nella città di Noto di un'Ospizio spedale, ed a favore dello stesso era stata disposta la inversione di redditi di diverse Opere pie locali, compreso il legato Nicolaci, e da questa destinazione erano stati soltanto eccettuati i redditi devoluti per le doti.

Il marchese di Sant'Alfano, in quell'epoca fidecommissario della pia istituzione, si oppose agli effetti del decreto, e per dippiù promosse contro l'Amministrazione dell'Ospizio una lite che fu chiusa con la transazione 11 novembre 1873, approvata con Decreto reale 22 marzo 1874 su parere conforme del Consiglio di Stato, e con essa fu stabilito in prima che il diritto di amministrare le rendite della fidecommissaria Nicolaci proseguisse ed esistesse nel marchese di Sant'Alfano, attuale erede fidecommissario, e dei suoi eredi, dipendenti e legittimi successori, con gli stessi diritti ed obblighi nascenti dal testamento del pietoso istituente e del suo fratello Don Franzo; e con gli articoli 3 e 4 della convenzione, al marchese di Sant'Alfano, che fu nominato membro perpetuo dell'Amministrazione dell'Ospizio, s'impose l'obbligo di pagare annualmente al detto Ospizio la somma di lire 550.

Pubblicata la legge 17 luglio 1890 la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Noto proposero il concentramento della fidecommissaria, che fu disposto con Regio Decreto 29 febbraio 1895 sopra favorevole parere del Consiglio di Stato.

La signora Antonia Bonanno, vedova Landolina, marchesa di Sant'Alfano, ed altri della famiglia Landolina, produssero ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro questo provvedimento, e lo notificarono tanto al Ministero dell'interno, quanto alla Congregazione di carità di Noto.

Sostennero doversi escludere dal concentramento le rendite per le messe e quelle che si pagano all'ospedale in virtù della enunciata transazione, in quanto che servissero ad integrare una forma di beneficenza esercitata da una istituzione non sottoposta a concentramento.

Negarono questo concentramento alle doti ed alle elemosine settimanali ai poveri di Noto, in quanto che questi oneri fossero annessi ad un patrimonio privato gravato di beneficenza, non avendo il Nicolaci avuto mai intendimento di creare una istituzione caritativa pubblica con gli elementi della autonomia patrimoniale.

Dedussero, in via subordinata, che pure ammessa la legittimità del concentremento, ricorresse la eccezione stabilita dall'articolo 60 della legge, per cui sono esenti dal concentramento le istituzioni che per la loro indole e speciali condizioni richiedono, nell'esercizio della beneficenza, una separata amministrazione; e questi elementi fossero dimostrati dal fatto che il conferimento delle doti e la distribuzione delle elemosine sono, pel titolo originario, rimesse alla coscienza ed alla estimazione dell'erede e dei suoi successori.

Con decisione 2-15 novembre 1895 la IV Sezione del Consiglio di Stato respinse il ricorso, ed a giustificazione del suo pronunziato espresse le seguenti considerazioni:

« Col testamento 13 dicembre 1808 fu soltanto attribuita all'erede chiamato la quarta parte dell'asse ereditario, e tutto il resto fu devoluto alla pubblica beneficenza con l'onere allo stesso erede di amministrare il relativo patrimonio.

« Queste disposizioni del testamento rivelano a tutta evidenza che le tre quarte parti della eredità rappresentano la dotazione di un istituto autonomo di pubblica beneficenza con carattere di perpetuità, e che in conseguenza non manchi un patrimonio speciale e determinato per lo adempimento degli scopi di carità pubblica.

« La storia del lascito Nicolaci, dalla sua creazione insino all'epoca presente, giustifica la superiore interpretazione dell'atto di ultima volontà; imperocchè i bilanci e conti dell'opera furono sempre sottoposti all'approvazione dell'au-

torità tutoria; lo esercizio de' diritti, l'adempimento delle obbligazioni e le liti furono fatte a nome dell'opera pia, e questo stato di fatto ebbe conferma nella transazione del 1873, approvata con Decreto Reale sopra parere conforme del Consiglio di Stato, per modo che la nuova legge sulle opere pie si trovò a fronte uno istituto pubblico di beneficenza, siccome tale riconosciuto e conservato anche in seguito per l'articolo 2 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, senza bisogno di un formale atto di erezione in ente morale.

« Riconosciuto nel lascito Nicolaci il carattere di un ente autonomo di pubblica beneficenza, risulta pienamente legittima la misura del concentramento. Essa è giustificata dal fatto che l'ultimo amministratore Giuseppe Landolina non provvide alla designazione del proprio successore e dal disposto delle lettere *A* e *C* dell'articolo 56 legge 17 luglio 1890, che sanzionano il concentramento delle opere pie delle quali sia venuta a mancare l'amministrazione.

« Non può farsi luogo alla eccezione dell'articolo 60 della stessa legge, sia perchè non ricorrono quelle speciali condizioni di cui nel detto articolo è parola, sia perchè per fatto degli stessi eredi è venuta meno la esistenza e la necessità di una separata amministrazione.

« Da ultimo non ha miglior fortuna la deduzione de' ricorrenti diretta ad escludere dal concentramento la somma annualmente pagata all'ospedale di Noto, in quanto che questo contributo sia parte integrante delle rendite dell'Opera pia, unico ente giuridico, malgrado la sua triplice finalità, e debba quindi seguire la sorte delle altre rendite, ed in quanto che l'Ospedale, essendosi limitato a riscuotere l'annua prestazione, non ne abbia mai avuto la diretta amministrazione e quindi non si verifichi quella precedente posizione di fatto che è presupposta per l'applicabilità dell'articolo 54 della legge più volte menzionata. »

La marchesa di Sant'Alfano ed i consorti di lite signori Landolina hanno prodotto ricorso contro questa decisione, e denunziando l'eccesso di potere compiuto della IV Sezione del Consiglio di Stato, deducono la violazione degli articoli 40 e 41 della legge sul Consiglio di Stato, degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 20 marzo 1865 e degli articoli 1, 4, 44, 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, in quanto che la IV Sezione non avesse competenza a giudicare la quistione circa l'indole ed il carattere del lascito Nicolaci, e molto meno di decidere, se il medesimo dovesse considerarsi come semplice legato cum onere, ovvero come ente autonomo di pubblica beneficenza, e mancasse quindi di potestà di pronunziarsi sopra una questione, la quale ponendo in discussione veri e proprii diritti personali e patrimoniali e provocando lo esame sulla natura giuridica dell'ente che si voleva trasformare, poteva soltanto conoscersi dall'autorità giudiziaria.

Attesochè la quarta Sezione del Consiglio di Stato nella decisione impugnata abbia avuto cura di enunciare il triplice motivo per cui i signori Bonanno e Landolina produssero ricorso contro il Regio Decreto 29 febbraio 1895, che aveva disposto il concentramento della fidecommissaria Nicolaci; e leggendo il tenore degli stessi non possa dubitarsi che il sostanziale motivo sia quello che afferma la illegittimità del concentramento di fronte ad un lascito che non può definirsi un istituto pubblico di carità, con gli elementi dell'autonomia patrimoniale, ma che vuolsi invece qualificare un complesso di oneri afficienti un patrimonio privato.

Gli altri due motivi con i quali, sul fondemento degli articoli 54 e 60 della legge sulle opere pie, si combatteva la convenienza e la opportunità del concentramento, costituiscono argomenti e deduzioni subordinate alla tesi principale della opposizione, siccome lo stesso Consiglio di Stato ritenne nella motivazione della sua decisione.

Il supremo magistrato amministrativo, pronunziando sulla controversia sottoposta al suo esame, opinò che, in via

preliminare, s'imponesse la necessità di decidere la questione circa l'indole ed il carattere del lascito Nicolaci, e procedendo a questa risoluzione mediante lo indirizzo e la interpretazione del testamento 13 dicembre 1808, giudicò che allo erede chiamato fosse stata soltanto attribuita la quarta parte dell'asse ereditario, che le altre tre quarte parti appartenessero alla pubblica beneficenza e che con questa assegnazione si fosse costituito un ente autonomo con carattere di perpetuità, avente un patrimonio speciale e determinato per lo adempimento degli scopi di carità pubblica.

Attesochè, insorta contestazione sulla natura giuridica dell'ente che s'intendeva trasformare, e proposta la questione se il lascito avesse carattere di semplice disposizione a favore di terza persona, ovvero dovesse considerarsi una istituzione autonoma di beneficenza, la questione di diritto civile apertamente si rilevi, e si concreti nella discussione di veri e proprii diritti personali e patrimoniali posti sotto la tutela dell'autorità giudiziaria, ed in ordine ai quali la IV Sezione del Consiglio di Stato non ha competenza di cognizione, nè potestà di decisione, in osservanza della legge generale sul contenzioso amministrativo, della legge organica dello stesso Consiglio di Stato e di quella sulle opere pie 17 luglio 1890.

Attesochè, a giustificare la sentenza denunciata, non giovi osservare in contrario che la vera questione in essa risoluta si limiti alla esistenza in fatto di un'opera pia, come tale riconosciuta e conservata, e che su tale obbietto la IV Sezione avesse indiscutibile competenza di giudizio; imperocchè a questa osservazione si opponga la stessa economia della sentenza, la quale *ex novo* giudicò sulla natura giuridica dell'ente e ritenne questo esame pregiudiziale e decisivo sul merito della controversia, e più ancora perchè un preteso stato di fatto non formi ostacolo alla questione sulla esistenza autonoma dell'ente, e questa ritualmente proposta non potesse altrimenti essere risoluta che dal magistrato ordinario, alla cui giurisdizione sono devolute tutte le cause e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

26 maggio 1897.

Pres. Tondi P. — *Est.* Brunenghi.

Passi c. Fondo pel culto e Finanze

Cappellania — Fabbriceria — Incarico della esecuzione — Rappresentanza della cappellania.

Fondazioni autonome a scopo di culto — Distacco materiale del capitale dal patrimonio ereditario — Non è necessario — Obbligo assuntosi dagli eredi di corrispondere la rendita — Ipoteca.

Quando il fondatore di una cappellania abbia incaricato la fabbriceria della Chiesa della esatta esecuzione della cappellania stessa, ciò importa che questa ha nella fabbriceria chi la rappresenta e ne faccia valere, occorrendo, le ragioni.

A costituire ente autonomo colpito da soppressione non è necessario che succeda il materiale distacco dal patrimonio ereditario del capitale, destinato agli scopi della fondazione, quando gli eredi abbiano assunto l'obbligo di corrispondere la rendita equivalente, corrispondente al capitale, con sottoporre ad ipoteca determinati fondi, tanto valendo il rimanere il capitale assicurato con ipoteca presso gli eredi, quanto l'impiegarlo presso terzi (1).

Attesochè il ricorso fa due censure alla sentenza denunciata, e cioè che la Corte non si sia occupata di esaminare a chi fosse affidata la rappresentanza della cappellania, e male avvisò che avesse una dote propria nel capitale delle L. 18

(1) A costituire l'ente autonomo non è necessario il materiale distacco di una parte di beni dal patrimonio ereditario. Questa è giurisprudenza costante della Cass. di Roma: veggansi da ultimo, decisione 7 luglio 1896, Comune di Corana c. Finanze; 16 settembre 1897, Fondo pel culto c. Congregazione di carità di Macerata (vol. VII, pagg. 96, 662). Veggasi lo studio di Simoncelli V., *Sui legati di culto*, pubblicato in questa dispensa.

mila che la testatrice ordinò fosse impiegato cautamente per servire all'esecuzione della sua fondazione.

Ma nessuna delle due censure è fondata. Non lo è la prima, perchè, se la fondatrice della cappellania incaricò, come ritiene in fatto la sentenza, la fabbriceria della cattedrale di Bergamo della esatta esecuzione della cappellania, ciò importava necessariamente che la stessa avesse nella fabbriceria chi la rappresentasse e ne facesse valere, occorrendo, le ragioni; e tanto è vero che fu la fabbriceria quella che curò il cauto e fruttifero impiego del capitale da prendersi nell'asse ereditario della fondatrice, che prestasse il reddito necessario alla celebrazione delle messe da quella ordinate. Dunque cade la censura fatta dai ricorrenti, che la cappellania non avesse chi la rappresentasse e ne potesse far valere le ragioni.

E' poi erroneo il dire che l'obbligo assunto dagli eredi della testatrice di corrispondere essi la rendita del capitale destinato al servizio della cappellania con sottoporre ad ipoteca tanti beni per lire 24 mila, in confronto della fabbriceria, per garantire il servizio delle messe ordinate e delle altre funzioni religiose da farsi nella cattedrale di Bergamo, non costituisse quella dote separata dal patrimonio dell'erede, che potesse valere a costituire l'ente autonomo; imperocchè non è necessario che succedesse il materiale distacco dal patrimonio ereditario del capitale, che la testatrice aveva ordinato si dovesse impiegare per servire agli scopi della fondazione, quando gli eredi e la fabbriceria, in rappresentanza della fondazione stessa, vi provvederono col far assumere dagli eredi l'obbligo della rendita corrispondente al capitale che dovea distaccarsi ed impiegarsi in capo della cappellania, perchè tanto valeva il rimanere il capitale assicurato con ipoteca su determinati fondi presso gli eredi stessi, quanto l'impiegarlo presso terzi. Gli eredi non potevano più disporne, era un valore avulso dal loro patrimonio e passato in capo alla cappellania ai fini della quale doveva unicamente servire, e per l'azione giuridica competente alla fabbriceria, rappresentante la cappellania, il pagamento della rendita non poteva più dipendere dalla volontà degli eredi, quasi soddisfazione di un onere di coscienza, ma soddisfazione di un debito protetto da coercizione civile. Quindi l'autonomia dell'ente non poteva non essere riconosciuta dalla Corte di merito, e la sentenza sua va giustamente plaudita.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

8 aprile 1897.

Pres. Puccioni, ff. di P. *Est.* Cardona.

Demanio, Fondo culto e Materi c. *Capitolo cattedrale di Tricarico ed altri.*

Possesso — Buona fede — Restituzione dei frutti — Titolo abile a trasferire il dominio — Ignoranza dei vizi — Esclusione della mala fede — Estimazione di fatto — Art. 701 Cod. civile.

Demanio e Fondo pel culto — Presa di possesso di beni appartenenti ad enti conservati — Buona fede — Leggi di soppressione — Provvedimento cautelativo disposto dall'art. 18 della legge 7 luglio 1866 — Titolo non traslativo di proprietà.

Demanio e Fondo pel culto — Presa di possesso di rendita enfiteutica appartenente a Capitolo cattedrale — Debitori affrancanti — Restituzione del capitale e dei frutti.

La buona fede, *che esime il possessore dalla restituzione dei frutti pervenutigli prima della domanda giudiziale, non è quella comunemente intesa, ma quella legale definita dall'art. 701 del Codice civile* (1).

(1-9) Negli stessi sensi si è più volte pronunziata la Corte di Cassazione di Roma nelle cause intentate per la ricostituzione delle dotazioni delle parrocchie della Toscana annesse a conventi; decisione 19 luglio 1897, Parrocchia di S. Nicolò in Borgo S. Sepolcro (vol. VII, p. 561) e le altre richiamate in nota. Veggasi tuttavia la decisione 13 dicembre 1897, riferita in questa dispensa, pag. 64.

È possessore di buona fede, *a termini della legge, solo colui che possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, e che di questo titolo ignora i vizi* (2).

Non è possessore di buona fede, *per mancanza di titolo abile a trasferire il dominio, il Demanio che prende possesso di beni appartenenti ad enti conservati; non potendo tale titolo riscontrarsi unicamente nelle leggi di soppressione, le quali danno al Demanio facoltà di prendere possesso di beni appartenenti ai soli enti soppressi* (3).

Il concorso della buona fede *legale non può ammettersi neppure in vista del provvedimento cautelativo disposto dall'art. 16 della legge 7 luglio 1866, il quale, diretto alla più pronta esecuzione della legge, non può dispensare il Demanio dall'obbligo d'indagare se i beni appresi derivino da enti soppressi oppure conservati* (4).

La esclusione della mala fede non importa la conseguente ammissione della buona fede, quale è definita dal Codice civile (5).

Il semplice e materiale passaggio del possesso non ha virtù di creare un titolo che manca in modo assoluto, ovvero di imprimere allo stesso una qualifica di buona fede riconosciuta inesistente (6).

La questione di buona fede, posta nel sapere se un possessore abbia o meno la scienza dei vizi che infirmano il proprio titolo, non può risolversi che col mezzo di estimazioni di fatto desunte dalle condizioni speciali della lite, e segnatamente dalla condizione individuale del possessore (7).

L'art. 701 del Cod. civile, per l'avveramento della buona fede, non soltanto sanziona la esistenza di un titolo abile a trasferire il dominio, ma più ancora la ignoranza dei vizi che lo infirmano (8).

Eseguitasi la presa di possesso di una rendita enfiteutica appartenente ad un Capitolo cattedrale, il Demanio ed il Fondo pel culto, nonchè i debitori affrancanti di detta rendita per la differenza, sono obbligati alla restituzione del capitale e dei frutti dal giorno della presa di possesso, e non da quello della giudiziale domanda (9).

Nella presa di possesso dei beni di pertinenza della chiesa cattedrale di Tricarico, in esecuzione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, il Demanio dello Stato v'incluse la rendita enfiteutica di lire 2375,75, già dovuta dal principe di Bisignano Sanseverino e poscia dal signor Luigi Materi.

Pubblicata posteriormente la legge 29 gennaio 1880 per l'affrancazione delle rendite enfiteutiche di pertinenza dell'asse ecclesiastico, i signori Ferdinando, Francesco Paolo ed Antonio Materi, eredi di Luigi, con due istrumenti 8 novembre 1882 e 10 settembre 1883, operarono l'affrancazione del canone di sopra citato, e, giovandosi delle favorevoli sanzioni della legge, pagarono il capitale corrispondente a quindici annualità del canone dovuto.

Con atto 19 ottobre 1887 i componenti il Capitolo ed il Clero addetto alla cattedrale di Tricarico proposero azione giudiziale contro il Demanio dello Stato, e, sostenendo che la rendita delle lire 2375,75 fosse, per volontà del donante, destinata alla quotidiana distribuzione ai canonici e partecipanti intervenienti al coro, chiesero dichiararsi che non andasse compresa tra i beni soggetti a soppressione e che il convenuto Demanio ne dovesse la immediata restituzione.

Per opera dello stesso Demanio fu chiamata in causa l'Amministrazione del Fondo per il culto; e la Corte di appello di Potenza, pronunziando sulla controversia, ritenne che al Capitolo cattedrale di Tricarico, ente riconosciuto a' termini di legge, spettasse l'annuo reddito di lire 1848,25 sulla maggiore somma rappresentativa del canone, e condannò la convenuta Amministrazione a restituire alle parti istanti il capitale corrispondente in lire 36,979.15.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza fu respinto, sicchè questa fece passaggio in cosa giudicata.

Nel 3 giugno 1893 l'Intendente di finanza di Potenza, quale rappresentante l'Amministrazione del Fondo per il culto, offrì realmente al Capitolo e Clero cattedrale di Tricarico due vaglia del tesoro, l'uno di lire 27,723.85 corrispondente a quindici annualità della rendita dovuta per virtù della menzionata sentenza, e l'altro di lire 8953.38 importo dell'interesse al cinque per cento sul capitale

che si offriva a far tempo dal mese di ottobre 1887.

Questa doppia offerta, siccome incompleta, fu rifiutata dai componenti il Capitolo, i quali, con atto 5 agosto 1893, istituirono novello giudizio davanti il Tribunale di Potenza allo scopo che fosse definita e dichiarata la effettiva somma dovuta in esecuziene del giudicato 26 maggio 1890, e condannate le Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto al pagamento di esse e dei relativi interessi.

Con atto 21 febbraio 1894 il Fondo per il culto chiamò in causa i nominati signori Materi, perchè, nel caso di soccombenza dello istante verso il Capitolo di Tricarico, fossero tenuti al pagamento della differenza, ovvero fossero in loro danno risoluti i due contratti di affrancazione.

Riuniti i due giudizi, il Tribunale adito tenne valida la offerta fatta dal Fondo per il culto tanto pel capitale, quanto pei relativi interessi, e respinse la dimanda proposta contro i chiamati in garantia.

Questa sentenza del Tribunale fu denunziata con appello principale del Capitolo e con due appelli condizionati del Fondo per il culto e del Demanio dello Stato; e la Corte di Potenza, provvedendo su tutta la materia del contendere con la sentenza 7 giugno-9 luglio 1895, condannò le due Amministrazioni a pagare in favore del Capitolo cattedrale di Tricarico il capitale di lire 36,979.15 e l'annua rendita di lire 1848.25 dal giorno della presa di possesso sino a quello dell'affrancazione, e da questo giorno, insino a quello dello effettivo pagamento della somma capitale, l'interesse annuo del 5 per cento, e di conseguenza dichiarò invalida l'offerta praticata dalla Intendenza di finanza di Basilicata.

Condannò poi i signori Materi a rivalere il Fondo per il culto di quella parte di capitale ricevuta in meno sul reddito di lire 1848.25 in occasione dello affranco, uguale a cinque annualità di detta rendita importanti lire 9241.25, e degli interessi al 5 per cento sopra quest'ultima somma dal giorno dell'affrancazione infino a quello dello effettivo pagamento.

Sul ricorso del Demanio e del Fondo per il culto:

Attesochè con l'unico *mezzo* sollevato dalle due Amministrazioni si discuta la questione della buona o mala fede, e s'intenda dimostrare che il giudizio della Corte sia informato ad erronei criteri di diritto o per lo meno contenga il difetto di contraddizione.

Attesochè non regga la prima censura, imperocchè la Corte di merito, escludendo il concorso della buona fede, siasi evidentemente riportata a quel concetto di buona fede legale definita dal Codice civile, e non a quelle nozioni ordinarie della buona fede, le quali sono soggette a mutabili apprezzamenti secondo i sentimenti e le idee delle diverse persone.

La Corte di appello, tenendo fermo alla definizione dello articolo 701 del Codice civile, ha escluso il possesso di buona fede per la mancanza del titolo abile a trasferire il dominio, ed a conforto di questo suo giudizio ha menzionato che nella specie il titolo traslativo poteva riscontrarsi unicamente nelle leggi di soppressione, e che queste, dando facoltà al Demanio di prender possesso dei beni appartenenti ai soli enti soppressi, non costituivano titolo per i beni degli enti conservati, anzi rappresentano il titolo contrario al possesso indebitamente verificato.

Attesochè il concorso della buona fede legale neppure sia sostenibile sul fondamento dello articolo 16 della legge 7 luglio 1866, stantechè il provvedimento cautelativo disposto da questo articolo per la più pronta esecuzione della legge non discusava il Demanio dall'obbligo d'indagare se i beni appresi derivassero da enti soppressi ovvero conservati, e non poteva in nessun caso assumere la qualità di titolo idoneo a giustificare la buona fede nella pubblica Amministrazione.

Torna inutile occuparsi dello argomento tratto dallo articolo 933 del Co-

dice civile, sia perchè questo erroneo concetto di diritto non è stato riprodotto nell'atto di ricorso, sia perchè il giudice di merito giustamente lo respinse sostanzialmente, osservando la incoerenza giuridica di un erede apparente di fronte ad un ente conservato.

Attesochè, determinata la differenza che intercede tra la buona fede ritenuta dal Codice per gli effetti di un possesso e la buona fede di nozione ordinaria, venga meno il preteso vizio di contraddizione, ove si consideri che nella buona fede della legge vi è necessità di condizioni specifiche che non si riscontrano nella buona fede comunemente intesa, e che la esclusione della mala fede non importi la conseguente ammissione della buona fede quale è definita dal Codice civile.

Sul ricorso dei signori Materi:

Attesochè la difesa dei ricorrenti abbia nella pubblica udienza dichiarato di non volere insistere sul primo motivo del ricorso; e, pur prescindendo da questa rinunzia, le violazioni dedotte con questo mezzo non presentino giuridico fondamento solo che si consideri che contro i signori Materi sta la regola antica di diritto, cioè che *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*, che ai signori Materi non è lecito riconoscere un diritto più largo di quello che le leggi eversive concessero al Demanio dello Stato, e che la condannata teorica dello erede apparente non debba in alcun modo migliorare la loro giuridica condizione.

Attesochè la vera e sostanziale quistione, che il ricorso promuove davanti il Supremo Collegio, riguardi la condanna ai frutti pronunziata dalla Corte di appello a carico dei signori Materi, e sul proposito si censuri questa parte della sentenza sul motivo che questa condanna non potesse pronunziarsi se non dal tempo posteriore alla giudiziale dimanda.

Attesochè, in ordine a questa censura, occorre osservare che, se per l'art. 703 del Codice civile il possessore di buona fede fa suoi i frutti, e non è tenuto a restituire se non quelli che gli siano pervenuti dopo la istanza introduttiva del giudizio, non sia men certo che possessore di buona fede, a' termini di legge, debba definirsi colui che possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, e che di questo titolo ignora i vizi.

Le considerazioni della sentenza, in quanto discutono le deduzioni del Fondo pel culto, escludono la esistenza di un giusto titolo, anzi lo affermano contrario al possesso della pubblica amministrazione, e con questo sistema di giudicare negano virtualmente ai signori Materi il concorso di un titolo abile a trasferire il dominio, imperocchè il semplice e materiale passaggio del possesso non ha virtù di creare il titolo che manca in modo assoluto, ovvero d'imprimere allo stesso una qualifica di buona fede già dichiarata inesistente.

Attesochè, a prescindere da questa prima osservazione, la questione di buona fede, posta in sapere se un possessore abbia o meno scienza dei vizi che infirmano il proprio titolo, non possa altrimenti risolversi che col mezzo di estimazioni di fatto desunte dalle condizioni speciali della lite, e segnatamente dalla condizione individuale del possessore, e a questo sistema la Corte di appello siasi attenuta esprimendo tali apprezzamenti di fatto che riescono incensurabili in sede di cassazione.

Attesochè non giovi opporre in contrario che la sentenza abbia confuso l'errore con la mala fede, e, questa ammettendo, abbia pronunziato *ultra petita* e mutato i termini del contendere, stantechè questa doppia accusa venga meno di fronte al disposto nell'art. 701 del Codice civile, il quale, per lo avveramento della buona fede, non soltanto sanziona la esistenza di un titolo abile a trasferire il dominio, ma più ancora la ignoranza dei vizi che lo infirmano, e si consideri che le estimazioni incensurabili della sentenza siano principalmente dirette a dimostrare che nei signori Materi fosse evidente la scienza dei vizi inerenti al loro titolo di acqui-

sto, che questa scienza precedesse il titolo di affrancazione, e che in conseguenza il loro possesso, nella mancanza di una sostanziale condizione di legge, non dovesse qualificarsi possesso di buona fede con gli effetti favorevoli di cui è parola nel menzionato art. 703 del Codice civile.

Attesochè da ultimo la condanna ai frutti non sia stata pronunziata sul fondamento della sentenza 16 maggio 1890 intervenuta tra il Clero di Tricarico e le pubbliche Amministrazioni, e trovi inutile occuparsi di una censura non avente riscontro nella motivazione della denunziata sentenza.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Torino.

10 dicembre 1897.

Pres. Cuneo, ff. di P. — *Est.* Cisotti.

Fabbriceria di San Lorenzo in Milano c. Ditta Brambilla.

Enti morali — Azione *de in rem verso* — Ammessibilità — Opere parrocchiali o fabbricerie — Apprezzamento di fatto.

L'azione de in rem verso, *di cui all'articolo 1307 del Cod. civile, può sperimentarsi non soltanto contro i minori, gli interdetti ed inabilitati, ma eziandio contro qualunque ente morale soggetto a tutela o ad una Amministrazione qualsiasi, ed in ispecie contro le* Opere parrocchiali *o* Fabbricerie (1).

Il determinare se concorrano, oppure no, gli estremi necessari di fatto per rendere applicabile il detto articolo 1307, costituisce un apprezzamento degli atti della causa insindacabili in Cassazione.

Negli anni 1893-1894 a cura dell'oggi defunto Don Giovanni Thomas, preposto parroco della chiesa di San Lorenzo in Milano, venne costruita la nuova facciata di quella Basilica sovra disegno dell'ingegner cav. Cesare Nava, altro dei fabbriceri della chiesa stessa, e ciò previi accordi intercoduti fra il detto parroco Thomas e la Fabbriceria, risultanti da verbale 27 settembre 1893, secondo i quali il detto parroco Thomas obbligavasi a provvedere alla relativa spesa, senza alcun aggravio della Fabbriceria, richiedendosi soltanto l'adesione di questa, e della superiore autorità, nei rapporti estetici, trattandosi di chiesa monumentale; ed a meglio garantire la irresponsabilità della Fabbriceria, di fronte a coloro che avessero fatte delle somministranze di materiali od altro per l'esecuzione dei lavori, fu stabilito che lo stesso parroco Thomas avesse egli fatto i contratti coi somministratori.

L'opera fu condotta a termine con generale soddisfazione, ma mancato nel frattempo ai vivi il parroco Thomas, la ditta Brambilla, che aveva somministrato delle pietre ornamentali occorse per la detta nuova facciata, essendo rimasta tuttora creditrice di L. 9976 (meno lire 1000 pagate dal nuovo parroco) come da liquidazione del prefato ing. Nava, chia-

---

(1) Veggasi a pag. 222 del volume precedente la sentenza confermata dalla Corte di appello di Milano 2 febbraio 1897.

Confor. Cass. di Torino 28 aprile 1881, Opera parrocchiale di Gropparello c. Ferrari (*Mon. dei Trib.* 1881, p. 563). Ormai più non si dubita che compete anche contro gli enti morali, e così contro i Comuni, l'azione *de in rem verso*. La stessa Cassaz. di Torino non ha mantenuto la massima che aveva sancita colla sentenza del 9 maggio 1883, Comune di San Carlo di Cinè c. Ditta Ropolo (*Legge* 1883, II, 227; *Giurisp.* di Torino XX, 702). Tale sentenza aveva negata azione contro il Comune ad una Ditta che, per solo ordine del parroco, aveva provvisto alla ricostruzione del campanile della Chiesa parrocchiale; veggasi anche Cass. di Firenze 28 gennaio 1882, Comune di Strà c. Finanze (*Legge* 1892, I, 475).

Nello stesso senso dell'ammissibilità dell'azione *de in rem verso* contro Comuni ed enti morali, veggansi Cass. di Napoli 17 dicembre 1880, Comune di Casaluce c. Comella (*Gazz. del Proc.* XVI, 574), 14 gennaio 1887, Banca di Rionero c. Comune di Firenze (*Legge* 1887, II, 12); Cass. di Roma 2 dicembre 1886, Minelli c. Calzolari (*Legge* 1887, II, 7); Laurent, *Principes de droit civil*, XX, 333, 339; Giorgi, *Dottrina delle persone giuridiche*, I, n. 123. Chironi G. P., *Dell'ammessibilità e del contenuto dell'*actio de in rem verso (*Foro Ital.*, 1896, I, 82).

mò in giudizio nanti il Tribunale di Milano per conseguire il pagamento di detta somma in *prima linea* la Fabbriceria di detta chiesa, in *secondo luogo* i fabbriceri del tempo in cui furono fatte le somministrazioni, o *quanto meno* l'ingegner Nava fabbricere in proprio.

Il Tribunale, con sentenza 16 luglio 1896 di fronte alle eccezioni contro tale domanda opposte dai convenuti, ordinò una più ampia istruzione della causa, mandando alla Fabbriceria di produrre i documenti atti a comprovare le autorizzazioni richieste ed ottenute dalla superiore autorità per eseguire l'opera suddetta.

Da questa sentenza interposero appello:

1. La Fabbriceria di San Lorenzo conchiudendo per la sua assoluzione dalle domande della ditta Brambilla.

2. I fabbriceri del tempo, Strada cav. Enrico, San Pietro avv. Michele e Villa rag. Gaetano, tutti tre in proprio, perchè venissero egualmente assolti dalle domande della prefata Ditta: conchiudendo in via *subordinatissima* per essere ammessi a provare con testimoni il seguente capitolo:

« Essere vero che la ditta Brambilla venne avvertita dall'ing. Cesare Nava e da altri, che la Fabbriceria di S. Lorenzo si mantenne affatto estranea al contratto di somministrazioni di pietre stipulato fra essa ditta Brambilla ed il sac. Don Giovanni Thomas ».

3. L'ing. Cesare Nava conchiudendo del pari per la sua assoluzione, ed in proprio, e quale fabbricere del tempo dalla domanda della Ditta; ed in *subordine* di essere ammesso a provare con testi le seguenti circostanze:

« Vero che la ditta Brambilla sapeva di contrattare con Don Giovanni Thomas in proprio ».

Appellò pure per *incidente* la ditta Brambilla conchiudendo *in via principale* perchè, in riparazione della sentenza del Tribunale, venisse la Fabbriceria di San Lorenzo in Milano dichiarata tenuta a pagargli immediatamente la somma chiesta in citazione cogli interessi del 4 0[0 dalla morà; in via *subordinata* si dichiarassero personalmente tenuti i fabbriceri ing. Cesare Nava, ing. Enrico Strada, avv. San Pietro Michele e ragioniere Villa Gaetano ad eseguire il detto pagamento; ed in via più *subordinata ancora* si dovesse ritenere personalmente responsabile il detto Nava ing. Cesare a pagare alla Ditta la somma chiesta in citazione, e cioè L. 9976, sotto deduzione delle L. 1000 pagate dal nuovo parroco.

La Corte di Milano, con sentenza 8 febbraio 1897, ritenuto, in base ai documenti prodotti in seconda sede, la superfluità della ulteriore istruttoria ordinata dal Tribunale, e che nessuna delle parti, per ragioni facili a comprendersi (così dice la sentenza) ha creduto di chiamare in causa gli eredi del parroco Thomas; considerando che la questione a risolversi quella si era: se in difetto di altri obbligati al pagamento del residuo credito della ditta Brambilla, debba questo essere soddisfatto, o dalla Fabbriceria, o dai fabbriceri del tempo in proprio, o più precisamente dal solo fabbricere ing. Nava; — che nel caso concreto non altrimenti potesse essere la questione sciolta se non ricorrendo ai principii dell'azione *de in rem verso*, non essendo lecito ad alcuno l'arricchimento con altrui danno; che conseguentemente del residuo pagamento delle somministrazioni fatte dalla ditta Brambilla non altrimenti debba rispondere che la Fabbriceria siccome quella che rappresenta l'ente morale a cui vantaggio andarono le dette somministrazioni; reietta ogni altra contraria istanza ed eccezione, in riparazione della appellata sentenza del Tribunale, dichiarò dovere la Fabbriceria di San Lorenzo in Milano pagare alla ditta Francesco Brambilla la somma di L. 8976, cogli interessi del 4 0[0 dal 25 aprile 1896 in avanti, compensate fra le parti le spese di primo e di secondo giudizio; poste solo a carico della Fabbriceria quelle della sentenza stessa e relative.

Invano la Fabbriceria di San Lorenzo in Milano denunzia nel 1° mezzo del suo

ricorso la violazione degli art. 1147, 1148 e 1307 Codice civile insieme alla mancanza di motivazione, per essere stata con la sentenza della Corte di Milano condannata al pagamento del residuo prezzo delle pietre ornamentali somministrate dalla ditta Brambilla, e che servirono per la ricostruzione della nuova facciata di detta chiesa.

Non disconosce invero la ricorrente, anzi esplicitamente ammette nello stesso suo ricorso, quanto può dirsi ormai per costante giurisprudenza *ius receptum*, e cioè che l'azione *de in rem verso* di cui all'art. 1307 Codice civile, secondo il disposto dell'art. 3 disp. prel. Cód. civ., può esperimentarsi non soltanto contro i minori, gli interdetti od inabilitati, ma eziandio contro qualunque ente morale soggetto a tutela o ad una amministrazione qualsiasi, ed in ispecie contro le *Opere parrocchiali* o *Fabbricerie*.

Ma ammesso questo principio nel quale unicamente consiste la *questione di diritto* nel caso in esame, si adopera la ricorrente Fabbriceria ad escludere *in via di fatto* che a di lei riguardo concorrano gli estremi di detto articolo per poterne fare applicazione; non trattandosi (a suo dire) di un pagamento fatto alla Fabbriceria, in forza di una obbligazione rimasta annullata e rivolta a vantaggio della Fabbriceria stessa.

Ridotta però a questi termini la censura che la ricorrente fa alla sentenza, non v'ha chi non vede come l'indagine diretta a verificare e determinare se concorrano, oppure no, *gli estremi necessari di fatto* per rendere applicabile il detto art. 1307, rimane circoscritta, e tutta deve concentrarsi *nello apprezzamento degli atti di causa*, il che sfugge alla competenza di questo supremo Collegio, che per proprio istituto non può sostituire i suoi apprezzamenti di fatto a quelli dei magistrati di merito, e deve ritenere i fatti quali sono stati ritenuti ed ammessi nelle sentenze che vengono denunziate; limitando il suo compito a conoscere se ai fatti così ammessi corrisponda la esatta applicazione della legge.

La denunziata sentenza con esauriente motivazione ha dimostrato e detto:

« Essere manifesto che la costruzione della nuova facciata *accrebbe il patrimonio artistico* dell' insigne Basilica, aumentandone il *lustro* ed il *pregio*; per lo che non poteva essere dubbio che le somministranze della ditta Brambilla vennero rivolte *a tutto vantaggio della chiesa stessa*, la cui legale rappresentanza risiede nella Fabbriceria » e poi soggiunse « che sebbene la Fabbriceria non fosse stata autorizzata a tale spesa, tuttavia *la realtà dei fatti stava al di sopra di ogni altra considerazione*, essendo incontroverso che la costruzione della nuova facciata avvenne con *previa adesione* della Fabbriceria, la quale anzi si adoperò a riportare l'autorizzazione governativa nei rapporti estetici, *ed assistette a tutto lo svolgimento della costruzione* diretta dall'ing. Nava, altro dei suoi componenti » (avrebbe anche potuto aggiungere quanto ritenne in linea di fatto, e cioè che lo stesso fabbricere Nava fu l'autore del disegno di quella nuova facciata).

In base a questi fatti così dalla Corte di merito ritenuti, è troppo manifesto che pel principio di non essere lecito ad alcuno di arricchirsi con altrui danno, fu colla denunziata sentenza fatta corretta applicazione dell'art. 1307 Codice civ., condannando la ricorrente al pagamento del residuo prezzo di materiali che *accrebbero* il patrimonio della chiesa, della quale essa ha l'amministrazione e legale rappresentanza.

Nè è il caso di occuparsi della dedotta violazione degli art. 1147, 1148 Codice civile riflettenti i quasi contratti, che, anzi, la Corte disse non applicabile agli enti tutelati; e solo degli art. 1148 e 1223 (non 1147 come leggesi nel ricorso) fece cenno nella sentenza per meglio anche addimostrare come sotto altri aspetti la legge consacra e sancisce il principio che « nemo debet cum alterius iactura locupletari ».

Esula infine del tutto la censura di difetto di motivazione che con questo mezzo si fa alla sentenza, giacchè, oltre

il periodo di sopra riportato, che basta per sè solo ad escludere tale censura, la dimostrazione che i motivi ed anco esaurienti vi sono, la fornisce la stessa ricorrente Fabbriceria, che pone ogni studio nel suo ricorso *per dimostrarli errati*.

Deve perciò il primo mezzo del ricorso, siccome privo di fondamento, esser rigettato (*Omissis*).

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Torino.

30 novembre 1897.

Pres. CARDONE, ff. di P. — *Est.* CRAVOTTO.

Fratelli Gualco c. Conservatorio delle figlie di San Bernardo in Genova.

Opere pie — Registri — Atti pubblici — Estratti di registri — Forza probante. Prescrizioni brevi — Casi tassativi. Prescrizione — Pensioni dovute ad istituto di beneficenza — Prescrizione annale e quinquennale — Prescrizione di trent'anni — Azione contro l'amministratore del pio legato.

I registri degli stabilimenti pubblici di beneficenza sono parificati agli atti pubblici, e gli estratti dei medesimi fatti da chi è proposto alla loro tenuta, come è il segretario, costituiscono documenti aventi forza probante (1).

In tema di prescrizioni brevi non è ammessibile la interpretazione estensiva, essendo tassativi i casi in proposito indicati dalla legge.

L'azione pel pagamento delle pensioni dovute ad un istituto di beneficenza pel mantenimento di persone in esso ricoverate non è soggetta alla prescrizione annale o quinquennale, ma alla prescrizione ordinaria di trent'anni (2).

Non è colpita dalla prescrizione quinquennale l'azione contro l'amministratore di un legato pel pagamento di rette dovute ad un Conservatorio, in esecuzione di detto legato (3).

Omissis. E' infondato il secondo mezzo in cui i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1341 Cod. civ., 229 e segg. Cod. proc. viv., dell'art. 1320 Cod. civ. e del principio che *scriptura privata probat contra scribentem, non pro scribente.*

---

(1) I registri delle Congregazioni di carità hanno carattere di atti pubblici, e formano quindi piena prova tanto contro quanto in favore della Congregazione stessa. Così la Corte di Cassazione di Roma nella sentenza 15 novembre 1895, De Santis c Congregazione di carità di Cascia (*Bollettino delle Opere pie*, VII, p. 51). « E' evidente che fuori di proposito s'invoca dal ricorrente il citato art. 1330 Cod. civ., dappoichè le Congregazioni di carità non possono riguardarsi come semplici amministrazioni private, ma sono per lo contrario delle amministrazioni pubbliche stabilite dalla legge sulle opere pie per la gestione e la tutela del patrimonio appartenente alle pubbliche istituzioni di beneficenza, e i registri delle stesse, stabiliti, determinati e tenuti in esecuzione e in conformità della legge e degli analoghi regolamenti, non possono non ritenersi quali registri pubblici; epperò gli estratti di essi, debitamente rilasciati, fanno piena fede come qualunque atto pubblico. Laonde le quietanze estratte dai registri della Congregazione di carità di Cascia forma contro il De Santis piena fede del pagamento di lire 100 da lui fatto in conto del maggior debito che aveva per interessi e tasse di ricchezza mobile scaduti sul mutuo delle lire 2600.... »

Lo stesso principio è applicabile pei registri delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza; veggansi: App. Palermo, 9 aprile 1895, Ricevitore demaniale di Caltanisetta c. Tumminelli (*Foro siciliano*, 1895, p. 170); Tribunale di Girgenti, 30 marzo 1894, Signora c. Congregazione di carità di Licata (*Messaggiero giurid.*, 1894, p. 39); App. Catania, 25 maggio 1885 (*Foro ital.*, Rep. 1885, voce *Scrittura*, n. 15); Cass. Palermo, 21 dicembre 1878 (*Id.*, Rep. 1879, voce medesima, n. 20).

(2-3) Non v'ha dubbio che le prescrizioni brevi sono di stretta interpretazione (LAURENT, *Princ. de droit civ.*, vol. XXXII, n. 373). Quanto alla prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 del Cod. civile, non si estende a quelle prestazioni che non hanno carattere di accessorio ad una somma capitale o ad un fondo. In questo senso è costante dottrina e giurisprudenza. Veggasi App. di Venezia, 14 maggio 1895, Fabbriceria di S. Stefano c. Monte di pietà di Venezia (vol. V, p. 620) colla nota relativa.

Così è stato deciso che la prescrizione quinquennale non colpisce le annualità arretrate dovute in forza di testamento per l'insegnamento elementare di fanciulli poveri: Cass. di Roma, 11 giugno 1895, Fondo pel culto c. Comune di Fontanetto (vol. V, p. 715).

Infatti, se la Corte del merito, nella sentenza impugnata, ritenne stabilito col certificato rilasciato il 20 marzo 1891 dal segretario del Conservatorio controricorrente che il Don Gualco, come prevosto della parrocchia di N. S. delle Vigne, aveva sempre provveduto alla collazione nel Conservatorio dei posti gratuiti fondati dal Bernardo Bellando, senza aver mai pagato al Conservatorio stesso le lire 815 a tale fine destinate dal Bellando, non può dirsi che abbia attribuito valore di prova al certificato stesso, mentre, come adducono i ricorrenti, ne fosse sfornito.

Imperocchè, regga in diritto e sia affermato dalla giurisprudenza, che i registri delle pubbliche amministrazioni sono equiparati agli atti pubblici, onde coloro che sono preposti alla tenuta di quei registri sono pareggiati ai pubblici uffiziali.

La pubblica beneficenza, mirando ad uno scopo di pubblico interesse, non venne lasciata nel dominio del diritto privato. Ciò apparisce dalle disposizioni legislative, che ne regolano l'organismo e stabiliscono le forme solenni, nelle quali si svolgono gli atti e le funzioni amministrative in guisa da ritenerle come un ramo della pubblica amministrazione.

E ciò viemmeglio si afferma ove si avverta come certi privilegi stabiliti per la riscossione del denaro dello Stato siano stati conferiti ai contabili e gestori delle Opere pie, attribuendo ai medesimi le responsabilità che sono inerenti al carattere di pubblici uffiziali, che in essi si volle imprimere.

Ciò stante, e poichè dal certificato rilasciato dal segretario del Conservatorio si evince che il medesimo si limitò a constatare quanto risultava dai registri di detta Opera pia nel modo sopra riferito, non si può revocare in dubbio che giustamente la Corte del merito attribuì efficacia probatoria al certificato stesso, avvegnachè i registri degli stabilimenti pubblici di beneficenza, tra i quali è certamente compreso il Conservatorio controricorrente, siano parificati agli atti pubblici, e gli estratti dei medesimi fatti da chi è preposto alla loro tenuta, come è appunto il segretario del Conservatorio controricorrente, costituiscono documenti aventi forza probante, perchè rilasciati da chi riveste il carattere di pubblico ufficiale a tanto legittimamente autorizzato.

Nè meglio è fondato il terzo mezzo in cui i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 2139 Codice civ., perchè sia stata respinta la eccezione della prescrizione annale stabilita nel succitato articolo da essi ricorrenti apposta in ordine al credito, oggetto delle domande del Conservatorio.

Di vero, è concordemente ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza che in tema delle prescrizioni più brevi non è ammessibile la interpretazione estensiva, essendo tassativi i casi in proposito indicati dalla legge.

Ciò posto, poichè nella fattispecie si tratta del compenso dovuto ad un istituto di beneficenza pel mantenimento delle sei figlie in esso ricoverate, è evidente che giustamente la Corte del merito ritenne inapplicabili le regole stabilite per coloro che tengono convitto o case di educazione e di istruzione pel prezzo della pensione dei loro convittori. A tanto rileva non solo la lettera, ma anche lo spirito della legge. Imperocchè non si possa confondere chi tiene convitto o casa di educazione ed istruzione, impiegandovi capitali e l'opera sua nello scopo di trarne profitto cogli istituti di beneficenza, i quali, mirando per la loro indole a soccorrere i bisognosi e non già per farne oggetto di speculazione o di guadagno, sono ritenuti meno esigenti nel far valere le loro ragioni di credito in dipendenza dei soccorsi prestati ai loro ricoverati, ed esula perciò la presunzione di pagamento sulla quale, trascorso un anno, si fonda la soggetta prescrizione in ordine a coloro che tengono i suddetti convitti o case di educazione e di istruzione.

Da ultimo, per ciò che riflette la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2144 Cod. civ. dedotta dai ricorrenti nel quarto mezzo, si osserva:

La Corte del merito ritenne nella sentenza che Don Gualco, nella sua qualità di prevosto della suddetta parrocchia, dal 1864 al 1877 riscosse la rendita di lire 815, da versarsi al Conservatorio controricorrente in dipendenza del legato Bellando pel mantenimento gratuito di sei zitelle. Che Don Gualco nulla avendo pagato a tale riguardo al Conservatorio, questi divenne perciò creditore della somma indicata nella sentenza, siccome quella che nella suddetta sua qualità fu esatta da Don Gualco, il quale come amministratore dei fondi legati dal Bellando per lo scopo sopra precisato, e non già in forza di contrattó concluso fra lui ed il Conservatorio controricorrente, era tenuto a darne conto e rappresentarne l'ammontare.

E se pertanto giustamente la Corte del merito nella sentenza ritenne inapplicabile l'art. 2144 Cod. civ., invocato dai ricorrenti, riconoscendo ad un tempo che l'azione istituita dal Conservatorio controricorrente non sarebbe colpita che dalla prescrizione di anni trenta, con la quale ritenne potersi soltanto estinguere l'azione stessa, a diverso corollario non rileva l'obbietto sollevato dai ricorrenti perchè la legge colpisca colla prescrizione quinquennale tutto ciò che é pagabile ad anno senza distinguere se chi deve pagare sia il debitore od un amministratore.

La prescrizione qninquennale venne stabilita dalla legge nello intendimento di tutelare il debitore contro la domanda contemporanea di un forte cumulo d'interessi, e pur si fonda sulla imprevidenza di coloro che non si curano di soddisfare le contratte obbligazioni se non vi sono costretti mediante l'esperimento delle azioni che al riguardo competono ai loro creditori.

Ma poichè trattasi di credito di natura diversa, da cui derivano diverse conseguenze giuridiche, giusta quanto si è dimostrato nei precedenti riflessi, e poichè nel caso in esame il Don Gualco non era un vero debitore, e fu giustamente riconosciuto l'amministratore dei fondi legati dal Bellando per lo scopo avanti indicato, se il medesimo D. Gualco non adempì agli obblighi statigli imposti dal Bellando, incontrò una responsabilità da liquidarsi mediante la resa del conto della sua gestione. E questo obbligo della resa del conto non può andare soggetto alla prescrizione quinquennale, sarebbe soltanto colpito dalla prescrizione trentennaria, che rettamente la Corte del merito non ritenne incorsa dal Conservatorio, perchè il termine per questa ultima prescrizione non può avere avuto principio che quando venne la gestione del sudetto legato assunta nel '77 ed il giudizio contro gli eredi di lui venne per tale proposta istituito dal Conservatorio nel 1888.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Firenze.

15 luglio 1897.

Pres. Salucci, ff. di P. e *Est.*

Bardini c. *Min. della pubblica istruzione.*

Chiesa — Bassorilievo — Cosa fuori commercio — Vendita — Nullità — Acquirenti di buona fede — Art. 707 e 709 Cod. civile — Inapplicabilità.

Un bassorilievo infisso nel muro della facciata di una chiesa, come parte ed accessorio della chiesa stessa, è cosa fuori di commercio, e non suscettiva di privato dominio (1).

Perciò l'acquisitore, anche di buona fede di tale bassorilievo da altri distaccato, non può invocare gli articoli 707 e 709 del Codice civile (2).

Riconosciuto giusto il dispositivo della sentenza denunziata, la Corte di cassazione deve, anzichè pronunciare l'annullamento, sostituire i motivi veri a quelli erronei ritenuti dalla sentenza stessa (3).

Col primo mezzo si censura la denunziata sentenza dicendola errata in quanto

---

(1-3) Veggasi a pag. 105 del volume precedente la sentenza della Corte di appello di Venezia, 14 settembre 1896, contro cui erasi fatto ricorso.

ritenne che si verifichino gli estremi materiali del furto ed un furto improprio nel fatto del parroco e dei fabbricieri di avere staccato il bassorilievo in questione dal muro della chiesa e di averlo venduto credendo in buona fede di fare un atto di amministrazione; errata ad ogni modo per aver ritenuto che in tema di furto improprio soffra eccezione l'art. 707 Cod. civ. Si censura inoltre in quanto dopo aver riconosciuto e dichiarato che non era provato nè tampoco asserito che il Bardini conoscesse trattarsi di cosa abusivamente staccata dal muro di una chiesa, gli abbia poi fatto rimprovero di mala fede per non essersi accertato della legittima provenienza del bassorilievo. Si censura infine perchè disse non applicabile nel caso il detto art. 707 per trattarsi di cosa staccata da un immobile di cui faceva parte, non già per volontà o fatto del proprietario ma per fatto arbitrario di un terzo.

Col secondo mezzo si censura la sentenza medesima in quanto rigettò la istanza del ricorrente per il rimborso della spesa da lui fatta per l'acquisto del bassorilievo, ripetendo le stesse ragioni per le quali aveva rigettato la domanda principale, e poi perchè ritenne che coi documenti prodotti non era provato che avesse comprato da un commerciante che faceva pubblico spaccio di simili oggetti. Si censura inoltre in quanto respinse la prova dedotta in via subalterna per la ragione che il capitolo articolato fosse indeterminato e generico e non precisasse ciò che doveva per provare che Tito Tedeschi corrispondesse nel 1893 a quel commerciante di cui parla l'art. 709 Cod. civ.

Considerato che è concordemente ammesso dalle parti, ed è ritenuto in fatto dalla sentenza denunziata, che il bassorilievo in questione era infisso nel muro della facciata della chiesa parrocchiale di Avesa, da cui venne staccato per essere venduto a Tito Tedeschi, il quale lo rivendette al Bardini.

Che tale oggetto, come parte ed accessorio della chiesa parrocchiale nel cui muro stava incorporato, era come essa cosa fuori commercio, e perciò non suscettibile di privato dominio, perocchè la destinazione e l'uso pubblico a cui colla chiesa serviva, era d'ostacolo a che potesse passare nella proprietà di un privato.

Che ai termini dell'art. 690 Cod. civile il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà, non ha effetto giuridico. E conseguentemente il Bardini, comunque terzo di buona fede, non può fare assegnamento sul possesso del bassorilievo in questione per volere dell'art. 707 Cod. civ., secondo cui in fatto di mobili per natura il possesso val titolo, perocchè questo principio supponga che si tratti di possesso di cosa che è in commercio e che può diventare di privata proprietà. Nè potrebbe essere il caso del rimborso di cui all'articolo 709 attesa la assoluta inefficacia non solo del trasferimento, ma anche del possesso di un simile oggetto. E per questo diverso motivo emanato dai fatti ritenuti dalla sentenza, sostituito a quelli denunciati come erronei, riconoscendo giusto il dispositivo, la Corte Suprema respinge il ricorso senza occuparsi dei dedotti mezzi d'annullamento.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Appello di Roma.

3 settembre 1895.

Pres. Tommasi, P. — *Est.* Orilia.

Fondo pel culto c. *Carneglia.*

Pensioni monastiche — Cosa giudicata.
Pensioni monastiche — Legge 7 luglio 1866 — Religiosi di ordini possidenti precedentemente soppressi — Inapplicabilità di detta legge.

Non v'ha cosa giudicata quando in precedente giudizio siasi da un religioso professo chiesta all'Amministrazione del Fondo pel culto una pensione in base al Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, ed essendogli stata negata, la domandi in nuovo giudizio in base alla legge generale del 7 luglio 1866 (1).

La detta legge non può essere invocata

dagli ex-religiosi degli ordini possidenti precedentemente soppressi (2).

Osserva che le questioni pregiudiziali sollevate dal Fondo pel culto non hanno fondamento. E' risaputo che a costituire la cosa giudicata, oltre l'identità delle persone e dell'oggetto, richiedesi l'*eadem causa petendi*, che non si riscontra nella presente causa. Difatti nel primo giudizio il diritto alla pensione si faceva derivare dal decreto del 17 febbraio 1861, mentre in questo s'invoca l'applicazione della legge del 7 luglio 1866; e poichè la pensione è un diritto accordato dalle singole leggi di soppressione, si ha nei due giudizi diversità di titolo e quindi di *causa petendi*. Molto meno è fondata l'altra eccezione con cui si sostiene che il Carneglia avrebbe dovuto includere la domanda attuale nel primo giudizio in sottordine alla tesi allora sostenuta; imperocchè se non può dubitarsi che il Carneglia avrebbe potuto regolarsi secondo il postumo consiglio dell'Amministrazione, è parimenti certo che per avere agito in modo diverso e cioè soltanto in forza del decreto del 1861, non è decaduto dal diritto d'invocare altre leggi posteriori se per avventura sia vero che le stesse gli abbiano riconosciuto o accordato qualche diritto, il che forma precisamente l'oggetto del giudizio presente.

Osserva, in quanto al merito, che i primi giudici omisero di esaminare la questione, sollevata dal Fondo pel culto se la legge del 7 luglio 1866 potesse riguardare gli ex-religiosi degli ordini possidenti soppressi nelle diverse provincie del Regno per effetto di leggi anteriori. La risoluzione negativa di cotesta questione sembra alla Corte indubitabile, avuto riguardo ai precedenti storici, alle risultanze degli atti parlamentari, alle testuali disposizioni degli art. 3 e 9 della stessa legge ed alla concorde giurisprudenza.

Dai precedenti storici della legge in parola si ha, che così nelle antiche provincie come in quelle di recente annessione, la soppressione degli ordini religiosi non era stata completa. Nel Piemonte furono conservati gli ordini addetti alla predicazione, alla assistenza degli infermi ed alla educazione, e nelle nuove provincie alcune case specialmente designate di ordini benemeriti per eguali ragioni. Al mantenimento dei religiosi fu provveduto con criterii analoghi, e per parlare soltanto del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 pubblicato nelle provincie napoletane, fu assegnata una pensione ai membri degli ordini possidenti e non mendicanti non maggiore di lire 510 per i religiosi, di lire 255 per i laici, e fu concessa a quelli degli ordini mendicanti la facoltà di continuare a far vita comune, provvedendo da sè alla propria sussistenza. In questo stato di cose sopravvenne la legge del 7 luglio 1866 di generale eversione, nella quale furono coinvolte tutte le case sopravvissute alle precedenti parziali soppressioni, e fu tolta anche ai mendicanti la convivenza comune. Nuove pensioni furono assegnate, le quali riguardavano naturalmente gli ordini con detta legge soppressi, nonchè i mendicanti, cui veniva tolto quell'unico mezzo di sussistenza lor conservato dalle leggi anteriori.

Cotesto concetto si evince chiaramente dal combinato disposto degli art. 3 e 9 della legge in esame. Nell'art. 3, parlandosi delle condizioni richieste pei religiosi per essere ammessi a godere delle pensioni, parlasi della loro appartenenza a case esistenti con che si escludono i membri delle case soppresse precedentemente; e nell'art. 9 testualmente è detto

(1) Confor. Appello di Roma, 18 maggio 1897, Miranda c. Fondo pel culto (vol. VII, pag. 691).

(2) Confr. stessa Corte d'appello 3 febbraio 1891, Nettis e Nappi c. Fondo pel culto (vol. II, p. 171).

che restano ferme le pensioni attribuite in esecuzione di leggi anteriori, e quelle non ancora assegnate definitivamente devono sempre regolarsi a norma di queste.

Nè si raccoglie un concetto diverso se si ricorre agli atti parlamentari che precedettero la promulgazione di cotesta legge, e se la giurisprudenza ha dato alla stessa qualche interpretazione retroattiva, questa è stata limitata ai soli ordini mendicanti, ed anche ai possidenti, ma di fatto sforniti di patrimonio.

Cotesta applicazione retroattiva della legge del 1866 agli individui appartenenti agli ordini mendicanti ed a quelli ad essi equiparati colpiti dalle precedenti soppressioni fu ragionevole e giusta, perchè le leggi anteriori avevano provveduto alla loro sussistenza con la permissione della vita comune; tolta tale facoltà con la legge del 1866, giustizia richiedeva che anche essi avessero la pensione attribuita dall'ultima legge per avere eguaglianza di trattamento. Ma non v'è esempio in giurisprudenza di un membro d'ordine possidente soppresso prima della legge del 1866 che abbia reclamato il trattamento stabilito da questa, anche per la ragione molto semplice che era in misura minore.

In conseguenza delle surriferite osservazioni deve ritenersi che la legge del 7 luglio 1866 non possa invocarsi da coloro che appartennero, come il Carneglia, ad ordini religiosi possidenti soppressi prima della sua promulgazione. A questa interpretazione lo stesso Carneglia si è conformato col reclamare la pensione che gli attribuiva l'art. 9 del 1866, e che gli venne negata in un giudizio che ha percorso tutti i gradi di giurisdizione, non escluso il rimedio straordinario della revocazione.

Per questi motivi, la Corte accoglie, ecc.

Appello di Torino.

14 novembre 1897.

Pres. PINELLI P. P. — *Est.* PIAZZA.

Società pel Dazio degli esercenti di Mondovì c. Seminario e Collegio-Convitto Mondovì.

Appello — Seminario — Citazione d'appello in persona dell'economo e procuratore generale — Nullità assoluta — Vescovo — Rappresentanza del Seminario — Passaggio della sentenza appellata in cosa giudicata — Comparizione del Seminario.

È nulla la citazione di appello diretta contro un Seminario in persona del suo economo e procuratore generale, risiedendo la rappresentanza giuridica del Seminario nel Vescovo, e in sua assenza nel Vicario generale della Diocesi (1).

Tale nullità è assoluta e perentoria (2).

A sanare tale nullità non può valere il fatto che la causa in primo grado sia stata iniziata e sostenuta dal detto economo e procuratore generale.

La nullità medesima porta con sè la decadenza dall'appello, e rende irrevocabile la sentenza appellata per l'avvenuto passaggio in cosa giudicata.

Ad impedire un simile effetto non vale la comparizione nel giudizio di appello del Seminario per mezzo del suo procuratore, avvenuta quando erasi già verificato l'espiro del termine utile per appellare (3).

Attesochè la Corte osserva che l'articolo 145 Codice proc. civ. al n. 3 commina la nullità assoluta della citazione « se siansi violate le norme stabilite da-

---

(1-2) È concordemente riconosciuto che la rappresentanza legale del Seminario risiede nel Vescovo od Arcivescovo della Diocesi; veggasi lo studio di G. CASELLI: *I Seminari e la loro natura giuridica* (vol. I, p. 369-394), nonchè le sentenze della Corte di Cassazione di Roma ivi citate al n. 6. Veggansi pure Tribunale di Cosenza 2 dicembre 1893, Ficarelli c. Demanio (vol. IV, p. 467); Pretura di Pisticci 25 ottobre 1890, Seminario di Anglona e Tursi c. Santacesaria (vol. II, p. 116).

Non v'ha dubbio che la nullità della citazione notificata a chi non ha la rappresentanza dell'ente morale che si vuol chiamare in giudizio, è assoluta ed insanabile; nè è ammessa la ricerca dell'incertezza assoluta o meno dell'ente stesso: Cass. di Roma 24 marzo 1896, Capitolo di Magliano Sabino c. Provincia dell'Umbria (vol. VI, p. 455).

(3) Confr. citata sentenza della Cass. di Roma 24 marzo 1896.

gli art. 135, 136, 137, 138, 139 e 140, riguardo alla persona che dev'essere citata, o a quella cui deve essere consegnata la copia della citazione stessa. » Dal tassativo disposto dell'art. 135, ed eziandio da quello combinato dagli articoli 38, 39 e 486 dello stesso Codice di proc. civ. si rileva che non si può mai prescindere dal dirigere la citazione alla persona del convenuto (sempreché abbia la capacità legale, fisica o giuridica che sia), alla persona cioè direttamente interessata nella controversia che si inizia col libello citatorio, ed in confronto della quale si intende di istituire la giudiziale contestazione.

Ciò è intuitivo, e di fronte al chiaro e preciso tenore della legge, non ha bisogno di dimostrazione. Alla regola generale, così sancita, non ha che un'unica eccezione, quella cioè stabilita nel successivo art. 142 stesso Codice proc. civ., il quale dispone: « Allorquando il convenuto non ha residenza, domicilio o dimora nello Stato, il medesimo può essere citato nella persona del suo procuratore generale. » Negli altri casi tutti deve sempre essere citata la parte personalmente. A sua volta l'art. 138 prescrive che la citazione quando è diretta contro qualcuno dei corpi morali riconosciuti dalla legge, dev'essere notificata al sindaco, rettore, capo o superiore, od a chi ne fa le veci. Nel caso in esame, come si rileva dall'atto di citazione di appello, venne citato il venerando Seminario dei chierici ed annesso Collegio convitto vescovile di Mondovì in persona dell'economo e procuratore generale canonico don Giuseppe Ayma.

Ora è facile scorgere come non siasi in tal modo adempiuto il precetto della legge. Infatti il canonico Ayma, sia pure quale economo e procuratore generale dei due enti morali suindicati, non è il legale rappresentante dei medesimi nei sensi del succitato art. 138 Codice proc. civ. Essi sono invece rappresentati dal vescovo della Diocesi, il quale è presidente, oltre che dell'Amministrazione del venerando Seminario vescovile, eziandio dell'Opera pia dei parroci, dell'Opera pia Monale e Corti, ed in sua assenza dal Vicario generale della Diocesi stessa. Tanto è ciò vero che si si trovò necessario di rilasciare all'attuale procuratore in causa un mandato nei termini suespressi, affinchè gli appellati fossero dal medesimo rappresentati in questo giudizio di secondo grado per sostenere anzitutto l'eccezione pregiudiziale formante oggetto del presente esame.

Per quanto nel surriferito atto di citazione d'appello siasi nominativamente indicata la parte da citarsi nella persona del suo economo e procuratore generale, in sostanza non fu citato che quest'ultimo, surrogandolo alla persona del vero citando, il quale in tale guisa venne posto in disparte e fatto totalmente scomparire col chiamare a rappresentarlo ed a rispondere in causa un'altra persona, che, come si è detto, non ha veste al riguardo.

Egli è evidente che trattasi di una nullità assoluta, radicale e perentoria, tassativamente comminata dalla legge, e non già di quelle che sono rimesse al potere discrezionale del giudice: e la più recente giurisprudenza anche di questa Corte si è ormai assodata nel ritenere nullo l'atto di citazione d'appello, tanto quanto in esso, invece di citarsi la parte, siasi citato il procuratore, quanto nel caso in cui siasi citata la parte in persona del suo procuratore.

Nè importa che nella specie la lite sia stata in primo grado iniziata e sostenuta dal canonico don Ayma nella suindicata sua qualità. Se in quel giudizio incorse una irregolarità sostanziale che non venne rilevata ed opposta, lasciandosi passare sopra dalla sentenza in oggi denunciata, sentenza che il Seminario fa sua ed accetta nel pieno tenore, ciò non autorizza menomamente la parte avversaria a promuovere l'attuale giudizio di secondo grado in confronto del predetto canonico, lasciando da parte il Seminario, il quale è pur sempre, come già si disse, e si desume eziandio dal dispositivo della testè indicata sentenza, la vera parte interessata a conoscere il fatto

della Società appaltatrice del dazio di consumo, e valutare se le convenga o meno di sostenere il cimento di tale giudizio.

Dal fin qui detto risulta a sufficienza dimostrato che l'atto di citazione d'appello in questione è affetto da nullità radicale, assoluta ed insanabile.

Ciò porta già con sè la decadenza di appello, e rende irrevocabile la sentenza appellata per l'avvenuto suo passaggio in cosa giudicata.

Nè dicasi per avventura che per effetto della comparizione del Seminario vescovile anzidetto avvenuta in questa sede di appello in persona del suo procuratore in causa avv. Bubbio, in seguito al regolare mandato alla lite 24 settembre 1897, sia a ritenersi sanata la incorsa nullità, a termini dell'art. 190 Codice proc. civ., imperocchè nella specie si verifica appunto l'eccezione ivi contemplata, trattandosi che la comparizione avvenuta all'udienza di spedizione della causa si verificò dopo l'espiro del termine utile per appellare (essendo stata la sentenza notificata fin dal 22 maggio u. s.), quando cioè il Seminario stesso aveva quesito il diritto di opporre, siccome oppone, la eccezione della cosa giudicata. L'appellata stessa si provvide regolarmente accampando prima d'ogni altra la eccezione di nullità dell'appello.

Per questi motivi, dichiara irrito e nullo, e quindi siccome inesistente l'appello contro la sentenza del Tribunale di Mondovì, ecc.

Appello di Venezia.

22 dicembre 1896.

Pres. Adami, ff. di P. — *Est.* Spada.

Fondo pel culto c. *Parroco e Fabbriceria di Villanova Marchesana.*

Fondo pel culto — Oneri di culto — Diritto dei terzi — Celebrazione di messa festiva a vantaggio della popolazione di una contrada — Adempimento in forma specifica — Azione del parroco e della Fabbriceria — Annualità arretrate.

Il Fondo pel culto è tenuto a dare adempimento in forma specifica agli oneri di culto disposti dai fondatori degli enti soppressi, quando vi sia nei terzi un diritto perfetto e civilmente ripetibile, come nel caso dell'onere della celebrazione di una messa festiva disposta a vantaggio della popolazione di una contrada (1).

Il parroco e la fabbriceria parrocchiale, già amministratrice del legato ed investita dell'ufficio di sovrintendere alla sua osservanza, hanno in tal caso azione in giudizio per costringere il Fondo pel culto all'adempimento dell'onere (2).

Il Fondo per il culto è tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni, ed in applicazione degli art. 1218 e 1225 del Codice civile, le annualità della rendita destinata per la celebrazione delle messe riscosse anteriormente alla citazione (3).

L'ora defunto Pietro Rosada con suo testamento 14 gennaio 1835 dispose di di alcuni legati, fra i quali il seguente:

« Istituisco (così la clausola testamentaria) una mansioneria perpetua nell'Oratorio di Cisinatti in Comune di Villanova Marchesana, *a comodo religioso di quella popolazione*, lasciando in facoltà del mio erede di assegnare alla medesima una dotazione, o in annue lire 400 per la celebrazione di una messa in cadaun giorno festivo, ovvero di annue lire 700 per la celebrazione di una messa quotidiana » ed istituì erede universale il nipote Giovanni Rosada.

Morto intestato l'erede Giovanni Rosada, furono suoi eredi la madre Francesca Gavaginin ed il fratello e la sorella dott. Silvestro e Maria Angela, a carico della quale ultima, nelle divisioni seguite nell'anno 1851, venne posto l'onere del detto legato.

E la detta signora Maria Angela Rosada devenne poi alla stipulazione del contratto 1° giugno 1854 in atti del notaro di Rovigo dott. Checchini, col

---

(1-3) Veggasi a pag. 64 la decisione della Cassazione di Roma 22 novembre 1897, sul ricorso interposto contro la presente sentenza, colle note ivi.

quale in concorso del rev. Vescovo di Adria, ritenute in 72 le messe festive da celebrarsi nell'Oratorio di Cisinatti, e l'elemosina di ciascuna messa in L. 6, la signora Maria Angela Rosada si obbligava per sé ed eredi di corrispondere in perpetuo alla Curia vescovile di Adria per conto della Mansionaria nell'Oratorio di Cisinatti, l'annua somma di lire 432, e prestò corrispondente cauzione ipotecaria sopra immobili di sua ragione.

Mancata ai vivi la detta Maria Angela Rosada fu sua erede Martinelli Antonia, e morta pur questa, le successero le figlie Martinelli Vincenza, Maria, Teresa, Elisabetta e Filomena, le quali, approfittando del disposto della legge 24 gennaio 1864, n. 1636, mediante contratto 26 marzo 1874, in atti del notaio di Rovigo dott. Pignolo, devennero all'affrancazione del predetto onere perpetuo, nelle di cui premesse viene dichiarato, che, di seguito alla stipulazione del predetto rogito 1° giugno 1854, l'annua somma di lire 432 pari a lire 373.32 fu sempre corrisposta alla fabbriceria parrocchiale di Villanova Marchesana quale *amministratrice e rappresentante la detta Mansionaria di Cisinatti*. L'affrancazione del detto onere, effettuatasi col contratto 26 marzo 1874 stipulato in *concorso dei rappresentanti la Fabbriceria suindicata*, seguì mediante consegna alla Fabbriceria stessa di due cartelle del Debito Pubblico dello Stato ai n. 10295 e 546214 fruttanti l'annua rendita di lire 422.59; essendosi all'annua corrisponsione di lire 373.32, aggiunto l'importare dell'imposta di ricchezza mobile ammontante allora ad annue lire 49.27.

La R. Amministrazione del Demanio, a mente del disposto delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 e dei relativi regolamenti, procedette poi, come da verbale 30 marzo 1878, ad opera di un delegato dell'ufficio di Registro di Rovigo, alla presa di possesso dei due suindicati titoli del Debito Pubblico, numero 10295 e 546214; il detto signor Delegato notificò previamente, come nel detto verbale, ai fabbriceri della chiesa parrocchiale di Villanova Marchesana l'invito a prestare il loro contradditorio allo eseguimento della commessagli operazione, ed, essendosi essi rifiutati d'intervenire, passò alla presa di possesso coll'intervento del sindaco a termini dell'art. 14 della legge 7 luglio 1866.

Fu poi nell'anno decorso, e cioè con citazione 20 dicembre 1895 che la Fabbriceria di Villanova Marchesana, in persona dei fabbriceri indicati in epigrafe, premessi i fatti sopra narrati, ed esponendo inoltre che, soppressa la Mansionaria a base dell'art. 1°, n. 6, della legge 15 agosto 1867 si produsse essa in sede amministrativa per farla dichiarare esente da soppressione, ma infruttuosamente essendo stati respinti i suoi ricorsi — chiamò avanti il Tribunale di Rovigo quel signor Intendente della R. Finanza nella rappresentanza del Fondo pel culto, per sentir giudicare:

I. Dovere il Fondo pel culto far celebrare nell'Oratorio di Cisinatti, Comune di Villanova Marchesana, la messa festiva ordinata da Pietro Rosada col testamento 14 gennaio 1835; e dovere a questo effetto contribuire alla Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Villanova Marchesana le annue lire 422.60 portate dalle cartelle n. 10295 e 546214 del Debito Pubblico del Regno.

II. Dovere lo stesso Fondo pel culto pagare all'attrice Fabbriceria la somma di lire 6,972.90, importo della rendita dal 1° luglio 1878 a tutto 1894, detratto l'importo della ricchezza mobile, cogli interessi di legge dal giorno di citazione e le spese.

Nella causa intervenne volontariamente don Luigi Gherardi nella sua qualità di parroco di Villanova Marchesana.

All'udienza avanti il Trib. conclusero:

Il Procuratore della fabbriceria attrice e del parroco intervenuto nei termini della citazione introduttiva, ed il procuratore della convenuta Amministrazione:

I. Essere incompetente il Tribunale a giudicare delle proposte domande.

II. *In via subordinata*. Respingersi le domande avversarie, come nei capi II e III delle odierne sue conclusioni trascritti in epigrafe.

Il Tribunale con sentenza 4-10 aprile 189€ giudicò:

I. Ammettersi l'intervento di don Luigi Gherardi nella sua qualità di parroco nella lite promossa dalla Fabbriceria di Villanova Marchesana con citazione 20 dicembre 1895, usciere Tosi, contro il Fondo pel culto.

II. Dovere il Fondo pel culto far celebrare nell' oratorio di Cisinatti, comune di Villanova Marchesana, la messa festiva ordinata da Pietro Rosada col testamento 14 gennaio 1835, e dovere a questo effetto contribuire alla Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Villanova Marchesana le annue lire 422.60 portate dalle cartelle n. 10295 e 546214 del Debito pubblico del Regno.

III. Dovere lo stesso Fondo pel culto pagare all'attrice Fabbriceria la somma di lire 6,972.90 importo della rendita dal luglio 1878 a tutto 1894, detratto l'importo della ricchezza mobile, cogli interessi di legge dal dì della citazione, e le spese tutte di lite, comprese le prenotate a debito, e quelle altre a favore del difensore della Fabbriceria, che vengono liquidate in lire 105, oltre le successive, nonchè le altre a favore dello stesso difensore ufficioso del Parroco, che vengono liquidate in lire 30, oltre pure le successive.

Contro la detta sentenza appellava la R. Amministrazione del Fondo pel culto con citazione 27-30 giugno anno corrente, e la causa venne discussa all'udienza dell'11 corr. mese, in cui i procuratori delle parti presero le rispettive loro conclusioni come trascritte in proemio.

Diritto. Abbandonata dall'appellante R. Amministr. del Fondo pel culto in questa sede l'eccezione di incompetenza per territorio da essa sostenuta nella causa di primo grado, le precipue questioni di diritto, che, in effetto alle altre eccezioni opposte dalla R. Amministrazione, si agitano nella causa presente, si concretano:

I. Sull'intervento in causa di don Luigi Gherardi, nella sua qualità di parroco di Villanova Marchesana.

II. Sulla veste della Fabbriceria di Villanova Marchesana ad esercitare l'azione da essa esperita.

III. Sul fondamento delle domande, oggetto dell'azione da essa Fabbriceria esercitata.

IV. *Quid* sulle spese di lite.

Ad I. Per l'art. 201, Codice di procedura civile: « chiunque abbia interesse in una causa vertente fra altre persone può intervenirvi », da cui deve dedursi che l'interesse determinante l'intervento debba essere dipendente dal giudizio introdotto.

Nel caso concreto il giudizio dalla Fabbriceria parrocchiale di Villanova Marchesana introdotto ha per fine la celebrazione delle messe festive nell'Oratorio di Cisinatti, nella detta parrocchia, ordinate dal defunto Rosada: « a comodo religioso di quella popolazione (di Cisinatti) »; è manifesto dunque che nell'istituito giudizio si comprende anche *un interesse religioso*, non potendosi disconoscere che la celebrazione di messe ha di sua natura un carattere eminentemente religioso; e, non potendosi egualmente disconoscere che sia il parroco, in forza del proprio ministero, il naturale rappresentante *gli interessi religiosi* dei suoi parrocchiani, consegue che l'intervento del parroco di Villanova Marchesana nella presente causa, nella quale si discute anche sopra *un interesse religioso* dei suoi parrocchiani, è legittimo, e che è quindi destituita di fondamento giuridico l'eccezione opposta per prima dal Fondo pel culto.

Ad II. Come fu esposto *nei motivi in fatto* assunto da Maria Angela Rosada col contratto 1° giugno 1854 l'obbligo di corrispondere in perpetuo annue lire 432 per la celebrazione della messa, nei giorni festivi, nell'Oratorio di Cisinatti, detta annua somma venne da poi corrisposta sempre dalle obbligate, all'in-

dicato scopo, come esplicitamente sta dichiarato nel successivo contratto di affrancazione 26 marzo 1874 alla Fabbriceria parrocchiale di Villanova Marchesana; ed alla Fabbriceria medesima, siccome dalle affrancanti sorelle Martinelli riconosciuta quale amministratrice e *rappresentante* la « Ditta Mansionaria di Cisinatti », furono da esse Martinelli consegnate anche le due cartelle del Debito Pubblico n. 10295 e 546214, colle quali venne effettuato l'affranco *dell'onere* imposto al suo erede da Pietro Rosada col suo testamento 14 gennaio 1835, ed inoltre dallo stesso R. Demanio, a mezzo dell'ufficio di Registro di Rovigo, fu la detta Fabbriceria riconosciuta quale rappresentante la Mansionaria di Cisinatti, se nel verbale 30 marzo 1878, con cui procedette alla presa di possesso delle indicate due cartelle, riconobbe, come suo unico contraddittore all'atto stesso, dessa Fabbriceria, e se dalla medesima ebbe a ricevere le due cartelle siccome da essa possedute.

Queste circostanze di fatto, comprovate da documenti in atti, dimostrano ad evidenza che sino dal tempo (1854), in cui venne determinato, che il legato disposto dal Rosada dovesse applicarsi nella celebrazione della messa nei giorni festivi nell'Oratorio di Cisinatti, e che ne venne fissata l'annua somma, fu per per consenso delle eredi, la Fabbriceria parrocchiale di Villanova Marchesana la sola rappresentante la Mansionaria istituita da Pietro Rosada, e la sola che agì nell'interesse della Mansioneria stessa, che riscosse l'annua contribuzione e la erogò allo scopo designato: nè è a dirsi che ad una tale rapppresentanza ebbe mai la Fabbriceria a rinunciare, e lo prova il non aver voluto essa intervenire ufficialmente nella presa di possesso, di cui il verbale anzidetto, e lo provano pure i reclami dalla stessa prodotti in via amministrativa per far dichiarare la Mansionaria esente da soppressione.

Se dunque la Fabbriceria parrocchiale di Villanova Marchesana era e fu sempre di fatto e per volontà delle eredi del fondatore, la rappresentante della Mansionaria di Cisinatti, e se precipuo fine della Mansionaria stessa era la celebrazione della messa nei giorni festivi nell'Oratorio di quella frazione, è della maggiore evidenza l'interesse proprio della Fabbriceria medesima a provvedere acchè l'obbligo imposto da Pietro Rosada ai suoi eredi fosse soddisfatto, e fosse quindi nell'Oratorio di Cisinatti celebrata la messa nei termini da lui stabiliti; ed è quindi pure evidente che un tale interesse legittimava detta Fabbriceria ad esercitare l'azione, che esperì colla citazione introduttiva della presente causa (art. 36-37 Codice proc. civ.).

E' inoltre che il Rosada istituì la Mansionaria pella celebrazione di una messa nei giorni festivi nell'Oratorio di Cisinatti *a comodo religioso di quella popolazione*. La frazione di Cisinatti conta 550 abitanti e trovasi alla distanza della chiesa parrocchiale di due chilometri; ciò era per certo a cognizione del testatore Rosada, ed è quindi manifesto che egli volle colla fatta disposizione, *recare un beneficio* agli abitanti di Cisinatti coll'assicurare loro il modo di potere ascoltare la messa nei giorni festivi nella loro frazione, anzichè recarsi per ascoltarla alla chiesa parrocchiale a non breve distanza; — e ciò costituisce veramente un beneficio — *sia economico*, evitando a quella popolazione un lungo percorso di vita, disagevole specialmente nell'inverno o nei giorni di pioggia; — *sia spirituale*, essendo un sommo beneficio pei credenti di poter adempiere il precetto della Chiesa, di ascoltare la messa nei giorni di festa; — di conseguenza duplice interesse per la popolazione di Cisinatti, *interesse economico*, riguardo al quale era, nella specie, rappresentata la popolazione dalla Fabbriceria amministratrice così dello Oratorio di Cisinatti, come dell'annua corrisponsione dovuta per la celebrazione della messa in quell'Oratorio; ed *interesse religioso*, del quale, come si disse, era suo naturale rappresentante il parroco.

Ad III. L'art. 28 della legge 7 luglio 1866, e l'art. 5 della legge 15 agosto 1867, pongono a carico del Fondo pel culto gli oneri e pesi inerenti ai beni delle corporazioni religiose e degli enti morali soppressi. Devesi però ritenere ormai di giurisprudenza, perchè sancita da ripetute decisioni della suprema Corte regolatrice, il principio che dal Fondo pel culto si possono adempiere gli oneri e spese inerenti ai beni dei legati pii, anzichè nella forma specifica ordinata dai testatori e dai fondatori, per equipollenti, e cioè colla erogazione della rendita dei beni appresi in opere di beneficenza diverse dalle specificate dai testatori e fondatori; ma devesi ritenere egualmente che un tale principio valga e debba essere osservato in quanto dagli *oneri e pesi* predisposti non derivino dei diritti a favore dei terzi e già acquisiti; — varrà dunque l'accennato *principio* nel caso, in cui il diverso adempimento degli oneri non riesca di pregiudizio ai diritti dei terzi; così lo sarà se l'onere aggravante i beni legati consista nella celebrazione di messe a suffragio dell'anima del disponente, perchè in questo caso la destinazione della rendita dei beni legati ad opere di beneficenza, varrà pure a conseguire il fine, a cui l'*onere* era diretto; ma non lo sarà, nè lo è, se l'*onere* ha per fine il vantaggio dei terzi, perchè in questo caso i terzi hanno acquistato il diritto al pieno adempimento dell'*onere*, come determinato dal testatore o fondatore, che non può venir meno senonchè col loro consenso.

E ciò si verifica appunto nel caso concreto, essendochè la celebrazione della messa nei giorni festivi nell'oratorio di Cisinatti fu ordinata dal testatore Rosada al suo erede *a comodo religioso di quella popolazione*; fu dunque un beneficio, che, come già si osservò, intese il Rosada di fare agli abitanti di Cisinatti, i quali ne godettero fino all'anno 1878, essendosi celebrata la messa nei giorni festivi nell'Oratorio di Cisinatti sino a quando la Fabbriceria rimase in possesso dei due titoli di rendita pubblica, che ne era stata costituita quale dotazione: non può dubitarsi che all'obbligo imposto dal Rosada al suo erede della celebrazione delle dette messe a beneficio degli abitanti di Cisinatti corrisponda il diritto degli abitanti stessi a godere di un tale beneficio, ed è quindi che nella sussistenza del diritto dei terzi, l'*onere* imposto dal testatore dev'essere, come già si osservò, pienamente adempiuto nei modi e termini da lui ordinati, donde l'applicabilità, anzichè del principio di eccezione suaccennato, della regola sancita dai citati articoli 28 e 5 delle leggi 1866 e 1867.

E' dunque che, soppressa la Mansionaria di Cisinatti ed in possesso le due cartelle di rendita del Debito Pubblico della R. Amministrazione del Fondo pel culto, incombeva ed incombe a questa l'obbligo di adempiere l'*onere* come imposto dal Rosada pel cui adempimento detta rendita venne fornita, lo che richiedesi ora d'accordo dalla fabbriceria e dal parroco di Villanova Marchesana, le di cui domande sub. capo II debbono quindi essere accolte, siccome per le ragioni sopra dedotte, fondato in diritto: e ciò dicesi senza alcun riguardo alla *eccezione postuma*, opposta dal Fondo pel culto soltanto nella cosidetta *Nota* d'udienza firmata dal solo procuratore dell'appellante e presentata nel giorno 12 corrente mese, cioè nel giorno successivo a quello in cui fu discussa la causa, consistente detta eccezione *nella negativa che l'Oratorio di Cisinatti sia tuttora esistente ed aperto al culto*, perchè *demolito prima del 1877*; alla quale eccezione la Corte non può avere alcun riguardo, perchè sulla stessa non seguì contraddittorio, nè della medesima fu fatto alcun cenno, negli atti in causa consegnati dopo la discussione al cancelliere.

Dette domande degli appellati, di cui al capo II delle odierne loro conclusioni, per quanto si riferiscono all'obbligo del Fondo pel culto dell'annua corrisponsione per la celebrazione delle messe, debbono però essere accolte come proposte nella citazione introduttiva e nelle

conclusioni di prima istanza, cioè ritenuto l'obbligo del Fondo pel culto dell'annua corrisponsione della somma di lire 422.60, e non già della somma di lire 477.60 come chiesta dagli appelanti nelle odierne loro conclusioni senza addurre alcuna giustificazione per l'aumento delle lire 55.

Inadempiente il Fondo pel culto fino dal 1878 della sua obbligazione di far celebrare la messa nei giorni festivi nell'Oratorio di Cisinatti e della corresponsione a tale effetto alla Fabbriceria dell'annua rendita delle due cartelle del Debito Pubblico in suo possesso, deve essere pure accolta la domanda della Fabbriceria e del parroco, di cui al capo III, delle odierne conclusioni, siccome fondata al disposto degli art. 1218 e 1225 del Cod. civ.

Opporrebbe a questa domanda il Fondo pel culto, che egli non può essere tenuto al risarcimento dei danni per duplice motivo:

I. Perchè la controparte non ha fornito la prova di avere provveduto alla celebrazione della messa dall'apprensione della rendita in poi;

II. Perchè il Fondo pel culto era possessore legittimo di quelle cartelle del Debito Pubblico e quindi in buona fede nell'esecuzione in modo diverso della rendita di quelle cartelle.

Ma questi motivi non valgono ad esimere il Fondo pel culto dalla rispondenza, di cui nei citati articoli di legge; non il I perchè se non furono celebrate le messe nei giorni di festa nell'Oratorio di Cisinatti dopo l'apprensione della rendita, lo fu appunto per colpa del Fondo pel culto, che omise di corrispondere l'annua somma stabilita per la loro celebrazione, — e non il II perchè pei citati articoli 1218-1225, l'inadempiente della obbligazione, ove non provi che l'inadempimento sia derivato da una causa estranea a lui non imputabile (lo che non si verifica nel caso concreto), è tenuto al risarcimento dei danni, *ancorchè non sia per sua parte intervenuta mala fede.* — Non è dubbio; il Fondo pel culto era per la disposizione testamentaria di Pietro Rosada obbligato a far celebrare la messa nei giorni festivi nell'Oratorio di Cisinatti *a comodo religioso di quella popolazione*, — non lo fece, e quindi, in ossequio alla regola che la obbligazione di fare, nel caso di inadempimento per parte del debitore, si risolve nel risarcimento dei danni ed interessi, dovevasi, come insegna la Suprem Corte regolatrice colla recente sua decisione 11 giugno 1895, nella causa Fondo pel culto contro Comune di Fontanetto « per « quanto attiene al tempo passato rico- « noscere e sanzionare l'obbligazione col « risarcimento dei danni contratta dal « Fondo pel culto col suo volontario ina- « dempimento dell'originaria obbliga- « zione di fare ».

Per questi motivi, la Corte rigetta lo appello interposto dalla R. Amministrazione del Fondo pel culto e conferma in ogni sua parte la sentenza 4-10 aprile 1896 del Tribunale civile e penale di Rovigo.

Appello di Ancona.

(Sede di rinvio)

15 novembre 1897.

Pres. De Angelis, ff. di P. — *Est.* Farsetti.

Trenta c. *Monterubbianesi.*

Decime — Abolizione — Decime sacramentali — Passaggio a privati — Patrono — Commutazione.

Alla regola generale dell'abolizione di tutte le decime sacramentali fu fatta eccezione per quelle che, pure per sè sacramentali, siano per titolo legittimo passate nel diritto e nel godimento privato (1).

Sono commutabili le decime già corrisposte ad un beneficio ecclesiastico, e poi con Bolla Pontificia, cambiato il beneficio ecclesiastico in legato pio, passate, per soccorrere alla po-

---

(1-2) La sentenza conforme della Corte di appello di Macerata 27 marzo 1895, nella stessa causa, venne pubblicata del vol. V, p. 478. È parimente pubblicata fu la decisione della

vertà dei patroni, nel godimento di costoro, che furono autorizzati a percepirle e convertirle in proprio uso (2).

In epoca assai antica e remota, dalla famiglia patrizia Butta Sinigardi Trenta fu istituito un patronato laicale su di un beneficio ecclesiastico sotto il titolo di S. Michele Arcangelo, con diritto di nomina a favore dei propri discendenti, in rapporto alla chiesa omonima che esisteva nel territorio detto *Le paludi*, presso la città di Fermo.

La dotazione del beneficio (è utile avvertirlo subito) consisteva in un fondo rustico in quel territorio e in un diritto di decima sopra taluni fondi pure ivi posti; diritto di decima già spettante, per l'indole sua laicale e patrimoniale, alla famiglia fondatrice del beneficio e che continuò sempre a far parte di questo.

Rinunziato quel beneficio dall' ultimo rettore (don Raffaele Butta Sinigardi Trenta), Vincenzo Trenta padre di Lelio che è parte in questa causa, caduto in povertà, ottenne dal Sommo Pontefice Pio VII una Bolla (12 settembre 1806), con cui il beneficio fu trasformato in semplice legato pio all'altare del Sagramento nella Chiesa metropolitana di Fermo, concedendo al detto Vincenzo e ai suoi discendenti sì maschi che femmine il diritto di amministrare, percepire ed esigere tutte le rendite del beneficio così secolarizzato; con l'obbligo però d'adempiere egualmente agli oneri annessi, come l'onere di 35 messe all'anno e una piccola pensione al rettore renunciatario e col patto espresso che, in mancanza d'eredi maschi delle due linee mascolina e femminina, il legato pio dovesse *ipso facto* ritornare alla primitiva condizione di beneficio ecclesiastico.

E siccome dopo d'allora nacque questione se tra i frutti e le rendite a cui accennava la predetta Bolla, fosse compreso anche il diritto di decima su determinati fondi, un'altra Bolla dello stesso Pontefice (29 luglio 1817) risolse la questione in senso affermativo, per modo che il detto Vincenzo e suo figlio proseguirono sempre a godere il diritto di decima.

Frattanto, con atto 11 ottobre 1888, Lelio Trento introdusse un giudizio possessorio innanzi il Pretore di Fermo contro il conte Lorenzo Piccolomini e il colono Vincenzo Miandro pel pagamento di decima gravanti taluni fondi. Essi si opposero, deducendo non solo l'inesistenza assoluta di quel diritto, ma anche che la decima era stata abolita senza compenso dalla legge 14 luglio 1887.

Il Pretore di Fermo respinse la domanda del Trenta, perchè non gli spettava l'azione possessoria; e l'esito della lite fu sempre eguale in tutti gli stadi degli altri giudizi conseguenziali, compreso il ricorso in Cassazione.

Dopo ciò Lelio Trenta (15 novembre e 4 dicembre 1892) promosse giudizio petitorio contro gli attuali litiganti Monterubbianesi, chiedendo loro il pagamento delle decime, a lui dovute in forza delle due Bolle pontificie sopramentovate per gli anni 1888-92 nella misura del due e mezzo per cento all'anno sul quantitativo del grano e del mosto, raccolti in un fondo da quelli posseduto in contrada detta *Le paludi*, colla domanda subordinata di provare con testimoni che i convenuti erano stati sempre al corrente col pagamento di quelle decime, di cui ora è questione.

Qui è utile notare che il beneficio sopraindicato fu abolito con decreto del

---

Cassazione di Roma 11 febbraio 1896 (vol. VI, p. 258), che annullò la sentenza e rinviò la causa alla Corte di Ancona.

La Cassazione di Roma ritiene che una decima originariamente spirituale non cambia natura per virtù dei trasferimenti a chiunque ed a qualunque titolo siano avvenuti in difetto di espressa novazione: decisioni 27 giugno 1894, Capitolo Cattedrale di Rimini c. Gaudenzi (vol. IV, p. 610); 31 dicembre 1896 (Sezioni unite) Mensa arcivescovile di Bologna c. Comune di Cento (vol. VII, p. 79). Veggasi lo studio di G. Caselli, *Passaggio delle decime sacramentali in mani laiche* (vol. I, pag. 305 e seg.).

Commissario Valerio del 3 gennaio 1861, convertendosi la dotazione del beneficio in proprietà del patrono Trenta, salvo il pagamento della tassa di svincolo; il che fu fatto più tardi, nel 1891, colla somma di lire 11,280, di cui 5161.38 pel solo svincolo della somma capitalizzata.

Il Tribunale di Fermo, con sentenza 30 marzo 1894, respinse anche la nuova domanda del Trenta, e lo condannò nelle spese. Ma la Corte d'appello di Macerata, con sentenza 17 marzo 1895, corresse il giudicato del Tribunale fermano e accolse pienamente la domanda del Trenta.

I di lui avversari ricorsero alla Corte di Cassazione di Roma, la quale con sentenza 25 gennaio 1896, ritenendo violata e fasamente applicata la legge abolitiva del 1887, in quanto non aveva la sentenza della Corte di Macerata dimostrato come il Trenta fosse legittimamente il vero *dominus decimae*, quando tutto concorre a far ritenere sacramentale la decima in questione, cassò quella sentenza e mandò la causa pel nuovo giudizio in merito e per le spese a questa Corte. Dinanzi a cui, riassunta la causa, ebbe nel dì 23 agosto 1897 luogo la relativa discussione, prendendovisi dalle parti le conclusioni in principio indicate.

Diritto. Per dedurre a suo tempo le logiche e giuridiche conseguenze, proprie delle disposizioni contenute nella legge 24 luglio 1887 abolitiva delle decime in generale, conviene premettere il richiamo di quelle come si trovano formulate negli articoli 1 e 3 della legge medesima e che sono le seguenti:

« Art. 1. — Le decime e le altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione, e in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei Sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'Amministrazione del Fondo pel culto e dell'asse ecclesiastico, sono abolite.

« Art. 3. — Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in in quote di frutti che si pagano in natura a corpi morali o a privati sotto qualsiasi denominazione dovranno commutarsi in canone annuo fisso in denaro ».

Dall'economia di queste disposizioni legislative, tenuto strettissimo conto dello scopo e spirito che animava il legislatore a dettarle, cioè l'intento di render libera la proprietà da ogni vincolo che l'inceppa, salvo, ben s'intende, l'interesse e ogni diritto dei privati, è fuor d'ogni dubbio che in questa linea d'idee egli decretò l'abolizione di tutte le decime di loro natura sacramentali, comunque corrisposte purchè servissero a scopo religioso (art. 1). Siccome però poteva darsi il caso che delle decime, anche in origine sacramentali, avessero in processo di tempo, subendo vicende varie e diverse, quasi abbandonato l'indole loro primitiva e per una ragione legittima fossero cangiate in dominicali a favore di private persone e che non voleva e poteva abolire come le prime, ordinò per quelle che fossero solo commutate in una quota fissa di denaro corrispondente. Così alla regola generale dell'abolizione di tutte le decime sacramentali fece eccezione per quelle che, pure per sè sacramentali, fossero per titolo legittimo passate nel diritto e nel godimento privato.

Per la soluzione pertanto della causa presente non occorre fermarsi a esaminare con precipua cura, se le decime che il Trenta intende percepire dai debitori avversari siano o no veramente sacramentali o dominicali; ma, invece pure ammettendo che esse siano sacramentali, se per legittimo titolo passate in dominio d'un privato, debbano dirsi commutabili secondo l'articolo 3, e così non abolite senza compenso secondo l'articolo 1 della legge precitata.

Occorre qui rammentare che la prima Bolla di Papa Pio VII (12 sett. 1806), accogliendo le preghiere di Vincenzo Butta Sinigardi di soccorrere alla povertà della sua famiglia (*cum sua familia pre-*

matur miseriis), cambiò il beneficio ecclesiastico in legato pio a di lui vantaggio vita naturale durante sua e dei suoi discendenti dalla linea mascolina e femminina in infinito, con piena facoltà di amministrare il patrimonio, convertendone in proprio uso i frutti, le rendite e qualsiasi altro provento (e così le decime, come chiarì l'altra Bolla 17 luglio 1817), percipendoli ed esigendoli, colla condizione che sopportasse, come peso, il pagamento di un'annua pensione a favore del beneficiato rinunciante, ed altri pesi consimili che potessero venire imposti in futuro.

Ora la legge abolitiva delle decime, nel primissimo momento della sua virtù operativa, trovò cambiata la natura dell'ente a cui quelle si riferivano, cambiata la persona da ecclesiastica in privata, cambiato nella parte precipua l'uso cui erano in origine disposte, meno le condizioni di gravame che ne costituiscono un atto a titolo oneroso, con che quasi con maggior senso di giustizia legittimavasi quel cambiamento diretto a privata utilità, anteposta, se si può dire così, allo scopo religioso per la sua evidente e imprescindibile necessità; esteso quel nuovo uso, in vista della ragione grave e solenne di quel cambiamento, a persone private le più lontane dai primi fini cui era destinato in origine il beneficio ecclesiastico, con la facoltà più precisa a riguardo della sostituita e mutata persona privata, di fare cioè in linea di amministrazione suoi tutti i frutti e rendite del nuovo ente, comprese le decime; e tutto ciò in forza d'un atto legittimo dell'autorità sovrana competente.

Nè qui si dica che quella competenza e legittimità mancarono, quasi avesse il Papa Pio VII esorbitato dai confini della sua autorità; perchè, come ben ritenne una dotta e grave sentenza della Corte di cassazione di Roma 31 dicembre 1896 (Mensa di Bologna e Comune di Cento), è sempre vero in diritto che le decime spirituali potettero essere legittimamente trasferite ai laici insieme *cum iure decimandi abstracto a titulo ac iure spirituali*.

Nè più seria obbiezione è quella che la qualifica e il nome di amministratore, dato nelle mentovate Bolle papali a Vincenzo Butta Sinigardi che le implorò dal prefato Pontefice, limiti e designi i veri poteri di costui, cui così non si volle nè s'intese concedere il diritto di decimare ma solo di amministrare le rendite del nuovo ente (legato pio); perchè l'idea e la parola *amministrazione* esclude la facoltà di far suoi i frutti e rendite dei beni amministrati, mentre che, oltre il fatto di somma importanza che quell'uso e quella inversione per lunghissimo tempo furono praticati senza contrasto da quelli cui la relativa facoltà fu concessa (il che basterebbe a respingere l'obbiezione avversaria che la novazione del titolo non fu accettata dai debitori, se mai una simile eccezione fosse possibile di fronte ad un atto della potestà sovrana che non ammette discussione), certo è che la parola *amministrazione*, specialmente se ha il suo relativo corrispondente « nel percepire, esigere e far suoi i frutti e rendite proprie del patrimonio amministrato », perde il suo semplice, vero e speciale significato, cioè il semplice impiego di una persona ad un dato scopo (Forcellini Lexicon a questa voce), per dar luogo all'idea dell' esercizio di una piena e libera proprietà; nel cui concetto non entra come nel caso di amministrazione, l'obbligo di render conto a quello per cui l'amministrazione si tiene.

Se si desse alla parola *amministrazione* il senso e valore, che intendono i debitori delle decime, non solo si farebbe uccidere dalla gretta parola lo spirito della Bolla pontificia, tutta favorevole a chi l'impetro, ma non si saprebbe mai conciliare l'animo e l'intendimento di favorire, concedendo il diritto di percepire ed erogare in proprio vantaggio una rendita, col semplice atto amministrativo d'esigerla e conservarla per uno scopo che non fosse quello per cui fu concesso: cioè, alleviare la miseria del concessionario e della sua famiglia.

Bisogna però osservare per completezza d'esame, che gli avversari debitori oppongono che era invece obbligo nell'amministratore di render conto al vescovo *annuatim vel saltem tempore visitationis* (cond. 4ª della Bolla papale del 1806). Essi però confondono l'un fatto coll'altro; il resoconto al vescovo riguardar doveva *onera quaecumque* annessi al beneficio, che costituivano le condizioni onerose a cui la concessione papale era subordinata, ma non la *perceptio* e l'*inversio* in uso proprio e personale di tutte le rendite (*quoscumque proventos*) cedute all'amministratore in sua proprietà.

Ora, se la natura e lo scopo del beneficio furon mutati per atto legittimo di chi allora imperava e volti a precipuo favore e vantaggio di persona privata, nel cui dominio entrò anche il *ius decimandi* come una forma e specie di rendita e frutto convertiti in uso privato, divenendo oziosa e superflua qualunque altra considerazione su questioni che non distuggono o menomano il valore di quel fatto; non si può non riconoscere come la vigente legge abolitiva delle decime non poté colpire il legato pio in relazione al quale sino ad oggi Lelio Trenta ha diritto di percepire e godere delle decime gravanti i fondi posseduti dai debitori recalcitranti, commutate poi in quella prestazione in denaro di cui parla l'art. 3 della legge e nella misura dallo stesso Trenta indicata nell'atto originario di citazione e con solidarietà fra i debitori per l'indole stessa del titolo e della cosa su ci cade il gravame.

Che tale essendo la decisione che questa Corte adotta, i soccombenti in causa devono soggiacere al pagamento di tutte le spese relative ai diversi gradi di giurisdizione comprese quelle del giudizio di Cassazione.

Per questi motivi, la Corte accoglie l'atto d'appello interposto da Lelio Trenta contro la sentenza del Tribunale di Fermo in data 30 marzo 1894.

Appello di Trani.

19 luglio 1897.

Pres. Cocchia, P. P. — *Est.* Quarta.

Pagliari c. *Panizza.*

Chiese palatine — Amministrazione — Lista civile della Corona — Amministrazione pubblica — Sequestrabilità delle pensioni.

L'amministrazione delle chiese palatine non fa parte di alcuna Amministrazione dello Stato, ma invece della Lista Civile della Corona, la quale deve ritenersi come pubblica Amministrazione, ma diversa da quella dello Stato (1).

La pensione pagata dal Ministero della Real Casa ad un ecclesiastico dipendente da una di dette Chiese è sequestrabile per un quinto.

Osservato in diritto, che nella presente controversia occorre esaminare e definire se la pensione vitalizia assegnata al canonico Panizza rientri nel novero delle pensioni e degli assegni menzionati negli articoli 591 e 592 del Cod. di proc. civile e nella legge 26 luglio 1888, od invece sia un assegno del tutto speciale privato, ossia non dovuto da una pubblica amministrazione.

Il Panizza e con lui i primi giudici hanno ritenuto trattarsi di una pensione a carico dello Stato, ed in ogni caso di una pensione a titolo alimentare, e quindi impignorabile ai termini dei ricordati articoli del Codice di procedura civile.

Contro tale assunto la Pagliari ha rilevato che l'amministrazione delle chiese palatine non faccia parte di alcuna amministrazione dello Stato, ma invece della Lista Civile della Corona, e codesta osservazione non può non riconoscersi, quando si riflette che le chiese palatine,

---

(1) La Corte di Cassazione di Roma (sentenza 28 marzo 1893; vol. III, 527) ritenne che i beni assegnati alla Real Corona non fanno più parte del Demanio pubblico, ma costituiscono una *proprietà patrimoniale* della Corona; veggasi su questo punto lo studio di G. Saredo, pubblicato nel vol. III, pag. 513.

sebbene non siano un patrimonio privato del re, sono tuttavia da lui liberamente amministrate, e godute, a guisa di usufrutto che si conserva e si trasmette da un sovrano all'altro. D'onde promana che le rendite delle dette chiese sono di esclusiva spettanza regia, e quindi non dipendono da alcuna amministrazione dello Stato.

E' vero che nell'elenco della Lista Civile non si faccia speciale menzione delle chiese palatine, ma è altrettanto vero ed indubitato che l'amministrazione delle rendite di queste chiese sia di spettanza esclusiva della Corona, la quale, come si è detto, ne gode e ne dispone nella stessa guisa che si possa godere e disporre di un usufrutto, ed a questa condizione nulla toglie e nulla aggiunge il fatto che delle proprietà delle dette chiese la Casa reale non possa disporre come d'un patrimonio privato, essendo manifesto che della proprietà non abbia la libera disposizione colui che ne gode semplicemente l'usufrutto.

Adunque, pure ammettendosi che i patrimoni delle chiese palatine costituiscano delle proprietà dello Stato, siccome di codeste proprietà il godimento è devoluto esclusivamente alla Corona, la quale perciò stesso le amministra e le regola come meglio crede, così i pagamenti a titolo di pensione assegnati su quelle rendite non possono reputarsi a carico di una amministrazione dello Stato, ma devono riconoscersi, come realmente sono, a carico dell'amministrazione di Casa reale, che è al tutto distinta dalle amministrazioni dello State.

Osservato che, esclusa l'applicazione dell'art. 591 del Cod. di proc. civ., rimane a ricercare se sia applicabile l'articolo successivo, e cioè se l'assegno abbia vera natura di assegno alimentare e sia perciò stesso impignorabile.

E' noto quello che la scuola e la giurisprudenza ritenevano sulla natura delle pensioni per legge stabilite a favore degli ecclesiastici degli enti religiosi soppressi, come è noto che la legge del 26 aprile 1888 sia venuta a dirimere ogni quistione, dichiarandole per quattro quinti soltanto non soggette ad alcuna esecuzione.

Nella specie presente non si versa nel caso di un canonico delle chiese colpite da soppressione, o da conversione, ma di un canonico, la cui chiesa non soggiace alle leggi eversive, e dipende invece esclusivamente dalla potestà regia.

Ora, se codesta chiesa ha il privilegio di sottrarsi alla sorte delle altre chiese, non può certamente avere ministri con diritti minori di quelli goduti da ministri delle chiese comuni, e se le pensioni degli altri canonici vengono per legge dichiarate impignorabili sino ai quattro quinti, a più forte ragione devesi ritenere la stessa impignorabilità nell' interesse di un canonico di una chiesa incontestatamente privilegiata.

E notisi che l'assegno vitalizio decretato a favore del Panizza ha avuto luogo precisamente sulle norme degli assegni fattisi ai canonici delle altre chiese, e ne ha gli identici caratteri e la identica natura.

Osservato essere indispensabile che nella materia di diritto singolare la interpretazione non possa essere estensiva, e quindi, come disse il romano giureconsulto, « *non possumus sequi regulam iuris* »; senonchè è del pari indiscutibile che anche nelle disposizioni di *ius singulare* occorre bene ricercare e tutta intera osservare la volontà del legislatore. Nell'art. I° della legge 26 luglio 1888 è disposto esplicitamente che fino a quando non si provvederà con una legge uniforme circa la insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni dovuti per qualsiasi pubblico servizio, sono dichiarati insequestrabili tutti quegli assegni dovuti dovuti dal Fondo per il culto, dagli Economati generali, dai Comuni, ecc.

D'onde s'inferisce che la volontà espressa dal legislatore sia la insequestrabilità, non totale, almeno parziale degli assegni summenzionati: e se di questa volontà non può dubitarsi, per legittima conseguenza non si può nemmanco mettere in dubbio che non si segua una interpretazione estensiva, quando gli assegni

decretati a favore dei canonici delle chiese palatine si regolino circa l'insequestrabilità con la stessa legge che governa la insequestrabilità degli assegni stabiliti pei canonici delle altre chiese.

Appena poi occorre aggiungere che l'amministrazione della Lista Civile, più che parificarsi ad una amministrazione di una cosa privata qualunque, devesi invece riconoscere come una pubblica amministrazione sempre diversa dalle amministrazioni dello Stato, o per lo meno come un' amministrazione speciale nel senso che la Corona nel governo costituzionale esiste sempre, e non può non esistere, per la intrinseca natura di tal governo.

Nè va negletto che, come nell'elenco della Lista Civile non si trovano indicate le chiese palatine, mentre indubitamente appartengono alla Corona, così del pari si ha ragione di credere che nella legge del 1888 non siasi parlato degli ecclesiastici delle chiese palatine, mentre verso costoro non si voleva e non si poteva non volere un trattamento diverso.

Osservato che, applicandosi al caso in disamina la legge testè citata, ne consegue per necessaria illazione che l'assoluta impignorabilità della pensione ritenuta dai primi giudici debbasi limitare a soli quattro quinti, e che perciò lo eseguito pignoramento possa riconoscersi nullo per quattro quinti, valido per l'ultimo quinto, ed in questo senso è giusto che l'appellata sentenza venga riformata.

Non è poi superfluo rilevare che, siccome nel più si comprende sempre il meno, così la domanda per la validità dell'intero pignoramento non può non comprendere la validità almeno per un quinto, donde segue che per questa parte la Corte ammettendola non giudica *ultra petita*, ma provvede su cosa incontestatamente richiesta.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Appello di Napoli

5 gennaio 1898.

Pres. Nunziante, P.P. — *Est.* Conti.

Franzone Giuseppe, Parroco di Briano di Caserta (avv. Caselli Guglielmo) c. *Fondo per il culto* (Avvocato erariale).

Congrua del parroco — Legge 30 giugno 1892. — Spese di culto strettamente necessarie — Onere inerente al beneficio parrocchiale — Deducibilità — Non sono un peso personale del parroco — Congrua — Pensione alimentare — Statuti ecclesiastici.

Congrua del Parroco — Pesi deducibili — Autorità giudiziaria — Spetta ad essa determinarli nei singoli casi.

Congrua del parroco — Decorrenza del supplemento di congrua — Legge 30 giugno 1892.

Le spese di culto strettamente necessarie all'esercizio della cura delle anime, in mancanza di mezzi particolari, costituiscono un onere inerente al beneficio parrocchiale, e la congrua al parroco deve ritenersi netta da tali spese, ai sensi ed agli effetti della legge 30 giugno 1892 (1).

Le dette spese non può intendersi che debbano rimanere a peso personale del parroco (2).

La congrua secondo gli statuti ecclesiastici è una pensione alimentare che ha per unico obbietto il mantenimento dell'investito (3).

Spetta all'autorità giudiziaria il determinare nei singoli casi quali siano i pesi deducibili per l'esatta liquidazione del supplemento di congrua a carico del Fondo per il culto (4).

Il supplemento di congrua ai parroci è dovuto dall'Amministrazione del Fondo per il culto non dal giorno in cui fu inoltrata la domanda in linea amministrativa, ma dal giorno stabilito dalla legge 30 giugno 1892 ossia dal 1 luglio detto anno (5).

La determinazione dell'ammontare delle varie partite delle spese di culto di cui avanti, dev' essere demandata all'autorità amministrativa (6).

Il mantenimento della fabbrica della chiesa, per l'art. 271 della legge comunale e provinciale, è a peso del Comune (7).

La spesa del coadiutore del parroco deve risultare da titoli antichi, cioè (nel caso)

(1-8) Veggasi, per quanto si riferisce alla presente sentenza e alle massime relative, lo studio pubblicato in questa sentenza (pag. 1 a 28): *Le congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo per il culto.*

dell'epoca in cui era in vigore il Concordato del 16 febbraio 1818 (8).

Attesochè il reverendo Giuseppe Franzone, parroco della chiesa sotto il titolo di S. Vincenzo Martire in Briano, frazione di Caserta, pubblicatasi la legge del 30 giugno 1892, ricorse all'amministrazione del Fondo pel culto, chiedendo un supplemento alla congrua parrocchiale perchè la medesima non raggiungeva le L. 800.

L'Amministrazione, riconoscendo il diritto del parroco, prese a base della liquidazione la denunzia per l'applicazione della tassa di manomorta, e liquidò a favore del Franzone L. 123,64 da decorrere dal 1° luglio 1893, giorno in cui fu inoltrata la domanda in linea amministrativa.

In questa liquidazione il parroco ravvisò leso il suo diritto; e, con atto di citazione del 25 aprile 1896, convenne l'Amministrazione del Fondo pel culto innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo che per la determinazione e liquidazione del supplemento di congrua dovuto a norma della legge 30 giugno 1892, debba dall'attivo della mensa parrocchiale dedursi ogni e qualsiasi spesa, onere e passività che sia a carico della mensa stessa, ed attinente non solo all'amministrazione delle rendite beneficiarie, ma eziandio all'esercizio ed applicazione della cura di anime e del culto nella parrocchia.

In conseguenza chiese che fosse in lui riconosciuto il diritto di ottenere, con decorrenza dal 1° luglio 1892, un ulteriore supplemento di congrua, per annue L. 747,34.

La convenuta Amministrazione, fra le altre eccezioni, dedusse la regolarità della liquidazione, dovendo detrarsi dall'attivo della mensa soltanto l'ammontare dei pesi patrimoniali, ed aggiunse che il supplemento fosse dovuto dal dì della domanda amministrativa, e non dalla pubblicazione della legge. Il Tribunale, con sentenza dei 17-28 luglio 1896, respinte le altre eccezioni, dichiarò che dovesse ridursi di lire 9,45 la partita sotto la denominazione censi, prestazioni, interessi di capitali, e che il supplemento fosse dovuto dal dì della pubblicazione della legge. Ritenendo poi che sotto la denominazione di pesi patrimoniali non potessero intendersi le spese di culto, come quelle indicate nel conto passivo (dalla lettera *g* alla lettera *p*), respinse la relativa domanda, e condannò la convenuta Amministrazione ad una metà di spese.

Avverso questa sentenza hanno prodotto appello principale parziale il parroco, ed incidentale l'Amministrazione.

Attesochè il primo capo dell'appello parziale principale riflette la partita di lire 9.45, che il Tribunale ritenne doversi dedurre da quella di lire 59,50, che deve figurare nell'attivo del patrimonio della parrocchia; ma i primi giudici caddero in un mero errore materiale, perchè la somma a dedursi è invece di lire 14,50 come apparisce dal certificato del sub-economo dei benefici vacanti, con che la somma di lire 59,50, rimane ridotta a lire 45, come per altro nella stessa motivazione della sentenza è detto.

Attesochè col secondo capo dell'appello principale il parroco si duole che non siano state ritenute nella parte passiva le spese di culto, e la Corte è chiamata a risolvere la questione, se le spese di culto strettamente necessarie sieno un onere inerente al beneficio parrocchiale deducibile o meno, e se la congrua debba ritenersi netta di tali spese.

Attesochè tra le leggi del nuovo Stato italiano non fu promulgata quella che regola le spese di culto, e ciò è rifermato maggiormente dall'art. 271 della legge comunale e provinciale nel quale è detto: « Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese di culto, sono obbligatorie pei Comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi ».

Ora, in mancanza di una legge, conviene consultare gli statuti ecclesiastici.

Attesochè, nello scopo di assicurare ai ministri del culto un assegno adeguato (congrua), affinchè, non costretti a cer-

car mezzi per il loro sostentamento, potessero dedicare la loro attività alla cura delle anime, *ut cura animarum laudabiliter exerceatur*, fu dalle temporalità stabilito un prelevamento, che fosse sufficiente a campare la vita, onde si disse *portio congrua*, *portio sufficiens*, *portio competens*.

La congrua adunque, secondo gli statuti ecclesiastici, è una pensione alimentare che ha per unico obietto il mantenimento dell' investito. Ora, come tale, l'istituto non può intendersi se non depurato dalle spese di culto.

Attesochè questo concetto della congrua rimase inalterato in tutta la evoluzione storica della chiesa, o sia che si guardi nei primordi dell'istituto della parrocchia quando si disciplinarono le dotazioni, e sia che si guardi nell'ultima manifestazione costituita dai Concordati.

Nelle provincie meridionali, che formarono l'antico Regno delle Due Sicilie, sono notevoli i dispacci del 20 gennaio 1759, 25 luglio 1772, 19 settembre 1772 e 4 agosto 1787, i quali, nel proibire la riscossione delle decime sacramentali, imposero a carico dei Comuni il pagamento di quanto occorreva per assicurare la *congrua conciliare*, e per provvedere al decente mantenimento della chiesa.

Congrua e mantenimento delle chiese furono con relativi provvedimenti mantenute distinte. I mentovati dispacci non ebbero completa esecuzione; ma, con la legge 13 febbraio 1807, art. 16, fu incaricato il Ministro del culto di prendere conto della situazione delle parrocchie, e di provvedere perchè ogni parroco non avesse meno di annui ducati 120, ed ogni economo non meno di ducati sessanta.

Venne poi il Decreto 2 dicembre 1813, e si stabilì un massimo ed un minimo per la congrua di ciascun parroco in proporzione del numero delle anime, ed un minimo delle spese di culto per ogni parrocchia.

Finalmente ebbe luogo il Concordato del 16 febbraio 1818, che provvide con l'articolo 7 nel seguente modo:

« Le parrocchie, le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote in tale proporzione che le cure al di sotto di duemila anime non abbiano meno di ducati cento annui, quelle al disotto di cinquemila anime ducati 150; le altre finalmente di cinquemila anime in sopra non meno di ducati 200 annui.

« Sarà a carico dei rispettivi Comuni il mantenimento della chiesa parrocchiale e del sottoparroco, qualora non vi sieno rendite addette a questo fine; e per sicurezza se ne assegneranno i fondi o tassa privilegiata nel pagamento, ecc. »

Dalla locuzione di questo articolo apparisce manifesto che fu pure mantenuta la distinzione tra congrua come assegno personale del parroco, e spesa pel mantenimento della chiesa.

Il Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 abolì il Concordato, e nell'art. 25 venne stabilito che le rendite dei beni amministrati dalla Cassa ecclesiastica dovevano essere convertiti, tra l'altro, nel pagamento ai parroci delle congrue e dei supplementi di congrue in caso d'impotenza dei Comuni.

Sono questi i precedenti storici, in seguito ai quali venne la legge del 7 luglio 1866, in cui l'art. 28 fu così formulato: « Saranno pagati a carico del Fondo per il culto nell'ordine sottoindicato e nella misura dei fondi disponibili: 4° un supplemento di assegno ai parroci che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue ».

Questa legge non ebbe completa attuazione perchè l'assegno doveva essere corrisposto nei limiti dei fondi disponibili; ma sono notevoli le discussioni che ebbero luogo, specialmente in Senato, quando fu riconosciuta la necessità di venire in soccorso del basso clero, la cui missione fu constantemente celebrata; e con gli stanziamenti in bilancio per il 1885-86, fu dato principio all' esecuzione.

All' uopo sono notevoli le circolari della Direzione del Fondo pel culto del 1° luglio 1885 e 26 dicembre 1886, diramata quest'ultima col titolo « Istruzioni ai parroci », nella quale si disse che financo la tassa di manomorta non fosse deducibile come peso personale dell'investito, e tra i pesi personali si indicarono anche le spese di culto. Ciò diede luogo a discussione quando si trattò di formare la legge del 30 giugno 1892; ma in Senato, al seguito di ampia discussione, mentre si riconobbe la necessità di migliorare la sorte dei parroci, non si credè opportuno di indicare quali fossero i pesi deducibili, abbandonandone nei singoli casi l'applicazione alla competente autorità. Fu formulata la disposizione nel seguente modo: « A datare dal 1° luglio 1892 il supplemento di congrua che si concede ai parroci del Regno sarà elevato alla cifra di L. 800, dedotti i pesi patrimoniali. Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua dei parroci sarà portata a L. 900, e quindi al massimo definitivo di L. 1000 al *netto* ».

Attesochè dai mentovati cenni storici apparisce manifesto che, se fra le spese patrimoniali non possa annoverarsi quella delle spese di culto, non può certamente intendersi che queste debbono rimanere a peso personale del parroco.

Ciò ripugna alla lettera della legge, che volle l'assegno fosse *al netto;* alla storia dell'istituto della congrua, la quale fu in ogni tempo considerata come assegno personale alimentario del parroco; ed allo spirito della legge stessa, la quale, mentre non disconobbe l'indole della congrua, quale assegno alimentario del parroco, fu informata al criterio di migliorare la sorte del basso clero.

Attesochè non vale osservare che non essendo il culto una funzione di Stato non possa addossarsene la spesa alla pubblica Amministrazione; perchè non è già che la pubblica Amministrazione debba direttamente provvedere al culto, ma, essendo il culto la funzione essenziale della parrocchia, dai proventi della parrocchia medesima tali spese vanno dedotte, per istabilire l' ammontare del supplemento che la legge accorda ai parroci a titolo di assegno alimentario, al quale, secondo gli statuti ecclesiastici non disconosciuti dallo Stato, costoro hanno diritto. Altronde, una diversa interpretazione racchiuderebbe una grave ingiustizia, perchè mentre scopo della legge fu quello di venire in soccorso del basso clero, questo scopo non sarebbe raggiunto qualora nelle parrocchie che hanno esigui proventi questi dovessero essere assorbiti dalle spese di culto, che sono una necessità della funzione parrocchiale.

Attesochè, avendo l'impugnata sentenza, disconosciuto siffatto criterio direttivo, deve essere riformata, dichiarandosi essere inerenti al beneficio parrocchiale le spese di culto, e doversi le medesime dedurre dallo attivo per istabilire il supplemento di congrua da corrispondersi al parroco. Senonchè lo ammontare delle varie partite non può essere determinato dalla autorità giudiziaria, ma deve essere demandato all'autorità amministrativa, la quale può valutare le varie condizioni che valgono a stabilirlo; e tra le partite segnate nella liquidazione presentata dal parroco va esclusa quella del mantenimento della fabbrica della chiesa, che per la legge comunale provinciale, articolo 271, è a peso del Comune; e quella del coadiutore del parroco deve risultare da titoli antichi, cioè dell'epoca in cui era in vigore il Concordato, per vedere se sempre la chiesa parrocchiale di San Vincenzo in Briano ebbe un coadiutore.

Attesochè bene osservarono i primi giudici che stabilendosi dal magistrato i criterii in base ai quali la liquidazione va fatta, e non facendosi liquidazione alcuna, non è il caso di condannare l'Amministrazione a pagare gl'interessi moratorii. Epperò per questa parte l'appello del parroco non può essere accolto.

Attesochè l'appello incidentale della Amministrazione del Fondo per il culto non ha legale fondamento. Se il fondamento giuridico della domanda del parroco sta nella legge, è dalla pubblicazione della legge che il supplemento di congrua è dovuto, e non dal dì in cui fu

inoltrata la domanda in linea amministrativa. La condanna alle spese poi fu proporzionata alla soccumbenza, e per questa parte la sentenza è incensurabile.

Attesochè, essendo il Fondo pel culto del tutto soccumbente in grado di appello, deve essere condannato alle spese, articolo 370 Cod. proc. civ.

La Corte, intesi i procuratori delle parti, pronunziando sugli appelli principale parziale del parroco della chiesa di S. Vincenzo Martire in Briano di Caserta ed incidentale dell'Amministrazione del Fondo pel culto, avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere dei 17-28 luglio 1896, questo parzialmente riforma, e nelle veci dei primi giudici dichiara che la congrua parrocchiale debba essere netta anche delle spese di culto inerenti al beneficio. Di conseguenza ordina che nella liquidazione per fissare il supplemento di congrua spettante al detto parroco per la legge 30 giugno 1892, n. 317, siano detratte dallo attivo le seguenti partite:

a) provvista di cera, ostie, vino, incenso, carbone e petrolio;

b) spesa pel sagrestano;

c) spesa per l'organista e tiramantici;

d) spesa pel S. Sepolcro, per le quarant'ore e per la festa del Titolare (vespri, messa cantata, ecc.);

e) spesa per manutenzione e ricostituzione dei sacri arredi;

f) spesa per bucato e stiratura di biancheria;

g) spesa per indennità al coadiutore del parroco.

Ben vero quest'ultima partita sarà ammessa qualora dai titoli antichi risulti che sempre il parroco suddetto abbia avuto un coadiutore.

Dichiara che la partita di attivo di annue lire 59,50 debba essere ridotta all'annua rendita lorda di lire 45.

Rinvia le parti davanti al Ricevitore del registro locale per la determinazione ed ammontare delle cennate partite di spese di culto da dedursi dallo attivo.

Respinge nel dippiù l'interposto gravame, e rigetta l'appello incidentale dell'Amministrazione del Fondo pel culto. Conferma l'impugnata sentenza ed ordina che con la fatta aggiunzione sia eseguita. Condanna l'Amministrazione del Fondo pel culto alle spese di appello da tassarsi dall'estensore.

Appello di Potenza.

19 luglio 1897.

Pres. Aschettini, P. — *Est.* Coviello.

Vescovo di Melfi e Pennella c. *Nigro.*

Decime — Giudizio di commutazione — Sentenza contumaciale — Opposizione — Inammissibilità.

Decime — Giudizio di commutazione — Sentenze inappellabili.

Il procedimento stabilito per i giudizi relativi a commutazione di decime ex-feudali dalle leggi 8 giugno 1873 e 29 giugno 1879 è del tutto speciale ed eccezionale: e non è quindi ammesso da parte del convenuto per pubblici proclami, resosi contumace, l'opposizione alla sentenza pronunziata senza il suo contraddittorio (1).

È inappellabile la sentenza che respinge l'opposizione alla sentenza che ordinò la commutazione e liquidazione delle decime (2).

Per l'art. 29 della legge 8 giugno 1873 sono inappellabili le sentenze pronunziate dal Tribunale, e non soltanto quelle che ordinano la commutazione, ma anche quelle che decidono questioni relative alla commutazione medesima ed alla liquidazione (3).

La Corte osserva che il procedimento stabilito per i giudizi relativi a commutazione di decime ex-feudali dalle leggi 8 giugno 1873 e 29 giugno 1879 è del uttto speciale ed eccezionale, quindi diverso dalla procedura comune riguardante gli altri giudizi civili ordinari. E

---

(1) Diversamente le Corti di appello di Bologna 6 aprile 1897, Zamboni c. Rossetti, (vol. VII, p. 697) e di Milano 10 ottobre 1892, Rossi c. Seminario di Milano; (vol. III pagine 264) ritennero che anche le sentenze contumaciali nei giudizi di commutazione di decime sono soggette ad opposizione, ai sensi dell'art. 474 e seg. del Cod. proc. civile.

(2-3) Sulla appellabilità delle sentenze nei giudizi di commutazione e liquidazione delle decime, veggasi Cass. di Roma 25 febb. 1897 (vol. VII, pag. 672) colla relativa nota.

di vero, pel diritto procedurale comune il convenuto non citato in persona propria, o non citato per la seconda volta, può opporsi alla sentenza contumaciale nei termini fissati dalla legge; ed anzi se la sentenza non gli sia stata notificata in persona propria, può opporsi fino al primo atto di esecuzione, a norma degli art. 474, 476 e 477 Codice procedura civile.

Il fondamento, che dà diritto alla opposizione, è la presunzione di legge, la quale ritiene non essere giunta alla cognizione del convenuto la citazione fatta dell'attore.

Non così avviene nel procedimento speciale stabilito dalle succitate leggi 8 giugno 1873 e 29 giugno 1879 pei giudizi di commutazione e liquidazione in danaro di decime ex-feudali che prima erano dovute in natura.

In tali giudizi, quando è stata notificata la citazione per pubblici proclami mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari, ed una copia del detto giornale sia stata affissa nella casa comunale ed un'altra nella cancelleria del Tribunale, secondo l'art. 9 della legge 29 giugno 1879, si ha per la legge medesima la presunzione che la citazione sia pervenuta alla conoscenza di tutti i conrenuti, i quali perciò, ancorchè si rendano contumaci, non hanno più diritto di impugnare la successiva sentenza di commutazione.

Notificata la citazione nei modi anzidetti, sorge per tutti i convenuti un momento solenne per oppugnare e contraddire la domanda di commutazione sostenendo che l'attore non abbia il diritto fondamentale a pretendere la decima, ed allora il Tribunale adito sospende il giudizio di commutazione, e rinvia le parti dinanzi l'autorità giudiziaria competente per la decisione della quistione di merito, che è pregiudiziale al giudizio di commutazione. Nel silenzio di tutti o alcuni dei convenuti, la dimanda di commutazione ha il suo libero svolgimento colla successiva sentenza che nomina il perito e gli arbitri per decidere le controversie che potessero insorgere nella liquidazione da costui fatta.

Non verificandosi adunque contraddizione alla domanda di commutazione per l'impugnamento del diritto a riscuotere la decima, una medesima sorte involge nel giudizio tanto i convenuti presenti, che i contumaci. Costoro debbono imputare a sè stessi, se, avuta cognizione legale della citazione, abbiano lasciato trascorrere il momento critico e solenne per far valere qualunque ragione. Nella specie quel momento critico e solenne fu lasciato in oblìo dal contumace Raffaele Nigsa.

Un secondo momento solenne sorge per i convenuti, ed è dopo il deposito della perizia e l'avviso loro dato ne' modi legali. Allora essi hanno il diritto d' impugnare solamente la liquidazione fatta dal perito, e sulla relativa contestazione intervengono gli arbitri già nominati dalla precedente sentenza. il cui lodo è reso esecutorio dal Tribunale (art. 15 legge 8 giugno 1873). Or anche questo momento solenne fu trascurato dal contumace Raffaele Nigra. Sicchè non essendoci stata veruna contestazione sulla liquidazione del perito, e non essendovi quindi stato bisogno della decisione degli arbitri, per forza e natura delle cose, il Tribunale, nella specie, dovette omologare la perizia e rendere esecutorio il contenuto di essa con provvedimento in camera di consiglio. Nè, come sostiene il Nigra, era necessario emettere una seconda sentenza di condanna in ordine alle somme liquidate, la quale sarebbe stata una superfetazione, perchè la condanna risiedeva in fondo al titolo che dava diritto alla decima, ed alla sentenza che ordinava la commutazione e liquidazione.

Perciò quando il Nigra, dopo la intimazione del precetto a pagare le somme liquidate, si determinava a fare due opposizioni, una a questo e l'altra alla sentenza che aveva ordinato la commutazione, compiva atti inutili e vani — *non erat illud tempus*. Troppo tardi dalla cognizione legale avuta si fece ad oppugnare il diritto alla decima e la li-

quidazione in danaro fatta dal perito. Quindi il Tribunale ben fece a respingere le opposizioni con la sentenza del 5-10 luglio 1896, stata ora appellata tanto dal detto Nigra, che dal Vescovo di Melfi ed Antonio Pennella.

Ma questa sentenza è soggetta ad appello? E' canone di logica naturale e di ermeneutica legale che non si possa conseguire indirettamente e per via obliqua tutto quello che per legge è vietato ottenere direttamente e per via regolare. La sentenza ora appellata non è che la esatta e conseguenziale applicazione della precedente che disponeva la commutazione. Ora, se questa è inappellabile pel disposto dell'art. 29 della legge 8 giugno 1873, anche l'altra riesce inappellabile. Diversamente il Nigra otterrebbe adesso quello che prima eragli vietato. Ed infatti, egli domanda alla Corte che venga integrato nel suo diritto non fatto valere in tempo debito, e sia dichiarato sospeso il giudizio di commutazione, e rinviato insieme alla controparte dinanzi l'autorità giudiziaria competente per far decidere la questione di merito sul diritto ad esigere la decima. Ognun vede che se si desse ascolto all'attuale appello del Nigra, si verrebbe a ritenere come un giuoco il disposto delle leggi eccezionali 8 giugno 1873 e 29 giugno 1879, ed il solenne operato del giudizio celebratosi dal Tribunale di Melfi con la sentenza passata in giudicato, che disponeva la commutazione e la liquidazione della decima. Oltre a ciò, vi è il chiaro disposto del succitato articolo 29 della legge 8 giugno 1873, il quale dichiara inappellabili le sentenze pronunziate dal Tribunale, non solamente quelle che ordinano semplicemente la commutazione, ma anche quelle che decidono quistioni relative alla commutazione medesima ed alla liquidazione; e tale si è appunto la sentenza del 5-10 luglio 1896, contro la quale è ora appello del Nigra. Dunque torna evidente che questo non regge e dev'essere rigettato.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Appello di Palermo.

5 novembre 1897.

Pres. Pitini, ff. di P. — *Est.* Greco.

Collegio di Maria di Marineo c. *Provincia di Palermo.*

Competenza — Natura di un ente — Decreto reale — Lesione di diritto — Competenza dell'autorità giudiziaria.

Il dichiarare quale sia la natura di un ente, e se esso rientri, o no, nelle disposizioni di un decreto reale, e se esso abbia sofferto lesione di un suo diritto da un atto amministrativo, è devoluto all'autorità giudiziaria dentro i limiti dalla legge stabiliti (1).

La Corte osserva: che la questione di incompetenza dell'autorità giudiziaria a giudicare della domanda della superiora e dei deputati del Collegio di Maria, sollevata e pronunziata di ufficio dal primo giudice, è preliminare nella presente causa; e sulla stessa la Corte osserva che gli attori non domandano già la revoca o modificazione del decreto reale 20 giugno 1875, n. 313, ma bensì di esaminare se l'applicazione di tale decreto al Collegio di Maria di Marineo abbia, o meno, leso il diritto alla esistenza giuridica dello stesso Collegio, ed alla conservazione in esso de' suoi beni, o, in altri termini, se il decreto di riordinamento dei Collegi di Maria in Sicilia sia, o no, applicabile a quello di Marineo nel senso di farlo passare sotto la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, perchè non avrebbe carattere di opera pia, come nella specie sostiene il convenuto Prefetto, mentre gli attori invece sostengono che il Collegio di Maria di Marineo è un ente laicale, che ha il carattere di opera pia, perchè è fondato allo scopo di soccorrere,

(1) Confr. Cass. di Roma 2 luglio 1897 (questa dispensa, pag. 68) e nota ivi. Sul carattere giuridico dei Collegi di Maria, veggasi stessa Corte d'appello 11 gennaio 1897, Finanze c. Collegio di Maria di Carini (vol. VII, p. 472).

educare ed istruire le fanciulle povere di quel Comune.

Infatti nella sopra riportata domanda degli attori non si parla affatto, neanche per accenno, di revoca, o modifica, del decreto 20 giugno 1875, o di revoca di qualsiasi atto amministrativo fatto in conseguenza dello stesso; ma si domanda « di dichiarare che cosa sia il Collegio di Maria di Marineo, cioè se opera pia pubblica laicale, destinata a soccorrere, ad istruire le fanciulle povere del Comune, o pur no, e, nell'affermativa, dichiarare se esso potea essere colpito dal decreto 20 giugno 1875 ».

Ora il dichiarare quale sia la natura di un ente, e se esso rientri, o no, nelle disposizioni di un decreto reale, e se esso abbia sofferto lesione di un suo diritto da un atto amministrativo, è devoluto dalla legge all'autorità giudiziaria dentro i limiti dalla legge stessa stabiliti.

Infatti l'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo dispone che alla giurisdizione ordinaria sono devolute tutte le cause per tutte le materie, nelle quali si faccia questione di un diritto civile, comunque vi possa essere interessata la pubblica Amministrazione, ed ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo, o dell'autorità amministrativa; e l'art. 4 della stessa sancisce che, quando la contestazione cade sopra un diritto, che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso.

Perciò stesso, sulla domanda dei signori Francesca Ferro, Giuseppe Ferro e Francesco Triolo con i nomi di superiora e deputati del Collegio di Maria di Marineo, libellata con la citazione 16 ottobre 1896, è competente l'autorità giudiziaria. E comechè il Tribunale si ritenne invece incompetente, e, pur nondimeno, esaminò, sebbene incompletamente, le ragioni di merito, sempre sotto la veduta che l'autorità giudiziaria non ne era competente, così la Corte crede dovere rinviare la causa al giudice di primo grado, unitamente alle spese di appello, per non privare le parti del doppio grado di giurisdizione.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

Appello di Palermo.

11 giugno 1897

Sindaco di Valledolmo c. Parroco di Valledolmo

Congrua parrocchiale — Comuni di Sicilia — Obbligatorietà.

La congrua che i Comuni della Sicilia debbono pagare ai parroci non è una retribuzione precaria, ma bensì una retribuzione obbligatoria, non essendo per la Sicilia stato abrogato il Concordato del Sommo Pontefice, del 1818, nè avendo in proposito nulla innovato le leggi odierne. (1).

Appello di Catania.

8 novembre 1897.

Pres. Bruno, P. — *Est.* Faralla.

Confraternita del SS. Rosario di Modica c. Arrabito.

Confraternita — Riduzione di assegno per celebrazione di messe — Giudizio avanti all'autorità giudiziaria — Giudizio avanti la Giunta provinciale amministrativa — Identità.

Perenzione — Decisione della Giunta provinciale amministrativa — Rinvio degli atti alla Corte di Cassazione per la competenza — Interruzione della perenzione — Necessità di un atto dell'autorità giudiziaria.

È identico l'obbietto del giudizio definito con sentenza dell'autorità giudiziaria, e nel quale si chiedeva l'annullamento dei provvedimenti del governatore di una Confraternita, che aveva ridotto l'assegno di messe da celebrarsi annualmente da un cappellano, con quello istituito avanti la Giunta provinciale amministrativa per l'annullamento della deliberazione della Confraternita approvante i provvedimenti del governatore con la nomina di altro cappellano.

La decisione della Giunta provinciale, che rinvia gli atti alla Corte di Cassazione per decidere sulla competenza non impedisce la perenzione della istanza sull'identico oggetto pendente avanti l'autorità giudiziaria.

In mancanza di un atto dell'autorità giu-

(1) Confr. App. di Catania 10 marzo 1893 (vol. III, p. 676) e nota ivi.

diziaria, di una disposizione di legge che dichiari jure *la sospensione del giudizio, non può dirsi interrotto il termine della perenzione, non altrimenti che per un atto del procedimento proprio.*

La Confraternita del SS. Rosario di Modica agli 11 giugno 1889 nominava quattro sacerdoti per celebrare le messe nella loro chiesa con l'annuo assegno di lire 306 per ciascuno, che la Giunta amministrativa ridusse a 256. Il governatore della confraternita ne diede notizia ai sacerdoti con atto 16 giugno 1893, invitandoli a dichiarare fra dieci giorni se intendessero proseguire alla celebrazione delle messe, il sacerdote Arrabito Pietro si oppose, ed il governatore con atto 10 del successivo luglio ingiunse all'Arrabito di prestare il solito servizio; non avendo aderito l'Arrabito, il governatore, con provvedimento del 20 del successivo agosto, lo dichiarò dimissionario e con altro provvedimento degli 8 settembre inibì che si apprestassero i paramenti sacri. Con atto 17 ottobre detto anno Arrabito citò il governatore avanti il Tribunale di Modica per dichiararsi la nullità de' provvedimenti suddetti e condannarsi la confraternita al pagamento di lire 306 per messe celebrate dal 1° novembre 1892 ad agosto 1893, e continuare in tale somma per le messe da celebrarsi, subordinatamente ridursi il numero delle messe da celebrarsi in caso di diniego in altra chiesa.

Il Tribunale, con sentenza 30 dicembre dello stesso anno, rigettò la eccezione d' incompetenza; disse l'Arrabito in dritto di celebrare le messe giusta le condizioni dell'atto di elezione e pretendere la retribuzione in annue lire 256 dal 1° novembre 1892, riducendo le messe al n. di 207 all'anno. Ammise l'Arrabito a provare con testimoni che la confraternita non tenne il libro della puntatura delle messe che dal 1° settembre 1892 al 31 agosto 1893 celebrò più di 340 messe.

Prima della detta sentenza i due provvedimenti del governatore erano stati approvati dalla confraternita con deliberazione del 30 del precedente mese di novembre, notificata però all'Arrabito nel 6 gennaio 1894. Arrabito produsse ricorso alla Giunta provinciale amministrativa contro la detta deliberazione, in data del successivo febbraio, col quale domandava annullarsi il provvedimento che dichiarò dimissionario l'Arrabito e nominò altro cappellano; ordinarsi di avere dritto a lire 306 annuali vita durante, nella negativa autorizzarsi a celebrare le messe altrove; emettere mandato di ufficio o condanna per lire 306 dovute per messe celebrate da settembre 1892 a 31 agosto 1893. Indi fu proposto appello contro la suaccennata sentenzo dal governatore con atto del 16 marzo 1894. La Giunta amministrativa con decisione del 2 luglio detto anno: dichiarò la propria incompetenza a giudicare sul deliberato 30 novembre 1893 della Congregazione e, per l'art. 15 della legge 1° maggio 1890, rimise gli atti atti della causa alla Cassazione di Roma.

Arrabito con atto 21 aprile corrente corrente anno ha citato il governatore avanti la Corte per sentir dichiarare la perenzione dell'appello. Le parti hanno conchiuso come sopra.

In diritto — 1. L'oggetto del giudizio definito con la sentenza appellata è lo stesso di quello deciso dalla Giunta provinciale amministrativa?

2. La decisione della Giunta che rinvia gli atti alla Cassazione per decidere sulla competenza impedisce la perenzione della istanza avanti l'autorità giudiziaria?

3. Deve dichiararsi la perenzione dell'appello della confraternita?

Sulla prima — Osserva che la identità dell'obbietto del giudizio definito con la sentenza appellata con quello, di cui nella decisione della Giunta provinciale amministrativa, è manifesta dalle stesse domande conclusionali dell'Arrabito in ambedue le giurisdizioni: la condanna della Confraternita a L. 306 per messe celebrate, la dichiarazione del dritto di continuare la celebrazione delle messe con lo stesso assegno, nella negativa essere autorizzato a celebrare le messe in altra chiesa. In Tribunale si domandava

l'annullamento dei provvedimenti del governatore, alla Giunta l'annullamento della deliberazione della Confraternita che quei provvedimenti avea approvato con la nomina di altro cappellano; deliberazione che, notificata dopo la sentenza del Tribunale, l'Arrabito fece ricorso alla Giunta perchè fosse annullata sebbene questa contenesse nella sostanza l'obbietto medesimo.

Sulla seconda — Osserva che la controversia in cui s' impegnano le parti per la pretesa tutela dell'autorità amministrativa sulla Confraternita, ritraendola dal diuturno esercizio, senza il confronto della nuova legislazione con l'antica, è fuor di luogo nell'incidente della perenzione di cui si tratta. La tesi versa sulla forza operante della decisione della Giunta nella perenzione del giudizio presso l'autorità giudiziaria; base e fondamento ne è l'articolo 15 della legge del 1° maggio 1890 sull'ordinamento della giustizia amministrativa, prestandosi lo stesso testo alla facile soluzione. « L'incompetenza per ragion di materia può essere elevata in qualunque stadio della causa. La Giunta provinciale può elevarla d'ufficio. Nulla è innovato alla legge del 31 marzo 1877, n. 3761. Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza, la Giunta sospenderà ogni ulteriore decisione e rinvierà gli atti alla Corte di Cassazione per decidere sulla competenza. » Non comprende già questa disposizione un caso speciale di conflitto di giurisdizione tra le autorità suddette. Non vi è parola in riguardo a giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria, che nemmeno lo suppone, ond'è che questa procede indipendentemente dal procedimento della Giunta che le è affatto estraneo, quindi la virtù della decisione della Giunta interruttiva della perenzione conseguente alla sospensione degiudizio presso l'autorità giudiziaria è assolutamente arbitraria. Ma è bensì vero che verrebbe a turbare il principio della indipendenza delle giurisdizioni sommettendo il potere giudiziario a quello amministrativo, principio splendidamente raffermato dalla surriferita legge sui conflitti di giurisdizione, pei quali la competenza è della Corte di Cassazione; in essa si prescrive; art. 2, 1 capoverso: « Comunicato il decreto del prefetto all'autorità giudiziaria, dinanzi alla quale pende la lite, la medesima *riconoscendolo* emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, *sospenderà* senz'altro ogni procedura *con suo decreto*. L'autorità giudiziaria non potrà più emettere, sino alla risoluzione della quistione di competenza, fuorchè provvedimenti conservatori. » Quando i conflitti di giurisdizione erano risoluti dal potere esecutivo del Re, poi dal Consiglio di Stato con giurisdizione propria, il decreto del prefetto *produceva l'effetto di sospendere* il giudizio avanti l'autorità giudiziaria ed amministrativa come era *letteralmente disposto*, dagli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1859, estesa alle provincie d'Italia assoggettati nel 1865 con decreto legislativo del 18 giugno detto anno; non pertanto l'articolo 10 richiedeva una pronunzia dell'autorità giudiziaria per la sospensione da notificarsi alle parti.

Eziandio ne' conflitti tra le autorità giudiziarie la sospensione dei giudizi non ha luogo se non è ordinata con decreto art. 111 proc. civ.

In mancanza di un *atto* dell'autorità giudiziaria, di *una disposizione di legge* che dichiari *jure* la sospensione del giudizio non può dirsi, interrotto il termine della perenzione, che non lo può altrimenti che per un atto del procedimento proprio: art. 338 detto Codice.

Osserva che la pendenza presso la Cassazione a cui sono inviati gli atti dalla Giunta per decidere sulla competenza, non dà maggior forza alla decisione, costituendo un complemento della causa portata avanti la Giunta, e verun provvedimento viene emesso per la sospensione di un giudizio che possa esservi presso l'autorità giudiziaria, nè vi è disposizione di legge sul proposito. Indurre la sospensione dalla possibile contrarietà dei giudizi, è voler essere più saggio del legislatore, che, come si è superiormente visto nei conflitti di giu-

risdizione tra l'autorità giudiziaria ed amministrativa quanto tra le stesse autorità giudiziarie per la legge del 1877 e pel Cod. proc. civ. la sospensione non ha luogo *jure*, ma in forza di un decreto; è in questa maniera che ha tenuto conto il legislatore della temuta contraddizione dei giudicati, anche con la surriferita legge del 1859 che la sospensione non supponeva come logica e necessaria conseguenza del principio, ma tassativamente la ordinava sempre però con pronunzia dell'autorità giudiziaria, articolo 10. Con ciò cade di peso l'argomentazione: « che tanto inconveniente non si può nè si deve concepire nella nostra legislazione, non essendo logico e giuridico che nella pendenza della quistione di attribuzione giurisdizionale possa essere proseguita la procedura innanzi la autorità giudiziaria. » Arrogi che pel succitato articolo 111 Cod. pr. civ. non *deve* ma *può* ordinarsi la sospensione e per la legge del 1877 è sempre l'autorità giudiziaria che sospende ogni procedura con suo decreto, quando *riconosca* il decreto del precetto emanato nei casi e termini dell'art. 1. Soprabbondantemente osservasi che il rinvio di ufficio degli atti alla Cassazione, secondo l'art. 53 del regolamento 4 giugno 1890, non investe così la giurisdizione della stessa senza che sia provocata con ricorso di alcuna delle parti come dalle norme generali di rito, a cui non si fa eccezione, nulla dicendosi nel regolamento. Nello stesso articolo è disposto, che l'invio degli atti deve farsi nel caso che la Giunta, accogliendo il ricorso per motivo d'incompetenza, rimette l'affare all'autorità competente; non è perciò che questa possa giudicare senza domanda di parte; il solo caso in cui l'autorità giudiziaria spiega, per legge, giurisdizione senza istanza su atti trasmessi d'uffizio, è della incompetenza proposta al conciliatore: articoli 456 segg. Cod. proc. civ.

Sulla terza — Osserva che non essendovi per le discorse cose sospensione del giudizio di appello presso questa Corte, verificatosi il trasferimento di tre anni dall'atto di interposizione di appello dei 16 marzo 1894 all'atto dei 21 aprile 1897, col quale si è domandata la perenzione senza che vi sia stato alcun atto di procedimento nel detto periodo, dev'essere fatto dritto alla domanda.

Tribunale di Ancona.

8 dicembre 1897.

Pres. ed Est. VERRUSIO.
Delage c. *Protet.*

Matrimonio — indissolubilità — Coniugi stranieri — Domanda di divorzio — Incompetenza dei magistrati italiani.

La domanda di divorzio avanzata da coniugi stranieri deve considerarsi eminentemente di stato e di capacità o personale, *e perciò i giudici italiani sono incompetenti a pronunciare su di essa* (1).

Quand'anche il giudice italiano fosse competente, egli dovrebbe attenersi al suo jus publicum, *il quale gli vieta di pronunziare il divorzio tra coniugi stranieri, essendosi dal Codice civile italiano mantenuta la indissolubilità del matrimonio, secondo l'insegnamento religioso* quod Deus conjunxit, homo non separet (2).

(1-2) In senso contrario: Trib. di Genova 7 giugno 1894, Goldfinch c. Worms (*Legge* 1894, II, 231). La Corte di Cass. di Roma 4 aprile 1891, Fulconis c. Beltrando (*Legge* 1892, I, 258) ritenne incompetenti i Tribunali italiani a giudicare delle azioni fra stranieri riguardanti il loro stato personale, la loro capacità, o i rapporti di famiglia: veggasi su questo punto Cass. di Firenze 31 gennaio 1891, Degli Albizzi c. Flachile-Velikanoff (*Legge* 1884, I, 403-404) e nota ivi.

La citata decisione della Corte di cassazione di Roma ritenne inoltre che le sentenze di divorzio pronunziate all'estero non possono ricevere esecuzione fra coniugi stranieri dimoranti in Italia. Questa massima non è ammessa però senza contrasto: App. Torino 9 dicembre 1893, Monzani c. D'Espagnac (*Monit. Trib.* 1894, p. 114; *Legge* 1894, I, 285); 16 agosto 1895, Allocco c. Revel (*Giurisp.* Torino 1895, p. 725); App. Roma 22 novembre 1884, Beccadelli c. Donhoff (*Legge* 1885, I, 91).

La sentenza della Corte di appello di Ancona 22 marzo 1884, Bremen c. Salvini, di cui è cenno in quella sopra riferita, trovasi pubblicata nella *Legge* 1884, I, 525.

Ritenuto, in ordine alla competenza, come la legge che regola le formalità relative alla celebrazione del matrimonio; quella che indica le persone che possano contrarlo; quella che designa le cause che ne operano lo scioglimento, colpendo direttamente ed unicamente lo stato e la capacità della persona, sia di indole personale, o come dicevasi un tempo di *statuto personale* ed è perciò che le relative controversie, debbano essere decise, secondo la legge del luogo, dove il matrimonio è stato celebrato;

Che non solo puossi affermare che le relazioni giuridiche che nascono dal contratto di matrimonio fra coniugi, vanno decise con la legge propria del luogo dove il contratto è avuto la sua perfezione, ma dagli stessi giudici della nazione, cui eglino appartengono, e ciò per le molte difficoltà che i giudici di diverso paese, incontrerebbero nell'applicare leggi non proprie ed anco per la importanza che siffatte questioni hanno per gli stessi stranieri;

Che la domanda di divorzio, per le dette ragioni, dovendosi considerare eminentemente di stato e di capacità o *personale*, il giudice italiano non può pronunziarvi, quantunque i coniugi fossero domiciliati in Italia, e ciò anche perchè si tratta d'incompetenza d'ordine pubblico, che la volontà dello straniero non può modificare, ciò che è pacifico nella nostra giurisprudenza, la quale non fa eccezione che rispetto a provvedimenti provvisionali;

Che sia a dirsi giusta siffatta dottrina e giurisprudenza, perchè le questioni di stato e capacità si riattaccano al diritto pubblico di uno Stato, e però è mestieri che le relative leggi siano a rigore interpretate ed applicate; lo che è solo possibile, se i giudici di ogni singolo Stato siano i soli chiamati e competenti ad interpretare ed applicare le leggi personali in essi vigenti (vedi all'uopo Foelix, *Droits intern. privé*, che molto diffusamente tratta questa questione);

Che a ciò aggiungasi che alla definizione delle questioni in discorso, si richiede talvolta, oltre alla retta interpretazione della legge, anche speciali regole di procedura, come si avvera in tema di divorzio, mentre prima di pronunziarlo il giudice competente in ogni paese, dove quello è ammesso, deve esaurire delle formalità in confronto dei coniugi ed eseguire una speciale procedura, quella del divorzio, che deve precedere la decisione di merito;

Che sia massima inconcussa del diritto internazionale privato che, in materia di procedura, in ogni Stato, si debbano seguire le leggi sue proprie e, quindi, avverrebbe che il giudice nazionale, chiamato a decidere una questione di stato e di capacità tra stranieri, applicasse, nella parte materiale, la legge estera e, nella parte formale e di procedura, la legge sua propria;

Che se questo potesse accadere, si romperebbe certamente quell'unità in cui si compongono le leggi di procedura attinenti al diritto personale di ogni legislazione; potrebbe anzi accadere che il giudice nazionale, reputato competente a definire una questione di stato e di capacità tra stranieri, dovesse desistere per una impossibilità, per così dire materiale, perchè mancasse nella legislazione del proprio Stato la relativa procedura;

Che tanto si verifica rispetto al divorzio degli stranieri in Italia, comechè la nostra legislazione non contiene alcuna speciale procedura di divorzio; non riconosce, nè ammette questo istituto, onde il giudice italiano che accogliesse la domanda di divorzio tra stranieri, dovrebbe oltre la legge estera (francese nel caso) di diritto materiale, applicare anche quella di procedura, e ciò gli sarebbe impossibile in diritto ed in fatto;

Che se poi volesse applicare a quella domanda la procedura civile ordinaria, con ciò egli non seguirebbe in realtà, nè la legge estera, nè la legge nazionale, nè varrebbe argomentare in contrario dall'art. 6 delle disposizioni preliminari del Codice civ., imperocchè da quell'articolo si desume soltanto che il

il giudice italiano deve nelle quistioni personali concernenti stranieri applicare la legge nazionale di questi, quand'egli sia *competente* a questa applicazione;

Ritenuto che quand'anche il giudice italiano fosse competente, non potrebbe accogliere la domanda di divorzio, lo Schneffner nel suo *Dr. intern. privato* § 124, al proposito dice che: « il giudice innanzi il quale una domanda di scioglimento di matrimonio è portata, deve tener conto, quanto alla quistione del se un matrimonio in generale possa sciogliersi, e per quali cause ciò possa avvenire, unicamente della legge che impera nel proprio paese, mentre la legge del luogo in cui il matrimonio è stato contratto o della patria dei coniugi, non è per lui di alcuna importanza »;

Che ciò posto, se il giudice italiano per decidere simili questioni, deve attenersi solamente al suo *ius publicum*, questo gli vieta di pronunziare il divorzio, trovando scritto nell'art. 148 Cod. civ., che il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi, escludendo in conseguenza ogni altra causa di risoluzione ed ammettendo appena il diritto della separazione personale e, non per qualsiasi causa, ma per quelle determinate dalla legge;

Che d'altronde il Codice civile, per venire nella determinazione della esclusione del divorzio, non fu senza ragioni plausibili, perchè sebbene a quel tempo vigesse la formola pronunziata dal grande statista italiano: *Libera Chiesa in libero Stato;* sebbene già si considerasse questo diviso da quella, pure non poteva urtare così bruscamente l'opinione del popolo, fondata sulla tradizione che il matrimonio non si scioglie per volontà dell'uomo e non avrebbe potuto ad un tratto ripudiare l'insegnamento religioso: *quod Deus conjunxit, homo non separet;*

Che, infine, gli accennati motivi non furono gli unici a far respingere dal Codice civile italiano l'istituto del divorzio, ma ve ne furono ben altri, e precisamente quello di tutelare l'ordine pubblico, costituendo l'indissolubilità del matrimonio la base della famiglia e della società, onde il divieto e la esclusione del divorzio, come causa di scioglimento del matrimonio, deve ritenersi espressamente imposto per motivi di ordine pubblico e di buon costume;

Che se ciò si ammetta, il giudice italiano non può pronunziare il divorzio tra stranieri, a termini della legge nazionale estera, opponendosi l'articolo 12 delle dette disposizioni preliminari, dicendo che, non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e le sentenze di un paese straniero e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del Regno che concernano le persone, i beni e gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'*ordine pubblico ed il buon costume*;

Che non valga obbiettare che siano stranieri coloro fra quali la legge estera del divorzio verrebbe applicata in Italia, perchè essendo quei stranieri domiciliati in questo paese, le persone loro ed i fatti, nonchè le relazioni, specialmente personali, sono fattori di elementi anch'essi della vita giuridica italiana e quindi ammessibili soltanto, se alle esigenze dell'ordine pubblico italiano si conformano, ovveramente non ripugnino;

Che gli stranieri divorziati all'estero debbano al certo essere reputati tali anche in Italia, ma ciò non contraddice alle cose fin qui dette, imperocchè quando quei divorziati entrano in Italia, eglino non rappresentano, nè fanno valere altra cosa, fuorchè l'effetto attuale del loro precedente divorzio, legalmente ottenuto, cioè il loro stato libero, nè il giudice italiano può avere occasione di avere riguardo al primo per non tenere conto del secondo;

Che non osta poi la sentenza di questa Corte d'appello tra Bremen e Salvini, tanto invocata dall'attore Delage, non solo perchè i fatti differiscono, essendo stato quel matrimonio celebrato in *questa città*, mentre questo di cui trattasi fu celebrato all'*estero*, d'onde la Corte argomentava appunto dal canone di di-

ritto internazionale privato, che il giudice nazionale sia competente a conoscere tra stranieri di obbligazioni civili contratte nello Stato, non badando che il matrimonio non sia un semplice contratto, ma uno *statuto personale;*

Che senza aggiungere altri argomenti allo svolgimento delle poste questioni, giacchè sarebbero affatto secondari, dopo la enunciazione dei principali, si può con sicurezza affermare che la domanda di divorzio, proposta da Delage, potrà con migliore fortuna tentarsi innanzi il giudice francese di quello che lo sia stato innanzi il giudice italiano, il quale, in ossequio delle leggi del suo paese, deve indeclinabilmente respingerla, senza perciò che possa occuparsi della chiesta prova testimoniale;

Per tali motivi, il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da Hubert Delage, proposta con atto 16 agosto volgente anno, senza attendere all'eccezione di litispendenzia, ed alla chiesta prova testimoniale, la rigetta.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione interni).

Parere del 23 dicembre 1897.

Giuliani c. *Congr. di carità di Saludecio*

Congregazione di carità — Ecclesiastici aventi cura d'anime — Ineleggibilità — Art. 29 della legge com. e provinciale — Art. 11 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

L'art. 29 della legge com. e prov., al quale si riferisce l'art. 11 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, nello escludere gli ecclesiastici dalla Congregazione di carità, dichiara ineleggibili gli ecclesiastici che hanno giurisdizione o cura d'anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci. La legge con questi suoi termini si è evidentemente riferita non già alla condizione gerarchica e canonica, ma al fatto in sè solo dell'esercizio ordinario di cura d'anime, che si tenne inconciliabile per le assidue sue sollecitudini con altro pubblico ufficio. La legge quindi ha considerato le funzioni in sè stesse, non il titolo pel quale si esercitano (1).

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 17 dicembre 1897.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Perla

Miraglia c. Prefetto di Piacenza

Sicurezza pubblica — Prefetto — Chiusura di oratorio — Motivi di ordine pubblico — Apprezzamento riservato all'autorità politica — Incompetenza della IV Sezione del Consiglio di Stato.

È nei poteri del Prefetto di ordinare, per motivi di ordine pubblico, la chiusura di un oratorio aperto da un sacerdote incorso nella scomunica maggiore, quando in tale oratorio, insieme a pratiche e funzioni religiose, egli tenga conferenze ed adunanze che, eccitando gli animi contro l'autorità ecclesiastica e una grande parte della cittadinanza, sieno causa di imminenti e gravi disordini e perturbazioni della tranquillità pubblica.

Il valutare se le cause di perturbazione e disordini siano tali da ritenere indispensabile la chiusura dell'oratorio, costituisce un apprezzamento che sfugge alla competenza

(1) Diversamente riteneva la stessa Sezione interni del Consiglio di Stato con parere 8 gennaio 1897 (vol. VII, p. 187), col quale affermava che per sussistere la ineleggibilità, occorre che l'ecclesiastico sia investito di un ufficio coadiutoriale, e non basta che ne eserciti le funzioni per un incarico temporaneo. Nello stesso senso confr.: Cass. di Roma, 27 marzo 1896 (vol. VI, p. 250) colla relativa nota.

della IV Sezione del Consiglio di Stato, essendo riservato al prudente criterio dell'autorità, cui spetta garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, salva la responsabilità politica del Governo.

Considerato in fatto che il Prefetto della Provincia di Piacenza, con suo Decreto del 18 febbraio 1897, ritenuto che il sacerdote siciliano Paolo Miraglia, chiamato nel maggio 1895 in Piacenza ad esercitare la predicazione, vi fermò la sua residenza per rappresaglie ad attacchi ed ingiurie anonime, cui diceva essere fatto segno da una parte del pubblico piacentino ed esprimendo dal pergamo il suo risentimento, trasmodava nelle sue difese, dando luogo a polemiche che indussero a un pubblico dibattimento che avea perturbato la pace di quella città; — ritenuto, che colpito il Miraglia dalla maggiore scomunica papale con pubblico divieto di esercitare qualsiasi atto di culto in tutte le chiese della città e Diocesi, egli apriva in Piacenza via Trebbiola, in locale di proprietà privata, un così detto Oratorio, nel quale oltre a celebrare riti e funzioni del culto cattolico, aveva quasi quotidianamente predicato massime morali e precetti del Vangelo, intrattenendosi però a preferenza, anzi quasi sempre, di fatti personali suoi irritanti, delle ostilità e odiosità, di cui pretendeva essere fatto segno dal clero piacentino e da parte della stampa cittadina, di un processo penale da lui provocato e delle accuse mosse ai suoi avversari, eccitandoli così e mantenendo eccitati gli animi; — ritenuto, che se questo stato di cose anormali aveva potuto essere fino allora tollerato in omaggio ai principii di libertà religiosa largamente intesi ed applicati, ciò non si poteva più dopo che era stata emanata e resa pubblica la sentenza della Corte d'appello di Parma che aveva rinviato bensì il conte Marco Arulli e Alberto Solenghi alla Assise come colpevoli di tentato omicidio contro il Miraglia, ma in modo solenne ed autorevole aveva dichiarato provati a carico dello stesso Miraglia fatti gravi e turpi e l'oltraggio recato a una distinta famiglia della città, che lo aveva accolto con larga e cortese ospitalità e circondato della maggiore benevolenza; — ritenuto, che sarebbe riuscito di grave offesa al decoro ed al sentimento della grande maggioranza degli abitanti di quella città seria e civile il tollerare che il Miraglia, dopo così gravi scandali, continuasse ad atteggiarsi ad apostolo di morale, di religione e di giustizia; — ritenuto, che per altri ed ancor più gravi motivi si ravvisava opportuno di ordinare la chiusura del detto Oratorio, in quanto che il Miraglia, che per parecchi mesi e quando non erano peranco note le risultanze del procedimento penale, aveva sempre serbato una certa qual misura, negli ultimi tempi aveva abbandonato ogni ritegno, vilipendendo con frasi e parole volgari, ignobili, la gerarchia cattolica, il Vescovo di Piacenza e tutto il suo clero e parte della stampa cittadina e tutti coloro che gli erano o dovevano essere decisamente avversi; — ritenuto, che da tali sue intemperanze poteano derivare, attesa la eccitazione degli animi che si faceva sempre maggiore, gravi e pericolose conseguenze, delle quali i prodromi già si erano verificati nell'odio e rancore sorti fra le diverse classi della cittadinanza, nei chiassi e nei disordini avvenuti sulle vie e piazze della citta.

Visti gli articoli 1, 7 e 8 della legge sulla pubblica sicurezza e l'articolo 3 della legge comunale e provinciale, per motivi d'ordine pubblico, dispose la chiusura del così detto Oratorio di S. Paolo aperto in detta città, via Trebbiola, vietando di esercitarvi ulteriormente qualsiasi rito o funzione di culto e di tenervi pubbliche riunioni, e dichiarando che i contravventori sarebbero deferiti alla autorità giudiziaria.

Che avverso un tale provvedimento il Miraglia, con atto sottoscritto per mandato speciale dall' avvocato Salvatore Barzilai, notificato addì 1 e 6 aprile 1897 al Ministro dell'Interno e al Prefetto di Piacenza e depositato insieme ad un fascicolo di documenti addì 26 detto mese ed anno, interpose ricorso a questa Sezione, sostanzialmente deducendo.

1. La violazione del principio sancito dall'articolo 1 dello Statuto costituzionale, per cui è concessa libertà di culto, perchè nell'Oratorio di San Paolo non si faceva che celebrare riti e funzioni del culto cattolico e predicare massime morali e precetti del Vangelo;

2. Falsa interpretazione degli articoli 1, 2 e 8 della legge di pubblica sicurezza, per cui non possono essere sciolte le pubbliche riunioni se non quando dieno luogo a manifestazioni e grida sediziose che costituiscano delitto contro i poteri dello Stato o quando l' impongano ragioni d'ordine pubblico e di sanità pubblica, mentre nell'Oratorio di San Paolo si celebravano puramente e semplicemente funzioni religiose per un certo numero di fedeli che seguivano volentieri il Miraglia, apprezzando i principii morali che predicava dal pergamo, nè alcun chè vi si era praticato che potesse turbare la tranquillità cittadina, giacchè se si dovettero deplorare fatti dolorosi, furono dovuti a cause del tutto estranee al culto esercitato nell'Oratorio;

3. Eccesso di potere, in quanto che il Prefetto di Piacenza motivò il decreto di chiusura per avere il Miraglia adìto i Tribunali, per aver trasgredito agli ordini dell'Arcivescovo di Piacenza, per essere stato scomunicato e perchè la pubblicazione fatta contrariamente alla legge della sentenza della sezione d'accusa, che rinviò il conte Arulli al giudizio per mancato omicidio aveva posto in sodo fatti gravi e turpi a carico del Miraglia, mentre tali ragioni, esagerate e insussistenti, non potevano provocare la chiusura di un Oratorio in cui si celebravano funzioni religiose. Si conchiudeva quindi che l' impugnato decreto debba essere revocato.

Che tali motivi furono svolti all'udienza dagli avvocati dei ricorrenti; e alla sua volta il R. Avvocato erariale, senza produrre veruna difesa scritta, sostenne oralmente la legittimità del provvedimento, dimostrando di riscontrarsi nel caso concreto le ipotesi degli articoli 2, 7 e 8 della legge di pubblica sicurezza, e pel caso che la Sezione non credesse di rigettare il ricorso, propose il dubbio che il provvedimento fosse da considerare affatto insindacabile, come emanato nello esercizio del potere politico.

Attesochè a giudicare della legittimità dell'impugnato provvedimento è necessario innanzi tutto ricercare nelle relative considerazioni quale ne sia stato il motivo determinante. Ora, basta leggere la larga motivazione del Decreto già riportato per vedere quanto mal si apponga il ricorrente Don Paolo Miraglia nel sostenere che il Prefetto abbia ordinato la chiusura del così detto Oratorio di San Paolo dal Miraglia stabilito in Piacenza, per aver costui adìto l'autorità giudiziaria dello Stato, per essersi ribellato all'autorità ecclesiastica ed essere stato colpito da scomunica e per l'accusa di fatti disonorevoli da cui il Miraglia veniva fatto segno.

In primo luogo, nulla si legge nella motivazione di quel provvedimento che accenni anche lontanamente a censura perchè il prete Miraglia si fosse valso del diritto che spetta ad ogni cittadino di rivolgersi ai Tribunali dello Stato per ottenere giustizia. — E tanto meno l'accenno al contegno serbato dal Miraglia in rapporto dell'autorità ecclesiastica, alla esclusione dalla comunione cattolica da questa pronunciata contro di lui, alle polemiche da lui accese e mantenute vive con la parola e con la stampa ed all'accusa di avere indegnamente abusato della cortese ospitalità prestatagli da una nobile famiglia di Piacenza, può importare che il Prefetto abbia ordinata la chiusura dell'Oratorio per accordare esecuzione forzosa ad un atto dell'autorità ecclesiastica di carattere spirituale o disciplinare, in contraddizione del principio sancito dall'articolo 17 della legge 13 maggio 1871, nè che sia stato inspirato da considerazioni d'ordine meramente personale per restringere o negare l'esercizio di una pubblica libertà e di un ministero spirituale, della cui sincerità e del cui valore morale non potevano esser giudici che i fedeli o proseliti nella intimità della loro coscienza.

Il Prefetto invece, a dare esauriente ragione del suo provvedimento, credette utile di rifare la storia di una grave agitazione determinatasi nella città di Piacenza, risalendo alle origini di essa e rammentando la serie dei fatti che avevano concorso a crearla e a fomentarla sempre più, e rilevando che fin quando il Miraglia, nelle sue pubbliche conferenze e nel suo contegno, aveva serbata una certa tal quale misura si potè tollerare l'anormalità di quella condizione di cose in omaggio a' principii di libertà religiosa e di riunione, largamente intesi ed applicati; ma avendo in seguito il Miraglia rotto ogni ritegno e trasceso a tali intemperanze da far temere per l'eccitazione ognor crescente degli animi pericolose e gravi conseguenze, delle quali notava essersi già verificati i prodromi « nell'odio e rancore sorti fra le diverse classi della cittadinanza, ne' chiassi e ne' disordini avvenuti sulle vie e piazze della città », il Prefetto espressamente dichiarava di disporre la chiusura dell'Oratorio « per motivi d'ordine pubblico ». Senza quindi discutere dell'opportunità degli apprezzamenti e delle espressioni severe che quell'autorità credette usare a riguardo della persona del Miraglia nel ricordare i fatti testè accennati, i motivi che provocarono la chiusura dell'Oratorio si riassumono essenzialmente nel bisogno di tutelare da imminenti e gravi perturbazioni l'ordine pubblico.

Attesochè, data una tale ragione, è vano invocare contro il provvedimento impugnato il principio della libertà dei culti e l'art. 1 dello Statuto costituzionale del Regno che la consacra sotto la forma di semplice tolleranza. Non vi è libertà che non trovi in altre sfere del diritto privato o pubblico la necessità di un limite; e non è certo consentito in nome della libertà dei culti il trascendere ad agitazioni incomposte e minacciose per la pubblica pace. In tal caso, il principio della libertà dei culti non è più in questione, perchè non la intolleranza de' dogmi e delle credenze che piaccia professare e predicare o della specialità dei riti e degli uffici divini che piaccia di celebrare ad una data comunione di fedeli, ma semplicemente la tutela dell'ordine e dell'incolumità pubblica, che è il diritto di tutti, giustifica ed esige l'intervento dell'autorità civile contro l'azione di coloro che comunque lo compromettino ed offendano.

Attesochè, ciò posto, è da esaminare se nel provvedimento vi sia stata violazione delle disposizioni di legge invocate dal ricorrente e falsa applicazione di quelle citate nel decreto. E in primo luogo, in quanto alla disposizione dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza invocata *hinc et inde*, si potrebbe ritenere che il pubblico vilipendio a cui, giusta quanto afferma il decreto, trascendeva il Miraglia verso l'Ordinario della diocesi e il clero, nonchè verso parte della stampa cittadina e tutti gli altri suoi avversarii, gli odii e i rancori fra le diverse classi dei cittadini che venivano fomentati per le conferenze e le adunanze nell'oratorio, ed i rancori e i disordini derivatine fin nelle vie della città costituissero pubbliche ingiurie, incitamento ad odii e dissensioni civili, o per lo meno contravvenzioni determinate dal disturbo della quiete pubblica, rispondenti appunto alle ipotesi di legge, per le quali è dato all'autorità politica il potere di sciogliere le riunioni tenute in luogo pubblico o aperto al pubblico. E d'altra parte il caso concreto è tutt'altro che repugnante all'applicabilità degli altri articoli 7 e 8 della stessa legge anche messi a base del decreto, inquantochè dato il complesso di tutte le morali circostanze in mezzo a cui sorse il così detto Oratorio di S. Paolo in Piacenza, più che di una chiesa o tempio destinato alla celebrazione de' riti e al pio raccoglimento delle preghiere di una vera e propria confessione religiosa, la caratteristica del ritrovo era quella di una sala di conferenze dal tono aggressivo in rapporto a tanta cospicua parte dei cittadini, sopra temi di prevalente indole personale; onde le cerimonie e le funzioni che quivi si celebravano insie-

me alle concitate conferenze, a' termini dell'art. 7, potevano bene considerarsi dall'autorità politica con apprezzamento corrispondente al giudizio della coscienza pubblica, quali cerimonie religiose compiute fuori de' luoghi a ciò consacrati, e conseguentemente per la espressa facoltà sancita dall'art. 8 potevano essere vietate per ragioni d'ordine pubblico.

Nè giova obbiettare che il divieto non potesse assumere il carattere di una proibizione permanente, perchè là dove non si trattava di una sola riunione e cerimonia accidentale, ma di una successione di adunanze periodiche, le quali, anche senza stabilire un vincolo organico fra gli intervenienti e aderenti in modo da farne una vera e propria associazione, avrebbero tuttavia presentato la stessa permanente causa di pubblica perturbazione, era ovvio che il rimedio doveva essere pari alla persistenza dei disordini. Ma ove pure apparisse dubbia l'applicazione dei citati articoli, sia perchè non sembrasse preciso il riscontro delle rispettive ipotesi di fatto e di diritto, sia perchè sembrasse mancare la condizione della temporaneità e transitorietà che è propria delle semplici riunioni, non perciò sarebbe a cercare unicamente nelle formule letterali della legge di pubblica sicurezza la potestà di chiudere un luogo di pubblico convegno chiaritosi fomite di grave perturbamento dell'ordine pubblico. A prescindere infatti che nelle generiche disposizioni dell'art. 3 della legge comunale e provinciale il Prefetto trova i poteri sufficienti per provvedere al bisogno, è innegabile che indipendentemente da ogni positiva sanzione di legge scritta, ogni governo trae dalla ragione stessa della sua esistenza non solo il diritto, ma il dovere d'intervenire e di far cessare una condizione di cose, che si presenti come causa di gravi conflitti fra i cittadini o altrimenti come un imminente pericolo per la quiete e la sicurezza pubblica.

Attesochè tutta la disputa si riduce pertanto alla sussistenza o meno del carattere di ragioni di ordine pubblico nei motivi che nel caso concreto determinarono il provvedimento. Ma basta il richiamo ai fatti accennati nel decreto prefettizio per escludere come priva di qualsiasi fondamento la pretesa che essi siansi svolti e mantenuti in una sfera di rapporti puramente privati. Sarebbe ozioso il voler dimostrare come le vivacissime polemiche sollevate dal Miraglia con la viva voce nelle sue pubbliche conferenze e nella pubblica stampa, sia in rapporto all'autorità ecclesiastica, sia in rapporto a tanta parte della cittadinanza piacentina, gli scandali, gli odii e i rancori che ne derivavano, le accuse di fatti disonorevoli da cui fu fatto segno, l'aggressione alla sua persona, che dette luogo ad un solenne giudizio finito con l'assoluzione degli accusati e tutte le anormali circostanze nelle quali era sorto e funzionava il così detto Oratorio di San Paolo, avevano portato tale commozione e tanto eccitamento d'animi nei varii ceti della popolazione di Piacenza da non potersi assolutamente intendere la pretesa che si trattasse di rapporti d'ordine privato, affatto indifferenti alla vita civica e privi di qualsiasi influenza sull'ordine pubblico in quella città. Ed è agevole argomentare quale causa di disordini e di altri imminenti danni costituissero in tanto fermento di passioni le violenti conferenze e l'ufficiatura del prete da una parte colpito di scomunica ed accusato di scandalosa immoralità, e divenuto alla sua volta fondatore di una nuova comunione di fedeli e considerato dai suoi partigiani come vittima d'ingiustizie e come un apostolo di morale e di religione. Nè del resto sarebbe questa la sede per valutare se le cause di perturbamento e disordini erano effettivamente giunte a tal grado di violenza da far ritenere indispensabile la chiusura dell'Oratorio, essendo un tale apprezzamento di mero fatto riservato al prudente criterio dell'autorità cui spetta garentire il mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica, salva naturalmente la responsabilità politica del Governo.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 10 dicembre 1897.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Astengo.

Ric. *Congregazione di carità di Orte.*

Opere pie — Negato concentramento — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Esame del merito.

Opere pie — Concentramento — Decreto reale — Comunicazione dei motivi del Decreto.

Opere pie — Concentramento — Proposte della Congregazione di carità — Non accoglimento — Nuovo ricorso della Congregazione.

Il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato pel negato concentramento è ammesso solo per vizio d'incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, escluso ogni esame del merito (1).

Non è obbligatorio che i Decreti reali siano motivati, essendo sufficiente la comunicazione data a parte dei motivi del parere del Consiglio di Stato che hanno provocato il Decreto reale.

La Congregazione di carità ha facoltà di fare le proposte *di concentramenti, ma non può pretendere che il Governo ne tenga conto; e qualora creda che il Ministero abbia, negando il concentramento, fatto un erroneo apprezzamento dei fini e delle condizioni dei pii istituti, può insistere presso di esso, affinchè riprenda in esame la questione e si pronunci su di essa.*

Attesochè nella fattispecie non si riscontra nell'impugnato R. D. alcun vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge; imperocchè il Governo del Re, accogliendo solo in parte le proposte di concentramento fatte dalla Congregazione di carità, ha esercitato quella facoltà di apprezzamento che gli è data dagli art. 56 e seguenti della legge 17 luglio 1890.

Attesochè non ha valore alcuno l'eccezione che il citato R. D. abbia ommesso di pronunziare anche pel concentramento pure chiesto dell'Ospedale civico, della Compagnia di S. Croce dei Raccomandanti e dell'Orfanotrofio femminile; poichè anzitutto non vi è legge che faccia obbligo che i decreti reali siano motivati, e di regola anzi ciò è escluso; e perchè se nel detto R. D. non si fa cenno dei pii istituti non anche concentrati, furono però partecipate alla Congregazione di carità le ragioni del negato concentramento, e ciò si è fatto colla nota del sottoprefetto di Viterbo in data 12 luglio 1895, con la quale furono fatti conoscere i motivi pei quali il Ministero, in conformità del parere 4 maggio 1895 della Sezione I di questo Consiglio, aveva creduto nel suo prudente apprezzamento che non fosse il caso di decretare il concentramento dell'Ospedale e dell'Orfanotrofio femminile, e di sospendere ogni decisione, fino ad una migliore istruttoria, in ordine alle Compagnie della SS. Trinità e di Santa Croce e della chiesa dei Raccomandanti.

Attesochè, provvedendo in siffatto senso, il Ministero ha esercitato un suo diritto, e se la Congregazione di carità aveva facoltà, secondo l'art. 62 della citata legge, di fare le *proposte* di concentramento, non poteva pretendere però che il Governo dovesse tenerne conto. Quindi se essa riteneva che a norma della detta legge fosse il caso anche del concentramento degli altri pii istituti, e che il Governo, negandone il concentramento, avesse fatto un erroneo apprezzamento dei fini e delle condizioni di fatto di essi istituti, poteva bene insistere presso il Ministero, ed è sempre in tempo a farlo, onde riprenda in esa-

---

(1) Conformemente la IV Sezione aveva ritenuto colla decisione 27 maggio 1893, ricorrente Congregazione di carità di Imola (*Man. degli Ammin.*, 1893, p. 378) che la sua competenza in merito era limitata agli *atti positivi* di concentramento, di trasformazione o raggruppamento degli istituti. Ma con decisione 2 luglio 1897, ric. Congregazione di carità di Torino (*Id.* 1897, p. 384) aveva dichiarato ammessibile il ricorso contro una Nota ministeriale, che neghi il chiesto concentramento, tanto per la *legittimità*, quanto per il *merito*.

me la questione, e si pronunci sulla medesima.

Per questi motivi, la IV Sezione rigetta, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 3 dicembre 1897.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Bentivegna.

Amministratori del pio legato Fè in Brescia c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità.

Opere pie — Concentramento — Lascito amministrato dai canonici curati di una Collegiata — Sussidi agli ammalati poveri della parrocchia — Inapplicabilità dell'articolo 60 della legge 17 luglio 1890.

Non va eccettuato dal concentramento, in applicazione dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890, il lascito amministrato da tre canonici curati di una Collegiata e destinato in soccorso agli ammalati più poveri della parrocchia (1)

Con testamento del 1790, il conte Giovanni Battista Fè lasciò un capitale ora costituito in una cartella del Debito pubblico della rendita di lire 1035, al lordo, amministrata da tre canonici curati *pro tempore* della Collegiata dei Santi Nazzaro e Celso in Brescia, con obbligo di darne la quarta parte al titolare della parrocchia di Acqualonga, il resto destinato in soccorso degli ammalati più poveri della parrocchia. Di questo lascito, con Reale Decreto 24 febbraio 1895 fu disposto il concentramento nelle rispettive Congregazioni di carità di Brescia e di Acqualunga.

Con ricorso depositato il 22 ottobre 1895, i predetti canonici curati hanno chiesto, in questa sede, l'annullamento dell'indicato Decreto, sostenendo che è viziato per violazione e falsa applicazione degli articoli 54, 60 e 61 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ritengono che, per l'esistenza di speciali condizioni, sia applicabile al caso l'art. 60 della detta legge, in quantochè i sussidi non sono in vantaggio della generalità degli ammalati poveri della città, ma limitati a quelli che si trovano nell'ambito della parrocchia.

Aggiungono che l'accertamento del grado di povertà e di infermità riesce più facile ad essi che alla Congregazione di carità, per le continue relazioni che hanno coi propri parrocchiani, e l'obbligo speciale di visitare gli ammalati, in guisa che il sussidio da essi distribuito riesce sempre adeguato al vero bisogno ed opportuno. Infine, dicono che mentre essi nulla fanno gravare sul lascito di spese d'amministrazione, la Congregazione dovrà su di esso prelevare, benchè in minima parte, una quota per spese della detta natura. Conchiudono affermando che per tutti i riguardi mancano le ragioni del concentramento.

La Congregazione di carità di Brescia, costituitasi parte resistente, si oppone alle sopradette considerazioni, dimostrando ch'essa, per il suo istituto e per la sua organizzazione, è adattissima a soddisfare la volontà del testatore; che a nulla monta, nei riguardi della legge, la limitazione del beneficio ai soli parrocchiani, che nessuna quota di spese di amministrazione ha bisogno di far gravare sul legato in esame, il quale, del resto, per la sua entità e la natura elemosiniera, deve, *ope legis*, essere concentrato.

Attesochè non esiste la pretesa violazione dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890, il legato Fè è di esclusiva natura elemosiniera, nè è destinato ad integrare o completare altra forma di beneficenza.

Non è ammissibile la allegata violazione dell'art. 61 della legge predetta, perchè non può dubitarsi che la Congre-

---

(1) La circostanza che la beneficenza deve essere limitata ai poveri di una parrocchia non è considerata sufficiente per applicare la eccezione dal concentramento disposta dall'art. 60 della legge 17 luglio 1890; occorre il concorso di altre circostanze: decisioni 16 aprile 1896, Opera pia Adami in Castelvetro (vol. VII, p. 509); 10 maggio 1895, Opera pia Caglieri di Milano (vol. V, p. 492) colla relativa nota.

gazione si uniformerà alle tassative disposizioni del detto articolo e manterrà separata la contabilità di questo legato, attenendosi, quanto alla erogazione, alla prescrizione del testatore, erogando la rendita in esclusivo vantaggio degli ammalati più poveri della parrocchia dei Santi Nazzaro e Celso. Del resto, all'osservanza di questa, come di altre disposizioni legislative, veglieranno le competenti autorità.

Nemmeno può dirsi violato l'art. 60; nè può censurarsi il Governo se alla specie non credette applicabile l'eccezione di cui al predetto articolo.

Ed invero, il legato in esame, con la rendita lorda di lire 777, non implica rilevanza di capitale; e trattandosi d'investimento in rendita pubblica, non presenta alcuna particolare difficoltà di gestione; la limitazione del territorio è condizione tanto poco speciale che l'articolo 61 la prevede come ordinaria, alludendo alla circoscrizione delle frazioni di comune, cui possono compararsi le parrocchie, benchè queste nelle grandi città, per non essere effettivamente separate e lontane dal centro principale del Comune, si trovano in miglior condizione sotto il punto di vista in esame.

Nessuna peculiare indagine d'ordine religioso o morale occorre per la designazione de' beneficanti; per aver titolo al beneficio del legato Fè bastano le condizioni di fatto d'essere dimorante nell'ambito parrocchiale, essere malati e fra i più poveri; condizioni agevolmente accertabili per mezzo del comitato locale di erogazione, avendo la Congregazione di carità localizzata l'azione sua, ripartendo appunto il territorio della città in tanti comitati quante parrocchie. Del resto, è sì poco necessaria l'azione diretta dei canonici, che il testatore li lasciò arbitri di delegare altre persone per la gestione ed erogazione del lascito, pel caso che i canonici stessi non potessero accudirvi. Epperò tutto concorre a giustificare il provvedimento impugnato, tanto più che il concentramento delle istituzioni elemosiniere, oltre ai vantaggi comuni, ha quello di veder ripartito, con la maggiore possibile equità e proporzionalità, il fondo complessivo di elemosine che la carità cittadina ha costituito in pro' della generalità dei poveri del luogo.

Attesochè, pertanto, il ricorso deve esser respinto come del tutto infondato, e l'indole della materia induce alla compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 19 novembre 1897.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Astengo.

Congregazione di carità di Montemagno c. Ministero dell'Interno e Parroco di San Martino in Montemagno.

Opere pie — Amministrazione di istituzioni pubbliche di beneficenza — Costituzione — Autorità amministrativa.

Opere pie — Passaggio della amministrazione nella Congregazione di carità — Ammissione del parroco chiamato all'amministrazione dalle tavole di fondazione — Diniego della Congregazione di carità — Non approvazione della deliberazione — Facoltà della Giunta provinciale amministrativa.

La costituzione delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza rientra nei fini e nelle facoltà dell'autorità amministrativa, esclusa qualsiasi possibilità di contestazione giudiziaria.

Fa uso legittimo delle sue facoltà la Giunta provinciale amministrativa, la quale neghi la sua approvazione ad una deliberazione della Congregazione di carità, che esclude dall'amministrazione d'una opera pia, passata nelle di lei mani, il parroco od altra persona che dalle tavole di fondazione era chiamata a far parte dell'amministrazione stessa.

L'esercizio di tale facoltà della Giunta provinciale amministrativa non è sindacabile se non nel caso di manifesta violazione di legge o di errore di fatto.

L'avere la Congregazione di carità apposto un diniego all'ammissione del parroco, non puo vincolare il giudizio della Giunta provinciale amministrativa, la quale, col negare la sua approvazione, non fa che esercitare quella facoltà di apprezzamento demandatale

dalla legge coll'esame degli atti sottoposti alla sua approvazione.

Attesochè non ha fondamento il primo mezzo del ricorso, poichè la costituzione delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza rientra, per disposizione tassativa di legge, nei fini e nelle facoltà dell'autorità amministrativa, la quale vi provvede indipendentemente da ogni possibile contestazione giudiziaria, secondo il beninteso interesse delle istituzioni medesime.

Attesochè pertanto è erroneo il concetto svolto nel ricorso, che la quistione circa la costituzione dell' amministrazione dell'Opera pia Savio in Montemagno sia di spettanza dell'autorità giudiziaria, e non regge quindi l'assunto che si tratti « della sussistenza o meno di un diritto civile privato e di una quistione di mio e di tuo ».

Attesochè non hanno neppure fondamento il secondo e il terzo mezzo del ricorso, poiché ritenuta la competenza dell'autorità amministrativa, bene fece il prefetto, prescindendo dalla decisione della Deputazione provinciale del 3 ottobre 1864, a reintegrare il procedimento a cui riferivasi quella decisione, facendo cioè invito alla Congregazione di carità di deliberare in ordine all'ammissione del parroco e sottoponendo gli atti all'approvazione del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa a norma dell'art. 5 della legge del 17 luglio 1890; e quindi è ovvio che la Giunta provinciale amministrativa ha fatto uso legittimo delle sue facoltà, quando in applicazione delle tavole di fondazione dell'opera pia Savio, che chiamavano a far parte dell'amministrazione di essa il parroco di San Martino, non approvò la deliberazione della Congregazione di carità di Montemagno, escludendo il parroco medesimo dalla suddetta amministrazione. E di questa sua facoltà non si può dire che la Giunta provinciale amministrativa abbia fatto uso intempestivo, poiché la legge non le assegna termine per i provvedimenti di questa materia.

Attesochè non regge neppure il quarto mezzo del ricorso, perchè bene ha provveduto sul proposito, in riguardo alla sua competenza, la Giunta provinciale amministrativa; poichè essa si è valsa della facoltà conferitale dall'art. 5 della legge 17 luglio 1890, l'esercizio della quale facoltà è rimesso al prudente apprezzamento di essa Giunta, e che perciò non è sindacabile se non nel caso di manifesta violazione di legge o di errore di fatto.

Attesochè non ha alcun fondamento la eccezione che sarebbe occorsa, ai sensi del citato art. 5 della legge, una deliberazione della Congregazione di carità per l'ammissione del parroco di S. Martino; poichè tale deliberazione esiste, ed è quella del 9 giugno 1893; e l'avere la Congregazione apposto un diniego all'ammissione di esso parroco, non poteva vincolare il giudizio della Giunta provinciale amministrativa, la quale, col negare la sua approvazione, ha esercitato quella facoltà di apprezzamento che le è demandata dalla legge con l'esame degli atti sottoposti alla sua approvazione.

Attesochè, quindi, male a proposito la ricorrente Congregazione di carità invoca l'art. 11 della legge 17 luglio '90, per il quale i parroci non possono far parte delle Congregazioni di carità, imperocchè il parroco di S. Martino non è parte della Congregazione di carità di Montemagno, ma fu aggregato alla medesima limitatamente alla gestione dell'opera pia Savio, e ciò è espressamente consentito dall'ultimo comma del citato art. 11 della legge.

Attesochè non ha nemmeno alcun fondamento l'osservazione che ammettendo il parroco di S. Martino in Montemagno a far parte della Congregazione di carità per l'opera pia Savio, si sarebbe dovuto ammettere anche l'altro parroco della ricostituita parrocchia di S. Stefano; poichè, a prescindere che non è la Congregazione di carità che è chiamata a far valere i diritti che potessero competere a quel parroco, è evidente che non potrebbe oggi il titolare di quella parrocchia reclamare un diritto che con

il regio Decreto del 31 marzo 1888 fu conferito al sindaco, in sua vece chiamato a far parte dell'amministrazione di detta Opera pia, che poi passò alla Congregazione di carità, mentre quel diritto integro rimase sempre per il parroco della chiesa di S. Martino.

Attesoché, pertanto, il ricorso in esame deve essere respinto.

Per questi motivi, la Sezione rigetta, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 17 novembre 1897.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Imperatrice.

Ric. *Pennone.*

Congregazione di carità — Canonico di Capitolo cattedrale — Ineleggibilità.

È ineleggibile a membro della Congregazione di carità il canonico di un Capitolo cattedrale. (1)

Considerato che il regio decreto 6 ottobre 1896, contro del quale ricorre in IV Sezione il sacerdote Luigi Pennone, ne annullava la nomina, deliberata dal Consiglio comunale di Nocera Umbra a componente di quella Congregazione di carità, perchè, come canonico del Capitolo cattedrale, rientrava nella ineleggibilità desunta dall'art. 11 legge 17 luglio 1890, in relazione al richiamato articolo 29 legge comunale e provinciale, com'ebbe ad avvisare il relativo parere del Consiglio di Stato 23 settembre 1896.

Che, secondo l'articolo 11 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, gli ecclesiastici ed i ministri di culti, di cui all'articolo 29 legge comunale e provinciale, possono fare parte di ogni istituzione diversa dalla Congregazione di carità », e per lo richiamato articolo 29 « sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati gli ecclesiastici ed i ministri di culti che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, ed i membri dei Capitoli e delle Collegiate ».

Che i motivi del ricorso sono diretti a sostenere doversi limitare il richiamo fatto all'art. 29 ai soli ecclesiastici e ministri di culti che hanno giurisdizione o cura di anime, e di coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e quindi non potersi estendere le esclusioni dalle Congregazioni di carità anche ai membri dei Capitoli e delle Collegiate, sia per la parola e per lo spirito dell'art. 11, sia per le regole d'interpretazione restrittiva dell'art. 4 disposizioni preliminari del Codice civile.

Che a tale sofistica distinzione non si presta la razionale intelligenza dell'articolo 11 nella logica correlazione dell'art. 29 sopra trascritti.

La legge comunale e provinciale, escludendo tassativamente dalla eleggibilità amministrativa « gli ecclesiastici ed i ministri dei culti, che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, ed i membri dei Capitoli e delle Collegiate » ebbe ad ispirarsi ad un criterio d'incompatibilità sia per le funzioni esercitate, sia per la facile influenza morale sulla libertà del corpo elettorale e nell'amministrazione civile.

Ora la esclusione fatta dallarticolo 11 legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza dai componenti la Congregazione di carità « degli ecclesiastici e dei ministri dei culti, di cui all'articolo 29 legge comunale e provinciale », evidentemente sotto il nome di genere non può riferirsi che a tutte le persone specifiche, eccezionate dal detto articolo 29 per la identica ragione di incompatibilità, avvalorata nel campo della interpretazione dall'alto concetto che la riforma allo istituto della beneficenza secondo lo spi-

---

(1) Come rilevasi dal testo della presente decisione, il Consiglio di Stato, Sezione dell'Interno, fu dell'identico avviso col parere del 23 settembre 1896, su ricorso dello stesso can. Pennone (*Manuale degli ammin.* 1897, p. 364), mentre aveva espresso un avviso contrario col parere del 6 novembre 1891, riferito in questa Rivista, vol. III, p. 381.

rito dei tempi, ha mirato a laicalizzare l'Amministrazione, con le limitate riserbe dell'art. 5.

Che di fronte a queste considerazioni, le quali confortano la parola e lo spirito della legge, perde di valore ogni contrario argomento che vorrebbesi desumere da singole opinioni manifestate nelle discussioni parlamentari, anche perche l'accenno « che non trattavasi di escludere in genere tutti i ministri del culto, sibbene solo quelli che hanno giurisdizione e cura » non risolverebbe nel senso del ricorrente la questione relativa ai membri dei Capitoli e delle Collegiate, quando nel concetto del legislatore per gli uffici e le dignità investite hanno potuto essere compresi nelle categorie degli incompatibili, a differenza di ogni altro semplice sacerdote.

Che infine l'odierno parere del Consiglio di Stato, servito di base all'impugnato decreto, avendo mutato con concetti più conformi alla legge, la diversa opinione espressa nel 1891, quando entrava appena in applicazione la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, dispensa dall'esaminare gli argoment allora discussi.

Considerato che le premesse osservazioni concludono al rigetto del ricorso.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *6 gennaio 1898, n. 5, concernente la spesa del diritto di bollo dovuta sui nuovi titoli del Consolidato 4,50 per cento netto presentati per la conversione.* (*1*)

UMBERTO I, ecc.

Visti i RR. Decreti 12 agosto 1895, n. 553, 21 giugno 1896, n. 235, e 27 giugno 1897, n. 249;

Considerata la convenienza di continuare ad agevolare la conversione in rendita consolidata 4,50 per cento netto dei titoli indicati nella tabella *A* annessa all'art. 1 dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelli indicati negli articoli 1, 6 e 7 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486;

Ritenuto che il Governo intende di valersi della facoltà conferitagli coll'art. 44 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per le conversioni che saranno richieste a tutto il 30 giugno 1898;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La spesa del diritto di bollo dovuta, a forma dell'art. 9 della legge organica sul Debito pubblico 10 luglio 1861, n. 94, e dell'art. 20 del testo unico di legge 13 settembre 1874, n. 2077, sui nuovi titoli del consolidato 4,50 per cento netto, che saranno da darsi in cambio di quelli indicati nella tabella *A* annessa all'art. 1 dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelli indicati negli articoli 1, 6 e 7 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, presentati per la conversione a tutto il 30 giugno 1898, non sarà a carico dei richiedenti la conversione, ma sostenuta dallo Stato.

(1) Com'è noto, coll'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari, fu stabilita la sostituzione delle rendite consolidate 5 e 3 per cento delle Opere pie in un nuovo titolo di consolidato 4.50 netto; lo stesso fu stabilito per il Fondo pel culto ed il Fondo beneficenza e religione della città di Roma: veggasi vol. V, p. 253-254.

Alla spesa occorrente sarà provveduto sul fondo stanziato al capitolo 90 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, approvato colla legge 22 luglio 1897, n. 299.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1898.

UMBERTO. L. LUZZATTI.

Congrue parrocchiali (*Discussione alla Camera dei Deputati nella tornata dell'11 Febbraio 1898*) (1).

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dell'onorevole Serralunga al ministro delle finanze « per sapere se, dopo la sentenza 8 giugno 1897 della Corte di Cassazione di Roma, (2) la quale, modificando la precedente giurisprudenza dettata da varie Corti di appello del Regno, e pacificamente accettata, che riconosceva come assegno personale e non come dotazione permanente della parrocchia gli aumenti di congrua, non intenda, in accordo col suo collega della grazia e giustizia, di intervenire perchè ai parroci che, nella massima buona fede e prima della pubblicazione della precitata sentenza della Cassazione di Roma, da un decennio non hanno fatto le ora prescrittesi dichiarazioni, sia concessa intanto la sospensione, se non l'esonero delle sopratasse e multe state intimate dagli uffici del registro ».

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

Prego però gli onorevoli interroganti di accennare al fatto speciale cui si riferisce la interrogazione per evitare che si facciano delle dissertazioni.

BALENZANO, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. La Camera sa che, per migliorare le condizioni dei parroci, con due leggi, una del 1866 e l'altra pel 1887, fu il Fondo pel culto obbligato a dare degli assegni, sia per stabilire delle congrue, sia per stabilire supplementi di congrua. Si discusse sull'indole di questi assegni del Fondo pel culto, se cioè fossero assegni personali ovvero parte integrante del patrimonio della parrocchia; e ciò sia per l'obbligo della denunzia, sia per il pagamento della tassa di manomorta, come per il pagamento della tassa pel passaggio dell'usufrutto. Il Ministero, sin dal 1891, opinò che si dovessero ritenere come parte integrante del patrimonio delle parrocchie, quindi ritenne l'obbligo nei parroci di fare le denunzie.

Molti parroci obbedirono a questa interpretazione: parecchi invece credettero di dover ricorrere alla autorità giudiziaria.

Quasi tutte le sentenze furono contrarie ai parroci. (3) Vi furono però i tribunali di Cremona e di Genova, i quali credettero di interpretare quegli assegni come personali, e non come parte integrante della parrocchia.

Non è esatto quello che l'onorevole interrogante afferma, di essersi accettate pacificamente le sentenze contrarie alla Finanza, poichè l'onorevole Serralunga sa che il Demanio denunziò per cassazione le due sentenze contrarie. Ed è intervenuta la sentenza della Corte di cassazione, che, dando ragione all'interpretazione del Demanio, ha dichiarati soggetti alla denunzia questi assegni.

Ora domanda l'onorevole Serralunga se il ministro delle finanze, d'accordo con quello di grazia e giustizia, intenda di concedere l'esonero, od almeno la sospensione della sopratassa e multe per la mancata denunzia. L'on. Serralunga sa che qui trattasi di sopratasse e non di multe, ed essendo sopratasse, il Governo non può, neppure con Decreto di amnistia, provvedere all'esonero. Imperocchè l'onorevole Serralunga non ignora che si ritengono quali indennizzi civili che non possono condonarsi neppure con un Decreto di amnistia.

---

(1) Atti parlam., Cam. dei dep., legisl. XX, 1ª sess., discuss., p. 4395 e seg.
(2) Veggasi vol. VII, pag. 572; vol. in corso, pag. 60.
(3) È tutto l'opposto invece; veggasi nota a pag. 60.

L'onorevole interrogante non può ignorare neppure che con due leggi, una del 1893 e l'altra del 1896, si condonavano queste sopratasse a quei parroci che avessero fatta la denunzia in un determinato tempo; moltissimi profittarono del condono: pochi non ne profittarono.

Ora pare all'onorevole Serralunga che sia equo e giusto di concedere a questi ritardatari quello che agli altri parroci non ha potuto concedersi?

Non comprendo poi come si possa sospendere il pagamento della sopratassa. Mancherebbe la ragione della sospensione. Se poi l'onorevole Serralunga, per sospensione intende la facilitazione di tutte le dilazioni possibili, che sono compatibili colle esigenze delle Amministrazioni, io posso dargli assicurazione che queste facilitazioni saranno accordate.

Ma il Governo non è in grado nè di concedere l'esonero, che esorbita i suoi poteri, nè, molto meno, la sospensione, che non ha ragione di essere. Quindi se la interrogazione è rivolta unicamente a far accordare a quei parroci tutte le facilitazioni e dilazioni che possano ritardare il più possibile il pagamento, io posso assicurare l'onorevole Serralunga ch'egli può contare su questa promessa del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serralunga.

Serralunga. La mia interrogazione non aveva lo scopo di ottenere la facile risposta che l'onorevole sotto-segretario mi ha data, e che, a stretto rigore di legge, può dirsi accettabile. Essa tendeva a dare al ministro un certo indirizzo per provvedere a che, dopo la sentenza della Cassazione dell'8 giugno 1897, la quale aveva variato sostanzialmente i giudicati delle Corti precedenti, nel senso di obbligare la denunzia dei trapassi di usufrutto delle congrue, i poveri parroci, che in buona fede non avevano fatto la denunzia, non avessero da subire dei danni e pagare delle gravose sopratasse.

Le parole dell'onorevole sotto-segretario di Stato non hanno potuto convincermi, perchè la mia interrogazione si riferiva ad un parroco il quale ebbe l'assegno di congrua l'11 agosto 1896, quando cioè erano in vigore i precedenti dettati, ed io avevo domandato che si sospendesse l'azione per il pagamento della sopratassa.

Comprendo che si facciano pagare le tasse; ma che si facciano pagare delle sopratasse gravi a questa povera gente, la quale se ha mancato, in buona fede ha mancato, non lo trovo nè equo nè giusto da parte del Ministero. E poi era controversa la questione se cioè gli aumenti di queste congrue dovessero ritenersi come assegni personali o dotazioni della parrocchia (e difatti ci volle una sentenza della Cassazione la quale li definisse), tanto è vero che la Commissione centrale delle imposte li aveva anch'essa col suo giudicato del 1° giugno 1896 ritenuti come reddito personale dei parroci, e non come vera e propria congrua spettante alla chiesa.

Se non vi fossero altre ragioni, quando noi abbiamo la legge del 30 giugno 1892, nella quale il Governo faceva voto di elevare le congrue dei poveri parroci fino a lire mille; quando abbiamo avuto le promesse fatte dall'onorevole ministro del tesoro nell'esposizione finanziaria del 1° dicembre ultimo, in cui ci si disse che si pensava, per dare benefizio immediato a 9805 parroci, di aumentare le congrue fino a lire 900, asserendo che « il Governo non dimenticava i suoi doveri verso il clero povero che vivendo col povero deve effondere sopra di esso la sua benefica influenza », io presentando in quei giorni la mia interrogazione, speravo che il Governo, con una piccola legge o con uno di quei provvedimenti che, anche quando sono meno necessari, gli onorevoli ministri sanno escogitare, avesse trovato il modo di non obbligare i poveri parroci a pagare questa sopratassa.

Finchè si tratta di tasse il Governo ha ragione di essere rigoroso, ma trattandosi di sopratasse mi pare che potrebbe concedere la sospensione che gli si domanda. Io capisco le rigide disposizioni delle leggi di finanza, so il perchè queste vietano di intaccare quelle relative alla riscossione delle tasse di registro, so il perchè non si possono abbandonare con disposizione amministrativa delle sopratasse regolarmente applicate; ma parmi che, pure rispettando le norme dettate dalla

sentenza della Cassazione, la quale ha ora deciso diversamente, per il Governo non era che questione di modo e di forma.

Se l'onorevole sotto-segretario di Stato mi avesse detto che il Ministero era disposto a trovare un modo qualunque per esimere questi poveri parroci dal pagamento della sopratassa, io avrei potuto dichiararmi soddisfatto, ma non lo posso nel caso attuale, perchè per essi non si è fatto niente e, mentre a parole si è promesso di dar loro soccorso e di mantenere integro l'assegno almeno fino alle lire 800, a fatti si esigono da loro queste sopratasse, togliendole dal necessario per vivere.

BALENZANO, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Sono dolentissimo di non poter dare all'onorevole Serralunga assicurazioni maggiori di quelle che gli ho dato. Egli parla di poveri parroci, ma intendiamoci: se dieci mila parroci hanno pagato tassa e sopratassa, crede egli che debbano essere esonerati dalla sopratassa soltanto coloro che, dopo aver litigato e perduto, vengono a parlarci di buona fede? La posizione vera della questione è questa: Tutti hanno pagato tassa e sopratassa, tranne coloro che godettero dell'indulto del 1896; alcuni hanno voluto intentare una lite e solo ora, dopo di aver avuto torto, vengono a dire che sono poveri. Quindi non è lecito, per sentimento di giustizia e di equità, fare una posizione migliore a coloro che litigarono quando già si sapeva che tutte le Corti di appello erano favorevoli alla tesi del Demanio (1). Si contenti dunque, on. Serralunga, della promessa che le ho fatto riguardo alle facilitazioni che si concederanno pel pagamento, perchè di sospensione non può parlarsi, non essendo nel concetto del Governo di esonerare dal pagamento della sopratassa proprio quei parroci ritardatari che non hanno voluto neppur godere dell'indulto del 1896.

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Riscossione delle entrate delle Opere pie: aggio agli esattori. *(Circolare del Ministero delle Finanze, Dir. gen. Imposte dirette, div. 1. 2, n. 85, in data 19 agosto 1897, ai Prefetti).*

L'articolo 8 dei capitoli normali approvati, col ministeriale decreto del 24 giugno scorso, afferma che le Congregazioni di carità, nonchè le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, contemplate dalla legge 17 luglio 1890, hanno la facoltà di affidare in qualunque tempo all'esattore delle imposte dirette la riscossione delle loro entrate ed il pagamento delle loro spese, salvo a dover corrispondere all'esattore stesso l'aggio, nella misura stabilita per le imposte.

Le disposizioni di questo articolo, per la parte che riguarda l'aggio, possono dar luogo ad alcuni dubbi, i quali importa chiarire.

Coll'art. 8 dei capitoli normali non s'intese, nè si poteva intendere, di derogare in alcuna maniera al disposto dell'art. 5 del regolamento 23 giugno scorso, da cui è disciplinata la materia degli aggi per la riscossione di cespiti diversi dalle imposte e sovraimposte e tasse dirette; ma si volle invece accennare al caso più ovvio e più favorevole agli interessi degli istituti pubblici di beneficenza, a quello cioè che la riscossione dell'entrate pertinenti agli istituti medesimi abbia da essere fatta dall'esattore, coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

---

(1) Ripetiamo l'osservazione già fatta: le Corti d'appello sono state invece contrarie alla tesi del Demanio.

Del resto torna quasi inutile osservare che, non potendosi ammettere che, per effetto di una clausola dei capitoli normali, abbia da essere contraddetta o comunque variata una disposizione espressa e tassativa del regolamento, l'art. 8 di essi capitoli va interpretato ed applicato in relazione a quanto su questa materia degli aggi trovasi prescritto dal predetto art. 5 del regolamento. In conseguenza rimane stabilito:

1. Che per le riscossioni delle entrate delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza dovrà essere pattuito l'aggio nella misura concordata per la riscossione delle imposte, sovraimposte e tasse dirette, solo quando, anche per la riscossione di dette entrate, si sia fissato l'onere del non riscosso per riscosso.

2. Che, allorquando invece codesto onere non esista, l'aggio da corrispondersi all'esattore sulle somme versate in conto delle entrate degli istituti pubblici di beneficenza non può essere che quello stabilito per le entrate comunali di cui si risponda a semplice scosso; perchè ad esse furono, per la relativa riscossione, assimilate le entrate dei detti istituti dalla legge 17 luglio 1890.

3. Che se (dato sempre non siansi da riscuotere queste ultime entrate col vincolo del non riscosso per riscosso) il Comune o i Comuni componenti l'esattoria non abbiano entrate patrimoniali o, pur avendone, ne curino direttamente la riscossione per mezzo di tesorieri speciali, cotalchè non si possa desumere dai patti stabiliti per esse entrate il trattamento da farsi all'esattore circa i versamenti delle entrate delle istituzioni pubbliche di beneficenza; occorrerà che i Consigli comunali o le rappresentanze consorziali coi capitoli speciali, ed, occorrendo, di ufficio i signori Prefetti stabiliscano la misura dell'aggio da corrispondersi all'esattore per la riscossione di esse entrate.

A tale scopo si dovrà tener presente il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 5 del regolamento 23 giugno scorso, secondo cui l'aggio da determinarsi al riguardo potrà essere minore, ma giammai maggiore, a quello fissato per le imposte, sovrimposte e tasse dirette.

Identiche istruzioni furono date con circolare del 25 giugno 1892, n. 30044-4939, dirette ai signori Prefetti, e ripetute con altra del 28 luglio scorso, 11167, a seguito di conforme voto del 22 stesso mese del Consiglio di Stato, i cui considerandi qui appresso si riportano:

(Omissis). « Ritenuto che, se è vero che l'art. 9 dei capitoli normali prescrive che l'aggio da corrispondersi agli esattori dagli istituti di beneficenza è quello stesso delle imposte dirette, fa d'uopo però ricordare che, per l'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento 23 giugno 1892, può stabilirsi una misura diversa, cioè minore per le entrate comunali per le quali non sia imposto l'obbligo del riscosso pel non riscosso.

« La Sezione ha considerato che, quantunque ivi si parli delle entrate comunali, è evidente pur tuttavia la ragione di analogia per applicare la disposizione medesima anche alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

« Infatti, sì nell'uno che nell'altro caso la responsabilità incorsa dall'esattore è minore allorchè la riscossione si effettua a semplice scosso. E se per questo motivo il Comune può pretendere di corrispondere l'aggio minore, *a fortiori*, lo stesso diritto spetta ad istituti che amministrano il danaro del povero.

« Per le quali ragioni, ecc. ».

Pel Ministro: PANI.

Spese pel mantenimento degli inabili al lavoro: comunicazione di elenchi.
(Circolare del Ministero dell'interno, Dir. gen. dell'Ammin. civile, div. 3, sez. 3, n. 25273-7-c., 8 novembre 1897, ai Prefetti.)

Fra le norme che sono in vigore per il servizio di assistenza degli inabili al lavoro, quella che è portata dall'art. 13 del R. Decreto 19 novembre 1889, ha una speciale importanza, imperocchè, per mezzo della comunicazione che i ricoveri

di mendicità ed istituti equivalenti debbono fare mensilmente alla Intendenza ed ai Comuni dell'elenco degli inabili, viene esercitato il necessario controllo sulle partite di cui viene poi chiesto il pagamento.

Senonchè, il Ministero del Tesoro ha segnalato che non tutti gli istituti anzidetti si prestano alla osservanza di quella disposizione, ed ha avvertito che fu costretto ad emanare istruzioni rigorose, perchè gli uffici finanziari non ammettano a pagamento le contabilità di quegli enti i quali non abbiano adempiuto all'obbligo loro imposto dal citato articolo.

Ad evitare pertanto che i ricoveri abbiano poi a dolersi di non poter percepire le diarie per gli inabili da essi mantenuti, stimo necessario ed opportuno che le SS. LL. mettano in sull'avviso le Amministrazioni interessate, eccitandole a curare la puntuale comunicazione dei sopra indicati elenchi.

Pel Ministro: SERENA.

NOTIZIE DIVERSE

ADUNANZA DI SUBECONOMI. — Ad iniziativa dei Subeconomi di Bologna, Modena e Reggio Emilia venne indetta un'adunanza di tutti i Subeconomi dipendenti dal R. Economato generale di Bologna per formulare alcuni voti al Ministero, intesi a migliorare la condizione degli uffici subeconomali ed il funzionamento delle aziende rispettive. L'adunanza ebbe luogo il 4 di luglio 1897 nell'ufficio del Subeconomo di Bologna. Risposero all'invito, sia intervenendo di persona, sia con adesione e mandato di rappresentanza, i subeconomi di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Pesaro, Jesi, Amandola, Ancona, Montegiorgio, Imola, Ferrara e Comacchio, Castelnuovo-Monti, S. Leo in Mercantino, Rimini, S. Severino-Marche, Cesena e Meldola, Ravenna, Urbania, Ascoli-Piceno, Faenza, Forlì, Fermo, Urbino, Camerino. Le proposte fatte, la discussione e la risoluzione delle medesime, risultano dal verbale, che qui riportiamo:

I. — *Assegno ai Subeconomi a titolo di indennità d'Ufficio ed aumento del premio d'esazione.* — Il sig. FRANCESCO BAGNOLI dimostra che la posizione dei Subeconomi, finchè non potranno essi contare sopra un assegno annuo fisso, sarà sempre meschinissima ed incerta. Infatti la loro retribuzione sta in relazione con la vacanza dei benefizi; di guisachè se vacanze non si verificano, o se rimangono in un numero ristretto, il Subeconomo nulla percepisce, o liquida un compenso insignificante, nemmeno remunerativo delle spese d'Ufficio. Ed è a notarsi che, pur mancando la vacanza degli enti, il Subeconomo ha tuttavia non pochi incumbenti da esaurire per i benefizi pieni, della cui tutela deve sempre incaricarsi senza corrispettivo di sorta, sicchè è evidente la necessità che siagli corrisposto un annuo assegno fisso, oltre gli emolumenti eventuali dovuti secondo le vigenti disposizioni.

Circa questa prima proposta gli adunati, dopo breve discussione, convengono nel seguente ordine del giorno:

« L'Adunanza fa voti che, per non rendere nella pluralità dei casi totalmente gratuito l'Ufficio di Subeconomo, al quale vanno congiunte fatiche e responsabilità, sia fissato un assegno annuo da determinarsi per ciascun Subeconomato in ragione dell'importanza dell'Ufficio rispetto al numero degli Enti dipendenti, ed in ragione dell'estensione e della situazione topografica della sua giurisdizione.

Al quale effetto l'Adunanza è di credere che i Subeconomi possono distinguersi in tre categorie, cioè:

Categoria 1ª con l'indennità fissa di L. 1000; Cat. 2ª con l'indennità fissa di L. 800; Cat. 3ª con l'indennità fissa di L. 600 ».

Il Sig. Bagnoli dimostra che anche ai Subeconomi dipendenti dall'Economato generale di Bologna possa elargirsi una percentuale sugli incassi superiore a quella presente, senza distinzione del primo e dei seguenti anni di vacanza di un benefizio, onde renderli equiparati a quelli dipendenti dagli altri Economati generali del Regno.

In seguito a discussione gli intervenuti sono d'accordo di « far voti perchè venga elevato il premio d'esazione sugli incassi costantemente per tutti gli anni di vacanza dei benefizi all'8 0[0 ».

II. — *Concessione di biglietti permanenti per viaggi in ferrovia.* — Il rag. Ferri pone in rilievo come i Subeconomi, pei doveri loro imposti, per la provenienza della nomina e per la dipendenza gerarchica, non altrimenti possono considerarsi che impiegati dello Stato. Che se, nei primordi dell'istituzione, potevano questi uffici riguardarsi come onorifici e d'indole privata, oggi con l'aumentate mansioni pel diverso ordinamento dell'amministrazione e sopratutto per l' obbligo introdotto della cauzione, hanno assunto aspetto e natura di uffici pubblici governativi.

Ritiene quindi che, non potendosi ammettere diversità di trattamento fra impiegati, i quali nell'orbita delle rispettive mansioni sono sottoposti ad un medesimo regime di discipline, di doveri e di dipendenze, sia giusto concedere ai Subeconomi le facilitazioni consentite a tutti gl'impiegati dello Stato per i viaggi in ferrovia.

Al che aderendo interamente l'Adunanza « fa voti che a ciascun Subeconomo venga concesso un biglietto permanente per le ferrovie a prezzi ridotti, secondo il diritto riconosciuto negli impiegati dello Stato ».

III. — *Competenze spettanti ai Subeconomi.* — I signori Bagnoli ed Antonini notano che la vigente tariffa delle competenze spettanti ai Subeconomi non corrisponde più all'entità dei lavori che attualmente essi debbono compiere, segnatamente in materia di contabilità. Propongono quindi di chiedere che il diritto di autenticazione di L. 3,50 venga esteso a tutti gli atti rilasciati dai Subeconomi nell'interesse delle parti, come ad esempio i conti di ripartizione, i certificati, le copie dei decreti e dei documenti in genere.

Il cav. Mangaroni trova indispensabile che sia reso precettivo l'intervento pensonale del Subeconomo nella formazione di tutti quegli atti (vendite, permute, affrancazioni, ecc.) che si compiono in esecuzione di decreti di superiore autorizzazione, e quest'obbligo dell'assistenza subeconomale vorrebbe fosse così assoluto, da importare, in difetto, la nullità dell'atto. Perchè è indubitato che le maggiori irregolarità, le dispersioni di capitali, le malversazioni, ed in genere tutte le perdite, di cui si è fatta fin qui una dolorosa e continua esperienza, dipendono unicamente da imperfetta o trascurata esecuzione dei Decreti.

Ma quando i subeconomi fossero posti in grado di dovere rispondere in proprio, ed avessero l'obbligo di dare semestralmente il documentato discarico dei Decreti ricevuti, ogni danno sarebbe definitivamente eliminato.

A corrispettivo poi di quest'onere che costringerebbe i subeconomi a spese di viaggi e di soggiorno, dovrebbero essere loro concesse le relative indennità da corrispondersi dalla parte interessata mediante un preventivo deposito.

Sentite le suespresse proposte l'adunanza « ad unanimità si afferma sulla necessità di estendere a tutti gli atti rilasciati dai subeconomi il diritto di autenticazione di lire 3.50 e di rendere obbligatorio l'intervento dei subeconomi stessi in qualsiasi stipulazione dipendente da Decreti di autorizzazione con diritto a percepire congrue indennità. »

IV. — *Tutela della Fabbricerie e delle Confraternite.* — Il rag. Ferri troverebbe più consono alla natura delle istituzioni rispettive che le Fabbricerie e le Confraternite fossero soggette alla tutela degli Economati anzichè delle Prefetture, come fu disposto col R. Decreto 19 ottobre 1893, n. 586.

Questi enti difatti nella pluralità dei casi vanno uniti o alle parrocchie o ai benefizi maggiori, e moltissime volte hanno coi medesimi tale comunione d'interessi, che non riesce facile distinguerli e separarli.

« Gli adunati riconoscono giustissima l'osservazione e ne fanno oggetto di voto al R. Ministero. »

V. — *Guarentigie per la conservazione della sostanza beneficiaria.* — Il sig. ANTONINI pone in rilievo come non rare volte avvenga che per mancanza di capitali da porsi sotto sequestro o per insolvenza degli eredi non possa ottenersi il risarcimento dei danni causati alla sostanza beneficiaria. Nota altresì come il sequestro operato dai subeconomi, secondo le formule vigenti, è destituito di ogni efficacia giuridica, di modo che ove trattisi con eredi di mala fede, si può risolvere in un atto perfettamente inutile.

Riterrebbe pertanto che, ad ovviare a questi gravi inconvenienti, non solo l'atto di sequestro compiuto dal subeconomo dovesse equipararsi al sequestro giudiziale, ma fosse eziandio prescritto che nessun beneficiato potesse immettersi nel possesso delle temporalità, se prima non desse una sufficiente garanzia o in beni stabili, o in rendita pubblica, od anche col rilascio proporzionale di una quota annuale da prelevarsi sulle rendite beneficiarie, od in altro modo efficace pel risarcimento di qualunque danno.

Il cav. MANGARONI ammette anch'egli che agli inconvenienti giustamente posti in evidenza dal collega Antonini sia d'uopo riparare; ma trova troppo oneroso il proposto provvedimento della garanzia, il quale, tranne casi rarissimi, o indurrebbe all'altro inconveniente di accettare una garanzia effimera, o impedirebbe in vastissima linea le nuove investiture, essendo notorio che il basso clero, ossia la grandissima maggioranza dei sacerdoti, trovasi in povera condizione.

A suo credere sarebbe più opportuno e di più facile applicazione stabilire che ad ogni quinquennio o decennio il subeconomo dovesse procedere alla ricognizione della sostanza beneficiaria, e quando risultassero danni, fosse precettiva la posizione sotto sequestro dell'ente fino al totale risarcimento.

Così la pena colpirebbe i soliti negligenti, nè alcuno potrebbe dolersene, sapendo essere una legittima conseguenza dell'inadempimento dei propri doveri.

Dopo questo scambio di vedute « l'Adunanza si limita a far voti che alla conservazione del patrimonio degli enti sia provveduto con efficaci misure, lasciando al superiore Ministero di prescegliere i mezzi che troverà più adatti a raggiungere lo scopo. »

VI. — *Proprietà del bestiame esistente sui fondi al momento della vacanza del benefizio.* — Il sig. ANTONINI crederebbe opportuno che per patto espresso negli atti di investitura i bestiami e le scorte morte esistenti sui fondi prebendali, al momento della vacanza dovessero considerarsi come cose inerenti al fondo e non tramutabili, sotto il vincolo di ogni sanzione civile e penale per chi si arbitrasse di operarne in tutto od in parte il trafugamento.

Intorno a questa proposta: l'Adunanza non prende alcuna deliberazione, lasciando al saggio giudizio del Ministero l'esaminare se la grave disposizione potrebbe giuridicamente essere valida.

VII. — *Privilegi fiscali per le riscossioni.* — Ad iniziativa dei signor BAGNOLI ed ANTONINI l'Adunanza: fa voti che il privilegio consentito agli uffici finanziari dello Stato di escutere i debitori morosi con gli atti di manoregia, venga esteso anche agli uffici subeconomali.

VIII. — *Supplementi di congrua.* — Il cav. MANGARONI fa presente la necessità di chiedere che i supplementi di congrua vengano pagati anche durante la vacanza degli enti per retribuire gli economi spirituali che, diversamente, alla fine dell'anno, oltre ad avere servito gratuitamente, molte volte restano in debito a

tutto danno dell'Amministrazione, la quale non può esigere queste rimanenze e bene spesso deve sovvenire al bisogno con sussidi indispensabili.

Dal momento poi che il supplemento in parola è concesso appunto pei benefizi di reddito insufficiente. non v'ha ragione plausibile per sospenderlo in caso di vacanza, durante la quale le funzioni del parroco sono demandate all'economo spirituale che, come l'altro, ha diritto di vivere e che trovasi in peggiori condizioni; essendo le rendite decurtate dalle spese d'amministrazione.

Gli adunati accettano la proposta e ne fanno oggetto di apposito voto al regio Ministero.

Trattati così tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno per la presente adunanza, gli intervenuti delegano l'Ufficio di presidenza a trasmettere i voti formulati a S. E. il sig. Ministro di grazia e giustizia e dei culti, fiduciosi che questo risultato di comuni studi e di esperienze verrà preso in considerazione. L'Ufficio di presidenza eseguì l'incarico ricevuto con Nota diretta al Ministro guardasigilli del 25 settembre 1897, accompagnata dal verbale dell'Adunanza.

Economati dei Benefici vacanti.

Sono vacanti i posti di subeconomo: in Aquila (sarà stabilito il termine per la presentazione delle domande). — Biella (il termine per la presentazione delle domande è scaduto). — Cotrone (idem). — Muro Lucano (il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 aprile 1898). — Narni (il termine per la presentazione delle domande è scaduto). — Santa Severina (sarà stabilito il termine per la presentazione delle domande). — Siracusa (idem). — Teramo (il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 aprile 1898).

D'Amico avv. cav. *Raffaele* è nominato subeconomo dei benefici vacanti di Bari. Sono accettate le dimissioni dell'avv. *Colaianni Giovanni* dalla carriera di subeconomo dei benefici vacanti in Aquila.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET. NOMINE DI R. PATRONATO.

Con sovrana determinazione del 3 marzo 1898, è stata autorizzata la concessione del regio *placet* alla Bolla arcivescovile con la quale il sacerdote *Salvatore Bozzo*, già nominato con regio decreto ad un canonicato di regio patronato nel Capitolo cattedrale di Palermo, è stato canonicamente istituito nello stesso beneficio; alla Bolla arcivescovile, con la quale al sacerdote *Nicola Magliano* fu conferito un canonicato nel Capitolo cattedrale di Brindisi.

Con regi decreti del 6 marzo 1898, in virtù del regio patronato, sono stati nominati: monsignor *Felice De Siena* al vescovado di Caiazzo; monsignor *Giuseppe Padula* al vescovado di Bovino.

E' stato concesso l'*exequatur*: al Breve pontificio, col quale mons. *Michele De Jorio*, già nominato con sovrano decreto del 6 novembre 1897 al vescovado di Castellammare di Stabia, di regio patronato, è stato canonicamente istituito nel vescovado medesimo: alla Bolla pontificia, con la quale monsignor *Pio Alberto del Corona* è stato nominato vescovo di S. Miniato.

Con regi decreti del 27 febbraio 1898, in virtù del regio patronato, sono stati nominati: *Pili* sac. *Francesco*, al canonicato teologale nel Capitolo cattedrale di Vasto; *Agrifoglio* sac. *Michele*, al canonicato penitenzierale nel Capitolo cattedrale di Vasto; *De Leo* can. *Francesco Paolo*, al tesorierato, quarta dignità, nel Capitolo cattedrale di Bovino; *Lucarelli* sac. *Michele* canonico penitenziere nel Capitolo cattedrale di Bovino, al decanato, seconda dignità, nel Capitolo medesimo.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1898 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

I presbiteri comunali e le riparazioni straordinarie

SOMMARIO — 1. Osservazioni generali — 2. Sentenza della Cassazione di Roma del 1 dicembre 1897 — 3. Questioni da esaminarsi — 4. L'usufruttuario e le riparazioni: disposizioni del Codice civile — 5. Teoria adottata dalla Cassazione: osservazioni in proposito — 6. Nostra opinione sulla questione — 7. Giurisprudenza del Consiglio di Stato — 9. Provincie parmensi; proprietà delle canoniche; responsabilità dei Comuni — 9. Conclusione.

1. Gli scrittori di diritto ecclesiastico hanno avuto più volte occasione di lamentare la mancanza di una legge generale che regoli definitivamente la proprietà ecclesiastica nei suoi rapporti sia collo Stato, sia colle altre pubbliche amministrazioni, per stabilire nettamente i limiti rispettivi e per porre un termine alle numerose questioni cui continuamente dànno origine. L'art. 271 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, rinnovellando la promessa fatta dall'art. 18 della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie pontificie e sui rapporti dello Stato colla Chiesa, non ha fatto altro che confermare i principii sui quali fino allora si era basata l'intera legislazione italiana circa tali delicatissime questioni, che si estendevano e si estendono anche oltre il campo strettamente giuridico, di nulla immutare, cioè, delle antiche disposizioni, e di attenersi alle disposizioni che erano in vigore negli ex-Stati italiani.

Gli effetti della mancanza di una legge unificatrice si sono fatti e si fanno purtroppo sentire; ad ogni questione di diritto ecclesiastico si vorrebbe ad essa applicare la legge comune, tralasciando affatto di consultare la legge speciale che varia da provincia a provincia, in modo che si dà adito a dei conflitti senza numero, per non parlare degli equivoci che possono nascere dalla ignoranza assoluta di tali leggi.

2. A queste brevi considerazioni siamo noi stati spinti da una questione presentatasi in questi ultimi tempi innanzi la Suprema Corte penale, decisa con sentenza in data 1° dicembre 1897; anzi, a maggior chiarezza del nostro asserto, crediamo utile riportarla integralmente:

" Ritenuto che gli agenti forestali di Corniglio nel 6 febbraio 1897 constatarono con apposito verbale che alcuni muri di una casa attigua alla casa canonica del Bosco di Corniglio minacciavano rovina e costituivano un pericolo permanente per la pubblica incolumità, e però chiamarono responsabile di contravvenzione

all'art. 472 Cod. pen. il sub-economo dei benefici vacanti ed il parroco del Bosco, Don Giovanni Ugolini.

" Il pretore del mandamento di Corniglio, con sentenza del 22 aprile, sulla considerazione che i lavori necessari per togliere il comune pericolo non dovevano farsi dal parroco investito del beneficio e che invece, come lavori straordinari, stessero a carico dell'Economato dei benefici vacanti, assolse l'Ugolini e condannò in contumacia Barbieri Alfredo, quale sub-ecouomo, all'ammenda di lire 70 ed al risarcimento delle spese.

" Il Barbieri produsse opposizione, ma il pretore suddetto, con sentenza del 2 settembre prossimo passato, confermò in merito la sentenza contumaciale del 22 aprile e solamente ridusse la pena a lire 12 di ammenda.

" Contro questa sentenza il Barbieri produsse ricorso in Cassazione. (*Omissis*).

" Col secondo mezzo si lamenta la violazione dell'articolo 472 Cod. pen. in relazione al R. D. del 26 settembre 1860, n. 4314, al regolamento del 16 gennaio 1861, n. 4608, ed all'art. 5 del R. D. del 25 giugno 1871, n. 320. Con questo secondo mezzo in sostanza si sostiene, che l'art. 472 Cod. pen. chiama responsabile uno solo e non già tutti coloro che sono in esso indicati: che il primo a dover rispondere è il proprietario dello stabile o chi lo rappresenta, e nella specie questi era l'investito del beneficio ed il sub-economo dei benefici vacanti sarebbe tenuto per trascurata vigilanza nel solo caso che il beneficio fosse stato vacante o sottoposto a sequestro per misura di conservazione. (*Omissis*).

" Il secondo mezzo però è fondato e deve accogliersi. Di vero con la denunziata sentenza fu ritenuto, che l'articolo 472 Cod. pen. punisce, non solo il proprietario o chi lo rappresenta, ma pure chi in qualsiasi modo abbia la vigilanza sull' edificio: tutte le dette persone insieme, secondo la sentenza, dovrebbero rispondere della contravvenzione; che quindi non occorresse esaminare a carico di chi dovessero essere le spese per le riparazioni della casa, ma che bastava constatare, anche in virtù delle leggi e regolamenti sulla materia, che i sub-economi hanno l'obbligo d'invigilare sull'amministrazione dei benefici anche pieni, maggiori e minori, perchè fossero osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti in vigore.

" Ora il testo dell'art. 472 Cod. pen. contraddice il primo concetto della sentenza, imperocchè non tutte le persone mentovate in quell'articolo incorrono nella responsabilità penale, ma una sola di esse in ordine gradato, in corrispondenza dei diritti

che esercitano sullo stabile, di proprietà, di amministrazione o di semplice vigilanza.

" Nel primitivo progetto ministeriale era chiamato responsabile solo il proprietario o chi lo rappresenta, ma la Commissione legislativa volle aggiungervi anche *l'obbligo alla conservazione od alla vigilanza*, ma non con vincolo di solidarietà, ma invece disgiuntamente, come è manifesto dalla particella disgiuntiva *ovvero* ivi usata, bastando ai fini della legge che un responsabile in ogni caso ci fosse.

" Osserva poi che il patrimonio ecclesiastico appartiene all'ente conservato e riconosciuto come persona giuridica, quali sono ad esempio le parrocchie; ed è pur certo, che il beneficiato fa suoi i frutti ed ha l'obbligo di amministrare e di conservare il patrimonio dell'ente. Tra gli oneri di amministrazione e conservazione deve annoverarsi quello della riparazione e restauri de' fabbricati, che appartengono al beneficio. Ciò emana non solo dalla qualità di usufruttuario nell'investito del beneficio, ma eziandio dalle leggi del 7 luglio 1866, del 15 agosto 1867 ed 11 agosto 1870. Onde deriva che la persona responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 472 Cod. pen. non poteva essere il sub-economo. D'altronde l'Economato generale dei beneficî vacanti ha l'obbligo della vigilanza sull'amministrazione del patrimonio dell'ente, come emerge dai regolamenti generali del 26 settembre 1860 e 16 gennaio 1861 e perciò, se il sub-economo Barbieri trascurò di richiamare il beneficiato, onde avesse fatto restaurare il fabbricato *Cascinella*, questa colpa non è punibile in via penale ed a norma del predetto articolo del Cod. pen., perchè è sussidiaria e non principale.

" Per questi motivi la Corte cassa senza rinvio per inesistenza di reato. „

3. La questione principale, quella, cioè, sottoposta all'alto giudizio della Suprema Corte è di carattere esclusivamente penale, essendo questione dell'interpretazione dell'art. 472 Codice pen., trattandosi di vedere se la fattispecie in esame rientrasse negli estremi contemplati da tale articolo.

Però la risoluzione di tale problema di diritto penale importa seco necessariamente quella di altre due questioni che vorremmo chiamare pregiudiziali, l'una di diritto civile e l'altra di diritto ecclesiastico; su queste noi vogliamo richiamare l'attenzione degli studiosi, per vedere di trarre delle conclusioni su questo delicatissimo argomento.

4. La Suprema Corte, infatti, nella sua motivazione ha dichiarato che " il patrimonio ecclesiastico appartiene all'ente conservato

e riconosciuto come persona giuridica „; quindi il beneficiato, ossia il parroco, fa suoi i frutti, ed ha l'obbligo di amministrare e di conservare il patrimonio dell'ente, ed è sottoposto a degli oneri tra i quali quello della riparazione e restauri dei fabbricati appartenenti al beneficio, emanando ciò dalla qualità di usufruttuario. Ci troviamo dunque innanzi la questione di diritto civile, la quale importa seco la domanda se al parroco, anche considerato come usufruttuario del beneficio parrocchiale, spetterebbero tali riparazioni. L'art. 501 del nostro Codice civile, parlando appunto dei doveri dell'usufruttuario, ci dice che esso " è tenuto alle riparazioni ordinarie ed anche alle straordinarie che sieno state cagionate dall'ineseguimento delle ordinarie, dopo cominciato l'usufrutto. „ E l'articolo 504 dello stesso Codice, facendo l'enumerazione delle riparazioni straordinarie soggiunge che tali devono considerarsi, tra le altre, quelle " dei muri maestri e delle volte.... ed il rinnovamento interno di una parte notabile dei muri di sostegno e di cinta. „

5. La Cassazione adunque, volendo insinuare l'idea che le riparazioni della casa in questione spettassero al parroco, escludendo, del resto, l'ipotesi della responsabilità del sub-economo, doveva anche esaminare e dimostrare che quelle tali riparazioni rientrassero tra quelle considerate dall'art. 501; ma nulla di tutto ciò fu fatto dalla Corte Suprema, la quale emise la sua proposizione quale assioma evidente per tutti. Al contrario, dall'esposizione del fatto, ammesso anche dalla Cassazione, risulta che il Pretore non ha potuto condannare il parroco in via penale, condanna che avrebbe anche importato l'altra di danni in via civile, che avrebbe a questo potuto intentargli il proprietario dell'edificio stesso, appunto perchè nella fattispecie trattavasi di veri e propri lavori straordinarii, rientrando quindi nella ipotesi contemplata dall'art. 504 Codice civile. Evidentemente la casa minacciante ruina era un caso troppo grave, perchè potesse considerarsi come una negligenza del parroco di non fare antecedentemente quelle riparazioni che avrebbero potuto schivare un tale pericolo. Il parroco adunque, considerato come usufruttuario, questione circa l'accettazione della quale faremmo molte riserve, non era tenuto a compire quei lavori: quindi non poteva essere condannato nè in via penale nè in via civile.

6. Ed il Pretore di Corniglio, infatti, bene aveva intuito la difficoltà: non seppe però altrettanto felicemente risolverla, col gettare la colpa sul sub-economo. Ed eccoci nel campo del diritto ecclesiastico: a noi sembra infatti che in questo caso trattavasi semplicemente di un edificio dipendente della casa canonica, ossia

della casa parrocchiale; ora il Comune di Corniglio, essendo in provincia di Parma, si dovevano, per risolvere la questione, applicare le leggi tuttora vigenti in questa provincia, le quali, come ognuno sa, non sono state ancora abrogate da nessuna altra legge (1). In dette provincie è ancora in vigore il diritto francese, rappresentato dal decreto imperiale 30 dicembre 1809, dalla legge 14 febbraio 1810 sulle rendite delle fabbriche delle chiese, dal decreto 6 novembre 1813, oltre ai Sovrani decreti 8 maggio 1837 e 10 maggio 1813, speciali per l'antico Ducato di Parma, e confermanti del resto le disposizioni già vigenti. Il decreto 10 maggio 1843, anzi, si esprimeva in termini tali da non lasciar luogo ad alcun dubbio in proposito: " Considerando che, giusta l'avviso del Consiglio di Stato del 22 gennaio 1805, approvato il 26 dello stesso mese, la proprietà delle canoniche, nelle chiese parrocchiali conservate, appartiene ai Comuni; che questa massima è conforme alle disposizioni dell'art. 72 della legge 8 aprile 1802 e del decreto 31 maggio 1804 che impongono ai Comuni l'obbligo di provvedere ai parroci una conveveniente abitazione, e dell'art. 21 del decreto 5 novembre 1813, in virtù del quale i Comuni debbono sostenere il carico delle gravi riparazioni occorrenti alle canoniche, ecc. (2).

7. Ed anche il Consiglio di Stato in questi ultimi tempi stabiliva che " in forza del decreto 10 maggio 1843, n. 139, tuttora vigente nelle provincie già costituenti il Ducato di Parma e Piacenza, le case canoniche (e naturalmente le loro dipendenze, come chiaramente si esprime la legge francese) delle chiese parrocchiali sono dichiarate proprietà dei Comuni, i quali devono perciò sostenere il carico delle riparazioni occorrenti alle case medesime, massime quando per consuetudine immemorabile il Comune abbia sempre sopperito a tali spese e sia accertato che la chiesa parrocchiale non abbia patroni, che nessuno abbia mai assunto l'onere di provvedere alla fabbrica, che nessuna eccedenza si abbia nei redditi parrocchiali e che la chiesa non abbia alcun reddito, sostenendosi con libere offerte (3)

Ciò venne confermato da un altro parere, in data 17 giugno 1891 (4), in cui si aggiungeva che i Comuni erano obbligati anche a sostenere le spese occorrenti per riparazioni straordinarie

(1) Cons. di Stato, 17 marzo 1875 (*Riv. amm.* XXVII, 443).
(2) Saredo, *Cod. eccl.*, parte IV, pag. 273.
(3) Consiglio di Stato, 30 gennaio 1891 (Questa Rivista, II, 47.)
(4) Riv. di Dir. eccles., II, 309.

alle canoniche, confermato a sua volta da un'altra recente decisione dello stesso Consiglio di Stato in data 12 marzo 1892 (1).

8. Nelle provincie, pertanto, che costituivano l'ex-Ducato di Parma e Piacenza, il Comune deve considerarsi come proprietario delle case canoniche (2); le riparazioni straordinarie, quindi, debbono ad esso aspettare, a norma dell'art. 504 del nostro Codice civile. Al sindaco adunque sarebbe dovuta spettare dipoi la responsabilità penale per le omesse riparazioni; egli infatti, per l'art. 121 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, è non solamente capo dell'amministrazione comunale, ma anche ufficiale del Governo. Si aggiunga poi, a conferma di quest'ultima affermazione, che l'art. 6 della legge 21 dicembre 1890 stabilisce che nei Comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni, sotto la direzione e la dipendenza del Prefetto, del sotto-Prefetto o del questore. E nel caso presente trattavasi proprio di tale specie di Comuni. Il sindaco adunque, come rappresentante il proprietario, doveva vegliare, affinchè la proprietà non andasse in ruina, recando un danno al patrimonio affidato alla sua gestione; come capo dell'amministrazione comunale, poteva ordinare dei provvedimenti che eliminassero un pericolo per i suoi amministrati, provvedimenti di cui ci parla l'art. 133 della legge comunale e provinciale; come rappresentante del potere governativo, egli doveva rispondere della pubblica sicurezza, per aver lasciato che le case di proprietà comunale costituissero un pericolo per i cittadini.

9. Da questi brevi accenni ci sembra che sia assolutamente da escludersi qualunque responsabilità da parte del parroco circa le non eseguite riparazioni, responsabilità che debbono addossarsi tutte all'ente Comune, sia per le disposizioni del Codice civile da noi accennate, sia per il diritto francese, sia per la legislazione italiana e sia anche per la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Conclusioni non vogliamo farne, nè crediamo sia il caso: solo abbiamo voluto richiamare su tali casi l'attenzione dell'autorità giudiziaria, la quale in siffatte materie, incognite alla quasi universalità, dovrebbe procedere molto più cautamente prima di emettere il suo giudizio.

Avv. G. Corazzini.

---

(1) *Man.* 1892, 170.

(2) Confr. anche su tale questione il nostro studio « Presbiteri o case canoniche », pubblicato in questa medesima Rivista (vol. VI, pag. 521 e segg.).

DEL PATRIMONIO SACRO COSTITUITO COL PATTO DI RIVERSIBILITÀ
AGLI ASSEGNANTI E LORO EREDI

Costituiti a favore di un proprio discendente chierico alcuni fondi quale patrimonio sacro, col patto che *in caso di morte di esso chierico, i beni debbano ricadere ipso facto all'assegnante e suoi eredi,* può il chierico medesimo disporre validamente con testamento di tali beni come di cosa sua propria?

Per risolvere la questione occorre riferirsi alle leggi e alle consuetudini del tempo in cui fu costituito il patrimonio sacro, poichè, essendo stato ciò fatto mediante contratto, è applicabile la regola di diritto, per cui la sostanza e gli effetti dei contratti si misurano e si governano con le leggi del tempo in cui quelli furono stipolati: e quella per la quale si intendono dedotte in convenzione le leggi vigenti al tempo del contratto. *In conventionibus id tempus spectatur, quo contrahimus* (Leg. 78, Dig. *De verb. obbligationibus*). *Si non appareat quid actum est, id sequimur quod in regione, in qua actum est, frequentatur* (Leg. 34, Dig. *de regulis iuris*).

Trattandosi di costituzione di patrimonio sacro fatta al principio del secolo, e in provincie dell'ex-Stato romano, devesi far ricorso al *Concilio Tridentino,* il quale, nel cap. II della sessione 21 *de reformatione,* stabilì che niun chierico potesse accedere all'ordine sacro, se non possedesse un reddito sufficiente per vivere decorosamente; reddito che veniva più spesso indicato come una *pensione* (Cap. *tuis quaestionibus* 23, *de praebendis* nella Decretale lib. III, tit. V): *patrimonium vel pensionem,* e che non poteva creare rapporti patrimoniali privati, per modo che mancava all'onorato del patrimonio sacro la disponibilità di questo, sia per atto fra vivi che per atto di ultima volontà.

E di fatti la giurisprudenza patria ha ritenuto mai sempre che neanche potesse il patrimonio sacro essere colpito dai creditori di chi lo possiede, se esso fu costituito al sacerdote cattolico sotto l'impero del Concilio tridentino, ch'era, per le provincie dominate dal Pontefice, legge dello Stato (*Cass. Firenze,* 20 giugno 1881 — *Giurispr. ital.*, XXXIII, I, 1, 513; *App. Messina, Napoli, Catania, Torino*: 13 luglio 1881, 24 nov. 1882, 4 maggio e 18 dicembre 1885 — *Giurispr. ital.*, XXXIV, II, 19; XXXV, II, 360; XXXVII, II, 458; XXXVIII, II, 365, e tante altre) (1).

(1) Confr. da ultimo Cass. Palermo 23 aprile 1895, Giannoli c. Porcasi (questa RIVISTA, V, p. 475): CASELLI G., *Il patrimonio dei chierici* (Id. I, p. 13 e seg.).

Ora, fra le altre disposizioni, sancivasi che, cessata, con la morte dell'onorato, la ragione degli alimenti, se il padre o qualsiasi altro donatore avesse costituito il patto di riversibilità (*si pater, vel alius donator pactum reversivum apposuisset*), i beni (*bona donata pro sacris ordinibus*) costituenti il patrimonio sacro non potevano intendersi del sacerdote, e quindi non erano trasmissibili ai suoi eredi: *suscipiendis non efficiantur propria donatari, neque eo defuncto ad illius haeredes transmittantur* (Rot. part. 13, recent. decis. 382, n. 13 et seqq. per tot. et part. 14 decis. 224, n. 12, etc.).

Nè alla persona del donatore, se era stabilito il patto della riversibilità, *remitti debeant bona*, necessariamente, poichè prevalse il concetto della riversibilità ai parenti, alla gente, così come il diritto allo svincolo di una cappellania laicale compete ai patroni.

E di fatti, nel già Regno delle Due Sicilie, un Rescritto del 5 settembre 1827 statuiva che, ove il sacerdote fosse stato, comunque, provvisto, dopo la costituzione del patrimonio sacro, di una rendita uguale o maggiore, poteva quello divincolarsi col costituirsene un beneficio laicale gentilizio.

Il che dimostra l'intervento della famiglia, sostrato alla successione collettiva.

Allora quando l'abito chiericale, con la potestà religiosa, conferiva al sacerdote dignità e lustro notevoli, le famiglie, modeste che fossero o grandi per sangue o per censo, gareggiavano nel costituire all'ordinando la maggiore possibile sacra pensione (*patrimonium vel pensionem*).

Quello del patrimonio sacro, riversibile, alla morte del possessore, *pro se suisque*, era un mezzo di eternare il lustro delle famiglie per mezzo di istituzioni dirette; poichè, appunto pel patto della riversibilità, non si dava vita alla figura giuridica della sostituzione che il donatore facesse all'ordinando, ma si istituiva direttamente la propria famiglia, *suam gentem*, sotto la condizione, semplicemente sospensiva, della morte del sacerdote onorato.

Tanto che nelle decisioni rotali è frequente il caso di cappellanie laicali costituite sotto forma di patrimonio sacro; il quale fatto fece dire alla Corte d'Appello di Catania (questa Rivista, 9 marzo 1896, p. 615), che il diritto di riversibilità può paragonarsi al diritto che i patroni hanno allo svincolo della cappellania laicale.

E di fatti, il patto *de retrodonando* non fu mai inteso nel senso *remitti bona donata pro sacris ordinibus* alla persona del donatore, che anzi, pur restando il dovere di restituire *pro se*

suisque, le decisioni canonichè stabiliscono continuamente alla restituzione dei beni alla persona del donatore il sacerdote *non teneri nec in foro coscientiae nec in foro externo.*

Il quale concetto risponde perfettamente alla collettività a cui, in quei tempi, informavansi le successioni; e al carattere dei patronati gentilizi e misti, in cui ognuno succedeva *jure proprio*, in forza di vocazione generica, e non in rappresentanza dell'autore immediato. Era una specie di patronato, di cui il fondatore dell'ente ecclesiastico disponeva *pro illis qui sunt et heredes et de tali famiglia* (*Cassaz. di Roma*, 8 novembre 1890: questa Rivista pag. 402).

Laonde, quando, sotto l'impero di quelle leggi e più di quei costumi e di quelle consuetudini si pattuiva la riversibilità *ad essi assegnanti e ai loro eredi* (frase consueta, allora, in siffatta specie di contratti) dei beni distratti solo *pro tempore* per la gloria del casato dal patrimonio famigliare *pro adipiscendo sacerdotio*, si intendeva volere il ritorno alla famiglia di quei beni, che erano ormai destinati a conservare la dignità conferita dal sacerdote alla famiglia di cui portava il nome.

E perciò la successione *uti patronus* di tutti i componenti la linea del donatore, che era una specie d'istitutore, nei beni che avevano costituito la sua donazione.

Perciò il giusto raffronto cogli aventi diritto allo svincolo della dotazione delle cappellanie laicali; perciò, nei contratti di costituzione la frase: *ad essi assegnanti ed ai loro eredi*, o l'altra: *pro se suisque*, che chiaro esprimono il carattere di contemporaneità e collettività della successione; perchè, altrimenti sarebbe stato un non senso chiamare gli eredi insieme con sè stesso, che, vivo, non ha eredi: o chiamare sè stesso quando egli non esista già più. Di fatti i patronati misti solevansi costituire con questa frase: *pro illis qui sunt et heredes;* e si sa che diritto avevano, erano patroni anche coloro che, secondo l'attuale legislazione, non siano eredi.

In detta formola, l'erede è inteso dunque nel significato dell'antico diritto romano, trasfusosi in larga copia nel diritto ecclesiastico: della persona che rappresentava il defunto e ne continuava la personalità anche senza adizione patrimoniale, cosicchè era spesso erede l'*heres sine re*, quegli che non succedeva nel patrimonio e non aveva quindi la *bonorum possessio:* ossia il *suus* del diritto canonico. Ond'è che sotto l'impero della legislazione pontificia la frase *ad essi assegnanti ed ai loro eredi* equivaleva all'altra *pro se suisque:* i *sui* essendo non i chiamati

al patrimonio, ma gli individui legati al costituente dai vincoli del sangue; ossia i parenti del diritto classico di Roma.

Ad interpretare la volontà dei disponenti, e il significato e la portata di quelle frasi, non può valere il patrio giure, che ha istituti diversi e diverse le regole del succedere.

Perciò il Saredo (*Trattato delle leggi,* pag. 209) insegna che " devesi aver riguardo unicamente ai principii del diritto canonico per risolvere le questioni attinenti alla materia dei benefici ecclesiastici e delle provvisioni, fatte in surrogazione o sostituzione di questi, quale sarebbe l'erezione e costituzione di un beneficio o di un patrimonio sacro ".

E anche il Saredo (ivi) conferma il concetto che il patrimonio sacro partecipa della natura del beneficio che poscia passa ai patroni, e che è di quello un vero e proprio surrogato.

Lo stesso legislatore dovette sancire norme e disposizioni che traggono origine dal diritto canonico e dall'antica maniera d'intendersi la famiglia e la successione. Di vero, " considerazioni d'equità — ammoniva la Cassazione di Roma, estensore il P. P. Miraglia (6 marzo 1878, *Legge*, 1878, II, 327) — " consigliarono il legislatore, in una legge ispirata ad alto concetto politico ed economico, a svincolare i beni in favore di coloro che aveano un diritto in potenza, cioè a dire delle famiglie che aveano fatta la dotazione ". Ciò a proposito di benefici da svincolare, le cui regole debbono, come abbiamo visto, applicarsi, per riguardo alla successione, al patrimonio sacro.

Pel quale, adunque, quando siasi pattuito nell'atto costitutivo la riversibilità *pro se suisque*, ossia ad essi assegnanti ed ai loro eredi, si fa luogo alla successione collettiva.

Avv. Giuseppe Leti.

UNA RECENTE TEORICA SULLE CHIESE PARTICOLARI

Il professore Ulrich Stutz col suo libro " Geschichte des Kirchlichen Benefizialwesens von Seinem Aufängen bis auf die Zeit Alexanders III „ (Berlino 1895, vol. I, parte I[a]), sviluppando una teoria già annunciata e riassunta nella sua prolusione " Die Eigenkirche als element des mittelalterlich-germanischen Kirchenrechts „ dello stesso anno, tende a porre nell'istituto delle chiese particolari (Eigenkirchen), e nell'influenza quindi del diritto e dell'elemento germanico, tutto il cardine del sistema beneficiario della Chiesa.

Nell'opera ponderosa di dare una costruzione strettamente scientifica al sistema beneficiario, l'illustre scrittore porta dottrina profonda, profittando di grandi e faticose ricerche; ma non è difficile rilevare nella sua esposizione un certo carattere tendenzioso, con una interpretazione in qualche punto forzata delle fonti e dei documenti, a causa certamente del concetto, dominante la sua mente e il suo scritto, della " Eigenkirche. „

La dottrina germanica, tanto ricca in questi studi di diritto ecclesiastico, non ha mancato di fare fin da ora al sistema e alle conclusioni dello Stutz una dotta critica, con recensioni che sono veri studi complementari e veri contributi all'opera, ed è da prevedere e da sperare che ne appariranno i frutti nelle parti che completeranno il lavoro.

Ma certamente lo studio dello Stutz ha dato il maggior rilievo e tutta l'importanza all'argomento, da cui non sfugge l'opportunità che con nuovi lavori e con altre ricerche la sua opera venga sistematicamente completata. Non sarà pertanto fuori di luogo di riassumere brevemente il concetto sostanziale che lo Stutz ci ha dato della chiesa particolare, e di cercare di delineare sommariamente, in rapporto al nostro diritto ecclesiastico italiano, in qual modo e con quale portata l'influenza della chiesa particolare sull'organizzazione beneficiaria della Chiesa possa, sulle orme dello Stutz, essere studiata.

∴

L'istituzione e l'importanza delle chiese particolari, o private, furono un prodotto tutto germanico ed un effetto, presso quel popolo, delle sue idee e delle sue istituzioni religiose nel tempo pagano. Gli antichi Germani, narra Tacito, non attribuivano,

come i Greci e i Romani, una forma antropomorfa alle divinità: queste non avevano immagini speciali nè templi, nei quali, come loro particolare residenza, esse fossero adorate (1); i grandi prati, i boschi, i fiumi, i laghi davano piuttosto loro l'immagine della grandezza e della potenza della divinità (2).

Anche la casa era un luogo dove il Dio era più vicino e dove, quale tutelare della famiglia, esso era in particolar modo venerato: nel campo pubblico il sacerdote della città sacrificava agli dei, e ne interpretava la volontà; nel campo privato il " pater familias „ era il sacerdote domestico che esercitava ai suoi familiari quelle funzioni religiose (3).

Come lo sviluppo del culto pubblico introdusse anche presso i Germani l'uso dei templi, così lo sviluppo del culto privato portò che anche nella casa fosse destinato un luogo sacro agli dei. Le antiche case erano capanne: secondo i bisogni della famiglia, vicino alla capanna principale altre ne erano aggiunte che venivano a quella, come accessori, connesse; così anche gli dei ebbero, nel recinto della casa, la capanna loro consacrata. Ma non ogni famiglia sviluppò così, o potè sviluppare, il suo tempio familiare; chi non aveva intorno alla sua capanna un largo circuito di terreno, chi non aveva accanto a sè una estesa famiglia di congiunti e di servi, non aveva occasione di costruirsi il suo tempio domestico: la sua capanna, la sua famiglia erano protette dal tempio del vicino o dal tempio di un altro, presso il quale egli e i suoi trovavano accoglienza. La funzione e le facoltà sacerdotali del " pater familias „ subirono da ciò un'importante evoluzione nel loro stesso concetto sostanziale, che ebbe molte importanti conseguenze nella storia del diritto germanico; poichè, mentre questo sacerdozio del capo della famiglia aveva avuto fino ad ora la base nel " mundium „ domestico, si appoggiò per l'avvenire sulla proprietà e sul possesso del fondo; alla relazione personale e all'unione familiare subentrò una relazione reale, e il tempio familiare si convertì, come dice lo Stutz, nel tempio particolare o privato (4).

---

(1) Tac. Germ., c. 9. Ceterum nec cohibere parietibus deos neque in ullam humani oris speciem assimulare ex magnitudine caelestium arbitrantur; lucos ac nemora consecrant deorumque nominibus appellant secretum illud, quod sola reverentia vident.

(2) Tac. Germ., c. 40.

(3) Tac. Germ., c. 10. Si publice consultetur, sacerdos civitatis, sin privatim, ipse pater familiae, praecatus deos coelumque suscipiens ter singulos (surculos) tollit, sublatos secundum impressam ante notam interpretatur.

(4) « An das Recht am Gebäude knüpfte sich hinfort die Befugniss, über diejenigen, die zu dem Tempel sich hielten, selbst oder durch einen Anderen eine

Una relazione giuridica simile rileva lo Stutz medesimo, ad esempio, nel possesso del molino (1). La costruzione di questo, come quella del tempio, era originariamente necessitata, pel proprietario fondiario, dai suoi bisogni familiari. Come nel tempio, anche nel molino prevale dapprima la base e il carattere dominicale, più tardi quello associativo. Poichè anche quì l'uso dell'edificio era tale che, anche per una naturale e semplice osservazione di utilizzazione economica, si poteva estendere ai vicini, a coloro principalmente che, avendo un ristretto possesso fondiario, non avrebbero avuto la possibilità o almeno l'utilità economica di costruirsi un molino a sè. Così il tempio, come il molino, erano connessi ad un fondo; ma tanto l'edificio che il fondo stesso erano sempre nell'esclusiva disposizione del proprietario che liberamente poteva usarne, come di ogni altra sua proprietà, liberamente poteva anche ad ogni momento cambiarne la destinazione. Il carattere associativo che predominava nell'uso e nell'utilizzazione non importava alcuna limitazione di carattere pubblico di quelle proprietà. Neppure dalla convenzione poteva conseguire alcuna relazione e alcun vincolo di natura reale. Si poteva per tal modo ottenere il libero accesso degli utenti nel tempio, convenire anche una speciale contribuzione pel mantenimento dell'edificio o per le cose occorrenti al sacrificio o al servizio religioso; ma tutto ciò senza che attribuisse alcun diritto di natura reale all'utente sul tempio, sulle cose ad esso attinenti, su quanto egli stesso, o altri, vi avessero come contributo o come donativo apportato, anche se si trattasse di un fondo. Se egli non fosse stato soddisfatto dell'uso accordatogli del tempio, se le cose da lui donate fossero state distolte dal proprietario ad altro suo servizio, egli non aveva altra facoltà che di rompere la convenzione e di procurarsi accoglienza altrove.

Nello sviluppo della vita germanica, tanto nelle sedi originarie che nei nuovi paesi invasi, il tempio privato si presenta, sulle basi ora descritte, come un'istituzione di quel popolo; e, quando anche i vecchi principii religiosi tramontarono, essa si riversò e si conservò nelle nuove fedi ariana e cristiana, e costituì col progresso del tempo un importante elemento del diritto

---

priesterliche Leitungsgewalt auszuüben. Die familienrechtliche Munt hatte den Ausgangspunkt gebildet, nunmehr traten Eigenthum und Gewere an ihre Stelle; der germanische Privattempel war ursprünglich Haustempel gewesen, ietzt wurde er Eigentempel ». Op. cit., § 7, pag. 91.

(1) Cfr. Stutz, loc. cit. e letteratura ivi indicata.

cristiano. E' da esaminarlo più da vicino, per quanto riguarda la proprietà della chiesa.

***

Come nelle altre istituzioni sociali, molto più nel campo religioso, l'influenza del germanesimo si fece sentire in Italia specialmente nel tempo dell'invasione longobarda. Le prime invasioni barbariche di Odoacre, di Teodorico e dei suoi ostrogoti, di fede ariana, erano passate per la Chiesa cattolica inosservate: anzi furono occasione, che la Chiesa stessa, unico baluardo della civiltà romana, rimasta a rappresentare il romanesimo di fronte al germanesimo invasore, in quel cozzo degli elementi delle due opposte civiltà, si affermasse maggiormente, e riuscisse a svolgere e a completare la sua stessa costituzione. Come l'invasione barbarica, così la restaurazione dell'Impero compiuta da Giustiniano riuscì indifferente per la vita e per il pensiero religioso; solo nel campo patrimoniale essa venne ad arricchire la Chiesa dei beni che erano posseduti dalle chiese barbariche ariane.

Il lavoro di fusione dell'elemento indigeno romano e di quello germanico cominciò sotto i Longobardi, i barbari meno numerosi, ma più forti e più colti, che cercarono nella nuova sede, più che una violenta sovrapposizione, un sostanziale adattamento ed uno stabile assetto.

Di fronte alla fede cristiana, essi, pagani o ariani, si mostrarono perfettamente tolleranti o indifferenti; e lo stesso potere regio era interessato a contenerli in ciò, perchè riuscisse il suo scopo di avvicinare i vincitori e i vinti e di stabilire sopra solide basi lo Stato. La persecuzione nell'interregno dei duchi, che ebbe di mira, peraltro, non solo la Chiesa, ma tutta la società romana (1), non fu che una violenza transitoria. Piuttosto la Chiesa organizzata costituiva per i Longobardi un elemento ostile ed un pericolo, come forza politica che rappresentava, accanto ai Greci, il romanesimo reagente, e che rappresentava altresì, di fronte alle mire dei re Longobardi, l'ostacolo più forte allo ambìto possesso di Roma. Specialmente nei primi tempi, avanti la conversione, il regime della Chiesa fu pertanto in molti modi contrariato, e a forti traversie furono in ispecie sottoposti i vescovadi, che rimasero in molte parti, specialmente nel sud d'Italia,

---

(1) « Per hos Longobardorum duces septimo anno ab adventu Alboin et totius gentis spoliatis ecclesiis, sacerdotibus interfectis, civitatibus subrutis, populisque, qui more segetum excreverant, extintis, exceptis his regionibus, quas Alboin ceperat, Italia ex maxima parte capta et a Longobardis subiugata est ». (Greg. Tur. « hist. franc. », IV, c. 41; Stutz, loc. cit.).

come nel ducato di Benevento, o distrutti, o, per un tempo più o meno lungo, privati del loro vescovo titolare.

Con la conversione al cristianesimo queste opposizioni cessarono, ma da questo fatto la posizione politica della Chiesa di fronte al regno longobardo non ne rimase gran che migliorata. La conversione stessa si compì lentamente, da Teodolinda a Liutprando, attraverso a non pochi ostacoli e a non poche oscillazioni tra la fede ariana e la fede cattolica che si contendevano il campo, e non ebbe importanza politica. La Chiesa non potè quindi, da vittoriosa, trasformare a suo piacere gli invasori ed attirarli alla causa e agli scopi che essa rappresentava; i Longobardi, d'altro canto, ebbero l'agio e la forza di portare la loro impronta nella Chiesa, in cui entrarono, sotto molti aspetti e con varie manifestazioni sia nello stato dei sacerdoti (1), sia nell'uso e nel possesso della Chiesa, sia principalmente nella istituzione delle chiese particolari.

***

Premetteremo alcune notizie, tratte principalmente dall'opera del dottissimo Thomassinus, sullo sviluppo delle chiese private nei tempi più antichi della Chiesa.

Oltre alle chiese pubbliche necessarie per i servizi religiosi della comunità esistevano, fino dai primi tempi della Chiesa, dei speciali luoghi sacri, nei quali erano custodite le ceneri dei martiri sotto la cura di addetti speciali, chiamati appunto " custodes martyrum „. Nel libro pontificale si accenna a questi " custodes martyrum o cubiculari „ già nei tempi di Silvestro I papa e di Leone I. Il Concilio di Gangra nel can. XX commina la scomunica a chi avesse disfregiato i sepolcri dei martiri, o i sacrifizi che ivi solevano compiersi. Specialmente in occidente, non erano veramente adibiti a questi luoghi dei sacerdoti (2), ma anche il " custos martyrii „ era nominato dal vescovo, e il " Martirium „ stesso, se non era propriamente un tempio, era però un luogo sacro e consacrato dalla Chiesa, tanto più che ai " Martiria „ furono annessi i " coemeteria „, in modo che i due termini vennero ad avere la medesima significazione (3).

---

(1) Cfr. in proposito Schupfer, « Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi » in Sitzungsberichte der K. Akad. der Wissensch. phil. hist. Classe, Wien, 1860, vol. XXXV, pag. 400 seg.; e « Delle istituzioni politiche Longobarde », Firenze, 1863, p. 89 seg.

(2) Thomassin. Vetus ac nova eccl. disciplina, parte I, lib. II, c. XCII.

(3) « Cuius rei gratia in hoc martyrio congregamur? Quia hic martirorum moltitudo sita est: ob id etiam ipse locus Coemeterium appellatur, ut discas mortuos qui hic siti sunt, non mortuos esse, sed somno consopitos esse, et dormire » (Chrisost., V, ser. 32).

Ma anche dei tempii speciali, o propriamente oratorii, non erano sconosciuti alla Chiesa, romana e greca. Veri oratorii privati erano quelli posti nell'episcopio, dove il vescovo poteva celebrare privatamente la sua messa. Gregorio Magno ricorda l'oratorio domestico del vescovo di Narni " in Episcopii oratorio Missas fecit „ (1). Giovanni Elemosiniere, patriarca di Alessandria, frequentemente celebrava nel suo oratorio i divini uffici " in oratorio cubiculi sui perfectam fecit synoxin „. Così il loro oratorio privato avevano i re (capella palatii); e così i nobili più potenti. Lo stesso Gregorio Magno scrisse al vescovo Giovanni di Siracusa, che, essendo in lite con Venanzio patrizio, aveva proibito che si celebrasse la messa nell'oratorio della casa di lui. " Adhortamur, quatenus oblationes eius (Venantii) omnino in dulcedine et Deo placita debeatis sinceritate suscipere, et in domo ipsius Missarum peragi Mysteria permittatis, ut, sicut scripsimus, si forte voluerit, per vos debeatis accedere, et celebrando apud eum Missas, priorem gratiam reformare „ (2).

Nella Chiesa greca pare che si abusasse di questi oratorii domestici, celebrandosi in essi persino matrimonii e battesimi. Giustiniano proibì ai chierici anche di recitare le messe all'infuori che nelle chiese pubbliche, a meno che non ottenessero dal vescovo uno speciale permesso di celebrare in un oratorio privato „ (3).

Un'altro esempio ed un'altra specie di oratorî privati si trovano nelle chiese dei conventi, ufficiate da apposito sacerdote, dapprima inviato dal vescovo, scelto in appresso ed ordinato tra gli stessi membri della comunità.

Ciò era regola certamente, di nuovo, ai tempi di Gregorio Magno, perchè quel pontefice scriveva in proposito al vescovo di Palermo: " eum qui ad hoc ministerium, de eadem Congregatione, cuius vita, mores et actio tanto possint ministerio convenire, sine mora debeas consecrare; quatenus nec ille de monasterio suo pro hac causa egredi, nec extraneum sibi ad peragendum sacrum opus debeat adducere „ (4). Ma queste chiese,

---

(1) Thomassin, ibid. XCIII.

(2) Thomass., ibid.

(3) Nov. 131, c. 8; Nov. 58 « Neque enim invidia sit, si domus aliquas praeter illas habere, in iisque tanquam in sacris orare, ab aliis vero omnibus (sacris officiis) abstinere velint, qui hic quidem ex voluntate sanctissimae ecclesiae et sanctissimarum domuum quae sub ea sunt, et inquisitione sanctissimi archiepiscopi, in provincia vero ex voluntate piissimorum episcoporum constituantur ».

(4) Thomass. loc. cit. XCIII, IX.

addette all'uso del monastero, erano chiuse al pubblico, e lo stesso Gregorio Magno aveva espressamente proibito che si amministrassero in esse dei sacramenti.

Questi erano esempi di chiese ed oratorî privati in casi molto speciali, che costituivano perciò una non molta larga eccezione. Appena occorrerà avvertire che non erano tali le chiese fondate e dotate dai privati, anche nei loro castelli o nelle loro ville, ma destinate al culto pubblico, che, pur conservando una certa individualità propria, e certi rapporti onorifici e anche patrimoniali, specialmente pel diritto di devoluzione in molti casi, per la riserva di usufrutto, ecc., con la famiglia del fondatore o del donatore, passavano tuttavia alla dipendenza del vescovo, e, come vere fondazioni, erano in seguito stabilmente acquisite al culto. Di queste fondazioni promosse e agevolate dalla Chiesa stessa (1), erano frequentissimi gli esempi anche in Italia, ma molto più nelle Gallie e nella Spagna, dove costituirono altresì l'origine di molte parrocchie.

***

Le chiese private germaniche, introdotte in Italia, come si è detto, dai Longobardi, hanno invece questa particolarità di servire non ad uno scopo del culto pubblico, ma principalmente ad uno scopo privato, familiare o quasi familiare, pur avendo annesso, accessoriamente, ma quasi sempre, un uso pubblico. Esse sono una derivazione del culto domestico germanico; sono oratorî privati, ma, rispetto al culto, hanno un concetto ed una funzione più larga di quella che si può riscontrare nei pochi esempi, testè accennati, di oratorî privati, già accolti dalla Chiesa; ciò nondimeno esse sono considerate come parte del patrimonio privato, sono trasferibili, negoziabili come ogni altro oggetto di proprietà. Se si confrontano le speciali disposizioni emanate dalla Chiesa romana, a cominciare da Gelasio 1° e sviluppate poi sotto i suoi successori, per regolare il concorso dei fedeli nella fon-

(1) Con queste calde parole esortava San Giov. Crisostomo, i ricchi proprietari fondiari alla fondazione di chiese nelle loro terre: « Oro ac supplico, et gratiam peto, immo et legem pono, ut nullus qui habet villam appareat carere ecclesia. Ne mihi dixeris, prope est, in vicinia est, magnus est sumptus, non magnum commodum; si quid habes insumendum in pauperes, illud insume. Melius illuc, quam ibi. Educa Magistrum, educa Diaconum et sacerdotalem Ordinem etc. Venerabilis erit et presbyter postea, et ad securitatem agri conducet. Preces illic perpetuae propter te, laudes et synaxes propter te; oblatio per singulos dies Dominicos. Quale est matutinis vespertinis que himnis praesentem esse et simul prandentem sacerdotem videre etc. An parum est in sanctis oblationibus nomen tuum referri, et quotidie pro villa preces ad Deum fieri?... Et siquidem tres fuerint Domini in commune conferant: si autem unus et aliis vicinis suadeat ». THOMASS. ib., XCII, IX.

dazione di chiese, che erano principalmente dirette ad escludere per l'avvenire qualsiasi facoltà di disposizione del fondatore o del donatore sulla chiesa stessa o sui fondi di cui essa veniva dotata (1), apparirà tutta l'importanza della concessione che la chiesa veniva a fare all'elemento germanico e del nuovo principio che entrò così nella sfera del diritto ecclesiastico. Molto per ciò si deve alla posizione presa di fronte alla chiesa dai Longobardi, alle circostanze nelle quali avvenne la loro conversione, che permisero loro di tener fermo a molte tradizioni religiose e di portare la loro impronta, come si è già detto, nella Chiesa in cui entrarono; ma molto, d'altro canto, si deve anche alle condizioni della Chiesa stessa che aveva ora mai provveduto, specialmente in Italia, alla completa organizzazione del culto pubblico, e si trovava altresì arricchita di un notevole patrimonio proprio, per cui potè lasciar campo alla introduzione di queste chiese private che, mentre da un lato corrispondevano ad una istituzione religiosa tradizionale dei nuovi adepti alla Chiesa stessa, arricchiva d'altra parte, in sostanza, il patrimonio destinato al culto, mentre, nello stesso tempo, la proprietà privata alla quale i Germani tenevano tanto non veniva ad esserne diminuita. Qui sta tutta l'opportunità della concessione della Chiesa; alla quale non mancò poi il modo di tornare man mano, senza perdere nulla di quello che aveva acquistato, ai suoi principii esclusivisti dell'elemento laico da qualunque ingerenza nelle cose della Chiesa, man mano assicurando di nuovo esclusivamente alla Chiesa stessa tutto il patrimonio che si riferiva al culto.

Lo Stutz ci dà notizie documentali sul loro progressivo sviluppo in Italia (2).

Anche sotto i Longobardi le più antiche fondazioni di chiese, fatte dai privati, sono consone ai vecchi principii canonici.

Lo Stutz trae esempi dai documenti raccolti dal Troya: nel 713, Fortunato, uomo religioso, e suo figlio, il prete Romualdo, fabbricarono una chiesa in onore del Principe degli Apostoli, San Pietro, col consenso del vescovo Talesperiano e del duca Valperto, e la dotarono dei loro beni ereditari (3): sedici anni più tardi Radoaldo, che coll'aiuto di Dio e col consenso del vescovo Grazioso di Novara aveva costruito l'oratorio di S. Michele, pregò il detto vescovo di consacrare l'altare, e donò alcuni beni " ita sane, ut ipsa venerabile locus sub vestra tu-

(1) Cfr. specialmente Stutz, pag. 56 sg.
(2) Cfr. Stutz, op. cit., paragr. 11. « Longobardische Eigenkirchen. »
(3) Troya, III, 394, 475; Stutz, ibid.

bitionem vel dominationem seu consegrationem in perpetuo esse debeat vestrisque subcessuribus „.

Ma più tardi il fondatore si riserva il diritto di usufruire, finchè vivrà, dei fondi e delle cose donate alla chiesa e, quel che più importa, il diritto di scegliere e di ordinarvi il prete che dovrà officiarla. Talvolta il fondatore associavasi pel godimento di questi diritti i suoi figli o certe altre persone; ma la proprietà della chiesa e delle cose donate finiva poi col ricadere, in un tempo più o meno prossimo, nelle mani del vescovo. Anche ora un esempio: Gregorio, il figlio di Maurizio, ha costruito in un suo fondo la chiesa di S. Donato (1) e l'ha dotata di quasi tutto il suo avere, a condizione però che egli nominerà il sacerdote che dovrà esservi preposto, e unitamente a lui amministrerà il patrimonio donato e ne usufruirà; e così farà il sacerdote nominato, dopo la sua morte. In seguito la chiesa passerà con ogni cosa ad essa spettante alla chiesa di S. Martino, dove è la residenza episcopale " post vero eius decesso volo atque instituo, ut prefata ecclesia cum res ividem pertenente sit in potestate ecclesie Sancti Martini, ubi est domo episcoporum, vel pontifici qui ividem fuerit ordinatus ordinando et defendendo, sicut Deo placitum est „.

Ma tali facoltà, che ora il fondatore ha riservato per sè, per i suoi figli o per certe persone, si vengono estendendo a tutti i suoi successori, e il vescovo o la chiesa episcopale non vengono nominati che per il caso che non esistessero più successori, o per quello che gli eredi trascurassero l'officiatura e il servizio della chiesa, e non vi eleggessero il sacerdote: " in tali vero tenore volo (2), ut, dum ego aut quis de heredibus meis advivere meruerimus, in nostra sit potestate presbiterum ordinare in ipsa ecclesia, qui pro facinora nostra Dominum exorare debeat et casto et mundo corde omnem officium ecclesiasticum et luminaria eidem ecclesie faciat. Et quis de heredibus meis..... ad ipsa ecclesia servire voluerint et ad honorem presbiterii potuerit pervenire, in eius sit potestate ipsa Dei ecclesia supradicta res gubernandi, et recto ordine despensandi usufructu de ipsa res; nam non in alio nomine aut in alia ecclesia aliquando quis de heredibus meis possit suprascripta ecclesia et res transfundere..... Et nunquam de suprascripta res divisio facta debeat esse res cunctas et perhennis temporibus in suprascripto ordine..... debeat permanere..... Nisi tantum si neglexerint heredibus meis ividem pre-

(1) Troya, V, 745 (760); Stutz, ibid.
(2) Troya, V, 785; Stutz, ibid.

sbiterum de se ipso ordinare vel de alios homines, in omnibus de ipsa ecclesia et res nanis et vacui sint; et sit in potestate de ipsa episcopo Lucensis ecclesie, qui tunc ividem fuerit, ordinandi et defendendi „.

E altre volte nè vescovo nè chiesa vescovile sono più nominati in alcun modo, e la chiesa particolare resta così in ogni caso in proprietà privata e come parte del patrimonio familiare. Siamo ormai ben lungi, come si è osservato già sopra, da quelle disposizioni per cui il fondatore o il donatore di una chiesa doveva far atto di rinuncia a ogni pretesa sulle cose al servizio di essa assegnate: e si finisce, si è detto, in altri documenti posteriori col non far più menzione alcuna della chiesa vescovile: " Nos Teutpald cum germanus meus et Dommulum, Leonaci cum germano meo..... hecclesia ha fundamentis fabricis vestibolis constituemus in honore..... Sancti Silvestri..... Et ita addidet animos nostrus, ut ad governandum in potestatem custudis illius Gundoni presbiteri quem inivi cum comune consilio presbiterum ordinavimus, inveniatur etc..... De ordinationem vero de suprascripta Dei ecclesia sic esse instituimus, ut dum nus Dominus in hoc seculo conservaveret, ut supra dictum est, per comune consilio semper facere diveamus. Et si qualiter Deo fuerit precetione unus aut plures de nus de seculo recesseret, ille qui de nus supervixerit, similiter et ordinationem et alias suprascriptas capitulos facias omnia per comune consilio sicut supra decrevimus. „ Etc.

La chiesa oramai rientra nel patrimonio privato come ogni altro oggetto di proprietà, e come tale rientra anche nell'ordinario commercio, sottoposta come ogni bene patrimoniale a tutti i civili negozi giuridici. Abbiamo veduto testè una chiesa sottoposta a un condominio: in altri documenti essa apparisce come oggetto di compra-vendita, di donazione, di permuta (1). Il

---

(1) Tuetperto nell'anno 747 compra per 15 soldi dal prete Anacardo la metà della chiesa di S. Pietro in Castellone, con metà dei suoi beni; questi istesso l'aveva innanzi acquistata per compra da Donni, il figlio del fu Gaduino, al quale era toccata nella divisione dell' eredità con suo fratello Aurinaldo (Troya IV, 600. Stutz. ibid.).

Più frequenti sono le donazioni alle chiese vescovili, ai monasteri, ai re, ai duchi o anche ad altre private persone: Ilderico dona a Farfa la chiesa di Santa Agata « ista supradicta, idest ecclesiam sanctae Agathes cum omnibus suprascriptis ad ipsam ecclesiam pertinentibus volo, ut habeat coniux mea Gutta cum filiabus suis dum advixerit usufruendi. Post illarum vero discessum revertantur in ius et potestatem.... monasterii... Tantum volo, ut mei haeredes qui futuris temporibus fuerint, in ipsa ecclesia et in atriis eius ecclesiae sepulturas sibi faciant. (Reg. Farfa II, 75 (768), 143 (786).

Cuntario - venerabilis presbiter - et Occliavia - presbitera - cedettero (dimiserunt) alla stessa badia di Farfa l'oratorio di S. Angelo colle loro porzioni di

trionfo dell'idea germanica è completa, e la chiesa latina non solo, non combatte ma accoglie essa stessa i nuovi principii in quanto le è dato, come si è accennato, di raccogliere nuovi frutti e di dare nuovo sviluppo all'ordinamento patrimoniale ecclesiastico. Del resto, specialmente in Italia, la nuova istituzione riusciva, di fronte ai principii della costituzione già formata della Chiesa, affatto innocua: l'ordinamento episcopale e parrocchiale già compiuto e largamente diffuso (1) impedì che in Italia acquistassero molta importanza e molta influenza queste chiese particolari, e nel nostro Paese, per questa ragione, esse conservarono, più che altrove, il loro speciale carattere di diritto privato. Fu effetto di un lavoro lento, quasi di assorbimento, della Chiesa latina e della incessante tendenza della Chiesa stessa ad eliminare dal suo organismo ogni intromissione dell' elemento laico, che in progresso di tempo sviluppò l'istituto della incorporazione o portò alla trasformazione della chiesa particolare nel più elaborato istituto del patronato. E nel seno stesso della Chiesa, di fronte ai diritti dei suoi istituti, questo concetto delle chiese particolari, come pertinenza della chiesa parrocchiale o episcopale, del capitolo, del monastero, intorno ai quali per effetto di quella selezione dell'elemento laico, alla quale si accennava, esse si erano venute aggruppando, restò a lungo nella storia della Chiesa, e la loro evoluzione posteriore si confonde nel corso di specializzazione e d' individualizzazione dei benefici semplici minori.

---

beni stabili. La carta è del 767. (Troya C. D. L. v. 874. Schupfer loc. cit. p. 484).

Sono numerosi altri documenti di donazioni ai monasteri, ai re, ai duchi. Dal registro di Farfa se ne potrebbero citare moltissime fatte allo stesso monastero: vi sono documenti di altre numerosissime fatte ai duchi di Benevento e di Spoleto.

(1) Le chiese parrocchiali o battesimali, che possono avere una reale importanza nella vita pubblica ecclesiastica, sono rimaste per regola assolutamente fuori di ogni rapporto di diritto privato con il laicato; lo Stutz comprova opportunamente questa osservazione con un importante *placitum* dell'839 per la chiesa di Benevento (v. Stutz loc. cit. pag. 127 sg; anche Muratori SS. rer. Ital. I, 388-389).

Carlo Carassai.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.
8 marzo 1898.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* ROCCO-LAURIA.

Baldoni c. Collegio della Sapienza in Perugia.

Vicaria perpetua — Assegno di fondi — Sostituzione di annua congrua in danaro — Potestà dell'Ordinario diocesano — Approvazione del Sommo Pontefice e del Governo — Non è necessaria — Prescrizione.

Allorchè nell'erigere una Vicaria perpetua si assegnino per una determinata somma annua alcuni fondi o prestazioni quale sostentamento del Vicario, oltre l'abitazione della casa canonica, senza trasferimento di alcun diritto dominicale, non è vietato coll'intervento ed approvazione dell'Ordinario diocesano e del Vicario pro tempore *di regolare in altra guisa l'assegnazione, sostituendovi un'annua congrua in danaro e l'abitazione di alcune camere della canonica.*

Il Vescovo, che ha la potestà di istituire la Vicaria, non può non avere quella di regolare in diverso modo l'assegno della Vicaria già instituita, senza bisogno dell'approvazione del Sommo Pontefice e del Real Governo.

Non può parlarsi di acquisto per prescrizione dell'assegno di fondi come sopra stabilito, quando siavi stata una diversa sistemazione da parte di chi aveva potestà di eseguirla, e quando vi sia precarietà di possesso e difetto di buona fede in materia e persone ecclesiastiche.

La chiesa di S. Arcangelo del Lago Trasimeno era annessa al convento degli Olivetani e poscia de' Benedettini. Abbandonato per insalubrità di aria il convento, fu questo conferito da Martino V in commenda all'abate Benedetto Guidalotti, il quale aveva fondato nelle sue case in Perugia un privato istituto per l'istruzione dei giovani laici e chierici.

Il Guidalotti pregò il Pontefice perchè provvedesse all'erezione nelle case di lui di un collegio, dotandolo de' beni del cennato monastero e di altre due chiese della diocesi perugina.

Il pontefice Martino V, accogliendo la domanda del Guidalotti, con bolla del maggio 1430 delegò il cardinale di San Marcello per la erezione del Collegio e per dotarlo dei beni del defunto Guidalotti con quelli delle soppresse chiese di S. Maria di Pieve ed Isidoro e con tutti o parte de' beni della chiesa o monastero di S. Arcangelo a condizione che venisse conservato in quelle chiese l'esercizio del culto ed il governo delle anime.

Il cardinale fondò il Collegio della Sapienza, lo dotava de' beni delle surriferite chiese e del monastero di S. Arcangelo nel quale soppresse la dignità abbaziale, convertendola in priorato perpetuo con cura di anime. Non risulta che il cardinal Marcello avesse in modo specifico e stabile dotato il priorato con i beni del monastero. Risulta solo da verbale di S. Visita 26 gennaio 1591 che il vescovo Comitili elevò e convertì il priorato di S. Arcangelo in vicaria perpetua.

Sorge altresì da copia di verbale redatto da due notai li 28 marzo 1591 che i consoli della mercanzia nominarono vicario perpetuo il precedente cappellano amovibile, e gli assegnarono per sostentarsi la somma di cinquanta scudi d'oro e *pro qua summa assignaverunt et tradiderunt* beni e rendite consistenti nella casa di abitazione, in un appezzamento di terra contigua, vigna, nel diritto di legnare nei boschi del Collegio, in cinque salme di grano ed in altre prestazioni in natura e 18 fiorini perugini in ogni anno. I titolari della vicaria per lungo tempo godettero il menzionato assegno. Trapassato però il vicario Duchini ai 31 luglio del 1874, il successore Vincenzo Premoli consentì alla trasformazione dell' assegno della

vicaria in un'annua congrua di lire 800, nell'abitazione in poche camere della canonica con piccolo orto annesso.

Rinunziata nel 1881 dal Premoli la vicaria, questa rimase vacante sino al 1893. In tale intervallo il servizio della chiesa fu affidato al sacerdote Baccelli e poi al ricorrente Giovanni Baldoni con la qualità di economi spirituali. L'amministrazione fu tenuta dal Subeconomo dei benefici vacanti che si uniformò all'assegno del 1875.

Ottenutasi dal ricorrente Baldoni la nomina di vicario nel 1894, egli non tardò a reclamare la consegna dell'intero fabbricato della canonica, del terreno e delle prestazioni godute dal Duchini.

Il Collegio invece gli offriva poche camere della canonica e l'annua congrua di L. 800 ed un piccolo orto.

Fu di qui che il Baldoni, non volendo pregiudicare le ragioni della vicaria, convenne il Collegio della Sapienza davanti al Tribunale di Perugia per la consegna di cui è parola.

Il Tribunale, con sentenza 14 maggio 1895, accolse la domanda del Baldoni. Interposto il appello, la Corte di Ancona, prendendo atto della dichiarazione da parte del Collegio di volere consegnare al Baldoni la congrua di lire 800, l'abitazione nella canonica ed un piccolo orto attiguo, respinse l'istanza di esso Baldoni.

Costui ricorre. Assume: che trasferita alla vicaria il godimento de' fondi e prestazioni nel 1594, non era lecito farne altra surrogazione senza l'approvazione del Sommo Pontefice e del real Governo;

Che, in ogni modo, eravi stata lunghissima prescrizione mercè cui la vicaria aveva acquistato prima del 1875 il diritto reale sui beni assegnati nel 1594.

Considerando che la Corte di merito interpretati gli atti e specialmente quelli del 1594, con cui si deliberava ed erigevasi la vicaria perpetua con assegni per sostentamento del Vicario, ritenne con giudizio insindacabile che nell'assegnarsi un godimento di fondi e prestazioni alla vicaria, il Collegio della Sapienza, nulla alienando, intese unicamente di soddisfare l'onere inerente a' beni pervenuti nel suo dominio. In altri termini quel godimento non fu che un modo precario di regolare il pagamento de' cinquanta scudi d'oro annui, nei quali venne determinata l'antica corrisposta degli enti soppressi.

Non fu una *datio in solutum et pro soluto*. Nessun diritto (nulla alienando) dominicale il Collegio trasferiva nella vicaria sui beni assegnati *pro summa quinquaginta scutatorum auri*. Nè all'insindacabile interpretazione di fatto si oppone alcuna ragione canonica, imperocchè la vicaria perpetua equiparasi alla parrocchia, ma non è identica a questa. La parrocchia ha un'autonomia assoluta con potestà essenziali, non limitabili nel rapporto della cura delle anime. Le decime o la congrua le appartengono *iure proprio*. La vicaria perpetua invece *deservit cuipiam Ecclesiae*, Monasterio Capitolo e simili; ed il Vicario si sostenta di frutti o rendite dell'ente al cui servizio è destinato, niente vietando che se ne limitino i poteri curati. « Vicarius perpetuus est et dicitur ille qui auctoritate Episcopi, est institutus ad deserviendum cuipiam Ecclesiae. Vicario perpetuo debet assignari congrua portio de redditibus, fructibus, emolumentis et proventibus Ecclesiae incorporatae, monasterio, capitulo, etc. (Ferraris, tom. VII, vo Vicarius) ».

Che non contenendosi nell'assegno di godimento di fondi e prestazioni alcun diritto dominicale, si fa chiaro che ben fu lecito con l'intervento e l'approvazione dell'Ordinario locale, del Vicario *pro tempore* e del Collegio sistemare nel 1875 in altra maniera l'assegno del 1594. Se il vescovo ha la potestà d'istituire la vicaria, non può non aver quella di regolare in diverso modo l'assegno di vicaria già instituita. « Institutio vicarii perpetui pertinet ad Ordinarium loci. (Ferraris, loc. cit.) ». Invano perciò dal ricorrente si deduce che nel regolare in altra guisa l'assegno del 1594 si richiedessero l'approvazione del Sommo Pontefice e del real Governo, una volta che

non avendosi dalla vicaria diritti dominicali sul godimento de' fondi e prestazioni, assegnati nel 1594, non poteva accadere quell'alienazione di beni della Chiesa, alla quale si riferiscono l'art. 434 Cod. civ. il decreto 22 marzo 1866, il Concilio di Trento e l'*Extravagante Ambitiosae.*

Che all'eccezione di prescrizione dell'assegno del 1594 rispose la Corte col dirla non ragionevolmente invocata per esservi stata una sistemazione dell'assegno per opera di chi aveva potestà di eseguirla.

E poi, ritenuta la precarietà del godimento assegnato, non potevasi verificare prescrizione contro il proprio titolo e per difetto di buona fede in materia e persone ecclesiastiche.

Non reggendo il ricorso per le accennate ragioni non rimane che respingerlo.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma

(Sezioni unite).

14 gennaio 1897.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* CARDONA.

Pace c. *Fondo pel culto.*

Mensa vescovile — Tassa del 30 per cento — Riduzione dei redditi in somma inferiore a lire 6 mila — Supplemento di rendita da corrispondersi al Fondo pel culto — Prescrizione quinquennale — Decorrenza.

La prescrizione quinquennale delle annualità dell'assegno dovuto dal Fondo pel culto agli investiti di Mense vescovili in base all'art. 19 della legge 15 agosto 1867, non incomincia a decorrere che dal giorno in cui è stata liquidata ed applicata dal Demanio la tassa straordinaria del 30 per cento ed i redditi della Mensa si sono così ridotti in somma inferiore alle lire 6 mila (1).

Monsignor Nicola Pace, vescovo di Amelia, ebbe a percepire dal settembre 1870 al 13 agosto 1881 l'annua rendita di lire 3325 derivante da un certificato del Debito pubblico italiano, sul quale, per errore di cui s'ignora l'origine, l'Amministrazione demaniale non aveva prelevato il 30 per cento, ai sensi dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867.

Soltanto nell'anno 1886 il Demanio si accorse di questa omissione, e volle darvi rimedio, sia nel prelevare i tre decimi sul capitale della rendita, sia chiedendo a monsignor Pace le annualità indebitamente percepite, liquidandole nella somma di lire 6270,93.

Il 1° dicembre 1887 fu intimata la ingiunzione di pagamento; e per convenzione interceduta fra le parti fu stabilito che la somma dovuta fosse pagata in dieci rate semestrali con la fideiussione del signor Achille Pace, parente del nominato vescovo di Amelia.

Avvenuta la morte di quest'ultimo, il suo erede Achille Pace, dopo avere nel 9 aprile 1892 soddisfatta la decima ed ultima rata semestrale, dichiarò al Fondo per il culto che, per effetto della praticata applicazione della tassa del 30 per cento, il reddito del vescovato di Amelia, già inferiore alle annue lire 6000, avesse patito una ulteriore sensibile diminuzione, e che in conseguenza fosse dovuto il complemento di cui all'art. 18 della citata legge 1867.

La dimanda, non accolta dal Fondo per il culto, fu riproposta in via giudiziale dall'Achille Pace con atto 25 settembre 1892 davanti il tribunale di Perugia.

Contro questa novella istanza il Fondo per il culto oppose in prima la prescrizione di cinque anni, trattandosi di prestazioni annue maturate dal 1870 al 1881, ed in secondo luogo eccepì che il diritto al supplemento di rendita non fosse trasmissibile dallo investito al suo erede.

Con sentenza 23 febbraio 1893 il tribunale adito dichiarò l'azione del Pace colpita da prescrizione; e questo giudizio fu confermato dalla Corte di appello di Perugia con altra sentenza 18-28 agosto dello stesso anno.

---

(1) La decisione conforme della Sezione civile 5 giugno 1894 è pubblicata nella *Corte Suprema*, XIX, p. 149.

Sul ricorso della parte soccombente, che dedusse la violazione degli art. 2105, 2125 e 2144 del Codice civile, dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867 e degli art. 310, 361 e 517 del Codice di procedura civile, questo Supremo Collegio cassò la sentenza denunziata, e sul proposito considerò che il diritto degli investiti ad ottenere un supplemento di reddito potesse tradursi in azione allora soltanto che fosse avverata la condizione cui lo sottopone l'art. 19 della legge 15 agosto 1867, ossia quando, per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento, il reddito netto di un vescovado si riducesse ad una somma inferiore alle lire 6000, che prima dello avveramento di questa precisa condizione la istanza giudiziale, diretta a chiedere un supplemento di reddito, sarebbe stata certamente improponibile, sia per carenza di azione, sia per difetto di titolo valevole a giustificarla, e che in conseguenza la sentenza impugnata avesse, con errati criteri di diritto, determinato il termine utile per la prescrizione di cinque anni.

La Corte di Ancona, pronunziando in grado di rinvio, riprodusse l'identico giudizio della sentenza annullata, e le sue considerazioni si riassumono nelle seguenti proposizioni:

Il diritto dei vescovi ad ottenere un supplemento di reddito dall'Amministrazione del Fondo culto mette capo nella legge del 1867, e con la pubblicazione della medesima essi ebbero scienza dell'entità del loro diritto e del modo di determinarlo computando la rendita del benefizio al 70, invece che al 100.

Con la creazione del diritto nacque pure l'azione che, in senso giuridico, si traduce nella facoltà di reclamare davanti i tribunali ciò che è dovuto e dal momento in cui è dovuto, e questa azione resta prescritta ed estinta qualora se ne trascuri lo esperimento per un determinato periodo di tempo.

Monsignor Pace sino dal 1870 aveva per virtù di legge il diritto di reclamare quanto gli era dovuto, e a questo scopo aveva pure libertà di provocare l'acclaramento del suo reddito, e di notificarlo per gli utili effetti al Fondo per il culto, ed, in altri termini, poteva animare quell'azione che era la conseguenza di un diritto protetto e garantito dalla legge.

Sostenere che l'azione non fosse nata con la pubblicazione della legge, ma dopo l'accertamento della tassa avvenuto nel 1887, significa manomettere l'autorità della legge, disconoscerne la economia precettiva che dispone la immediata detrazione del trenta per cento, iscrivendosi il solo settanta per ogni cento, e sconfessare il principio omai pacifico nella giurisprudenza, cioè che questa detrazione, lungi dal costituire una tassa propriamente detta, si risolve in una prelevazione, in quantità certa e determinata, a favore del Demanio.

Da ultimo il vescovo Pace non era impossibilitato ad agire per lo sperimento del suo diritto, imperocchè contro di lui non sorgeva nessun ostacolo obbiettivo, indipendente dalla sua volontà di avente diritto, e d'altra parte la mancanza di una apposita liquidazione non poteva arrestare lo esercizio di un diritto già determinato dalla legge.

Con un primo motivo di ricorso l'erede Pace denunzia le stesse violazioni di legge per le quali fu cassata la sentenza della Corte di appello di Perugia; e col secondo motivo dello stesso ricorso lamenta la violazione degli art. 360 n. 7, 361 n. 2, 517 nn. 2 e 6, e 543 del Codice di procedura civile, per non avere la Corte di Ancona pronunziato sulla conclusione specifica con la quale fu chiesta la restituzione della somma di lire 1664, spese già soddisfatte in virtù della sentenza annullata dalla Corte di appello di Perugia.

Attesochè con l'art. 18 della legge 15 agosto 1867 sia stata imposta una tassa straordinaria sul patrimonio ecclesiastico, e nella misura del 30 per cento.

Attesochè col posteriore art. 19 della stessa legge siasi disposto che, qualora, per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento, il reddito netto di un ve-

scovato fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire 6000, gli attuali investiti avessero il diritto di ricevere dal Fondo per il culto una somma annuale che compia le 6000 lire.

Attesochè la legge del 1867, così disponendo, abbia voluto in prima che una procedura di liquidazione intervenga tra il regio Demanio e lo investito per la determinazione della rendita del benefizio e per la conseguente applicazione della tassa straordinaria, e che la responsabilità del Fondo per il culto incominci dal momento, in cui, determinato ed iscritto il reddito effettivo a favore dello investito, risulti inferiore alle annue lire 6000.

Attesochè, se per virtù della legge di sopra citata, unica causale del supplemento debba riconoscersi nel fatto che la rendita liquidata non raggiunga le lire 6000, non sia men certo che lo avveramento di questa condizione si determini per la concreta riduzione della rendita, e da questo momento possa mettersi in movimento il corso della prescrizione di cinque anni contro quell'investito, che, avendo a suo favore la possibilità giuridica di agire per ripetere il supplemento contro il Fondo per il culto, trascuri od ometta l'esercizio di questo suo diritto.

Attesochè non giovi osservare in contrario che questo diritto dello investito sia nato con la pubblicazione della legge del 1867, e con esso sia stata pure attribuita la facoltà immediata di dedurlo in giudizio, stantechè, a confutazione di questo obbietto, questo Supremo Collegio ebbe già a rilevare che il momento iniziale della prescrizione, in ordine ai diritti sottoposti a necessarie e prestabilite condizioni per virtù di legge o di convenzione, non si determina e non costituisce *actio nota* se non dal giorno in cui la condizione che l'informa siasi purificata ed abbia sortito il suo legittimo avveramento.

Attesochè da ultimo torni opportuno di osservare che, tanto la liquidazione del reddito, quanto l'applicazione della tassa straordinaria, debbano compiersi per opera dell'Amministrazione demaniale; che nello investito non è riconosciuta la facoltà di procedere direttamente a queste operazioni, onde ne derivi che una liquidazione, non avvenuta nelle forme prestabilite dalla legge, non possa mai elevarsi a titolo contro il Fondo per il culto, o servir di fondamento allo esercizio di una giudiziale azione.

Attesochè, riscontrandosi nella sentenza di rinvio quegli stessi errori di diritto che già furono rilevati contro la prima sentenza annullata, sia mestieri pronunziarne lo annullamento a' termini dello art. 547 del Codice di procedura civile.

Per tali motivi, la Corte, a Sezioni unite, cassa, ecc.

Cassazione di Napoli.

24 gennaio 1898.

Pres. Ciampa, P. P. — *Est.* Cerchi.

De Gattis c. *Congregazione di carità di Motta S. Lucia.*

Quadri e ruoli esecutivi — Rinnovazione — Valore controverso — Competenza del Tribunale.

Ripubblicato ai fini della rinnovazione un quadro, a conoscere delle opposizioni prodotte da alcuno dei debitori in esso iscritti è competente sempre, qualunque sia il valore controverso, il Tribunale (1).

Con atti del dicembre 1893 e novembre 1894, i fratelli Diego, Carmelo e Domenico De Gattis convennero davanti il Tribunale civile di Nicastro la Congregazione di carità di Motta S. Lucia, ed assumendo di essere stati illegalmente annotati quali debitori di un canone enfiteutico nei ruoli di essa Congregazione rinnovato nel 1893 e pubblicato nel 1894, domandarono che in rapporto a loro si dichiarasse nullo ed illegale detto ruolo. Il Tribunale, poichè il montare dell'an-

(1) Veggasi nello stesso senso lo studio del prof. F. Scaduto, pubblicato nella precedente dispensa, pag. 52.

nua prestazione moltiplicato ai termini dell'articolo 76 del Codice di procedura civile dava per risultato un valore in fra le lire 1,500, dichiarò la propria incompetenza. Questo pronunziato venne confermato in appello con sentenza dei 4-15 febbraio 1897, contro la quale oggi è ricorso. Assumono i ricorrenti De Gattis che in base all'art. 61 del decreto borbonico 30 gennaio 1817, la competenza fosse esclusivamente del Tribunale civile, il quale assunto, per verità, si rivela fondato.

Il mentovato decreto, nell'istituire e regolare la procedura per la formazione ed esecutorietà dei ruoli dei debitori di rendite costitutive verso lo Stato, o verso altri stabilimenti e corpi morali come da disposizioni posteriori, con gli articoli 60 e 61 stabilì che pubblicatosi il quadro dei reddenti, ciascuno interessato potesse opporvisi entro un termine determinato, per motivo di fatto o di diritto e che della opposizione fosse competente a conoscere il Tribunale di prima istanza del luogo, dove i crediti fossero esigibili. Ragione di cotesta competenza esclusiva non fu quella che informò l'art. 70 detto decreto, circa la competenza dello stesso Tribunale a conoscere della opposizione alla coazione spiccata in base a ruolo reso esecutivo, quella cioè che il giudice inferiore, il giudice di pace, fosse semplicemente un magistrato di eccezione, imperocchè questo giudice, trattandosi soltanto di opposizione al quadro, e quindi non di giudizio di esecuzione, avrebbe potuto benissimo conoscerne nei limiti della propria competenza, vale a dire fino al valore di ducati trecento. Ragione invece si fu che concedendosi da una parte a favore di certi enti e contro i privati un beneficio eccezionale, convenisse d'altra parte circondare l'esercizio di esso di sufficienti guarentigie, perchè il medesimo non degenerasse in un vero atto di prepotenza e di arbitrio. All'uopo ne affidò l'intervento a un magistrato superiore. Vedutò così il fondamento diverso dell'una disposizione, che demandava al Tribunale di prima istanza la conoscenza dell'opposizione avverso il quadro e dell'altra che demandava al Tribunale medesimo la conoscenza dell'opposizione avverso la coazione, si induce facilmente che, quando con la legge organica del 1819 ai giudici di pace furono sostituiti i giudici di circondario, magistrati con plenaria giurisdizione per tutte le azioni reali e personali fino al valore di ducati trecento, venne a mancare ogni ragione perchè i medesimi non dovessero pur conoscere delle opposizioni avverso le coazioni, e fu perciò che la giurisprudenza venne fermandosi nel senso che essi fossero pur competenti nei limiti della propria giurisdizione. La cosa non fu, nè poteva esser così in ordine alle opposizioni ai quadri; queste trovandosi deferite al Tribunale per una ragione diversa, non venuta meno per effetto del nuovo ordinamento giudiziario, dovettero rimanere nella competenza del Tribunale medesimo. Prova di tutto ciò si è che anche nelle disposizioni legislative posteriori alla data di detto ordinamento e per le quali il beneficio dei ruoli esecutivi venne ad estendersi a favore di altri enti morali, si tenne ferma la competenza esclusiva dei tribunali relativamente alle opposizioni ai quadri. Basta ricordare in proposito, da altre disposizioni in fuori, il decreto del 1° maggio 1823 sul modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura appartenenti a quelle chiese vescovili, badie e beneficii dei dominii continentali, che non trovavansi vacanti alla pubblicazione del decreto 30 gennaio 1817, e l'altro decreto 8 febbraio 1856, n. 2871, col relativo regolamento.

La Ministeriale del 27 novembre 1830, dalla quale la Corte di appello ha creduto ricavare un argomento favorevole alla sua tesi, fornisce invece un argomento contrario. In essa non si parla affatto delle opposizioni ai quadri: si stigmatizza solamente come erronea la opinione di coloro che, dopo la istituzione dei giudici di circondario, persistevano a ritenere competenti esclusivamente i tribunali a giudicare delle

opposizioni, di cui all'art. 70 del decreto 30 gennaio 1817. Il silenzio intorno alla competenza sulle opposizioni ai quadri rivela che queste, nel concetto della Ministeriale medesima, non erroneamente si ritenevano ancora demandate esclusivamente alla conoscenza dei tribunali. La Corte di appello ha creduto spiegare diversamente detto silenzio; ha detto che la Ministeriale provvide alla opposizione più comune, qual'era quella alla coazione, che metteva direttamente in conoscenza del debitore la esistenza di un ruolo esecutivo che ve lo comprendeva, mentre la pubblicazione del quadro poteva essere non avvertita, onde raramente si verificava alcuna opposizione ad esso; opposizione, ha soggiunto, che per altro costituiva un giudizio di cognizione più propriamente per la forma anzichè per la sostanza. Tale spiegazione però è inquinata di parecchi errori; il più grave, si è quello che l'opposizione al quadro costituisce un giudizio di cognizione più per la forma che per la sostanza. Se dopo trascorso il termine utile per la detta opposizione senza che la medesima si fosse proposta, oppure proposta se dopo che la medesima si fosse respinta, non era più consentito al debitore in sede d'opposizione alla coazione impugnare il diritto ad esigere nel creditore ed era com'è costretto a pagare, l'è sorprendente davvero il dire che quella opposizione costituisce un giudizio di cognizione più per la forma che per la sostanza. E' forma forse il rimanere riconosciuto ed inoppugnabile nel creditore, se non altro, il possesso, e con esso il dritto ad esigere fino all'esito contrario di un giudizio petitoriale?

Osserva che la difesa della parte resistente con sottile accorgimento ha cercato di portare la questione sopra altro terreno: è venuta a sostenere che la opposizione dei signori De Gattis non fosse diretta contro un quadro, ma contro un ruolo già esecutivo, avvegnachè trattandosi di un canone enfiteutico, rispetto al quale non è concepibile la prescrizione, ad evitare soltanto la quale è intesa la rinnovazione, l'antico ruolo non abbia perduto in alcun modo la sua efficacia. Secondo adunque la opposizione diretta contro un ruolo già per sè esecutivo, non contro un quadro (è ciò tanto vero che i signori De Gattis davanti il Tribunale e davanti alla Corte con le comparse conclusionali domandavano dichiararsi nel loro rapporto nullo, inefficace e prescritto il ruolo esecutivo costrutto nel settembre 1827 e rinnovato nel giugno 1859, nel febbraio 1872 e nel dicembre 1893), si deve conchiudere, prosegue a dire la difesa medesima, che essa opposizione debba intendersi proposta in base all'art. 70 del decreto del 1817, e quindi devoluta alla conoscenza di quel magistrato che è competente per ragioni di valore. Ma lasciando da parte che la sentenza impugnata in fatto di ruolo investito coll'atto di opposizione fosse quello in rinnovazione del 1893, egli è indubitabile che quando i signori De Gattis, pur accennando ai ruoli precedenti, insorgevano contro la recente rinnovazione, i medesimi usavano di quel diritto che il decreto del 1817 concede coll'art. 60, imperocchè non fosse da contraddire che la rinnovazione si operi colle stesse forme della creazione primitiva del ruolo e quindi collo stesso diritto nei debitori d'insorgere contro di essa, come se si trattasse della prima pubblicazione del quadro. Si potrà discutere solamente di quali diritti possono avvalersi gli esponenti in sede di rinnovazione, di che oggi non è controversia, ma non si potrà mai affermare che la opposizione in sede di rinnovazione equivalga a quella di cui è parola nell'art. 70 del suddetto decreto.

Che poi il ruolo antico non abbia perduto in alcun modo la sua efficacia non è una deduzione da potersi fare, e tanto meno si possono da essa trarre illazioni relativamente alla competenza, giacchè, tutto vero, poteva la Congregazione avvisarsi di non eseguire la rinnovazione, ma una volta questa voluta ed intrapresa, non può negare ad alcuno dei debitori annotati di opporvisi, altrimenti

non avrebbe scopo la pubblicazione ordinata dalla legge e da essa Congregazione fatta eseguire.

Osserva dopo tutto che quando non si rivoca in dubbio, e non lo si può oggidì, che una giurisprudenza si è stabilita in proposito, e che in materia di ruoli esecutivi il decreto del 1817 con tutte le altre disposizioni posteriori completative sia tuttavia in vigore, non si può del decreto medesimo alcuna parte accogliere, altra rigettare. Quindi, se in esso vi ha una disposizione, e si è visto che esiste, la quale deferisca in un modo speciale ai tribunali la conoscenza di una data opposizione, non si può la disposizione stessa oggi violare senza che il relativo pronunziato non debba essere annullato.

Quindi è che avendo la sentenza impugnata non applicato l'art. 61 del ridetto decreto, sconoscendone il vero significato, debba la medesima annullarsi rimandandosi la causa, giacchè trattasi di competenza, al Tribunale adito.

Per questi motivi, la Corte annulla, ecc.

Appello di Casale.

3 dicembre 1897.

Pres. Giusto, P. P. — *Est.* Dabbene.

Gatti c. Parroci di Viarigi.

Cappellania — Patrono — Proprietà dei quadri ed altri accessori — Sostituzione di copia — Rivendicazione del quadro — Azione del parroco.

Il patrono di una cappellania esistente in una chiesa parrocchiale non ha diritto di proprietà di un quadro o di quelle cose che furono poste a decoro ed ornamento di essa cappella, e ciò anche dopo lo svincolo dei beni dotalizi (1).

Le chiese aventi cura d'anime, coi loro accessori annessi, e coi quadri, le statue, i mobili e gli arredi sacri che vi appartengono, non possono costituire oggetto di proprietà privata (2).

Il parroco è il legittimo rappresentante della chiesa parrocchiale, delle cappelle ed oratori aperti al culto in tutta la giurisdizione della parrocchia, e perciò ha veste ed azione in giudizio per rivendicare dal patrono un quadro posto in una cappella della chiesa parrocchiale, quando anche si affermi che questo sia di proprietà del Comune (3).

Il patrono non ha diritto di appropriarsi tale quadro e di sottrarlo al culto e venerazione del pubblico, sostituendone una copia, quand'anche ciò faccia allo scopo di evitare che vada soggetto a deteriorazione.

Attesochè la prova della proprietà del quadro che l'avv. Gatti non diede in primo giudizio e che sostenne ad esso non incombere, ma bensì agli attori, cerca poi di fornirla in questa sede colla produzione di tre distinti atti, cioè istromento 28 maggio 1680, rog. Avalle; 5 aprile 1864, rog. Gado, ed atto di investitura 13 marzo 1692. Questi tre atti, a suo dire, provano che la cappella di San Giuseppe era, *ab antiquo*, di proprietà della contessa Miroglio Castellari prima della fondazione del beneficio di San Giuseppe, e si deduce da ciò che il quadro fu posto nella cappella dalla contessa, oppure dai precedenti patroni e da costoro passò in sua proprietà.

Questa tesi non è sostenibile perchè fra i diritti competenti ai patroni che sono definiti dai canonisti, *ius beneficium tuendi, defendendi, protegendi*, non si ha quello che i medesimi possano acquistare in forza della devolu-

---

(1-2) Confor. App. di Bologna, 19 aprile 1886, Fondo pel culto, Ministero della pubblica istruzione c. Malvasia Tortorelli (*Giurisp. ital.*, XXXVIII, 2, 487). — Si vegga pure a pag. 81 del volume in corso, la sentenza della Cass. di Firenze, 15 luglio 1897, colla quale si ritenne che un bassorilievo infisso nel muro della facciata di una chiesa, come parte ed accessorio di essa, è cosa fuori di commercio e non suscettiva di privato dominio.

Sulla incommerciabilità delle chiese e loro accessori, e sul punto che il patrono non vi ritiene alcun diritto di proprietà, veggasi Cass. di Napoli, 30 luglio 1897, Gentile ed Auletta c. Congregazione della Visitazione del Suffragio (vol. VII, 679), colla nota relativa.

(3) Circa l'azione del parroco in rappresentanza della chiesa parrocchiale e degli interessi di religione e di culto dei parrocchiani, veggansi: App. di Torino, 7 febbraio 1896, Vaira c. parrocchia di Neive (vol. VI, p. 474); App. Firenze, 20 marzo 1894, parroco di Bucine c. Comune di Bucine (vol. IV, p. 274). Si consulti inoltre: Ruffini, *La rappresentanza giuridica delle parrocchie*, § 2-3, p. 7 e seg.

zione del diritto di patronato, la proprietà di quelle cose che furono destinate a culto e poste a decoro ed ornamento degli edifici ecclesiastici ed alla venerazione dei fedeli, come sarebbe appunto il quadro in questione. Nè la proprietà di tale quadro l'avv. Gatti potè acquistarla in forza delle leggi di eversione, poichè le medesime ne eccettuarono appunto le Chiese aventi cura d'anime, coi loro necessari annessi, e coi quadri, le statue, i mobili e gli arredi sacri che vi appartengono (legge 7 luglio 1866 art. 10, e 11 agosto 1870 articolo 4), e così come sacrate al pubblico non possono costituire proprietà privata. Eliminata la base principale su cui l'appellante avv. Gatti appoggia la sua tesi, riesce inutile l'indagare se alla popolazione di Viarigi sarà cosa più gradita vedere la copia del quadro di San Giuseppe piuttosto che l'originale, imperocchè ciò non potrà mai avere per effetto di menomare il diritto della Chiesa parrocchiale a pretendere che il quadro originale sia conservato alla cappella di San Giuseppe, nè dare diritto all'avv. Gatti di appropriarselo.

In primo giudizio l'avv. Gatti aveva sostenuto che li parroci attori non avevano veste ad agire in questa causa, perchè affermava essere la Chiesa parrocchiale di Viarigi di proprietà del Comune, ma avendo il medesimo tale tesi abbandonata in questo secondo grado di giurisdizione, la Corte non ha al riguardo che a richiamare gli argomenti in contrario addotti dal Tribunale e dalla sentenza di questa Corte 16 dicembre 1892, nella quale è detto che il parroco è il legittimo rappresentante della Chiesa parrocchiale, delle cappelle ed oratori aperti all'esercizio del culto in tutta la giurisdizione della parrocchia, e la costante giurisprudenza delle nostre supreme Corti, che in base agli art. 2, 43, 434 Codice civile riconobbe e confermò la personalità giuridica delle parrocchie e la rappresentanza delle medesime nella persona dei parroci.

Nè è il caso si abbiano ad ammettere i capitoli di prova testimoniale in subordine dedotti dall'avv. Gatti, perchè i medesimi sono affatto irrilevanti ed inconchiudenti allo scopo a cui tendono. Che di vero il fatto che il quadro sia stato altre volte riparato, e che non sia più suscettibile di altre riparazioni durevoli, renderà necessario custodirlo nel miglior modo possibile nella cappella di San Giuseppe, ma non potrà mai dare all'avv. Gatti il diritto di appropriarselo, nè di sottrarlo al culto e venerazione del pubblico, sostituendovi una copia del medesimo.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 25 febbraio 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Perla.

Card. Isidoro Verga e Mons. Luigi Budini c. Prefetto di Roma e Arciconfraternita dei Piceni.

Arciconfraternita — Scioglimento dell'amministrazione — Ricostituzione — Ammissione di nuovi soci — Illegalità — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Cardinale protettore — Primicerio — Inammessibilità del ricorso — Deposito di documenti — Allegati a Relazione ufficiale — Ricorso in via gerarchica — Autorità incompetente — Sospensione del termine per ricorrere alla IV Sezione — Notifica del ricorso — Integrazione del giudizio — Eccezione d'incompetenza amministrativa — Rinvio alla Cassazione di Roma.

Sciolta l'amministrazione di una Arciconfraternita, il Cardinale protettore dell'Arciconfraternita stessa non ha veste per ricor-

rere alla IV Sezione del Consiglio di Stato per illegittima ammissione di nuovi soci fatta dal R. Commissario e ricostituzione della Congregazione amministrativa avvenuta in adunanza generale coll'intervento dei detti soci.

Ha però veste per ricorrere l'ecclesiastico che, sebbene illegalmente nominato primicerio e rappresentante dell'Arciconfraternita dai vecchi soci del sodalizio, sia rivestito della legittima qualità di fratello.

Non è inammessibile il ricorso per mancato deposito, in forma autentica, degli atti impugnati di una Arciconfraternita, quando sia prodotto un volume a stampa di Allegati ad una Relazione ufficiale del R. Commissario di essa Arciconfraternita, *nel quale sono riprodotti i detti documenti.*

Il ricorso al Ministero dell'interno contro gli atti della rappresentanza di un ente morale misto di beneficenza e di culto, non sottoposto a vera e propria dipendenza gerarchica nei rapporti del Governo del Re, deve ritenersi interposto ad autorità incompetente, e capace di sospendere la decorrenza del termine di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Tale sospensione ha luogo anche quando di quel ricorso non siasi fatta notificazione alle parti interessate.

Quando il ricorso investe direttamente le deliberazioni di una Arciconfraternita prese in convocazioni nelle quali intervennero soci illegalmente iscritti, non può essere motivo di inammessibilità del ricorso stesso il dedurre che le indebite iscrizioni sarebbero avvenute con atti anteriori al 1890.

Potrà farsi luogo ad integrazione del giudizio, ma non è inammessibile il ricorso contro gli atti di ricostituzione di una Arciconfraternita notificato al Prefetto, al R. Commissario straordinario e al socio che fu nominato presidente della Congregazione amministrativa, anzichè a tutti i membri di detta Commissione, di cui s'impugna la legittima composizione.

Sollevata la eccezione di incompetenza dell'autorità amministrativa a conoscere della illegalità dell'ammissione di nuovi fratelli dell'Arciconfraternita, come involvente una questione di diritto civile o politico, la IV Sezione del Consiglio di Stato deve rinviare la causa alla Corte di Cassazione di Roma.

Ritenuto in fatto che, in base ai risultati di un'inchiesta ordinata dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti sullo stato della Arciconfraternita de' Piceni in Roma, un regio decreto del 6 dicembre 1885 disciolse l'amministrazione di quell'istituto ed affidò in qualità di R. Commissario straordinario al senatore Finali la rappresentanza e la temporanea gestione del pio sodalizio fino alla nomina dei nuovi amministratori; e surrogati successivamente nell'incarico altri commissarii straordinarii, cioè il generale Serafini e il senatore De Dominicis, l'Arciconfraternita si trovava tuttora governata in tale forma provvisoria nel 1896, quando proposta dal R. Commissario De Dominicis la riforma della Arciconfraternita ed uno schema di statuto organico nel fine di trasformare il sodalizio in un istituto di beneficenza con oneri di culto, la Sezione prima di questo Consiglio, interpellata dal Ministero, fu di avviso, che innanzi tutto dovesse dichiararsi cessata la gestione del Commissario straordinario e che i beni dell'Arciconfraternita dovessero consegnarsi col relativo resoconto all'amministrazione dell'ente da ricostituirsi in base allo statuto del 16 giugno 1869;

Che il Regio Commissario, invitato dal Prefetto di Roma da parte del Ministero, ad uniformarsi a tale parere rispose che egli, in base ai poteri conferitigli, aveva già con deliberazione del 26 luglio 1896 ricostituita la Congregazione amministrativa dell'Arciconfraternita, e che ad essa avrebbe reso il conto della gestione; ma il Prefetto ritenne invece che il R. Commissario non aveva altri poteri che quelli di ordinaria amministrazione, che quindi la nomina della Congregazione era dovuta all'assemblea generale de' confratelli e soci validamente aggregati, e che d'altra parte nessuno dei nominati dal R. Commissario rivestiva quella qualità ecclesiastica che dallo statuto è richiesta per coloro che dovevano particolarmente essere destinati all'ufficio di deputato alla Chiesa e al Collegio; e però con suo decreto annullò la deliberazione anzidetta;

Che in seguito a tale decreto, il Regio Commissario convocò per il 1° novembre 1896 la Congregazione generale di tutti i fratelli per la relazione degli atti della

gestione straordinaria e per la costituzione della nuova Congregazione amministrativa; e riunitasi tale assemblea, approvò i detti atti e procedette alla nomina di ventiquattro componenti di detta Congregazione amministrativa.

Che però con atti intimati nello stesso giorno al Ministro dell'interno e a quello di grazia e giustizia e dei culti, non che al Prefetto di Roma e al R. Commissario De Dominicis, Monsignor Luigi Budini, con la qualifica di antico confratello e di primicerio della arciconfraternita e di mandatario degli altri confratelli, nonchè il Cardinale Isidoro Verga con la qualifica di protettore dell'istituto, protestavano, deducendo, che arbitrariamente erano stati nominati successivamente dai Regi commissari circa quattrocento nuovi fratelli, e che essendo illegale e nulla la aggregazione di essi, illegale e nulla doveva considerarsi la convocazione di tali estranei ed intrusi, oltre agli antichi e veri fratelli superstiti; ma in seguito a nota del prefetto di Roma del 19 febbraio 1897, che avvertiva il Budini di non potere il cennato provvedimento essere soggetto ad altra via d'impugnativa che o al ricorso straordinario al Re o al ricorso in sede contenziosa a questo Collegio, il Budini e il cardinale Verga, con atto sottoscritto da essi e dall'avv. Giuseppe Cutinelli, notificato addì 5 marzo 1897 al prefetto di Roma, al comm. Francesco Penserini, quale ff. presidente della detta Congregazione amministrativa ed al senatore De Dominicis, già R. Commissario, e depositato con un fascicolo di documenti addì 11 marzo 1897, interpose ricorso a questa Sezione, chiedendo che sia dichiarata la nullità della convocazione dell'adunanza e delle deliberazioni dell'assemblea de' pretesi fratelli dell'Arciconfraternita de' Piceni tenutasi nel 1° novembre 1896 e di ogni atto che ne conseguì, compresa l'approvazione del rendiconto accordata al Regio Commissario, la consegna da esso fatta alla Congregazione amministrativa eletta in quella assemblea e di qualsiasi atto di amministrazione e di governo compiuto dalla Congregazione stessa nella rappresentanza dell'Arciconfraternita de' Piceni con invito al R. prefetto a provvedere all'anormalità del caso ne' modi più pronti ed efficaci che le leggi consentono.

Che i ricorrenti, premessi alcuni cenni di fatto circa la origine, gli scopi e le vicende dell'istituzione, a fondamento della loro domanda deducono: che la nomina ed aggregazione de' fratelli non è atto d'amministrazione nè di legale rappresentanza, ma atto di governo interno del sodalizio inseparabile dalla vita sociale di esso; che perciò rimase in potere del sodalizio e dei suoi organi legittimi anche dopo che ne fu disciolta temporaneamente l'amministrazione; che in ogni caso nel R. Commissario non poterono passare che le attribuzioni di amministrazione ordinaria, cui non appartiene punto l'aggregazione di nuovi fratelli; che perciò lo stesso R. Commissario, sottomettendosi al parere del Consiglio di Stato e al Decreto del Prefetto, riconobbe di non aver la potestà di nominare la nuova Congregazione amministrativa, a convocare i fratelli in assemblea generale, riconosceva di non avere gli stessi poteri della Congregazione amministrativa disciolta, e nominatamente di non avere i poteri contenuti nell'articolo 29 dello Statuto, fra cui è quello appunto della nomina dei suoi nuovi membri e l'altro dell'aggregazione dei nuovi fratelli; che ciò è tanto vero, in quanto il R. Commissario a' fratelli ed agli eletti da loro, doveva dar conto della sua gestione, ed è assurdo che tale conto fosse reso ad un corpo di fratelli creato dallo stesso R. Commissario; che l'esiguo numero degli antichi fratelli non giustificava l'operato del R. Commissario, sia perchè esso era l'effetto del regime anormale cui fu sottoposto l'istituto per sì lungo tempo, come osservò il Consiglio di Stato nel suo parere, sia perchè, oltre i fratelli ascritti dopo lo scioglimento degli stessi componenti il sodalizio, vi erano tuttora venticinque fratelli antichi, numero bastevole alla formazione della Congregazione amministrativa; che non giungendo a trenta i veri fratelli, era necessariamente inapplicabile l'art. 104

dello statuto che vuole tal numero per la validità delle risoluzioni della Congregazione generale; che in ogni caso si sarebbe prima dovuto da una congregazione generale dei fratelli antichi procedere alle nuove aggregazioni e poi in una successiva assemblea, con intervento de'nuovi aggregati, ricevere il resoconto del Commissario e procedere all'elezione della Congregazione amministrativa; che conseguentemente è nulla la impugnata deliberazione della congregazione generale in cui furono nominati i 266 nuovi fratelli con intervento di solo 83, come sono nulle le relative deliberazioni e gli atti successivi; che infine osta all'operato della Commissione la mancanza delle necessarie qualità in non pochi de' nuovi fratelli e in alcuni de' nuovi eletti nella Congregazione amministrativa, come pure è assurda la tentata nomina di un nuovo Cardinale protettore, mentre il cardinal Verga è sempre investito di un tale ufficio, senza che sia stato a presiedere l'assemblea, come si avrebbe dovuto.

Che addì 4 marzo 1897 il senatore De Dominicis, nella già indicata sua qualità, si costituì in giudizio, deducendo che il motivo concernente la ammissione di nuovi soci sfugge positivamente alla competenza di questa Sezione, essendosi posti con esso in discussione i diritti degli aggregati soggetti per la loro partecipazione della qualità civile e politica alla giurisdizione del potere giudiziario e dovendosi quindi rinviare gli atti alla Corte di Cassazione; che in quanto alla denunciata nullità della convocazione dell'assemblea e della composizione della Congregazione amministrativa, il cardinal Verga e monsignor Budini non hanno veste per rappresenare nè individualmente i fratelli ascritti al sodalizio prima del dicembre 1885, nè collettivamente il sodalizio; che inoltre il ricorso è inammissibile, per essere stato proposto tardivamente; che infine il ricorso è infondato nel merito, con riserva di farne la dimostrazione a suo tempo se sarà il caso di discuterne.

Che finalmente addì 20 gennaio 1898 il comm. Francesco Penserini, quale presidente dell'Arciconfraternita, depositò un controricorso con cui si oppone: 1° la decadenza per decorso del termine utile, ai sensi dell'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato, perchè la protesta notificata nel 1° novembre e altra in forma di ricorso amministrativo intimato nel 17 novembre al Ministro dell'interno ed al Prefetto di Roma provano che i ricorrenti avevano piena scienza degli atti impugnati, mentre la detta seconda protesta non può valere ad interrompere il termine, non essendo stata notificata all'Amministrazione dell'Arciconfraternita; 2° la mancanza di qualità nei ricorrenti, osservando: che non è stato prodotto alcun documento da cui risulti che il Verga sia stato eletto cardinale protettore dell'Istituto; che ad ogni modo il Verga, non piceno, non poteva essere validamente eletto, mentre non mancavano altri cardinali piceni; che il cardinale protettore non è che un mandatario della Congregazione amministrativa, e quindi il mandato di cui potette essere già investito il cardinale Verga, cessò con lo scioglimento dell'Amministrazione; che d'altra parte al Cardinale protettore è riservata la trattazione degli affari col Papa e con le sacre Congregazioni, non la rappresentanza dell'Arciconfraternita in giudizio spettante al primicerio; che il ricorrente Budini non è primicerio, essendo tale carica coperta da un monsignore Marinelli al momento dello scioglimento dell'Amministrazione; che cessato quindi il Marinelli da tale ufficio, era impossibile la nomina di un nuovo primicerio, durante la gestione straordinaria del R. Commissario; che non si è quindi prodotto dal Budini un regolare atto di nomina a primicerio; che non è giustificata la qualità di segretario che egli dice d'aver avuto, e in ogni modo sarebbe cessata con lo scioglimento dell'Amministrazione, nè gli avrebbe conferita la rappresentanza dell'Arciconfraternita; che manca perciò ogni veste ne' ricorrenti a denunziare la pretesa irregolarità di forma degli atti impugnati. In quanto poi all'impu-

gnativa della capacità di nuovi fratelli, il resistente eccepisce l'incompetenza di questa Sezione, ritenendo trattarsi di questioni di diritto civile almeno onorifico e sotto un certo aspetto anche politico. Si conchiude quindi che la Sezione voglia dichiarare inammissibile il ricorso o quanto meno, sospesa ogni ulteriore decisione, voglia rinviare gli atti alla Corte di cassazione di Roma perchè decida sulla competenza con la condanna, in ogni ipotesi, de' ricorrenti in proprio ed in solido nelle spese.

Che addì 26 gennaio 1898, da parte de' ricorrenti fu depositata una memoria a stampa sottoscritta dagli avvocati Marucchi, Gentiloni e Santucci, e con cui si svolgono i motivi del ricorso e si insiste nelle relative conclusioni.

Che finalmente addì 28 gennaio detto mese ed anno, nell'interesse della parte resistente, fu anche depositato un memoriale a stampa sottoscritto dagli avvocati Bonacci, Franceschini, Sergiacomi, Stelluti-Scala e Piccirilli, e con cui oltre alle eccezioni già formulate nel controricorso e ripetute ne' n. 3, 6 e 7 dell'anzidetta allegazione, si deduce ancora: 1° che non è ammissibile il ricorso, perchè non è stato prodotto dai ricorrenti il documento *autentico* che sarebbe obbietto della controversia, cioè il verbale dell'adunanza e delle deliberazioni prese dall'assemblea; 2° che non è ammissibile il ricorso, poichè la convocazione dell'assemblea de' fratelli *attualmente iscritti* al pio sodalizio fu dal R. Commissario fatta per ordine del Ministro, in conformità al parere del Consiglio di Stato, onde il ricorso avrebbe dovuto rivolgersi contro il provvedimento del Ministro almeno per quanto riguarda le deliberazioni prese fuori le norme dello statuto; 3° che il ricorso è inammissibile, perchè se ha la parvenza d'impugnare di nullità gli atti dell'assemblea del 1° novembre 1896, nella sostanza impugna di nullità i decreti *non prodotti dai ricorrenti*, di aggregazione al sodalizio de' nuovi fratelli, mentre il decreto con cui il regio Commissario, dieci anni avanti, accolse la domanda di 139 cittadini delle Marche residenti in Roma (avverso a qual decreto i ricorrenti abbandonarono anche la via dell'autorità giudiziaria) non può esser soggetto a ricorso in via amministrativa contenziosa, perchè atto o provvedimento anteriore alla legge del 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, a sensi precisamente dell'art. 60 del R. decreto del 17 ottobre 1889, n. 6516; 4° che il ricorso è inammissibile, perchè non notificato alle persone, alle quali l'atto o il provvedimento impugnato direttamente si riferisce, a' termini dell'art. 6 dello stesso regio Decreto del 17 ottobre 1889. S'insiste quindi nelle conclusioni già formulate nel controricorso.

Ciò premesso in fatto, ha considerato quanto segue:

In diritto: — Attesochè l'eccezione pregiudiziale che logicamente va esaminata prima d'ogni altra è quella che nega ne' ricorrenti ogni veste giuridica e ogni interesse alla produzione del ricorso;

Attesochè, rispetto al cardinale Verga, ricorrente, nell'asserta qualità di protettore dell'Arciconfraternita, l'eccezione trova il suo fondamento nel decreto del Governo che disciolse l'amministrazione di quel sodalizio in relazione alle norme dello statuto organico approvato dal visitatore apostolico cardinale Consolini addì 16 giugno 1869, e segnatamente a quelle concernenti la costituzione e il funzionamento della Congregazione amministrativa;

Attesochè infatti, se non può contestarsi che il cardinal Verga trovavasi investito dell'ufficio di protettore per virtù di atto pontificio del dì 8 agosto 1885, come risulta dal relativo documento versato negli atti, non è men vero che da tale ufficio venne virtualmente a cessare per effetto del provvedimento governativo del 6 dicembre di quell'anno che sciolse l'amministrazione. Basta in proposito considerare che il Cardinale protettore, per gli articoli 3 e 15 del citato statuto, fa parte integrante della *Congregazione amministrativa*,

organo principale del potere deliberante del sodalizio, ed è chiamato a presiedere il *Congresso segreto*, specie di giunta istituita per la trattazione degli affari di ordinaria amministrazione. E poichè senza dubbio il ricordato provvedimento, senza toccare l'esistenza giuridica della Arciconfraternita, col disciogliere l'amministrazione normale, privò di ogni ufficio e di ogni potere tutti coloro che o singolarmente o collegialmente erano investiti di una funzione di governo nel sodalizio, avocandone temporaneamente le attribuzioni nella persona del Regio Commissario fino alla ricostituzione dell'amministrazione *ex-integro*, sarebbe impossibile il concepire che mentre tutti gli altri ufficiali dell'istituto avessero perduto la loro qualità, l'investito delle più alte funzioni amministrative potesse rimanere in semplice stato di sospensione dall'esercizio delle sue attribuzioni durante la gestione del Regio Commissario e solo esso potesse senz'altro riprendere il suo antico posto al cessare di tale straordinaria missione di fronte alla generale rinnovazione delle varie cariche demandata dall'adunanza generale dei confratelli;

Attesochè non può il cardinale Verga rimanere in giudizio nemmeno come semplice fratello dell'Arciconfraternita, non figurando affatto investito di tale qualità. Lo statuto organico non richiedeva appunto che il *Cardinale protettore* dovesse essere nominato fra i confratelli, nè eletto a quell'ufficio un Cardinale gli conferiva siffatta qualità, costituendo le funzioni di lui una forma di potere superiore che il sodalizio cercava e costituiva fuori del proprio seno fra i Principi della Chiesa per la suprema direzione dell'Arciconfraternita e per avere un organo autorevole per la diretta trattazione degli affari col Sommo Pontefice e con le Sacre Congregazioni;

Attesochè non può dirsi egualmente privo di veste e d'interesse a ricorrere monsignor Budini. Certo in quanto all'invocata qualità di segretario, di cui era investito prima dello scioglimento dell'amministrazione, egli trovasi in condizione pari a quella del già protettore cardinale Verga; nè può giovargli l'altra asserta qualità di primicerio, che propriamente gli darebbe la rappresentanza legale dell'Arciconfraternita, a tenore dello statuto, non potendo riconoscersi la legittimità della nomina a tale ufficio amministrativo conferitogli da' vecchi fratelli nel tempo in cui l'amministrazione trovavasi ancora concentrata nelle mani del Regio Commissario e nulla si era ancora disposto per la ricostituzione degli uffici ordinari, tanto più che a tenore dell'art. 9 dello statuto il primicerio avrebbe dovuto essere scelto dal Cardinale protettore, che legalmente non vi era, sopra una terna da presentarsi dalla Congregazione amministrativa. Il Budini però è senza dubbio investito della legittima qualità di fratello, risultando dalla stessa lista de' fratelli stampata a cura del Regio Commissario De Dominicis e prodotta negli atti tanto dai ricorrenti che dal resistente commendatore Penserini, di essere il Budini iscritto al numero 10 degli antichi fratelli ancora viventi fra quelli nominati dal suddetto Visitatore apostolico. Ora, nella qualità di fratello, vi è quanto basta per far ritenere la sussistenza di un giuridico interesse a denunziare in questa sede le illegalità che per avventura fossero avvenute nella riconvocazione dell'assemblea generale al termine della cennata missione straordinaria e nella ricostituzione del normale governo del sodalizio. Nè del resto i resistenti disconoscono che i fratelli *uti singuli* abbiano tale facoltà, limitandosi unicamente ad eccepire che il Budini non ha assunto in giudizio altra veste che di ufficiale dell'Arciconfraternita e di rappresentante degli altri confratelli, senza che questa seconda asserta qualità sia giustificata da alcun atto di procura. Ma non essendo contestabile l'esistenza in lui di una qualità che, indipendentemente da ogni altra condizione lo rendeva capace a produrre il ricorso di cui ora si tratta, sarebbe troppo rigorosa risoluzione quella che prescindesse dal riconoscere una tale qualità dopo l'esclu-

sione di quelle malamente invocate ed assunte, tanto più che nell'asserta rappresentanza dei singoli fratelli non potrebbe negarsi che sia necessariamente compresa la facoltà di rappresentare e far valere l'interesse proprio, in nome del quale anche individualmente egli aveva già fatto intimare nel 1. novembre 1896 quell'atto protestativo, con cui aveva denunciato al Governo del Re la illegalità di cui egli riteneva viziati gli atti, che impugna oggi in questa sede;

Attesoché, in quanto all'altra eccezione del mancato deposito degli atti impugnati, basta osservare che i ricorrenti produssero in tempo utile fra gli atti della causa la relazione a stampa del senatore De Dominicis circa la gestione dell'Arciconfraternita da lui tenuta come Regio Commissario straordinario insieme ad altro fascicolo a stampa intitolato « *Allegati alla relazione del Regio Commissario dell'Arciconfraternita dei Piceni in Roma* », e in questo fascicolo vedonsi integralmente riportati gli atti di cui ora s'impugna la legittimità e particolarmente i verbali della Congregazione generale del 1° novembre 1896 e dello scrutinio dell' elezione della Congregazione amministrativa;

Attesoché, ciò posto, non giova ai resistenti l'eccepire che non siano stati prodotti in forma autentica i documenti impugnati e che manchi perciò una condizione necessaria per l'ammissibilità del ricorso, essendo manifesto il carattere ufficiale delle stampe depositate dai ricorrenti e non avendo gli stessi resistenti nulla detto che potesse far sospettare in loro il pensiero di disconoscere l'esattezza di quegli allegati, in cui è riprodotta testualmente una serie di documenti molto importanti per la vita dell'Istituto pio; documenti che essi anzi hanno accettato, facendone base delle proprie osservazioni e discussioni. Nè d'altra parte, cessata l'autorità del Regio Commissario, era agevole ai ricorrenti il documentare in miglior modo l'esistenza od il tenore degli atti impugnati, tanto più che altrimenti a dare autenticità a quelle stampe sarebbe occorsa la certificazione appunto di quei nuovi amministratori, che i ricorrenti considerano come privati cittadini estranei all' Arciconfraternita e privi di legittima autorità rispetto a tale istituto;

Attesoché è fuori dubbio che la Sezione prima di questo Consiglio, nel suo parere del 9 giugno 1896 comunicato per disposizione del Ministro dell'Interno al Regio Commissario, opinando di non potersi esaminare la proposta di un nuovo statuto dell'Arciconfraternita fatta dallo stesso R. Commissario e di dover cessare la gestione straordinaria protrattasi illegalmente per undici anni, disse nelle sue considerazioni che a tal uopo dovessero convocarsi i fratelli che figuravano « *attualmente iscritti* » per procedere alla nomina della Congregazione amministrativa; ma a prescindere che la detta Sezione consultiva non avrebbe potuto pregiudicare col suo avviso le contestazioni eventuali per la determinazione di coloro che avessero facoltà di intervenire alla assemblea generale, trattasi di un semplice accenno che presupponeva nei fratelli da convocare la legittimità della rispettiva inscrizione nell'albo e che non intese certo di risolvere una questione non dibattuta in quel momento circa le condizioni richieste per essere ammesso a far parte del sodalizio, tanto vero che precedentemente, nelle considerazioni dello stesso parere la Sezione apparisce ignara delle aggregazioni di più centinaia di nuovi fratelli fatte durante il Regio commissariato, notando che non era stata affatto soppressa l'Arciconfraternita dal decreto di scioglimento dell'Amministrazione, e che non ostante la lunga gestione straordinaria il sodalizio esisteva tuttora *non solo di diritto*, ma anche di *fatto* « quantunque con un numero scarso di fratelli ». D'altra parte, il Decreto del Prefetto di Roma (riportato a pagina 186, 187 e 188 de' citati Allegati), in seguito a cui si procedette alla convocazione dell'adunanza generale, disse nelle sue considerazioni di doversi ricorrere al voto dei fratelli o socii *validamente aggregati* senza punto entrare nella questione oggi promossa. Non

s'intende quindi perchè quell'incidentale accenno nel parere del Consiglio di Stato potesse avere valore di una determinazione de' partecipanti dell'Arciconfraternita, da costituire un atto o una risoluzione impugnabile per se stessa, e perchè in mancanza di tale impugnativa dovesse ritenersi precluso agli interessati l'esercizio della facoltà del ricorso in questa sede contenziosa avverso gli atti che effettivamente e particolarmente importarono quella determinazione, cioè avverso la convocazione fatta dal Regio Commissario e avverso gli atti dell'assemblea a cui parte de' convocati intervennero. Cade adunque anche l' altra sollevata eccezione di inammissibilità.

Attesochè certamente a voler considerare come continuo il tempo decorso dal giorno dell'adunanza a quello della notificazione del ricorso contenzioso sarebbe scaduto il termine utile stabilito dall'art. 30 della legge organica sul Consiglio di Stato; ma anche astraendo dal notare che il *dies a quo* non può essere che quello della notificazione dell'atto agli interessati o in certi casi dalla sua pubblicazione nelle forme regolamentari, non può disconoscersi, rispetto al calcolo del termine l'influenza del reclamo interposto in sede amministrativa contro i cennati atti dell'assemblea al Ministero dell'interno, in data 17 novembre 1896, giusta quanto risulta dalla nota del 19 febbraio 1897, con cui il prefetto di Roma, senza dar corso a quel reclamo invitava i ricorrenti o ad adire questa quarta Sezione del Consiglio di Stato o a rinunziare espressamente a tale via di ricorso contenzioso nel caso che volessero dare al detto reclamo interposto in sede amministrativa il senso di un ricorso straordinario al Re.

Dato infatti il carattere definitivo delle impugnate deliberazioni della Congregazione generale de' Piceni come atti della rappresentanza di un ente morale misto di beneficenza e di culto, non sottoposto a vera e propria dipendenza gerarchica ne' rapporti del Governo del Re, quel reclamo concepito come gerarchico era interposto ad autorità incompetente, e però trattandosi di uno scusabile errore, giusta la giurisprudenza di questa Sezione non poteva non avere un effetto sospensivo rispetto alla decorrenza del termine. E senza dubbio un tale effetto non può escludersi, come vorrebbero le parti resistenti, pel solo fatto di non essere stato quel reclamo ad essi notificato, perchè fondandosi la sospensione sull'errore del ricorrente, che in buona fede credette dover adire una piuttosto che un'altra autorità, è naturale che a determinare tale beneficio non si possa richiedere altro che l'istanza rivolta all'autorità incompetente sia stata proposta con le condizioni e con le forme che sono proprie delle istanze che a quella stessa autorità competentemente sono dirette; e nel caso concreto, trattandosi di unricorso prodotto sull'inesatto presupposto che fosse aperta contro quegli atti e deliberati una via di riparazione di carattere gerarchico, non avrebbe potuto ritenersi necessaria quella notificazione ai controinteressati che in ogni altro ricorso gerarchico non è punto richiesta e che è solo imposta dalla legge a garanzia di un formale contraddittorio nei ricorsi in sede contenziosa. Detraendo pertanto il tempo decorso dalla produzione del reclamo anzidetto alla notificazione del ricorso in questa sede contenziosa, si ha senza dubbio che quest'ultimo ricorso fu effettivamente prodotto in tempo utile, onde vien meno anche l'altra sollevata eccezione d'inammissibilità.

Attesochè il ricorso deduce la illegittimità dell'assemblea del 1° novembre 1896 dalla presupposta nullità dell'aggregazione di nuovi fratelli disposta dai regi commissari, aggregazione non messa in dubbio dalle parti resistenti e risultante dai citati documenti a stampa prodotti fra gli atti, essendo in fine dei detti allegati inserita la lista dei fratelli ammessi prima dello scioglimento dell'amministrazione e quella dei 266 fratelli ammessi dai due commissari senatori Serafini e De Dominicis, oltre ad altri quarantaquattro decessi o non più dimoranti in Roma e similmente aggregati al sodalizio, onde non occorreva da parte

dei ricorrenti altra produzione di documenti al riguardo, come si pretenderebbe dai resistenti.

Attesochè, però, eccepiscesi dai resistenti che il ricorso, fondandosi sulla illegittimità delle nuove nomine di soci, viene a risolversi appunto nella impugnativa di tali atti e rimontando a dieci anni avanti il decreto del Regio Commissario che ammise nell'Arciconfraternita centotrentanove cittadini delle Marche residenti in Roma, tale decreto non sia impugnabile in questa sede contenziosa, perchè atto o provvedimento anteriore all'attuazione della vigente legge sul Consiglio di Stato. Ma a prescindere dal notare che di tale circostanza di tempo i resistenti che la eccepiscono non hanno fornito alcuna prova, è agevole osservare che questa eccezione potrebbe mettere fuori discussione la validità della nomina dei 139 fratelli anzi cennati, ma non precludere l'adito ad esaminare la validità degli altri 127, rispetto a cui non si afferma che la nomina sia avvenuta prima del 1890; nè d'altra parte i resistenti hanno dimostrato se l'adunanza del 1° novem. 1896 sia stata composta tutta con l'intervento di fratelli appartenenti ai 139 che si dicono nominati dal Regio Commissario Serafini. Oltre di che la mancanza di legittima qualità nei fratelli intervenuti non è il solo motivo del ricorso, essendosi impugnata la validità dell'adunanza anche per altre ragioni, rispetto a cui non si è punto dedotta l'eccezione proponibile in base all'art. 60 del regolamento di procedura contro gli atti anteriori al 1890.

Attesochè a tali considerazioni, che già per se stesse bastano a respingere la cennata eccezione, può aggiungersi che essa non costituirebbe affatto un ostacolo alla procedibilità del ricorso, in quanto la domanda investe direttamente la convocazione e le deliberazioni del 1° novembre 1896 e gli atti conseguenziali, ma solo potrebbe escludere l'esame di un argomento o motivo del ricorso e condurre al rigetto piuttosto che all'inammissibilità del ricorso medesimo. Non trattasi adunque di un preliminare impedimento nel corso della domanda, a constatare il quale si possa prescindere da ogni esame del merito delle motivazioni, in modo da non esserne in certo modo pregiudicata l'altra eccezione d'incompetenza di questa sede anche sollevata dai resistenti. E se a giustificare una tale eccezione i resistenti hanno ritenuto di poter affermare che il ricorso dei vecchi fratelli contro i nuovi importa il disconoscimento di un diritto civile non solo, ma anche politico, una decisione di questa Sezione che ne ritenesse l'inoppugnabilità, in base all'art. 60 del suo regolamento di procedura, verrebbe appunto a pregiudicare una tale questione su cui per legge non le è dato d'interloquire, in quanto presupporrebbe invece l'esclusivo carattere amministrativo delle nomine fatte dal Regio Commissario o dei rapporti da esse stabilite a favore degli ammessi nel sodalizio, mettendo con ciò fuori controversia la posizione giuridica de' nuovi fratelli e negando nei vecchi fratelli, che pur sarebbero anche essi, secondo i resistenti, investiti di un diritto civile e politico, la corrispettiva facoltà d'impugnare le nomine de'nuovi, mentre dato il presupposto carattere di diritto civile o politico nella qualità o nello stato di fratello o socio è riserbata ad altra competente sede il determinare se a favore degli antichi associati ne scaturisca la capacità ad impugnare anche mercè azione giudiziaria lo stato degli altri aggregati che fossero stati illegalmente ammessi nel sodalizio;

Attesochè altra ragione d'inammissibilità si vorrebbe trarre dalla mancata notificazione alle persone a cui direttamente si riferiscono gli atti impugnati. E' da notare però che il ricorso fu notificato tanto al Prefetto di Roma e al Regio Commissario straordinario, che presiedette l'assemblea del 1° novembre 1896 e ne sottoscrisse il verbale, quanto al Comm. Penserini, fratello intervenuto a tale adunanza, eletto dall'assemblea a far parte della Congregazione amministrativa e più tardi da questa investito dalle funzioni di presidente e rappresen-

tante dell'Arciconfraternita, in mancanza del Cardinale protettore, cui a termini dello statuto avrebbe dovuto spettare la suprema direzione del sodalizio. Ora impugnandosi nel ricorso la legittimità appunto delle assunte funzioni amministrative in tutti i membri della Congregazione amministrativa, per lo meno è a ritenere che il ricorso, oltre che all'autorità pubblica rappresentata dal Prefetto e dal Regio Commissario, sia stato notificato anche ad uno dei singoli interessati qual'è il comm. Penserini; onde dalla mancata notificazione del ricorso agli altri componenti della detta Congregazione amministrativa o semplici socii potrebbe derivare non l'inammissibilità, ma solo il bisogno dell'integrazione del giudizio con l'estendere anche a costoro la notificazione del ricorso. Se non che della necessità o meno di ordinare tale integrazione non è il momento di decidere ora, di fronte alla eccezione con cui, *subordinatamente* alle altre *pregiudiziali* esaminate fin qui, i resistenti hanno dedotto l'incompetenza di questa Sezione rispetto al merito del ricorso, salvo a tornare su tale questione se la causa fosse invece riconosciuta come estranea alle attribuzioni dell'autorità giudiziaria e ritornasse quindi all'esame di questa Sezione.

Attesochè rispetto alla predetta subordinata eccezione d'incompetenza, si potrebbe dubitare che essa non fosse estesa a tutti i motivi del ricorso, risultando dalle considerazioni del controricorso che essa si riferisce, nel concetto dei resistenti, solo all'impugnata legittimità dell'intervento dei nuovi fratelli nell'assemblea generale del 1° novembre 1896; ma poichè, da una parte, le conclusioni tanto di quel controricorso che dell'allegazione a stampa prodotta nel 28 gennaio 1898 non contengono punto una tale limitazione, e d'altra parte non parrebbe corretto lo scindere l'esame della controversia e il far dipendere la cognizione della Sezione non dall'obbietto del ricorso, ma semplicemente dalla specialità degli argomenti sui quali il ricorso stesso è fondato, è il caso di sospendere ogni ulteriore decisione, ai termini dell'art. 41 della legge organica sul Consiglio di Stato, e rinviare la causa alla Corte di Cassazione di Roma.

Attesochè le speciali circostanze della vertenza consigliano la compensazione delle spese.

La Sezione, previa dichiarazione di essere il cardinale Isidoro Verga carente di diritto a ricorrere in questa sede avverso gli atti di cui è controversia, rigetta le eccezioni di inammissibilità proposte nei rapporti dell'altro ricorrente monsignor Budini Luigi e sospende sul merito del ricorso di costui ogni ulteriore decisione, rinviando gli atti alla Corte di Cassazione di Roma, perchè decida sulla competenza, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione interni).

Parere del 9 luglio 1897.

Ric. *Comune di Passerano.*

Spese di culto — Nomina di sacerdote a maestro elementare.

Gli atti di nomina di sacerdoti a maestri comunali non hanno il valore di titoli comprovanti l'obbligo del Comune di sottostare ad una spesa di culto, poichè il servizio obbligatorio al quale si provvedeva con quelle nomine, era quello dell'insegnamento, e se il Comune nell'occasione potè procurare anche il vantaggio delle messe festive, non ne discende che avesse allora od abbia al presente un obbligo speciale per tale spesa.

Manca poi la continuità della spesa, quando risulti che all'insegnamento elementare il Comune provvide fino al 1890 con un maestro laico, e solo posteriormente incaricò un cappellano.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Aumento delle Congrue parrocchiali e sistemazione dei rapporti del Fondo pel culto collo Stato e coi Comuni rispetto alla rendita dei beni delle Corporazioni religiose e delle Chiese ricettizie soppresse (1).

Argomento a gravi, gravissime considerazioni offrono le disposizioni del presente disegno di legge. Ci occuperemo di esso, specialmente per ciò che riflette i così detti *aumenti di congrua*, nei prossimi studi che compariranno nella Rivista: ma ciò che si vorrebbe stabilire coll'art. 2 costituisce un tale attentato ai diritti dei parroci, già acquisiti e sanciti dal legislatore, che c'induce ad uscire dal riserbo, che ci siamo imposti in questa rubrica, nella quale intendiamo di riportare senza commenti ed osservazioni gli atti e documenti parlamentari. Si ripetono, come si vedrà, nella Relazione le solite dichiarazioni improntate a grande interessamento verso il *basso clero:* " il Governo, si dice, non dimentica i suoi doveri verso il clero povero, che, vivendo col popolo, deve effondere sopra di esso la sua benefica influenza „: il Governo intende " soddisfare il debito contratto verso il clero curato, che è meritevole di riguardo e di considerazione „: il Governo, si ripete ancora, " mira all'adempimento di una legge dello Stato; mira a soddisfare bisogni e necessità solennemente riconosciuti; mira a sollevare le sorti dei parroci poveri, della parte più degna di sollecitudini, perchè deve esercitare un apostolato di carità, di ordine e di pace „. Il Governo, insomma, colla nuova legge, che dovrebbe aver vigore il 1° luglio 1899, intende dare una parziale attuazione all'ultima parte dell'art. 3 della legge 30 giugno 1892, n. 317, secondo cui: " Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua dei parroci sarà portata a lire 900, e quindi al massimo definitivo di lire 1000 *al netto* „.

E poichè alle belle parole corrispondano i fatti, si comincia coll'articolo 1° del progetto a dichiarare che la congrua sarà dal 1° luglio portata a lire 900 *dedotti i pesi patrimoniali*, togliendo le parole " al netto „, che si trovano nella detta legge del 1892, e che meglio servivano a caratterizzare il concetto giuridico della congrua.

(1) Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministero di grazia, giustizia e dei culti (Zanardelli), di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno (Di Rudinì), col Ministro del Tesoro (Luzzatti) e col Ministro delle Finanze (Branca) nella tornata del 14 marzo 1898: Atti parlam. legisl. XX; 1ª sess. 1897-98: n. 255.

Coll'art. 2 poi, sotto pretesto di recare un vantaggio *immediato* ai parroci, si propone in termini imperativi la liquidazione d'ufficio, *secondo gli accertamenti fatti e pubblicati a cura dell'Amministrazione*, cioè raccolti in una Statistica di recente pubblicata, e della cui esattezza abbiamo già fatto cenno (1).

Come si è proceduto a tali accertamenti, ed in base a quali criterii, non è detto: ed è stato *prudenza* il tacerlo.

Lo abbiamo già dimostrato (2): il Fondo pel culto si è foggiato un istituto della congrua a modo suo: ed in conformità di esso, erigendosi a legislatore, dispone e comanda, fa gli accertamenti dell'attivo e quelli del passivo, nel quale comprende ciò che crede, e lascia fuori oneri e pesi che vengono a diminuire sensibilmente la *congrua* (quell'annua rendita che deve essere riservata esclusivamente alla persona del parroco pei suoi alimenti e decoroso mantenimento), portando così radicali trasformazioni a quell'istituto giuridico, giunto a noi attraverso i secoli, e che il legislatore attuale (stando almeno alle sue costanti dichiarazioni) ha inteso ed intende sempre di *migliorare*, e non *peggiorare*.

A quelli accertamenti, che hanno sollevato e sollevano così vivi e generali lamenti, non solo nel così detto basso clero, che si vuole *favorire*, ma anche negli Ordinari diocesani, si osa di chiedere la SANZIONE LEGISLATIVA!! E lo scopo è evidente: da tutto il contesto dell'art. 2 emerge chiaro che si pretende, dopo la nuova legge, di chiudere l'adito alle domande dei parroci, alla presentazione ed all'apprezzamento dei loro documenti, in base ai quali si possa venire alla determinazione del *vero* stato attivo e passivo del beneficio parrocchiale. E, quel che è peggio, si mira a chiudere loro la via dell'autorità giudiziaria, che ha già mostrato di far buona giustizia degli accertamenti e dei famosi criteri di liquidazione del Fondo pel culto (3).

E' la prima volta che si vede il *debitore*, sia pure una pubblica Amministrazione, arrogarsi questa facoltà, di stabilire esso la misura dei suoi doveri verso il *creditore*, impedirgli il contradittorio, e sbarrargli la via per il riconoscimento dei suoi diritti. E' questa enormità giuridica che abbiamo voluto subito rilevare: potrebbe mai trovare la sua sanzione in una legge?

Nelle discussioni al Senato, a cui ha dato luogo la legge del 30 giugno 1892, venne dichiarato (ciò che, del resto, non poteva essere dubbio) che competeva all'autorità giudiziaria di

(1) Vol. VII, pag. 429 e seg., 435.
(2) Vol. in corso; pag. 1 e seg.
(3) Vol. in corso, pag. 1 e seg., 97.

determinare nei singoli casi, e dato il dissenso delle parti, la esatta interpretazione della legge 30 giugno 1892, ed i pesi e gli oneri da dedurre e da computare, come conseguenza, nella liquidazione dei supplementi di congrua. E malgrado ciò, l'Amministrazione del Fondo pel culto pretese di sostenere in giudizio la incompetenza del magistrato ordinario. Ora, per sfuggire la censura dei magistrati e far passare i suoi accertamenti, che si è ben guardata di far conoscere, l'Amministrazione vorrebbe munirli di *sanzione legislativa*. E' con questi retti e *nuovissimi* criteri che si procede alla formazione delle leggi. Ma prima di lamentare la mancanza dei mezzi per poi venire ad *illusorii aumenti* di congrua, che, ristretti entro i cancelli di certi calcoli ed accertamenti, possono risolversi in *effettiva diminuzione* di quanto i parroci hanno già acquisito il diritto di avere in forza della vigente legge 30 giugno 1892, conviene fare quello che una autorevole voce (quella dell'on. Lampertico) disse in Senato: liquidare i supplementi di congrua nella misura già stabilita, regolarmente e *legalmente*.

Onorevoli colleghi! — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarvi è ispirato ai concetti che già furono esposti dall'onor. ministro del Tesoro nella esposizione finanziaria del 1° dicembre p. p., nella quale appunto leggonsi le seguenti parole: « Due altre riforme di non lieve importanza vi proporremo: la anticipata consegna, verso giusto compenso pel Fondo del culto, ai Comuni del Regno dei beni delle chiese *ricettizie*, anche prima che siano morti tutti i partecipanti, l'aumento della congrua ai parroci fino a lire 900 col beneficio immediato di 9805 parroci. Così il Governo non dimentica i suoi doveri verso il clero povero, che, vivendo col popolo, deve effondere sopra di esso la sua benefica influenza. Ma in questa occasione si verrà alla ripartizione del patrimonio regolare secondo i criteri delle leggi vigenti, studiando il modo di anticipare ai Comuni che ne hanno diritto quei vantaggi che altrimenti troppo ritarderebbero e fissando un'equa transazione collo Stato, nella quale gli interessi del Fondo del culto eminentemente morali e religiosi dovranno avere il primo posto ».

Ed ora del progetto medesimo, nelle varie sue parti ed in ogni suo particolare veniamo a darvi ampiamente ragione.

I.

L'articolo 3 della legge 30 giugno 1892, n. 317, ordinò che, a datare dal 1° luglio 1892, il supplemento di congrua, che si concede ai parroci del Regno, fosse elevato a lire 800, alla misura, cioè, stabilita nell'articolo 28, numero 4, della precedente legge 7 luglio 1866, n. 3036, e poscia dispose: « Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua dei parroci sarà portata a lire 900 e quindi al massimo definitivo di lire 1000 al netto ».

Mentre a tutti i parroci, che ne fecero domanda e giustificarono il proprio diritto, fu liquidato il supplemento di assegno fino a completare la congrua di lire 800, non è stato possibile procedere alle maggiori concessioni per l'assoluta deficienza di mezzi.

Gioverà in fatti ricordare che allorquando le urgenti necessità del pubblico erario richiedevano da tutti i maggiori sacrifizi, anche l'Amministrazione del Fondo per il culto fu sollecita di studiare il modo di aumentare quel contributo che ai termini della citata legge del 30 giugno 1892, n. 317 e della successiva 5 marzo 1893,

n. 69, doveva versare al Tesoro dello Stato in acconto dei diritti spettantigli sul patrimonio delle corporazioni soppresse.

Per ciò colla nota di variazioni presentata alla Camera il 21 febbraio 1894, n. 272-bis, propose tante economie quante occorrevano a raggranellare 500,000 lire per portare l'annuo contributo da tre e mezzo a quattro milioni di lire, che dovevano appunto essere pagati col sopravanzo delle attività sulle passività. E realmente ciò si sarebbe verificato se nello stesso momento in cui si aumentava il contributo non si fosse elevata anche l'aliquota della imposta di ricchezza mobile, per effetto di che il maggior aggravio annuale che venne a risentire il Fondo per il culto soltanto sulle rendite del Debito pubblico salì a lire 894,222.44; senza parlare qui, per non entrare in maggiori particolari, di quanto si paga in più annualmente sulle altre rendite mobiliari, di quanto si deve rifondere ai parroci nella liquidazione dei supplementi di congrua in relazione all'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, di quanto si esige in meno per quota di concorso, e di altre cause di maggiori spese e di minori entrate.

Così fu che il conto consuntivo 1894-95 si chiuse con un disavanzo o intacco patrimoniale di lire 932,714.32; quello del 1895-96 con un disavanzo di lire 209,233.45; e quello del 1896-97 con un disavanzo di lire 417,427.96.

Così è che per l'esercizio corrente 1897-98 è previsto un disavanzo di lire 1,051,635 e pel futuro 1898-99 di lire 670,635.

In questa condizione di cose certamente non sarebbe stato possibile adempire il voto della legge 30 giugno 1892 ed elevare le congrue parrocchiali prima a lire 900, poi al massimo di lire 1000, occorrendo, come è noto per gli studi già pubblicati, per il primo passo, circa un milione all'anno, e per l'ulteriore altri due milioni.

Ma fortunatamente essendo prossimo a scadere il termine stabilito dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1894, n. 339, parve opportuno il momento per studiare se, pur non trascurando gli interessi dell'Erario, dei quali si terrà parola in seguito, non si dovesse intanto soddisfare il debito contratto verso il clero curato, che è meritevole di riguardo e di considerazione.

Da ciò sorse l'idea e fu concretato quel componimento, del quale parleremo nella terza parte di questa relazione, e per effetto del quale resta disponibile la metà della somma che fin qui e a tutto l'esercizio 1898-99 è impegnata per il contributo allo Stato. Ed è a sperarsi che pel 1899-900 e in seguito, le ricadenze del debito vitalizio e le altre economie che si studieranno nel bilancio del Fondo per il culto metteranno argine ai disavanzi che si verificarono negli ultimi esercizi e si verificheranno ancora in questo e nel venturo per le cause suesposte.

Intanto per la disponibilità che il bilancio acquista di una rendita di due milioni annui è possibile destinarne uno ad elevare i supplementi di congrua fino a lire 900, mentre l'altro sarà distribuito fra i Comuni, come si dirà in appresso.

Secondo i recenti studi statistici pubblicati dalla Direzione generale del Fondo per il culto, i parroci che hanno una rendita inferiore alle lire 900 annue sono 9805 e la spesa occorrente per portare il supplemento di congrua a questo limite sarebbe di lire 968,400, in cifra tonda un milione.

Affinchè il beneficio per i parroci sia immediato, col progetto di legge che vi presentiamo si dispone che la liquidazione e l'assegnazione della somma dovuta a ciascun parroco, fino a raggiungere il limite suindicato, sia fatta d'ufficio e ciò al duplice scopo di esonerare i parroci dall'obbligo di presentare nuova domanda e nuovi documenti che importano sempre una perdita di tempo ed una spesa, e di liberare l'Amministrazione da ogni inciampo che possa ritardare o rendere meno spedita la sua azione. La liquidazione verrebbe fatta colle norme fin qui seguite, e l'Amministrazione, procedendo sulla base degli elementi di fatto che già possiede, potrà predisporre le cose in modo che, alla data fissata, la nuova legge abbia piena attuazione. Questi elementi di fatto furono già raccolti in occasione di accertamenti anteriori, seguendo un metodo identico nelle basi e nelle valutazioni, e quindi riassunti nelle risultanze e pubblicati; sicchè nell'articolo 2 del progetto di legge si soggiunge che la liquidazione d'ufficio dovrà farsi sulla base dei red-

diti accertati al 31 dicembre 1896 dall'Amministrazione del Fondo per il culto e da essa pubblicati, salve, beninteso, le variazioni accertate posteriormente e che si accerteranno fino al 30 giugno 1899 e salve inoltre le risultanze dei documenti già presentati dai parroci prima dell'attuazione della legge.

Infine si dichiara che per le parrocchie vacanti la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo titolare, dappoichè il supplemento di congrua spetta al parroco e non già alla parrocchia, e tanto meno all'economo spirituale, dovendo questo essere retribuito dall'Economato generale dei benefici vacanti coi frutti della vacanza, e, quando non bastino, con gli altri mezzi di cui esso dispone.

Una volta liquidato l'assegno supplementare dovuto a ciascun parroco, si ritiene opportuno e necessario non ammetterne la revisione se non dopo un determinato periodo di tempo, poichè le continue domande di revisioni e variazioni, le quali nel maggior numero dei casi non hanno fondamento, cagionano un grave ed incessante lavoro all'Amministrazione senza vantaggio dei parroci e mantengono incerte le previsioni della spesa ed il normale esercizio del bilancio.

D'altronde la sconfinata libertà di chiedere la revisione dell'assegno aumenta e non diminuisce il numero dei reclami, e genera spesso il malcontento, perchè la facilità nel domandare suscita le pretese più esagerate ed assurde, le quali non potranno mai avere soddisfazione.

Oltre che all'Amministrazione, una relativa stabilità nell'ammontare dell'assegno giova agli stessi parroci, i quali, acquistando la sicurezza che, per un certo periodo di tempo, non verranno ritolte o diminuite quelle risorse sulle quali essi avevano fatto assegnamento, potranno meglio regolare i propri impegni e l'andamento di tutta l'azienda domestica.

Pertanto coll'articolo 3 del disegno di legge si disporrebbe che gli assegni di congrua, una volta liquidati, restino invariati per tutto il triennio, e che anche successivamente non possano essere modificati che di triennio in triennio; termine codesto che ha la sua ragione nel fatto che la precipua base di tali liquidazioni è costituita dagli accertamenti dei redditi agli effetti della tassa di manomorta, e questi accertamenti si compiono appunto ogni triennio.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, affinchè il nuovo parroco non abbia a soffrire ritardo nella concessione dell'assegno che gli spetta, si disporrebbe che sia riattivato a suo favore l'assegno che già si corrispondeva al predecessore e la riattivazione avrebbe luogo subito dopo la concessione del Regio *Exequatur* o del Regio *Placet*. In pari tempo però si farebbe un nuovo accertamento dei redditi ed una nuova liquidazione, e se da questa risultassero diminuite od aumentate le rendite beneficiarie si aumenterebbe o si diminuirebbe in relazione l'assegno supplementare, disponendosi la compensazione che fosse necessaria.

Onorevoli colleghi, proponendovi di elevare per ora i supplementi di congrua fino a lire 900 e di regolarne la liquidazione, il Governo mira all'adempimento di una legge dello Stato; mira a soddisfare bisogni e necessità, solennemente riconosciuti, nello interesse generale della società civile; mira a sollevare le sorti dei parroci poveri, della parte più umile del basso clero, ma più degna delle nostre sollecitudini, perchè deve esercitare un apostolato di carità, di ordine e di pace; epperò esso non dubita che le sue proposte conseguiranno i vostri suffragi..

II.

In molti Comuni delle Provincie meridionali d'Italia, volendosi promuovere ed estendere l'esercizio del culto, ed assicurare ad un tempo un conveniente sostentamento al clero indigeno, furono fondate dal Comune o da famiglie consociate o da privati cittadini alcune chiese con la espressa condizione di essere servite, rette ed amministrate dai preti naturali del luogo; e le chiese furono dotate mercè la costituzione di una massa comune alla quale dovevano partecipare di pien diritto i preti naturali del luogo, oppure i discendenti di un designato ceto di persone o di famiglie.

Queste chiese, che furono dette *patrimoniali*, *madrici* e *ricettizie*, e che si

distinsero anche in *civiche* e *famigliari*, in *numerate* e *innumerate*, in *curate* e *non curate*, o *semplici*, erano considerate nel primo periodo della loro esistenza come semplici riunioni di *benefici patrimoniali* ad esclusivo vantaggio dei preti naturali del luogo, come istituzioni puramente *laicali* di patronato attivo e passivo del Comune o di un ceto di persone o di famiglie, i quali però non lo esercitavano direttamente, ma sibbene a mezzo dei sacerdoti indigeni.

Con sovrano dispaccio 26 agosto 1797, mentre si riassumevano le disposizioni emanate anteriormente dal potere civile per regolare siffatte istituzioni, si concesse qualche ingerenza all'autorità ecclesiastica col prescrivere il concorso pei vicari curati; l'esame d'idoneità per i preti partecipanti non solo delle chiese ricettizie curate, ma anche delle semplici; la riserva del giudizio di idoneità ai Vescovi, ai Metropolitani e, straordinariamente, alla Santa Sede.

Fatto il primo passo verso l'assimilazione delle chiese ricettizie alle istituzioni ecclesiastiche, seguì ben presto il secondo per gli accordi intervenuti tra il Re Ferdinando I° di Napoli ed il Pontefice Pio VII e concretati nel Breve *Impensa* del 13 agosto 1819.

Con Regio decreto 7 settembre 1819, n. 1714, con le Reali istruzioni 18 novembre 1822, con le dilucidazioni 19 novembre 1823, ed infine col modello degli Statuti in data 18 settembre 1824, e con varie altre risoluzioni venne disposto il riordinamento generale delle chiese ricettizie, per effetto del quale queste assumevano il carattere comune a tutte le chiese dipendenti dall'Ordinario diocesano, mentre gli antichi benefizi patrimoniali si trasformavano in quasi benefizi ecclesiastici.

Le accennate disposizioni furono però attuate soltanto per le ricettizie che avevano una rendita sufficiente, mentre le altre continuarono a regolarsi secondo gli antichi statuti, in attesa di speciali provvedimenti.

Intanto, caduta la Dinastia Borbonica, il luogotenente del Re per le Provincie napoletane con decreto 17 febbraio 1861, n. 248, nell'abolire il Concordato del 1818, e nel richiamare in vigore l'anteriore diritto pubblico ecclesiastico, dichiarò: « Quanto alle chiese ricettizie sono ripristinate in vigore le disposizioni contenute nel Real dispaccio del 26 agosto 1797 ».

Codesta dichiarazione fece nascere il dubbio che dovessero ritenersi abrogate e revocate le disposizioni emanate dal potere civile per la esecuzione del Breve *Impensa*, e, per conseguenza, annullati e di niun effetto i piani e gli statuti formati e già approvati dal Governo in conformità di quelle disposizioni.

Ma la Luogotenenza, a mezzo del Dicastero di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, retto allora dal compianto Mancini, con circolare del 20 giugno 1861, diretta agli Ordinari diocesani, si affrettò ad avvertire che le Reali istruzioni del 1822 e le altre posteriori disposizioni riguardanti le chiese ricettizie emanarono dalla civile sovranità nell'esercizio delle proprie prerogative, senza necessaria dipendenza dal Concordato con la Santa Sede, e che quindi non potevano ritenersi abrogate se non in quanto fossero in qualche parte inconciliabili col Reale dispaccio del 1797, dalla stessa civile potestà richiamato in vigore. E passando poi ad esaminare le varie disposizioni, concludeva col dichiarare che per la retta applicazione dell'articolo 2 del decreto 17 febbraio 1861, mentre era richiamato in osservanza il dispaccio del 26 agosto 1797, doveva restar fermo quant'altro fino allora era stato disposto circa le chiese ricettizie, tanto per mantenerle regolate dai propri statuti, quanto per la divisione delle partecipazioni in maggiori e minori, per la loro idoneità a servire di titolo canonico di promozione agli Ordini sacri, e per il prelevamento delle congrue parrocchiali della massa.

Dal che è facile dedurre che con l'articolo 2 del decreto 17 febbraio 1861, non altro si intese, se non di ripristinare il ricorso al Re contro l'operato degli Ordinari diocesani, e di restituire alle chiese ricettizie il loro originario carattere, quale era stato riconosciuto appunto dal sovrano dispaccio 26 agosto 1797, vale a dire di *benefizi patrimoniali costituenti una massa di beni laicali di diritto civico e di patronato attivo e passivo dei rispettivi Comuni, per le pie fondazioni fornite dagli antichi fondatori.*

Non ostante l'autentica interpretazione data all'articolo 2 del suaccennato decreto 17 febbraio 1861, n. 248, anzi in conseguenza di questa, non tardarono a manifestarsi sulla natura giuridica delle chiese ricettizie due diverse opinioni: la prima, appoggiandosi appunto al decreto del 1861, al Reale dispaccio 26 agosto 1797, e risalendo all'origine di dette chiese, riconosceva senz'altro la laicalità dell'istituzione ed il patronato attivo e passivo nei Comuni; la seconda, partendo dal concetto che erano state mantenute in vigore le disposizioni emanate per la esecuzione del Breve *Impensa* con le potestà accordate ai vescovi e con le partecipazioni elevate a titolo canonico, inclinava invece ad ammettere nelle ricettizie il carattere ecclesiastico, spingendosi fino a considerare le ricettizie con cura di anime quali chiese semplicemente parrocchiali.

Il dissenso si accentuò maggiormente, pei vari interessi in contrasto, dopo la presentazione dei progetti di legge intorno alla soppressione dei corpi morali e degli enti ecclesiastici, mirando ciascun interessato a far prevalere quella opinione che potesse lasciar sperare un trattamento di favore.

Le chiese ricettizie erano rimaste immuni dalla soppressione sancita col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, ed anzi avevano ricevuto nuovo vigore con l'altro decreto della stessa data n. 248, già ricordato; nè di esse si faceva particolare menzione nel disegno di legge per la soppressione delle corporazioni religiose e per il riordinamento dell'asse ecclesiastico, presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 18 gennaio 1864 dall'onorevole Pisanelli, ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Caduto il progetto Pisanelli, gli onorevoli Vacca, guardasigilli, e Sella, ministro delle finanze, presentarono alla Camera dei deputati, nella tornata del 12 novembre 1864, un altro disegno di legge sullo stesso oggetto, col quale essi proponevano (articolo 6) la soppressione, oltre che di varie istituzioni ecclesiastiche, anche delle *chiese ricettizie*, l'incameramento dei beni e la inscrizione della rendita in favore del Fondo per il culto che si doveva istituire, senza alcuna partecipazione di terzi.

Caduto anche questo disegno di legge, gli onorevoli Cortese e Sella, nella tornata del 13 dicembre 1865, ne presentarono un altro, col quale essi proponevano (art. 11) la soppressione altresì delle *chiese ricettizie*, ma con la devoluzione delle rendite *alle fabbricerie* del rispettivo Comune, dopo prelevato quanto fosse stato necessario a completare la congrua *ai parroci dello stesso Comune* (art. 23).

Qui si manifestò per la prima volta il concetto di dare una destinazione speciale alle rendite delle chiese ricettizie, ma per conservarle ad usi ecclesiastici di interesse locale, considerando, per conseguenza, quelle chiese come istituzioni di carattere ecclesiastico.

La Commissione parlamentare che esaminò il disegno di legge dianzi accennato adottò l'identico concetto agli articoli 11 e 37 del suo progetto unito alla relazione presentata alla Camera dei deputati nella tornata del 16 aprile 1866.

Avendo però la Camera deliberato di restringere pel momento la discussione alle sole parti del progetto concernenti la soppressione, in tutto il Regno, delle corporazioni religiose e la conversione in rendita pubblica del patrimonio del clero regolare, non che dei beni immobili del clero secolare, la Commissione elaborò un secondo schema, col quale, all'articolo 11, proponeva appunto la conversione del patrimonio ecclesiastico, *eccettuati i beni appartenenti alle parrocchie*.

Venuto in discussione alla Camera il citato articolo 11 dello schema, e sostenendo l'onorevole deputato Puccioni doversi estendere la conversione anche ai beni delle parrocchie, l'onorevole Reali, relatore della Commissione propose, e la Camera acconsentì, di esentare dalla conversione dei beni i soli *benefici parrocchiali e le chiese ricettizie*.

Lo schema della Commissione, emendato in qualche altro punto ed approvato dalla Camera dei deputati, divenne poscia la legge 7 luglio 1866, n. 3036; e perciò le chiese ricettizie andarono immuni anche dalla soppressione e dalla conversione ordinate da questa legge, venendo in certo qual modo assimilate ai benefici parrocchiali.

Poco dopo, ritornata in campo la questione della liquidazione e del riordinamento dell'Asse ecclesiastico con la presentazione alla Camera del disegno dei ministri Borgatti e Scialoia, avvenuta il 17 gennaio 1867, e poscia dell'altro del ministro Ferrara, avvenuta il 16 maggio successivo, la Commissione parlamentare incaricata di esaminare quest'ultimo disegno di legge compilò un controprogetto principalmente inteso a conservare e ad estendere l'applicazione dei principii fondamentali affermati nella legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Con questo controprogetto si proponeva (articolo 1°) la soppressione, tra gli altri enti, dei Capitoli delle chiese collegiate, delle *chiese ricettizie*, delle *comunie* e delle *cappellanie corali*, salvo per quelle tra esse che avessero cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua pasrocchiale; ed all'articolo 2° si proponeva che, cessato l'assegnamento ai partecipanti delle *chiese ricettizie* e *delle comunie con cura d'anime*, la rendita inscritta in corrispettivo dei beni stabili devoluti al Demanio dello Stato, ed i canoni, i censi, i livelli e le decime assegnate al Fondo per il culto, passassero ai Comuni, dove esistevano le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere le lire 800 ai termini del n. 4 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866.

La differenza tra questa proposta e quella contenuta nel progetto Sella-Cortese del 13 dicembre 1865 era notevolissima; là si proponova di sopprimere tutte le chiese ricettizie e di destinarne in definitivo le rendite a profitto dei parroci e delle fabbricerie parrocchiali del Comune, senza nulla concedere al Comune medesimo; qui, invece, distinguendo le ricettizie semplici, dalle ricettizie curate, si proponeva la soppressione incondizionata delle ricettizie semplici con l'assegnazione delle rendite al Fondo per il culto; per le ricettizie curate, si proponeva altresì la soppressione, ma previo lo stralcio di una quota curata, con il passaggio, una volta cessati gli assegnamenti ai partecipanti, delle rendite ai Comuni, i quali avrebbero profittato della rendita eccedente ai bisogni della congrua al parroco e della fabbriceria parrocchiale.

Impegnatasi la pubblica discussione sul controprogetto della Commissione, gli onorevoli deputati Mancini, Antenolfi, Lazzaro e Rega mossero viva opposizione alla soppressione delle chiese ricettizie, ravvisando in esse tante istituzioni laicali e patrimoniali del Comune; ma il relatore della Commissione, onorevole Ferraris, e il Guardasigilli, appoggiati anche dall'onorevole Pescatore, sostennero la proposta osservando, in sostanza, che i beni delle ricettizie, quantunque laicali in origine, appartenevano ad una chiesa in cui aveva sede un benefizio eretto in titolo, il beneficio parrocchiale, dal quale emanarono e derivarono alcune diramazioni chiamate a prestar servizio in aiuto del beneficio parrocchiale, e che queste diramazioni, servendo a titolo di sacro patrimonio partecipavano anche della natura beneficiale, non solo per la loro derivazione, ma anche per lo scopo cui esse tendevano; e che per ciò non vi era ragione di escludere dalla soppressione le chiese ricettizie, tanto più che, mantenendosi, si sarebbe conservato un numero grandissimo di *collegiate larvate*.

Avendo la Camera deliberata la soppressione delle ricettizie e delle comunie, secondo la proposta della Commissione, appoggiata dal Governo, gli sforzi degli oppositori si concentrarono sull'articolo 2 del controprogetto, all'intento di ottenere che i beni di dette chiese fossero assegnati immediatamente e *direttamente* ai Comuni, nei quali esse esistevano.

Ed invero nella seconda tornata del 19 luglio 1867, gli onorevoli Abignenti, Tozzoli, Lazzaro, Muzi e Nicolai presentarono un emendamento così concepito:

« I canoni, censi, livelli e decime delle chiese ricettizie, comunie e cappellanie corali, salvo la congrua parrocchiale, saranno assegnati *immediatamente* al rispettivo Comune, al quale sarà altresì *direttamente* inscritta la rendita corrispondente al valore dei beni stabili dei detti enti morali.

« I Comuni avranno l'obbligo di pagare agli attuali partecipanti la loro quota ordinaria, di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nell'articolo 28, numero 4, della legge 7 luglio 1866 ».

Sorse però l'onorevole Ferraris, relatore della Commissione, a dichiarare:

« Le deliberazioni della Commissione si riducono a questo: abbiamo dovuto esporre, parlando dell'emendamento proposto dall'onorevole Rega, come non solo non vi fosse ragione d'introdurre eccezioni a vantaggio ed in favore dei beni delle chiese ricettizie, ma anzi avremmo dovuto riscontrare in esse tale carattere di *ecclesiasticità* che ci allontanasse da qualunque riguardo eccezionale rispetto alle medesime.

« Vi abbiamo tuttavia ancora fatto conoscere che, volendo tenere il debito conto delle cose esposte da alcuni dei nostri colleghi, che fanno parte della Commissione, in ordine alle specialissime condizioni di queste chiese, abbiamo introdotto nell'articolo 2 un favore che non esiste nella legge per questi enti speciali.

« Noi crediamo però e teniamo per fermo che quella sia più che sufficiente per rispondere a quelle condizioni eccezionali.

« La proposta degli onorevoli Abignente ed altri produce un effetto di cui vogliamo che la Camera sia bene edotta, affinché possa dare quelle deliberazioni che crederà. Questa proposta si riduce in apparenza a risparmiare un doppio trapasso.

« Pare essi dicano: la rendita per qual ragione volete inscriverla dapprima al Fondo per il culto per farla passare poi, con nuova inscrizione, ai Municipi, giacchè in definitiva deve passare al Municipio, nel cui territorio si trova la chiesa ricettizia? Perchè non fare che un solo trapasso? Ma la Camera deve por mente ad un'altra dichiarazione che sta nell'articolo 3, per cui è dichiarato che le morti che vengono a succedere in provvista di uno dei collegi soppressi, non dànno diritto di accrescimento alla quota di coloro che rimangono superstiti.

« Quale sarebbe adunque l'effetto a cui mirano i proponenti? E quale sarebbe il profitto, il vantaggio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, che si trova in quella condizione che ho dovuto toccare in questa medesima tornata?

« A misura che avranno luogo nelle vacanze, giusta il sistema della Commissione, cadrebbero a profitto del Fondo per il culto; giusta il sistema dei proponenti, cadrebbero a profitto immediato dei Municipi. E con quale giustizia noi non sapremmo vedere, perchè, se in definitiva al Municipio deve profittare la rendita che rappresenta questi beni, non vi è ragione per cui non debba in questi primi tempi, nei quali il Fondo per il culto si trova in tanto bisogno, di privarlo eziandio di questa eventualità favorevole.

« Se la Camera dunque crede di usare questo nuovo favore, questo secondo trattamento eccezionale alle chiese ricettizie, e che questo nuovo eccezionale trattamento non venga ad offendere tutti i corpi morali che si trovano in quelle condizioni, la Camera lo faccia. Qaando creda che un favore ed il più sostanziale sia sufficiente, e che a questo favore non se ne debba aggiungere un secondo, perchè non venga poi il desiderio di chiederne un terzo, allora essa rigetterà eziandio questa proposta ».

La Camera rigettò l'emendamento ed approvò invece la proposta della Commissione, quale si riscontra nell'ultimo paragrafo dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3847, così concepito:

« Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra (dal Demanio al Fondo per il culto in corrispettivo dei beni stabili) e i loro cauoni, censi, livelli e decime assegnati al Fondo per il culto, passeranno ai Comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali, e di costituire il supplemento ai parroci, di cui è parola nel numero 4 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 ».

Come è facile scorgere, la legge, mentre restringe la devoluzione ai Comuni alle rendite delle sole ricettizie e comunie con cura d'anime, d'altro canto la subordina alla cessazione degli assegni vitalizi agli antichi partecipanti, i quali assegni furono posti a carico del Fondo per il culto.

Tale cessazione, sì per il senso letterale delle parole usate dal legislatore, come per lo spirito che informa la disposizione eccezionale, deve ritenersi *totale*

rispetto a ciascuna ricettizia o comunìa, e non mai graduale, perchè se vi fosse stato l'intendimento di devolvere al Comune le singole partecipazioni man mano che si rendessero vacanti, il legislatore si sarebbe ben altrimenti espresso.

Segue da ciò che rimanessero di pien diritto attribuiti al Fondo pel culto i frutti ed il godimento delle partecipazioni vacanti fino al verificarsi della prevista condizione della completa cessazione degli assegni rispetto a ciascuna ricettizia o comunìa *curata*.

Le ragioni di questa attribuzione furono già esposte nella Camera dei deputati durante la discussione del progetto della legge 15 agosto 1867; ma qui non sarà inopportuno riassumerle brevemente.

Secondo il concetto organico della legge 7 luglio 1866, n. 3036, il Fondo per il culto doveva raccogliere integro e convertito in rendita pubblica, sulla base del reddito accertato e sottoposto al pagamento della tassa di manomorta, salvo la deduzione del 5 per cento a titolo di spese di amministrazione, così il patrimonio della disciolta Cassa ecclesiastica, come tutti i beni, mobili ed immobili, già appartenenti alle corporazioni religiose soppresse dalla legge medesima.

Il patrimonio della Cassa ecclesiastica era costituito dai beni e dalle rendite derivanti così dal *clero regolare* come dal *clero secolare* per effetto delle soppressioni sancite dalle leggi anteriori; perciò, fino dall'origine, il patrimonio del Fondo per il culto si componeva di due parti; l'una detta del *patrimonio regolare*, proveniente, cioè, esclusivamente dalle soppresse corporazioni monastiche; l'altra detta del *patrimonio secolare*, proveniente, cioè, da cappellanie, benefizi, canonicati, collegiate, abbazie e simili altri enti soppressi anteriormente al 1866.

Con le rendite del *patrimonio regolare*, il Fondo per il culto doveva pagare, in primo luogo, gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica e quelli già incombenti alla Cassa ecclesiastica; in secondo luogo, le pensioni monastiche; ed in previsione che le rendite non bastassero, principalmente perchè era stata concessa la pensione anche ai religiosi degli ordini mendicanti, fu autorizzato a contrarre un prestito. Ma una volta estinte le pensioni e rimborsato il prestito, si ordinò che tutto il patrimonio regolare, dedotti gli oneri e le passività, dovesse distribuirsi per tre quarte parti allo Stato e per una quarta parte ai Comuni, a quelli di Sicilia con effetto dal 1° gennaio 1867.

Con le rendite del patrimonio *secolare* trasferitogli dalla Cassa ecclesiastica e conservato alla causa del culto, rinforzate dai proventi della quota di concorso, il Fondo per il culto doveva pagare, oltre i corrispondenti oneri patrimoniali di ragione comune, gli assegni vitalizi agli antichi investiti di canonicati soppressi, e adempiere ai fini di pubblica utilità pei quali fu creato e dotato il novello istituto e singolarmente a tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese di culto cattolico; al supplemento di congrua ai parroci; ai pesi che le varie leggi del Regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per spese di culto.

La legge 15 agosto 1867, coll'imporre sull'intero patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie, la tassa straordinaria del 30 per cento in favore del Demanio dello Stato, diminuiva ad un tratto di tre decimi la rendita tutta assegnata al Fondo per il culto, mentre con la soppressione degli enti ecclesiastici secolari e col prelevamento del 30 per cento dal reddito degli enti ecclesiastici conservati, cagionava anche una diminuzione nei proventi della quota di concorso. Nè era tutto, perchè, derogando in rapporto al Fondo per il culto, al principio dell'universale conversione dei beni, in luogo di altrettanta rendita pubblica, assegnava in natura i censi, i canoni, i livelli e le altre annue prestazioni provenienti dai corpi morali e dagli enti ecclesiastici soppressi, ossiano tante piccole partite di complicata e costosa gestione e di scarso ed incerto prodotto.

Egli è bensì vero che la legge 15 agosto 1867 assegnava al Fondo per il culto anche le rendite, non soggette a svincolo in favore dei patroni laici o a devoluzione in favore dei Comuni, degli enti secolari che veniva sopprimendo; ma non è men vero che questa nuova assegnazione era accompagnata dall'obbligo di pagare agli investiti della maggior parte di tali enti un assegno vitalizio maggiore della rendita che il Fondo per il culto riceveva dal Demanio.

Falcidiando le rendite e riducendo le ordinarie entrate nel tempo stesso che si accresceva la somma degli oneri, era facile il prevedere, ed i fatti lo confermarono, le gravi difficoltà finanziarie in che veniva a trovarsi il Fondo per il culto nei primi anni della sua esistenza, e come tali difficoltà non si potessero vincere che in processo di tempo, mercè la naturale e graduale diminuzione del numero dei pensionati e degli assegnatari.

Il legislatore non poteva non tener conto di questa nuova e grave condizione di cose, che esso medesimo aveva creata, e considerando, da una parte che i Comuni non avevano il godimento delle rendite delle Chiese ricettizie e delle comunie curate, nè un vero e proprio diritto di proprietà o di patronato diretto, ma semplicemente una posizione degna di particolare riguardo; e, d'altra parte, che quelle rendite servivano ad usi ecclesiastici e che a tali usi potevano conservarsi a mezzo del Fondo per il culto, senza lesione di alcun diritto o interesse immediato e diretto, volle che il favore concesso ai Comuni dovesse avere effetto soltanto dopo la cessazione degli assegni ai partecipanti, e che frattanto le rendite medesime fossero usufruite e godute dal Fondo per il culto, affinchè questo potesse far fronte nei primi anni allo enorme cumulo dei pesi impostigli, e rivalersi negli anni successivi di quanto avesse pagato in più sulle rendite del patrimonio secolare. Con ciò la legge mirava in sostanza a conservare presso il Fondo per il culto i mezzi necessari, che altrimenti sarebbero mancati, per lo adempimento dei fini del proprio istituto, e particolarmente: per disgravare il bilancio dello Stato dalle spese del culto cattolico; per pagare il supplemento di congrua ai parroci; infine, per sollevare dalle spese di culto le Provincie ed i Comuni.

Così venne attribuito al Fondo per il culto il diritto di amministrare e di godere, in veste di proprietario, le rendite delle ricettizie e comunie curate fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, e venne subordinato al verificarsi di questo evento il diritto concesso ai Comuni.

La cessazione degli assegni, oltre che per la morte dei vitaliziati, può avvenire anche per il verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 3 della detta legge 15 agosto 1867, dichiarandosi ivi che l'assegno è vincolato all'adempimento degli obblighi annessi agli enti soppressi, e che cesserà se l'investito venga provveduto di un altro beneficio o se si verifichi qualunque altra causa di decadenza.

Ma giova notare subito che il legislatore, subordinando la devoluzione, in favore dei Comuni, alla cessazione degli assegni, intese indubbiamente alludere alla cessazione definitiva, che include il concetto della perdita o della estinzione del diritto all'assegno, non già alla cessazione temporanea, la quale si risolve semplicemente nella perdita dei frutti o nella sospensione del godimento, senza attentare, al diritto, il quale, continuando a sussistere, può essere, quando che sia, esercitato dall'assegnatario.

Infine l'art. 2 della legge 15 agosto 1867, impone ai Comuni, ai quali passano le rendite delle soppresse chiese *ricettizie* e *comunie* con cura d'anime, l'obbligo di *dotare* le fabbricerie parrocchiali e di *costituire* il supplemento di congrua ai parroci.

Con ciò la legge intende che i Comuni debbano cedere e trasferire una rendita perpetua e autonoma alle chiese parrocchiali già ricettizie, all'intento di assicurare, colla indipendenza economica della parrocchia, il decoroso sostentamento del parroco, l'esercizio del culto e la conservazione dell'edificio sacro. Non adempie quindi al voto della legge ed al proprio obbligo quel Comune che si limiti ad inscrivere nel proprio bilancio la somma necessaria al mantenimento della chiesa ed al supplemento di congrua al parroco, perchè, così facendo, esso verrebbe a pagare la spesa con le rendite proprie, mettendo in certo modo alla sua dipendenza la parrocchia.

La parola *fabbriceria* si ha poi da intendere usata dal legislatore per indicare la specie più spiccata di quel genere di amministrazioni dei beni di una chiesa parrocchiale che trovansi dappertutto con diversi nomi e diverse discipline, e sulle quali possono esercitare una vigilanza ed un sindacato gli Economati dei benefizi vacanti per la competenza loro attribuita col regio decreto 26 gennaio 1861, nu-

mero 4608, non già nel senso che si dovessero erigere le fabbricerie, ove non fossero regolarmente stabilite.

Ed invero la legge dà al Comune l'obbligo di *dotare le fabbricerie*, il che presuppone una istituzione già esistente, non quello di *erigere una fabbriceria* ove non esiste.

L'obbligo di dotare le fabbricerie e di costituire il supplemento di congrua ai parroci, essendo imposto direttamente ai Comuni, l'Amministrazione del Fondo per il culto non può, nè deve subordinare la consegna delle rendite, quando si verifichi la completa cessazione degli assegni, all'adempimento di tale obbligo, che deve seguire, non precedere, il passaggio delle rendite al Comune.

Tuttavia, a tutelare ogni interesse e diritto, la predetta Amministrazione, appena si verifichi il caso della devoluzione, ha cura di provocare l'accordo tra i Comuni, i parroci ed i subeconomi dei benefizi vacanti, per modo che all'atto della consegna delle rendite al Comune possa effettuarsi anche la ripartizione e l'attribuzione volute dalla legge; ma se l'accordo non è possibile, essa consegna direttamente al Comune le rendite, vincolate però all'adempimento dell'obbligo dianzi citato. E perchè i parroci ed i subeconomi possano far valere i loro rispettivi diritti, rimette a ciascuno di essi un esemplare dell'atto o del verbale della consegna fatta al Comune.

Non di rado accade che, per la tenuità delle rendite, le quali rimarrebbero completamente assorbite dal supplemento di congrua al parroco e dalla dotazione della fabbriceria, il Comune non si presti, per la mancanza di un qualsiasi utile, a ricevere la consegna della rendita; in questo caso l'Amministrazione, non potendo sostituirsi al Comune, è costretta, per liberarsi da ogni obbligazione e da responsabilità, di fare l'offerta reale delle rendite, e, quando non sia accettata, di promuovere un regolare giudizio, con perdita di tempo e di spesa.

Accade altresì che, all'atto della consegna, qualche Comune si faccia a pretendere le rendite senza la prelevazione della tassa straordinaria del 30 per cento mentre l'Amministrazione del Fondo per il culto non ha altro obbligo che di consegnare le rendite assegnate dal Demanio, vale a dire già depurate dalla detta tassa, secondo il testo preciso della legge, e nello stato in cui si trovano al verificarsi della completa cessazione degli assegni ai partecipanti.

Giusta il prospetto *A* che si unisce alla presente, le chiese ricettizie e le comunie *curate* soppresse dalla legge 15 agosto 1867, ascendevano al numero di 1097, ed erano sparse nelle diverse provincie del Napoletano e della Sicilia.

Le rendite rispettive, quali furono assegnate dal Demanio al Fondo per il culto, dopo prelevata la somma straordinaria del 30 per cento, ascendevano, al netto degli oneri, in complesso a lire 2,132,063.79.

Nel trentennio decorso si verificò, giusta il prospetto *B*, la completa cessazione degli assegni vitalizi per 201 di detti enti collegiali; per 50 fu già consegnata ai rispettivi Comuni la rendita netta complessiva di lire 60,110.66 vincolata all'obbligo di costituire la congrua ai parroci e di dotare le fabbricerie; per le altre 154 si sta concertando la consegna delle rendite rispettive, che ascendono a lire 94,042.12; consegna spesse volte ritardata per cause indipendenti dal buon volere dell'Amministrazione, e segnatamente perchè, essendo le rendite delle ricettizie e comunie, scarsamente provvedute, quasi interamente assorbite dal supplemento di assegno al parroco e dalle spese di mantenimento della chiesa, i Comuni non hanno interesse a sollecitarla, molto più temendo di dover sopperire alle deficienze coi mezzi proprii.

Non si è ancora verificata la completa cessazione degli assegni (veggasi il prospetto *C*), per 893 fra chiese ricettizie e comunie curate, e le rendite rispettive, che ascendono ad annue lire 1,977,911.01, sono tuttora amministrate e godute dal Fondo per il culto, ma col carico di pagare:

gli assegni vitalizi a partecipanti superstiti, che salgono ad annue	L.	632,461.38
le spese di culto e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle chiese in	»	86,263.56
Totale	L.	718,724.94

sicchè il profitto residua a lire 1,259,186.07, dalle quali devono dedursi le imposte, le tasse, le spese di amministrazione ed i supplementi di congrua ai parroci con dotazione insufficiente.

E' opportuno qui ricordare che superiormente si è accennato alla ragione per cui la legge ha riservato questo profitto al Fondo per il culto e far notare che le condizioni ad esso create da quella legge (15 agosto 1867) furono peggiorate per effetto di nuove disposizioni.

Così la legge del 29 luglio 1868, n. 4493, aumentò l'enorme peso delle pensioni monastiche, ammettendo alcune speciali categorie di religiosi, che prima ne erano esclusi, al godimento della pensione, oppure di un assegno alimentare; e così gli ordini del giorno, approvati dalla Camera dei deputati nelle sedute del 27 maggio 1868 e 19 maggio 1869, determinarono il passaggio, con effetto dal 1. gennaio 1869, delle spese di culto dal bilancio dello Stato a quello del Fondo per il culto, sebbene questo fosse in notevole disavanzo e sebbene non si fosse ancora verificata la condizione prevista dall'art. 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036. E mentre crescevano gli oneri, le imposte e le tasse, la legge 3 luglio 1870, n. 5723, privò il Fondo per il culto di ogni compartecipazione nello svincolo delle dotazioni beneficiarie di patronato laicale, diminuendo i suoi già scarsi mezzi.

Quasi ciò non bastasse, la legge del 19 giugno 1873, n. 1402, obbligò il Fondo per il culto ad abbuonare agli investiti e partecipanti di enti secolari soppressi, con un reddito inferiore alle lire 500 od alle lire 800, secondo i casi, la tassa straordinaria del 30 per cento senza diritto di rivalsa verso il Demanio che l'aveva prelevata dalle rendite; e poco dopo, la legge del 29 gennaio 1880, n. 5253, produsse una nuova diminuzione nelle rendite ordinarie concedendo ai debitori delle annue prestazioni il diritto di affrancarle con un abbuono del 25 per cento ed anche più sul capitale effettivo.

Inoltre la legge del 14 luglio 1887, n. 4727, impose al Fondo per il culto l'obbligo di pagare ai parroci ed ai vescovi gli assegni supplementari dovuti, in surrogazione delle decime sacramentali abolite, e di sgravare, entro un quinquennio, dal peso di consimili assegni i Comuni, che ne erano gravati in forza delle antiche leggi, nel tempo stesso che toglieva al Fondo per il culto un considerevole reddito, quello delle decime che la legge medesima aboliva.

Ed allorquando, collo spirare del quinquennio, stavano per riversarsi sul bilancio del Fondo per il culto i detti assegni a carico dei Comuni, vennero la legge del 30 giugno 1892, n. 317, e le successive del 5 marzo 1893, n. 69, e 22 luglio 1894, n. 339, delle quali si è già parlato nella prima parte di questa relazione, e che si riferiscono ai supplementi di congrua fino a lire 800, al contributo a favore del Tesoro ed all'aumento dell'aliquota della importa di ricchezza mobile.

Tutti questi provvedimenti, diminuendo da una parte le ordinarie entrate, ed accrescendo dall'altra il pesante fardello degli oneri temporanei e perpetui, condussero il Fondo per il culto a difficoltà finanziarie gravissime, combattute a stento e non ancora vinte, tanto che il debito contratto verso l'intero patrimonio per sopperire alle annuali deficienze, così del patrimonio *regolare* come di quello *secolare*, specialmente durante il lungo periodo nel quale il debito vitalizio soverchiava le ordinarie entrate, ascende ancora a lire 42,500,733. 19, essendo ora ridotto a questa somma dalla maggiore di lire 70,980,793. 15, quanto era al 30 giugno 1886 (1).

In questa condizione di cose rimane intera la ragione per la quale la legge del 15 agosto 1867 volle riservato al Fondo per il culto il godimento delle rendite delle chiese ricettizie fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti; nè si potrebbe privare il Fondo per il culto di tale godimento senza stremare le sue già scarse risorse e senza ferire i diritti e gl'interessi costituiti in favore di tutti i Comuni del Regno e dei parroci poveri dalle leggi 7 luglio 1866, 14 luglio 1887 e 30 giugno 1892.

(1) Veggasi prospetto IV, allegato al conto consuntivo 1885-86.

Questi diritti e interessi devono invece essere rispettati e tutelati e, nella misura ora possibile, soddisfatti, come appunto si prefigge il Governo, proponendovi di elevare il supplemento di congrua ai parroci fino a lire 900 e di anticipare a tutti i Comuni un acconto sul quarto di rendita delle soppresse corporazioni religiose, beneficio codesto del quale profittano anche, è bene avvertirlo, quegli stessi Comuni nei quali esistevano le ricettizie e le comunie curate.

Il Governo però ha studiato il modo di affrettare, col necessario rispetto ai diritti ed alle posizioni acquisite, la consegna delle rendite delle soppresse ricettizie e comunie con cura d'anime, al duplice intento di sceverare e depurare il patrimonio proprio del Fondo per il culto e di prestare un aiuto finanziario immediato a quei Comuni — e sono quasi 900 — che la legge riconobbe già meritevoli di particolare riguardo (1).

L'articolo 2° della legge 15 agosto 1867 creò in sostanza *una limitata comunione di diritti* tra il Fondo per il culto, i Comuni e le parrocchie rispettive, e se questi diritti si determinano e si valutano con attendibili criteri di presunzione, può bene sciogliersi la comunione ed attribuire a ciascuno quanto gli spetta senza ledere menomamente i diritti e gli interessi altrui.

Inspirandosi a questo concetto, la Direzione generale del Fondo per il culto compì alcuni studî accennando alla opportunità e necessità di una legge che autorizzando l'anticipata consegna delle rendite ai Comuni, determinasse anche i criterî di valutazione dei diritti rispettivi, allo scopo di rimuovere ogni difficoltà d'ordine giuridico ed amministrativo.

Esaminata la questione, la Giunta generale del bilancio per l'esercizio 1896-97, nella sua relazione presentata alla Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1896 dichiarò: « Da taluni nostri colleghi è stato espresso il desiderio che siano affrettate le devoluzioni a favore dei municipi delle rendite dei beni delle ricettizie chiedendo anche un provvedimento legislativo, se del caso, per far luogo senz'altro alla devoluzione per quelle chiese nelle quali non siano rimasti in vita che uno o due assegnatarî.

« Abbiamo avuto cura di prendere conto dello stato di fatto, ed abbiamo accertato che, per tutte quelle ricettizie curate nelle quali si è verificata la cessazione degli assegnatarii, l'Amministrazione si rese sollecita ad invitare i Comuni interessati per addivenire ai verbali di devoluzione, assicurando nello stesso tempo l'assegno di congrua al parroco come è prescritto dalle legge.

« Per le ricettizie non ancora vacanti, l'Amministrazione ha già espresso i suoi propositi nella citata Relazione del Direttore generale nella quale si accenna ad una soluzione fondata su accordi con l'Amministrazione comunale, col parroco e coi sacerdoti godenti lo assegno, e si opina che, ove pure occorra un provvedimento legislativo, sarebbe necessario vi si addivenisse.

« Ora, senza entrare nel merito della soluzione proposta, certa cosa è che, dopo circa trent'anni dalla conversione dei beni delle chiese ricettizie, è indispensabile non frustrare più le giuste speranze delle popolazioni: ed ove si riconosca che non bastino provvedimenti amministrativi, si venga pure dinanzi al Parlamento, il quale non solo non ricuserà al Governo un mezzo legislativo per risolvere la questione, ma potrà anche plaudire alla sua iniziativa, sicuro di soddisfare ad imperiose esigenze delle popolazioni, a cui favore fu voluta la reversione delle rendite dei beni delle chiere ricetlizie ».

Convinti della opportunità e della necessità di un provvedimento e confortati da così autorevoli dichiarazioni, abbiamo l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge inteso appunto a risolvere la questione secondo il concetto dianzi esposto e col dovuto riguardo a tutti i diritti ed a tutti gli interessi.

Il Fondo per il culto ha il diritto di godere, depurate dai pesi, le rendite delle chiese ricettizie e Comunie *curate* fino alla cessazione dell'ultimo assegnatario, ma ha altresì l'obbligo di pagare, fino alla loro estinzione, gli assegni ai partecipanti.

---

(1) Relazione del Direttore generale alla Commissione di vigilanza pel triennio 1892-93, 1893-94, 1894-1895. Roma, dicembre 1895, pag. 91.

I Comuni hanno il diritto di avere, al verificarsi del futuro evento della cessazione degli assegni, le rendite predette, ma hanno pure l'obbligo di costituire la congrua ai parroci e di dotare le fabbricerie.

Il diritto degli assegnatari deve rispettarsi nella sua integrità e circondarsi di ogni garanzia per ragioni umanitarie e di convenienza politica, che facilmente si intuiscono; come debbono rispettarsi i diritti dei parroci e delle chiese parrocchiali, per quanto il parroco e la chiesa non si avvantaggino della anticipata consegna, percependo attualmente a carico del Fondo per il culto gli assegnamenti di congrua e per le spese di culto e di riparazioni.

Ma volendo conservare e rispettare le posizioni e i diritti degli assegnatarii, dei parroci e delle chiese parrocchiali, rimangono a valutarsi i soli diritti del Fondo per il culto e dei Comuni i quali dipendono da uno stesso evento futuro, vale a dire dalla cessazione degli assegni. E poichè l'evento si verifica generalmente, se non esclusivamente, alla morte degli assegnatari, è ovvio che calcolandosi, secondo i dati offerti dalle tavole di mortalità, la vita probabile di ciascun assegnatario, può determinarsi, con sufficiente esattezza, la durata del godimento riservata al Fondo per il culto, che poi corrisponde al tempo che resterebbe a decorrere prima che i Comuni potessero realizzare i propri diritti.

Conosciuto questo rapporto, tutto il resto si riduce ad un puro calcolo aritmetico, previo un ragionamento molto semplice: il Fondo per il culto ha diritto di far sue tante annualità della rendita — depurata dagli oneri di ragion civile, dagli assegnamenti di congrua e per spese di culto e di riparazioni alla Chiesa quanti sono gli anni di residua vita probabile dell'ultimo assegnatario, e d'altra parte ha obbligo di pagare tante annualità dei singoli assegni vitalizi, quanti sono gli anni di residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti; se deducendo dalla rendita temporanea l'onere parimenti temporaneo degli assegni vitalizi, il Fondo per il culto impiegasse ogni anno la differenza al saggio del 5 per cento, al termine del suo godimento avrebbe cumulato, computati gli interessi composti, una somma che indicheremo colla lettera A; ma se ora riceve la rendita corrispondente ad un capitale che, coll'interesse composto al saggio del 5 per cento, venga a formare nello stesso periodo di tempo la somma A, non ha esso ottenuto quanto gli spetta?

Il quale ragionamento corrisponde poi negli effetti a quest'altro: il Comune ha diritto di conseguire una data rendita, ma dopo un numero di anni determinato dalla residua vita probabile dell'ultimo assegnatario; se ora riceve una rendita minore, e se capitalizzando ogni anno i frutti di questa può ricostituire, dopo quel numero di anni, la rendita maggiore, non ha anch'esso ottenuto quanto gli spetta?

Con ciò resta dimostrato come possano separarsi i diritti del Fondo per il culto da quelli dei Comuni, e tacitare i primi senza arrecare pregiudizio o lesione ai secondi.

Se non che devesi ricordare che la cessazione degli assegni vitalizi può avvenire, indipendentemente dalla morte degli assegnatari, per le altre cause dianzi enunciate, e che di questo evento, favorevole ai Comuni, è pur d'uopo tener conto. Ma il calcolare le conseguenze di tale evento, incerto e non dipendente da fatti naturali e costanti, non è assolutamente possibile.

Bisogna ricorrere a criterii discretivi che solo la prudenza del legislatore, tenendo di ogni circostanza il debito conto, può fissare.

Ed il Governo crede di considerare equamente tale evento, riducendo di un terzo, a profitto dei Comuni, il compenso dovuto al Fondo per il culto e determinato nel modo sopra indicato.

Risoluta così la prima e più grave difficoltà, deve esaminarsi l'altro punto della questione concernente il pagamento degli assegni vitalizi ai partecipanti superstiti.

Nel determinare, come sopra, il compenso dovuto al Fondo per il culto, si calcolano in deduzione tante annualità dei singoli assegni, quanti sono gli anni di residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti; il che val quanto

dire che si calcola il numero delle annualità vitalizie che ciascun assegnatario potrebbe ancora percepire per uguale numero di anni e fino alla sua cessazione. Ripetendo il ragionamento già fatto, se l'assegnatario man mano che riscuote le annualità, le impiegasse ad interesse al saggio del 5 per cento, capitalizzando anche gli interessi, al momento della sua cessazione avrebbe cumulato una somma che indicheremo colla lettera *B*; ma se attualmente ricevesse la rendita corrispondente ad un capitale, il quale, coll'interesse composto al saggio del 5 per cento, venisse a formare nello stesso periodo di tempo la somma *B*, non avrebbe quanto gli sarebbe spettato?

Ora, sostituendo agli assegnatari, che si vogliono conservare nelle posizioni acquisite, il Fondo per il culto (oppure il Comune, ciò che sarebbe indifferente) e cedendo a questo la rendita perpetua corrispondente all'anzidetto capitale, ma coll'obbligo di pagare le annualità vitalizie agli assegnatari, è evidente che il Fondo per il culto (oppure il Comune) non avrebbe niente di più di quanto sarebbe tenuto a pagare.

Partendo da questo ragionamento, sembrava logico un provvedimento radicale, che risolvesse nettamente la questione nel senso della *immediata ripartizione* delle rendite tra i diversi interessati, rendendo obbligatoria per tutti una operazione che non implicava diminuzione o lesione di diritti, ma bensì la semplice assegnazione di quanto spettava a ciascun interessato.

Per tal modo avrebbe potuto assegnarsi, cioè:

1. Al Fondo per il culto:

a) la rendita perpetua in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che erano o si rendessero vacanti;

b) la rendita perpetua equivalente degli assegni vitalizi, mantenendo gli assegnatari nella stessa posizione loro creata dallalegge 15 agosto 1867;

2. Ai Comuni la restante rendita, così che essi avrebbero potuto costituire subito il supplemento di congrua ai parroci, assegnare la dotazione alle fabbricerie e volgere immediatamente la differenza a profitto delle finanze comunali.

Ma se, ottenendo la cessione di una rendita perpetua in corrispettivo del pagamento degli assegni vitalizi, il Fondo per il culto poteva avere nella grande massa degli assegnatari un compenso delle perdite nei profitti eventuali, non altrettanto poteva dirsi rispetto ai singoli Comuni, i quali non avrebbero profitiato della cessazione per causa di decadenza o per la morte prematura dell'assegnatario. Perciò, sotto questo riguardo, l'accennato provvedimento, anzichè a diminuire veniva ad accrescere i rischi particolarmente a danno dei Comuni, senza una necessità evidente, potendo il pagamento degli assegni trasferirsi, beninteso con le debite garanzie, a carico di questi.

D'altra parte non sarebbe stato politicamente opportuno obbligare i Comuni ad una operazione che, sebbene fondata sopra attendibili criteri di presunzione, tuttavia in fatto avrebbe potuto, dato il concorso di peculiari circostanze non apprezzabili oltre la ristretta cerchia del Comune, sembrare alle rappresentanze comunali onerosa, o, quanto meno, pregiudizievole.

Parve quindi miglior divisamento di dare, com'è proposto con l'articolo 4 del disegno di legge, la facoltà ai Comuni di ottenere l'anticipata consegna delle rendite, perchè quelli di essi che la reputano vantaggiosa ai proprii interessi, se ne possano giovare, lasciando agli altri piena libertà di attendere il verificarsi dell'evento previsto dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867.

Questa facoltà viene però subordinata a due condizioni: la prima, che i Comuni si assumano l'obbligo di pagare e di garantire gli assegni vitalizi ancora dovuti, lasciando naturalmente ad essi i profitti come le perdite eventuali; la seconda che i Comuni medesimi si obblighino a cedere al Fondo per il culto una rendita perpetua in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o si renderanno vacanti; la quale rendita deve determinarsi secondo i concetti dianzi esposti, ossia sulla somma degli utili, ridotti di un terzo, che l'Amministrazione del Fondo per il culto avrebbe potuto ricavare dal giorno dell'anticipata consegna delle rendite fino alla presunta completa cessazione degli assegni.

E poiché l'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 concede al Demanio dello Stato il privilegio di prelevare dalla rendita pubblica inscritta la tassa straordinaria del 30 per cento anche per la parte ricadente sulle rendite mobiliari, é naturale che lo stesso privilegio si conceda al Fondo per il culto per la rivalsa della tassa pagata sulle rendite delle ricettizie; e poichè, d'altra parte, i censi, i canoni e le altre annue prestazioni possono amministrarsi più agevolmente e con maggior profitto dai Comuni, i quali conoscono davvicino i debitori e i fondi gravati, si reputa opportuno di proporre con l'articolo 4 del disegno di legge, che, come la tassa straordinaria del 30 per cento, anche la rendita dovuta al Fondo per il culto, a titolo di compenso per l'anticipata consegna, sia prelevata dalla rendita pubblica, e solo nel caso di insufficienza, dalla massa dei censi e canoni di ciascuna ricettizia.

Con l'articolo 5 del disegno di legge si propone poi di regolare i rapporti tra i Comuni e i partecipanti superstiti circa il pagamento degli assegni, obbligando i Comuni a consegnare a ciascun assegnatario il certificato d'usufrutto di una rendita sul Debito pubblico in consolidato 4. 50 per cento netto, uguale all'annuo ammontare dell'assegno vitalizio pure netto. Con ciò si mira ad uno scopo duplice: di garantire, cioé, agli assegnatari il pagamento degli assegni nella misura dovuta e colla stessa facilità di riscossione ad ogni scadenza trimestrale di cui godono attualmente, e di assicurare la immediata riversione delle rendite al Comune appena si verifichi la cessazione dell'usufrutto.

Tuttavia, potendo avverarsi il caso che la rendita pubblica di cui verrebbe in possesso il Comune, non fosse sufficiente a costituire gli assegni ai partecipanti superstiti, si é creduto opportuno di riservare le particolari convenzioni che potessero stipularsi tra il Comune ed i partecipanti medesimi.

Come conseguenza del passaggio degli assegni vitalizi a carico dei Comuni, deve necessariamente dichiararsi cessata nell'Amministrazione del Fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 e dell'articolo 25 dell'altra legge 19 giugno 1873, n. 1402, per modo che le controversie relative al diritto, alla liquidazione ed al pagamento dell'assegno, si abbiano da risolvere direttamente tra i Comuni ed i partecipanti superstiti, senza intervento del Fondo per il culto, che non vi ha più interesse.

Si é già accennato, parlando dell'interpretazione e dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, come taluni Municipi, ottenuta la devoluzione delle rendite, pretendessero, contro lo spirito della legge, di aver adempiuto all'obbligo di costituire la congrua ai parroci e di dotare le fabbricerie coll'inscrivere in bilancio la spesa; e qui devesi soggiungere che altri Comuni abbondavano nel dotare le fabbricerie senza lasciar margine per costituire il supplemento di congrua ai parroci, intendendo per tale modo di favorire gli interessi delle Chiese a scapito di quelli del Fondo per il culto, che doveva continuare a pagare la congrua al parroco.

E per legittimare in qualche modo la maggiore assegnazione fatta alle fabbricerie, allegavano bisogni e necessità, cui certo il legislatore non volle e non intese provvedere.

Ora, per troncare le controversie e per impedire gli abusi, così a danno del Fondo per il culto, come degli stessi Comuni, coll'art. 6 del disegno di legge si stabilirebbe, che i Comuni, ottenuta la consegna delle rendite, siano obbligati ad eseguire lo stralcio e l'assegnazione della parte spettante al parroco ed alla chiesa; che prima debbano costituire il supplemento di congrua al parroco, e soltanto dopo la dotazione della fabbriceria, non senza dichiarare che questa dotazione deve provvedere specificamente alle spese di manutenzione e di conservazione del fabbricato, di ufficiatura della Chiesa e per il rifornimento degli arredi sacri. La determinazione della dotazione all'uopo occorrente dovrebbe essere fatta in concorso del Comune, del parroco e di un rappresentante l'Amministrazione governativa, che potrebbe essere il subeconomo, e salvo l'approvazione dell'Amministrazione centrale. Ma ciò pare conveniente che formi oggetto di regolamento: nella legge basta fissare i criteri sui quali si dovrebbe fondare tale determinazione, i

quali sembra debbansi riscontrare nello stato e nell'importanza dei fabbricati e nelle funzioni ecclesiastiche strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale.

Sembra poi necessario dichiarare altresì, per rimuovere ogni dubbio, che i Comuni non saranno tenuti ad assegnare al parroco ed alla chiesa parrocchiale una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri relativi, i quali, secondo la ragione comune, devono seguire il patrimonio presso qualunque possessore.

L'art. 2 della legge 15 agosto 1867 soltanto per via indiretta attribuisce ai Comuni le rendite che rimangono dopo costituito il supplemento di congrua al parroco e la dotazione alla fabbriceria, il che ha fatto sorgere in taluni casi il dubbio se i Comuni fossero da ritenersi veramente proprietari delle rendite medesime. Ad eliminare ogni equivoco, sembra opportuno dichiarare con l'art. 7 del disegno di legge, che la rendita eccedente spetta di pien diritto ai Comuni.

Ma ciò non basta per renderne pacifico il godimento.

Le rendite donate o legate dai pii disponenti alle chiese, erano generalmente gravate da oneri religiosi per la celebrazione di messe o per la solennizzazione di anniversari e simili, i quali dovevano adempiersi dai sacerdoti beneficiati.

Per quanto riguarda in genere i corpi morali soppressi, ed in specie le chiese ricettizie, è ovvio dedurre che colla soppressione del corpo morale, il quale per l'ufficio proprio adempiva quegli oneri, è venuto a cessare anche l'obbligo dello adempimento, tanto più avendo il legislatore destinato quelle rendite ad altri scopi e specialmente ad usi di pubblica utilità, secondo i bisogni dei nuovi tempi. Ma se ciò è vero, non è men vero che i Comuni possano venire molestati dal parroco o dal vescovo per l'adempimento di quegli oneri; come può accadere altresì che le stesse rappresentanze comunali, nello avvicendarsi dei varii partiti e col prevalere di certe influenze, possano ritenersi obbligate a conservare alle rendite la originaria destinazione.

Per evitare questi inconvenienti, dannosi agli interessi dei Comuni ed alla cosa pubblica, l'art. 7 dichiarerebbe che i Comuni non sono tenuti all'adempimento degli oneri religiosi, nella stessa guisa che non vi è tenuto il Fondo per il culto, volendo con ciò escludere il dubbio che, esonerando i Comuni, potesse ritenersi obbligato a quell'adempimento il Fondo per il culto.

Infine, si è già accennato che alcuni Comuni mal si prestano a ricevere la consegna delle rendite, anche dopo verificatasi la cessazione degli assegni, principalmente quando si tratta di ricettizie povere, le rendite delle quali sono interamente, o quasi, assorbite dal supplemento di congrua al parroco e dalla dotazione alla fabbriceria, per guisa che nulla rimane al Comune.

Veramente in questi casi non sembra equo costringere il Comune a ricevere la rendita, per passarla alla Chiesa, e ad assumere una responsabilità, qualunque essa sia, senza utile di sorta; come non sembra giusto che per le oscitanze del Comune, il quale non vi ha interesse, si rimandi a tempo indefinito la soddisfazione dei diritti attribuiti al parroco ed alla Chiesa parrocchiale, obbligando intanto il Fondo per il culto a continuare la gestione per conto altrui.

Per togliere tutte queste difficoltà, coll'art. 8 del disegno di legge si stabilirebbe che sia dichiarata la decadenza di quei Comuni, che non eserciteranno i propri diritti entro il termine di cinque anni dalla completa cessazione degli assegni, e che ai Comuni stessi sia surrogato il Fondo per il culto nell'obbligo di costituire il supplemento di congrua ai parroci e la dotazione delle fabbricerie, ma non oltre l'ammontare delle rendite delle rispettive ricettizie.

Onorevoli colleghi, l'anticipata consegna delle rendite delle chiese ricettizie e comunie curate arreca un soccorso finanziario ai Comuni ed un sollievo alle laboriose popolazioni di quella parte d'Italia ove si manifesta più grave il disagio economico; ed il Governo, non dimenticando gli altri Comuni del Regno, pei quali vi propone più innanzi un benevolo provvedimento, confida nel vostro appoggio e nella vostra approvazione.

III.

Ricordiamo le parole colle quali esordisce questa relazione. Dopo aver provveduto all'aumento delle congrue ed alla anticipata consegna ai Comuni del Mezzogiorno dei beni delle Chiese *ricettizie* « si verrà alla ripartizione del patrimonio regolare secondo i criteri delle leggi vigenti, studiando il modo di anticipare ai Comuni che ne hanno diritto quei vantaggi che altrimenti troppo ritarderebbero e fissando un'equa transazione collo Stato, nella quale gl'interessi del Fondo per il culto eminentemente morali e religiosi dovranno avere il primo posto. »

E' noto che il Fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni che gli sono attribuiti dalla legge del 7 luglio 1866 e dalla rendita e dai beni in virtù di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizio o spese di culto. Successivamente per effetto della legge 15 agosto 1867 al patrimonio del Fondo per il culto furono aggiunti i beni provenienti dalla soppressione degli enti secolari indicati nell'art. 1. della legge stessa, salva la devoluzione ai Comuni di quelli delle *ricettizie*, come si è detto nel capitolo precedente.

Il patrimonio adunque, essendo di due provenienze, fu distinto in *regolare* e *secolare*, e il primo alla cessazione degli oneri avrebbe dovuto andar devoluto allo Stato ed ai Comuni nella proporzione di 3|4 ed 1|4; l'altro, dopo avvenuta pure la devoluzione ai Comuni della parte loro riservata, come già si è detto, avrebbe dovuto rimanere al Fondo per il culto per il servizio del culto e per adempiere i fini dalle leggi stabiliti.

Senonchè la gestione delle rendite amministrate dal Fondo per il culto e provenienti da entrambi i patrimoni essendo stata tenuta cumulativamente e non con scritture separate, e così cumulativamente essendo stato operato il reimpiego in rendita pubblica dei capitali affluenti dalle affrancazioni di rendite mobiliari e quelle derivanti dal sopravanzo di gestione, una separazione netta dei due patrimoni presenta grandissima difficoltà.

Vero è che l'Amministrazione del Fondo per il culto, conscia dei propri doveri verso lo Stato e verso i Comuni, volle accingersi all'opera della distinzione dei patrimoni e lo dichiarò alla Camera nella nota preliminare premessa al conto consuntivo 1894-95 (pag. 403); ma se il lavoro era facile quanto agli stabili ed alle rendite mobiliari inscritte nei *campioni* degli uffici del registro che hanno la gestione del Fondo per il culto, riusciva sommamente ardua e fors'anche impossibile per ciò che si attiene alle rendite diverse che si pagano dal Debito Pubblico ed alle annualità diverse e frutti di capitali a carico dello Stato. D'altronde il momento di venire a questa indagine non sarebbe ancora giunto, perchè i diritti dello Stato e dei Comuni non saranno perfetti se non quando saranno estinte le pensioni e sarà pagato il debito che il Fondo per il culto ha contratto a' termini dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1866.

Ma, pur riconoscendo la precisa sussistenza di questa condizione di cose, è sembrato al Governo poco opportuno ritardare ancora il compimento di quei benefici che la legge volle assicurare allo Stato ed ai Comuni, e si propose di studiare se non fosse stato possibile liquidare fin d'ora il credito del primo e cominciare il sodisfacimento del debito verso i secondi. Da ciò l'idea dell'equa transazione a cui si è sopra accennato e che doveva dare il primo posto agli interessi del Fondo per il culto, affinchè possa compiere la sua missione che è di alta importanza politica, toccando gli interessi religiosi delle popolazioni.

In parecchie pubblicazioni ufficiali, pure accennando alle gravissime difficoltà della distinzione dei due patrimoni, si è avvertito che possano stare in rapporto di 2|3 pel regolare e di 1|3 pel secolare. Più recenti studi hanno modificato questo concetto ed hanno indotto a ritenere 3|5 pel primo e 2|5 pel secondo. Checchè ne sia, è certo che, pur volendo venire ad una liquidazione amichevole, dovevansi prendere le mosse dallo stato patrimoniale allegato all'ultimo conto consuntivo che è quello del 1896-97 testè presentato alla Camera e vagliare con criteri larghi le attività e la passività in esso esposte.

Quanto alle attività, escludendo affatto dal calcolo il valore dei fabbricati monastici occupati dalle religiose, perchè dovranno essere ceduti gratuitamente ai

Comuni ed alle Provincie (art. 20 della legge 7 luglio 1866), dovevasi portare speciale esame sul capitale corrispondente alle rendite per censi, canoni, livelli, frutti di capitali ed altre prestazioni, per ricordarsi che, delle rendite stesse, parte sono affatto inesigibili, ed altre contrastate in giudizio e che quelle che hanno carattere di perpetuità sono affrancabili colla riduzione del capitale al 50 per cento od ai 75 per cento. Dovevasi inoltre ricordare che il patrimonio deve essere diminuito non solo per la devoluzione ai Comuni delle rendite delle ricettizie di cui si è già parlato superiormente, ma eziandio per le azioni di svincolo e di riversibilità che sono tuttora da esercitarsi, essendo soggette a sospensione per la sopravvivenza di investiti, di assegnatarii o di pensionati.

Quanto alle passività, a tacere delle minori che rilevansi dai bilanci e dallo *stato patrimoniale* allegato al conto consuntivo, dovevasi considerare che il debito vitalizio ascende ancora ad una cifra rilevante (per l'esercizio 1898-99 è previsto in lire 4,610,000), e che tuttodì si presentano ex-religiosi, di ritorno dall'estero, a reclamare il diritto di pensione, non essendo stato prefisso dalla legge un termine di decadenza; e che le ragioni di taluni creditori sono ancora da liquidarsi, o perchè proposte di recente, o perchè controverse o subordinate al verificarsi di futuri eventi.

Nè si devono dimenticare i maggiori oneri che ricadranno sul Fondo per il culto quando le congrue saranno portate al limite massimo di lire 1000 al netto, con un aggravio di altri due milioni annui, oltre il milione che si va ora ad assumere, come è detto nella prima parte di questa relazione; come non si può non tener presente la legge del 14 luglio 1887, che obbliga lo stesso Fondo per il culto a concedere gli assegni ai parroci ed ai vescovi, in surrogazione delle decime abolite, man mano che si verifica la cessazione del godimento temporaneo della decima riservato ai titolari del 1887.

Infine è da ricordare che l'art. 28, n. 5, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, ordina il trasferimento, a carico del Fondo per il culto, in disgravio dei Comuni e delle Provincie, delle spese di culto. L'ammontare di queste fu un tempo indicato in lire 4,738,323.51, ma più recenti indagini lo ridurrebbero a L. 3,282,343 (1).

Tutto ciò doveva indurre ad una larga svalutazione del patrimonio, col necessario riguardo alle condizioni speciali del Fondo per il culto ed alla riconosciuta necessità di mantenerlo in grado di adempiere, nel generale interesse, ai fini tutti della propria istituzione.

Questo patrimonio, giova notarlo subito per dissipare ogni equivoco, non è già costituito dalla rendita effettiva dei beni consegnati dal clero soppresso, ma sibbene da quella corrispondente al reddito dichiarato dai corpi morali e dagli enti ecclesiastici prima della soppressione, la quale fu poi ridotta del 5 per cento a titolo di spese di amministrazione prelevate dal Demanio nazionale all'atto della conversione dei beni immobili in rendita pubblica, non che del 30 per cento a titolo di tassa straordinaria in favore dello Stato.

Il patrimonio costituito dalla rendita così ridotta deve poi depurarsi dal debito contratto dal Fondo per il culto, giusta l'autorizzazione datagli con l'art. 7 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, per il pagamento delle pensioni monastiche, e ancora sussistente per la rilevante somma di lire 42,500,733.19, come già si è avvertito precedentemente; sicchè il presente suo valore netto, da porsi in divisione, si restringe a modeste proporzioni.

Epperò, adottato il concetto della transazione come il più opportuno, e ponderata ogni circostanza, si ritiene equo di fissarne il corrispettivo in un capitale fra i 75 e gli 80 milioni, da pagarsi dal Fondo per il culto allo Stato, in parte mercè la cessione di rendita pubblica, e pel rimanente coi versamenti fatti e da farsi a termini delle leggi 30 giugno 1892, n. 317, 5 marzo 1893, n. 69 e 22 luglio 1894, n. 339.

---

(1) Allegato *B* alla relazione della Commissione sul progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose - Sessione 1865-66, n. 12 *A* - Statistica sui bilanci comunali per l'anno 1895.

Coll'art. 9 del disegno di legge si propone, per conseguenza, che a finale liquidazione ed a saldo completo del credito dello Stato per i tre quarti del patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, di cui nel terzo capoverso dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, il Fondo per il culto cederà al Tesoro dello Stato un certificato di rendita sul Debito pubblico, in consolidato 4.50 per cento netto di due milioni annui di lire con godimento dal 1° luglio 1899, e che lo stesso Fondo per il culto completerà inoltre le anticipazioni al Tesoro ordinate dalle precitate leggi.

Per effetto di quella transazione lo Stato realizza prontamente i propri diritti, senza attendere la cessazione delle pensioni monastiche e la estinzione del debito contratto dal Fondo per il culto per il pagamento delle pensioni medesime, e d'altro canto l'Amministrazione del Fondo per il culto, non più costretta a fare anticipazioni ed a perdere gli interessi sulle somme anticipate, ma ottenendo una maggiore elasticità nel proprio bilancio, potrà spiegare un'azione più larga e benefica a vantaggio dei parroci poveri e dei Comuni.

Ed invero, cessando, come deve cessare col 30 giugno 1899, il contributo di quattro milioni allo Stato, il Fondo per il culto potrà avere disponibili circa due milioni di lire, e destinarne uno a beneficio dei parroci, elevando la congrua fino a lire 900, come si è proposto, e l'altro a profitto dei Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna, anticipando un acconto su quanto potrà loro spettare per quarto di rendita dei beni delle soppresse corporazioni religiose.

A termini del secondo capoverso dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, i Comuni del Regno, eccettuati quelli di Sicilia, ai quali fu fatto un trattamento speciale, non avrebbero diritto a conseguire questo quarto di rendita se non al verificarsi di due condizioni: la prima, che sia estinto il debito contratto dal Fondo per il culto per il pagamento delle pensioni monastiche; la seconda, che, estinto il debito, si abbia un ulteriore avanzo di rendita; e queste condizioni non si sono ancora verificate. Non pertanto, in parecchie occasioni si levarono nei due rami del Parlamento autorevoli voci a raccomandare un provvedimento in favore dei Comuni, che sembrava tanto più opportuno e necessario dopo che si era provveduto per l'anticipazione di un acconto allo Stato.

Sul proposito è opportuno ricordare che, allorquando fu proposto al Senato il disegno che divenne poi legge del 30 giugno 1892, n. 317, appunto per la concessione di un acconto allo Stato, l'onorevole senatore Lampertico, relatore dell'Ufficio centrale, osservò quanto segue (1):

« Un'altra osservazione si è fatta, e, senza che essa abbia a ritardare il corso alla legge, è certamente tale da richiamare su di essa l'attenzione del Governo del Re. Sarebbe stato invero e conforme alla legge e di tutta opportunità, che, come si è provveduto al credito dello Stato pei tre quarti degli avanzi che passano allo Stato medesimo, si provvedesse al credito dei Comuni pel quarto che loro è destinato dalla legge. Non sapremmo stabilire quale beneficio i Comuni ne abbiano a conseguire ripartitamente fra tutti: qualunque siasi, anche tenue, non deve essere loro defraudato. Se un ritardo, dipendente pur anco dalla necessità della liquidazione, può ammettersi, non può ammettersi se non colla certezza che non ne abbiano alla fine pregiudizio. Il progressivo miglioramento del patrimonio per l'estinzione degli oneri toglie su di ciò ogni dubbio. »

Poco dopo la Commissione permamente di finanza, riferendo in Senato sul disegno che divenne legge 5 marzo 1893, n. 69, dichiarava (2):

« Possono esservi ragioni per giustificare che prelevando la quota dovuta allo Stato non si pregiudica il diritto che spetta ai Comuni. Ma se lo Stato gode fin d'ora, e si indugia ad ammettere i Comuni a far valere, per la quota ad essi assegnata, il loro diritto, ove non si trovino dei temperamenti, ne potrebbe conseguire, con un eguale diritto, un disuguale trattamento.

« La Commissione permanente di finanza ha quindi scorto con grande com-

(1) Relazione 18 giugno 1892, n. 245-A.
(2) Relazione 26 febbraio 1893, n. 87-A.

piacimento l'aggiunta fatta al progetto ministeriale d'un termine massimo a questo prelevamento (a favore dello Stato) limitato a tutto l'esercizio 1897-98 (indi prolungato a tutto l'esercizio 1898-99); e fa voti che, prima d'allora ed al più presto, si regoli l'esecuzione dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866 anche nei rapporti dei Comuni; e nell'eseguirlo si provveda affinchè alla parità della condizione giuridica corrisponda la eguaglianza del trattamento economico ».

Queste parole furono dettate, in nome della Commissione permanente di finanza, dal compianto senatore Costa, il quale, nell'ultima discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia avanti la Camera, ricordando come ministro guardasigilli ciò che aveva scritto per il Senato nella relazione sopra accennata ed anche nell'altra del 10 luglio 1895, n. 19-A dichiarava, nella seduta del 1° luglio p. p., all'onorevole De Cesare, che egli aveva sempre sostenuto che « si doveva cominciare a dare almeno qualche assegno per quanto riguarda il quarto che è dovuto ai Comuni ».

Tacitandosi ora, nel modo proposto, i diritti dello Stato pei tre quarti di rendita ad esso spettanti, sembra che a maggior ragione si debba affrettare, nella forma e nella misura attualmente possibili, il godimento del beneficio promesso ai Comuni.

Certo sarebbe stato desiderabile addivenire, in linea di transazione, anche allo stralcio ed alla assegnazione immediata di quanto spetterà ai Municipi per l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036; ma non si è creduto di poter imporre per legge questa transazione, per il rispetto dovuto ai diritti acquisiti ed alla libertà dei Comuni. Il che per altro non toglie che le Amministrazioni comunali e quella del Fondo per il culto possano transigere, quando ciò credano d'interesse reciproco, secondo le facoltà concesse dalle leggi in vigore.

Si è però studiato il modo di accelerare il suaccennato godimento senza menomare in alcuna guisa i diritti dei Comuni, ammettendoli intanto a fruire di un cospicuo acconto sul quarto di rendita ad essi dovuto, salvo a corrispondere loro per intero il detto quarto allorquando si saranno completamente avverate le condizioni di legge.

Poichè i tre quarti del patrimonio regolare devoluti allo Stato sono valutati dai 75 agli 80 milioni, è ovvio che l'altro quarto non sarà minore di 25 milioni. Computandone la rendita annua al 4 per 100, si avrà intorno ad un milione di lire da distribuire a titolo di anticipazione e come un acconto, del quale dovrà tenersi poi calcolo nella liquidazione definitiva del credito che i Comuni hanno per questo titolo verso il Fondo pel culto. Perciò coll'articolo 10 del disegno di legge si propone di autorizzare il Fondo per il culto a concedere tale anticipazione, e si determina il modo di accertare il credito dei singoli Comuni nel tempo stesso che si fissa la somma complessiva da distribuirsi fra i medesimi.

Quanto ai criterii ai quali deve informarsi la liquidazione, basti accennare che essi sono conformi a quelli adottati e dalla giurisprudenza riconosciuti legittimi in confronto dei Comuni siciliani, che usufruiscono del quarto di rendita ad essi spettante dal 1° gennaio 1867. Quanto alla misura della somma da anticiparsi, essa doveva contenersi entro i limiti della presunzione stabilita in rapporto allo Stato, e non oltre i mezzi disponibili del Fondo per il culto.

Proporzionando poi la somma complessiva a quanto potrebbe spettare a ciascun Comune, secondo l'accertamento che dovrà farsi, potrà aversi la certezza che l'anticipazione sarà equamente distribuita e che tutti i Comuni ne ritrarranno un vantaggio positivo, come è nel voto di tutti.

Onorevoli colleghi! Il progetto che ci onoriamo di presentarvi e del quale abbiamo ragionato fin qui corrisponde pienamente alle promesse fatte nell'esposizione finanziaria del Governo, ed arreca indubbio vantaggio ai legittimi interessi dei parroci e dei Comuni. Esso, mentre giova alle pubbliche finanze, rende più facile e spedito al Fondo per il culto l'adempimento dei suoi doveri che sono di vitale interesse per il paese e risponde interamente all'impegno preso dal Governo fino dal 1892, di affrettare le operazioni di liquidazione del patrimonio regolare del Fondo per il culto (1). Non dubitiamo per ciò che vorrete dargli la vostra approvazione.

(1) Disegno di legge n. 21, Leg. XVIII, seduta 28 novembre 1892.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I. — *Aumenti delle congrue parrocchiali.*

Art. 1. Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato fino a portarne la congrua a lire 900 annue, dedotti i pesi patrimoniali.

Art. 2. La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio, dall'Amministrazione del Fondo per il culto, prendendo per base i redditi di ciascun parroco al 31 dicembre 1896, secondo gli accertamenti fatti e pubblicati a cura dell'Amministrazione stessa, tenendo però conto di quelle modificazioni che fossero successivamente accertate fino al 30 giugno 1899.

Per i parroci che prima dell'attuazione della presente legge avessero fatta domanda d'un supplemento di congrua ai termini delle leggi anteriori, nella liquidazione da farsi giusta il presente articolo, si terrà conto dei documenti prodotti colla domanda anzidetta.

Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

Art. 3. Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati per un triennio, ed anche successivamente non potranno essere modificati che di triennio in triennio.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del regio *Exequatur* o del regio *Placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente; ma in pari tempo si farà un nuovo accertamento dei redditi ed una nuova liquidazione, per determinare se l'assegno dovrà essere aumentato o diminuito, disponendosi, ove ne sia il caso, la necessaria compensazione.

Capo II. — *Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate.*

Art. 4. I Comuni potranno ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie con cura d'anime, alle quali si riferisce l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente articolo 5, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso.

Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di un terzo.

Essa sarà prelevata, come la tassa straordinaria del 30 per 100, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e, nel caso d'insufficienza di questa, dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni.

Art. 5. In pagamento degli assegni vitalizi che per effetto dell'articolo precedente passeranno a carico dei Comuni, dovrà consegnarsi a ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una rendita sul Debito pubblico in consolidato 4.50 per 100 netto, intestato al Comune, d'importo eguale all'annuo assegno rispettivo, salve le particolari convenzioni che potessero stipularsi tra il Comune e quelli, fra i partecipanti superstiti, ai quali non potesse consegnare il detto certificato

per insufficienza della rendita pubblica ad esso devoluta in virtù dell'articolo precedente.

Per gli assegni trasferiti a carico dei Comuni cessa nell'Amministrazione del Fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Art. 6. Ottenuta la consegna delle rendite a' termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

1° il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

2° la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sarà determinata, nei modi da stabilirsi nel regolamento, tenendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale.

I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti.

Art. 7. La rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai Comuni.

Questi però non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi.

Art. 8. I diritti attribuiti ai Comuni dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti.

Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle fabbricerie, ferma la disposizione dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Capo III. — *Liquidazione e pagamento del debito del Fondo pel culto verso lo Stato per la quota della rendita patrimoniale del clero regolare ad esso devoluta.*

Art. 9. A finale liquidazione ed a saldo completo del credito dello Stato verso il Fondo pel culto per i tre quarti della rendita patrimoniale delle corporazioni religiose soppresse, cui si riferisce il terzo capoverso dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, che dovrebbe essere accertato e soddisfatto con l'estinguersi delle pensioni monastiche e dopo pagato il debito contratto a' termini dell'articolo 7 della stessa legge, l'Amministrazione del Fondo per il culto cederà al Tesoro dello Stato un certificato di rendita sul Debito pubblico, in consolidato 4.50 per cento netto, di due milioni di lire, con godimento dal 1° luglio 1899, e completerà le anticipazioni a' termini delle leggi 30 giugno 1893, n. 317, 5 marzo 1893, n. 69 e 22 luglio 1894, n. 339.

La cessione del certificato di rendita sarà fatta dall'Amministrazione del Fondo per il culto appena questa avrà riscossa la rata trimestrale aprile-giugno 1899.

Mediante tale cessione sarà definitivamente assolto il debito del Fondo per il culto verso lo Stato per il titolo suindicato.

Capo IV. — *Acconto ai Comuni sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare.*

Art. 10. Dal 1° luglio 1899 sarà corrisposto ai Comuni di Terraferma e dell'isola di Sardegna che vi abbiano diritto un acconto di quanto potrà loro spettare per il quarto della rendita dei beni delle soppresse corporazioni religiose ad essi assegnato con l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

A questo fine sarà stanziata annualmente nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto la somma di lire 1,000,000.

Art. 11. L'accertamento del credito dei Comuni anzidetti per il titolo indicato nell'articolo precedente sarà fatto sulla base della rendita dei beni delle corporazioni religiose soppresse in ciascuno dei Comuni medesimi, depurata dalla tassa straordinaria del 30 per cento, dagli oneri e dalle passività, nonchè dalla quota proporzionale delle pensioni tuttora dovute ai religiosi, calcolata sul complesso delle rendite e delle pensioni per tutto il Regno, esclusa la Sicilia.

Qualora da tale accertamento risulti che l'ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualità da pagarsi a ciascun Comune sarà ridotta proporzionalmente, tanto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sarà aumentata ogni anno. in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l'intiera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto.

CAPO V. — *Disposizioni finali.*

Art. 12. Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET. NOMINE DI R. PATRONATO.

Con regi decreti del 31 marzo 1898, è stato concesso l'*exequatur:* al Breve pontificio del 9 gennaio 1898, col quale monsignor *Carmelo Puija*, già nominato con sovrano decreto del 6 novembre 1897 al vescovado di Anglona e Tursi, di regio patronato, è stato canonicamente istituito nel vescovado medesimo; alla Bolla pontificia del 19 aprile 1897, con la quale monsignor *Domenico Bianconi* è stato nominato vescovo di Ferentino.

Con Sovrane determinazioni del 31 marzo 1898, è stata autorizzata la concessione del regio *placet:* alle Bolle arcivescovili, con le quali i canonici *Domenico Del Vecchio*, *Francesco Russo* e *Giuseppe Guerra* sono stati promossi, il primo all'arcipretura, il secondo al primo primiceriato ed il terzo al secondo primiceriato nel capitolo cattedrale di Manfredonia; alla Bolla arcivescovile con la quale il sacerdote *Lancellotto di Bella*, già nominato con regio decreto ad un canonicato, detto del Porto, di regio patronato, nel Capitolo cattedrale di Palermo, è stato canonicamente istituito nel beneficio medesimo; alla Bolla arcivescovile, con la quale al Sacerdote *Girolamo Scialpi*, è stato conferito un canonicato nel Capitolo cattedrale di Taranto; alla Bolla vescovile, con la quale il sacerdote *Raffaele Sbarra* è stato nominato canonico abate nel Capitolo cattedrale di Nola.

Con regi decreti del 3 aprile 1898, il sacerdote *Pasquale Carace* è stato nominato alla parrocchia di S. Giovanni Battista dei Fiorentini in Napoli, di regio patronato.

E' stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati: *De Muro* sacerdote *Agostino* al canonicato 2° nel capitolo cattedrale d'Irsina (Montepeloso); *Santomauro* sacerdote *Antonio* al canonicato 6° nel capitolo cattedrale anzidetto; *Torrio* sacerdote *Tommaso* al canonicato 10° nel capitolo cattedrale suddetto; *Morani* sacerdote *Michele* al canonicato 12° nel ripetuto capitolo cattedrale.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1898 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

LE CONGRUE PARROCCHIALI

ED IL SUPPLEMENTO DOVUTO DAL FONDO PER IL CULTO

I. - **La portio congrua parrocchiale nel diritto canonico.** — 1. Esame e riferimento della teoria elaborata dal diritto canonico.
II. - **La congrua negli antichi Stati italiani.** — 2. Osservazioni generali sulle disposizioni del diritto canonico, e circa il nuovo indirizzo delle disposizioni di diritto pubblico ecclesiastico, emanate dalla seconda metà dello scorso secolo in avanti; 3. Regno delle due Sicilie; 4. Toscana; 5. Lombardo-Veneto; 6. Ducato di Parma; 7. Province Modenesi; 8. Umbria; 9. Marche; 10. Stati Pontifici.
III. - **La Congrua negli ex Stati Sardi (Antiche province).** — 11. Precedenti della legge 29 maggio 1855; 12. Presentazione e intitolazione del progetto di tale legge; 13. Relazione ministeriale; 14. Art. 6 del progetto; 15. Relazione della Commissione della Camera dei Deputati; 16. Semplificazione dell'articolo del progetto ministeriale; 17. Discussione dinanzi alla Camera dei Deputati; 18. Art. 24 della legge.
IV. - **La legge 7 luglio 1866.** — 19. Progetto di legge presentato dai Ministri Cortese e Sella il 13 Dicembre 1865 (testo degli articoli in nota); 20. Relazione del Governo; 21. Relazione della Commissione della Camera dei Deputati; 22. Discussioni alla Camera; 23. Osservazioni; 24. Articolo 28 della legge; 25. Osservazioni su quanto si è verificato dopo la pubblicazione di detta legge; 26. Richiamo di discussioni e dichiarazioni fatte nei due rami del Parlamento, lavori e relazioni del Consiglio di Amministrazione del fondo per il Culto;
V. - **L'esecuzione della legge 7 luglio 1866.** — 27 a 30. Inizio dell'applicazione della legge nel bilancio 1885-86, e graduale esecuzione fino al 1892; 30. Due relazioni della Commissione generale del bilancio; 31. Relazione del Direttore generale del Fondo per il Culto; 32. Relazione della Commissione di Vigilanza al Re per gli esercizi 1890-91 e 1891-92; 33. Circolari 1 luglio 1885 e 26 Dicembre 1886; 34. Rinvio agli studî che seguiranno.

II.

I precedenti della legge 30 giugno 1892.

Richiamando lo scritto pubblicato nelle dispense Gennaio-Febbraio dell'anno corrente, iniziamo col presente la pubblicazione degli studi che ivi annunziammo.

Ci occuperemo ora dei precedenti della legge 30 giugno 1892.

I. — La « portio congrua » parrocchiale nel diritto canonico.

1. L'origine, la ragione di essere, lo scopo dell'istituto giuridico della *portio congrua* sono noti: s'intese assicurare all'investito della cura delle anime il necessario per il suo conveniente sostentamento e decoroso mantenimento, un *minimum* di redditi o cespiti per provvedere alle necessità della vita.

Vedasi nel FERRARIS la voce *congrua*, articoli I e II, *passim*. Richiamiamo alcuni brani (1).

" *Congrua debetur omnibus Ecclesiarum Rectoribus Curam animarum exercentibus, eorum Vicariis et coadiutoribus.* (Art. I, n. 1).

" *Episcopo petenti sibi condecentia alimenta denegari non potest congrua, quae loco alimentorum succedit.* (Ivi, n. 10).

" *Congrua est privilegium Ordinis elargitum a iure, ne Episcopi aut Rectores in opprobrium dignitatis mendicent, aut curam commissi sibi gregis deserant.* (Ivi, n. 12).

" *Unde generaliter loquendo taxanda est congrua quae sit sufficiens ad commodam et honestam sustentationem personae, habita ratione de loco, fructuum quantitate, et onerum*, ecc. (Art. II, n. 7). (2)

" *Congrua debetur loco alimentorum.... Unde repugnat ipsam congruam dependere ab incerto eventu, cum venter non patiatur dilationem.* (Ivi, nn. 14 e 15).

Non può ammettersi che la congrua sia insufficiente " *cum agatur de praeiudicio ordinis clericalis et Ecclesiae* ".

" *Congrua enim taliter sufficiens debetur Parocho, ut ea commode sustentari posset.* (Ivi, n. 24), ecc., ecc.

Tutti questi brani del FERRARIS si fondano su decisioni della *Rota Romana*, e su disposizioni del diritto canonico.

Non crediamo necessario insistere in altre citazioni di autori: in tutti trovansi espressi i medesimi concetti; e ci basta, come facciamo, attenerci alla notissima e completa dissertazione del VAN ESPEN di cui appresso, alla quale si rimette anche il WALTER (3), come in genere tutti gli scrittori moderni.

---

(1) L'articolo 1° si occupa di alcuni principii generali, indi in ispecie della congrua dovuta ai vescovi ed ai loro coadiutori. L'articolo 2° della congrua dovuta ai parroci ed ai loro vicari.

(2) Dopo aver detto al n. 1 del detto articolo II che la congrua è dovuta ai parroci o curati non solo per diritto comune, ma anche per le disposizioni del Concilio di Trento, soggiunge il FERRARIS nei numeri 2 a 7 che tale congrua ai parroci e curati generalmente parlando è dovuta in scudi cento, ma a volte in misura minore o anche maggiore, poichè « *in hac materia non potest assignari certa regula, sed ejus taxatio remittitur arbitrio judicis* ».

Al n. 8 avverte che « *in congrua taxanda debet haberi etiam ratio de numero excessivo animarum, ad quarum curam sit necesse coadiutores etiam habere* »; ed ai n. 9 e 10 che debba tenersi ragione delle Costituzioni sinodali delle varie Provincie, ed in ispecie delle consuetudini delle varie regioni.

(3) *Manuale del Diritto ecclesiastico di tutte le Confessioni cristiane ecc.* Tom. II, § 258. « Nelle Parrocchie incorporate (ivi) il Vicario era in origine salariato dal Pastore primitivo; ma, come lo stipendio era assai misero ed arbitrario, così i Papi ed i Concili, dopo che ebbero introdotti i Vicari permanenti, insistettero anche su questo, che di concerto col Vescovo fosse assegnata sulle decime e sulle altre rendite incorporate una porzione più certa e più sufficiente alla loro posizione (*portio congrua, competens* — C. 12, 30, 33 X, *de praebend.* (III, 5), C. I, eod. in VI (III, 4), C. 2, § 2, *de decim.* in VI (III, 13), Clem. I, *de iur.*

La *portio congrua* parrocchiale sorse, come rileva il Van Espen (1), pel bisogno di provvedere agli investiti della cura d'anime nelle chiese parrocchiali incorporate a Capitoli e Monasteri. Questi, al pari dei laici nelle mani dei quali erano prima quelle chiese pervenute, avevano continuato a dar luogo alla nota distinzione della *Chiesa* e dell'*Altare*, riservandosi essi la *Chiesa*, ossia le decime e gli altri diritti temporali, ed affidando l'*Altare*, ossia la cura delle cose spirituali, ad alcuni sacerdoti salariati.

E per raggiungere tale scopo, di ritenere le temporalità ed affidare a sacerdoti la cura spirituale, solevano i Capitoli e Monasteri, che ebbero nome di *pastores primitivi*, corrispondere ai Vescovi una prestazione (*redemptio Altarium*).

Essi erano interessati ad avere questi sacerdoti (*vicarii*) come temporari ed amovibili.

Ma i Vescovi, ed indi i Concilii (2) dovettero opporsi ed insistere perchè la cura delle anime fosse affidata a Vicarii perpetui.

Ed ebbero anche cura precipua che delle temporalità delle chiese fosse lasciato ai Vicarii tanto da poter avere un onesto sostentamento e sopportare gli altri oneri.

Avveniva infatti che ai sacerdoti incaricati della cura di anime si lasciava una porzione così esigua delle rendite, che non potevano convenientemente sostentarsi con essa; onde seguiva che in quelle regioni non si trovasse quasi alcun sacerdote parrocchiale che avesse qualche perizia letteraria anche modica, come deplora il Concilio Lateranense.

« *Una statuens ut* (*consuetudine qualibet Episcopi vel patroni, seu cuiuslibet alterius non obstante*) *portio Presbyteris ipsis sufficiens assignetur*. Capitolo X, *De Praebendis*.

Ed in tutti i Decreti, sia dei Sinodi che dei Vescovi, si prescrive che fosse assegnata una sufficiente porzione delle temporalità (3).

---

patron. (III, 12), *Conc. Trid*. Sess. VII, cap. 7, Sess. XXV, cap. 16, *de reform*.). Dopo la confisca dei beni delle chiese e dei conventi l'obbligo di prestare cotesta porzione è passato naturalmente al Sovrano. — Una dissertazione assai diffusa su questa così detta congrua o competenza trovasi in Van Espen, *Jur. eccles. univers.*, ecc. ».

(1) *Iuris ecclesiastici universi*, Parte II, Tit. XXXIV, *De Portione congrua Parochorum* Cap. I, n. 4 e seg.

(2) Riassumiamo, ed in alcuni punti traduciamo letteralmente la dissertazione del Van Espen. Ivi, Cap. I, *passim*., e n. 33 e seg.

(3) Alessandro III, (Cap. 12, X: *De Praebendis*), scrivendo ad un Vescovo, *eidem mandat « ut ad praesentationem monachorum nullum recipiat, nisi tantum ei de proventibus Ecclesiae fuerit assignatum, unde jura Episcopalia possit persolvere, et congruam sustentationem habere.*»

Come per effetto della incorporazione delle chiese per ciò che riguardava lo *spirituale* ebbero origine i *Vicarii perpetui ed i pastori primitivi*, così per la incorporazione delle chiese per ciò che riguardava le *temporalità* ed in ispecie le decime ebbe origine la *portio congrua*, ossia proporzionata alle necessità del sacerdote esercitante la cura d'anime. Per il che si chiama anche *portio sufficiens* o *portio competens* (1).

E risulta evidentissimo il concetto che, mentre tutte le temporalità appartenevano e si riscuotevano ed amministravano dai Capitoli e Monasteri, l'assicurazione della *portio congrua* importava essenzialmente di riservare alla persona del Vicario un *quid* pei suoi bisogni individuali. È questo il carattere essenziale della congrua.

Si elaborò poi per essa una teorica completa, mentre andavasi svolgendo tutto il processo che oggi si direbbe di decentramento degli organi della Chiesa, e sorgeva autonoma la parrocchia e andavasi formando il concetto del *beneficio* (2).

---

(1) Van Espen, ivi, n. 38. Ed aggiunge: « *atque hinc forsan fluxit eius nomenclatura apud Belgas notissima, scilicet* «Competentia pastoralis», *quae omnia diversa nomina idem significant, nimirum portionem debere esse sufficientem, ut cura animarum sustinealur* ».

(2) « I fedeli, nel fare le loro offerte, intendevano contribuire al mantenimento del Clero e del Culto: *spesa di culto* in tale epoca importava sovvenzione al sacerdote ed all'Altare. Ciò fino al secolo IV. Diviso poi lo impero in Orientale ed Occidentale, le chiese del 2° incominciarono a far modificazioni, e sotto *Odoacre*, prima per consuetudine, poi per legge di *Papa Gelasio*, i beni delle chiese si ebbero fissa partizione, l'una pel Vescovo, l'altra pel Clero, la terza per le fabbriche, la quarta pei poveri. In seguito si svolse lo istituto delle Parrocchie, e le Chiese parrocchiali divennero centri di amministrazione e di acquisto dei beni ecclesiastici, così che le offerte che si facevano al parroco e le primizie dei campi, che gli si davano sotto il titolo di mantenimento del culto, servivano pel suo mantenimento personale, pel sostentamento degli altri preti suoi coadiutori, e pel mantenimento della chiesa. E fino a tale tempo, cioè al IX secolo, non vi era ancora benefizio ecclesiastico e le rendite della Chiesa destinate al culto servivano pure al mantenimento del ministro. — In prosieguo cominciarono in primo luogo le dotazioni fisse delle chiese parrocchiali dette *Mansus*, che però appartenevano sempre alla Chiesa e non al parroco, che solo le amministrava. E poichè nella civile società si era introdotto il *beneficium* militare ed il civile, a loro esempio s'istituì pure il *beneficium ecclesiasticum*, onde il *Concilio di Magonza* chiamò beneficii i pezzi di terra che il Vescovo assegnò a ciascun prete... Poi s'introdussero dal secolo XIII le decime... E tutte queste rendite che raccoglieva ed amministrava il parroco, derivanti da beni dati dai fedeli pel culto servivano sempre al duplice scopo del sostentamento del Clero e mantenimento del culto.

« Surta poi la istituzione regolare del *beneficio*, si ammise il principio che il diritto di essere alimentato ciascun chierico dalla massa comune si commutava nell'altro di avere un fondo delle cui rendite godesse, in vista dell'ufficio che esercitava. E così la *parrocchia* fu detta *beneficio*, perchè era un posto in cui il chierico percepiva dei redditi ecclesiastici certi in virtù del suo ministero, redditi derivanti sempre da quei beni offerti dai fedeli pel culto. Da ciò derivò che ogni ecclesiastico preposto alla cura delle anime dovesse avere in ispecialità assicurata

Alla *portio congrua* vennero applicati i seguenti principii generali (1):

1° Essa doveva essere *sufficiente.* (2).

Quantunque le fonti del diritto canonico non si esprimano colle stesse parole, parlando della congrua, convengono però tutte in ciò che essa debba essere determinata in misura tale, che " *sufficere queat, ut exinde Vicarii sive Rectores Ecclesiarum Parochialium competentem sustentationem habere, et episcopalia jura solvere valeant, aliaque debita onera supportare* ", come si esprime ALESSANDRO IV in cap. 2, § 1, *de Decimis*, in VI; ed il Concilio Tridentino, nella Sess. XXIV, cap. 13, *De reform.*, usando queste parole: " *tantum redigatur, quod Rectoris ac parochiae necessitati decenter sufficiat* ".

Il concetto della sufficienza dipende massimamente dalla diversità dei tempi, delle persone e dei luoghi, nè, in genere, può determinarsi ciò che sia sufficiente, ma deve giudicarsi da molteplici fatti: è necessario quindi che la determinazione della porzione congrua sia affidata al criterio del giudice (3).

In ispecie deve tenersi conto dell'ampiezza della Parrocchia e della moltitudine dei parrocchiani, e deve farsi in modo da aversi considerazione non solamente dello investito, ma altresì della stessa parrocchia, deve cioè la *portio congrua* essere tanta da bastare non solo alle necessità dell'investito stesso, *ma della Parrocchia*, come si esprime il Concilio Tridentino, il quale dice: " *cura animarum laudabiliter exerceatur* " (4).

Se pertanto la ampiezza della Parrocchia e il gran numero dei parrocchiani richieda più sacerdoti *ut cura animarum lauda-*

---

una certa rendita come colui che adempiva all'ufficio principale ecclesiastico più oneroso ed onorevole ad un tempo, e che doveva pensare a sopperire ai bisogni del culto della sua parrocchia ». (Tribunale di Ariano, 14 aprile 1869, Iagulli c. Comune di Montaguto, riportata dallo ZECCA, *La legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico*, ecc., pag. 269 e seg.).

(1) VAN ESPEN, *passim*, dal Cap. II in poi.

(2) FERRARIS, loc. cit., art. II, n. 2 e seg.

(3) Riassumiamo o riferiamo quanto nel cap. II (loc. cit.) espone il VAN ESPEN. Veggasi poi, col richiamo delle decisioni della *Rota*, il FERRARIS, art. II, n. 5 e seg.

(4) Ivi n. 8. La minuziosa teorica elaborata dal dritto canonico prevede molteplici ipotesi, e di molteplici condizioni di cose tiene conto.

Il giudice, nel provvedere, doveva tener ragione dei tempi e dei luoghi (*nec enim*, dice il VAN ESPEN, n. 7, *ambigi potest, quin portio uno tempore et loco sustentationi Parochi, et Ecclesiae necessitati sufficiens esse queat, quae alio tempore et loco ob raritatem et caritatem annonae minime sufficeret. Unde in regionibus, in quibus est frumenti et vini caritas, et portio congrua in pecunia assignatur* — inquit REBUFFUS — *magis augeri debet portio, quam in locis ubi adest frumenti et vini abundantia)*, della quantità dei poveri, della qualità dei proventi parrocchiali, ecc.

biliter exerceatur, la *portio congrua* deve essere commisurata non solo ai bisogni ed alla sostentazione dello stesso Parroco, ma altresì di detti sacerdoti che sono richiesti per la ragione di cui avanti (1).

Vuole il Concilio Tridentino (2) nella Sessione XXI, cap. 2, *De reform.*, che " *Episcopi etiam tamquam Sedis Apostolicae delegati, in omnibus ecclesiis parochialibus et baptismalibus in quibus populus ita numerosus sit, ut unus Rector non possit sufficere ecclesiasticis sacramentis administrandis, et cultui divino peragendo, cogant Rectores vel alios, ad quos pertinet, sibi tot sacerdotes ad hoc munus adiungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda, et cultum divinum celebrandum. Si Rectori seu Parocho incumbat sibi tot sacerdotes adiungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda, et cultum divinum celebrandum, ea esse debet portio congrua, sive competentia, quae oneri illi sustinendo sufficiat; idest sufficiat tot sacerdotibus intertinendis* (3).

2° Essa doveva innanzi tutto ricavarsi dalle rendite della Chiesa parrocchiale.

Come nota il Van Espen, (Cap. III, n. 1), i canoni stabiliscono che da tali rendite o proventi sia lasciato all'investito tanto che egli possa *commode sustentari, et debita onera supportare.* Ed il Rebuffo nella sua *Praxi benef., ad Regulam Cancell. de Unionibus, gloss.* 11, Num. 16, dice che perciò nelle unioni o incorporazioni delle Chiese parrocchiali suole aggiungersi la seguente clausola: " *Reservata tamen de fructibus, redditibus et proventibus, juribus, obventionibus, pro vicario perpetuo in iis instituendo, congrua portione, ex qua idem vicarius commode sustentari valeat, jura episcopalia solvere, et alia sibi incumbentia onera supportare* ".

Tralasciamo di occuparci di quanto nella teorica della congrua riguardava le decime.

---

(1) Ivi n. 11.

(2) N. 12.

(3) Il Rebuffo, ivi, n. 16, osserva: « *Si Vicarius uno indigeret Sacerdote vel pluribus propter ecclesias accessorias quas* succursus *vocant, tunc rationem illorum judex habere debet; omnino numerus personarum necessarium considerari in portione congrua solet* ».

Il Van Espen poi nota (n. 19): « *Parochus postulans portionis congruae augmentum, ut plures sibi presbyteros adiungere queat, hoc unum ostendere debet, quod in Ecclesia sibi concredita, populus ita numerosus sit, ut nec ipse, nec hi, qui modo ipsi adjuncti sunt, sufficere possint ecclesiasticis sacramentis ministrandis, et cultui divino peragendo,* tametsi forsan ejus praedecessores, vel soli vel cum uno alterove adjuncto presbytero, curam animarum sustinerint ».

Indi aggiunge: « *Quin et potest contingere ut populus quidem non sit adeo numerosus, sed tamen tantopere sit dispersus ut solus parochus, iis rite instruendis et sacramentis administrandis esset insufficiens: quo casu non dubium quin debeat sibi alios presbyteros adiungere; imo et cogi queat ex Decreto Concilii Tridentini, et consequenter augmentum portionis congruae eorum sustentationi conveniens postulare poterit* ».

3° In difetto, il Concilio di Trento (Sess. XXIV, Cap. 13, *de reform.*) così dispose: " *In parochialibus etiam ecclesiis, quarum fructus adeo exigui sunt, ut debitis nequeant oneribus satisfacere, curabit Episcopus si per beneficiorum unionem, non tamen regularium, id fieri non possit, ut primitiarum vel decimarum assignatione, aut per Parochianorum symbola ac collectas, aut qua commodiori ei videbitur ratione, tantum redigatur, quod pro Rectoris aut parochiae necessitate decenter sufficiat* ".

4° La congrua aveva la sua ragion di essere nel doversi assicurare gli alimenti, e provvedere al mantenimento decoroso dell'investito. Un giudizio relativo ad essa si doveva trattare come un giudizio riguardante gli alimenti; quindi si doveva procedere sommariamente; se la causa andava in lungo si doveva provvedere *provvisionalmente*. Non si ammetteva indugio nella corrisponsione di essa; come gli alimenti, essa non poteva esser tolta per transazione; anche avvenuta una transazione in buona fede e coll'autorizzazione del Vescovo (senza di che la transazione non obbligava il successore), si poteva in seguito chiedere un aumento, se fosse in progresso di tempo risultata insufficiente (1); non ne poteva essere impedito il pagamento per compensazione; doveva essere assegnata in *una cosa certa* (2).

5° Per ottenere la congrua si doveva fare innanzi tutto il computo dei redditi già posseduti dall'investito, ed erano da comprendersi fra essi: *a)* i frutti certi e gli emolumenti che competevano all'investito stesso *per ragione del beneficio parrocchiale* (3); *b)* le decime; *c)* i proventi di un beneficio unito alla Chiesa parrocchiale, inquantochè per effetto dell'unione od in-

---

(1) In altri termini, la *transazione* poteva solo concepirsi se ed in quanto si fosse avuta la *sufficienza*. Come osserva il Van Espen *nulla quippe transactione aut conventione, vel positiva ordinatione, vel etiam longissimi temporis lapsu induci potest ut negetur portio congrua seu sufficiens Parocho, ut cura animarum laudabiliter exerceatur, cum non humana sed divina et naturali lege sancitum sit, ut os bovi trituranti non alligetur*. (Cap. V, n. 15).

(2) « *Ad exemplum insuper alimentorum*, dice il Van Espen, *et ut Parocho et ministris Altaris certius et securius de honesta sustentatione provideretur, visum fuit, ut si fieri posset, in re certa portio congrua assignaretur, quemadmodum significat Synodus Tridentina, sess. VII, cap. 7, De Reform.* (Ivi, 17).

« E di qui vediamo, soggiunge lo stesso autore (ivi, n. 18) che i Sinodi e anche gli editti dei Principi, quando si occupano di assegnare e determinare la porzione congrua ai Parroci e Vicari, non più assegnino parte delle decime, ma un'annua somma di danaro certa e determinata ».

(3) Il Rebuffo, *Trattato de portione congrua*, N. 85, dice doversi al Vicario computare nella *portio congrua, omnia certa quae habet ratione sui beneficii seu Vicariae; et sic omnia quae jure suo habet Ecclesia ei computatur pro portione congrua.*

corporazione i proventi del beneficio o fondazione fossero divenuti proventi del beneficio curato, e gli oneri fossero passati a carico del Parroco, mentre invece non andavano computati i proventi che spettassero al Parroco *non a titolo di beneficio curato.*

Non dovevano essere calcolati nelle attività i proventi *avventizi (accidentia)*, ad esempio le oblazioni, come dipendenti da mera liberalità del popolo, ed incerte, ed anche per altre ragioni, fra cui quella dei danni che ricadrebbero sul regolare e conveniente esercizio del culto dall'essere i parroci ed in genere i ministri del culto costretti a provocare queste offerte di oblazioni, incorrendo in sospetto di avarizia, simonia, deplorevoli richieste e convenzioni, facendo sì che venisse diminuita la riverenza del popolo (che d'altronde ingiustamente verrebbe gravato) verso i ministri del culto ecc. (1).

L'istituto della congrua, perchè corrispondesse al suo scopo, e si eliminassero tutti gli inconvenienti per riparare ai quali essa era stata creata, doveva far sì che fosse determinata in modo che i sacerdoti potessero somministrare i sacramenti al popolo con animo *libero da ogni speranza* di retribuzione temporale, e scevro di sordide cure, giusta le parole del Concilio di Colonia degli anni 1536 e 1549 (2).

Non dovevano computarsi le *messe avventizie*, come già si è detto delle oblazioni (3): si poteva però tener conto di alcuni proventi avventizi che però gradatamente andarono prendendo il carattere di *diritti tassati*, come ad esempio *i proventi per i funerali*, tenuta però sempre ragione dei luoghi e delle consuetudini. (4)

---

(1) Si noti bene questo concetto d'*interesse* ed *ordine pubblico* che si riscontra anche nella teoria canonica, e che vedremo ripetuto costantemente oggi dai legislatori ed uomini di Stato moderni, i quali sempre affermano che la determinazione equa e sicura della congrua viene ad impedire che i ministri dei culti vadano fomentando i pregiudizi della plebe, o non godano presso di essa del dovuto rispetto per dover ricorrere ad ogni mezzo per campare la vita.

(2) Van Espen, Cap. VI, N. 24 e seg.

(3) Van Espen, ivi, n. 29 e seg. — Come ben si vede, in questo Autore sono trattate quasi tutte le questioni che oggi si fanno in confronto coll'Amministrazione del Fondo per il culto.

(4) *A priori* il Ferraris (Art. II, n. 12) non ammette che si debbano computare questi ultimi proventi, lo ammette solo nel caso che altrimenti sia stabilito dalle consuetudini.

Ecco le sue parole: (art. II n. 11 e seg.) « *Licet in taxatione et assignatione congruae pro parochis et curatis possint ab Episcopo considerari et comprehendi emolumenta incerta ut habetur in D. Constitutione S. Pii V incip.* **Ad** exequendum, *hoc tamen debet intelligi de incertis, quae habent aliquam certitudinem ut sunt decimae frumenti, vini, olei, aliique fructus et emolumenta incerta solum ratione summae, et quantitatis; ipsa enim omnia comprehenduntur*

5° L'abitazione del Parroco veniva a far parte dei suoi alimenti, ed egli aveva diritto di esserne provveduto; la stessa abitazione non poteva essere compresa nella porzione congrua (1).

II. — La congrua parrocchiale negli antichi Stati italiani. (2)

2. Abbiamo esaminati i caratteri che per l'origine e per lo scopo furono riconosciuti come inerenti all'istituto della congrua dal diritto canonico. Questo dovette naturalmente occuparsi dello stabilire i modi come provvedere per assicurare la congrua stessa. Prima del Concilio di Trento (3) si cercò rimediare colla pluralità ed unione dei beneficii, colle pensioni imposte sui più ricchi dei beneficii stessi a favore di quelli scarsamente provvisti, e con simili espedienti, i quali non facevano raggiungere lo scopo, ed aumentavano le difficoltà.

Il Concilio innanzi tutto dichiarò che per ritenere più beneficii curati o incompatibili occorressero apposite dispense, e dovesse l'Ordinario diocesano provvedere al servizio delle varie parrocchie possedute da una stessa persona deputandovi idonei Vicari con l'assegnazione della congrua (4).

Lo stesso dispose per le Parrocchie unite a Collegiate, Cattedrali o altre Chiese, o a Monasteri, Collegi o luoghi pii (5).

Per le nuove Parrocchie, dopo aver determinati i casi di erezione mediante lo smembramento del territorio appartenente alla Chiesa matrice, stabilì per congrua una porzione delle rendite della Chiesa stessa, salvo a costringere anche i parrocchiani ecc. (6).

In generale prescrisse che le Chiese dotate di scarsa rendita

---

in congrua taxanda (Rota part. 6 recent. decis. 230 n. 13, p. 13, decis. 392, num. 8, part. 19, tom. 1, num. 11.) — *Non autem debet intelligi de emolumentis omnino incertis, ut sunt redditus, seu fructus consistentes in funeralibus, oblationibus nuptialibus, elemosynis altaris, et similibus; qui redditus cum sint de omnino incertis, non sunt imputanda in congruam* (Rota, parte I, decis. 420, num. 2, p. 6, decis. 230, num. 4, part. 13, decis. 347, n. 8, p. 19, tom. I, decis. n. 9 cum sequent.) *Nisi de consuetudine loci aliter introductum doceatur.*

(1) Van Espen, Cap. VIII, n. 6 e seg.

(2) Tutte le relative disposizioni sono riprodotte nello Studio « *Le congrue parrocchiali, disposizioni legislative ed amministrative* » pubblicato nel vol. III di questa Rivista, pag. 129 e segg.

(3) Ved. Pellegchia nel *Digesto Italiano* alla voce « *Congrua* ».

(4) *Sess. VII. De reform.*, Cap. V.

(5) Id. id., Cap. VII. — La congrua doveva essere nella terza parte dei frutti, o in una porzione maggiore o minore, secondo i casi.

(6) Id., *Sess. XXI. De reform.*, Cap. IV.

dovessero essere unite ad altre vicine o aiutate con altri proventi, fra cui l'assegnazione di primizie e decime (1).

Così stavano le cose, nè gli scopi si raggiungevano debitamente, allorquando dalla seconda metà dello scorso secolo subentrò un nuovo ordine d'idee: il potere civile, lo Stato laico, volle intervenire direttamente per provvedere intorno alla misura della congrua e a chi era obbligato a corrisponderla. La congrua conservava, naturalmente, integra la sua natura giuridica, mentre altre distinte disposizioni, anche di diritto civile positivo, andarono regolando le spese di culto e mantenimento delle Chiese, dei coadiutori, ecc.

L'intervento dello Stato in queste questioni di diritto pubblico ecclesiastico che riguardano le condizioni del clero curato (o, come poi si disse, del basso clero), si verificò contemporaneamente alle prime disposizioni di diritto civile positivo che prescrissero l'abolizione delle decime sacramentali, che, come abbiamo visto, avevano tenuta gran parte nella teorica della congrua.

Il potere civile cominciò pertanto a trovar necessaria una riforma anche su ciò che riguardava i redditi patrimoniali delle Parrocchie, per indi occuparsi di assicurare agli investiti i mezzi di esistenza.

Va notato essenzialmente: che in queste nuove disposizioni di diritto pubblico ecclesiastico, nel concetto della congrua, per la quale a volte è usata tale denominazione a volte sono adoperate le parole *assegno* o *assegnamento,* s'intende compreso il solo emolumento riservato alla persona dell'investito: le spese di Parrocchia, del personale, dei vicarii e coadiutori ecc. sono regolate, ripetesi, da altre disposizioni di diritto positivo. E quando tali disposizioni non esistono (ad es. nelle provincie dove vigeva o doveva applicarsi il diritto canonico), si è inteso, come vedremo, che doveva la congrua essere sempre considerata libera e netta dalle altre spese di cui sopra.

Il cammino percorso è stato sempre un continuo progresso (che nelle attuali condizioni politiche dell'Italia ha assunte le manifestazioni più accentuate che mai) nell'interessamento che lo Stato ha mostrato di spiegare a prò degli investiti delle Parrocchie.

E, come meglio vedremo ed è di essenziale importanza per il nostro assunto, il movimento che, ispirandosi alla abolizione della manomorta, ha tolta la personalità civile ed incamerati i

---

(1) *Conc. Trid., Sess. XXIV,* Cap. XIII, *De reform.*

beni di enti ecclesiastici, fu, tra l'altro, spiegato e giustificato colla necessità di sovvenire ai bisogni del basso clero mercè assegni a titolo di congrua o di supplemento di congrua.

Ciò premesso, diamo uno sguardo sommario alle disposizioni emanate nelle varie parti d'Italia, ed aventi tutte per fine di assicurare mediante assegni di congrua agli investiti delle Parrocchie il loro personale mantenimento con provvedimenti di pubblico interesse.

3. Regno delle Due Sicilie. — Furono qui emanate le prime disposizioni riguardanti le decime e le congrue.

I dispacci 20 gennaio 1759, 25 luglio 1772, 19 settembre 1772 e 4 agosto 1787, nel proibire la riscossione delle decime sacramentali, imposero *a carico dei Comuni* il pagamento di quanto occorreva per assicurare ai Parroci la *congrua conciliare* (ossia la congrua nella misura stabilita dal diritto canonico), e per provvedere *al decente mantenimento della Chiesa.*

Nel Napoletano sempre si rinvengono provvedimenti distinti per le congrue ai parroci, pel mantenimento delle Chiese, e per quello degli economi e dei coadiutori.

I cennati dispacci non ebbero, come è noto, la loro completa esecuzione; e non occorre che di ciò ci occupiamo.

Posteriormente, colla legge 13 febbraio 1807, art. 16, fu incaricato il Ministro per gli affari del culto di prender conto della situazione delle Parrocchie e provvedere i mezzi per migliorarne la sorte, in modo che ogni *Parroco* non avesse una rendita minore di 120 ducati, ed ogni *Economo* non minore di 60 ducati, senza derogare alle leggi precedenti in quanto ai diritti di stola.

Con decreto 16 maggio 1808 furono proposti i mezzi per provvedere.

Rimasti inattuati tali provvedimenti, si cercò di provvedere col decreto 2 dicembre 1813 (Gioacchino Napoleone) col quale si volle disporre in base ed in proporzione della popolazione: un *minimum* della *congrua di ciascun Parroco* (L. 528, 660 e 880, fino a mille anime, da mille a duemila anime, e oltre le duemila anime), la *congrua dei Coadiutori*, ed un *minimum* per le spese di culto per ogni Parrocchia (1).

Neppure però ebbe attuazione tale decreto.

Finalmente il Concordato del 16 febbraio 1818 (che poi venne abolito nelle Provincie Continentali dell'ex Regno col de-

---

(1) Pellecchia, loc. cit., pag. 11. — *Bollettino delle leggi del Regno di Napoli*, anno 1813, n. 1986, 1987.

creto luogotenenziale del 17 febbraio 1861) intese provvedere definitivamente col ben noto art. 7: " Le Parrocchie, le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote in tale proporzione che le cure al disotto di duemila anime non abbiano meno di ducati 100 annui; quelle al disotto di 5 mila anime ducati 150; le altre finalmente da 5 mila anime in sopra non meno di ducati 200 annui.

" Sarà a carico dei rispettivi Comuni il mantenimento della Chiesa parrocchiale e del sottoparroco, qualora non vi siano rendite addette a questo fine; e per sicurezza se ne assegneranno i fondi o tassa privilegiata nel pagamento, ecc. „

E' da notarsi, ripetesi, che è spiccatamente delineato il concetto della *congrua parrocchiale*, mentre contemporaneamente e distintamente si provvede per ciò che riguarda il mantenimento del sottoparroco e della Chiesa (a carico del Comune), in difetto di rendite relative (1): era alla persona del Parroco che s'intendeva assicurare quel minimo di congrua in relazione colla popolazione (2).

4. Toscana. — Con Circolare del luglio 1776 lo Stato incominciò ad emanare disposizioni a prò dei Parroci. La intitolazione di dette disposizioni era la seguente: " Provvisione *certa* fissata ai Parroci delle Diocesi del Gran Ducato, in corrispettività dei bisogni *per la loro sussistenza*, e per l'adempimento del loro sacro ministero „ (3).

Spicca il concetto, in queste disposizioni, di garantire la sussistenza ai Parroci, e di far in modo così che l'ufficio venga esercitato da persone degne.

Ecco le parole di detta circolare: " S. A. R. volendo provvedere che le cure incommendate non siano le meno assistite perchè dal benefiziato non si lasci al parroco *che l'assegnamento il più miserabile,* e che in conseguenza di questo non siano da altri esercitate che dai sacerdoti *che meno vi sarebbero adattati*

---

(1) Nel Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 (art. 25) venne poi stabilito che le rendite dei beni amministrati dalla Cassa ecclesiastica dovevano, tra l'altro, essere convertite... (n. 2) nel pagamento ai parrochi delle congrue e dei supplementi di congrue, in caso d'impotenza dei Comuni, ed ove fosse possibile, *nell'aumento di quelle più tenui.*

Tutte le disposizioni in materia di congrua hanno sempre avuto di mira (anche nella loro lettera) di costituire un *miglioramento pei Parroci* in rapporto alle precedenti: lo abbiamo avvertito, e lo vedremo sempre. E' un fatto questo sul quale devesi efficacemente fermare l'attenzione del lettore.

(2) E' stato ritenuto che i diritti di stola non si dovevano computare agli effetti della congrua. - Vedi SGADUTO, *Diritto Ecclesiastico vigente*, vol. I, p. 368.

(3) Vedi SAREDO, *Codice del Diritto Pubblico Ecclesiastico*, p. 708 e seg.

per dottrina e per costume, si è determinato di esigere che ai sacerdoti i quali per qualsivoglia titolo eserciteranno tali cure, sia pagata la congrua non minore di scudi cento l'anno, *libera dai pesi;* e confida che i Vescovi dimostreranno il loro zelo nel secondare queste sue piissime sovrane intenzioni, ecc. „

Con altre Circolari si provvide (1) per tutte le altre Parrocchie, per quelle cioè unite o incorporate nelle Abbazie, Commende, Capitoli e Monasteri, per quelle di patronato pubblico e privato, per quelle di libera collazione.

Quanto ai mezzi per costituire la congrua, alcuni furono creati *ex novo,* per altri si richiamarono le disposizioni del diritto canonico, dando loro sanzione civile (unione di benefizi, attribuzione di celebrazione di messe a carico di patrimoni pubblici e privati, richiamo degli obblighi dei patroni ecc.).

Deve anche tenersi presente che per quant'altro concerneva il mantenimento delle Chiese e restauri ecc., vi erano in Toscana altre speciali disposizioni, fra cui, ad esempio, quelle per le quali erano obbligate le Comunità per le Chiese di loro patronato, ed i *Patrimoni ecclesiastici* per quelle di data di popolo (Circolare del 7 agosto 1786) (2).

Ritornando alla vera e propria *congrua parrocchiale,* notiamo quanto leggesi nella *Circolare,* e nel *Biglietto* seguenti:

1° *Circolare 15 Gennaio 1778.* — " S. A. R. desidera che i Vescovi si prendano ogni maggior premura nel procurare che tutti i Parroci abbiano la congrua non minore almeno di scudi ottanta *libera da qualunque aggravio,* bene inteso però che in questa somma vi si debba valutare tutto ciò che vi resta compreso per le disposizioni canoniche. „

3° *Biglietto della Segreteria di Stato 1° Gennaio 1784.* — " Vuole perciò la R. A. S. che si rendano inamovibili tutte le dette cure di patronato dei Capitoli, Cleri, Abbazie, Luoghi pii, Conventi e Monasteri, affinchè, sciolti i curati da ogni dipendenza verso i patroni, non siano obbligati, per timore di essere licenziati, a subire quella legge che dai medesimi loro si volesse imporre.

" ..... Sarà permesso ai detti Patroni ecclesiastici di valutare giustamente la rendita attuale delle cure al ***netto di tutti gli aggravi reali, obblighi e consumi per uso della Chiesa,*** come pure il

(1) Vedile in SAREDO, ivi, e in questa RIVISTA, vol. III, pag. 132 e seg.

(2) Ved. le « *Leggi ed Ordini vigenti in Toscana sulle Economie dei Benefizi vacanti.* » — Sono contenute in apposita raccolta compilata nel 1861 per cura del Ministero di Grazia e Giustizia, ma che però non è in vendita. Sono riassunte in SAREEO, loc. cit. pag. 920 e seg.

Corpo di Chiesa e l'avanzo dei benefizi che fossero annessi alla Chiesa ed al Curato in conto della indicata somma. Dovrà detrarsi dagli aggravi *anco il mantenimento di fabbriche,* qualora il patrono non ne riserbasse a sè il carico. — ... A tutto quello che manca fino alle indicate somme dovranno detti patroni ecclesiastici supplire col proprio patrimonio, ed assegnare alle Chiese predette, per l'importare dell'aumento loro dovuto, tante rendite certe, ecc. „

E' il vero, logico, intuitivo sistema di assicurare al Parroco la sua congrua, che va alla persona; è quello che precisamente noi sosteniamo che debba farsi oggi, rimanendo obbligata a fornire *quanto occorre* a raggiungere la cifra oggi voluta dalla legge, l'Amministrazione del Fondo per il culto (1).

5. Lombardo-Veneto (2). — Nel Concordato 15 luglio 1801 tra il Governo francese e la Santa Sede, era stabilito, all'art. 9, che i Vescovi avrebbero fatta la nuova circoscrizione dei Parroci della loro diocesi, la quale avrebbe avuto poi effetto dopo il consenso del Governo, ed all'art. 14 che il Governo avrebbe assicurato un *conveniente onorario* ai Vescovi ed ai Curati, per le diocesi e le parrocchie che sarebbero comprese nella nuova circoscrizione (3).

Pel Decreto (Governo italico) 21 dicembre 1807, i Parroci dovevano essere provveduti di una *decente congrua*, e si ordinò che fosse formato presso il *Monte Napoleone* un fondo di *sussidio* per le Parrocchie, la rendita delle quali fosse minore di L. 500. (Questo fondo venne formato coll'applicazione della rendita di benefizi semplici di libera collazione soppressi, e con alcune tasse imposte sopra benefizi semplici, privati, abbazìe, commende di patronato, aventi una rendita maggiore di L. 400).

Con Decreti e Circolari successivi del ministro del culto 15 maggio 1808, 18 aprile 1810, 10 giugno 1811, vennero determinate le norme per l'accertamento delle rendite delle prebende parrocchiali, all'effetto di stabilire l'assegno di congrua.

Nel calcolo delle attività non dovevano in genere essere com-

---

(1) Col Decreto 21 gennaio 1860 (Saredo, ivi, pag. 510) furono abolite le decime parrocchiali, e ne fu ordinato il pagamento a carico della Depositeria nella somma stabilita nel Campione delle Parrocchie, conservato nell'Archivio del Ministero degli affari ecclesiastici.

(2) Si cons. il Nardi, *Elementi di Diritto ecclesiastico*, Tom. III, § 556, *Congrue*.

(3) La legge Napoleonica 8 aprile 1802, all'art. 66, stabiliva: « I curati saranno divisi in due classi: lo stipendio dei curati della 1ª classe sarà portato a L. 1500, quello dei curati di 2ª classe a L. 1000.

prese le case di abitazione parrocchiale, nè gli annessi giardini, ammenochè non eccedessero la misura di tre pertiche milanesi o l'equivalente (*Istruzione* del 15 marzo 1808) (1).

Per provare le attività stesse dovevasi produrre il resoconto *di un decennio*, esponendo tutti i proventi ordinari, e sottraendo da questi le spese ordinarie di coltivazione e raccolta di frutti, senza che potessero entrare in conto i *proventi fortuiti* (2).

Quanto alle passività, andavano dedotti: *a*) gli assegni a coadiutori, cappellani e simili sussidiari alla Parrocchia, quando per fondazione, o per patto, o per equivalente atto di superiore autorità, o finalmente per inveterata consuetudine, appoggiata alla chiara e tuttavia sussistente necessità, il Parroco fosse obbligato a mantenerli; *b*) le spese per la festa patronale e per quella del *Corpus Domini*, ed anche quelle per predicatori straordinari e pranzi nelle feste suddette quando (per queste due ultime, bene inteso, perchè per le altre l'obbligo era ammesso senz'altro) esistessero l'obbligazione e le circostanze come avanti (3); *c*) le prestazioni che i Parrochi o per fondiaria o per consuetudine antica erano obbligati a corrispondere per manutenzione delle Chiesa parrocchiale in genere, o in articoli speciali di servizio (4).

Ora si tenga ben presente: *a*) che nel Lombardo-Veneto ebbe luogo la istituzione delle *Fabbricerie* (Legge italica 15 settembre 1807); *b*) che per quanto riguardava le spese di culto e mantenimento delle Chiese esistevano le disposizioni contenute nel Decreto 5 gennaio 1808 (che ebbe pieno vigore in seguito) secondo il quale: " Le spese per l'esercizio del culto si fanno: 1° coi fondi od assegni delle Chiese; 2° con altri mezzi da crearsi e da proporsi dal Ministro pel culto, d'intelligenza coi Ministri dell'interno e delle finanze; 3° coi sussidi da darsi dai Comuni nella sola mancanza od insufficienza dei due titoli precedenti, e per le sole spese necessarie perchè il culto sia decentemente esercitato, avuto anche in ciò riguardo alle costumanze dei luoghi, ecc.

Si tenga, diciamo, ben presente ciò, e si dovrà dedurne che anche qui, nell'occuparsi della congrua parrocchiale, il legislatore non intese che di provvedere alla determinazione di quanto personalmente doveva spettare al Parroco.

---

(1) Saredo, ivi, vol. IV, pag. 80.
(2) Nardi, loc. cit. Come ben si vede, s'intendeva stare alla reale ed effettiva esistenza dei redditi.
(3) Circolare 18 aprile 1810; Saredo, ivi, pag. 81.
(4) Suddette Istruzioni 15 marzo 1808.

6. Ducato di Parma. — Con decreto 11 novembre 1856 (1) fu aumentata di un quinto la somma assegnata su i sussidi di congrua in ciascuna Diocesi, dichiarandosi nel tempo stesso che l'ammontare della congrua annua non poteva essere superiore alle lire 600.

L'altro Decreto del 10 maggio 1843 (2) dichiarava essere le canoniche delle Chiese parrocchiali di proprietà dei rispettivi Comuni, ed essere questi obbligati di provvedere ai Parroci una conveniente abitazione, ed in genere essere obbligati alle riparazioni.

La legge poi del 14 febbraio 1810 (3) disponeva che, in difetto delle rendite della fabbriceria e delle rendite comunali, le spese per la celebrazione del culto dovevano sostenersi nei modi ivi specificati, escludendo sempre l'ipotesi che dovessero gravare sulla congrua parrocchiale la quale doveva sempre rimanere libera e netta agli investiti.

7. Provincie Modenesi. — In queste Provincie, mentre la legge 21 giugno 1856 al § 98 dichiarava essere obbligatorie per i Comuni le spese ecclesiastiche, si provvide poi per la congrua col Decreto 19 gennaio 1860, in occasione della abolizione dei diritti di questua (che riguardò tutta l'Emilia), disponendo che i sacerdoti aventi cura d'anime, i cui benefizi ed assegnamenti non davano una rendita annua di L. 800, potevano domandare al Governo ed ottenere un annuo sussidio sino alla concorrenza di detta somma. Notiamo la motivazione che precede il Decreto: " Considerando che *la povertà in cui vivono i Parrochi* offende la maestà del sacerdozio e la dignità di un popolo civile; considerando che la parte faticante del clero che si immedesima coi dolori e coi bisogni del popolo merita le sollecitudini di un libero Governo Nazionale... ".

8. Umbria. (4). — Il Decreto 29 ottobre 1860, abolite le decime e primizie, stabilì che in favore dei parrochi mal provveduti fossero dati sussidi in modo che nei benefici ed assegna-

---

(1) Saredo, vol. II, pag. 715.
(2) Saredo, loc. cit. vol. IV, pag. 268.
(3) Idem, vol. II, pag. 727; e parte IV, pag. 268.
(4) Idem, vol. II, pag. 515. — Questo Decreto, come quello 3 gennaio 1861 del R. Commissario nelle Marche, come quello 17 febbraio 1861 per le Provincie napoletane, nella parte concernente le congrue, è stato ritenuto, come vedremo, una derivazione dalla legge piemontese 29 maggio 1855. (Vedi relazione della Commissione della Camera, Presidente e Relatore Merzario, sul disegno che poi divenne la legge 30 giugno 1892. — *Camera dei deputati*, n. 267-A. Atti parlamentari, Legislatura XVII — 1ª Sessione 1890-91-92. Documenti. Disegni di legge e Relazioni.

menti che non davano una rendita di lire italiane 800 o di lire 1200, secondo che si fosse trattato di una popolazione inferiore o maggiore alle cinquecento anime, si potesse ovviare alla deficienza con annui sussidii corrispondenti alla deficienza stessa.

Notiamo anche qui la motivazione che precede il Decreto: " Considerando che da gran parte dei ministri della religione si conserva l'esercizio di diritti di decime e primizie, non ostante che altrimenti siano largamente provvisti; considerando che per converso i parrochi, i quali formano la parte più faticante del clero e quella che veramente milita a sollievo della classe più laboriosa e misera, sono tenuti per la maggior parte *in una povertà* che è una offesa alla dignità del loro carattere; considerando che *il loro mantenimento deve essere invece certo e sufficiente, senza che abbiano d'uopo di questuarlo* „. ecc.

9. Marche — Con Decreto del 24 ottobre 1860 fu istituita una Commissione coll'incarico di proporre i modi e le condizioni di abolire le decime, e di esaminare le condizioni economiche in cui versava il clero curato, e proporre i modi di migliorarle, ritenuto che la *provvisione* di un parroco non dovesse essere inferiore ad it. L. 1000 all'anno.

10. Stati ex-Pontifici — Abbiamo veduta la teoria del diritto canonico, che ha creato l'istituto della congrua. La Rota Romana si è continuamente pronunziata, e nei sensi indicati precedentemente (1). Aggiungiamo il richiamo di alcuni brani di qualche decisione:

" *Ceterum quoad quantitatem congruae, quae respicit secundam dubii partem, quin pro illa taxanda habenda est ratio decimarum aliorumque introituum parochialium, nec non* ***expensarum in exercitio curae faciendarum****, quae respectu maioris vel minoris animarum numeri possent minui vel augeri, ut dixit* ecc. „ (Parte XIII, decis. 392 n. 8).

" *Nam congrua quae reservatur Rectori, curam animarum exercenti, non debet pendere ab incerto, cum venter non patiatur dilationem, nec admittat incertas et possibiles obventiones* (Decis. 230 n. 5, par. 6, rec.; e decis. 187, n. 28, par. II, Rec.).

... " *Probant alii testes examinati, pro titulari deponentes, quod fructus certi non ascendunt ad ducatus 132, ex quibus, deductis omnibus in* ***impensa*** *quae fieri debent* ***pro vino, hostiis, oleo pro lampadibus, salario clericorum, et aliis necessariis pro manutentione et***

(1) In ispecie vedansi i brani di Ferraris, a pag. 1, e si tenga presente che essi si fondano frequentemente su decisioni della *Rota*.

servitio Ecclesiae**, remanet pro Rectore longe minor summa ducatorum 100, quae tamen **libera** pro illo remanere debet **ab omnibus oneribus. (Decis. 130, n. 9, p. 18, Tom. I, in *Recent.*).

La congrua, dunque, è detto espressamente, doveva calcolarsi sui frutti, dedotte tutte le spese, e tra esse *tutte le spese di culto e mantenimento della Chiesa.*

III. — La congrua negli ex Stati Sardi (Antiche Provincie).

11. Continuando il nostro esame delle disposizioni emanate già negli antichi Stati italiani, ed indi in alcune Provincie nel periodo 1860-61, dobbiamo più a lungo e di proposito occuparci del Piemonte. Come vedremo, la legge 29 maggio 1855, nelle disposizioni concernenti la congrua parrocchiale, si deve tener presente, come quella da cui è derivata ed alla quale si connette per la sua interpretazione, la legge 30 giugno 1892, n, 317.

Già il Concordato conchiuso il 15 luglio 1801 tra il Governo francese e la Santa Sede (1) agli articoli 9 e 14 aveva stabilito che i Vescovi avrebbero dovuta fare una nuova circoscrizione dei Parroci delle loro Diocesi, e che il Governo avrebbe assicurato un *conveniente onorario* ai Curati delle Parrocchie che sarebbero comprese nella nuova circoscrizione.

Abolite le decime di qualunque natura pel Clero di Sardegna (legge 15 aprile 1851), colla legge 23 marzo 1853 e posteriori disposizioni fu autorizzato il Governo a concedere assegni e sussidi agli investiti di enti ecclesiastici, che, non ostante le rendite dei loro benefici, risultassero privi di sufficiente assegnamento.

Si tenga ben presente anche qui che per le spese di manutenzione e riparazione delle Chiese e case parrocchiali esistevano disposizioni legislative speciali (Regie Patenti del 6 gennaio 1824) (2) che le ponevano a carico delle città, borghi e terre rispettive, e dei parrocchiani.

12. Nella tornata 28 novembre 1854 il Conte di Cavour, presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze, ed il Ministro degli affari ecclesiastici (Rattazzi) presentavano alla Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino il progetto che poi divenne la legge 29 maggio 1855 n, 878 (3).

Il progetto era così intitolato: " Soppressione di comunità

---

(1) Saredo, ivi, pag. 713.
(2) Saredo, ivi, pag. 722.
(3) *Atti del Parlamento Subalpino*, sessione del 1853-54 (V Legislatura). Documenti, Vol. III, pag. 1631 e seg. (Firenze 1869. Eredi Botta, Tipografi della Camera dei Deputati).

e stabilimenti religiosi, ed altri provvedimenti intesi *a migliorare la condizione dei Parrochi più bisognosi* „.

13. Leggesi nella Relazione Ministeriale:

" La deliberazione presa di fare scomparire dal bilancio passivo dello Stato la somma di L. 928,412.30, destinata a fornire di congrua i parrochi più bisognosi di terraferma, ha collocato il Governo nella indefettibile necessità di avvisare ai mezzi per cui a un tanto numero di rispettabili sacerdoti non venga meno a un tratto il ben dovuto sussidio; che anzi la eseguità delle congrue e la pochezza dei sussidi che la più parte dei Parrochi riceveva finora dallo Stato, mostravano apertamente l'assoluta convenienza di por mano senza più a quei provvedimenti che potessero *vantaggiarne meritatamente la sorte.*

" In seno al Parlamento, e fuori, lamentavasi con ragione che, a fronte di un asse ecclesiastico dal quale si ritrae in complesso un reddito annuo eccedente dieci milioni di lire, non compresi i redditi dei singoli benefizi, le Finanze dello Stato fossero tuttavia costrette ad erogare una ingente somma per retribuire, e scarsamente ancora, i parrochi dello Stato; e che una certa parte del ceto ecclesiastico fosse largamente accivita di ogni cosa conferente all'agiato vivere, intantochè la più operosa, la più consolatrice e la più benemerita, quella che fa di continuo penetrare in ogni parte della cittadinanza gli spiriti evangelici, *difettasse quasi del necessario.*

" Ma a tale disparità di condizione, procedente dal troppo ineguale compartimento dei beni, non si potrebbe altrimenti rimediare, salvochè diradando sensibilmente il numero degli stabilimenti ecclesiastici che non sono propriamente necessari, ottemperando al modo di essere dei rimanenti, e regolando la distribuzione delle rendite in guisa che una porzione almeno dell'attuale superfluo degli uni valga a sopperire *al necessario* degli altri... Eppertanto il progetto di legge che, d'ordine di S. M., ho l'onore di presentare alla Camera, ha per oggetto di stabilire la soppressione in genere delle comunità monastiche e religiose, ecc., coll'aggiunta di quei provvedimenti che si rendono necessari, sia per regolare la sorte degli individui che si troveranno eliminati dai chiostri, sia per conseguire l'*intento finale* della legge, che le rendite ecclesiastiche riescano bastevoli, mediante una più equa distribuzione delle medesime, *ai bisogni* delle persone dedicate operosamente al culto della religione dominante.

" ... Ma non si otterrebbe per ora l'intento di stabilire una più equa proporzione nella distribuzione delle rendite dell'Asse ecclesiastico *per vantaggiare i Parrochi dello Stato*, che sono i *meno*

retribuiti..., se non si obbligassero gli altri stabilimenti ecclesiastici ed i beneficiati, che si trovano più largamente provvisti, a concorrere con una parte almeno del loro superfluo a tale bisogna (quota di concorso) „.

14. E l'articolo 6 del progetto era così formulato: " Il reddito di essi beni, unitamente alla somma che si percepirà dalla quota di concorso... sarà erogato esclusivamente nei seguenti usi ecclesiastici, cioè: ... 2° Nella corrisponsione di un congruo supplimento ai Parrochi *più bisognosi* dello Stato. Questa corrisponsione dovrà essere regolata in modo da *assicurare* a tutti i Parrochi una *congrua* dell'annua rendita di L. 1000, concedendo il relativo supplimento da prima a quelli che ne godono sin d'ora sul bilancio dello Stato „.

15. Sul progetto fu presentata la relazione della Commissione della Camera dei Deputati, il 27 dicembre 1854 (1). In essa si osservava: " La vostra Commissione aderiva poi con vera compiacenza alla prescrizione diretta a procacciare *ai Parrochi più bisognosi i mezzi di un'onesta esistenza.* Questa benemerita ed operosa parte degli ecclesiastici debbe attirare a sè i riguardi dello Stato, sì per la *triste condizione economica* alla quale è per la maggior parte ridotta. Lo Stato già da lunga pezza assegnava congrue e stabiliva supplementi a quelle provvisioni che congrue realmente non fossero; epperciò l'attuale progetto, entrando maggiormente e più largamente in questa via, non stabilisce nè una nuova massima, nè un nuovo sistema; ma esplica ed applica solo più largamente una azione già da lungo tempo attuata. La Commissione, lieta di poter concorrere all'effettuamento di questo scopo, fa voti perchè cessi, o sia almeno scemato lo sgradevole contrasto di ecclesiastici che abbondano di agi e di ricchezze, e di altri che, in mezzo alle più gravi fatiche di una vita operosa, *sono stretti dal bisogno e talvolta dalla miseria* „.

16. L'articolo del progetto ministeriale veniva semplificato così: " Il reddito dell'Asse così descritto ed il provento della quota di concorso... saranno esclusivamente erogati ecc... nel pagamento di congrue o supplementi di congrue ai Parrochi che non hanno uua rendita di lire 1000 „.

17. Venuto in discussione il progetto dinanzi alla Camera (2), fu unanime l'espressione di plauso per le disposizioni concernenti i Parrochi.

---

(1) La Commissione era composta dai Deputati: *Sappa*, *Buttini*, *Farini*, *Pescatore*, *Tecchio*, *Mellana* e *Cadorna Carlo*, relatore (Ved. loc. cit., pag. 1641).

(2) *Atti del Parlamento Subalpino*, vol. VI, 3° delle discussioni della Camera dei Deputati dal 28 novembre 1854 al 3 marzo 1855, pag. 2574 e seguenti.

Il Relatore nella tornata del 28 febbraio 1855 credette bene di far presente alla Camera che nel terzo alinea dell'art. 6, concepito così: — " nei pagamenti di congrue o supplementi di congrue ai Parrochi che non hanno una rendita di lire 1000 „, — la Commissione proponeva di dire una *rendita netta* di lire mille, e ciò per escludere che potesse sorgere anche il menomo dubbio. " Siccome l'articolo (osservava il Relatore) ha per iscopo di garentire ai Parrochi una somma disponibile *per far fronte ai bisogni della vita*, così questa rendita dev'essere *netta*, e la Commissione non fa che spiegare meglio il pensiero di quest'articolo „.

L'emendamento, che era presentato ed era in realtà del tutto intuitivo, perchè spiegava pienamente il significato e lo scopo della legge, venne senz'altro approvato. Era pertanto assodato che s'intendevano assicurare ai Parrochi lire mille nette, appunto perchè loro dovute per provvedere ai bisogni della vita, e quindi riservate alla persona, salvo l'adempimento dei pesi da compiersi personalmente. Il che era sempre meglio spiegato dallo stesso Relatore nella tornata del 2 marzo 1855, osservando: " bene inteso però che la rendita netta non importa la deduzione del valore dei pesi che lo stesso beneficiario debba adempiere, ma unicamente *dei pesi e dei debiti che gravitano sulla dote del beneficio* „ (1).

18. La legge pertanto, mentre nessuna ulteriore variazione venne apportata ed i concetti espressi furono senza contestazione accolti, dispose all'art. 24: " Le rendite della Cassa ecclesiastica... saranno esclusivamente applicate ad usi ecclesiastici, nell'ordine di preferenza che segue, cioè: ... 3° a *migliorare* la sorte dei Parrochi che non hanno una rendita *netta* di lire 1000 „.

IV. — La Legge 7 Luglio 1866.

19. Il progetto di legge presentato dai ministri Cortese e Sella alla Camera dei Deputati nella tornata del 13 dicembre 1865 (2) occupandosi nel Capo V, " delle Parrocchie „ (art. 67 a 76)

(1) Pag. 3099 — Lo stesso dichiarava il Ministro di Giustizia.

(2) Sessione 1865-1866. N° 12. — Soppressione delle Corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici, e conversione e ordinamento dell'asse ecclesiastico.

Era stato già presentato il progetto Pisanelli, nella seduta del 10 gennaio 1864; e poi il progetto Vacca e Sella nella seduta del 12 novembre 1864. Quest'ultimo venne respinto dalla Commissione della Camera dei deputati, la quale, in data 7 febbraio 1865, presentò un contro-progetto, che all'art. 11 statuiva: « La congrua minima dei parroci sarà di lire 1000 annue; quella dei vice-parroci o cappellani, ove il servizio religioso lo richiederà, sarà di L. 600. Nelle parrocchie, ove le

disponeva che " ogni parrocchia doveva avere un assegnamento che non poteva essere inferiore alle L. 800, ed aggiungeva che, " nel valutare la rendita netta per stabilire il minimo di cui sopra, si seguiranno le norme prescritte per fissare la rendita soggetta alla tassa di manomorta. Si dedurranno però i pesi di cui i beni fossero affetti, risultanti da atti autentici, e gli oneri che *non devono sostenersi personalmente dal Parroco;* e vi si aggiungeranno i prodotti dei casuali calcolati sulla media di un triennio, per quella somma che fosse superiore alle lire 800. „

Seguivano disposizioni per una indennità ai parroci (in altre L. 133, sesto di L. 800) sprovvisti di casa canonica; per escludere in tutto o in parte dall'assegno della congrua minima le parrocchie che contavano meno di 250 abitanti; pei vice-parroci; per gli economi durante la vacanza; pei sacerdoti uffizianti le Chiese sussidiarie. (1)

---

congrue attuali saranno minori delle cifre indicate per gli uni e per gli altri, le Congregazioni parrocchiali non potranno disporre delle rendite ad oggetti diversi, finchè la congrua non avrà raggiunta quella cifra. »

(1) Che dovevano essere a carico delle rispettive fondazioni.

Crediamo opportuno riprodure tutti gli articoli del progetto:

Art. 67 — Non potranno stabilirsi parrocchie, nè smembrarsi, nè riunirsi, senza un Decreto Reale, emanato sulla proposta del ministro dei Culti e sentiti l'Ordinario e i Consigli comunali interessati.

Art. 68 — Saranno riconosciuti ed ammessi nel possesso delle temporalità i parroci nominati secondo le disposizioni del Concilio di Trento, dagli aventi diritto alla nomina.

Art. 69 — Ogni parrocchia avrà un assegnamento che non potrà essere inferiore alle L. 800.

Nel valutare la rendita per stabilire il minimo di cui sopra si seguiranno le norme prescritte per fissare la rendita soggetta alla tassa di manomorta. Si dedurranno però i pesi di cui i beni fossero affetti, risultanti da atti autentici, e gli oneri che non devono essere sostenuti personalmente dal Parroco; e vi si aggiungeranno i prodotti dei casuali calcolati sulla media di un triennio, per quella somma che fosse superiore alle lire 800.

La congrua o il supplemento anzidetto comincierà a decorrere dal 1° gennaio 1868, e potrà essere tolto o diminuito in proporzione delle rendite di ogni natura che la parrocchia venisse in seguito ad acquistare.

Art. 70 — Potrà essere concessa ai parroci, che non abbiano casa parrocchiale, una indennità eguale al sesto della somma stabilita all'art. 69.

Non sarà concessa tale indennità quando la rendita del parroco ecceda la detta somma aumentata dal sesto, computando pure i casuali.

Art. 71 — Le parrocchie che contano meno di 350 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di communicazione, potranno con Decreto Reale essere escluse in tutto o in parte dall'assegno della congrua minima.

Art. 72 — Ogni parrocchia potrà avere uno o più vice-parrochi, quando esistano speciali fondazioni all'uopo, o siano a carico della prebenda parrocchiale.

Art. 73 — In caso di assenza i parrochi ed i vice-parrochi saranno tenuti a farsi supplire a proprie spese.

Se vengono allontanati dalla loro sede per riprovevole condotta saranno sostituiti da un economo o vicario spirituale, che avrà diritto ai casuali e ad una

20. Nella relazione, premesse alcune notizie sulle parrocchie e sul numero e rendite delle medesime, si aggiungeva (pag. 47) che si era voluto stabilire un *minimum* delle *congrue parrocchiali*, *minimum* che " pur essendo superiore a quanto (sic) il nuovo ordine di cose in Italia trovò stabilito negli ex Stati (1), non è neppur *quanto noi avremmo desiderato di fare.* "

Quanto alla valutazione della rendita, si dichiarava essersi creduto in genere scegliere la norma sanzionata dalla legge sulla tassa manomorta allora in vigore, aggiungendo però: " Ma la legge sulla tassa di manomorta non deduce i *pesi* di cui fossero affetti i beni; nei rapporti di una tassa questo ben può reggere, *ma non nei rapporti di un assegnamento che si concede a titolo di alimentazione* ".

Quindi l'articolo 9 del progetto ammette, nel calcolare la rendita dei benefici parrocchiali, la deduzione dei pesi inerenti ai beni, e la esclude per quelli che devono *sostenersi personalmente* dal Parroco, giacchè il beneficio e l'assegnamento di congrua sono appunto il corrispettivo degli oneri personali del Parroco. Quali siano questi oneri personali ci faremo cura di vederlo in seguito. (2)

---

indennità determinata dal Governo in una somma da ragguagliarsi alla rendita del beneficio.

Art. 74 — I parrochi ed i vice-parrochi, divenuti, per vecchiaia o per infermità insanabili, incapaci a sostenere il loro ministero, potranno rinunziare al beneficio colla riserva di una pensione, quando ciò che resta al successore nel beneficio corrisponda a due terzi della rendita relativa.

Art. 75 — Nei casi di vacanza di una parrocchia e di altri benefizi aventi cura d'anime l'economo o vicario spirituale che vi venisse delegato otterrà sul benefizio un assegnamento che verrà determinato dal Governo, avuto riguardo all'entità della dote del beneficio e della fondazione, alla popolazione e alle altre circostanze speciali.

Art. 76 — Se nella parrocchia esistono chiese sussidiarie alla parrocchiale, i Sacerdoti che le uffiziano saranno a carico delle rispettive fondazioni.

(1) Ciò è assolutamente inesatto, come può vedersi esaminando i precedenti legislativi che noi abbiamo riprodotti.

(2) La relazione comincia ad esprimersi testualmente così (pag. 45):

« Le parrocchie sono l'istituzione ecclesiastica a cui lo Stato deve non solo riconoscere la personalità civile, ma esser largo di protezione e di favore, dappoichè esse costituiscono la parte più importante e migliore della gerarchia ecclesiastica, essendo il campo dove le virtù del Sacerdote più largamente e più utilmente si esercitano colle opere di carità, colla parola apportatrice d'ineffabile conforto nei mille affanni onde l'umanità è travagliata, e col dividere, mercè l'intervento e la benedizione agli atti più solenni della vita, le gioie o i dolori dell'umanità. E pur nondimeno in Italia la maggior parte dei parrochi, di questi zelanti e vigili operai della vigna del Signore, vive una vita di miserie e di stenti per la parte minima che loro fu concessa del pingue patrimonio della Chiesa, e per la noncuranza e l'avvilimento in cui furono quasi sempre tenuti dai dispotici governi ».

Seguivano dati statistici circa il numero e le condizioni patrimoniali delle

21. La Commissione della Camera dei Deputati, come risulta dalla Relazione presentata nella tornata del 16 aprile 1866 (1) ridusse in due soli articoli (57 e 58) le disposizioni precedenti: " ogni parrocchia avrà un assegnamento che non potrà essere inferiore alle lire 800. — Nel determinare questo assegno si terrà conto dei prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni, potranno essere in tutto o in parte escluse dal sussidio ecc. Potrà essere concessa ai Parroci che non abbiano casa parrocchiale, un'indennità eguale al sesto della somma ecc. „ (delle L. 800).

La Relazione (pag. 38 e 39) ripeteva doversi *migliorare* le condizioni dei Parroci, e deplorava che non si fosse in grado di

---

parrocchie in Italia, e dei rilievi circa lo stato delle parrocchie in Francia; indi si aggiungeva:

« Epperò noi, avendo ridotto il numero delle mense vescovili e soppresse altre istituzioni ecclesiastiche, ci siamo proposto col Capo V del Titolo II del nostro progetto di legge di redimere i poveri parroci dalle angustie dei loro materiali bisogni, per quanto lo comportino i mezzi che si renderanno disponibili pei bisogni della Chiesa.

« Essendo fuori dell'ordine delle nostre idee il clero stipendiato, e volendo noi rispettare la personalità giuridica delle parrocchie esistenti e quindi le proprietà che alle medesime appartengono, non potevamo nè stabilire un limite massimo della congrua parrocchiale, nè attribuire a quelle povere ciò che per avventura avrebbe potuto esser reputato superfluo per talune doviziosamente dotate. Abbiamo invece stabilito un *minimum* delle congrue parrocchiali, al quale si arriverà per via di assegni supplementari da farsi coi mezzi del Fondo del culto. Cotesto *minimum* è di molto superiore a quanto il nuovo ordine di cose in Italia trovò stabilito nei diversi ex Stati, ma non è neppur quanto noi avremmo desiderato di fare. (Ved. osservazione alla nota 1ª nella pagina precedente).

« Ma più che non dal desiderio nostro, ancorchè ragionevole e giusto, bisognava tener conto delle possibilità materiali ».

Si esponevano qui i calcoli fatti sul patrimonio degli enti da sopprimere e sulle spese da sostenersi dal Fondo per il culto per dimostrare quanto sopra. Indi si osservava per quanto aveva attinenza alla determinazione della congrua:

« Per stabilire questi assegnamenti era pur d'uopo dare una norma per valutare la rendita, che i parrochi avessero altrimenti, e per dedurne i pesi corrispondenti. Tra le molte norme, che potevano scegliersi, si preferì quella già sanzionata dalla legge sulla tassa di manomorta. Questa norma ha anche il vantaggio di semplificare le operazioni, trattandosi di applicarla agli stessi beni le rendite dei quali sono a valutarsi per un identico scopo prefisso da due diverse leggi.

« Ma la legge sulla manomorta non deduce i *pesi di cui fossero affetti i beni;* nei rapporti di una tassa questo bene può reggere, ma non nei rapporti di un assegnamento che si concede a titolo di alimentazione. Quindi l'articolo 69 del progetto ammette, nel calcolare la rendita dei benefici parrocchiali, la deduzione dei pesi inerenti ai beni, e la esclude per quelli che devono sostenersi personalmente dal Parroco, giacchè e il beneficio e l'assegnamento di congrua sono appunto il corrispettivo degli oneri personali del parroco ».

(1) Sessione 1865-66. N° 12-A. La Commissione era così composta: Asproni, Lazzaro, Raeli, Pisanelli, Castagnola, Tenca, Lanza Giovanni, Martire, Accolla.

essere generosi quanto si desiderava, " pel numero di coloro che si trovavano in queste *misere condizioni* ". Spiegava di aver voluto togliere come *inutili* le disposizioni concernenti il servizio della parrocchia in caso di vacanza o di assenza del Parroco, e di aver anche voluto togliere le altre disposizioni riguardanti il servizio delle Chiese sussidiarie, dei vice-parrochi e simili, il quale servizio " è compreso in generale *fra le spese del culto e rientra nelle cure delle Fabbricerie* ".

Se pertanto non vi erano rendite *ad hoc*, nè Fabbricerie, nè si poteva ricorrere ad altre disposizioni legislative in vigore, è chiaro che, per tali spese, si dovevano applicare i principii del diritto canonico, per il quale, appunto per la mancanza di altri mezzi o di altri obbligati, costituivano un onere *a carico della Parrocchia*, da computarsi agli effetti della congrua.

22. E' noto come, per le condizioni ed avvenimenti politici del tempo, il progetto non ebbe tutta la elaborazione parlamentare, e come molte delle sue disposizioni non furono poi comprese nella legge, la quale, promulgata poi coi pieni poteri, non potè a meno di conservare la impronta del provvisorio.

Alla Camera dei Deputati fu discussa nel Giugno 1866, e si stabilì di ridurre la discussione stessa a pochi punti soltanto, dando analogo mandato alla Commissione. Per quanto riguarda le disposizioni sulle congrue, vennero in sostanza approvate le proposte della Commissione, eliminandosi quanto riguardava la casa parrocchiale.

28. E' da notarsi però che già nel progetto Pisanelli, ed in quello Vacca e Sella, si era sempre proposto, sulla scorta della legge piemontese del 1855, che il minimo della congrua fosse fissato in lire mille. Un emendamento presentato dai deputati Fossa e Polti nella seduta del 16 giugno 1866 (1) fu inteso a ristabilire la detta cifra. Ma si venne poi nella idea di far rimanere la cifra di lire ottocento, riservandone l'aumento a quando si sarebbe provveduto al riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Pertanto: 1° era tenuto sempre fermo il concetto di doversi *migliorare* le condizioni dei Parrochi; 2° pur restandosi nei limiti delle lire ottocento, erano sempre i concetti della legge 1855 che si dovevano tener presenti, tranne la limitazione per le parrocchie aventi una popolazione inferiore ai duecento abitanti, e tranne l'espressa disposizione concernente i proventi di stola:

---

(1) Idem. *Rendiconti del Parlamento Italiano.* Sessione del 1865-66 (IX Legislatura) dal 18 novembre 1865 al 30 ottobre 1866 - *Discussioni della Camera dei Deputati*, — Vol, IV, pag. 3198.

la legge aveva una vera e propria impronta provvisoria, come tutto del resto vale a dimostrare.

24. L'art. 28 venne così formulato: " Saranno pagati a carico del Fondo per il culto *nell'ordine* sotto indicato e *nella misura dei fondi disponibili:*

.... 4° Un supplemento di assegno ai Parroci che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero *un reddito minore* di lire ottocento annue. Le Parrocchie che conterranno meno di duecento abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto ".

Questo articolo, come è noto, non ha avuta applicazione fino al 1885, quando cominciò ad averla parzialmente; e ciò si è spiegato col fatto che, come legge stabiliva, non si sarebbe potuto provvedere al pagamento dei supplementi di congrua, se non nella misura dei fondi disponibili, e dopo essersi adempito agli obblighi imposti nei tre numeri precedenti.

25. Dalla pubblicazione della legge non si è mai tralasciata una sola occasione nel nostro Parlamento, discutendosi leggi e bilanci, interpellanze di politica ecclesiastica, o provocandosi dichiarazioni dal Governo, e perfino facendone oggetto di programma politico nelle elezioni, di raccomandare l'esecuzione delle disposizioni a favore dei Parroci, di insistere perchè se ne fosse *migliorata la condizione.* Tutti i partiti, tutte le opinioni politiche, tutti i programmi hanno avuta una completa uniformità, più che armonia, in questa materia, da qualunque punto di vista muovessero. Ed il fatto ha avuto ed ha tuttavia tale influenza da dar luogo evidentemente (come dimostreremo esaminando, tra l' altro, gli atti dell'Amministrazione del Fondo pel culto) alla conseguenza che nell'applicazione venuta poi dalla legge, gli atti dell' autorità amministrativa stessa non corrispondessero, in pratica, a quanto si leggeva in documenti ufficiali, che si dovevano presentare al Parlamento. Era un nuovo genere di rettorica, che si applicava all'esecuzione di provvedimenti legislativi. Finchè le condizioni patrimoniali del Fondo pel culto effettivamente non offrivano modo di attuare i precetti della legge, era giuocoforza naturalmente subire le conseguenze di tale stato di cose, salvo sempre, ben inteso (ed in ciò neppure si son fermati mai l'iniziativa e l'interessamento del Parlamento), a vigilare e far premure perchè bene si accertasse quando il bilancio avesse potuto offrire margine opportuno per provvedere.

26. Limitiamoci a pochi richiami. Discutendosi la legge 15 agosto 1867, il relatore Ferraris fece le solite dichiarazioni circa

i Parroci, circa l'importanza del loro ufficio per il quale erano degni del più gran favore e delle cure del legislatore, così che la loro condizione doveva essere sotto ogni aspetto *migliorata* (1).

Nella tornata del 17 giugno 1873 al Senato (discutendosi la legge 14 giugno 1873 per l'estensione delle leggi sull' Asse ecclesiastico alla Provincia romana) il senatore Torelli dichiarava di non poter fare a meno di ricorrere col pensiero alla sorte di tante migliaia di Parroci, che lottano taluni perfino colla fame; ed accennando alle *promesse* fatte colla legge 7 luglio 1866, avvertiva " essere decorsi sette anni senza che uno solo dei Parroci ne avesse avuto *sollievo*, ed essersi invece *aggravate* le loro condizioni per aumento di pesi e rincarimento dei generi *indispensabili al vivere* „ (2).

Allo stesso Senato, nella tornata 13 luglio 1881, discutendosi il bilancio del Fondo per il culto, al senatore Tabarrini, che raccomandava il pagamento delle congrue, il guardasigilli Zanardelli rispondeva che si sarebbe adoperato perchè fossero *migliorate le condizioni del Clero operante*, e perchè alle intenzioni *corrispondessero i fatti*, ecc. (3)

Già alla Camera dei deputati, nel febbraio 1883, lo stesso ministro e diversi deputati avevano fatte dichiarazioni analoghe. Notevoli quelle dei deputati Umana e Fusco affermanti che il Clero secolare trovavasi " profondamente disgustato, contristato da una serie di cattivi trattamenti, i quali *certo non sono giustificabili colle leggi attuali* „ (4), e quelle del deputato Merzario, che rivestiva anche l'ufficio di Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto.

" Ho sempre, egli osservava, avuto per massima che giacchè il Clero ci è e non si può togliere, non si deve, *non si può* to-

---

(1) Seduta del 16 e 17 luglio 1867. — *Atti della Camera* ecc., N. 355 e 356, pag. 1396 e seguenti.

(2) Ed il senatore Mauri aggiungeva: « Il Senato è certamente unanime nel voto espresso dall'on. mio amico Torelli e dall' on. Ministro Guardasigilli circa il *miglioramento della condizione dei Parroci* ». Ved. (*Atti del Senato*, 1872, n. 497, pag. 1914).

(3) *Atti parlamentari*, Senato, discussioni, tornata del 13 luglio 1881, pag. 1814, 1840 e 1843.

(4) Deputato Umana nella tornata 17 febbraio 1883 (*Atti Ufficiali della Camera*, 1883, n. 179, pag. 1278). Ei aggiungeva: « I parroci, i vice-curati non solo vedono compensata l'opera loro con assegni tenui così da non concedere ad essi *quanto è necessario per un modestissimo sostentamento*, ma una serie di liti, di contestazioni, di difficoltà insorgono ad ogni piè sospinto, per rendere anche questa loro *meschina condizione* sempre più penosa ed incerta ».

gliere ad esso *un adeguato sostentamento*, tanto meno poi a quella parte di Clero che è *povero* e laborioso ecc. „ (1).

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo per il culto fin dal 1882 (seduta del 22 luglio) (2) aveva avvertito doversi prendere una definitiva risoluzione per non ritardare ulteriormente il pagamento degli assegni supplementari di congrua. Si erano eseguiti lavori statistici per l'accertamento del numero dei parroci, che si presumeva avessero diritto al supplemento, e si proponevano dei mezzi per sopperire alle spese necessarie per portare le rendite fino a L. 700 (3). Tutto ciò si faceva in ispecie per gli eccitamenti della Commissione di vigilanza; ma non ebbe poi seguito.

Si era anche sempre insistito sulla questione in occasione dei vari progetti di legge e relazioni relative alla soppressione delle decime sacramentali.

Durante la discussione del bilancio 1884, fu presentato (4) il seguente ordine del giorno (5): " La Camera invita il ministro guardasigilli a presentare insieme col bilancio 1885-86 le proposte per l'applicazione la più sollecita del n. 4 dell'art. 28

---

(1) Ivi, pag. 1441. Nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministraz one aveva presentata al Ministro Guardasigilli una relazione in data del 31 agosto 1882. In essa si trovano presso a poco le stesse considerazioni che noi abbiamo già fatte sulla derivazione della legge da quella del 1855, e sui concetti generali da cui quella era mossa, e sui progetti del 1866. Indi aggiungeva: « Apparisce poi anche che, nello stato presente della nostra legislazione, *all'Amministrazione del Fondo per il culto*, non ad altri, appartiene intero l'obbligo e intera la responsabilità della esecuzione di questa parte delle leggi, che si riferiscono ai supplementi delle congrue. Governo e Parlamento hanno adempito al loro compito; ad essi, nello stato presente, spetta solo l'attendere che la loro promessa, divenuta legge, venga rispettata... Penetrato da codeste considerazioni (che cioè le condizioni del bilancio del Fondo per il culto erano molto migliorate) ed eccitato dalle lamentanze di Parroci che non *hanno con che vivere*, dalle querimonie di parte della stampa pubblica, e in particolar modo dalle sollecitazioni della Giunta di vigilanza, il Consiglio del Fondo per il culto prese in speciale esame in quest'anno la questione delle congrue parrocchiali... »

Parlando dei lavori di statistica fatti, diceva che si erano valutate le rendite parrocchiali con criterio unico, che è quello delle denunzie per tassa sulla rendita, o di manomorta, che era parso il solo che fornir potesse notizie, *se non certe, di approssimazione* ».

La relazione è riportata integralmente in questa RIVISTA, vol. III., pag. 135 e seg. in nota (nota 10) in occasione dello Studio « *Le Congrue parrocchiali - Disposizioni legislative ed amministrative* ».

(2) Il verbale della relativa deliberazione è riportato integralmente ivi, nel testo, pag. 145 e seg.

(3) Si credette bastare all'uopo la cifra di lire 1,761,613.18.

(4) Vedi tornata 19 giugno 1884. *Atti della Camera dei deputati;* legislatura XV, 1ª sessione, discussioni, pag. 9106 e seg.

(5) Dai deputati Merzario, Fortunato, Placido, Fili-Astolfone, Della Rocca, Romano, Umana.

della legge 7 luglio 1866, riguardante le congrue parrocchiali „. Venne ritirato in seguito a dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che il Governo si sarebbe occupato della cosa con tutto l'interesse.

V. — L'esecuzione della legge 7 luglio 1866.

27. Effettivamente, nel bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1885-86 si cominciò a dare esecuzione alla legge, stanziandosi una somma di L. 300,000. Si dichiarò che non potendosi tutto in una volta pagare i supplementi fino alle L. 800, si cominciava col soccorrere i parroci aventi un reddito inferiore alle L. 400, per poi procedere gradatamente nei successivi bilanci. " La legge non ha detto, così si esprimeva la Commissione generale del bilancio nella relazione presentata il 28 maggio 1885 (1), che il Fondo per il culto accorra a quell'obbligo tutto ad un tratto, nè oggidì la finanza dell'Amministrazione offre mezzi da tanto, ben sapendosi che all'uopo non occorrerebbero meno di *due milioni e mezzo* (2). Ma non è impedito, anzi è plausibile che si accorra al bisogno gradatamente; che si incominci per quanto è possibile a soccorrere le condizioni più disgraziate, e che di anno in anno, con calcolata proporzione, si continuino le concessioni fino a completa soddisfazione del proprio compito ecc. „

28. Noi pertanto intendiamo colla maggiore brevità esaminare come si svolse questa graduale esecuzione della legge 1866 fino all'anno 1892, quando fu emanata l'altra legge del 30 giugno stesso anno: con quali criteri, e con quali norme.

L'accennata Commissione generale del bilancio, dopo essersi occupata degli antichi assegni di congrua già a carico dello Stato, e trasferiti al Fondo pel culto, aggiungeva che con la legge 7 luglio 1866 si era avuto lo scopo di " *perequare* anche in tal parte le condizioni del clero *bisognoso* e militante, e che incombeva all'Amministrazione evitare ogni spareggiamento, provvedendo dovunque e costantemente, con equanime e *legale* sistemazione, *ai diritti da soddisfarsi;* ciò che, a prescindere da ogni

---

(1) *Atti parlamentari*, legislatura XV, 1ª sessione 1882-83-84-85; doc. numero 253-A. Relazione della Commissione generale del bilancio. (Sotto-Commissione del Bilancio di Grazia, Giustizia e culti, Guala *relatore*).

Vedi anche *Relazione* della Direzione Generale del Fondo per il culto alla Commissione di Vigilanza (Roma 1884, pag. 106 e seg.); e *Circolare* della detta Direzione Generale 1° luglio 1885, N. 20-58380, in Saredo, parte 4ª, pag. 256.

(2) Si noti questa cifra. Tutte le volte che si sono fatti calcoli di cifre, queste sono state sempre accentuatamente diverse.

altro apprezzamento, si raccomanda per la *natura* stessa della concessione, che non è altro che la elargizione per umanità dello Stato di *un sussidio personale* ai titolari di offici non sufficienti *a sostentare la vita* „.

Quanto ai criteri da tener presenti nella liquidazione, l'Amministrazione del Fondo per il culto ha sempre preteso dimostrare che la Camera li abbia espressamente o anche implicitamente approvati.

Vedremo meglio più oltre come questa pretesa non abbia consistenza, prima perchè " *le approvazioni parlamentari* „ circa l'*esecuzione* di una legge non hanno nè possono avere altro significato che di opinioni, interessamento, inviti al potere esecutivo ed amministrativo, ecc. Oggi, in un Governo costituzionale, come quello che ci regge, per la interpretazione autentica di una legge occorre una legge nuova, col verificarsi di tutte le condizioni e formalità, e col percorso di tutti gli stadi che la formazione e la pubblicazione della legge devono seguire; senza di che non vi può essere, quanto all' esercizio o violazione di un diritto di fronte alla legge stessa, che la competenza dell' autorità giudiziaria.

In secondo luogo, questa approvazione *parlamentare*, come si è osservato al Senato nella discussione ivi fatta nel dicembre 1892 (1), non esiste menomamente.

La ripetuta Commissione del bilancio nella indicata Relazione si limitò semplicemente ad occuparsi del sistema di revisione dei redditi prebendali in base alla tassa di manomorta, esponendo idee che possono benissimo accogliersi. Infatti non disse nè più nè meno che questo:

" Nè il modo che si accenna dall' Amministrazioue necessario per la revisione dei redditi prebendali può riuscire *disagevole* o *dannoso* agli interessati in quanto s' intenda procedere sui legali accertamenti per la commisurazione della tassa di manomorta stabiliti sempre *in contraddittorio o sulle denunzie degli investiti*, coll'aggiunta di tenue partita calcolata in media per le parrocchie minori, a lire trenta annue per tener luogo dei prodotti casuali. „

Ripetiamo ancora, non una sola altra parola si legge nella Relazione, che riguardi il sistema di liquidazione, il quale, come è chiaro, concerne l'accertamento dell' attivo e del passivo, il computo delle attività e la deduzione di tutti gli oneri e pesi. Si leggono solo quelle brevi parole relative ai proventi di stola

(1) Ce ne occuperemo nel corso di questi studi, riproducendo la discussione.

(un'*opinione* come un'altra, espressa circa una parte della disposizione di legge che parla invece di *media triennale*); e quanto alla denunzia di manomorta, si dice che questa possa esser tenuta presente sempre quando gli accertamenti risultino stabiliti in *contradittorio* o *sulle denuncie degli investiti*. Questo naturalmente vuol dire che, così stando le cose, può aversi una presunzione, un principio di prova che la realtà dei redditi sia quella risultante dalla denunzia di manomorta. Ma non si potrebbe negare la prova contraria, nè applicare le disposizioni della legge fiscale sulla manomorta in tutte le loro conseguenze, ed in ispecie quanto all'ottuplo della imposta erariale, nel caso che vi siano fondi rustici, e non fossero esibiti gli atti di affitto.

La legge che riguarda le congrue parrocchiali non ha autorizzato tutto ciò, non ne parla menomamente. Abbiamo visto che del richiamo alle risultanze della manomorta (e sempre nei *sensi* ivi espressi, si voleva fare una disposizione esplicita nel progetto che poi divenne la legge 1866; ciò non ha avuto luogo.

Dunque le risultanze della manomorta possono essere tenute presenti se corrispondono alla realtà, e non danno quindi motivo all'interessato di eccepirle; in caso diverso, la legge non autorizza di stare ad esse.

L'Amministrazione del Fondo pel culto ha creduto invece fare di tale applicazione una regola nelle sue istruzioni, in ispecie in quelle del 1885 e 1886; ed in ciò, come in tante altre cose che si riferiscono alla materia, ha ecceduto. In ogni modo, il suo resta come un criterio, un apprezzamento sul modo d'applicare la legge che certamente non rappresenta altro se non un criterio ed un apprezzamento.

29. Null'altro di speciale troviamo nella discussione del bilancio fatta alla Camera dei Deputati nelle sedute del 5 e 6 Giugno 1885, oltre l'approvazione della proposta di stanziamento, accompagnata dal plauso per essersi potuta finalmente iniziare l'applicazione dell'art. 28, che implicava *anche* quistioni di ordine politico, e dalle accentuate dichiarazioni verso il basso Clero, che crediamo inutile ripetere (1).

Posteriormente si procedette agli ulteriori aumenti, sempre

---

(1) Veggansi i discorsi dei deputati Solimbergo e Crispi e del ministro Pessina nella tornata 6 giugno 1885.

Questo così concludeva: « Vogliamo ora noi colla nostra ingiustizia far sì che si possa dire dai nemici di ogni progresso e di ogni libertà che ben fanno i numerosissimi chierici del basso Clero ad essere gli avversari della patria, perchè la patria non dà ad essi neppure *l'obolo per vivere*, perchè toglie ad essi perfino i *mezzi* di poter compiere il loro ministero, consacrato all'educazione religiosa e morale delle moltitudini?

secondo i criteri e le norme dell'Amministrazione. Nei bilanci e documenti ufficiali si legge che col 1° gennaio 1887 le congrue furono aumentate fino alle L. 500, col 1° gennaio 1888 fino alle L. 600, col 1° gennaio 1890 fino alle L. 700.

30. Noteremo due Relazioni della Commissione generale del bilancio;

1° Quella presentata il 28 aprile 1890 sullo stato di previsione 1890-91 (relatore Bonacci), ove leggesi: " Questa aggiunta (di L. 140 mila) si propone per elevare la congrua dei parroci a L. 700 a cominciare dal 1° luglio 1890, facendo un nuovo passo verso il limite di L. 800 stabilito dalla legge del 7 luglio 1866. — Nulla diremo sulle ragioni di ordine *politico* che consigliano questo provvedimento diretto a *migliorare le condizioni economiche* del Clero inferiore, a procurarne la emancipazione morale, a promuoverne l'affratellamento col laicato. Ne parlò recentemente, nella seduta del 10 maggio, alla Camera, l'on. Ministro guardasigilli, e disse che il Governo esige dai ministri del culto il rispetto e la osservanza delle leggi, ma al tempo stesso intende dare le maggiori possibili soddisfazioni ai *legittimi interessi*, specialmente di quella parte veramente operosa del Clero, che attende alla cura delle anime. La Commissione generale del bilancio non può che applaudire a queste dichiarazioni del Governo, nelle quali vede riassunto un *savio programma di politica ecclesiastica*, e tracciato il solo metodo che lo Stato possa seguire per secondare i voti di coloro, i quali vanno cercando la conciliazione della religione con la civiltà, e la pacificazione delle coscienze ".

2° Quella presentata il 13 maggio 1891 sullo stato di previsione 1891-92 (relatore Cuccia). Si proponeva un aumento per far fronte, tra l'altro, alla spesa che si sarebbe dovuta incontrare " qualora il Parlamento avesse creduto doversi considerare quale onere da dedursi nella liquidazione per l'accertamento delle rendite del beneficio, la tassa di manomorta a carico del beneficio stesso ".

La Relazione così si esprime: " La Commissione generale del bilancio ha osservato che essendo stata *intenzione del legislatore* di *assicurare* ai Parroci un minimo, creduto indispensabile per il loro *sostentamento*, e avendo a tal fine disposto (art. 28, legge 7 luglio 1866) un supplemento di assegno ai parroci, che compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di L. 800 annue, non si potrebbe non tener calcolo *dei pesi tutti* che, *diminuendo il reddito*, lo ridu-

cono al di sotto di quel *minimo* per cui la legge ha voluto l'assegno supplementare.

" *Tra i pesi* a detrarre nella liquidazione di base alla concessione dell'assegno, giustizia ed equità consigliano non escludere la tassa di manomorta ".

Abbiamo fatto richiamo di queste due Relazioni, le ultime che furono presentate prima della promulgazione della legge 30 giugno 1892, per dimostrare come rimanevano sempre più che mai accentuati i due concetti ispiratori di disposizioni di diritto pubblico e polizia ecclesiastica: doversi cioè assicurare la congrua ai parroci per alte ragioni di politica; doversi assicurare un *minimo* creduto indispensabile per sostentamento e mantenimento decoroso dei parroci medesimi. La seconda Relazione esprime nettamente il concetto da cui è ispirata la nostra tesi, quando afferma essere stata intenzione del legislatore di " *assicurare ai parroci* un *minimo*, creduto *indispensabile* per il loro sostentamento ", ed a raggiungere tale scopo non potersi " non tener calcolo dei pesi tutti, che *diminuendo il reddito*, lo *riducono al disotto di quel minimo* per cui la legge ha voluto l'assegno supplementare ".

Come ben si vede, i principii erano bene esatti: trattavasi dell'applicazione di essi. E quale ne è stata la pratica applicazione?

31. Se si prendono in esame le *Relazioni* del Direttore Generale del Fondo per il culto alla Commissione di vigilanza, le *belle parole* non sono mai mancate: trattavasi di redigere dei documenti ufficiali, ed importava di far apparire tutta la buona volontà.

Nella Relazione del 1884 (Roma, tip. Eredi Botta) si nota non potersi ulteriormente protrarre *l'obbligo* di provvedere in favore de' parroci. Si dà cenno di lavori statistici, e si esprime il desiderio (dopo aver ragionato della necessità di non potere pel momento disporre di più delle L. 300 mila stanziate nel bilancio 1885-86) che si potesse quanto prima " affrontare di un colpo la soddisfazione intera delle aspirazioni dei parroci poveri, escludendo così ogni sospetto di *lungo promettere con l'attender corto* ".

In quella del 1886 (idem) a pag. 38, parlando dei fini sanzionati dall'odierna legislazione, si aggiunge che questa " sulle rendite amministrate dal Fondo per il culto ha fatto larga promessa al Clero più bisognoso e più benemerito rappresentato dai parroci *con prebende insufficienti a campare la vita*, concedendo un supplemento che coi redditi beneficiarii e coi prodotti casuali, loro *assicuri* generalmente un *minimo* di annue L. 800 ". (In

questa Relazione si fa cenno del plauso espresso, per essersi potuto incominciare ad applicare la legge, dalla Commissione permanente di finanza del Senato, ed anche dalla Corte dei conti).

In quella del 1888 (idem) si dà conto delle operazioni di liquidazione fatte, e si accenna alle parrocchie già fornite di antichi assegni in base alle leggi precedenti, per le quali non si è creduto ritornare sugli accertamenti eseguiti in base alle leggi stesse. (Ciò, come è facile arguire, se era vantaggioso per quei parroci i quali avevano avuto le liquidazioni sulle vecchie disposizioni — *più favorevoli delle nuove* — non rappresentava poi la così detta *perequazione delle congrue*. Ad ogni modo, il Fondo culto fece certamente bene a non ricorrre ad una interpretazione *restrittiva*).

In quella del 1890 (idem) si fa parola dell' aumento fino alle L. 700, e si esprime la speranza di potere, dopo un altro anno, arrivare alle 800. Si ritorna sulla questione accennata nella Relazione precedente, e si avverte che sulla medesima si erano pronunziati in senso favorevole all'interpretazione data, tanto il Consiglio di Stato che quello di Amministrazione, la Commissione generale del bilancio alla Camera, e la Commissione permanente di finanza al Senato.

Parlando degli *oneri di culto* deducibili o meno, la Relazione così si esprime: " Nè ebbe a sorger difficoltà per la deduzione degli oneri quando siano giustificati. Vi è una massima troppo nota, *ma che vuolsi tener entro i suoi giusti limiti:* non si deducono gli oneri di culto, perchè raffigurano l'esplicazione dei fini dell'ente. Sta bene: talvolta il parroco ha chiesta la deduzione della spesa per la messa *pro populo;* l'abbiamo negata perchè rientra nell'adempimento dei doveri del curato, a cagione dei quali gli è accordata una congrua. Ma se un devoto fa una elargizione coll'onere di determinate messe, sarebbe assurdo voler sostenere che l'ammontare del legato deve calcolarsi nell'attivo, e della spesa non tenersene conto, come esplicazione dei fini dell'ente. Quella spesa non era inerente alle funzioni parrocchiali, ecc. „ — Aggiunge poi: " Ho voluto indugiarmi alquanto sopra l'argomento delle congrue, poichè è bene che i criterii della liquidazione restino nelle nostre carte indelebilmente scolpiti; vi è l'interesse di più migliaia di parroci; e, dovendo dopo le vacanze riconcedersi gli assegni sulla revisione dello stato attivo e passivo delle parrocchie, senza norme certe e principii sicuri, si andrebbe incontro ad una oscillazione continua di giudizii ed a quell'ondeggiare di provvedimenti, che è il più delle volte sorgente inesausta di passionate *contestazioni.*

" Ad evitare possibilmente le liti, serbare nella risoluzione delle varie vertenze equanime consiglio, volgere in pro' del chiericato inferiore quanto prelevar si possa dalla sostanza raccolta con le leggi eversive, sono ispirazioni che ci vengono dall'alto, ecc. ".

Nella Relazione del 1892 nulla trovasi di notevole.

In queste Relazioni deve rilevarsi che mano mano si dà atto dei continui *miglioramenti* ottenuti nell'azienda del Fondo per il culto, e quindi della maggiore graduale elasticità del suo bilancio. Dati questi maggiori mezzi disponibili, gli stanziamenti per le congrue diventavano una conseguenza, e si entrava perfettamente nell'obbligo sancito dall'articolo 28. A questi criteri certamente s'ispirava la Relazione del Direttore generale del 1890 quando dichiarava doversi procedere colla maggiore ponderazione nell'applicazione della legge *ad evitare possibilmente le liti.*

32. Riteniamo opportuno di fare anche menzione della Relazione della Commissione di vigilanza al Re per gli esercizi dei bilanci 1890-91, 1891-92.

Questa Commissione, già nelle Relazioni 14 dicembre 1878 e 20 dicembre 1881, aveva vivamente raccomandato ed esortato l'Amministrazione del Fondo pel culto a trovar modo come dare esecuzione ai provvedimenti sulle congrue parrocchiali per venire in aiuto " ai parroci che menano *vita stentata e laboriosa* giù nelle valli e su pei monti, *e difettano di ogni bene* ".

Nella cennata Relazione pei suddetti esercizi, stampata nel 1893, s'incomincia col dichiarare essere l'argomento delle congrue dei più importanti. " Questo sussidio (ivi leggesi a pag. 20) imposto dalla deficienza di reddito congruo alla qualità dell'ufficio, è opera altamente civile, raccomandata *con testuali disposizioni* da una legge che volge le sue cure, in modo speciale, al *miglioramento delle condizioni economiche* di quella parte di clero, che è la più benemerita ed operosa, anche conforme alle tradizioni della vita cristiana, e che dai suoi continui e stretti contatti colle popolazioni, specialmente rurali, trae tante occasioni per accudire, col bene intenzionato spirito, al loro miglioramento morale. È poi opera ormai protetta e rinfrancata da solenni promesse del Governo e dei suoi rappresentanti ".

Indi vengono esaminati i criteri per l'applicazione della legge. Quanto all'accertamento in base a quello per la manomorta, è detto (pag. 21), che *può* esser preso per base " tenendo conto delle particolari contingenze che possono dar luogo ad aumento o diminuzione del reddito da accertare ".

Parlando poi degli oneri da dedurre, ed occupandosi prin-

cipalmente di quello della tassa di manomorta, sulla quale ebbe anche a pronunciarsi l'ultima Relazione della Commissione generale del bilancio, di cui avanti, troviamo a pag. 28 queste importanti osservazioni:

" *La legge vuole* che al parroco sia mantenuto un certo reddito riconosciuto congruo per un decente sostentamento nel ministero che è chiamato a disimpegnare. Nè per verità può dirsi che quand'anche *il limite della congrua potesse essere portato a lire mille*, come è dato un certo affidamento da disposizioni più recenti, il trattamento de' parroci poveri verrebbe ad essere con ciò reso, per ministero di legge, *troppo lauto*. Una volta però che una ragione di equità induce a tener conto della imposizione di manomorta nell'accertamento del reddito attuale che deve precedere la liquidazione del supplemento, la stessa ragione si affaccia perchè la misura dell'abbuono si estenda anche alla tangente di tassa che verrà a colpire il supplemento. La Commissione pertanto non può che far voto che il Fondo per il culto, *le cui condizioni finanziarie si rivelano ora abbastanza soddisfacenti*, si ponga in grado di dare alla *benigna* intenzione della legge la più *piena* ed *integrale* interpretazione ed applicazione; con che potrà dirsi che al parroco viene assicurato veramente un reddito ridotto ad espressione numerica certa ed inalterabile ".

33. Le norme ed i criteri per la esecuzione della legge furono dalla Direzione del Fondo pel culto compresi nelle due Circolari del 1° luglio 1885 e 26 dicembre 1886, diramata quest'ultima col titolo " *Istruzioni ai Parroci* " (1).

Per la determinazione dell'attivo dovevano esibirsi le copie delle ultime denunzie e liquidazioni della tassa di manormorta e della imposta di ricchezza mobile.

Per la parte passiva, si dovevano giustificare i pagamenti delle imposte ed esibire i documenti comprovanti i debiti ipotecari. Indi all'art. 8 della seconda delle cennate Circolari si dichiarava: " I pesi che sono messi in deduzione sono *raali*, vale a dire afficienti al patrimonio, e non *personali*, i quali devono sostenersi dall'investito. Per conseguenza sono ammessi in deduzione le imposte e gli oneri ipotecari: non sono però deducibili

---

(1) Saredo, loc. cit., IV, p. 256, 258. Questa Rivista Vol. III, pag. 57, 145 e 146, nello studio « *Le Congrue parrocchiali - Disposizioni legislative ed amministrative.* » Vi sono riprodotte non solo tutte le disposizioni legislative dell'ex Regno delle Due Sicilie, della Toscana, delle Province Parmensi, degli Stati Sardi, dell'Umbria e delle Marche di cui è stata fatta menzione nel presente scritto, ma (per ordine cronologico) tutte le circolari della Direzione generale, e tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo per il Culto.

le tasse e spese sulla canonica, nè la tassa di manomorta (1), l'assicurazione contro gli incendi, *e le spese di funzioni di culto, perchè a carico dell'investito* „.

Ognun vede come possa, colla ragione di essere dell'istituto della congrua, con tutto ciò che abbiamo minutamente fatto rilevare, conciliarsi questa teoria che il pagamento di tasse ed oneri speciali e le *spese di funzioni di culto* debbano in senso generico ritenersi a carico dell'investito come pesi personali.

34. Passeremo negli studî che seguiranno senz'altro ad occuparci della legge 30 giugno 1892.

GUGLIELMO CASELLI.

LA CHIUSURA DELLE CHIESE E L'ART. 434 DEL CODICE PENALE (*)

SOMMARIO — 1. Osservazioni generali - Fatto che ha dato origine alla controversia — 2. Questioni moventi dal fatto. — 3. Sentenza della Cassazione. — 4. Legalità del provvedimento del Sindaco. — 4. Se l'apertura o la chiusura di una chiesa debba considerarsi come atto di culto. — 6. Art. 29 del decreto imperiale 30 dicembre 1809. — 7. Proprietà delle chiese parrocchiali. — 8. Dottrina francese. — 9. Conclusione.

1. Fra le molte leggi in materia ecclesiastica tuttora vigenti nelle diverse provincie del Regno, e che risalgono agli antichi Governi, meritano una particolare attenzione quelle che regolano le parrocchie e le fabbricerie negli ex-ducati di Parma e Pia-

(1) Che poi venne ammessa in deduzione, come si è rilevato, dal 1890 in poi. — Come si vede, con grande meraviglia, la tassa di manomorta, peso gravante sulle rendite beneficiarie, viene ritenuta peso personale dell'investito!

(*) La questione trattata nel presente studio merita un attento esame. Non può certo dubitarsi che è devoluta esclusivamente all'autorità ecclesiastica la polizia delle chiese e delle adunanze religiose: come conseguenza di ciò incombe al parroco: « 1° impedire che si commettano irriverenze nel tempio o che si facciano rumori e cicalecci in tempo delle sacre funzioni, delle predicazioni, delle preghiere; 2° allontanare dalla chiesa tutto ciò che può recare offesa al decoro ed alla santità del luogo, od alla gravità delle funzioni..... ». (RIVAROLO, *Il governo delle parrocchie*, 3ª ediz. pag. 254).

La chiusura delle chiese, disposta dall'autorità ecclesiastica nelle circostanze indicate nel presente studio, era certamente un esplicamento del potere di polizia sulle chiese ed adunanze religiose ad essa spettante. Ora potrebbe un ordine del Sindaco, sia pure per timore di turbamento nella pubblica tranquillità, menomare e quasi distruggere tale potere? Noi riteniamo che no: tanto più che la tutela dell'ordine pubblico non crediamo che renda assolutamente necessarie di imporre la apertura delle chiese, potendo esso mantenersi con altre disposizioni. Le attribuzioni del Sindaco, quale funzionario di pubblica sicurezza, possono bene svolgersi, a

cenza e nella Liguria: come abbiamo già avuto occasione di ricordare, in queste provincie viene mantenuta quasi nella sua integrità la legislazione francese (1).

Ci duole pertanto dover rilevare che le nostre autorità giudiziarie non hanno sempre avvertito questa circostanza, locchè ha dato luogo a decisioni sulle quali abbiamo già scritto, e dobbiamo ora ripetere le nostre riserve.

Riassumiamo in poche parole il fatto, tratto dalla sentenza del pretore di Parma, che ha dato origine alla controversia in questione.

Per disposizioni date — a quanto si adombrò — dal Vescovo della diocesi di Parma, era stato deliberato dai relativi parroci che le chiese di quei Comuni o frazioni in cui, in occasione di feste, o sagre, venivano tenute pubbliche feste da ballo, dovessero, contrariamente all'orario di consuetudine per i giorni festivi, rimaner chiuse subito dopo le funzioni del mattino, e cioè per tutte le ore del pomeriggio, durante le quali di solito si celebrano i vesperi o cerimonie consimili.

Contro questa deliberazione si ha ragione di supporre che ci fossero state proteste da parte dei fedeli, o che, dopo una prima prova di chiusura dei tempî, si fossero manifestati rumori non benevoli nel pubblico; in ogni modo, certo vi fu per essa un allarme nella locale autorità soprastante alla p. s., che dubitò potesse, a causa della stessa, esser turbata la pubblica sicurezza e, in questa tema, provocò divieti avverso le minacciate nuove chiusure, divieti che si concretarono in moniti scritti da diversi dei sindaci della provincia. Tra questi ed in tal senso emanò pure una propria ordinanza il sindaco del Comune di San Lazzaro, ordinanza che venne comunicata in iscritto, nel 7 settembre ultimo, al parroco di Malandriano, nella quale frazione, nel 20 successivo, ricorreva una *sagra* con festa da ballo.

Ma, ricevuta tale ordinanza, il detto parroco, che è uno degli attuali prevenuti, insorgeva contro di essa, e con propria lettera del 18 mese stesso, indirizzata al sindaco del ricordato

---

nostro avviso, e conciliarsi col potere di vigilanza spettante al parroco sulla sua chiesa, affinchè non avvengano atti disdicevoli alla santità del luogo.

L'egregio Autore del presente studio si preoccupa delle proprietà delle chiese parrocchiali nelle provincie parmensi; ma a chiunque voglia attribuirsi tale proprietà, sia pure allo stesso Comune, rimane sempre fermo nel parroco il potere di polizia con tutte le conseguenze che ne derivano.

N. d. D.

(1) Confr. SAREDO, *Commento alla legge com. e prov.*, n. 10564 e 10573; CORAZZINI, *Presbiteri e case canoniche*, (questa RIVISTA, vol. VI, p. 521 e seg.) n. 70-74, in cui è riportata la giurisprudenza sull'argomento.

Comune, dichiarava che non avrebbe ottemperato agli ordini ricevuti, e perchè si sentiva sorretto a non ottemperarvi da disposizioni di legge, che gli davano facoltà a chiudere la chiesa, quando lo credesse necessario, e da particolari ordini dell'autorità superiore ecclesiastica, che egli era tenuto a obbedire, e perchè non riconosceva " che un'autorità semplicemente amministrativa potesse infrangere la legge universale, che non ammise mai nè ammette che lo stabile chiesa parrocchiale possa essere di proprietà dello Stato o del Comune, ma stabilisce anzi che i vescovi e i parroci ne siano i vigili e legittimi depositari e difensori, in ogni occasione e per qualsiasi motivo, anche di fronte a private e pubbliche opposizioni ".

E di conseguenza a tale decisa e chiara deliberazione, la chiesa di Malandriano nel pomeriggio del 19 settembre rimaneva chiusa, e i rr. carabinieri, che in tutela della pubblica tranquillità, minacciata da parecchi dimostranti, accedendo in canonica, si erano data cura di sollecitare il sacerdote Saracco don Camillo, rimasto a sostituire il parroco assentatosi, di obbedire all'ordinanza sindacale, si avevano da questo in risposta che egli non si credeva autorizzato ad aprire la chiesa, e che quindi non si sarebbe aperta, a meno che non avessero voluto aprirla essi di propria autorità, atto a cui sarebbe rimasto passivo, e purchè salvassero la di lui responsabilità, col rilasciargli una dichiarazione scritta; ciò che quegli agenti, per non esorbitare dalle loro attribuzioni, si guardarono bene di fare, adoperandosi invece a calmare e sciogliere i dimostranti, ed elevando contro i due sacerdoti sopraqualificati il verbale di contravvenzione, da cui ebbe origine il giudizio attuale.

2. Come si può ben scorgere dal fatto suesposto; la questione circa la contravvenzione all'art. 434 codice penale, sul rifiuto di obbedienza all'autorità, implicava delle questioni di più grave entità, sui rapporti cioè dello Stato colla Chiesa. La difesa del parroco, portata la causa avanti l'autorità giudiziaria del luogo, si basava sopra questi punti principali: innanzi tutto essa poneva una questione, che potremmo anche chiamare pregiudiziale, circa l'assoluta libertà, da parte dei parroci come depositari e difensori delle chiese, a regolare come meglio credono, non soltanto l'orario delle funzioni religiose, ma ancora dell'apertura e chiusura delle chiese.

Passando quindi in merito alla causa, la difesa pose innanzi due questioni le quali vertono, l'una sopra l'illegalità del provvedimento emesso dal Sindaco: naturalmente, stabilita l'illegalità dell'ordine cadrebbe la contravvenzione; l'altra per violazione ed

omessa applicazione del decreto imperiale 30 dicembre 1809, art. 29.

3. Venuta la causa innanzi al Pretore di Parma, esso con sentenza del 17 ottbre 1897 (1), respinse le eccezioni sollevate dalla difesa e condannò il parroco, a termini dell'art. 434 del codice penale. La questione fu portata innanzi la Suprema Corte di cui per meglio ancora chiarire la questione riportiamo qui appresso la sentenza, tolto il fatto, che già è a nostra conoscenza:

" .... Cotesta sentenza è denunziata in Cassazione per violazione ed erronea applicazione degli art. 3, 132, n. 3 e 4, 133, 167 della legge com. e prov., 1, 6, 35 della legge 21 dicembre 1890, n. 7721, e della legge 10 aprile 1892, per violazione ed omessa applicazione dell'art. 24 del decreto imperiale del 30 dicembre 1809, che attribuì esclusivamente ai parroci, sotto la direzione dei diocesani, la polizia delle chiese, e per violazione dei principii fondamentali di diritto pubblico regolanti i rapporti tra Chiesa e Stato emergenti principalmente dalla legge delle guarentigie.

" Il Supremo Collegio osserva che la denunziata sentenza, correttamente ed in conformità agli insegnamenti più volte dati da questa Corte regolatrice, ammette che per esistere la contravvenzione prevista dall'art. 434 Cod. pen., sia mestieri non solo che l'ordine sia dato in forma legale, ma che legale sia pure in sostanza. E del pari giustamente la sentenza riconosce nel sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di emettere ordini diretti a vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico per virtù dell'art. 132 della legge com. e prov. Ma poi la sentenza erra nella specie della causa applicando cotesti principii, allorchè afferma che l'ordine del sindaco era legale solamente perchè era inteso ad impedire che avvenissero tumulti a causa che taluni fedeli non potevano entrare in chiesa, chiusa per ordine del parroco. E per la legittimità della disposizione del sindaco, senza fondamento si cercava di determinare i limiti del potere civile dalla giurisdizione ecclesiastica, distinguendo gli atti di vero culto, come le preghiere, la celebrazioue del sacrificio divino, l'insegnamento dei precetti religiosi, ecc., dall'ordine che il tempio venga chiuso od aperto, il che rientrerebbe nei poteri dell'autorità civile. Tale distinzione non trova sostegno in veruna disposizione, e d'altronde non può cadere dubbio che la giurisdizione dell'autorità ecclesiastica si spiega e si contiene precisamente nei confini della chiesa, la quale costituisce la con-

(1) Riportata nella *Rivista penale*, vol. XLVII, pag. 356 in nota.

dizione materiale e necessaria per l'esercizio della detta potestà, sia nei rapporti dei fedeli, sia di fronte ai diversi poteri civili. Onde il parroco, quale capo della parrocchia, regola come crede le funzioni ecclesiastiche e stabilisce in quali ore debbano celebrarsi e quando la chiesa debba rimanere aperta al pubblico per le preghiere dei fedeli. Nè meno errata è l'affermazione della sentenza, che l'autorità civile aveva il dovere di tutelare il diritto dei credenti, che volevano entrare in chiesa per pregare; poichè anche il sentimento religioso, quando si manifesta in una riunione, che appunto chiesa si chiama, deve essere soggetto alle regole ed alla disciplina della competente autorità; nè il diritto pubblico italiano riconosce nel popolo la proprietà esclusiva dei templi parrocchiali e vescovili, ed in essi la giurisdizione ecclesiastica è esercitata indipendentemente dal beneplacito delle turbe. Con ciò non si creano immunità e privilegi a favore del clero, nè si costituiscono le chiese in asili d'impunità, come teme il magistrato di merito, perocchè, mentre nessuno potrebbe negare il diritto ed il dovere dello Stato di tutelare l'ordine pubblico e di perseguire il reato anche nelle chiese, che sono sempre sotto la sua tutela, cotesta tutela però dev' essere esercitata sempre in favore del diritto e della legittima potestà che lo rappresenta e contro i perturbatori che sotto qualunque veste, anche di pretesa pietà, volessero violarlo.

" Per questi motivi, la Corte Suprema accoglie il ricorso e cassa la denunziata sentenza senza rinvio. "

4. La questione che noi abbiamo chiamato pregiudiziale, circa cioè l'assoluta libertà dei parroci di regolare come meglio credono le funzioni religiose, essendo stata esaminata dopo dalla Suprema Corte, anche noi per rispondere alle affermazioni emesse nella succitata sentenza, ci terremo all'ordine da essa adottato.

La questione principale sta tutta nel vedere se il provvedimento emesso dalla competente autorità fosse o no legale. La Corte di Cassazione ha ritenuto l'illegalità dell'ordine, basandosi sul principio dell'assoluta indipendenza da parte dell'autorità ecclesiastica di regolare come meglio crede le funzioni di culto e di stabilire il tempo in cui debbono esse celebrarsi, traendo in tal modo implicitamente la conclusione che il parroco poteva tener chiusa la chiesa nelle ore in cui ad esso sembrasse opportuno.

Con tutta la deferenza che abbiamo sempre professato verso il Supremo Collegio, ci duole anche questa volta di non poter essere della sua opinione, sembrandoci più conforme alla legge l'avviso del pretore di Parma, di cui ci piace riprodurre tale

brano della sua sentenza: " ..... senonchè la legittimità dell'ordinanza in questione, per quanto almeno si riferisca a disposizioni legali che l'autorizzino, prende essenza e forza dallo stesso art. 132 della legge comunale e provinciale, che dà attribuzione generica al sindaco, quale ufficiale del Governo, d'invigilare " a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico ", e dagli art. 1, 6, 35 della legge 21 dicembre 1890, n. 3721, che regola le attribuzioni per gli ufficiali di pubblica sicurezza, e che fa dipendere dal Prefetto tale servizio (art. 1), e fa del sindaco un ufficiale di pubblica sicurezza sotto la direzione del Prefetto " tenuto a vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico ", e di conseguenza autorizzato, come ben è evidente, a dare quegli ordini, per ragioni di pubblica sicurezza, di cui parla l'art. 434 Cod. pen., che è appunto sotto al titolo delle contravvenzioni concernenti l'*ordine pubblico*. "

Ed il Saredo, al commento dell'art. 133 della legge com. e prov., così scrive: " Si osservi inoltre che nell'esercizio della potestà conferitagli dall'art. 133, il sindaco non solo *può*, ma *deve* compiere gli atti dei quali è dalla legge incaricato. In altri termini, la legge pone sotto la protezione e la responsabilità del sindaco l'ordine pubblico comunale; ed egli ha lo stretto dovere di non lasciarlo pericolare. Se ignora il suo dovere, può esservi richiamato, o dall'autorità governativa, o su reclamo di cittadino; se lo trascura, ricorre l'applicazione degli art. 125 e 126. " (1).

Nel caso presente, il sindaco aveva fondati timori di veder minacciato l'ordine pubblico per la chiusura della chiesa, ciò che impediva ai fedeli di prender parte alle funzioni del pomeriggio, durante le quali si celebrano i vesperi e cerimonie simili, chiusura la quale poteva dirsi insolita, perchè fino allora la chiesa era stata sempre aperta in quelle ore. Le previsioni del sindaco infatti erano pienamente fondate, perchè nel pomeriggio cominciarono dei disordini che con grande stento vennero calmati dagli agenti. Del resto, è principio indiscutibile che la pubblica autorità, nel dubbio di possibili disordini, possa, e debba anzi, rimuovere le cause occasionali di tali temute perturbazioni, per quanto esse possano sembrar remote.

Il provvedimento del sindaco adunque era pienamente giustificato.

La Cassazione pertanto si poggia, a sostegno della sua tesi, sopra il principio di lasciare l'autorità ecclesiastica arbitra di

(1) Comm. alla legge com. e prov., n. 5259.

tutto ciò che si fa entro la chiesa. La formula cavourriana della divisione assoluta della Chiesa dallo Stato è da considerarsi più come un principio generale, astratto, il quale se entra nel campo della realtà va soggetto a sensibili modificazioni.

Una prova di ciò che affermiamo, infatti la possiamo rinvenire nell'art. 17 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e sui rapporti dello Stato colla Chiesa, così concepito:

" In materia spirituale e disciplinare, non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è a loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

" La cognizione degli effetti giuridici, così di questi, come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

" E però tali atti sono privi di effetti se contrarii alle leggi dello Stato, od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. "

È tanto chiara la dizione dell'articolo succitato, da ritenere inutile qualsiasi commento: ci sembra adunque che quando gli atti delle autorità ecclesiastiche sono giudicati contrarii all'ordine pubblico da chi ha il diritto di fare tale giudizio e vengono ad essere privi di effetti, il parroco che persista, disubbediendo ad una legale intimazione, ad attribuire forza ed efficacia al suo atto, contravvenga contro il chiaro disposto della legge.

5. Abbiamo appunto dimostrato come tale decreto emesso dal sindaco fosse perfettamente legale; la questione adunque ricadrebbe appunto negli estremi preveduti dall'ultimo comma della legge.

Nel caso che ci occupa, ad onta dell'avviso opposto della Cassazione, la quale pare voglia emettere la teoria che ogni atto compiuto in una chiesa sia *atto di culto*, non crediamo veramente che l'apertura e la chiusura di un tempio possa annoverarsi tra questi; ma, accordato che fosse pure, come bene soggiunge il Pretore di Parma, e come si voglia, nel diritto di chi lo compiva, rappresentando in quel momento esso stesso una limitazione all'esercizio libero di atti di culto per parte dei credenti, che obbedendo a un bisogno della parte più elevata del loro animo, reclamavano che il tempio, in giorno di festa, fosse loro aperto, giusta il consueto (libero esercizio di atti di culto garantiti dalla legge ai fedeli egualmente che per i ministri della religione), per questo legittima e tutelabile essendo la pretesa, e perchè di più si presentava il pericolo di un turbamento della pubblica quiete, in occasione anche d'inconsueto concorso di gente, era legale e

doveroso l'intervento in esso dell'autorità civile, così come veniva esplicato.

6. La Cassazione non ha creduto dover occuparsi dell'altro argomento portato innanzi dalla difesa del parroco circa la violazione dell'art. 29 del decreto imperiale 30 dicembre 1809; che, secondo essa " attribuì esclusivamente ai parroci, sotto la direzione dei vescovi diocesani, la polizia delle chiese „, e in ciò ha agito ottimamente. Il decreto infatti, ci si permetta il dirlo, non si occupa affatto di ciò; esso riguarda esclusivamente l'organizzazione " des fabriques des églises „ e l'art. 29 appartiene al capo III che si occupa appunto " du bureau des marguilliers „, nonchè al terzo paragrafo di questo stesso capo che tratta " des fonctions du bureau „.

L'art. 29, lo sottoponiamo ai lettori nella sua integrità, è così concepito:

" Le curé ou desservant se conformera aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera „.

7. Come tutti potranno osservare, ciò non ha a che fare nulla colla polizia delle chiese affidata ai parroci: non abbiamo bisogno di dimostrare ciò. Ma, a proposito di leggi francesi, ci preme far osservare un punto della sentenza della Suprema Corte che sembra non essere del tutto conforme a quelle leggi stesse, attualmente in vigore. In essa si trova questa frase: " ... nè il diritto pubblico italiano riconosce nel popolo la proprietà esclusiva dei tempî parrocchiali e vescovili e in cui la giurisdizione ecclesiastica è esercitata indipendentemente dal placito delle turbe „. Tale avviso venne emesso anche dal parroco nella sua risposta al sindaco, risposta che fu la prima origine alla presente controversia, il quale parroco dichiarò che non riconosceva che " un'autorità semplicemente amministrativa potesse infrangere la legge universale, che non ammise mai nè ammette che lo stabile chiesa parrocchiale possa essere di proprietà dello Stato o del Comune, ma stabilisce anzi che i vescovi e i parroci ne siano vigili e legittimi depositari e difensori, in ogni occasione e per qualsiasi motivo, anche di fronte a private o pubbliche opposizioni „.

Senza voler entrare nella questione dibattutissima circa la proprietà delle chiese, di fronte a tale principio dichiarato dal parroco e più blandamente dalla Cassazione, noi rispondiamo

che tali affermazioni teoriche di proprietà delle chiese parrocchiali nelle provincie parmensi non dovrebbero emettersi dalla suprema Corte, in modo così assoluto.

8. La dottrina francese si è molto occupata di siffatta questione: se, cioè, la proprietà delle chiese parrocchiali appartenesse sia allo Stato, sia alle Fabbricerie, sia ai Comuni (1), quantunque dagli articoli 75, 76, 77 della convenzione del 26 messidoro, anno IX (2), non si trovi una precisa disposizione di legge che risolva in maniera definitiva tale gravissimo argomento. Il Vuillefroy (3), pertanto, afferma che tale questione è stata formalmente risoluta in favore dei Comuni dai pareri del Consiglio di Stato 3 nevoso e 4 pluvioso dell'anno XIII, pareri approvati ed aventi per conseguenza *forza di legge*. Tale teoria, del resto, è molto sostenuta in Francia dai principali cultori del diritto pubblico. Si potrebbe dunque ritenere che dopo essere divenuto proprietario delle Chiese, lo Stato francese ne abbia ceduto la proprietà ai Comuni.

E similmente ciò potrebbe sostenersi in Italia nei paesi in cui ancora è vigente la legislazione francese, come nelle provincie parmensi e liguri (4).

Trattandosi adunque di una questione per lo meno discutibile, non ci sembra aver esagerato soggiungendo che la suprema Corte dovesse andare adagio nell'emettere delle teorie sulla proprietà delle chiese parrocchiali nel Parmense.

---

(1) Confr. Corazzini, *Presbiteri e case canoniche*, n. 46 (Riv. Dir. Eccl. VI, 545); G. C. *La proprietà delle chiese parrocchiali* n. 8 (Riv. Dir. Eccl., I, 106).

(2) Riproduciamo testualmente i suddetti artiicoli:

Art. 75 — Gli edifici anticamente destinati al culto cattolico, ed oggi nelle mani della nazione, in ragione di un edificio per parrocchia e per succursale, saranno messi a disposizione dei vescovi per disposizione del Prefetto del dipartimento. Una copia di detta disposizione sarà rimessa al Consigliere di Stato incaricato di tutti gli affari concernenti i culti.

Art. 76 — Saranno istituite delle fabbricerie per sorvegliare la manutenzione e la conservazione dei tempii, non che l'amministrazione del denaro per le elemosine.

Art. 77 — Nelle parrocchie in cui non vi saranno edifizi disponibili pel culto, il vescovo si concerterà col Prefetto per la destinazione di un altro edifizio conveniente.

(3) *Traité de l'administration du culte catholique* voc. Eglises.

(4) *Comm. legge com. e prov.*, n. 10573; Saredo, *Cod. eccl.*, II, 727; Corazzini, *Presbiteri e case canoniche*, n. 74 (Riv. Dir. Eccl., 1896, pag. 567) — Per la giurisprudenza confr.: Cons. Stato 21 marzo e 16 maggio 1871 (*Man.* 1871, 170, 276); 28 maggio 1875 (*Riv. amm.* XXVI, 531); 17 marzo 1876 (*Riv. amm.* XXVII, 443); 25 luglio 1876, (*Man.* 1876, 303); 20 gennaio 1882 (*Man.* 1882, 140); 30 gennaio 1891 (questa Rivista, vol. II, p. 47) 17 giugno 1891 (questa Rivista, vol. II, p. 309) ecc.

9. Abbiamo voluto accennare a tale questione sulla proprietà di siffatte chiese per affermare che il sindaco, oltrechè come capo dell'amministrazione comunale e come ufficiale di governo, poteva assumere nel dare quell'ordine anche la veste di proprietario della chiesa stessa, tutelando in tal modo, e ne avrebbe avuto lo stretto obbligo, gl'interessi religiosi dei suoi amministrati.

Avv. G. Corazzini.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

13 febbraio 1898.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* ROCCO-LAURIA

Arciconfr. della Dottrina cristiana c. Demanio

Confraternite e congregazioni romane — Arciconfraternita della Dottrina cristiana — Indemaniamento — Opere pie di culto — Fini della confraternita — Utilità — Trasformazione.

L' Arciconfraternita della Dottrina cristiana in Roma è soggetta all'indemaniamento di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n.... (1).

Nella generica disposizione del detto articolo 11 si comprendono le opere pie di culto, siane qualunque la manifestazione, mercè confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni, immediata e diretta con l'adorazione, preci e simili, e mediata ed indiretta con l'insegnamento della dottrina cristiana e di pratiche di mero esempio religioso (2).

Per la citata legge del 20 luglio 1890, le confraterie romane di culto, siano o no utili, perduri o no le finalità di fondazione, vanno sempre sottoposte all'indemaniamento (3).

L'Arciconfraternita della Dottrina cristiana di Roma, asserendo di non essere colpita dalla legge 20 luglio 1890, perchè ente non di culto nè di beneficenza, ma di semplice istruzione religiosa, convenne dinanzi al Tribunale il Demanio dello Stato per ottenere il rilascio de' suoi beni, di cui il convenuto erasi impossessato in esecuzione della cennata legge.

Il Tribunale accolse l'istanza dell'Arciconfraternita. Interposto appello, la Corte adita, riformando al 17 marzo 1897 la sentenza del Tribunale, respinse la domanda.

L'Arciconfraternita ricorre. Sostiene:

1° Che si violarono l'art. 11 della legge 20 luglio 1890 e gli art. 70 e 91, n. 2, della legge 17 luglio 1890, giacchè le confraternite colpite sono quelle le quali intendono esclusivamente al culto esterno con atti di adorazione.

2° Che non si motivò in qual modo l'Arciconfraternita si trovasse nelle condizioni trasformabili.

3° Che l'art. 11 surriferito non si applicò restrittivamente e non si posero a raffronto le spese pel culto con l'intero ammontare delle rendite del sodalizio, a fine di indagare se fosse ovver no prevalente lo scopo di culto.

Considerando che la Corte di merito, dopo accurata disamina degli atti e titoli prodotti in giudizio, si convinse che il fine *principale* e *prevalente* per cui la surriferita confraternita venne creata, sia quello d'infondere e radicare nei cuori e nelle menti dei fanciulli e degli adulti di ambo i sessi i sentimenti di pietà e religione mediante l'insegnamento delle norme, dei precetti e dommi della religione stessa, rispecchiati nella dottrina cristiana e nel catechismo. Ritenne eziandio che tale scopo si attua sotto gli esempi di atti di culto divino esterno, i quali si praticano in riunioni periodiche dai fratelli e sorelle del pio sodalizio nella chiesa ed oratorio della Madonna del Pianto, e sotto l'influenza pure delle stesse pratiche religiose che i giovani iscritti ad una speciale congregazione vanno esercitando in detti locali insieme alle divine preci che tutti gli altri adepti sono tenuti (notisi bene) di fare immediatamente prima e dopo il catechismo nelle chiese delle parrocchie di Roma.

(1-3) Veggasi a pag. 684 del volume precedente la sentenza della Corte di appello di Roma 27 marzo 1897. Nello stesso senso è costante la giurisprudenza della Corte di appello e di quella di Cassazione: veggasi nota ivi, e la decisione 5 novembre 1897 riferita in questa dispensa, a pag. 253.

Sicchè, secondo la convinzione insindacabile di fatto della Corte di merito, la ripetuta Arciconfraternita costituisce un organismo in cui non solo ha luogo l'insegnamento rivolto a formare il buon cattolico, ma si alterna l'insegnamento con l'adorazione, corroborando la parola divina con le preci e la conseguente adorazione. Ciò basta perchè si scorga ad evidenza costituire nel suo fine precipuo e prevalente l'Arciconfraternita romana della dottrina cristiana un'opera di culto, non di beneficenza.

Qui nondimeno è pregio notare, come fu notato dalla Corte di merito, che con l'art. 11 della legge 20 luglio 1890 venne in genere disposto doversi indemaniare i beni delle confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni romane e che non pertanto un'interpretazione razionale e coerente, fondata su i lavori preparatorii legislativi e sul riflesso di non essere logico togliere i beni alle opere di beneficenza da un canto per venire in soccorso della beneficenza dall'altro, ritenne esclusi dall'indemaniazione i soli beni delle confraterie e congreghe di beneficenza. Onde nella generica disposizione dell'art. 11 si comprendono le opere pie di culto, siane qualunque la manifestazione mercè confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni, immediata e diretta con l'adorazione, preci e simili, e mediata ed indiretta con l'insegnamento della dottrina cristiana e di pratiche di mero esempio religioso. Sarebbe strano che si dovessero indemaniare i beni delle confraterie esercenti atti di adorazione, e non quelli di confraterie e congreghe che riguardano il regime religioso.

Che non accade occuparsi degli articoli 70 e 91 della legge 17 luglio 1890, imperocchè lo scopo della legge 20 dello stesso mese fu tutto locale, indipendente dal principio di trasformazione di ordine generale, contemplato negli art. 70 e 91. Perduri o no la finalità di fondazione nelle confraterie romane di culto, siano o no utili, vanno sempre sottoposte all'indemaniamento. Non incombeva perciò alla Corte di merito ricercare nella Confraternita della Dottrina cristiana se si trovino elementi di trasformazione.

Che la Corte, per diverse ragioni di fatto, insindacabili in questa sede, si convinse che fine precipuo e prevalente nella Confraternita fosse il culto nel modo sopra divisato. Non fu unicamente la qualità delle spese. Non era infine d'uopo restringere l'interpretazione del riportato art. 11 che ebbe in mira l'interesse generale della città in via di regola, non di eccezione.

Non reggendo nessuna delle doglianze dell'Arciconfraternita, fa d'uopo respingerne il ricorso.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma

28 Gennaio 1898

Pres. Caselli ff. di P. — *Esten.* Casaburi
De Majo c. *Finanze*

Tassa di manomorta — Congrua parrocchiale — Provincie meridionali — Supplementi corrisposti dai Comuni in surrogazione delle abolite decime — Tassabilità.

Sono soggetti alla tassa di manomorta i supplementi di congrua che, in surrogazione delle abolite decime, i Comuni delle Provincie meridionali sono obbligati a fornire alle Parrocchie povere (1).

D. Vincenzo De Majo, parroco di S. Nicola in Bosco, nel maggio 1881 citò il sindaco del comune di S. Giovanni a Piro pel pagamento di annue lire 775 a titolo di supplemento di congrua a lui spettante, stante che il suo beneficio parrocchiale era costituito da unico fon-

(1) A pag. 364 del volume precedente riferiamo la sentenza confermata della Corte di appello di Napoli 29 gennaio 1897; nello stesso veggasi lo studio di S. Giustiniani, *I redditi sottoposti a tassa di manomorta* ecc. (vol. II, pag. 257 e seg.). Si consultino pure: le decisioni della stessa Cassazione di Roma 21 dicembre 1897 (vol. in corso pag. 60) colla relativa nota, e gli studi sulle congrue e supplemento di congrua, pubblicati in questo stesso volume, pag. 1, e 193 e seg.

diciuolo che rendeva annue lire venticinque.

Il Tribunale di Vallo-Lucania con sentenza 17-25 giugno 1881 accolse la dimanda, ed il Comune puntualmente paga al parroco per tal titolo le annue L. 775.

Dal 1881 al 1895 il detto parroco corrispose al ricevitore del Registro in Pisciotta annue L. 20,64 per tassa di manomorta; ma il 10 aprile 1896 lo citò innanzi quel Tribunale per far dichiarare non dovuta tale tassa sul supplemento di congrua, che secondo lui non costituisce *reddito patrimoniale*, ma un semplice *assegno personale* quale compenso dei servigi che il Comune riceve dalla sua persona per la cura delle anime.

Il Tribunale con sentenza 7-12 maggio 1896 rigettò la dimanda: e la Corte d'Appello di Napoli addì 25-29 gennaio 1897 confermò il pronunziato dei primi giudici.

Ricorre il parroco per la cassazione di tale sentenza, adducendo, con unico motivo, la violazione degli art. 1, 2, 5, 15, 16, 17, legge 13 settembre 1874, n. 2078, serie 2ª — Art. 11, 28, n. 4, legge 7 luglio 1866 — 2 e 18 legge 15 agosto 1867 — 9 del regolamento — Art. 1237 C. civ., e 368-361 e 517 C. proc. civ.

Considerato che pei precedenti legislativi che ebbero vigore nelle provincie meridionali del Regno la proposta quistione fu sempre da questo supremo Collegio decisa in modo costante, nel senso che sieno soggetti alla tassa di manomorta i supplementi di congrua parrocchiale che i Comuni sono obbligati a fornire alle parrocchie povere non aventi una dote che raggiunga il reddito di annue lire ottocento. — Tali supplementi od assegni furono surrogati come corrispettivo ed in luogo delle abolite decime sacramentali, in forza dei reali dispacci 26 luglio e 19 settembre 1772. Essi non rivestono il carattere di retribuzioni temporanee e precarie, o di pensioni alimentari assegnate al parroco per rimunerarlo del servizio personale che presta per la cura delle anime; ma stanno invece dell'antico cespite delle decime, abolito in profitto del Comune, e a danno della parrocchia. Sono quindi un vero e proprio debito patrimoniale di quello in vantaggio del corpo morale. L'art. 7 del Concordato del 1818 stipulato tra la Santa Sede e l'ex-reame delle Due Sicilie dichiarò che « *le parrocchie* che non avessero una sufficiente congrua avrebbero avuto un supplemento di dote che sarebbesi determinato in proporzione del numero delle anime ». Inoltre col reale Rescritto 27 giugno 1823 fu stabilito « per punto generale che nelle vacanze dei benefici curati la congrua dei quali è a carico dei Comuni, debbano i Comuni corrispondere alle Amministrazioni diocesane rispettive le stesse somme, che per conto di tali benefizi somministravano ai defunti titolari ». — Per tali disposizioni è chiaramente escluso quel che sostiene il ricorrente col suo ricorso, trattarsi di somme elargite alla *persona* del parroco in compenso dei suoi servigi *personali*. Sono invece rendite del *beneficio* surrogate alle antiche decime, che costituiscono la dote patrimoniale di esso, e perciò soggette alla tassa di manomorta.

Considerato che alla stregua di tali principii, la sentenza denunziata ha rettamente applicato la legge, in conformità della costante ed invariata giurisprudenza di questa Corte regolatrice; e quindi il ricorso devesi rigettare.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

24 gennaio 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Masi.

Capitolo cattedrale di Rimini
c. *Belisardi e Demanio dello Stato.*

Decime — Abolizione — Incameramento di beni di enti ecclesiastici — Governo Napoleonico — Trapasso delle decime al Demanio — Novazione — Decime possedute da privati e da enti laicali — Ricostituzione della dotazione di un Capitolo — Governo Pontificio — Istrumento di assegnazione di decime — Effetti — Sentenza — Mancanza di motivazione.

Per decime abolite dall'art. 1 della legge del 1887 si devono intendere quelle che abbiano per unico titolo di prestazione il ministero religioso, ma non quelle che in relazione a determinati fondi traggono esistenza e causa da documenti speciali, sia a titolo di dominio, sia da altro vincolo reale (1).

L'incameramento dei beni, a cui andavano soggetti gli enti ecclesiastici per effetto di disposizioni del Governo Napoleonico, versò sopra tutte le attività indistintamente, sia che provenissero da titolo originariamente canonico o da civile (2).

Il trapasso al Demanio di tali beni non sostituì all'antico un nuovo titolo, ma cangiò unicamente la persona del possessore, il modo ed il fine della loro erogazione; nè diverso effetto ebbero il succedersi del Governo Pontificio a quello Napoleonico, ed i provvedimenti da esso adottati (3).

Neppure importa mutamento del titolo il fatto che al godimento diretto delle decime venne a surrogarsi l'assegno annuo sul Monte Napoleone in una somma fissa, e che a questa si sostituì nuovamente il godimento diretto (4).

La novazione è causa di trasformazione del titolo; ma perchè questa possa dirsi avvenuta, occorre che dalla legge risulti chiaramente voluta e disposta (5).

È legale la distinzione fra decime acquistate e possedute da privati o stabilimenti laicali e decime acquistate e possedute da stabilimenti ecclesiastici per ritenere le prime soggette a commutazione, e le seconde soggette ad abolizione (6).

Manca di motivazione la sentenza che omette qualsiasi esame circa gli effetti derivanti, per l'Amministrazione demaniale, da un istrumento con cui il Governo pontificio, nel ricostituire la dotazione di un Capitolo cattedrale, la formava in massima parte di decime, le quali, abolite, importano la soppressione del Capitolo stesso, a cui si volle invece assicurare la esistenza.

Per decreto 8 giugno 1805, il Capitolo cattedrale di Rimini avea ricevuto a titolo di dotazione un annuo assegno sul Monte Napoleone, a cui erano stati applicati i beni tutti del Capitolo, come degli altri enti ecclesiastici devoluti al Demanio dello Stato.

Soppresso nel 1815 il Monte Napoleone, sciolti i beni dal vincolo ricevuto con quell'applicazione e assuntasi dal Governo Pontificio l'amministrazione di essi e il pagamento al Capitolo dell'annua dotazione, si provvide in linea e disposizione generale a ricostituire la dotazione degli enti ecclesiastici con assegno di determinati cespiti, che venissero così a surrogarsi all'annuale rendita che il Governo Pontificio avea continuato a corrispondere.

Ciò seguì nell' interesse del Capitolo cattedrale di Rimini con atto del 14 dicembre 1820; per cui fra le altre attività patrimoniali assegnategli si compresero delle decime.

Ne tenne tranquillo e incontestato il godimento il Capitolo, ma quando sopraggiunse la pubblicazione della legge 14 luglio 1887 sulle decime, il Capitolo cominciò a sostenere opposizioni e giudizi per conservarne la riscossione: giudizi ch'ebbero esito quasi sempre contrario sino alla sentenza resa da questa Corte di Cassazione addì 27 giugno 1894 in causa Gaudenzi, che le dichiarò abolite per il loro carattere di decime sacramentali.

Pur nuovo giudizio intraprese il Capitolo sopra cotesto stesso argomento con citazione del 15 marzo 1895 intimata a Belisardi Matteo, debitore suo per decime; e la intimò pure al Demanio dello Stato, come suo dante causa con l'assegnazione fatta mercè l'atto del 1820, affinchè nell'evento, che abolita si dichiarasse la decima da Belisardi dovuta, fosse con-

---

(1-6) Veggansi a pag. 610 (vol. IV) e 243 (vol. III) le precedenti sentenze della stessa Cass. di Roma 27 giugno 1894 e 12 aprile 1892, in rapporto alle decime appartenenti allo stesso Capitolo cattedrale di Rimini.

Colla decisione dei 21 dicembre 1886 (Sezioni unite) sul ricorso della Mensa arcivescovile di Bologna (vol. VII, pag. 791), la Corte suprema di Roma ugualmente ritenne che una decima non cambia natura per virtù dei trasferimenti a chiunque ed a qualunque titolo siano avvenuti, in difetto di una espressa novazione.

Confr. in materia Cass. di Torino 22 gennaio 1898, Comune di Salussola c. Mosca (veggasi oltre in questa dispensa, pag. 258).

dannato agli effetti della garenzia dichiarata espressamente in quell' istrumento.

Il Tribunale civile di Forlì, il 22 febbraio 1896, avea emesso sentenza favorevole al Capitolo, mantenendolo nel possesso della decima; ma la Corte di Bologna revocò le dichiarazioni e le condanne pronunziate dal Tribunale, e ne respinse tutte le domande tanto contro Belisardi quanto contro il Demanio dello Stato.

Questa sentenza di Bologna, pubblicata il 1° dicembre 1896, si denunzia in Cassazione dal Capitolo con ricorso svolto in quattro mezzi nei rapporti con Belisardi, ed in cinque mezzi nei rapporti con il Demanio dello Stato.

Il supremo Collegio osserva relativamente al primo di questi due ricorsi:

Sul 1° mezzo. Che la censura quivi apposta alla sentenza di aver considerato per conservate con l'art. 3 della legge 14 luglio 1887 unicamente le decime che abbiano carattere di dominio, e non anche le altre che rappresentino un peso fondiario, e di non aver motivato con la dovuta sufficienza intorno le varie deduzioni esposte dalla difesa del Capitolo per dimostrare che sacramentali non potessero qualificarsi quelle possedute dal Capitolo, è censura che sotto l'uno e l'altro riguardo non si palesa fondata.

Escluse infatti la sentenza, perchè gratuita, e perchè non provata dai documenti della causa, la deduzione, che prima del 1805 le decime possedute dal Capitolo fossero state proprietà di enti ecclesiastici non rivestiti di giurisdizione curata. Aggiunse che la tabella *D* annessa all'atto del 1820 porgeva elementi che comportavano la presunzione di massima di essere sacramentali le decime. E lasciò bene intendere lungo tutto il contesto delle considerazioni, che per abolite dall'art. 1 della legge del 1887 riteneva le decime, che abbiano per unico titolo di prestazione il ministero religioso, ma non quelle che in relazione a determinati fondi traggono esistenza e causa da documenti speciali sia a titolo di dominio sia di altro vincolo reale; sebbene tutta questa seconda classe di decime avesse raccolta nella unica denominazione di dominicali perchè più direttamente significativa di quelle che esprimono una riserva a ricognizione di dominio.

Sul 2° mezzo. Che molte sono le violazioni di legge dedotte, fra cui quelle della legge 3 Cod. *de praescript.*, dell'art. 47 Disp. transitorie preliminari al Cod. civ., della legge 1 Dig. *de novat.*, e degli articoli 1276 e 1269 Cod. civ.; violazioni che la sentenza avrebbe commesse per l'avere esclusa la trasformazione delle decime controverse in dominicali per ragione di prescrizione o di novazione. Sosteneva il Capitolo, che la destinazione ricevuta dal Principe nel 1805, conservata dal Governo Pontificio dal 1815 in poi e l'assegnazione contenuta nell'istrumente del 1820, osservata e confermata da un pacifico possesso per oltre 40 anni, e finalmente la ricognizione della legittimità di tale possesso in virtù delle leggi 15 agosto 1867 e 19 giugno 1873, avessero impresso nelle decime, tuttochè sacramentali nelle loro origini, carattere di patrimonialità, sia per prescrizione, sia per novazione.

Respinse la Corte codesto assunto, ed assegnò questi per motivi della sua decisione: che l'incameramento avvenuto nel 1805 versò sopra tutte le attività ecclesiastiche indistintamente, sia che provenissero da titolo originariamente canonico o da civile; — che questo trapasso al Demanio non sostituì all'antico un nuovo titolo, ma cangiò unicamente la persona del possessore, e il modo, e il fine della loro erogazione; — che il succedersi del Governo Pontificio al Napoleonico nel 1815 non indusse, nella natura e nella ragion giuridica delle decime, effetti e mutamenti superiori a quelli derivati nel 1805; — che tali mutamenti nemmeno possono trarsi dal fatto che al godimento diretto delle decime venne a surrogarsi nel 1805 l'assegno pagato al Capitolo in una somma fissa, e che a questa si sostituì nel 1820 nuovamente il godimento diretto; — che no-

vazione o meglio trasformazione di natura e di causa non si consumò in conseguenza di queste diverse successioni, perchè essendo avvenute per legge, o per atti del supremo imperante, non risulta prova, nè indizio di presunzione, che novare o trasformare abbia inteso o voluto il Principe; — che il lungo possesso durato dal 1820, e riconosciuto con le leggi del 1867 e 1873, non fu attributivo di maggiori diritti al Capitolo, giacchè la prescrizione trasferisce il diritto da persona a persona, ma non genera nelle condizioni organiche del diritto qualità diverse da quelle ricevute col suo titolo di costituzione.

Nella rassegna di così varî motivi non riscontra la Corte di Cassazione che alcuno meriti le censure contenute nel ricorso.

Il possesso di un diritto *jure dominii* induce certamente la prescrizione del *jus dominii*, se concorrano le altre condizioni. Ma perchè essa si verifichi e si affermi compiuta in rapporto e danno del debitore della prestazione, occorrono atti o fatti, che da lui movendo, o contro di lui diretti abbiano avuto carattere e virtù di sostituire alla prestazione dovuta un fondamento diverso di debito: atti e fatti tra il Capitolo e i debitori delle decime non mai pretesi nè asseriti nella causa. La novazione è causa di trasformazione; ma perchè questa possa dirsi avvenuta per opera di legge occorre che dalla legge risulti voluta e disposta.

Il ricorso che tale novazione legale lamenta di non essere stata ammessa dalla Corte, sebbene apparisse derivare come effetto necessario dei mutamenti che dal 1805 al 1820 avea subìto il possesso e la destinazione delle decime, incontra esauriente risposta nel giudizio espresso, che non risulti provata la volontà del Principe di produrre tale inversione. Giudizio, che in quanto si colleghi col tenore degli atti non ammette discussione, ed in quanto applica e racchiude concetti di diritto ottiene adesione completa da questo Supremo Collegio.

Sul 3° e 4° mezzo. — Che l'oggetto di questi mezzi è unico, il dimostrare violati ed erroneamente intesi dalla Corte gli art. 1 e 3 dalla legge 14 luglio 1887; dimostrazione che si compendia nelle due seguenti proposizioni: 1ª che le decime possedute al tempo della pubblicazione di questa legge non a titolo di servizio sacramentale, come in origine furono costituite, ma per acquisto legittimamente fattone e per causa onerosa, sieno state dalla legge stessa con l'art. 3 mantenute e soggette soltanto a commutazione; 2ª che la distinzione fatta dalla Corte fra decime acquistate e possedute in codeste condizioni da privati o stabilimenti laicali, e decime acquistate e possedute da stabilimenti ecclesiastici, per ritenere comprese quelle nello art. 3, e quelle nello art. 1 della legge si oppone alla retta applicazione della legge.

Ma la denunciata distinzione fra corpi morali e corpi morali in relazione alla materia governata delle decime sta formale e netta nella legge. Son corrisposte sotto qualunque denominazione a corpi morali che hanno per scopo un servizio religioso? Abolite per l'art. 1, se pel titolo di origine e per l'attuale loro destinazione hanno causa primiera e permanente nei servizi spirituali che il corpo morale rende. Si corrispondono invece a privati, o corpi morali, che in ragione del loro scopo non possono comprendersi fra quelli già designati nell'art. 1? Il loro attuale stato di fatto è mantenuto dall'art. 3 col vincolo della commutazione, sebbene per origine e destinazione primitiva fossero di quelle enunciate nell'art. 1.

Nel primo caso le ricognizioni convenzionali o giudiziali stimaronsi efficaci ed unicamente dirette a confermare la causa originaria delle prestazioni, causa radicata nel diritto canonico e sottratta alla civile commerciabilità. Nel secondo la legge le sospendeva in tale stato di fatto, che distraendole dalla loro originaria causa e destinazione, e applicandole ad un impiego comune a tutte le rendite, ne avea parificato la natura, confondendole fra le cose temporali e di umano commercio.

Nel primo caso la ragione del titolo resa immanente, e sempre viva e sempre la stessa per la qualità dell'ente, cui continuavano ad esser corrisposte; nel secondo prevalse lo stato di possedere più o meno antico e involuto, e la già acquisita commerciabilità delle prestazioni.

Or di fronte alla volontà della legge nettamente scolpita nelle riferite disposizioni, si spuntano nel foro giudiziale le osservazioni del ricorso sul dispari trattamento.

Relativamente al ricorso proposto dal Capitolo in rapporto all'Amministrazione demaniale, la Corte di Cassazione osserva:

Che dei cinque mezzi articolati, primo per ragion di ordine e per le conseguenze che ne derivano dal venire accolto è questo, che deduce la insufficienza della motivazione e la violazione degli art. 360 e 361 Cod. proc. civ. Risultò dagli atti, e dalla sentenza è ammesso, che quando nel 1805 vennero espropriati al Capitolo di Rimini i beni allora posseduti, venne stanziata sul Monte Napoleone l'annua somma di scudi 2885 per sua dotazione, e che tale rendita gli si continuò a corrispondere dal 1815 dal Governo pontificio, a cui i beni tutti di queste provincie incamerati allora e svincolati per assegno a quel Monte erano stati consegnati. E risulta che tale consegna venne per disposizione espressa nell'art. 103 dell'atto finale del Congresso di Vienna accompagnata dall'obbligo ivi imposto ed accettato dal Governo pontificio di assumere i pesi che sul quel Monte gravavano, permanenti o temporanei.

Dalla ulteriore soddisfazione di tale obbligo si liberò quel Governo verso il Capitolo con l'istrumento del 1820 assegnandogli beni, fra cui le decime, di cui si discute, possedute alcune, secondo il quadro annessovi, dallo stesso Capitolo anteriormente all'incameramento, ed altre da enti diversi.

Risultò parimenti che in seguito all'applicazione delle leggi del 1867 e 1873 su l'asse ecclesiastico, il patrimonio conservato al Capitolo restò liquidato in lire 13581.17 composto in vari redditi, fra cui lire 10,797.03 in decime: quelle cioè che restando abolite per la legge 14 luglio 1887 applicata dalla Corte di Bologna, lasciano ridotto l'asse intiero del Capitolo a lire 2784.14 annue.

Ne conchiudeva la difesa, che ciò significava soppressione del Capitolo: per arguirne, che l'assegnazione del 1820 veniva a ricevere una esecuzione contraria agli effetti dell'atto stesso, che mirò ad assicurare al Capitolo un'esistenza autonoma e indipendente; sicchè vengono a ricadere le cose ed i rapporti giuridici nella condizione anteriore a quell'atto.

Considerò la Corte, che il fatto di rimanere sprovvisto il Capitolo della sua dotazione e di rimanere quindi distrutta la sua esistenza per mancanza di mezzi di conservazione, era considerazione giuridica da non tenersene conto.

Ciò, e nulla più sopra tale ragione di difesa disse la Corte: e questo Supremo Collegio trova in tale brevità materia di censura. L'argomento meritava esame. L'assegnazione del 1820 era la esecuzione di un generale provvedimento di governo; la volontà del Principe imperava e s'imponeva su di quella del Capitolo; consensuale nella forma era l'assegno, non nella sostanza; non risultava provato, che per esso reintegravasi il Capitolo in cespiti, che già aveano formato il suo possesso; fine ultimo dell'assegno era assicurare la esistenza del Capitolo, a cui congiungevasi un vantaggio certo e immediato sull'azienda erariale di quel Governo lo sgravio del pagamento annuale della rendita con atto solenne assunto.

Merita dunque, che sotto il riflesso di codeste considerazioni si riesamini la causa del Capitolo in tutti gli argomenti difensivi desunti dall'istrumento del 1820, si decida e si risponda sopra di essi con motivazione completa ed esauriente.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Roma

13 gennaio 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Ianigro.

Furia c. Rolli.

Fondo pel culto — Mandato di coazione — Opposizioni — Competenza del Pretore — Titolo esecutivo — Registro-campione — Prova dei pagamenti.

Le opposizioni ai mandati di coazione per la riscossione dei crediti dell'Amministrazione del Fondo pel culto non sfuggono alla competenza del Pretore.

Per la riscossione dei suoi crediti l'Amministrazione del Fondo pel culto non è obbligata di far precedere alla coazione la notificazione del titolo.

Competendo all' Amministrazione stessa i privilegi fiscali, può essa procedere col metodo della coazione contro i suoi debitori, anche quando il credito non risulti da titolo esecutivo (1).

Il registro-campione fa fede dei pagamenti che vi sono annotati (2).

Luigi Furia, appaltatore delle rendite dell'Amministrazione del Fondo per il culto in Montorio al Vomano, nel 16 agosto 1894 faceva notificare mandato di coazione a Francesco ed Antonio Rolli, quali eredi d'Innocenzo e Stefano Rolli, pel pagamento di ettolitri 5,62,80 di grano pei canoni degli anni 1890-91-92 e 93 dovuti alla soppressa Collegiata di S. Rocco, giusta l'articolo 191 del campione dell'Ufficio di Registro di Montorio al Vomano.

A tale coazione si opposero Francesco e Vincenzo Rolli, assumendo che nulla dovevano alla soppressa Collegiata di S. Rocco, nè l'art. 191 del campione indicato nella cauzione li riguardava punto, che doveva loro notificarsi il titolo in base al quale si agiva, ed esso non poteva essere che un titolo valido nel possessorio come un ruolo esecutivo compilato in confronto di essi, o dei loro autori, una volta che si riconosceva che non si era pagato da più di tre anni, e che se mai il pagamento si chiedeva, fondandosi sul dritto a conseguirlo, doveva prima formarsi il titolo e poi alla base di questo agire esecutivamente.

Dopo di essersi messo in causa, a domanda del Furia il Ricevitore dell'Ufficio di Registro, quale rappresentante dell'Amministrazione del Fondo pel culto, il Pretore con sentenza 26 febbraio 1895 rigettò l'opposizione.

Da tale sentenza appellarono i Rolli per tutti i motivi dedotti in prima istanza e principalmente perchè il Pretore avea presente la esistenza di un ruolo esecutivo non mai prodotto in giudizio, ma il Tribunale civile di Teramo, con sentenza 28 maggio-14 giugno 1895, rigettò l'appello.

Avverso tale sentenza i Rolli producevano ricorso per cassazione, che notificarono tanto al Furia quanto al Rivitore dell'Ufficio di Registro, deducendo all'uopo quattro mezzi di annullamento, dei quali segue ora l'esame.

Attesochè i ricorrenti lamentano in primo luogo la violazione dell' articolo 70 del Reale Decreto dei 30 gennaio 1817, nonchè degli articoli 70, 71 e 84 del Cod. di proc. civ., in quanto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la incompetenza del Pretore a pronunziare sulla loro opposizione, sia perchè competendo all'Amministrazione del Fondo pel culto per la riscossione dei suoi crediti, giusta l'art. 21 della legge 15 agosto 1867, i privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette, al pari delle questioni a queste relative anche quelle riflettenti i crediti predetti, si devono ritenere sottratti alla competenza dei conciliatori e dei pretori, sia perchè col citato articolo 70 del Reale Decreto dei 30 gennaio 1817 fu espressamente detto che le opposizioni alle coazioni dovessero essere esaminate e giudicate dai Tribunali di prima istanza.

Ma la censura che sotto tal riflesso si muove alla sentenza non è punto fon-

(1-2) Confr. Cass. di Palermo 19 gennaio 1891, Finanze c. Intili (vol. V, pag. 477). Ivi si ritenne che i crediti del Fondo pel culto vanno riscossi coi privilegi fiscali, ed in conformità alle annotazioni del campione o registro relativo.

data. Vero è che per l'art. 21 della legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, l' Amministrazione del Fondo pel culto, per la riscossione dei crediti, gode dei privilegi fiscali determinati dalla legge per la esazione delle imposte, ma ciò importa soltanto che l'Amministrazione quando deve agire giudiziariamente, invece di istituire un formale giudizio di cognizione, può procedere esecutivamente col sistema della coazione, e non già che le sue ragioni di crediti siano state equiparate ai crediti d'imposte, per guisa che, ove siano disconosciute, le questioni relative rientrino, come quelle delle imposte, nella esclusiva competenza del Tribunale. A codesta interpretazione, che ai ricorrenti piace dare all'articolo 21 della predetta legge, contraddice non meno il suo testo letterale che lo spirito che la informa, che è stato quello di rendere meno lunga e dispendiosa la procedura giudiziaria per i non pochi crediti derivanti alla predetta Amministrazione dalla liquidazione dell'asse ecclesiastico. Vanamente poi, a sostegno della dedotta incompetenza, si fa ricorso all'art. 70 del Reale Decreto del 30 gennaio 1817, giacchè, come fu pur ricordato con Ministeriale del 27 novembre 1830, il citato Reale Decreto venne emanato quando nelle provincie napoletane erano ancora in vigore i giudici di pace, i quali, secondo l'ordinamento di quel tempo, come magistrati di eccezione, non potevano versare sopra giudizii di esecuzione, e perciò che l'art. 70 del Decreto di gennaio 1817, dettato sotto l' impero di quella legislazione, dovè attribuire ai Tribunali di prima istanza allora esistenti, presso i quali risiedeva la piena giurisdizione, la conoscenza delle opposizioni agli atti di esecuzione. Ma pubblicata indi a poco la nuova legge organica giudiziaria del 19 maggio 1817, che istituì i giudici di circondario, che erano magistrati ordinari, venne *rebus ipsis dictantibus* a cessare la speciale competenza dei tribunali di prima istanza, e i giudizi sulle opposizioni agli atti di esecuzione rientrarono nella competenza delle varie autorità giudiziarie secondo il valore, e quindi anche i giudici di circondario, cui poscia vennero sostituiti i pretori, ne potevano conoscere ove il valore della causa non eccedeva la loro competenza. Or, se questa e non altra fu la genesi dell'articolo 70 del citato Reale Decreto, si rende manifesto che non poteva nella specie il Tribunale dichiarare la incompetenza del pretore, una volta che la causa, sia per materia, sia per valore, rientrava nei limiti della competenza pretoria.

Attesochè inattendibile è poi il secondo mezzo del ricorso, col quale si denuncia la violazione dell'art. 67 del predetto Real Decreto del 30 gennaio 1817 e si accusa la sentenza di mancata od insufficiente motivazione circa gli elementi essenziali della coazione. Nè dagli atti del giudizio esibiti in questa sede, nè dalla sentenza denunziata risulta che innanzi al Tribunale si fosse dai ricorrenti impugnata di nullità la coazione, per non contenersi in essa tutti i requisiti richiesti dall'art. 67 innanzi cennato, e segnatamente la indicazione del titolo in base del quale si agiva e quindi codesta deduzione non può formare oggetto di esame in sede di cassazione. Dall'atto di opposizione e da quello di appello risulta invece che i ricorrenti si dolevano soltanto che non si era loro notificato il titolo in base al quale si procedeva, e su questa deduzione la sentenza denunziata osservò giustamente, e per questa parte non è stata investita col ricorso, che godendo l'Amministrazione dei privilegi fiscali per la riscossione dei suoi crediti, non era obbligata a far precedere alla coazione la notificazione del titolo.

Attesochè anche infondati si appalesano gli ultimi due mezzi del ricorso, coi quali si denuncia la violazione degli articoli 56-66 del ripetuto Real Decreto dei 30 gennaio 1817, nonchè degli articoli 1320 del Codice civ. e 79 della legge sulla tassa di registro. I ricorrenti, movendo dal presupposto che per essere compulsati al pagamento del canone in via coattiva, la coazione dovesse

avere per base un titolo esecutivo, assumono che tale non potendosi ritenere nè il campione, nè la denunzia della successione di Antonio Rolli nella quale il costui erede Vincenzo Rolli comprese come faciente parte del passivo ereditario il canone di cui si tratta, la coazione suddetta avevasi perciò a ritenere nulla. Ma codesta argomentazione dei ricorrenti è errata in dritto, come è inopportuno il richiamo che essi fanno dei precitati articoli del Decreto del 30 gennaio 1817, imperocchè competendo alla Amministrazione del Fondo per il culto per la riscossione dei suoi crediti i privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette, ella può procedere col metodo della coazione contro i suoi debitori, anche quando il credito non risulti da titolo esecutivo, in ciò appunto consistendo il più importante di detti privilegi, di cui inutile sarebbe stata la concessione se la coazione dovesse sempre basarsi sopra un titolo esecutivo. Esclusa adunque la necessità del titolo esecutivo quale base della coazione, l'esame del Tribunale si limitava a vedere se fosse provata l'obbligazione di cui ai ricorrenti si domandava l'adempimento, e poichè gli stessi Rolli non sconoscono che il campione fa fede dei pagamenti che vi sono annotati, non può muoversi censura alla sentenza denunziata, se fondandosi sulla giustificazione fatta dal Ricevitore di essersi per lo innanzi il canone esattamente corrisposto dai ricorrenti e dai loro autori, e valutando il fatto di codesti pagamenti e contro i quali non risulta essersi sollevata alcuna obbligazione, ebbe a verificarsi un riconoscimento per parte dei Rolli della loro obbligazione verso la Amministrazione del Fondo pel culto. Nè il Tribunale violava alcuna legge ritenendo come altro prova contro i ricorrenti la denunzia della successione di Antonio Rolli, imperocchè la dichiarazione del costui erede Vincenzo, uno degli odierni ricorrenti, di essere a peso della eredità anche il canone in questione, partendo dal debitore, non è meno efficace sol perchè fatta per la liquidazione della tassa di successione, ed avendola il Tribunale invocata come altro degli argomenti per respingere la opposizione, a nulla mena il rilevare che non potesse fare contro l'altro ricorrente Franco Rolli, giacchè, in quanto a costui, la sentenza si corresse per l'altra ragione ritenuta dalla sentenza, quella cioè del riconoscimento della obbligazione col fatto dei pagamenti precedentemente eseguiti.

Attesochè dovendosi per le ragioni finora svolte rigettare il ricorso, devono i ricorrenti soggiacere alla perdita del deposito ed essere condannati alle spese verso i resistenti.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

5 dicembre 1897

Pres. Cardona, ff. di P. — *Est.* Rocco Lauria.

Opera pia laicale del Purgatorio ad Arco di Napoli c. *Fondo pel culto.*

Prescrizione — Leggi eversive di enti morali — Effetti — Inammessibilità della prescrizione.

Soppressione — Art. 91 della legge 17 luglio 1890 — Retrotrazione della soppressione — Pubblicazione della legge.

Non si può prescrivere contro la legge, e tanto più contro leggi eversive di enti morali a scopo economico di ordine assoluto ed inderogabile (1).

Non si permette perciò contro tali leggi prescrizione trentennale od altra per sfuggire gli effetti totali o parziali di esse, in modo diretto od indiretto (2).

Coll'art. 91 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneficenza si lasciarono ferme le leggi eversive ecclesiastiche, e si vollero mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle stesse leggi motivate.

Le soppressioni si retrotraggono all'epoca della pubblicazione delle leggi relative.

(1-2) Sul principio che non possa prescriversi contro la legge e contro le leggi contenenti disposizioni di ordine pubblico, veggasi Pugliese, *Tratt. della prescriz. acquisitiva*, num. 50 e seg.

Considerando che, con istrumento 3 maggio 1828, Anna Tagliacozzi Canale, dichiarando di voler fondare e stabilire una cappellania di una messa quotidiana perpetua da celebrarsi in uno degli altari privilegiati della chiesa del Purgatorio ad Arco in Napoli, dichiarava parimenti aver deliberato di assegnare due capitali con la rispettiva rendita complessiva di ducati 102 all'anno per fondo di tale cappellania incluso il diritto di sagrestia e di amministrazione. Soggiunge che ad effettuare la presa deliberazione dichiarava di donare alla chiesa del Purgatorio ad Arco, e per essa ai governatori *pro tempore* della stessa, ed in perpetuo, i due capitali menzionati con la rendita, sotto condizione, però, che in qualunque tempo e caso di restituzione dei capitali il danaro dovrebbesi reimpiegare in compra o di beni stabili o di annualità con ipoteca speciale, da invertirne la rendita invariabilmente nel mantenimento della cappellania e celebrazione di messa quotidiana in perpetuo. Soggiunse eziandio che ducati 12 dovessero ritenersi dalla chiesa per diritto di sagrestia e spese di amministrazione.

I rappresentanti della chiesa accettarono, secondochè si legge nell'atto notarile, la donazione.

Ai 22 ottobre 1893, il Ricevitore demaniale, nella qualità di rappresentante il Fondo pel culto, dichiarava al rappresentante dell'Opera pia del Purgatorio ad Arco essersi riconosciuto applicabile alla ripetuta cappellania Tagliacozzi il n. 3 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, e che perciò dovevasi procedere al possesso dei beni dotalizi di essa ed al rilascio da parte della chiesa dei certificati di rendita iscritti sul Gran Libro, dotalizi della cappellania.

L'Opera pia del Purgatorio si oppose, deducendo in merito che nel surriferito istrumento del 1828 si contenga non altro se non una donazione *sub modo*, e che il pio onere delle messe era affidato ad istituto puramente laicale. Il tribunale rigettò l'opposizione. L'Opera pia interpose appello, che fu respinto ed ora ricorre a questo supremo Collegio.

Sostiene che l'eccezione di prescrizione non sia sufficientemente vagliata, massime sotto il rapporto del possesso trentennale interpretativo della legge; che male fu respinta l'eccezione del giudicato del 1882; che non si motivò se la donazione si fece alla chiesa o al fine pio, nè circa il dedotto mandato di fiducia e lo svincolo e la trasformazione dell'art. 91 della legge del 1890 sulla beneficenza e circa l'argomento tratto dalle funzioni statutali dell'Opera del Purgatorio.

Considerando che la Corte di appello esaminò l'eccezione della prescrizione trentennale sotto l'aspetto del tempo decorso, sotto quello della precarietà del possesso e sotto l'altro di essere contraria alla legge. Se non si occupava specificatamente dell'assunto che un indisputato possesso trentennario di legato pio modale fosse valso a farne acquistare le qualità giuridiche, ebbe cura di eliminarlo invocando il principio di non potersi prescrivere contro la legge. Di vero, si può bene affermare che il vagheggiato possesso interpretativo di una legge, valevole a stabilirne la portata, non è accettabile, malgrado che per lunghi periodi di tempo siasi verificata un'uniformità piena nell'interpretarla ed applicarla.

La libertà d'interpretazione in modo obbligatorio spetta al legislatore.

Più dappresso, siccome teorica specifica di quella generica enunciata e perciò in quella compresa, giova notare che a più forte ragione contro leggi eversive di enti morali a scopo economico di ordine assoluto, inderogabile, non si permette prescrizione trentennale od altra per isfuggirne gli effetti totali o parziali, in modo diretto od indiretto. Sicchè scorgesi abbastanza esaminata dalla Corte d'appello e con giusto criterio la questione della prescrizione circa la principale doglianza che all'uopo si eleva dal ricorrente.

Ammesso il principio di non potersi

prescrivere contro la legge, e legge di ordine pubblico, inderogabile, si appalesa superfluo occuparsi degli appunti intorno al tempo decorso ed alla precarietà del possesso, tosto che un possesso trentennale e non precario non varrebbe a creare un diritto contro legge e legge eversiva.

Considerando che nel giudizio, il quale volse a termine col giudicato del 1882, non si disputò se l'istituzione Tagliacozzi fosse un pio legato autonomo, ovvero un pio legato non autonomo. Si disputò invece se l'Opera pia del Purgatorio andasse sottoposta alla tassa di annuo concorso senza accennarsi specificatamente al legato Tagliacozzi.

Non fu dunque deciso nè esplicitamente, nè sostanzialmente in maniera implicita l'attuale contesa circa l'autonomia e la conseguente soppressione del legato Tagliacozzi. Vi è diversità di oggetto e di *ratio petendi*, fondandosi le due azioni su leggi distinte. Tali fatti e concetti giuridici quindi correttamente determinarono i giudici di merito a respingere l'eccepito giudicato del 1882. Posto ciò, non occorre fermarsi ai concetti del giudicato implicito e dell'errore emendabile.

Considerando che la Corte di merito, ritenendo che, attesa la dote staccata dall'eredità della Tagliacozzi e dal patrimonio dell'Opera pia del Purgatorio a scopo di celebrazione quotidiana e perpetua di messe, l'istituzione Tagliacozzi costituisse una fondazione perpetua di culto autonomo, ritenne essenzialmente che non fosse il caso di donazioni al Purgatorio, nè quello della fiducia invocato, e molto meno il caso dell'articolo 91 della legge del 1890, col quale per giunta si lasciano ferme le leggi eversive ecclesiastiche e si vollero *mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle stesse leggi ordinate*. E' poi ragionevole, come si è da questo supremo Collegio deciso, che le soppressioni si retrotraggono all'epoca della pubblicazione delle leggi relative.

Anche all'argomento tratto dallo statuto organico dell'Opera pia del Purgatorio rispose la Corte col ritenere attrice l'Amministrazione del Fondo pel culto, nè l'Opera pia giustificò alcun dissenso fra il ministro dei culti e la dipendente Direzione.

Non reggendo in veruna guisa il ricorso, non si esita rigettarlo.

Veduto l'art. 541 codile procedura civile;

La Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

18 novembre 1897.

Pres. Tondi, P. — *Est.* Troise.

Finanze c. *Casini.*

Beni dei luoghi pii ecclesiastici — Legislazione napoletana — Dispacci contrari all'ammortizzazione — Nuovi acquisti — Enfiteusi — Affitto di lungo tempo — Allodialità — Affitto annale — Rinnovazioni — Inapplicabilità dei dispacci.

Il pensiero dominante la legislazione napoletana nei dispacci contrari all'ammortizzazione fu quello di vietare i nuovi acquisti dei luoghi pii ecclesiastici; ed in coerenza di ciò furono dichiarati allodiali dell'enfiteuta o del locatario i beni ecclesiastici concessi in utile dominio o in affitto a lungo tempo, *assimilato all'enfiteusi.*

Per l'effetto dell'allodialità, i detti dispacci non contemplarono quell'affitto, che essendo annale per l'origine sua, soltanto di fatto, e per rinnovazione ad anno, era diventato lungo.

Giovanni Damiani acquistava dal Demanio dello Stato un terreno proveniente dal SS. Crocifisso di S. Lorenzo e Flaviano, e poichè da molti anni questo era posseduto da Giovanni Casini, pagando al Demanio l'affitto, che era senza determinazione di tempo, e che quindi avrebbe dovuto cessare appena raccolti i frutti, così il Casini fu citato innanzi al Pretore di Amatrice pel rilascio di detto immobile.

Il convenuto eccepì l'allodialità del fondo, sostenendo che questo era stato tenuto in fitto dai suoi maggiori fin dai principii del secolo passato, ed egli ne pagava al Demanio l'estaglio.

L'attore citò il Demanio in garentia,

ed il Pretore, rigettata l'eccezione di allodialità, ordinò la perizia chiesta dal Demanio.

Sull'appello del Casini, il Tribunale di Aquila considerava che dai documenti esibiti rimaneva dimostrato che la locazione del fondo in parola era più che secolare e certamente esisteva nel 30 settembre 1714; sicchè al promulgarsi delle leggi contro l'ammortizzazione. che incomincia col dispaccio 9 settembre 1769, la locazione stessa durava da 50 anni.

Il Tribunale obbiettava che, pei dispacci dei 7 agosto 1771, 22 febbraio 1772, 17 settembre e 23 dicembre 1774, e 18 febbraio 1775, gli affitti a lungo tempo equiparati all'enfiteusi, e quindi produttivi d'allodialità, erano quelli contratti in origine per un decennio, e che la prova di questa durata era a carico di chi dell'allodialità volea giovarsi.

Che le leggi contrarie all'ammortizzione non intesero di spogliare la chiesa, sibbene ad impedire l'estensione della mano morta e favorire la condizione dei coloni, migliorando l'agricoltura.

Che gli affitti decennali equivalendo all'enfiteusi, nulla si toglieva alla chiesa, perchè, come nell'enfiteusi, le migliorie tornando al padrone diretto avrebbero costituito un novello acquisto vietato, così del pari era consentaneo ai principii che lo stesso si fosse stabilito per gli affitti conclusi in origine per un decennio.

Che altrimenti sarebbe avvenuto lo spoglio, perchè era immenso il numero degli affitti conchiusi per più breve durata, e poscia rinnovati di triennio in triennio.

Che dovendosi nei contratti considerare il tempo in cui furono stipulati, era certo che in questo tempo nessun diritto reale acquistavano i coloni di un affitto minore di dieci anni, e non poteano quindi le leggi trasmettere ad essi codesto diritto con pregiudizio delle chiese e luoghi pii.

A queste obbiezioni il Tribunale risponde che esse tradiscono lo spirito dei dispacci, i quali si proposero principalmente di favorire la condizione dei coloni che fossero per lungo tempo rimasti nel possesso dei fondi e si fosse così costituito lo stato di una famiglia; onde era sotto questo rispetto indifferente che gli affitti fossero stati convenuti per dieci anni, od anche per meno e rinnovati a periodi più brevi, ma durati per lungo tempo.

Che ciò che si è detto è conforme al dispaccio 19 febbraio 1772, che rimetteva la decisione all'equità del giudice, che, applicando i dispacci, non dovea dimenticare che nel rimettere i beni della Chiesa in circolazione, intesero preferire coloro che vantavano il prevalente diritto del lavoro e possesso, comunque precario, ma diuturnamente continuato per successive rinnovazioni più o meno brevi; sicchè si deve dimostrare soltanto il possesso di un decennio a titolo di locazione anteriore al 1769, e questa prova nella specie non manca.

Per questi motivi, il Tribunale, accogliendo l'appello, dichiarava allodiale del Casini il fondo in controversia. Rigettava la domanda del Damiani proposta contro il Casini ed i subaffittatori suoi, Pietro di Francesco ed Agostino de Benedictis, ed accogliendo la domanda in garentia del Damiani, condannava il Demanio ai danni ed interessi per la patita evizione ai sensi dell'art. 1488 Cod. civ., e leggi speciali.

L'Amministrazione del Demanio ricorre per violazione dei dispacci del fu Regno di Napoli 17 agosto 1771, 17 e 23 dicembre 1774, 19 settembre 1772, 16 luglio e 20 agosto 1774.

Per violazione altresì dell'art. 1486 Cod. civ. e 3 del Capitolato annesso al regolamento approvato col Decreto 22 agosto 1867, n. 3862.

L'art. 1486 del Cod. civ. concede al compratore evitto il risarcimento dei danni, se fu conceduta la garentia o nulla su questo oggetto sia stato stipulato. Ma nella specie non questo articolo, ma l'art. 3 del Capitolato, che esclude in ogni caso la condanna ai danni dell'Amministrazione venditrice è applicabile; e questa Corte Suprema ha più volte ritenuto che la condanna ai danni in opposizione di questo articolo è violazione di legge.

Nell'interesse del Damiani, il signor avvocato Centi, in conformità del mandato ricevuto dal proprio cliente, dichiara che egli si associa al ricorso del Demanio nel primo mezzo, e che quanto al secondo mezzo del ricorso stesso osserva che la sentenza, mentre nelle considerazioni dice che è il caso di farsi diritto alla domanda in garentia proposta dal Demanio, nel dispositivo però, o per errore, o per equivoco, attribuisce al Damiani più di quello che avea domandato, dicendo: condanna l'Amministrazione ai danni per la patita evizione ai sensi dell'art. 1486 Cod. civ. e leggi speciali. Ora il Demanio avea domandato la rivalsa dei danni nei sensi di legge, ossia dell'art. 3 del Capitolato, e la sentenza richiamando l'art. 1486, se non è caduta in errore materiale, è caduta nel vizio di ultra petizione, dei cui effetti benefici il Damiani non intende avvalersi.

Onde, se il primo mezzo del ricorso non è accolto, dopo le fatte dichiarazioni la Corte di Cassazione dovrebbe dichiarare finita la materia del contendere tra Damiani e Demanio, compensando fra le parti le spese di Cassazione.

Attesochè il pensiero che dominò indubbiamente la legislazione napolitana nei dispacci contrari all'ammortizzazione fu quello di vietare i nuovi acquisti dei luoghi pii ecclesiastici. Ed in coerenza di questo pensiero, col dispaccio del 9 settembre 1769 furono dichiarati allodiali degli enfiteuti i beni ecclesiastici, sui quali essi vantavano il dominio utile. Allodiali del pari furono dichiarati dal dispaccio del 17 agosto 1771 i beni concessi in affitto a lungo tempo.

Ora, sia che si guardi alla ragione fondamentale di questa dichiarazione, sia al significato giuridico e logico dell'affitto a lungo tempo, si dovrà convenire che la sentenza non abbia colto nel segno, quando, ritenendo che nella specie si era in tema di affitto annale, sebbene secolare per la durata, ha stimato che esso era coperto dallo scudo della allodialità.

La ragione dei dispacci intesi ad escludere i nuovi acquisti delle chiese, comprende così le enfiteusi, come quegli affitti, i quali per la loro natura importavano, se non un vero diritto reale, almeno una diminuzione di quella pienezza di diritti che si riassumono in quello di proprietà.

Difatti come nel consolidarsi del dominio utile al diretto, la Chiesa veniva ad estendere i suoi acquisti, così similmente, ricuperando la pienezza del dominio diminuito dall'affitto, parve al legislatore del tempo, che il luogo pio ecclesiastico in un certo senso acquistasse.

Si volle impedire l'una cosa e l'altra, ed ecco che i due ricordati dispacci si danno la mano e si completano.

Ma se la natura intrinseca dell'affitto potrà essere la ragione dell'assimilazione sua all'enfiteusi, e se la determinazione di questa natura dipendeva dalla durata del contratto, stabilita in origine per tempo lungo, poichè era per questa lunga durata, che si operava la diminuzione del diritto di proprietà, è manifesto che all'allodialità dovea rimanere estraneo ogni altro affitto che non fosse convenuto a lungo tempo.

E tale era certamente quello che essendo annale per l'origine sua, soltanto di fatto, e per rinnovazioni ad anno, era diventato lungo.

Il significato poi delle parole *affitto a lungo tempo* ribadisce questa conclusione.

Evidentemente il senso letterale di queste parole è che la locazione abbia per sè stessa un lungo periodo di tempo nel quale si debba esaurire.

Un affitto annale, sebbene rinnovato costantemente per un lungo periodo, rimane sempre annale.

Giuridicamente poi, e nelle idee che prevalevano nel campo del diritto al tempo dei ricordati dispacci, l'affitto a lungo tempo era quello che, pel titolo suo, durava per più di nove anni; e come tale, secondo la opinione prevalente, esso finiva quasi per confondersi con la enfiteusi, o per lo meno a stabilire un *ius in re* a favore del colono. Di fronte

poi a questa locazione a lungo tempo rimaneva la locazione semplice annale, o tale che non superava la cifra di nove anni, e che, come tale, rimaneva affatto distinta dall'enfiteusi, non generava un *ius in re*.

E' quindi da ritenersi che i dispacci abbiano contemplato, per gli effetti dell'allodialità, non l'affitto di un anno, siccome è quello della specie, ma l'altro a lungo tempo coi caratteri di sopra discorsi.

Che se fino l'affitto annale avesse generato l'allodialità, sarebbe stato addirittura decretata la spogliazione della Chiesa; ma questo non si volle, si volle soltanto proibire che essa acquistasse di nuovo.

La sentenza, preoccupata dei fini sociale ed economico, che si proponeva il legislatore napolitano, ha stimato che essi si raggiungessero pienamente, estendendo il beneficio dell'allodialità a quegli affitti, che fossero incominciati da più di dieci anni prima del 9 settembre 1769, e rinnovati di poi annualmente, osservando come i dispacci non dicano se il lungo tempo debba derivare dal titolo primitivo, o dalla durata di fatto.

Ma, così argomentando, la sentenza dimentica uno dei termini del problema cioè il divieto dei nuovi acquisti, per ricordare solo l'altro dello scopo economico e sociale di quella legislazione, mentre invece vanno considerati insieme, per poterne cogliere lo spirito e la parola.

Anzi è da considerare che correndo sensibili differenze fra l'affitto semplice e quello a lungo tempo, ed in questo soltanto, con la sicurezza della durata, onde davvero si costituisce lo stato della famiglia, generandosi nell'animo del conduttore il bisogno del lavoro abbondante e proficuo, è ragionevole che dal punto di vista sociale e come premio di questo lavoro, si sia voluto rendere allodiale del solo locatario a lungo tempo il fondo affittato. Poichè rimane così assorbito l'esame del secondo mezzo subordinato del ricorso ed assorbito del pari quello della dichiarazione del Damiani, subordinato al rigetto del primo mezzo.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

5 novembre 1897.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Bandini.

Demanio dello Stato c. *Compagnia di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo.*

Confraternite e Congregazioni romane — Scopo prevalente — Indemaniamento dei beni. Ente morale — Natura — Fine prevalente.

L'articolo 11 della legge 20 luglio 1890 investe coll'indemaniamento soltanto quelle associazioni laicali e quei sodalizi che di loro natura hanno un carattere religioso, sia perchè hanno a scopo precipuo o prevalente il culto, sia perchè si trovano in loro riuniti aeque principaliter *i due scopi del culto e della beneficenza* (1).

L'intrinseca natura di una persona giuridica fittizia, cioè di un ente morale, rimane sempre determinata dal fine suo prevalente (2).

Da circa tredici secoli esiste in Roma un'associazione laicale che fino dalla sua

---

(1) La sentenza della Corte di appello di Roma 26 ottobre 1896, mantenuta ferma, è stata pubblicata nel volume VII, pag. 40.

Pubblicammo pure la decisione della Cassazione di Roma 21 gennaio 1896 (volume VI, pag. 463) sulla questione di competenza.

La Corte di appello e la Corte di cassazione di Roma sono state sempre concordi nel sancire le massime sopra riferite; veggasi da ultimo: App. di Roma 27 marzo 1897, Finanze c. Arciconfraternita della Dottrina cristiana (vol. VII, pag. 684) e nota ivi.

(2) Massima che non dovrebbe dar luogo a dubbi: veggasi lo studio pubblicato nel precedente volume, pag. 385 e seg., n. 10. Tuttavia il Consiglio di Stato (IV Sezione) nello statuire intorno al concentramento di un istituto misto di culto e di beneficenza, è solito scindere gli scopi dell'istituto stesso, e ritenendo l'esistenza di enti distinti, riconosce legittimo il concentramento della parte destinata alla beneficenza; veggasi decis. 21 maggio 1897, Parroco di Santa Croce in Atessa (vol. VII, pag. 618) e nota ivi.

origine prese nome di Compagnia, assunse il titolo di San Michele Arcangelo, pose la sua sede nel maschio della Mole Adriana, ivi rimanendo per più secoli sotto la protezione del Governatore di quella fortezza; trasferì in seguito la detta sua sede in un tempio fabbricato a ridosso del corridoio che poneva in comunicazione Castel Sant'Angelo coi Palazzi Vaticani, e prese quindi ad essere comunemente conosciuto col nome di Compagnia di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo.

Uniti alla detta Compagnia e da lei esclusivamente amministrati, esistono due istituti designati col nome dei rispettivi fondatori Fonti e Jacobelli, retti ambedue da speciali statuti e già riconosciuti come due distinte opere pie mediante un reale decreto del 24 luglio 1879.

Trovavasi amministrata la suindicata Compagnia da un commissario straordinario, quando nel 17 aprile 1890 fu emanato altro regio decreto, controfirmato Zanardelli-Crispi, e così concepito:

« Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d'Italia:

« Veduto lo statuto organico della Compagnia di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo in Roma, approvato con atti 17 gennaio 1794 e 21 marzo 1829, dal quale risulta che il Sodalizio medesimo non ha per iscopo principale e prevalente il culto, ma la beneficenza, che non ha i caratteri delle altre confraternite, e che quindi è da ritenersi un'opera pia con oneri di culto, come ha proposto il regio delegato straordinario per l'amministrazione del sodalizio stesso;

« Visto il conforme voto della Giunta provinciale amministrativa;

« Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il relativo regolamento 27 novembre stesso anno;

« Udito il parere del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti;

« Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

« La Compagnia di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo in Roma è riconosciuta come opera pia ed è assoggettata alla osservanza della legge 3 agosto 1862:

« Ordiniamo, ecc. »

Avvenuta la pubblicazione della legge 20 luglio 1890, sui provvedimenti per la città di Roma, il Demanio dello Stato, d'accordo col Ministero dell'interno, in esecuzione dell'articolo 11 di detta legge e del relativo regolamento 6 agosto 1890, n. 7077, deliberava di procedere alla presa di possesso dei beni costituenti il patrimonio della suindicata Compagnia, e il prefetto di Roma, con nota 14 maggio 1891, partecipava al regio commissario di questo ente, che il ministero dell'interno, inteso il Consiglio di Stato, aveva dato il suo assenso affinchè la Direzione generale del Demanio avesse proceduto alla indemaniazione del patrimonio dell'ente antedetto.

I rappresentanti della Compagnia, succeduti al regio commissario straordinario, avanzarono ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato per ottenere la revoca o quanto meno la sospensione di quel provvedimento; ma essendo stata elevata dall'Avvocatura erariale la questione di competenza, fu tale questione risoluta dalla Corte di Cassazione, la quale con sentenza 21 dicembre 1895 dichiarò la competenza dell'autorità giudiziaria.

Non ostante la pendenza di quel giudizio, il R. Demanio, sotto la data del 25 ottobre 1892, si mise in possesso di tutti i beni della Compagnia, compresi quelli delle altre due opere pie Fonti e Jacobelli, già ricordate.

Esaurita la questione di competenza, il legittimo rappresentante della Compagnia di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, con citazione del 16 marzo 1896, convenne avanti il Tribunale civile di Roma il regio Demanio, il Ministero dell'interno, l'Intendenza di finanza e la locale Congregazione di carità per sentir dichiarare che essa Compagnia e i due istituti Fonti e Jacobelli, non avendo per iscopo principale il culto, ma la beneficenza, e differendo nei carat-

teri dalle confraternite di Roma, deve essere confermata opera pia con oneri di culto e come tale non colpita dall'articolo 11 della legge 20 luglio 1890; e di conseguenza sentirsi ordinare la immediata restituzione di tutti i beni illegittimamente indemaniati, compresi i frutti dal giorno della presa di possesso fino alla effettiva restituzione, con la condanna inoltre agli interessi degl'interessi e al risarcimento dei danni materiali e morali.

Le convenute Amministrazioni contestarono queste domande.

E il Tribunale di Roma, con sentenza del 12-19 giugno 1896, escluse quelle relative agli interessi degli interessi e ai danni, accolse tutte le altre, condannando le anzidette Amministrazioni alla richiesta restituzione e al pagamento delle spese del giudizio.

Appellarono le regie Amministrazioni da questa sentenza, ma la Corte di Roma, con sentenza del 21-27 ottobre 1896, rigettò il loro appello, confermando in ogni sua parte la pronunzia di primo grado.

Con ricorso del 26-27 gennaio, anno corrente, il regio Demanio, l'Intendenza di finanza e il Ministero dell'Interno hanno denunziato la suindicata sentenza della Corte d'appello, chiedendone l'annullamento per i seguenti quattro motivi:

1. Violazione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, portante provvedimenti per la città di Roma; falsa applicazione degli articoli 70 e 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e degli articoli 1 e 3 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza pubblica per la città di Roma;

2. Violazione, sotto altro aspetto, del succitato articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;

3. Violazione degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, e 517, nn. 2 e 7 del Codice di procedura civile; altra violazione del citato articolo 11 della legge 20 luglio 1890; e violazione dell'articolo 2 del Codice civile italiano;

4. Altra violazione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, e violazione della legge 119, Dig. *de verb. signif.*

In diritto. — Considerato, in ordine al primo motivo, che le ricorrenti pubbliche Amministrazioni dicono violato l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, il quale ordinò che i beni delle confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni romane fossero indemaniati e le loro rendite destinate ad istituti di beneficenza della capitale, perchè la denunziata sentenza ha riconosciuto che l'ordinata indemaniazione ebbe a scopo di alleviare il Comune di Roma dalle gravi spese fino allora sostenute per la pubblica beneficenza; mentre questo fine del legislatore e lo spirito informatore di quella disposizione dimostrano che nell'articolo precitato le confraternite, congreghe e congregazioni romane furono contemplate in sè e per sè secondo la loro organica costituzione, indipendentemente dal loro scopo, fosse questo di culto, di beneficenza o misto: ed ha invece ritenuto la sentenza medesima che il legislatore, per provvedere alle ingenti spese di beneficenza dei vari istituti della capitale, alle quali concorreva col suo bilancio il Comune di Roma, volle la indemaniazione dei beni appartenenti alle confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni romane, in quanto, sotto le predette denominazioni, secondo la loro ordinaria costituzione organica, nello stato in cui si trovavano al momento della pubblicazione della legge, vivevano nel fine principale del culto, più non rispondente, per il modo di esplicazione della loro vita esteriore, agli attuali bisogni delle popolazioni.

Aggiungono le dette ricorrenti che la sentenza ha pure falsamente applicato gli articoli 70 e 91 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, perchè questi articoli sanciscono una regola generale di trasformazione nel concorso di determinate condizioni, ma non escludono che per taluni degli istituti contemplati in detti articoli potesse essere ordinata un'avulsione patrimoniale assoluta ed indistinta ogni

qual volta specifici bisogni pubblici lo esigessero; ciò che appunto si volle operare coll'articolo 11 della legge 20 luglio 1890.

E affermano, per ultimo, le stesse ricorrenti, che i giudici del merito hanno pur falsamente applicato le disposizioni della legge 30 luglio 1896 sulla beneficenza pubblica per la città di Roma, perchè gli articoli 1, 2 e 3 di quella legge non escludono minimamente che le confraternite, confraterie, congreghe e congrerazioni siano state considerate dall'art. 11 della legge 20 luglio 1890 tali quali erano secondo la loro origine storica, e secondo la loro organica costituzione, come cioè enti collettivi, qualunque ne fosse il fine.

Considerato che questa triplice accusa mossa all'impugnata sentenza non è fondata in ragione.

E di vero: non lo è per quanto riguarda l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, perchè i giudici del merito hanno rettamente interpretata quella disposizione quando hanno ritenuto che con essa non possono essere state contemplate tutte le associazioni laicali e tutti gli enti collettivi nati e vissuti nella città di Roma; finchè fu capitale soltanto del mondo cattolico e di un piccolo Stato che più non esiste, qualunque fosse la loro denominazione e qualunque il fine che ne determina la vera loro natura. Questo esagerato assunto delle odierne ricorrenti è evidentemente escluso dalla lettera, dallo spirito e dalla genesi della suindicata disposizione, poichè le due leggi del luglio 1890, generale l'una per tutto il Regno, e speciale ed eccezionale l'altra per la sua capitale, altro non sono che quella legge, che il legislatore italiano si riservò di promulgare a riguardo delle confraternite nel numero 6 dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Le parole confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni, usate tanto nel n. 2 dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, quanto nell'art. 11 dell'altra legge di tre giorni dopo, hanno servito sempre a designare le associazioni di persone devote, che, avvinte ad una medesima fede, si riuniscono in locali destinati al culto ed ivi si raccolgono per esercitarvi in comune principalmente pratiche di culto e solo talvolta, in modo affatto secondario, pratiche di carità e di misericordia, compiute come mezzo per propiziarsi la Divinità e giovare in sostanza a se stessi col far del bene al prossimo. Egregiamente pertanto l'impugnata sentenza ha riconosciuto e proclamato, che la disposizione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890 può investire ed investe soltanto quelle associazioni laicali e quei sodalizi che di loro natura hanno un carattere religioso, sia perchè nati e vissuti avendo a scopo precipuo o prevalente il culto, sia perchè si trovano in loro riuniti *aeque principaliter* i due scopi del culto e della beneficenza, che li rendono di natura mista.

Non è fondata l'accusa delle ricorrenti Amministrazioni per quanto riguarda la pretesa falsa applicazione degli art. 70 e 91 della legge 17 luglio 1890, perchè la sentenza ha con tutta ragione osservato, essere esorbitante il credere che il legislatore a soli tre giorni di distanza abbia voluto usare le stesse parole in significati diversi, avendo esso contemplato indubbiamente sotto il n. 2 del citato art. 91 le confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni che, secondo la loro organica costituzione, esistevano per il culto, le quali soltanto potevano essere equiparate per virtù di legge agli istituti di pubblica beneficenza. Siffatta equiparazione, siccome avverte la sentenza medesima, sarebbe stata una superfluità per quei sodalizi distinti coi nomi di confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni, che avessero avuto a scopo precipuo o prevalente la beneficenza; poichè è troppo noto che l'intrinseca natura di una persona giuridica fittizia, di una istituzione cioè o ente morale, rimane sempre determinata dal fine suo prevalente. E a conferma di queste osservazioni dell'impugnata sentenza può anche rilevarsi, che sotto il numero 2 dell'art. 91

della legge 17 luglio 1890 le confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni sono indicate in modo dimostrativo, essendo seguite quelle parole dalla frase « ed altri consimili istituti », mentre nell'art. 11 della successiva legge 20 luglio 1890 non si trova la frase ora riferita, e le suindicate confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni sono state contemplate in modo tassativo. Questa circostanza attribuisce molta efficacia anche al denominatore; poichè se è vero che gli enti morali restano specificati più dalla vera loro maniera di essere, che dalla parola onde si intitolano, è peraltro vero ancora che, serverdo i nomi a distinguere cose e persone, non è punto verosimile che con quella disposizione tassativa dell'art. 11 il legislatore abbia voluto contemplare istituti ed enti conosciuti con altri nomi, come sono le Compagnie, le Corporazioni, Unioni, Adunanze e simili.

E finalmente non è fondata l'accusa delle ricorrenti Amministrazioni per quanto riguarda l'asserita falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 luglio 1896; poichè in relazione alle disposizioni di questa legge, la quale è tornata ad usare una locuzione dimostrativa, l'impugnata sentenza si è limitata ad osservare che quella legge provvide a rimuovere gli ostacoli alla voluta indemaniazione, disponendo che le opposizioni e i reclami contro l'applicazione dell'art. 11 debbano promuoversi al Governo del Re per essere decisi in via amministrativa, fatta eccezione pei giudizi pendenti avanti i tribunali ordinari e la quarta sezione del Consiglio di Stato; e che la Relazione ministeriale e quella della Commiesione della Camera dei deputati, susseguite dalle discussioni parlamentari, non accennano in alcuna guisa al criterio di interpretazione del detto art. 11 sostenuto dalle Amministrazioni, al criterio cioè che le confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni fossero state nel succitato articolo contemplate e considerate tali quali erano secondo la loro origine storica e secondo la loro organica costituzione di enti morali, qualunque ne fosse il vero fine.

Considerato che non hanno del pari alcun fondamento di ragione i motivi secondo e terzo, coi quali le ricorrenti Amministrazioni tornano a lamentare sotto altro spetto una pretesa violazione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, rimproverando inoltre alla impugnata sentenza di essere caduta, nei suoi motivi, in contraddizioni tali da importare mancanza di vera motivazione.

Infatti, non è punto vero che la denunziata sentenza abbia dapprima delineato tutti i caratteri dell'ente a scopo precipuo di culto, e se vuolsi anche dell'ente di natura mista, per venir poi a definire la Compagnia di San Michele Arcangelo quale ente a scopo di beneficenza, traendo così dalle sue premesse di fatto una errata conseguenza di diritto. La verità è che la detta sentenza, apprezzando sovranamente i documenti della causa, ha riconosciuto che la citata Compagnia fino dalla sua origine ebbe per scopo precipuo la beneficenza, essendo sorta circa l'anno 593 al seguito di una grave pestilenza e a causa di questa; ha inoltre ritenuto che nel corso dei secoli la detta Compagnia ha esplicato sempre la sua attività, prima in fondare e mantenere ospedali, somministrare medicine agli infermi, ospitare i pellegrini, sostentare i bisognosi, dotare fanciulle povere, e in epoche più recenti anche con annue somministrazioni ai maestri elementari, coi baliatici e col fornire ricovero a famiglie decadute; ed ha pure osservato che se in epoca più recente lo stato del sodalizio nelle sue esteriori manifestazioni andò soggetto a qualche modificazione, tanto da apparire fin dal 1623 piuttosto accentuato il concorso del culto divino nel fine, tal concorso non giunse mai a denaturare il sodalizio, il quale conservò sempre come fine prevalente la beneficenza.

E neppure sono vere le contraddizioni che si rimproverano all'impugnata sentenza, poichè questa dopo di avere avvertito che le carte e i documenti di

archivio della Compagnia erano stati asportati dagli agenti demaniali nella presa di possesso, passa ad esaminare i soli tre bilanci dal Demanio prodotti per dimostrare il fine del culto, e senza lasciarsi illudere da alcune cifre numeriche portate in quei bilanci, è venuta a quell'identica conclusione che si trova confermata nel Decreto reale del 17 aprile 1890, alla conclusione cioè che la Compagnia di San Michele Arcangelo non ha i caratteri delle altre confraternite, ha conservato sempre per iscopo principale e prevalente la beneficenza, e può quindi ritenersi istituto di pubblica beneficenza con oneri di culto.

Considerato che anche più inconcludente e infondato degli altri, dei quali si è fin qui discorso, apparisce il quarto dei proposti motivi, col quale le ricorrenti Amministrazioni lamentano che la denunziata sentenza abbia ritenuto l'autonomia delle due opere pie Fonti e Jacobelli e la loro esenzione dall'indemaniazione prescritta dal tante volte citato art. 11, per la sola ragione che devono essere amministrate dalla Compagnia senza che questa possa trarre alcun lucro dal loro patrimonio. La sentenza denunziata ha escluso nei lasciti Fonti e Jacobelli il carattere di semplici legati *cum onere*, e li ha considerati e ritenuti come enti autonomi di per sè stanti, non solo perchè la Compagnia ne ha unicamente l'amministrazione, ma anche e principalmente perchè quali enti di per sè stanti e affatto autonomi li vollero i due fondatori, e come tali vennero riconosciuti dall'autorità civile fino dal 1879, quando furono da lei approvati i rispettivi loro statuti organici che ancora li reggono. Come enti morali di per sè stanti non hanno potuto essere contemplati dall'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, il quale prese di mira dei corpi collettivi costituiti mediante la associazione di un numero più o meno grande di persone. E col riconoscere e ritenere quanto sopra, la sentenza in esame non ha offeso davvero, e non ha potuto offendere nè la disposizione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, nè l'insegnamento di Pomponio, che l'eredità è un nome di diritto e può riuscire anche dannosa.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Torino

22 gennaio 1898.

Pres. CARDONE, ff. di P. — *Est.* SERRA.
Comune di Salussola c. *Mosca.*

Decime — Abolizione — Corrispettivo di servizi religiosi o di speciali concessioni — Convenzione — Decima non sacramentale — Giudizio incensurabile.

La legge 14 luglio 1897 abolì le prestazioni aventi l'unico fondamento nel jus decimandi, *esercitato in dipendenza dei servizi religiosi inerenti all'ufficio proprio del ministro del culto, ai quali non può sottrarsi; ma non intese colpire i diritti legittimamente acquisiti dai ministri del culto, o dagli enti ecclesiastici, per convenzione, per donazione, o per disposizione testamentaria, quantunque rappresentino il corrispettivo dei servizi religiosi* (1).

È decima sacramentale, non ogni prestazione fatta in corrispettivo dei servizi religiosi, ma quella soltanto che ha surrogato le originarie offerte spontanee dei fedeli, circondate poi dalle sanzioni del diritto canonico, e più tardi da quelle del diritto civile (2).

Non è decima sacramentale la prestazione in natura o in denaro corrisposta da un Comune al parroco in corrispettivo di speciali concessioni. A nulla rileva che la prestazione sia chiamata decima (3).

Il giudizio del magistrato di merito, che, interpretando i documenti prodotti, esclude da una prestazione la natura di decima, od escluda il carattere di decima sacramentale, è insindacabile in Cassazione (4).

Che, per via di certo rogito Decalvi dell'11 settembre 1413, il Vescovo di Vercelli, in seguito a vive sollecitazioni

---

(1-4) A pag. 584 del volume precedente riferimmo la sentenza confermata della Corte di appello di Torino 11 maggio 1887: veggasi nello stesso senso la nota ivi. Confr. in materia la décisione della Cassazione di Roma 24 gennaio 1898, riferita sopra, pag. 241.

del Comune di Salussola, eresse in quella chiesa parrocchiale una Collegiata composta di un pievano e di due canonici concurati, aggregandovi altre quattro parrocchie le quali erano state distrutte da precedenti guerre civili, rinunziando alla collazione del beneficio parrocchiale del cui patronato investì il Comune ed i due canonici, ed accettando in corrispettivo di tali concessioni la donazione di beni determinati per la dotazione della nuova Collegiata, nonchè la obbligazione degli abitanti di corrispondere in perpetuo *pro decima sexagesimam partem* di taluni prodotti del suolo, grano, orzo, ecc. ecc.

Pare che col lungo volgere degli anni siano sorte difficoltà circa l'incasso della mentovata prestazione, giacchè, in virtù di altro rogito 29 settembre 1736, e previa analoga deliberazione del Consiglio comunale, risulta che, volendo gli abitanti liberarsi dall'obbligo di pagare la già detta sessagesima dei prodotti, fu convenuto di convertirla nella corrisponsione al parroco ed ai canonici, in compenso ed estinzione della ripetuta sessagesima, di una somma fissa, determinata in annue lire 250 di Piemonte, con che questi ultimi coadiuvassero il primo negli uffici fra loro concordati ed intanto venissero condonate tutte le prestazioni di decime non solute fin là. — E più tardi fu stipulata altra convenzione, a rogito Marchini del 29 novembre 1775, sempre in concorso del Comune, mercè cui, concentrata nel parroco la cura delle anime ad esclusione dei canonici, quello assunse l'onere di farsi coadiuvare da un vicecurato, a sue spese, percipendo la intera annualità di lire 250.

Non consta che sia sorto alcun ostacolo circa la esecuzione di cotale accomodamento per oltre un secolo, fino a che fu promulgata la legge 14 luglio 1887, pel di cui effetto vennero abolite le decime, anche se commutate in danaro. Ed allora, essendosi il Comune di Salussola rifiutato di più oltre corrispondere la ripetuta somma, il parroco D. Mosca lo citò dinnanzi al Tribunale di Biella, dove, esposti i fatti dianzi accennati, e facendo appello ai prementovati rogiti antichi fin là puntualmente osservati (dai quali, a suo dire, emergeva trattarsi di una prestazione non colpita dalla legge predetta per non essere quella una decima sacramentale), chiese che il Comune istesso fosse condannato a continuarne la prestazione, con le altre pronuncie conseguenti, a tenore di legge. — Comparve il convenuto al giudizio per sostenere il fatto proprio, chiedendo di essere assolto dalla domanda dello attore; sovra le quali istanze il Tribunale adìto pronunciò, e, dopo un cenno storico circa i precedenti della causa e sui documenti a cui il parroco appoggiava la sua azione, riteneva, in modo assoluto, aver carattere di decima sacramentale ogni prestazione dovuta ai ministri del culto per servizio di questo, e per l'amministrazione dei sacramenti, come era nel concreto; ed essere tale da costituire un vincolo reale sulla proprietà che è proscritto dalla nuova legge; e quindi mandò assolto il Comune dalla domanda.

Invece la Corte locale, cui si appellò il D. Mosca, fu di avviso del tutto opposto a quello dei primi giudici, e, riformandone il pronunciato, accolse la domanda istessa, e condannò il Comune a fare la controversa prestazione.

Ricorre ora quest'ultimo alla Corte Suprema, e propone tre mezzi di gravame: 1° Violazione degli articoli 1° della legge 14 luglio 1887; 1098, 1099 Cod. civ.; 360, 361 Cod. di proc. civ., con mancanza e contraddizione di motivi. La ragione dominante la impugnata pronuncia sta in questo, che furono soppresse bensì le decime imposte con abuso dell'*ius decimandi*, ma non invece se stabilite con una convenzione, come in concreto. Tale ragione non può ammettersi di fronte alla mentovata legge mercè cui furono soppresse tutte le decime dette sacramentali, create cioè o riconosciute anche contrattualmente o comunque imposte, quando riguardino la prestazione di un servizio religioso. Invece non lo sarebbe se si trattasse di una decima dominicale, dipendente cioè

da riserve antiche dietro la concessione di beni, o da una ricognizione di feudo, vassallaggio, ecc., o comunque avente riferimento ad una ragione di dominio.

La Corte non riconosce tale la prestazione in parola, ma la ritiene essere stata stipulata in compenso di un servizio religioso, e ciò basta per doverla dire soppressa, a nulla valendo che, con evidente contraddizione nei motivi e con errata interpretazione della legge nuova, abbia creata una terza categoria di decime, cioè quelle contrattuali, dacchè tale distinzione sarebbe ripudiata in teoria ed in pratica. Onde la prestazione istessa, essendo certamente una decima spirituale, ossia sacramentale, non potè andare immune dalla soppressione.

2° Ancora violazione e falsa applicazione degli articoli indicati sul primo mezzo, con nuova mancanza di motivazione, in quanto che la Corte non sarebbesi occupata di tre eccezioni specifiche, e cioè: che col rogito Decalvi 11 settembre 1413 non fu costituita la decima di cui è caso, la quale esisteva per lo addietro, ma fu soltanto riconosciuta; che in quel rogito non esiste correlazione fra il patronato, la donazione di immobili e la decima, sulla qual cosa sarebbesi dovuto statuire colla scorta di altro rogito 6 settembre stesso anno; che la Corte trascurò affatto l'istanza di produzione del medesimo rogito.

3° Nuova violazione dell'art. 1° della già citata legge 14 luglio 1887; ed ancora mancanza e contraddizione di motivi, giacchè la legge istessa ha voluto colpire qualsiasi prestazione avente tratto ad un servizio religioso che è sempre di indole spirituale, benchè non strettamente compreso nella cura d'anime e nell'amministrazione dei sacramenti.

Fosse pure la decima destinata a scopo di restauro della chiesa, o per decoro e maggior dignità della medesima, rientrerebbe pur sempre nei doveri ministeriali del parroco, e riguarderebbe l'esercizio del culto. L'articolo primo della precitata legge ha proscritte le distinzioni e le limitazioni poste in essere dalla Corte di merito: esso importa che la decima, la quale non sia dominicale, si presuma sacramentale, e, come tale, devesi intendere soppressa. Non vale quindi che si fosse convenuta come corrispettivo di altra concessione, dacchè risponderebbe egualmente ad uno scopo mero spirituale. Questo ritiene la Corte pure: per cui è caduta in contraddizione col mantenere illesa la prestazione di cui trattasi.

Il parroco D. Mosca risponde a cotesti gravami con un controricorso in difesa della impugnata sentenza.

Osserva che il gravame principale nell'anzidetta guisa spiegato dal Comune ricorrente, con non poche ripetizioni ed ampliate ed anche inutili, si sostanzia nella tesi, che le decime qualunque siansi, imposte o riconosciute anche per via di contratto, laddove riguardino la prestazione di un servizio religioso, come in concreto, non possono essere che sacramentali, debbono intendersi colpite dalla nuova legge, a differenza di quelle dette dominicali, le quali rimasero illese, benchè soggette a commutazione. Tale non essendo stata qualificata la decima in parola, avvegnachè stabilita solo in contemplazione di un servizio religioso, non potè andare immune dalla soppressione ordinata dalla detta legge. — Evidentemente il ricorrente pel primo, nello stadio attuale come già nel giudizio di merito, fa quistione principale quella circa la vera qualifica della prestazione di cui trattasi, e si pone egli stesso a determinare la caratteristica della medesima, benchè a suo modo e con criterii meno esatti. Onde non ha da recar meraviglia se alla sua volta la Corte giudicante ne ha fatto il precipuo oggetto della sua indagine, diffondendosi lungamente a dimostrare l'origine, quale afferma essere puramente contrattuale, avente una causale d'indole meramente corrispettiva, indicandone lo scopo ben diverso da ciò che importa l'ufficio inerente al ministero sacerdotale; e, scendendo poi nella conclusione, che non costituisca una decima sacramentale, nè quindi si possa dirla abolita.

Tutto questo imprende a dimostrare

la Corte istessa per via di una larga copia di ragionamenti sviluppati con cura commendevole e con logica esattezza, non senza eseguire un minuto esame dei documenti prodotti e delle difese spiegate dalle parti, mercè cui, dopo di aver anche accennato alla genesi storica delle decime sacramentali e dominicali, viene a fissarsi precipuamente sui concetti seguenti: Che la legge del 1887 abolì le prestazioni aventi l'unico fondamento nell'*jus decimandi*, esercitato in ragione e in dipendenza dei servizi religiosi di indole generale inerenti all'ufficio proprio del ministro dell'altare a cui il medesimo non può sottrarsi, quello cioè dell'amministrazione dei sacramenti e dello esercizio del culto; ma non intese di colpire i diritti legittimamente acquisiti per convenzione o per disposizioni testamentarie, nè di comprendere in una generale abolizione tutte quante le prestazioni corrisposte ad enti ecclesiastici per i servizi religiosi; che il legislatore non ebbe pertanto in mente di sopprimere quello che rappresenta il corrispettivo di un onere contrattuale, non attinente di per sè all'ufficio proprio del parroco, del Vescovo, o dell'ente ecclesiastico qualsiasi con cui sia stata creata una vera obbligazione bilaterale, nulla avente di comune colla decima sacramentale, sicchè quella in tanto sussiste ed ha carattere obbligatorio in quanto fu liberamente stipulata: — Che nel concreto trattavasi appunto di una prestazione imposta non mai in relazione all'*jus decimandi*, nè alla consuetudine (mercè cui furono da tempi immemorabili create le decime), ma come corrispettivo di speciali concessioni e di benefizi, chiesti ed ottenuti dall'autorità ecclesiastica, i quali ebbero a formarne la sola e vera causale, tali cioè l'aggregazione di più chiese, la erezione di una Collegiata, la rinunzia alla collazione del beneficio parrocchiale, investendo il Comune del diritto di patronato, ecc. — Che conseguentemente, non essendo questa una decima sacramentale, non poté cadere sotto la soppressione ordinata dalla nuova legge.

Di fronte a siffatti ragionamenti della impugnata sentenza, ben si vede come la Corte del merito, postasi ad indagare sul punto di sapere che cosa fosse la controversa prestazione, dietro l'esame degli istrumenti stipulati *ab antiquo* fra le parti, viene recisamente ad escludere che si trattasse di decima sacramentale; ed invece la dichiara una annualità retta dal diritto comune; onde, rimontando alla sua origine, la dice imposta non a guisa di surrogato di decima, nè pel compimento di servizi inerenti al ministero sacerdotale, ma come corrispettivo di concessioni speciali ottenute per parte del Comune dalla Sede vescovile, nella qual cosa ripone la causale unica della intervenuta stipulazione contrattuale, Quindi, in una parola, accerta la origine istessa non poterlasi riporre nello esercizio dell'*ius decimandi*, ed ancor meno in un abuso del medesimo, nè tampoco nell'*intuitu ministeriorum*, oppure nell'*officio sacramentorum;* ma nelle concessioni fatte dal Vescovo al Comune, e così indipendentemente dallo esercizio di doveri religiosi inerenti al ministero del parroco. Ed allora è evidente che la impugnata sentenza non contiene salvo che un giudizio d'interpretazione di atti contrattuali, il quale di regola è insindacabile davanti alla Corte suprema, avvegnacchè basato principalmente sopra apprezzamenti, e tali in concreto, da giustificare l'applicazione della ripetuta legge del 1887 nelle conseguenze che se ne vedono tratte in sentenza.

Il giudizio istesso invano lo si censura pertanto dal ricorrente coi gravami di cui trattasi e con affermarlo inspirato da erronei criteri di diritto, dacchè, invece, la Corte del merito si è attenuta ai concetti ripetutamente espressi, circa la subbietta materia, da questa e dalla Cassazione di Roma. Invero: è stato più volte dichiarato e consecrato in pratica, sì da poterlo dire un *ius receptum*, qualmente la economia delle discipline speciali, sancite colla presente legge 14 luglio 1887, sta in questo, che la prestazione abbia conservato la causa e lo scopo della amministrazione dei sacramenti, nella cui

contemplazione, come è ben risaputo, per consuetudine di tempi antichissimi si corrispondevano le decime ai ministri del culto onde provvedere al loro sostentamento, mentre col volgere dei secoli, affievolito lo zelo dei fedeli, e venute meno le offerte volontarie per parte dei medesimi, il diritto di percepire una quota dei frutti della terra venne rivestito dapprima di sanzioni canoniche, e di poi di precetti formali delle leggi civili.

Il legislatore patrio ha voluto abolire questi vincoli e questi carichi sulla proprietà fondiaria già troppo aggravata di altri tributi, col provvedere direttamente al salario dei ministri del culto mediante la fissazione di opportune congrue. Epperò la pratica dei giudizi, interpretando ed applicando la misura della soppressione di cosifatti aggravi sancita colla nuova legge, ha sanamente consacrato la massima che non ogni prestazione agli ecclesiastici come corrispettivo di servizi religiosi costituisca ciò che dicesi decima sacramentale per gli effetti della stessa legge; ma che sia mestieri di rimontare alla vera origine del pagamento per riconoscerne il carattere, in quanto abbia veramente surrogato le volontarie offerte della pietà dei fedeli di poi circondate dalle sanzioni del diritto canonico, e, più tardi, da quelle del diritto civile. Se questo non risulta, ovvero non si riesce a stabilirlo con sicuro fondamento, mal si potrebbe ritenere il carattere di decima sacramentale per ciò solo che l'onere della prestazione sia inerente ad un servizio religioso. Imperocchè (e lo affermò in modo non dubbio questo Collegio supremo, segnatamente con la decisione 6 settembre 1893 in causa Pellerino) la ripetuta legge ha abolito solo quanto era di origine decimale ecclesiastica, ma non soppresse invece gli altri diritti o proprietà posseduti dalla Chiesa o dai ministri del culto per servizi religiosi, se dipendenti da contratti, da legati, ecc., avvegnacchè mantenuti dalle leggi eversive della proprietà ecclesiastica.

I lavori preparatori della legge precitata forniscono un inoppugnabile appoggio di siffatta interpretazione sia nella relazione del Fagiuoli al Parlamento, sia, ed ancor più, nei discorsi pronunciati dallo Zanardelli (allora Ministro della giustizia come oggi) nella tornata 1° luglio 1887, propugnanti che si doveva abolire un tributo oppressivo per cui il sacerdote non aveva altro titolo salvo quello del proprio campanile: che non si trattava di togliere un diritto, ma di sopprimere un abuso: che gli stessi canonisti riconoscevano essere una vera imposta la percezione di questa quota parte dei frutti o di ciò che li rappresentava cadente sul lavoratore. In codesti precedenti sta appunto il principio informatore dell'articolo 1° della nuova legge, cui fa poi riscontro e complemento l'articolo 3°, con cui solo le decime così dette dominicali rimanevano immuni dalla soppressione, benchè soggette a poter essere commutate.

La impugnata sentenza è senza dubbio improntata ai concetti medesimi, checchè in contrario deduca il ricorrente. E di tal guisa cade la ragion principale del gravame, che la prestazione controversa era una decima, e che si doveva dirla sacramentale postochè non erasi dimostrato che fosse dominicale. No: la Corte esclude recisamente in fatto che quella fosse una decima, comunque così appellata impropriamente negli antichi rogiti a norma del linguaggio allora in uso; e tanto meno una decima sacramentale, avvegnacchè non imposta nè consecrata come tale, ma sì, e meglio, come corrispettivo di un onere contrattuale avente una causa determinata non inerente al servizio religioso; d'onde rettamente ne induce che non si doveva dirla compresa nella legge abolitiva delle decime. Ed allora, escluso il termine principale del gravame, cadono tutte le illazioni che il Comune ricorrente ha voluto trarne, massime coi mezzi primo e terzo nei quali, lo si noti bene, si riferiscono soltanto certi brani staccati della sentenza, come a lui accomoda, e non lo intiero contesto della medesima.

Del pari inane e vano si appalesa

eziandio la censura di mancanza di motivazione o di una pretesa contraddizione, elevata a più e diversi riguardi, tuttavolta che nella sentenza si ha invece abbondanza e non difetto di ragionamenti tutt'affatto consoni fra loro, e tali da esaurire legalmente la tesi decisa dalla Corte del merito.

Invano adduce ancora il ricorrente che con la impugnata sentenza siasi creata una terza categoria di decime (quelle contrattuali) oltre i termini della legge, mentre, per poter dire immune da soppressione la ripetuta prestazione, la Corte avrebbe dovuto dichiararla dominicale, e congruamente dimostrarlo. Ma egli dimentica, come la sentenza giustamente avvertì, che se lo scopo religioso è insito nelle decime, non sono poi tali tutte le prestazioni a scopo religioso, bastando il rammentare a tale proposito le leggi eversive del 1866 e 1867. Epperò, una volta assodato con l'esame dei documenti prodotti che quella non era una decima sacramentale, rettamente dichiarava la Corte istessa essere questione puramente accademica l'indagare se o non fosse dominicale; e tale non la proclama dacchè non eravene bisogno per la sua tesi.

Molto meno regge l'obbietto che abbia creato una terza categoria di decime, cioè che abbia detto le decime stabilite convenzionalmente essere esenti dalla soppressione. Tutto questo non si contiene invero nella sentenza, la cui ragione dominante si è quella che non si trattava di una decima, ma di un corrispettivo; la qual cosa basta per dover dire la controversa prestazione non compresa nelle disposizioni della nuova legge. E così non sussiste la pretesa violazione di alcun articolo della medesima, nè tampoco degli articoli 1098 e 1099 Codice civ., essendo stati invece tutti rettamente intesi ed applicati colla impugnata sentenza, per quanto ricorrevano nel caso concreto. Dimanieracchè i mezzi primo e terzo sono destituiti di fondamento.

Osserva poi che non è da attendere al mezzo secondo, col quale, a parte taluni obbietti di secondaria importanza già confutati coi rilievi di cui sopra, sotto le parvenze di una pretesa mancanza di motivazione, si deduce il travisamento degli atti antichi prementovati; lo che ben si sa non poter essere consentito nello stadio attuale del giudizio ogni qualvolta si doveva interpretarli. Per tutt'altro: si tratta di obbietti e di indagini affatto nuove; e lo si scorge di leggeri al solo confronto del mezzo istesso con quanto si contiene nella conclusionale, dove degli obbietti medesimi non v'è una sola parola. Perfino in quanto a certo rogito Decalvi delli 6 settembre 1413, la cui domanda di produrlo, al dire del ricorrente, sarebbe stata trascurata dalla Corte di merito, non ne vien fatto salvo che un cenno fuggevole, quale dice poi espresso per pura abbondanza, e non mai nella guisa da lui dedotto oggi, sicchè la doglianza a tale riguardo è anche essa destituita di fondamento.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Torino.

21 ottobre 1897.

Pres. Cuneo, P. — *Est.* Serra.

De Capitani c. *Rabuffetti.*

Enfiteusi antiche — Affrancazione — Ammessibilità della domanda — Istanza di devoluzione non accolta.

Anche trattandosi di enfiteusi costituite anteriormente alla pubblicazione del Codice civile vigente, la domanda di affrancazione deve essere ammessa, quando, proposta istanza di devoluzione per decadenza dal livello, questa non sia stata accolta (1).

---

(1) La sentenza della Corte d'appello di Milano, 2 dicembre 1896, tenuta ferma, fu pubblicata nel vol. VII, pag. 466.

In nota a questa sentenza, rilevammo che la giurisprudenza si è in modo preponderante manifestata nel senso che il diritto di affrancazione, anche per le antiche enfiteusi, prevale su quello di devoluzione. Veggasi da ultimo in tal senso: Cass. di Napoli, 14 maggio 1897, Lamanna c. Pappacena (vol. VII, 580). In senso contrario: Cass. di Torino, 19 agosto 1896, Cusani c. Granata (*Mon. dei Trib.*, 1896, p. 466).

(Omissis). — E non è meno infondato il ricorso nella sua seconda parte, colla quale i ricorrenti deducono una pretesa violazione degli art. 29, 30 disp. trans. Cod. civ., per avere la Corte affermato che anche trattandosi di enfiteusi costituita sotto la legge anteriore, l'offerta di affrancazione fatta dagli utilisti nelle more di giudizio ebbe la virtù di fermare il corso della proposta azione di devoluzione. Con ciò, essi soggiungono, si è venuto a sanzionare l'errore che le enfiteusi antiche non debbono essere regolate dai titoli relativi, nè dalla legge anteriore: e si è applicato falsamente l'art. 1564 Cod. civ., il quale trova luogo soltanto in quelle di creazione moderna.

Anche a tale riguardo i ricorrenti riferiscono la sentenza come non è. La Corte milanese non pensò mai di dire che le enfiteusi antiche non debbano essere regolate dalle leggi del tempo, nè dai titoli relativi: e neppure affermò in via assoluta che la domanda di affrancazione debba *escludere sempre* quella di caducazione del livello. Solo, *in via di abbondanza*, rilevò che *d'altronde l'azione istessa trovava ostacolo nella fatta offerta di riscatto;* il che non omise pur di suffragare con copia di ragionamenti, ed anche collo avviso ripetutamente espresso per lo addietro da questo Collegio supremo (tali le decisioni 18 novembre 1874 in causa Marziale e Roccamadoro; e 16 marzo 1880 in causa Antona-Traversi e Grassi; *Foro ital.*, Rep. 1880, voce *Enfiteusi*, n. 11 e 12).

Senonchè, dato pure e non ammesso che codesta pronuncia fosse errata, o per lo meno dubbia, di fronte ad altri giudicati intervenuti posteriormente in senso contrario, vuol dire che l'ultima parola non sarebbe ancora proferita sul proposito: ma frattanto è certo che quella accennata di sopra non fu la ragione del decidere, giacchè allora solamente la Corte statuì sulla domanda di affrancazione, e la ammise, quando respinse l'istanza di decadenza contro i Rabuffetti, ed anzi dopo averla esclusa come non giustificata. Dimanierachè non potè violare l'art. 29 precitato, in quanto non vi fu luogo di applicarlo; e bene intese l'art. 30, il quale invero espressamente concede il diritto di affrancazione per le enfiteusi antiche, in omaggio alla libertà e commerciabilità degli immobili, poco importando che fossesi anche proposta l'istanza di devoluzione per decadenza dal livello se non sia stata accolta: ciò in relazione agli art. 1564, 1565 Cod. civ., il primo dei quali non fu violato neppur esso. E basti per tutto il dire che in tal caso la posizione dell'utilista rimane in piena *conditione juris*, quella cioè che il ripetuto art. 30 delle disposizioni transitorie consacra a di lui favore *di poter sempre redimere il fondo*, nonostante qualunque patto contrario (e nel concreto non ve n'era di certo). Altrimenti si verrebbe a sanzionare la enormità che nelle mentovate enfiteusi antiche la sola domanda di devoluzione, per quanto riconosciuta infondata, basti ad impedire lo esercizio del diritto di riscatto, lo che non può ammettersi di fronte al testo della legge transitoria combinato coi predetti articoli del Codice, ed al favore manifesto che il legislatore dimostra pel libero riscatto di tali livelli in vantaggio della proprietà, e massime in quello dell'incremento dell'agricoltura. Laonde non può imporne neanco la decisione 19 agosto 1896 (*Foro ital.*, Rep. 1896, voce *Enfiteusi*, n. 56) di questo Collegio supremo. in causa Cusani e Granata, ricordata nel ricorso, perocchè nel caso istesso vi era il patto espresso di caducazione delle enfiteusi *ipso iure et ipso facto* per causa di non pagati canoni; per cui essendo quella stata dichiarata incorsa, fu deciso non poter avere prevalenza la domanda di riscatto. In sostanza, allora si trattava di un caso affatto speciale e non avente analogia colla specie concreta, sulla quale ha da avere pieno imperio il testo dell'art. 30 precitato, tuttavoltachè la caducazione del livello fu dichiarata esclusa. Onde il gravame istesso apparisce del tutto infondato. *(Omissis).*

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Palermo.

30 dicembre 1897

Pres. Sangiorgi P. P. — *Est.* Abrignani

Benso c. *Manetti.*

Sentenza — Contraddizione — Difetto di motivazione.

Matrimonio — Bolla di Benedetto XVI, *Satis vobis* — Matrimonio di coscienza — Validità — Impedimento dirimente ad altro connubio — Leggi civili del 1819 — Codice civile italiano.

La contraddizione nei motivi di una sentenza si risolve in un difetto di motivazione.

Per le leggi civili del 1819, il matrimonio di coscienza, celebrato colle forme della Bolla di Benedetto XIV, Satis vobis, *era valido, e costituiva un impedimento dirimente ad altro matrimonio* (1).

Lo stato delle persone, legate con il matrimonio di coscienza sotto l'impero delle vecchie leggi, non può essere scosso dalla nuova legge, che considera il matrimonio un istituto civile (2).

Sull'unico mezzo — Osserva che il vizio della contraddizione nei motivi della sentenza impugnata, sollevato col ricorso, e che si risolve in un difetto di motivazione, non può essere più evidente: quando la Corte affermò che il matrimonio di coscienza, colla forma della bolla *Satis vobis* di Benedetto XIV, era valido, affermò senza dubbio il vincolo indissolubile del matrimonio; e quando affermò che il matrimonio ecclesiastico costituiva un impedimento ad altro connubio, affermò certamente il principio che anche ai coniugi uniti chiesasticamente era vietata la poliandria e la bigamia, e l'altro non meno evidente, che la unione di uno di essi con altri, che non è la propria moglie, o il proprio marito, è una unione adultera, ed i figli, che ne nascono, non possono essere che adulterini.

Or, quando tutto cotesto la Corte affermò, non poteva poi, senza contraddirsi, ritenere come menomamente naturale l'unione dei due sessi col solo vincolo ecclesiastico, in quanto che il matrimonio valido ed indissolubile, costituente impedimento dirimente ad altro connubio, mena a conseguenze diverse di quelle che scaturiscono da una unione meramente naturale.

La Corte, appare dalla sua sentenza, si preoccupò un po' troppo degli effetti civili che le sovrane disposizioni del tempo negavano al matrimonio detto di coscienza, e riuscì a violare le leggi allora imperanti, spostando ad un tempo la vera tesi di diritto sollevata dalle parti. Non fu dedotto in giudizio alcuno effetto civile; fu dedotto invece un effetto canonico del matrimonio di coscienza, e fu sostenuto ch' esso era riconosciuto dalla legge allora in vigore.

Adunque, sia pure, e lo è certamente, che il matrimonio chiesastico non produce effetti civili, ma che perciò? Il matrimonio di coscienza, ed è la specie della contesa, celebrato con le forme della Bolla *Satis vobis* di Benedetto XIV, era anche esso un sagramento, come lo era quello celebrato secondo le forme del Concilio di Trento, e come sagramento era indissolubile, non poteva essere dichiarato nullo che dalla autorità ecclesiastica, costituiva un impedimento dirimente ad altro connubio. Cotesta Bolla venne ammessa nel Regno delle Due Sicilie col Regio *exequatur* impartito da Carlo III nel 30 novembre 1742; il Regio Rescritto 30 maggio 1823 dichiarò essere la detta Bolla in pieno vigore nel Regno, ed i Vescovi furono autorizzati a far celebrare i matrimonii di coscienza; il Regio decreto 11 marzo 1839 vietò ai vedovi, che contraevano matrimonio ecclesiastico, di conservare i vantaggi conceduti durante la vedovanza; il Regio rescritto 22 settembre 1840 dichiarò essere reo di coniugi-

(1 2) A pag. 611 del volume precedente riportammo la sentenza della Corte di appello di Palermo nella stessa causa. Intorno ai matrimoni di *coscienza* ed ai loro effetti, si veggano le sentenze ivi ricordate in nota. La giurisprudenza si è affermata nel senso che il matrimonio di coscienza, secondo la Bolla di Benedetto XIV, è valido impedimento a contrarre nuovo matrimonio.

cidio il coniuge che, legato ecclesiasticamente, uccideva l'altro coniuge.

Ed allora è evidente che, sotto lo impero delle leggi del 1819, per le quali il solo matrimonio legittimo era quello celebrato in faccia alla Chiesa, se la Chiesa riconosceva un impedimento dirimente nel matrimonio di coscienza, e vietava perciò un secondo matrimonio ai coniugi legati col vincolo religioso, l'impedimento della Chiesa era anche impedimento per la legge civile; se no, si verrebbe in urto con la disposizione della legge medesima, che il matrimonio legittimo era quello celebrato in faccia alla Chiesa, e con la disposizione sovrana del 30 maggio 1823, che dichiarò in pieno vigore la bolla *Satis vobis* di Benedetto XIV; in altri termini, il matrimonio legittimo nell'ex Regno era quello in faccia alla Chiesa; ma quando in faccia alla Chiesa non poteva canonicamente essere celebrato, non vi era matrimonio legittimo per le leggi civili, e sarebbe stato vano allora procedere agli atti dello stato civile da chi si trovava legato in matrimonio col vincolo della Chiesa, perchè il matrimonio non sarebbe seguito per la Chiesa, in vista dello impedimento del precedente legame; e la legge nulla aveva provveduto in contrario.

E come dubitarne? Le leggi civili si occuparono del matrimonio, da per sè stesso fonte di diritti e di doveri, in quanto agli effetti civili, art. 150, lasciando intatti i doveri, che la religione impone, art. 151, senza apportarvi alterazione o cambiamento alcuno; ed a questo fine fu emanato il Regio rescritto 30 maggio 1823, che si propose di accordar sanatorie ai matrimonii di coscienza, onde produrre effetti civili, ed allo stesso fine furono emanate le due leggi 20 maggio 1863 e 23 marzo 1865, che permisero la trascrizione dei detti matrimonii nei registri dello stato civile; coteste disposizioni dimostrano, da un canto, che quei matrimonii erano ritenuti validi, perchè secondo i canoni della Chiesa, e dall'altro, che le leggi in ogni tempo, sino alla promulgazione del Codice civile italiano, si occuparono dei matrimonii al solo fine degli effetti civili. Or tutto cotesto dimostra che la unione dell'uomo con la donna, col vincolo del matrimonio di coscienza, e con le forme della bolla *Satis vobis*, non era, sotto l'impero delle cessate leggi, che la dichiarava in pieno vigore, una unione meramente naturale, come erroneamente disse la Corte di merito; era invece una unione indissolubile col vincolo del sagramento, che vietava altre nozze, e, se contratte, le annullava, ed appena occorre così di volo accennare, che, vietate altre nozze ai coniugi col vincolo religioso, non era possiblle ai medesimi, rispettivamente, qualsiasi altra unione con altro uomo, o con altra donna, senza farsi colpevole di adulterio, ch'è la violazione della fede coniugale.

E la Corte di merito, ferma nel suo errore di ritenere il matrimonio di coscienza celebrato sotto le vecchie leggi come unione meramente naturale, disse altresì, che era insuscettivo di effetti civili anche sotto l'impero del Codice civile, e perciò non poteva produrre alcun effetto.

Ma, così ragionando, la Corte disse nulla in rapporto alla tesi di diritto, sollevata allora dalle parti, ed oggi riproposta col ricorso; e la tesi è questa: lo stato delle persone, legate con il matrimonio di coscienza sotto lo impero delle vecchie leggi, può venire scosso dalla nuova legge, che considera il matrimonio un istituto civile? La negativa non può avere una evidenza maggiore: la legge, senza dubbio, è onnipotente, niun potere è al di sopra della stessa; e se avesse annullati i matrimoni precedenti, al fine di essere conformati secondo i suoi precetti, dovrebbe essere ubbidita, perchè legge; si sarebbe detto che difetti di autorità morale, che sia una legge, della quale parla Bacone *vis legem simulans;* ma nol fece, perchè si attenne ai principii, e sanzionò ch'essa dispone per l'avvenire, e non ha effetto retroattivo.

Or, il principio della non retroattività della legge mena a questa conseguenza:

ch'essa non si può applicare ai rapporti di diritto creati precedentemente alla nuova legge e validi secondo le sue prescrizioni, e così non si può applicare allo stato personale acquistato precedentemente, e valido secondo i precetti della passata legislazione; se valido allora, rimase quale esso era e con tutte le conseguenze che ne derivano: i coniugi avevano acquistato il diritto al loro stato personale, che non può venire scosso dalla legge nuova; e non lo fu; anzi quando il Codice civile, con l'art. 56 dispone che non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente, si riferisce senza dubbio anche ai vincoli dei precedenti matrimonii, di qualunque natura fossero, a condizione della loro validità, al tempo in cui furono contratti.

E qui occorre rilevare che l'errore di diritto, in cui cadde la Corte del merito, trae seco l'annullamento della sentenza anche in relazione alla impugnazione del testamento del 1886, fondato sulla causa illecita della disposizione, la cui soluzione dipende non solo dal concetto di diritto superiormente discusso, ma eziandio dal criterio di fatto, sul quale la Corte del merito non interloquì in alcuna maniera; essa, guidata dal concetto erroneo di diritto, che il matrimonio di coscienza non costituiva alcun vincolo sotto il regime delle vecchie leggi, non intese il bisogno di scendere alla questione di fatto, perchè, vera o no la unione del Cusa con la Manetti, vera, o no, la paternità del Cusa dei figli della medesima, se Cusa, nel senso della Corte, era libero, non legato da alcun vincolo matrimoniale, esulava la figura giuridica dell'adulterio, con le conseguenze che ne derivano.

Per il che è evidente ch'è vano lo sforzo del ricorso per dimostrare che la quistione di fatto, nel suo senso e contrario alla Manetti sia stato un presupposto della sentenza impugnata; nel sistema di giudicare della Corte, la quistione di fatto rimase impregiudicata, perchè non fu *risoluta nè pro nè contro di una delle parti*, e se la Corte confermò la sentenza di prime cure, spiegò sufficientemente le ragioni che ve la indussero, *fra le quali non si legge nè quella relativa alla questione di fatto, che rimase e rimane tuttavia viva*, nè qualsiasi altra considerazione, che la Corte, nel non ripeterla, non volle adottare, e però tutto codesto spetta alla Corte di rinvio di esaminare e risolvere.

Per tali motivi, la Corte accoglie etc.

Cassazione di Palermo.

16 dicembre 1897.

Pres. Sangiorgi, P. P. — *Est.* Stranieri.

Lombardo c. *Ricevitore di Corleone.*

Enfiteusi — Pagamento di canoni arretrati — Possessore del fondo — Sequestratario giudiziario.

Il domino diretto per la riscossione dei canoni arretrati ha un diritto reale sul fondo gravato, e quindi l'azione di pagamento è esperibile contro qualunque possessore del fondo, sia pure precario, e quindi anche contro il sequestratario giudiziale.

Il domino diretto per la riscossione dei canoni arretrati ha un diritto reale sul fondo gravato, e quindi l'azione di pagamento è esperibile contro qualunque possessore del fondo, sia pure precario; imperocchè i canoni sono parte del diritto del concedente, il cui dominio non si estingue, nè si perde in pendenza di un giudizio di espropriazione da altri intrapreso sul fondo enfiteutico.

La Corte di merito, che, in coerenza a codesti principii, ritenne obbligato il ricorrente Antonio Lombardo, quale sequestratario giudiziario, e perciò in possesso dei fondi soggetti alla prestazione enfiteutica in favore del direttario Fondo per il culto, a pagare al Ricevitore del Demanio di Corleone le annualità dei canoni arretrati, non merita censura, nè violò alcuna disposizione di legge, ma della stessa fece corretta ed esatta applicazione.

E se la Corte affermò che il sequestratario giudiziario e ricorrente Lombardo era tenuto agli arretrati canoni, perchè era in possesso dei fondi obnoxii,

riesce evidente che la domanda subordinata da costui fatta, colla quale chiedeva la presenza in giudizio del creditore espropriante e debitore espropriato, trovavasi implicitamente respinta per le medesime considerazioni della impugnata sentenza, colle quali si era dimostrato l'obbligo del ricorrente a pagare i canoni pel solo fatto di possedere i fondi obnoxii. Epperò vien meno l'altro appunto, del difetto cioè di statuizione e motivazione.

D'altronde se il ricorrente credeva necessaria la presenza nel giudizio del creditore espropriante e debitore espropriato, non era egli impedito di chiamarli, senza che fosse stato bisogno di una speciale implorazione al magistrato investito della lite.

Osserva: sostiene il ricorrente che la Corte mancò di statuire e motivare sulla di lui esplicita richiesta se fosse tenuto a pagare gli arretrati dilazionati e gli interessi dovuti sulle annualità dilazionate cogli interessi convenzionali sulle rate dei capitali dei canoni affrancati.

Che su tale riguardo è da notare che la Corte di merito, con le considerazioni dell'impugnata sentenza distinse i crediti del Fondo per il culto domandati colle quattro coazioni in due categorie, cioè l'una rappresentata da arretrati canoni enfiteutici, e l'altra da rate di capitali di canoni affrancati, oltre gl'interessi tanto sulle dette rate di capitale di affrancazione quanto su i canoni arretrati dilazionati.

Or, quando la Corte disse che il Fondo per il culto, quale domino diretto, avea diritto di riscuotere dal sequestratario Lombardo le annualità scadute dei canoni, perchè rappresentavano il diritto del concedente, intese indubbiamente di parlare tanto degli arretrati canoni dilazionati, quanto dei canoni che erano scaduti posteriormente; imperocchè nessuno può mettere in dubbio, che ciò che non è pagato alla scadenza o al termine della ottenuta dilazione costituisca pel creditore un credito arretrato.

E che questo fosse il concetto della Corte la prova luminosamente sorge dal dispositivo della impugnata sentenza, col quale dichiarò privi di effetti giuridici i mandati di coazione riguardanti le rate di capitali di canoni affrancati e gl'interessi su tali rate di capitali, nonchè gli interessi sugli arretrati canoni dilazionati, rigettando nel dippiù le opposizioni del Lombardo e tutte le altre sue deduzioni. Sicchè la Corte non mancò di statuire e motivare sugli arretrati canoni dilazionati e sugli interessi relativi, come non confuse questi interessi con quelli pattuiti sulle rate di capitale dei canoni affrancati, trovandosi invece indicati distintamente nel cennato dispositivo della denunciata sentenza.

Per questi motivi, la Corte, rigetta ecc.

Appello di Roma.

30 novembre 1897.

Pres. Puccioni, P. P. — *Est.* Niutta.

Fondo pel culto c. *Signorini.*

Pensioni monastiche — Ex-religiosi di Case soppresse nella città di Roma — Professione di voti secondo le regole dell'istituto — Voti semplici — Diritto alla pensione — Assimilazione di professi di voti semplici a laici — Prescrizione.

L'art. 13 della legge 19 giugno 1873 non fa distinzione, agli effetti della pensione da accordarsi agli ex religiosi delle Case monastiche soppresse nella città di Roma, fra professione di voti semplici e professione di voti solenni; bastando che la professione di voti sia fatta secondo le regole dell'istituto.

È quindi valida, per l'acquisto di detta pensione, la professione di voti fatta secondo le regole dell'istituto dopo compiuto il noviziato ed accettata dal generale dell'Ordine, a nulla importando che per l'Enciclica di Pio IX Neminem latet *fosse richiesta dopo il triennio una novella professione avente valore di conferma definitiva* (1).

---

(1) Confr. stessa Corte d'appello di Roma, 11 luglio 1894 (vol. IV, p. 434): 18 maggio 1897 (vol. VII, pag. 691).

È arbitraria l'assimilazione dei professi di voti semplici ai laici fatta per stabilire la misura della pensione.

Sono colpite dalla prescrizione le annualità di pensione anteriori all'ultimo quinquennio prima della citazione.

Considerato che Gaetano Signorini, religioso appartenente alla soppressa casa dei Fatebenefratelli di S. Giovanni Calibita in Roma, ha appellato dalla sentenza del Tribunale di Roma dei 12 luglio 1897, con la quale è stata accolta soltanto in parte la domanda da lui proposta contro l'Amministrazione del Fondo pel culto affine di conseguire la pensione stabilita in favore dei frati delle abolite corporazioni nella provincia di Roma, dalla legge 19 giugno 1873, avendo il Tribunale ritenuto che detta pensione gli si dovesse nell'ammontare di annue lire 300, mentre l'attore pretende quella maggiore di lire 600.

Che l'Amministrazione del Fondo pel culto ha appellato a sua volta dalla medesima sentenza, impugnando qualsiasi diritto del Signorini ad ottenere in forza dell'anzidetta legge una pensione alimentare.

Che incominciando da quest'ultimo gravame, la questione nasce dal fatto che al tempo della presentazione al Parlamento della legge 1873, il Signorini non aveva ancora fatta la professione dei voti solenni, onde sostiene l'Amministrazione che pel conseguimento della pensione non fosse titolo sufficiente la professione dei voti semplici che solo era stata emessa dal Signorini prima della presentazione della legge, giusta il prodotto documento dei 17 maggio 1870.

Che a risolvere la questione egli è in primo luogo da notare che l'art. 13 della legge in discorso non fa alcuna distinzione di voti semplici e voti solenni, ma stabilisce la pensione in favore dei religiosi che prima della presentazione della legge avevano fatta la professione di voti secondo le regole del proprio istituto.

Che la professione emessa dal Signorini ai 17 maggio 1870 non si contrasta che fosse conforme alle regole dell'ordine a cui egli apparteneva, ed essa contiene esplicitamente i tre voti sostanziali di povertà, castità ed obbedienza e quello proprio dell'Istituto dei Fatebenefratelli per la perpetua assistenza agli infermi.

Che per effetto di questi voti profferiti dopo il periodo del noviziato ed accettati secondo il rito dal generale dell'Ordine, non è dubbio che il Signorini avesse ad essere considerato come religioso di quella Casa e che alla medesima fosse legato da una formale professione di voti qual'era richiesta dalla legge summentovata per potersi aver diritto alla pensione.

Che i voti anzidetti furono in verità di quelli che diconsi semplici e ad essi, dopo un triennio, secondo l'Enciclica *Neminem latet* di papa Pio IX, dei 19 marzo 1857, dovevano succedere i voti solenni che non differivano dai primi per il loro contenuto, ma avevano valore di una conferma definitiva dopo un periodo di prova e di esperimento, richiesti nell'interesse dell'Ordine a' fini della perfezione religiosa.

Che il religioso per altro era già vincolato all'Ordine dalla sua prima professione e spettava all'Ordine medesimo di poterlo dimettere, prima della professione dei voti solenni, occorrendo in tal caso un atto formale di dimissione che solo poteva produrre lo scioglimento del vincolo e dell'obbligazione nascente dai voti semplici già emessi.

Che tutto ciò trovasi espressamente sancito nel decreto della Congregazione nello stato dei regolari dei 20 novembre 1858, col quale decreto, in via di commento della prenunciata Enciclica, dichiaravasi che: *Vota simplicia perpetua erunt ex parte voventis*, e soggiungevasi che soltanto: *ex parte Ordinis solvi possunt in acta dimissionis.*

Che se quindi i voti semplici importavano una vera e propria professione di fede, e professi erano perciò chiamati nel linguaggio canonico coloro che li avevano emessi, debbasi concludere che avendo la legge del 1873 richiesto senza alcuna distinzione una simile professione per potersi aver diritto al godimento

della pensione, bastasse ad un tale effetto quella emessa dal Signorini ai 17 maggio 1870 in conformità della regola dell'Istituto a cui apparteneva.

Che non pertanto l'Amministrazione, richiamandosi alla legge 7 luglio 1866, il cui art. 3 attribuiva la pensione ai religiosi che avessero fatto professione di voti solenni e perpetui, sostiene che nel medesimo senso debbasi intendere l'art. 13 della legge del 1873, quando parla di professione di voti secondo le regole del proprio istituto.

Che a cotale assunto giustamente è stato opposto che avendo la detta ultima legge esteso alla provincia di Roma quella del 1866, colle modificazioni ed eccezioni arrecatesi, tra coteste modificazioni si debba ritenere compresa quella risultante dalla diversa locuzione dell'articolo 13 in confronto dell'art. 3 della precedente legge.

Che a conferma di ciò sta anche la considerazione che nella legge del 1873 non trovasi riprodotta quella distinzione che si rinviene nella legge del 1866, all'effetto della diversa commisurazione della pensione tra voti solenni e perpetui e voti solenni e temporanei, onde è logico il ritenere che colla formola più semplice e generica adottata dall'ultima legge, si volessero eliminare le precedenti distinzioni e togliere anche i dubbi e le incertezze a cui avevano potuto dar luogo.

Che se poi pongasi mente che nelle più antiche leggi di eversione, pubblicate in diverse provincie del regno, come in quella del 29 maggio 1855 per l'antico Stato Sardo, nel decreto dei 17 febbraio 1861 per le provincie napolitane, ed in altre, non fu fatta della solennità dei voti una condizione pel conseguimento della pensione, si potrà con giusto fondamento affermare di aver voluto il legislatore ritornare con la legge del 1873 alle norme che in ordine al conferimento delle pensioni informarono le precedenti disposizioni.

Che, di fronte al testo così chiarito dalla legge, perdono ogni importanza le altre obbiezioni dell'Amministrazione ed in ispecie quelle di non costituire i voti semplici un vincolo bilaterale e di conservare i professi di voti semplici il dominio radicale dei beni.

Che, riguardo alla prima di tali deduzioni, giova anche osservare che la legge nell'accordare una pensione ai membri delle case soppresse di cui incamerava i beni, dovè principalmente togliere in considerazione lo stato di coloro che dal proprio canto si erano a quelle irrevocabilmente legati colla fiducia di ricavarne il sostentamento della loro vita, senza poter in questa considerazione metter conto l'accidentale facoltà che avesse l'Ordine di escluderli dalla professione di voti solenni e di dimetterli dalla comunità, cosa che al certo non è da credere che potesse dipendere da un mero arbitrio scompagnato da giusti ed eccezionali motivi.

Che, quanto al dominio radicale dei beni che i professi di voti semplici conservar potevano giusta il succitato decreto della Congregazione sullo stato dei regolari, nessun argomento può ricavarsene contro le fatte osservazioni, tostochè non può essere dubbio, e la stessa Amministrazione sembra riconoscerlo, che fosse dovuta la pensione in forza della legge del 1873, ai membri di quegli ordini che per loro istituto non procedevano alla professione di voti solenni o rendevano voti solenni temporanei.

Che, dovendosi quindi ritenere di aver il Signorini acquistato diritto alla pensione, non può non accogliersi il gravame di lui contro la sentenza dei primi giudici, che pure riconoscendogli un tale diritto, hanno creduto di stabilire nella misura fissata per i laici e per le converse.

Che l'assimilazione dei professi di voti semplici a laici è del tutto arbitraria e non rinviene alcun fondamento nella legge del 1873, e la stessa Amministrazione l'ha combattuto, desistendo in questa sede dal suo primitivo assunto, che al Signorini, perchè non sacerdote, fosse dovuta in via subordinata la minor pensione di lire 300.

Che la sentenza perciò del Tribunale

vuol essere riformata nel senso propugnato dal Signorini. Senonchè egli mal si appone nel volere esclusa la prescrizione giustamente ammessa dal Tribunale per le annualità anteriori all'ultimo quinquennio prima della citazione.

Che non sussiste in alcun modo il preteso riconoscimento del suo diritto che il Signorini si argomenta di rinvenire in un compromesso avvenuto il 10 luglio 1875 tra il sindaco di Roma, la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico ed il superiore del soppresso Ordine dei Fatebenefratelli, ad oggetto di far conservare a questo, come associazione ospitaliera, sotto la sorveglianza ed ingerenza del Comune, i beni già incamerati.

Che primieramente quel compromesso cadde nel nulla per non esser stato approvato dal Consiglio comunale, ed in secondo luogo l'elenco dei frati a cui favore si disse liquidata la pensione non fu compilato in detta congiuntura per l'obbligo che avesse assunto in proposito la Giunta liquidatrice, mentre invece alla corrisposta delle singole pensioni venne rinunziato dagli interessati; ma ragione dell'elenco fu di porre in grado il Comune di farsi conto degli obblighi che veniva dal proprio canto ad assumere.

Che, giudicandosi nei sensi testè espressi, il Signorini ha diritto di ricuperare le spese di tutto il giudizio, meno una parte che può compensarsi in vista dell'ammessa prescrizione:

Per questi motivi, la Corte rigetta l'appello dell'Amministrazione del Fondo pel culto, ecc.

Appello di Napoli.

31 dicembre 1897.

Pres. Nunziante P. P. — *Est.* Compagnone.

Criscuolo c. Arciconfraternita del 3° ordine.

Sepolcro (diritto di) — *Jus singulare* — Onoranze dovute ai defunti — Acquisto di fossa gentilizia da una confraternita — Passaggio — Manomissione del diritto di sepolcro.

Sebbene il jus sepulcri *sia un diritto* sui generis, *un* jus singulare, *nel senso che non debba considerarsi come un diritto di piena proprietà, tuttavia esso non può consistere nel semplice fatto materiale del riporre spoglie mortali in una fossa, dovendo nel medesimo comprendersi l'esercizio di tutte quelle onoranze dovute agli estinti per antica e generale consuetudine* (1).

Acquistatasi da un privato una fossa gentilizia da una confraternita, col diritto di apporvi una lapide, egli e i suoi eredi possono richiedere che non venga, con passaggio od in altra guisa, manomesso il loro diritto a rendere le onoranze funebri ai loro estinti, spargendo, tra l'altro, fiori sulla fossa ed accendendovi ceri.

L'arciconfraternita di S. Francesco in Donnalbina, possedendo sul camposanto una cappella con adiacenti giardinetti da inumazione, a dì 14 dicembre 1896 deliberò di tramutarli successivamente in fosse gentilizie a norma del progetto, vendendosi ciascuna fossa per L. 170 ai confratelli e per 255 agli estranei, col diritto di riporvi le reste mortali dell'acquirente, del padre, della madre, della moglie, dei figli e delle figlie e dei nipoti *ex filiis*.

Una di tali fosse fu acquistata dal confratello signor Filippo Criscuolo ai 9 novembre 1856 con L. 12,75 di meno, perchè restò a suo carico la lastra di copertura. Stando così le cose, e trovandosi già nell'acquistata fossa le spoglie mortali dello stesso Filippo Criscuolo e di altri stretti congiunti, detta Congrega nell'allargare il recinto del suo sepolcro acquistò altri giardini adiacenti ai precedenti, per accedere ai quali aprì un vano nel muro del porticato in cui era rimasto circoscritto il giardino, ove trovavasi la fossa gentilizia dei Criscuolo. Anzidetto vano fu aperto proprio al confine della stessa fossa, donde i signori Criscuolo, quali legittimi eredi del fu

---

(1) Confr., sulla natura del *jus sepulchri*, Garbasso, *Del diritto di sepolcro* (Casale, 1893) tit. I, III.

Filippo, ritenendo costituita una servitù *necessaria di passaggio* su di essa, con atto 1° dicembre 1895, convennero la Congrega dinanzi il Tribunale di Napoli, per sentirsi condannare alla riduzione *ad pristinum* del vano indebitamente aperto, o per sentirsi subordinatamente condannare alla riduzione dello stato dei luoghi in modo da non esercitare più oltre la creata servitù di passaggio, con l'obbligo in questo caso a costruire a proprie spese una piccola rete in ferro da circondare l'intero spazio della fossa, in modo da vietare il passaggio sulla stessa e non limitare la libera disponibilità della lastra marmorea soprastante; e più subordinatamente, alla consegna di una o più nicchie nel novello compreso proporzionate per capacità all'altezza della fossa attualmente posseduta. E ciò oltre alla condanna ai danni, interessi e spese.

Dietro tale citazione la Congrega comparve in giudizio, sostenendo il rigetto di tutte le fatte domande per non avere gli istanti nessun vero e proprio diritto di dominio sulla fossa, ma quello di riporvi le ossa degli estinti. Il Tribunale accolse siffatta eccezione, e con sentenza dei 27 aprile 1897, condannò i signori Criscuolo, i quali con atto 20 agosto detto appellarono per tutte le ragioni sviluppate in prima istanza, da costituire tutte altrettanti motivi di gravame ed in ispecie per la ingiusta condanna alle spese.

Attesochè i primi giudici, tenendo presenti le parole della polizza del 9 novembre 1856, con cui pagavasi il prezzo della fossa, ritennero che il Pio Luogo aveva ceduto al Criscuolo il suo diritto di riporvi i cadaveri di siffatte persone, conservando per sè l'alto predominio e tutti gli altri diritti dipendenti dalla proprietà, tanto vero che non erasi potuto innalzare un monumento sulla lapide. E qui giova notare come con l'indicata polizza il Criscuolo, detto che l'ammontare di esso era il prezzo di una fossa gentilizia senza la lapide di copertura, che restava a suo carico, soggiunge che si riserbava il diritto di far riporre in detta fossa le sue reste mortali, quelle dei suoi genitori, di sua moglie ecc.

Attesochè però la detta decisione valevole per un contratto comune ed ordinario, non possa al certo mantenersi per un contratto eccezionale e caratteristico come quello in disamina. Il signor Criscuolo non comprò una fossa, per buttarvi come in bocca ad una lupa le ossa sue e quelle dei suoi stretti congiunti; e acquistò una fossa che fu detta gentilizia, sia da lui sia dal pio sodalizio che la vendeva, fossa gentilizia che stava a rappresentare il sepolcro per sè e per i suoi. Ora, se è vero che il *ius sepulcri* sia un diritto *sui generis*, un *ius singulare*, nel senso che non debba considerarsi come un diritto di piena proprietà, non è nemmeno vero che esso debba consistere nel semplice fatto materiale del riporre spoglie mortali in una fossa. Invece in esso va compreso l'esercizio di tutte quelle onoranze dovute agli estinti per antica e generale consuetudine, la cui maggiore o minore intensità è stata pur sempre l'indice della maggiore o minore civiltà dei popoli.

Attesochè, ciò premesso, pur ritenendo che i signori Criscuolo non abbiano a dolersi del passaggio aumentato sulla loro fossa gentilizia, perchè questo non viola il *ius sepulcri* e perchè dopo tutto non c'è profanazione, senza l'*animus iniuriandi*, non può disconoscersi la giustizia della loro dimanda per quanto concerne la manomissione del loro diritto a rendere le onoranze funebri ai loro estinti, come dalla generalità degli onesti costumasi, spargendo tra l'altro fiori sulla fossa, ed accendendovi ceri, specialmente nel dì che gli estinti si commemorano.

Attesochè però prima di ritenere manomesso cotale diritto, credesi indispensabile avere la descrizione precisa dei luoghi per sapere se essi siensi tramutati in modo che non possa accedersi al sepolcreto, annesso al porticato ove esiste la fossa gentilizia in questione, senza impedire al signor Criscuolo di accender ceri e sparger fiori sulla fossa stessa.

Attesochè, così decidendo, sia il caso di riserbare i provvedimenti sulle spese.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

Appello di Palermo.

23 gennaio 1898.

Pres. Majelli, P. P. — *Est.* Scelsi.

Traverso c. *Di Miceli.*

Patrimonio sacro — Impignorabilità ed inalienabilità — Usufrutto — Espropria limitata alla nuda proprietà — Precetto — Sentenza di vendita — Immobile indiviso — Eccezione de *jure tertii.*

La impignorabilità ed inalienabilità del sacro patrimonio del chierico sono limitate al semplice usufrutto (1).

Può quindi espropriarsi la nuda proprietà; e rimangono validi il precetto e le sentenze di vendita, bastando che nel bando si annunzi che gl'incanti vanno circoscritti alla nuda proprietà, e che il prezzo offerto è ridotto alla metà, giusta l'art. 663 Codice proc. civile (2).

La eccezione d'indivisione dell'immobile sottoposto ad espropria, essendo de jure tertii, *non può farsi dal debitore, ma dai suoi condomini.*

Osserva che la impignorabilità e conseguente inalienabilità del sacro patrimonio del chierico, oramai per l'opinione più ricevuta, debbe riconoscersi limitatamente al semplice usufrutto, il quale, pur distaccato dalla nuda proprietà, è sufficiente a compiere il fine, a cui fu istituito dai canoni, quello, cioè, che il chierico abbia con quello ad esser provveduto d'una rendita costante e tale che possa provvedere al suo mantenimento. Se inalienabile, pertanto, riconosce il Collegio l'usufrutto del patrimonio del Miceli e non la nuda proprietà, è di giustizia che la creditrice di lui possa su di questa esercitare la sua azione esecutiva, e venderla, per rimborsarsi di quanto le è dovuto. In conseguenza, il precetto deve rimanere nella sua piena efficacia, quanto alla vendita comminata della nuda proprietà.

Ha considerato che sopra un secondo assunto si fonda la difesa del Di Miceli, per isfuggire alla esecuzione: la indivisione dei beni, che ne vieterebbe la vendita (*Omissis*).

Senza tema di ledere gli interessi dei terzi, se ne può bene autorizzare la vendita, perchè, ad ogni modo e nella peggiore ipotesi, i condomini potranno prima della loro vendita reclamare la loro parte; e di poi loro non sarà vietato arguire la vendita istessa di nullità, come quella che si sarebbe consumata sulla cosa altrui.

Non si dilunga poi dai principii di dritto questa risoluzione, che la Corte dà alla controversia, considerato che questo motivo dell'appello del Di Miceli si risolve in una eccezione *de iure tertii.*

Ha considerato, in compiuto esaurimento dell'esame sulle difese dell'appellante, che, per essersi ritenuta l'inalienabilità del solo usufrutto e non della nuda proprietà dei beni precettati, non ne deriva la necessità, come vorrebbe il debitore, che si abbiano ad annullare ed il precetto e la sentenza di vendita. L'una e l'altra devono rimanere colla limitazione di sopra ricordata; la quale sarà sufficiente, purchè nel bando si annunzi che gli incanti saranno circoscritti alla nuda proprietà; ed il prezzo offerto ridotto ad una mezza parte, comechè detto prezzo dal 60 di multiplo del tributo diretto deve scendere al 30.

Per tali motivi, ecc.

Tribunale di Bergamo.

2 dicembre 1897.

Pres. Benini, P. — *Est.* Casalegno.

Fabbriceria di Caprino Bergamasco c. *Finanze.*

Ricchezza mobile (imposta di) — Redditi di fabbriceria parrocchiale — Elemosine ed offerte spontanee dei fedeli — Tassabilità.

I redditi di una Fabbriceria parrocchiale, provenienti da elemosine o spontanee offerte

(1-2) La sentenza afferma che questa è *l'opinione più ricevuta.* Ma la giurisprudenza prevalente, cioè quella che ammette la inalienabilità del patrimonio sacro anche di fronte alle nuove leggi, non pone la limitazione fatta dalla sentenza stessa. Veggasi Cass. di Palermo 23 aprile 1895, Giannoli c. Porcasi (vol. V, p. 475) colla nota relativa.

dei fedeli, sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile, giusta l'art. 3 lett. e, della legge 24 agosto 1877 (1).

L'agente delle imposte di Ponte San Pietro, con rettificazione 24 ottobre 1896 in base all'art. 3 lettera *e* della legge 24 agosto 1877, serie 2ª, ritenne tassabili i redditi dell'attrice in questa causa, Fabbriceria parrocchiale di Caprino Bergamasco, provenienti da spontanee offerte fatte dai fedeli a favore della fabbriceria stessa; ed accertò d'ufficio il reddito in lire 1,486.46 risultante dal conto consuntivo di detta fabbriceria dell'anno 1893, e ciò dal 1° gennaio 1896.

Provvide su ricorso sporto dalla Fabbriceria la Commissione mandamentale in senso a questa favorevole, e contrariamente la Commissione provinciale, senza che siasi esperito il giudizio della Commissione centrale, per modo che in via amministrativa fece stato la pronunzia della Commissione provinciale.

In seguito si iniziò l'attuale giudizio dalla Fabbriceria, perchè venissero dall'autorità giudiziaria dichiarati non soggetti a tassazione i redditi suddetti; e volendosi dalle Finanze dello Stato crederli tali, è in oggi il Tribunale chiamato a ciò riconoscere.

Il Collegio nell'interpretazione dell'articolo 3 della legge 24 agosto 1877 non deve ad altra considerazione assurgere oltre quelle che possono rendersi necessarie per rettamente applicarsi al caso in esame il precetto legislativo anti ricordato, e non può certo seguire nessuna delle parti in quanto vollero attingere a considerazioni morali pel favorevole responso alla rispettiva tesi. — E si respinge di conseguenza anzitutto l'indagine sulla natura e portata di quell'articolo nel senso che lo si voglia violatore d'ogni pensiero religioso e morale e quale ripugnante ad ogni idea cristiana.

Non sono questi argomenti che il magistrato vagli od apprezzi. Esso esamina l'applicabilità delle parole del legislatore, il quale come giudice non ha e non può avere stessa base di giudizio nel provvedere quale legislatore e quale cittadino privato. Non hanno di conseguenza rapporti qualsiansi le conseguenze legali con quelle meramente personali di un atto.

Il sentimento di mistico conforto che l'uomo può trovare nell'aiuto e nella beneficenza al suo simile non deve mettersi a rapporto coll'indagine di un voto del legislatore. Cadono quindi queste parole che possono comprendersi per omaggio vivente alla elevatezza sublime del fatto che necessariamente deve discutersi, ma deve però come atto morale rimanere estraneo e punto influente nell'apprezzamento della legge.

Così posta la questione nei veri suoi termini giuridici, si presenta all'esame del giudice questa domanda: « Le elemosine fatte dai fedeli a beneficio delle chiese costituiscono un provento o reddito soggetto alla tassa di ricchezza mobile a mente della legge 24 agosto 1877, n. 4021 ?

La disposizione di legge su cui l'agente delle imposte si basa per applicare la tassa stessa è quella di cui all'art. 3, lettera *e*, della legge 24 agosto 1877, che è del seguente tenore: « Sono considerati redditi di ricchezza mobile i proventi, anche se avventizi o derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero. »

Si dice anzitutto come non si parla

---

(1) Questa è la giurisprudenza della Commissione centrale per le imposte dirette decisioni 1 giugno 1896, Fabbricerie di Vigolo, Sarnico, ecc., (vol. VII, pag. 187).

Colla presente sentenza, l'autorità giudiziaria si è per la prima volta pronunciata sulla questione dell'applicabilità dell'art. 3, lett. e, della legge 24 agosto 1877 alle elemosine od elargizioni spontanee dei fedeli. Ricordiamo lo studio: *La imposta di ricchezza mobile sui redditi delle parrocchie*, nel quale abbiamo sostenuto che le oblazioni dei fedeli per le spese di culto sono esenti da imposta di ricchezza mobile.

di « elemosine », ma non è certo dalla parola, ma dal concetto della disposizione legislativa che il giudice afferma la sua pronunzia.

Anzi il Tribunale è convinto che non sibilina sia stata la frase, ma rappresentante della vera volontà del legislatore. E bisogna ricordare come l'elemosina riguarda essenzialmente il donante, mentre chi riceve fa suo il provento, ed è questo che è soggetto alla tassazione. Ma se appunto non si usò la dizione « elemosine » si fu perchè ben poteva avvenire che il pensiero elevato di colui che si fa a dare il suo obolo per un atto qualsiasi o che risponde ai doveri delle sue idee, non volesse tradursi in atto di elemosina, ma sibbene di offerta spontanea, ma moralmente per lui necessaria come contribuente ad una spesa e non sotto ad altro titolo di carità. Si fa poi dalla parte attrice indagine sul significato delle frasi dal legislatore usate e si viene quindi a discutere ed a sanzionare come non vi sia corrispettivo alcuno per quelle offerte per cui l'agente volle la tassazione.

E' vero che si dimentica anzitutto l'aggiunta: « qualsiasi » che sta a tutela legale delle domande dell'agente, ma forse che si deve riconoscere che l'ufficio o ministero ed il suo corrispettivo non tendono che alla materialità d'un fatto? Nel caso in esame si potrebbe anche dichiarare come anche corrispettivo materiale esista; poichè quando di questa offerta si destinasse una parte alla edificazione della chiesa, parrebbe nella materialità dell'atto un corrispettivo, ben sapendosi che sia lì in quello ambiente sacro che il credente predilige di consacrare le sue idee mondane in presenza di chi lo redense, ma anche l'atto spirituale si compenetra nell'ufficio o ministero di cui nella sopra accennata legge. E così ragionando non decise che si avrebbe ad imprimere valore plateale a quanto eccede dalle norme di tassazione delle cose umane, mentre non possono da mente umana o da periti di questa terra vagliarsi simili atti. Questi non sono ragionamenti che si possono proporre con serietà di approvazione da parte di chi giudica, avvegnachè se l'atto compito da persona rivestita di sacra autorità sfugge alla umana tassabilità, se la parte virtuale e spirituale dell'atto, non ha vincolo terreno qualsiasi, ma assurge all'alto e simbolico pensiero di vita trascendentale, però bisogna pur riconoscere che per necessità naturale di civile ed umano consorzio, richiedendosi spese e disborsi e fondi per poter quell'ufficio compiere; e di conseguenza l'offerta spontanea che si ha coi corrispettivi di quell'ufficio mira alle forme che si impongono e che abbisognano di spese, e non all'atto per sè che è coscienza e religione del pensiero e della fede.

Non ha maggior valore il farsi a sostenere che nessun vincolo giuridico si abbia fra le parti, che nessun aiuto vien reso, che chi dona si tiene anonimo, e che in sostanza nulla havvi nel concreto per cui si possa affermare che esista qualcosa che ammetta corrispettivo nel senso economico. Ciò è frutto dell'amore lodevole che si porta alla causa, ma non risponde alle esigenze della parola della legge.

Il fatto dell'anonimo è la più bella e simpatica aureola che circonda l'atto spontaneo di offerta; ma a ciò la legge non pone mente, perchè essa non si fa a discutere sull'atto di chi dona, ma sul fatto di chi riceve. Il contratto od il rapporto giuridico è necessario per le obbligazioni di cui una parte vuole la esecuzione, ma non ha valore giuridico nei rapporti della ricchezza mobile che colpisce il reddito indipendentemente dal fatto che lo crea; il rendiconto, che non è tenuta a dare la fabbriceria, è circostanza essenziale e caratteristica dell'atto di donazione che si compie, non è argomento agli effetti concreti invocabile.

Chi offre spontaneamente ha il compenso non nel rendiconto o nel contratto, ma nell'animo suo e nel suo convincimento; esso non chiede con quale tassa, in quale misura abbia servito la sua opera benefica, poichè è qui il caso di ricordare come sia proprio l'affermare

che il compenso non sia cosa per essi umana; però ciò tutto non viene a menomare la circostanza che altri abbia di quell'obolo usufruito e che sorga necessaria la relativa tassazione sulla ricchezza mobile.

L'esempio di un altare, per cui sono pure necessarie delle spese, è ad esempio un atto che non può essere valutato nel suo valore, quando si pensi con riverente ossequio allo scopo suo, ma la somma raccolta per la erezione stessa è appunto la rimunerazione, il corrispettivo dell'ufficio che è destinato a prestar quello altare.

Si è anche ricordato il pericolo che così si precluda la via all'umana beneficenza; ma qui la parte attrice ha dimenticato un istante quanto deve essere e fu la sua prima bandiera in questa causa, e cioè la santità dell'atto della beneficenza, la quale ben sa, per l'augusto pensiero che spinge chi dona, dimenticare queste necessità umane per ricordare invece quanto sia superiore a queste considerazioni il beneficio al suo simile. Non è opportuno per l'attrice invocare a suo conforto i responsi della dottrina e delle discussioni senatoriali fattesi in rapporto a questa legge che spiegò e rese impossibili invece i dubbi che potevano per lo innanzi sorgere.

Non indagine di pensieri adunque, non ricerca d'interpretazione, non desiderio di tassabilità, ma equa e giusta applicazione della parola del legislatore in relazione alla natura della legge sulla ricchezza mobile conducono questo Collegio alla affermazione della soccombenza della parte attrice in questa causo.

Se, come dicesi, per lo passato non vennero dall'agente delle imposte tassati questi cespiti, questa è considerazione a cui è estraneo il Tribunale; in oggi la indagine non deve spingersi a ricerca di colpa od indulgenza della legge, e questa deve spiegare l'effetto a seconda di quanto è detto sopra

Per questi motivi il Tribunale, ecc.

Pretura di Bondeno.

20 gennaio 1898.

Pubblico Ministero c. Medini

Riunioni in chiesa — Adunanze ordinarie — Obbligo del preavviso — Temi ed argomenti estranei alla religione.

Non vi ha l'obbligo del preavviso di cui all'art. 1 della legge 30 giugno 1889 per le riunioni in luoghi destinati al culto, e nei giorni e nelle ore in cui, per consuetudine e per precetto ecclesiastico, sogliono avvenire, neppure se in esse s'intendono trattare temi od argomenti estranei alla religione (1).

Con verbale 14 dicembre 1897, il delegato di pubblica sicurezza di Bondeno denunziava l'arciprete Don Tito Medini quale contravventore all'art. 1 della legge di pubblica sicurezza, per avere il 12 detto mese tenuto nella chiesa di Bondeno una predica, in cui avrebbe violentemente attaccato il partito liberale, affermando dovere i credenti nelle elezioni amministrative concedere i voti a persone del partito clericale, e non già, come ultimamente avevano fatto, vendere la loro coscienza per una lira, ed enumerando in fine tutti i guai ed i malanni che al partito liberale si dovevano ascrivere. L'argomento di tale predica pertanto, dicevasi nel verbale, era esclusivamente politico e non religioso, donde la necessità del previo avviso, che il sacerdote non aveva dato, alla autorità di pubblica sicurezza, per porla in grado di assistere al discorso.

Intanto, essendo apparso in alcuni giornali locali qualche corrispondenza in cui affermavasi avere l'arciprete pro-

(1) Il Pretore di Bondeno accoglie la tesi da noi sostenuta, che, cioè, non è richiesto il preavviso all'autorità di pubblica sicurezza per le adunanze ordinarie e periodiche nelle chiese: confr. lo studio: *L'art. 1 della legge di pubblica sicurezza e le adunanze in Chiesa*, (vol. IV, pag. 327).

La giurisprudenza della Cassazione di Roma si è però affermata nel senso che non possono sfuggire all'obbligo del preavviso le riunioni pubbliche nelle chiese per fini estranei al culto; veggasi decisione 16 luglio 1897, ric. Turro (vol. VII, pag. 568); 23 marzo 1897, ric. Cligot (vol. VII, pag. 281).

nunziate parole irreverenti verso le istituzioni e il Re, inneggiando inoltre al potere temporale, il Pretore, a richiesta della Regia Procura, procedeva a carico del Don Medini pel delitto in cui all'art. 182 Codice penale; ma dalle testimonianze assunte non essendo risultata la sussistenza del delitto succennato, il giudice istruttore, con ordinanza 5 gennaio 1898, dichiarava non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi in ordine al delitto; rinviava poi il Don Medini avanti questa Pretura per rispondere della contravvenzione dal delegato denunciata.

All'odierno dibattimento il D. Medini compariva a mezzo del mandatario speciale avv. Stefanoni-Ferranti, il quale, per conto e nell'interesse del proprio mandante, affermava avere costui, nelle ore pomeridiane di domenica 12 dicembre 1897, tenuta la consueta predica rituale: — rituale cioè quanto alla forma, per essere prescritta dai precetti ecclesiastici in tutte le domeniche dell'avvento, e per essere stata preceduta e susseguita dagli uffici religiosi, come il rosario e la benedizione (per le quali prediche mai aveva dato preventivo avviso alla pubblica sicurezza): — e rituale pure quanto al contenuto, avendo egli trattato un argomento ecclesiastico, e perciò attinente e pertinente all'ufficio sacerdotale che esso imputato esercita. Spiegava quindi a larghe linee il soggetto trattato, che poteva ben riassumersi nella intitolazione « *cristiani, cattolici, clericali* »: avere egli premesso che i seguaci di Cristo appellavansi nel principio della religione semplicemente cristiani; che in progresso di tempo e in seguito agli scismi e ai dissidi interni della Chiesa, tale denominazione non poteva più indicare i credenti nella Chiesa di Roma, distinguendoli dalle altre chiese eterodosse, per cui erasi dovuto ricorrere alla denominazione di cattolici; e infine che nell'epoca presente, per esservi certi cattolici i quali non osservano scrupolosamente i precetti del Pontefice, occorreva in contrasto di costoro appellare clericali quelli che verso il Pontefice professano incondizionata obbedienza. Che quindi era passato a spiegare la convenienza e la necessità pei credenti di essere soggetti e ligi al Papa, epperò di essere clericali (non bastando essere cristiani, come all'inizio della religione, oppure cattolici, come prima che sorgessero i dissidenti dell'oggi); e ciò allo scopo di mantenere la unità di fede, di religione e di moralità. Che su quest'ultimo punto si era maggiormente indugiato, dimostrando i guai ed i malanni che oggigiorno si verificano appunto per la mancanza di religione, e di ciò avere ascritto la prima causa ai liberali, come quelli che concedono soverchia libertà, che si traduce spesso in licenza, e come quelli che si astengono dalle pratiche religiose. Spiegò infine avere accennato alle ultime elezioni amministrative solo per dimostrare la venalità e debolezza di chi aveva ceduto alle offerte degli avversari; la quale corruzione si palesava nuovo indice della bassa moralità che prevale.

Questo il succo del discorso, secondo l'imputato: e in tali termini lo confermarono i testi a difesa Melandri e ing. Michelini, che furono presenti a tutta la predica; i quali tuttavia, e specie l'ing. Michelini, ammisero che l'arciprete fosse uscito in parole impetuose e violente contro i liberali in genere.

Quanto ai testi d'accusa, conviene premettere che costoro non assisterono a tutta la predica, ma solo all'ultima parte (e tra essi il Podetti fu presente per circa un quarto d'ora, mentre la predica durò oltre due ore). I medesimi dunque, senza poter per ciò riferire il concetto generale del discorso, concordemente affermarono essersi il sacerdote scagliato contro i liberali con parole aspre e violente, e confermarono essersi fermato a parlare delle elezioni amministrative, in occasione delle quali ripromettevasi d'ingarggiae con buono esito nuova battaglia. E' notevole però come tra detti testi l'Andreoli, che dalla predica aveva preso tosto alcuni appunti, abbia dichiarato essersi il sacerdote prin-

cipalmente dilungato a lamentare tutti i danni che secondo lui derivano dall'assenza della religione, specie nelle scuole, mentre egli avrebbe voluto conciliare con gli attuali ordinamenti un maggiore sentimento religioso, e per usare le di lui parole, « accanto all'effigie del Re quella di Cristo, vicino all'immagine della Regina quella della Vergine; si dia a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio ».

Osserva in diritto: Di fronte a tali risultanze, pare doversi affermare che la predica tenuta da Don Medini fu in massima d'indole religiosa. Nè vale a persuadere in contrario l'attacco che egli fece al partito liberale, concordemente ammesso dai testi, sì d'accusa che di difesa, come dallo stesso imputato; giacchè dalle spiegazioni addotte da costui, dai testi a difesa, e forse anche meglio dalle suaccennate dichiarazioni del teste Andreoli, si scorgesse com'egli volesse attaccare i liberali non in quanto sono un partito politico, ma piuttosto in quanto sono irreligiosi, o per lo meno tollerano e consentono la irreligiosità, che secondo il predicatore è fonte di ogni male. Dunque, anche in ciò il fine dell'oratore era religioso, giacchè se è proprio di un governo laico e moderno la tolleranza dei culti, è altrettanto vero e logico che ogni religione è intollerante; ma se a questo riguardo avesse divagato e detto di più di quello che l'argomento consentiva, e in ispecie usando frasi e modi addiritura violenti ed offensivi per gli uomini di parte liberale (frasi e modi, convien dirlo, non confacenti alla dignità sacerdotale della persona e del pulpito), ciò tuttavia non può mutare l'indole del discorso, mutandolo da predica religiosa in concione politica: poichè il discorso deve giudicarsi dal suo complesso, dallo scopo cui tende, non da qualche frase staccata, che di per sè potrebbe avere un diverso valore.

Pertanto dovrebbe dirsi che non constituendo la incriminata predica un discorso politico o sociale, come la ordinanza di rinvio e la requisitoria del pubblico ministeró hanno mostrato di ritenere, vien meno il fondamento dell'accusa.

Ma non è già da ritenersi, trincerandosi dietro questo apprezzamento di fatto, che il giudicante crede di non ravvisare sulla fattispecie la sussistenza del reato, bensì assurgendo ai principi di diritto, per i quali ritiene che, anche qualora il sacerdote avesse trattato argomento di natura esclusivamente politica o sociale, non sarebbesi del pari potuto tenerlo del pari responsabile dalla ascrittagli contravvenzione.

Se si ha infatti riguardo al concetto ed alla mente cui si è informato il legislatore italiano nel dettare le norme di diritto pubblico nei rapporti dello Stato e della Chiesa, appare manifesto come egli abbia voluto proclamare la massima indipendenza e libertà religiosa, e specie della religione cattolica, cui si riferisce la legge delle guarentigie, senza inceppamenti ed ostacoli; e, poichè la libertà religiosa consta di tre necessari e indispensabili elementi: *libertà di fede*, *libertà di culto* e *libertà di propaganda*, a questo effetto abbia voluto che i fedeli non fossero soltanto liberi di credere come vuole la Chiesa di Roma, ma potessero anche riunirsi a pregare pubblicamente, e i sacerdoti loro pontificassero e predicassero ad acquistare nuovi proseliti, salvo le repressioni dell'autorità in caso di abusi e di violazione dei diritti supremi dello Stato.

Ora tali riunioni, che sono quotidiane e che sono la necessaria esplicazione del culto, non possono certo comprendersi tra quelle cui riguarda l'art. 1 della legge di pubblica sicurezza, che richiede il previo avviso allo scopo che l'autorità di pubblica sicurezza possa assistere alle riunioni e reprimere, se del caso, gli abusi; non lo possono, e per la natura sì della riunione che del luogo ove avviene, sempre schiuso ai fedeli e destinato dalla fondazione a simili riunioni, e per la quotidiana ripetizione e notorietà del fatto, che rende superfluo ogni avviso, sì chè la pubblica sicurezza è sempre in grado di assistervi e reprimere gli eventuali abusi, e infine per-

chè solo per le processioni e gli altri atti di culto fuori di chiesa il legislatore impone l'obbligo dell'avviso, e allora lo disse (art. 7) appunto, perchè codesti sono fatti che escono dalla pratica giornaliera e avvengono fuori del luogo consacrato.

Pertanto, se così è, se la nostra legislazione non ha imposto al riguardo alcuna norma preventiva, riserbandosi solo per la tutela dell'ordine pubblico norme efficacemente repressive, e se da altra parte la natura del reato contravvenzionale consiste, non nella lesione di un diritto, ma nella potenzialità della lesione, si potrà derogare al principio su espresso, non richiedersi l'avviso, quando la natura dell'orazione, anzichè essere religiosa, sia politica o sociale?

Occorre anzitutto osservare che troppe volte la religione si connette strettamente a questioni sociali e anche politiche, ad esempio, il riposo festivo e l'educazione.

Ma, a prescindere da ciò, deve dirsi che qualora la riunione avvenga nel luogo destinato al culto, e nei giorni e nelle ore in cui per consuetudine e per precetto ecclesiastico suole avvenire, per quanto si è detto l'autorità di pubblica sicurezza si presume ne abbia cognizione, e perciò dispone e provvede in conformità: ebbene, tali disposizioni e provvedimenti saranno tutti a reprimere eventuali abusi, sì nel caso che il sacerdote parli di religione, come in quello che tratti d'altro tema; giovando notare che l'abuso può ben verificarsi tanto nella prima quanto nell'altra ipotesi.

Ma se non v'ha abuso, come non vi è violazione del diritto dello Stato, così non vi è la potenzialità della lesione, giacchè la pubblica sicurezza era in grado d'intervenire.

Inoltre, può fortemente dubitarsi se il contenuto del discorso snaturi la indole della riunione, o se invece questa resti religiosa pei fedeli che vi accorrono: giacchè conviene tener ben distinto il discorso dalla riunione, chi parla, dalle persone convenute ad ascoltare.

Il legislatore non si è tanto preoccupato di ciò che può esporre un conferenziere od un oratore qualsiasi, quanto degli elementi che si riuniscono e che possono costituire un pericolo alla sicurezza.

E' questa stessa distinzione, che l'accusa ha trascurato di fare, conduce a una ulteriore ricerca. E' proprio, nel caso nostro, il predicatore che promuove la riunione? No: la riunione avviene fatalmente, spontaneamente prestabilita solo dalla consuetudine e dai precetti del culto: non è il parroco, non è il predicatore che chiama i fedeli, sono costoro che si radunano nel tempio, sempre aperto ad accoglierli; dunque, quando il sacerdote parla dal pergamo, prima e dopo gli uffici religiosi e di rito, al popolo adunato, *non è per di lui iniziativa* che la riunione è avvenuta, ma è in *occasione* della riunione che egli parla. E se ciò non fosse, qualora predicasse persona diversa dal parroco, a chi vorrebbesi imputare la mancanza dell'avviso? Questo argomento mostra ancora una volta la non consistenza dell'accusa.

Il giudicante non crede che per le addotte ragioni la chiesa debba considerarsi luogo d'immunità. Se veramente una riunione fosse indetta per iscopo estraneo al culto, in giorno ed ora insolita, ed avvenisse solo materialmente nel locale della chiesa, tale riunione non potrebbe certo considerarsi di natura religiosa, e perciò ricadrebbe sotto il disposto dell'art. 1 della legge di pubblica sicurezza, come si è anche pronunciata la nuova giurisprudenza della Cassazione.

Ma diversa è tale ipotesi dalla fattispecie di cui si tratta. Quando qualsiasi riunione o discorso si tenga nel tempio, tra esercizi spirituali e rituali, in ore ed in giorni a ciò destinati, e senza che sia stata determinata dalla esclusiva iniziativa di alcuno (come nel caso di Don Medini) è assurdo voler applicare norme di indole preventiva, che non a tale effetto furono dettate, ma solo allo

stato soccorrono le norme repressive che con giusto rigore ha stabilite in caso d'abuso.

Per questi motivi, dichiara non farsi luogo a procedimento penale contro il Don Medini per inesistenza di reato, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 28 gennaio 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Perla.

Compagnia della Misericordia israelitica in Vercelli c. Giunta provinciale amministrativa di Novara.

Mantenimento degli inabili al lavoro — Beneficenza specifica — Compagnia israelitica — Istituzione a favore di poveri professanti un determinato culto — Obbligo del contributo.

Il carattere di specifica beneficenza, agli effetti della esenzione dei redditi de una Opera pia dal contributo per la prevenzione della mendicità incolpevole, non può dipendere dall'indole dei fini corrispondenti a utilità determinate non delle classi povere in genere, ma degli indigenti in particolari condizioni e bisogni, come sarebbero i pii istituti di educazione e d'istruzione, le fondazioni dotalizie e simili, in confronto a quelle indeterminate beneficenze, che si risolvono o nella rudimentale funzione elemosiniera o in altra forma di sussidi intesi a provvedere alle ordinarie necessità della vita (1).

Una Compagnia israelitica ha fine di beneficenza speciale in quanto provvede a dare sussidi per l'insegnamento, per maritaggi o per cerimonie funebri, ma ha fini di beneficenza generica in quanto provvede al soccorso ed alla esistenza di vecchi inabili al lavoro e all'esercizio di altri atti di pietà e carità a norma dei tempi e delle circostanze (2).

A convertire tale beneficenza in forma specifica non vale il fatto che di essa devono esclusivamente godere i poveri di origine e confessione israelitica.

La legge del 17 luglio 1890 espressamente rispetta e tutela le istituzioni destinate a favore dei professanti un determinato culto; ma ciò non esclude che esse possano essere chiamate al contributo pel mantenimento degli inabili al lavoro, quando non bastano i mezzi propri dei ricoveri di mendicità.

Che con atto del 13 aprile 1895 l'Intendente di finanza di Novara, in applicazione dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, ripartiva fra parecchie Opere pie del Comune di Vercelli la somma anticipata dall'Erario dello Stato nell'esercizio 1893-94 in L. 7347,87 pel mantenimento d' indigenti del Comune stesso, assegnando alla Compagnia della Misericordia israelitica un contributo di lire trecentoquattro.

Che impugnato un tale atto dalla detta Compagnia, la Giunta provinciale amministrativa, con decisione del 14 agosto 1895, respinse il ricorso.

Che avverso a tale decisione la Compagnia, per deliberazione del 18 settembre 1895 e con atto sottoscritto per mandato speciale dall' avv. Francesco Patriarca, notificato addì 3 ottobre detto anno all'Intendenza di finanza di Novara, e depositato addì 30 detto mese ed anno insieme ad un fascicolo di documenti, interpose ricorso a questa Sezione.

Che la Compagnia con tale ricorso osserva preliminarmente che la Giunta provinciale amministrativa, mentre ritenne che alcuni scopi della Compagnia stessa fossero di speciale beneficenza, come quelli indicati a' numeri 5 e 6 dell'art. 4 dello Statuto, essendo a favore degli appartenenti all'Università

(1-2) Si consulti lo studio: *Il concorso delle opere pie e confraternite alle spese pel mantenimento degli inabili al lavoro*, (vol. VII, pag. 65).

israelitica, qualificò come di beneficenza generica gli scopi di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso articolo per mancanza della cennata condizione, e ritenne che non possa essere più nell'essenza della Compagnia che tali sue beneficenze fossero limitate a' soli israeliti dopo che gli antichi pregiudizi furono vinti dalla civiltà e cedettero il luogo alle leggi della fratellanza. Dopo di che deduce la violazione degli art. 78, 2° comma, della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, 81, della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza e delle norme dettate dal reale Decreto 19 novembre 1889 specialmente negli articoli 16, 17, 18, 19 e il travisamento dei propri statuti, sostanzialmente osservando: Che in conformità della natura della Compagnia e dello stesso suo titolo, essa ha per iscopo di esercitare opere di misericordia fra gli israeliti di Vercelli, trattandosi di una compagnia privata eretta nella comunità israelitica di quella città, essendo israeliti i confratelli, derivando da israeliti i fondi di cui essa dispone, essendo amministrata da israeliti e intervenendo agli uffici religiosi d'uso non solo i confratelli, ma anche i poveri iscritti per la recita dei salmi negli anniversari e quelli che forniscono de' sussidi, e provvedendo la Compagnia non solo all'assistenza degli ammalati, ai medicinali, al medico e ai soccorsi per i poveri, ma anche alla gratuita inumazione; che se nell'art. 4 dello statuto non è espresso che i vecchi inabili al lavoro da sussidiare, gli ammalati e i moribondi da assistere devono essere e non possono essere che israeliti e che le cerimonie funebri cui provvedere e le spese di culto cui concorrere sono quelle soltanto del culto israelitico, queste condizioni dipendono dalla essenza, dalla origine, dalla costituzione, dal funzionamento dell'istituto; che l'illazione tratta dal confronto con le altre varie disposizioni dell'art. 4, cioè con quelle di cui ai numeri 5 e 6 che parlano di giovani poveri e di povere ragazze di questa Università israelitica, è errata, in quanto che non se ne può desumere altro se non che i beneficanti di cui a tale clausola debbano appartenere alla detta università, mentre gli altri possono essere anche israeliti non appartenenti all'università medesima; che altrimenti si verrebbe all'assurda conseguenza che dovendo gli scopi, di cui anche ad altri numeri del citato articolo, estendersi a tutte le persone senza distinzione di culto, la Compagnia sarebbe costretta a concorrere anche alle spese di culto delle chiese cristiane e provvedere alle cerimonie funebri dei cristiani ed ammettere i cristiani all'ufficio religioso nella propria sala; che la Giunta provinciale amministrativa doveva trovare la ragione di decidere non nello spirito di mutati tempi, ma nella positiva disposizione dell'art. 78 della legge sulle istituzioni di beneficenza, che ammette le istituzioni destinate a beneficio dei professanti un culto determinato, tanto più che nè ora, nè mai in passato gli israeliti poveri dovettero chiedere ed avere soccorso alle altre opere pie della città; che a tali considerazioni si aggiunge che la Compagnia esisteva già nel 1831, e fin d'allora riceveva legati da israeliti della Università, sussidiava poveri esclusivamente israeliti e provvedeva all'assistenza dei poveri ammalati della Università israelitica, e però non si tratta di istituzione nata nei nuovi tempi, ma d'istituzione sorta quando agli israeliti tutto era negato ed essi dovevano pensare a sè senza speranza di aiuti dai professanti altra religione, nè i suoi fini sono mai cambiati; che conseguentemente era a ritenersi che le sue rendite siano tutte destinate a speciale beneficenza; che inoltre l'atto dell'Intendente di finanza non contiene gli elementi fondamentali del riparto fra tutte le Opere pie esistenti in Vercelli, non essendo stati contemplati il dovizioso ospizio o ritiro delle orfane, quelli della Provvidenza ed altri parecchi; che infine nessuna delle molte e ricche Confraternite della città fu chiamata a contributo e su tale punto la Giunta, invitata a decidere, erroneamente credette astenersene e limitare la questione alla

sola indagine della genericità o specialità della beneficenza, mentre essa doveva esaminare se l'atto dell'Intendente fosse o no conforme alla legge sotto ogni aspetto. Si confida pertanto che la Compagnia trovi presso questa Sezione quella giustizia che crede di non esserle stata resa dalla Giunta provinciale amministrativa di Novara.

Che addì 16 dicembre 1897 la Regia Avvocatura erariale, in rappresentanza del Ministero del tesoro, produsse un fascicolo di documenti insieme ad un'allegazione sottoscritta dall'avv. Zanchi e con cui sostanzialmente si deduce: Che la Giunta provinciale amministrativa concesse anche troppo quando ritenne come beneficenza specifica quella che viene fatta a pro' delle persone che compongono la Compagnia, risolvendosi sempre in semplici sussidi ad arbitrio degli amministratori in favore di giovani o zitelle per l'incremento degli studi e per l'eventualità del matrimonio; che ad ogni modo non si può negare che sia beneficenza generica quella fatta a pro' di vecchi inabili al lavoro, o consistente in sussidi a' poveri ammalati o nell'assistenza ai moribondi; che nel ritenere estesa tale beneficenza anche a coloro che non fossero membri della Università israelitica, la Giunta provinciale amministrativa emise un giudizio di puro apprezzamento; che del resto le disposizioni che procurano privilegi a favore degli ebrei poveri non possono più sussistere sotto lo impero delle leggi italiane, ma debbano intendersi estese a tutti i cittadini, nè il contributo per gli inabili al lavoro dipende dalla qualità delle persone a favore delle quali è disposto; che d'altronde la Giunta provinciale amministrativa ritenne di carattere generico non solo gli scopi di cui ai numeri 1 e 2 del citato articolo 4 dello statuto, su cui si trattiene il ricorso, ma anche quelli di cui ai numeri 4 e 8; che in quanto agli altri appunti fatti nel ricorso, l'ordinanza dell'Intendente è fornita di tutte le annotazioni e di tutti i rilievi che erano necessari pel controllo da parte di ciascun ente gravato; che finalmente l'esservi altri enti in Vercelli obbligati al contributo è una pura affermazione della Compagnia ricorrente. Si chiede quindi che il ricorso sia respinto con le conseguenze di legge.

Attesochè la legge di pubblica sicurezza (art. 81) prescrive che al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro debbano in via principale concorrere proporzionatamente a' loro oneri la locale Congregazione di carità, le opere pie elemosiniere, le altre opere pie e le confraternite, per quanto le rendite di tali enti non sieno destinate a scopi di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio;

Attesochè il carattere di specifica beneficenza, agli effetti della esenzione dei redditi di un'opera pia dal contributo per la prevenzione della mendicità incolpevole, non può dipendere che dall'indole de'fini corrispondenti a utilità determinate non delle classi povere in genere, ma degli indigenti in particolari condizioni e bisogni, come sarebbero i pii istituti di educazione e d'istruzione, le fondazioni dotalizie e simili, in confronto a quelle indeterminate beneficenze, che si risolvono o nella rudimentale funzione elemosiniera o in altre forme di sussidii intesi a provvedere alle ordinarie necessità della vita, cioè all'alimentazione, al mantenimento, al ricovero, o in altre erogazioni non fissate dalle tavole di fondazione o dalle disposizioni statutarie, ma determinabili e variabili a discrezione degli amministratori;

Attesochè pertanto è chiaro che la legge destinando al servizio del mantenimento degli invalidi siffatti fondi di generica beneficenza, più che distorglierli da fini particolari e invertirli in uno scopo affatto diverso, non fece in sostanza che disciplinare l'erogazione di tali redditi in modo da coordinarla a un importante servizio d'interesse sociale ed essenzialmente consono agli scopi ad essi prefissi da' fondatori, o almeno affine o

preferibile ad ogni altro nella indeterminatezza degli scopi a cui i redditi medesimi potrebbero essere spesi;

Attesochè ciò posto, se non può dubitarsi che alcuni dei fini a cui provvede la ricorrente Compagnia della Misericordia israelitica in Vercelli abbiano carattere di beneficenza speciale, come quelli de'sussidii per l'insegnamento, per maritaggi o per cerimonie funebri determinati nell'art. 4 dello statuto organico, non è meno certo che importino una beneficenza del tutto generica quegli scopi che sono indicati ne'numeri 1 2 e 8 dello stesso articolo, cioè il soccorso e l'assistenza a' vecchi inabili al lavoro in istato di sanità o di malattia e l' esercizio di ogni altro atto di pietà e carità a norma dei tempi e delle circostanze;

Attesochè a convertire tali scopi in una forma di beneficenza specifica non giova il sostenere che de'relativi sussidii non possono godere per l'essenza stessa dell'istituto se non i poveri di origine e di confessione israelitica, a differenza di quanto ritenne la Giunta provinciale amministrativa, cui sembrò invece che tali opere non richiedessero per lo statuto della Compagnia la cennata condizione nei beneficandi, o almeno che tale condizione fosse cessata di fronte al nuovo diritto pubblico che cancellò ogni differenza di trattamento civile o politico tra i cattolici e coloro che professano altri culti;

Attesochè nulla importa ai fini del presente giudizio il riesaminare e risolvere una tale questione; ed infatti anche a voler ammettere che la Giunta provinciale amministrativa abbia per questa parte inesattamente interpretato le disposizioni dello statuto della Compagnia, e che come questa sostiene, le anzi accennate erogazioni differiscano da altre particolari beneficenze che sono proprie di quella corporazione solo in quanto queste siano riserbate agl'israeliti membri della Compagnia e quelle invece si estendano a' poveri estranei all' istituzione, ma sempre di condizione israelitica, non perciò verrebbe meno nelle anzidette opere elemosiniere o di natura indeterminata il carattere di beneficenza generica, per la semplice ragione che la legge, nel devolvere alle spese preventrici delle mendicità tutti i redditi che non abbiano carattere di specifica beneficenza, non fa punto dipendere il carattere specifico della beneficenza dall'origine etnografica o dalla confessione religiosa che sia propria dell'istituzione e de' soggetti, i quali in via ordinaria essa si propone di beneficare, tanto più che non s'intenderebbe altrimenti il veder sottoposte a contributo le confraternite, istituzioni essenzialmente di culto cattolico;

Attesochè di certo non può dirsi cessata per virtù di nuovi ordinamenti la ragione delle istituzioni destinate a favore dei professanti un determinato culto, anzi la legge del 17 luglio 1890, all'articolo 78, espressamente le rispetta e tutela, ma ciò non esclude che ove non bastino a provvedere al mantenimento degli inabili al lavoro, di qualunque origine o confessione religiosa, i mezzi proprii dei ricoveri di mendicità, un tale servizio d'interesse pubblico debba essere preferito a quella condizione che in via ordinaria dovrebbe limitare la beneficenza delle cennate istituzioni e che queste sieno obbligate a portarvi il loro concorso insieme a tutte le altre opere pie locali che non abbiano fini di beneficenza veramente specifica. E come nei luoghi ove non esistono istituzioni a base di esclusivismo religioso o di razza, o dove non bastino i mezzi di cui dispongano, nell'ordinarsi dall' autorità di pubblica sicurezza il ricovero e il mantenimento degli inabili al lavoro non si chiede loro se essi siano cristiani od ebrei, e concorrono egualmente al loro mantenimento, quali che siano la fede e l'origine di essi, tutte le opere pie locali ed anche le cattoliche confraternite, così non ha ragione un'opera pia israelitica di negare il suo contributo alla cennata funzione di carità legale in nome delle diverse credenze che per avventura possano essere professate da coloro a cui provvede quel pubblico servizio.

Attesochè il dedurre che l'atto di liquidazione formato dall' Intendente di finanza abbia trascurato d'includere nel riparto degli oneri altre opere pie della città e le locali confraternite si risolve in affermazione sfornita di qualsiasi prova, tanto più che l'accenno fatto ad alcune di tali opere, come il Ritiro delle Orfane e quello degli Artigianelli, mostrerebbe che bene furono escluse per il loro carattere di beneficenze speciali, e in ogni caso non è lecito sollevare una simile questione quando la Compagnia ricorrente ha mancato di chiamare in questo giudizio le istituzioni alle quali essa allude e che non avrebbero modo di contestarne le deduzioni e di far valere le proprie ragioni.

Attesochè non risulta che la pubblica Amministrazione abbia sostenuto spese repetibili nel presente giudizio.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 29 dicembre 1897.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Schanzer.

Confraternita dei Ss. Filippo e Giacomo c. Congrega di carità di Montecassiano.

Consiglio di Stato — Ricorsi alla IV Sezione — Decisione interlocutoria — Termine per la produzione di documenti — Non sono perentori.

Confraternita — Trasformazione — Fini di culto e di beneficenza — Prevalenza — Rendite destinate ad integrare il culto parrocchiale — Inapplicabilità della trasformazione.

I termini assegnati da una decisione interlocutoria della IV Sezione per la produzione di documenti non sono perentori.

Il decidere se una Confraternita vada o no soggetta a trasformazione non può dipendere unicamente dalla prevalenza dei fini di culto su quelli della beneficenza, o viceversa: quand'anche sia provato che il fine di culto fu in origine principale ed accessorio quello della beneficenza, rimane sempre da indagare se attualmente quel fine di culto sia o non sia, in tutto o in parte, fra quelli che la legge vuole mantenuti (1).

Una Confraternita che, quale patrona ed in forza di un atto di transazione coll'Amministrazione del Fondo pel culto, abbia svincolato i canonicati e i benefizi di una ex-Collegiata, e sia succeduta a questa nel provvedere al culto parrocchiale nella chiesa, non può essere soggetta a trasformazione per la parte di rendita che serve ad integrare il detto culto, dovendo solo del superfluo avvantaggiare la beneficenza (2).

Attesochè non occorre soffermarsi alla eccezione sollevata dalla difesa della Confraternita ricorrente coll'ultimo suo memoriale, essere cioè il Ministero dell'interno, la Congregazione di carità ed il Municipio di Montecassiano decaduti dal diritto di fare le prove ordinate da questa Sezione con decisione preparatoria 13 luglio 1895. A prescindere che non esiste una disposizione di legge o di regolamento che dichiari perentori, a pena di decadenza, i termini che la IV Sezione possa assegnare alle parti per la produzione di nuovi documenti, il Ministero dell'interno è sufficientemente giustificato della non eseguita produzione dei capitoli della Confraternita dal rifiuto opposto da quest'ultima alla richiesta di consegnare i detti capitoli, fattale per mezzo del prefetto di Macerata. E d'altronde essendo i capitoli stessi stati ora prodotti dalla Confraternita ricorrente, la maggiore istruzione ordinata dalla Sezione è compiuta e può procedersi alla definitiva risoluzione della controversia.

Attesochè col primo mezzo di ricorso si denunzia la violazione degli art. 40, 9 e 10 della legge 17 luglio 1890, i quali stabiliscono che l'amministrazione delle

---

(1-2) Questa decisione è in conformità di altra decisione del 30 gennaio 1897, Confraternita del SS. Sacramento di Russi (vol. VII, pag. 502): veggasi pure, sulla trasformazione delle confraternite, decis. 14 maggio 1897, Confraternita del SS. Sacramento in Cupramarittima (vol. VII, p. 372).

istituzioni pubbliche di beneficenza deve essere regolata in conformità delle tavole di fondazione.

Si potrebbe innanzi tutto osservare che non si comprende come tali articoli siano invocati dalla Confraternita, la quale sostiene invece in linea principale di essere non una istituzione di beneficenza, ma un ente di culto. Senonchè, a parte ciò, è evidentemente fuori di luogo il richiamo al principio del rispetto per le tavole fondiarie allorquando si disputa di trasformazione, cioè di un provvedimento il quale, anche se pienamente legittimo, non è conciliabile con la intangibilità degli atti di costituzione dell'ente da trasformare.

Attesochè col secondo mezzo si lamenta la violazione delle norme sul giuspatronato e sulla cosa giudicata e dell'art. 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890. Si avrebbe la violazione della cosa giudicata, in quanto il regio decreto impugnato sarebbesi messo in contraddizione con le sentenze dell'autorità giudiziaria che riconobbero il patronato della Confraternita sui canonicati e benefizi della soppressa collegiata. Senonchè basta osservare che, avvenuta la detta soppressione, il diritto di patronato spettante alla Confraternita si risolve semplicemente nel diritto di svincolo delle dotazioni, e che, una volta esercitato questo diritto, i beni svincolati e ritornati nel patrimonio della Confraternita possono essere legittimamente colpiti da trasformazione, quando ricorrano le condizioni dalla legge richieste.

E d'altra parte non potrebbesi accampare la violazione del giuspatronato in riguardo ai beni ancora non svincolati, perchè a questi non si estendono gli effetti del decreto reale oggi impugnato, avendo per oggetto il solo patrimonio attuale della Confraternita. Nè sussiste la pretesa violazione dell'art. 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890, poichè questo articolo riguarda la trasformazione delle opere pie, dei lasciti e dei legati di culto, non quella delle confraternite, la quale invece è regolata dalle disposizioni del n. 2 e dagli ultimi capoversi dello stesso art. 91.

Attesochè il terzo mezzo è diretto a dimostrare la violazione e falsa applicazione degli articoli 54 e seguenti e 70 della legge 17 luglio 1890, perchè nella specie non sarebbe venuto meno il fine pel quale la Confraternita ricorrente fu istituita.

Attesochè dal combinato disposto degli art. 70 e 91 della detta legge appare che le confraternite, in quanto provvedono a scopi di pubblica carità, sono trasformabili quando il fine loro di beneficenza non esista più o non corrisponda più a un interesse attuale della beneficenza o quando al fine medesimo siasi in altro modo adeguatamente provveduto. Ma d'altra parte si rileva chiaramente dal penultimo capoverso dell'art. 91, messo in relazione col principio e col n. 2 dell'articolo stesso, che in quanto le confraternite provvedono a scopi di culto, questi loro fini sono mantenuti solo se provvedono al culto necessario ad una popolazione od agli edifici necessari al culto o degni di essere conservati.

Ciò posto, se con la decisione interlocutoria si richiesero quei documenti che valessero a chiarire l'originario fine della Confraternita, sia per quel che riguarda la beneficenza, sia per quel che concerne il culto, non deve però la risoluzione della controversia farsi dipendere unicamente dalla prevalenza dell'uno sull'altro fine. Quand'anche fosse provato che il fine di culto fu in origine principale ed accessorio quello di carità, resterebbe sempre, come resta, da indagare se oggi quel fine di culto sia o non sia, in tutto o in parte, fra quelli che la legge vuole mantenuti.

Attesochè non vi è più che far questione oggi circa la parte delle rendite della Confraternita devoluta a beneficenza. Per questa parte infatti la Confraternita non attacca il decreto di trasformazione, perchè le somme destinate a beneficenza rappresentano per essa una semplice partita di giro, cioè una en-

trata che le proviene da un contributo del Fondo pel culto, che essa deve poi passare all'ospedale per lire 266 ed erogare in doti per altre lire 79,80.

Attesochè venendo all'esame del fine di culto della Confraternita, è da notare innanzi tutto chè quando la Sezione ordinò la produzione degli antichi capitoli, si riprometteva di potere dai medesimi rilevare se e fin dove lo scopo della Confraternita fosse dalla sua origine e poi, nei tempi posteriori, in relazione coi servizi di culto a pro della popolazione di Montecassiano. Invece le antiche costituzioni del 1489, oggi prodotte, e le successive conferme di esse da parte dell'Arcivescovo di Osimo o dei suoi vicari generali, riguardano esclusivamente l'interno ordinamento del sodalizio e i servizi di culto rivolti a vantaggio dei confratelli, senza che mai vi si trovi il menomo cenno di prestazione per il culto pubblico. Si potrebbe quindi dire che il fine originario della Confraternita non è di quelli che la odierna legge fa salvi. Ma occorre spingere più oltre l'indagine per ricercare se all'infuori anche dei precetti contenuti negli antichi capitoli, la Confraternita non abbia in corso di tempo assunto liberamente a suo carico talune prestazioni di culto a vantaggio della popolazione, le quali oggi possono ritenersi necessarie e quindi meritino di essere conservate.

Attesochè nel 1760 la Confraternita fondò nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta una collegiata con otto canonicati e quattro benefici, cedendo alla collegiata stessa tutti i suoi beni. La collegiata stessa per un secolo provvide largamente con le sue rendite ai servizi di culto nella chiesa parrocchiale, quando venne soppressa col decreto commissariale Valerio del 3 gennaio 1861. In seguito ad una transazione col Fondo pel culto, la Confraternita fu ammessa a svincolare i canonicati e benefizi, man mano che si rendessero vacanti per la morte degli attuali investiti. Ed infatti, avendo già eseguito lo svincolo di sei canonicati e di un benefizio, la Confraternita è venuta ricostituendo il suo antico patrimonio, la cui rendita annua oggi ascende a lire 3794,32, e raggiungerebbe la cifra di lire 5714,32 alla vacanza dei canonicati e benefizi di cui sono ancora viventi i rettori.

Attesochè, ciò premesso, non sarebbe impossibile il sostenere che quando il legislatore soppresse la collegiata, venne con ciò a cessare *ope legis* il fine di culto a cui la collegiata serviva, e che per conseguenza quel fine non possa oggi essere ripristinato dalla Confraternita. Ma, anche temperando il rigore dell'argomento e tenendo conto dello stato di fatto creatosi dopo l'erezione della collegiata, per cui questa effettivamente provvedeva ad integrare il culto parrocchiale, è tuttavia certo che la collegiata faceva ciò con una larghezza la quale non risponde al concetto della legge odierna, che vuol commisurare le spese di culto al necessario, perchè del superfluo si avvantaggi la beneficenza. Occorre dunque vedere se sia veramente indispensabile conservare quella larghezza di erogazione di culto, laddove mancano i mezzi per soddisfare i più urgenti bisogni della beneficenza locale ospitaliera. Al quale proposito conviene prescindere del tutto dalla considerazione che nel 1760 il parroco di Montecassiano contribuì con parte dei suoi beni alla fondazione della collegiata, poichè non potrebbesi certamente, dopo il passaggio di quei beni alla collegiata, e dopo il successivo loro riassorbimento nel patrimonio della Confraternita, venire a rivendicarne oggi il carattere di parrocchialità.

Attesochè la dimostrazione della Confraternita circa l'affermata insufficienza dei servizi di culto nel comune di Montecassiano si fonda tutta sopra alcuni certificati rilasciati dalla Curia vescovile di Loreto; ma a questi certificati bisogna contrapporre i numerosi documenti prodotti dalla Congregazione di carità e dal Comune, segnatamente le deliberazioni della detta Congregazione e del Consiglio comunale prese ad unanimità di voti,

nonchè la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Macerata tutte favorevoli alla trasformazione.

Da un esame analitico ed obbiettivo degli atti si rileva che esistono nel Comune tre parrocchie i cui parroci sono provvisti della congrua nella misura normale; che inoltre vi sono altri otto edifici destinati al culto di proprietà del Comune, in alcuni dei quali, per ammissione della stessa ricorrente, si celebrano funzioni religiose, sia pure con mezzi raccolti tra i fedeli per spontanea oblazione; che i tre parroci furono nominati canonici dalla Confraternita con un assegno annuo di circa 400 lire per ciascuno, nomine le quali essendo posteriori alla soppressione della collegiata debbono considerarsi abusive; e che un altro sacerdote ancora percepisce un annuo assegno di lire 266,04; finalmente che i canonici così nominati da parecchi anni a questa parte non adempiono più regolarmente ai doveri del loro ufficio, senza che di ciò la popolazione mai abbia mosso lagnanza.

Così stando le cose, e volendosi applicare i criteri di equità piuttosto che di rigoroso diritto, è da ritenere che se possono apparire utili, meglio che necessarie, alcune spese che attualmente la Confraternita sostiene per integrare il culto parrocchiale, come i sussidi ai tre parroci per circa lire 1200, e il contributo di lire 388,19 alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, sono superflue invece altre spese per messe non obbligatorie e per feste e funzioni.

Attesochè questa Sezione nella soggetta materia è investita di giurisdizione di merito, con facoltà di riformare parzialmente i provvedimenti impugnati, e nella discriminazione delle rendite che possono essere lasciate alla Confraternita per le sue erogazioni da quelle che debbono trasformarsi, può servire di base l'inventario e stato delle rendite della Confraternita, formato dal regio commissario ai termini del regio decreto 12 gennaio 1890, n. 6954, e la denuncia delle entrate ed uscite pel 1891 fatta dal primario della stessa Confraternita.

Attesochè non hanno valore il quarto e quinto mezzo di ricorso, con cui, in modo affatto generico si denunzia la violazione degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile intorno agli effetti dei contratti e degli articoli 81, 82 della legge di pubblica sicurezza.

Attesochè la parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Sezione dichiara, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione interni).

Decisione del 23 dicembre 1897.

Ric. *Comune di Saludecio.*

Congregazione di carità — Vice-parroco — Incarico temporaneo — Mancanza d'investitura canonica — Ineleggibilità.

È ineleggibile a membro della Congregazione di carità il sacerdote che, per incarico temporaneo e senza investitura canonica, adempie l'ufficio di vice-parroco, ed esercita perciò ordinariamente la cura delle anime (1).

Sul ricorso del sacerdote Don Luigi Giuliani avverso il decreto 3 ottobre anno corrente del Prefetto di Forlì, che lo dichiarava decaduto dalla carica di membro della Congregazione di carità di Saludecio, per essere egli cappellano e vice-parroco della chiesa di S. Biagio in quel Comune.

Vista la relazione conforme rilasciata dalla cancelleria vescovile di Rimini, sotto la data del 17 settembre u. s.

Visto il ricorso Giuliani, col quale egli assume che non si trova nelle condizioni previste dall'art. 29 della legge comunale e provinciale.

Che impropriamente la Curia vescovile lo qualificò cappellano vice-parroco, poichè cappellano non è sinonimo di

(1) A pag. 110 riferimmo le massime di questo parere. Ora ne pubblichiamo il testo per desiderio espressoci da qualche nostro abbonato.

vice-parroco, ma solo si presta come stipendiato dal parroco, con incarico provvisorio, a quei servizi spirituali che spettano al parroco, non la giurisdizione o cura di anime, non la investitura canonica o legale.

Che la legge, nel citato articolo, colle parole « che fanno ordinariamente le veci » ha inteso designare gli economi spirituali ed i coadiutori riconosciuti dal diritto canonico; che così si è pur pronunziato il Consiglio di Stato nel suo parere 8 gennaio anno corrente.

Considerato che l'art. 29 della legge comunale e provinciale, al quale si riferisce l'art. 11 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, nello escludere gli ecclesiastici dalla Congregazione di carità, dichiara ineleggibili gli ecclesiastici che hanno giurisdizione o cura d'anime, e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.

Che è ammesso dal ricorrente medesimo che egli presta ai fedeli quei servizi spirituali che spettano al parroco, e che del resto sono necessario ufficio del vice-parroco, senza di che non sarebbe legittimato nè l'incarico, nè la qualifica.

Che la legge, coi sopracitati suoi termini, si è evidentemente riferita, non già alla condizione gerarchica e canonica, *ma al fatto* in sè solo dell'esercizio ordinario di cura d'anime, che si tenne inconciliabile per le assidue sue sollecitudini con altro pubblico ufficio.

Che perciò la legge ha considerato le funzioni in sè stesse, non il titolo pel quale si esercitano.

Che non ha affatto analogia al caso in esame il parere di questo Consiglio citato dal ricorrente, che concerneva uno investito di cappellania col solo obbligo di una messa quotidiana.

E' di parere che il ricorso Giuliani non possa essere accolto.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 17 dicembre 1897.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Perla.

Corpi morali — Istituzioni straniere — Fondazione a vantaggio di stranieri appartenenti a determinata nazionalità e confessione religiosa — Chiesa e confraternita dei greci ortodossi in Napoli — Ingerenza governativa — Legge 13 luglio 1877 — Legge 17 luglio 1890 — Potere di sorveglianza dell'autorità politica.

A qualificare giuridicamente straniera una istituzione che ha sede nel Regno, e a sottrarla come tale al diritto comune delle persone morali dello Stato in cui è costituita, non basta che essa sia fondata e composta di stranieri e che solo a favore di stranieri sia indirizzata l'opera sua (1)

Una istituzione fondata a vantaggio di stranieri appartenenti ad una determinata nazionalità e confessione religiosa non può assumere la caratteristica di vera e propria istituzione straniera per esimersi dall'ingerenza dello Stato da cui fu organizzata e riconosciuta come corpo morale (2).

La Chiesa e Confraternita dei greci ortodossi eretta in Napoli non è una istituzione straniera; essa, quale ente misto di culto e beneficenza, non sfugge alla tutela governativa, la quale viene esercitata, anzichè dalla Giunta provinciale amministrativa, da un Regio Delegato a norma della legge speciale del 13 luglio 1877, non abrogata dalla legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (3).

Neppure sfugge al potere di sorveglianza che compete all'autorità politica su tutte le istituzioni d'interesse pubblico; potere che creda nel jus inspectionis, *nel riscon-*

(1-4) Ecco il testo della legge speciale del 13 luglio 1877 relativa alla Chiesa dei Nazionali Greci di Napoli, dichiarata tuttora in vigore dal Consiglio di Stato:

« Art. 1 — I decreti, rescritti e provvedimenti emanati dal cessato Governo delle Due Sicilie relativamente alla Chiesa e Confraternita dei Ss. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci dimoranti in Napoli, per effetto del Concordato con la Santa Sede del 19 marzo 1818, e specialmente il R. Decreto del 24 marzo 1829 ed i rescritti del 19 giugno 1828 e del

tro di legittimità e in tutte le altre facoltà determinate dall'art. 4 del Regolamento 5 febbraio 1891, n. 97 (4).

Che i governatori della chiesa e confraternita dei santi Pietro e Paolo dei nazionali Greci in Napoli, con ricorso del 4 aprile 1894, domandavano al Governo del Re che tale chiesa e confraternita, come istituzione estera, fosse esclusa dal novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza del Regno regolate dalla legge del 17 luglio 1890; ma con Reale Decreto del 6 dicembre 1896 il ricorso fu respinto e la detta chiesa e confraternita fu dichiarata soggetta alle disposizioni della citata legge.

Che notificato un tale provvedimento con atto del 7 gennaio 1897, i governatori autorizzati dall'assemblea dei confratelli interposero ricorso a questa Sezione con atto sottoscritto da essi e dall'avvocato Celestino Summonte, notificato addì 27 successivo febbraio al ministro dell'interno e depositato addì 16 marzo detto anno.

Che i ricorrenti, riportandosi alla storia della istituzione di cui trattasi, esposta nelle relazioni che precedettero la legge speciale del 13 luglio 1877, premettono in fatto: che dalla costituzione di tale chiesa nel secolo XV sino alla metà di questo secolo, essa, perchè costituita da esteri e professanti il culto greco ortodosso, fu sempre esclusa dalla tutela del Tribunale misto, del Consiglio di beneficenza e del Consiglio degli ospizi; che tale esclusione fu effetto del privilegio concessole dalla Regia Protezione, e dei Regi Decreti dell'1 e 4 febbraio 1816, del 17 gennaio 1823 e del 5 ottobre 1825 che limitarono l'ingerenza dello Stato solo ad un regio delegato, che doveva assistere alla nomina dei governatori e conciliare le dispute relative ai conti degli amministratori; che sottoposta dal Governo borbonico alla dipendenza delle autorità ecclesiastiche latine, dopo lunghe lotte amministrative e giudiziarie sostenute per rivendicare la propria indipendenza, intervenne la ricordata legge del 13 luglio 1877, che ne ripristinò lo stato anteriore sotto l'osservanza del proprio statuto del 20 febbraio 1864, togliendo con l'art. 2 ogni ingerenza dell'autorità amministrativa e delegando ai magistrati di pronunciare sulle controversie circa gli effetti della revoca dei provvedimenti borbonici e l'applicazione del cennato statuto.

Che ciò posto, il ricorso deduce sommariamente in diritto:

1. Che con l'impugnato Decreto si sono violate le legislazioni del tempo in materie di Opere pie sino al secolo presente e tutte le sovrane disposizioni emesse esclusivamente per l'istituto ricorrente, e segnatamente i cennati Reali Decreti dell'1 e 4 febbraio 1816, 17 gennaio 1823 e 5 ottobre 1825 e la citata legge del 1877 con eccesso di potere, trattandosi di decreti emessi da re assoluti aventi forza legislativa, e non annullabili che per legge; che nei pareri della Giunta provinciale amministrativa

---

27 ottobre 1858, e gli altri provvedimenti che ne furono la conseguenza, fino alla promulgazione dello Statuto costituzionale del 1860, sono revocati e cessano di aver rigore ed effetto.

« L'Istituto anzidetto è ripristinato nello stato anteriore, sotto la osservanza del proprio Statuto approvato con Sovrana risoluzione del 20 febbraio 1764.

« Art. 2 — Apparterrà all'autorità giudiziaria pronunziare sulle controversie che insorgessero circa gli effetti della revoca e l'applicazione della Statuto anzidetto.

« Art. 3 — Il Governo del Re è autorizzato ad applicare con Regi Decreti le stesse norme, e nei modi opportuni, alle Chiese greche di Messina ed altre città del Regno e ad emanare le occorrenti disposizioni transitorie e quelle richieste per l'esecuzione della presente legge ».

Lo Statuto del 1764, a cui si richiama la legge 13 luglio 1877, è stato riferito integralmente nel *Codice del Diritto Pubblico Ecclesiastico* di G. Saredo (parte III, pag. 1006 e seg.), insieme alla Relazione Ministeriale illustrativa della legge medesima.

Si consultino in argomento: Giorgi, *La dottrina delle persone giuridiche*, (vol. VI, n. 145); Scaduto, *Diritto Eccl. vigente in Italia*, (2ª edizione), vol. II. n. 605.

e del Consiglio di Stato, su cui si fondò il provvedimento, si incorse nel grave errore di diritto, di ritenere che la Regia Protezione concessa alla Chiesa greca sin dalla sua origine equivalesse a tutela, mentre pel Concordato del 1741 le chiese e i luoghi pii soggetti alla Regia Protezione erano esenti dalla vigilanza del Tribunale misto, dalla visita dei vescovi e dalla destinazione del deputato ecclesiastico per i conti, dovendo gli amministratori rendere i conti ai nazionali da eleggersi e dovendosi i gravami dalle significatorie portare al delegato della R. giurisdizione, cioè al cappellano maggiore; che a tali disposizioni fu appunto informato lo Statuto del 1764 e in coerenza di esse i su cennati Decreti del 1816 esclusero la Chiesa greca dalla tutela del Consiglio di beneficenza, e nel 1812 il ministro dell'interno, d'accordo con quello del culto, vietò al presidente del Consiglio generale degli ospizii d'ingerirsi nello stato di questo stabilimento *estero;* risoluzione confermata dal Sovrano con i ricordati provvedimenti del 1823 e del 1825 in base ai pareri del procuratore generale presso la Corte suprema di giustizia, e delle Camere riunite di giustizia e dell'interno, del Supremo Consiglio di cancelleria, del Consiglio dei ministri e del Consiglio di Stato ordinario.

Che il Governo borbonico, pur assoggettando la Chiesa alle autorità ecclesiastiche, ne riconobbe la indipendenza dalle autorità amministrative, delegando a norma dello Statuto del 1764 il prefetto di polizia come regio commissario; che i lavori preparatorii della legge speciale del 1877, con cui fu riconfermata la indipendenza della Chiesa greca e fu messo termine alla contesa giudiziaria con gl'Italo-Greci che cercavano d'impadronirsi del suo patrimonio, determinavano il suo carattere *d'istituzione estera*, mentre la legge stessa non fa alcun cenno della legge sulle Opere pie del 1862, ma con una specie di privilegio deferisce all'autorità giudiziaria la controversia di cui nel già citato art. 2; che nessuna usurpazione la Chiesa ricorrente intende esercitare sui diritti dello Stato, poichè assoggettandosi alle leggi civili e d'ordine pubblico, chiede quella stessa indipendenza che hanno le chiese protestanti, le evangeliche e le altre, che sono sottratte all'ingerenza dell'autorità amministrativa; che il regio commissario aveva la semplice facoltà di conciliatore nella revisione dei conti; che ora lo applicare alla chiesa ricorrente la legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneficenza annullerebbe in tutto lo statuto del 1764; che non può essere applicabile l'art. 78 della mentovata legge, relativo alla beneficenza a prò dei professanti un culto determinato, non trattandosi, nella specie di culto, ma di *nazionalità estera*; che d'altra parte non tutti gli enti morali sono soggetti alla detta legge, mentre nel caso in esame, come fu rilevato nella relazione senatoria alla legge del 1877, trattasi d'istituzione in prò di persone appartenenti a due Stati diversi, cioè al Regno di Grecia e all'Impero ottomano.

Che inoltre la Chiesa ricorrente è una vera *parrocchia greca* con cura d'anime, come risulta dai Decreti che la riguardano, e come tale fu ritenuta esente dagli effetti della legge del 15 agosto 1867 con la Ministeriale del 5 luglio 1871, e però non poteva anche per questo motivo essere assoggettata alle norme della legge del 17 luglio 1890.

Che infine con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27-31 marzo 1882, confermata dalla Corte di Cassazione, con pronunciato del 17 luglio 1883, e con sentenza del Tribunale di Napoli del 20 marzo 1895 fu ritenuto non potersi il Governo ingerire nell'istituzione ricorrente, appunto perchè estera; e però il Regio Decreto impugnato violò tali giudicati e l'art. 2 della più volte ricordata legge del 13 luglio 1877. Si chiede quindi l'annullamento di tale Regio Decreto, con dichiarazione che la istituzione di che trattasi non sia soggetta alla legge del 17 luglio 1890 e con tutte le conseguenze di legge.

Attesochè a determinare l'indipendenza della istituzione ricorrente dalle norme

di diritto pubblico stabilite in Italia per disciplinare il funzionamento delle istituzioni di beneficenza non è buon argomento, nè quello che si fonda sul supposto carattere d'istituzione straniera, nè quello che si desume dal trattamento privilegiato e di favore, che ebbero in riguardo ad essa i sovrani dell'antico reame di Napoli.

Attesochè, invero, a qualificare giuridicamente straniera una istituzione che ha sede nel Regno, e a sottrarla come tale al diritto comune delle persone morali dello Stato in cui è costituita, non basta che essa sia fondata e composta da stranieri e che solo a favore di stranieri sia indirizzata l'opera sua, perchè lo Stato nel dar vita giuridica ad una istituzione pubblica trae la ragione e il titolo del suo intervento non dalla sudditanza delle persone che vi hanno parte, nè dall'esclusiva indole nazionale degli interessi, cui l'istituzione provveda, ma da quella suprema potestà, che sola ha il diritto di elevare un gruppo di persone o d'interessi a individualità esistente per sè stessa, capace di proprii diritti patrimoniali, affatto distinta dalle persone dei soggetti che la compongono o che ne traggono morale o materiale utilità. Può una istituzione di pubblica utilità irradiare la propria azione anche oltre i confini dello Stato in cui ha sede; ma non perciò l'interesse di cui si fa organo diventa indifferente per lo Stato medesimo, nè fa cessare le ragioni che possono determinarlo ad autorizzarne la costituzione con carattere di personalità giuridica e a regolarne e disciplinarne il funzionamento.

Attesochè si può discutere, se a spiegare l'azione sua in altri Stati e ad esercitarvi i diritti della personalità civile occorra o no ad una istituzione già stabilita come corpo morale in uno Stato il riconoscimento espresso o tacito di quelle altre sovranità che imperano su ciascun territorio. Ma tale quistione che presuppone di necessità che all'istituzione abbia attribuito esistenza giuridica appunto lo Stato in cui essa fu costituita, non può nemmeno sorgere nel caso concreto. Ed in vero da tutti i più antichi documenti e specialmente dagli statuti del 12 settembre 1593 e del 20 febbraio 1764, e dal dispaccio del 3 novembre 1721 dell'imperatore Carlo VI all'arcivescovo di Napoli, emanato in seguito a relazione fatta da Gaetano Argento, presidente del sacro regio Consiglio al Supremo Consiglio d'Italia, due note caratteristiche risultano rispetto alla istituzione ricorrente: che cioè la chiesa fu destinata al culto nella forma propria del rito *greco-orientale*, e come essenziale condizione per esser ricevuto nella relativa confraternita o per goderne altrimenti gli spirituali vantaggi o i sussidi di beneficenza fu richiesta la qualità di *nazionale-greco*. Ora, se si considera che tale chiesa sorse in Napoli dopo la caduta di Costantinopoli, per opera di un patrizio bizantino, Tommaso Affare Paleologo, e che l'istituzione ebbe incremento e sviluppo più secoli prima che la costituzione di uno Stato autonomo avesse riunito con vincoli politici sul suolo ellenico una parte dei nazionali greci già divisi e soggetti al dominio di varii Stati, sembra che non propriamente la *cittadinanza* di determinati Stati esteri, ma un vincolo puramente *etnografico* e la forma speciale di una *confessione religiosa* fossero la caratteristica di siffatta istituzione. Ma, ove pure la qualità di cittadini di altri Stati fosse necessariamente richiesta per esservi ammesso, rimane sempre fuori ogni possibile contestazione che a dar esistenza giuridica a tale istituto non ebbe parte alcuno degli Stati da cui provennero i profughi fondatori e tutti coloro che nel corso dei secoli ne continuarono la duplice funzione del culto e della beneficenza. Sia che si riguardi invece il più antico titolo del 1518, con cui Carlo V, dopo che la città di Corone fu abbandonata da Andrea Doria al dominio dei turchi, concesse la chiesa fondata dal Paleologo ai greci coronensi riparati in Napoli, accordando alla corporazione un sussidio ed accogliendola sotto l'immediata sua protezione, sia che si guardino i regi assensi prestati alle

bolle dei papi Paolo III e Urbano VIII rispetto all'esercizio dei divini ufficii nella detta chiesa e all'indipendenza dall'Ordinario locale di rito latino, sia che si guardi all'approvazione impartita dalla potestà civile del regno di Napoli alle regole statutarie della confraternita, non che alla serie dei numerosi atti, con i quali il Governo di Napoli esercitò la sua ingerenza sulla istituzione, promuovendone lo incremento e il benessere mercè i privilegi (fra cui notevolissima la concessione fattale da Filippo III del diritto di *albinaggio* che spettava allo Stato sui beni dei greci morti nel Regno), risulta in modo incontestabile che la istituzione non ripete la sua individualità giuridica se non dalla sola autorità dello Stato in cui fu fondata la chiesa e in cui la confraternita fu costituita ed ha sede tuttora. Dopo di che assumere la caratteristica di vera e propria istituzione straniera per esimersi come tale all'ingerenza di quel solo Stato da cui fu organizzata come corpo morale e regolata come tale nel corso di più che tre secoli, significherebbe atteggiarsi ad una specie di personalità internazionale esistente per propria e indipendente autorità; prerogativa propria solo degli Stati ed evidentemente inconcepibile per tutte le istituzioni di pubblica utilità, che nell'orbita degli Stati stessi nascono e vivono, e che solo dalla suprema autorità, imperante sul territorio in cui sono stabilite possono ottenere legale esistenza come persone civili.

Attesochè nulla vale in contrario l'obbiettare che in qualche atto del cessato Governo di Napoli e nella relazione senatoria che precedette la legge speciale del 13 luglio 1877, di cui più tardi si parlerà, in riguardo alla confraternita ricorrente sia accennato all'indole d'istituzione estera. Quale che sia il valore da attribuirsi a quei precedenti in rapporto alla questione che ora si agita, è da notare che tali osservazioni erano intese a definire l'origine e lo scopo della istituzione (cioè a mettere in rilievo la nazionalità e confessione religiosa dei fondatori e di coloro che sono ammessi a partecipare dei suoi vantaggi), non a determinare il suo carattere giuridico nei rapporti con lo Stato sotto i cui auspicii sorse e si svolse. E la stessa ricordata relazione dell'Ufficio centrale del Senato, in cui s'insistette sul concetto d'istituzione estera, notò che si trattava tuttavia d'istituzione fondata nel Regno: con che si accennava quanto basta per riaffermare a suo riguardo la autorità delle norme essenziali prefisse nel Regno pel regime dei corpi morali di pubblica utilità.

Attesochè premessa l'indole d'istituzione eretta in corpo morale e riconosciuta sempre come tale dai sovrani imperanti nell'antico reame di Napoli, e non essendo contestato il suo carattere d'istituzione mista di culto e di beneficenza, non varrebbe a sottrarla dalle normi comuni della vigente legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza il cennato trattamento speciale e privilegiato che le fu fatto durante il cessato regime politico. Certo la *Regia Protezione*, cui essa fu sottoposta, importava esenzione dal sistema comune di vigilanza e tutela cui erano soggette le altre chiese e gli altri luoghi pii, cioè indipendenza dal *Tribunale misto*, costituito per Concordato del 1741, ed esenzione dalla visita dell'Ordinario diocesano e dal Deputato ecclesiastico per la revisione dei conti. Ma la *Regia Protezione* non era un privilegio esclusivo della Chiesa greca, nè importava una assoluta immunità e indipendenza da ogni ingerenza del Governo. Trattavasi invece di un sistema speciale d'ingerenza che era proprio di tutti gli istituti pii, posti direttamente *sub manu et ditione Regis* e che importava sempre una certa forma di autorità esercitata dal Delegato della Regia giurisdizione. E quando nei principii del secolo fu sottratta alla dipendenza del Consiglio generale degli Ospizi, costituito come organo ordinario di vigilanza e tutela sulle Opere pie del Regno, tanto meno cessò l'ingerenza di un Regio Commissario sulla chiesa e confraternita dei Greci, a tenore dello

statuto del 1764, funzione a cui fu anzi permanentemente delegato dal Governo il prefetto di polizia. Ma caduto il regime assoluto, in cui dipendeva dalla semplice volontà del Principe il derogare con anomalie e con privilegi alle norme ordinarie della pubblica amministrazione, e in conformità dello spirito delle nuove istituzioni politiche, regolato con una legge organica e generale il funzionamento di tutte le istituzioni di beneficenza esistenti nello Stato, le disposizioni dei Principi che avevano già ordinato quell'eccezionale sistema non avrebbero trovato più in sè stesse la forza di sopravvivere, senza l'intervento di una nuova sanzione legislativa che desse a tale singolare sistema novella sanzione e vigore.

Attesochè pertanto tutta la questione si riduce a determinare il senso e la portata della legge speciale del 13 luglio 1877, emanata per regolare la istituzione di cui si tratta. Ed innanzitutto è chiaro che essenziale compito di quella legge, come risulta testualmente dalla prima parte dell'articolo 1, fu di revocare tutti quei provvedimenti coi quali il Governo borbonico, in seguito al Concordato del 1818, aveva alterato la fisonomia, lo spirito e l'indipendenza religiosa dell'istituzione, esigendo specialmente dai confratelli la professione di fede cattolica romana ed estendendo su di essa l'autorità della Curia arcivescovile di Napoli. Ma provveduto a tale compito negativo e fatto omaggio al principio della libertà dei culti, la legge volle ricostituita la pia opera in quella condizione giuridica e amministrativa in cui si trovava prima di tali provvedimenti, disponendo espressamente che l'istituto fosse ripristinato nello stato anteriore sotto l'osservanza dello statuto approvato colla sovrana risoluzione del 20 febbraio 1764 (capoverso del citato articolo 1). E a tale riguardo è da notare che il detto statuto aveva non solo provveduto agli interni miglioramenti della confraternita, ma determinato e regolato altresì i rapporti dell'istituzione coll'autorità civile, stabilendo la forma speciale e i limiti dell'ingerenza della Amministrazione pubblica sulla gestione della pia opera, nel senso che un regio delegato dovesse intervenire ed assistere all'elezione dei governatori ed ufficiali e che alla cognizione di esso si dovessero portare i gravami avverso i risultati dei conti esaminati dai razionali della confraternita. Queste forme e queste limitazioni, che al Sovrano di quel tempo sembrarono offrire sufficiente garanzia per il retto funzionamento dell'istituto, furono in seguito mantenute ed osservate nello esercizio dell'autorità spettante al potere civile sulla gestione della confraternita. E di fronte a tale osservanza, perdurata finanche quando si poteva ritenere cessata ogni efficacia di tale sistema restrittivo, cioè anche dopo la caduta del regime assoluto e dopo la emanazione della legge organica sulle Opere pie del 3 luglio 1862, se la legge speciale del 13 luglio 1877 avesse voluto escludere ogni efficacia di tale singolare sistema e lasciare che l'istituzione soggiacesse alle norme ordinarie nei rapporti amministrativi, o avrebbe dovuto far espresso richiamo della citata legge organica o espressamente revocare ed esimere dalla riaffermata osservanza quelle parti dello statuto della confraternita che ordinarono quel singolare sistema d'ingerenza governativa. Ove infatti si confrontino gli ordinamenti della tutela stabilita dalla legge del 1862 per le opere pie in generale col particolare sistema dello statuto della chiesa dei Greci in Napoli, è evidente che non potevano rispettivamente coesistere, non essendo conciliabile l'eventuale e più ristretta funzione del Regio delegato coll'ufficio tutorio permanente e più attivo già attribuito da quella legge alla Deputazione provinciale. Esteso, cioè, all'istituto il sistema di tutela ordinaria dalle opere pie, avrebbe perduto ogni ragione d'essere quello determinato dallo statuto del 1764. Ma la legge speciale del 1877 non fece che richiamare in pieno vigore un tale statuto, nella sua integrità, senza nè restringerne in qualche parte l'efficacia, nè far salva l'appli-

cabilità della legge ordinaria sulle opere pie in modo da limitarne implicitamente l'osservanza in quei rapporti amministrativi che avrebbero trovato in quella stessa legge un diverso ordinamento. Sarebbe quindi affatto arbitrario il supporre che non ostante la novella sanzione data, non per semplice atto di Governo, ma per volontà del potere legislativo, a tutte le norme di quello statuto, dovesse ad alcune di esse negarsi ogni valore ed efficacia; ed è forza conchiudere che anche del particolare sistema d'ingerenza governativa stabilito già nel secolo scorso per l'istituzione ricorrente si volle confermare la piena osservanza. In tale stato di diritto e di fatto sopraggiunse la nuova legge organica del 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; ma per quanto sia manifesta la difformità del sistema particolare stabilito per la Confraternita dei Greci in Napoli di fronte al sistema ordinario di tutela anche più vigoroso portato dalla nuova legge in confronto a quella del 1862, non si riscontra nel caso quella rispettiva incompatibilità di leggi successive che importerebbe tacita abrogazione della precedente legge del 1877, in quanto alla rinnovata osservanza dello statuto del 1764 rispetto al punto di cui si disputa, trattandosi di una legge d'ordine generale in rapporto ad una legge precedente d'indole affatto speciale, e non essendovi perciò quella assoluta contraddizione nella portata e nella estensione delle rispettive norme, che potrebbe rendere impossibile la contemporanea applicazione di entrambe. E per la stessa ragione non basterebbe la formula della deroga di ogni altra disposizione di legge contraria contenuta nella legge del 17 luglio 1890 a far ritenere colpita nella parte, di cui è controversia, la legge del 1877, non riferendosi tale formula in una legge di ordine generale che ad altre leggi della stessa indole, e non potendosi quindi estendere senza un espresso richiamo a precedenti leggi di carattere affatto speciale, anzi particolare. Se in fatti possono ben coesistere l'una e l'altra, l'essersi sancita la legge nuova, determinata dai bisogni d'ordine generale, non importa che fossero venuti meno quei bisogni e quelle ragioni speciali che consigliarono e richiesero di regolare con proprie norme determinati rapporti di privato o pubblico interesse.

Attesoché dalle fatte considerazioni discende che la chiesa e confraternita dei Greci in Napoli non debba rimanere nè sciolta da qualsiasi ingerenza della autorità amministrativa, nè vincolata alla tutela ordinaria spettante alla Giunta provinciale amministrativa sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ed alle altre norme di amministrazione dettate per tali istituzioni dalla legge del 17 luglio 1890, ma debba dipendere da uno speciale Delegato Regio in quella forma e in quei limiti che furono stabiliti con lo statuto del 1764, finché una novella legge non ne escluda per questa parte l'efficacia e non riconduca l'istituzione nel diritto comune.

Attesoché però tale particolare condizione amministrativa non esclude che la istituzione debba rimanere soggetta alla sorveglianza che spetta al Governo su tutte le istituzioni d'interesse pubblico. Altre infatti sono le disposizioni ordinate a maggiore garanzia della buona gestione delle opere pubbliche di beneficenza ed estese principalmente, mercè l'ufficio tutorio, alla valutazione della convenienza di alcuni più importanti atti di amministrazione ed al più efficace adempimento dei fini di tali opere. Altra è quella funzione di sorveglianza appartenente all'autorità politica anche sulle istituzioni analoghe per garanzia della legittimità degli atti e tutela dell'ordine pubblico. E se per virtù dell'art. 2 della legge del 17 luglio 1890 gli stessi comitati di soccorso e le altre istituzioni temporanee, non aventi i caratteri delle istituzioni soggette alle norme della citata legge, non sono esenti da siffatta sorveglianza nel fine d'impedire abusi eventuali della pubblica fiducia, tanto meno potrebbe esserne immune un'istituzione che per sè stessa ha essenzialmente quei caratteri, e che solo per ef-

fetto di una legge speciale è sottratta alle regole ordinarie che governano le altre opere pubbliche di beneficenza nel Regno.

Attesochè pertanto rimane salvo alla autorità politica, rispetto all'istituzione ricorrente, l'esercizio del *ius inspectionis*, del riscontro di legittimità e di tutte le altre facoltà determinate nell'art. 4 del regolamento del 5 febbraio 1891, n. 97.

Per questi motivi, la Sezione, ferma l'osservanza dello statuto del 20 febbraio 1764 della Chiesa e Confraternita dei Greci in Napoli rispetto alla destinazione di uno speciale delegato Regio per l'intervento e l'assistenza all'elezione dei governatori ed ufficiali dell'istituzione e per l'esame delle controversie che insorgessero sulla resa dei conti, e salva la sorveglianza del governo nei sensi dell'art. 4 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, revoca l'impegnato Regio Decreto del 6 dicembre 1896, con cui la istituzione medesima fu dichiarata soggetta alle norme ordinarie stabilite dalla legge del 17 luglio 1890 per le istituzioni pubbliche di beneficenza. L'autorità amministrativa curerà l'esecuzione di questa decisione ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 5 Novembre 1897

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Schanzer.

Oriundi c. Min. dell'Interno e Comune di Ancona.

Cimitero — Costruzione ed ampliamento in zona inferiore al raggio di 200 metri — Condizioni necessarie — Chiese parrocchiali — Luogo di abituale pubblico convegno — Apprezzamento delle condizioni.

Perchè si possa addivenire all'ampliamento di un cimitero esistente o alla costruzione di un cimitero nuovo, anche in luoghi dove non sia interamente libera di case una zona di 200 metri, è richiesta l'osservanza di tre condizioni: l'assoluta impossibilità di trovare altrove posizioni adatte; un assieme di popolazione inferiore ai 100 abitanti esistente nelle case poste a distanza minore dei 200 metri; il non esservi alcun luogo di abituale pubblico convegno.

Una Chiesa parrocchiale è da considerarsi un luogo di abituale pubblico convegno.

Supposta la sussistenza della prima delle accennate condizioni, cioè quella della dimostrata assoluta impossibilità di trovare altre posizioni adatte. devesi, nell'apprezzamento delle due rimanenti condizioni, portarsi qualche temperamento informato al concetto di conciliare le esigenze di un pubblico servizio con quelle della pubblica igiene, evitando così che l'attuazione del servizio stesso potesse rimanere impedita.

Secondo le norme della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela della pubblica sanità e del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, è prescritto di regola che intorno ai cimiteri non vi siano case di abitazione o costruzioni ad uso di pubblico convegno entro un raggio di 200 metri.

Se non che l'art. 115 del citato regolamento consente che in via eccezionale si possa addivenire all'ampliamento di un cimitero esistente o alla costruzione di un cimitero nuovo anche in luoghi dove non sia interamente libera di case una zona del raggio di 200 metri, sotto l'osservanza di tre condizioni, e cioè:

1° che sia dimostrata l'assoluta impossibilità di trovare altre posizioni adatte;

2° che le case poste a distanza minore di 200 metri dal cimitero abbiano un assieme di popolazione inferiore in complesso a 100 abitanti;

3° che non si tratti di luoghi di abituale pubblico convegno.

Una siffatta disposizione dev'essere senza dubbio intesa con discernimento, secondo l'aforisma che *scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.*

E' chiaro infatti che una interpretazione troppo letterale del detto articolo di regolamento condurrebbe talvolta a conseguenze evidentemente contrarie alla intenzione del legislatore ed alle esigenze imprescindibili di un pubblico servizio fra i più importanti, quale è quello del seppellimento dei cadaveri.

Ed invero, basta riflettere che, supposta la sussistenza della prima delle accennate condizioni, cioè quella della dimostrata assoluta impossibilità di trovare altre posizioni adatte, e supposto in pari tempo che in un determinato caso concreto non si verificassero rigorosamente anche le altre due condizioni, non si potrebbe procedere, attenendosi alla lettera della ricordata disposizione, nè allo ampliamento di un cimitero già esistente, nè alla costruzione di un cimitero nuovo. Con altre parole, non si avrebbe maniera alcuna, malgrado anche un imminente bisogno, di provvedere al seppellimento dei cadaveri nei modi voluti dalla legge.

La stessa enormità d'una simile conseguenza prova che, di fronte all'insormontabile ostacolo di una assoluta impossibilità di trovare altre posizioni adatte, è pur necessario portare nell'apprezzamento delle rimanenti due condizioni sopra indicate qualche temperamento, informato al concetto che il legislatore vuole conciliare le esigenze di un pubblico servizio con quelle della pubblica igiene, e che l' attuazione del servizio stesso non deve essere impedita, quando le esigenze dell'igiene siano salve e laddove anzi il porvi impedimento si rivolgerebbe in un danno certo e di gran lunga maggiore per la salubrità dei luoghi.

Nella specie le diligenti indagini praticate dall'autorità tecnica locale e i pareri dei collegi sanitari competenti non lasciano dubbio alcuno all' estremo dell'assoluto difetto, nelle vicinanze della frazione di Montagnolo Pinecchio, di un luogo per l'impianto di un nuovo cimitero, rispondente alle prescrizioni di polizia mortuaria.

Inoltre emerge dagli atti che si verifica a pieno una delle condizioni per l'ampliamento di cimiteri esistenti secondo la disposizione eccezionale menzionata, e cioè che la popolazione delle case poste a distanza minore di 200 metri dal cimitero sia inferiore nel suo complesso a cento abitanti. Al quale proposito non si può attribuire valore alle denegazioni del ricorrente in presenza della formale attestazione rilasciata dal Municipio di Ancona; secondo cui la popolazione delle case esistenti nella zona di 200 metri intorno al cimitero di Montagnolo arriva appena a 85 persone.

Resta dunque solo la terza condizione, la quale non può dirsi adempiuta in tutto il suo rigore, poichè la chiesa parocchiale, posta pur essa nella zona di rispetto, è certamente luogo di abituale pubblico convegno. Tuttavia importa considerare in linea di fatto che la detta chiesa si trova posta all'estremo limite della nuova zona di rispetto, che l' ampliamento di cui si tratta ingrandisce il cimitero di soli dieci o dodici metri a squadro; laonde unico effetto di tale ampliamento sarà di avvicinare sei o sette metri al cimitero tre casette, la villa del ricorrente Oriundi, la canonica e la chiesa parrocchiale, e che finalmente il Consiglio sanitario provinciale e il Consiglio superiore di sanità dichiararono unanimi non esservi nulla da temere dall' ingrandimento in parola nei riguardi igienici e sanitari. In sostanza una condizione di cose durata per molti anni, poichè anche in passato le dette case e la chiesa si trovavano nella zona di rispetto del cimitero, continuerà ad esistere con una insignificante variazione, i cui effetti non possono essere che minimi, quando si pensi che il cimitero e la villa dell' Oriundi, distante attualmente dal cimitero stesso di 166 metri, resterà anche in avvenire a una distanza di metri 151.

Per le premesse considerazioni il ricorso non merita accoglimento, ma le speciali circostanze del caso consigliano la compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Sez. rigetta, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 22 ottobre 1897.

Pres. Astengo, ff. di P. — *Est.* Tiepolo.

Fabbriceria di Bovolone c. Congregazione di carità di Bovolone.

Opere Pie — Trasformazione — Lascito per costruzione di una Chiesa — Fabbriceria — Ente ecclesiastico conservato — Esenzione da trasformazione del lascito — Conversione in rendita a profitto di Ospedale — Inammissibilità.

Un lascito disposto a favore della Fabbriceria per la costruzione di una Chiesa parrocchiale non può assoggettarsi a trasformazione.

Una Fabbriceria deve considerarsi quale uno degli enti ecclesiastici conservati, *di cui all'art. 91 n. 3 della legge 17 luglio 1890.*

Non può, per troppa diversità di scopo, trasformarsi un lascito per la fabbrica di una Chiesa in rendita a favore di un Ospedale, e ciò anche quando il compimento è da ritenersi di una possibilità molto remota, data la sproporzione dei mezzi coll'entità delle spese finali. (1)

Attesochè l'impugnato decreto reale 6 ottobre 1896, col quale il lascito disposto dal sacerdote Accordi Filippo viene trasformato a favore dell'ospedale di San Biagio in Bovolone, eretto con lo stesso decreto in ente morale, poggia sostanzialmente sopra i seguenti motivi che si desumono dal parere della Sezione dell'interno, 18 dicembre 1891.

Che in virtù della transazione 14 dicembre 1860, la fabbriceria di Bovolone, spogliata di ogni obbligo verso i poveri, divenne proprietaria libera ed assoluta di quella parte di sostanza che a lei fu devoluta (tre quarte parti dell'asse abbandonato dal testatore), e così il carattere si mutò, e dimessa ogni veste di opera pia, assunse quello definitivo di legato di culto con obbligo determinato (e cioè di provvedere all'erezione della nuova chiesa dal testatore cominciata).

Che per l'art. 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890, sono soggetti a trasformazione anche i legati di culto, purchè non corrispondano ad un bisogno della popolazione e non facciano carico ad enti ecclesiastici conservati.

Che il nuovo tempio non corrisponde ad un bisogno della popolazione, anche perchè la possibilità di soddisfarvi con il lascito Accordi è così remota e per unanime consenso e per la semplice considerazione del rapporto fra i mezzi e la spesa, da potersi con tutta ragione ritenere non applicabile a questo caso la sovra espressa eccezione fatta dalla legge.

Che neppure è applicabile l'altra riserva della legge per gli enti ecclesiastici, dappoichè le fabbricerie, specialmente nelle provincie venete, dove sono in materia ancora vigenti le leggi italiche, sono assolutamente enti morali laicali.

Attesoche quest'ordine di ragionamenti non è tale però da suffragare la legittimità del grave provvedimento, col quale un lascito passato per tre quarte parti in pieno possesso e proprietà della fab-

---

(1) La Sezione interni del Consiglio di Stato, con parere 7 luglio 1893 (*Bollett. delle Opere pie*, V, p. 202) ritenne che si possa procedere alla trasformazione di legati di culto in rendita di un ospedale, quando tali legati non corrispondono più ad un bisogno del culto stesso.

« Ritenuto (così il parere) che l'ospedale ha una rendita di sole L. 3,379.13, la quale non può sopperire ai bisogni suoi.

« Che quindi si ravvisa conveniente la proposta fatta dalla Congregazione di carità amministratrice dell'Ospedale e dal Consiglio comunale, di trasformare a prò dell'Ospedale i diversi piccoli lasciti di culto, enumerati nella relazione ministeriale, ammontanti in complesso a L. 222 70, i quali non corrispondono più ad alcun bisogno del culto, tanto più che la Congregazione di carità già provvede alla spesa di un cappellano pel servizio religioso dell'Ospedale.

« Ritenuto che la Giunta provinciale amministrativa ha dato parere favorevole alla proposta trasformazione e che contro la medesima non vennero presentate opposizioni, opina che si possa con Decreto reale provvedere alla propria riforma. »

briceria col fine direttamente manifestato dal testatore e mantenuto integro colla transazione, che fosse compiuta l'opere già incominciata di una nuova chiesa, viene trasformato del tutto per essere invece rivolto a miglioramento delle condizioni dell'ospedale. Non in quanto si riferisce al legato di culto, perchè anche ammesso che quel lascito presenti i veri caratteri di autonomia e non piuttosto di risulta in una disposizione modale a favore della fabbriceria, e ciò tanto più che la fabbrica sacra costituisce uno scopo connaturale degli istituti di questo genere: per quanto però si voglia dare alla parola *culto* una significazione ampia e generica, essa non giungerà mai al punto da fare una cosa sola del legato per scopo di fabbriceria e del legato per scopo di culto.

Nè al linguaggio della legge potrà rimanere del tutto straniero il criterio differenziale che passa fra fabbrica e culto. Al culto appartiene tutto quel complesso di pratiche religiose che costituiscono il tributo di omaggio e di venerazione della creatura alla divinità, e queste hanno una essenza propria e specifica che richiede per manifestarsi un contenente che è il sacro edificio, dove si celebrano cerimonie e riti. Con ciò la fabbrica può diventare qualche cosa di inserviente al culto, per la destinazione sua finale, per tutto ciò che raccoglie e tramanda, ma non può diventare per sè stessa materia di legato di culto tramutandosi da contenente in contenuto.

Ora l'art. 91 della legge 17 luglio 1890 equipara alle istituzioni pubbliche di beneficenza da assoggettarsi sotto certe condizioni a trasformazione l'opere pie di culto, lasciti e legati di culto; ma fra queste non potrebbe comprendersi quel lascito disposto dal fu Filippo Accordi, il quale, nel modo più solenne, ha dichiarato nel suo testamento di lasciare tutta la rendita della sua sostanza depurata a vantaggio della nuova chiesa parrocchiale che si va fabbricando in paese di Bovolone; pel compimento della quale poi dettava anche norme speciali, con intendimento di congiungere al carattere religioso del sacro edificio erigendo anche il carattere artistico, aggiungendo di avere ottenuto dalla Maestà allora imperante la definitiva approvazione di fabbricare questa chiesa, e istituendo una speciale Commissione che avrà sempre l'obbligo dell'annua resa di conto sull'impiego della rendita della sua sostanza, disposta a favore della chiesa in costruzione. Questo scopo determinato e diretto del lascito non venne punto a subire modificazioni per effetto della transazione 14 dicembre 1860, colla quale, sostituendosi all'usufrutto un plenario godimento di sostanza, dedotta solo la parte riservata ai poveri e provveduto per la estinzione dei legati e di altri debiti, s'intese lasciare alla Commissione ed alla fabbriceria, che sarebbe poi venuta a surrogarla, una maggiore libertà di azione per evitare possibili incagli alla volontà manifestata dal testatore.

Attesochè, se da tutto ciò era da indurre che allorquando furono avviate le pratiche di trasformazione, la materia trasformabile non era già un legato di culto nel vero significato della parola, ma tutt'al più un lascito predisponente al culto, lascito che fino al compimento dell'edificio conservava però la finalità sua propria, con che un primo ostacolo legale si sarebbe affacciato per applicare la disposizione dell'art. 91, n. 3 della indicata legge, più calzante ancora al soggetto diviene l'altra eccezione dettata dallo stesso articolo per tutti i lasciti che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati.

Che il lascito Accordi per la fabbrica sia venuto in definitiva a far carico alla fabbriceria, è quanto risulta dalle premesse narrative e che nemmeno s'impugna da nessuna parte. Non è però sufficiente nè adeguato per disapplicare la eccezione fatta in modo così esplicito dalla legge osservare che le fabbricerie per la natura del loro istituto e per le speciali prescrizioni di legge, alle quali vanno soggette nelle provincie venete,

non sono enti ecclesiastici, ma devono considerarsi per laicali.

Certo, per le fabbricerie non concorrono i rigorosi requisiti che sono necessari per indurre la ecclesiasticità dello istituto nel senso canonico, primo fra i quali quello della erezione in titolo, e non si nega che sotto più riguardi le fabbricerie sono soggette alla potestà civile.

Ma si presenta anche valida la induzione che il legislatore italiano, adoperando nell'art. 91 della legge del 1890, le parole « enti ecclesiastici conservati », abbia inteso usarle in quel significato, col quale sono ormai entrate nella nostra pratica legislativa e specialmente nelle leggi attinenti alla materia dell'asse ecclesiastico. E non è ancora troppo remota la disputa che si accese nella patria giurisprudenza intorno al punto se il legislatore dichiarando, coll'art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, soggetti a conversione i beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, dopo quelli colpiti da soppressione, abbia inteso riferirsi unicamente a quelli canonicamente eretti e quindi ecclesiastici in senso rigoroso (fra i quali le fabbricerie non sarebbero comprese), oppure anche a tutti quelli che, comunque non eretti in titolo, tengono un qualche rapporto di aderenza e di partecipazione al regime ecclesiastico (fra i quali cadrebbero anche le fabbricerie). E la divergenza fu composta mercè la legge 11 agosto 1870 (all. *P*), la quale venne a dichiarare che sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866 i beni immobili delle fabbricerie e di altre amministrazioni in genere delle chiese parrochiali, ecc. La quale disposizione si traduce evidentemente nell'affermazione legislativa che davanti al nostro diritto pubblico anche le fabbricerie sono considerate come enti ecclesiastici in senso laico.

Attesochè è regola principale dettata dall'art. 70 della stessa legge che la trasformazione debba essere fatta in modo da allontanarsi il meno possibile dalla intenzione del fondatore. e per verità tra la fabbrica di una chiesa e l'aumento di una rendita di un ospedale intercede una tale distanza e diversità di scopo da non tollerare un supposto che il testatore, disponendo apertamente per la prima, non rimanesse straniero con la sua volontà all'attuazione del secondo impiego; tanto meno poi quando in ordine a beneficenza l'originario testamento conteneva speciali disposizioni, che rimasero anche queste avvalorate per virtù della seguita transazione; cosicchè nella intelligenza degli atti seguiti era da ritenere che alla causa dei poveri fosse già stato assicurato quanto dalla liberalità del disponente poteva ripetere. Che se, come avverte l'impugnato decreto, può essere lodevole il nuovo scopo di destinare la sostanza ad aumento del reddito dell'ospedale per allargarne la sfera di assistenza agli infermi, non va nemmeno posto in disparte che la fabbrica di una nuova chiesa, divisata e condotta con non comuni pregi artistici, può essere in un piccolo centro, quale apparisce il comune di Bovolone, utile impiego di attività e sorgente di benessere per più ceti di persone, con effetto di incremento civile del paese. Onde, nè la distanza del tempo necessario al compimento dell'opera, nè la sproporzione dei mezzi coll'entità della spesa finale, sarebbe quanto basta a giustificare l'abbandono completo di una impresa alla quale il testatore consacrò ogni sforzo e sacrificio, e che col concorso di altre forze potrebbe sempre progredire con notevoli pubblici vantaggi, indipendentemente anche dall'interesse religioso.

Attesochè senza seguire tutte le addottrinate argomentazioni che si svolsero *hinc et inde* dalle parti, queste osservazioni sono sufficienti a dimostrare che l'impugnato decreto non ha fatto buon governo delle disposizioni di legge alle quali ha inteso riferirsi, e con ciò non può evitare la conseguenza della sua nullità.

Per questi motivi, la Sezione annulla, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione 8 Ottobre 1897.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* De Cupis

Mola c. *Congrega di carità di Codogno*

Opere pie — Preferenza dei poveri della parentela del fondatore — Carattere della istituzione — Espressione *poveri in Gesù Cristo* — Significato — Concentramento.
Opere pie — Istituzioni a vantaggio di persone professanti un culto determinato — Concentramento.

L' avere il testatore disposto che nella erogazione delle elemosine siano da preferirsi i poveri della sua parentela, non toglie alla disposizione il carattere di istituzione a vantaggio generale dei poveri, nè la indicazione di poveri di nostro Signore Gesù Cristo *esclude la comprensione dei poveri anche di altro culto.*

L' essere una disposizione fatta a vantaggio di persone professanti un culto determinato, non è ragione che impedisca il concentramento dell' istituzione (1).

Considerato che l' essersi dal Mola disposto che nella erogazione delle elemosine dovesse aversi precipuo riguardo ai poveri della sua parentela, non toglie alla disposizione il carattere di istituzione a vantaggio generale dei poveri, per farne istituzione a vantaggio esclusivo di determinate famiglie: includendosi nella preferenza data ai poveri della parentela un concetto di rapporto ad altra più larga classe di persone, designata nel caso con espressione latissima « *pauperibus* » D. N. I. C.

Considerato che il dare a questa espressione il significato che debbano le elemosine largirsi solo a coloro che professano la legge di Gesù Cristo, è contrario al significato vero e genuino dell' espressione stessa, la carità cristiana non ammettendo distinzione di culti: al che basta rammentare l'ammaestramento datoci da Gesù Cristo nella parabola del Samaritano.

Considerato che, nel resto, l' essere una disposizione fatta a vantaggio di persone professanti un culto determinato, non sarebbe ragione che impedisse il concentramento dell'istituzione: e ne dà prova lo stesso capoverso dell' art. 78 della legge 17 luglio 1890, nel quale tale ipotesi è contemplata quale un caso di eccezione alla regola, che il primo comma dell'articolo stesso detta alle Amministrazioni tutte delle opere di beneficenza, di esercitarla cioè senza distinzione di culto religioso.

Per questi motivi ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione Interno).

Parere del 15 settembre 1897.

Comune di Montecchio Maggiore.

Comune — Concessione di decime fondiarie — Norme per la riscossione — Approvazione di regolamento — Art. 141 della legge com. e provinciale.

L'art. 141 della legge com. e provinciale è applicabile alla decima di indole essenzialmente fondiaria, della quale una Università e gli uomini di essa furono investiti per antico atto di concessione; e perciò può bene il Consiglio comunale stabilire con regolamento le norme per la riscossione di tale decima.

Vista la relazione ministeriale sul ricorso contro la decisione con cui la Giunta provinciale ammistrativa di Vicenza negò l'approvazione al regolamento per l'uso dei beni comunali di Montecchio Maggiore.

Ritenuto che con atto 2 maggio 1306 il vescovo di Vicenza investì a titolo feudale del diritto di decima sui fondi posti in territorio di Montecchio Maggiore, il Comune, la convicinia, la università e gli uomini presenti e futuri della Villa per sè e per i figli, nipoti e pronipoti ed altri loro discendenti in perpetuo. Nel lungo svolgersi de' secoli, allo scopo forse di evitare una intralciata e inutile contabilità, la decima venne esatta sol-

(1) Confr. decisione della stessa IV Sezione 29 novembre 1895, ric. Opera pia Guazzaroni di Orvieto (vol. VI, p. 196).

tanto sui fondi di proprietà delle persone che non appartenevano al Comune, esentandone dal pagamento i proprietari nati nel Comune stesso; ed il reddito, anzichè ripartirsi fra terrieri, andò a costituire un' entrata propria del Comune di Montecchio.

Ritenuto che il Consiglio comunale, con deliberazione 12 agosto 1896, intese disciplinare la riscossione della decima, e considerando che l'esenzione da parte dei terrieri nativi del luogo equivalesse a godimento in natura per loro parte del reddito comunale, formulò un regolamento in base al disposto dell'art. 141 della legge comunale e provinciale.

Che la Giunta provinciale amministrativa di Vicenza, ritenendo invece che la secolare consuetudine, per la quale i nativi di Montecchio sono esenti dal pagamento della decima ne' propri fondi, avesse loro conferito il diritto a tale esenzione, com'ebbero più volte a riconoscere i Tribunali, e che perciò la decima che dovrebbe gravare, ma non grava più loro i beni, non è una proprietà del Comune, con deliberazione 17 aprile 1897 dichiarò di non approvare il regolamento, di cui sopra è cenno, come quello che disciplinerebbe una materia sottratta alle attribuzioni consigliari.

Avverso questa deliberazione ricorre il Comune, sostenendo che, non ostante il diritto e l'uso personale della decima da parte de' proprietari nativi del luogo debbasi tuttavia considerare tale decima di esclusiva spettanza del Comune, sì che faccia parte del patrimonio comunale, senza che il godimento da parte dei terrieri nativi possa infirmare l'essenza dell'investitura a favore del Comune, mentre invece non è che una modalità di esercizio. Sostiene altresì il Comune che il regolamento deliberato devesi approvare nel merito, non sussistendo le obbiezioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale amministrativa nel senso che l'art. 5 di di esso violi i diritti scatenti dalla investitura e dalla consuetudine.

Ritenuto che nella relazione ministeriale di cui sopra è cenno, omesso ogni indagine nel merito del regolamento, specie in ordine al citato art. 5, viene esaminata e discusssa la questione pregiudiziale circa l'applicabilità o meno dell'art. 141 della legge comunale e provinciale al caso ivi controverso, concludendosi che dal complesso dei fatti emergano apprezzamenti non perfettamente consoni alle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa.

Ciò premesso in fatto, la Sezione ha considerato:

Che dall'esame degli atti apparisce più fondato l'asserto che la investitura di cui trattasi sia stata fatta al Comune, e che questo l'abbia esercitata e la eserciti tuttora in parte nell'interesse della generalità degli abitanti, sicchè quindi non si possano escludere la facoltà e l'obbligo del Comune di disciplinare con regolamento l'esazione, il godimento e la distribuzione di tale provento patrimoniale a norma dall'art. 141 citato;

Che infatti con la pergamena del 1306 il vescovo di Vicenza investiva, a titolo feudale, del diritto di decima sui fondi posti in territorio di Montecchio Maggiore *Costantinum sindicum sindicaris nomine recipientem, sindicaris nomine decani, communis, conviciniae, universitatis et hominum praesentium et futurorum villae Monticuli Maioris et pro filiis, nepotibus et pronipotibus et aliis descendentibus in perpetuum ab eis;*

Che dall'esame del titolo sembra potersi ritenere con maggiore fondamento come investita della decima la *universitas* di Montecchio, ossia il Comune, interpretando in questo senso la perifrasi del vescovo, conforme a concetto del tempo, espressi con la solita abbondanza di parole e ridondanza di formule;

Che costituito così il diritto della comunità, l'esercizio di esso fu regolato per secolare consuetudine nel modo seguente: i proprietari non nativi del luogo, come quelli che si ritenevano non compresi nella *universitas* e non aventi diritto alla partecipazione, pagavano le decime in natura al Comune che le esigeva nell'interesse della *universitas*; i

possessori invece di fondi obnozi, originari del Comune e beneficati dall'investitura la pagavano a sè stessi, rimanendo così di fatto esonerati dall'obbligo di corrisponderla al Comune. Quando poi il fondo cessasse di appartenere ad un terriere e passasse per qualsiasi titolo ad un forastiere, il diritto di percepire la decima ritornava al Comune, anche dopo secolare inazione.

Considerando che l'esercizio del diritto nel modo su indicato non contraddice al concetto superiormente espresso circa la appartenenza del diritto all'*universitas*, e trova perfetta spiegazione nei concetti e nella coscienza giuridica del tempo. Il modo più consueto nei Comuni di usufruire dei beni patrimoniali fu durante il corso di parecchi secoli quello di distribuirli in godimento a' comunisti; e perciò anche lo esercizio del diritto di decima in parola fu concesso ai comunisti di Montecchio. Siccome però dovette sembrare repugnante allo spirito d'individualismo, e forse anche inutilmente complicato, l'ammettere che un terriere decimasse sui fondi dell'altro, il quale a sua volta decimava su fondi del primo, si adottò per ragioni di opportunità l'espediente giuridicamente ed economicamente iniquo, ma che allora parve grossolanamente giusto, di ammettere ciascun terriere ad esercitare il diritto di decima sul proprio fondo, dispensandolo dal pagarla ad altri, finchè in lui rimanessero confusi e la qualità di debitore, come proprietario del fondo obnoxio, e la veste di creditore, come membro della comunità ed esercente, in nome del Comune, il diritto di decima. Ma l'esercizio per quanto prolungato da parte del terriere non menomava l'originario diritto della università, il che risulta indubbiamente dal fatto che quando il terriere vendeva il fondo ad un forastiero, il Comune riacquistava *ipso jure* il diritto di decimare sovr'esso, nonostante il passaggio di ripetuti trent'anni e qualunque fossero le garantie di libertà e di immunità prestate nel contratto dal venditore.

Che risoluti in questo senso i dubbi sorti circa l'appartenenza del diritto, assai più semplice è l'indagine circa la natura di esso per dedurne l'applicabilità dell'art. 141 citato. Qualunque siano i dissensi dottrinali e pratici sulla estensione di esso art. 141, è indubitato che il medesimo possa bene applicarsi alla decima di cui trattasi, che è d'indole essenzialmente fondiaria, come apparisce indipendentemente da ogni altra considerazione giuridica, dal fatto che il Comune ha proceduto alla commutazione del suo diritto senza trovare ostacolo da parte de' decimati, i quali hanno così riconosciuto che trattasi appunto di una decima fondiaria, la sola conservata e trasformata dalla legge del 14 luglio 1887, n. 4729.

Considerando, per quanto si riferisce al merito del regolamento approvato dal Consiglio comunale, che con l'art. 141 predetto si è inteso di mantenere lo stato di diritto acquisito prima della pubblicazione della legge. Ora nel caso in esame, di fronte alle contrarie affermazioni delle parti e alle difficoltà sorte specialmente sull'art. 5 di esso regolamento, non è possibile allo stato degli atti riconoscere se e quali alterazioni venga a subire per effetto del regolamento stesso lo stato di diritto finora esistente; onde è opportuno che su ciò vengano forniti elementi positivi dai decimati e dal Comune interessato e che i corpi locali riprendano in particolare esame le singole disposizioni del regolamento e il Ministero ne faccia obbietto di speciale relazione.

Per questi motivi, la Sezione opina, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 18 giugno 1897.

Pres. Giorgi P. — *Est.* De Cupis.

Serpe ed altri c. *Amodio ed altri e Prefetto di Campobasso.*

Opere pie — Annullamento di deliberazioni e provvedimenti — Potere del Prefetto — Ricorsi in via gerarchica — Inammessibilità — Termine per pronunciare l'annullamento.

Per l'art. 52 della legge 17 luglio 1890, spetta al Prefetto di annullare le deliberazioni ed i provvedimenti delle istituzioni di beneficenza quando contengono violazioni di leggi o di regolamenti generali, o di statuti speciali: contro tali provvedimenti non è ammesso il ricorso gerarchico al Ministero.

L'annullamento deve dal Prefetto essere pronunziato nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle copie della deliberazione o provvedimento.

Considerato, quanto all'eccezione d'irrecevibilità del ricorso, che l'art. 52 della legge 17 luglio 1890 che è sotto il capo V che s'intitola: « Della vigilanza ed ingerenza governativa » conferisce alla autorità politica di annullare le deliberazioni ed i provvedimenti delle istituzioni di beneficenza quando contengono violazioni di leggi o di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge. Che in nessun luogo è detto che da tali provvedimenti vi sia ricorso gerarchico al Ministero; e trovansi invece dei casi, come quelli contemplati dagli art. 62 e 63 relativi alle riforme nell'amministrazione e alle mutazioni nel fine, nei quali il provvedimento è rimesso direttamente al Ministero.

Che a stabilire il diritto al ricorso in via gerarchica, diritto che per gli effetti degli art. 28 della legge 2 giugno 1889 e 81 della legge 17 luglio 1890 sarebbe un obbligo, inutilmente si ricorrebbe alla disposizione dell'art. 44 della legge stessa, pel quale «al Ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. » Quest'alta sorveglianza, per la quale, a termine dello stesso articolo, il Ministero invigila sul *regolare andamento* delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti, costituisce una cura di governo, che si esplica in una funzione d'*iniziativa del Governo stesso* a tutela dello interesse pubblico; al quale effetto nello stesso articolo è disposto che in ogni provincia un consigliere di prefettura sia di questa vigilanza particolarmente incaricato per riferirne, a termini del regolamento 5 febbraio 1891, al Prefetto ed al Ministro.

Che al contrario, quando si è voluto concedere il ricorso in via gerarchica, lo si è detto espressamente, come nei casi contemplati negli art. 90 e 92 citato regolamento.

Che fuor di luogo si fa richiamo dell'art. 270 della legge com. e prov., la quale nulla avendo a vedere con la materia della pubblica beneficenza, perciò che le istituzioni di tal natura sono enti per sé stanti, regolati da legge speciale, non potrebbe più trovare applicazione se non in quanto le sue disposizioni fossero state espressamente richiamate dalla legge 17 luglio 1890; il che non è.

Considerato, quanto al primo motivo del ricorso, che lo stesso art. 52 della legge dispone sotto la lettera *C* che l'annullamento della deliberazione o del provvedimento deve dal prefetto essere pronunciato, udito il Consiglio di prefettura, entro trenta giorni decorrenti da quello del ricevimento delle copie di cui alla lettera *A*. Che non è impugnato che le deliberazioni del 15 e 16 agosto 1896 furono dalla Pia Unione della SS. Annunziata trasmesse al Prefetto in piego raccomandato il 19 agosto; e pretendesi invece sostenere che il termine all'annullamento non poteva nel caso decorrere che dalla data della loro pubblicazione, a termini dell'art. 34, che sarebbe seguita il 26 ottobre; col che manifestamente si confondono due atti che per legge sono distintissimi: la pubblicazione delle deliberazioni di cui nel citato art. 34, e la comunicazione diretta che delle deliberazioni stesse deve darsi al Prefetto, a termini dell'art. 52, per gli effetti di cui nell'articolo stesso. Che è pertanto manifesto che il termine per l'annullamento scadeva il 18 settembre.

Considerato che dovendo il decreto del Prefetto dichiararsi nullo, per tale motivo non è il caso di addentrarsi nell'esame del merito, pel quale del resto sarebbe stato egualmente annullato.

Per questi motivi, la Sezione rigetta l'eccezione d'irricevibilità del ricorso, e, su questa giudicando, dichiara nullo per decorrenza di termini il decreto del Prefetto di Campobasso, ecc.

Consiglio di Stato.
(Sezione interno).

Parere del 1 aprile 1897.

Ric. *Congregazione di carità di P....*

Opere pie — Spese di culto — Stanziamenti antichi — Dichiarazioni statutarie — Presunzione di titolo.

Se lo statuto di un'Opera pia, nell'indicare gli scopi di questa, annovera anche diverse opere di culto in base a legati di vetustissima data, come emerge da antichi registri, i quali però non sono conservati, nè si sono potuti ricostruire, *in questa indicazione, congiunta agli stanziamenti operati per molti anni, si ha ben di più che quella semplice presunzione del titolo che si crea con la prescrizione trentennale, avendosi veramente la constatazione del titolo quantunque non vi sia indicato anche l'ammontare del debito.*

Consiglio di Stato.
(Sezione Interno).

Parere del 9 luglio 1897.

Ric. *Comune di Castelboglione*

Spese di culto — Provincie piemontesi.

Siccome le opere di riparazione agli edifici di culto sono obbligatorie pei Comuni delle antiche provincie, giusta le RR. Patenti 6 gennaio 1824 tuttora vigenti in Piemonte, e dell'art. 271 della legge com. 10 febbraio 1889, non può negarsi l'ammissibilità di una spesa per restauri alla casa parrocchiale giusta perizia del Genio civile, che deve ritenersi attendibile.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Fondazioni a favore della pubblica istruzione *(Relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul disegno di legge presentato nella tornata del 6 aprile 1897)* (1).

Signori Senatori. — L'Ufficio centrale da voi eletto per l'esame del progetto di legge sulle fondazioni a favore della pubblica istruzione fece buon viso nel loro insieme alle proposte contenute in quel progetto, ai concetti che lo ispirarono.

La mancanza di norme generali che regolino la vigilanza e la tutela di quelle numerose e svariate istituzioni scolastiche che, a cominciare dalla educazione del bambino nella più tenera infanzia vanno a riferirsi fino ai gradi più elevati della istruzione superiore ed artistica, e comprendono così tutto lo svolgimento dell'intelletto umano, fa sì che esse non producono tutti quei frutti benefici che pure si avrebbe ragione a sperarne. Nulla vi ha di ben definito e legale intorno ad esse; le disposizioni che vi si applicano, per la maggior parte, non sono sorrette da alcuna legge, e così le incertezze del potere esecutivo negli atti che pure è chiamato a compiere sono il più spesso grandissime. Le disposizioni che si danno restano di sovente senza effetto, e finiscono anche per venire poste in non cale, e

---

(1) Atti parlam., Senato, legisl. XX, 1ª sess. 1897, docum. n. 12-A. — L'Ufficio centrale era composto dei senatori Municchi, *presidente;* Garelli, Saredo, Beltrami-Scalia e Dini, *relatore.*

Veggasi a pag. 529, 556 del volume precedente la Relazione ed il progetto del Ministero.

dimenticate, perchè non si ha modo di farle regolarmente eseguire; tantochè neppure si è potuto arrivare a raccogliere tutti i dati relativi alle numerose fondazioni esistenti in Italia, perchè, non determinando nessuna legge l'ingerenza del Governo su queste, le autorità locali incontrano le maggiori difficoltà a raccoglierli.

La legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza è la sola che regola una parte di quelle istituzioni; quelle cioè che, sebbene abbiano ora i più spiccati caratteri educativi, di istruzione o di coltura generale, e a questi scopi più specialmente siano rivolte, sorsero originariamente col carattere di beneficenza, e in parte ancora lo hanno; ma dovendo quella legge riferirsi a tante e svariate forme di beneficenza, non può a quelle istituzioni di natura tutta speciale, che la legge stessa in modo particolare non considera, provvedere in quel modo migliore che ad esse si addice.

Pur tuttavia, per queste l'esistenza di una legge che ne stabilisce la sorveglianza e la tutela fa sì che, se anche non si raggiungono neppure per esse nel modo migliore gli scopi che si dovrebbero raggiungere, si ha però, se non altro, il modo di tenerle sottoposte a una amministrazione bene ordinata e sorvegliata; e con opportuni accordi fra il Ministero dell'interno e quello della istruzione si potrebbe anche arrivare a portarle a raggiungere meglio i loro scopi; talchè è a dirsi che bene fece il Consiglio di Stato cercando di assoggettare alla legge sulle Opere pie quel maggior numero di fondazioni scolastiche che poteva. Ma per quelle fra queste istituzioni, e sono ancora in buon numero, per le quali neppure la indicata legge sulle opere pie può essere invocata, si comprende come le cose debbano passarsi bene altrimenti; e non mancano infatti esempi di alcune di tali istituzioni per le quali le spese di amministrazione assorbono la maggior parte delle rendite che dovrebbero invece essere volte a beneficio degli studiosi, o per le quali il fine per cui furono istituite non ha più alcuna ragione di essere.

E' un patrimonio immenso che la carità dei nostri padri, il loro culto, e amore per le lettere, scienze ed arti ci legò, e che ora va in buona parte perduto, opistratto dal fine pel quale essi lo lasciarono.

Provvedere perchè questi inconvenienti cessino, perchè le nostre popolazioni risentano tutto il vantaggio che hanno diritto di averne dagli atti di liberalità dei nostri maggiori, e i fondi da essi lasciatici non vadano sperduti o a beneficio soltanto di pochi neppure chiamati a goderne, è un bisogno generalmente sentito; ed è legittimo quindi il desiderio che con opportune disposizioni legislative venga regolata anche questa importante materia.

Ammessa la massima, restava a stabilirsi quali disposizioni fossero da includersi nella nuova legge, quale l'estensione da darlesi.

I fini principali delle istituzioni in parola collegandosi colle attribuzioni che le leggi organiche e generali attribuiscono al Ministero della pubblica istruzione, non v'ha dubbio che quelle istituzioni dovessero porsi alla dipendenza del Ministero medesimo; mentre avendosi già una legge relativa alle istituzioni pubbliche di beneficenza che con queste hanno tanta analogia e spesso si confondono, era naturale che le disposizioni di questa legge dovessero essere prese a base per stabilire quelle della nuova. E questi appunto furono i concetti direttivi del progetto che ci fu presentato.

Più difficile invece era lo stabilire l'estensione da darsi alla nuova legge.

Come ho detto, una parte delle istituzioni scolastiche erano già da tempo considerate e trattate come istituzioni di beneficenza, delle quali avevano ed hanno effettivamente, almeno in parte, i caratteri; altre colla giurisprudenza, larghissima, stabilita dal Consiglio di Stato dopo la legge del 17 luglio 1890, ci sono state di recente assoggettate; e ne sorgeva quindi naturalmente la questione quali di queste istituzioni, malgrado la nuova legge, avrebbero dovuto tuttora restare soggette a quella sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e quali no. E per quanto colle disposizioni contenute nel 2° capoverso dell'art. 1 del progetto in discussione, molte questioni venissero ad essere tolte di mezzo collo stabilire che le istituzioni di natura mista venissero in sostanza a dipendere dai vari Ministeri nei rispettivi

scopi ad esse inerenti, restava pur sempre a stabilire se un solo Ministero, e quale, avesse dovuto fare il riconoscimento giuridico delle corrispondenti istituzioni, approvare gli statuti e i regolamenti di queste o le modificazioni che fossero richieste ed esercitarne la sorveglianza sulla gestione finanziaria.

Le più importanti fra le istituzioni scolastiche sono indubbiamente gli asili infantili, sia che si abbia riguardo al loro scopo di educare l'infanzia, sia che si abbia riguardo al loro numero, allo sviluppo che ogni giorno più vanno prendendo; per questi dunque più specialmente doveva essere questione nel vostro Ufficio.

Dopo tutto quello che i più esimii cultori delle discipline pedagogiche e dei metodi educativi hanno stampato sugli asili infantili, dopo le elaborate relazioni presentate in altre occasioni al Senato, e prima ancora alla Camera dei deputati, e dopo le dotte discussioni che si fecero nel nostro Consesso sul finire del 1887 da alcuni dei più competenti di noi nella materia, non è davvero il caso che io mi diffonda in molti particolari su queste istituzioni che nel poco tempo dacchè sono sorte (o meglio sono risorte in Italia) divennero tanto benemerite del paese, e anche possiamo dire della umanità; perchè non farei altro che ripetere, e in modo certamente peggiore, cose già dette da altri e da tutti conosciute.

Solo per giungere più facilmente alle determinazioni che a noi sembra opportuno dovere prendere intorno ad esse, dovrò per sommi capi rifarvi la storia di quanto in senso legislativo o regolamentare si fece, o si cercò di fare, per queste istituzioni, e accennarvi rapidamente alle discipline che le regolano in altri paesi.

Riandando col pensiero alla prima origine degli asili o ricoveri per l'infanzia col pio Calasanzio ed altri pietosi che lo seguirono, e venendo poi fino a quegli anni, verso il primo quarto del nostro secolo, nei quali veramente gli asili incominciarono a diffondersi e migliorarsi, in Scozia con Roberto Owen, in Italia coll'Aporti e in Germania col Froebel, non vi ha dubbio che essi sorsero dapprima come istituzioni tutte filantropiche; e se con Aporti e Froebel, oltre che al primitivo concetto di luogo di ricovero pei poveri bambini abbandonati per salvarli dai pericoli cui erano esposti, si volsero e più specialmente a quello di cercare di sviluppare le facoltà intellettuali del bambino, e dargli i primi e rudimentali elementi di educazione per modo così da dovere essere considerati anche come istituti educativi, continuarono però allora a conservare e in alto grado anche il loro primitivo carattere. Gli asili vennero così, fin d'allora, ad acquistare un doppio fine, quello della beneficenza cioè, e quello della educazione, colla tendenza in questo a prevalere su quello, tendenza che andò poi, di mano in mano più accentuandosi; ed è per questo che nel R. decreto 21 dicembre 1850, n. 1122, che determina le attribuzioni dei varii Ministeri si stabilì che alla Direzione delle scuole degli asili infantili provvedesse il Ministero dell'istruzione, e ad ogni rimanenza provvedesse quello dell'interno. (Art. 4 e 8).

Altro regio decreto del 21 agosto 1853 conferma le stesse disposizioni, e altre pure ne stabilisce; disposizioni sugli asili dal Ministero della pubblica istruzione furono emanate nel regolamento del 15 settembre 1860, valendosi di facoltà d'ordine generale avute dall'art. 5 della legge Casati che pure non fece cenno affatto degli asili infantili; una circolare del 28 febbraio 1862 raccomanda agli ispettori scolastici di non trascurare nelle loro visite alle scuole elementari gli asili infantili; ma nel fatto, mentre ben poco si faceva per questi dal Ministero dell'interno, il quale si limitava al loro riconoscimento giuridico e alla materiale sorveglianza della loro gestione finanziaria, poco pure si faceva per essi dal Ministero della pubblica istruzione, per vigilarli intorno al loro indirizzo e al loro andamento dal lato educativo, sebbene il carattere d'istituti d'educazione fossero andati prendendolo sempre più; e così sino a quei tempi essi non presero quello sviluppo che pure sarebbe stato desiderabile che prendessero.

Nel 1866 il ministro Berti, allo scopo di diffondere il beneficio degli asili nei Comuni rurali più piccoli e più disagiati, fece stanziare una somma di lire 50,000 nel bilancio della pubblica istruzione per sussidiare quelli fra gli stessi Comuni che li istituissero; e solo da quel tempo gli asili incominciarono a figurare per

qualche cosa nei bilanci dello Stato; ma neppure queste somme furono interamente spese nei vari anni, per quanto col regolamento dell'ottobre 1867 e colla circolare del 1° aprile 1869 fossero stabilite anche le norme per la erogazione di quei sussidi.

Nel regolamento del 1880 fu stabilito che le allieve delle scuole normali istituite in località dove esistevano giardini d'infanzia, dovessero attendere in questi a pratiche esercitazioni, e furono poste condizioni alla nomina delle maestre negli asili; e così a poco alla volta il Ministero di pubblica istruzione, per quanto lentamente e senza troppo risultato effettivo, per la mancanza di una legge regolativa, andava svolgendo la sua azione sull'insegnamento infantile, mentre restava la stessa, come pel passato, quella Ministero dell'interno.

Intanto però le discussioni avvenute nei congressi pedagogici sulla educazione dell'infanzia, ed una interrogazione svolta alla Camera dall'onorevole Maiocchi il 19 giugno 1880 avevano apertamente sollevata la questione del passaggio completo degli asili infantili alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Dopo avere rilevato con nobili parole che non può lasciarsi sottratto alle cure e responsabilità del Ministero che dovrebbe essere l'educatore nazionale, quel periodo di età nel quale appunto una saggia e virtuosa pedagogia può esercitare immensa influenza per tutto il resto della vita; dopo aver rilevato che per essere considerati come istituti di beneficenza, gli asili non corrispondono pienamente al loro scopo, e servono invece ben di sovente come un semplice ricovero, con metodi spesso contrari allo sviluppo delle facoltà intellettuali e morali; e aver notato altresì che per avere buone maestre educatrici negli asili bisognava che il Ministero dell'istruzione prendesse a preoccuparsi anche di loro, l'on. Maiocchi concludeva presentando un ordine del giorno col quale ne proponeva il passaggio completo al Ministero della pubblica istruzione; e il ministro De Sanctis dichiarava allora che già in questo senso aveva avviato pratiche col ministro dell'interno (Depretis), che aveva trovato dispostissimo a entrare in quella via.

Giunti però al 1883 senza che nulla si fosse fatto, l'on. Maiocchi tornò ad insistere nella discussione del bilancio della pubblica istruzione, e il ministro Baccelli e il relatore si limitarono allora a rispondergli che per l'indicato passaggio degli asili infantili al Ministero della pubblica istruzione era necessaria una legge; mentre nelle istruzioni allegate al regolamento delle scuole normali del 21 giugno 1883 all'art. 9 si dettero alcune norme sulle esercitazioni da farsi dalle alunne nei giardini d'infanzia.

Una legge presentata alla Camera d'iniziativa parlamentare dall'on. Garelli e da altri undici deputati nel 15 maggio 1884 col titolo « Provvedimenti per gli asili infantili » e portata poi allo stato di relazione il 9 febbraio 1886, non potè giungere alla discussione in seguito allo scioglimento della Camera poco dopo avvenuto.

In quel progetto si lasciavano gli asili alla dipendenza del Ministero dell'interno, come istituzioni di beneficenza, per ciò che si riferiva alla loro costituzione in ente morale e alla vigilanza della loro gestione economica, e alla dipendenza del Ministero dell'istruzione per ciò che si riferiva alla sorveglianza del loro indirizzo didattico e pedagogico; e la bellissima relazione dell'on. Garelli, mentre a nome della Commissione parlamentare riconosceva facilmente attuabile la intera avocazione degli asili al Ministero della pubblica istruzione, dichiarava non aver creduto di dover insistere per ragioni di convenienza e di opportunità, che si basavano specialmente sul timore che, togliendo all'asilo il carattere di opera pia col quale era sorto e si era grandemente moltiplicato, avesse a disseccarsi quella vena della privata beneficenza alla quale gli asili dovevano la loro esistenza. Mettendo poi gli asili infantili e gli insegnanti di questi alla pari delle scuole e dei maestri elementari, si stabiliva in quel progetto l'obbligo pel Ministero della pubblica istruzione di concorrere alla costruzione degli edifici degli asili, di ammettere il personale insegnante al Monte delle pensioni dei maestri elementari, e di stanziare nel suo bilancio una somma annua non inferiore a 100,000 lire per con-

correre a diffondere il beneficio degli asili rurali nei Comuni di scarsa e disagiata popolazione.

Caduto, come dicemmo, questo progetto per la chiusura della sessione parlamentare e poi della legislatura, non caddero però i concetti che lo ispiravano, e colla legge dell'8 luglio 1888, n. 5516, e con quella del 23 dicembre 1888, n. 5858, modificata poi dall'altra del 16 settembre 1894, n. 421, dando luogo infine al testo unico del 30 dicembre 1894, n. 597, furono ammessi i prestiti di favore degli edifici scolastici anche per gli asili, e furono ammessi gli insegnanti degli asili al Monte delle pensioni; mentre cogli stanziamenti annui nel bilancio del Ministero di pubblica istruzione fu provveduto ai concorsi da darsi per aiutare gli asili più bisognosi, e per favorirne la diffusione.

Intanto però mentre con queste disposizioni si venivano e giustamente a sancire per legge i carichi che si davano al bilancio del Ministero della istruzione, niuna disposizione legislativa interveniva nè è intervenuta finora per stabilire su solide basi la sorveglianza sugli asili per parte del Ministero della pubblica istruzione neppure limitatamente alla parte educativa.

Invero il ministro Coppino, nel corso del 1887 cercò di stabilire con R. Decreto norme precise per la sorveglianza e l'indirizzo da darsi agli asili, rilasciando al Ministero dell'interno l'ingerenza sulla gestione economica, e attribuendo al Ministero dell'istruzione quella sulla parte educativa; ma il Consiglio di Stato, con suo parere dell' 11 novembre 1887, dichiarò che tali disposizioni non avrebbero potuto stabilirsi se non per legge, mentre con giuste considerazioni fece esplicitamente rilevare gl'inconvenienti che sarebbero risultati dallo scindere l'amministrazione di quegli istituti fra due Ministeri.

Fu per questo che lo stesso ministro Coppino, mentre presentava alla Camera dei deputati il 19 novembre dello stesso anno 1887, i progetti nei quali si contenevano le disposizioni suindicate relative agli edifici degli asili e al Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari, presentò lo stesso giorno, al Senato, un progetto di legge dal titolo « Provvedimenti per gli asili infantili » nel quale, forse per andare d'accordo col Ministro dell'interno, non tenne conto delle giuste osservazioni del Consiglio di Stato, e mantenne ancora la doppia dipendenza di questi dai due Ministeri dell'interno e della pubbtica istruzione; ma questo progetto che venne poi con molte modificazioni dal nostro Consesso approvato nel 20 dicembre successivo, e presentato alla Camera nel 21 gennaio 1888, non venne da questa discusso.

Il progetto Coppino era di due articoli. Col primo si stabiliva che spettava al Ministero dell'interno il riconoscimento giuridico degli asili, e la vigilanza sulla gestione economica, e spettava al Ministero della istruzione la sorveglianza sull'indirizzo didattico e pedagogico; col secondo si stabiliva che con un regolamento da farsi di concerto fra i due Ministeri si sarebbero date le norme per la esecuzione della legge.

Alla lunga e dotta discussione cui dette luogo per vari giorni questo progetto in Senato, presero parte eminenti nostri colleghi, sostenendo alcuni, ed erano i più, come il conservare la doppia dipendenza degli asili dai due Ministeri non avrebbe potuto essere proficuo al buon andamento di quelle istituzioni che, più o meno tutti, ritenevano essere più di attinenza del Ministero dell'istruzione che di quello dell'interno, e chiedevano a questo di fare il sacrifizio di spogliarsene; sostenevano altri, come questione di costituzionalità, che il Parlamento non dovesse spogliarsi di tutti i suoi poteri affidando al potere esecutivo l'incarico di stabilire tutte le norme per l'esecuzione della legge, senza dare neppure una traccia dei concetti che avrebbe dovuto seguire nello stabilirle. E fu soltanto in seguito alla discussione avvenuta, e alle dichiarazioni del Ministro dell'interno, che non ammetteva che gli asili cessassero di dipendere anche dal suo Ministero, che si finì per addivenire ad un nuovo progetto concordato da tutti, che riportò l' approvazione del Senato con 61 voti favorevoli, e 28 contrari.

Questo progetto nei due articoli che lo compongono stabiliva in sostanza:

1° Il concerto fra i due Ministeri dell'interno e dell'istruzione per erigere in enti morali gli asili educativi dell'infanzia, quando vi sia istanza dei fondatori, e per approvare i regolamenti organici;

2° L'esercizio della vigilanza affidata alle autorità governative e comunali per la esecuzione di quei regolamenti negli asili eretti in ente morale o sussidiati dal Governo;

3° La vigilanza limitata alla morale e alla igiene per tutti gli altri istituti sostenuti da private oblazioni;

quindi, come ebbe a dire il ministro Coppino nel presentare il progetto alla Camera, il Senato ammise già, più che in passato, e anche più di quanto il Ministro chiedeva, l'ingerenza del Ministero dell'istruzione negli asili; poichè ammise che esso dovesse intervenire insieme al Ministero dell'interno anche nel loro riconoscimento giuridico e nell'approvazione dei loro regolamenti organici.

E ciò era naturale, dappoichè essendosi manifestato apertamente in Senato per parte di molti nostri colleghi il convincimento che gli asili dovessero completamente dipendere dal Ministero dell'istruzione in quanto possono considerarsi come la prima pietra dell'edificio che rappresenta l'educazione nazionale, si era finito da tutti per prendere una via conciliativa.

Quel progetto non fu discusso alla Camera, come dicemmo; ma l'ingerenza del Ministero della pubblica istruzione negli asili, e il suo intendimento di volgere ogni cura al miglioramento e allo sviluppo di essi non cessarono per questo di manifestarsi continuamente; e gli atti successivi del Ministero stesso stanno là effettivamente a provarlo.

Basterà infatti ricordare l'incarico da esso dato al cav. Eugenio Paolo Paolini di fare uno studio sulla legislazione e *sullo stato della educazione infantile all'estero e in Italia*, studio da lui poi raccolto e pubblicato in una bellissima e dotta relazione al Ministero del 27 settembre 1888, nella quale opportunatamente e bene a proposito si tiene conto anche di alcune saggie considerazioni che si contengono nella relazione del nostro collega senatore Villari intorno al lavoro manuale nelle scuole, dell'anno precedente. E ricorderò pure: la circolare del ministro Boselli del 27 aprile 1889 sull'ordinamento e l'indirizzo da raccomandarsi per gli asili, nella quale si fa chiaramente intendere come al Ministero della pubblica istruzione ne spetti più specialmente la cura, non dovendo più questi considerarsi come luoghi di ricovero pei mendici, ma come istituti educativi di natura speciale; e il successivo rapporto *sugli asili per l'infanzia in Italia* presentato allo stesso ministro Boselli nel 7 ottobre 1889 dal comm. Gioda, allora reggente la divisione per l'istruzione primaria e popolare, nel quale, con affetto grandissimo per quelle istituzioni, ne espone il loro passato, e le loro condizioni presenti con accurate statistiche, e coi più minuti particolari sull'andamento e sullo stato delle istituzioni medesime per ciò che si riferisce all'indirizzo educativo seguito, ai locali, alle regole igieniche, ecc. E da ricordare è pure il decreto del ministro Baccelli del 29 aprile 1895 col quale fu nominata una Commissione che proponesse le migliori riforme da introdursi negli asili stessi; l'art. 218 del regolamento 9 ottobre 1895 sulla istruzione elementare, e infine la legge del 12 luglio 1896, n. 293, sulle scuole normali, colla quale sciogliendo un voto ormai vecchio, si stabilì che ad ogni scuola normale dovesse andare unito un giardino per l'infanzia nel quale le allieve venissero esercitate, e si istituirono fin anco le maestre giardiniere; talchè, pure mancando ancora una vera e propria disposizione legislativa che ponesse gli asili alla dipendenza del Ministero di pubblica istruzione, lo stato di fatto però è quello che questo Ministero spiega ora su essi la sua piena ingerenza, e ha per questi tutti i carichi nel suo bilancio, mentre quello dell'interno si limita sempre al riconoscimento giuridico di queste istituzioni quando vengono erette in ente morale. e alla sorveglianza della loro gestione finanziaria, senza sopportare per essi alcun carico, senza minimamente intervenire nel loro andamento.

Ed avendo ormai gli asili, come gli altri istituti congeneri per l'infanzia, acquistato spiccatamente il carattere d'istituti di educazione, tanto che ve ne sono ora anche moltissimi a pagamento in tutto o in parte, nei quali si tien conto dei

più recenti progressi della pedagogia infantile, e frequentati da bambini di tutte le classi sociali; mentre l'originario scopo della beneficenza, per quanto in parte rimasto per alcuni, è passato in seconda linea, chiaro apparisce che se queste istituzioni, anzichè essere una trasformazione di quelle passate, sorgessero ora di pianta quali esse sono attualmente, niuno esiterebbe un momento a porle alla dipendenza del Ministero di pubblica istruzione. Per questo e perchè nel fatto, come già dissi, questo Ministero è già quello che più specialmente se ne interessa, per quanto, *ex-lege*, non possiamo non trovare strano che quella ingerenza che il Ministero della pubblica istruzione naturalmente vi spiega e che è la principale ve la spieghi senza legge, e quella poca che il Ministero dell'interno vi esercita, ve la eserciti per legge.

In Austria gli istituti educativi dell'infanzia, sotto le loro varie forme, sono disciplinati dal Ministero di pubblica istruzione fino dal 1872 in forza del decreto imperiale del 22 giugno di quell'anno; e la sorveglianza per parte dell'autorità scolastica governativa si esercita anche su gli istituti completamente privati, e anche dal lato didattico e pedagogico; e fino al punto da poterne ordinare la chiusura. In Francia, dove furono chiamati, secondo i tempi, con vari nomi, ma più specialmente con quello affettuoso ed espressivo di *scuole materne*, sono retti dal Ministero della istruzione anche da più lungo tempo. Fino al 1848, e segnatamente dopo l'ordinanza del 22 dicembre 1837 quegli istituti, chiamati allora *sale d'asilo*, erano riguardati sotto l'aspetto della beneficenza soltanto; ma nel 1848 col decreto del 28 aprile, col quale fu stabilita la fondazione di una scuola per le maestre infantili, fu esplicitamente dichiarato che *impropriamente nell'ordinanza del 22 dicembre 1837 le sale d'asilo erano state qualificate come istituzioni di carità*, mentre erano invece *veri istituti d'istruzione pubblica*, e dovevano chiamarsi *scuole materne*; con chè lo Stato venne à dare loro persino il nome! Successivamente col decreto del 21 marzo 1855, oltre alle norme per la sorveglianza e per la ispezione delle indicate scuole materne, furono altresì stabilite le condizioni per la nomina delle direttrici e delle maestre, e finalmente col decreto 2 agosto 1881 del Presidente del Consiglio e ministro della pubblica istruzione, Giulio Ferry, furono fissati tutti i particolari sia per l'ordinamento, sia pel funzionamento delle scuole materne tanto pubbliche che private, per modo che restò fissata in modo irretrattabile l'ingerenza del Governo sugli istituti infantili, e sempre per mezzo del Ministero della pubblica istruzione.

Varia e in vario modo si esercita l'ingerenza dal Governo sugli istituti infantili in quasi tutti gli altri paesi civili; ma sempre, con maggiore o minore estensione, l'ingerenza del Governo ci è, e per mezzo delle autorità scolastiche; non è il caso quindi che da noi quegli istituti restino ancora legalmente sottratti al Ministero della istruzione pubblica; e occorre che, come nel progetto ministeriale è proposto, il Ministero dell'interno faccia ora per essi quel sacrifizio che già gli chiedevano parecchi nostri colleghi in Senato nel 1887. Di ciò hanno finito per persuadersi anche quelli fra noi nell'Ufficio che erano dapprima esitanti, tanto più che secondo le disposizioni del progetto, pure passando gli asili alla dipendenza del Ministero dell'istruzione, la sorveglianza economica di essi viene ancora, come per tutte le altre fondazioni scolastiche, affidate a quell'ente che già l'aveva e che di sua natura dipende dal Ministero dell'interno, voglio dire la Giunta amministrativa, che tutti riconoscono avere fatto ottima prova; e così l'Ufficio centrale unanime accetta la proposta del passaggio completo degli asili alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, e ne esprime, anche più chiaramente di quello che risultasse dal progetto ministeriale, il concetto nell'art. 1 del disegno di legge.

Gli asili, combattuti un tempo dal partito clericale, che si opponeva apertamente alle tendenze liberali dello sviluppo della istruzione e al ravvicinamento fra loro dei bambini delle varie classi sociali, mentre il partito che tendeva al risorgimento nazionale allo sviluppo delle pubbliche libertà ne faceva una sua bandiera anche per istillare nei teneri cuori dei bambini e portare con essi nelle famiglie l'idea e l'amore della patria, cominciarono fra noi a svilupparsi specialmente dopo il 1860; tanto che mentre, comprendendo insieme gli asili pubblici e privati rico-

nosciuti o no, e le scuole infantili private, secondo le statistiche che si hanno, si trovano nel 1862 nel numero complessivo di 1673 frequentati, fra maschi e femmine, da 71,554 bambini, ne troviamo invece 2799 nel 1895 frequentati da 313,841 bambini.

Siamo lontani dai risultati che si hanno altrove, p. es. in Francia, dove lo sviluppo dal 1860 a ora è stato grandemente maggiore, tanto che per raggiungerlo anche noi bisognerebbe che la popolazione dei nostri asili arrivasse pressochè al triplo di quella che effettivamente abbiamo; e ciò è a ritenersi dovuto alla mancanza d'impulso e d'indirizzo dati dal Ministero; tanto è vero che prendendo le mosse dal 1887, cioè da quando il Ministero della istruzione prese con maggiore impegno a occuparsene, noi troviamo che da 2139 quanti erano gli asili nel 1886 con una popolazione infantile in essi di 252,783, ess. divengono, come già dissi, 2799 nel 1895 con una popolazione infantile di 313,841, crescendo così negli ultimi nove anni gli ásili di 600, e la loro popolazione infantile di oltre 61,000.

Coll'ammettere però che gli asili debbano dipendere completamente dal Ministero della istruzione, l'Ufficio centrale, seguendo anche in questo i concetti svolti in Senato nel 1887, non intende che il Ministero stesso debba regolamentarli e foggiarli tutti su uno stesso tipo da esso indicato.

Stabilirà esso certe norme direttive generali e di grande larghezza, in quanto che quelli istituti debbono essere riguardati come anello di congiunzione fra la educazione materna del bambino e quella della scuola elementare, e in quanto che è ben naturale che la stabilisca dopo di essersi assunto per essi i tanti carichi che le leggi gli hanno addossati; ma ogni asilo avrà i suoi speciali statuti o regolamenti, quali saranno stati preparati dai fondatori e dagli amministratori, i più adattati anche alle varie circostanze locali; e il Ministero dovrà solo verificare se corrispondano a certe norme generali, consigliandone ove occorra, e discutendone coi proponenti le opportune modificazioni; e approvatili, dovrà vigilare perchè siano rigorosamente osservate quelle norme che essi stessi si saranno imposte.

E questo per gli istituti riconosciuti legalmente dallo Stato o da questo sussidiati; mentre per quelli che, mantenuti con volontarie oblazioni o sottoscrizioni, non esigeranno dallo Stato riconoscimento o sussidi o altri speciali riguardi, nulla ad essi lo Stato richiederà all'infuori della osservanza delle norme più naturali di morale e d'igiene.

Rimasta così piena libertà a questi ultimi istituti finchè non si faranno a chiedere allo Stato il riconoscimento giuridico o speciali aiuti, e rimasta pure piena libertà anche agli altri nei limiti degli statuti e regolamenti che si saranno dati essi stessi, non vi ha timore che possa disseccarsi quella vena della liberalità cittadina a pro degli asili, per la quale essi già sorsero.

E del resto, se gli asili cesseranno di essere considerati *legalmente* come opere pie o istituzioni di beneficenza, non cesseranno nel fatto di essere quello che ora sono, solo perchè un Ministero invece che un altro ne farà il riconoscimento giuridico in ente morale quando sia richiesto; quei benemeriti che di essi si curano, che mirano al loro diffondersi, al loro svolgimento e sviluppo, non cesseranno per questo d'interessarsene; anzi noi lo crediamo, e, come dicemmo più sopra, lo sviluppo preso negli ultimi anni ce ne dà la prova, tanto più se ne interesseranno sapendo che il Ministero, naturalmente indicato per essi, prende per essi cura amorevole, e li sorveglia efficacemente.

Lo scopo degli asili è anche ora di beneficenza sì; ma una beneficenza di sua natura tutta speciale, inquantochè più che somministrare un aiuto fisico e materiale tende a dare un aiuto morale e educativo al bambino; lo aiuta a schiudere la sua tenera intelligenza all'amore delle cose belle e buone della natura, lo invoglia ad apprendere, incominciando da quello che più è alla portata sua. Vi è tutta una poesia speciale in questo genere di filantropia, in quanto è ispirato dall'affetto pel bambino; nè questa poesia vorrà estinguersi solo perchè cesserà sugli asili l'ingerenza del Ministero dell'interno anche per quella piccola parte che finora su essi esercitava, e ad essa sarà sostituito quella seria ed efficace del Ministero del-

l'istruzione, senza che questo cerchi d'inceppare con vincoli qualsiasi gli slanci generosi di quella filantropia.

Definita così la questione rispetto agli asili infantili con pieno accordo dell'Ufficio, e in sostanza anche in piena conformità delle idee svolte in Senato nel 1887, altra e ancor grave questione sarebbe rimasta, se il Ministro della pubblica istruzione avesse voluto insistere nel concetto, esposto specialmente nella Relazione al progetto ministeriale, di volere avocati a sè anche gli orfanotrofi, mentre la maggioranza dell'Ufficio centrale a ciò si manifestava recisamente contraria.

Ma avendo poi il Ministro dell'istruzione dichiarato che, riconoscendo egli pure negli orfanotrofi il carattere in alto grado delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ammetteva che restassero come ora sono alla dipendenza del Ministero dell'interno, ogni questione veniva naturalmente a sparire. Solo l'Ufficio volle che tale circostanza fosse espressa chiaramente nella legge, e di qui l'art. 3 aggiunto che esprime nel modo il più esplicito tale concetto; mentre, conforme alle disposizioni poste nel primo articolo del progetto ministeriale, si stabilisce che sugli orfanotrofi come sulle altre istituzioni che solo in parte, e non in modo principale, hanno il carattere di istituzioni scolastiche, la sorveglianza del Ministero dell'istruzione debba esercitarsi per questa parte soltanto, e di concerto col Ministero dell'interno o cogli altri Ministeri competenti.

Il primo comma dell'art. 2 del disegno di legge dell'Ufficio centrale riporta l'art. 2 di quello del Ministero; il secondo comma poi esprime per tutte le istituzioni scolastiche quel concetto stesso che per le ragioni che sopra esponemmo il Senato volle chiaramente espresso nel 1887 per gli asili infantili; e poichè quelle ragioni si applicano a tutte le istituzioni, che vogliono essere lasciate libere di sorgere e prosperare a modo loro finchè nulla richiedono dallo Stato, si troverà naturale che non solo per gli asili, ma per tutte le istituzioni scolastiche, quella disposizione debba essere sancita chiaramente per legge.

Con l'aggiunta di questa disposizione e con le altre modificazioni che, come poc'anzi dicemmo, l'Ufficio centrale ha portato ai primi due articoli del progetto ministeriale, resta completamente fissata l'estensione di questa legge; vengono fissate le istituzioni alle quali essa deve pienamente applicarsi, e quelle alle quali si applicherà soltanto coll'esercizio della facoltà rilasciata al Ministero di sorvegliarle dal lato igienico e morale.

Stabilita così pienamente la portata della legge, e risultando evidente l'attinenza che le istituzioni, alle quali essa si riferisce, hanno con quelle di beneficenza, era naturale, come appunto il Ministero proponeva, che le disposizioni da applicarvisi dovessero essere quelle della legge 17 luglio 1890 con le modificazioni soltanto che la diversa natura delle istituzioni può suggerire.

Tali disposizioni, almeno in qualche parte, potranno ancora a taluno apparire come la esplicazione di facoltà troppo late che il potere legislativo si è dato nello stabilirle; esse però sono già in vigore fra noi per le istituzioni di beneficenza, e lo sono anche fuori, dove anzi, e specialmente in Belgio e in Germania, in quanto si riferiscono alle istituzioni scolastiche si va anche ben più là che da noi; nè d'altra parte dopo sette anni dacchè quella legge è in vigore si sono avuti per la pubblica beneficenza quei perniciosi effetti che alcuni, pure ragionevolmente, potevano temere dapprima.

È perciò che l'Ufficio centrale ha in sostanza senz'altro accettato gli articoli dal 4 al 15 del disegno ministeriale, apportandovi solo alcune modificazioni che per la maggior parte sono di pura forma, e servono a meglio schiarire le relative disposizioni.

Fra le poche modificazioni di qualche importanza che l'Ufficio centrale ha introdotto nel progetto ministeriale, vi ha quella del 2° comma dell'art. 6 del disegno modificato, colla quale si stabilisce che per le trasformazioni del fine delle istituzioni debbano essere sentiti gli autori delle istituzioni medesime, o, se questi più non esistono, le persone che essi avessero designate, o i loro esecutori testamentari. Nè alcuno potrà disconoscere l'equità di questa disposizione e anche la sua utilità pratica, inquantochè varrà ad assicurare sempre più che colla presente

legge non si ha in animo di valersene per portare innovazioni alle disposizioni dei fondatori, altro che in quei soli casi di riconosciuta e indeclinabile necessità, nei quali pei tempi o per le circostanze cambiate o per la inattuabilità delle loro disposizioni, essi stessi se fossero ancora in vita, desidererebbero le innovazioni medesime.

Rileverò pure le modificazioni fatte al penultimo comma dell'art. 8 del disegno ministeriale allo scopo di meglio fissare le indennità da darsi ai commissari e delegati che, in circostanze straordinarie, vengano inviati a fare verifiche o compiere speciali atti amministrativi obbligatori. I decreti che fissano attualmente le indennità degli impiegati in missione sono quelli del 14 settembre 1862, n. 840, 25 agosto 1863, n. 1446 e 27 ottobre 1879, n. 5136; e siano questi, o altri decreti che venissero emanati in avvenire, è sembrato opportuno all' Ufficio centrale di stabilire che per la determinazione delle indicate indennità varranno le norme generali.

Come per le istituzioni di beneficenza, anche la tutela della gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche è rimessa dalla presente legge alla Giunta provinciale amministrativa; ma, ed è questa un aggiunta che l' Ufficio centrale ha introdotto nell'articolo 10 del disegno del Ministero, anche il Consiglio provinciale scolastico, o il Consiglio dell' istituto superiore o artistico interessato dovranno essere consultati per le osservazioni che avessero da presentare al Ministero.

All'art. 15 del disegno ministeriale l' Ufficio centrale ha apportato alcune modificazioni che è il caso di segnalare.

E' parso necessario il richiamo anche agli articoli 51, 61, 78 della legge 17 luglio 1890 che stabiliscono le norme per l'erezione delle istituzioni in enti morali in seguito a domanda degli interessati, quelle pei concentramenti e raggruppamenti, lasciando separati i rispettivi patrimoni e l'erogazione delle rendite, e quelle che vietano di fare distinzioni di culto o di opinioni politiche, a meno che queste distinzioni non siano volute dalle tavole di fondazione o dalla natura della istituzione; ed è parso necessario altresì di stabilire che dei nuovi lasciti il sindaco, avutane denunzia dai notari in ordine all'art. 104 della citata legge, debba darne immediata notizia al prefetto perchè questi la comunichi al Ministero.

L' Ufficio centrale poi avrebbe voluto proporre che il 2° comma dello stesso articolo venisse modificato nel senso di estendere a tutte le istituzioni scolastiche contemplate da questa legge il beneficio già concesso a quelle di beneficenza coll'articolo 2 della legge 22 luglio 1894 per la conversione delle rendite consolidate 5 e 3 per cento in titoli al 4,50 per cento; non sembrando giusto che quella speciale beneficenza che mira al miglioramento intellettuale della nazione non debba tutta godere del privilegio accordato agli altri generi di beneficenza, nè potendo d'altra parte questa concessione portare una diminuzione di qualche rilevanza nelle rendite dello Stato; ma avendo trovato a quella estensione difficoltà per parte del Ministero del Tesoro, l' Ufficio si limita a esprimere il voto che in un tempo non lontano tale vantaggio, anche a tutte le istituzioni contemplate da questa legge, possa essere arrecato.

Gli articoli 16, 17, 18, 19 del disegno di legge ministeriale si riferiscono alla trasformazione dei collegi di Maria della Sicilia.

Non mi fermerò in dettagli nè sulla origine di questi collegi avvenuta circa due secoli fa, nè sulle disgraziate loro condizioni attuali, riferendomi senz'altro, oltrechè alla relazione ministeriale, a quella, ricca di dati e di particolarità, colla quale il ministro Boselli presentò alla Camera il 3 febbraio 1890 un progetto di legge per la loro trasformazione, nonchè a quella pure bellissima che l'on. Coppino il 5 maggio successivo presentò ancora alla Camera, come relatore della Commissione parlamentare che esaminò quel progetto di legge.

Questo per le vicende parlamentari non fu poi discusso nè allora, nè dopo la ripresentazione fattane nella nuova legislatura il 20 gennaio 1891 dallo stesso ministro Boselli; nè altro si fece dipoi, malgrado la necessità da tutti riconosciuta della trasformazione di quei Collegi.

Colle facoltà che la legge attuale viene ad accordare al Governo rispetto alle varie istituzioni scolastiche, anche senza stabilire disposizioni speciali potrebbe poi il Ministero procedere a una trasformazione dei collegi medesimi; ma poichè, essendo questi di natura specialissima e in parte anche ecclesiastica, la trasformazione deve essere fatta su scala più vasta, e con processi e intendimenti diversi, il Ministero richiede speciali e più estese facoltà per la indicata trasformazione.

Sulla opportunità di accordargliele l'Ufficio centrale pienamente concorda; e accetta perciò con leggiere modificazioni gli articoli 16, 17 e 18, che insieme all'articolo 19 disciplinano appunto quelle facoltà; mentre quanto all'articolo 19, e specialmente alla seconda e terza parte di esso, l'Ufficio propone modificazioni più sostanziali.

Trovandosi fin dall'origine i collegi di Maria affidati a donne, chiamate *oblate* o *colle ine*, che vivono insieme col frutto delle l ro doti, alla restituzione delle quali hanno diritto al loro uscire dal collegio, e colle rendite dell'istituto; e sebbene secondo le regole di fondazione dei collegi medesimi, esse dovessero avere per particolare ufficio quello di *promuovere il bene e la perfezione delle donzelle, senza distinzione di nobili o plebee, con l'istruzione nei lavori donneschi, nelle discipline religiose, nel leggere e nello scrivere*, tanto quei collegi sono ora lontani dal raggiungere il loro fine, che alcune di esse, e in qualche istituto tutte, non sanno neppure leggere e scrivere! Di queste donne poi alcune, e forse non sono le meno, introdotte nell'istituto abusivamente, nessun diritto possono vantare di fronte all'istituto medesimo; ma, comunque sia, almeno per le altre riconosciute, che hanno passato la loro vita in quei collegi, e molte anche vi sono divenute vecchie e inferme e inabili a qualsiasi lavoro, unanime l'Ufficio centrale ritiene che, anche come questione di cuore e umanitaria, uno speciale trattamento di favore debba loro essere fatto ora che vengono soppressi gli istituti ai quali appartenevano, o vengono questi trasformati in altri coi quali esse non avranno più che fare. Non sarebbe degno dei nostri tempi gettare sul lastrico, e senza avere di che vivere, sia pure poveramente, una massa di donne vecchie e inferme e inabili a procacciarsi col lavoro i mezzi di sussistenza, mentre si sopprimono o si trasformano a vantaggio della generalità gli istituti nei quali finora alla meglio vivevano contente del loro stato; e le popolazioni stesse che di quei vantaggi godranno, sarebbero le prime a sollevarne lamenti.

E' perciò che l'Ufficio centrale, allargando alquanto le proposte ministeriali, opina che a quelle oblate o collegine che non possono essere nominate maestre o avere un ufficio qualsiasi in uno dei nuovi istituti provenienti dal collegio stesso al quale appartenevano o anche da altri, debba essere assegnata una pensione vitalizia, che possa essere variabile anche da collegio a collegio, a seconda delle condizioni finanziarie del collegio del quale facevano parte; ma vista la tenuità delle pensioni stabilite dalla legge 7 luglio 1866 per le religiose dei conventi soppressi, quali pensioni possono anche essere limitate a sole L. 96 all'anno, l'Ufficio propone che il massimo delle pensioni da accordarsi possa giungere, anzichè soltanto a queste, anche fino al doppio di queste, rilasciando al regolamento di fissarle; e davvero che con ciò si resta ancora entro limit ben modesti!

Sulla considerazione poi che alcuni collegi hanno rendite meschinissime e anche nessuna, mentre altri le hanno fortissime, ad assicurare il pagamento di quelle pensioni l'Ufficio propone che le somme complessive necessarie pel pagamento integrale delle pensioni medesime insieme cumulate, vengano costituite con prelevamenti da farsi sulla rendita dei vari collegi nei modi e nelle misure che saranno stabiliti nel regolamento, in relazione alle loro rendite respettive; e queste somme vengano ratealmente versate nella Cassa Depositi e Prestiti la quale, per accordi presi col ministro del Tesoro, si assumerebbe di fare il pagamento di quelle pensioni.

In base a questi concetti l'art. 19 è stato modificato dall'Ufficio centrale, e noi confidiamo che il Senato, che all'alto senno ha sempre congiunto i sentimenti di umanità e di cuore, vorrà approvarlo nella sua nuova forma. Ne avverrà per questo che alcuni istituti debbano transitoriamente concorrere agli oneri che pro-

priamente potrebbero dirsi di spettanza di altri; ma poichè si tratta di istituti congeneri, e tutti di quella stessa isola generosa che con questa legge vedrà tornare a lei veramente utili i suoi collegi di Maria che ora avevano perduto quasi tutti ogni utilità, noi crediamo che tale disposizione risulterà bene accetta anche presso le varie popolazioni siciliane, e contribuirà anzi a spianare quelle difficoltà che altrimenti potrebbero ancora incontrarsi per la esecuzione pratica della legge.

L'art. 20 del progetto, che si riferisce al regolamento da promulgarsi per l'esecuzione della legge, l'Ufficio centrale propone pure di modificarlo, collo stabilire che la Commissione che dovrà preparare quel regolamento debba essere composta di concerto fra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, e di essa debba fare parte un delegato del Ministero del Tesoro. E ciò si troverà naturale pensando che molte delle istituzioni, alle quali la legge si riferisce, erano finora sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno, e le disposizioni che ad esse dovranno applicarsi, saranno ancora in buona parte quelle della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; mentre dovendo nel regolamento stabilirsi, oltre alle norme di contabilità per le varie istituzioni, quelle pel servizio di cassa da farsi dallo Stato per le pensioni alle oblate o collegine dei collegi di Maria, e per le iscrizioni al Monte delle pensioni pei maestri elementari di quelle che saranno nominate maestre, la presenza di un delegato del Ministero del Tesoro apparisce, oltre che naturale, anche utile e giusta.

Dopo ciò, colle modificazioni indicate, confidiamo che vorrete approvare il progetto di legge.

Addì 17 luglio 1897.

U. Dini, *relatore*.

DISEGNO DELL'UFFICIO CENTRALE. (1)

Art. 1. — Sono istituzioni di ragione pubblica, poste sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione pubblica, le fondazioni erette in enti morali o altrimenti riconosciute, le quali abbiano per fine principale l'educazione, l'istruzione e l'incremento delle lettere, scienze ed arti, e della coltura nazionale in generale, ancorchè siano destinate a esclusivo vantaggio dei poveri.

Sono compresi fra queste istituzioni anche gli asili e gli altri istituti educativi della infanzia; e vi sono pure comprese le istituzioni destinate a beneficio di determinate famiglie, salvi i diritti privati, e sempreché siano soggette a devoluzione a fini d'interesse pubblico.

Le nuove fondazioni saranno erette con decreto reale, su proposta del Ministro di pubblica istruzione, secondo le norme fissate dall'art. 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 2ª), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 2. — Sono pure istituzioni di ragione pubblica, e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, i lasciti, fondi, oneri, e le erogazioni in genere per gli scopi indicati nell'articolo precedente.

Tuttavia, per le istituzioni non erette in ente morale, e non sussidiate dallo Stato, che siano mantenute con volontarie oblazioni e sottoscrizioni, la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione sarà esercitata soltanto per la parte che riguarda la morale e l'igiene.

Art. 3. — Non sono compresi fra le istituzioni di cui agli articoli precedenti, gli orfanotrofi e le altre istituzioni che, pure avendo in parte anche i caratteri indicati negli articoli stessi, hanno altri fini principali. Esse saranno soggette alla presente legge solo per quanto concerne i fini designati all'art. 1, e la vigilanza su di esse per parte del Ministero della pubblica istruzione sarà esercitata di concerto coi Ministeri competenti.

---

(1) Il disegno ministeriale è riferito a pag 556 del volume precedente.

Art. 4. — Per le fondazioni, i lasciti, i fondi, gli oneri e le erogazioni in genere in favore di istituzioni governate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, o da altri Ministeri, la vigilanza sarà esercitata dal Ministero competente.

Art. 5. — E' data facoltà al Governo del Re di trasformare con decreto reale, e sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite nella presente legge, le fondazioni, i lasciti, fondi, oneri ed erogazioni in genere, quando i loro fini non corrispondano alla pubblica utilità, o non si possano più raggiungere.

Quando le rendite eccedano il bisogno, la stessa facoltà compete al Governo del Re relativamente all'eccedenza.

In tutti questi casi il nuovo fine dovrà allontanarsi il meno possibile dalla intenzione del fondatore.

Art. 6. — Il Governo del Re può pure, allo scopo di migliorare l'ordinamento o la gestione delle varie istituzioni, riformarne gli statuti, ordinare il raggruppamento di due o più di esse, o affidarne l'amministrazione a Consigli accademici od altri enti o Collegi amministrativi di istituzioni scolastiche, concentrandole in queste, e ciò sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti.

Art. 7. — La trasformazione del fine, i concentramenti o i raggruppamenti di più istituzioni fra loro, e le riforme degli statuti delle fondazioni o dei lasciti, fondi, oneri ed erogazioni in genere soggetti alla presente legge, oltre che d'iniziativa del Governo, possono anche essere proposte: *a*) dagli amministratori; *b*) dai Consigli comunali dei Comuni interessati; *c*) dal Consiglio provinciale, se la istituzione interessa la provincia o più del terzo dei Comuni di essa o della sua popolazione; *d*) dalla università, accademia, conservatorio, collegio o altro istituto scolastico direttamente o indirettamente interessato; *e*) dai Consigli provinciali scolastici.

Art. 8. — Per la trasformazione del fine, come pei concentramenti o raggruppamenti delle istituzioni contemplate nella presente legge, per la riforma degli statuti, e per le modificazioni che il Ministro intendesse di fare alle proposte delle varie autorità locali indicate nell'articolo precedente, dovranno essere sentiti oltre agli amministratori: *a*) i Consigli comunali, quando si tratti di istituzioni a beneficio di un determinato Comune: *b*) il Consiglio provinciale, quando l'istituzione interessa la intiera provincia o più di due terzi dei Comuni di essa o della sua popolazione; *c*) il Consiglio provinciale scolastico e la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione, ove si tratti di istituzioni concernenti l'istruzione primaria, normale o secondaria; *d*) il Consiglio accademico dell'istituto d'istruzione superiore o artistica interessato, e la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione, ovvero, secondo i casi, gli altri competenti corpi consultivi istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, quando si tratti di istituzioni concernenti la istruzione superiore o le belle arti.

Per la trasformazione del fine dovranno inoltre essere sentiti l'autore o gli autori delle istituzioni da trasformarsi, o, se questi più non esistono, le persone che fossero state da essi designate, o i loro esecutori testamentari.

Trattandosi di istituzioni sottoposte alla vigilanza di altro Ministero, sarà richiesto il parere dei corpi consultivi competenti istituiti presso il Ministero stesso.

Sarà sempre sentito il Consiglio di Stato.

Quando gli enti locali o altri interessati non emettano i loro pareri entro i termini che loro verranno assegnati dal prefetto, sarà provveduto con decreto reale, sentito sempre il Consiglio di Stato.

Art. 9. — Quando una istituzione non funziona regolarmente, il Ministro può, dopo un richiamo riuscito inutile, sospendere l'Amministrazione, e può anche promuoverne lo scioglimento mediante decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

La gestione temporanea sarà affidata ad un Commissario per un tempo non maggiore di sei mesi.

Nei casi d'urgenza può il Prefetto sospendere l'Amministrazione, riferendone immediatamente al Ministero dalla pubblica istruzione, o agli altri Ministeri competenti.

E' in facoltà del Prefetto d'inviare speciali delegati per verifiche e per l'adempimento di atti obbligatorii, quando gli amministratori, espressamente invitati, non vi abbiano provveduto.

La indennità pei commissari e delegati nella misura stabilita dai decreti che regolano le indennità degli impiegati in missione, è corrisposta dalla istituzione, salvo rivalsa contro gli amministratori in caso di dolo o colpa.

I doveri e la responsabilità degli amministratori sono regolati secondo le analoghe disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 2ª), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 10. — La tutela sulla gestione patrimoniale delle istituzioni alle quali si riferisce la presente legge è esercitata dalla Giunta provinciale amministrativa del luogo ove ha sede la istituzione stessa, secondo le norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n, 6972 (serie 2ª), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, sono estese alle istituzioni contemplate dalla presente legge.

Art. 11. — Una copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle istituzioni soggette alla presente legge, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sarà trasmessa al Ministero della pubblica istruzione, o agli altri Ministeri competenti, colle osservazioni che fossero state fatte dal Consiglio provinciale scolastico, o dai Consigli dell'istituto d' istruzione superiore o artistico interessato, ai quali nei respettivi casi dovranno essere sempre comunicati in precedenza.

Art. 12. — Le deliberazioni soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e quelle relative alle nomine degli amministratori, a riforme degli statuti o del fine della istituzione, ai raggruppamenti, e al conferimento di sussidi, posti di studio o premi sono pubblicate entro otto giorni dalla loro data nelle forme stabilite per le deliberazioni dei Consigli comunali.

Chiunque può aver copia delle predette deliberazioni pagando i diritti, che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione della presente legge e che non potranno eccedere una lira per foglio di carta bollata.

Di tutte le dette deliberazioni, appena pubblicate, e anche delle altre non soggette a pubblicazione, gli amministratori devono trasmettere copia al prefetto, che entro 60 giorni dal ricevimento può decretarne la sospensione o l'annullamento per violazione di legge o degli speciali statuti, sentito il Consiglio provinciale scolastico, o i Consigli dell'istituto d'istruzione superiore o artistica interessati.

Decorso tale termine, senza che sia stato pronunciato l'annullamento, cesserà di pien diritto anche la sospensione che fosse stata decretata; e l' annullamento della deliberazione potrà essere pronunciato soltanto per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, o di altro Ministero competente.

Chiunque vi abbia interesse può produrre ricorso al prefetto contro le deliberazioni delle Amministrazioni e al Ministro contro i decreti del Prefetto entro trenta giorni dalla loro data.

Per le deliberazioni che devono essere pubblicate, il termine per il ricorso ha principio dal giorno della pubblicazione; per le altre, quando debbano essere notificate alle parti interessate, dal giorno della notificazione.

Art. 13. — Gli statuti delle fondazioni contemplate dalla presente legge, le quali ancora ne siano prive, e quelli per le fondazioni di nuova costituzione saranno approvati per decreto reale, udito il Consiglio di Stato, previo il voto delle varie autorità respettivamente indicate nell'art. 8.

Gli amministratori delle fondazioni che mancano di statuto, dovranno deliberarne uno schema entro otto mesi dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

Art. 14. — Entro lo stesso termine di otto mesi tutte le Amministrazioni delle fondazioni dovranno presentare al Ministero copia dello statuto o dello schema, del regolamento di amministrazione, dall'inventario e del bilancio dell'anno in corso.

Art. 15. — Ogni anno il Ministro della pubblica istruzione deve presentare

al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti presi a termine degli articoli 1, capoverso ultimo, 5, 6, 9 e 13 della presente legge.

Art. 16. — Sono estesi a tutte le istituzioni contemplate dalla presente legge in quanto siano applicabili, e soltanto in quelle parti che non si riferiscono ai rapporti colle Congregazioni di carità, gli articoli 51, 61, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 88 e 103 della legge 17 luglio 1890, n. 1972 (serie 2ª) sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il Sindaco, dopo ricevute dai notai le denunzie di cui nella prima parte dell'articolo 84 della citata legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, deve trasmetterne copia anche al Prefetto.

E' mantenuto alle fondazioni destinate in tutto o in parte a vantaggio dei poveri il beneficio della conversione delle loro rendite consolidate in titoli 4,50 0|0, concesso dall'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 17. — I collegi di Maria della Sicilia sono tutti dichiarati enti laicali e sono soggetti alla presente legge,

Entro il termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge saranno trasformati, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui al seguente art. 22, e tenuto conto delle condizioni dei Comuni dove risiedono, in istituti per l'infanzia, o in scuole femminili elementari, complementari o professionali, con o senza convitto, o in assegni a favore delle scuole comunali locali, o in posti di studio da godersi in scuole complementari e normali femminili, o in collegi o educandati regi; e saranno devoluti alle nuove istituzioni i patrimoni e le rendite dei collegi trasformati, salvo l'adempimento dei pesi, degli oneri e delle passività, e salve le prescrizioni dei seguenti articoli 19, 20 e 21.

Entro lo stesso termine, alle attuali Amministrazioni dei collegi trasformati succederanno le nuove costituite secondo le norme che saranno fissate nel regolamento.

Art. 18. — I corsi elementari saranno a totale o parziale sgravio dell'obbligo imposto ai Comuni con la legge del 15 luglio 1877, n. 3961, per il mantenimento delle scuole femminili.

Art. 19. — Gli archivi, i libri, i manoscritti, gli oggetti o d'arte o preziosi appartenenti ai Collegi di Maria, previo un inventario da compilarsi per cura di funzionari designati dal Ministero, saranno conservati presso gli stessi istituti o in biblioteche o musei pubblici nel Comune o nella Provincia, secondo che verrà dal Ministero stesso stabilito.

I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto saranno riservati all'uso delle chiese, nelle quali si trovano.

Agli oggetti indicati nei due precedenti capoversi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 della legge 7 luglio 1866, n. 3096.

Art. 20. — Le oblate o collegine potranno essere nominate direttrici o maestre degli istituti per l'infanzia, o delle scuole femminili elementari di cui all'art. 17 quando posseggano i requisiti voluti dalle leggi per tali uffici, o, in mancanza di questi, abbiano quelli che verranno fissati nel regolamento di cui all'art. 22, o si sottopongano alle condizioni che saranno in questo stabilite.

Tutte le oblate o collegine che saranno così nominate, verranno iscritte a partire dal 1° gennaio 1900 al Monte delle pensioni pei maestri elementari, qualunque siano i titoli in base ai quali la loro nomina sarà avvenuta, e alle stesse condizioni colle quali furono inscritti, rispettivamente a partire dal 1° gennaio degli anni 1879, 1889, 1895, gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari mantenute dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, le insegnanti negli asili d'infanzia comunali od erette in ente morale e le insegnanti dei RR. educatori femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della pubblica istruzione, colle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª), 23 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3ª) e 16 settembre 1894, n. 421.

Nel regolamento di cui all'art. 22 saranno stabilite le norme da osservarsi pel riconoscimento, agli effetti del Monte pensioni, dei servizi prestati dalle oblate o collegine nell'insegnamento anteriormente al 1° gennaio 1900, non che i con-

tributi che esse o gli enti convertiti dovranno pagare al Monte stesso in correspettivo di tali servizi.

Art. 21. — Alle oblate o collegine riconosciute, alle quali per le loro condizioni di coltura, d'età o di salute non possa essere affidato un ufficio qualsiasi in uno dei nuovi istituti, saranno assegnate pensioni vitalizie da determinarsi nel regolamento, avendo riguardo anche alle condizioni finanziarie del respettivo collegio, e che in nessun caso potranno eccedere il doppio di quelle stabilite dalla legge 7 luglio 1866, n. 3096. Tali pensioni saranno pagate dallo Stato, ma a carico dei collegi trasformati i quali dovranno tutti concorrere a pagarle; e a questo effetto dalle rendite di ciascuno di questi collegi, nei modi e nelle misure da stabilirsi nel regolamento in corrispondenza delle rendite stesse, dovranno essere prelevate e versate in apposito conto corrente alla Cassa dei depositi e prestiti le somme necessarie per costituire l'ammontare complessivo delle pensioni da pagarsi mensilmente. Su tali somme la Cassa stessa corrisponderà un interesee uguale a quello che è stabilito pei depositi volontari.

Il ministro potrà concedere alle oblate o collegine l'abitazione in una parte degli edifici da esse presentemente occupati, o in altri edifici dei vari collegi trasformati che esso designerà.

Art. 22. — Una Commissione nominata per decreto reale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e di quello dell'interno, e della quale farà parte anche un delegato del Ministro del Tesoro, provvederà alla compilazione del regolamento per la esecuzione della presente legge.

In questo regolamento saranno stabilite anche le norme di amministrazione e di contabilità delle varie istituzioni, e quelle dell'esercizio della vigilanza su esse anche sotto gli aspetti didattico, pedagogico, morale ed igienico.

Art. 23. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 24. — La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

TAMI ANTONIO Direttore Generale. — *Relazione alla Commissione di Vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il Culto* per gli esercizi finanziari 1895-96, 1896-97. — Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero — via Umbria — 1898. (Ne parleremo al prossimo numero).

SCADUTO AVV. FRANCESCO, prof. ord. di diritto ecclesiastico nell'Università di Napoli. — *Ricettizie - Devoluzione della rendita e deroghe al diritto comune.* — Bari, Tip. Editr. Gius. Laterza e figli, 1898.

SCHIAPPOLI AVV. DOMENICO, prof. di diritto nella R. Università di Macerata. — *Rivista critica di giurisprudenza controversa in materia di diritto ecclesiastico.* — Modena, presso la Direzione dell'Archivio Giuridico, 1898. — Prezzo L. 2.

LAMPERTICO FEDELE — *Spese di culto inscritte nel bilancio del Comune di Vicenza - Relazione della Commissione eletta dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 ottobre 1876* — Seconda Edizione. Vicenza, Tip. Comm. F.lli Giuliani, 1897.

MARCHETTI AVV. ODOARDO. — *Comparsa Conclusionale* alla Corte di Appello di Roma, tra *S. Congregazione di Propagonda Fide* e *Gherard Palibine.* — Roma, Tip. F.lli Pallotta, via del Nazzareno, 14, 1898.

CARASSAI AVV. CARLO. — *Decime e Prestazioni fondiarie perpetue.* — Roma, Ermanno Loescher e C., 1898.

CRISPOLTI FILIPPO. — *La proprietà artistica e l'editto Pacca innanzi ai Magistrati.* — Firenze, Ufficio della « Rassegna Nazionale » 2, via della Pace, 1898. — Pistoia, Tip. di G. Flori.

BRANDILEONE FRANCESCO, prof. della Università di Parma. — *Il contratto di matrimonio.* — Torino, F.lli Bocca, Editori, 1898.

Economati dei Benefici vacanti.

Sono vacanti i posti di subeconomo: in Alessandria (il termine per la presentazione delle domande è scaduto), Aquila (idem), Biella (idem), Cassano al Jonio (idem), Lacedonia (il termine per la presentazione delle domande è fissato al 1° luglio 1898), Montalcino (sarà stabilito il termine per la presentazione delle domande), Rimini (il termine per la presentazione delle domande è fissata al 1° agosto 1898), Santa Severina (il termine per la presentazione delle domande è scaduto), Trivento (idem), Ventimiglia (idem).

Con decreto ministeriale del 15 giugno 1898, *Candela Domenico* è nominato subeconomo dei benefici vacanti in Cotrone, *Scogni Carlo* è nominato subeconomo dei benefici vacanti in Muro Lucano. *Nati* cav. *Augusto* è nominato subeconomo dei benefici vacanti in Narni, *Pinto* avv. *Giovanni* è nominato subeconomo dei benefici vacanti in Oria.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET. NOMINE DI R. PATRONATO.

Con regio decreto dell'8 maggio 1898 è stato concesso l'*exequatur* alla bolla pontificia del 24 marzo 1898, con cui mons. *Giulio Vaccaro*, già nominato con regio decreto del 3 febbraio detto anno alla sede arcivescovile di Bari, di regio patronato, è stato canonicamente istituito nella sede medesima.

Con regi decreti del 10 maggio 1898, in virtù di regio patronato sono stati nominati: *Frigiola* sac. *Francesco Paolo*, alla parrocchia di S. Lorenzo in Laterza, *Fea* sac. *Domenico* alla rettoria spirituale del regio ospedale di carità in Casale Monferrato.

Con regi decreti del 15 maggio 1898 è stato concesso l'*exequatur* alle bolle pontificie, con le quali furono nominati: *Andrenelli* sac. *Luigi* al canonicato primiceriale nel Capitolo cattedrale di Loreto, *La Valle* sac. *Adolfo* al canonicato tesorierale nel Capitolo cattedrale di S. Marco Argentano, *Tini* sac. *Andrea* al canonicato priorale nel Capitolo cattedrale di Assisi, *Grande* sac. *Domenico* ad un canonicato di prima erezione nel Capitolo cattedrale di Civitavecchia, *Meccoli* sac. *Luigi* al canonicato di San Bartolomeo nel Capitolo cattedrale di Assisi, *Canali* sac. *Lodovico* al canonicato di S. Maria Maddalena nel Capitolo cattedrale di Terni, *Marzi* chierico *Gio. Bat.* al canonicato di S. Maria nel Capitolo cattedrale di Corneto Tarquinia, *Lofrese* sac. *Michele* ad un mansionariato nel Capitolo cattedrale di Cerignola, *Bandini* sac. *Paolo* al beneficio parrocchiale di San Benedetto in Alpe (comune di Portico), *Cozzipodi* sac. *Michele* al beneficio parrocchiale di S. Maria de Figulis in Catanzaro, *Gallo* sac. *Luigi* al beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Cavallerleone, *Fonnesu* sac. *Giuseppe* al beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Gonnostramatza, *Mameli* sac. *Pietro* al beneficio parrocchiale di S. Nicola in Guspini, *Grilli* sac. *Baldassarre* al beneficio parrocchiale di S. Maria della Rocca in Offida, *Giannantoni* sac. *Guido* al beneficio parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo in Rasiglia (Foligno), *Bozzano* sac. *Domenico* al beneficio parrocchiale di S. Michele in Rì, comune di Chiavari, *Maccanti* sac. *Giovanni* al beneficio parrocchiale di S. Pietro in Villa S. Bianca (comune di Bondeno), *Pischedda* sac. *Giuseppe* al beneficio parrocchiale di S. Sisto in Sassari, *Dinale* sac. *Giovanni* al beneficio parrocchiale di Terranegra, *Piccinini* sac. *Pietro* al beneficio parrocchiale di Torricella (comune di Sissa), *Milani* sac. *Pio* al beneficio coadiutoriale, sotto il titolo della SS. Annunziata, in Vaiano (Castiglione in Teverina), *Zelli* sac. *Concezio* al beneficio parrocchiale di S. Egidio in Valleonina (Leonessa).

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1898 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

Le elemosine alle chiese e l'imposta di ricchezza mobile

1. La recente sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo (2 dicembre 1897, questa Rivista, vol. in corso, pag. 273) ha giudicato essere soggetta all'imposta di ricchezaa mobile le offerte fatte dai fedeli nelle cassette esposte nelle chiese o nelle collette che si fanno durante le sacre funzioni o nelle questue, è il primo voto portato dalla giurisprudenza giudiziaria a favore di questa tesi.

La questione, proposta più volte all'autorità giudiziaria, era sempre stata risoluta contrariamente alla pretesa fiscale. La stessa Commissione Centrale aveva, da prima, riprovata quella tesi (decisione 30 aprile 1878, riferita in Giovannelli e Calvauna, *Regolamenti per l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche*, Milano, 1889, pag. 360): e la pratica degli agenti fiscali s'era universalmente conformata a quel voto. Solo in questi ultimi anni, e più propriamente (per quanto ci consta) da soli due anni, la Commissione centrale ha mutato giurisprudenza: della qual mutazione fu naturale effetto anche la mutazione pronta e universale della pratica degli agenti fiscali.

Nella dottrina, la questione ha avuto dianzi un largo svolgimento dall'avv. Maroni. (*Foro ital.*, 1897, III, 140). Ma, per le ragioni che dirò, ho creduto che l'esame della questione si potesse utilmente riprendere in una trattazione completa, anche dopo quello studio, che è pure, per molti lati, pregevolissimo.

I.

2. La legge, col suo disposto primo e fondamentale, dichiara che all'imposta sono soggetti i *redditi* di ricchezza mobile. (Legge 14 luglio 1864, art. 1; Testo unico 24 agosto 1877, art. 1). Procede poi, per via d'esemplificazione, a indicare le specie varie di codesti redditi. (Testo unico cit., art. 3). Imposta, dunque, non si può applicare se non in quanto ci sia un *reddito*.

Ora, che è *reddito?* Non c'è, qui, bisogno di ricercare, come altri fece (vedi *Monit. Trib.*, 1874, pag. 908; 1875, pag. 333, e note ivi), se l'origine della parola sia da *reditus*, o da *reddere*, o d'altronde; nè quali siano, nel concetto rigorosamente economico, i caratteri sostanziali e i limiti del reddito: indagini im-

portanti in sè medesime, ma qui inutili o superflue. Poichè all'uopo nostro basta fermarsi al carattere generale e più chiaro del *reddito*, senza entrare nella determinazione e definizione dei caratteri più precisi e, a così dire, più interni, dove può nascer contestazione ed esser quindi utilmente invocato il sussidio di indagini più profonde. Basta a noi qui tener presente che *reddito* è *ricchezza prodotta;* che, come non si concepisce effetto senza causa, così non può concepirsi ricchezza prodotta senza presupporre una ricchezza produttrice. Perchè altri abbia un reddito, occorre che abbia già un patrimonio: ciò che altri consegue indipendentemente da un patrimonio proprio, è *acquisto di patrimonio*, non *reddito*. Chi riceve in legato o in donazione una somma, nessuno dirà mai che abbia avuto un *reddito;* perchè chi non vede che l'oggetto del legato o della donazione è una *ricchezza nuova* che entra nel patrimonio del legatario o del donatario, e non già il *prodotto di una ricchezza che ci fosse di già?* Solo dopochè da quell'oggetto, *divenuto* suo, il legatario o donatario ritrarrà i frutti che quell'oggetto produce, solo allora si dirà, e potrà dirsi, che egli ha un *reddito*.

Così, se mi si lega o si dona una somma, quella somma non è *reddito*, nè mi si può applicare l'imposta sovr'essa. Ma se poi io investirò quella somma in titoli di credito, io sarò legittimamente colpito d'imposta sul *frutto di que' titoli*. Così pure se Tizio, per atto di liberalità, si obbliga a corrispondermi ogni anno la somma di mille, il mio patrimonio viene aumentato sostanzialmente di una somma pari alla capitalizzazione di un frutto di mille (poniamo di ventimila): ma su quell'aumento di patrimonio non sarà percetta l'imposta di ricchezza mobile: questa si percepirà soltanto sulle mille annuali, *frutto del credito* costituito da Tizio a mio favore.

Il patrimonio può essere materiale o morale; il reddito può essere costante e certo, o variabile ed eventuale; ma reddito senza preesistente patrimonio non si può, ripetiamo, concepire.

3. Per avvicinare questi principii alla questione che ci occupa, vediamo in che effettivamente si sostanzi il reddito secondo la diversa indole del patrimonio onde deriva. Il reddito di un patrimonio materiale e cioè delle proprietà mobiliari e delle ragioni di credito è l'utilità prodotta da quegli oggetti (frutti, interessi, dividendi, ecc.). Il patrimonio morale consiste in un complesso di facoltà o di attitudini, con l'esercizio delle quali potendosi produrre delle utilità ai terzi, si ha, per ciò stesso, il modo di conseguire un vantaggio per sè a titolo di *compenso* dell'opera posta in quell'esercizio. Il reddito, dunque, di un patri-

monio morale si sostanzia nel *correspettivo* che altri ottiene, comunque, del proprio lavoro.

Tutti, pertanto, i redditi possibili si riducono a queste due forme: *frutto* d'una cosa, *correspettivo* di un'opera. Dove non ci sia una cosa della quale esca un frutto, o un'opera della quale si percipisca un compenso, non c'è ricchezza *prodotta*, non c'è *reddito*. Per usare la formola compendiosa della Corte di Cassazione di Roma (12 maggio 1877, *Foro ital.*, 1877, I, 532), le sole cause produttrici del reddito mobiliare imponibile sono il *capitale* e l'*opera dell'uomo*. " Non ogni provento (osserva il MANTELLINI, *lo Stato e il Codice civile*, vol. I, pag. 305) è reddito: non si tassa il lascito che ci onora, un guadagno che ci capita fuori d'ogni forza economica obbiettiva o subbiettiva, personale o estrinseca. A costituire il reddito tassabile, deve il provento ripeter la sua causa da una forza produttiva naturalmente disposta a riprodurlo „. Il Tribunale di Alessandria in una sentenza (20 luglio 1866, *Legge*, 1887, II, 234) che, non ostante qualche lieve incertezza di pensiero e qualche lieve oscurità di forma, è uno dei migliori contributi portati dalla giurisprudenza all'interpretazione della legge di ricchezza mobile, nota benissimo che " la legge non tassò nè volle tassare il capitale, ma stabilì l'imposta esclusivamente sui *redditi di ricchezza mobile*..... Mentre il capitale è valore di utilità destinato a riproduzione di valori, il reddito è valore man mano prodotto, è provento del capitale; epperciò il reddito involge un essenziale concetto di relazione a preesistenza di capitale produttivo.... sia il capitale costituito da ragioni di credito o da prestazioni o da proprietà mobiliari, sia costituito dal lavoro dell'ingegno o della mano dell'uomo „.

4. Sono, questi, concetti semplici e fondamentali, che il nome solo della legge basta a rilevare, e dei quali, se ce ne fosse bisogno, si troverebbero espresse e chiare conferme nelle discussioni dalle quali uscì questa legge d'imposta (vedi CLEMENTINI, *Le leggi di ricchezza mobile*, Torino, Unione tip. ed., 1896, vol. I, pag. 42 e seg.; pag. 85; pag. 122 e seg.). Ma fu appunto la dimenticanza di questi principii che impedì a molti una posizione chiara della questione che ci occupa. E, per ciò, troviamo anche opportuno di soggiungere che questi principii trovano esatto riscontro nelle quattro categorie, nelle quali la legge distribuisce le varie specie di redditi di ricchezza mobile (Testo unico del 1877, art. 54; Regolamento 3 novembre 1894, n. 493, art. 50): poichè nella categoria A sono indicate le varie specie di reddito " dipendenti da impiego di capitale „; nella categoria B, i redditi " alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale e

l'opera dell'uomo „; nelle categorie *C* e *D*, i redditi " dipendenti unicamente dall'opera dell'uomo „. Fra i redditi il legislatore indica anche le rendite vitalizie, le pensioni, gli assegni, i sussidi, che a un osservatore superficiale potrebbero parere *redditi indipendenti da capitale preesistente*. Ma la vanità di una cosifatta osservazione è chiarita dallo stesso legislatore, il quale (Regol. cit., art. 50) osserva che a questi redditi manca solo l'*attualità* del concorso dell'*opera* o del *capitale* da parte del possessore. È agevole, infatti, entrando nell'esame intrinseco di quei proventi, riscontrare in essi nient'altro appunto che il prodotto di un'*opera* (patrimonio morale) o di un *capitale* (patrimonio materiale) preesistente. Gli assegni, sussidi e pensioni che altro sono se non una parte e una forma del correspettivo dell'*opera* antecedentemente prestata dai beneficiari? E le rendite vitalizie che altro sono se non il frutto di un *credito* del vitaliziato, credito che costituisce appunto (quale che ne sia l'origine, sia contratto, sia donazione, sia testamento) una parte del patrimonio materiale del vitaliziato?

II.

5. Posti quei principii, non rimane che a chiedere per qual via si possano rintracciare nelle elemosine alle chiese i caratteri del reddito.

A nessuno, certo, può venire in mente che sieno provento di un *patrimonio materiale* posseduto dalle Fabbricerie. Bisognerebbe supporre che le elemosine sian frutto delle cassette o delle bisaccie in cui sono raccolte.

6. Resta, dunque, a vedere se le elemosine alle chiese sien *reddito di patrimonio morale*, cioè, come s'è chiarito dianzi, *corrispettivo d'opera*.

L'avv. Maroni (loc. cit.) distingue tra elemosine *libere* e *vincolate*. Egli chiama *libere* le elemosine fatte dai fedeli *senza alcuna destinazione specifica*, col solo *movente generico di contribuire ai molteplici bisogni del culto divino*. Chiama *vincolate* le elemosine *espressamente destinate ad usi determinati* in guisa che i fedeli, all'atto che versan l'offerta loro, sappiano già a quale uso essa dovrà servire e intendano che per quell'uso sia impiegata e non per altro. Tale è il caso delle *casse dei morti*, in cui si raccolgono offerte per celebrazione di messe ed uffici in suffragio delle anime purganti; tale è pure il caso delle questue per acquisto di arredi sacri, o per funzioni straordinarie, quando gli oblatori riconoscano, all'atto dell'offerta loro, il fine particolare della stessa e a questo fine propriamente intendano di contribuire. Il

Maroni crede che tra l'una e l'altra specie di elemosine sia una *diversità essenziale.* Crede che le elemosine *vincolate* debbano sottostare all'imposta perchè esse sieno appunto il *corrispettivo di un ufficio o ministero:* crede, invece, che debbano andare esenti dall'imposta le elemosine *libere*, perchè *non essendosi l'oblatore proposto uno scopo determinato*, l'erogazione non possa mai rappresentare un corrispettivo dell'offerta.

Il risultato, a cui giunge per questa via il Maroni, si presenta, fin dal primo sguardo, abbastanza strano. Appare subito, infatti, come un che di illogico e d'iniquo che debba andare esente da imposta un provento, sulla cui erogazione chi lo riceve ha una certa libertà di deliberazione e di scelta, mentre è falcidiato dall'imposta un provento del quale chi lo riceve dee fare un uso precisamente determinato ed imposto. E appare, anche, arbitrario il criterio applicato dal Maroni per decidere se uno scopo sia *determinato* o *generico.* Poichè tanto è *generico* rapporto ad ulteriori più precise determinazioni lo scopo di contribuire, ad esempio, a una data funzione straordinaria; quanto è *determinato*, rapporto alla indefinita molteplicità degli scopi dell' attività umana, lo scopo di contribuire ai bisogni del culto di una data parrocchia. Guardando poi attentamente alla via corsa dal Maroni, si scorge che egli ha preso le mosse dal presupposto che un'offerta qualsiasi assuma il carattere di *correspettivo*, e cioè di *reddito di patrimonio morale* nel senso da noi chiarito di sopra, ognorachè l'oblatore intenda con essa di servire ad un fine determinato, che gli venga proposto dal collettore. Un tale presupposto è radicalmente erroneo. Ogni lascito, ogni dono fatto con uno scopo prefisso sarebbe, secondo quel criterio, un *reddito* di ricchezza mobile. E pure non vi fu mai, ch'io sappia, zelo fiscale così audace da applicare l'imposta di ricchezza mobile alle opere pie pei lasciti e doni che esse ricevono. Perchè? Non per altro, certamente, che per questo: che tali lasciti e doni, benchè rivolti a un fine determinato, non rappresentano il *correspettivo di un'opera da prestarsi dal legatario o donatario:* questi sarà bensì tenuto, con vincolo morale o giuridico, a seconda dei casi, ad erogare quei lasciti e doni negli usi ai quali il benefattore li volle destinati; ma la erogazione di una somma non è esercizio di un *ufficio o ministero* qualsiasi di cui quella somma sia compenso. Se Tizio mi lega o mi dona cento lire da erogare in opere di beneficenza, e io adempio l'incarico, chi vorrà dir che quelle cento lire sono il correspettivo dell'erogazione che io ho fatto? chi vorrà dire che quelle cento lire costituiscono un reddito mio? Perchè un'offerta diventi *correspettivo* non basta, dunque, che sia

fatta per un dato scopo: ma occorre altresì che lo scopo consista in un atto della persona che riceve l'offerta, nel quale si eserciti *l'ufficio o ministero* di quella persona, e che l'offerta sia appunto *compenso dl quest'atto.*

7. Le elemosine alle chiese raccolte dalle fabbricerie sono esse *correspettivo di un'opera che da queste si presti agli offerenti?* Questo è il punto da cui la questione dipende. E la risposta mi pare che non possa essere dubbia.

Si vorrà dire, in fatti, che l'opera prestata dalle fabbricerie in correspettivo delle offerte consiste nei lavori materiali intorno al tempio che essa può far eseguire, o negli uffici spirituali a cui può provvedere col ricavato di quelle offerte? E, allora, domanderemo a nostra volta: — Supponete voi che nelle spese di quei lavori o di quegli uffici si esauriscano per intero le offerte? — In questo caso dove troverete voi il *correspettivo dell' opera della fabbriceria oggetto d' imposta?* Non è la fabbriceria, in fatti, che esegua quei lavori o celebri quegli uffici; essa li fa eseguire e celebrare da altri: imprenditori, architetti, operai, sacerdoti, dai quali lo Stato percepisce l'imposta di ricchezza mobile per i proventi dell'opera da essi prestata. Essa retribuisce costoro di lor prestazioni col denaro degli offerenti; *eroga* il danaro degli offerenti negli usi da questi voluti; ma nulla percepisce per sè, per l'opera propria. Manca, dunque, ogni correspettivo di opera. O supponete, invece, che una parte di quelle offerte rimanga in libera proprietà alla fabbriceria? — E questa ipotesi si scinde, a sua volta, in due altre: — si può, infatti, supporre che quella parte rimanga alla fabbriceria come compenso dell'opera, quasi d'intermediario industriale o commerciale tra gli offerenti e chi compie i lavori o celebra gli uffici da essa prestata; o si può, invece, supporre che le rimanga a titolo di donazione. La prima ipotesi è contraria al fatto, poichè nessuna fabbriceria ha mai percepito compensi per l'opera di erogazione delle offerte; e, d'altronde, mancherebbe ogni mezzo di determinare quale possa essere la misura di un tale compenso. E quella ipotesi è poi affatto estranea alla questione di che discorriamo, e al fatto da cui la questione stessa si origina: — non si tratta, infatti, di vedere se sia giusto o possibile colpire d'imposta *una quota delle offerte;* si tratta di vedere se le offerte sien *reddito,* e se sia perciò giustificata la pretesa degli agenti fiscali di assoggettarle all'imposta *per sè e nella loro integrità.* La seconda delle ipotesi è tale che elimina, per sè medesima, la questione. Poichè se una parte delle offerte rimane alla fabbriceria a titolo di *donazione,* scompare tosto ogni idea di *correspettivo,* essendo termini

tra sè repugnanti *donazione* e *correspettivo*. L'oggetto di una donazione non può mai considerarsi come *reddito*, perchè è sempre, e non altro può essere che *aumento di patrimonio*. La donazione fa entrare nel patrimonio del donatario una ricchezza nuova, indipendente dal patrimonio preesistente del donatario. E non varrebbe l'opporre che, nel caso delle elemosine delle chiese, si tratta di donazioni, ciascuna di tenue importo, e ricorrenti frequentemente. Poichè l'entità e la frequenza di un provento non possono influire punto a determinarne o a mutarne la natura: sono esse caratteri estrinseci e accidentali che non mutano la sostanza dell'oggetto. Il provento di una donazione, cioè il passaggio a titolo gratuito di parte del patrimonio di una persona nel patrimonio di un'altra, non può tramutarsi in reddito, cioè in provento di un patrimonio proprio, pel fatto che altri simili passaggi lo precedano e lo seguano. Come un *reddito*, per non esser periodico, non cessa però di esser reddito, così le donazioni, anche si succedano con frequenza, non cessano di esser donazioni. La periodicità non è elemento necessario e non è elemento sufficiente a costituire il *reddito*.

Potrà bensì l'infrequenza e l'incertezza di un reddito essere addotta validamente come *ragione di fatto* per sottrarlo, in dati casi, all'imposizione; ma non mai essere addotta come *ragione di diritto*, che per sè e in astratto esima dall'imponibilità. Così, ad esempio, un sacerdote, che mai o quasi mai riceva elemosina delle messe da lui avventiziamente celebrate, potrà difendersi dagli agenti fiscali dimostrando *in fatto* che il reddito non sussiste, o sussiste in così tenue misura da non dar luogo all'imposta. Ma se egli adducesse, invece, la *teorica di diritto* che la celebrazione di messe avventizie essendo infrequente e incerta, non può, per ciò solo, andar soggetta ad imposta, egli vedrebbe certamente respinta la sua difesa dai principii generali ribaditi nell'art. 3 lett. *e* della legge.

E, per converso, la frequenza o periodicità di un certo genere di *acquisti di nuovo patrimonio* non può mai trasformare tali acquisti in *redditi di patrimonio esistente*.

8. A escludere, del resto, dalle elemosine alle chiese ogni carattere di *correspettivo*, serve un' altra considerazione, svolta egregiamente dal Maroni (loc. cit.); il quale ebbe però il torto di applicarla solo parzialmente. Perchè un'offerta sia correspettivo anticipato di qualsiasi cosa ed opera, è essenziale *una preventiva e stabilita volontà degli oblatori* diretta a quella cosa ed opera. Ora, chi offerisce alle chiese ha bensì l'intento di contribuire ai bisogni del culto in generale o a certi speciali bisogni

del culto; offerisce *in contemplazione di questo fine:* — ma non si propone come fine *un correspettivo dell'offerta.* — Non c'è nessuna elargizione che non sia fatta in contemplazione di qualche fine; mentre abbondano quelle fatte senza proporsi un correspettivo. " La elemosina fatta a un povero (osserva giustamente il Maroni, loc. cit.) ha un fine in contemplazione del quale vien fatta: ma questo fine, la carità, non ne costituisce certo il correspettivo: le elargizioni, le pubbliche sottoscrizioni per un' opera di pietà sono parimenti determinate dalla contemplazione dello scopo che si spera di raggiungere, ma il fine non ne è per questo il correspettivo.... Nè può bastare che, eventualmente, l'impiego fatto delle elemosine corrisponda esattamente alla intenzione dei fedeli: quello che si richiede per poter parlare di correspettivo è che questa corrispondenza esista fin dal momento in cui l'offerta vien fatta, in guisa che non si possa scostarsi dalla intenzione degli oblatori e che questi sappiano fin dall'origine con certezza di ottenere un determinato e voluto correspettivo ".

9. Se, dunque, le elemosine alle chiese non sono reddito nè di patrimonio materiale nè di patrimonio morale; se le fabbricerie, raccogliendole, non ne possono assumere altra veste che di *erogatrici* o di *donatarie*, sembra non poter più dubitarsi della illegittimità dell'imposta di ricchezza mobile applicata alle fabbricerie per quelle elemosine.

Ho visto, veramente, che si adduce, quasi per escludere l'efficacia de' principii nell'attuale questione, un disposto particolare del Regolamento (art. 60, primo capov., del Reg. 3 novembre 1894 sopra cit.) ". Le società (dice il Regolamento) costituite senza scopo industriale non sono tenute a fare dichiarazione se si limitano ad erogare le contribuzioni dei soci in opere o atti filantropici, scientifici, letterari, di mero consumo o diletto, e, in generale, in operazioni non produttive di reddito; ma devono farla qualora posseggano o producano redditi derivanti sia dal capitale contribuito, sia da qualunque altra origine e in qualunque forma o con qualunque destinazione ". Vedete (si dice): la erogazione in operazioni non produttive di reddito dei contributi dei soci, non sarebbe ragione bastante ad esimere le società collettrici: — c'è voluto, per ciò, un disposto espresso e speciale del Regolamento. Ma un simile disposto non c'è per le elemosine alle chiese; dunque su queste, quand'anche si eroghino tutte dalle fabbricerie nelle opere di culto che sono, di lor natura, improduttive di reddito, va presa l'imposta. — È, a dir la verità, un'illazione abbastanza strana. Anzi tutto, è da notare

che, se quell'articolo di regolamento avesse realmente voluto, per eccezione, esimere dall'imposta un reddito che, per sè, sarebbe stato colpito dalla legge, quell'articolo, per ciò solo, mancherebbe di ogni valore, essendo evidente la incostituzionalità di un Regolamento che porta un'eccezione alla legge, cioè, insomma, abroga parzialmente la legge. Ma, nel fatto, quell'articolo non è, anzi, che un'applicazione fedele de' principii della legge. Tutt'altro che voler introdurre *un'esenzione di favore*, ha, anzi, voluto impedire che, con una troppa larga interpretazione della legge, si aprisse l'adito a un'esenzione che poteva parere legittima. Lo dice chiaro la seconda parte del comma sopra riferito. Si è voluto prevenire il pericolo che non si applicasse l'imposta ai redditi veri e propri di una società, per la sola ragione che questa *non avesse scopo industriale*, ma solamente filantropico, scientifico, letterario, o di mero consumo e diletto. E, per ciò, s'è detto: — Badate che l'assenza di uno scopo di lucro non vi sottrae alla legge d'imposta: fino a che voi mettete insieme i vostri contributi e li consumate nello scopo che vi siete proposto improduttivo di reddito (*erogazione*), la legge d'imposta non ci ha che vedere, perchè, fino a lì, non c'è *reddito* per nessuno; c'è soltanto una spesa fatta in comune, e le *spese*, per esser fatte in comune, non diventan *redditi*. Ma se i vostri contributi, invece di spenderli (erogarli), li metterete, in tutto o in parte, nel salvadanaio e li trasformerete in capitale fruttifero; — se a voi, comunque, e in qualsiasi tempo, perverranno d'altronde altri capitali, — badate che benchè, in fine, il capitale raccolto da voi o pervenutovi d'altra parte debba pur servire a quello scopo *non industriale* che vi siete proposto; esso rimane, pur sempre, un capitale fruttifero; e sui frutti di codesto *patrimonio materiale* va presa l'imposta, perchè la legge non fa, in proposito, nè distinzioni nè eccezioni: colpisce i redditi di tutti i capitali (patrimonî materiali) senza badare nè come il capitale sia sorto, nè a qual fine ultimo si faccia servire. Il capitale fruttifero viene colpito tanto in mano al filantropo quanto in mano all'usuraio —.

Da quel disposto del Regolamento non solo, dunque, non si può cavare alcun argomento contro la tesi nostra; — ma vi si ha una riconferma dei principii che noi abbiamo applicato.

III.

10. Resta un'ultima obbiezione da confutare, o, meglio, un inciampo da evitare.

S'è creduto da taluni che, di fronte alla legge del 1877, la

questione che ci occupa si presenti in condizioni diverse da quelle in cui si presentava dinanzi alla legge del 1864. La legge del 23 giugno 1877 ha introdotto un comma che non era in quella del 1864: ha dichiarato all'articolo 17 (divenuto poi 3, lett. *e* del testo unico) che son redditi imponibili anche *i proventi avventizi derivanti da spontanee offerte fatte in correspettivo di qualsiasi ufficio o ministero.* Non è forse, in questo comma, una deroga ai principii generali? non vi si dichiara di colpire, alla pari dei *redditi*, anche i *proventi?* non si abbandona, dunque, la condizione, secondo la legge del 1864, essenziale alla imponibilità, la esistenza di un vero reddito, che presuppone la esistenza d'un patrimonio, materiale o morale che sia?

11. A mostrare la vanità di tali dubbi basta, veramente, la parola di quello stesso art. 3, lett. *e.* Per ammettere che, con quell'articolo, si siano voluti abbandonare e sovvertire i criteri fondamentali della legge, colpire dell'imposta sui *redditi di ricchezza mobile* anche i *passaggi di patrimonio*, trasformare un'imposta diretta in indiretta, aggiungere, alle due sole forme possibili *in rerum natura* di reddito, una nuova e strana forma artificiale, una specie di reddito per generazione spontanea, bisognerebbe esservi forzati dalla parola della legge. Ma, invece, questa non solo non comanda, ma nemmeno consente stranezze di quella sorta.

S'è fatto gran caso della parola *provento* introdotta da quell'art. 3, lett. *e. Provento* (si disse) è parola più generica di *reddito;* dunque, quell'articolo ha voluto estendere l'imposta a tutto ciò che entra nel patrimonio di una persona indipendentemente dalla causa per la quale vi entra. Non s'è badato che, seguendo questo principio, s'arriverebbe logicamente, come già notammo, a colpire dell'imposta di ricchezza mobile i lasciti e le donazioni; i quali perciò godrebbero del privilegio d'esser colpiti insieme della imposta indiretta di passaggio (tasse di successione e di registro) e della imposta diretta di produzione (imposta di ricchezza mobile). Ma non solo non s'è badato all'assurdo di tali conseguenze; non s'è badato nemmeno a finir di leggere l'articolo che si voleva interpretare. Poichè quell'articolo dice chiarissimamente che sono considerati come redditi i *proventi* di offerte spontanee fatte *in correspettivo di un ufficio o ministero.* Ora, che è ciò, se non una conferma espressa di que' principii generali ai quali si pretenderebbe che quest'articolo abbia derogato? Poichè dire che ciò che si riceve *in correspettivo di un ufficio o ministero* è reddito imponibile, non è altro che ripetere il principio generale che è sog-

getto all'imposta il prodotto d'ogni patrimonio morale, il correspettivo d'ogni opera.

L'art. 50 del citato Regolamento del 1894 sembra essere stato scritto apposta per impedire ogni equivoco nell'interpretazione dell'art. 3, lett. *e* della legge. Esso dice, in termini, che *i proventi avventizi o derivanti da spontanee offerte fatte in correspettivo di qualsiasi ufficio o ministero appartengono alla categoria dei redditi dipendenti. unicamente dall'opera dell'uomo:* e conferma, così, *apertis verbis* che que' *proventi* son *redditi*, e che sono *redditi dipendenti dall'opera dell'uomo,* cioè corrispettivi d'opera nè più nè meno che tutti i redditi professionali.

12. I precedenti dell'art. 3, lett. *e* tolgon poi, di per sè, ogni dubbio in proposito.

La legge del 1864, con la quale fu dapprima stabilita l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, considerava come reddito di ricchezza mobile, in generale, *ogni specie di reddito non fondiario* (art. 6, lett. *e);* e dichiarava soggetti all'imposta anche i redditi variabili ed *eventuali* derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manufattrice e mercantile, materiale od intellettuale (art. 8, § 2).

Tra le questioni offertesi nell'applicazione dei riferiti disposti di legge, fu questa, se andasser soggetti all'imposta i proventi che i sacerdoti ritraggono dalla celebrazione di messe e di altre funzioni ecclesiastiche, avventizie. E nella giurisprudenza si ebbero alcune decisioni per l'opinione negativa (Vedi *Foro it.* 1877, I, 527; Legge, 1877, II, 140, 161, 227). Le ragioni principali addotte a sostegno di tale opinione eran queste: che quei proventi sono, di lor natura, incerti e saltuari (eventuali) e hanno carattere di spontaneità. La legge (dicevasi) non colpisce d'imposta i redditi *eventuali* se non in quanto derivino dall'esercizio di una industria, di una professione, o di un'*occupazione manufattrice o mercantile, materiale o intellettuale* (art. 8, § 2 sopra citato). Ora, in nessuna di tali professioni, industrie od occupazioni può farsi rientrare il ministero di sacerdote, i cui atti ed offici appartengono a un dominio puramente ed esclusivamente morale. E, d'altro lato (soggiungevasi), l'obolo che il sacerdote riceve per la prestazione di quegli atti ed offici non è il prezzo di quella prestazione la quale è, per indole propria, inestimabile: e, come il fedele, nel porgergli quell'obolo, sa bene che egli non *paga* un servigio che gli si presti dal sacerdote, ma fa *un' offerta* al sacerdote per una utilità spirituale della quale il sacerdote non è il produttore ma il ministro; così al sacerdote mancherebbe anche un'azione giuridica per costringere il fedele, pel

quale avesse celebrato uno di quegli atti od offici, a *un pagamento* qualunque, mancando, per le ragioni dette, ogni ragione di prezzo, ogni possibilità di estimazione. Così, dunque, quei proventi sono di *offerte spontanee*, e anche per questa via sfuggono all'imposta che non dee nè può colpire se non i veri e propri correspettivi.

Una tale interpretazione della legge del 1864 trovava molte e vive contraddizioni nella dottrina e nella giurisprudenza. E le contraddizioni moveau tutte dal concetto che, nella legge del 1864, essendo riguardato ogni *reddito* senza eccezione, non potevano a quella legge sottrarsi i proventi che il sacerdote ritrae dalla celebrazione della messa e di altri uffici; poichè tale celebrazione " è una *prestazione d'opera* del sacerdote ai fedeli *dietro un correspettivo*, ... come avviene del medico, del professore e del legista „. (Ballerini, nella *Legge*, 1875, III, 100: conforme Sera, ib. 1875, 141; Quarta, nel *Foro it.*, 1877, I, 528 e segg., Scaduto, *Diritto Ecclesiastico*, II, n. 474 bis).

Ora, l'articolo di cui discorriamo non ebbe altro scopo che ovviare, *dichiarando* il senso della legge, al continuarsi della giurisprudenza favorevole all'esenzione. Il legislatore accolse e sanzionò (non è qui il luogo di ricercare se bene o male) le contraddizioni incontrate da quella giurisprudenza, e i concetti dai quali movevano quelle contraddizioni. Volle *dichiarare* che gli atti dell'ufficio o ministero sacerdotale si parificano, rimpetto alla legge d'imposta, agli atti di qualsiasi ufficio o ministero profano, così che gli utili *provenienti* al sacerdote da una sua prestazione, quand'anche, nella considerazione etica e religiosa degli atti prestati, non possano avere altro carattere e altro nome che di *oblazione spontanea*, debbano, rimpetto alla legge d'imposta, essere considerati come *redditi* professionali, come *correspettivo* di opera. Contro una giurisprudenza che riteneva esenti d'imposta gli utili ritratti da *certi* uffici e ministeri, il legislatore dichiarò che la legge non consentiva eccezioni, e che, per ciò, era da ritenersi reddito di ricchezza mobile ogni utile ritratto in correspettivo di *qualsiasi* ufficio o ministero.

Questi, e non altri, furono gli intenti della legge del 1877; e furono apertamente dichiarati nelle discussioni parlamentari. " Si è ventilata, disse il proponente Ministro delle finanze, avanti ai Tribunali, la questione se certi redditi, che chiamerò avventizi, *dei ministri del culto* dovessero o meno esser colpiti dalla tassa di ricchezza mobile; e vi sono recenti decisioni della Corte di Cassazione le quali risolvono la questione nel senso che... debbano essere esenti... Questa giurisprudenza è parso che meritasse d'esser corretta e modificata da una nuova legge. A me pare che la

legge, secondo il suo spirito, non debba consentire queste *eccezioni*... E' a questo fine che la Commissione della Camera e il Ministero hanno proposto questo art. 17 „. (Vedi CLEMENTINI, loc. cit., pag. 169; e, più largamente, CASELLI nella *Rivista di diritto ecclesiastico*, anno II, pag. 518-520).

Si volle, insomma, con la legge del 1877 impedire alla giurisprudenza di stabilire, a favore di un certo ordine di contribuenti e di una certa specie di proventi, una *eccezione* che non era nella legge. Si vollero eliminare i dubbi dedotti dalla *spontaneità* dell'offerta e *dall'indole dell'ufficio* o *ministero prestato*. Ora, il voler impedire una eccezione non è, certo, voler mutare il fondamento della regola: — è, anzi, l'opposto.

E ciò riconobbe esattamente la stessa Commissione Centrale osservando, nella decisione sopra citata, che l'art. 3 lettera *e* ha voluto colpire " i proventi professionali qualunque sia l' indole della professione, abbia pure a scopo precipuo gl'interessi spirituali „ e che le elemosine alle chiese non costituiscono un provento professionale, " perchè non v'è ufficio o ministero cui spettino *come rimunerazione di opera prestata* „.

13. Posto, così, fuori di discussione che l'art. 3 lett. *e*, non solo non indusse alcuna deroga od eccezione ai principii generali della legge, ma ne fu, anzi, e volle essere, una applicazione e una conferma, è chiaro che la questione si ripropone, di fronte alla legge del 1877, nello stesso stato e nei medesimi termini in cui si presentò di fronte alla legge del 1864. Ma nei precedenti di quell'articolo si trova anche un argomento per ritenere che non solo non si volle con esso dar norma alla nostra questione; che questa non solo rimase all'infuori degli intenti e delle disposizioni di quell'articolo, ma fu, anzi, da quell'articolo indirettamente risolta nel senso dell' esenzione delle elemosine alle chiese dall'imposta.

Infatti, alla giurisprudenza anteriore alla legge del 1877 non s'era offerta soltanto la questione dell'imponibilità dei *proventi sacerdotali*, ma quella altresì delle *elemosine alle chiese*. E, mentre la prima aveva avuto (come si disse) soluzioni discordi, sulla seconda la giurisprudenza s'era pronunziata, unanime e costante, nel senso dell'esenzione (Trib. Milano, 4 maggio 1874; App. Milano, 14 ottobre, in *Monit. Trib.*, 1874, 618, 1047; Appello Firenze, 23 maggio 1874, *Legge*, 1874, II, 251; Cass. Firenze, 1 febbraio 1875, *Legge*, 1875, I, 183). E, poichè questa giurisprudenza fermissima sulla questione delle elemosine alle chiese era invocata a sussidio della lor tesi dai sostenitori dell'esenzione dei proventi sacerdotali, gli avversari di questa tesi

notarono come le due questioni fossero affatto diverse, e non potesse per tanto la soluzione della prima esser presa come norma alla soluzione della seconda. " Quei giudicati (sulle elemosine alle chiese) osservava il QUARTA (loc. cit.) riguardano le elemosine fatte in chiesa dai fedeli, ed è chiaro che codeste sieno cose *affatto diverse* da ciò che si paga al prete per la celebrazione della messa „. E il SERA (loc. cit.): " I termini del caso, cui si riferiscono le ora ricordate decisioni, *non sono simili* a quelli della proposta questione, giacchè le decisioni stesse ebbero a trattare delle spontanee elargizioni, elemosine, oblazioni fatte alla chiesa per provvedere alle spese di culto, le quali non si possono certo confondere cogli *onorari* che si corrispondono ai sacerdoti come individui in vista di determinati atti del loro ministero „. Ciò ripetè la stessa Commissione centrale (decisione 30 gennaio 1875 riferita nella *Rivista di diritto ecclesiastico*, anno II, pag. 526): " Mal s'invoca (dice quella decisione) la decisione della Corte di Appello di Firenze, perchè i termini del caso sono diversi... Là si trattava delle elemosine fatte alla chiesa per provvedere alle spese del culto; quà invece si tratta dell'elemosina corrisposta ai singoli sacerdoti per la celebrazione delle messe. Ora, ognuno vede che il principio accolto in quella decisione intorno alla non tassabilità delle elemosine fatte per spese di culto dalla società dei fedeli perchè non costituiscono un reddito nel senso della legge, non può applicarsi alle elemosine delle messe perchè... è indubitato che per occasione di quella celebrazione (delle messe) i sacerdoti percepiscono *un emolumento che fa parte dei redditi della loro professione* „.

Tale era lo stato della giurisprudenza riguardo alle due questioni quando fu pensata la legge del 1877; nella quale, come si è visto, il legislatore si preoccupò della questione dei *proventi sacerdotali*, tacendo affatto di quella delle *elemosine alle chiese*. Se il legislatore avesse creduto che anche queste andasser soggette all'imposta, non è ovvio che anche a queste avrebbe accennato? Anzi tanto più urgente avrebbe trovato la necessità di parlarne, in quanto, riguardo a queste, la tesi dell'esenzione era già *jus receptum* nella giurisprudenza; mentre riguardo ai proventi sacerdotali, non solo non era arrivata allo stato di opinione pacifica, ma nemmeno di opinione prevalente (vedi QUARTA, loc. cit).

Se, dunque, il legislatore non si occupò della questione delle elemosine alle chiese, è non solo lecito e ragionevole, ma necessario, inferire da un tale silenzio che egli ritenne corretta e conforme ai principii della legge quella soluzione che la giurisprudenza ne avea data.

14. Per queste ragioni, ci sembra che si debba desiderare, e che si possa ragionevolmente confidare, che la sentenza del Tribunale di Bergamo rimanga *un caso isolato*. Quella stessa sentenza è, d'altronde, una riprova della bontà della tesi da lei ripudiata: poichè da tutta quella non breve sentenza mal si riesce a cavar fuori un'argomentazione, per quanto ci si spenda tutta la buona volontà e la pazienza che dovette impiegare il cardinal Federico " per ricavare il sugo del senso dai fiori di don Ferrante ". (*Promessi Sposi*, cap. 25).

Avv. Luigi Bazòli.

SULLA PREMINENZA GERARCHICA DEL VESCOVO DI ROMA

APPUNTI STORICI

I primi secoli della vita sociale cristiana sono caratterizzati da un lavorìo graduale e lento di propaganda e di organizzazione, diretto sostanzialmente a porre le basi prime e fondamentali dell'organismo cristiano. Lavorìo lento, ma mirabilmente progressivo, che finì con l' affermazione pubblicistica della Chiesa al tempo di Costantino.

Dopo Costantino, stabilita la sua posizione e consolidatasi nella società, la Chiesa cristiana compì nei successivi secoli lo svolgimento della propria costituzione e della propria organizzazione, sia dal punto di vista *politico e generale*, sia dal punto di vista *privato e patrimoniale*. Perchè anche per la Chiesa sono da distinguere un diritto *pubblico* e un diritto *privato*. E specialmente per la sua importanza pubblicistica e per lo sviluppo e per la fissazione della sua costituzione, la entrata della Chiesa nella vita pubblica e civile e il suo riconoscimento da parte dello Stato ebbero una importanza addirittura straordinaria.

La vita della Chiesa, nei suoi primordi, era tutta ristretta nelle comunità, l'une dalle altre perfettamente indipendenti, solo riunite e collegate dalla fede comune. La preminenza della comunità di Gerusalemme, che non durò a lungo, non costituiva un punto di accentramento che rappresentasse un'idea qualsiasi di un' organizzazione primitiva. Il bisogno della unità della dottrina, mal tenuta ferma dopo il periodo apostolico dai membri peregrinanti delle comunità stesse, diede il primo impulso alla

costituzione politica della Chiesa. Già nel secondo secolo si ha notizia che i capi delle comunità si raccogliessero in sinodi provinciali, presso la comunità più importante e più influente del centro della provincia, per consigliarsi e discutere insieme delle materie di fede, di fronte specialmente alle controversie sollevate dai montanisti. E tali sinodi, a somiglianza del *concilium provinciale* romano (1), nel III secolo diventano già istituti organici della Chiesa, specialmente nella Grecia, nell'Asia e nell'Africa (2). Il riconoscimento della Chiesa per parte dello Stato attribuì a queste riunioni anche maggiore importanza per la necessità che di fronte allo Stato le materie di fede e gli intendimenti e gli scopi delle società cristiane fossero precisamente determinati, e per influenza degli imperatori romani si tenne appunto in Nicea nell'anno 325 il primo concilio generale per tutto l'impero (*οἰκουμένη*), che aprì la serie dei numerosi concili ecumenici di quel tempo.

Ma mentre in questi concilii venivano discusse le questioni importanti e generali di fede e le controversie dottrinarie, le questioni minori e gli interessi locali erano trattate dai sinodi provinciali, che, come si è detto, vennero consolidandosi come istituti organici della Chiesa, e le sue decisioni furono anche rese obbligatorie, specialmente per influenza dello Stato.

Dal Sinodo si originò l'istituzione e l'autorità del Metropolita: i rappresentanti della comunità, che oramai erano i Vescovi, si adunavano, nel centro della provincia, nella *μετρόπολις* la cui comunità aveva maggiore importanza e maggiore influenza, e da ciò derivò a favore del Vescovo metropolitano una certa preponderanza sugli altri vescovi del distretto (*ἐπαρχία*), che presto si commutò in un vero potere disciplinare. Nell'anno 341 il Metropolita si attribuisce già il diritto di prender parte alle elezioni dei Vescovi provinciali e di dirigerle, di ordinarli, di confermarli nella loro carica.

Al disopra dei distretti metropoliti si sviluppò nella Chiesa d'Oriente un'altra più vasta associazione, di nuovo sotto l'influenza della costituzione provinciale romana: come sopra le provincie

---

(1) Circa la corrispondenza fra le più elevate associazioni cristiane e le circoscrizioni politiche dell'Impero Romano vedasi HINSCHIUS, *Das Kirchenrecht* ecc. I, 539 sg. MÜLLER, *Kirchengeschichte* I, 128, 155, 226. SOHM, *Kirchenrecht* I, 332 sg., 442 sg. Anche FUSTEL DE COULANGES, *La Monarchie franque*, p. 512.

(2) Vedi FRIEDBERG-RUFFINI. *Trattato di diritto eccles. cattolico ed evangelico* I, pag. 7. Cit. ivi TERTULLIANO, De ieiun. 13 « Aguntur praeterea per Graecias illa certis in locis concilia ex universis ecclesiis, per quae et altiora quaeque in commune tractantur et ipsa repraesentatio totius nominis christiani magna veneratione celebratur. »

v'era un'altra e più elevata unità politica, la diocesi, così al di sopra dei metropoliti si costituì l'Esarcato, o, come fu poi detto, il Patriarcato (1), come autorità superiore invigilante su tutti i distretti metropoliti, sulle nomine dei Metropolitani e anche di tutti i Vescovi provinciali, e funzionante da giudice nelle controversie che fossero insorte tra i metropolitani, e da tribunale d'appello contro le loro sentenze. Un primo accenno di questa nuova autorità si trova negli esarchi di Efeso, Cesarea ed Eraclea, e in quelli più tardi istituiti di Toledo e di Cartagine. Ma mentre questi avevano solo una certa supremazia sugli altri metropolitani dell'esarcato (2), in seguito i Vescovi di Alessandria e di Antiochia, e più tardi quelli di Costantinopoli e di Gerusalemme, si attribuirono quell'autorità, cui abbiamo accennato, e un vero diritto di giurisdizione, a somiglianza della facoltà analoga che spettava al Vescovo di Roma di fronte agli altri Vescovi d'Italia (3).

Alessandria, Antiochia, Costantinopoli e Gerusalemme erano pertanto, espone Loening, i quattro grandi patriarcati in cui si divideva la Chiesa dell'impero romano d'Oriente, e che nella loro unione sotto il potere e sotto la protezione dell'imperatore, salvaguardavano l'unità della Chiesa, avendo per scopo comune la difesa dalle dottrine eretiche e dagli scismi.

Sopra tutti gli altri esarchi e patriarchi poi, come vescovo della capitale, appoggiato dagli imperatori, trovò modo di erigersi nella Chiesa greca il patriarca di Costantinopoli, in posizione secondaria solamente di fronte al Vescovo di Roma (4).

---

(1) Il nome di Patriarca era ancora nel IV secolo usato come titolo di onore per ogni Vescovo: la prima volta a partire dal Concilio di Calcedonia del 451 fu il titolo di Patriarca attribuito e limitato alle quattro chiese capitali di Alessandria, Antiochia, Costantinopoli e Gerusalemme. — Vedi LOENING EDGAR, *Geschichte des deustchen Kirchenrechts*, Strassbourg, 1878, I, p. 425, e citati ivi PICHLER ed HINSCHIUS.

(2) C. 26, Conc. Carthag. III (BRUNS, 1, 127) « Ut primae sedis episcopus non appellatur princeps sacerdotum aut summus sacerdos aut aliquid huiusmodi, sed tantum primae sedis episcopus.

(3) Concil. Nicaen., 325, c. 6 (BRUNS 1, 15): « *Τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω τὰ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Λιβύῃ καὶ Πενταπόλει, ὥστε τὸν Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπον πάντων τούτων ἔχειν τὴν ἐξουσίαν, ἐπειδὴ καὶ τῷ ἐν τῇ, Ῥώμῃ ἐπισκόπῳ τοῦτο συνηθές ἐστιν· ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ Ἀντιόχειαν καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπαρχίαις τὰ πρεσβεῖα σώζεσθαι ταῖς ἐκκλησίαις· καθόλου δὲ πρόδηλον ἐκεῖνο, ὅτι εἴτις χωρὶς γνώμης τοῦ μητροπολίτου γένοιτο ἐπίσκοπος, τὸν τοιοῦτον ἡ μεγάλη σύνοδος ὥρισε μὴ δεῖν εἶναι ἐπίσκοπον· ἐὰν μέντοι τῇ κοινῇ πάντων ψήφῳ εὐλόγῳ οὔσῃ καὶ κατὰ κανόνα εκκλησιαστικὸν, δύο ἢ τρεῖς δι' οἰκείαν φιλονεικίαν ἀντιλέγωσι, κρατείτω ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος.*

(4) Conc. Constant. (I, 381, c. 3): *Τὸν μέντοι Κωνσταντίνου πόλεως ἐπίσκοπον*

ma in seguito con questo rivaleggiante, finchè si giunse più tardi alla separazione delle due Chiese.

Nell'Occidente la Chiesa, meno turbata dai dissensi interni per lotte dottrinarie e per controversie dogmatiche, più bisognosa di unione e di difesa per la maggiore rilassatezza del potere imperiale e per la più efficace e minacciosa azione degli elementi dissolventi della società romana, sotto la più diretta influenza dello spirito pratico romano e della sua idea politica accentratrice, informò la sua costituzione ad una più forte ed unitaria organizzazione, convergendo, come punto d'accentramento, a Roma.

La comunità cristiana di Roma aveva sulle altre una certa preminenza, e così il suo Vescovo di fronte agli altri vescovi; preminenza di considerazione e di onore, che poi venne a mano a mano svolgendosi come preminenza di autorità e, in fine, anche di giurisdizione.

Già il fatto che una comunità fosse stata fondata da un apostolo bastava ad attribuirle una posizione speciale nel reggimento della Chiesa; e tanto maggior valore ciò doveva avere per Roma dove aveva insegnato Pietro, che la tradizione cristiana designava come capo degli apostoli, tanto più che nessun'altra città dell'Occidente era stata sede di un apostolo.

Ma, oltre a ciò, la posizione stessa di Roma, come città capitale di tutto l'impero, come centro di tutta la forza e di tutta la potenza del mondo romano, doveva necessariamente portare con sè che sulla sua comunità religiosa si irradiassero quella considerazione e quel prestigio che appartenevano alla comunità politica. Tutto il mondo, dice Loening, che era accessibile alla influenza e alla civiltà greco-romana, considerava Roma come il centro della forza, della potenza, della vita spirituale. Là concorrevano da tutte le parti dello smisurato impero tutti gli elementi prominenti, tutti i beni spirituali e materiali di tutti i popoli del Mediterraneo. Da essa era decisa la sorte di intere provincie, con essa era concatenata la vita di ciascuna comunità (1).

E come Roma in tutti i campi della vita pubblica, spirituale e scientifica costituiva il centro e il capo del mondo, così

ἔχειν τὰ πρεσβεῖα τῆς τιμῆς μετὰ τὸν τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπον, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν νέαν Ῥώμην.

Nov. Iustin. 131 (a. 545) l. 2: Ac propterea sancimus, ut secundum earum regulas sanctissimus veteris Romae papa primus omnium sacerdotum sit, beatissimus vero archiep. Constantinopolis, novae Romae, post sanctissimam apostolicam sedem veteris Romae secundum locum habeat, reliquis vero omnibus praeferatur.

(1) Loening, op. cit. I, 425.

doveva anche necessariamente conseguirne che la comunità cristiana di Roma, già nel 2° e nel 3° secolo, fosse considerata come la prima comunità cristiana della terra, e il Vescovo di Roma fosse tenuto nel rango di primo tra gli altri fratelli.

Da Roma infatti si svilupparono i fondamentali principii della costituzione cristiana e in Roma specialmente si conservò e si difese, meglio che nelle altre Chiese, la tradizione apostolica, per il cui accertamento quindi la testimonianza di Roma ebbe il più grande valore.

All'autorità del Vescovo di Roma si rivolgevano per istruzioni e consiglio non solo gli altri vescovi e le comunità dell'Italia, ma anche, espone Friedberg (1), nelle controversie dogmatiche le città dell'Asia minore, e ivi ebbero a patrocinare per quelle dei confessori gallici (2). Lo stesso Costantino e gli altri imperatori dell'impero d'Oriente riconobbero questa preminenza del Vescovo di Roma, e ai delegati di lui era dato nei grandi concilii ecumenici un posto d'onore. Ma questa autorità morale e di onore non portava con sè alcun primato della Chiesa di Roma sulla Chiesa generale, ed i concilii stessi non erano convocati dal Papa ma dall'imperatore, e le sue decisioni valevano ed erano rese obbligatorie dall'imperatore stesso, senza che alcun diritto di approvazione fosse riservato al Vescovo di Roma e senza peraltro che neppure fosse da esso preteso.

*
* *

Occorre qui di determinare innanzi tutto la posizione del Vescovo di Roma di fronte agli altri vescovi d'Italia (3). Negli atti del Concilio di Nicea, riguardo al diritto di nomina e di ordinazione di un nuovo vescovo da parte del metropolitano e dei vescovi provinciali, è detto nel canone 6° che " l'antico costume, che si trova in Egitto, Libia, Pentapoli abbia anche in seguito il suo valore, che specialmente il vescovo di Alessandria abbia potere sopra tutte queste provincie, poichè anche al Vescovo di Roma spetta analogo diritto. (*τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω τὰ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Λιβύῃ καὶ Πενταπόλει, ὥστε τὸν Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπον πάντων τούτων ἔχειν τὴν ἐπειδὴ καὶ τῷ ἐν τῇ Ῥώμῃ ἐπισκόπῳ τοῦτο σύνηθες ἐστιν.*) Le provincie di Egitto,

(1) Friedberg, Ruffini, op. cit. p. 42.

(2) Ibid. citati: Tertull., adv. Prax., C. 1; Eusebius *Hist. eccles.*, V. 2, 4; *Dictionary of Christ. Biogr.* 3, 937.

(3) Cfr. specialmente Bachini, *De eccles. hierarch. originibus* (1703). Bianchi, *Della potestà e della polizia della Chiesa* (1746). Archinard, *Les origines de l'Eglise Romaine* (1852). Maassen, *Der Primat des Bischofs von Rom, und die alten Patriarchalkirchen* (1853).

Libia, Pentapoli e Tebe politicamente furono fra il 365 e il 386 riunite in una speciale diocesi *dell'Egitto* sotto un Praefectus Aegypti, ed è da credere che alla stessa circoscrizione si estendesse questa speciale autorità del vescovo di Alessandria, ammessa come probabile l'opinione di Loening che nell'indicazione della provincia di Egitto fosse nel testo del canone compresa anche quella di Tebe (Alto Egitto). Ora è certo che nella metà del IV secolo esisteva un metropolitano nella provincia di Pentapoli, come anche, ai tempi del Concilio di Nicea, in quella di Tebe; onde al vescovo di Alessandria è da attribuirsi quel potere *patriarcale* sopra tutti i metropolitani del suo distretto, al quale abbiamo accennato poco sopra. Ma poichè ai tempi del Concilio era riconosciuto anche il patriarcato di Antiochia, e l'autorità superiore quindi del vescovo di questa città sugli altri vescovi e metropolitani della provincia, sui quali eragli attribuito un potere disciplinare con la facoltà di riunirli in Sinodo e di presiederlo, è da ricercare al di fuori di queste generali facoltà quello speciale potere del vescovo di Alessandria, al quale accenna il Concilio, e che viene designato come analogo a quello che era attribuito al Vescovo di Roma.

Loening crede, e lo dimostra sufficientemente, che questa speciale facoltà fosse quella di ordinare direttamente tutti gli altri vescovi delle altre provincie. Ai metropolitani delle singole provincie era lasciata solo lo facoltà di confermare la scelta dei vescovi della loro provincia, così che solo dopo questa conferma il vescovo di Alessandria poteva procedere alla ordinazione (1). Il termine di confronto tra le facoltà spettanti al vescovo di Alessandria e quelle spettanti al vescovo di Roma è pertanto quello, che loro spettava il diritto di ordinazione dei vescovi di parecchie provincie, in eccezione alla prescrizione del canone dello stesso concilio, che in ogni provincia spettasse al metropolitano di procedere alla nomina dei vescovi e di approvarla.

Da ciò risulterebbe non esatta l'opinione della più parte dei canonisti moderni che deducono dalla citata disposizione del concilio di Nicea la conseguenza che al vescovo di Roma fosse riconosciuta la qualità generale di *patriarca dell'Occidente* (2). Piuttosto è da ritenere che, ai tempi del concilio di Nicea, la costituzione metropolitana non si era ancora estesa, come in Oriente, nell'impero occidentale, e che su tutte le provincie

---

(1) Loening, op. cit., pag. 432 e seg.

(2) Phillips, *Kirchenrecht*, II, 37 e seg; Hefele, *Conciliengeschichte*, I, 399: Walter, *Kirchenrecht*, § 155, Friedberg-Ruffini, *Trattato*. ecc., pag. 43, nota 10.

che ascendevano al n. di 17 secondo la costituzione di Diocleziano (a. 292), diritti analoghi a quelli del metropolitano erano esercitati dal vescovo di Roma, dal quale erano scelti, ordinati e approvati i vescovi provinciali, sui quali esercitava anche un alto potere disciplinare (1). Ed anche in altre parti dell'impero d'occidente verificavasi il caso che, pur non essendosi ancora introdotta la costituzione metropolitana, un vescovo esercitasse sugli altri un diritto di preminenza e di giurisdizione, come principalmente avveniva pel vescovo di Roma.

Già sulla fine del secolo IV questo stesso diritto del vescovo di Roma venne però limitato con la formazione dei distretti metropolitani di Milano, di Ravenna e di Aquileia, per quanto anche in seguito, per un certo tempo, fosse dai papi preteso sempre quel diritto, che era stato loro riconosciuto, di ordinazione di tutti i vescovi d'Italia. Con ciò Loening spiega come lo storico Rufino nella sua *Historia ecclesiastica,* riferendosi alla disposizione del citato canone 6 del Concilio di Nicea, accennasse alla supremazia del Vescovo di Roma, simile a quella del vescovo di Alessandria in Egitto, rispetto alle *chiese suburbicarie* " *Hist. eccles.*, X, c. 6. Et ut apud Alexandriam et in urbe Roma vetusta consuetudo servetur, ut vel illi Aegypti vel hic suburbicarium ecclesiarum sollecitudinem gerat „, a quelle chiese cioè che all'epoca in cui quel documento era scritto, e precisamente sui primi tempi del secolo V, erano restate sotto la giurisdizione di Roma, all'infuori di quei distretti metropoliti, che si erano costituiti (2).

---

(1) Ciò è comprovato dalla testimonianza, che abbiamo, che gli atti del Concilio di Sardica (343) furono comunicati al papa Giulio, per la loro partecipazione ai vescovi d'Italia, di Sardegna e di Corsica. « Tua autem excellens prudentia disponere debet, ut per tua scripta qui in Sicilia, qui in Sardinia et in Italia sunt fratres nostri quae acta sunt et quae definita cognoscant » (Mansi, *Conciliorum* (*sacrorum*) *nova et amplissima collectio*, III, 41; Loening I, p. 436).

(2) L'interpretazione di questo testo di Rufino, per riguardo alla significazione delle *chiese suburbicarie* e alla delimitazione quindi della sfera d'influenza del vescovo di Roma, nei primi tempi del secolo V, è fortemente controversa. Abbiamo accennato alla opinione di Loening, che ci è sembrata più soddisfacente; trascriviamo per altro la nota seguente del Loening stesso (I, 440, nota 1): « Phillips, *Kirchenrecht*, II, 42, meint, dass, wie die provinciae suburbicariae ihren Namen von dem Vicarius Urbis erhalten hätten, so die ecclesiae suburbicariae von dem Episcopus Urbis und also alle Kirchen darunter zu verstehen seien, welche zu dem Obermetropolitangebiet Roms gehört hätten. Maassen, S. 110, versteht darunter den ganzen Bezirk der kirchlichen Herrschaft, d. h. das Abendland, sofern nicht anzunehmen sei, dass Rufinus eine falsche Erklärung gegeben habe. Hefele, I, 399, hält das letztere für das wahrscheinlichere. Walter, *Kirchenrecht*, s. 364, glaubt, der Ausdruck suburb. ecclesiae habe eine selbständige Bedeutung gehabt, die sich nicht mehr bestimmen lasse. Hinschius, äussert sich ziemlich unbestimmt. Er sagt (I, 559): « Durch die Untersuchung der vom

*
* *

Ma, all'infuori di questa autorità che gli spettava di fronte agli altri vescovi, il Vescovo di Roma conquistò ben presto un diritto di preminenza sopra tutta quanta la Chiesa, convertendo in giurisdizione quella considerazione onorifica e quell'autorità che gli spettavano come vescovo della città capitale dell'impero romano, e come successore di Pietro e di Paolo, che la tradizione cristiana designava come Principi degli apostoli. Già nel secolo II si hanno accenni di questa tendenza (1), senza peraltro che subito questa attecchisse; anzi essa fu allora decisamente respinta dalla Chiesa (2). E benchè, come si è detto, tutte le altre comunità della Chiesa, anche dei distretti d'Oriente, e l'imperatore stesso tenessero in speciale considerazione la comunità di Roma, e dimostrassero una speciale deferenza verso il suo Vescovo, ai tempi di Costantino non può trovarsi qualsiasi fondamento per stabilire il primato di Roma sopra tutta la Chiesa. E neppure può in alcun modo stabilirsi che la Chiesa di Roma avesse, e neanche si attribuisse, alcun diritto di pronunziarsi sopra le materie controverse di fede, o di esercitare un'autorità decisiva nella loro discussione, che anzi è certo che in quelle controversie e in quelle lotte dogmatiche che turbarono e scossero la Chiesa nel 4° secolo, i vescovi di Roma non presero una parte preponderante. Ma, appunto perchè essi erano rimasti estranei a queste lotte violente, quando d'altronde l'episcopato sentì il bisogno di unità nella Chiesa, quando, subito dopo Costantino, sentì la necessità che la Chiesa si affermasse di fronte all'impero e si sottraesse all'influenza personale e all'alto potere che l'imperatore si era attribuito nelle cose della Chiesa, fu naturale che esso si rivolgesse, come punto d'appoggio, a Roma. Questa tendenza dell'episcopato verso Roma apparisce chiara dal prin-

---

römischen Bischof zur Zeit des Nicänums ausgeübten Befugnisse lässt sich... nichts über den Sinn der Rufinische Paraphrase... ermitteln... Dafür, dass die Metropolitanrechte gerade auf das Gebiet der suburbikarischen Provinzen... beschränut waren, ergibt sich kein Anhalt... Die Unbestimmtheit des betreffenden Canon hat Rufinus... näher präcisiren wollen, und wahrscheinlich mit Rücksicht auf die grössere Einwirkung des römischen Stuhls auf die nahe liegenden Provinzen... namentlich in Hinblick auf das hier geübte Ordinationsrecht hat er nach dem Vorbild des damals geläufigen Ausdrucks suburb. prov. die Bezeichuung suburb. eccles. gewählt. »

(1) Friedberg-Ruffini, op. cit., p. 43, n. 12: Vittore (189-circa 199) esclude di già coloro che non accolgono la sua regola pasquale non solo dalla comunità romana, ma dalla comunanza universale, Euseb. *Hist. eccles.* V, 27, 9.

(2) Friedberg-Ruffini, ibid. Intorno all'anno 200 Tertulliano parla con disdegno di un vescovo, il quale chiamava se stesso *episcopus episcoporum*, e ancora nell'anno 256 un Concilio africano (atti sinodali dei vescovi africani nel sinodo di Cartagine (256) (*Corpus*, SS. eccles. 3, 1, 435) contiene una solenne protesta contro i tentativi di supremazia del Vescovo di Roma.

cipio stabilito dal Concilio di Sardica, oggi Sofia (343 e 344), che i vescovi destituiti dal sinodo provinciale potessero ricorrere al Vescovo di Roma, che faceva riesaminare la cosa da un altro, presso il quale egli era rappresentato da suoi legati speciali. I vescovi miravano con questo a ottenere un punto d'appoggio e di protezione contro il potere del metropolita e del sinodo metropolitano, e si rivolsero di nuovo a Roma. Il Vescovo di Roma non conseguì con ciò un potere superiore di giudizio in appello sulle decisioni dei metropolitani, perchè la potestà attribuitagli dal Concilio di Sardica era limitata ai casi di destituzione dei vescovi, e non concedeva la facoltà di emettere una nuova decisione, ma solo di sottomettere la vertenza ad un altro sinodo, ed inoltre tale principio non fu universalmente riconosciuto specialmente in Africa e nell'Oriente: pure esso diede appiglio in seguito ai pontefici per attribuirsi la cognizione di tutte le cause maiores (1). E l'autorità e l'importanza di quel canone conciliare vennero accresciute in seguito coll'incorporarlo tra gli atti del Concilio di Nicea.

Anche di un artificio approfittò poi la Chiesa di Roma per stabilire il suo primato, almeno in Occidente, perchè nella versione latina, che fu fatta dagli atti del Concilio di Nicea nella prima metà del secolo V, al canone sopra citato, che parla della speciale posizione del Vescovo di Roma, fu premessa questa intestazione: " de primatu Ecclesiae Romanae „ e si fece incominciare il testo con la dichiarazione: " Ecclesia romana semper habuit primatum „.

In conseguenza di tutto ciò era tale l'autorità del Vescovo di Roma, già sulla fine del IV secolo e sul principio del V, che essa era riconosciuta anche dagli imperatori e dalla Chiesa d'Oriente. Espone Loening (2) che il Vescovo di Roma fu da parte degli imperatori riconosciuto come custode della vera fede, e Teodosio il Grande nell'anno 380 proclamò al popolo di Costantinopoli che tutti i suoi sudditi avevano da professare la fede che l'apostolo Pietro aveva tramandato ai Romani, e che dal Vescovo Damaso di Roma e dal Vescovo Pietro di Alessandria era seguita. C. 2, Cod. Theod. VXI, 1: " Cunctos populos... in tali volumus religioni versari quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat, quamquam pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum „. Nell'anno seguente dichiarò il secondo Con-

(1) Friedbero-Ruffini, op. cit., pag. 49.
(2) Loening, op. cit., I, p. 458.

cilio ecumenico di Costantinopoli (c. 3), che il Vescovo di Roma avesse la preminenza (τὰ πρεσβεῖα) su tutti gli altri vescovi, e a lui seguisse il Vescovo di Costantinopoli, poichè questa città era una Nuova Roma.

Ma mentre in Oriente questa autorità del Vescovo di Roma si mantenne immutata dal sec. V a Giustiniano e andava in seguito lentamente declinando, in Occidente essa, favorita dalle condizioni del tempo e dalle necessità sia della Chiesa come anche della società civile, venne sempre più rafforzandosi, crescendo così di intensità, come di estensione.

Le chiese lontane della Spagna e della Gallia, che nel IV e nel V secolo avevano accettato la costituzione metropolitana, avevano anch'esse riconosciuto l'autorità della Chiesa di Roma, e ad essa frequentemente si rivolgevano nei casi più importanti per avere istruzioni e consiglio.

Queste decisioni del Vescovo di Roma trovavano rapida diffusione tra i vescovi di una determinata regione, e già papa S. Siricio (dopo il 384) in una lettera al vescovo Imerio di Tarragona avvertiva dovere le sue decisioni essere apprese e osservate dagli altri vescovi di Cartagine; e potè notare che a nessun vescovo dovevano essere sconosciute le decisioni che dalla Chiesa di Roma, come capo della Chiesa, erano emanate, non meno che i canoni dei Concilii (1). E perchè ciò potesse trovare applicazione nel corso del secolo V si fece una raccolta, per l'uso pratico, di varie di queste loro lettere (collezione di Dionisio).

Avvenuta definitivamente la separazione dei due imperi, mentre la società romana e l'impero romano d'Occidente andavana sfasciandosi, i barbari irrompevano, l'autorità civile andava perdendo ogni forza e ogni prestigio; mentre, d'altro canto, la Chiesa stessa ortodossa era minacciata dalle invasioni dei barbari ariani, specialmente nelle provincie dell'impero fuori dell'Italia, più minacciate e più largamente invase dagli elementi barbarici, la Chiesa trovò occasione e necessità di accentrarsi

---

(1) JAFFÈ, *Regesta*, ediz. Wattembach (385). Hortatur ad servandos canones et tenenda decretalia constituta, utque haec responsa sua cum dioecesanis episcopis, tum Carthaginiensibus, Baeticis, Lusitanis, Gallicis nunciatur. (CONSTANT, *Epistolae Rom. Pontificum*, Parisiis, 1721, pag. 637).

LOENING, op. cit,. pag. 459. Cita quest'altro brano del documento da CONSTANT:

« Statuta sedis apostolicae vel canonum venerabilia definiter nulli sacerdotum Domini ignorare sit liberum... Ad singulas causas de quibus... ad romanam Ecclesiam utpote ad caput tua corporis retulisti sufficentia,.... responsa reddidimus ». — L'attribuisce però inesattamente a papa Damaso I, predecessore di Siricio.

sempre più a Roma, e qui trovarono difesa e appoggio la Chiesa degli interessi religiosi, la società civile stessa della civiltà e della coltura romana. Il movimento fu agevolato dalla alta mente dei papi Gelasio, Innocenzo I, Leone I, Gregorio I e si costituì così la base di quella forte costituzione, che già dopo pochi anni, sui primi del medio evo, dopo la falsificazione isidoriana, si trovò solidamente costituita.

CARLO CARASSAI.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma

14 giugno 1898.

Pres. Caselli, ff. di P. — *Est.* Rocco Lauria.

Brescia e Amati c. Fondo pel culto.

Corporazioni religiose soppresse — Riversibilità — Decreto luogotenenziale 12 febbraio 1861, art. 5 — Abrogazione — Legge 7 luglio 1866 — Riversione della rendita — Morte dei pensionati.

La riversibilità, disposta con l'art. 5 del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1861, venne modificata e regolata dalla legge del 7 luglio 1866 (1).

E perciò, anche trattandosi di corporazione soppressa col detto decreto luogotenenziale del 1861, la riversione della rendita ha luogo a misura che si verifichi la morte dei relativi pensionati e non devesi attendere la totale estinzione dei medesimi (2).

Considerando che con l'art. 5 del decreto luogotenenziale napolitano 12 febbraio 1861 si dispose la riversibilità nei casi di patto o clausola qualunque.

Si dispose inoltre che la riversibilità avvenisse in natura e che nelle corporazioni abolite non potesse aver luogo l'effettiva riversione se non dopo la totale estinzione degl'individui delle rispettive corporazioni. Con detto decreto non si prefisse termine entro cui fosse mestieri esercitare l'azione di riversibilità.

Pubblicata più tardi la legge (o decreto-legge) 7 luglio 1866, eversiva degli ordini religiosi in tutta Italia, si dispose con l'art. 11 che i beni appartenenti alle corporazioni abolite da essa legge e dalle precedenti si devolvevano al Demanio dello Stato con obbligo di iscrivere a favore del Fondo pel culto una rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta. Con l'art. 23 si prescrisse che i diritti di riversibilità dovessero esercitarsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della legge. Con l'articolo 22 si sanciva che la rendita iscritta in corrispondenza a' beni delle corporazioni soppresse dalla legge sarebbe ritornata agli aventi diritto a misura che cessassero le pensioni.

Emerge chiaro che la riversibilità disposta con l'art. 5 del decreto luogotenenziale napolitano del 1861 venne modificata e regolata dalla legge eversiva del 1866, imperocchè i beni in natura si convertirono in rendita iscritta, si stabilì un termine per esercitare la conversione, si sottopose la rendita originaria alla tassa di manomorta, si prefisse il ritorno della rendita a misura che le pensioni andassero a cessare.

Qui, ed è la disputa da risolvere, si obietta che nell'art. 22, in concedersi la riversibilità su la rendita a misura che le pensioni cessino, si fa motto di rendita in corrispondenza di beni delle corporazioni *soppresse* in forza di questa legge (1866), mentre negli altri relativi articoli si fa cenno di corporazioni soppresse dalla *presente* e dalle precedenti

(1-2) L'art. 23 della legge 7 luglio 1866, dichiarando che i diritti di devoluzione o di riversibilità riservate da essa legge e dalle precedenti leggi di soppressione dovevano farsi valere entro cinque anni dalla sua pubblicazione, ha derogato all'art. 5 del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 per ciò che riguarda il termine per l'azione di riversibilità. E perciò col nuovo termine di cinque anni prescritto per l'esperimento di tale azione fu tolto di necessità l'altro termine prefisso dal Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, pel quale dovevasi attendere l'epoca in cui nessuno dei monaci delle soppresse corporazioni religiose fosse rimasto vivente. Cass. Roma 13 dicembre 1877, Morelli c. Fondo pel culto (*Legge*, 1878, II, 114), 23 giugno 1877, Dei Liguori c. Fondo pel culto (*Id.*, 1877, II, 364).

leggi: *ubi voluit, dixit.* L'obiezione non ha per più versi fondamento. Di vero: con la legge 7 luglio 1866, mercè la quale si proseguì a meglio ordinare le leggi regionali eversive esistenti in Piemonte, nelle Marche, nell'Umbria e nelle provincie napolitane, si cominciò col sanzionare in modo generale la soppressione delle corporazioni religiose, e quindi non era punto necessario far cenno di leggi precedenti, quando si trattava di regolare uno degli effetti della soppressione dichiarata e rifermata in tutto lo Stato italiano. Ma se mai la parola desse luogo a dubbio, non si deve obliare che nell'intendere le leggi, occorre, giusta l'articolo 3, disp. prelim., Cod. civ., tener presenti parola e volontà del legislatore. Ora questa si rende palese, se piaccia riflettere che le leggi regionali eversive sopra riferite non rimasero isolate. Vennero le leggi 6 luglio 1866 e 15 agosto 1867 ad esplicarle e riordinarle. Ed è razionale sotto l'aspetto di equità e politico che si usasse uguale trattamento a chi vantasse diritto di riversibilità su la rendita inscritta, non distinguendo se le corporazioni si fossero abolite per la legge del 1866 o con le leggi regionali, tanto più che coloro i quali ebbero il diritto di riversibilità in virtù delle precedenti leggi regionali, l'ebbero su i beni in natura, mentre ad essi con la legge del 1866 fu data invece rendita e vi si aggiunse la tassa di manomorta, alla stessa guisa delle corporazioni per avventura non peranco prima del 1866 soppresse. Il medesimo trattamento di far verificare il ritorno della rendita a misura della morte dei relativi pensionati non poteva non essere negl'intendimenti del legislatore. Come intanto si scorge, la legge del 1866 modificò il diritto di riversibilità, mutandolo in diritto su rendita iscritta, lo regolò circa il termine e il tempo dell'effettiva riversione, lo sottopose a tassa non lieve.

Onde risulta chiaro che la legge posteriore del 1866, avendo pienamente modificato e regolato in ogni modalità il diritto di riversione, si ha che quanto fu disposto dall'art. 5 del decreto del 1861, rispetto alla riversibilità, rimase abrogato dagli art. 11, 22 e 23 della mentovata legge del 1866. L'art. 5, disp. prelim., Cod. civ., prescrive che la legge è abrogata dalla posteriore se questa regoli l'intera materia già regolata da quella.

Infine con l'art. 38 della legge 7 luglio 1866 sancivasi che eziandio nelle provincie napolitane il decreto 17 febbraio 1861 si manteneva in vigore nelle disposizioni non contrarie alla legge medesima del 1866. La disposizione dell'art. 5 del decreto 1861, della riversione dopo la totale estinzione dei relativi religiosi, è apertamente contraria a quella della detta legge del 1866, la quale concede la riversione a misura che muoia ciascun religioso. La parola dubbia del noto art. 22 non può prevalere a quest'altra interpretazione. E' giusto in conseguenza accogliere il ricorso.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Roma.

26 maggio 1898

Pres. Rocco-Lauria, ff. di P. — *Est.* Alaggia.

Demanio e Fondo pel culto c. *Gambara ed altri.*

Fondazione autonoma a scopo di culto — Distacco di una quota di beni, di capitali o rendite dal patrimonio ereditario — Erogazione totale nella celebrazione di messe — Obbligo all'erede di corrispondere un annuo assegno al sacerdote celebrante ed alla fabbriceria — Prova dell'avvenuta celebrazione delle messe — Mancanza dell'ente autonomo.

A costituire l'ente autonomo colpito dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, oltre lo scopo di culto e la perpetuità, occorre che per effetto della disposizione testamentaria sia definitivamente e stabilmente distaccata dal patrimonio ereditario una quota di beni, di capitali o di rendite, od anche che l'erede diventi debitore verso l'ente legatario di un'annua rendita o di una cosa, in guisa da essere la quota stessa ero-

gata nella sua totalità nella celebrazione delle messe (1).

Non dà vita ad un ente autonomo la disposizione testamentaria, colla quale non ha luogo il distacco dell'oggetto della dotazione, essendo tutto il patrimonio attribuito all'erede, al quale fu fatto obbligo di pagare un annuo assegno al sacerdote celebrante ed alla fabbriceria per consumo di cera e paramenti soltanto quando sia avvenuta e documentata la celebrazione delle messe (2).

Con testamento 25 novembre 1754 la nobile donna Grimani Malvezzi disponeva, fra altro, nel modo seguente:

« Del rimanente dei suddetti miei beni istituisco nella chiesa di S. Agostino, dove riposerà il mio corpo, una mansioneria quotidiana perpetua da essere officiata dal rev. Don Federico Valentini, di lui vita naturale durante, al quale assegno dalle mie migliori rendite dei suddetti miei rimanenti beni liberi ducati 180 all'anno, da l. 4.6 per l'officiatura di essa quotidiana mansioneria, e più ducati dieci all'anno a beneficio della sacristia per il consumo di cere, paramenti ed altro. Dopo poi la morte di detto don Federico Valentini voglio che sia eletto il mansionario dal rev. sig. pievano di detta chiesa di S. Agostino, e così in perpetuo, al quale mansionario assegno in allora ducati cento all'anno correnti da l. 4.6 delle mie rendite libere suddette, e questi da essere dal medesimo presi di sei in sei mesi, previa fede giurata della celebrazione; e più assegno alla suddetta sacristia ducati dieci per dote come sopra di detta perpetua mansioneria, ed essi ducati dieci all'anno correnti da l. 6.4; qual perpetua mansioneria istituisco in suffragio dell'anima mia, dei miei genitori, dei miei benefici autori ed in adempimento anche di quanto forse avessi in vita mancato di supplire. »

Essendo stata soppressa al principio di questo secolo la chiesa di S. Agostino, la parrocchia venne concentrata nella chiesa di S. M. Gloriosa dei Frari, insieme a tutte le attività ed ai redditi della chiesa soppressa.

Non è controverso tra le parti in causa, che dalla contessa Paolina Savorgnan Martinengo, erede della suddetta testatrice, l'onere della suddetta mansioneria sia pervenuto, attraverso parecchie successioni verificatesi nell'intervallo, per una metà alla contessa Maria Gambara Paniera di Zoppala, e per un ottavo a ciascuno dei conti Luigi Michiel fu Carlo, Tommaso Michiel fu Domenico, Giuseppe Michiel fu Domenico e Vincenzo Gambara fu Carlo. Furono perciò gli stessi convenuti in giudizio dalla Fabbriceria della chiesa dei Frari pel pagamento delle annualità arretrate, ed il tribunale di Venezia pronunciò sentenza addì 11 luglio 1875, nella quale escluse la istituzione di un ente autonomo soggetto alla legge della soppressione, ravvisò nella disposizione della nobile donna Grimani Malvezzi un legato perpetuo di messe, con nomina per parte del parroco e del sacerdote che avesse a celebrarle, legato entrato nel patrimonio della chiesa dei Frari; e per preparare gli elementi alla soluzione delle altre questioni proposte ordinò alcuni mezzi istruttori, senza che la causa venisse poi proseguita. Invece i consorti Gambara-Michiel proposero alla fabbriceria della chiesa dei Frari l'affranco con rendita pubblica del 5 0[0, ma le pratiche fatte per ottenere alla fabbriceria l'autorizzazione superiore ad accettare il detto affranco, posero il regio Demanio a conoscenza dell'esistenza del lascito di cui trattasi, donde la presa di possesso 20 novembre 1890 sotto il titolo: « Dote di una messa quotidiana nella chiesa di S. M. Gloriosa dei Frari in Venezia di annui ducati cento da lire

(1-2) Anche stando alla giurisprudenza ripetutamente affermata dalla Corte suprema di Roma in tema di fondazione autonoma a scopo di culto, era impossibile rinvenire nella specie il terzo estremo ritenuto necessario a costituire una tale fondazione, cioè una dotazione propria ed indipendente. Confr. da ultimo in materia: Cass. di Roma 26 maggio 1897, Passi c. Fondo pel culto (vol. in corso p. 71) e lo studio del prof. V. Simoncelli, *I legati di culto* (Id. p. 29 e seg.).

6.4, pari a lire 285.24, pagabili in rate semestrali posticipate a debito Michiel comm. Luigi, senatore del Regno, atto costitutivo, testamento 25 novembre 1754 della N. D. Lucia Grimani. » Di poi il R. Demanio, trattandosi di sostanza mobile, la pagò in natura all'Amministrazione del Fondo pel culto.

Dopo ciò, essendo rimaste insolute alcune annualità, fu diffidato dapprima il solo conte Luigi Michiel al pagamento della metà, ma poi nel 4 novembre 1894 la diffida fu rinnovata e fatta a tutti i rappresentanti di detta metà per pagamento di L. 570.56 per gli anni 1891, 1892, 1893, 1894. Al seguito di tale diffida il conte Luigi Michiel pagò l'importo suddetto, dichiarando però di riservarsi il diritto alla restituzione. D'altra parte fu diffidata la contessa Maria Gambara Paniera di Zoppala pel pagamento dell'altra metà di corresponsione in L. 570.52 per gli anni suindicati. A tal punto la stessa contessa Maria Gambara Pamiera di Zoppala con citazione 27 dicembre 1894 propose a decidere avanti il Tribunale di Venezia, in confronto del R. Demanio, la di lei assoluzione della domanda di pagamento delle L. 570.52, e con altra citazione avanti lo stesso Tribunale, il suddetto conte Luigi Michiel, e tutti gli altri coeredi interessati, menzionati nello stesso atto, proposero a decidere, anche in confronto del R. Demanio: non essere i richiedenti obbligati verso il Demanio dello Stato o della R. Amministrazione ad alcuna corresponsione in dipendenza al testamento 25 novembre 1754 della nobil donna Lucia Grimani Malvezzi; dovere di conseguenza il R. Demanio restituire al conte Michiel la somma di L. 570.56, indebitamente pagata, quale quota della corresponsione annua arretrata degli anni 1891, 1892, 1893, 1894, il tutto cogli interessi legali dal giorno del pagamento infino al rimborso e colla rifusione delle spese di lite e conseguenziali.

All'udienza del Tribunale, in cui furono discusse le cause, entrambe promosse con le indicate citazioni e già riunite con presidenziale decreto, intervenne da una parte l'Amministrazione del Fondo pel culto per opporsi insieme al R. Demanio alle domande degli attori, e dall'altra intervenne la fabbriceria della chiesa di S. Maria Gloriosa dei Frari a sostenere, non essere il pio legato della SS. Messa, disposto dalla fu nobil Lucia Grimani Malvezzi, un ente morale soggetto a soppressione.

Il Tribunale, con sentenza 15 novembre 1895, dopo aver ammessi i detti intervenuti in causa, dichiarò non essere la mansioneria quotidiana disposta dalla nobil donna Lucia Grimani Malvezzi, cioè il legato perpetuo disposto a favore della chiesa di Sant'Agostino ed ora alla chiesa di Frari, ente morale soggetto a soppressione in base alla legge 15 agosto 1867, art. 1, n. 5-6. In conseguenza fece in tutto diritto alle domande degli attori, nei termini di sopra enunciati, e condannò il Demanio ed il Fondo pel culto anche al pagamento a favore di essi attori delle spese del giudizio.

Contro detta sentenza appellarono le due R. Amministrazioni, ma la Corte di Appello di Venezia, colla sua sentenza 12 febbraio-12 marzo 1897, respinse il gravame e confermò la sentenza del Tribunale.

La sentenza della Corte si può riassumere nelle seguenti proposizioni: la disposizione 25 novembre 1754 della fu nobil donna Lucia Grimani Malvezzi non può ritenersi contemplata al n. 5 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, e cioè non può aversi per una di quelle cappellanie ecclesiastiche o laicali, che in forza di tale legge non furono più riconosciuti come enti morali, coll'effetto della devoluzione allo Stato dei loro beni; le parole della testatrice accennano soltanto alla celebrazione delle messe, e non alla istituzione di un beneficio ecclesiastico; fu usata impropriamente la parola *mansioneria*, giacchè questo è un beneficio esistente presso i Capitoli delle chiese cattedrali; anche presa tale parola in senso più lato, si tratterebbe sempre di un vero beneficio ecclesiastico; che tale beneficio non può

per regola canonica istituirsi di privata autorità, ma abbisogna dell'erezione canonica per parte dell'autorità ecclesiastica; che ciò posto, non v'è parola nel testamento, che accenni a siffatta erezione, nè è stato asserito, nè provato, che essa ebbe luogo in tempo posteriore; non è poi ammissibile, secondo il diritto canonico, che un beneficiato ecclesiastico, per conseguire le rendite del suo beneficio, debba offrire di volta in volta ad un laico, siccome è disposto nel testamento di cui trattasi, la prova di aver soddisfatto l'ufficio sacro.

Per tutti questi motivi, la Corte esclude che la disposizione testamentaria in esame abbia dato origine ad un beneficio ecclesiastico e che possa considerarsi quale cappellania e che abbia conseguentemente applicazione l'art. 1, n. 5 della legge sovracitata.

Parimenti la Corte esclude che colla detta disposizione della Grimani Malvezzi sia stata creata una di quelle istituzioni con carattere di perpetuità, che, sotto qualsivoglia denominazione o titolo, sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non eretta in titolo ecclesiastico, e cioè uno di quegli enti morali che non furono più riconosciuti ai sensi del n. 6, art. 1° sopra citato. E ciò per la ragione, che benchè anche nella disposizione di cui si tratta esistono i caratteri della perpetuità dell'ufficio e dello scopo divino culto a cui esso è diretto, manca l'altro requisito della creazione di un ente autonomo, perchè non vi concorrono gli estremi della fondazione, e cioè della persona giuridica. Difatti, l'assegno lasciato al sacerdote per la celebrazione della messa quotidiana in perpetuo altro non fu che l'elemosina per le messe celebrate, come si scorge dal fatto che ai termini del testamento l'assegno non doveva dagli eredi essere pagato che in seguito alla prova loro esibita dell'avvenuta celebrazione. Si aggiunge che la testatrice lasciò, non al preteso beneficiato, ma alla fabbriceria della chiesa, un importo annuo per le spese della cera, dei paramenti ed altro. Nella fattispecie poi non può parlarsi di una rendita, perchè questa fluisce perpetuamente ed immancabilmente, mentre la corresponsione ai sacerdoti celebranti le messe poteva esser soggetta ad intermittenze ed anche a cessazione, secondochè fosse sospesa o cessasse la celebrazione delle messe. Manca infine la rappresentanza giuridica dell'ente, giacchè il sacerdote che viene incaricato della celebrazione delle messe non ha diritto verso gli eredi che alla elemosina delle messe effettivamente celebrate, giusta la fede giurata, e non alla corresponsione di una rendita, e neppure può chiedere loro l'assegno per cera, paramenti, ecc. per raggiungere il fine della celebrazione delle messe. Insomma non si tratta nella specie di un ente per se stante, ma di un semplice onere di messe imposto agli eredi e di un lascito fatto alla fabbriceria della chiesa di Sant'Agostino, coll'obbligo di fornire quanto occorre per la celebrazione delle stesse messe.

Contro tale sentenza ricorrono ora a questa Corte le Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto, proponendo unico mezzo di annullamento, che consiste nella violazione dei numeri 5 e 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Le ricorrenti assumono che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto di non potere l'art. 1, n. 5 della legge del 1867 trovare applicazione se non in confronto ai veri benefici, agli enti ecclesiastici in stretto senso canonico, perchè canonicamente eretti. La Corte ha poi confuso i veri benefici e le cappellanie ecclesiastici, equiparabili ai benefici, non mansionerie o cappellanie laicali, cioè con quegli istituti, anche essi colpiti dall'art. 1, n. 5, rimasti laicali quantunque diretti a scopo precipuo od esclusivo di culto.

Ma, oltre a ciò, la sentenza denunziata non può sottrarsi alla censura laddove fu deciso, che Lucia Grimani Malvezzi non fece sorgere uno degli enti colpiti dalle disposizioni del n. 6 del so-

vracitato articolo. Tali disposizioni riguardano tutte quelle istituzioni, così dette innominate, le quali, sebbene non abbiano il vero carattere di ecclesiasticità, perchè non erette in titolo, pure rappresentano fondazioni o legati pii autonomi, che hanno parimenti lo scopo del culto ed hanno altresì una personalità propria ed indipendente nel campo del diritto.

Nel caso attuale, e di fronte ai fatti ritenuti nella sentenza denunziata, non poteva sorger dubbio sull'autonomia dell'istituzione disposta da Lucia Grimani Malvezzi. Vi ha manifestamente lo scopo di culto; vi ha la perpetuità, vi ha la dotazione, la quale può consistere anche in una semplice rendita od in una semplice ragione di credito verso gli eredi dei fondatori; e vi ha infine l'azione giuridica per costringere gli eredi stessi a corrispondere l'annua prestazione.

Nè vale ad escludere il carattere autonomo della fondazione la circostanza, che il pagamento di detta fondazione deve seguire quando i mansionari presentino la fede giurata della celebrazione delle messe, imperocchè l'eventuale inadempimento da parte degli investiti agli obblighi determinati dai fondatori non può importare mancanza od alterazione di un istituto sorto *ex capite fundationis* e reso colla fondazione soggetto di un diritto civile. Questa condizione costituisce soltanto una maggiore garanzia per la effettiva attuazione ed estrinsecazione dell'istituto, ma non serve a mutare la essenza giuridica di questo.

Nè può dirsi colla Corte d'appello, che all'istituzione in esame manchi una speciale rappresentanza, giacchè la stessa esiste presso gli investiti, che hanno il diritto di esigere dagli eredi le annue prestazioni costituenti il correspettivo delle messe celebrate; ed esiste pure nei parroci *pro tempore* della chiesa di Sant'Agostino, i quali hanno interesse ed azione a costringere gli eredi a quelle prestazioni.

Neppure vale l'altro argomento della Corte di merito, che alla sola fabbriceria di detta chiesa era data facoltà di esigere dagli eredi Grimani Malvezzi gli annui ducati dieci per la cera ed i paramenti indispensabili alla celebrazione delle messe. Imperocchè il concetto di una fondazione di culto con dotazione propria non è incompatibile con quello della destinazione di cespiti diversi dalla dotazione per talune fra le spese occorrenti al fine cui la fondazione stessa fu preordinata.

Osserva in diritto:

Che l'unico mezzo del ricorso, di cui trattasi, non ha giuridico fondamento. In primo luogo, perchè non è esatto che la Corte d'appello abbia nell'impugnata sentenza ritenuto la necessità dell'erezione canonica tanto per le cappellanie ecclesiastiche, quanto per le laicali; ma la Corte si limitò a discutere il quesito proposto dalle regie Amministrazioni ora ricorrenti; che cioè il legato in disputa costituisce un vero beneficio ecclesiastico ed esclude tale concetto, per la ragione che mancava la prova della erezione in titolo che sarebbe stata indispensabile per la fondazione di una cappellania ecclesiastica. Del resto, le ricorrenti neppure insistono col ricorso sull'ipotesi di una cappellania laicale, ma concentrano ogni discussione nel sostenere che la disposizione della nobil donna Grimani Malvezzi rientri nella generica locuzione usata dal n. 6 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, in quanto si tratta nella specie di un legato pio autonomo, avente carattere di perpetuità, colpito anche esso di soppressione, quand'anche non abbia i requisiti giuridici del beneficio ecclesiastico o della cappellania laicale.

In secondo luogo, perchè la sentenza non ha punto ripudiato quei principii di diritto, che costituiscono anche la giurisprudenza costante di questo Supremo Collegio, ed a norma dei quali va riconosciuta o negata in fatto l'esistenza dell'ente autonomo a scopo di culto; ma la Corte, prendendo in esame, nei suoi termini e nel suo scopo finale, e secondo la mente della testatrice, la suaccennata disposizione della Grimani Malvezzi, mentre ha riscontrato in essa

le condizioni della perpetuità e dello scopo di culto, ha escluso però l'altro estremo necessario, che cioè siasi fondato un ente autonomo, sotto il duplice aspetto del patrimonio indipendente e della personalità giuridica sua propria. E la Corte non si è male apposta nello accertare i criteri distintivi fra i legati pii col peso di messe, e le fondazioni autonome a fine di culto, poichè a stabilire l'esistenza di queste non basta una qualunque assegnazione di somma o di beni, fatta in perpetuo per un'opera di culto, e neppure è sufficiente, che colui che adempia all'opera di culto ed eserciti l'ufficio tutto suo personale, abbia poi il diritto di potersi rivolgere contro l'erede o legatario per ottenere quell'analogo correspettivo od elemosina fissata dal testatore.

Per aversi l'ente autonomo a scopo di culto, occorre che per effetto della disposizione testamentaria sia definitivamente e stabilmente distaccata dal patrimonio ereditario una quota di beni, di capitali o di rendite, od anche che l'erede diventi debitore verso l'ente legatario di un'annua rendita o di una cosa, in guisa da essere la quota stessa erogata nella sua totalità nella celebrazione delle messe. Ed è inoltre necessario che l'ente, subbietto del legato, abbia diritto ed azione a costringere l'erede all'adempimento dell'onere, e non soltanto la semplice azione per l'esecuzione del *modus*. Ora la Corte di merito non ha violato, ma applicato esattamente tali principii, quando ha detto, che colla disposizione della Grimani Malvezzi non si è voluto costituire un ente autonomo a scopo di culto. Per essa infatti non ha luogo il distacco materiale od ideale dell'oggetto della dotazione, giacchè tutto il patrimonio della defunta è attribuito alla erede Paolina Savorgnan Martinengo, e questa è tenuta all'erogazione continua di parte soltanto della rendita, senza che sia specificato il bene determinato da cui essa parte di rendita debba provenire. Manca la stabilità ed immancabilità della dotazione, od una rendita perpetua vera e propria, atta a costituirla, poichè l'assegno annuo di ducati 100 al sacerdote eventualmente chiamato alla celebrazione delle messe, e l'assegno degli annui duc. 10 alla Fabbriceria, debbono essere pagati soltanto quando sia avvenuta e documentata la celebrazione delle messe. E' perciò, che secondo la mente della testatrice quegli assegni non aveano per oggetto la dotazione di un ente autonomo, ma rappresentavano semplicemente il correspettivo dovuto al sacerdote, se ed in quanto le messe fossero celebrate, ed alla Fabbriceria, quale importo presuntivo del consumo della cera e paramenti necessari per la celebrazione delle stesse messe.

Manca infine l'unicità dell'ente, pur essendo unico il fine voluto dalla testatrice, poichè essa è incompatibile con la duplicità della rappresentanza giuridica corrispondente ai due assegni; la qual cosa portava a ritenere che il mansionario, al pari della Fabbriceria, non erano soggetti dell'ente, ma soltanto persone aventi diritto ed azione ciascuno per la esecuzione del modo.

Ciò premesso, è evidente che il giudizio reso dalla Corte di appello, lungi dall'essere fondato sopra erronei criteri di diritto, costituisce un puro apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione, poichè tale deve reputarsi il convincimento del giudice del merito, il quale, mettendo a raffronto le varie clausole della disposizione testamentaria, e denotandone il vero significato e la portata, decide, che il testatore non abbia voluto istituire un ente autonomo, sibbene imporre semplicemente all'erede una obbligazione. La qual cosa risulta ancora più chiara dal sistema di difesa adottato dalle Amministrazioni ricorrenti, giacchè queste, censurando l'impugnata sentenza, sostengono in sostanza, che con l'avere la testatrice condizionato il pagamento degli assegni alla fede giurata della celebrazione delle messe, non intese imporre alla erede una semplice obbligazione in correspettivo di un servizio prestato, ma mirò invece a stabilire una maggior garanzia per l'effettiva attuazione ed estrinsecazione del-

l'istituto cui diede vita; e che l'assegno dei duc. 10 alla Fabbriceria per la cera e paramenti indispensabili alla celebrazione delle messe significa, che la testatrice volle distinguere le spese di fabbriceria dai redditi dotalizi della istituzione, e volle per tal modo, che l'assegnazione al mansionario fosse corrisposta al netto delle spese necessarie per la celebrazione delle messe. Ora non v'ha chi non vegga che, riassunta in tali termini la discussione, questa si risolve in un giudizio di fatto e d'interpetrazione di volontà, riservato al sovrano ed incensurabile criterio della Corte di merito.

Per tali motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

29 marzo 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Alaggia

Demanio c. Eredi Luciani.

Tassa di svincolo — Prescrizione — Decorrenza del termine.

La prescrizione quinquennale, a cui va soggetta la tassa di svincolo, incomincia a decorrere dal giorno dell'avvenuta liquidazione della tassa (1).

Osserva in diritto che questo Supremo Collegio ha replicate volte affermato la massima che, sebbene la tassa di svincolo dei beni delle soppresse cappellanie laicali sia pur essa soggetta alla prescrizione quinquennale, pure in questa materia il termine della prescrizione non comincia a decorrere se non dall'avvenuta liquidazione della tassa.

Imperocchè, trattandosi di tassa equiparata a quella imposta sul passaggio della proprietà, essa colpisce la dotazione delle cappellanie nell'atto in cui la proprietà dei beni si devolve ai patroni, cioè nel momento in cui viene proposto ed ammesso lo svincolo al seguito del quale si liquida la relativa tassa. E' perciò che il diritto del Demanio alla percezione della tassa stessa non può dirsi certo ed attuale, sì bene illiquido, giacchè esso non sorge dal dì della pubblicazione della legge di soppressione, ma è subordinato alla condizione del proposto svincolo e della contemporanea liquidazione e pagamento della relativa tassa. In conseguenza solo da questo momento può cominciare a decorrere contro il Demanio il quinquennio della prescrizione, riscontrandosi appunto nel caso in esame una delle ipotesi previste dall'art. 2120 Codice civ. Ora dalla stessa sentenza denunciata risulta, che in precedenza del precetto intimato dal Demanio nel giudizio attuale non vi era stata proposta di svincolo, nè contemporanea liquidazione della tassa sul valore dei beni costituenti la soppressa cappellania, di cui trattasi, e quindi non poteva farsi luogo alla prescrizione quinquennale, siccome erroneamente ha dichiarato la Corte di merito.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione penale).

22 gennaio 1898.

Pres. De Cesare, P. — *Est.* Bruni

Ric. *Grazzini*

Affissione e distribuzione di stampati — Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza — Luogo pubblico od aperto al pubblico — Casa canonica — Chiesa — Contravvenzione insussistente.

Nè la casa canonica, nè la chiesa chiusa in precedenza alle funzioni religiose per eseguire prove di canto, sono luoghi pubblici od aperti al pubblico; e perciò il parroco, per la distribuzione di stampati ivi fatta senza licenza dell'autorità, non cade in contravvenzione agli art. 443 del Codice penale e 65 della legge di pubblica sicurezza.

Grazzini don Urbano ricorre contro la sentenza della pretura di Casola Valsenio del 25 settembre 1897, con la quale fu ritenuto colpevole di contravvenzione

---

(1) Massima più volte affermata dalla Corte suprema di Roma: veggansi le decisioni 10 agosto 1896, 15 marzo e 28 giugno 1897 (vol. VII, p. 284, 446, 572).

allo art. 65 della legge di pubblica sicurezza e art. 443 Cod. pen., per avere diffuso pubblicamente stampati dal titolo *Inno patriottico contro la bestemmia*, senza la prescritta licenza dell' autorità locale di pubblica sicurezza, e condannato a lire cinque di ammenda.

Deduce:

1° Violazione dell'art. 323, n. 3, Codice, proc. pen., in ordine agli art. 640, 641 Cod. proc. pen., poichè la sentenza è incerta nell'affermare la tesi, ed è contraddittoria nella motivazione e non motiva alcuni punti: 1° dopo avere dall'esame del verbale dei carabinieri escluso la pubblicità del luogo, dice poi che la distribuzione degli stampati fu fatta in luogo pubblico; 2° dopo aver ritenuto in fatto che le prove del canto si facevano nella canonica a porte chiuse, afferma che il luogo era aperto al pubblico. E manca di motivazione quando dice, senza addurre ragioni, che la riunione debba ritenersi non privata quando si chiamano cantanti straordinari, ossia avventizi e d'occasione; 3° dopo avere affermato che gli stampati dell'inno contro la bestemmia non hanno carattere di culto perchè gli avvisi stampati sacri non sono compresi nella esclusione del capoverso dell'articolo 65 della legge di pubblica sicurezza, la sentenza finisce col dire che detti stampati potrebbero anche sfuggire al carattere di vero e proprio atto di culto; 4° le informazioni assunte dai carabinieri verbalizzanti si ritennero non avvalorate da altre prove e però invalida pel Lusi, mentre pel ricorrente, pel quale furono smentite da tutti i testi, si ritennero valide, e ciò senza addurre alcun motivo;

2° Violazione dei principii sulla libertà del culto, e però dall'art. 1 dello Statuto, e falsa applicazione dell'art. 65 della legge di pubblica sicurezza. Il canto delle laudi e degli inni sacri è parte integrante delle funzioni religiose; e l'*Inno contro la bestemmia* cantato nella processione fu vero e proprio atto di culto. La sentenza sotto forma d'ipotesi, dice che potrebbe sfuggire a tale carattere, ma tale indagine invade il campo religioso e non può essere lecita senza impedire o inceppare la libertà del culto, e se poi la intromettenza della pubblica sicurezza fosse legittima, il magistrato deve affermare o negare, non condannare su di una ipotesi;

3° Subordinatamente, violazione dell'art. 29, ultimo capoverso, in ordine agli articoli 443 e 59 Codice penale. Dovendosi diminuire la pena dell' ammenda, il cui massimo non superi le 50 lire per l'art. 29, deve sostituirsi la riprensione giudiziale. Ciò doveva farsi e non si fece.

Attesochè il pretore ritenne in fatto che la distribuzione dello stampato dal titolo *Inno patriottico contro la bestemmia*, fatta dal don Grazzini, avvenne nella sala del parroco di Pagnano, e cioè nella canonica ed anche nella chiesa chiusa in precedenza alle funzioni religiose per eseguire prove di canto, e nella lunga motivazione in fatto non si accenna a luogo pubblico, nè aperto al pubblico; e si ritiene poi la contravvenzione di cui agli articoli 65 della legge di sicurezza pubblica e 443 Codice penale.

Ora nè la canonica, che è la casa del parroco, nè la chiesa chiusa in precedenza alle funzioni religiose per eseguire prove di canto (e dove era vietato l'accesso al pubblico fuori che ai cantanti, tanto che presenziava all'ingresso il parroco di Pagnano onde impedire lo ingresso a quelli che non dovevano cantare l'inno patriottico), erano in quel momento luoghi aperti al pubblico; nè vi era possibilità di accedere a chi non avesse particolari rapporti con colui che disponeva del luogo o a chi non si trovasse in determinate condizioni di fatto da rendere speciale e d'indole privata l'ingresso, come segue a considerare il pretore.

Vi ha contraddizione evidente, quindi, tra la prima parte e la seconda delle considerazioni del pretore, il che equivale a difetto di motivazione che mena alla conseguenza di ritenere sussistente una contravvenzione che secondo i dati di fatto non sussisterebbe. Però la denunziata sentenza va annullata, salvo al

magistrato di rinvio una più esatta valutazione dei fatti della causa.

Per questi motivi, la Corte rinvia, ecc.

Appello di Roma.

(Sede di rinvio)

11 dicembre 1897.

Pres. Puccioni, P. P. — *Est.* Natali.

Lensi c. *Lensi*

Sentenza — Annullamento — Giudizio di rinvio - Eccezioni proponibili.

Appello — Domanda nuova — Questione già proposta ai primi giudici in forma di eccezione.

Rivendicazione e svincolo — Decreto Commissariale Pepoli — Patronato attivo e passivo — Separazione — Mancanza dell'atto di legale investitura.

La cassazione di una sentenza rimette le parti nello stato in cui si trovavano prima della sentenza cassata: e perciò può ripresentarsi dagli appellati, in sede di rinvio, la eccezione d'inammessibilità di una domanda subordinata proposta dall'appellante.

Non muta il subbietto della lite, e perciò non incorre nel divieto dell'art. 490 del Cod. proc. civ., la parte convenuta in primo grado che, appellando, riproponga in forma di domanda quello che aveva già proposto avanti i primi giudici in forma di eccezione (diritto allo svincolo quale patrono passivo di una parte dei beni dotalizi di una cappellania laicale).

Per l'art. 15 del Decreto Commissariale Pepoli, 11 dicembre 1860, spetta all'ultimo investito di una cappellania laicale soppressa, quale patrono passivo, la proprietà della metà dei beni svincolati, più la compartecipazione per la quota a lui dovuta in ragione del patronato attivo a lui spettante in concorso di altri individui della famiglia (1).

Il patronato attivo famigliare ereditario è separato dal passivo tutte le volte che l'uno e l'altro non concorrano nella stessa persona con esclusione di altri patroni; e perciò non possono dirsi riuniti quando più siano i patroni attivi ed uno il patrono passivo, sebbene questi concorra nel patronato attivo ed ambedue i patronati trovinsi riuniti nella stessa famiglia o discendenza (2).

Di fronte alle leggi eversive, la mancanza di prova della nomina o dell'atto di legale investitura può esercitare influenza sul diritto all'usufrutto o all'annuo assegno concesso agli attuali investiti di enti soppressi, ma non già sul diritto allo svincolo come patrono passivo, in ordine alla metà dei beni, bastando la dimostrazione di rivestire tale qualità al pubblicarsi della legge (3).

Osserva in ordine al capo controverso che gli appellati Lensi e Pierini comparsi assumono che la domanda subordinata dell'appellante Maria Lensi sia inammissibile, come nuova, in sede d'appello, per l'art. 490 della procedura civile, e irricevibile altresì in rito giusta gli art. 175 e 176 per essere stata proposta la prima volta avanti la Corte di appello di Perugia a istruzione chiusa in procedimento formale, quando cioè l'iscrizione della causa nel ruolo era rimasta ferma. Contro la quale pretesa la Lensi Maria oppone l'eccezione della cosa giudicata, in virtù della sentenza della Corte di Ancona che respinse la detta eccezione d'inammissibilità, il quale capo non fu investito da ricorso. Ma la cosa giudicata su questo punto di controversia non esiste, imperocchè gli appellati Lensi e Pierini, di fronte ai quali quella domanda subordinata era stata respinta nel merito, non aveano interesse ad impugnare il giudicato nel capo, con cui era stata respinta l'eccezione d'inammissibilità, di guisachè annullata la pronunzia di merito, s'intendono poste nel nulla tutte le altre pronunzie riflettenti il capo relativo sopra istanze ed eccezioni che aveano per iscopo di vederlo respinto, tornando così a rivivere integro il diritto degli appellati di riproporre la eccezione d'inammissibilità, ed ogni altro mezzo di difesa, circoscritto nei limiti del capo annullato. La teorica non ammette dubbi, essendo certo che la cassazione rimette le parti nello stato in cui si trovavano prima della sentenza cassata.

Discendendo all'esame della eccezione,

(1 3) Nello stesso senso: Cass. di Roma, 17 novembre 1896, nella medesima causa (vol. VII, p. 155). La Corte di rinvio si è quindi uniformata al pronunciato della Corte Suprema.

gli appellati comparsi sostengono che la domanda subordinata, diretta ad ottenere la dichiarazione del diritto di D. Cammillo Lensi a conseguire la metà dei beni dotalizi come patrono passivo sia una domanda nuova, perchè la Lensi in primo grado concluse sempre per la reiezione di tutte le contrarie domande, perchè non si era mai discusso in ispecie se il patronato passivo si trovasse unito con quello attivo, essendosi invece la disputa unicamente aggirata sul punto se il diritto di svincolo appartenesse anche agli attori e ad altri Lensi, ovvero al solo D. Cammillo, che lo avea esercitato; perchè non può dirsi che nel più si contiene il meno quando il titolo è lo stesso in ambedue i patronati, mentre nella specie il titolo al patronato passivo era diverso, derivando dalla nomina e presentazione, e non dalla volontà del legislatore; perchè la riforma di una sentenza si può domandare quando questa abbia pronunziato sopra domanda principale o subordinata promossa per conclusione specifica, e nel caso la Maria Lensi non avea punto domandato che si riconoscesse il suo diritto allo svincolo per il patronato passivo; perchè infine essendosi domandato colla citazione e colle conclusioni degli attori ordinarsi la divisione dei beni dotalizi *a norma dei rispettivi diritti*, come il Tribunale poi ammise, s'intendeva rinviata in sede di divisione ogni controversia sulle quote, e perciò anche quella sul patronato passivo.

Ora, tutto questo ragionamento è fondato sull'equivoco che la domanda subordinata della Lensi Maria ha esorbitato i limiti della contestazione della lite. Essa in primo grado non ha fatto domande, ha proposto eccezioni, si è difesa, e ne avea il diritto, contro le istanze degli avversari, e poichè questi pretendevano il diritto allo svincolo di tutti i beni dotalizi, salvo la sola quota di compartecipazione in favore di D. Cammillo in ragione del suo concorso nel patronato attivo, mentre prima quest'ultimo, e poi la Lensi, volevano tutto a sè attribuito in ragione del patronato attivo e passivo che pretendevano per intero riuniti nello stesso D. Cammillo, è evidente come non possa dirsi nuova la subordinata che mira a conseguire una parte del tutto in ragione del patronato passivo. Se all'appellante è piaciuto di riproporre in appello in forma di domanda quello che avea già proposto avanti i primi giudici in forma di eccezione, ciò non significa che siasi mutato il subbietto della lite, ch'è rimasto sempre il medesimo. Il cambiamento di forma non altera punto la sostanza. La legge nell'art. 490 della procedura civile col vietare di proporre in appello domande nuove, si è prefisso l'intento di non pregiudicare i diritti di uno dei litiganti in danno degli altri litiganti, come si verificherebbe se si dasse adito in appello alle domande nuove rimanendo privato l'avversario del diritto al doppio grado di giurisdizione. E che del diritto di patronato passivo si fosse disputato in primo grado lo dimostrano gli atti di comparsa delle parti. Infatti oltre che gli attori chiesero sempre lo svincolo dei beni senza limitarne la *causa petendi* al solo patronato attivo in esclusione di quello passivo, sta in fatto che su quest'ultimo ebbero sempre a disputare, negando che fosse riunito in quello attivo. Specialmente nella loro comparsa 8 settembre 1888 così si esprimevano: « Ritenuto che nel testamento con parole chiare e precise venne chiamata al godimento del benefizio la famiglia di Alessandro Lensi senza restrizioni e preferenze, per cui non v'ha dubbio che il diritto di svincolo competa alla famiglia tutta di Alessandro Lensi ed a tutti i di lui discendenti, senza che la qualità d'investito possa avere in alcun modo riunito nel solo D. Cammillo i diritti degli altri componenti la famiglia ». La Lensi Maria poi nella comparsa 18 marzo 1889 diceva: « Unica è la questione che si deve risolvere. A chi spettava il diritto di patronato attivo e passivo nel momento in cui fu soppressa la cappellania? ». Ma quand'anche in mera ipotesi del patronato passivo non si fosse disputato in primo grado, tratterebbesi

sempre di eccezione nuova, proponibile in appello in base dello stesso art. 490, e non di domanda nuova. Nè è esatto che coll'essersi domandato, ed ammesso dal Tribunale che la divisione dei beni fosse eseguita « a nome dei respettivi diritti » restasse precluso l'adito fin d'allora a risolvere le questioni sorte in ordine alla misura dei diritti stessi, perchè se questa fu l'intenzione degli attori nel promuovere sotto detta forma le loro domande, la qualità dell'azione spiegata era tale da non potere restringere il diritto nella Lensi di provocare la decisione della insorta controversia sul patronato passivo, la di cui eccezione fondata sullo stesso titolo invocato in sostegno dell'azione elideva in gran parte l'azione stessa. L'ordine dei giudizi non consentiva che se ne fosse rimandata la risoluzione in sede di divisione, come gli appellati oggi pretendono, altrimenti la lite sarebbesi resa illusoria. Dal fin qui detto emerge la vacuità della eccezione d'inammissibilità anche sotto l'aspetto delle forme procedurali con cui la domanda subordinata sarebbe stata proposta in appello, perchè se è vero che per gli art. 175 e 176 della procedura, rimasta ferma l'iscrizione della causa a ruolo, non si possono fare nuove istanze ed eccezioni, è indubitato altresì che non trattandosi di domanda nuova, ma di una semplice eccezione già acquistata alla causa prima che l'iscrizione fosse rimasta ferma, la Corte di appello avrebbe dovuto sempre occuparsene quand'anche non fosse stata presentata in forma di domanda specifica, tanto più che fu riprodotta avanti la Corte di Ancona, e viene oggi riproposta nell'attuale giudizio, nelle quali due sedi di rinvio la causa è stata trattata in virtù della legge col procedimento sommario, in cui le istanze ed eccezioni sono proposte all'udienza.

Osserva in merito che la domanda subordinata dell'appellante Maria è fondata sull'art. 15 dell'Editto commissariale Pepoli 11 dicembre 1860, in virtù del quale, soppressa la cappellania, la proprietà dei beni viene divisa tra il patrono attivo ed il passivo se il patronato attivo si trovi separato dal passivo. La sentenza appellata ha ammesso che in D. Cammillo concorreva la qualità di patrono passivo per essere stato prima chierico e poi sacerdote, e come tale avente diritto alla nomina di officiatore perpetuo secondo le tavole di fondazione a preferenza di estranei alla famiglia amovibili *ad nutum*, ma ha soggiunto che tale qualità non si separa dal diritto di nominare, e che D. Cammillo come semplice investito non poteva esercitare diritti maggiori di quelli della sua famiglia, trattandosi di giuspatronato famigliare, salvo in suo favore l'usufrutto. Ora con queste proposizioni si vengono a negare in lui i diritti derivatigli come patrono passivo dall'Editto Pepoli.

Essendo egli l'unico sacerdote della famiglia e discendenza mascolina di Alessandro Lensi al tempo della soppressione, non si può negare in favore della Maria Lensi di lui erede il diritto alla metà dei beni della dotazione ed al relativo svincolo ai termini dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867, oltre la compartecipazione per la quota a lui spettante in ragione del patronato attivo in concorso di tutti gli altri patroni attivi. Se non che gli appellati Lensi comparsi affermano non potersi ritenere nella specie che il patronato attivo fosse separato dal passivo per la ragione che il diritto di nominare esisteva nella stessa famiglia e discendenza, cui era stato concesso dal fondatore il patronato passivo rispetto ai soli chierici e sacerdoti. Ma il citato art. 15 dell'Editto Pepoli non fa distinzioni di sorta, e quindi deve intendersi che il patronato attivo famigliare ereditario sia separato dal passivo tutte le volte che l'uno e l'altro non concorrano nella stessa persona con esclusione di altri patroni, e perciò non possano dirsi riuniti quando, come nella specie, più sieno i patroni attivi, ed uno il patrono passivo, non ostante che questi concorra nel patronato attivo e quand'anche ambedue i patronati trovinsi riuniti nella stessa famiglia o discen-

denza, non essendo in questo caso applicabili le disposizioni del diritto canonico, capo 26, capo ultimo *decretalium, de institutionibus*, che dicono riuniti i due patronati quando essi concorrono in una stessa persona.

Osserva che gli stessi appellati impugnano nel D. Cammillo Lensi, e per esso nella Maria Lensi, il diritto allo svincolo per la metà dei beni in ordine al patronato passivo anche per altri motivi. Essi allegano cioè:

1° Che la preferenza per i chierici e sacerdoti da nominarsi officiatori, o cappellani, fu data dal testatore Paparelli per le sole tre famiglie da lui indicate nel testamento del 1743, Monti, Paparelli e Giustinelli suoi congiunti, e non per i chierici e sacerdoti delle famiglie e discendenze successive da nominarsi dall'ultimo dei Giustinelli, tanto vero ch'egli si espresse: « delle dette tre famiglie sopranominate », e che perciò non vi sia da fare alcuna distinzione tra patronato attivo e passivo, tanto vero che il Giustinelli Filippo coll'istrumento del 1802 non ebbe bisogno di dichiarare espressamente di fare uso delle facoltà concessegli dal fondatore per perpetuare in D. Baldassarre Lensi l'officiatura.

2° Che manca la dimostrazione e la prova della nomina e della investitura di D. Cammillo, e che trattasi di una semplice officiatura *amovibile ad nutum*, non constando della perpetuazione in lui dell'officiatura medesima, estremo indispensabile per aversi il patronato passivo, e non bastando il materiale possesso e godimento dei beni, per poterlo considerare legalmente investito.

Sul primo gravame si è considerato che le tavole di fondazione della cappellania in discorso resistono all'assunto degli appellati. In fatti il testatore Paparelli Domenico, dopo avere nominato il primo officiatore nella persona del Monti Giovanni, concesse il diritto di nomina dell'officiatore amovibile *ad nutum* alla famiglia e discendenza mascolina di Pietro Paparelli, e, questa estinta, alle due famiglie e discendenze mascoline di Pietro e Giovanni Giustinelli in modo che durante il secondo restasse la nomina di detto officiatore nelle dette tre famiglie per ordine successivo, e nelle altre da nominarsi come sopra, cioè dall'ultimo dei discendenti Giustinelli, al quale avea concesso di scegliere per il diritto di nomina altre famiglie.

Fin qui è chiaro che la nomina dell'officiatore *ad nutum* spettava altresì alla famiglia di Alessandro Lensi. Ma ad essa per volontà del testatore spettava altresì il diritto di nomina a preferenza di quelli di detta famiglia Lensi che fossero stati chierici, o sacerdoti. Anzi questo diritto si limitava a conoscere del concorso delle condizioni speciali nella persona da nominarsi per modo che queste esistendo, la stessa nomina era obbligatoria, e rifiutata, sorgeva il diritto nel chierico o sacerdote a conseguire l'officiatura e l'investitura coll'adire il giudice. Questo concetto si evince dalle parole usate successivamente dal testatore: « Volle inoltre, ordinò, e comandò che essendovi chierico o sacerdote nelle suddette famiglie, sulle quali per tempo spetterà il detto giuspatronato, dovesse nominarsi in officiatore il chierico, o sacerdote della famiglia, e tra queste il maggior nato ». Qui il testatore si riferì non più alle suddette tre famiglie (Monti, Paparelli e Giustinelli), ma alle suddette famiglie, e perciò anche a quella che sarebbe stata nominata dall'ultimo discendente dei Giustinelli, la quale diziono fu da lui ripetuta subito dopo quando dispose che l'officiatura per il chierico o sacerdote dovesse essere perpetua, ed i fondi del legato potessero servire « per tutti questi durante le suddette famiglie per patrimonio ecclesiastico ond'essere promossi agli ordini sacri ».

Dunque non può seriamente sostenersi che il patronato passivo non si estendesse alla famiglia Lensi, nominata dal Giustinelli coll'istromento del 1802, tanto vero che questi, servendosi di questa facoltà, nominava il chierico D. Baldassarre Lensi in officiatore col desiderio

che potesse essere promosso agli ordini sacri, consentendo che l'officiatura, benchè laicale ed amovibile *ad nutum*, venisse in sua persona perpetuata. Egli infine nel conferire alla famiglia Lensi il diritto successivo di nomina le cedeva ogni diritto attivo e passivo a forma di detto testamento.

Osta poi al secondo assunto degli appellati il quasi contratto giudiziale, essendosi contestata la lite nel presupposto ammesso e confessato non soltanto che l'unico chierico e sacerdote della famiglia Lensi avente il patronato passivo nel tempo della soppressione fosse il Lensi D. Cammillo, ma ch'egli altresì si trovasse legalmente investito della cappellania. Basta leggere tra i diversi scritti la comparsa degli attori 30 aprile 1889 presentata in primo grado, in cui si diceva: « Dopo la morte di D. Baldassarre Lensi venne investito e nominato officiatore D. Cammillo Lensi, il quale in tal modo ebbe a trovarsi in possesso dei beni costituenti la dotazione del legato suddetto all'epoca della pubblicazione delle leggi di abolizione ».

Essi ne ribadivano il concetto allora che nelle conclusioni specifiche domandavano la restituzione dei frutti dal giorno della morte dell'investito, e che ammettevano competere al D. Cammillo come investito, sicchè dato tutto questo per costante, tutti i giudicati profferiti in quest'annosa lite hanno ritenuto per indiscutibile in fatto che il Lensi D. Baldassarre rinunziò all'officiatura perpetua in favore del D. Cammillo il 18 agosto 1831, e ch'egli ne fosse fin da quel tempo legalmente investito.

Senonchè, quasi a provare l'errore materiale incorso, gli odierni appellati comparsi hanno prodotto vari documenti, dai quali risulta che dagli atti della Curia vescovile locale non emerge alcuna nomina di officiatore in dipendenza dell'istromento del 1802, nè alcun atto o decreto di deputa di amministratori dei beni della cappellania: che nell'atto di svincolo D. Cammillo Lensi dichiarava di essere stato nominato officiatore da D. Baldassarse Lensi: che quando nel 1853 D. Cammillo si rivolgeva alla R. Fabbrica di S. Pietro per ottenere una riduzione nell'obbligo della celebrazione delle messe, per detta cappellania, egli pur confessava di aver preso possesso dei relativi beni ed officiatura fin dal 18 agosto 1831, e di averne tenuta l'amministrazione fin dal 1845, quando fu ordinato sacerdote, mentre precedentemente questa era stata tenuta dal di lui genitore Giuseppe per destinazione dell'Ordinario: che in fine il Lensi Cammillo nato il 15 novembre 1821 non era chierico, essendo stato iniziato nella tonsura ecclesiastica il 18 giugno 1830, quando il D. Baldassarre Lensi più non esisteva, essendo morto il 10 giugno di quello stesso anno. Da ciò deducono gli appellati che il possesso dei beni fu arbitrario, perchè mancante di nomina e d'investitura.

Ma trattandosi di cappellania laicale non era necessaria l'investitura da parte dell'autorità ecclesiastica, e quindi nulla rileva che non se ne abbia traccia nei registri della Curia vescovile. Inoltre i documenti anzidetti possono tutto al più provare l'equivoco nella data di nomina che si presume avvenuta dopo il decorso di oltre sessant'anni, senza che niuno degli interessati sia mai insorto ad impugnare la legalità del possesso dei beni e della officiatura, possesso che indubbiamente rimonta al 17 agosto 1831, come risulta da altro certificato della Curia vescovile comprovante altresì che il relativo atto d'immissione emergeva dai registri della Curia stessa. Dopo tutto, di fronte alle leggi eversive, la pretesa mancanza o meno di prova della nomina, e dell'atto di legale investitura avrebbe potuto esercitare influenza sul diritto di usufrutto concesso agli attuali investiti, diritto che del resto gli attori mai hanno impugnato, e non già sul diritto allo svincolo, come patrono passivo, in ordine alla metà dei beni, bastando all'uopo la dimostrazione ch'egli al pubblicarsi dell'Editto Pepoli rivestisse le qualità per poterlo esercitare,

quando non si mette in dubbio che nessun altro all'infuori di lui si trovasse investito nella qualità medesima.

Osserva che infondata si ravvisa la domanda subordinata degli appellati comparsi, diretta ad ottenere che sia riconosciuto e dichiarato che il diritto allo svincolo non può estendersi oltre la metà del patronato passivo, cioè al di là di un quarto del patrimonio. Essi dicono che se nel caso di nomina irregolare o nulla secondo la dottrina canonica: «*Jus patronatus familiare in solidum est exercendum quia in se indivisibile est*, e che *praesumptio valet immedietate, vel in parte minori si quis inter patronos nulliter, vel male praesentet* », molto più la regola deve applicarsi nella specie in cui la nomina legale di D. Cammillo in officiatore manca del tutto, nomina che sarebbe spettata al di lui padre Giuseppe in concorso dello zio Gioacchino. Ma facile è il rispondere che la invocata regola riflette il patronato attivo, e che non ha alcun riferimento col patronato passivo, che indiscutibilmente competeva al Lensi D. Cammillo. Quand'anche perciò la nomina regolare fosse mancata, dovrebbe sempre applicarsi l'art. 15 dell'editto Pepoli che nella specie non ammette restrizioni di sorta.

Per questi motivi, la Corte, in riforma ecc.

Appello di Genova.

4 aprile 1898.

Pres. Tommasi, P. P. — *Est.* Risso.

Grassino, Nan ed altri c. *Granero, Riolfo, Mons. Ressia, vescovo di Mondovì ed altri.*

Chiese parrocchiali e succursali — Rappresentanza legale — Decreto Napoleonico 30 dicembre 1809 — Fabbriceria — Parroco. Cappellania laicale — Obbligo della celebrazione di messe a suffragio dell'anima del fondatore — Erede e patrono svincolante Azione in giudizio.

Per il Decreto Imperiale Napoleonico del 30 dicembre 1809, tuttora vigente in Liguria, la rappresentanza legale delle chiese parrocchiali e delle chiese ausiliarie e succursali è deferita alle Fabbricerie (1).

Istituita una cappellania laicale unicamente per il suffragio dell'anima del fondatore e dei suoi predecessori, e non già a vantaggio e comodo della popolazione, non vi ha azione contro l'erede e patrono svincolante per costringerlo alla celebrazione delle disposte messe nè da parte degli amministratori della cappella, nella quale le messe dovrebbero celebrarsi, nè da parte degli abitanti del luogo dove questa si trova.

Al parroco non compete la rappresentanza giuridica dei parrocchiani per farne valere le ragioni in giudizio (2).

Attesochè coi motivi di gravame per essi dedotti, gli appellanti Garassino Giuseppe, Nan Carlo, Massa Giovanni e Garassino Carlo a propugnare la legittimità del loro intervento in giudizio promosso dalla Teresa Granero Riolfo, e proseguito indi dalla Rosa Riolfo Bianco, ripropongano sostanzialmente le ragioni medesime già fatte valere in prima sede, e cioè: che eglino quali amministratori o massari della cappella di Sant' Agostino in Caragna sono i veri e soli interessati a combattere la domanda attrice e salvaguardare i diritti competenti all'ente soppresso, sia per ottenere lo adempimento dei pesi di culto allo stesso inerenti, sia per conservare quelle garanzie che pel detto adempimento fossero state concesse; — che ad ogni modo il diritto di intervenire in questo giudizio non potrebbe denegarsi loro quali facienti parte della popolazione di Caragna,

---

(1-2) Questa sentenza, la quale nega la rappresentanza al parroco della chiesa parrocchiale, quando esista la fabbriceria, e degli interessi religiosi dei parrocchiani, è in contraddizione alla giurisprudenza prevalente. App. Torino 7 febbraio 1896, Vaira c. Parrocchia di Neive (vol. VI, p. 474) e nota ivi. Cass. di Roma 13 dicembre 1897 e App. di Venezia 22 dicembre 1896 (vol. in corso p. 64, 86): Gastaldi, *Dell'obbligo del Fondo pel culto di adempiere un legato di culto a comodo della popolazione*, n. II. (vol. VII, p. 659). Ruffini, *La rappresentanza giuridica delle parrocchie*, pag. 8 e seg.

interessata indubbiamente a tutelare la osservanza degli oneri imposti alla cappellania fondata dall'Agostino Rinaldi, perchè non ne vengano pregiudicati i diritti e le ragioni; — non senza aggiungere in fine che non possono essere, in ogni caso, a loro addossate intieramente tutte le spese di lite in parte da essi, nè volute, nè provocate.

Ed a sostegno e giustificazione della legittimità di rappresentanza della chiesa succursale sotto il titolo di Sant' Agostino di Calizzano-Caragna per essi assunta, e che dall'attrice si contesta, i suddetti intervenienti in causa hanno prodotto in questa seconda sede del giudizio due certificati, l'uno del Sindaco di Calizzano e l'altro della Curia vescovile di Mondovì, per stabilire che alla cappella di Sant'Agostino di Caragna, da molti anni eretta in succursale parrocchiale, è sempre stata preposta una amministrazione autonoma, della quale fanno attualmente parte gli odierni appellanti.

Attesochè al riguardo la Corte osservi che per espressa disposizione del Decreto Imperiale Napoleonico del 30 dicembre 1809, tuttora vigente in Liguria, la rappresentanza legale delle chiese parrocchiali e delle chiese ausiliarie e succursali, per la manutenzione e conservazione dei templi, per l'amministrazione delle limosine, dei beni, delle rendite, delle percezioni permesse dalle leggi e dai regolamenti, delle somme supplementarie somministrate dai Comuni e di tutti in genere i capitali destinati allo esercizio del culto, per l' assicurazione di questo esercizio e pel mantenimento della di lui dignità nelle chiese cui sono addette, sia col regolarne le spese che vi sono necessarie, sia coll' assicurare i mezzi onde provvedervi, è deferita alle fabbricerie (art. 1°, Decreto imp. sopra citato); che le liti da muoversi o da sostenersi, e generalmente tutti gli oggetti eccedenti i limiti dell'amministrazione ordinaria dei beni dei minori sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio delle fabbricerie (art. 12, n. 5) e che le liti saranno sostenute a nome delle fabbricerie, e le diligenze saranno fatte a richiesta del Tesoriere (art. 79).

Eppertanto a fronte di così chiare, esplicite e categoriche disposizioni sia d'uopo riconoscere che per legge il vero e legittimo rappresentante in giudizio della chiesa parrocchiale e della chiesa ausiliare o succursale, che vogliasi, è il Tesoriere della fabbriceria della chiesa stessa; a questi adunque unicamente, è non altri deve ritenersi competere il diritto di intervenire in giudizio per assumervi la rappresentanza dell'ente, attore o convenuto, e propugnarne le ragioni. Di conseguenza, non avendo gli intervenuti in causa più avanti ricordati giustificata come che sia, la veste di legittimi rappresentanti della fabbriceria della chiesa parrocchiale o della chiesa succursale, viene per ciò stesso a mancare in essi quella legittimità di persona che sola avrebbe potuto abilitarli ad intervenire utilmente ed efficacemente nell'attuale giudizio.

Attesochè quando pur si dovesse o si potesse prescindere dalla rilevata mancanza di veste giuridica e di illegittimità di persona, farebbe sempre difetto in detti intervenienti un legittimo interesse a ciò fare. E per vero, nonostante le loro contrarie affermazioni, sia certo ed incontestabile in fatto (e ciò d'altronde risulta esplicitamente dalle stesse tavole di fondazione del 29 maggio 1624 a rogito Buffa) che il testatore Agostino Rinaldi nominando in suo erede « universalem solum et in solidum R. D. Albertum Coxium quondam Ionnis cum onere celebrandi pro anima ipsius testatoris et praedecessorum singula hebdomada missas tres, et duas in Capella ut sopra erigenda in dicta villa, seu contrata Caraneae, et tertia in Capella Divae Virginis Carminis in dicta ecclesia divi Laurenti.... » e disponendo che « ipso D. Coxio haerede instituto decedendi, eidem pro dotatione substituit dictam Capellam consternendam in dicta villa Casaneae ut supra sub titulo Ss. Antonii et Augustini, quae sit et esse debeat perpetuo pure et mere laica et amovibilis de jure patronatus laicorum spec-

tantium ad dictum R. Coxium in eius vita, et post eius vitam ad eiusdem R.dos haeredes et successores proximiores laicos et maiores nata gradatim et subordinate, et non ad alios nec aliter, nec alio modo... » ha istituita una cappellania laicale avente per oggetto la celebrazione di messe in suffragio dell'anima propria; epperò, sopravvenute le leggi del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, tale cappellania laicale è stata colpita di soppressione, ed i beni che ne costituivano la dotazione, debitamente svincolati, sono stati in virtù della nuova legge legittimamente devoluti liberi e franchi, come a legittimi proprietari, agli ultimi compatroni laicali Lorenzo Santo e Maria Domenica Naso in Granero, autrice della odierna appellata, che indi li divisero tra loro e ne disposero a piacimento, salvo l'adempimento dei pesi e degli oneri sovra essi in origine imposti dal fondatore della soppressa cappellania. E pertanto se nella sopraricordata disposizione testamentaria nulla si contiene che valga a dimostrare che la ordinata celebrazione di messe è stata disposta a comodo e vantaggio della popolazione di Caragna, o che tale celebrazione di messe dovesse compiersi in giorni festivi designati nel comune inresse di quegli abitanti, e tutto invece si riduce unicamente ad un suffragio privato a semplice incremento di culto, niuno è che non vegga che il suo adempimento non costituisce altrimenti una obbligazione civile assistita da un'azione esperibile giuridicamente in giudizio da altri, ma bensì un semplice obbligo personale e di coscienza commesso intieramente a colui a cui profitto furono devoluti i beni della dotazione. Quindi non essendovi terzi che abbiano diritto di pretendere che le disposte messe siano celebrate, essendochè l'obbligo di tale celebrazione incombe soltanto all'erede che ne è stato gravato dal testatore e questi le dispose unicamente in suffragio dell'anima propria e di quella dei suoi predecessori, non può certamente contestarsi che i sedicenti amministratori della cappella di S. Agostino di Caragna mancano d'interesse ad agire, e non hanno conseguentemente diritto di chiedere giudizialmente l'adempimento degli oneri dei quali è parola.

Nè giova obbiettare in contrario il fatto che l'erede dell'Agostino Rinaldi abbia eseguito il deposito delle lire 450 di rendita presso la Curia vescovile di Mondovì, appunto perchè la stessa servisse per la celebrazione delle messe ordinate dal di lei autore e che a questo scopo è stata in realtà fin qui la rendita stessa erogata, per inferirne che la prosecuzione del controverso adempimento di oneri debba anche per lo avvenire continuare nello stesso modo disposto dalla Maria Domenica Naso in Granero, avvegnacchè trattisi pur sempre di un semplice mandato, e questo essendo per propria natura revocabile, nulla vieta che la mandante, revocando il mandato conferito ad altri, possa chiedere la restituzione del fatto deposito per provvedere direttamente e personalmente od in altro modo a lei meglio visto allo adempimento degli oneri che le incombe.

E del pari senza ragione i suddetti appellanti si facciano a sostenere che se non vuolsi riconoscere in loro una legittima rappresentanza della Cappella di Sant'Agostino di Caragna da essi amministrata, almeno non possa essere loro contestato il diritto di agire in giudizio quali abitanti della frazione anzidetta allo intento di veder continuata ed assicurata anche per lo avvenire la celebrazione delle messe disposta dall'Agostino Rinaldi, essendo troppo intuitivo che quella stessa carenza di interesse che impedisce ad essi di agire in legittima rappresentanza della Cappella sia ugualmente di ostacolo ad una loro azione *uti singulis cives* per esercitare un diritto che loro non compete e domandare giudizialmente un adempimento di oneri che non li riguarda.

Omissis.

Attesochè i riflessi che condussero al rigetto dello intervento in causa degli asserti amministratori della Cappella di Sant'Agostino di Caragna valgano so-

stanzialmente a dimostrare la inammissibilità dello intervento nel giudizio propugnato in questa seconda sede dal parroco di Calizzano D. Clemente Rossi. E per vero, od egli intende di agire come parroco, ed in quanto è investito del beneficio parrocchiale di Calizzano, ed allora, qualunque possa essere la risoluzione delle dibattutesi contestazioni, egli non può patirne detrimento di sorta in quanto che la ragione dell'odierno contendere tra le parti è del tutto estranea ed indipendente dal beneficio parrocchiale e a lui non competerebbe diritto di opposizione di terzo; od egli intende di agire in rappresentanza dei suoi parrocchiani, ed in questo caso riunendo egli soltanto la duplice qualità di capo spirituale della parrocchia e di usufruttuario del beneficio parrocchiale e non già quella ad un tempo di capo della associazione civile dei parrocchiani, non può essergli acconsentito di arrogarsi ed assumerne la legale rappresentanza in giudizio per propugnarne le ragioni. Non senza avvertire ad ogni modo che per trattarsi di adempimento di oneri di culto imposti dal fondatore unicamente a suffragio dell'anima propria e dei suoi predecessori e non già a beneficio degli abitanti della parrocchia, nemmeno potrebbe agire in giudizio in loro rappresentanza per mancanza di interesse.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 25 giugno 1898

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Schanzer.

Congregazione di carità di Torella dei Lombardi, c. ministero dell'Interno e Prefetto di Avellino.

Opere pie — Scioglimento dell'Amministrazione — Non è provvedimento d'urgenza — Obbligo dell'invito o preavviso — Eccezioni — Art. 87 del Regolamento amministrativo.

Lo scioglimento delle Amministrazioni di Opere pie non riveste il carattere di provvedimento d'urgenza: *e perciò non può per regola prescindersi dall'invito o preavviso di cui all'art. 46 della legge 17 luglio 1890.*

L'art. 87 del Regolamento amministrativo non autorizza ad omettere l'invito o preavviso in base ad un semplice apprezzamento dell'autorità proponente, dovendo esso risultare inutile od intempestivo pel concorso di eccezionali circostanze, quale l'abbandono degli amministratori, i precedenti richiami ed ammonimenti dell'autorità tutoria, il compimento di una inchiesta che pose in grado l'Amministrazione di fornire schiarimenti a propria difesa.

Attesochè dal combinato disposto dell'art. 46 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli articoli 84 e seguenti del Regolamento 5 febbraio 1891 per la esecuzione di detta legge, si ricava che normalmente non può essere decretato lo scioglimento dell'Amministrazione di un'opera pia, se non previo invito all'amministrazione stessa di tornare all'osservanza della legge.

Che già altra volta ebbe ad osservare questa Sezione, il tenore del citato articolo 46 anzitutto esclude che lo scioglimento delle Amministrazioni faccia parte di provvedimenti d'urgenza che l'articolo stesso riserva al Governo per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza; e ciò per la semplice considerazione che nella redazione dell'articolo in parola i provvedimenti d'urgenza sono appunto contrapposti alla misura dello scioglimento, la quale non occorre mai sia immediata, potendo il Governo, anche nei casi più gravi di disordine in un'amministrazione, ricorrere al prov-

vedimento della sospensione dell'Amministrazione stessa, espressamente contemplato dall'art. 86 del regolamento allo scopo di salvaguardare gli interessi dell'opera pia fino all'adozione di un provvedimento definitivo.

Attesochè, ciò premesso, guardando alla disposizione dell'art. 46 della legge, cioè che « quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con Decreto Reale, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato », è bensì vero che può a primo aspetto sorgere il dubbio che l'inciso « dopo esservi stata invitata » si riferisca solo alla ipotesi del non conformarsi un'amministrazione alla legge, ai regolamenti ed agli statuti, e non anche all'altra ipotesi del pregiudizio che essa rechi alla istituzione affidatale, e che per conseguenza, in questa seconda ipotesi, non sia il previo invito necessario. Ma, considerando la disposizione più secondo lo spirito che secondo la lettera, è da ritenere che l'obbligo di un preavviso siasi voluto stabilire come regola per qualunque caso di scioglimento di un'Amministrazione, a fine di mettere gli amministratori in grado di presentare le loro deduzioni contro il provvedimento inteso a privarli dell'ufficio. Ed una simile interpretazione non è inconciliabile, come ritiene il Ministero resistente, con l'art. 87 del regolamento, il quale dispone che « le proposte di scioglimento debbono essere accompagnate da copia autentica della nota d'invito di che nell'articolo 84, dalle deduzioni o discolpe dell'Amministrazione interessata *o dalle ragioni che allo stato delle cose renderebbero inutile ed intempestivo l'invito* ».

Se questa disposizione dovesse intendersi nel senso che l'autorità la quale fa la proposta di scioglimento sia libera anche di omettere l'invito in base ad un suo discrezionale apprezzamento sulla probabile efficacia dell'invito stesso, scemerebbe di molto il valore della garanzia stabilita dall'articolo 46 della legge, ed anzi potrebbesi dubitare della legittimità della disposizione regolamentare di fronte alla norma posta dalla legge.

Conviene quindi dare all'art. 87 del regolamento una spiegazione diversa e meno lata, e cioè che per potersi omettere l'invito, debba la inutilità di esso risultare non già da un semplice apprezzamento dell'autorità proponente, ma da una obbiettiva situazione di fatto, come quando per esempio un'opera pia fosse stata interamente abbandonata dai suoi amministratori; ovvero debba l'intempestività dell'invito dedursi dalla preesistenza di atti equipollenti, come quando per esempio invece del formale invito, contestante all'Amministrazione le irregolarità, le infrazioni e gli abusi che, in caso di persistenza, potrebbero dar luogo allo scioglimento, vi fossero stati precedentemente singoli richiami od ammonimenti dell'autorità tutoria, ovvero qualche inchiesta la quale avesse posta in grado l'Amministrazione di fornire schiarimenti a propria difesa.

Attesochè dunque dalla formalità dell'invito o del preavviso non si può prescindere se non nelle accennate condizioni o circostanze eccezionali; ma nel caso in esame tali condizioni e circonstanze non essendosi verificate, manca la giustificazione dell'omissione e fu malamente applicata la legge, essendosi tolto al ricorrente ed agli altri componenti la Congregazione di carità ogni modo di difendersi.

Attesochè ciò basta per condurre all'accoglimento del ricorso, senza che vi sia bisogno di scendere all'esame degli altri motivi.

Attesochè non vi è luogo a condanna nelle spese a carico dell'amministrazione resistente, che è intervenuta in giudizio per sostenere un provvedimento da essa emanato in veste di pubblica autorità.

Per questi motivi, la Sezione, accogliendo il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 10 settembre 1897.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Bentivegna.

Congregazione di carità di Parco c. Opera pia Trovato.

Opere pie — Trasformazione — Interpretazione ristrettiva — Fondazione di culto — Amministrazione irregolare — Scioglimento.

Deve applicarsi con interpretazione ristrettiva la trasformazione degli istituti ed enti disposta dagli art. 70 e 91 della legge 17 luglio 1890.

Una fondazione di culto per celebrazione di messe allo scopo del mantenimento del culto nella chiesa designata e diretta a provvedere all'insufficienza della parrocchia, non è soggetta a trasformazione.

La irregolarità dell'amministrazione, per la quale si fece luogo ad una inchiesta, può autorizzare lo scioglimento dell'amministrazione stessa, ma non determinare la trasformazione dell'opera.

Considerato che il ricorso della Congregazione di carità di Parco è diretto a impugnare due provvedimenti comunicati con nota di quel Sindaco 23 settembre 1896, coi quali, sopra conformi pareri del Consiglio di Stato, il Ministro dell'interno respingeva le proposte di trasformazione delle pie opere fondate dal signor Giacomo Trovato con testamento 16 febbraio 1654 e dal sacerdote Di Carlo con atto del 1730, il quale ultimo assegnava annue lire 267 per la celebrazione di una messa quotidiana nella Congregazione delle SS. Piaghe, con altre lire 38.25 per accessori, facendo amministratore del legato il priore. E l'altro stabiliva un commissario perpetuo per amministrare ed invertire le rendite dei suoi beni « alla celebrazione di quattro messe quotidiane nella chiesa di S. Antonio di Padova, spendendosi il rimanente nei locali e nella fabbrica della stessa chiesa. »

Che assorge dagli atti come nel 1893, ad iniziativa del prefetto di Palermo - secondata dal Consiglio comunale ed annuita dal presidente della Congregazione di carità di Parco, senza deliberazione della stessa, veniva proposta la trasformazione integrale del legato Di Carlo, e per due terzi di quello Trovato, da concentrarsene gli effetti nella detta Congregazione, ed applicarsi ad opere di beneficenza non definitivamente stabilite. Ma dopo lungo svolgimento delle due pratiche, suffragate da favorevole avviso della Giunta provinciale amministrativa, il Consiglio di Stato - in conformità delle informazioni assunte ed appoggiate dal Ministero di grazia e giustizia sulla necessità e sul mantenimento dei fini di culto cui le due fondazioni erano rivolte - avvisava con definitivi pareri per la non trasformazione delle dette due istituzioni, al che il Ministero si era uniformato.

Che i mezzi di ricorso della Congregazione di carità si sostanziano nel sostenere inesatte le basi di fatto su cui si sarebbero fondati i due pareri negativi del Consiglio di Stato ed i conseguenti provvedimenti ministeriali, cercando di dimostrare con atti notori ed altri invocati elementi la vera posizione delle rendite della commissaria Trovato, lo adempimento di fatto da parte della medesima agli obblighi di culto, e l'assorbimento delle attività a profitto degli amministratori, come da recente inchiesta 21 giugno, esibita in segreteria il 28, e tanto per l'uno che per l'altro legato la nessuna necessità della celebrazione delle messe al fine originario del mantenimento del culto nelle chiese designate, sia perchè si provvedeva a sufficienza dalla parrocchia, sia perchè la popolazione era minore di quella fatta credere per giustificare il bisogno.

Che, sul terreno del diritto, per l'articolo 70 della legge 17 luglio 1890, la trasformazione si applica in genere, e nei casi previsti, alle istituzioni con intrinseco carattere di beneficenza, allontanandosi ben vero il meno possibile dalle intenzioni de' fondatori, e quando la trasformazione non miri ad un interesse attuale e durevole sotto altra forma di beneficenza, dove l'istituzione era destinata. Cosicchè se l'articolo 91 equipara alle istituzioni pubbliche di bene-

ficenza per gli effetti della trasformazione secondo le norme dell'articolo 70, le altre specificate entità, tra quali, al n. 3, le fondazioni di culto..., « escluse quelle corrispondenti ad un bisogno della popolazione », è conforme ad ogni buona regola di ermeneutica legale, dovendosi allontanare il meno possibile dalla volontà de' fondatori, lo applicare con interpretazione restrittiva e non estensiva il concetto della trasformazione quando possa esser permessa in alcuno dei casi dell'art. 70, e più specialmente di fronte alla tassativa sopranotata esclusione per quelle « fondazioni di culto corrispondenti ad un bisogno della popolazione ».

Che nel doppio pio legato in discussione la trasformazione che propugna la Congregazione di carità, quantunque non se ne fosse fatta iniziatrice, non solo avverserebbe integralmente la volontà del testatore, ma farebbe venir meno funzioni di culto che le informazioni raccolte e riferite dal Ministero di grazia e giustizia, suffragate dal suo conforme parere, ritengono strettamente necessarie al bisogno locale. Di fronte alle quali risultanze istruttorie, che sono valse ad acquistare il sereno convincimento del Consiglio di Stato in sede consultiva, a prescindere da se l'esame di merito conferito alla quarta Sezione dall'articolo 92 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza fosse estensibile anche al diniego della trasformazione, come nel caso, le ragioni critiche allegate col ricorso non avrebbero il valore di provare la facilità dell'errore nel diverso apprezzamento delle autorità informanti e consulenti, nè d'altronde in rapporto alla pia opera Trovato potrebbe spiegare alcuna influenza il recente verbale d'inchiesta, perchè oltre ad essere un atto sopravvenuto, il merito di esso potrà autorizzare la competente autorità allo scioglimento o meno dell'amministrazione, ma non determinare la trasformazione dell'opera, quando a ciò non si prestino le condizioni specifiche previste dalla legge. Le quali premesse osservazioni concludono al rigetto del ricorso.

Per questi motivi, la Sezione rigetta ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *29 giugno 1898, n. 237, che proroga i termini assegnati per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.*

UMBERTO I, ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. — I termini assegnati dalla legge 19 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue già prorogati fino al 30 giugno 1898, sono nuovamente prorogati fino al 30 giugno 1899.
Data a Roma, addì 29 giugno 1898.

UMBERTO.

T. Bonacci.

Decime ed altre prestazioni fondiarie (*Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di grazia, giustizia e dei culti,* Zanardelli, *nella seduta del 23 aprile 1898*) (1).

Onorevoli colleghi! — Vi è noto che la legge del 14 luglio 1887, intesa a cancellare le ultime vestigie delle decime spirituali non colpite dalle precedenti leggi emanate nelle varie regioni d'Italia, ed a promuovere, mercè le commutazioni e le affrancazioni, lo scioglimento di vincoli che tuttora pesavano sulla proprietà fondiaria, ha incontrato nella sua attuazione non lievi difficoltà, le quali impedirono finora di raggiungere tutti i fini di quelle provvide e tanto invocate disposizioni.

L'incertezza dell'indole giuridica delle prestazioni nei singoli casi; la difficoltà di rintracciarne le origini; la varietà della giurisprudenza nel dare i criterii per determinarne il carattere e nel regolare di fronte alle parti l'onere della prova; il numero spesso assai considerevole de' debitori, che rende disagevole lo svolgimento de' giudizii; il difetto di precisi dati catastali tanto necessarii alla determinazione de' confini de' fondi ne' procedimenti di commutazione; le formalità e le spese ancora non lievi del procedimento, sebbene già molto scemate dalle leggi speciali richiamate da quella del 1887; la mancanza di un vivo interesse ne' creditori a provocare le commutazioni; lo stesso sentimento di preferenza che molti reddenti hanno pel sistema delle prestazioni in natura proporzionali al prodotto e più ancora l'ignoranza e quella forza d'inerzia che viene dall'abitudine: sono forse questi in gran parte gli ostacoli che hanno tolto alla legge non poco della sua pratica efficacia. Nè le varie proroghe finora accordate dal Parlamento rispetto ai termini assegnati per le commutazioni hanno molto giovato allo scopo di secondarne i procedimenti, se pure non sia da supporre che la stessa facilità di siffatte concessioni succedutesi da parecchi anni non abbia in certo modo contribuito all'effetto contrario, persuadendo gl'interessati che fosse meglio astenersi frattanto dal promuovere i giudizii, nella speranza che prima di chiudere la serie delle proroghe venissero più vantaggiose disposizioni di legge.

Più volte nelle due Camere furono invocati provvedimenti legislativi che portassero una definitiva sistemazione di tali rapporti; e non mancarono proposte di modificazioni alla ricordata legge del 14 luglio 1887 nell'intento di promuovere l'adempimento dei fini che ne ispirarono le disposizioni.

---

(1) Atti parlam., Cam. dei dep., legisl. XX, 1ª sess. 1897-98, docum., n. 289.

Un disegno di legge d'iniziativa parlamentare (onorevole Clementini), svolto e preso in considerazione dalla Camera de' deputati nella seduta del 3 giugno 1892 e ripresentato nel 31 gennaio 1893, notando che pochi debitori di decime e di altre prestazioni fondiarie si erano valsi della facoltà di redimere tali oneri, proponeva di facilitare l'affrancazione con l'ammettere i reddenti al pagamento rateale del prezzo.

E con un altro disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal ministro guardasigilli onorevole Bonacci nel 17 aprile 1893, ripresentato nel 6 maggio successivo, (1) proponevansi anche altri provvedimenti diretti ad assicurare l'adempimento dell'obbligo della commutazione entro un ultimo termine, sia con sanzioni a carico dei creditori inadempienti, sia con altre agevolazioni fiscali; e la Commissione parlamentare che lo esaminò vi aggiunse alcune proposte intese a disciplinare i criterii e gli oneri della prova per la determinazione della sacramentalità o della dominicalità delle prestazioni, ad esimere da prestazioni le terre salde che si venissero dissodando e quelle non soggette originariamente a tali oneri per la qualità della cultura, a semplificare le forme dei procedimenti di commutazione, a specificare le iscrizioni ipotecarie fra i varii reddenti. Ma tali proposte non giunsero a discussione, e intanto le proroghe continuarono a succedersi fra le raccomandazioni di trovare la via perchè cessasse un sistema, che mentre mantiene in uno stato di provvisorietà e di dannosa incertezza rapporti economici di tanto interesse, non giova ad accrescere prestigio ed autorità alla legge. Anzi nella seduta del 22 luglio 1895 questa Camera, nel concedere un'altra proroga, determinava solennemente i suoi voti nel seguente ordine del giorno: « La Camera invitato il Governo a proporre sollecitamente quelle modificazioni della legge 14 luglio 1887, le quali ne agevolino l'esecuzione, rendendo più semplici i giudizii di commutazione, facilitando la liberazione definitiva dei vincoli decimali mediante rateali affrancazioni, ed a proporre una disposizione declarativa dell'articolo 1 della legge medesima che ne raffermi il vero senso. » E chiamata ad accordare ancora una proroga di due anni, la Camera approvava nella seduta del 27 dicembre 1895 un altro ordine del giorno così concepito: « La Camera invita il Governo a proporre entro il gennaio 1896 quelle modificazioni alla legge 14 luglio 1897, le quali ne agevolino la esecuzione, rendendo più semplici i giudizii di commutazione e facilitando la liberazione definitiva dei vincoli decimali mediante rateali affrancazioni, ed a proporre in pari tempo una disposizione dichiarativa dell'articolo 1 della legge medesima che ne raffermi il vero senso, esaminando anche se sia il caso di limitare, in talune eventualità, l'obbligatorietà della commutazione. »

Per corrispondere a tali voti, il ministro guardasigilli, onorevole Costa, nel 15 maggio 1897 istituiva una Commissione con l'incarico di esaminare l'argomento. La Commissione compì il suo pregevole lavoro prima della fine dello scorso anno, senza che però il mio onorevole predecessore avesse il tempo di concretare il progetto definitivo da presentare al Parlamento, onde s'impone ancora la necessità di un'altra proroga. Io però, nel fine di evitare qualsiasi altro increscevole prolungamento di termini, ho volto col più vivo interesse lo studio alle questioni ed ai bisogni determinatisi nell'applicazione delle norme legislative sulla materia, e, valendomi degli autorevoli suggerimenti della ricordata Commissione, ho formulato il disegno di legge che mi onoro di sottoporre al vostro esame.

A rendervi conto succintamente dei motivi che hanno determinato le varie proposte, mi occorre appena accennare che i dissensi nell' interpretazione e dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1887 hanno resa necessaria innanzi tutto un'affermazione legislativa che tolga a tal riguardo ogni ragione di ulteriori incertezze.

Basta in proposito ricordare come di fronte alle disposizioni della citata legge, le quali dichiararono abolite tutte le decime e le altre prestazioni corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizii spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie e ad altri corpi morali aventi per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato e al Fondo per il culto (arti-

(1) Veggasi questa RIVISTA, vol. IV, p. 220.

colo 1), conservando, sotto l'obbligo della commutazione, le altre prestazioni dovute per titoli di diversa natura (articolo 3), avvenne che la vetustà delle corrisponsioni e la mancanza di atti costitutivi o almeno le gravi difficoltà di rintracciare quelli che dettero origine alle prestazioni patrimoniali fece sorgere la questione dei criterii in base a cui si dovesse praticamente procedere alla determinazione dell'indole delle prestazioni corrisposte alle dette persone ed entità giuridiche: questione che si collega naturalmente a quella del regolamento dell'onere della prova rispetto ai reddenti ed ai decimanti, interessati i primi a sostenere la spiritualità delle decime, gli altri a farne ritenere invece il carattere di patrimonialità.

Sensibili divergenze si accentuarono dapprima, sia nel definire il valore giuridico del possesso di esigere invocato dai beneficiarii e dagli enti di carattere ecclesiastico o religioso, segnatamente per gli effetti del rimedio della manutenzione contro il rifiuto di continuare le prestazioni da parte degli antichi reddenti, sia rispetto alla presunzione che, riguardo all'indole di tali prestazioni, dovesse prevalere in mancanza di qualsiasi altro positivo elemento atto a determinare tale carattere, sia in quanto all'indole e alla estensione dei mezzi probatorii che alla detta presunzione si potessero opporre.

E quantunque a chi abbia seguito lo sviluppo della giurisprudenza negli ultimi anni non possa essere sfuggito il consenso che si è venuto sempre più affermando in quanto ai fondamentali criterii di prova e specialmente in quanto alla presunzione di sacramentalità che assiste i reddenti di decime già percepite da benificiarii, almeno quando si tratti di ministri del culto aventi cura di anime, pure la disputa dura nel campo della dottrina e si agita nel foro, nè è escluso che tali divergenze di concetti possano tradursi in ulteriori e più gravi dissensi nella pratica giudiziaria, specialmente fra magistrature che dipendano da diverse Corti regolatrici.

Ciò spiega perchè questa Camera abbia ripetutamente invitato il Governo a proporre una disposizione dichiarativa dell'articolo 1° della legge del 14 luglio 1887 che ne raffermi il vero senso.

A determinare però i limiti entro i quali deve circoscriversi una tale dichiarazione di legge, non si deve perdere di vista che fra le difficoltà contro cui si è dibattuta la pratica, sono da distinguere quelle che si riferiscono alle prove ed agli indizii in base a cui è determinabile il carattere delle prestazioni da quelle che si riferiscono semplicemente alla designazione della parte a cui nei giudizi incomba l'obbligo della prova. Le prime sono materia di apprezzamenti, in cui sarebbe arduo e certamente pericoloso costruire *a priori* norme e presunzione di legge: sono in altri termini vere questioni di fatto. Le altre dipendono invece da una questione di diritto. Delle prime la legge del 1887 non si preoccupò, e giustamente, non essendo suo ufficio rintracciare e analizzare le multiformi origini delle prestazioni nelle varie regioni, anzi nelle varie località, e spettando solo al magistrato nei singoli casi riconoscere positivamente il carattere delle controverse corrisponsioni, senza che si possa pretendere di ridurre a rigida ed assoluta unità di canoni la naturale diversità delle risoluzioni che sorgono dalle concrete condizioni dei rapporti controversi. Le altre invece si risolvono in una domanda a cui la legge poteva rispondere; e nel silenzio di essa spettava alla dottrina e alla giurisprudenza il cercare nei principii del diritto una sicura risposta. Ma di fronte alle discussioni e alle discrepanze ancora vive fra gl'interpreti delle disposizioni eversive e alla possibilità che nuove incertezze si verifichino nei responsi dei giudici, è naturale che appunto una parola di legge intervenga a comporre ogni dissidio rispetto a un punto di tanta importanza pel regolare svolgimento di tali giudizii.

Ecco dunque la lacuna a cui pare debba provvedere l'autentica interpretazione che la Camera dei deputati ha con i suoi voti ritenuta necessaria.

Il criterio all'uopo richiesto non può sorgere che dalla determinazione giuridica dei rapporti in cui vicendevolmente si trovano i reddenti e le persone a cui sono corrisposte le prestazioni. A tal fine occorre tener distinte le prestazioni corrisposte alle persone e agli enti disegnati nell'art. 1° della legge del 1887 da quelle riscosse da ogni altra persona fisica o giuridica che sia.

Riguardo a queste ultime il decimante, anche in mancanza di atti costitutivi, ha per sè il quasi possesso di un diritto che la legge stessa riconosce come prestazione fondiaria e conserva sotto l'obbligo della commutazione, sia perchè il carattere laicale dei rapporti ne fa presupporre senz'altro la causa in una concessione del fondo *obnoxio* o in altri titoli di carattere civile, sia perchè anche quando l'origine fosse ecclesiastica, si è ritenuto doversi rispettare i diritti quesiti dai laici a cui le decime per qualsiasi titolo siano state trasmesse. Ma rispetto alle prestazioni corrisposte ad enti di natura ecclesiastica o semplicemente religiosa o pervenuti da questi al Demanio o al Fondo per il culto, la cosa muta sostanzialmente. In tali casi le decime possono avere il carattere o di prestazioni rappresentanti il semplice corrispettivo di servigi religiosi o di prestazioni dovute in base a rapporti d'indole patrimoniale.

E' chiaro perciò che di fronte al semplice fatto della corrisponsione rimane incerto se si tratti di prestazioni abolite a favore dei possessori dei fondi o di prestazioni commutabili a favore degli enti decimatori. In tale stato di cose l'antica corrisponsione non può per sè stessa indurre alcun argomento del carattere specifico dell'onere. Il fatto di avere le chiese anche *ab immemorabili*, senza interruzione, riscosso le prestazioni non accenna per sè stesso ad un'origine e ad una causa contrattuale, non contiene alcuno di quegli elementi specifici che valgono ad indurre la dominicalità degli oneri, non è di per sè solo indizio di originaria appartenenza dei fondi decimati alle chiese medesime. Può la corrisponsione dipendere da veri e proprii rapporti contrattuali che abbiano sottoposti i fondi stessi a un diritto di decima a favore delle chiese, come può derivare dall'obbligazione di prestare una quota parte di frutti in diretto compenso degli uffici spirituali: obbligazione imposta a carico dei possessori dei fondi dalle leggi ecclesiastiche già riconosciute ed ammesse nei vari Stati.

Nell'un caso la prestazione avrebbe a substrato un titolo civile avente sempre forza ed efficacia giuridica; nell'altro avrebbe carattere di onere giurisdizionale, di vera e propria imposta già riscossa coattivamente in base ai precetti della Chiesa, ma divenuta oramai affatto incompatibile con i principii del vigente diritto pubblico ed a cui la legge speciale ha espressamente negato ogni valore di titolo giuridico e di coercitiva esigibilità.

E' chiaro in conseguenza che di fronte alle disposizioni eversive il nudo fatto dell'antica corrisponsione ha figura incerta ed ambigua; manca ad esso una delle note giuridiche essenzialmente necessarie a costituirne base di un possesso legittimo. Se dunque il fatto della corrisponsione pel suo carattere equivoco è incapace di per sè solo a mostrare che la decima sia prestata in adempimento di un obbligo civile piuttosto che quale un tributo ecclesiastico, esso non può servire di base a un quasi possesso, ma resta un semplice fatto di esigere, che in mancanza di prove specifiche contro il reddente non vale a garantire il decimante col presidio dei rimedi possessorii, nè per maggior ragione a far presumere a favore di lui un titolo giuridico d'indole civile che può non essere mai esistito. In tale incertezza il curato, il vescovo, l'ente ecclesiastico che adduca solo di avere *antiquitus* riscosso la decima senza specificazione di qualità e di causa, non ha ancora provato nulla di concludente di fronte alle disposizioni della legge che non riconosce più le prestazioni già dovute per l'amministrazione dei sacramenti o per altri uffici religiosi. Se è esso che domanda l'adempimento di un'obbligazione contro il rifiuto degli antichi reddenti è a lui che spetta provarne la sussistenza, dimostrando che le corrisposte avessero natura di onere patrimoniale e non di tributi, mentre a favore dei reddenti possessori dei fondi, in mancanza di una prova che tolga alle prestazioni ogni ambiguità di origine, non può che prevalere quella presunzione di libertà dei fondi medesimi, che è naturale caratteristica del legittimo possesso.

Il pretendere d'altra parte che i possessori dei fondi fornissero la prova dell'indole puramente spirituale delle decime si risolverebbe nell'imporre ad essi una prova, se non assolutamente impossibile, certo ardua in sommo grade e difficile. Se infatti la costituzione delle decime sacramentali non risale ad atti di carattere

civile, anzi esclude per sè stessa ogni origine contrattuale, mancherebbe l'obbiettivo medesimo di una diretta dimostrazione e i reddenti non potrebbero che argomentarla da indizi estrinseci, cioè appunto per via di presunzioni, o farla dipendere dal provare che non vi fu mai traccia di elementi patrimoniali a base delle corrisponsioni. Il che importerebbe la prova della non dominicalità o della non contrattualità degli oneri, dell'insussistenza di titoli giuridici limitativi della libertà del proprio dominio sui fondi, dell'esclusione di ogni causa specifica nella costituzione delle prestazioni: prova essenzialmente negativa, d'impossibile attuazione, mentre ove manchi ogni qualificazione al fatto delle corrisposte decimali sorge naturalmente il concetto che esse non derivino se non dal titolo stesso della giurisdizione ecclesiastica e non abbiano altra causa giuridica se non appunto la cura delle anime o l'esercizio degli altri uffici religiosi che sono proprii dei ministri del culto e degli enti morali decimanti. *Beneficium propter officium.*

Questa presunzione adunque è essenzialmente conforme alla natura ordinaria delle decime corrisposte alle chiese ed ai beneficiarii, essendo logico e giusto il supporre piuttosto che esse rappresentino il corrispettivo appunto degli ufficii del ministero spirituale esercitato dai percipienti, che, cioè, siano in diretto rapporto con quei servizi cui le personalità ecclesiastiche provvedono in virtù dei fini costituenti la loro ragione d'essere, anzichè siano un portato di particolari relazioni giuridiche stabilitesi sui fondi indipendentemente dal titolo normale della propria giurisdizione e dei propri uffici. E' chiaro pertanto che fra le varie specie di decime quelle già dovute *pro ministerio*, come tributi imposti dalle antiche istituzioni e consuetudini a favore delle chiese, non possono che rappresentare la forma *ordinaria* e *generale* di tali oneri di fronte a quelle altre prestazioni che vennero stabilite non in forza dell'ecclesiastica giurisdizione e fuori di ogni considerazione dei servigi che gli enti adempivano e adempiono per proprio istituto, ma solo in virtù di particolari contratti e specialmente in base ai diritti che originariamente abbiano potuto spettare sui fondi agli enti ecclesiastici. E nel dubbio non vi è ragione per elevare a regola quest'ultima particolare ipotesi, convertendo la mancanza di ogni titolo civile in arbitraria presunzione del titolo stesso ed escludendo quella ipotesi di spiritualità dell'onere che risponde invece a una condizione già comune ai possessori dei fondi compresi nelle singole circoscrizioni ecclesiastiche e rispetto a cui la mancanza di ogni specifico titolo trova la sua naturale spiegazione nel fatto che il *ius decimandi* derivava da causa del tutto indipendente da ogni rapporto contrattuale.

Se però l'incertezza dell'origine, l'equivocità della causa, quando non risulti che il semplice fatto della periodica corrisponsione d'una quota di prodotti ad enti compresi nella ricordata disposizione di legge, fa sorgere la presunzione della spiritualità delle prestazioni, non può che trattarsi d'una presunzione relativa, *juris tantum*, che lasci piena libertà di prova contraria.

Non sarebbe giusto il limitare artificiosamente i mezzi di prova della patrimonialità e contrattualità delle prestazioni, quando è cosa nota essere assai difficile ai decimanti il rintracciare i titoli costitutivi de' loro diritti.

Tutti sanno che, in generale, gli enti ecclesiastici non conservarono attraverso i secoli il loro possesso di decimare se non per mezzo de' loro inventarii, de' loro cabrei, delle loro platee; che i titoli primitivi andarono in massima parte smarriti; che sono rari i casi di titoli confermativi in forma specifica; che talvolta si tratta non di dispersione, ma di inesistenza di titoli costitutivi, non essendo escluso il caso di prestazioni fondiarie derivanti da tacita ammissione di popolazioni in vasti tenimenti o di antichissimi titoli di giurisdizione signorile; che finanche sotto l'impero di cessate legislazioni, come per le leggi civili napolitane e per le leggi estensi, era permessa la costituzione d'una rendita perpetua fino a ducati cinquanta per le prime e fino alle lire cinquecento per le altre, senza bisogno d'alcun titolo scritto. Non sarebbe quindi giuridicamente possibile il limitare, in danno degli enti percipienti, alla sola prova documentale la dimostrazione dei loro diritti.

Perciò tutta l'efficacia della presunzione di spiritualità in favore de' reddenti

non può risolversi che nel beneficio di trasferire l'onere della prova a carico delle parti che sostengano la patrimonialità delle prestazioni, potendo queste, in mancanza d'altri elementi di prova, opporre alla presunzione di spiritualità altre presunzioni valutabili dal magistrato quando sorgano da indizi gravi, precisi e concordanti.

Questo sistema, che concilia tutte le legittime esigenze, risponde del resto alla dottrina e alla giurisprudenza stabilitasi nel pieno vigore di tali istituti giuridici, quando l'antichità e l'incertezza delle origini poneva un quesito non dissimile da quello che ora si agita in applicazione delle decime spirituali. Basta a tal proposito ricordare quanto insegnava il De Luca: « Licet iste decimarum terminus sit aequivocus qui spiritualibus ac temporalibus congruere potest, atque inter DD. opinionum varietas dignoscatur, cuinam qualitati potius praesumptio assistat, attamen Rota et Curia sequitur opinionem, quae antesignanum habet Bald. cons. 419, lib. I, ut in dubio praesumantur potius spirituales quam temporales, ut habetur dec. 64, n. 7, p. I, recent. dec. 22, 28 et 180, p. 7, apud Merl. dec. 694 cum aliis per Add. ad Gregor. dec. 404 et firmatur in dicta alia Taurinen. Decimarum 23 junii 1664 coram Bourlemont. Ideoque intrat consuetus effectus praesumptionis transfundendi onus probandi contrarium in alteram partem ». (Theat. verit. et iustit., lib. XIV, p. III, de decimis, disc. IV).

E altrove: « ...cum haec sit simplex et nuda iuris praesumptio, indubitatum est quod ea cedere debeat contrariae probationi non solum expressae sed etiam praesumptae, seu adminiculativae, quae ex contrariis fortioribus praesumptionibus vel argumentis resultet ». (disc. VIII).

Si può dunque conchiudere che la disposizione dichiarativa che ora si propone non farebbe che ricondurre la recente discorde interpretazione all'unità dei principii anticamente ricevuti ed applicati in coerenza alla natura dei rapporti controversi.

Giova inoltre osservare che nella grave difformità di sistemi, a cui s'inspirarono le leggi abolitive delle decime sacramentali nelle varie regioni, la proposta che ora sottometto all'esame della Camera è quella che meno si allontana dai criterii già prevalsi in notevole parte d'Italia. Mentre infatti vennero abolite nell'isola di Sardegna (legge del 15 aprile 1851) le decime di qualunque natura pagate sotto qualsiasi titolo al clero, alle corporazioni ed alle istituzioni dell'isola, nella Toscana (decreto 21 gennaio 1860) senza limitazione alcuna le decime parrocchiali, in Sicilia (decreto 4 ottobre 1860) le decime personali (rendendosi semplicemente redimibili le altre forme di decime e di simili prestazioni), nell'Umbria (decreto 29 ottobre 1860) il diritto di percepire decime e primizie esercitato dai ministri del culto, vuolsi ricordare che nelle provincie napoletane il decreto luogotenenziale 7 gennaio 1861, proibendo la riscossione delle sole decime qualificate sacramentali, avvertì espressamente che andavano esenti da tale abolizione le decime dominicali; e regolando l'onere della prova implicitamente venne a stabilire la presunzione della sacramentalità delle decime corrisposte alle chiese quando disse che la dominicalità dovesse risultare da titoli autentici o da giudicati. Un tale precedente legislativo, il più prossimo alla legge del 1887, costituisce autorevole conferma dél concetto che esclude ogni presunzione di dominicalità, riversandone la prova sugli enti decimatori. E se la facoltà di tale prova appare in quel decreto legislativo notevolmente circoscritta, non si può dimenticare che una tale limitazione non accettabile per le ragioni già accennate era molto corretta nella sua pratica efficienza dalla disposizione che nel decreto stesso manteneva gli effetti possessorii ai *quadri o ruoli intitolati*.

Non posso tacere che la Commissione parlamentare incaricata di riferire sul progetto ministeriale presentato nel 17 aprile 1893, aggiungendo di sua iniziativa una disposizione per regolare appunto l'onere della prova, proponeva di subordinare la presunzione di sacramentalità alla dimostrazione di essere attualmente, o di essere state già riscosse le decime sulla totalità o sulla maggior parte di una circoscrizione ecclesiastica, salvo per le decime e per i quartesi riscossi dai parroci e salvo sempre la prova contraria: proposta cui si accostava la suricordata

Commissione ministeriale, esigendo però in ogni caso la previa dimostrazione della generalità o quasi generalità dell'onere e limitando d'altra parte la prova contraria ai soli atti pubblici o privati e ai giudicati. Ma senza tornare sui motivi che mi dissuasero dall'accettare quest'ultima restrizione rispetto alla prova che fa carico agli enti decimatori, mi pare che sia eccessivo e pericoloso ogni limite imposto alla presunzione di sacramentalità invocabile dai reddenti quando gli enti che percepiscono le prestazioni abbiano mancato di addurre qualsiasi specifica prova del carattere fondiario di siffatti redditi.

L'universalità della riscossione in un dato territorio è tutt'altro che un argomento sicuro della spiritualità delle decime. Basta all'uopo considerare che non sono infrequenti i casi di circoscrizioni sottoposte non solo alla giurisdizione di determinate chiese, ma originariamente appartenenti anche per privata proprietà o per signoria feudale alle chiese medesime e poi trasferite in possesso di popolazioni immigranti e divise e frazionate a traverso i secoli fra numerosissimi reddenti.

D'altra parte se l'universalità dell'onere in una circoscrizione ecclesiastica può di regola indurre il carattere giurisdizionale e spirituale delle prestazioni, non è escluso che in località ove o pochi o molti possessori di fondi appariscano esenti da tali oneri in rapporto alle chiese, sia sacramentale il carattere delle prestazioni tuttora gravanti su altri, essendo noto che, nonostante la generalità ed inalienabilità delle decime spirituali sancita dai canoni e confermata specialmente nel Concilio Lateranense del 1179; di fatto molte di esse fin dai più antichi tempi passarono in mani laiche, e quantunque nella pratica canonica siasi cercato di porre argine a tali abusi col ritenere ratificate le trasmissioni avvenute fino a quell'epoca e nulla ogni altra posteriore alienazione, non mancarono in seguito esempi di acquisti di tali redditi da parte dei laici. Oltre di ciò non si può escludere che talvolta le decime spirituali siano state riscattate dai contribuenti e che in qualche luogo vi siano state finanche particolari concessioni di dispensa da parte della stessa autorità ecclesiastica.

Perciò con le dette proposte si sentì il bisogno di temperare la condizione da cui si voleva far dipendere la presunzione di sacramentalità con l'esigere che i reddenti provassero almeno che le decime gravavano sulla maggior parte dei fondi. Ma una presunzione vincolata ad un tale dimostrazione di fatto avrebbe, a mio parere, una base anche più mal sicura, non potendo per le stesse già accennate considerazioni costituire un fondato indizio, nè del carattere patrimoniale, nè del sacramentale la quasi generalità della riscossione in un dato territorio e non essendovi motivo per obbligare a una diretta dimostrazione della sacramentalità dell'onere i reddenti nei luoghi ove per avventura l'osservanza delle corrisposte per servizi religiosi di fatto non siasi mantenuta a carico di un numero di reddenti che costituisca con precisione la maggior parte dei possessori dei fondi.

Aggiungasi che se nella giurisprudenza fu invocata la generalità o quasi generalità dell'onere come un argomento della sacramentalità delle decime, non fu questo il solo indizio a cui si ricorse nella pratica giudiziaria, essendosi talvolta affermata la sacramentalità in base ad altri argomenti di fatto, come la variabilità delle quote in ragione dei membri delle singole famiglie, lo stato coniugale come condizione dell'onere, il così detto *affitto d'anime* ed altre speciali forme di corrisponsioni prevalse in alcune località; onde non vi sarebbe motivo sufficiente per vincolare la presunzione di sacramentalità in favore dei reddenti alla condizione di uno piuttosto che di un altro di siffatti argomenti d'induzione. Nè vuolsi infine dimenticare che alla legge abolitiva del 1887 si volle di proposito conferire un carattere obbiettivo ed impersonale, nel senso che s'intese di colpire le decime in quanto si dovessero ritenere di carattere spirituale e non in quanto fossero percepite da beneficiarii da chiese o da enti che avessero altrimenti per iscopo un servizio religioso, lasciando al magistrato nei casi concreti il determinare se si tratti di decime sacramentali o di vere prestazioni fondiarie.

Ora, finchè una legge dichiarativa si limita a regolare l'obbligo della prova fra le parti contendenti e a far prevalere la presunzione di sacramentalità in man-

canza della prova contraria ammessa senza alcuna restrizione, si risolve autenticamente una questione giuridica e non si previene punto il giudizio di fatto che il magistrato nei singoli casi può liberamente portare fra i positivi elementi della controversia. Ma ogni legale argomentazione, ogni prova precostituita che si volesse sancire per legge, ogni vincolo probatorio che si volesse previamente imporre ai reddenti perché si potessero poi valere della presunzione che è a loro favore, o che si volesse imporre ai percipienti nella dimostrazione contraria, non rispetterebbe a mio parere quella libertà di apprezzamento che spetta alla coscienza dei giudici nella indefinita varietà dei casi controversi, e verrebbe non a chiarire, ma ad alterare il concetto della legge eversiva.

Passando alla proposta contenuta nell'art. 2 del disegno di legge mi occorre appena accennare che essa risponde ad un quesito posto da questa stessa Camera nel secondo dei riferiti ordini del giorno, in seguito ad alcune considerazioni fatte dalla Commissione che fu chiamata a riferire sopra uno degli ultimi progetti di proroga dei termini assegnati dalla legge del 1887 per le commutazioni.

Quella Commissione opinava che se l'art. 3 della detta legge ha trovato ostacoli e resistenza nella sua attuazione, ciò si deve non solo a ragioni estrinseche, ma anche al difetto di non aver ammesso eccezione di sorta al principio rigoroso ed assoluto della commutazione. Ed osservava a tal proposito che in qualche caso, e specialmente dove i terreni non sono suscettivi di migliore coltura o i reddenti mancano dei mezzi per imprenderla, costoro considerano la commutazione come un peggioramento del loro stato, pensando che la vicenda dei raccolti darebbe sempre un prodotto da corrispondere al decimante, mentre il denaro possono non averlo o non trovarlo, tanto più che nella generale depressione dei prezzi delle derrate agricole la commutazione in base ai prezzi dell'ultimo decennio si risolve per loro in un ingiusto aggravio. E fu in base a queste osservazioni che la Camera invitò il Governo ad esaminare se non fosse il caso di limitare in talune eventualità l'obbligo della commutazione.

Il quesito, a mio parere, si può scindere in due parti: 1° vedere se convenga portare una deroga al principio già sancito della commutazione obbligatoria, nel senso di permettere la continuazione della variabile misura delle prestazioni in natura, cioè della proporzionalità delle corrisponsioni in rapporto alla periodica quantità del prodotto; 2° ove sembri doversi ridurre in misura fissa la quantità delle prestazioni, esaminare se e con quali condizioni convenga mantenere la corrisponsione in derrate, anziché obbligare le parti alla commutazione in canoni pecuniarii.

Alla prima domanda mi è sembrato dover dare risposta negativa. Certo la variabilità nella misura delle prestazioni in ragione del quantitativo del raccolto può sembrare in talune evenienze un vantaggio ai reddenti. Ma nella generalità dei casi restano ferme le ragioni che spinsero economisti e legislatori a condannare l'incertezza e i danni di un tale sistema, che oltre ad essere fonte di litigi e vessazioni, specialmente per la determinazione delle aliquote, ed imporre la necessità di sensibili spese di percezione, rappresenta tutt'altro che un beneficio per i possessori e coltivatori del suolo, sia perché nelle annate magre la prestazione può riuscire tanto gravosa da non compensare nemmeno le spese di coltura e il lavoro, mentre nelle buone annate elevandosi la prestazione in ragione del raccolto impedisce che si ristabilisca l'equilibrio; sia perché l'elasticità dell'onere, come si è tante volte osservato, non può che dissuadere dall'investimento di capitale e lavoro in migliorie agrarie, che si risolverebbero in un gratuito lucro dei decimanti a tutte spese dei reddenti, ed importa in ogni caso la peggior forma di vincolo della proprietà con sensibile deprezzamento dello stesso valore commerciale dei fondi.

D'altra parte se in alcuni casi concreti questi motivi possono trovare non pieno riscontro, si tratta di circostanze particolari ed eccezionali che sarebbe arduo e pericoloso configurare e formulare in una disposizione di legge ed arbitrario lasciare all'apprezzamento delle stesse parti o del magistrato. Il tornare in certo modo sopra uno dei principii fondamentali della legge del 1887, più che una norma intesa ad agevolarne e completarne l'applicazione, non sarebbe se non un pentimento, che toglierebbe alla legge medesima una parte notevole della sua efficacia.

Ritenuta quindi la convenienza di ridurre in quota fissa le prestazioni di quote variabili, restava a vedere se si potesse dispensare le parti dal convertire le prestazioni stesse in canoni pecuniari.

A temperare da questo lato il precetto assoluto della legge del 1887, sorge una considerazione giuridica, il cui valore non può sfuggire alla Camera. E' noto infatti che se quella legge speciale volle obbligatoriamente commutate in annuo canone pecuniario tutte le prestazioni fondiarie diverse dalle sacramentali, le disposizioni del Codice civile riguardanti non solo le enfiteusi, ma anche le rendite perpetue, che la legge medesima lasciò salve e impregiudicate, permettono tuttora la stipulazione di tali rapporti giuridici sotto forma di prestazioni in derrate, esigendo però espressamente la condizione della misura determinata per le enfiteusi (art. 1556) e presupponendo la stessa condizione per le rendite perpetue, come si argomenta dalle relative disposizioni ed in ispecie da quelle dell'art. 1784. Il permettere quindi che anche per le vecchie prestazioni fondiarie potesse continuare la corrisponsione in natura, previa riduzione in misura invariabile, sarebbe in certo modo un rientrare nel diritto comune.

Non mi è però sembrato che convenga far dipendere una tale continuazione dalla sola volontà de' reddenti, come era stato proposto da qualche voto autorevole. Il decreto del 20 giugno 1808, che seguiva tale concetto in quanto alle prestazioni e ai redditi ex-feudali nelle provincie napolitane e che potrebbe invocarsi come un precedente legislativo, perde valore di fronte al sistema opposto della commutazione obbligatoria che si volle applicare appunto a tali prestazioni con la legge speciale 8 giugno 1873 e che la legge del 1887 estese alle altre forme di prestazioni fondiarie e per tutte le parti del Regno. Il lasciare quindi all'assoluta balìa de' reddenti la commutazione, importerebbe non già attenuare l'efficacia di tale principio, ma negare e contraddire il principio stesso mercè un ritorno puro e semplice a un sistema già ripetutamente bandito con le due leggi anzi citate. Con ciò, mentre l'intento di provocare le commutazioni ha avuto già in tanta copia di casi il suo adempimento, si verrebbe a far mancare assolutamente uno dei fini principali di quelle leggi, proprio quando è sembrato che le cure del legislatore si dovessero volgere a curarne la piena applicazione.

D'altra parte, lasciare arbitri della commutazione dei redditi in natura i soli reddenti col diritto di ottenere la commutazione quando le condizioni economiche e commerciali presentassero come più vantaggiosa per essi una tale operazione, significherebbe sottoporre i creditori a un'indefinita incertezza non conciliabile col rispetto che pure è dovuto ai loro diritti. A prescindere poi che la considerazione della depressione dei prezzi delle derrate agricole oggi, di fronte alle migliorate condizioni del mercato, non ha più la stessa importanza che aveva alcuni anni fa, è agevole osservare che in ogni caso il basso prezzo dei prodotti della commutazione si risolve piuttosto in un vantaggio che in un danno per i reddenti nella determinazione del canone pecuniario in rapporto al valore delle antiche corrisponsioni. Tutto dunque consiglia di esigere che, avuto anche riguardo al novello sistema, per cui si è trasformata la figura giuridica delle prestazioni da oneri fondiari in semplici diritti di credito garentiti da ipoteca, il mantenere la prestazione in natura o il venire alla commutazione in canoni pecuniarii debba dipendere dalla concorde volontà di ambo le parti, salvo sempre l'obbligo assoluto della riduzione delle prestazioni variabili di derrate in quota fissa.

La proposta contenuta nell'articolo 3 non farebbe che applicare alle altre parti del Regno la disposizione dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1873, sulle decime ex feudali nelle provincie napolitane e siciliane, con cui fu determinato di non potersi pretendere ed esigere alcuna prestazione sulle terre salde che si dissodassero posteriormente alla legge medesima, salvo quelle riconosciute da giudicati.

Questa disposizione trova il suo fondamento nelle stesse norme dell'antico diritto, per cui, pur esigendosi in genere le decime sui beni novali, cioè sulle terre infruttifere che si riducessero a cultura (1), si riconosceva un limite a tale ac-

(1) Ubi nullum concessum sit privilegium, decimae solvi debent etiam *de novalibus*. MONETA, *Tract. de decimis*, cap. IV.

crescimento di redditi decimali in rapporto alle terre assolutamente sterili, incapaci per sé stesse di qualsiasi produzione e che solo per forza dell'industria si convertissero in redditizie (1). Anzi in pratica l'esenzione si estese in qualche luogo ad ogni sorta di beni novali ed è celebre a tal proposito la risoluzione del Senato veneto del 7 febbraio 1586.

Giova ricordare altresì che con l'articolo 58 della legge del 25 giugno 1882 sulle bonificazioni fu dichiarato che, fino a che non fosse provveduto altrimenti con legge speciale, l'aumento di valore derivante ai terreni come esclusiva conseguenza delle spese di bonificazione non accrescerebbe i diritti attuali di decima e di altri canoni, tranne che l'aumento di tali diritti risultasse espressamente stabilito in forza di titoli. E se con la legge 14 luglio 1887 non fu riprodotta una disposizione perfettamente simile a quella del citato articolo 2 della legge del 1873, fu però fatta in certo modo un'applicazione del principio più temperato che informava la legge del 1882, quando con l'articolo 4 rispetto alle commutazioni fu stabilita una diminuzione fissa pei canoni in compenso de' miglioramenti portati a' fondi da' reddenti negli ultimi trent'anni, e fu prescritto che riguardo a' terreni incolti bonificati nell'ultimo trentennio il canone dovesse determinarsi in proporzione della rendita lorda che si otteneva prima della bonifica.

Ad eliminare ogni dubbio sulla perdurata efficacia del principio consacrato nella legge del 1882, la disposizione dell'articolo 58 è stata trasfusa nel disegno di legge (n. 230) sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, presentato a questa Camera dal ministro dei lavori pubblici nella seduta del 2 febbraio corrente anno (art. 21). Ma ragioni di giustizia e di convenienza consigliano di estendere alle altre provincie del Regno e ad ogni sorta di decime la norma particolare di assoluta esenzione de' dissodamenti di terre salde, che vige da tanti anni nelle provincie del Mezzogiorno rispetto alle decime ex-feudali, quando non ostino però giudicati o titoli speciali. E su questo punto vuolsi notare che la legge del 1873 veramente non fece alcuna riserva riguardo a' titoli, trattandosi di compensare i diritti feudali in quel momento effettivamente pertinenti ed esercitati e di lasciare alle popolazioni tutte le altre terre de' feudi di cui si trovavano in possesso senza vincolo di corrisponsioni. Facendo salva però l'efficacia dei titoli che abbiano stabilito, in ogni altro caso di speciali concessioni di terre, il diritto ad una quota della produzione che derivasse da futuri dissodamenti, la disposizione riesce generalmente applicabile. Ove infatti esistono terre salde su cui attualmente non cada alcuna prescrizione in ricognizione del dominio originario del concedente e su cui non vi sia alcuna riserva convenzionale di compartecipazione al reddito in caso di futuri dissodamenti, manca su tali terre ogni positivo indizio di diritti da parte di coloro che esigono le decime su gli altri beni redditizi, e però ogni valore acquisito da quelle terre sterili non può che considerarsi di esclusiva pertinenza de' possesori che le riducano a cultura con i proprii mezzi pecuniarii e con la forza del proprio lavoro, dovendo pertanto reputarsi ristretto il diritto di decimare a quelle sole parti de' territori su cui effettivamente si è finora esercitato.

Le altre disposizioni che seguono nel progetto riguardano le invocate facilitazioni e semplificazioni della procedura.

La legge del 1887 in quanto alle commutazioni non fece che riportarsi alle norme delle due leggi del dì 8 giugno 1873 e del 29 giugno 1879 relative alla commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie meridionali. Ma quantunque il procedimento stabilito da tali leggi si discosti dalle forme dei giudizi ordinarii

---

(1) Novalia decimarum ac primitiarum oneri indefinite non subiacent, sive de clericis sive de laicis agatur, dummodo vera novalia fuit, ubi scilicet adeo sterilia et inculta antiquitus bona essent ut nullus vel modicus exinde fructus perciperetur. Ideoque nullum vel modicum esset parochi praeiudicium, ut exemptio concedatur, dum iustitiae potius quam gratiae fundamento innixa est, quia nempe huiusmodi novalia magna supponunt praecedentem sumptum, ut ad illum statum bona reducantur.

Quamvis etenim novalium nomine veniant illi fructus, qui de novo in regione vel in fundo introducantur, ad hunc tamen effectum improprie ac abusive tales censendi sunt atque loco antiquorum cedunt. De Luca, *Summa de decimis*, III, § 25 e 26.

e pur avendo la seconda delle leggi stesse corretto i criteri di estimazione e ridotto le spese dei giudizi e facilitato le formalità delle citazioni, il sistema non può dirsi che risponda a que' requisiti di maggiore speditezza ed economia che convengono all'indole speciale de' rapporti di cui trattasi e al bisogno di affrettarne la trasformazione in conformità dei fini propostisi dal legislatore, come ebbe a ritenere questa stessa Camera ne' ricordati ordini del giorno con i quali ripetutamente raccomandò al Governo di proporre quelle modificazioni che valessero ad agevolare l'esecuzione della legge del 1887, rendendo più semplici i relativi giudizi.

Il procedimento per le leggi anzidette si inizia con la domanda di commutazione da proporsi con atto formale di citazione a comparire avanti al tribunale competente per territorio, senza aver riguardo al giudice che altrimenti sarebbe competente per ragion di valore; ove sia accettata la liquidazione proposta, il tribunale dichiara ne' termini convenuti la commutazione; in caso d'impugnativa o di contumacia il tribunale nomina un perito per la liquidazione e per la ripartizione proporzionale fra i debitori; per le controversie che insorgessero sulla perizia, il giudizio è deferito inappellabilmente a tre arbitri nominati caso per caso dal tribunale; la rettifica degli errori materiali è riserbata al tribunale, cui spetta dare esecutorietà alla decisione arbitramentale; la tassazione delle spese in caso di accordo sulla liquidazione è lasciata al presidente e negli altri casi regolata dalle norme comuni del Codice di procedura civile; è affidato allo stesso tribunale il determinare nella sentenza che omologa la commutazione o nel decreto di esecutorietà dell'arbitramento le rettificazioni da farsi nelle iscrizioni ipotecarie rispetto alla quantità delle rendite; sono riserbate alla competenza ordinaria le controversie che insorgessero sul diritto alle prestazioni: ecco le principali norme in cui può riassumersi il procedimento in vigore.

A semplificare tale procedimento la ricordata Commissione ministeriale suggerì il sistema di affidare la risoluzione delle controversie sulla natura delle prestazioni e sulle altre relative questioni di diritto ad un giudice di tribunale in prima istanza, salvo il rimedio dell'appello nelle forme ordinarie e del ricorso alla Cassazione di Roma, e di deferire la commutazione e la specificazione de' fondi al giudizio inappellabile di speciali liquidatori, scelti dal presidente del tribunale fra i pretori con competenza territoriale determinabile secondo il bisogno dallo stesso presidente.

Non senza esitazione ho accettato le linee fondamentali di tali proposte, repugnandomi ogni particolare ordinamento che accenni a magistrature eccezionali o che altrimenti si converta in deroghe e limitazioni della competenza ordinaria. E certamente già una notevole semplificazione di forme avrebbe potuto ottenersi col sopprimere la istituzione de' collegi arbitrali per i singoli casi o col restituire al magistrato ordinario il giudizio sulle perizie, come avviene in ogni altra causa, mantenendo pel bisogno della speditezza e in considerazione dell'indole propria delle questioni l'inappellabilità della relativa sentenza: con che la procedura, pur semplificandosi e accorciandosi, si sarebbe avvicinata, anzichè allontanata dalle norme del comune diritto giudiziario. Tuttavia ho dovuto riconoscere che non sarebbe privo di altri sensibili vantaggi sotto l'aspetto della rapidità, della economia e della maggiore facilità e sicurezza d'istruttoria e di cognizione il sistema di attribuire i giudizi di commutazione e di ripartizione degli oneri fra i debitori attuali ad uno speciale giudice liquidatore, tanto più che in realtà non si tratterebbe di creare organi nuovi per siffatto transitorio compito, ma di valersi di que' magistrati che nel vigente ordinamento giudiziario si presentano come i più adatti a tale officio.

Mantenendo quindi la distinzione procedurale fra controversie sul diritto alle prestazioni e giudizi di commutazione e specificazione, propongo in quanto alle prime di lasciare ai pretori la cognizione di quelle che non eccedono la loro naturale competenza, non essendovi ragione per avocare in prima istanza a' tribunali l'esame di tali vertenze, come fanno le disposizioni in vigore con pregiudizievole spostamento per i debitori di piccole partite. Le consimili controversie di valore

superiore o indeterminato, che sarebbero di competenza del tribunale, verrebbero in prima istanza riserbate alla cognizione, esse pure, di un giudice unico, scelto fra i giudici del tribunale nel principio di ciascun anno, potendo aspettarsi maggior sicurezza di giudizio, uniformità di criteri e speditezza di disanima dal concentramento delle controversie e dalla specialità delle cure di uno stesso magistrato addetto allo studio di questioni non sempre facili, come tutte quelle che si collegano in certo modo alle norme e alle consuetudini dell'antico diritto, senza che però sia assolutamente tolta la garanzia dell'esame collegiale, mantenuto in grado di appello secondo l'ordinaria competenza. Il rimedio della Cassazione però sarebbe sperimentabile innanzi alla Corte di cassazione di Roma: unificazione che non potrebbe non riescire vantaggiosa per evitare ulteriori incertezze e difformità nell'interpretazione delle norme che governano questi speciali rapporti di dritto.

In quanto poi a' procedimenti di liquidazione sarebbero di regola affidati ai pretori ne' rispettivi mandamenti e solo eccezionalmente, ove se ne avverta il bisogno per la più sollecita definizione, con decreto reale si potrebbero raggruppare più mandamenti in ciascun circondario giudiziario sotto la giurisdizione speciale di un solo liquidatore da scegliersi con decreto del primo presidente della Corte d'appello fra i pretori del circondario medesimo. Prima di venire al giudizio vi sarebbe innanzi a questi magistrati lo sperimento di conciliazione. Ove le parti fossero d'accordo, il magistrato compilerebbe il relativo verbale. In caso di mancato accordo o di contumacia, il liquidatore ordinerebbe gli opportuni mezzi d'istruzione ed, ove occorresse, personalmente accederebbe su' fondi, e non potrebbe in ogni caso pronunciare il suo inappellabile giudizio arbitrale se non udito il parere motivato di una persona tecnica, o anche di tre periti ne' casi più importanti.

La natura delle indagini e degli apprezzamenti di mero fatto; la facilità di procedere alle opportune verificazioni su' luoghi stessi delle vertenze, dove si trovano gli elementi necessari al giudizio, tanto rispetto all'accertamento della media del prodotto decennale e de' prezzi ed agli altri criteri di valutazione, quanto rispetto alla determinazione de' reddenti in rapporto a' quali siasi frazionata l'originaria prestazione e alla relativa specificazione de' fondi; la convenienza di attuare tali liquidazioni con la semplicità di un procedimento economico, sciolto dalle forme de' giudizi ordinari, persuadono del vantaggio di attribuirne la competenza esclusivamente a quella benemerita classe di magistrati, che sempre più corrisponde alla fiducia del legislatore per la prova che dà tutto giorno di operosa attitudine, di serena indipendenza di giudizio e di esemplare abnegazione. E se può sembrar grave l'escludere ogni appello contro il giudizio di questi liquidatori, vuolsi considerare che non è dissimile il sistema vigente dell'arbitrato provocabile sulle perizie, con la differenza che affida di più il giudizio di un magistrato permanente, illuminato dal parere motivato di persone tecniche mutevoli caso per caso, non senza dimenticare che trattasi non di altro che di valutazioni e determinazioni, che hanno la loro base in elementi e circostanze di agevole accertamento e su cui non possono sorgere opposizioni tali che importino gravi differenze d'interessi a danno di una parte e a vantaggio dell'altra.

Non occorre poi che dia minutamente ragione delle altre proposte di per sè chiare e giustificabili ed intese ad affrettare l'accensione delle ipoteche competenti con preferenza a' creditori delle prestazioni nell'interesse della certezza e della conservazione de' diritti (articolo 8), a facilitare la intimazione delle sentenze ai reddenti spesso numerosissimi in coerenza alle disposizioni vigenti che tali facilitazioni autorizzano per gli atti iniziali de' giudizi (articolo 9), a diminuire ancora più le spese processuali per facilitare le liquidazioni e la diffinizione delle controversie per tanta massa di rapporti economici e giuridici (articolo 10), ad escludere in conformità del sistema ora vigente gli emolumenti a' conservatori delle ipoteche per le iscrizioni da compiersi e a stabilire la graduazione delle tasse ipotecarie non già in proporzione al variabile numero delle iscrizioni, ma in rapporto all'effettivo valore delle iscrizioni singole, non essendo ammissibile che la parte di carico de' debitori cresca o diminuisca in ragione del loro numero, quando la specificazione delle singole quote individualizza le rispettive proprietà e scinde i diritti del

del creditore, sciogliendo ogni rapporto tra i numerosi reddenti, fra i quali un originario latifondo siasi venuto frazionando (articolo 11).

Poco gioverebbero però questi ordinamenti e queste maggiori agevolezze ad accelerare la indugiata liquidazione, se non vi si accompagni qualche opportuna sanzione che vinca la inerzia delle parti, e specialmente di quelle cui spetta il diritto del decimare. Sembrò che fosse valido incitamento la disposizione dell'articolo 21 della legge del 1873, esteso per virtù del ricordato richiamo alle operazioni dipendenti dalla legge del 1887, per cui fu prescritto che, scorso un triennio dalla promulgazione della legge stessa, sarebbe cessata la prestazione in natura, non ostante qualunque patto o convenzione in contrario, salvo il diritto di ottenere l'equivalente in danaro in seguito alla compiuta commutazione con facoltà al magistrato di ordinare per un tempo determinato la continuazione della prestazione in natura secondo il possesso, ove fosse necessario procedere a giudizio ordinario per controversie insorte sul diritto alla prestazione.

Ma il termine non giovò, e fu necessità prolungarlo finora con lunga serie di proroghe; nè, d'altra parte, ove pure si fosse chiuso quel termine, avrebbe costituito un eccitamento di sicura efficacia la cessazione delle prestazioni in natura, in quanto che il creditore non avrebbe potuto sentire che il solo danno della remora della percezione, essendo fatto salvo il diritto di ottenerne l'equivalente in danaro quando la commutazione fosse stata eseguita, e potendo anche sperare che il magistrato si valesse dell'accennata facoltà di ordinare la continuazione della corresponsione in natura.

Ad assicurare quindi la desiderata definitiva liquidazione, ad eliminare ogni eventualità di ricadere nell'increscevole sistema delle proroghe e a prefinire un limite tanto all'esercizio delle speciali competenze, quanto alle straordinarie agevolazioni procedurali e fiscali, ho creduto in primo luogo di dover proporre un congruo termine per la istituzione de' procedimenti e di addossare a' creditori l'obbligo di farsene promotori, perchè sarebbe impossibile obbligare ciascuno dei debitori a rendersi parte attiva, sia pel numero, spesso assai considerevole, di tali reddenti in confronto d'un solo creditore, sia per le loro condizioni economiche, d'ordinario molto disagiate, e perchè, d'altra parte, il creditore è più in grado di fornire gli elementi del giudizio, e non rare volte è appunto esso che più tiene a mantener vivi i rapporti con i reddenti nell'antica forma di partecipazione al dominio delle terre soggette a decima.

Ma non giovando una dichiarazione d'obbligatorietà senza una congrua sanzione che ne assicuri l'efficacia ed interessi i creditori ad agire nel termine, ho creduto di dover riprodurre in questo disegno di legge, con opportuni temperamenti una proposta già fatta dall'onorevole Bonacci nel disegno presentato a questa Camera nel 17 aprile 1893 e ripresentato nel 6 maggio di quell'anno (1), proposta confortata dall'autorevole voto della Commissione parlamentare, e per la quale, non fatta la commutazione entro il termine prefinito, il creditore sarebbe incorso nella perdita di tutte le annualità maturatesi dopo la scadenza del termine stesso, nè avrebbe potuto esigere altro se non le annualità maturate dopo l'eseguimento della commutazione. Mi è sembrato però dover mitigare il rigore d'una tale sanzione col non esigere che le liquidazioni siano assolutamente compiute nel termine, bastando che siano iniziate in tale periodo, non potendo imputarsi sempre a colpa delle parti quegl'indugi che siano determinati dalla necessità delle indagini e dalla maturità del pronunciato del giudice, tanto più che accumulandosi molti procedimenti presso lo stesso magistrato, e potendo le questioni sul diritto alle prestazioni insorte, anche in corso de' procedimenti di liquidazione, portarsi in grado d'appello, e avere altro seguito anche per effetto di ricorsi in Cassazione, può trascorrere il termine stesso senza che procedure iniziate a tempo abbiano raggiunto in quel termine la definitiva loro risoluzione.

E mi è sembrato pure troppo severo lo spingere la privazione de' redditi fino al momento in cui siasi compiuta la commutazione, mentre mi parve che lascie-

(1) Veggasi questa Rivista, vol. IV, pag. 220.

rebbe troppo luogo all'arbitrio il temperamento aggiunto dalla Commissione parlamentare, per cui, in caso di contestazioni insorte sul diritto alle prestazioni, il magistrato di merito potrebbe modificare gli effetti della sanzione in tutto o in parte con la sentenza definitiva. Tenendo quindi una via media tra gli opposti pareri e prendendo in considerazione come un criterio più sicuro il momento dell'atto iniziatore del procedimento, propongo che scaduto il termine senza che sia stata provocata la liquidazione, venga sospesa a vantaggio de' reddenti ogni prestazione, e tanto alla liquidazione quanto anche agli eventuali giudizi sul diritto alla prestazione non possa procedersi che nelle forme de' giudizi ordinari, escluso ogni beneficio concesso da questa legge e dalle leggi precedenti ed ogni diritto alle rendite maturatesi anteriormente alla domanda giudiziale (articolo 13).

A promuovere inoltre la risoluzione delle vertenze, pur facendosi obbligo ai creditori di eccitarla, si lascia la facoltà dell'iniziativa agli altri interessati, esigendosi però che ove si tratti di prestazioni corrisposte a vescovi, a ministri del culto e ad enti che abbiano per iscopo un servizio religioso, le questioni debbano in ogni caso decidersi in contradittorio dell'Amministrazione del Fondo per il culto (articolo 12), sia perchè ove i beneficii si trovassero ancora in mano a coloro che ne erano investiti alla pubblicazione della legge del 14 luglio 1887, non avrebbero tali beneficiarii interesse personale nelle controversie sulla natura spirituale o dominicale delle prestazioni, essendo loro transitoriamente conservata anche la percezione delle decime spirituali; sia perchè, in ogni caso, principale e diretto interessato nella vertenza è appunto il Fondo per il culto, cui spetta corrispondere a' vescovi ed a' parroci il supplemento al reddito, che per effetto del riconoscimento della spiritualità delle prestazioni non raggiungesse più l'annua congrua rispettivamente stabilita per legge.

Provveduto con tali proposte alla risoluzione delle controversie sul diritto delle prestazioni e alla relativa liquidazione in canoni pecuniari o almeno (quando vi sia l'accordo delle parti) alla conversione in misura fissa delle prestazioni di derrate tuttora corrisposte in quote variabili, restava a vedere se convenisse dettare qualche altra disposizione intesa a raggiungere più efficacemente il desiderabile scopo dello scioglimento di qualsiasi vincolo mercè l'affrancamento degli oneri.

A tal proposito fu già ventilata l'idea di rendere addirittura obbligatoria la reluizione.

Ma questo precetto, pur essendo inteso a un lodevole fine qual è la liberazione della proprietà fondiaria da pesi che tanto la pregiudicano, si convertirebbe alla sua volta in un onere che nelle attuali condizioni economiche potrebbe riuscire troppo superiore alle forze dei' possessori de' fondi. Messo da parte quindi un tale concetto, occorreva esaminare entro quali confini si potesse corrispondere all'invito consacrato da questa Camera ne' due ricordati ordini del giorno, di studiare e proporre quelle disposizioni che potessero facilitare la liberazione definitiva de' vincoli decimali mediante rateali affrancazioni.

Oltre al già mentovato progetto dell'onorevolo Clementini, è da ricordare a tal riguardo che col progetto del 1893 presentato dall'onorevole Bonacci si proponeva di attribuire a' debitori la facoltà di affrancare gli oneri in rapporto a qualsiasi creditore mediante quote d'ammortamento, purchè vi si procedesse entro un termine di cinque anni dalla pubblicazione della legge o dalla commutazione ove questa non fosse ancora avvenuta, e la Commissione parlamentare aderiva a tale proposta, salvo la riduzione dell'interesse dal 5 al 4 per cento. Ma il riguardo che pure è dovuto a' diritti de' privati decimanti (in rapporto a' quali i debitori possono redimere gli oneri col mezzo normale del credito fondiario) consiglia di limitare la concessione di quella facoltà ai soli reddenti delle prestazioni dovute agli enti morali, estendendo così una facilitazione già ammessa in rapporto al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto e all'Asse ecclesiastico di Roma, con salvezza però delle maggiori agevolazioni fatte a' debitori di tali Amministrazioni con la legge del 20 gennaio 1880.

La necessità di predisporre gli organi per l'applicazione delle norme proposte esige finalmente che sia lasciato al Governo il fissare la data in cui la nuova legge debba entrare in attuazione e lo stabilire quelle disposizioni regolamentari di cui possa avvertirsi il bisogno per l'esecuzione della legge medesima; al che provvederebbe l'ultimo articolo del progetto.

Con queste disposizioni, onorevoli signori, è sperabile che si possano completamente raggiungere i benefici intenti cui fu ispirata la legge del 14 luglio 1887, chiudendosi il deplorato sistema delle proroghe, che ha tanto poco giovato alla definizione e sistemazione di rapporti così incerti ed infesti alla proprietà fondiaria.

Confido quindi che vorrete speditamente onorare del vostro consenso questo disegno di legge.

Disegno di legge.

Art. 1. — Agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, si presumono spirituali le decime e le altre prestazioni corrisposte ai vescovi, agli altri ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri corpi morali aventi per scopo un servizio religioso, quando gravino sui fondi situati nelle rispettive circoscrizioni ecclesiastiche odierne od originarie.

La stessa presunzione si estende alle prestazioni corrisposte all'Amministrazione del Demanio dello Stato e a quella del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma, in quanto siano succedute in tali esazioni ad enti morali della preindicata natura.

E' riserbato in ogni caso alle persone e alle Amministrazioni predette il diritto di provare il carattere patrimoniale delle prestazioni.

Restano salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato, anteriori alla pubblicazione di questa legge.

Art. 2. — Salvo gli effetti delle commutazioni in canoni pecuniarii già eseguite in base alle leggi precedenti, quando le parti siano d'accordo può mantenersi la corrisponsione delle prestazioni in natura

In tal caso però le prestazioni fondiarie consistenti in quote variabili di frutti proporzionate all'effettivo prodotto annuale dei fondi o ad altro reddito periodico in caso di turno agrario, debbono sempre ridursi in misura fissa, uguale alla quantità media effettivamente corrisposta nell'ultimo decennio, da determinarsi con documenti, o, in mancanza di tale prova, mediante estimo.

Art. 3. — Ferme le disposizioni degli articoli 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e 58 della legge 25 giugno 1882, n. 8194, sono estese a tutte le provincie del Regno e per ogni sorta di decime e di altre simili prestazioni le disposizioni sancite per le decime feudali nelle provincie napolitane e siciliane dall' articolo 2 della legge 8 giugno 1872, n. 1389, tranne pel termine, che decorre dall'attuazione della presente legge.

Restano impregiudicati gli effetti de' titoli che abbiano serbato ai concedenti una partecipazione ai frutti in caso di futuri dissodamenti.

Art. 4 — Le controversie sul carattere delle prestazioni e sul diritto ad esigerle, quando non siano di competenza del pretore, sono decise per ogni circondario giudiziario da un giudice del tribunale civile destinato nel principio di ciascun anno con decreto reale su proposta del ministro di grazia e giustizia.

I ricorsi contro le sentenze in grado di appello, pronunciate rispettivamente dal tribunale sulle sentenze del pretore o dalla Corte d'appello sulle sentenze del giudice, sono deferiti al giudizio della Corte di cassazione di Roma.

Art. 5. — Tanto la determinazione in misura fissa delle prestazioni di frutti corrisposte in quote variabili quanto la commutazione di esse in canoni pecuniari e la specificazione de' fondi sui quali deve accendersi l'ipoteca a' sensi di legge sono eseguite in ciascun mandamento dal pretore.

Possono tuttavia con decreto reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, essere raggruppati più mandamenti in ciascun circondario giudiziario sotto

la giurisdizione di un solo pretore liquidatore, da nominarsi fra i pretori del circondario medesimo con decreto del primo presidente della Corte d'appello entro trenta giorni dal regio decreto di circoscrizione.

Art. 6. — E' assegnato il termine di un anno dall'attuazione di questa legge tanto alle persone e alle amministrazioni cui sono corrisposte le prestazioni, quanto ai debitori, per chiedere al pretore liquidatore, competente per territorio, sia la commutazione in canoni pecuniari, sia la semplice determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili di prodotti, sia la specificazione de' fondi sui quali sono dovute le prestazioni.

Il liquidatore con sua decretazione segna sull'istanza il luogo, il giorno e l'ora in cui le parti devono comparire alla sua presenza, senza che il termine a comparire ecceda i sessanta giorni dalla produzione dell'istanza.

L'istanza col rispettivo decreto di fissazione all'udienza è depositata nella cancelleria della pretura del luogo destinato per la comparizione delle parti e ne è dato avviso agli interessati per mezzo di un usciere o di un messo comunale a cura del liquidatore, almeno trenta giorni prima di quello stabilita per l'udienza.

Art. 7. Nell'udienza fissata, ove le parti siano d'accordo, il liquidatore compila il verbale di conciliazione, nel quale determina per ciascun debitore la annua somma dovuta per canone o la quota fissa di prestazione in natura con la estensione e i confini del fondo e ogni altra indicazione necessaria a identificarlo.

In caso di mancato accordo o di contumacia ordina gli opportuni mezzi di istruzione ed, ove occorra, il suo accesso sui fondi soggetti alla prestazione; e udito sempre il parere motivato di uno o tre periti da lui nominati, determina con sentenza arbitramentale e inappellabile l'annuo canone pecuniario da corrispondersi, provvedendo nel tempo stesso alla ripartizione proporzionale del canone fra i singoli debitori e alla relativa specificazione dei fondi.

Negli stessi modi e con gli stessi effetti il liquidatore decide quando le parti, pur consentendo nel mantener ferma la corresponsione in natura, non siano d'accordo sulla quantità fissa a cui debbono ridursi le periodiche prestazioni.

Per le commutazioni già compiute in base alle leggi precedenti, il liquidatore provvede alla sola specificazione dei fondi per la inscrizione ipotecaria.

Tanto il verbale di conciliazione quanto la sentenza hanno effetto di titolo esecutivo ed entro cinque giorni rispettivamente dalla compilazione o dalla pubblicazione sono depositati a cura del liquidatore nella cancelleria della pretura dalla quale dipende il Comune in cui fu compilato il verbale o pronunciata la sentenza.

Sorgendo alcuna delle controversie di cui all'art. 4, il liquidatore sospende ogni procedimento e rinvia le parti innanzi al giudice competente, al quale trasmette d'ufficio il relativo verbale.

Art. 8. — Avvenuta la commutazione o anche la semplice determinazione in misura fissa della prestazione in natura e la specificazione dei fondi, i creditori devono procedere alla inscrizione delle ipoteche nel termine di sei mesi dall'atto di deposito stabilito nell'articolo precedente.

Il termine per la inscrizione delle ipoteche decorre dall'attuazione di questa legge per le determinazioni, le commutazioni e le specificazioni precedentemente avvenute.

Art. 9. — Quando pel numero delle persone sia difficile eseguire nei modi ordinari la intimazione delle sentenze, sia di determinazione della quantità delle periodiche prestazioni in natura, sia di commutazione, sia di specificazione de' fondi, sia di risoluzioni delle controversie di cui all'articolo 4, il magistrato che pronunciò la sentenza può autorizzare le parti ed eseguirla col notificare a ciascun interessato il solo dispositivo.

La sentenza è sempre integralmente notificata alle parti che abbiano costituito un procuratore, mediante consegna al medesimo di una sola copia, ancorchè esso rappresenti più parti.

Art. 10. — Tutti gli atti del procedimento innanzi a' liquidatori si scrivono in carta libera, ad eccezione de' verbali di conciliazione e delle sentenze, che sono scritti su carta bollata da centesimi cinquanta.

Tutti gli atti del procedimento nei giudizi indicati nell'articolo 4, le relative sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione e le copie di esse sono scritte su carta bollata da una lira.

I verbali di conciliazione, le sentenze arbitramentali, i relativi verbali di deposito e le altre sentenze indicate nel capoverso precedente, sono soggetti soltanto alla tassa fissa di registro di una lira.

Art. 11. — Le tasse ipotecarie per le iscrizioni a favore de' creditori delle prestazioni indicate nella presente legge sono ridotte alla metà se il reddito per ogni singola iscrizione superi il valore di lire dieci, ad un quarto se il reddito ecceda le lire cinque e non sono dovute se è inferiore a questa somma. Tali tasse sono per metà a carico del creditore e per l'altra metà a carico del debitore.

Art. 12. — Indipendentemente dal rinvio da ordinarsi dal liquidatore a' termini dell'articolo 4 quando la controversia sul diritto alla prestazione insorga durante il procedimento di liquidazione, coloro che vi hanno interesse possono direttamente promuovere nelle forme della presente legge tali giudizi entro il termine fissato dall'art. 6.

Ove si tratti di decime o altre simili prestazioni corrisposte a vescovi, ad altri ministri del culto o ad enti che abbiano per iscopo un servizio religioso, le questioni predette sono in ogni caso decise in contraddittorio dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 13. — Scaduto il termine prefisso dalla prima parte dell'articolo 6 senza che sia stata provocata la commutazione ovvero la determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili, è sospesa a favore de' reddenti ogni corresponsione, e tanto alla detta commutazione, quanto agli eventuali giudizi sulla natura delle prestazioni e sul dritto ad esigerle non può procedersi che nelle forme dei giudizi ordinari, escluso ogni beneficio concesso da questa legge e da quelle 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, ed escluso ogni diritto alle annualità maturatesi anteriormente alla domanda giudiziale.

Art. 14. — Salva la facoltà di cui nell'articolo 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, i debitori delle prestazioni dovute agli enti morali possono affrancarle in ogni tempo, mediante il pagamento, per un periodo non minore di sei anni e non eccedente i diciotto a loro scelta, di un'annualità fissa, comprensiva dell'interesse al 5 0[0 e della quota d'ammortamento, da determinarsi secondo l'annessa tabella.

In caso di mancato pagamento d'una rata, il debitore dopo tre mesi dalla scadenza, è obbligato di diritto al pagamento dell' intero prezzo d' affrancazione, detratto quanto avesse pagato in conto del capitale.

Le questioni sulle offerte d'affrancamento rateale sono riserbate alla cognizione del magistrato competente per territorio e valore secondo le norme del procedimento ordinario.

Restano salve e impregiudicate le maggiori agevolazioni concesse per l' affrancazione delle decime, dei censi e degli altri canoni dovuti al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto ed al Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma.

Art. 15. — Le disposizioni delle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, 29 giugno 1879, n. 4946, e 14 luglio 1887, n. 4727, restano in vigore in quanto non siano derogate dalle disposizioni della presente legge.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a fissare il giorno in cui dovrà entrare in attuazione questa legge e a dare tutte le disposizioni che possano occorrere per l'esecuzione della legge stessa.

Tabella *delle annualità fisse da pagarsi dagli affrancanti di prestazioni fondiarie perpetue per ammortizzare il capitale di una lira all'interesse del 5 per 100 in un periodo da sei a diciotto anni.*

Periodo di anni entro il quale intendesi compiere l'ammortamento, ovvero il numero delle annualità da pagarsi.	Importo dell'annualità fissa comprensiva degli interessi e della quota di ammortamento.
	Lire
6	0. 1970
7	0. 1728
8	0. 1547
9	0. 1407
10	0. 1295
11	0. 1204
12	0. 1128
13	0. 1065
14	0. 1010
15	0. 0963
16	0. 0923
17	0. 0887
18	0· 0855

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET. NOMINE DI R. PATRONATO.

Con regi decreti del 14 luglio 1898 è stato concesso il regio *exequatur:* alla Bolla pontificia del 1° aprile 1898, con la quale l'E.mo Cardinale *Giuseppe Prisco*, nominato con sovrano decreto del 10 marzo 1898 all'Arcivescovado di Napoli, di regio patronato, fu canonicamente istituito nello Arcivescovado medesimo; alla Bolla pontificia con cui monsignor *Domenico Riccardi* fu nominato Vescovo della diocesi di Sarsina.

Con regi decreti del 29 luglio 1898 è stato concesso l'*exequatur:* alla Bolla pontificia, con cui monsignor *Giuseppe Scatti* fu nominato Vescovo di Savona e Noli; in virtù dei regi diritti sulla chiesa della Magione in Palermo, il sacerdote *Antonio Richichi* è stato nominato sagrista maggiore della chiesa stessa; i signori *Giorgetti* comm. *Cesare* e *Mugnani Felice* sono stati nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Opera della Metropolitana di Lucca.

Con regio decreto del 24 luglio 1898, in virtù del regio patronato è stato nominato monsignor *Gaetano Müller*, dietro sua domanda, al Vescovado di Gallipoli.

Con sovrane determinazioni del 17 luglio 1898 è stata autorizzata la concessione del regio *placet:* alla Bolla vescovile, con la quale al sacerdote *Giuseppe D'Araj* fu conferito il settimo canonicato, detto di S. Demetrio, nel Capitolo cattedrale di Tricarico; alla Bolla vescovile, con la quale al sacerdote *Filippo Vignola* fu conferito il dodicesimo canonicato nel Capitolo cattedrale di Nocera dei Pagani; alla Bolla vescovile, con la quale al sacerdote *Francesco di Lettera* fu conferito il dodicesimo canonicato nel Capitolo cattedrale di Calvi Risorta; alla Bolla vescovile, con la quale al sacerdote *Vincenzo De Simone* fu conferito un canonicato semplice nel Capitolo cattedrale di Lecce; alla Bolla vescovile, con la quale, accettatasi la rinunzia del sacerdote *Nicolò Antonio Bonomo* al beneficio parrocchiale di Sambruson (Dolo), di cui era investito, gli fu concessa un'annua pensione di lire 300 sulle rendite del beneficio stesso.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1898 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

La chiusura delle Chiese e l'art. 434 Codice penale (*)

SOMMARIO. — 1. Introduzione - Fattispecie — 2. Questioni derivanti dal fatto - Applicabilità dell'art. 434 Cod. pen. — 3. A chi sia affidata la polizia delle Chiese — 4. Obbligo nel parroco di obbedire al proprio Vescovo — 5. Autorità competente ad emanare il provvedimento — 6. Legalità della chiusura — 7. Se l'apertura o chiusura di una chiesa sia atto di culto — 8. L'ordine pubblico in relazione agli atti che si compiono nei confini di una chiesa — 9. Pubblicità delle chiese - Tutela della libertà del culto — 10. Limiti e rapporti fra le due giurisdizioni, civile ed ecclesiastica — 11. Conclusione.

1. Un caso non ha guari deciso dalla Cassazione di Roma (1), in materia di contravvenzione dichiarata ad un parroco per aver rifiutato obbedienza all'ordine dell'autorità di aprire le porte della chiesa, ha dato occasione a diverse note assolutamente contrarie nei giornali giuridici che se ne occuparono (2). Fra tanta armonia e concordia di idee e di giudizi manifestata dagli egregi contraddittori, sorge ora, è proprio il caso di dirlo, una nota *discordante*, che si propone modestamente di sostenere con brevi osservazioni la tesi sostenuta dalla Corte suprema ed escludente la contravvenzione.

Il fatto è noto, e noi lo assumiamo tal quale risulta dalle emergenze della causa. Per disposizioni emanate dal Vescovo di Parma, i parroci di quella diocesi avevano deliberato che in occasione di sacre, nelle quali venivano tenute pubbliche feste da ballo, le chiese nelle ore pomeridiane dei dì festivi dovessero chiudersi dopo celebrate le funzioni del mattino. Contro siffatta deliberazione si suppone che vi fossero state proteste da parte dei fedeli, e che, dopo una prima prova di chiusura dei templi, si fossero manifestati umori non benevoli nel pubblico; onde le autorità locali di pubblica sicurezza si allarmarono, dubitando che l'ordine pubblico potesse esserne turbato. E perciò

(*) Nel pubblicare lo scritto di G. CORAZZINI, *La chiusura delle Chiese e l'art. 434 del Cod. penale* (vol. in corso, pag. 229) osservammo che la questione ivi trattata e risoluta dalla Corte suprema meritava il più attento esame. Siamo quindi lieti di far posto a questo lavoro dell'avv. FRANCESCO ROTA, nel quale la questione medesima è sottoposta ad uno studio serio ed accurato. E' superfluo di dire che noi siamo pienamente d'accordo coll'egregio Autore circa la inapplicabilità al caso dell'art. 434 del Codice penale. Abbiamo già manifestato la nostra opinione in proposito (pag. 229, in nota). *N. d. D.*

(1) Decis. 15 febbraio 1898, *Legge* 1898, vol. I, pag. 566; questa RIVISTA, vol. in corso, p. 229 e seg.

(2) Cfr. *Giurisprudenza penale*, vol. XVIII, p. 165 e 189; *Rivista penale*, 1898, p. 189; *Legge* 1898, vol. I, p. 566, con nota dell'avv. G. CORAZZINI, ecc.

i sindaci dei diversi Comuni, autorizzati dal Prefetto della provincia, emanarono ordini scritti, con i quali si vietava ai parroci di chiudere le chiese nelle suddette circostanze. Ma il parroco di Malandriano non volle obbedire all'ordine emanato nel 17 settembre 1897 dal sindaco di S. Lazzaro, e, con lettera del giorno seguente, gli manifestò che non avrebbe ottemperato alla data disposizione, sia perchè disposizioni di legge gli davano facoltà di chiudere la chiesa quando lo credesse necessario, sia per disposizione dell'autorità superiore ecclesiastica, cui era tenuto obbedire, e sia perchè non riconosceva nell'autorità amministrativa la facoltà di infrangere la legge universale, che non ammise che lo stabile chiesa parrocchiale possa esser di proprietà dello Stato o del Comune.

Di conseguenza, nel pomeriggio del 19 settembre la chiesa rimase chiusa, non ostante che i reali carabinieri, per tutela della pubblica tranquillità minacciata da parecchi dimostranti, avessero sollecitato il sacerdote Don Camillo Saracca, che faceva le veci del parroco Don Pietro Bocchi, che erasi allontanato.

Per questo fatto, l'arciprete Bocchi ed il vice-parroco Saracca furono imputati di contravvenzione all'art. 434 Codice penale, per avere trasgredito ad un ordine legalmente dato dal Sindaco e dai reali carabinieri. Ed il pretore della seconda pretura di Parma, con sentenza del 17 dicembre 1897 (1), assolvette il Saracca, dichiarando colpevole il solo Don Pietro Bocchi.

Contro questa sentenza si dolse il parroco avanti il Supremo Collegio, e questo, accogliendo il ricorso, la cassò senza rinvio.

2. Stando così i fatti, si vede subito a colpo d'occhio come sotto la loro modesta apparenza nascondano questioni assai importanti e complesse, che, se non approfondite, almeno è necessario siano delibate dall'attenta ricerca dello studioso.

La questione si presenta anzitutto come un caso di violazione dell'art. 434 del Codice penale, cioè come un reato di rifiuto di obbedienza all'autorità.

L'articolo 434 infatti dispone: " Chiunque trasgredisce a un ordine legalmente dato dall'autorità competente, ovvero non osserva un provvedimento legalmente dato dalla medesima per ragione di giustizia o di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire venti a trecento ". Pertanto gli estremi di tale reato, secondo la comune dottrina e giurisprudenza, sono: 1° che l'ordine sia dato per ra-

(1) Riportata nella *Rivista penale*, vol. XLVII, p. 356 in nota; questa Rivista, loc. cit., p. 232.

gione di giustizia o di pubblica sicurezza; 2° che sia legale nella sostanza e nella forma, non solo, ma che l'autorità da cui emana sia competente; 3° che ad esso si trasgredisca. Ora, nel caso in esame, si aveva appunto che il sindaco, per timore di veder minacciato l ordine pubblico in occasione della chiusura della chiesa, ordine pubblico che la legge pone sotto la sua protezione e responsabilità, emana un provvedimento atto a rimuovere la causa di disordini possibili, e in fatto poi verificatisi, e a questo provvedimento coscientemente si trasgredisce. E' questa, lo confessiamo, una resistenza, che, almeno apparentemente, urta contro i principii dell'attuale diritto pubblico, fra i quali la sovranità assoluta dello Stato è uno dei cardini fondamentali. Tanto più che noi andiamo al di là degli argomenti addotti dalla difesa del parroco, e riconosciamo, e non potremmo fare altrimenti, l'attribuzione generica che la legge fa al Sindaco, quale ufficiale del governo, di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico.

Ma, d'altro canto, guardata la questione sotto un altro punto di vista, non possiamo a meno di domandarci: è giusto e legittimo, in ultima analisi, il provvedimento del Sindaco, di quella giustizia e legittimità che non solo nella forma dall'universale si richiede per l'applicazione dell'art. 434 Codice penale, ma anche nella sostanza? La sentenza pretoriale non si perita di affermar subito che l'ordine era legittimo, solamente perchè inteso ad impedire che avvenissero tumulti, a causa che taluni fedeli non potevano entrare in chiesa per ordine del parroco. Noi però, anche davanti ad una così recisa affermazione, confessiamo di essere rimasti perplessi, per altre considerazioni che ci sembrano meritevoli di una qualche attenzione.

3. Una delle ragioni addotte dal parroco contro l'ingiunzione sindacale della riapertura del tempio nelle ore pomeridiane fu quella che egli non avrebbe potuto trasgredire l'ordine datogli in proposito dalla superiore autorità ecclesiastica, cioè dal proprio Vescovo.

Ora il Vescovo rappresenta un'autorità legittimamente costituita e che è riconosciuta dallo Stato dopo ottenuta la concessione del relativo *exequatur*.

Fra le svariate attribuzioni della sua potestà, vi è certamente quella della polizia delle chiese, cioè il diritto di vigilanza e di custodia dei templi, diritto che egli delega per necessità di cose ai parroci e rettori delle singole chiese.

Insistiamo su questo punto e vi richiamiamo l'attenzione dello studioso, perchè, mentre apparentemente sembra trattarsi

di apertura e chiusura materiale della chiesa, la questione in sostanza verte, come vedremo meglio poi, sul diritto di polizia della chiesa stessa e si riferisce al regolamento interno delle sacre funzioni.

" La liturgia cattolica - dice un egregio scrittore di diritto ecclesiastico (1) - la quale è la regola del culto, è di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica, e fa parte essenziale del ministero spirituale. E adunque evidente che spetta solo al sacerdote preposto al regime di una chiesa il regolare tutto ciò che si riferisce al culto, e sorvegliare quanto in essa si compia. Il parroco poi nella sua chiesa parrocchiale è all'ora stessa il custode del tempio santo, il ministro dei sacramenti, il maestro del suo popolo, il preside dell'assemblea religiosa, e sotto tutti questi titoli spetta a lui la polizia della sua chiesa (2). I custodi, i sagrestani, i cantori, gli organisti, i campanari, i bidelli e tutti gli altri addetti al servizio della chiesa parrocchiale debbono a lui obbedire, e da lui ricevere gli ordini opportuni.... Essendo adunque devoluta al parroco, quale capo e preside della comunità religiosa, la polizia delle adunanze religiose e di tutto ciò che si riferisce all'esercizio del culto nella sua chiesa, al parroco incombe per conseguenza:

" 1° Impedire che si commettano irriverenze nel tempio o si facciano rumori e cicalecci in tempo delle sacre funzioni, delle predicazioni, delle preghiere.

" 2° Allontanare dalla chiesa tutto ciò che può recare offesa al decoro ed alla santità del luogo, od alla gravità delle funzioni, quali sarebbero i concenti teatrali e profani, i suoni inconditi e clamorosi, e sopratutto quelle uggiose bande musicali,

---

(1) Rivarolo D. Pietro, *Il Governo della Parrocchia*, cap. V, p. 254, Vercelli, 1875, tip. F. Guidetti, 3ª ediz.

(2) Nello stesso Autore, op. cit., loc. cit., in nota si legge: « Una nota del Ministero dell'interno al Prefetto di Napoli delli 28 aprile 1872 avverte che non possono comprendersi nei regolamenti comunali d'igiene disposizioni riguardanti la polizia interna delle Chiese; come ad es., sarebbe quella intesa a prescrivere il grado di temperatura dell'acqua del fonte battesimale (*Riv. ammin.*, 1872, p. 429). — E' conforme il parere del Consiglio di Stato del 2 gennaio 1872, ove disse non potersi in massima inserire nei regolamenti d'igiene dei Comuni disposizioni sulla polizia interna delle Chiese; doversi perciò eliminare quelle relative alla temperatura dell'acqua del fonte battesimale, alla celebrazione delle funzioni sacre, alla ventilazione, agli egressi, alla nettezza degli edifici destinati al culto nei tempi normali, al rinnovamento dell'aria in occasione delle grandi agglomerazioni e dopo le funzioni sacre, al suono delle campane, perchè sono soggetto di rapporti fra l'autorità politica ed ecclesiastica, cui debbono rimanere estranei i Consigli municipali (*Riv. ammin.*, ib., p. 585). » — V. anche *Pandectes françaises:* vol. VII, 74, dove in una sentenza della Cass. crim. del 7 avril 1894, si legge testualmente: *Le droit de police appartient aux curés dans leurs églises*.

atte piuttosto ad assordare gli orecchi ed inasprire, anzichè raccogliere lo spirito di chi vi assiste...; provvedere in generale al mantenimento dell'ordine delle ecclesiastiche funzioni „.

Per il Vescovo poi, lo stesso Autore così si esprime (1): " Il Vescovo è il parroco dei parroci, anzi è il parroco ed il Pastore per eccellenza, siccome quello in cui viene ad accumularsi la piena giurisdizione sia interna che esterna, e la perfetta e completa potestà non solo del foro penitenziale, ma anche di quello esterno e giudiziale, ed a lui incombe principalmente la direzione morale e la cura pastorale del popolo affidato alle sue sollecitudini, e su di lui pesa in modo specialissimo il formidabile carico del governo spirituale di tutta la Diocesi „.

Ora, l'ordine emanato dal Vescovo di Parma si riferiva appunto alla polizia delle chiese. In occasione di *sagre* si suole in taluni luoghi, al di fuori dei templi, di tenere al suono di assordanti concerti, pubbliche feste da ballo, di cui non sappiamo proprio vedere la necessaria relazione con le gravi funzioni del vespro, che nello stesso tempo si celebrano. Certo, divertimenti siffatti non ci sembrano per lo meno il modo migliore di preparazione per il fedele, che, obbedendo ad un bisogno della *parte più elevata* del suo animo, come dice seriamente la sentenza pretoriale, si appresta dopo ciò ad esercitare nella chiesa atti di culto.

4. Comunque sia, il Vescovo, sotto la cui giurisdizione e responsabilità cade la polizia delle chiese, materia oltremodo delicata siccome quella che attiene al regno interno delle coscienze, crede opportuno, ad evitare ogni possibile perturbazione, anche morale, nel tempio, di ordinarne la chiusura subito dopo le funzioni del mattino. Aveva egli diritto di farlo? Rientrava un tale atto nei limiti delle sue attribuzioni? Senza alcun dubbio.

Il parroco (altra autorità legittimamente costituita e riconosciuta dallo Stato) obbedisce all'ordine del suo legittimo e diretto superiore. Nulla di più naturale. In tali condizioni di fatto, interviene l'autorità civile, ispirata anch'essa da ragioni di ordine pubblico, e comanda al parroco: Aprite la chiesa. Di fronte a queste due ingiunzioni diametralmente opposte e che si elidono a vicenda, che cosa doveva fare il parroco?

Lo Scaduto (2), parlando della " posizione difficile, e, se si vuole, anche impossibile „, in cui viene a trovarsi il parroco in molti casi in cui la legge e il canone gli prescrivono norme

(1) Rivarolo, op. cit., cap. VII, art. 1°, p. 563.
(2) Scaduto, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, vol. II, n. 589.

opposte, secondo il suo costume di ritenere *razionalmente* la Chiesa cattolica come una delle diverse associazioni o istituzioni religiose che si trovano nello Stato e i cui statuti non furono da questo approvati, e che quindi, considerata siccome una setta, potrebbe essere sciolta a di lui libito se essi fossero contrari alle sue leggi, attribuisce naturalmente la colpa del suddetto dualismo alla Chiesa, perchè essa ritiene molti pregiudizi medioevali. Era naturale che dalle sue premesse discendessero siffatte conseguenze.

Noi però, che facciamo la questione, se non dal punto di vista *razionale*, come dice di fare lo Scaduto, certo da un punto di vista più pratico e positivo, non possiamo a meno di domandarci se non si debba fare differenza tra questo caso di conflitto fra due poteri legittimi e quello del cittadino che puramente e semplicemente si rifiuta di obbedire ad un ordine dell'autorità. Francamente, a noi sembra che si vada contro lo spirito stesso della legge, applicando al parroco l'art. 434 del Cod. pen., come reo di rifiuto di obbedienza all'autorità, sol perchè obbedisce ad altro ordine, non arbitrario nè cervellotico, di altra legittima autorità.

Perchè non riconoscere piuttosto anche nel parroco il dirimente *assoluto obbligo* di eseguire l'*anteriore* ordine del suo diretto superiore, di cui all'art. 49, n. 1, del Cod. penale? Il Pretore disse di non voler ammettere tale dirimente, perchè non dimostrata, in quanto altri parroci si sottrassero a un tale obbligo con l'obbedire piuttosto all'autorità civile. Noi non sappiamo le conseguenze di siffatta loro condotta, che può considerarsi in ogni caso come un atto di deferenza a quell'autorità: lasciando stare da parte la condotta reale e di fatto di questo o di quel parroco, ci proponiamo di studiare il caso in astratto, secondo lo stretto diritto, non senza, ad ogni modo, ricordare che, trattandosi di materia spirituale come è quella dei rapporti fra autorità ecclesiastiche, oltre alla sanzione materiale delle disposizioni, cui talora è possibile sfuggire, si deve ammettere una sanzione, più generale e inevitabile, del tutto morale. Si potrebbero poi muovere dei dubbi sul carattere di *autorità* attribuito al Vescovo per gli effetti del citato art. 49, n. 1, Cod. pen., in quanto tale carattere non gli è attribuito da nessuna legge positiva dello Stato. Noi però rispondiamo col Saredo (1) che il diritto cano-

(1) Saredo, *Trattato delle leggi*, Parte I, Cap. 2°, Sez. III, § II, n. 145: « Quanto al diritto pubblico, le istituzioni ecclesiastiche vi hanno tuttora una parte abbastanza considerevole. » E al n. 151: « Quanto al diritto privato, il diritto canonico è tuttora la legge da osservarsi per tutte le controversie nascenti dalla ma-

nico, in quanto si riferisce alle istituzioni ecclesiastiche, è tutto un presupposto dell'odierna legislazione.

5. Ma posto pure che il parroco, nel conflitto fra le due autorità, avesse dovuto obbedire piuttosto all'autorità civile, certo non lo doveva in ogni caso ciecamente e passivamente, ma, prestando il suo *rationale obsequium*, aveva il diritto di controllare l'esplicamento delle funzioni di essa. E' fuori di contestazione che se l'autorità nell'attuazione de' suoi poteri esorbita dai limiti assegnati alle sue attribuzioni, può il cittadino negarle obbedienza, senza incorrere in alcuna responsabilità. Di qui, come fu bene avvertito, il diritto di resistenza sancito negli art. 192 e 199 del Cod. pen., di qui il diritto di inosservanza dell'ordine, allorchè è dato per abuso o per eccesso di potere o per incompetenza, come per virtù dei contrarii fa argomentare l'art. 434.

Ora aveva il potere civile attribuzione per determinare le ore di apertura di una chiesa? Le disposizioni legislative e la giurisprudenza contemplano quasi sempre un ordine, da parte di essa autorità, di chiusura di templi, e raramente, per quanto ci consta, si è dato in pratica il caso inverso, quello cioè in cui l'autorità civile abbia emanato disposizioni per far riaprire un tempio che pretendeva illegittimamente chiuso. In termini più generali: i provvedimenti dello Stato in questa materia hanno di preferenza avuto per obbietto un fatto negativo, un *non fare*, anzichè un fatto positivo, un *fare*. E ciò è naturale, perchè si comprende agevolmente che lo Stato, posto di fronte alla Chiesa in una condizione di sospetto e di diffidenza, miri a cautelarsi in tutte le guise dalle offese e dai pericoli che pretende derivargli da' suoi atti, col prescrivere che di molti di questi atti sia a lui dato un avviso preventivo e col vietare ed interdire addirittura l'esplicazione di altri in parecchie occasioni (1).

---

teria beneficiaria, come per tutte le quistioni che concernono l'indole delle istituzioni religiose sorte sotto l'impero della legge ecclesiastica (diocesi, parrocchie...) ...che il diritto pubblico può modificare ma non distruggere, perchè non può distruggere la materia della legislazione medesima. »

(1) Cfr. art. 437 e 438 Cod. pen.; art. 7, 8 e 9 legge p. s. La giurisprudenza poi si è più volte pronunciata a questo proposito, specialmente in materia di processioni. Per non parlare delle sentenze più antiche, cfr. Cass. Torino 26 settembre 1885, ric. Parodi (*Legge*, 1886, I, 249); Cass. Palermo 18 gennaio 1883, ric. Montabano (*Legge*, 1889, II, 136); Cass. Roma 25 febbraio 1885, ric. Rossetti (*Legge*, 1885, II, 165); Cass. 17 febbraio 1890, ric. Bazzani (*Legge*, 1890, I, 679; *Riv. dir. eccl.* vol. I, p. 59, con una pregevole nota); *id.* 14 giugno 1890, ric. P. M. c. Arzenton (*Legge*, 1891, I, 528); *id.* 24 giugno 1890, ric. Breda (*Legge*, 1890, II, 421); *id.* 1 febbraio 1892, ric. Scalpi (*Legge*, 1892, II, 498); *id.* 12 agosto 1893, ric. Civiero (*Legge*, 1893, II, 677; *Riv. di dir. eccl.*, vol. IV, p. 94); *id.* 19 agosto 1893, ric. Quaglierini ed altri (*Legge*, 1893, II, 569); *id.* 23 agosto 1893, ric. Resti ed altri (*Legge*, 1893, II, 676); *id.* 12 luglio 1894,

6. Lo Scaduto, nel suo Manuale (1), fa oggetto di studio la questione della chiusura ingiustificata delle chiese, esostiene che " essendo esse destinate ad uso pubblico dei fedeli, non possono privarsi questi del medesimo (2) se non nei casi contemplati dagli statuti della *societas fidelium*, cioè i singoli fedeli quando siano stati esclusi dal seno della medesima, o qualsiasi fedele quando il tempio venga interdetto dall'autorità ecclesiastica o debba restar chiuso per motivo di restauri e simili. Altrimenti la chiusura è arbitraria.... così è illegale la chiusura della parrocchia o del tempio succursale ordinata dal parroco o dal coadiutore perchè il Comune neghi il supplemento di congrua ". E sta bene, per la chiusura ingiustificata della chiesa, quantunque anche in tale questione facciamo le nostre riserve sulla assoluta efficacia pratica dell'ordine di riapertura e quindi dell'obbligo dell'officiatura imposto al sacerdote renitente da parte del potere civile, per suo solo impulso e senza alcuna intesa con l'autorità superiore ecclesiastica. Ma il caso che noi abbiamo in esame ci sembra indubbiamente rientrare nella categoria delle chiusure giustificate e legittime del tempio da parte della potestà ecclesiastica, fondandosi, come il caso della chiesa interdetta, su alte ragioni di ordine spirituale. E lo stesso Scaduto inclina ad ammettere che quando il tempio venga interdetto, non derivandone effetti civili, l'autorità di uno Stato separatista, come vuole essere quello italiano non sarebbe competente a giudicare della canonicità dell'interdetto.

La dottrina quindi e la giurisprudenza non ci danno un grande ausilio per stabilire se lo Stato abbia diritto di ordinare l'apertura di una chiesa.

---

ric. Bonfizzaro (*Legge*, 1894, II, 456); *id.* 22 febbraio 1897, ric. Raguseo (*Legge* 1897, I, 601; *Riv. di dir. eccl.* vol. VII, p. 344); *id.* 22 aprile 1897, ric. Maggi, (*Legge*, 1897, II, 95; *Riv. di dir. eccl.* vol. VII, p. 343).

Per gli art. 3 e 146 della legge com. e prov. del 20 marzo 1865, all. *A*, corrispondenti agli art. 3 e 175 legge com. e prov. del 10 febbraio 1889 e 3 e 200 del testo unico 4 maggio 1898, possono i Prefetti dettare *nei casi d'urgenza* le regole e prescrivere gli orari per le funzioni religiose sia dentro che fuori delle chiese, in quanto possono aver relazione coll'ordine pubblico. Però questa eccezionale facoltà non può implicare quella di emanare in materia provvedimenti non *speciali*, ma *generali*, non *temporanei*, ma *permanenti*, in guisa da assumere quasi veste e carattere di regolamento. Non solo, ma è da notare altresì che questa facoltà si esplica in senso negativo, vietando cioè che date funzioni si compiano o protraggano in certe ore (Parere del Cons. di Stato del 3 giugno 1873, adott. dal Ministero - *Riv. amm.* 1874, pag. 81). Il curato di Banzaniga nella Diocesi di Cremona fu condannato per avere spiegato il catechismo in chiesa nelle ore pomeridiane contro il divieto di quel sindaco (*Unità Cattolica*, 1874, n. 12).

(1) Op. cit., vol. II, n. 566.

(2) App. Brescia, 30 gennaio 1888, citata dallo Scaduto.

Non vale, per l'affermativa, l'accampare che esso ha attribuzione in tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico, giacchè si potrebbe rispondere che come lo Stato invigilava a mantenerlo al di fuori del tempio, così l'autorità ecclesiastica (nel suo apprezzamento incensurabile) mirava a tutelarlo nel recinto di esso.

7. Nè sarebbe più giovevole all'assunto il fare una distinzione degli atti dell'autorità ecclesiastica, come fece il pretore di Parma. A meglio chiarire la questione, riportiamo le parole stesse della sua sentenza: " .... sorge altra più grave eccezione sulla legalità dell'ordine per quanto si riferisca alla facoltà di emetterlo dall'autorità civile, in limitazione di un diritto che i prevenuti dicono intangibile nell'autorità ecclesiastica; diritto attinente al supremo principio della libertà dei culti, riconosciuto e sancito nel nostro diritto pubblico, e per il quale l'autorità religiosa, nell'esplicazione della sua attività, appare indipendente dalla autorità civile. E qui non si può disconoscere l'intangibilità di tale principio, che appunto trova base nella legge fondamentale dello Stato e in quella che regola i suoi rapporti con la Chiesa; ma enunziata tale *affermazione*, si erge vicino ad essa il *limite* come sempre, e per tutte le altre libertà garantite pure statutariamente; limite per il quale, nello spirito delle leggi e per motivi di comune generale ragione, sono esclusi dalla garanzia in parola gli atti che non siano puramente di *vero culto*, e pur questi quando possano turbare altre libertà o si rendano comechessia lesivi all'ordine pubblico...

" Il iusdicente crede che la chiusura e l'apertura di un tempio non sia *atto di culto*, come lo sono indiscutibilmente la preghiera, la simbolica celebrazione del sacrificio divino, l'insegnamento di precetti religiosi e ogni altra simile funzione; ma accordato per un momento che fosse pure, e come si voglia, nel diritto di chi lo compiva, rappresentando in quel momento esso stesso una limitazione all'esercizio libero di atti di culto per parte dei credenti, che, obbedendo ad un bisogno della parte più elevata del loro animo, reclamano che il tempio, *proprietà morale del popolo....* in giorno di festa fosse loro aperto giusta il consueto (libero esercizio di atti di culto garantiti dalla legge ai fedeli egualmente che per i ministri della religione), per questo, legittima e tutelabile essendo la pretesa, e perchè dippiù si presentava il pericolo di un turbamento della pubblica quiete, in occasione anche di inconsueto concorso di gente, era legale e doveroso l'intervento in esso dell'autorità civile, così come veniva esplicato ".

Osservò già in proposito, e giustamente, la sentenza della

Cassazione, che la distinzione fra atti di vero culto da quegli altri, come l'apertura e chiusura di una chiesa, che possono rientrare nei poteri dell'autorità civile, non trovi sostegno in veruna disposizione.

E possiamo noi dire che la stessa apertura e chiusura di una chiesa costituisca un atto del tutto estraneo al culto? Se noi guardiamo allo stesso atto materiale in che si esplica una tale funzione o incombenza che dir si voglia, possiamo esso stesso considerare come un atto di culto, in quanto equivale nè più nè meno che esporre il tempio al culto dei fedeli. Di più, occorre riflettere che relativamente alla detta funzione è costituito nell'organismo della chiesa uno degli ordini minori, l'ostiariato, il quale comprende, oltre l'atto meccanico di aprire e chiudere le porte della chiesa, anche il diritto di vigilanza e di custodia sulla chiesa stessa, impedendo che vi si commettano irreverenze od offese al decoro ed alla santità del luogo, vegliando acchè i fedeli intervengano nel tempio con abiti decenti e proprî, le donne col capo velato e gli uomini col capo scoperto, ecc. Officio degli ostiari era anticamente, oltre a ciò, di suonare le campane per convocare il popolo, e così di ammettere i degni nella chiesa e di espellerne gli indegni, cioè gli infedeli, gli eretici e gli scomunicati non tollerati, gli interdetti, ecc.; di curare affinchè nella chiesa tutte le cose fossero decenti, e nessuna ne deperisse; allontanare gli strepiti, scacciare i cani dalla chiesa, e interdire che alcuno si accostasse all'altare, ove per caso si celebrava il sacrificio della messa, più vicino di quanto era conveniente. I quali uffici tutti al nostro tempo si appartengono ai custodi del tempio, ma già in forza dell'ordine dell'ostiariato, che il sacerdote riceve, questi deve invigilare acchè il sagrestano soddisfaccia al suo ufficio secondo il rito (1).

Ed infatti questa funzione importante, che rientra in quella generica della polizia delle chiese, vedemmo già far capo al parroco o rettore della chiesa, il quale può, in conseguenza di essa, regolare come crede le funzioni ecclesiastiche e stabilire in quali

(1) Così nel Pontificale romano si legge, parole che il Vescovo dirige agli ordinandi: « Suscepturi, filii carissimi, officium ostiariorum, videte quae in domo Dei agere debeatis. Ostiarium oportet percutere cymbalum et campanam, aperire ecclesiam et sacrarium, et librum aperire ei, qui praedicat. Providete igitur, ne per negligentiam vestram, illarum rerum, quae intra ecclesiam sunt, aliquid depereat, certisque horis domum Dei aperiatis fidelibus, et semper claudatis infidelibus. Studete etiam ut sicut materialibus clavibus ecclesiam visibilem aperitis et clauditis, sic et invisibilem Dei domum, corda scilicet fidelium, dictis et exemplis vestris claudatis diabolo, et aperiatis Deo, ut divina verba, quae audierint, corde retineant, et opere compleant: quod in vobis Dominus perficiat per misericordiam suam ».

ore debbano celebrarsi e quando la chiesa debba rimanere aperta al pubblico per le preghiere dei fedeli.

8. E la detta funzione si esplica appunto nei confini della chiesa, la quale, come bene avverte la Cassazione, costituisce la condizione materiale e necessaria per l'esercizio della potestà, sia nei rapporti dei fedeli che di fronte ai diversi poteri civili. E qui è a riflettere che tutte le disposizioni penali, le quali mirano a reprimere le contravvenzioni all'ordine pubblico dei ministri del culto e che si contengono sia nel Codice penale (art. 437, e 438 sotto il tit. I del libro III: *Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico*) sia nella legge di pubblica sicurezza (art. 7, 8 e 9 del Capo II: *Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili*, sotto il tit. I: *Disposizioni relative all' ordine pubblico ed alla incolumità pubblica)* contemplano il caso di funzioni di culto esterno, celebrate cioè fuori dei luoghi destinati al culto.

9. Si è parlato, come vedemmo, nel giudicato pretoriale, di una libertà dei culti, di un diritto dei credenti che volevano entrare nella chiesa per pregare, libertà e diritto che l'autorità civile aveva il dovere di garantire e tutelare. La chiesa, inservendo ad uso pubblico, non può certo sfuggire, si dice, alla sua giurisdizione.

Premettiamo che oggi non è più questione, per l'applicabilità dell'art. 434 Cod. pen., di luogo pubblico od aperto al pubblico, perchè nella sua redazione definitiva fu tolto tale inciso, dietro proposta della Commissione senatoria e di quella di revisione.

Ma giacchè cade qui a proposito, giova fare una domanda: Può dirsi in senso assoluto il tempio essere un luogo pubblico od aperto al pubblico? Questione ardua pur questa, che noi naturalmente sfioriamo appena, per quanto ci è utile alla tesi proposta. In altri termini la nostra domanda si risolve in questo: La pubblicità di cui si vorrebbe caratterizzare la chiesa sarà dello stesso genere di quella, per esempio, di una via o di un giardino municipale; ovvero, in un senso più ristretto, come quella che affetta i luoghi chiusi e che tuttavia vengono aperti in date circostanze ed ore al pubblico, nei quali è libero l'accesso a tutti sotto certe norme regolamentari, come i locali di borsa ed i teatri; ovvero, pur partecipando di questa seconda specie, sarà una pubblicità *sui generis*, dipendente dal fatto che la sua autorità regolatrice è, non solo riconosciuta dallo Stato, ma sfugge, si può dire, alla sovranità di questo, nella sfera delle sue attribuzioni?

E' appunto questa ultima opinione che ritiene il Supremo Collegio, affermando che " anche il sentimento religioso, quando si manifesta in una riunione che appunto chiesa si chiama, deve essere soggetto alle regole ed alla disciplina della competente autorità; nè il diritto pubblico italiano riconosce nel popolo la proprietà esclusiva dei tempii parrocchiali e vescovili (1), ed in essi la giurisdizione ecclesiastica è esercitata indipendentemente dal beneplacito delle turbe ". Altrimenti si andrebbe incontro al pericolo che per garantire la libertà dei culti a pretesi fedeli, pronti a pregare come a turbare l'ordine pubblico, si verrebbe a violare quella della legittima potestà, mentre la libertà di questa ultima ammette lo stesso Pretore dover esser tutelata così come quella dei fedeli. Non sarebbe invece più equo e secondo il diritto, come osservava la Cassazione, che in favore della legittima potestà che lo rappresenta fosse la invocata libertà da esercitarsi, anzichè in favore di pochi perturbatori che sotto qualunque veste, anche di una pretesa pietà, volessero violarla? (2)

Dove sarebbe infatti questa libertà pei ministri della religione, se il Vescovo ed il parroco non potessero, per una suprema ragione di ordine mistico e spirituale, prendere dei provvedimenti atti a tutelarla, tanto più se si consideri che nella specie non si trattava di provvedimenti permanenti o duraturi per un tempo abbastanza lungo, ma di una chiusura temporanea e per poche determinate ore?

10. Non giova quindi rintracciare i limiti delle due giurisdizioni, civile ed ecclesiastica, nella suddetta distinzione fra atti di culto ed atti estranei al culto.

Ci troviamo in questa materia in uno di quei casi in cui, come bene avverte lo stesso Avv. Corazzini, e come del resto lo stesso Pretore osservava, sotto una tenue controversia, si rispecchia tutta la delicata questione dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato. Nella quale materia noi non sapremmo mai abbastanza raccomandare anche in teoria quella armonica concordia fra le due potestà, civile ed ecclesiastica, che pure naturalmente, per la necessità stessa delle cose, forza è che in pratica spesso si realizzi. La loro opposizione a rincontro, la sistematica indifferenza e l'antitetico dualismo non possono che fruttare, e non fruttarono in fatto, se non lotte sterili e dannose ai proprii tutelati.

---

(1) Riconosciamo, quanto alla proprietà delle chiese, che nelle provincie parmensi, come osserva l'avv. Corazzini nella monografia citata, occorra andare molto cauti nell'esprimere così assolutamente l'opinione ritenuta in proposito dalla Corte di Cassazione.

(2) Diciamo *pochi perturbatori*, perchè la dimostrazione verificatasi non aveva, a detta dello stesso Pretore, un carattere di eccezionale gravità.

Se l'autorità civile, anche in questo caso, come custode suprema dell'ordine pubblico, anzichè emanare dei provvedimenti che ledessero la legittima sfera della parallela autorità ecclesiastica, avesse con essa preso gli opportuni concerti per tutelare quell'ordine e al di fuori della chiesa come all'interno, non si sarebbe dovuto lamentare una violazione del diritto da parte di ambedue le autorità. Violazione del diritto che da un lato portava ad una fatale e deplorevole confusione di poteri, dall'altro, esclusa l'arbitrarietà dell'atto ecclesiastico in esame, ad una invincibile e giustificata renitenza ad un ordine sovrano (1). Nè, se si fosse proceduto in tal guisa, si sarebbe disconosciuta ed esautorata l'autorità dello Stato, ovvero si sarebbero trasformate le chiese nientemeno che in asili d'impunità, creando immunità e privilegi a favore del clero. Questi i timori del Pretore di Parma, timori che si ripeterono in coro dagli egregi scrittori che, stigmatizzando la tesi sostenuta dalla Cassazione, gettarono un grido d'allarme, come se addirittura la patria fosse in pericolo e il nemico alle porte. Francamente, siffatte preoccupazioni ci sembrano per lo meno esagerate e ci fanno pensare alla poca fede che in ogni piccola questione si confessa implicitamente di nutrire verso le istituzioni, che pure si mirano a tutelare. Per noi, che riguardiamo l'obbietto della disputa da un punto di vista più sereno ed aprioristico, l'alta e gelosa prerogativa del potere civile sulla tutela e vigilanza nell'interesse generale e sociale, dato per ipotesi un accordo fra le due autorità, non sarebbe per ciò venuta meno, come non si ritiene venir meno di fronte a molte altre eccezioni di diritto pubblico, in cui l'autorità stessa dello Stato è costretta a comporsi, per così dire, ed armonizzarsi ad altre autorità legittime e indipendenti (2).

11. E qui è il caso di richiamare l'art. 17 della legge 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2ª), sulle prerogative del Sommo Pontefice, posto nel titolo II, che regola i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, così concepito: " In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è a loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta. — La cognizione degli effetti giuridici, così di questo,

---

(1) Questa renitenza, come vedemmo, era possibile se anche vi fosse stata l'apertura materiale della chiesa, restringendosi al rifiuto dell'officiatura: quale coazione allora si sarebbe mai potuta esercitare contro il parroco?

(2) Così le eccezioni (*ius singulare*) alla generalità della legge (*commune praeceptum*) relative al capo dello Stato e alla famiglia reale, ai membri del Parlamento, ai Ministri, Prefetti e Sindaci, agli ambasciatori ed agenti diplomatici, ecc.

come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile. — E però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato „.

Ora noi, esaminando brevemente l'atto ecclesiastico nel suo complesso, premesso che non vi si poteva riscontrare nessun carattere di arbitrarietà, abbiamo escluso che si trattasse di una funzione di culto esterno da parte del ministro del culto, e che l'esercizio di essa avvenisse in opposizione ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente. Ci sembra quindi che da quell'atto esulasse del tutto la figura del reato, per gli effetti dell'art. 17 della legge sulle guarentigie e dell'art. 434 del Codice penale.

Avv. Francesco Rota.

GL'INTERESSI SULLA TASSA DI SVINCOLO

Si è fatta più volte questione circa la decorrenza degli interessi sulla tassa di svincolo dei beni costituenti la dotazione delle cappellanie laicali soppresse. Ma riteniamo che dopo le ultime sentenze della Corte di Cassazione di Roma, non sia più lecito dubitare che gli interessi stessi, come moratorii e non compensativi, non siano dovuti se non dal giorno della effettiva liquidazione della tassa.

Il Demanio mette sempre insieme, come se fossero una sola cosa, le tasse di rivendicazione e quelle di svincolo, e, confondendo i due istituti e le due azioni, dimentica che l'azione di rivendicazione ha per obbietto i beni dei benefici e quella dello svincolo i beni delle cappellanie laicali; e che non è lecito trarre illazione da un istituto ad un altro. I primi entrarono a far parte del patrimonio della chiesa, i secondi conservarono il loro carattere temporale, rimasero sempre nella disponibilità e nel godimento dei privati.

" Il patrimonio delle cappellanie laicali, scrive il Calisse, " resta nel dominio del fondatore e dei suoi eredi o degli aventi " causa con questi, in sostanza cioè dei patroni, sebbene esso " sia vincolato allo adempimento dello scopo della istituzione. " In tal caso non si fa luogo a rivendicazione, ma si tratta so- " lamente di togliere il vincolo dal quale sono affetti „.

La differenza è sostanziale ed obbiettiva, essa è voluta e mantenuta nelle leggi; e differenti quindi devono essere e sono le conseguenze: più grave è la tassa che si paga per le rivendicazioni, più lieve per gli svincoli; e la tassa è anche di diversa natura, chè mentre quella del 30 per cento, che colpisce i beni dei benefizi, non è altro se non la famosa tassa straordinaria del 30 per cento, cioè un prelevamento sulla proprietà ecclesiastica disposto in favore del Demanio e quindi di natura reale, come hanno dimostrato il Ruffini ed altri scrittori; — quella invece del 24 che colpisce lo svincolo dei beni laicali, è vera e propria tassa, e quindi di natura personale.

" Se è vero, diceva in Parlamento l'on. Guerrini, ed a lui fece eco la Commissione nella discussione avvenuta per la legge del 1867, " che si possa chiamare tassa di svincolo quella che " si riferisce alle cappellanie, perchè le cappellanie non fanno " veramente parte del patrimonio ecclesiastico: non è ugual- " mente vero che questo criterio si possa applicare al 30 per " cento, che noi domandiamo ai benefizi di patronato laicale, " perchè, siccome è noto, i benefizi di patronato laicale, essendo " entrati nel patrimonio ecclesiastico, formano parte dell' asse " ecclesiastico, ed essi devono essere sottoposti a quel 30 per " cento, che su tutto l'asse ecclesiastico abbiamo voluto imporre ".

La sola tassa straordinaria del 30 per cento hanno detto, con mirabile concordia la dottrina e giurisprudenza, non è una vera tassa, ma una parziale incamerazione dell'istesso capitale. L'altra, quella dello svincolo, è vera e propria tassa.

Un vantaggio i patroni impropri l'ebbero dallo svincolo; e siccome era concesso dallo Stato, così si volle dare un compenso allo Stato per questo suo beneficio. Ed è appunto questo il concetto che, secondo il diritto finanziario odierno, caratterizza la tassa e la differenzia da ogni altra forma di imposizione, come insegnano lo Schall, il Ricca-Salerno, il Cossa. La sua eccessività poi non può servire di argomento a farle mutare natura, ma tutto al più si verificherebbe, come dicono lo Schaffle, il Wagner e lo Stein, uno dei casi di transizione dalla tassa alla imposta, i quali si effettuano allorchè si presenta una sfavorevole sproporzione fra la tassa e il costo, o la importanza del servizio reso, casi che non sono punto rari nella storia antica e moderna delle pubbliche finanze di quei Governi, il cui erario si trova in gravi strettezze.

È errore l'affermare, che trattasi d'interessi compensativi, e non moratori. Si capisce che i frutti non cadono nella prescrizione, ed è inutile invocare sentenze per dimostrarlo, ma la que-

stione è questa: a chi sono dovuti i frutti? ha il Demanio in materia di beni laicali svincolabili diritto alcuno a percepire parte dei frutti? Se i frutti non sono dovuti che a colui il quale ha diritto a parte dei beni, e se il Demanio non ha diritto ad avere parte di beni, è chiaro che non ha diritto ad avere frutti.

Il Demanio, contraddicendo a tutte le sue opinioni in proposito, ed alla costante giurisprudenza della Cassazione, aggiunge che quello che pagano i patroni è il corrispettivo dell'acquisto, e che perciò sono dovuti interessi. L'errore è di sostanza; è grave, implica il disconoscimento di tutte le dottrine imperanti, e di tutti i principî che regolano la materia.

In materia di cappellanie laicali, il Demanio nulla possiede, nulla vende. E quindi nulla si paga in corrispettivo di acquisto. I beni sono laicali, appartengono a privati, devono essere ritornati alla libertà economica; per questa novazione di stato, mutamento di condizione, passare da stato vincolato a stato libero, si ha il dovere di pagare una tassa. Ecco tutto. Ed è tanto vero che esso non ha alcun diritto sui beni, e che quindi nulla vende e nulla cede, che quando i patroni, pel decorrimento inutile del termine, hanno dimostrato di non volere saperne dei beni, di non volerli svincolare, allora e solamente allora, sono per legge devoluti allo Stato.

Nè si aggiunga che la tassa rappresenta un valore sottratto alla devoluzione, una parte dei beni dotalizi assegnati al Demanio.

Ma tutte le tasse sono una sottrazione di valore. Le tasse ereditarie sono prelevate dalla eredità, possono ben dirsi una parte di essa; e non per questo alcuna mente fiscale ha pensato mai di sostenere che la Finanza è un coerede, e che quindi ha il diritto anche ai frutti dal giorno dell'aperta successione.

Il legislatore, poi, volle sopprimere anche le cappellanie laicali, ma volle e disse che la proprietà dei beni ad esse appartenenti non poteva essere confusa con la proprietà dei beni ecclesiastici; e che se questi andavano assegnati e devoluti allo Stato, quelli andavano invece assegnati e devoluti liberi nelle mani dei loro veri proprietari. La soppressione quindi fu operativa non di un unico effetto, ma di due effetti diversi secondo era diversa la natura dei beni; produsse la devoluzione del patrimonio veramente ecclesiastico in favore del Demanio, e la devoluzione dei beni delle cappellanie laicali in favore dei patroni. I primi solamente costituiscono i beni dotalizi assegnati al Demanio; sui secondi il Demanio non ha diritto che a percepire la tassa, e possono entrare nella massa dei beni dotalizi solamente quando sarà per verificarsi la condizione che il patrono

non svincoli nel termine. Se questa non si verifica, resta la tassa; se la tassa non sarà pagata, decorreranno gl'interessi e le multe. E la tassa, per natura speciale che abbia, non cessa di essere una tassa, non muta il diritto del Demanio sino a farlo diventare un compatrono: è quindi la tassa un corrispettivo della sua parte venduta, onde i frutti, ed in luogo di questi gl'interessi.

E qui vale la pena rilevare una grave contraddizione nei termini, poichè la contraddizione è la controprova delle false dottrine. Dicono così: " Gl'interessi tengono luogo dei frutti in " natura, che sarebbero spettati al Demanio per la soppressione, " se i patroni non avessero fatto valere il proprio diritto: am- " mettendo il contrario, si consentirebbe un illecito guadagno dei " patroni. "

Ma la dottrina è falsa, e lo dimostra il fatto che fa scaturire un diritto accessorio e certo — percezione dei frutti — da un diritto principale allo stato di semplice speranza, ossia sottoposto ad una condizione di molto problematico avveramento.

I diritti che sono una speranza non producono mai frutti, ma semplici speranze. Se il Demanio ha diritto a far suoi i beni solamente quando i patroni non li vorranno svincolare, è chiaro che fin che suoi per tal modo non saranno diventati, non possono essere suoi i frutti. Tanto varrebbe il dire che colui che non ha diritto al principale possa avere diritto concreto sullo accessorio.

Ammettere quindi quel che desidera il Fisco, sarebbe riconoscere un non senso giuridico, ed autorizzare la spoliazione del privato cittadino.

Certo, certissimo, le tasse di svincolo non possono equipararsi in tutto alle tasse di successione; ma per essere una tassa speciale e differente da quella di successione, non cessa però di essere tassa; e tutte le tasse, pur avendo i loro caratteri differenziali, devono avere, appunto perchè appartenenti alla istessa famiglia o genere delle tasse, un carattere comune, e questo carattere comune non è e non può essere che questo: la tassa è dovuta dal giorno in cui ha luogo il fatto o atto colpito dalla tassa; e non pagata nel termine, si ha diritto alla percezione degli interessi e delle multe.

E non pure è vera tassa, sibbene è ben differente da quella straordinaria del 30 per cento, che la legge impose su tutto il patrimonio ecclesiastico. Lasciando stare, infatti, la legge del 1866, che qui non ha che vedere, egli è manifesto che l'art. 18, istituente la famosa tassa, dice: " Una tassa straordinaria è " imposta sul patrimonio ecclesiastico, ad eccezione dei beni di

" cui nell'ultimo capoverso di cui all'art. 5; „ e che i beni di cui nel citato capoverso sono solamente quelli delle cappellanie laicali.

L'errore del Demanio, intorno a cui si muovono tutti gli altri, è quello di credere che la tassa di svincolo abbia sua ragione di essere in un diritto di comproprietà; ma ogni persistenza è vana. I beni delle cappellanie laicali non possono essere confusi con quelli costituenti il patrimonio ecclesiastico; dalle sorti toccate a questi, dalle norme che ne regolano la devoluzione e la liquidazione, nulla può logicamente e giuridicamente dedursi, per farne applicazione ai beni di patrimonio laicale, e che sono di altra natura ed ebbero altra sorte.

Il Demanio, per sostenere le sue erronee conseguenze, parla sempre congiuntamente della revindicazione e dello svincolo; e quindi come per l'azione della revindicazione gli effetti retrotraggono al tempo in cui la revindicazione poteva essere esercitata, così a cagione della menzionata confusione di beni, instituti e leggi di differente natura, crede ed afferma, che anche in materia di svincolo, la tassa sia dovuta dalla pubblicazione della legge, e quindi i relativi interessi.

Ma poichè le premesse non possono essere confuse, non sono tutte una cosa, così è chiaro che le conseguenze devono restare anche di diversa natura, e dalle conseguenze che si hanno per legge in materia di rivendicazione di beni ecclesiastici, non si può e deve argomentare che identiche devono essere quelle che si producono in materia di azione per svincolo. Se quindi nelle azioni di rivendica gli effetti si retrotraggono, in quelle di svincolo non vi ha retrotrazione, sibbene si deve pagare la tassa nel momento della liquidazione, e solamente dopo sono dovuti gli interessi E se il Demanio è tenuto a restituire i beni ecclesiastici al rivendicante, è ben giusto che restituendoli dia conto dei frutti, ma non per questo è vero il contrario che abbia diritto a frutti sui beni laici, che non uscirono mai dalle mani del patrono laico. E ciò è sempre conseguenza del concetto fondamentale; in materia di beni ecclesiastici, dal momento della soppressione, il padrone è il Demanio e ne fa suoi i frutti; in materia di beni laicali, il padrone è il laico a cui i beni sempre appartennero, nel cui possesso sempre furono, e che fece sempre suoi i frutti, ed il Demanio non ha che un diritto di proprietà futuro ed eventuale se la devoluzione non sarà esercitata; e se questa sarà attuata non ha che il diritto ad esigere la tassa, e solo dal momento della liquidazione di questa, se non fu immediatamente pagata, ha diritto agl'interessi. Gl'interessi di una

tassa non decorrono che dalla sua liquidazione; e la tassa non si può liquidare se non quando si verifica il fatto o l'esercizio del diritto di svincolo. E' l'esercizio di questo diritto che la legge colpisce di tassa, non i beni che in alcuna materia vi potevano essere soggetti; ossia è colpito dalla tassa il trasferimento dei beni non da persona a persona come negli ordinarii trasferimenti, sì bene da uno stato di essere ad un altro, dallo stato di servitù ad uno scopo, a quello di libertà.

Anteriormente all'esercizio dell'azione di svincolo, il Demanio non ha ancora alcun diritto certo. Esso per legge ha due diritti ambo futuri, possibili ed alternativi: se non si esercita nel termine l'azione di svincolo, ha il diritto di prendere i beni; se si esercita, ha il diritto a percepire la tassa. Prima dunque del decorrimento del termine posto a pena di decadenza, e prima dello esercizio dell'azione di svincolo, il diritto non esiste, e quindi non possono aversi interessi. Il diritto ai beni nasce col fatto del decorrimento del termine; quello alla tassa con l' atto per il quale si mostra la volontà di volere esercitare l' azione di svincolo. Quando questo atto si compie, la tassa si liquida e decorrono gl'interessi; o almeno quando questo atto si compie, la tassa può liquidarsi, perchè allora appunto il diritto alla tassa diventa attuale, o meglio dei due diritti possibili per legge, si attua quella alla percezione della tassa. Il termine quindi della possibile liquidazione e del decorrimento degl'interessi relativi non è nella legge, ma nel fatto dello interessato, che tra le alternative sceglie quella di svincolare e pagare la tassa.

Insomma, quando il debito di tassa non è prescritto, deve essere pagato insieme cogl'interessi dal tempo in cui avrebbe potuto essere esatto; ma questo tempo non è quello della pubblicazione della legge, sì bene quello in cui lo interessato si fa ad esercitare l'azione di svincolo, o compie atto che implica l'esercizio dell'azione di svincolo: quello cioè nel quale dei due diritti in *spe* ed alternativi diventa in favore del Demanio, per volontà o abbandono del patrono attuale uno dei due.

Gli stessi articoli secondo e terzo della legge speciale respingono la tesi del decorrimento degl'interessi dal giorno della pubblicazione della legge.

Quando nasce l'obbligazione principale, nasce l'accessoria, e così del diritto; e quindi essendo costante la giureprudenza che il diritto delle Finanze non nasce, e la sua prescrittibilità non decorre se non dal giorno in cui la parte interessata ha ottemperato alla condizione alla quale lo esercizio del diritto di svincolo è subordinato, cioè dal giorno in cui fu fatta domanda

di svincolo e fu liquidata e pagata la prima rata della tassa relativa, deve per necessaria conseguenza logico-giuridica ritenersi che dallo stesso giorno decorrono gl'interessi, cioè nasca il diritto accessorio ad esigerli, l'obligazione accessoria a pagarli.

Non è possibile nello stesso tempo affermare che non decorre la prescrizione se non dal momento della liquidazione della tassa, e che gli interessi invece decorrano da tempo anteriore. Si farebbero nascere i figli prima della madre, gli effetti prima delle cause e gl'interessi prima del capitale.

In tutta la legge non vi ha una sola parola che si riferisca a frutti o ad interessi; e quindi non si comprende a termini di quale disposizione legislativa si pretendono oltre la tassa del 24 per cento gl'interessi o i frutti sul capitale, in rapporto al quale la tassa venne liquidata. Se la legge avesse voluto che nella liquidazione, oltre la tassa sul capitale svincolato, si fossero liquidati i frutti, lo avrebbe certamente detto, e secondo i casi ne avrebbe determinato il punto di partenza o di decorrimento; se non lo fece, vuol dire che non volle, e specialmente in materia d'imposte il giudice non può rendere la legge più grave e più odiosa. Anzi fu appunto per questo, che cioè non si poteva e non si doveva tener conto dei frutti, che gli interessati avessero potuto raccogliere durante il tempo decorso dalla morte dell'ultimo investito alla domanda o fatto di svincolo, che la tassa fu portata dal 12 al 24 per cento.

Non diciamo che al decorrimento degli interessi occorra l'atto di messa in mora; ma a termini della legge e della giurisprudenza della Cassazione di Roma, sosteniamo che non possano cominciare a decorrere se non dal momento della liquidazione.

Nei comuni trasferimenti chi non denunzia e paga le tasse va soggetto alle multe: e negli svincoli chi non vuole svincolare nel termine e ottemperare alle poste condizioni, va incontro alla decadenza del diritto, alla perdita delle cose. Ecco tutto.

La legge, accordando il termine per lo esercizio del diritto di svincolo, e poscia nel 1895 dandone uno nuovo a pena di decadenza, da una parte ha rispettato gli ultimi investiti e dall'altra non ha fatto mai obbligo a coloro che lo esercitassero all'ultima ora del termine, di dare conto dei frutti percepiti o di pagare interessi.

Infatti, l'art. 2 della legge 3 luglio 1870 dice così: " il pa-
" gamento della tassa di svincolo sarà fatto per un quarto entro
" il termine di un anno dalla promulgazione della legge, e pel
" resto in tre rate uguali "; e così dicendo, chiaramente dimo-

stra che gl'interessi non possano cominciare a decorrere ed essere pretesi se non dopo la liquidazione e sulle rate della tassa liquidata.

Entro il termine dell'anno dalla promulgazione deve essere messo in esercizio il diritto di svincolo, pagandosi una quarta parte della tassa liquidata, come condizione *sine qua non* per attuare lo svincolo; e, si noti, su questa prima rata non si pagano gl'interessi. Si concede poi la dilazione di tre anni per pagare le altre tre rate una in ciascun anno, e solamente per queste e su queste la legge afferma la obbligazione di pagare gl'interessi.

La Cassazione di Roma, nella sentenza del 5 gennaio 1887, emessa in causa Ranzio, disse: " È ormai giurisprudenza costante " che la tassa di svincolo, malgrado la sua specialità, riveste il " carattere di tassa fiscale e non già di corrispettivo dello svin- " colo, di che si ha una prova evidente nella istessa legge, in " quanto contempla sì una decorrenza d'interessi, ma in modo " parziale soltanto, cioè per le sole tre rate annuali della tassa " da pagarsi successivamente alla prima, ed evidentemente non " per altra ragione che per il conceduto beneficio del pagamento " rateale ".

Nè deve fare difficoltà il termine annuale, sia perchè non fu posto a pena di decadenza, ed ora è stato prorogato con la legge del dicembre 1895; sia perchè decorso inutilmente quel termine non è già che decorrono interessi, sì bene si verifica la perdita del diritto e lo incameramento dei beni.

È decisiva in questa contesa la legge 19 dicembre 1895 (1).

Se, per vero, il diritto del Demanio fosse nato con la pubblicazione della legge del 1870, non si sarebbe avuto bisogno di fare quella del 1895; esso avrebbe potuto liquidare e procedere per lo incasso della tassa e dei relativi interessi, oppure fare suoi i beni.

Non è già che la legge ultima innovò la precedente: ne chiarì invece lo spirito e la lettera e ponendo un termine perentorio all'esercizio del diritto di svincolo, e fulminando la pena della devoluzione in favore del Demanio appena decorso il termine, fornì la più eloquente dimostrazione che non vi era ancora allo stato alcun diritto attuale e quesito.

La sentenza della Cassazione romana, in data 22 aprile 1897, insegnò circa la tassa di svincolo:

" Tale tassa, eguale alla doppia tassa di successione fra

(1) Vol. VI, pag. 69.

" estranei, e la cui indole è ben diversa dalla tassa del trenta
" per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico, e che potrebbe
" considerarsi come una specie di prelevamento o incamera-
" mento di parte di beni, riveste, nonostante la sua specialità,
" i caratteri di una vera e propria tassa fiscale, e non già di un
" corrispettivo di cosa ceduta; e perciò non può, quanto al pa-
" gamento e agli interessi, essere regolata se non dalle norme
" stabilite per tutte le tasse fiscali; e di ciò si ha una prova
" nella stessa legge del 1870, la quale stabilisce una decorrenza
" d'interessi sulla tassa, però non sull'intero ammontare di essa,
" ma sopra i tre quarti da pagarsi a rate ed in vista appunto
" del concesso vantaggio di un pagamento rateale. Nè varrebbe
" opporre col ricorrente che ne' suoi risultati la tassa di svin-
" colo importi una sottrazione di valore in danno de' patroni
" e a favore dell'erario; imperocchè tutte le tasse di success-
" sione non costituiscono in sostanza che una prelevazione di
" parte del patrimonio ereditario a vantaggio dello Stato; ma
" non per questo esse tramutano in diritto di condominio sul
" patrimonio ereditario le ragioni fiscali dello Stato, e fanno
" acquistare all'erario la qualità di coerede..... Sulle tasse di svin-
" colo non possono essere dovuti che gli interessi moratori, i
" quali, come accessori del capitale della tassa, non decorrono se
" non dal giorno in cui si sia verificata la mora al pagamento
" della tassa stessa e dopo che questa sia stata liquidata nel suo
" ammontare, in modo che il Demanio sia in grado di poterla
" riscuotere e i patroni di pagarla. Ed è un grave errore sup-
" porre che quando l'atto o il fatto da cui sorge pel Demanio
" il diritto a liquidare e a riscuotere la tassa, siasi verificato
" prima che abbia avuto luogo la liquidazione, possono i patroni
" esser tenuti ad interessi di sorta sulla tassa per il periodo
" trascorso tra il giorno in cui la tassa avrebbe potuto esigersi
" contro di essi, e il giorno della liquidazione; imperocchè o il
" ritardo della liquidazione dipende dall'Amministrazione dema-
" niale, e in questo caso essa nulla potrebbe pretendere dai
" patroni, dovendo a se stessa imputare il non aver liquidata
" e richiesta la tassa a tempo debito, o invece il ritardo dipende
" dai patroni per aver omesso di esercitare lo svincolo, denun-
" ziando i beni soggetti alla tassa e provocando il pagamento
" della medesima, ed in siffatta omissione dei patroni si verifi-
" cherebbe bensì un inadempimento da parte loro agli obblighi
" ad essi imposti dalla legge per l'esercizio dei loro diritti, ma
" non potrebbe certo ravvisarsi una mora al pagamento di una tassa
" che non ancora sia stata liquidata, e che solo in seguito alla

" liquidazione diviene per la Finanza un credito esigibile a norma
" delle leggi fiscali. Laonde, anche ritenendo esatto ciò che il
" Demanio assume, che cioè per la legge del 3 luglio 1870 l'ob-
" bligo dei patroni delle cappellanie laicali soppresse a doman-
" dare lo svincolo e provocare il pagamento della tassa cui lo
" svincolo era subordinato, decorresse dall'anno della promulga-
" zione di detta legge, o dalla cessazione dell'usufrutto dell'in-
" vestito, non seguirebbe da ciò che dalla scadenza di tale ter-
" mine fossero i patroni obbligati a pagare interessi sopra la
" tassa di svincolo liquidata solo posteriormente. Ma l'assunto
" della Finanza non è punto esatto, dappoichè il mentovato ter-
" mine stabilito dalla citata legge per l'esercizio dello svincolo
" non era perentorio e a pena di decadenza, tanto che a rimuo-
" vere ogni incertezza in proposito fu necessaria altra legge,
" quella del 19 dicembre 1895 ".

I quali principii furono di già seguiti, con recente sentenza, nella causa Denti c. Demanio, dal Tribunale di Macerata, che si uniformò alla omai costante giureprudenza formatasi per decisioni autorevoli: della Corte d'appello di Trani, dei 9 febbraio 1885 (*Giur. Trani*, 1885, 786); della Cassazione di Roma, degli 11 marzo 1885 (*Foro it.*, 1885, I, 715); dei 29 dicembre 1885 (*Foro it.*, 1885, I, 134); dei 25 gennaio 1886 (*Foro it.*, 1886, I, 319); dei 5 gennaio 1887 (*Foro it.*, 1887, I, 417); dei 19 agosto 1892 (*Legge*, 1892, II, 613); dei 15 marzo 1897 (questa Rivista, VII, pag. 446); dei 22 aprile 1897 (questa Rivista, VII, p. 341); dei 29 aprile 1898 (questa Rivista, vol. in corso, p. 413); della Cassazione di Torino, dei 16 agosto 1892 (*Giur. Tor.*, 1892, 593); della Corte d'appello di Ancona, dei 29 gennaio 1887 (*Legge*, 1887, II, 663); del Tribunale civile di Bari, dei 15 febbraio 1889 (*Riv. giur. Trani*, 1890, 245).

Avv. Giuseppe Leti.

AVVERTENZA. — Alcuni nostri autorevoli abbonati ci hanno fatto osservazioni, che riconosciamo pienamente giustificate, circa uno scritto pubblicato nella precedente dispensa sotto il titolo di *Appunti storici*, ecc.

Un distinto Prelato ci fa notare molto opportunamente che uno studio più accurato delle fonti storiche porterebbe a risultati molto diversi da quelli ai quali è giunto l'Autore dello scritto predetto. Ad ogni modo, assicuriamo i nostri egregi abbonati che nella pubblicazione di lavori in questa Rivista resteremo sempre fedeli allo spirito al quale si è sempre informata e che ci valse la benevolenza e l'appoggio dei più distinti cultori del diritto ecclesiastico.

La Direzione.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

6 maggio 1898.

Pres. Ghighieri, P. P. — *Est.* Siotto.

R. Ospizio Carlo Felice in Cagliari c. Municipio di Cagliari.

Sentenza — Pronuncia e motivazione — Obblighi del giudice — Obbietti della causa — Capi di domanda — Differenza tra i precetti degli art. 517, n. 6, e 360, n. 6, Codice proc. civ.

Patronato su chiesa — Diritto canonico — Fondatori — Uso di beni — Rinunzia — Chiese conventuali — Riserva — Benefizio — Costruzione — Dotazione — Radice del patronato — Proprietà.

Per valutare l'obbligo del giudice di merito, di conformarsi nelle sue pronuncie al precetto dell'art. 517, n. 6, del Codice di procedura civile, bisogna aver riguardo ai veri obbietti della causa, non ai capi di domanda e di conclusione con i quali possono averli moltiplicati.

La differenza tra i precetti, di cui agli art. 517, n. 6, e 360, n. 6, del Codice di proc. civ, consiste in ciò che trasgredire il primo, involge diniego di giustizia, violare il secondo accenna a difetto di ponderazione nel giudicato.

Secondo il diritto canonico:

a) *il patrono di una chiesa non può avere l'uso di questa e dei suoi beni;* (1).

b) *i fondatori di una chiesa,* volentes ecclesiam liberam existere, *potevano rinunziare al patronato;* (2).

c) *i fondatori di chiese conventuali, se volevano conservare il* ius praesentationis, *dovevano espressamente riservarselo;* (3).

d) *l'acquisto del patronato e la misura della sua estensione differiscono secondo che trattisi di una chiesa o di un beneficio, e, rispetto a una chiesa, secondochè trattisi di primitiva costruzione, o successiva dotazione della stessa;* (4).

e) *il giuspatronato ha la sua prima radice nella manumissione, la quale faceva perdere al padrone la proprietà sullo schiavo manomesso che rimaneva sotto la protezione e difesa del manomittente;* (5).

f) *le chiese e i benefizi di patronato dei fondatori sono proprietari di sè stessi* (6).

Nel 1682 il Municipio di Cagliari, compiuta appena la costruzione della chiesa di S. Lucifero, deliberò di concederla al convento dei domenicani della città, insieme a tutte le robe, argenterie, ornamenti, territorii, atti e carte tutte e qualsivoglia pertinenza spettanti a detto santo, allo scopo che fosse istituito nella stessa chiesa e territorio un collegio domenicano, nel quale per decoro della città si avessero scuole d'arti e teologia. Dall'atto pubblico 26 agosto dell'anno successivo appare tradotta in atto la concessione accettata dal nuovo collegio, il quale riconosceva il donante come patrono, dandogli luogo nel presbiterio, sì e come praticavasi dai padri delle Scuole Pie nella chiesa di S. Giuseppe, scolpendo lo stemma civico sulle porte principali e sull'altare maggiore, ed obbligandosi in ciascuna ricorrenza della festa del Santo a dare un cero alla città in segno di patronato. Dopo circa un secolo, il re di Sardegna, Carlo Emanuele, sulla considerazione che i RR. PP. Domenicani non avevano mai corrisposto al fine precipuo della istituzione, quello cioè delle pubbliche scuole, fine che non potevasi più compiere attesa l'apertura della Università degli studi, ne ordinò il concentramento nel convento

(1-6) Veggasi a pag. 488 (vol. VI) la sentenza della Corte di Cagliari, 6 luglio 1896, nella presente causa: veggasi pure lo studio di F. Atzeri-Vacca, *Le Chiese possono essere oggetto di proprietà?* (vol. VI, pag. 393), in confutazione del lodo pronunziato nella medesima controversia. La giurisprudenza ha anche recentemente affermato il principio che il fondatore e patrono di una chiesa perde il diritto di proprietà ed uso di essa, appena consacrata al culto. Cass. Napoli, 30 luglio 1897, (vol. VII, pag. 678).

di S. Domenico, trasferendo i padri trinitari a S. Lucifero, coll'incarico del servizio della chiesa, secondo le premure ed esigenze della città consenziente alla operatasi traslazione. E siccome il Municipio trovavasi obbligato a corrispondere una pensione ai RR. PP. Domenicani, di cui solo cinque al tempo vivevano, così il Re dispose a misura che morrebbero, le pensioni cessanti andassero a formare un capitale, che servisse col tempo a stabilire qualche opera pubblica che valesse a conservare e promuovere il servizio della chiesa, il culto del santo titolare. Se non che i trinitari non a lungo durarono nella cura del convento e della chiesa, poichè il re Vittorio Emanuele I, volendo attuare il pensiero dell'opera pubblica, manifestato già dal suo predecessore, ne provocò e ne ottenne la soppressione dal Sommo Pontefice, che colla Bolla del 1803 diretta all'arcivescovo di Cagliari, così si esprimeva: « Ac subinde omnia et singula dicti conventus bona, tam mobilia quam immobilia, ac quaecumque suppellectilia sacra et profana, una cum ecclesia eiusque pertinentiis universis, aliorumque oneribus conventui et ecclesiae huiusmodi adnexis, memorato puerorum et puellarum hospitio ut proedicitur fundando, eadem auctoritate adplices, adnectas et incorpores, praecipisque ut missarum aliorumque onera praedicta in posterum per dictum hospitium supportari debeant ». Così passarono nell'Ospizio i beni cogli obblighi annessi, tra i quali di provvedere un assegno ai frati trinitari vita loro durante. Creata un'azienda di liquidazione, e nominato l'amministratore cui fu fatta consegna del patrimonio, l'Ospizio per difficoltà insorte venne aperto nei locali di San Lucifero soltanto nel 1825, sotto il regno di Carlo Felice, e fu disciplinato regnante Carlo Alberto colle regie patenti 28 ottobre 1831, 28 novembre 1843.

Epperò nel 13 dicembre 1890, essendo stata eretta in parrocchia con decreto dell'arcivescovo di Cagliari, annuente il Comune, la chiesa di San Lucifero, il nuovo parroco ne tolse l'ufficiatura, ne chiuse le porte interne di comunicazione all'Ospizio, tanto che, promosso giudizio di spoglio, il Pretore ebbe a provvedere la reintegra. Allora Comune ed Ospizio si intesero in un compromesso sulle tre quistioni: 1° a quale dei contendenti appartenga la proprietà della chiesa di S. Lucifero; 2° ammessa la proprietà nell'Ospizio, se competano al Municipio diritti di patronato, e quali essi siano; 3° in qualunque caso, a chi spetti l'ufficiatura della chiesa. Con lodo 7 marzo 1893 gli arbitri risposero: non spettare ai due contendenti la proprietà della chiesa; spettare al Municipio il pieno patronato, coi diritti onorifici, e quello di presentare; non potersi l'Ospizio ingerire nell'ufficiatura della chiesa, spettante al parroco propostovi dall'autorità ecclesiastica, salvo al cappellano dell'Ospizio di celebrarvi la messa e le sacre funzioni, sotto la dipendenza e sorveglianza del parroco. Impugnata codesta decisione, l'Ospizio, dinanzi alla Corte di Cagliari così conchiudeva: in via principale: 1° doversi le chiese in generale ritenere beni e perciò oggetto di dominio, secondo le leggi romane, le canoniche, le disposizioni dei precedenti codici e del vigente, non che delle leggi eversive, particolarmente degli articoli 11, 18 legge 7 luglio 1866, 1 n. 6 legge 15 agosto 1867, suscettibili di avere per soggetto di dominio, tanto gli istituti ecclesiastici, quanto gli altri enti morali, che fra gli scopi di loro fondazione abbiano pur quello del culto religioso, come i privati; nè potersi ritenere beni demaniali per il solo fatto di essere aperte al pubblico, quando non vi concorra un atto dell'autorità pubblica che le destini all'uso pubblico; 2° potere ad ogni modo la chiesa in ispecie essere oggetto di proprietà dell'Ospizio, perchè l'Ospizio non è un privato ma un pubblico istituto, per cui anche il culto religioso costituisce uno degli scopi di sua fondazione, perchè per il titolo, in virtù del quale si trasferì la chiesa, per servire cioè agli usi perpetui del medesimo, era obbiettivamente capace di trasferirgliene

la proprietà, sia perchè dimanava dalla concorde volontà dei due sovrani che in virtù della loro assoluta sovranità potevano derogare a tutte le norme contrarie alla commerciabilità della cosa trasferita, sia perchè la chiesa, non essendo in tal titolo contemplata come cosa per sè stante, sibbene come accessorio di un patrimonio universale, cessava l'ostacolo di extra commerciabilità delle cose sacre; 3° non competere al Municipio la proprietà sulla chiesa di S. Lucifero, perchè coll'atto di donazione 26 novembre 1683 se ne spogliò irrevocabilmente a favore dell'ordine dei domenicani per fondare un collegio di studi, nel quale come ente autonomo, distinto dalle altre case dell' ordine, passò la proprietà delle cose donate, avendo il Municipio acquistato in compenso il diritto di patronato sul Collegio e chiesa, quale diritto non può coesistere col dominio, dichiarando che il diritto di svincolo accordato dalle leggi di soppressione non è una naturale derivazione del patronato, ma una mera concessione del legislatore, che perciò spettando al Collegio la proprietà della chiesa, dopo la soppressione del medesimo, questa rimase bene vacante, dichiarando che per qualunque titolo non poteva competere al Municipio il diritto di riversibilità, il quale, d'altronde, non si acquista *ipso jure* pel solo fatto dell'inadempimento del modo, ma solo dopo un giudicato che dichiari per tal causa risoluta la donazione, perchè il patto di riversibilità, se non è espressamente stipulato, non può mai avere luogo nelle donazioni fatte alle chiese, quantunque *sub modo;* 4° spettare invece all'Ospizio la chiesa di S. Lucifero così in proprietà, come per ogni legittimo uso, giusta la sua destinazione, perchè gli fu trasferita coll'assenso del Papa e del Re, al quale era pervenuta come bene vacante, dietro la soppressione dei trinitari, perchè ad ogni modo l'avrebbe usucapita col possesso di circa un secolo, opponendo, come oppose preliminarmente, la prescrizione *longi temporis;* 5° non potere perciò di fronte all'Ospizio avere alcuna efficacia a distruggere nè modificare i suoi diritti sulla chiesa il decreto dell'Arcivescovo, che, ignorando i diritti dell'Ospizio, la erigeva in parrocchia senza il consenso di questo; 6° competere al Municipio sulla chiesa i diritti di patronato previsti nel contratto 26 novembre 1683, non già lo *jus praesentandi*, sia perchè non stipulato espressamente, sia perchè non poteva competere su d'una chiesa conventuale, sia perchè lo *jus praesentandi* suppone il beneficio che manca nella chiesa di San Lucifero; 7° spettare all'Ospizio l'ufficiatura della chiesa; in via subordinata domandava fossero ammessi i capitoli di prova testimoniale formulati in primo giudizio, unitamente a quelli dedotti in appello.

La Corte di Cagliari con sentenza 6 e 18 giugno 1896 confermava il lodo arbitrale facendosi scudo delle seguenti ragioni:

Considerava in tesi astratta che, essendo le cose sacre *nullius in bonis* e di loro natura inalienabili, il Municipio non avrebbe potuto trasmettere ai RR. PP. Domenicani la proprietà della chiesa che in origine gli spettava per averla edificata con suo denaro, e che perdeva appena la stessa chiesa fu consacrata e destinata ad uso pubblico, destinazione questa da ritenersi avvenuta, non potendo altrimenti concepirsi il perchè della edificazione fatta dal Municipio. Considerava in concreto che coll'atto del 1683 fu ceduto il semplice uso; tanto è vero che non si dice in esso donata la chiesa, sibbene, concessa per uno scopo pubblico, apertura cioè di una scuola di teologia, uffiziatura a favore del pubblico in tutti i giorni festivi con obbligo in ciascuna ricorrenza di offrire un cero al concedente quasi in ricognizione del dominio, a somiglianza del laudemio nell'enfiteusi. Fosse pure donazione, si soggiungeva, essa diventò nulla, in quanto il donatario erasi reso inadempiente agli obblighi assunti, nè l'opera del magistrato occorreva per risolverla.

Considerava che del dominio eminente,

derivato dall'edificazione della chiesa, il Municipio esercitava il diritto più essenziale, lo *jus praesentandi*, sia col l'investire della chiesa i RR. PP. domenicani, sia col fare uffici al Re per investirne i trinitari, sia consentendo all'Arcivescovo nel 1890 l'erezione della chiesa in parrocchia. Da codeste premesse traeva la conseguenza che le disposizioni del pontefice Pio VII e del re di Sardegna Vittorio Emanuele I trasferivano nell'Ospizio gli stessi diritti concessi dal Municipio ai RR. PP. domenicani. Riguardo all'usucapione, considerava non essersi compiuta a favore dell'Ospizio, per due ostacoli, l'uno di diritto, non andandovi soggette le *res sacrae et extra commercium*, l'altro di fatto, poichè il possesso nella specie non aveva i caratteri all'uopo necessari. Riguardo poi alla prescrizione del giuspatronato osservava non averlo potuto perdere il Municipio che aveva sempre esercitato lo *jus praesentationis;* non averlo potuto acquistare l' Ospizio, il quale, nè fondava, nè dotava la chiesa. Che, se nella cessione del 1683 non vi era riserva espressa, non vi era stata neppure rinunzia al giuspatronato. Questi i motivi principali per ritenere che la proprietà della chiesa non si era trasferita nell'Ospizio. Le affermazioni correlative alle altre due questioni decise dagli arbitri, sulla pienezza del patronato e sull'uffiziatura della chiesa, vengono quali conseguenze: posto il costante esercizio del diritto di presentazione, il patronato era pieno, e l'ufficiatura della chiesa spettava al presentato.

Nell'interesse dell'Ospizio Carlo Felice si deducono otto mezzi di annullamento.

Il Municipio resistente confuta i singoli motivi, e insiste in particolare modo sull'apprezzamento di fatto emesso nell'interpretare la stipulazione del 1683.

In diritto: Poichè il vizio di omessa pronunzia e di deficiente motivazione si riproducono nella maggior parte dei mezzi del ricorso, e soventi si accenna a confonderli, giova che ne preceda l'esame, sia per sceverarli, sia per farsi miglior strada allo studio delle altre violazioni denunziate.

Il precetto fatto al giudice dall'articolo 517 n. 6 della procedura civile è il derivato di due coefficienti: che il giudice si trovi di fronte ad un capo di domanda, e che questo capo di domanda sia stato dedotto per conclusione speciale. Ambe le condizioni sono potestative, in quanto è la parte che domanda e che conchiude, ma cessano d'esser tali in relazione all'organismo logico del giudizio, nel senso che, se più capi di domanda riguardano un unico obbietto, il giudice può ridurli ad uno solo. Se le parti non possono moltiplicare gli obbietti moltiplicando i capi di domanda, assai meno possono farlo moltiplicando i capi di conclusione al fine di estendere il precetto della pronunzia. Nella specie i capi di domanda si risolvevano nelle tre questioni sottoposte alli arbitri: là erano circoscritti e di là non potevano uscire, e male si argomenta l'Ospizio nel credere che il giudice, al quale certo incombeva di pronunziarsi sulla proprietà della chiesa di S. Lucifero, avesse pure l'obbligo di dire, ai fini dell'art. 517 n. 6, che le chiese in generale erano nel 1683 suscettive di dominio obbiettivamente e subbiettivamente considerate, che non potevano ritenersi beni demaniali pel solo fatto di essere aperte al pubblico, che la chiesa in esame gli apparteneva in quanto esso incarnava un pubblico istituto fondato anche a scopo di culto religioso, che la concessione era titolo traslativo di proprietà, perchè dimanante dalla concorde volontà di due poteri sovrani, e perchè la chiesa nel titolo era dedotta quale accessorio di un patrimonio universale, che la chiesa dopo la soppressione dei trinitari era rimasta bene vacante, in nessun caso riversibile al Municipio, prescrittibile e di fatto prescritta a favore dell'Ospizio. Chi non vede che codesti obbietti segnano altrettanti profili del capo di domanda riguardante la proprietà contrastata? Chi non vede che tali profili, se possono assurgere a motivi dei quali il giudice aveva

il dovere di occuparsi (la qual cosa sarà tema di successiva indagine), non possono però costituire veri capi di domanda?

Qui cade in acconcio rilevare la differenza tra i due precetti contenuti nel n. 6 dell'art. 517 e nel n. 6 dell'art. 360. Trasgredire il primo involge diniego di giustizia, violare il secondo accenna a difetto di ponderazione nel giudicante; l'uno e l'altro conducono alla necessità di annullare il giudicato, restando bensì perfettamente distinti, a somiglianza di due vie che fanno capo ad una stessa meta, la quale si traduce in buona amministrazione della giustizia sociale.

Considerati più da vicino i motivi che potrebbero dirsi nove, trovandosi nel ricorso ripetuto il n. III, questo Supremo Collegio crede sia opera migliore raggrupparli in unico esame, poichè legati, come fu già osservato, dal vincolo comune di ommessa pronunzia e di deficiente motivazione, ed anche perchè, singolarmente presi, rispecchiano i diversi aspetti, nei quali possono essere messe le tre quistioni sottoposte al Collegio arbitrale di Cagliari.

L'*hoc opus*, l'*hic labor*, se attentamente si legge la sentenza denunziata, si trova nel coglierne il concetto dominante ed informatore.

Riunendo le sparse membra, esso si riassume nell'affermare che coll'atto 26 agosto 1683 il Municipio cedeva ai PP. Domenicani l'uso della chiesa di S. Lucifero, che come patrono, in quanto l'aveva edificata, ne conservava, benchè ne avesse perduta la proprietà, appena la chiesa fu consacrata e destinata ad uso pubblico.

Codesta affermazione reggerebbe in astratto come interpretazione dell'atto 26 agosto 1683, incensurabile in questa sede, come ragione di decidere che salverebbe il deciso dalla falsità di altri motivi allo stesso scopo convergenti. Può esser falso che il Municipio non potesse trasmettere la proprietà della chiesa, e può esser vero che colla stipulazione del 1683 abbia inteso trasferire nei Padri Domenicani il semplice uso. La qual cosa basterebbe per togliere ogni pregio alle censure contenute nei primi quattro mezzi, in quanto non infirmano la tesi di trasferimento d'uso, anche in relazione all'ipotesi che, ove di vera donazione si fosse trattato, essa sarebbesi resa nulla *ipso jure*, per l'inadempienza delle apposte condizioni senza bisogno dell'opera del magistrato.

Epperò la stessa affermazione viene a cadere nel concreto che la traslazione dell'uso si vuole fatta dal Municipio come patrono. La Corte di merito non doveva dimenticare che il Concilio tridentino, a correggere la voglia invadente dei patroni, nel capoverso 3°, in fine, Sess. 24, *de reform. ita decrevit*: « Patroni in iis quae ad sacramentorum administrationem spectant, nullatenus se praesumant ingerere; neque visitationi ornamentorum ecclesiae aut bonorum stabilium, seu fabbricarum proventibus se immisceant, nisi quatenus id eis ex institutione aut fundatione competat; sed episcopi ipsi haec faciant et fabbricarum redditus in usus ecclesiae necessarios et utiles, prout sibi expendere magis visum fuerit, expendi curent ». Onde la parte riservata ai patroni nella materia si riduceva a quella *cura provvidentialis* già adombrata nel can. 31, caus. 16, quist. 7. L'affermazione dunque che il patrono abbia l'uso dei beni e della chiesa e possa in altri trasferirlo, è dissonanza che stride in confronto del diritto canonico che in Sardegna vigeva nel 1683, è concetto ripugnante alla definizione stessa del giuspatronato, il quale a giudizio dei più accreditati canonisti: « est ius quoddam singulare, certis in onoribus commodisve consistens, cui etiam certa onera cohaerent, concessum iis qui templa, vel beneficia erexerunt, dotarunt, aut restituerunt, vel etiam iis qui ab iisdem caussam habent ». Nessuno per verità ha mai sognato che *inter commoda* vi fosse l'uso della chiesa o dei beni che ne formavano la dotazione.

E qui cade in acconcio un'altra osservazione. All'Ospizio, che *apertis verbis* sosteneva non competere al Muni-

cipio lo *jus praesentationis*, sia perchè nissuna riserva n'era stata fatta nella stipulazione del 1683, sia perchè la chiesa di S. Lucifero concessa ai Padri Domenicani era diventata conventuale, non bastava rispondere che, acquistandosi il patronato *ipso jure*, non può ammettersi rinunzia di diritti derivanti dalla legge.

Falsa l'affermazione sotto duplice aspetto: in tesi generale, perchè i fondatori della chiesa, *volentes ecclesiam liberam existere*, potevano rinunziare al giuspatronato; falsa in tesi specifica, perchè i fondatori delle chiese conventuali, se volevano conservare lo *jus praesentationis*, dovevano espressamente riservarselo.

Nello stesso modo, all'Ospizio che impugnava l'esistenza di qualsivoglia benefizio nella chiesa di S. Lucifero, non si rispondeva col dire che, ritenuta l'edificazione della chiesa per parte del Municipio, ne scaturiva inevitabilmente il patronato pieno a suo favore. Non dovevano sfuggire alla Corte di merito le differenze rilevate dai canonisti tra fondazione di una chiesa e fondazione di un benefizio, e nella prima specie tra costruzione e successiva dotazione della chiesa, agli effetti appunto di acquistare il patronato, e di misurarne la estensione.

La mentovata dissonanza si rende più ingrata allorchè lo stipulato del 1683 assume la veste di presentazione dei Padri Domenicani e viene considerata quale esercizio del giuspatronato. Dove la persona alla quale furono presentati i reverendi? Dove la collazione o l'investitura che voglia chiamarsi? Il Municipio, nel concetto della Corte di merito, avrebbe fatto un doppio miracolo: quello di trasferire l'uso, che non poteva avere come patrono; e l'altro, non meno meraviglioso, di assurgere ad autorità ecclesiastica, per poter conferire ciò stesso che egli offriva in qualità di patrono.

Nè cosa lecita era al cospetto di quattro re, Carlo Emanuele III, Vittorio Emanuele I, Carlo Felice, Carlo Alberto, ed al Sommo Pontefice Pio VII, che posero mano all'argomento, *delibare* appena il tema, *quid* si fosse voluto trasmettere al memorato *puerorum et puellarum hospitio*, per ridurne lo studio all'affermazione dogmatica, che la Carta reale e Bolla pontificia altro non erano che l'eco del patto del 1683, per l'unica ragione che Papa e Re, fossero pure investiti di assoluti poteri, non avevano facoltà d'invadere la cosa altrui, ossia il patronato, quel medesimo diritto che Papa e Re furono solleciti di rispettare, e che non può essere esercitato *nisi in rem alienam*.

Risalendo alle origini, il giuspatronato ha la sua prima radice nella manumissione, la quale faceva perdere al padrone la proprietà sullo schiavo manomesso, che rimaneva sotto la difesa e sotto la protezione del manumittente. Raccolto e plasmato il pietoso concetto dal cristianesimo, venne applicato ai difensori od avvocati, e mano mano ai fondatori di chiese e benefizi, allettandoli colla prospettiva di vantaggi ed onori, ma salvando sempre il principio che la chiesa e il benefizio, a somiglianza del liberto, fosse divenuto proprietario di sè stesso.

Per le cose dette si fa manifesta la sussistenza delle censure contenute nei mezzi quinto, sesto, settimo, ottavo, in relazione tanto alle violazioni del diritto canonico, riguardanti il giuspatronato in sè stesso e nel modo suo d'esplicarsi, quanto all'applicazione della Carta reale e della Bolla pontificia, come alla deficienza di motivazione, ora contraddittoria, ora irreperibile.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

29 aprile 1893.

Pres. Ferro-Luzzi ff. P. — *Est.* Innocenti.

Demanio c. *Schiavoni.*

Tassa di svincolo — Interessi moratori — Decorrenza — Liquidazione della tassa.

Gli interessi sulla tassa di svincolo di beni già costituenti la dote di cappellanie

laicali sono moratorii e non compensativi, e perciò dovuti soltanto dal giorno della fatta liquidazione della tassa, e non dal giorno in cui i beni rimasero svincolati a favore dei patroni (1)

Il sacerdote Tommaso De Girolamo, a cui nel 1845 erano stati assegnati in supplemento di patrimonio sacro, e come patrono, i beni costituenti la dotazione di un beneficio vacante di patronato laicale, concedeva nel 21 maggio 1880 i detti beni in enfiteusi a Gaetano Schiavoni, il quale poco dopo affrancava il relativo canone.

Con atto del 20 ottobre 1895 il Demanio ingiungeva tanto al De Girolamo, quanto allo Schiavoni come terzo possessore, di pagare lire 1126.25, e cioè lire 510 tassa del 30 0|0, e lire 616.25 per interessi dal 3 luglio 1871.

Gl'intimati si opposero, ed il Tribunale di Taranto, giudicando sulla sola opposizione dello Schiavoni, l'accoglieva, rilevando essersi verificata a lui favore la eccepita prescrizione decennale in base all'art. 2137 del Codice civile.

Ma sull'appello del Demanio la Corte di Trani con sentenza del 9-30 aprile 1897, dopo avere attribuito a quel soppresso beneficio la qualità di una vera cappellania laicale, dichiarava tenuto lo Schiavoni, quale terzo possessore dei svincolati fondi dotalizi, a pagare sul valore di questi la doppia tassa di successione fra estranei in lire 408, come pure a corrispondere un quinquennio di interessi in lire 102, ed ordinava infine al Demanio di restituire allo Schiavoni lire 626.25 in più dallo stesso coattivamente pagate.

La Corte, dopo essersi a lungo occupata nell'escludere la prescrizione, sia decennale, sia trentennale, opposta dallo Schiavoni, si fa in ultimo ad esaminare la questione relativa alla decorrenza degl'interessi, e dice non accoglibile la tesi del Demanio, il quale voleva attribuita oro la qualità di compensativi, e così dichiararli dovuti sin dal 3 luglio 1871. Ed al proposito osserva, che i beni dotalizi delle cappellanie laicali sono rimasti sempre di proprietà privata e le leggi di soppressione non fecero che affrancarli dal peso dell'usufrutto spettante agl'investiti. Se adunque non è a parlarsi d'interessi compensativi, quasichè rappresentino il godimento di una proprietà passata dal Demanio nei patroni, ma si tratta invece d'interessi di una tassa dovuta unicamente per ragione della mora, ne segue che questi decorrono solo dal giorno della fatta liquidazione della tassa stessa, e conseguentemente non aveva potuto verificarsi la prescrizione eccepita dallo Schiavoni. Chè anzi questi avendo eseguito senza indugio il pagamento della liquidata tassa, non sarebbe neppure tenuto a corrispondere un quinquennio di interessi; ma la Corte, per non giudicare *ultra petita*, deve dichiararlo a ciò obbligato in conformità delle conclusioni da lui stesso prese.

Contro questa sentenza ricorre il Demanio, denunciando con unico mezzo la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 della legge 3 luglio 1870, dello articolo unico della legge 19 dicembre 1895, e dell'art. 23 del Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861; perchè trattasi d'interessi non di mora, ma compensativi, dovuti dai patroni rivendicanti o svincolanti, dal giorno in cui sorsero e poterono esercitare i diritti di rivendicazione o di svincolo.

A sua volta lo Schiavoni con suo controricorso accusa la sentenza di avere fraintese le sue conclusioni, avendo egli soltanto in linea subordinata concluso per l'ammissione di un quinquennio di interessi. Denuncia inoltre la violazione degli articoli 2137 e 2120 del Codice civile, perchè avrebbe dovuto ammettersi la prescrizione decennale, o quanto meno la trentennale.

Attesochè questa Corte non riconosce che vi siano fondate ragioni per rece-

(1) Nello stesso senso decise la Corte suprema di Roma con sentenza del 22 aprile 1897, Demanio c. Fiorentini (vol. VII, p. 341), modificando la precedente sua giurisprudenza; vegasi lo studio a pag. 398.

dere da quanto ebbe a ritenere nella sua recente sentenza del 22 aprile 1897 in causa Demanio c. Fiorentini. Gli argomenti svolti dalla ricorrente Amministrazione, per dimostrare che nella specie non si tratta d'interessi moratorii e perciò dovuti soltanto dalla fatta liquidazione della tassa di svincolo, ma invece di interessi compensativi, e perciò dovuti dal giorno in cui i beni rimasero svincolati a favore dei patroni, sarebbero di qualche peso, se si fosse nel caso di una tassa di rivendicazione, non di svincolo, e cioè se i beni dalla medesima gravati avessero costituito già la dotazione di un beneficio, non di una semplice cappellania laicale. E', infatti, risaputo che i beni assegnati dal fondatore di un beneficio in dote allo stesso entravano a far parte del patrimonio della chiesa. Possibile pertanto il riscontrare la qualità di compensativi negl'interessi decorribili da una tassa imposta sopra delle proprietà immobiliari pel fatto, che rimaste queste devolute in forza delle leggi di soppressione al Demanio, eransi poi trasferite dal medesimo nei patroni rivendicanti. Al contrario i beni costituenti la dote delle cappellanie laicali continuavano pur sempre a rimanere di privato dominio, e rispetto ad essi le leggi di soppressione altro non fecero che svincolarli e restituirli alla libera circolazione. Impossibile quindi il voler qualificare come compensativi anche gli interessi decorribili sulla tassa di svincolo, una volta che ne mancava la necessaria base, non essendosi potuto verificare alcun trasferimento di proprietà. E' vero che il Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 veniva sotto un certo aspetto ad accordare alla Cassa ecclesiastica una specie di partecipazione ai beni svincolati; però cotesta disposizione stata prima sospesa con la legge 21 agosto del successivo anno 1862, fu poi assolutamente abrogata dall'altra del 3 luglio 1870, la quale, escludendo ogni parvenza di un diritto di comproprietà nel Demanio sui beni dotalizi delle cappellanie laicali soppresse, assoggettò i medesimi, unicamente per l'ottenuto svincolo, ad una tassa, che appunto perchè tale non poteva a meno, in quanto al pagamento ed agli interessi, di essere regolata con le norme stabilite al riguardo di tutte le altre tasse fiscali.

Deve quindi respingersi il ricorso del Demanio, e dichiararsi inammessibile, siccome tardivo, e non accompagnato dal nècessario deposito, quello proposto dagli eredi dello Schiavoni sotto l'apparente nome di semplice controricorso.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma

31 gennaio 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Innocenti.

Fondo pel culto c. *Pesaturo.*

Fondo pel culto — Esazione di rendite — Provincie Napoletane — Mandato di coazione — Ruolo esecutivo.

Nelle provincie Napoletane il Fondo pel culto, per la esazione delle sue rendite, può procedere in via di coazione a termini del R. Decreto 30 gennaio 1817, anche quando esso non abbia per base un ruolo esecutivo od un qualunque altro titolo di esecuzione parata (1).

Attesochè la ragione di decidere della denunziata sentenza sta tutta nel concetto che il solo ruolo esecutivo è quello, che col dispensare il creditore dall'obbligo di notificare al debitore l'originario titolo del credito, autorizza il mandato di coazione; e che, per conseguenza, non risultando che il creditore, di cui si tratta, fosse inscritto in un ruolo esecutivo, ed anzi questo nella specie neppure esistendo, non poteva la creditrice Amministrazione del Fondo per il culto avvalersi del procedimento privilegiato ai termini del Regio Decreto 30 gennaio 1817. Ma così argomentando il Tribunale dimenticò che, per l'art. 21

(1) Confor. stessa Cass. di Roma 13 gennaio 1893, Faria c. Rolli (vol. in corso, p. 246). Veggasi pure Cass di Napoli, 15 maggio 1897, Subeconomo di Cassino c. Mannarelli. (volume VII, pag. 456).

della legge 15 agosto 1867, gli stessi privilegi spettanti allo Stato per la riscossione dei suoi crediti competono per la esazione delle sue rendite al Fondo pel culto, il quale perciò ad ottenerne il sollecito pagamento può nelle provincie dell'ex-reame di Napoli procedere in via di coazione ai termini appunto di quel decreto; e che quindi il pretendere che il relativo mandato dovesse avere a base un ruolo esecutivo, od un qualunque altro titolo di esecuzione parata, era lo stesso che rendere illusori i concessi privilegi fiscali.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione penale)

18 dicembre 1897.

Pres. Mosconi, ff. di P. — *Est.* De Gennaro.

Ric. *Mondaini.*

Riunioni pubbliche — Obbligo del preavviso all'autorità di pubblica sicurezza — Contravvenzione — Giudizio di fatto — Conferenze tenute nella casa canonica.

Il vedere se, ai termini dell'art. 1 della legge di pubblica sicurezza, debba considerarsi riunione pubblica *quell'unirsi di più persone in un medesimo luogo, che si è reso pubblico onde raccogliervele per uno scopo di volontà collettiva, è giudizio di fatto incensurabile in Cassazione.*

Cade in contravvenzione al detto art. 1 il parroco che, senza aver dato il preavviso all'autorità di pubblica sicurezza, apre al pubblico la casa canonica per assistere ad una conferenza su argomenti di carattere non religioso (1).

Osserva che dall'impugnata sentenza risulta affermato in fatto:

Nel dì 9 ottobre 1807 vennero dal predicatore della chiesa parrocchiale di Coriano invitati tutti coloro che vi erano raccolti per intervenire all'indomani ad una conferenza che, a premura del parroco Mondiani Guglielmo, si sarebbe ivi tenuta; e nel dì seguente costui ne rinnovò l'invito a tutti gli intervenuti dicendo dall'altare: « Chi vuole andare alla conferenza, si accomodi sopra », cioè alla sala della canonica. Infatti in tale sala si radunò un gran numero di persone, essendone aperto e libero l'ingresso, e la tenutavi conferenza trattò, fra l'altro, della irreligione, della disfatta in Africa degli italiani e delle responsabilità politiche e militari di taluni governanti.

Avendo il parroco suddetto omesso di dare alla sicurezza pubblica il preavviso per la riunione succennata, fu chiamato a rispondere di tale contravvenzione, di cui fu dichiarato colpevole dal pretore di Coriano con sentenza del 21 ottobre 1897.

Avverso tal pronunziato ricorre il Mondaini e lo denunzia per aver violato l'art. 1° della legge di sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144:

1° perchè le riunioni pubbliche in esso contemplate sono quelle soltanto che presentano un pericolo nell'interesse pubblico, e quindi la riunione in esame non doveva essere compresa nella categoria istessa pel solo fatto della pubblicità, sia perchè di carattere pacifico e sia perchè ebbe uno scopo religioso;

2° perchè mancava alla stessa l'elemento della pubblicità, essendo stata tenuta nella casa privata del parroco, non già in luogo pubblico o aperto al pubblico ai sensi di legge.

Osserva che veruna di tali deduzioni ha valore. Il legislatore, intento alla tu-

---

(1) Secondo la giurisprudenza della Cassazione di Roma, anche le riunioni pubbliche nelle chiese per fini estranei al culto vanno soggette all'obbligo del preavviso all'autorità di pubblica sicurezza; veggansi le decisioni 16 luglio 1897, ric. Turro (vol. VII, pag. 568), 23 marzo 1897, ric. Ciligot (vol. VII, pag. 281). — Sono a considerarsi *riunioni pubbliche* quelle tenute in luogo *pubblico od aperto al pubblico*: confr. lo studio *L'art. 1 della legge di pubblica sicurezza e le adunanze in chiesa*, n. 4 (vol. VI, pag. 327). Veggasi pure Cass. di Roma, 22 gennaio 1898, ric. Grazzino (vol. in corso, pag. 353), in un caso in cui escluse la casa canonica quale luogo aperto al pubblico.

Circa le adunanze periodiche ed ordinarie nelle Chiese, confr. citato studio e Pretura di Bondeno 20 gennaio 1898, P. M. c. Medini (vol. in corso p. 276).

tela dell'ordine pubblico, volle con la disposizione dell'articolo suddetto provvedere che l'autorità di sicurezza pubblica fosse preventivamente avvisata di ogni pubblica riunione, onde essere in grado di scongiurarne i possibili pericoli od inconvenienti mercè opportune misure di prevenzioni e di vigilanza. Però con la disposizione anzicennata non fu definita la riunione pubblica in massima generale, nè venne fatta alcuna specificazione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, da cui solamente avesse potuto attingersi lo elemento della detta stessa pubblicità e quindi il vedere se ai termini dell'art. 1° di detta legge debba considerarsi « riunione pubblica » quell'unirsi di più persone in un medesimo luogo, che si è reso pubblico onde raccogliervele per uno scopo di volontà collettiva, è un giudizio abbandonato al sano criterio del magistrato, cui è dato di trarlo dalla valutazione delle relative circostanze di tempo, di luogo e di persone raccolte, in dibattimento.

Nella specie, avendo il pretore in base delle risultanze processuali giudicato che la riunione, di che trattasi, non fu tenuta in casa privata, ma fu pubblica, indarno il ricorrente insorge contro un tal giudizio di mero fatto.

E sia pure che, nel caso concreto, pacifico fosse stato il carattere di detta riunione: non veniva meno per ciò l'obbligo del preavviso in colui che la promosse. Per ogni numerosa radunata di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico possono temersi pericoli, o verificarsi tumulti o perturbamenti all'ordine pubblico, e quindi la *ratio legis*, per cui fu prescritto il predetto preventivo avviso, anche questo sempre doveroso e necessario sia quando le riunioni pubbliche presentano pericolo di manifestazioni sediziose o di altri delitti, essendo determinata per discutere, votare o deliberare, e sia quando siano promosse per ascoltare una conferenza, stante che anche durante o in occasione di tale conferenza in luogo pubblico ben possono provocarsi quelle grida sediziose, e avverarsi quei tumulti e delitti o disordini eccitati dal conferenziere istesso o da alcuno dei turbolenti che lo ascolta. E poi la legge non fa all'uopo la indetta pretesa distinzione, *et ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.*

Nè il ricorrente bensì rifugia nell'asserto scopo religioso della riunione in parola per esimersi dal ripetuto obbligo. E' ammesso che per l'esercizio del culto della religione riconosciuta nello Stato sia data ai suoi credenti libertà di adunanza onde possano assistere alle relative sacre funzioni, e possano apprenderne i canoni nei luoghi a ciò destinati, armonizzando tali pratiche al rispetto dovuto alle leggi dello Stato, ma non è ammessa la libertà istessa allorchè la religione vien tolta a pretesto, come nella specie fu ritenuto in fatto dalla denunziata sentenza, e le adunanze vengono promosse e disciplinate per trattarvisi argomenti attinenti a civili o politiche disquisizioni estranee alla Chiesa. In tal caso il sacerdote che ne fu il promotore, le abbia pur tenute in loco religioso o in una canonica (*canonicorum aedes*) si pone fuori la sfera dei riti ecclesiastici e relative immunità, e la di lui libertà di azione trova nella legge comune i suoi naturali confini, ed alle prescrizioni della stessa egli deve, come ogni altro cittadino, prestare osservanza, sia che a misura di prevenzione le medesime si attengano, e sia che dettino misure di repressione a danno di coloro che ne violano le sanzioni.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

25 giugno 1897.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Masi.

Comune di Napoli c. Arciconfraternita di S. Anna e S. Carlo Borromeo.

Competenza giudiziaria — Arciconfraternita — Cappella nel cemeterio — Interro di cadaveri — Onoranze funebri — Compenso al Comune — Pagamento indebito.

È di competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere della domanda di una Arci-

confraternita diretta ad ottenere la ricognizione del proprio diritto a provvedere, dentro una cappella posseduta nel cemeterio, all'interro dei cadaveri ed alle onoranze funebri dei confratelli per cura e spese sue esclusivamente, e ciò perchè sia dichiarato indebito a suo riguardo il pagamento preteso dal Municipio sia a titolo di tassa, sia a t tolo di corrispettivo di servizio speciale o retribuzione per la spesa da esso sostenuta in occasione di seppellimenti ed onoranze funebri.

L'Arciconfraternita di S. Anna in Napoli, con citazione del 10 maggio 1893, esponendo di possedere nel recinto del camposanto di Poggioreale una chiesa, ove dà sepoltura ai suoi confratelli e vi celebra le sacre funzioni, reclamò contro due deliberazioni di quel Consiglio comunale del 1875 e 1892, per le quali impose a titolo di diritti funebri per il seppellimento di ogni cadavere, e domandò che il tribunale civile dichiarasse lesivo dei suoi diritti di proprietà il pagamento preteso dal convenuto Municipio di Napoli per la introduzione dei cadaveri da seppellirsi in quella chiesa di sua proprietà con riserva di avanzare, dopo la reclamata dichiarazione, istanza per revocarsi le riferite deliberazioni.

Il tribunale adito, con sentenza del 2 agosto 1893, emise la domandata dichiarazione e con essa dichiarò che la Confraternita avea diritto di provvedere con mezzi propri a tutti i servizi occorrenti per la introduzione e sepoltura dei cadaveri nella chiesa di sua proprietà, senza avvalersi del personale del Municipio e senza quindi pagare qualsiasi corrispettivo.

Aveva il Municipio sollevato la declinatoria del foro giudiziario in tribunale, ed appellandosi dalla riferita sentenza tornò a dedurre l'assoluta incompetenza dell'autorità giudiziaria. Ma la Corte, con sentenza del 24 aprile 1894, pronunziando, non attese a tale deduzione e confermò le dichiarazioni emesse dal tribunale.

Onde il presente ricorso del Municipio, che nel primo motivo denuncia la violazione degli art. 2, 3, 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo

Il Supremo Collegio osserva che le domande dell'Arciconfraternita contenute nella citazione del 10 maggio 1893 e nelle sue conclusionali in tribunale ed in appello erano dirette ad ottenere dall'adita autorità la ricognizione del proprio diritto a provvedere dentro la cappella posseduta nel cemeterio di Poggioreale all'interro dei cadaveri ed alle onoranze funebri per cura e spese sue esclusivamente, fondando e sostenendo che tale diritto le proviene tanto dall'istrumento di acquisto del terreno, su di cui edificò la cappella, quanto dal decreto del 12 dicembre 1828.

Che dalla sussistenza e ricognizione di questo suo diritto procedeva a domandare che fosse dichiarato indebito a suo riguardo il pagamento preteso ed imposto dal Municipio di Napoli in base alle deliberazioni prese da quel Consiglio comunale nel 1875 e 1892, sia che volesse ritenersi a titolo di tassa, sia a titolo di corrispettivo di servizio speciale.

Che coteste domande si combattevano dal Municipio col richiamo ad antichi provvedimenti amministrativi e ad una tariffa sovranamente approvata per sostenere la legittimità dell'impugnato pagamento, preteso e deliberato dal Municipio a titolo di retribuzione e compenso della spesa che sostiene in occasione del seppellimento e delle funebri onoranze.

Che a cotesto richiamo altro soggiungeva alle leggi ed ai regolamenti intorno la polizia sanitaria e mortuaria per dimostrare la legittimità del pagamento stesso, pur considerandolo in qualità di tassa.

Che dal contrasto di siffatte domande ed opposizioni chiaramente risultava di presentarsi all'esame del magistrato quale diritto attribuisse sul punto controverso l'istrumento di acquisto all'Arciconfraternita, quale il regio decreto del 1828, quali diritti e competenze le leggi ed i regolamenti legislativi conferissero al Municipio per imporre tale pagamento,

sia come tassa, sia come corrispettivo e retribuzione.

Che tutti cotesti esami svolgendosi nella intelligenza ed efficacia di atti contrattuali, nell'applicazione di disposizioni legislative, nella legittimità del potere esercitato dal Municipio, presentansi per indole propria, e per qualità della materia, che ne appresta la occasione, di competenza giudiziaria.

Che il ricorso trova la ragione della incompetenza nell'autorità conferita ai Municipii di regolare ed eseguire i servizi di polizia mortuaria, e quindi nel carattere delle due deliberazioni del 1875 e 1892. Ma, senza disconoscere quanto afferma il ricorso sopra questo carattere, e sopra la potestà dei Municipii, pur è di pari evidenza che dei limiti imposti dalla legge a questa potestà, e delle lesioni, che un indebito e illegittimo esercizio di essa, o gli atti d'impero possano avere cagionate, ne conosce e giudica su la querela dell'offeso l'autorità giudiziaria.

Per questi motivi, la Corte dichiara di competenza dell'autorità giudiziaria ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione penale).

15 febbraio 1898.

Pres. Risi, ff. di P. — *Est.* Bruni.

Rifiuto di obbedienza all'autorità — Legalità dell'ordine — Parroco — Ordine di apertura della Chiesa parrocchiale — Disobbedienza — Inesistenza di reato.

Perchè sussista la contravvenzione preveduta dall'art. 434 del Cod. pen. l'ordine dell'autorità deve essere legale sì nella forma che nella sostanza (1).

Devesi ritenere illegale, come invadente la sfera inviolabile della legislazione ecclesiastica, quello che ingiunge ad un parroco di aprire le porte della Chiesa nelle solite ore consacrate al culto (2).

Cassazione di Napoli

10 agosto 1897.

Società del Risanamento c. Chiesa di San Giacomo alla Selleria.

Chiesa — Espropriazione per causa di pubblica utilità — Determinazione dell'indennità — Prezzo della mano d'opera occorrente per la edificazione di una nuova Chiesa.

Nella determinazione della indennità dovuta per la espropriazione a causa di pubblica utilità di una Chiesa si deve tener conto non solo del valore del suolo e dei materiali, ma anche della mano d'opera occorrente alla edificazione di una nuova Chiesa (3).

Attesochè pur prescindendo dalle considerazioni morali e religiose che si leggono nella impugnata sentenza ed esaminando la quistione con i soli criteri giuridici e legali, non cade dubbio che a buon dritto la Corte di merito ritenesse che per la determinazione della indennità dovuta alla chiesa di S. Giacomo alla Selleria dovevasi tener conto non solo del valore del suolo e dei materiali, ma anche della mano d'opera occorrente alla riedificazione di una nuova Chiesa. Ed invero, sia nello Statuto fondamentale del Regno all'art. 29, sia nel Codice civile all'art. 438, che altresì negli art. 39 e 40 della legge del 1865 per l'espropriazione forzata, ed anche nell'art. 13 dell'ultima legge sul risanamento del 1885, non si parla che d'indennità e di giusto prezzo. Ora la indennità non altro rappresenta che il risarcimento del danno che risente l'espropriato per la perdita dell'immobile da lui posseduto. E quindi, trattandosi di una Chiesa, non può ritenersi che a risarcire il danno sofferto sia bastevole il valore del suolo e quello dei materiali che componevano l'edifizio, giacchè con ciò non si otterrebbe l'equivalente di quello che si aveva, il tempio cioè, che a ricostruirlo non occorrono soltanto dei materiali ed un nuovo suolo, ma è anche necessaria la mano d'opera per po-

---

(1-2) Il testo di questa sentenza venne riportato nello studio riferito a pag. 229; veggasi lo studio di F. Rota, pubblicato in questa dispensa, pag. 385.

(3) Confr. App. Palermo 25 aprile 1898 (questa dispensa, pag. 428) e nota relativa.

terlo riedificare. Nè per altro se anche si trattasse di un proprietario qualunque potrebbe questi ritenersi giustamente compensato col solo importo dei materiali e del suolo.

Attesochè le norme ordinarie fissate dalla legge 15 gennaio 1885 erano nella specie inapplicabili, venendo con un tale articolo disposto che la indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sia determinata su la media del valore venale e dei fitti accertati dell' ultimo decennio ed in mancanza di fitti legalmente accertati, su l'imponibile catastale. Il che non può applicarsi per le Chiese, giacchè relativamente alle stesse non è a parlare nè di fitti nè d'imponibile fondiario, e neanche di valore venale, essendo le medesime fuori commercio, per cui trattandosi di un fatto pel quale non era possibile seguire queste norme, e potendosi d'altra parte negare ai rappresentanti della chiesa di S. Giacomo la giusta indennità in proporzione del danno sofferto, fu giocoforza per la valutazione di questo danno tener conto della mano d'opera occorrente per la costruzione di una nuova Chiesa da rimpiazzare quella distrutta, non potendosi per le ragioni anzidette limitare l'indennità al solo importo dei materiali ed al valore del suolo.

Attesochè non sussiste per nulla la pretesa violazione dell'art. 517, n. 4, Codice proc. civ., per essersi accordato il detto costo della mano d'opera, che gli stessi rappresentanti della Chiesa non avevano domandato. Imperocchè risulta invece dalla comparsa conclusionale presentata innanzi alla Corte di appello che i detti rappresentanti della Chiesa chiesero dichiararsi che la indennità dovuta alla medesima dovesse consistere non già nel prezzo del suolo e dei materiali che la componevano, ma in quella somma che sarebbe occorsa per la sua riedificazione, cioè per l'acquisto di un suolo nelle vicinanze del sito in cui stava e pel *costo della costruzione* di una simile Chiesa. Ciò importa che venne in tal modo chiesto più di quello che fu accordato dalla Corte, giacchè il costo della costruzione, oltre l' importo del suolo, comprende i materiali e la mano d'opera che vi occorrono, mentre disse la Corte di doversi tener conto della sola mano d'opera per la nuova Chiesa, in aggiunzione all'antico suolo e ai vecchi materiali. Il che di leggieri si scorge di essere sempre meno di quello che si era domandato.

Attesochè invano si è poi invocato il contratto ripassato tra la ricorrente Società ed il Municipio, col quale venne esclusa la ricostruzione delle Chiese minori, e fu fatto obbligo alla Società di ricostituire le sole parrocchie. Come inutilmente si deduce altresì l'impossibilità di ricostruirsi la chiesa di S. Giacomo per mancanza di aree disponibili. Imperocchè la impugnata sentenza non ingiunse alla Società del Risanamento di ricostruire la detta Chiesa, ma stabilì soltanto in qual modo doveva determinarsi la indennità dovuta per l'espropriazione della medesima, dichiarando di doversi tener conto anche della mano d'opera occorrente per riedificarla. E ciò non perchè fosse tenuta la Società alla ricostruzione, ma perchè avendo dritto i rappresentanti della Chiesa ad ottenere l'equivalente di quello che avevano perduto non poteva limitarsi la indennità ai soli materiali ed al valore del suolo, non bastando gli uni e l'altro a rimpiazzare la Chiesa distrutta, che naturalmente si aveva interesse di riedificare, anche pel pubblico vantaggio per l'esercizio del culto religioso. Vedranno poi i rappresentanti della chiesa di S. Giacomo in qual sito potrà sorgere il novello tempio, al che rimane del tutto estranea la Società del Risanamento, e non può ciò formare oggetto del presente giudizio.

Attesochè debbono quindi rigettarsi i primi cinque mezzi del ricorso che riflettono le norme date dalla Corte al perito per la determinazione della detta indennità.

Appello di Roma.

3 febbraio 1898.

Pres. Mosca, P. — *Est.* Orilia.

Congregazione di Bassanello c. Mercuri.

Legato — Obbligo di proseguire una causa in appello — Legato condizionale o *sub modo*.

Perenzione — Regolamento Gregoriano — Appello — Prescrizione dell'*actio judicati*.

Prescrizione — Diritto canonico — Buona fede — Usucapione — Prescrizione estintiva.

Non è legato puro e semplice, ma legato condizionato o sub modo *quello subordinato alla condizione o peso di proseguire una causa in appello, con facoltà di ritenere, in caso di vittoria, una parte del credito per cui la causa stessa era stata promossa: e non può dirsi quindi adempita tale condizione, ed acquistato il diritto al conseguimento del legato, quando non per effetto dell'appello, ma per la perenzione di esso, siasi ottenuto quanto formava oggetto della lite.*

Pel Regolamento Gregoriano del 10 novembre 1834, non era ammesso altro caso di perenzione all'infuori dell'appello, quando questo non era proseguito nel termine di sei mesi dal giorno in cui era stato proposto.

*La prescrizione dell'*actio judicati *di una sentenza pronunziata sotto la legislazione pontificia incomincia a decorrere non dal giorno in cui la detta sentenza venne pronunziata, ma dal giorno in cui l'appello contro di essa, rimasto in vigore durante quella legislazione, sia caduto in perenzione per effetto delle nuove leggi di procedura.*

Per le leggi canoniche, il requisito della buona fede è richiesto così per la usucapione, come per la prescrizione estintiva delle obbligazioni, tranne il caso in cui occorra una richiesta od un atto del creditore; nel qual caso non può ritenersi in colpa il debitore che è rimasto nella inazione (1).

La risoluzione della presente causa dipende dall'esame di tre questioni, la prima delle quali relativa alla mancanza d'azione nei signori Mercuri per effetto del testamento del fu Libriano Libriani; la seconda riflettente la perenzione sotto l'impero del Regolamento Gregoriano,

---

(1) La giurisprudenza può dirsi ormai ferma nel senso che secondo il diritto canonico l'estremo della buona fede era necessario così per la usucapione, come per la prescrizione estintiva: veggansi Cass. di Roma 13 febbraio 1892, De Medici c. De Medici (vol II, p. 727) colla relativa nota; Trib. di Ravenna 6 giugno 1893, Municipio e Vescovo di Cervia (vol. IV, p. 286).

La presente sentenza accoglie una distinzione già tenuta presente dalla Corte di Cassazione di Roma nelle decisioni del 6 marzo 1882, Guiccioli c. Ginanni-Corradini, e 25 aprile 1882, Fontana c. Terinoni, est. Auriti (*Legge* 1882, II, 147, 294).

Nell'ultima delle citate decisioni si legge:

« ....Quando non c'è obbligo assoluto che comandi lo adempimento, quando il diritto della parte avversa richiegga per l'attuazione un fatto volontario di elezione, non è in colpa nè in peccato il possessore o debitore che rimangono nell'inazione, talchè la giurisprudenza pontificia, più temperata e ragionevole, ammette in favor loro la prescrizione estintiva che avrebbe in simili casi come ragione sufficente la sola negligenza del titolare del diritto. Ed in questo senso i pratici distinsero nel *jus quaesitum* in senso lato (quale deve essere il diritto per potere andare soggetto a prescrizione), il *jus quaesitum* in senso stretto, ossia *diritto attuato*, e il *jus quaerendum*, ossia *diritto da attuare*; e dissero pel primo, e non pel secondo caso, presunzione di mala fede esclusiva della prescrizione la conoscenza del diritto altrui » (De Luca, *De judic.*, disc. XXI, §§ 15, 17).

« Una delle applicazioni più incontrastate di tale distinzione è in fatto di servitù prediali, per le quali il possessore del fondo servente non essendo tenuto che *ad patiendum, ad onus subeundum*, di nulla è imputabile e non è in mala fede se resta inattivo, sicchè può veder liberato il suo fondo dalla servitù pel non uso durante il tempo prefisso dalla legge (Reiffenstuel, *Jus canon.*, tom 11, lib. 11, tit. XXVI, *De praescript.* § 107.)

« Analogo è il caso della successione ereditaria, in cui ciascun erede universale avendo sostanzialmente diritto alla totalità dell'asse, nulla deve offrire all'erede che si astenga, ma deve attendere che questi si decida ad accettare o repudiare la eredità: e se prima che arrivi il momento in cui *concursu fiunt partes*, il coerede lasci prescrivere il suo diritto di adire la eredità, non può negarsi all'altro il beneficio della prescrizione estintiva, quasi che vi avesse contribuito con suo inadempimento imputabile a mala fede (De Luca, *De judic.* disc. XXI, §§ 17 e 19.

senza il cui esame non può discendersi all'altra che riguarda la prescrizione estintiva all'epoca della stessa precedente legislazione.

I. *Sulla carenza d'azione.* — La difesa dell'appellante Congregazione di carità di Bassanello, erede dell'originario debitore Gregorio Celestini, sostiene che i successori del creditore Libriani non abbiano diritto a ripetere il credito dal momento che il detto Libriani, col suo testamento del 1° luglio 1869, legava quel credito alla Fabbriceria di S. Pietro.

A parte l'osservazione che tale eccezione riguarderebbe il diritto del terzo, occorre rilevare che non trattasi d'un legato puro e semplice, ma di legato condizionato *o sub modo*, imperocchè fu subordinato alla condizione o peso, che dir si voglia, di proseguire la causa in appello, con la facoltà di ritenere, in solo caso di vittoria, cinquecento scudi per sé e coll'obbligo di dare il dippiù all'erede. Ora tale condizione non è stata mai adempita per fatto della Fabbrica e n'è diventato ormai impossibile l'adempimento, stante la perenzione dell'appello stesso; epperò se questo è stato rimosso, nel che consisteva la vittoria della causa, ciò avveniva non per opera del legatario, ma per l'inazione delle due parti, durante il tempo prescritto dalla legge. Se il testatore avesse potuto prevedere cotesta circostanza, non avrebbe scritto l'accennata disposizione testamentaria. Ora l'adempimento volontario della condizione importa tacita sì, ma evidente, rinuncia al legato; onde la Fabbrica non solo ha perduto, ma non ha mai quesito il diritto a percepire gli scudi cinquecento; ed in pari tempo l'erede è rientrato nel pieno diritto di agire pel conseguimento dell'intiero.

II. *Sulla perenzione e suoi effetti.* — La perenzione d'appello non era cosa del tutto ignota al Regolamento Gregoriano. L'art. 969 dice espressamente che l'appello diveniva perento qualora non fosse proseguito a norma dello stesso articolo nel termine di sei mesi dal giorno in cui fu proposto, ossia non si facesse un atto col quale si portasse l'appello stesso a cognizione del giudice competente. Se oltre cotesta disposizione altra non s'incontra, sulla materia, nel mentovato Regolamento, ciò vuol dire, in conformità delle più ovvie regole di interpretazione, che all'infuori dell'accennata ipotesi non vi era altro caso di perenzione. Molto meno è lecito ricorrere al diritto giustinianeo, da poi che le leggi anteriori non hanno più vigore nelle materie contemplate nelle leggi posteriori.

Il richiamo della precedente legislazione scritto nel primo articolo del Regolamento Gregoriano si riferisce alle sole leggi civili, propriamente dette non a quelle relative all'ordinamento ed alla procedura dei giudizi, che sono cose del tutto diverse ed inconciliabili coll'antico sistema. Cotesto silenzio del Regolamento Gregoriano, che faceva seguito a quelli di Leone XII e di Pio VII, egualmente muti su tale oggetto, non può avere altro significato che la più completa accettazione della comune dottrina, che escludeva la perenzione d'istanza.

Era generalmente proclamato il principio: « de iure canonico nullum est tempus ad lites finiendas », ciò che era ripetuto anche dal De Luca: « dispositione iuris canonici instantia nunquam perit, sed est perpetua », sicchè ben può dirsi che cotesti principii costituissero un vero *ius receptum*. Da ciò discende che l'appello del 1844 era tuttora in vigore quando si pubblicarono le nuove leggi, le quali introdussero per la prima volta nella provincia romana la perenzione triennale, per effetto di che l'appello stesso rimase estinto nel 31 marzo 1874, quando si compiva il triennio dal giorno della loro pubblicazione. Conseguentemente soltanto allora la sentenza del 26 giugno 1844 divenne cosa giudicata ed in quel momento nacque l'*actio iudicati* che fu soggetta alla prescrizione trentennale del nuovo Codice, la quale, nel giorno della introduzione della presente lite, non era ancora compiuta.

Per eliminare quest'ultima conseguenza si obbietta dalla difesa della Congregazione appellante, che, una volta perento

l'appello, questo si ha come non avvenuto, a termini dell'art. 2128 Cod. civile, e quindi la prescrizione dell'*actio iudicati* debba computarsi, non dal 31 marzo 1874, data della perenzione, ma dal 26 giugno 1844, data della sentenza di 1° grado, tolto di mezzo l'appello, come se non fosse mai esistito; onde non solo la prescrizione trentennale, ma benanche quella di quaranta anni, limite massimo, si troverebbe compiuta.

Tale obbiezione non ha alcun fondamento. Senza fermarsi ad esaminare se l'art. 2128 Cod. civile possa avere applicazione ad una prescrizione che si dovrebbe supporre cominciata ed in gran parte decorsa sotto le leggi anteriori, basta osservare che il ricordato art. 2128 riguarda le domande di primo grado che sono atti interruttivi di prescrizione, e perciò deve dirsi inapplicabile agli appelli come quelli che invece hanno effetto sospensivo, e mettono il creditore nello stato d'inazione forzata e però sotto la protezione del noto principio « contra non valentem agere non currit praescriptio », che resterebbe distrutto dall'applicazione del citato articolo, il che sarebbe antigiuridico ed assurdo. Del resto, pur ammettendo che la prescrizione fosse cominciata nel 1844, dovrebbe essere regolata secondo le leggi anteriori. Da ciò sorge l'opportunità di esaminare quali requisiti per quelle si richiedevano, affinchè la prescrizione estintiva potesse avere il suo corso, il che forma oggetto della questione che segue.

III. *Sulla prescrizione.* - La questione se l'elemento della buona fede fosse dalle leggi canoniche richiesto unicamente per l'usucapione, ossia per la prescrizione acquisitiva delle cose corporali, e non nella prescrizione estintiva delle obbligazioni, come sostiensi dall'appellante, non è una semplice questione di diritto transitorio, surta cioè quando le tradizioni della legislazione precedente cominciavano ad impallidire, ma è questione trattata dai più esimii dottori del diritto anteriore. Ciò avvenne, perchè i testi richiedenti la buona fede, quali sono il capo *Vigilanti* 5, il capo *Quoniam* 20 e la 2ª de *Reg. iur. in* 6, letteralmente si riferivano alla sola prescrizione acquisitiva e quindi era naturale il dubbio se potesse estendersi per analogia anche alla prescrizione estintiva delle obbligazioni.

La risoluzione affermativa fu generalmente adottata nella dottrina e nella giurisprudenza, avuto riguardo alla *ratio legis* che è il vero fondamento d'ogni retta interpretazione. *Eadem ratio, eadem dispositio.*

Il principio regolatore della legislazione canonica si fu quello di uniformarsi, per quanto era possibile, alle esigenze del foro interno, e conciliare il diritto civile con la coscienza. La prescrizione perciò fu chiamata empio presidio, perchè mezzo d'illecito lucro tanto nelle usucapioni che nelle prescrizioni delle obbligazioni — e come in quelle vigeva la massima « *nemo rem alienam cum mala fide sine peccato detinere potest* » anche per questa aveva vigore lo stesso principio « *iniquum est ut quis ex suo delicto cum alterius iactura lucrum reportet* ».

Quindi, per non cadere in una interpretazione contraria ai principi fondamentali del giure canonico, occorre, nella diversità dei casi, indagare se la prescrizione sia condannata dalle regole della morale e dai dettati della coscienza.

Guidati da questo principio gli interpreti dei SS. Canoni distinsero le obbligazioni che tendono *ad agendum*, da quelle che si riferiscono *ad patiendum vel onus subeundum.*

Nelle prime il debitore non può ignorare che gli corre l'obbligo di restituire la cosa altrui o di soddisfare al suo debito e di astenersi da cosa che violi l'altrui diritto, e quindi è in colpa se non v'adempie e nel che sta l'atto immorale e peccaminoso. Nelle obbligazioni dell'altra specie, in quelle cioè le quali consistono *in patiendo vel onus subeundo,* il debitore non deve fare altro che sopportare il fatto del creditore, se agisce, e quindi non è in colpa se costui si mantiene nella inazione e non usa del suo diritto.

Ora ad eccezione di queste la parificazione, in quanto alla prescrizione tra le azioni personali e le reali revindicatorie, è conforme a ragione, imperocchè come nelle reali l'obbligazione del possessore di restituire la cosa altrui è perpetua e non si estingue se non con la restituzione effettiva, così nelle azioni personali (per esempio nel mutuo) il debitore non può liberarsi dall'obbligazione se non per il pagamento. Nè si obbietti che la prescrizione fu introdotta per pubblica utilità « *ne incerta essent dominia rerum et lites infinitae* », stantechè non bisogna dimenticare che il diritto canonico ebbe sempre di mira di subordinare la pubblica utilità alla salvazione delle anime, assoggettando il diritto civile alla morale; onde non solo nelle terre pontificie, ma dovunque furono accolti i SS. Canoni prevalse la massima « *nulla valet absque bona fide praescriptio tam canonica quam civilis* », in che si comprende tanto il foro esterno, quanto quello delle coscienze.

Ciò premesso, non vi è dubbio che debba escludersi la buona fede in Gregorio Celestini, debitore originario, dovendosi ammettere in lui la coscienza del proprio debito inseparabile dalla scienza dell'altrui diritto. Della qual cosa ognuno resterà persuaso sol che riguardi agli atti interceduti tra Andrea Gentili e Gregorio Celestini, i quali innanzi alla stipulazione del mutuo di scudi tremila con la Rosa Palmone stipularono, nel loro rapporto, che soltanto per scudi mille facesse carico al Gentili, mentre per gli altri scudi duemila fosse dovuta la restituzione dal Celestini.

Cotesto obbligo si estese in seguito a scudi 2435 perchè nel fatto avvenne che il Celestini prese per sè la maggior somma ora indicata, e si riferiva non solo verso il mutuante, quanto verso il condebitore. Questi poi divenne creditore di tutta questa rata, quando fu costretto al pagamento dell'intiero; circostanza non ignota al Gentili, e certamente fatta palese, se non altro, per la contestazione della lite e per la sentenza di condanna, che su documenti esibiti in giudizio doveva essere fondata, di che lo stesso abbandono dell'appello ne offre migliore dimostrazione. Ne segue che finchè il Celestini fu in vita, e cioè fino al 1863, la prescrizione fu impedita dalla mala fede di lui, e senza bisogno di esaminare se questa fu di nocumento eziandio agli eredi o successori, basta calcolare dal 1863 al 1892 per dire che la prescrizione non fosse compiuta.

Per questi motivi, la Corte respinge, ecc.

Appello di Milano.

29 marzo 1898.

Pres. Billi, P. — *Est.* De Giuli.

Congregazione di carità di Como c. Finanze.

Fondazioni autonome a scopo di culto — Diminuzione del patrimonio — Compenetrazione in quello della Congregazione di carità — Stanziamento in bilancio di una annua somma — Onere di coscienza — Soppressione della chiesa — Adempimento del legato pio in altra chiesa — Natura dell'ente — Tavole di fondazione — Dotazione costituita da una annualità, anzichè da un capitale.

Per quanto il patrimonio di una istituzione di culto siasi fatto esiguo e debba ritenersi compenetrato in quello della Congregazione di carità, la quale inscrive annualmente nei bilanci una certa somma per lo scopo voluto dal fondatore, non può dirsi che la istituzione medesima abbia cessato di esistere per mutarsi in un onere di coscienza, non colpito da soppressione.

L'avvenuta soppressione della chiesa, ove doveva eseguirsi il legato pio, non rende impossibile l'adempimento della volontà del testatore, potendo aver luogo in altra chiesa la celebrazione delle disposte messe (1).

---

(1) Il non poter celebrare la messa nel luogo determinato non importa che il legatario sia decaduto dal legato. Nella impossibilità di adempiere il legato di messe nel luogo destinato, deve ritenersi sufficientemente adempiuta la volontà del testatore coll'avere il legatario provveduto alla celebrazione delle messe in luogo diverso. App. di Palermo 14 agosto 1897, Di Pietro c. Masi (vol. VII, p. 715-716) e nota ivi.

Nell'applicazione delle leggi eversive, le tavole di fondazione sono l'unica base per accertare la natura dell'ente; e quando il patrimonio di questo ente è costituito da una annualità, anzichè da un capitale, non cessa dal formare la dote di una istituzione colpita dalla legge (1).

Attesochè tutti gli argomenti addotti dalla Congregazione di carità, appellante, a sostegno della sua tesi, si potrebbero concretare in questo concetto: « vero che la disposizione del sacerdote Gaetano Soave abbia nella sua origine costituito un legato per celebrazione di messa quotidiana con carattere di culto, di perpetuità, con personalità propria e distinta, e con determinato patrimonio per sopperire alla spesa per detta celebrazione, ma vero pur anco che la condizione di fatto in cui quella fondazione trovavasi assai prima delle leggi eversive, aveva mutato ogni carattere di ente autonomo ad essa fondazione, e a questa erasi surrogata una erogazione in adempimento di onere di coscienza, e per rispetto alla volontà del disponente; e ciò tanto più vero inquantochè erasi ridotto quasi al nulla il patrimonio all'uopo costituito con una cartella di L. 19,000 del Banco di Sant'Ambrogio; che nulla detiene la Congregazione in sostituzione di quella cartella, che essa stanzia nel bilancio una annualità di L. 191.42, il che toglie ogni idea di determinato patrimonio, che la soppressione della chiesa, ove le messe dovevano celebrarsi, toglie pèrsino la possibilità di adempiere la volontà del fondatore.

La questione porta innanzi tutto alla indagine se possa dirsi mancato il patrimonio d'origine, per modo che sia sparito il mezzo di far fronte alla istituzione Soave, sì che questa, ben lungi dal costituire istituzione autonoma e per sé stante, non rappresenti per la Congregazione di carità di Como se non che un onere di coscienza, per certo non colpito di soppressione.

Giova alla risoluzione della presente controversia il ricordare le vicende del Banco di Sant' Ambrogio, perchè non pare alla Corte esatto ciò che la Congregazione di carità sostiene, vale a dire che sia, se non sparito, ridotto quasi al nulla il patrimonio lasciato per la fondazione dal sac. Soave alla veneranda Opera pia della Misericordia.

Con decreti 18 dicembre 1755, 20 dicembre 1756 e 14 marzo 1769, Maria Teresa eresse e sistemò un *Monte pubblico*, il quale succedeva ai *Banchi di Santa Teresa* e di *San Carlo*, ricevendone le attività e passività, per offrire alle manimorte un impiego sicuro dei loro capitali, riscattare le regalie e i dazi, venduti con riserva di ricupero, e preparare comodità ai cittadini di far impieghi, e alle città e provincie di alleggerire gli interessi dei censi. Per gli annui frutti erano assegnate 94,880 lire imperiali. Nel 1796 vi fu aggregato il *Banco di Sant'Ambrogio*, conservando distinta amministrazione.

Presso il *Monte di Santa Teresa* trovavasi un capitale di 20 milioni al 2 0[0 e altro di 41 milioni e mezzo al 3 1[2; presso il *Banco di Sant'Ambrogio* un altro di 33 milioni al 2 0[0. Questi *Monti*, la soppressione d'istituti religiosi, dei quali, incamerandone i beni, lo Stato assunse i carichi e le pensioni pei religiosi; la revoca dei diritti regi e fiscali, un tempo alienati; gli antichi debiti delle provincie; i nuovi, dalla repubblica contratti per fazioni militari, redenzione di diritti feudali od altri titoli, costituirono un debito, che, nell'art. 125 della costituzione di Lione, fu dichiarato nazionale. La legge 21 marzo 1804 provvide che il debito pubblico si soddisfacesse *metà con rescrizioni, cioè partite registrate sul Gran Libro e fruttanti interesse ai creditori;* metà con *iscrizioni*, ossieno obblighi dello Stato, rappresentate da *cartelle a credito secco*, con cui potevansi acquistare beni nazionali entro un tempo fisso. Il *Monte Napoleone* fu eretto per consolidare e redimere il debito.

(1) Confr. Cass. di Roma 21 maggio 1896 (vol. in corso, pag. 347-348) e nota ivi.

Successive aggregazioni di provincie ed abolizioni di istituti religiosi complicarono la materia; poi le urgenze della guerra dopo il 1810 portarono ad operazioni rovinose e ad emettere altri buoni, oltre un prestito sui meglio agiati; pure Napoleone *rispettò quel patto della costituzione lionese*. E così poi il trattato di Vienna garantì il debito del Monte Napoleone, che aveva in sè radunati tutti quegli antichi enti (*Milano e il suo territorio*, tomo I, pag. 175, ed. Pasquale Artaria, 1844).

Egli è ben vero che fu assegnato un termine perentorio alla liquidazione di quegli enti, e precisamente l'anno 1812, onde molti creditori dei Monti di Sant'Ambrogio e di Santa Teresa non insinuarono i loro titoli, o per troppo ristretto tempo, o per negligenza, o perchè confidavano nel ritorno dei prischi dominatori; e si presume rimanessero esclusi dalla liquidazione quei due Monti per 113 milioni.

Non è tuttavia preterire da queste informazioni raccolte da scienziati intorno all'economia pubblica di quelle epoche, che una metà almeno dei capitali del Banco di Sant'Ambrogio, costituenti le iscrizioni di cui sopra è cenno, dev'essere rimasta in mano dei creditori di quel Banco.

Nè può presumersi che la veneranda Opera pia della Misericordia preterisse tanto i suoi doveri da dimenticare il mezzo che il Governo d'allora forniva per consolidare il debito di questi enti, fra cui il Banco di Sant'Ambrogio. E dicesi almeno una metà del capitale, perchè non è a dimenticare, quanto alle *rescrizioni*, colle quali potevansi acquistare beni nazionali entro un tempo fisso, che il Governo austriaco assicurò i compratori di questi beni nazionali, ricevendo pei pagamenti non ancora effettuali i buoni emessi dalla cassa di redenzione, di qualunque scadenza, e al valore nominale, com'era convenuto colle potenze interessate nel trattato di Vienna del 1815.

Ora, perchè la Congregazione di carità possa validamente sostenere che quella istituzione del sac. Soave si è pur essa mutata in un puro onere di coscienza, occorrerebbe che fosse in grado di provare che sia sparito assolutamente il patrimonio di fondazione. Ma la Congrazione stessa non osa dirlo, e si limita accennare che le vicissitudini politiche avevano tanto diminuito quel patrimonio, che il *residuo indeterminato* di questo erasi trasfuso nel patrimonio della Congregazione di carità, comechè non potesse esser tale da costituire un patrimonio a sè stante.

Ma il fatto medesimo della Congregazione contraddice questa versione data intorno alle vicende di quella cartella del Banco di Sant'Ambrogio, inquantochè l'inscrizione fatta di un'annualità di L. 191.42 ne' suoi bilanci sta a dimostrare che un capitale era rimasto ad essa Congregazione di quell'antico patrimonio, senza del che non si spiegherebbe per qual ragione iscrivesse e stanziasse questa somma annualmente.

Nè persuade che la Congregazione ciò stanziasse per soddisfare ad un onere di coscienza e per rispetto alla volontà del fondatore - sia l'Opera della Misericordia, sia il pio luogo elemosiniero che succedette a questa - sia la Congregazione di carità che a sua volta sottentrò a quest'ultimo, amministrando denaro del povero, non potevano avere per obbiettivo di soddisfare oneri di coscienza riflettenti celebrazione di messe, sottraendo per tale officio il denaro alla pubblica beneficenza.

Nè simili oneri di coscienza potevano risentire per rispetto alla volontà del fondatore o per invogliare altri a tali lasciti, ove per un istante si rifletta che chi amministra beni destinati alla carità pubblica non può, nè deve destinare ad opere di culto somme cui non sia strettamente tenuto.

La Congregazione di carità di Como, sapendosi, come tutto dà a presumere, obbligata a destinare una parte del proprio reddito a soddisfare un legato pio di cui essa aveva raccolto il patrimonio, iscriveva lire 191.42 annuali nel suo bilancio. Deve dirsi adunque che un pa-

trimonio, per quanto diminuito da quel che era in origine, esistesse presso la Congregazione di carità per la celebrazione di messe, ed esistesse solo perchè essa si ritenne ognora obbligata a corrisponderne i frutti, rappresentati da quell'annualità, e a destinarli a tale esclusivo scopo sino al 1892.

Nè vale il dire che la Congregazione non possiede titolo qualsiasi intestato e vincolato per la fondazione Soave. Esiste un titolo irrefragabile, ed è quello della buona serie di anni nei quali si stanzia l'annualità di lire 191.42. E del resto si concepisce perfettamente di fronte alle sopraddette informazioni intorno alla evoluzione subita dai capitali del Banco di Sant'Ambrogio, che quelle *iscrizioni* e *rescrizioni* sostituite alle cartelle originarie del Banco abbiano potuto perdere lo speciale vincolo da cui avrebbero dovuto essere affette, ma non per ciò la Congregazione di carità, o chi la precedette, mancò di far proprio, sia pure diminuito, il patrimonio Soave, sottostando quindi agli obblighi di quel pio legato.

Ella è poi errata assai la tesi della appellante Congregazione in quella parte in cui si fa a sostenere che questo patrimonio, tanto diminuito, rendeva impossibile l'adempiere la volontà del fondatore, e toglieva così ancor più ogni carattere d'autonomia alla istituzione.

E' fra i casi molto comuni, e specialmente da alcuni anni, che, sia per la diminuzione dei chiamati al sacerdozio, sia per i maggiori dispendi, e sia per molteplici altre cause, buona parte di cotali legati pii di celebrazione di messe debbano necessariamente ridursi entro quei limiti che il reddito, dapprima sufciente e alcuna volta esuberante, attualmente impone per essersi fatto esiguo. E il caso, or comune, non mancò d'essere preveduto dallo stesso Concilio di Trento (Conc. Trid., Sess. XXV, *Decretum de reformatione*, cap. IV):

« Contingit saepe in quibusdam Ecclesiis, vel tam magnum missarum celebrandorum numerum ex variis defunctorum relictis impositum esse; ut illis pro singulis diebus a testatoribus praescriptis nequent satisfieri; vel eleemosynam huiusmodi, pro illis celebrandis, *adeo tenuem esse, ut non facile inveniatur, qui velit hinc de muneri subiicere;* unde depereunt piae testantium voluntates, et eorum conscientias at quos praedicta spectant, onerandi occasio datur: Sancta Synodus cupiens haec ad pias usus relicta, quo *plenius et utilius potest impleri*, facultatem dat Episcopis, re diligenter perspecta, possint pro sua conscientia, in praedictis Ecclesiis, quas hac previsione indigere cognoverint, statuere circa haec, quidquid magis ad Dei honorem et cultum, atque Ecclesiarum utilitatem viderint expedire ».

Ma ciò non toglie che la istituzione sussista, ciò non toglie che il patrono curi di adempiere, per quanto gli riesca ancor possibile, la volontà del fondatore. E la stessa Congregazione di carità in fatto si è ognora regolata di tal guisa; tanto ciò è vero che, per la diminuzione del reddito, più non potendo sopperire a una messa quotidiana, si adattò a far celebrare nella chiesa di San Carlo alcune messe avventizie. Questa riduzione non ha mai fatto perdere alla istituzione il suo carattere di pio legato, e tanto meno può dirsi abbia avuto per effetto di tramutare in onere di coscienza ciò che era un obbligo imposto da un legato pio del quale assumeva il *ius patronato* l'Opera pia della Misericordia, cui è subentrata la Congregazione di carità.

Invano pure si viene a sostenere dalla Congregazione che dopo il 1892 divenne impossibile la soddisfazione della volontà del fondatore, perchè soppresso il monastero e soppressa la chiesa di S. Carlo, ove quelle messe si dovevane celebrare.

« Divino officio celebrari debent in illa Ecclesia vel loco in quo iusta sunt celebrari: nihilominus tamen ubi iustum subest impedimentum, veluti si Ecclesia determinata esset violata, aut capella impedita, tunc in alia Ecclesia iuste poterint celebrari » (Orosio, *Institutiones morales*, part. I, lib. 10, cap. 28, quaest.

4; Graziano, *Disceptationes forenses*, cap. 73, n. 74; Lotterio, *De re beneficiaria*, lib. I, questio 6, n. 32).

« Quando testatur simul volut cultum alteris vel commodum populi et applicationem capellanus qui celebrare haud valet in loco a testatore designato, *alibi tenetur celebrare* » (Frassinello, *De sacerdotum obligationibus ad missas*, sectio 4, conclusio 4, § 11).

Ed è ovvia questa risposta data dai canonisti. Il fondatore manifesta il desiderio, anzi vuole, che la celebrazione segua in quella determinata chiesa, presso quel determinato altare dedicato al suo santo patrono; ma la sostanza della volontà sua sta nella celebrazione del divino ufficio col quale si propizia Iddio all'anima propria. Se manca la chiesa ove era la messa a celebrarsi, non è a dirsi che faccian difetto altre chiese ove la messa possa egualmente aver luogo per lo scopo sostanziale per cui il fondatore ne volle la celebrazione.

Da qualunque lato adunque si esamini la tesi sostenuta dall'appellante Congregazione, ben si scorge come sia resistita in fatto e in diritto.

In fatto, perchè patrimonio presso di essa ancor esiste per far fronte alla volontà del fondatore, sebbene entro confini assai più ristretti a causa della diminuzione subìta dal patrimonio stesso - perchè questo patrimonio, per quanto fattosi esiguo e sia compenetrato in quello della Congregazione, ebbe ciononondimeno la sua speciale destinazione, applicandosi sempre un reddito di esso allo scopo voluto dal fondatore.

In diritto, perchè la diminuzione del patrimonio non invalida, nè fa mutar carattere alla istituzione - perchè la soppressione della chiesa ove doveva il legato pio adempiersi non impedisce che in altra chiesa sia la celebrazione delle messe eseguita.

Egli è poi da aggiungere che nell'applicazione delle leggi eversive le tavole di fondazione sono l'unica base per accertare la natura dell'ente - che quando pure il patrimonio di questo ente sia costituito da una annualità, anzichè da un capitale, non cessa dal costituire una dote della istituzione - che nessun diritto può spettare alla Congregazione di far sua la dote del legato pio di cui si tratta, comechè a sensi della fondazione alla veneranda Opera pia della Misericordia non era accordata interessenza di qualsiasi specie riguardo al legato, il quale aveva la sua dote rappresentata da una cartella del Banco di Sant'Ambrogio, di cui ai deputati era affidata l'amministrazione, come spettava al patronato del legato, il tutto però senza correlazione alcuna alla qualità loro di deputati.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Appello di Palermo

15 aprile 1898.

Pres. Majelli, P. P. — *Est.* Baviera

Vescovo di Cefalù c. *Deputazione Provinciale di Palermo e Sindaco di Polizzi Generosa.*

Vescovadi Parrocchie — Vescovo — Esercizio della cura d'anime in *abitu et in actu* — Rappresentanza legale della Parrocchia — Esistenza di Fabbriceria.

Chiese cattedrali e parrocchiali — Proprietà — Demolizione per causa di pubblica utilità — Indennizzo.

In diritto ecclesiastico, sono riconosciuti i Vescovati-parrocchie, nei quali unico ed esclusivo parroco in tutte le Chiese parrocchiali della Diocesi è il Vescovo, il quale esercita la cura di anime in abitu et in actu, *mediante vicari o cappellani, da lui nominati ed amovibili* ad nutum (1).

In tal caso il Vescovo ha la rappresentanza legale della Parrocchia e il diritto di

---

(1-2) L'esercizio contemporaneo di parroco e vescovo non è incompatibile nè secondo le leggi canoniche, nè secondo le leggi civili; ed in tal caso il Vescovo ha la cura delle anime di tutta la diocesi *in habitu et in actu*, mediante cappellani amovibili *ad nutum*. Ciò si verifica in più Vescovadi della Sicilia; ad esempio, oltre in quello di Cefalù, nell'Arcivescovado di Catania. A proposito del quale, veggasi la decisione della Corte di Cassazione

promuovere azione in giudizio nell'interesse di essa (2).

Salvo il caso della esistenza della Fabbrica, spettano al parroco l'amministrazione, la rappresentanza e la tutela del patrimonio della Parrocchia (3).

Nè i Vescovi, nè i parroci sono i proprietari delle Chiese parrocchiali, le quali appartengono alla Diocesi ed alla Parrocchia (4).

Il parroco, rappresentante gli interessi spirituali e temporali della parrocchia, ha diritto di far reintegrare, chiedendone l'opportuno indennizzo, la Chiesa demolita per espropriazione a causa di pubblica utilità (5).

Non sono a ciò di ostacolo le circostanze che il Comune sia il patrono della Parrocchia, che la Chiesa sorga su suolo comunale, e che il Comune paghi la congrua al parroco (6).

Nè ad impedire l'azione d'indennizzo varrebbe il fatto che il Comune, in luogo della Chiesa demolita, ne abbia assegnata un'altra per l'esercizio delle funzioni parrocchiali (7).

Costruendosi la strada provinciale a ruota Polizzi Generosa-Collesano, occorse demolire la Chiesa di San Giovanni sita in detto Comune di Polizzi, che, a quanto si afferma, era di ostacolo allo sviluppo di quella strada, e fu mestieri abbatterla. Se non che il Vescovo di Cefalù, avente giurisdizione sopra la detta chiesa parrocchiale, pretese essere indennizzato dalla Provincia col pagamento del prezzo, e, riuscite inutili le richieste bonarie al Presidente della Deputazione, fu costretto convenirlo in giudizio davanti questo Tribunale, col procedimento formale, per farlo condannare al pagamento del prezzo della Chiesa parrocchiale di San Giovanni, con gl'interessi legali e le spese, e, come mezzo per determinarle, chiese una perizia.

Il Presidente della Deputazione, da un canto costituiva il suo procuratore, e dall'altro denunziava al Sindaco di Polizzi la citazione a lui notificata, chiamandolo ad intervento forzoso in quella lite per assumerla contro il Vescovo di Cefalù, ed essere, lui, messo fuori lite; in via subordinata domandava la rivalsa di tutte le condanne, che avrebbe potuto risentire di fronte all'attore principale.

Il Sindaco, alla sua volta, si difendeva, contro il Vescovo in doppio modo: diceva, in prima, inammissibile la domanda di lui perchè la chiesa demolita non era di sua proprietà, ma di patronato del Comune, che pagava la congrua al parroco, diceva in secondo luogo che il Comune aveva destinato un'altra chiesa sotto il titolo di Santa Maria degli Angeli, per ufficio di chiesa parrocchiale in sostituzione di quella abbattuta. Si difendeva poi contro il Presidente della Deputazione, cioè, che la sua domanda di rivalsa non poteva avere ingresso,

---

di Roma, 17 giugno 1878 (*Legge* 1879, II, 17). S'intende bene che il Vescovo è allora anche il rappresentante legale delle parrocchie.

(3) Sul punto se competa al parroco la rappresentanza della chiesa parrocchiale nell'esistenza della fabbriceria la giurisprudenza non è concorde: veggasi da ultimo App. di Genova, 4 aprile 1898 (vol. in corso, p. 360) colla nota ivi.

(4-6) Ormai più non si dubita che la proprietà della chiesa appartenga all'ente al cui servizio è destinata: Caselli, *La proprietà delle Chiese parrocchiali* (vol. I, p. 97): Atzeri-Vacca, *Le Chiese possono essere oggetto di proprietà?* (vol. VI, p. 393): Cass. di Roma, 6 maggio 1898 (questa dispensa, pag. 408). Il fondatore o patrono della Chiesa, appena che questa sia consacrata e aperta al culto, perde il diritto di proprietà e di uso della medesima (Cass. di Roma, sentenza citata): e perciò non può la indennità, nel caso di espropriazione per causa di pubblica utilità, essere pagata al patrono (Cass. di Napoli 30 luglio 1897; vol. VII, p. 679).

Circa i criteri da seguire per la determinazione dell'indennità dovuta per la espropriazione di una Chiesa, veggasi lo studio di G. Pozzi, *La espropriazione di una Chiesa ed i criteri coi quali debba stabilirsi la relativa indennità* (vol. VII, p. 265). La Corte di appello di Genova (sent. 25 giugno 1895; vol. V, p. 622) ritenne che le Chiese siano di valore indeterminabile. E la Cassazione di Napoli (sentenza del 10 agosto 1897, che riferiamo a pag. 419) decise che nello stabilire il giusto prezzo di una Chiesa espropriata si deve tener conto, oltre dell'importo del suolo e dei materiali, della mano d'opera occorrente per la nuova Chiesa da costruirsi.

perchè il Comune, da essa non aveva ricevuto alcun prezzo.

Il Tribunale, con sentenza pubblicata a 8 gennaio 1896, accolse la domanda del Vescovo di Cefalù, e, per determinare l'indennità richiesta, come prezzo della chiesa, nominò un perito a cui diede gli opportuni incarichi. Riserbò di pronunziare sulle domande del Presidente della Deputazione, contro il Sindaco di Polizzi, all'esito della perizia. Riserbò le spese e ordinò l'esecuzione provvisoria della sentenza.

Contro la stessa si gravarono di appello il Presidente della Deputazione provinciale e il Sindaco, perchè non furono accolte le loro difese di prima istanza, ciò che formerà obbietto degli esami di diritto.

I detti due appelli hanno un motivo comune per criticare la sentenza, sostenendo che il Vescovo non provò di essere proprietario della chiesa parrocchiale demolita, nè che appartenga all' ente parrocchia, e quindi gli manca ogni titolo per reclamare il prezzo, anche perchè lui non n'è il parroco. Invece essa chiesa. essendo surta sopra il suolo comunale, e servendo all'esercizio del culto religioso, è di uso pubblico per la universalità dei cittadini, in vantaggio dei quali fu demolita per la costruzione della strada rotabile. Per altro, in sostituzione di quella ne fu assegnata un'altra addetta a parrocchia.

Per rispondere a tutte le accennate affermazioni difensive occorre stabilire con precisione l'obbietto e i termini della controversia espressi confusamente nei motivi di appello, rettificando gli errori che campeggiano in quelle difese.

E il primo quesito è questo: Ha il Vescovo di Cefalù il diritto per sperimentare l'azione promossa? Il Vescovo considerato come Vescovo non avrebbe interesse nelle liti relative ai benefici minori e perciò diritto di iniziarli o di intervenirvi poichè cotesto diritto spetta esclusivamente ai rappresentanti dell'ente, come i soli interessati all'amministrazione e alla difesa dei beni che ne formano il patrimonio. Se non che, facendo capo ad un certificato rilasciato dall'Economo generale dei benefici vacanti per le provincie siciliane, sorge questo, che consultando gli atti esistenti nel proprio ufficio, risulta accertato, come nella Chiesa madre arcipretale di Polizzi Generosa non esiste un vero e proprio beneficio parrocchiale autonomo, ma una semplice vicaria curata di monsignor Vescovo di Cefalù, riconosciuto parroco unico della città e diocesi, con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21 dicembre 1874.

E in diritto ecclesiastico sono riconosciuti i vescovati-parrocchie nei quali, come in quello di Cefalù, cui accenna detta sentenza, unico ed esclusivo parroco in tutte le chiese parrocchiali della diocesi, è il Vescovo, il quale esercita la cura delle anime in *habitu ed in actu*, mediante vicari o cappellani da lui nominati ed amovibili *ad nutum*. Avendo dunque la prova di fatto rispondente al diritto, è evidente, che il Vescovo di Cefalù ha confusa nella sua persona quella del parroco della chiesa di San Giovanni in Polizzi, e con la qualità di parroco e non di Vescovo viene a sperimentare la sua azione d'indennizzo.

Ma ha egli come parroco, la rappresentanza legale della parrocchia di cui è lite, e il diritto di mettere in movimento la detta azione?

Senza bisogno di citare dottrina e giurisprudenza, si può affermare sicuramente, che non si è mai dubitato nè si può dubitare che il parroco investito del beneficio parrocchiale rappresenti l'ente parrocchia, non solo per tutti gl'interessi spirituali, ma anche per l'amministrazione, difesa e conservazione dei beni dotalizi di esso, potendo a tal fine sperimentare le azioni giudiziarie competenti, perciocchè l'ente parrocchia è una istituzione ecclesiastica la cui personalità giuridica è riconosciuta dalle leggi civili e conservata da quelle di eversione. La sola differenza consisterebbe in ciò, che ove esistesse una fabbriceria, questa avrebbe, specialmente, l'amministrazione, la rappresentanza e la tutela del patrimonio della parrocchia,

restando, solo, nel parroco quella per le rendite del suo beneficio parrocchiale.

Riconosciuta nel Vescovo parroco di Cefalù la rappresentanza giuridica della chiesa parrocchiale di cui è lite, e il legittimo interesse ad agire in giudizio pel chiesto indennizzo, non è seria obbiezione quella degli appellanti che detto Vescovo non abbia provato che sia proprietario della detta chiesa parrocchiale. A parlar proprio nè i Vescovi nè i parroci sono i proprietari delle chiese cattedrali e delle parrocchiali, le quali appartengono alle diocesi e alle parrocchie, e questa proprietà di dette chiese promana da due fatti giuridici, il primo dei quali fu sopra accennato nel riconoscimento della personalità giuridica della diocesi e della parrocchia, e nella conseguente capacità giuridica di possedere ed acquistare per conseguire gli scopi di loro fondazione. Il secondo, nel servire le chiese parrocchiali a prescindere dalle cattedrali, come mezzo per raggiungerne lo scopo, per cui esiste la parrocchia, cioè amministrazione dei sacramenti ed esercizio del culto religioso in genere in beneficio delle popolazioni credenti nella religione cattolica, apostolica, romana, che è dominante nello Stato.

Se è così, le chiese parrocchiali sono di proprietà dell'ente parrocchia, perchè servono necessariamente allo scopo di loro fondazione, non potendosi concepire una parrocchia senza chiesa. E qui appena occorre rettificare un errore degli appellanti che negano che le chiese sieno suscettibili di proprietà, sol perchè sono inalienabili e fuori commercio confondendo una cosa con l'altra. Se non che il parroco, rappresentando ad un tempo gl'interessi spirituali e temporali della parrocchia, ha tutto il diritto di far reintegrare la Chiesa che ne fu distrutta, chiedendone l'opportuno indennizzo, contro il rappresentante della Provincia, che, ordinando un' opera pubblica, fu causa della demolizione della chiesa di San Giovanni.

Nè si può dar retta al Comune di Polizzi, che sostiene, senza provarlo, che detta Chiesa apparteneva al Comune, come se fosse il patrono della parrocchia in lite.

Nè può farne prova la circostanza che la Chiesa sorgeva su suolo comunale; e che il Comune paga la congrua al parroco. Su suolo comunale sorgono tutti gli edifici che appartengono allo Stato, alla Provincia e alla Chiesa, e intanto non appartengono al Comune, e tutti i Comuni di Sicilia, si può dire, pagano la congrua ai parroci delle rispettive parrocchie senza che ne siano i patroni, poichè l'obbligo di pagare la congrua deriva dal Concordato del 1818, non ancora abolito in Sicilia, e da altre leggi.

Per esaurire il primo motivo di appello, che, come si è visto, è complesso, rimane a dare un'ultima risposta al Sindaco di Polizzi Generosa che vorrebbe, nei rapporti col Vescovo, arrestare la costui azione d'indennizzo, per la ragione che, invece della chiesa demolita, ne ha assegnata un'altra di S. Maria degli Angeli per l'esercizio della parrocchia di San Giovanni.

E la risposta è troppo semplice e scende dalle premesse. E' il parroco e non il Sindaco che deve conoscere che la nuova chiesa ha le condizioni necessarie per l'ufficio parrocchiale, è lui che deve accettarla, e poichè esso ha detto le ragioni per cui è disadatta a tale ufficio, cioè per eccentricità, perchè rientra nella circoscrizione dell'altra parrocchia di S. Nicola, perchè è soggetta al patronato di alcune confraternite, che non la rendono autonoma e indipendente, senza pur dire che detta chiesa si dice lesionata e quasi cadente, per tali osservazioni non ha alcun valore la offerta dell'altra chiesa del Comune, che, sino a certo punto, è sostenuta dalla Provincia, sebbene poi questa se ne avvale per trarne argomento di difesa in sostegno della sua azione di garenzia contro di quello. Per tutte l'esposte ragioni si devono rigettare i motivi dei due appelli rivolti contro quel capo di sentenza, che accolse l'istanza nel Vescovo di Cefalù contro il Presidente della Deputazione provinciale di Palermo, e ordinò una perizia per determinare l'indennità come prezzo

della demolita chiesa parrocchiale di San Giovanni.

In ordine a questo mezzo istruttorio si è voluto osservare dagli appellanti che è ineseguibile perchè la chiesa fu demolita; se veramente sarà ineseguibile in modo pratico o anche speculativo, lo dirà il perito poi, ma non sarà permesso asserirlo prima, per impedire che si esegua la ordinata perizia.

Resta ora l'esame degli appelli della Provincia e del Comune, perchè il tribunale non pronunziò sulla domanda di garenzia proposta dall'uno contro l'altro ente. Esso però, bene a ragione, ammise nelle sue considerazioni che la responsabilità del danno debba ricadere sulla Provincia per questo solo, che la strada a ruota Polizzi Generosa-Collesano è provinciale, cioè appartiene alla provincia, onde la costruzione di essa fu causa della demolizione della chiesa di San Giovanni, che si avrebbe dovuto espropriare nei modi e forme di legge, e ammettendo ciò il Tribunale non poteva mettere, come non mise, fuori lite il signor Presidente della Deputazione provinciale, per restare in giudizio e risentire le conseguenze della detta responsabilità. Però bene a ragione il Tribunale si riserbò a pronunziare sulla domanda di garenzia proposta dalla Provincia contro il Comune, e in far ciò non cadde in contraddizione, perchè, ancora, non è ben chiarito il punto di sapere se ci fu tacito o espresso consenso da parte del Comune per la demolizione della chiesa, circostanza che mise in rilievo il Tribunale nelle sue considerazioni, e che può avere le sue conseguenze ai fini della garenzia, come ancora bisogna chiarire un altro punto oscuro, in cui il Comune afferma, che per la demolizione non ebbe alcun prezzo. Ma di qual prezzo potevasi parlare? Ad ogni modo, restando impregiudicata l'azione di garenzia e solo sospesa per un migliore svolgimento delle rispettive difese, la sentenza appellata non offese alcun diritto, e quindi anche per questo altro capo si deve confermare. Osserva che dovendosi rinviare la causa ai primi giudici, si possono agli stessi rinviare le spese del giudizio di appello, per tenerne conto al definitivo.

Per queste ragioni, la Corte rigetta gli appelli ecc.

Tribunale di Avellino.

8 aprile 1898.

Pres. Trapassi, ff. P. — *Est.* Coppola-Picazio

Ambrosini c. *Comune di Pietradefusi.*

Chiese — Servitù di uso pubblico — Competenza per valore.

Procedimento sommario — Giudizi tra privati e pubbliche amministrazioni — Comuni — Decreto di sommarietà.

Giudizio petitorio — Giudizio reso in linea possessoria — Ininfluenza.

Chiese private — Inalienabilità — Acquisto per prescrizione — Accesso del pubblico — Edifizi destinati ad uso pubblico — Servitù.

Prova — Iscrizioni lapidarie.

Anche nelle controversie per servitù di uso pubblico sopra una chiesa, la competenza per valore va determinata a sensi dell'art. 79 del Cod. proc. civile.

Nelle cause tra privati e pubbliche Amministrazioni, tra cui sono da comprendersi i Comuni e le Provincie, non fa ostacolo la mancanza del decreto di sommarietà, dovendo le medesime essere trattate per legge col procedimento sommario.

Non può nel giudizio petitorio opporsi il giudicato reso in linea possessoria.

Le chiese private, *a differenza dei tempi destinati all'uso pubblico, sono in commercio e perciò possono alienarsi ed acquistarsi per prescrizione* (1).

L'accesso in dette chiese da tempo del pubblico per l'esercizio del culto è da rite-

---

(1-2) Confr. App. di Genova 17 dicembre 1895, Ardito c. Capitolo della Metropolitana (vol. VI, p. 710) e nota ivi La giurisprudenza ha ritenuto per gli effetti del capoverso dell'art. 556 del Codice civile, che sono da ritenersi *edifizi destinati ad uso pubblico* solo le chiese indispensabili all'esercizio della giurisdizione spirituale (parrocchie, cattedrali, ecc.), e non già le chiese o cappelle di privata proprietà, alle quali il pubblico è ammesso per assistere a sacre funzioni: Cass. Napoli 4 maggio 1889, Di Tonno c. Longo (vol. I, p. 137), 17 luglio 1890, Comune di Napoli c. Ritiro di S. Maria della Pietà (vol. I, p. 209); App.

nersi effetto di sola tolleranza o consenso dei vari proprietari succedutisi; e non può quindi farle annoverare fra gli edifici destinati all'uso pubblico, *nè dar luogo all'acquisto per prescrizione di una servitù di uso su di esse* (2).

Nell'attuale legislazione non hanno forza probante le iscrizioni lapidarie sfornite di qualsiasi autenticità.

Con verbale d'incanto in grado di sesto 5 settembre 1797, Nicolamaria Nardone fu Carlo, abate della Collegiale chiesa di Pietradefusi, sia in proprio nome, che in nome e parte del germano Giuseppe Maria, acquistò dal r. fisco allodiale (cui erano pervenuti a titolo di permuta dal Pio Monte della Misericordia) per il prezzo di ducati 9128 (pari a lire 39,176.50) un comprensorio di case, detto la Taverna, con alcuni territori ed altri membri annessi nelle pertinenze di Pietradefusi, e propriamente nel luogo denominato il Passo di Dentecane, nonchè una cappella situata all'incontro della cennata Taverna a lamia coperta a tetti, fornita di tutti gli arredi sacri, sotto il titolo della Santissima Annunziata.

Nel 28 settembre stesso anno 1797 gli acquirenti Nardone furono immessi nell'effettivo possesso di tutti i beni acquistati, consegnandosi anche ad essi le suppellettili ed altro esistenti nella detta cappella e descritti in regolare notamento.

Dei sette fondi acquistati dai signori Nardone alcuni erano adiacenti alla Taverna, ed altri posti dietro la cappella.

La vendita, approvata con r. dispaccio 26 maggio 1800, venne poi stipulata in regolare contratto nel 25 giugno 1802 per notar Bernardo Capobianco.

Nella divisione indi seguita tra germani Nicolamaria e Giuseppe Maria Nardone furono assegnati al primo i suddetti immobili acquistati dal r. fisco allodiale, che trovansi così descritti nel rogito 6 febbraio 1212 per notar Nicasio Melisci « un osteria di fabbrica situata sul camino consolare di Puglia, ossia l'antica taverna del dismesso passo di Dentecane, composta di un primo scaricatoio, loggia, sotto loggia, stallone, magazzino, cantina, camere superiori ed inferiori con dirimpetto cappella rurale con moggia ventisette di terreno, divise in sette proprietà giusta i loro confini ».

Gli stessi immobili e cappella pervennero poscia a Nicolamaria Nardone iuniore nella divisione seguita tra costui ed il germano Carlo col rogito 12 luglio 1830 per notar Gennaro Iannuzzi dalle successioni del comune genitore Giuseppe Maria e dello zio Nicola Maria seniore, che li avevano nominati eredi coi rispettivi testamenti 25 febbraio 1820 e 28 maggio 1819.

Infine Giacomo Nardone fu Carlo, erede universale per effetto del testamento olografo 20 giugno 1855 di suo zio Nicola Maria Nardone, vendette col rogito 5 gennaio 1880, per notar Francesco Saverio Colarusso, ai germani Giuseppe, Alessio e Luigi-Andrea Ambrosino due dei cennati fondi ereditari, il primo dei quali così descritto: « fondo rustico di natura seminatorio arbustato della estensione di circa moggia 5 e misura 6, pari ad ettari 1.78, confinante con strada comunale così detta del Camposanto, beni di Antonio Ambrosino, e Chiesa di proprietà del dichiarante sig. Nardone ».

E con altro rogito 26 giugno 1887, lo stesso Giacomo Nardone, a mezzo del suo speciale procuratore Giovanni Sirignano, vendette ai nominati germani Ambrosino pel prezzo di lire 600 la detta cappella gentilizia di suo esclusivo diritto di patronato, trasferendola agli acquirenti con la comprensione di tutti gli accessori, utensili e relative suppellettili, nonchè ogni altro dritto, ragione ed azione pertinenti al venditore, con facoltà ai compratori di disporne ed esercitarvi tutti gli atti di dominio.

L'istrumento del 26 giugno 1877 fu

Genova 10 aprile 1894, Congregazione di carità di Riccò c. Figoli (vol. IV, p. 273). Veggasi anche: Cass. di Roma 23 marzo 1882, Charbonnier c. Arciconfraternita del Carmine. (*Legge*, 1882, I, 650).

trascritto all'ufficio ipotecario di Avellino nel 9 ottobre 1896.

Per molti anni i signori Ambrosino rimasero nel pacifico godimento degli stabili acquistati, sino a che con citazione 10 agosto 1891 furono convenuti dinanzi al pretore di Montefusco dal sindaco di Pietradefusi, che affermò essere stata la popolazione di detto Comune, e specialmente quella della frazione Passo di Dentecane, fin dai primi giorni di agosto occultamente e con violenza privata del legittimo possesso, da tempo immemorabile esercitato sulla detta chiesa per lo esercizio del culto cattolico, ad opera di essi Ambrosino che s'erano impossessati della chiave della chiesa, che si trovava presso il cappellano, ed avevano fatta cancellare una iscrizione in essa esistente ricordante l'abbellimento fattone dal popolo, impedendo con violenza al pubblico l'accesso nella chiesa medesima.

La reintegrazione fu ordinata dal pretore di Montefusco con sentenza 31 dicembre 1892, emessa al seguito di altra interlocutoria 27 agosto stesso anno, che venne confermata in grado d'appello da questo Tribunale con sentenza 11 e 19 luglio 1893.

Esaurito quindi il giudizio possessorio col pagamento anche delle spese, i signori Ambrosino con libello 19 agosto 1897 hanno istituito il giudizio petitorio per riaffermare la loro proprietà assoluta e libera da ogni servitù e limitazione, citando il sindaco di Pietradefusi dinanzi al Collegio ad udienza fissa per sentire dichiarare proprietà assoluta, esclusiva e libera di essi istanti la suddetta cappella privata sotto il titolo della SS. Annunziata in Pietradefusi, con tutti gli arredi, suppellettili, accessori e dipendenze, ed escludere quindi ogni dritto del Comune sulla stessa, con la condanna alle spese del giudizio, munendosi la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.

In udienza i procuratori delle parti conchiusero nel modo di sopra trascritto.

Quistioni. - 1. E' infondata la dedotta eccezione d'incompetenza per valore?

2. E quella altresì per mancanza di decreto di sommarietà?

3. Osta alla domanda degli attori il precedente giudicato in possessorio?

4. Nella negativa, risulta dagli atti documentata la proprietà nei signori Ambrosino della cappella dal titolo della SS. Annunziata al Passo di Dentecane validamente acquistata col rogito 26 giugno 1887, e la turbativa da parte del convenuto nel pacifico godimento della stessa con la pretesa servitù di uso pubblico a favore degli abitanti di Pietradefusi?

5. Deesi quindi accogliere la proposta azione negatoria della servitù non sorretta da alcun titolo, e che non può acquistarsi mercè la invocata prescrizione?

6. Che per le spese e clausola?

Sulla prima. - Osserva, che la dedotta incompetenza per valore non ha alcun fondamento giuridico; trattandosi nella specie di controversia su di una servitù prediale, il criterio dettato dalla legge agli effetti della competenza è unicamente quello del tributo diretto verso lo Stato, che, ove non possa determinarsi, fa considerare la causa di valore eccedente le lire 1500 (art. 79 Codice di proc. civ.); ond'è che il prezzo di vendita della cappella, sulla quale cade la controversia della servitù di uso pubblico, risultante dal rogito del 26 giugno 1887, niuna influenza può avere nella specie. E poichè la detta cappella è esente per legge dalla imposta fondiaria (art. 2 legge 26 gennaio 1885 per la unificazione della imposta sui fabbricati), devesi la causa considerare di valore indeterminato, ed eccedente quindi la competenza del Pretore.

Che invano si fa ricorso dal convenuto agli estratti catastali allegati all'istrumento del 6 febbraio 1812 e 12 luglio 1830, dappoichè gli stessi risultano riferirsi allo spiazzo davanti la chiesa, e la quistione non cangia, perchè l'attuale contestazione riflette la proprietà libera della chiesa, e non già l'area della medesima.

Sulla seconda. - Osserva, che del pari infondata in diritto deve ritenersi l'altra

eccezione del convenuto relativa alla mancanza del decreto di sommarietà, imperocchè sta scritto nell'art. 389 che sono trattate col procedimento sommario.... 3. le *altre cause, per le quali sia ordinata dalla legge* la citazione ad udienza fissa.

Ed è appunto la legge sul contenzioso di amministrazione del 20 marzo 1865, all. E, che all'art. 10 prescrive che nelle controversie tra privati e *pubbliche Amministrazioni* il giudizio sarà sempre trattato con le forme *ad udienza fissa;* e tra le pubbliche Amministrazioni vanno certamente compresi i comuni e le provincie, pei quali militano le stesse ragioni, che determinarono il legislatore a dettare la citata disposizione, intesa a non intralciare con un procedimento più lungo e complicato il compito, spettante a quelle amministrazioni, di provvedere ad urgenti bisogni nell'interesse dell'ordine pubblico.

Che erroneamente il convenuto deduce la inapplicabilità della suddetta disposizione di legge nella specie, in cui è stato citato come *Sindaco, rappresentante* la *universalità dei cittadini*, mentre il *Comune nulla ha che vedere nella controversia;* imperocchè il Sindaco può rappresentare la universalità degli abitanti sol perchè rappresenta il Comune, nel quale esso si compendia, ed in tale qualità egli sostenne il precedente giudizio possessorio ed a difendersi nell'attuale giudizio fu anche dal Consiglio comunale autorizzato con la deliberazione 7 settembre 1897, debitamente approvata, con la quale venne pure facoltato il prelevamento dal bilancio di quell'anno dei fondi occorrenti per far fronte alle spese giudiziarie.

Sulla terza. - Osserva, che contro la domanda degli attori oppone inoltre il convenuto la inammessibilità per carenza di azione, perchè resistita dalla cosa giudicata emergente dalla sentenza di questo Tribunale 19 luglio 1893, che pose fine al giudizio possessorio, con la quale prendendosi in esame il rogito del 26 giugno 1887, messo oggi dagli attori a base della loro istanza, fu ritenuto, che Giacomo Nardone avesse alienato il patronato che vantava sulla chiesa, e non già l'edificio illegalmente preteso dagli Ambrosino, che, come aventi causa dal Nardone, sono quindi carenti di azione nell'attuale giudizio.

Osserva, che anche tale eccezione del convenuto è priva di qualsiasi giuridico fondamento; dappoichè anzitutto l'esame dei titoli va fatto nel giudizio possessorio ad *colorandam possessionem*, come d'altronde nella stessa sentenza è detto chiaramente, ed in ogni modo non potrebbe mai opporsi quel giudicato reso in linea possessoria nell'attuale giudizio petitorio, ben distinto per obbietto dall'altro, limitato al fatto materiale del possesso, indipendentemente dal dritto che lo giustifichi, mentre in petitorio si pronuncia sul dritto delle parti; ed è perciò, che il legislatore ha vietato il cumulo dei giudizi medesimi (art. 413 e seguenti procedura civile) essenzialmente fra loro distinti. Se dunque manca la *identità dell'obbietto*, è vano parlare di cosa giudicata (art. 1351 Codice civile).

Sulla quarta. - Osserva che, discendendo al merito della causa, giova anzitutto rilevare l'indole giuridica della azione istituita dai germani Ambrosino con la citazione 19 agosto 1897, che è non già di revindica, come vuol credere il convenuto, ma sibbene negatoria della servitù di uso pubblico, pretesa dai cittadini di Dentecane sulla cappella ivi esistente. E che tale sia l'indole dell'azione degli attori risulta chiaramente dall'insieme del libello, maggiormente sviluppato con le difese in udienza, leggendosi in quello che gli « istanti intendono assodare la pienezza e libertà del loro dominio sulla cappella, ed avendo già pagate le spese del precedente giudizio possessorio, sono costretti a promuovere il presente giudizio petitorio, *per riaffermare la loro proprietà assoluta e libera da ogni servitù e limitazione* ».

Osserva, ciò premesso, che due condizioni sono necessarie per lo esperimento dell'azione negatoria, che tende a far riconoscere la libertà del proprio fondo,

ed escludere la servitù che altri pretenda esercitare sul medesimo: deve anzitutto l'attore dimostrare, che sia *proprietario del detto immobile,* e che egli venga turbato nel pacifico godimento della sua cosa dalla pretesa di una servitù.

Che nella specie questa seconda condizione risulta all'evidenza accertata dagli atti tutti del precedente giudizio possessorio, esibiti del convenuto medesimo, col quale fu leso il libero esercizio del dritto di proprietari nei signori Ambrosino, essendosi loro impedito di esercitare atti di padronanza sulla cappella in controversia. Ed anche la proprietà negli attori della detta cappella emerge dagli atti e documenti esibiti pienamente dimostrata. Essa infatti venne compresa nella vendita fattane fin dal secolo scorso dal r. Fisco allodiale ai signori Nicola-Maria e Giuseppe Maria Nardone; ciò risulta a chiare note dal verbale 5 settembre 1797, inserito nel rogito 25 giugno 1802, e da questo altresì, nonchè dal verbale di presa di possesso 28 settembre detto anno, da cui rilevasi che furono *pure consegnate agli acquirenti Nardone le suppellettili ed altro esistenti nella cappella del suddetto corpo sita in detto comprensorio di case* pure venduto. Or come poteva ciò praticarsi se la cappella non fosse stata compresa nella vendita, *servendo soltanto da migliore indicazione delle fabbriche vendute indicate rimpetto la cappella*, contrariamente alle risultanze processuali ha creduto affermare la difesa del convenuto?

Arrogi, che la stessa cappella trovasi indicata nel rogito di divisione tra i nominati germani Nardone del 6 febbraio 1812, come *facente parte della taverna* spettata al Nicola-Maria, ed in quello altresì del 12 luglio 1830 tra fratelli Nicola iuniore e Carlo Nardone, il primo dei quali, che ebbe assegnata la taverna con l'annessa cappella, istituì poi suo erede universale il nipote Giacomo Nardone, come si è sopra rilevato nella narrativa dei fatti.

Che infine col rogito 26 giugno 1887 il Giacomo Nardone, nel dichiarare a mezzo del suo speciale procuratore Giovanni Sirignano di trovarsi, *quale erede dei suoi autori*, con precisione del *deceduto Nicola, proprietario assoluto della cappella, il cui diritto di patronato gli era stato sempre conservato nè mai contestato da chicchessia*, alienò senza riserva di sorte la detta cappella gentilizia di suo esclusivo *dritto di patronato* a favore dei germani Ambrosino, *immettendoli* sin d'allora nel *possesso civile e materiale di essa.*

E fu inoltre aggiunto nello stesso rogito, « la quale cappella viene trasferita a favore degli acquirenti con la comprensione di tutti gli accessori, utensili e relative suppellettili, nonchè ogni altro dritto, ragione ed azione, pertinenti al venditore con facoltà ai compratori di disporne ed esercitare *tutti gli atti di dominio* ». E giova pure rilevare, che tutto è in perfetto riscontro delle facoltà date dal Giacomo Nardone al suo procuratore Sirignano col mandato 21 giugno 1887 allegato al rogito di compra vendità; egli infatti autorizzò la vendita *della sua cappella* col diritto di patronato e con tutti i suoi accessori, utensili e relative suppellettili, con facoltà d'immettere i compratori nel *possesso civile e materiale* della cappella con suppellettili e diritti annessi.

La discordanza quindi, che dalla difesa del convenuto si è creduto scorgere tra il mandato e l'istrumento di vendita, non esiste in alcuna guisa.

La cappella dunque fu trasferita in proprietà ai signori Ambrosino col rogito 26 giugno 1887, non *escluso il diritto di patronato* sulla stessa vantato dal Giacomo Nardone e suoi danti causa; ed è un assurdo giuridico il sostenere, che la vendita siasi limitata al solo diritto di patronato. E' questo un dritto onorifico, che spetta sopra una chiesa a colui che l'ha costruita, fondata o dotata, e che non può essere venduto nè trasferito separatamente in cambio di un bene temporale, essendo esso diritto spirituale per sua natura, come insegnano i canonisti; ma viene trasferito allo

stesso modo che i fondi ai quali è annesso, ossia per successione, permuta, donazione o vendita, in guisa che rimane compreso tacitamente nell'alienazione del fondo, quando non sia espressamente riservato. Come infatti avvenne nella specie, in cui l'alienante Nardone dichiarò che la cappella *era di suo diritto di patronato* al solo scopo di non farsi per questo alcuna riserva nella vendita, che faceva della proprietà della cappella, ma non già per limitare la stessa al solo *diritto spirituale*, incassando poi la non lieve somma di 600 lire.

Osserva che, dimostrata la proprietà negli attori della cappella in disputa, oltrechè dai titoli, dalla lunghissima prescrizione pure da essi invocata, sorretta da un lungo possesso, dovrebbesi senza altro accogliere la loro domanda; imperocchè essendo la proprietà un diritto assoluto ed esclusivo, essa è legalmente presunta libera da qualsiasi servitù (articolo 436 Cod. civ.) *quilibet fundus praesumitur liber a servitutibus, donec probetur servitus*, onde l'onere della prova incombe a colui che vi pretende una servitù, e su ciò è pacifica la dottrina e la giurisprudenza. Nè in contrario nulla oppone il convenuto, che eccependo in linea subordinata la prescrizione a sostegno della pretesa servitù di uso pubblico, deduce la nullità di quella vendita, perchè caduta su cosa fuori commercio, quale devono ritenersi le chiese destinate all'uso dei cittadini.

Osserva che, a prescindere dalla inammissibilità, non dedotta dagli attori con la comparsa, di tale eccezione del convenuto estraneo a quella vendita ed a qualsiasi rapporto col venditore, è certo che la stessa deve rigettarsi dal Tribunale, perchè affatto destituita di giuridico fondamento. Ed in vero, ammessa pure la non commerciabilità dei tempî destinati all'uso pubblico, sebbene non manchino le opinioni di autorevoli scrittori ed importanti decisioni in senso contrario, è certo che da tutti è concordemente ammesso, che le *chiese private* sieno in commercio, come del pari fu riconosciuto dallo stesso diritto canonico, che permetteva a qualunque possessore di un fondo, nonchè ai corpi morali, di erigersi sotto certe condizioni determinate un oratorio, una cappella (*oratorium, sacellum, cappellas*) che, nonostante la necessaria consacrazione, *manebant sub hominis dominio* pel principio *res cedit solo*

Tra gli scrittori della scuola francese basterà citare il Troplong, quello stesso invocato dalla difesa del convenuto, il quale ammette la imprescrittibilità delle cose destinate al pubblico per l'esercizio di un culto religioso, come le chiese, i cimiteri, ecc. ma soggiunge subito, « che una *cosa sacra non è fuori di commercio*, che fino a che essa è pubblica; *una cappella privata*, un luogo di sepoltura che si possederebbe sul proprio terreno, nulla hanno d'imprescrittibile perchè non è punto la consacrazione religiosa che ritira la cosa dal commercio, si è la sua destinazione ad uso pubblico » (*De la prescription*, n. 170).

E degli scrittori italiani sarà sufficiente far menzione del Giorgi e del Mirabelli; questi nel suo trattato della *Prescrizione*, n. 230, dopo avere dimostrato che le chiese destinate al culto cattolico sono di uso pubblico e fuori commercio, aggiunge: « Vi sono però chiese appartenenti a privati o ad enti morali, per le quali l'uso è da essi regolato anche nel vantaggio pubblico, ma siccome questo è tutto governato dalla volontà dei rispettivi patroni delle medesime, che può essere tolto o ristretto quando *così* credono conveniente, *così non possono essere ritenute come di uso pubblico*, ed incapaci di prescrizione ». Ne mancano autorevoli decisioni in tal senso, come quelle della Cassazione di Roma 28 marzo 1893 e della Corte d'appello di Genova 22 novembre 1895.

E che la *cappella* dei signori *Ambrosino* sia *privata* risulta accertato, oltrechè dalla sua situazione emergente dal rogito 26 giugno 1887, ov'è detto che la stessa è annessa al fondo acquistato dagli Ambrosino dallo stesso Giacomo Nardone coll'istrumento 5 gennaio 1880, dal fatto stesso del convenuto, che nè nel

precedente giudizio possessorio, nè oggi ha mai sostenuto che *quella cappella sia pubblica*, ma si è sempre limitato a garentire una pretesa servitù attiva di uso pubblico sulla medesima, confermando così pienamente il carattere in quella di *privato dominio*. Imperocchè una servitù di uso pubblico non trasforma in pubblici i beni privati, questi restano sempre tali, ma col peso che li grava, mentre i beni demaniali o di uso pubblico sono quelli che per loro natura non *sono di nessuno*, ma, servendo ai bisogni di tutti, non sono capaci di privato dominio, a meno che non cessi la loro destinazione (art. 432 Cod. civ.); e questa, come la cessazione della medesima, deve essere stabilita dalla legge o da un atto della competente autorità civile.

Cosicchè deve dirsi edifizio destinato ad uso pubblico (così giudicò la suprema Corte di Napoli nel 23 luglio 1890, causa Municipio di Napoli e Ritiro della Purità) « quello soltanto pel quale il pubblico *abbia un dritto ad usarne*, diritto che può e deve emergere unicamente da atto della legittima pubblica autorità civile, alla quale perciò spetta di escludere il diverso uso o il non uso in danno del pubblico; sì chè quando per vece l'uso del pubblico di un edifizio qualunque, *sia pure una chiesa*, è l'effetto esclusivo di tolleranza o di permissione o di espressa volontà della persona o dell'ente morale, a cui l'edifizio appartenga, in tal caso il pubblico non può mai dirsi che vi abbia acquistato diritto, e che l'edifizio sia a reputarsi destinato ad uso pubblico ».

E poichè non si è esibito, nè invocato dal convenuto alcuna legge o almeno atto governativo qualsiasi, che abbia mai destinata ad uso pubblico la cappella al Passo di Dentecane, devesi di necessità ritenere, che lo accesso in essa da tempo del pubblico per l'esercizio del culto divino sia l'effetto di sola tolleranza o consenso dei vari proprietari succedutisi, e non può quindi tale circostanza fare annoverare la cappella stessa fra gli *edifici destinati all'uso pubblico*.

Epperò, se privata deve ritenersi quella cappella, validamente fu essa acquistata dagli attori col rogito 26 giugno 1887 da Giacomo Nardone, cui era pervenuta dai suoi attori fin dal 1797 mercè atto di vendita debitamente approvato con r. dispaccio del 26 maggio 1800, menzionato nello istrumento del 25 giugno 1802.

Sulla quinta. - Osserva, che per le premesse considerazioni devesi accogliere dal Tribunale la domanda degli attori, non avendo il convenuto esibito alcun titolo a fondamento della pretesa servitù di uso pubblico, per la quale invoca la prescrizione fondata, a suo credere, nel possesso legittimo già riconosciuto dal giudicato in possesso e dalle epigrafi che sono nella cappella.

Senonchè la prescrizione, che richiede per sua base un *possesso legittimo*, non può invocarsi per le servitù *discontinue* che dello stesso difettano. E' il testo della legge che lo vieta, art. 630 Codice civile: *il possesso benchè immemorabile non basta a stabilire le servitù continue non apparenti e le discontinue*, sieno o non apparenti; ciò perchè gli atti, che costituiscono l'esercizio di una servitù discontinua, includendo la tolleranza, sono in rapporto al possesso *equivoci* e non fatti con l'*animo domini*.

Ed è indubitato, che la servitù di uso pubblico per l'esercizio del culto in una chiesa sia discontinua, occorrendovi il fatto *attuale dell'uomo* per essere *esercitata* (art. 617 Cod. civ.); e sono notevoli al riguardo di tali servitù in favore della generalità degli abitanti di un Comune (le quali più di servitù hanno il carattere *di diritto di uso irregolare*) due arresti della Suprema Corte di Roma, l'uno in data 8 gennaio 1895 in causa Masciarelli e Comune di Magliano dei Marsi, e l'altro recentissimo in data 16 febbraio 1898 in causa Panu e Comune di Aggius, coi quali fu giudicato, che la servitù di passaggio a favore della generalità degli abitanti di un Comune *non può acquistarsi mediante prescrizione*.

« Le ragioni, per le quali fu indotto il legislatore a richiedere per la costituzione delle servitù discontinue un ti-

tolo ed a dichiarare non bastevole all'uopo il fatto del possesso, benché immemorabile, militano, disse la Corte, ancora nel caso in cui si tratti delle servitù di passaggio a favore degli abitanti di un Comune, costituite per la utilità delle persone, importando anche codeste servitù un vincolo e peso senza dubbio più grave alla proprietà immobiliare, e concorrendo pure nei relativi atti di possesso la presunzione di tolleranza ».

Che invano invoca il convenuto il giudicato possessorio per dedurre la esistenza del possesso legittimo *già riconosciuto* in quella sede, mentre che, qualunque fossero state le considerazioni del pretore e del Tribunale, è certo che della sola azione di spoglio, della reintegranda, fu disputato, ossia di quella speciale azione possessoria, che diretta alla tutela più delle persone che delle cose non ha bisogno di un possesso legittimo, bastando un possesso *qualunque esso sia.*

Che infine neppure dalle iscrizioni lapidarie esistenti nella cappella può dedursi a favore del convenuto alcun elemento di possesso legittimo o altro qualsiasi a fondamento della invocata servitù. Imperocchè la prima sulla porta d'ingresso, ricordante la consacrazione della chiesa avvenuta nel 18 luglio 1710, nulla mette in essere, perchè è risaputo che la consacrazione è necessaria per qualsiasi cappella, sia privata che pubblica di culto cattolico.

La seconda iscrizione sull'arco d'entrata, descritta nella sentenza del pretore di Montefusco 30 dicembre 1892 e che fu poi sostituita da altra degli Ambrosino nel 1892, di cui fu ordinata la radiazione, e la terza sulla mensa dell'altare che accennerebbe a restauri fatti dal canonico Petitti e da Domenico Russo col concorso del popolo e col consenso del compatrono D. Nicola, non valgono certo ad inficiare i titoli di proprietà già ampiamente discussi ed esaminati, né a creare una servitù di uso pubblico, per la quale, giova ripeterlo, è necessario il titolo, mentre niuna forza probante possano avere nell'attuale legislazione le iscrizioni lapidarie, sfornite di qualsiasi autenticità.

Sulla sesta. - Osserva che le spese seguano la soccumbenza, e per la clausola di esecuzione provvisionale non crede il Collegio avvalersi della facoltà concessa dall'art. 363 Cod. prov. penale.

Per tali motivi, il Tribunale ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 28 gennaio 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Bargoni.

Arciconfraternita del Santo Sepolcro in Cagliari c. Giunta Provinciale Amministrativa e Intendenza di finanza di Cagliari.

Mantenimento degli inabili al lavoro — Deliberazioni dell'Intendente di finanza — Ricorso — Termine — Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa — Ricorso ad autorità incompetente — Sospensione del termine — Nuovo ricorso.

Per la decorrenza del termine, stabilito per ricorrere dinanzi la Giunta provinciale amministrativa contro la deliberazione dell'Intendente di finanza circa il riparto della spesa pel mantenimento degli inabili al lavoro, è valida la notificazione della deliberazione stessa per mezzo di messo comunale (1).

Tale ricorso va interposto dinanzi alla

(1-2) Confor. decisioni 12 novembre 1897, Ricovero di mendicità di Pesaro (vol. VII, p. 731); 22 gennaio 1897, Confraternita della Immacolata Concezione di Caivano (vol. VII, p. 621) e le altre quivi richiamate in nota.

Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, e non già in sede di tutela; ed il termine per ricorrere è quello speciale di giorni venti stabilito dall'art. 26 R. Decreto 19 novembre 1889, e non già quello ordinario di giorni trenta (2).

L'aver ricorso dinanzi ad autorità incompetente (Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, anzichè in sede contenziosa) importa la sospensione del termine; ma il nuovo ricorso deve essere prodotto prima che il termine stesso sia scaduto.

Con deliberazione 4 aprile 1895 l'Intendente di finanza di Cagliari, dovendo provvedere alla liquidazione delle somme anticipate dal R. Erario per il mantenimento d'indigenti inabili al lavoro riferibilmente all'esercizio 1892-93, stabilì che, a coprire le lire 10,869. 33 risultanti da quella liquidazione, lire 3000 dovessero venir attribuite alla Arciconfraternita del S. Sepolcro nella città di Cagliari. Reputandosi gravata da siffatta deliberazione, l'Arciconfraternita del S. Sepolcro fece reclamo alla Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela. Ma la Giunta, come autorità tutoria, si dichiarò incompetente e mandò la reclamante a provvedersi dinanzi la Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa. Questa deliberazione dell'autorità tutoria fu emanata il 16 maggio 1895 e fu notificata alla Confraternita il primo giugno successivo. E il giorno 30 dello stesso giugno la Confraternita fece il suo ricorso, debitamente notificato a chi di dovere, alla Giunta provinciale amministrativa, la quale con decisione 31 agosto 1895 dichiarò irricevibile il ricorso, perchè presentato parecchi giorni dopo che era scaduto il termine stabilito dall'art. 26 del R. Decreto 19 novembre 1889.

Questo decisione venne notificata all'Arciconfraternita il 26 settembre. E questa in adunanza 30 settembre deliberò di ricorrere contro di essa alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Il 24 ottobre fece perciò notificare l'analogo ricorso tanto al Prefetto presidente della Giunta provinciale amministrativa quanto all'Intendente di finanza di Cagliari, curandone poi il deposito in questa segreteria il successivo 11 novembre.

Il ricorso, ripetendo le deduzioni già fatte nel primo giudizio, lamenta che il contributo imposto all'Arciconfraternita dall'Intendente di finanza sia stato stabilito senza il contradditorio del pio sodalizio, senza nemmeno la richiesta al medesimo di notizie ed elementi di fatto, senza preventive indagini sulle condizioni economiche di esso; lamenta del pari che il contributo stesso assorba gran parte delle sue rendite mettendolo nella impossibilità di adempiere ai suoi obblighi indeclinabili; e che del resto sia stato imposto con procedimento e criteri contraddicenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti su questa materia. Scendendo poi alla decisione impugnata, la dichiara violatrice di legge pei seguenti motivi:

1. Per dire infruttuosamente scaduto il termine utile al ricorso, bisognava provare che la deliberazione dell'Intendente fosse stata debitamente notificata; ma che tale notificazione nelle forme di rito sia stata fatta non risulta e non lo dice la stessa decisione impugnata.

2. Il termine di 20 giorni stabilito dall'art. 26 del Reale Decreto 19 novembre 1889 prevede l'ipotesi del reclamo in sede di tutela; è perciò norma fissata per un procedimento speciale che non si può per conseguenza estendere ed applicare a giurisdizione diversa, senza offendere i principii che governano le leggi di procedura, senza compiere persino un atto incostituzionale.

3. Avendo tanto l'autorità tutoria quanto la decisione impugnata riconosciuto che si tratta nel caso concreto di materia deferita alla giurisdizione del tribunale amministrativo, bisogna attenersi alle norme del procedimento per la giustizia amministrativa e in base all'art. 4 della legge 1° maggio 1890, considerare che il termine doveva essere non di venti, ma di 30 giorni.

4. Essendosi ammesso che il reclamo sporto ad una autorità incompetente fa sospendere il termine per ricor-

rere utilmente a chi di diritto, dovevasi ammettere che il termine decorrente dalla notificazione della deliberazione emanata dall' autorità tutoria è solo quello per esercitare i rimedi legali ordinari e straordinari per impugnarla; e riconoscere che fino alla scadenza di questo termine tutti gli effetti giuridici delle decisioni rimangono sospesi. La Confraternita poteva acquetarsi al giudizio dell'autorità tutoria, come fece; ma poteva anche impugnarlo secondo le norme della legge comunale e provinciale, profittando di un termine utile durante il quale e in pendenza di ulteriori decisioni avrebbe continuato la sospensione ammessa dalla Giunta. Nè si può ammettere che un termine allo stesso tempo cominci a decorrere e rimanga in sospeso o che la cosa muti sol perchè, invece di scegliere una via, se ne è preferita un'altra.

Il ricorso conchiude con la domanda di annullamento della decisione impugnata e la vittoria delle spese.

Al ricorso si è costituita parte resistente la R. Avvocatura generale erariale nell'interesse del Ministero del tesoro per la Intendenza di finanza di Cagliari. Essa, a risparmio di ripetizioni, ha prodotto le osservazioni già presentate nel primo giudizio. In particolare poi, a combattere il primo motivo dell'attuale ricorso, produce la prova che della deliberazione dell'Intendenza di finanza la Confraternita fu notificata dal messo comunale di Cagliari il 6 aprile 1895, come risulta da ricevuta del suo presidente cavalier Giuseppe Fadda. Ed in proposito osserva che con ciò il predetto Intendente ottemperava alle disposizioni degli art. 3 e 7 del regolamento di procedura, benchè non vi fosse tenuto, bastando per l'art. 25 del Reale Decreto 19 novembre 1889, n. 6535, la semplice comunicazione della deliberazione di cui trattasi, comunicazione di cui si hanno non dubbie prove.

Da ultimo la Regia Avvocatura generale erariale giustifica la decisione impugnata col dimostrarla conforme alla pacifica giurisprudenza di questo Collegio, di cui cita espressamente talune decisioni.

Attesochè la impugnata decisione 31 agosto 1895 della Giunta provinciale amministrativa di Cagliari, senza entrare nel merito del ricorso prodotto dall'Arciconfraternita del Santo Sepolcro contro la deliberazione 4 aprile 1895 dell'Intendente di finanza, si limitò a risolvere la questione di rito sorgente dall'esame del ricorso stesso e lo dichiarò irricevibile, perchè presentato dopo il termine stabilito dall'art. 26 del Reale Decreto 19 novembre 1889, ed a questa questione deve per conseguenza limitarsi anche il giudizio che la stessa Arciconfraternita ricorrente invoca da questa IV Sezione del Consiglio di Stato.

Attesochè la ricorrente, come primo motivo del suo ricorso, deduce che, prima di dichiarare infruttuosamente scaduto il termine utile a ricorrere dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa, questa doveva provare che la deliberazione dell'Intendenza di finanza fosse stata nelle debite forme notificata all'Arciconfraternita, la quale lo nega; or questo motivo non regge perchè risulta da documento stato prodotto in atti che quella deliberazione le fu notificata nella persona del suo presidente cav. Fadda col ministero del messo comunale; il che è quanto dire con una forma più solenne di quella richiesta dall'art. 25 del Regio Decreto 19 novembre 1887 il quale, parlando della deliberazione dell'Intendente di finanza dichiarante gli enti soggetti al rimborso delle spese per il mantenimento degli indigenti, si limita semplicemente, coll' ultimo suo alinea, a disporre che la deliberazione sarà comunicata a tutti gli enti interessati.

Attesochè è affatto gratuita l'asserzione costituente la base del secondo motivo del ricorso, e cioè che l'art. 26 dell'ora citato Regio Decreto fissa il termine di giorni 20 nell' ipotesi che il reclamo sia presentato entro 20 giorni alla Giunta provinciale amministrativa, non autorizza l'ipotesi accampata dalla ricorrente; ma parlando nell' ultimo comma di decisione e non di semplice

deliberazione della Giunta provinciale amministrativa autorizza piuttosto il concetto che tale decisione sia provocata in sede contenziosa, aprendo poi la via contro di essa al ricorso appunto contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato; concetto questo che nel caso concreto fu esplicitamente dichiarato dall' autorità tutoria ed al quale la ricorrente si è acquietata. Che se volesse pure ritenersi come ammissibile quella ipotesi, non ne deriverebbe la conseguenza che per avere, dopo la pronunciata inammessibilità del reclamo in sede tutoria, adita la via contenziosa, il termine dei 20 giorni debba essere sostituito dal termine ordinario dei ricorsi, perchè ciò recherebbe evidente offesa alla lettera e allo spirito del ripetuto articolo 26, col quale evidentemente si è voluto in questa materia creare un termine speciale e più breve dell'ordinario, allo scopo di rendere più solleciti i relativi giudizi.

Attesochè il terzo motivo del ricorso non fa che ribadire con altra forma le deduzioni contenute nel secondo ed è per conseguenza suscettibile delle stesse confutazioni, alle quali si può aggiungere che altro è la designazione della giurisdizione da seguirsi, altro il termine entro il quale può utilmente essere in questa spiegato il reclamo sopra una determinata materia; e poichè, sulla materia di cui trattasi, tanto la intervenuta deliberazione dell' autorità tutoria, quanto la decisione impugnata riconobbero la competenza della giustizia amministrativa, non era il caso di subordinare l'esercizio all'osservanza del termine ordinario della relativa procedura, quando esisteva, così tassativamente specificata, la determinazione del termine speciale di giorni 20; d'altronde perchè non avesse a mancare all'Arciconfraternita del Santo Sepolcro l'errore commesso di presentare il suo primo reclamo all' autorità tutoria, bisognava appunto che il suo nuovo ricorso fosse presentato nella competente sede entro il termine alla materia di esso legalmente prefinito.

Attesochè, dopo queste considerazioni, non è il caso di preoccuparsi dei sottili ragionamenti intorno ai quali si svolge il quarto motivo del ricorso, e i quali ad ogni modo non hanno efficacia per distruggere il fatto che — dopo avere fatto dinanzi ad autorità incompetente un reclamo pendente il quale rimase sospeso il termine a ricorrere utilmente dinanzi alla giurisdizione competente — l'Arciconfraternita si è trovata di fronte alla notificazione della deliberazione emanata dall'autorità tutoria, notificazione dalla quale veniva riaperta la decorrenza del termine utile al ricorso in sede contenziosa, di quel termine che, come ripetutamente fu detto e dimostrato, non poteva essere se non quello originariamente e legalmente prestabilito di giorni venti.

Per questi motivi, la Sez. respinge, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 21 gennaio 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* De Cupis.

Greco c. Ospedale di S. Maria della Pace in Napoli.

Opere pie — Annullamento delle deliberazioni — Decreto del Prefetto — Provvedimenti definitivi — Ricorso gerarchico — Inammessibilità — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

I decreti, emessi dai Prefetti in base all'art. 52 della legge 17 luglio 1890, per l'annullamento delle deliberazioni o provvedimenti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, sono provvedimenti definitivi, contro i quali non è ammesso il ricorso ordinario in via gerarchica, ma soltanto il ricorso contenzioso alla IV Sezione del Consiglio di Stato (1).

Considerato, quanto al primo motivo di inammissibilità del ricorso, che avendo

(1) La IV Sezione conferma, con più larga motivazione, la massima già sancita colla decisione del 18 giugno 1897, riferita a pag. 302.

il dottor Greco nella stessa istanza, colla quale chiedeva di essere ammesso al secondo concorso, fatto riserva dei diritti che riteneva aver quesito nel primo, non è il caso di parlare di acquiescenza all'operato dell'Amministrazione dell'Ospedale, che sia ostacolo all'attuale ricorso.

Considerato che sul secondo motivo di inammissibilità, essere stato già ritenuto da questo Collegio nella recente decisione 5 giugno ultimo, causa Serpe e Prefetto di Campobasso, che dai decreti dei Prefetti emessi in base all'articolo 52 della legge 17 luglio 1890 è aperto l'adito al ricorso a questa IV Sezione, come da provvedimento definitivo.

Per fermo, ad escludere nel decreto del Prefetto il carattere di provvedimento definitivo, non varrebbe il ricorrere alla disposizione dell'art. 44 della legge, pel quale « al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza ». Quest'alta sorveglianza per la quale, a termine dello stesso articolo, il ministro invigila sul *regolare andamento* delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti, costituisce una cura di governo, che si esplica in una funzione d'iniziativa del governo stesso nell'interesse pubblico; al quale effetto nello stesso articolo è disposto che in ogni Provincia un consigliere di Prefettura sia di questa vigilanza particolarmente incaricato per riferirne ai termini del regolamento 5 febbraio 1891 al Prefetto e al Ministro.

Esclusa ogni diretta disposizione nella legge speciale, conviene risalire all'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo, pel quale il ricorso in via gerarchica è di regola; ma per poter concludere sulla base di questa sola disposizione nel senso suespresso, bisognerebbe dimostrare che questa è tale regola che non patisce eccezione alcuna; che, data la possibilità della eccezione, si restringerebbe la questione al vedere se nel caso la eccezione ricorra, con doversene concludere, in caso affermativo, che la *exceptio firmat regulam in contrario*. Ora la possibilità della eccezione a cotesta regola scaturisce nello stesso articolo 3 della citata legge, che dispone bensì essere ammesso dai decreti delle autorità amministrative il ricorso in via gerarchica, ma aggiunge « in conformità delle leggi amministrative », che è quanto dire: « nei casi e nei modi in cui dalle leggi speciali sia concesso ». E la possibilità della eccezione non solo, ma la esistenza di casi di eccezione è stata già riconosciuta in antecedenti decisioni da questo stesso Collegio, il quale delle decisioni 19 luglio 1890, Consorzio di manutenzione del primo Circondario di Ferrara e Prefetto di Alessandria, e 22 dicembre 1893, causa Società dei molini di Chiaravalle e Prefetto di Ancona e Bocchini, ritenne non esser definitivo provvedimento il decreto emesso dal Prefetto in base agli articoli 165 e 169 della legge sulle opere pubbliche o in materia di derivazioni di acque, giusta la legge 10 agosto 1884, e ciò per espresso disposto dell'art. 279 della legge sulle opere pubbliche, che dispone: « In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne crede gravato aperta la via del ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi ». E al contrario, nella decisione 5 maggio 1893, causa Ministero delle finanze e Michele Turbacco, questo Collegio riconobbe il carattere di provvedimento definitivo al decreto col quale il Prefetto nomina d'ufficio l'esattore di un Comune.

Considerato che il caso di eccezione può risultare, come da dichiarazione espressa dalla legge, così dal contenuto e dal complesso delle sue disposizioni, in quanto il ricorso ad una autorità superiore non sia conciliabile coll'armonia logica delle medesime. E con tali criteri portato l'esame sulla legge del 17 luglio 1890, non può questo Collegio sulla presente questione portar diverso

giudizio da quello che ne diede nella decisione innanzi rammentata. Dice l'articolo 52: « L'autorità politica *annullerà* le deliberazioni ed i provvedimenti della Congregazione di carità od altre istituzioni di beneficenza, quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge ». Sieguono le norme che per procedersi all' annullamento devono essere osservate, e appresso, cioè nel terz'ultimo capoverso, si dice: « S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini di cui agli articoli 46 e 50 ». E l'art. 46 prevede il caso di scioglimento dell'amministrazione dell'ente, che dicesi doversi fare con Decreto Reale, senza interposizione alcuna di provvedimenti per parte delle inferiori autorità, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato. E l'art. 50 prevede il caso di una amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, la quale non si presti a compiere un atto reso obbligatorio da legge e da regolamento, e dice che la autorità politica può ordinarne l'esecuzione per mezzo di un delegato speciale. E qui, per quanto attiene all'attribuzione, si ritorna alla regola di cui nel primo comma dell'art. 52. L'autorità politica che nel caso preveduto nell'art. 50 provvede alla esecuzione di atti cui non si presta l'amministrazione dell'ente, annulla per l'art. 52 le deliberazioni e provvedimenti degli istituti che siano contrari a leggi o regolamenti generali o a statuti aventi forza di legge.

Gli ultimi due capoversi poi dello stesso art. 52 dispongono in questi termini: « Rimangono ugualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali, o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando siano violate le disposizioni delle leggi ». « Tali nullità, qualora siano stati lasciati decorrere i termini di cui sopra (i termini di cui nella lettera *c* del secondo capoverso) saranno pronunciate al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio con Decreto reale, udito il Consiglio di Stato ». Tali disposizioni sono affatto parallele a quelle degli articoli 255 della legge comunale e provinciale e 117 del relativo regolamento. Ma mentre le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890 riproducono quelle degli articoli 255 e 117 della legge e del regolamento sull'amministrazione comunale e provinciale, non v'è nessuna disposizione nella prima che riproduca quella dell'art. 270 della seconda, nel quale è detto espressamente che, salvo quando sia diversamente stabilito, è ammesso pei singoli casi il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori. Ben più: mentre le disposizioni contenute nel primo e secondo capoverso dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890, trovano nella legge comunale e provinciale il loro riscontro negli articoli 161 e 164, non trovasi punto nella prima la disposizione dell'art. 165 della seconda, che dice: « Contro il decreto di annullamento può il Consiglio comunale ricorrere nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato ». Ora perchè mai il legislatore, il quale a sancire la facoltà del ricorso in via gerarchica contro i provvedimenti delle autorità inferiori in materia di amministrazione comunale e provinciale ha sentito il bisogno di espresse disposizioni, quali sono quelle degli articoli 165 e 255 della legge, avrebbe creduto in materia di pubblica beneficenza di tenersi pago della generica disposizione dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, la quale però alla sua volta nulla stabilisce in concreto, riportandosi, come fu veduto, alle disposizioni delle diverse leggi amministrative.

E quando dal riscontro delle disposizioni analoghe delle due leggi, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e sull'amministrazione comunale e provinciale, si porti lo esame sulle altre parti

della legge 17 luglio 1890, le cose dette non possono non ricevere conferma dal fatto che diversi casi sono contemplati nella legge, nei quali, *omisso medio*, il provvedimento è rimesso direttamente al ministro, quale quello dell'art. 48, del quale innanzi fu fatto cenno, e quegli degli articoli 62, 63 e 67 relativi alle riforme nell'amministrazione e alle mutazioni nel fine, il che non può negarsi che costituisca una eccezione nell'andamento normale degli affari amministrativi, la quale rivela che a particolari bisogni ha voluto il legislatore provvedere con particolari procedimenti. Ed una ulteriore conferma viene altresì dal fatto che negli articoli 90 e 92 del regolamento 5 febbraio 1891 per provvedimenti, notisi bene, conseguenti a quelli di cui negli articoli 48 e 50 della legge, è stato nell'uno e nell'altro singolarmente con espressa disposizione dichiarato il diritto del ricorso dal provvedimento del Prefetto al Ministero dell'interno. Il che prova manifestamente che lo stesso potere esecutivo nella redazione del regolamento non ha creduto di affidarsi alla regola generale contenuta nell'art. 3 della legge 20 marzo 1865; e dettando per questi casi particolarissimi una disposizione che non trova alcun riscontro generico nella legge, prova insieme che il potere esecutivo sull'oggetto in questione portò nella redazione del regolamento lo stesso pensiero che fu sopra esposto; onde congiungendo il regolamento alla legge viene spontaneo al pensiero l'adagio che *lex ubi voluit dixit;* criterio cui non può negarsi il valore di legittima conclusione quando, come nel caso, non ad unico argomento di risoluzione sia tolto, ma a conferma di altri argomenti diretti, coi quali cospiri ad identica soluzione.

Appena poi occorre di osservare che, per necessità di coerenza logica e di parità di trattamento, non potrebbe pel caso di conferma delle deliberazioni degli istituti di beneficenza tenersi altro criterio che pel caso di annullamento.

Considerato che il terzo motivo d'inammissibilità del ricorso porta il vizio di intrinseca contraddizione; dacchè mentre muove dal concetto della non definitività del provvedimento impugnato, pretende poi dimostrare che per tardività del ricorso fatto al Prefetto la deliberazione dell'amministrazione dell'Ospedale era divenuta inoppugnabile; il quale vizio dipende dall'essersi voluto trarre un motivo d'inammissibilità del ricorso attuale da una ragione di nullità di un ricorso antecedente già evaso, mentre è chiaro che pel provvedimento già emesso su quel ricorso la dedotta eccezione di nullità potrebbe solo dar luogo ad una questione *de re finita;* allo stesso modo che una questione di nullità di appello per decorrenza di termine potrebbe in Cassazione esser conosciuta per gli effetti della cosa giudicata, non mai quale motivo di inammissibilità del ricorso.

Considerato sul quarto motivo d'inammissibilità che, dato il ricorso al Prefetto, il termine a ricorrere a questo Collegio non può farsi decorrere dalla pubblicazione della deliberazione della amministrazione dell'Ospedale, ma dal giorno in cui al ricorrente venne comunicata dal Prefetto la decisione presa sul suo reclamo.

Che pertanto nessuno dei quattro motivi di inammissibilità del ricorso ha vero fondamento.

Considerato quanto al merito che, essendo stata formalmente sollevata la eccezione d'incompetenza di questo Collegio, devesi a termine dell'art. 41 della legge 2 giugno 1889 sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte di cassazione di Roma.

Considerato che, non pronunziandosi in merito, non è luogo a statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Sezione, senza arrestarsi alla dedotta ragione di inammissibilità del ricorso che respinge, ordina che siano gli atti rimessi alla Corte di cassazione di Roma per la risoluzione della questione di competenza, ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Decime agrigentine (*Discussione della Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1898*). (1).

PRESIDENTE. Viene l'interrogazione degli on. Di Scalea, Tosca-Lanza, Di Sant'Onofrio, Fili-Astolfone, Coffari, De Michele al Ministro di grazia e giustizia « Sul tempo e sul modo con cui intenda provvedere all'annosa questione delle decime sacramentali che gravano ancora su alcune Provincie Siciliane ».

L'on. sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, ha facoltà di parlare.

FANI, *sotto-segretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La questione delle decime così dette agrigentine è una questione complessa, che ha costituito argomento di dibattiti diversi in seno ai Consigli dei Comuni interessati dell'Isola, e credo anche in seno al Consiglio provinciale di Girgenti; ha poi costituito argomento di giudizio innanzi al Tribunale di Girgenti, alla Corte d'appello e alla Corte suprema di Cassazione di Palermo. Essa è stata in vario modo intesa. Da un lato i debitori delle decime, sostengono trattarsi di prestazioni puramente sacramentali; dall'altro il creditore delle decime stesse sostiene trattarsi di prestazioni patrimoniali, o meglio dominicali. E la Corte di cassazione le ha, infatti, ritenute tali.

Dinanzi a questo difforme modo di definire il carattere della prestazione, la questione fu da alcuni degli onorevoli deputati della Sicilia portata più volte innanzi al Governo e innanzi alla Camera. Il Ministero, tenendo conto della sentenza della Corte suprema di cassazione di Palermo, la quale, nei casi deferiti al suo giudizio, ha giudicato trattarsi di prestazioni aventi carattere patrimoniale o dominicale, non ha potuto consentire ai desideri di tutti i debitori di quelle prestazioni, i quali volevano che per legge si fosse decretata l'abolizione di tutte le decime agrigentine, aventi, come veniva affermato dagli interessati, carattere sacramentale. Non ostante ciò, nel 1892, essendo ministro di grazia e giustizia l'onorevole Chimirri, fu presentato alla Camera un disegno di legge, con cui si proponeva al Parlamento di abolire le decime da un centesimo a due lire, ossia le quote minime.

Così non fosse mai stata fatta codesta proposta! Fu una sollevazione legale dei Comuni gravati, i quali dissero che un'abolizione, proposta in quel modo e con quella legge, significava riconoscimento indiretto del carattere patrimoniale o dominicale delle altre decime. La legge non venne, per vicende parlamentari, in discussione, e la cosa rimase in questo modo, pur continuando a costituire argomento di attiva corrispondenza tra gli interessati, il Fondo per il culto, il Demanio ed il Ministero di cui mi onoro di far parte. Ed ecco lo stato in cui si trova oggi la questione, che forma oggetto della domanda, che è stata fatta dagli onorevoli interroganti.

Io l'ho sommariamente studiata, e ho dovuto persuadermi che forse gli stessi interessati non hanno la piena convinzione se, cioè, le decime, di cui è questione, siano dominicali ovvero sacramentali. Perchè, leggendo i precedenti, si apprende che ora se ne chiede l'abolizione pel decreto dittatoriale del 1860, ora perchè si affermano estinte per prescrizione trentennale, ora per la legge del 1887. Ora tutto ciò significa che gli stessi debitori non hanno idea precisa della natura giuridica di queste prestazioni, che si vogliono abolite.

Ciò nonostante il Governo non è stato inoperoso, ed è intervenuto con provvedimenti largamente benefici nell'interesse precipuo delle classi povere, ordinando prima che si desistesse dall'esigere le decime da un centesimo a due lire, sospendendo più tardi la esazione anche di quelle da lire due a lire venti. L'Amministrazione finanziaria non ha creduto di prendere altri provvedimenti per le decime superiori alle venti lire, siccome quelle che gravano gli agiati.

(1) *Atti parlam.*, Cam. dei dep., legisl. XX, 2ª sess. pag. 5323.

Ora io posso dimostrare agli onorevoli interroganti che, nell' incertezza del carattere giuridico della prestazione, il provvedimento del Governo rappresenta, se non la migliore, certo pei debitori la più utile soluzione.

Infatti, dalle cifre che ho sott'occhio, risulta che i debitori di decime da un centesimo a due lire sono 28,082 costituenti un reddito annuo di lire 13,038.27. Ora si presume che questa gente sia la più povera del luogo; quindi se non fu giuridico, certo fu pietoso e benevolo il provvedimento in forza del quale l'esazione di queste decime minime da un centesimo a due lire venne di fatto a cessare.

Ma, per riguardo alle condizioni speciali dell'Isola, fu, altresì, adottato l'altro provvedimento di sospendere la esigenza delle decime dalle due lire alle venti. I debitori gravati da queste prestazioni da due lire a venti sono 3,334, per una somma complessiva annua di lire 36,894.

Ora, da coloro, che si lamentano, detraendo i 28,000 debitori da un centesimo a due lire, e i 3,334 da due lire a venti, restano i debitori di decime superiori alle venti lire. Ma questi debitori non sono che 130 e rappresentano una somma complessiva di lire 12,196. Val dunque la pena, in presenza di ciò e tenuto conto delle incertezze esposte, e dei provvedimenti adottati, di insistere ancora?

Per concludere, dirò che se gli onorevoli interroganti vorranno unirsi al Governo per sottoporre a nuovo e maggiore studio la questione, come già dimostrarono di voler fare, il Ministero ne sarà lieto e terrà nel massimo conto le loro osservazioni. Studiamo insieme e insieme vediamo se vi è modo di comporre l'annosa controversia.

Ma, ripeto, mi pare che, di fronte al contegno assunto dall'Amministrazione della più generosa benevolenza verso i debitori, non vi sia grande ragione di elevare lamenti e di insistere, anche sotto la forma modesta di una interrogazione, nelle querele concernenti il pagamento delle decime agrigentine.

Questo posso dire in risposta alla interrogazione, che è stata su questo argomento rivolta al Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

FILI-ASTOLFONE. Se l'onorevole sotto segretario di Stato per la giustizia avesse cominciato come ha finito, lo avrei ringraziato, avrei preso atto delle sue buone intenzioni, e mi sarei recato, come mi recherò, al Ministero per studiare insieme la questione. Ma l'ultima parte della sua risposta, me lo consenta l'onorevole Fani, è come una specie di pillola indorata; imperocchè egli non si è limitato ad annunziare, che la questione sarà risoluta con ponderato ed equanime studio, ma è entrato nella discussione di merito, e, prima di tutto. ha invocato i giudicati dei magistrati.

Ora, onorevole Fani, io debbo dire con la maggiore chiarezza che questa prima parte, della sua risposta, non fa che confermare il preconcetto assoluto delle due Amministrazioni interessate, e cioè del Demanio e del Fondo pel culto di volere assolutamente disconoscere in queste decime il carattere sacramentale.

E permetterà di dire che non è esatto che tutti quelli, che reclamano, enti morali, Provincie, Comuni e privati, non abbiano una chiara idea dell' indole e della natura giuridica di queste decime. Se dovessimo giudicare a base di queste manifestazioni e deliberazioni, forse potremmo dire che nella locuzione differiscono, ma nella sostanza mirabilmente concordano nel chiederne l'abolizione. Le decime, che si pagano specialmente nella provincia di Girgenti ed in quella di Messina e e Caltanissetta (ma più di Girgenti) impongono la convinzione che si tratti di decime assolutamente sacramentali; perchè Ruggero le concedeva al vescovo Gerlando di Girgenti all'atto dell'investitura, per sostenere le spese delle parrocchie; e la parrocchia non ha altre spese che di culto. Dimodochè, se vuolsi rettamente interpretare quel famoso documento, si trova che il carattere della ecclesiasticità non si può a queste decime negare. Ma, come suol dirsi, ci ha messo la coda il demonio (cioè è intervenuto il Demanio) e da quel momento la cosa è cambiata.

Dovevasi pagare la tassa straordinaria del trenta per cento; ma il Vescovo non aveva ottenuto la temporalità; la Curia di Girgenti mise allora innanzi l'impossibilità di pagare altrimenti che cedendo, fino alla concorrenza del suo debito, le decime; e ne seguì un contratto fra essa e il Demanio. Questi riconobbe che le

decime avevano carattere dominicale, e come tali le accettò; e, quando assunse la qualità di cessionario, il danno si accrebbe; imperocchè, invece della procedura ordinaria, cominciò ad esigerle con il privilegio fiscale. Vede, dunque, la Camera che la questione non è tanto semplice.

Ma tutti questi fatti sono passati tra il Clero e il Demanio. Ora, onorevole Fani, non si tratta di argomento il quale possa essere giudicato unicamente in base ad un semplice giudicato del magistrato; poichè Ella ha detto bene che il giudicato riguarda il caso singolo. Quando con l'onorevole Gallo, nel 1887, abbiamo discussa ed approvata la legge sulle decime, credevamo di aver tagliata la testa al toro, facendo approvare un emendamento nel senso che si dovessero ritenere soppresse anche le decime, riconosciute per virtù di contratto o per giudicato.

Ma le questioni, anzichè essere finite, risorsero; imperocchè la magistratura rese giudizi, che contraddicono apertamente il diploma stesso di Ruggero, e alle consuetudini che rendevano perfino variabile la decima.

Noi, dunque, ci ingannammo nel credere che la legge del 1887 avesse reso più equi i magistrati, e lo deploriamo.

L'onorevole Fani ha prodotto anche altre statistiche, e mi ha domandato se, dopochè sono state sospese le esazioni delle decime da un centesimo a due lire, e da una lira a venti, non si debba riconoscere che l'Amministrazione è stata umana, di fronte a 28 mila reddenti, pei quali sono state anche abbandonate le procedure in corso, e che costituiscono perciò una cifra abbastanza notevole di debito.

Ma, onorevole Fani, tra l'abbandono di fatto e l'abbandono, che noi domandiamo per legge, corre un grande divario; imperocchè i reddenti sono sempre a discrezione dei zelanti agenti del fisco; e questi agenti, secondo l'umore o l'opportunità del momento, potranno svegliarsi ed esigere nuovamente le decime. Voi sapete che spesse volte è avvenuto che a carico dei contribuenti si sono fatte spese da 40 a 50 lire per costringerli a pagare qualche misera lira, contro ogni sentimento di equità e di giustizia.

E mi ricordo che l'onorevole Gallo, quando si discusse quella legge, ebbe a citare parecchi di questi fatti, i quali appunto confermano quello che sto dicendo. Del rimanente le pare poco, onorevole sotto-segretario di Stato, che, sopra una popolazione di 400,000 abitanti, in un territorio poco produttivo e arido, si perseguitino per le decime 30,000 persone, e cioè quasi un ottavo della intera popolazione, e le si costringano a pagare?

E la più aggravata di tutte è la provincia di Girgenti. Ora io, senza dilungarmi ulteriormente in questa questione, raccogliendo un'osservazione dell'onorevole Di Sant'Onofrio, constaterò un fatto singolare: in Lipari, per esempio, il Vescovo lascia correre, ma, invece, in caso di sede vacante, l'Economato è inesorabile.

Ora questo è un argomento di così grave importanza che merita tutto il nostro interessamento, e noi dobbiamo fare tutti gli uffici presso il Ministero affinchè la questione sia risoluta. (*Interruzioni*).

Gl'interessati, come accennai, sono due: il Demanio, per l'avvenuta cessione, e il Fondo pel culto.

Sappiamo che un disegno abolitivo si era elaborato dal Demanio, ma a questo disegno di legge il Consiglio di Stato non si mostrò favorevole, e le cose rimasero sospese. Dunque se insistiamo oggi per ottenere un provvedimento radicale, si è perchè sentiamo la necessità di risolvere la questione. Non posso ora fare un'ampia discussione, debbo anzi ringraziare il nostro presidente che mi ha permesso abusare, oltre i cinque minuti, della pazienza della Camera.

Dirò solo all'onorevole Fani che accoglieremo il suo invito di discutere con lui intorno questa materia, e spero giungeremo ad un accordo. Ma, se il Governo non abbandona i suoi preconcetti e si ostina a negare l'indole sacramentale di queste decime, noi dobbiamo fin d'ora protestare ed appellarci al Parlamento.

Ad ogni modo, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato, e mi auguro che possano essere tradotte in atto.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1898 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

LE CONGRUE PARROCCHIALI

ED IL SUPPLEMENTO DOVUTO DAL FONDO PER IL CULTO

III.

La legge 30 giugno 1892.

I. - **Elaborazione della legge.** — 1. Disegno di legge presentato il 4 dicembre 1891. Relazione ministeriale. Nostre osservazioni. — 2. Contro-progetto della Commissione della Camera. Relazione. — 3-4. Osservazioni e confronti tra i due progetti. Aggiunta delle parole *al netto* e loro intelligenza. — 5. Approvazione della Camera dei deputati. Relazione del Governo al Senato. — 6. Relazione dell'Ufficio centrale del Senato. — 7. Discussioni al Senato.

II. - **Esecuzione data alla legge dall'Amministrazione del Fondo pel culto.** — 8. Carattere sostanziale della nuova legge: doveva assicurarsi senz'altro la vera congrua. — 9. Discussione al Senato nella tornata 20 dicembre 1892. Resoconto di essa. — 10. Circolare della Direzione generale del Fondo pel culto 16 marzo 1893. Nuove istruzioni diramate con essa. — 11. Applicazione di dette istruzioni e loro ulteriore restrizione. — 12. Relazione del Direttore generale del Fondo pel culto alla Commissione di vigilanza per gli esercizii 1892 93, 1893 94, 1894-95. Osservazioni. Esame dei bilanci e degli stanziamenti anche per gli esercizi posteriori fino ad oggi. — 13. Quistioni trattate in tale Relazione rispetto alle congrue. — 14. Accertamento delle attività e passività delle parrocchie eseguito dall'Amministrazione del Fondo pel culto al 31 dicembre 1896. Relazione analoga del Direttore generale 30 giugno 1897; nostre osservazioni. — 15. Quistione trattata nella detta Relazione, se l'assegno supplementare di congrua spetti al parroco o alla parrocchia, se sia personale o dotalizio. — 16. Riferimento della parte della Relazione riguardante i metodi d'accertamento dell'attivo e del passivo. Nostre note a confutazione dei criterj indicati dall'Amministrazione.

III. - **Interpretazione della legge 30 giugno 1892.** — 17-19. Richiamo ed applicazione del diritto canonico. Congrua parrocchiale. Parrocchie e benefici parrocchiali nelle leggi sull'asse ecclesiastico in Italia. Leggi precedenti in Italia. Deduzione di tutti gli oneri. — 20. Carattere di assegno personale alimentare della congrua. — 21. Deduzione dei pesi patrimoniali: corrisponde al concetto dell'assegno *al netto*. — 22. Nelle attuali leggi la congrua si intende l'assegno personale del parroco. — 23. Stralcio della quota curata: disposizioni concernenti le Chiese ex-Ricettizie. — 24. Tipi diversi che può presentare la parrocchia in Italia. — 25. Le spese di parrocchia e di chiesa a carico del beneficio parrocchiale. Inammessibilità del preteso obbligo dei fedeli. — 26-29. Pesi patrimoniali: intelligenza. Si comprendono in essi le spese inerenti all'esercizio del ministero parrocchiale, quando sono a carico del beneficio. — 30. Uffici ed oneri personali del parroco. — 31. Giurisprudenza della Cassazione di Roma. — 32. Conseguenze da dedursi. — 33. Argomenti desunti dal concetto giuridico del beneficio. — 34. Istruzioni ai Subeconomi dei benefici vacanti delle provincie napolitane. — 35-36. Onere del coadiutore, vicario o cooperatore. Vera teoria: diritto canonico. — 37-39. Ripetute censure fatte nel Parlamento sull'illegale applicazione della legge. — 40. Proposta di consolidare la congrua. — 41. Dichiarazione del Ministro di grazia e giustizia circa la impossibilità di aumentare pel momento la congrua a lire 900 e 1000. — 42. Ciò che si è speso in Italia pei supplementi di congrua in base alle leggi del 1866 e 1892. — 43. Esposizione finanziaria del Ministro del Tesoro. Accenno dell'aumento delle congrue a lire 900. — 44-45. Nuovo progetto di legge (Zanardelli) 14 marzo 1898. Esame: considerazioni. Testo degli articoli in nota. — 46-47. Altro progetto di legge (Bonacci) presentato alla Camera dei deputati il 16 giugno 1898. Esame: considerazioni. Testo degli articoli. — 48. Epilogo. — 49. Conclusione.

I. — Elaborazione della legge.

1. Le condizioni finanziarie dell'Amministrazione del Fondo pel culto erano essenzialmente vôlte in meglio nell'anno 1891.

Un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze nella seduta del 4 dicembre 1891 (1), ebbe di mira di porre a carico di quell'ente l'annuale contributo di tre milioni (aumentato l'anno seguente di altro milione) " in acconto dei diritti spettanti allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse ".

Si aggiungeva poi (art. 3): " Con *la legge di assestamento* del bilancio del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1892-93 sarà iscritta la somma occorrente per portare il supplemento di congrua che si concede ai parroci del Regno alla cifra di L. 800, dedotti i pesi patrimoniali ".

Nella Relazione ministeriale si faceva cenno dei graduali miglioramenti pei quali al 30 giugno 1890 si era avuto un supero di oltre quattro milioni di rendita, supero che sarebbe stato sempre in progresso, " in ragione della successiva estinzione di oneri da cui esso deriva ".

Si trovava quindi il Fondo pel culto in condizione di venire in aiuto dello Stato senza mancare agli altri obblighi.

Indi avvertiva la Relazione:

" E di leggieri in conseguenza s'intende come il provvedimento che vi domandiamo per imprescindibili esigenze finanziarie non sarà nemmeno di ostacolo all'adempimento degli altri fini ai quali è preordinata l'istituzione del Fondo per il culto; ed anzi le odierne condizioni di quell'azienda permettono anche di compiere un'altra promessa, quella cioè delle congrue parrocchiali fatta dalla precitata legge del 7 luglio 1866. Il Governo, che ha ancor esso a cuore il decoro del basso clero, intende migliorarne per quanto è possibile le disagiate condizioni economiche. Da più anni si è provveduto alla concessione di un supplemento di congrua, che, cominciato con lire 400 e portato di anno in anno sino a lire 600, si propone ora inalzare sino al limite massimo di lire 800, che l'articolo 28 della legge predetta fissò colla condizione che si avesse a concedere quando vi sarebbero stati i mezzi necessari. E che per tale sospirato beneficio vi possano essere all'epoca stabilita i mezzi disponibili, basti accennare che nonostante le anticipazioni in favore dello Stato sul reddito netto del

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legisl. XVII, 1ª sess. 1890-91, doc. n. 267.

patrimonio regolare, resta disponibile e non pregiudicato il supero del patrimonio secolare nella rilevante cifra di lire 1,341,315.89. E si noti che col supplemento di congrua viene anche abbuonata la tassa di manomorta, che oggidì i parroci pagano sul patrimonio proprio della parrocchia, come dal provvedimento proposto, ed approvato dal Parlamento nella discussione del bilancio per l'esercizio in corso. „

Indi il progetto parlava ancora di un altro onere già addossato al Fondo per il culto colla legge 14 luglio 1887, n. 4727, ed al quale egualmente si poteva far fronte, per quest'avvenuto cangiamento in meglio delle condizioni economiche del Fondo per il culto.

Non era più questione pertanto di *fondi disponibili:* il bilancio del Fondo pel culto ormai offriva un supero di oltre quattro milioni, soggetto ad aumenti ulteriori.

Non vi sarebbe stato bisogno di una legge apposita certamente, perchè, data quella del 1866, sarebbe bastato provvedere senz'altro in sede di bilancio. Ma per fermo si volle evitare ogni dubbio, e rendere omaggio anche legislativamente alla necessità di impedire che si fosse potuto ancora supporre che, dopo tante *promesse*, ora che si disponeva di tre milioni (indi quattro) a favore del Tesoro dello Stato, il pagamento del supplemento di congrua fino alle lire 800 rimanesse ancora subordinato a possibili oscillazioni di bilancio.

Si aggiungeva inoltre, ciò che non era nella legge 7 luglio 1866, l'inciso " *dedotti i pesi patrimoniali* „.

2. Venuto il progetto dinanzi la Camera, la Commissione, di cui fu presidente e relatore il Merzario, presidente ancora del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, e di cui è nota la parte grandissima avuta sempre nelle questioni concernenti le congrue (1), apportò modificazioni di rilevanza massima, che sono spiegate nella Relazione, la quale resta come fonte essenziale per la interpretazione della legge. Ciò che infatti fu proposto dalla Commissione in parola, ha avuto il consenso unanime della Camera, del Senato, e la sanzione testuale nella legge.

Premesse opportune osservazioni (2) circa l' esame apportato nelle condizioni finanziarie del Fondo pel culto, esame che auto-

---

(1) Atti parlamentari ecc., doc. n. 267-A. — La Relazione fu presentata nella seduta del 6 giugno 1892.

(2) Eccole: esse costituiscono la prima parte della Relazione:

« *Onorevoli colleghi!* — Il tema, cui si riferisce questa proposta di legge, sarebbe amplissimo e porterebbe alla discussione di problemi molteplici e ardui, se

rizzava la piena approvazione di tutta la legge, la Commissione così prosegue:

" Passando alla disamina dell'articolo 3, la Commissione si trattenne su quelle parole, che con il bilancio di assestamento del Fondo culto per il 1892-93 sarà provveduto all'aumento delle congrue fino alle lire 800. Siccome mancherebbe nel testo la assicurazione data a voce dall'onorevole ministro del Tesoro, che questo aumento *dovrà aver principio con il 1° luglio 1892*, salvo il pagamento, come di consueto, alle scadenze dei due semestri o dell'anno, si credette opportuno di supplire coll'aggiungervi " a datare dal 1° luglio 1892 „. Per questo aumento fino

---

esso non fosse contenuto entro i ristretti termini nei quali lo raccolse il Ministero proponente.

« Questi, considerando da una parte le strettezze delle finanze dello Stato, e la necessità di ritrarre dovunque i mezzi per ristorarle, vide le condizioni di molto migliorate dell'Amministrazione del Fondo per il culto, il cui patrimonio, soddisfatti certi obblighi, è proprietà sua, e pensò di richiedere adesso un acconto di quanto dovrà avere più tardi. Riflettè che sul Fondo per il culto pesa l'obbligo di pagare alle parrocchie deficienti un supplemento di congrua fino a lire 800, a norma del n. 4 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, per la soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose, e provvide che quest'obbligo sia soddisfatto. Notò infine che talune spese potrebbero ritenersi a carico di non pochi Comuni, specialmente nelle Provincie del mezzogiorno, per le abolite decime sacramentali, e deliberò che esse saranno sostenute dal Fondo per il culto, il quale a beneficio dei Comuni rilascierà, dopo la cessazione dei titolari, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell' asse ecclesiastico, le rendite delle cosiddette chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime.

« La vostra Commissione, onorevoli colleghi, esaminò accuratamente uno per uno i tre obbietti principali, cui tende la legge; richiese ed ebbe i documenti e notizie, che meglio valessero a rischiarare il suo giudizio, volle sentire l'onorevole Ministro di grazia, giustizia e culti e quello del tesoro, che porsero le dilucidazioni necessarie; e venne nella deliberazione di accettare tutti gli articoli della legge, salvo una aggiunta in ciò che riguarda le congrue parrocchiali.

« Si volle dapprima accertare se il bilancio del Fondo per il culto possa sostenere il contributo di lire due milioni e mezzo da pagarsi annualmente al Tesoro e un'economia di mezzo milione nella sua amministrazione interna. Circa l'economia risposero affermativamente il Ministero e la Direzione generale del Fondo per il culto; dell'avanzo disponibile di lire 2,500,000 vi è la dimostrazione nel bilancio di previsione per il 1892-93, il quale sta innanzi alla Camera, e porta una eccedenza di tre milioni e trecento mila lire dell'entrata sulla spesa. Le lire ottocento mila di esubero starebbero a far fronte a quelle spese che certamente occorreranno per i compensi dopo l'abolizione delle decime ecclesiastiche e per lo aumento delle congrue parrocchiali.

« In seguito a questo esame di cifre e dei relativi documenti, la vostra Commissione, o signori, venne nella determinazione di concedere al Tesoro dello Stato l'acconto fissato nell'art. 1, e il frutto delle economie indicate nell' art. 2 della presente legge.

« Resta tuttavia inteso che fra il Tesoro dello Stato e l'Amministrazione del Fondo per il culto dovrà stabilirsi un conto corrente, ed intavolarsi una partita da tenersi sempre in evidenza e da allegarsi nei successivi bilanci annuali donde risulti lo stato del patrimonio e l'ammontare degli acconti dati.

alle lire 800, la Amministrazione del Fondo pel culto ha calcolato che lire 100.000 in più basteranno allo scopo, tenuto conto delle somme ora iscritte, che sono piuttosto esuberanti che deficienti (1).

" Ma un altro proposito si formò nell'animo dei Commissari, che diede luogo ad una serie di considerazioni e ad una deliberazione presa con consenso unanime. Si osservò che la *radice*, ossia *origine* dello stabilimento delle congrue parrocchiali deve ricercarsi, e sta nel numero 3 dell'art. 24 della legge 29 maggio 1855, dalla quale dipartirono il Decreto 11 dicembre 1860, n. 205, del R. Commissario nell'Umbria; il Decreto 3 gennaio 1861, n. 705, del R. Commissario delle Marche; il Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, per le Provincie napoletane, e lo stesso articolo 28 della legge 7 luglio 1866, che al n. 4 fissa le congrue ad un minimo di L. 800.

" La legge del maggio 1855 è intitolata " soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ed *altri provvedimenti intesi a migliorare le sorti dei parroci più bisognosi* "; e il n. 3 dell'art. 24 diretto a stabilire gli obblighi della Cassa ecclesiastica che doveva raccogliere e amministrare i beni degli enti soppressi, così suona: " A migliorare la sorte dei parroci che non hanno *una rendita netta* di L. 1.000 "

" Quella legge ebbe la sua applicazione nelle antiche provincie del Piemonte, ma non dappertutto, imperocchè i ritardi nell'eseguire le soppressioni, e i grandi moti sopravvenuti per la guerra

---

(1) Nel bilancio di previsione per l'esercizio 1892-93, che allora si trovava dinanzi al Parlamento, era stanziata pel pagamento degli assegni di congrua di ogni genere, la cifra di L. 1,771,966. Come vedremo, oggi si è giunti alla cifra di L. 3,200,000, aumentando cioè di L. 1,424,000, ossia di circa un milione e mezzo la cifra prevista per la spesa nel 1892, e ancora non si è arrivati ad assicurare effettivamente a tutti i parrochi le vere 800 lire di congrua.

Nella Relazione ministeriale precedente il progetto (Cortese-Sella), che poi divenne la legge 7 luglio 1866, si legge a pag. 48, che per provvedere al pagamento delle congrue in forza delle vecchie leggi e della nuova che s'intendeva promulgare, veniva preveduta la spesa di L. 5,507,071 45, ossia di circa *quattro milioni* superiore a quella indicata nel detto bilancio 1892-93.

E lo stesso Relatore della Commissione della Camera di cui ora è parola, ossia il MERZARIO, nell'altra sua Relazione in data 31 agosto 1882, presentata come Presidente del Consiglio d'amministrazione del Fondo pel culto al ministro Guardasigilli (questa RIVISTA, vol. III, pag. 135 e seg.), dichiarava che per portare le congrue a L. 800, occorreva la spesa di L. 2,586,537 80

Ed ora, ossia nel 1892, parlava di aggiungere sole L. 100,000 alle lire 2,771,966.

Come di nuovo rileveremo in seguito, tutte le volte che si son fatte delle cifre, si è notato fra esse una differenza rilevante. E ciò valga a far comprendere quale assegnamento possa farsi sulle cifre dei bilanci!

dell'indipendenza nazionale non permisero che le congrue venissero ovunque determinate in lire mille al netto. Alcuni parroci ottennero ed altri non ottennero il benefizio delle lire 1.000; ma ad essi lo garantì l'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, che volle mantenuti la legge del maggio 1855 nelle antiche provincie, ed i Decreti dittatoriali del 1860 e del 1861 nelle Marche, nell'Umbria e nelle provincie napoletane.

" E' vero che il n. 4 dell'articolo 28 della citata legge toglierebbe il diritto di un aumento al di là delle lire 800 ai parroci del Lombardo-Veneto, dell'Emilia, della Toscana e della Sicilia; ma chi non vede quanto poco ragionevole sarebbe questa sperequazione delle congrue nelle diverse regioni? e tanto più dopo che il n. 13 dell'art. 2 della legge 19 giugno 1873, numero 1402, stabilisce una rendita di lire 3.000 a ciascuna delle Chiese parrocchiali di Roma?

" Già la Relazione ministeriale del 13 dicembre 1865, con la quale accompagnavasi la proposta che divenne la legge del 7 luglio 1866, discussa soltanto in parte per la guerra di quell'anno, diceva: " I parroci, i quali sono i più operosi ministri dell'altare, sono nella generalità i meno retribuiti, e, come in tutte le leggi emesse, così anche nell'attuale si è voluto migliorare la loro situazione, e redimerli dalle angustie dei loro materiali bisogni, per quanto lo comportano i mezzi che si renderanno disponibili sui beni della Chiesa. „

" Queste ed altre considerazioni fece la vostra Commissione, la quale deliberò di proporre che, quando vi saranno i mezzi disponibili, le congrue parrocchiali saranno elevate tutte, prima a lire 900, quindi al massimo netto definitivo di lire 1000.

" Ciascuno vede che un tale assegno, quando possa essere applicato, non fa che mettere i parroci in una condizione nella quale sia loro dato di impartire i consigli della carità, non solo colla parola, ma anche con l'esempio, e di non avere incentivi a fomentare pratiche e superstizioni, che sono dannose a una società che vuol progredire e alla stessa religione. Il paese e il Governo potranno esigere che questi uomini, quando abbiano un convenevole trattamento, debbano possedere qualche corredo di cognizioni scientifiche e letterarie, serbino dignità di carattere e amino, come fanno i loro fratelli d'oltre Alpe, o almeno non osteggino la loro patria e le leggi che la governano. Non auguriamo un clero salariato, bensì vuolsi un clero bastevolmente istruito, morigerato, ispirato, nella parola e nell'esempio, alla

massima del Vangelo, di dare a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio (1).

" L'obbiezione, che il tempo nel quale potrà farsi il complemento della congrua in lire 1000 è lontano, e non conviene eccitare speranze e desiderii, i quali non potranno che dopo parecchi anni soddisfarsi, ha scarso valore. Colla legge del 7 luglio 1866 si fissavano le congrue parrocchiali in lire 800, e soltanto nel 1884, ossia dopo 18 anni, si cominciò ad applicarla in lire 400, e oggi ancora, dopo 26 anni, le lire 800 non vengono pagate. Che ne avvenne di cattivo e di dannoso per così lungo ritardo? Nulla; e così avverrà anche adesso; ma starà nell'animo del minor clero, di quello laborioso ed utile, che la rappresentanza nazionale e il Governo volgono anche ad esso uno sguardo e intendono di *migliorarne le condizioni materiali*, affinchè migliorino anche quelle morali. Nelle strettezze presenti del nostro bilancio e nell'applicazione di misure che a taluni potrebbero parere una specie di liquidazione o di incameramento del Fondo per il culto, costituito con i beni del clero secolare e regolare, è questo un pegno che non tutto finirà senza qualche ulteriore provvedimento a favore del minor clero. Pesano ancora più di 9 milioni di pensioni sul Fondo per il culto; una rilevante economia potrà farsi nell'Amministrazione del Fondo per il culto, poi che avrà esaurite le sue operazioni, e altra ottenersi con un razionale riordinamento degli Economati generali dei beneficii vacanti; ciò potrà fornire i mezzi per lo stabilimento delle congrue fino a lire mille.

" Da queste ragioni d'ordine economico, e vieppiù d'ordine morale e *politico*, la vostra Commissione fu indotta a introdurre l'aggiunta in discorso all'articolo 3 „. (2)

3. Come è agevole rilevare, sostanziali erano le differenze tra

---

(1) Identiche considerazioni si leggono nella relazione presentata al Guardasigilli il 31 agosto 1882 dallo stesso deputato MERZARIO, richiamata a pag. 453 in nota.

(2) Dopo poche altre parole circa la disposizione riguardante gli assegni corrisposti dai Comuni in surrogazione delle abolite decime e circa una proposta relativa alle Chiese ricettizie, la Relazione così concludeva: « Onorevoli colleghi! La vostra Commissione v'invita e vi esorta ad approvare con sollecitudine questa legge che non apparisce dannosa all'Amministrazione del Fondo pel culto, trattandosi di semplice anticipazione in acconto, ed è certamente proficua per tanti poveri parroci che vivono nelle campagne in mezzo a popolazioni di contadini e di operai, ai quali fanno sentire la parola di fratellanza e della eguaglianza in nome di Dio e del Vangelo, e in essi temperano le passioni viziose e vituperevoli, e in mezzo alle tribolazioni ed ai patimenti li confortano colla fede e la speranza di un migliore avvenire ».

i due progetti del Ministero e della Commissione. Nel primo si trattava di iscrivere con la legge di assestamento " la somma occorrente per portare il supplemento di congrua alla cifra di lire 800, dedotti i pesi patrimoniali ".

Col 2°: *a*) si stabiliva che senz'altro, immediatamente, *a datare* dal 1° luglio, doveva il supplemento essere elevato alle lire 800 ; *b*) si aggiungeva che quando poi si fossero avuti i fondi disponibili, la congrua doveva essere portata a lire 900, e quindi al massimo definitivo di lire 1000 al netto. — Si dichiarava indi nella Relazione (e non essendo stata da alcuno presentata osservazione di sorta le considerazioni esposte ed i criteri informativi erano stati accolti con consenso unanime dagli organi tutti del potere legislativo) che colle modifiche ed aggiunte fatte s'intendevano riportare le disposizioni sulla congrua a quelle contenute nella legge piemontese del 1855.

4 La legge pertanto del 30 giugno 1892, che, ripetesi ancora, è la testuale riproduzione del progetto della Commissione della Camera, importa il concetto che le lire 800, come poi le 900 e le 1000, devono essere considerate *al netto.*

Non potrebbe al certo essere fatta distinzione tra la prima parte che si riferisce alle lire 800, e l'altra che si riferisce alle 900 ed alle 1000. Prima di tutto, ripetesi, tutta la disposizione va interpretata come la legge piemontese del 1855, di cui ci siamo occupati avanti, ed in essa si parla di lire mille *nette* (1).

In secondo luogo, sarebbe non solo inammissibile, ma assurdo, fare una simile distinzione fra le due parti della legge. Basta il notare che, tenuto presente lo scopo che il legislatore vuole raggiungere nell'occuparsi della congrua, l'assicurare lire 800 importa procedere con interpretazione anche più benigna della legge, che nell'assicurare le lire 900 e 1000. Se la congrua si concede all'investito pel suo mantenimento, è intuitivo che egli potrà sostentarsi meno convenientemente colle lire 800, anzichè colle 900 e le 1000.

Sarebbe un violare le più elementari regole dell'interpretazione delle leggi, il sostenere una diversa teoria.

É fuori dubbio dunque che l'espressione lire 800 " dedotti i pesi patrimoniali " significa lire 800 *nette.*

E *nette* da che cosa? Da tutto ciò che viene a ridurre la cifra *assicurata per congrua,* dato lo scopo per cui questa si concede.

La legge parla di *pesi patrimoniali.* Bisogna intendere, come abbiamo rilevato occupandoci della legge 1855 e come meglio ve-

(1) Ved. a pag. 210 a 213 (num. 11-18), e si abbia qui per riportato tutto ciò che ivi è detto.

dremo in seguito, per *pesi patrimoniali* tutti quei pesi che sono a carico della dote beneficiaria, ai quali non si possa provvedere altrimenti che colle rendite del beneficio, e che vengono a sottrarre parte di questa dote e di queste rendite alla congrua.

5. La Camera dei deputati, ripetesi, approvò nella seduta 10 giugno 1892, senza variazione di sorta, il progetto della Commissione.

Il Governo lo presentò al Senato il 13 giugno 1892 (1). Nella Relazione annessa, dopo aver fatta parola (riproducendo quanto già aveva dichiarato nella relazione precedente il progetto presentato alla Camera) delle condizioni del bilancio del Fondo pel culto, il Ministro di Grazia e Giustizia esponeva sommariamente lo stato della legislazione in Italia circa le congrue parrocchiali; indi soggiungeva:

" Per effetto dalla legge ora in progetto viene dato l'*aumento immediato* (si noti bene ciò) fino a lire 800, che è il limite ultimo portato dalla legge del 1866, e si determina in massima di elevare le congrue fino a L. 1000 non appena vi saranno i mezzi disponibili. Ora su questo punto stimo opportune alcune avvertenze.

" Secondo i calcoli istituiti, essendo oltre ventimila le parrocchie del Regno, ed ammesso che il supplemento fino a lire 1000 dovesse concedersi, come si ha ragione di credere, a 18,000 parroci, occorrerebbe una spesa annuale superiore a 3 milioni di lire. Ognuno vede che il Fondo pel culto nè per ora, nè per molto tempo avvenire potrà sopportare tale onere; tuttavia, accettando le considerazioni esposte dalla Commissione della Camera nella sua relazione del 6 giugno corrente, a me sembra opportuno favorire per legge il miglioramento delle condizioni finanziarie del basso clero, salvo ad attuarlo quando si potrà, locchè però, è bene ripeterlo, non potrà effettuarsi se non che in un tempo relativamente non breve. „

6. L'Ufficio centrale del Senato (relatore Lampertico) propose senz'altro l'approvazione del progetto. Ma leggesi a pag. 3 della Relazione presentata il 18 giugno 1892 (2): " Non rimane al vostro Ufficio Centrale che proporre al Senato l'approvazione della legge, non senza richiamarsi alle raccomandazioni fatte più volte dalla vostra Commissione permanente di finanza, perchè

---

(1) Atti parlamentari — Senato del Regno — Legislatura XVII — 1ª Sessione 1890-91-92 — Documenti ecc. N. 245.

(2) Atti parlamentari ecc. Senato, 1ª Sessione 1890-91-92. Documenti N. 245-A.

le istruzioni per la liquidazione delle congrue siano *tali* da rendere *praticamente non illusorio* il beneficio che la legge fa „. (1)

7. Discutendosi poi la legge (tornata del 20 giugno 1892), il senatore Cancellieri chiese di essere assicurato che *effettivamente* sarebbero corrisposti i supplementi di congrua (2). Il Ministro di grazia e giustizia rispose che non si doveva dubitare di ciò, " che si era finalmente adempita la lunga promessa fatta nella legge 7 luglio 1866 „.

Alle raccomandazioni poi dell'Ufficio Centrale circa le istruzioni, rispose che altre nuove ne sarebbero state diramate, ed aggiungeva: " Del resto, io posso assicurare l'Ufficio Centrale e l'on. senatore Lampertico, che se altre istruzioni si dovessero dare in questa materia, esse sarebbero ispirate a quel concetto che è diventato comune e costante presso tutti i più eminenti pensatori e i più autorevoli uomini di Stato, i quali ritengono che si debbono curare con grande sollecitudine gl'interessi materiali e morali del basso clero, ecc. „

II. — Esecuzione data alla legge dell'Amministrazione del Fondo pel culto.

8. Ora queste affermazioni e discussioni circa la necessità di istruzioni nuove e radicalmente diverse dalle precedenti (perchè si chiedeva fossero tali da non rendere ulteriormente *illusorie* le disposizioni di legge) dimostrano all'evidenza che si trattava di cambiare sostanzialmente sistema, e che la legge nuova doveva essere interpretata ed applicata con criteri ben diversi da quelli fino allora seguiti.

Si verificò infatti quanto già avemmo a notare al principio di questi nostri studi (3): che cioè, se durante lo impero della legge del 1866 e dell'art. 28 di essa, il fatto che al pagamento del supplemento di congrua si poteva pervenire solo dopo aver soddisfatti altri obblighi precedenti e sempre nella misura dei *fondi disponibili*, poteva in certo modo scusare una applicazione non esatta della legge e dei principii di diritto inerenti, tutto ciò non si può ulteriormente ammettere dopo la pubblicazione della legge 30 giugno 1892.

---

(1) Nella discussione poi (tornata del 20 giugno 1892) diceva di prender atto della dichiarazione del Ministro di grazia e giustizia che « le istruzioni quanto alla liquidazione delle congrue siano tali da far sì che lo *scopo* della legge *non sia frustrato* ».

(2) Si noti poi che ciò trovasi continuamente ripetuto nelle discussioni parlamentari. I membri stessi del nostro potere legislativo dimostrano quale fiducia si abbia nelle leggi in Italia.

(3) Veggasi num. 4 (pag. 3). Vol. in corso.

9. Si ritornò sulla questione nella discussione del bilancio, avvenuta allo stesso Senato nella tornata 20 dicembre 1892. I punti più rilevanti di questa discussione sono di grande importanza. Sopratutto ci preme far rilevare questo, che cioè l'esame delle varie opinioni manifestate dimostra sempre la insussistenza della teoria che l'Amministrazione del Fondo per il culto non tralascia mai d'invocare, che cioè le disposizioni legislative attuali sulle congrue siano fondate su speciali criteri tenuti presenti ed approvati dal potere legislativo nella formazione delle disposizioni stesse, criteri che (inutile il dirlo) sarebbero quelli cui l'Amministrazione stessa si ispira.

E' questo l'argomento unico su cui la detta Amministrazione si basa per legittimare le violazioni di diritto cui dà luogo nella pratica, e questo argomento è insostenibile: le discussioni parlamentari stesse ci dicono che i principii giuridici regolanti la congrua non erano stati menomamente pregiudicati.

Ecco il resoconto della discussione:

Senatore Lampertico. — Allorchè ebbi l'onore di essere relatore, nell'estate decorso, del progetto per l'aumento della congrua ai parroci, io richiamai l'attenzione del ministro guardasigilli sopra certe istruzioni, che l'Amministrazione del Fondo per il culto ha *sempre asserito istruzioni parlamentari*, e che istruzioni parlamentari *non sono punto, nè poco*, le quali istruzioni, a mio credere, venivano *a defraudare i benefizi della legge*, che, con unanime consentimento, veniva approvata così dalla Camera dei deputati, che da quella dei senatori.

Quando noi si dice: diamo ai parrochi per congrua 600, 700, 800 lire, quante siano, dobbiamo poi effettivamente darle. Non dobbiamo dunque volere che per via di istruzioni si venga a falcidiare questo che loro promettiamo noi stessi.

In particolare io richiamai l'attenzione dell'on. Guardasigilli sopra tre punti, e cioè: sopra la detrazione dal reddito di quel tanto che si paga per tassa di ricchezza mobile; sulla detrazione dal reddito di quel tanto che si paga per tassa di manomorta; sulla detrazione dal reddito dei redditi inesigibili.

Sopra questi tre punti non potevano essere più esplicite le dichiarazioni dell'on. guardasigilli Bonacci.

Nè potevano essere più leali le sue sollecitudini, perchè le dichiarazioni che egli aveva fatto in Senato avessero pieno effetto.

E' però noto che ancora si agitano parecchie controversie, quanto a redditi che vadano detratti dalla congrua o no, quanto a oneri che vengano imputati alla congrua o no.

Non sarebbe minimamente opportuno iniziare adesso una discussione su questo proposito in Senato, tanto più che può esservi grande differenza da un caso all'altro, in modo che forse il Senato non potrebbe devenire a conclusioni perentorie e di massima.

Ora io mi limito a richiamare l'attenzione del ministro di grazia e giustizia anche sopra queste controversie. Ed è al ministro di grazia e giustizia che io dirigo una parola fidente, tanto più che ho già la riprova delle sol-

lecitudini avute da lui e da alcuni suoi antecessori e particolarmente dall'on. Zanardelli, perchè la parola della legge avesse veramente effettuazione.

Io dunque, senza iniziare oggi in Senato una discussione di diritto, non fo che richiamare l'attenzione del ministro di grazia e giustizia sopra le questioni che tuttodì si agitano, e particolarmente sopra i legati ed *oneri del culto*, e sopra le messe così dette avventizie.

Qui non intendo menomamente di provocare dal ministro di grazia e giustizia dichiarazioni che vulnerino comunque principî di diritto. Mi basta esprimere fiducia nella lealtà del ministro di grazia e giustizia, che, sebbene non avesse d'uopo di avere riprova, pure la ebbe nella efficacia dell'opera sua, perchè le sue dichiarazioni da lui fatte in Senato avessero pienamente effetto.

Non fo che richiamare sopra di ciò l'attenzione del ministro di grazia e giustizia e dei culti; e dopo questo mi rimetto intieramente a quello che il ministro di grazia e giustizia e dei culti crederà di diritto, intendo dire, a quanto l'onorevole ministro crederà conforme alle disposizioni di legge interpretate secondo quel largo spirito di equità che è d'uopo nell'applicare una disposizione quale è quella che assegna ai parrochi un supplemento di congrua fino a una determinata somma. In questi limiti io spero che l'on. guardasigilli accetterà non tanto la mia istanza, quanto la espressione della mia fiducia.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Cavalletto.

Senatore Cavalletto. Io mi associo alle istanze fatte con la solita sua rettitudine ed equanimità del senatore Lampertico.

Debbo poi soggiungere una raccomandazione, non tanto per la equità quanto per la giustizia, ed è che quando si computano le congrue dei parrochi, nel calcolo di esse non possano essere ammessi i proventi delle messe avventizie. *La congrua deve essere quell'emolumento proprio dell'ufficio del parroco.* La celebrazione delle messe, specialmente avventizie, è prestazione e provento proprio di ogni sacerdote, che ha facoltà di celebrare la messa; ma questo provento non è strettamente proprio ed essenziale del parroco.

Ora il voler computare nelle congrue parrocchiali anche quel provento che è del resto molto mediocre, di 300 o al più di 400 lire all'anno, della celebrazione della messa, a me pare che sia un venir meno a quello spirito di giustizia che deve essere da noi esercitato verso i parrochi. L'on. Bonacci in un suo discorso ha fatto molti elogi del clero italiano; io convengo in questi elogi, sebbene apparentemente questo clero possa sembrare ostile al nostro paese.... „

Senatore Luzi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Sen. Luzi. ... Io so che le congrue a gran parte di parrochi e cappellani non sono state ancora liquidate. Pretermesse tutte le ragioni enunciate dall'onorevole Lampertico e dall'amico e collega Cavalletto, il di cui patriottismo è a tutti noto, pretermesse tutte le ragioni secondarie di liquidazione, io dico come massima fondamentale che è urgente e di necessità che alfine i parrochi tutti, i cappellani abbiano la liquidazione della congrua.

Nessuno certo è di me più convinto che l'on. guardasigilli Bonacci, il quale è delle mie stesse provincie, e conosce benissimo le condizioni del basso clero nelle provincie ex-pontificie, se ne occuperà vivamente; ma è certo però che fino a tanto che l'Amministrazione del Fondo per il culto andrà avanti a questo modo, le cose andranno sempre alla lunga, con pregiudizio

dei poveri preti miserabili, del così detto basso clero, e con pregiudizio anche della Nazione.

Raccomando per ciò caldissimamente la sollecita liquidazione di tutte le congrue.

Presidente. Ha facoltà di parlare il signor senatore Costa, relatore.

Senatore Costa, *relatore*. Gli oratori che hanno preso la parola su questo capitolo del bilancio hanno esposto due ordini di considerazioni. Il primo, d'indole politica, riguarda la condotta in genere che si deve tenere verso il clero, affinchè egli possa essere, quale è e deve essere, affezionato alla patria.

L'altro ordine di considerazioni è puramente giuridico; come si debbano computare i proventi dei parrochi per fissare la misura della congrua di recente aumentata a lire ottocento.

Quanto al primo ordine di considerazioni, delle quali parlerà certamente con maggiore autorità e competenza il guardasigilli, rilevo soltanto che io fui dei primi a sollevare in Senato la questione dell'aumento delle congrue, e che il Senato è stato, non solo assenziente, ma favoreggiatore zelante di tutte le proposte dirette a migliorare le condizioni del basso clero.

Quindi su questo punto mi sembra completo l'accordo, e parmi inutile continuare una discussione la quale potrebbe prendere proporzioni assai più ampie di quelle che sieno consentite nella discussione di un capitolo di bilancio.

Quanto alla questione giuridica, il Senato comprende che le mie dichiarazioni debbono essere circondate da molta riserva, essendo io seguace di una scuola, che credo buona, la quale consiglia ai Parlamenti di non addentrarsi di soverchio nelle questioni amministrative, di dare bensì un indirizzo, di vivificare, per così dire, l'opera dell'Amministrazione, di controllarla, occorrendo, ma astenendosi con cura dal pregiudicare la libertà di azione e quindi la responsabilità del potere esecutivo, e dal manifestare voti o propositi che possono influire sulle questioni che rientrano nella sfera d'azione dell'autorità giudiziaria.

E con questa preliminare avvertenza, osserverò che la questione sollevata dall'onorevole Lampertico poteva essere opportunamente proposta prima della recente legge del 1892.

L'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 allora vigente diceva semplicemente che quando le finanze del Fondo per il culto lo avessero permesso, si sarebbe aumentata la congrua ai parrochi fino a 800 lire.

Era quindi un provvedimento assolutamente discretivo, che se aveva limiti e condizioni, le aveva esclusivamente a garentia delle finanze.

La legge del 1892 ha fatto invece qualche cosa di più. Ha aggiunto un concetto che mancava nell'art. 28 della legge del 1866, quando ha detto che a datare dal primo luglio, il supplemento di congrua da concedersi ai parrochi verrebbe elevato a 800 lire, *dedotti i pesi patrimoniali.*

E' dunque ormai chiaro dalla legge, che per determinare la misura della congrua è necessario tener conto dei pesi patrimoniali.

Che cosa sono i pesi patrimoniali?

Il ministro, per spiegare questo concetto, ha emanato istruzioni delle quali il nostro collega Lampertico ha preso atto, e che io credo ispirate ad una grande equità, direi anzi, a molta larghezza di vedute.

Ma lo scendere ad esaminarle, il soffermarsi ora a determinare se per determinare la misura della congrua si debba tener conto o no dei proventi che i parrochi ritraggono dai legati di messe, dalle messe avventizie, sarebbe

inutile e pericoloso. Inutile, perchè qualunque fosse la opinione, il Ministero o il relatore della Commissione permanente di finanze manifestassero, non potrebbe avere che un valore assai limitato. Pericoloso, perchè potrebbe pregiudicare una questione giuridica che non può trovare una precisa soluzione che in seguito all'esame dei titoli, che deve essere fatto di caso in caso.

E specialmente quanto ai legati di messe ed alle messe avventizie, non vorrei dir nulla che compromettesse la tesi sostenuta dai nostri colleghi Lampertico e Cavalletto.

Ricordo soltanto che la giurisprudenza ha proclamato costantemente, in argomenti analoghi, il principio che non si debbano considerare come detraibili tutti quei proventi che il sacerdote ricava dalla estrinsecazione dell'ufficio, ma soltanto quelli che rappresentano un *aes alienum* (1).

Accennando a questo concetto, ripeto, però, che non credo opportuno di insistere, limitandomi a far voti che esso, se trovato giusto, sia applicato con grande spirito di equità, con grande larghezza di vedute, affinchè il pensiero giusto ed umano della legge che ha aumentato le congrue dei parrochi riceva una larga e feconda applicazione.

Senatore Lampertico. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Lampertico. Per mia parte, mi pare di non aver detto niente di diverso di quello che ha detto l'on. senatore Costa; però è bene chiarirsi.

Non parlo di quelle più alte questioni, a cui ha anche accennato l'onorevole relatore della Commissione permanente di finanze, sul modo con cui il Governo dello Stato deve condursi verso coloro i quali hanno cura di anime. Meno che mai entro in discussioni sul modo, con cui l'Amministrazione del Fondo per il culto abbia adempiuto il suo dovere verso questa o quella provincia dello Stato; evidentemente deve adempiere i suoi doveri per tutte le provincie dello Stato, nè su di ciò vi può essere questione possibile.

Quanto al punto su cui ho richiamato l'attenzione del Senato parmi che il senatore Costa, relatore della Commissione permanente di finanze, abbia detto quello che sulle generali si può dire, e che cioè non si possa oggi provocare in Senato una deliberazione su quello, che di sua natura è di competenza amministrativa o di competenza giudiziaria. Ma però, siccome la decisione di tale questione può avere due stadi, l'uno amministrativo e l'altro giudiziario, fino a che stiamo nello stadio amministrativo v'è sempre luogo ad un certo arbitrio di equità. Quando poi si entra nello stadio giudiziario, non v' è più arbitrio possibile. Allora la decisione è precisa, è di diritto, è del mio e del tuo. Ora, siccome io credo che non sia buon consiglio avventurare lo Stato in litigi sopra litigi, mi limito a dir questo. Finchè stiamo nel campo amministrativo, dove ha luogo un largo spirito di equità, io non faccio raccomandazioni concrete, ma esprimo fiducia nel ministro di grazia, giustizia e culti, che saprà portare in questo campo tutta l'equità possibile, evitando così d'impigliare lo Stato in un'infinità di contestazioni, che allo

(1) Questo richiamo può dar luogo ad equivoci nella materia delle congrue. Il concetto dell'*aes alienum*, rispetto alla *portio congrua*, deve portare alla conseguenza che sia appunto da considerarsi come estraneo ad essa tutto ciò che non sia goduto dal parroco come personale suo emolumento di congrua. Le spese quindi di chiesa e di parrocchia, fra le altre, sono appunto tali. E quando gravano sul beneficio per mancanza di altri mezzi o per la speciale condizione della parrocchia, come vedremo, rappresentano senza dubbio l'*aes alienum* di fronte al personale diritto del parroco alla congrua.

Stato non possono giovare, e lo impigliano in litigi non so se più nocivi quando lo Stato ne esce vinto o vittorioso.

Bonacci, *ministro di grazia e giustizia e culti.* Dopo quanto ha detto l'onorevole relatore della Commissione permanente di finanze a me poco rimane a dire.

Io debbo ringraziare tutti gli oratori, ma specialmente l'onor. senatore Lampertico, delle parole gentili che egli ha pronunziato al mio indirizzo e della fiducia che mi ha dimostrato.

Sulla questione, che fu detta alta, io non ho nulla a dire, perchè feci già in proposito la mia professione allorchè in Senato si discuteva la legge per autorizzare il pagamento della somma di 3 milioni, che il Fondo per il culto doveva fare allo Stato; quella legge, con la quale la congrua dei parrochi fu portata al massimo di 800 lire preveduto nella legge del 1866, e fu promesso un ulteriore aumento fino a 1000 lire.

Le dichiarazioni fatte allora, oggi non ripeterò, perchè alle dichiarazioni debbono seguire i fatti, e i fatti, come hanno riconosciuto l'onor. senatore Lampertico e l'onor. relatore della Commissione permanente di finanze, corrisposero pienamente a quelle dichiarazioni.

Credo anche io pericoloso l'entrare nei particolari delle questioni concernenti la liquidazione delle congrue: pericoloso per l'Amministrazione del Fondo per il culto; pericoloso anche per i parroci, atteso che le dichiarazioni fatte in quest'aula possono esercitare un influsso sulle decisioni dei tribunali.

Mi limiterò dunque a dichiarare agli onorevoli senatori Lampertico e Cavalletto, che esaminerò personalmente ed accuratamente, come richiede la importanza dell'argomento, le questioni alle quali essi hanno accennato, e tanto quella degli oneri provenienti dai legati di culto, quanto quella delle messe avventizie ecc. „

10 Colla Circolare 16 marzo 1893, n. 235 (1), furono diramate nuove istruzioni che dovevano sostituire quelle contenute nelle Circolari 1° luglio 1885 e 25 dicembre 1886 (1° gennaio 1887) (2).

---

(1) Questa Rivista, vol. III, pag. 505.

(2) Idem, idem, pag. 145 e 57.

Per quanto riguarda la determinazione delle attività e del passivo, la prima conteneva questa sola disposizione: « Art. 3. I documenti che dovranno giustificare la domanda e che dovranno prodursi dal ricorrente sono i seguenti:

« Per la parte attiva: *A*) Copia dell'ultima denunzia dei redditi per l'applicazione della tassa di manomorta; *B*) Copia dell'ultima denunzia per l'applicazione della tassa sui redditi di ricchezza mobile.

« Per la parte passiva: *C*) Le pezze giustificanti la cifra delle imposte annuali, colla distinzione dello importare delle imposte erariali, di quelle provinciali e comunali; *D*) I documenti comprovanti i debiti ipotecari ».

La seconda, quanto alle attività, negli articoli 3 a 7 dichiarava quanto segue: « Nel calcolo delle attività non dovevano comprendersi le case di abitazione parrocchiali; le rendite procedenti da beni stabili dovevano essere comprovate colla esibizione delle regolari scritture di affitto, se i beni erano affittati, altrimenti dovevano essere accertate in base all'ottuplo dell'imposta fondiaria principale, giusta il disposto della legge sulla tassa di manomorta; le rendite mobiliari dovevano essere indicate per intero, quand'anche talune di esse fossero ritenute di difficile riscossione; i proventi di stola dovevano essere indicati nella misura minima normale di lire 30 annue, salvo che per speciali condizioni non risultassero denun-

Quanto alle attività:

1° L'accertamento delle rendite di ciascun beneficio parrocchiale, provenienti da beni stabili, da canoni, da censi, da interessi di capitali, da titoli di debito pubblico o da qualsivoglia altro cespite di spettanza del beneficio deve farsi in base alla denunzia compilata dal Parroco, agli effetti della tassa di manomorta ed alla liquidazione del Ricevitore del registro (art. 1);

2° Fra le attività non debbono essere comprese le case di abitazione parrocchiali (art. 2);

3° Ai redditi accertati colla denunzia di manomorta si deve aggiungere l'ammontare dei proventi casuali o di stola, i quali debbono calcolarsi nella somma fissa di L. 30, a meno che nella denunzia per l'imposta di ricchezza mobile e nell'accertamento fatto dall'agente delle imposte o dalle competenti Commissioni non siano stati ritenuti in somma maggiore. In questo caso di dovrà ammettere la somma accertata, con che però non sia superiore a L. 300, rimanendo stabilito che, qualora fosse superiore dovrà essere ridotta alla predetta somma di L. 300, limite massimo che il Consiglio ritenne doversi ammettere come proventi di stola (art. 3);

4° Non si deve tener conto fra le attività del provento delle messe avventizie (art. 4);

5° Non si deve tener conto nemmeno dei redditi mobiliari riconosciuti inesigibili in seguito a sentenza o ad atti esecutivi infruttuosi, oppure in base ad altri documenti di indubbia fede, da esaminarsi e valutarsi di caso in caso dall'Amministrazione (art. 5);

6° Tra l'attivo si debbono comprendere gli assegni obbligatori a carico dei Comuni, oppure del Fondo per il culto per gli oneri che già erano a carico dello Stato, delle soppresse Casse ecclesiastiche, o degli enti soppressi (art. 6).

Quanto alle passività si debbono dedurre (art. 7):

1° Le passività gravanti il patrimonio, cioè canoni, censi ed altri debiti reali;

---

ziati in somma maggiore, nel qual caso doveva essere indicata questa in luogo di quella; fra le attività dovevano essere esposti gli assegni che i parrochi percepivano annualmente dal R. Economato generale, dai Comuni e da altre Amministrazioni, sebbene questi assegni non costituissero dotazione della prebenda ».

Quanto alle passività, l'articolo 8, che abbiamo già riferito (num. 33, pag. 228), dichiarava che non si ammettevano in deduzione, se non le imposte e gli oneri ipotecari.

Secondo la Circolare, non erano deducibili le tasse e spese sulla canonica, la tassa di manomorta, l'assicurazione contro gl'incendi e le spese e funzioni di culto, perchè a carico dell'investito.

2° le imposte fondiarie:

3° l'imposta di ricchezza mobile nella parte afferente ai redditi patrimoniali del beneficio;

4° la tassa di manomorta, pure nella parte che colpisce le rendite proprie del beneficio;

5° gli altri oneri legittimamente imposti sulle rendite beneficiarie; (1).

6° le spese obbligatorie per l'adempimento dei legati (2).

11. Coloro che han potuto avere occasione di seguire nella pratica l'attuazione di queste nuove Istruzioni sono stati in grado di rilevare come, per l'anno 1893 e per buona parte del seguente 1894, si procedette nella liquidazione dei supplementi con criteri di larghezza e di agevolazioni ai quali furono indi apportate molte restrizioni (3).

12. La Relazione alla Commissione di vigilanza del Direttore generale (4) per gli esercizi del bilancio 1892-93, 1893-94, 1894-95, dopo aver accennato alle pratiche fatte per dare esecuzione alla

---

(1) Questa espressione dovrebbe portare senz'altro all'accoglimento della tesi che noi sosteniamo circa la deducibilità delle spese per l'esercizio della cura delle anime, quando esse per le speciali condizioni della parrocchia, sono a carico del beneficio, come ha dichiarato la Corte d'appello di Napoli nella sua sentenza 5 gennaio 1897, di cui ci siamo occupati. In quella ipotesi infatti le accennate spese rappresentano appunto un *onere* imposto legittimamente (dalle leggi canoniche) *sulle rendite beneficiarie.*

(2) A questo punto la Circolare osserva: « Relativamente a quest'ultima categoria di spese giova avvertire che sin qui si è dubitato se fossero deducibili o no, ma il Consiglio ha ritenuto che allorquando l'adempimento di un legato di messe o di altre funzioni religiose obblighi il Parroco ad una spesa effettiva, o per fare eseguire da altri l'adempimento, o per trasferirsi ad adempierlo personalmente fuori della propria chiesa, o per altro giustificato motivo, sia giusto ammettere in deduzione le spese effettive ».

(3) Ciò sia in riguardo al riconoscimento dei diritti e delle ragioni dei parroci, sia in riguardo alla più o meno rigorosa documentazione.

Così, ad esempio, da prima si fu larghi ad ammettere la spesa dell'economo o coadiutore documentata con certificato della Curia vescovile (applicando in sostanza i principii che noi ora sosteniamo, informandoci alla stessa tesi già riconosciuta dall'Amministrazione), mentre poi si formulò la teoria esposta nei posteriori documenti ufficiali dell'Amministrazione, ed esplicata nella pratica, che cioè la spesa debba risultare dall'atto di fondazione della parrocchia o da epoca anteriore alla legge 7 luglio 1866; dapprima, per la determinazione dei proventi di stola, si riconobbe sufficiente un' attestazione della Curia vescovile, indi si vollero i certificati delle Agenzie delle imposte; dapprima, per ottenere la spesa della casa, in mancanza della canonica, bastò far risultare questa mancanza, senza negare la deduzione quando il Parroco abiti in casa di sua privata proprietà, come si negò poi, ecc., ecc.

(4) « Relazione alla Commissione di vigilanza sulla Amministrazione del Fondo per il culto per gli esercizi 1892-93, 1893-94, 1894-95, del Direttore generale Antonio Tami. — Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero, 1895 », pag. 235 e seg.

legge, confermava quanto già si era dichiarato precedentemente, che, cioè, non si poteva ancora parlare di elevare la congrua alle lire 900 e poscia alle lire 1000. " A soddisfare, ivi leggesi (pagina 237), i voti della legge 30 giugno 1892, n. 317, per la quale ed a seconda dei mezzi man mano disponibili le congrue ai Parrochi dovranno essere elevate prima a lire 900 e poscia a lire 1000, è giuocoforza attendere tempi migliori che gli attuali non siano ". (1)

Si riportavano poi le cifre della spesa pei supplementi concessi in ognuno degli esercizi in parola; e, per quello che in seguito dovremo notare, rileviamo che, malgrado l'applicazione delle nuove istruzioni e dei più larghi criteri cui erano ispirate, non si erano erogate che le seguenti annue somme per provvedere sulle nuove domande prodotte: per l'esercizio 1892-93, lire 229,075.30; per l'esercizio 1893-94, lire 271,224.83; per l'esercizio 1894-95, lire 243,301.83 (2). Si ebbe quindi una spesa annua media di circa lire 248,000.

La spesa nel primo degli esercizi in parola, per far fronte al pagamento dei supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, era in complesso prevista in lire 1,771,996; per l' esercizio seguente fu aumentata a lire 1,931,966. Negli esercizi posteriori, poi fu continuamente aumentata, raggiungendo all'ultimo la cifra di L. 3.200.000 (3).

13. La Relazione anzidetta indi si occupava di alcune delle questioni di massima, quelle cioè riguardanti l'economo o coadiutore, la abitazione, le tasse di manomorta e di passaggio d'usu-

---

(1) Abbiamo già avuto cura di rilevare questo concetto, sul quale dovremo ritornare allorchè ci occuperemo della discussione del bilancio 1897-98 e dei nuovi progetti di legge presentati in quest'anno per elevare le congrue a lire 900.

(2) Nell'esercizio 1892-93 erano state accolte 1428 domande; nell' esercizio 1893-94, 1643, ed infine 1390 nell'esercizio 1894-95.

(3) Nell'esercizio 1894-95 tale complessiva spesa fu prevista nella somma di lire 2,500,000, ma fu poi accertata nella somma di lire 2,805,495.22 con una differenza in più di lire 305,495.22.

Nell'esercizio 1895-96 la spesa salì a lire 2,975,500 e nell'esercizio 1896-97 a lire 3,222,000. (Ved. Relazione alla Commissione di vigilanza ecc. per gli esercizi finanziari 1895-96, 1896-97 del Direttore generale ecc. Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero. 1898).

Nell'esercizio 1897-98, fu stanziata in bilancio la somma di L. 3,100,000. (Ved. Atti parlamentari, XX Legislatura, 1ª sessione 1897. Camera dei deputati, n. 28. Disegno di legge presentato dal ministro del Tesoro, *Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio al 1897 al 30 giugno 1898*, pag. 54.)

Nell'esercizio 1898-99 infine la somma di lire 3.200.000. Id. id. N. 173. Id. id. per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1898 al 30 giugno 1899 pag. 44.

frutto sui supplementi di congrua concessi dal Fondo pel culto; e così si esprimeva:

" Nelle domande (pag. 249 e seg.) per la liquidazione del supplemento di congrua, non pochi parrochi hanno incluso, fra le spese, l'onorario che corrispondono al coadiutore, e ne hanno chiesta la rivalsa. Con ciò, in altri termini, vorrebbero che la spesa pel coadiutore fosse posta a carico dell'Amministrazione (1). La questione presentava non poca importanza, imperocchè, ammessa la risposta affermativa, non lieve sarebbe stato il carico del Fondo per il culto, certo essendo che tutti i Parrochi, quando fossero sicuri di ottenere la rivalsa della spesa, si affretterebbero a provvedersi di coadiutori per diminuire la fatica del ministero spirituale (2).

" L'Amministrazione ritenne che il rimborso della spesa del coadiutore fosse dovuto solo quando la *coadiutoria* fosse stata istituita con regolare provvedimento di autorità ecclesiastica (3) in epoca remota, ed in ogni caso anteriore alla legge 7 luglio 1866, e che non fosse dovuto quando il coadiutore fosse stato assunto dal parroco di propria iniziativa, o per proprio comodo, od anche per disposizione dell'Ordinario diocesano, ma recente.

" Fra le spese di cui i parrochi chiedono spesso il rimborso sono quelle occorrenti per procurarsi l'abitazione, quando la parrocchia manchi di casa canonica; ed anche su questo punto l'Amministrazione usa essere larga ammettendo fra le spese da dedursi dall'attivo quella che da regolare contratto o certificato risulta essere effettivamente spesa dal parroco per l'alloggio, rifiutando però di assumerla quando il parroco abiti in casa

(1) L'Amministrazione del Fondo pel culto ripete spesso questo argomento quando crede di dover negare qualche deduzione di spesa: essa dice che la spesa non deve andare a suo carico. Non si tratta di vedere se una o un' altra spesa vada a suo carico; ma di vedere se, in applicazione dei principii giuridici riguardanti la congrua, nella liquidazione debba o non debba tenersi conto della spesa stessa. L'Amministrazione suddetta, quando non esiste per l'investito la congrua nella misura minima voluta dalla legge, è obbligata a corrispondere quel supplemento che, seguendo gli analoghi principii di diritto, sia dimostrato necessario per la reintegrazione della congrua stessa, in modo che si raggiunga lo scopo di assicurare al Parroco quel reddito minimo di cui deve personalmente godere.

Sono i detti principii di legge, è la legge che determinano l'esistenza della congrua nei limiti voluti o la sua deficienza; e, data la deficienza, il supplemento è a carico della ripetuta Amministrazione nell'attuale nostro diritto pubblico.

(2) Questo argomento non è ammissibile, poichè, come vedremo, il Parroco nomina ed assume il coadiutore nei casi e modi regolati dal diritto canonico, alle disposizioni del quale deve uniformarsi. Ma il diritto canonico, perfino nella materia beneficiaria, rappresenta un campo inesplorato dall'Amministrazione del Fondo pel culto.

(3) Non dispone così, come vedremo, il diritto canonico: non si tratta di istituzione di una vera e propria coadiutoria.

propria o di congiunti, ed in fatto non sopporti una spesa effettiva „.

14. L'Amministrazione del Fondo per il culto ha creduto di dar luogo ad un accertamento delle attività e passività delle parrocchie e delle mense vescovili, compilando una statistica sulle attività e passività di tutte le parrocchie del Regno e sugli assegni di congrua a carico del Fondo per il culto al 31 dicembre 1896. E, in data 30 giugno 1897, il Direttore generale presentava al Ministro di grazia e giustizia la Relazione, di cui già questa Rivista ebbe ad occuparsi (1).

Questo lavoro, eseguito dall'Amministrazione di sua iniziativa, senza garenzie opportune (date le enormi difficoltà che si presentavano per una simile impresa) e sopratutto senza contraddittorio degli interessati, ossia dei parrochi, non poteva e non può avere che un valore relativo; ed era ben strano il volerlo elevare, come si è tentato di fare coi progetti di leggi presentati in quest'anno e caduti per le vicende parlamentari, a base certa e sicura per la determinazione delle congrue e dei supplementi di congrua parrocchiali.

I criterii dai quali parte l'Amministrazione per accertare l'attivo, ossia le denunzie e liquidazioni della tassa di manomorta e della imposta di ricchezza mobile, non possono venire accolti in modo assoluto (2); una indagine anche sommaria porterebbe a constatare quanti pochi possano essere i parrochi i quali accettino le risultanze di quegli accertamenti; e, trattandosi della congrua e dell'assicurazione di essa, che importa assicurazione degli alimenti per l'investito della parrocchia, di un assegno minimo pel suo mantenimento, non si può a meno di richiedere tutte quelle garenzie che assicurino una liquidazione fondata sulla certezza, sulla reale ed ineccepibile consistenza dei redditi dell'investito.

La Relazione di cui avanti si propose lo scopo di esporre tutti i precedenti e tutto ciò che si riferiva alla materia delle congrue parrocchiali in Italia; non potè mancare quindi di tener parola dei criterii di liquidazione stabiliti dall'Amministrazione. E noi ci occuperemo di questa parte, per completare così quanto concerne l'esame del sistema che il Fondo per il culto ha creduto adottare per applicare la legge del 30 giugno 1892.

15. Innanzi tutto accenna la Relazione (pag. 47) alla questione

---

(1) Vol. VII, pag. 408 e seg.

(2) Vedi quanto leggesi negli studi che precedono al num. 7 pag. 5 e al num. 20 pag. 215 e quanto diremo più oltre sull'argomento.

se l'assegno supplementare di congrua spetti al parroco, ovvero alla parrocchia, se abbia cioè un carattere affatto personale, ovvero costituisca un complemento della dotazione della parrocchia; e conchiude che l'assegno debba intendersi di carattere personale, spettante all'investito e non all'ente.

Noi dividiamo questa opinione, allo stato della nostra legislazione, come conseguenza di tutto quanto abbiamo finora esposto; ed avemmo già occasione di pronunziarci in questo senso, in occasione delle sentenze riguardanti l'applicabilità delle tasse di manomorta e passaggio di usufrutto sui supplementi corrisposti in esecuzione delle leggi 7 luglio 1866 e 30 giugno 1892 (1).

16. Riproduciamo integralmente tutta la parte della Relazione che si riferisce ai metodi di accertamento dell'attivo e del passivo.

Invitiamo il lettore ad esaminarla accuratamente e richiamiamo la sua attenzione sulle note che apponiamo nei punti più rilevanti: esse contengono gli argomenti che valgono a confutare i criteri seguiti e le teorie esposte dall'Amministrazione.

Metodo di accertamento dell'attivo e del passivo - Attività. — La base fondamentale dell'accertamento è sempre costituita dalle denuncie e dalle liquidazioni fatte e compiute agli effetti della applicazione della tassa di manomorta, giusta la legge 13 settembre 1874, n. 2078 (testo unico), avvertendo però che ora tali denuncie e liquidazioni si considerano quale una esatta valutazione dei redditi *dichiarati* ed *accertati*, non già come una estimazione dell'intero patrimonio della dotazione.

Può infatti accadere che qualche rendita dotalizia sia stata omessa nella denunzia o sia sfuggita all'accertamento della manomorta; in questi casi non può contestarsi all'Amministrazione, la quale altrimenti sarebbe costretta a pagare indebitamente un maggior supplemento di congrua, il diritto di computare la rendita nelle attività beneficiarie, sebbene non dichiarata ed accertata prima, salvo a determinarne l'ammontare secondo i criteri stabiliti per l'applicazione della tassa.

Per reciprocità di trattamento si acconsente però alla deduzione delle rendite che fossero venute a cessare dopo la presentazione della denunzia di manomorta o dopo l'accertamento compiuto dal Ricevitore del registro.

Può accadere anche, il caso si è verificato, che l'accertamento compiuto dal Ricevitore del registro, agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, abbia il suo fondamento in contratti di locazione riconosciuti in seguito non attendibili; venendo meno la base, si comprende come non si possa ammettere l'accertamento compiuto quale una legittima presunzione di verità; onde, verificandosi la ipotesi, l'Amministrazione non accetta il reddito già accertato, ma procede ad una nuova determinazione, considerando gli immobili come condotti ad economia.

---

(1) Vedi nota alla sentenza 21 dicembre 1897 della Cassazione di Roma nel volume corrente (dispense 84-85) pag. 60, coi richiami.

I reclami più numerosi si incontrano appunto nell'accertamento della rendita degli immobili condotti ad economia, pretendendosi dai parrochi interessati che l'Amministrazione abbia ad accettare il reddito, che essi dichiarano di trarre e che il più delle volte, aggravando la spesa di coltivazione, di custodia e di raccolta dei frutti, si riduce a cifra meschinissima. L'Amministrazione non crede però di doversi discostare dai criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento per l'applicazione della tassa di manomorta; e quando il reddito dichiarato risulta inferiore, lo computa al multiplo di otto volte l'imposta fondiaria principale di cui gl'immobili sono gravati; e certo non si può rinunziare ad una presunzione stabilita dalla legge (1) per rimettere all'arbitrio della sola parte interessata la determinazione del reddito e, per inevitabile conseguenza, dell'ammontare del supplemento di congrua.

La tassa di manomorta applicandosi alle sole rendite che costituiscono la dotazione beneficiaria, è ovvio che non si possano applicare gli stessi criteri di accertamento e di valutazione ai redditi non dotalizi e che tuttavia, essendo goduti dal parroco, debbono computarsi nella liquidazione del supplemento di assegno; donde la necessità di valersi di altri elementi o di altre presunzioni stabilite da leggi analoghe.

Così per determinare l'ammontare dei prodotti casuali, ossia dei proventi di stola bianca e nera, l'Amministrazione si giova dell'accertamento fatto agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, perchè anche qui, come nel caso dell'applicazione della tassa di manomorta, si ha la dichiarazione della parte, l'accertamento del reddito in contradditorio ed il reclamo alle autorità superiori.

Epperò, come regola, l'Amministrazione calcola i prodotti casuali nella somma accertata dall'agente delle imposte e dalle competenti Commissioni, salvo che il parroco non abbia dichiarata una somma maggiore nel domandare il supplemento di congrua. Ma se manca l'accertamento o la dichiarazione, oppure se il reddito si enuncia al disotto di trenta lire, i prodotti casuali si calcolano nella somma fissa di lire 30, giacchè per quanto sia piccola la parrocchia — e non deve contenere meno di 200 abitanti perchè

---

(1) Ma la legge sui redditi di manomorta, che ha scopi fiscali, riguarda una imposizione che colpisce l'ente ecc., e non si comprende perchè l'Amministrazione del Fondo pel culto voglia non solo uniformarsi alle risultanze della liquidazione del Demanio, ma dar luogo essa all'esecuzione diretta della legge sulla manomorta, che non la riguarda. Si ricordi che questo criterio di valutazione dei redditi in base alle risultanze della liquidazione per la tassa di manomorta, proposto nel progetto ministeriale (e con molta riserva) della legge 7 luglio 1866, fu respinto dalla Commissione della Camera, e non sanzionato nella legge (veggasi quanto è esposto al capo IV del precedente studio, *La legge 7 luglio 1866*, num. 19 e seg., pag. 213 e seg.).

A noi sembra assolutamente fuori dubbio che le risultanze della liquidazione di manomorta solo allora potrebbero essere tenute a base della liquidazione della congrua, quando o per essere la liquidazione, e quindi la valutazione dei redditi, corrispondente alle denunzie del parroco, o altrimenti, vi fosse l'assentimento o l'accordo di esso nell'accettare quella valutazione.

In caso diverso il parroco, poichè la legge sulla congrua non prescrive nulla al riguardo, potrà avvalersi di tutti i mezzi che crederà opportuni far valere nel suo interesse per dimostrare la reale entità dei suoi redditi.

Potrà, ad es., produrre il verbale di immissione in possesso fatto in confronto al Subeconomo dei benefici vacanti, chiedere una perizia, ecc,

vi sia il diritto al supplemento di assegno -- non è presumibile che i proventi di stola bianca e nera non raggiungano codesto limite.

Pei redditi accertati in misura molto elevata si adotta però un temperamento, che ha la sua giustificazione, non già in un supposto soverchio rigore nell'accertamento, sibbene nell'intendimento di non lasciare il parroco in balia di proventi continuamente incerti e variabili; così è che, quando la somma accertata supera le 300 lire, non si tiene conto della eccedenza, mentre coi criterii antichi si calcolava la somma maggiore senza limitazione alcuna (1).

In passato, si computavano nelle attività anche i proventi delle messe avventizie, i quali si ritenevano compresi nella generica locuzione di *prodotti casuali* usata dalla legge; ma questa rigorosa interpretazione, a tutto danno dei parrochi, di una legge che mira invece a favorirli, non poteva lungamente sostenersi, e fu abbandonata. Coi nuovi criteri si escludono dal calcolo delle attività le elemosine delle messe avventizie, considerandole come proventi del *sacerdote*, anzichè del *parroco;* d'altronde l'incertezza del provento e la difficoltà di accertarlo, non consigliano un sistema diverso, che non condurrebbe ad altro che a mantenere vive le agitazioni ed il malcontento, senza alcun vantaggio apprezzabile per l'Amministrazione.

Si computano invece nelle attività tutte le rendite derivanti da lasciti, da donazioni e simili, comunque destinate all'adempimento di oneri determinati, salvo poi ad ammettere in deduzione la *spesa effettiva* sostenuta dal parroco per tale adempimento, come si dirà a suo luogo.

Si computano altresì gli assegni che il parroco, come tale, percepisce a carico dei Comuni, o del Fondo per il culto o di altra Amministrazione pubblica o privata, purchè abbiano una causa determinata, misura fissa e carattere continuativo, sì da escludere il concetto di una oblazione volontaria o di un sussidio per una volta tanto. E quando l'assegno sia il corrispettivo di un determinato servizio da prestarsi dal parroco e per il quale egli debba sostenere una spesa effettiva, questa si ammette poi nel passivo secondo la regola generale.

Certo non vi sarebbe ragione di escludere questi assegni, i quali avvantaggiano senza dubbio le condizioni economiche dei parrochi che ne hanno il godimento (2).

---

(1) Pei proventi casuali, l'art. 28 della legge 7 luglio 1866, parla di « prodotti casuali calcolati sulla media del triennio. »

La sola base fissata dalla legge per la valutazione è, pertanto, *la media di un triennio*. Quanto a far la prova di tale media, non è circoscritta dalla legge l'azione del parroco; e questo potrà avvalersi di tutti i mezzi opportuni. Il sistema più logico sarà certamente quello di fondarsi sulle risultanze dei registri parrocchiali, confortandole, se del caso, con quelle degli atti dello stato civile, e altri documenti municipali, ecc.

(2) Questa teoria non regge di fronte ai principii che regolano la congrua parrocchiale. Vedemmo già che nel giudizio promosso dal Parroco di Briano di Caserta, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ritenne che non si doveva computare fra le attività l'assegno di annue lire 196 per messe, che si diceva corrisposto dalla Congregazione di carità (ved. la sentenza 17-28 luglio 1896 di detto Tribunale, nella parte prima di questi studi), al parroco, perchè l'assegno stesso non rappresentava un attivo della parrocchia, ma un corrispettivo per celebrazione di messe fatte non al parroco come tale, ma al sacerdote.

Non vanno contemplati agli effetti della congrua i cespiti che sono estranei

Come si è già notato, fra le attività non si comprende la casa ad uso di canonica, e per una ragione molto semplice: la legge calcola i redditi della prebenda, e la casa, per l'uso al quale è destinata non produce reddito; d'altra parte volendosi computare nell'attivo il reddito della canonica desunto dal valore locativo, si dovrebbe anche ammettere in deduzione, fra le passività gravanti sulla rendita della parrocchia, una spesa equivalente per il fitto presunto e per le imposte a carico del parroco, cosicchè l'attivo ed il passivo si compenserebbero, e tutto si ridurrebbe ad una pura dimostrazione contabile. Si è quindi creduto più opportuno di escludere dalle attività il reddito della casa e dalle passività le imposte per la quota corrispondente al reddito medesimo, anche nella considerazione che questo reddito dovrebbe determinarsi *ex novo*, essendo la casa esente dalla tassa di manomorte.

Alquanto diverso è il caso dell'*orto* o del *giardino* annesso alla *canonica*; quando l'orto od il giardino forma un solo tutto col fabbricato, oppure è di così limitata estensione da escludere ogni idea di lucro, non si tien conto del reddito; ma quando invece è indipendente dal fabbricato e di una estensione più vasta, si computa il reddito, perchè se vi è lucro, è giusto che se ne tenga conto; e se lucro non c'è, non si può ammettere che il parroco, a suo beneplacito, limiti la produzione delle terre a danno del Fondo per il culto, il quale dovrebbe corrispondere un maggior supplemento di assegno.

Dal computo delle attività, si escludono i redditi mobiliari inesigibili: la prova della inesigibilità si fa consistere tanto nei giudicati, che dichiarano la insussistenza del reddito, o negli atti infruttuosi di un regolare procedimento esecutivo, quanto in altri documenti di indubbia fede.

Nella infinita varietà dei casi non è possibile accennare qui la natura, la efficacia ed il valore di tali documenti; basti dire che l'Amministrazione accetta tutte quelle prove che siano atte a trasfondere il convincimento della inesigibilità dei redditi per necessità di cose e per cause indipendenti dal buon volere del parroco, senza costringere questo a sostenere procedimenti costosi ed inutili.

Passività. — Quando si rifletta per poco che le *attività accertate* possono ridursi a meschinissima cosa in conseguenza della deduzione di oneri e di spese, sarà agevole convincersi della eccezionale importanza dello accertamento delle passività della prebenda; infatti è qui, ove si verifica l'urto maggiore degli opposti interessi, ed è qui che numerosi parrochi sollevano infinite eccezioni e, più soventi, pretese assolutamente esagerate ed assurde.

L'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 non dettò alcuna norma di liquidazione, ma si limitò a dichiarare che quando i parrochi avessero un *reddito minore* di lire 800, compresi i prodotti casuali, dovessero ricevere un supplemento di congrua (1).

Il che significa, in altre parole, che prima di tutto deve accertarsi il reddito della dotazione beneficiaria; e poichè, secondo la ragione comune, il

---

al reddito beneficiario e non in diretta dipendenza dell'ufficio del parroco. (Ivi, n. 8, pag. 7).

(1) Ciò importa, è bene ripeterlo sempre, che si tratta di accertare se esiste la *portio congrua* nei sensi dello istituto della congrua e nella misura voluta dalla legge; ed in caso opposto, reintegrarla mercè un supplemento.

Notisi la dichiarazione che « l'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 *non dettò alcuna norma di liquidazione* ».

reddito è diminuito dai pesi che gravano sul patrimonio, deve farsi una seconda operazione, depurare, cioè, il reddito dagli oneri patrimoniali. Al reddito così depurato, che è tutto quanto rimane di diritto al parroco, debbono poi aggiungersi i prodotti casuali, calcolati sulla media di un triennio, e quanto ancora manca per completare il reddito di lire 800 dev'essere dato dal Fondo per il culto mercè la inscrizione di un assegno corrispondente.

Segue da ciò che sono a dedursi, come l'Amministrazione ha sempre sostenuto, soltanto gli oneri patrimoniali, non già ogni e qualunque peso o spesa che possa ricadere sulla rendita goduta dal parroco (1).

Questa interpretazione venne poi riconfermata dall'articolo 3 della legge 30 giugno 1892, n. 316, così concepito:

" A datare dal 1° luglio 1892, il supplemento di congrua che si con-
" cede ai parrochi del Regno verrà elevato alla cifra di lire 800, *dedotti i*
" *pesi patrimoniali. Non appena vi saranno i mezzi disponibili* la congrua
" dei parrochi sarà portata a lire 800, *e quindi al massimo* definitivo di lire 1000
" al netto. "

Codesto articolo di legge manifesta una perfetta armonia di pensiero e di intenti: dapprima il legislatore provvede ai bisogni più gravi ed urgenti e ordina che, a data fissa, il supplemento di congrua sia elevato fino a lire 800, senza preoccuparsi dei mezzi, che giudica sufficienti, ma intende che siano dedotti dalle attività beneficiarie soltanto i pesi patrimoniali (2); per le concessioni maggiori, il legislatore si preoccupa invece della esistenza dei mezzi disponibili, alla quale subordina la esecuzione dei provvedimenti ulteriori, e per conservare sempre la necessaria proporzione tra i mezzi ed il fine, ordina che si proceda gradatamente.

Quando vi saranno i mezzi necessari, si dovrà elevare il supplemento fino a lire 900, ma secondo il sistema solito, vale a dire colla sola deduzione dei pesi patrimoniali, perchè ciò che maggiormente preme è di elevare la misura del supplemento; in seguito, rendendosi disponibili altri fondi in

---

(1) Ma ogni peso *che cade sulla rendita* del beneficio, sia che venga imposto da legge, sia da obbligazione, ecc. è sempre un onere patrimoniale appunto perchè grava sulla rendita. Veggasi lo stesso bilancio dell' Amministrazione del Fondo pel culto.

(2) Ma, dedotti i pesi patrimoniali, si ha appunto la rendita o il reddito netto, in questo caso della congrua. Tutto dipende dal non snaturare il concetto del peso patrimoniale e della legge. Vedremo che, contrariamente alle pretese del Fondo culto, le parole « dedotti i pesi patrimoniali » e le parole « al netto » rappresentano, anzi debbono rappresentare lo stesso concetto, quello cioè del reddito personale netto per congrua, esente ed immune da tutto ciò che *afficit patrimonium*. Lo scopo della legge è quello di far sì che l'investito della parrocchia abbia assicurate, *unde vivere possit*, lire 800, le quali appunto perchè attribuite alla persona, debbono essere depurate da tutto ciò che costituisce una spesa la quale va a ricadere sul reddito patrimoniale. Ed è ben agevole comprendere come la *portio* dei redditi che nei suddetti sensi spetta all'investito, debba essere immune, libera, così dai pagamenti di tasse, imposte, oneri passivi di carattere obbligatorio-civile (canoni, prestazioni, debiti ipotecarii, ecc.), come dalle spese, ad es., di chiesa o di parrocchia, quando per provvedere ad esse non vi sono che le rendite beneficiarie e per gli statuti ecclesiastici, riconosciuti dal potere civile e dalla giurisprudenza, ne sono un *onus adjectum*, come vedremo che ha sempre dichiarato la dottrina e la Cassazione di Roma. Di fronte allo scopo che si vuole raggiungere coll'assicurazione della congrua, tutte queste spese, che ugualmente diminuiscono il reddito personale del parroco, sono da considerarsi alla stessa stregua.

misura sufficiente, dovrà elevarsi il supplemento di congrua fino al massimo di lire 1000 ed allora, ma allora soltanto, sarà da esaminarsi quali altri pesi, oltre gli oneri patrimoniali, saranno da ammettersi in deduzione per soddisfare i bisogni secondari ed assicurare al parroco le 1000 lire di rendita netta (1).

Intanto, non essendosi ancora verificata, per la mancanza dei mezzi necessari, la condizione alla quale è vincolata la maggiore delle concessioni, rimane ferma la regola, confermata dalla prima parte del citato articolo 3 della legge 30 giugno 1892, che non debbano dedursi se non i pesi patrimoniali.

Quali essi siano è presto detto: tutte le passività che, essendo legittimamente costituite sul patrimonio, rappresentano un *aes alienum*, diminuendo il reddito: *bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno* (2).

Si ammettono pertanto in deduzione gli interessi dei capitali passivi, i censi, i canoni, i livelli e tutti gli altri pesi reali, purchè siano stati legittimamente costituiti e continuino a sussistere.

Per riconoscere se la costituzione del debito sia legittima, si richiede la esibizione della copia (in carta libera) dei titoli originari o di ricognizione o di altri equipollenti, mentre a dimostrare la sussistenza del debito si ritiene sufficiente una semplice dichiarazione del creditore, purchè sia contemporanea alla domanda del supplemento di congrua.

Le imposte sui terreni e sui fabbricati si ammettono parimenti in deduzione, calcolate però sulla media dell'ultimo triennio, sempre che non siano state accollate nei contratti di locazione ai conduttori.

Ma quando il reddito degli immobili non affittati sia stato desunto dal multiplo in ragione di otto volte il tributo principale erariale, non si deducono le quote d'imposta corrispondente a quei beni, perchè il reddito si considera già depurato dai pesi, giusta la esplicita dichiarazione contenuta nell'articolo 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078.

In nessun caso poi si deduce la imposta sulla casa di abitazione parrocchiale, sì perchè i tributi stanno a carico dell'usuario (art. 527 Codice civile), sì perchè nelle attività non si computa il reddito presunto della canonica, come si è notato a suo luogo (3).

---

(1) Interpretazione bene arbitraria. La disponibilità dei mezzi, per la legge del 1892 impediva solo il potersi, dopo che già si sono assicurate le lire 800, giungere alle lire 900 e indi alle 1000. Ma, come vedremo, le lire 800, già debbono essere state assicurate *nette,* anche più che non lo possano essere le lire 900 e le 1000.

(2) Ved. le note precedenti.

(3) Come abbiamo veduto nel cap. *La portio congrua parrocchiale nel diritto canonico* (n. 1, p. 201), la casa canonica, e in genere, la casa di abitazione del parroco, veniva a far parte dei suoi alimenti, dovevasi provvedere per assicurargliela e non poteva tener calcolò nel liquidare la congrua. Ciò posto, ci sembra doversi dedurre due conseguenze: 1° che quando esiste la casa canonica, poichè tutto ciò che forma la congrua deve intendersi libero da pesi, deve dedursi l'imposta fabbricati, non essendo strettamente invocabili, in relazione alla congrua, i principii che regolano i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione; 2° che, mancando nel patrimonio beneficiario la canonica, il parroco, rispetto all'assicurazione della congrua, è nel diritto di essere provveduto della casa di abitazione da chi è obbligato alla congrua (Van Espen, loc. cit., cap. VIII), e quindi non devesi vedere se egli effettivamente paghi una pigione, o viva in casa propria, o di congiunti; va essenzialmente, infatti, tenuto presente, non la deduzione della spesa effettiva dell'affitto, ma il diritto di essere fornito della casa di abitazione, e quindi in genere del corrispettivo per usufruirne.

La imposta di ricchezza mobile colpisce tanto i redditi mobiliari della prebenda, quanto i proventi casuali e gli assegni personali del parroco.

Posto il principio che ora si abbiano a dedurre soltanto i pesi patrimoniali, è ovvio che si debba detrarre la imposta, semprechè non sia stata accollata ai debitori delle rendite, per quella sola quota che colpisce i redditi della dotazione beneficiaria.

L'altra quota della imposta di ricchezza mobile che colpisce i redditi personali, deve rimanere a carico del parroco, il quale, al pari di ogni altro cittadino, ha l'obbligo di pagare i tributi personali.

Questa è la regola costantemente osservata ed applicata sotto il vigile controllo della Corte dei conti, la quale non sembra disposta ad ammettere una diversa interpretazione di leggi.

Tuttavia se in avvenire i mezzi lo consentiranno, si potrà, usando anche per codesto una maggiore larghezza, fare una eccezione consigliata da evidenti ragioni di equità, se non di stretto diritto.

Ed invero l'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua, calcola tanto i redditi patrimoniali della prebenda, quanto i prodotti casuali, che sono un reddito personale del parroco; dai redditi patrimoniali si deducono i pesi corrispondenti; invece dai prodotti casuali non si ammette alcuna deduzione, perchè i pesi che vi corrispondono, essendo necessariamente di carattere personale, debbono rimanere a carico del parroco. Ma se nel calcolo delle attività si computa il reddito di carattere personale sembra che per unità di criterio si potrebbe ammettere in deduzione anche la corrispondente imposta di ricchezza mobile, la quale, comunque si riguardi, diminuisce indubbiamente il profitto del reddito o di quella attività che si computa.

I proventi di stola, è bene ricordarlo, si computano al massimo per lire 300, ossia per una somma che, isolatamente considerata, non raggiunge il minimo reddito imponibile; ciò non ostante, per effetto del cumulo dei redditi tassabili, questi proventi possono essere assoggettati all'imposta, e, verificandosi il caso, si potrebbe detrarre l'imposta di ricchezza mobile per la quota ricadente sul reddito computato in attivo.

Può accadere però che i proventi di stola, sebbene computati per la misura massima stabilita in lire 300, siano stati accertati effettivamente in misura maggiore e quindi assoggettati all'imposta di ricchezza mobile; in questo caso non dovrebbe ammettersi alcuna deduzione, giacchè l'imposta sarebbe compensata dalla eccedenza sulle lire 300 di reddito, che l'Amministrazione esclude nel computo delle attività; nè, certo, sarebbe equo ammettere deduzioni dopo avere ridotto il reddito maggiore a sole lire 300; bensì queste lire 300 dovrebbero ritenersi già depurate dai pesi.

Naturalmente si dovrebbe detrarre la imposta di ricchezza mobile, qualora fosse dovuta, anche sugli assegni personali, che il parroco percepisce dal Comune o da altri corpi morali, quando tali assegni fossero computati nelle attività in cifra lorda; e ciò sempre allo scopo di applicare criteri identici nella determinazione così dell'attivo, come del passivo, nonchè di commisurare il supplemento di congrua sul reddito effettivo, anzichè su quello apparente.

Se codesti criteri riusciranno a prevalere, come mi auguro, quando vi siano i mezzi disponibili, non pochi parrochi ne avranno giovamento, mentre sarà data soddisfazione ad un discreto numero di reclami; ma, oltre questa, non potrebbe farsi alcun'altra eccezione senza urtare contro le disposizioni di

legge in vigore, dovendo invece rimanere ferma la regola generale, che non consente la deduzione della imposta di ricchezza mobile sugli assegni personali di congrua — nuovi od antichi — che paga il Fondo per il culto. E di fatti l'Amministrazione determina con la maggiore larghezza di criteri (1) le attività e le passività, e quindi la deficienza del reddito goduto dal parroco; ma una volta colmata la deficienza, ha adempiuto all'obbligo suo, e non deve fare niente di più. Per colmare questa deficienza o si inscrive un assegno *ex novo*, oppure si accrescono gli assegni personali già inscritti, o per effetto di precedenti liquidazioni od in virtù di antiche concessioni, e questi, dipendendo dalla medesima causa e dallo stesso titolo, non possono non considerarsi come parte integrante dell'assegno supplementare di congrua, o, se vuolsi, come il pagamento parziale di uno stesso debito. Da ciò la ragione dell'uniformità di trattamento anche per riguardo alla non deducibilità dell'imposta.

La tassa di manomorta si applica sulla rendita reale o presunta di tutti i *beni mobili e immobili* che appartengono ai corpi morali, inclusi i benefici parrocchiali, e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte, onde ben si disse un surrogato della tassa di successione.

Si è però discussa la questione se la tassa colpisca direttamente il reddito o la persona fisica o morale che ne abbia il godimento, e quindi se sia di carattere reale o personale.

Da questa Amministrazione e dalla Corte dei conti la tassa si ritenne di carattere più personale che reale, e per lungo tempo non si ammise in deduzione dall'attivo; in seguito però la si dedusse, come si è già avvertito, con qualche ampiezza, per la sola quota corrispondente ai redditi patrimoniali del beneficio, escludendo l'altra quota che potesse comunque colpire gli assegni di congrua corrisposti dal Fondo per il culto, uniformemente ai concetti applicati nei riguardi della imposta di ricchezza mobile.

Questa esclusione condusse naturalmente alcuni parrochi ad esaminare, nel proprio interesse, se fosse effettivamente dovuta, come l'Amministrazione demaniale sostiene, la tassa di manomorta, non che quella di passaggio di usufrutto, sui supplementi di congrua concessi dal Fondo per il culto, solamente *in seguito* a domanda e con decorrenza dalla data di questa, non già per diritto assoluto del parroco e tanto meno del beneficio parrocchiale.

Tale questione fu sollevata anche nella Camera dei deputati con una interrogazione svolta nella seduta del 29 luglio 1895 dagli onorevoli deputati Fusinato, Dal Verme e Mel, ai quali rispose il Ministro delle finanze, onorevole Boselli, sostenendo le ragioni dell'Amministrazione demaniale, che, agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, ritiene l'assegno supplementare di congrua come parte della dotazione del beneficio. Gli interroganti non si dichiararono soddisfatti.

---

(1) Tutti ritengono il contrario, invece, e ne sono una prova esauriente le discussioni parlamentari, di cui abbiamo fatto e facciamo parola in questi studi.

Per noi, la questione della ricchezza mobile, richiamando i principi di diritto che si devono tener presenti, è molto semplice.

Premesso che nel calcolo delle attività della congrua si deve tener conto solo dei redditi beneficiari, esclusi gli assegni che non abbiano tale carattere, e dei proventi di stola calcolati sulla media di un triennio, gli uni e gli altri debbono essere depurati dai pesi, e quindi anche dall'imposta di ricchezza mobile, perchè debbono esser netti. Questa è l'unica teorica che si può fare e che risolve ogni dubbio.

D'altra parte la medesima questione fu portata avanti l'autorità giudiziaria ad istanza del parroco di Vighizzolo (Cremona) e contro l'Amministrazione demaniale; il parroco attore ebbe causa vinta in primo e secondo grado con le sentenze 6-11 luglio 1895 del Tribunale civile e penale di Cremona, e 3-11 febbraio 1896 della Corte d'appello di Brescia; però ora si attende il responso della Suprema Corte di Cassazione di Roma alla quale ha fatto ricorso la Regia Amministrazione (1).

Le spese delle ordinarie riparazioni si ammettono in deduzione calcolate per gli opifizi al 30 per cento, pei fabbricati al 15 per cento del prezzo annuo di locazione, e pei beni rustici, aventi annessi fabbricati colonici, al 4 per cento della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono, ossia nella stessa misura stabilita dall'articolo 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, sulle tasse di manomorta.

Non si deduce però la detta spesa quando sia stata accollata al conduttore nel contratto di locazione, oppure quando il reddito del fabbricato sia stato desunto dal multiplo in ragione di otto volte il tributo principale erariale, non consentendolo la citata legge (2).

Non si deducono neppure le spese delle riparazioni straordinarie, perchè queste stanno a carico della Fabbriceria, o del Comune, o del patrono, o dei parrocchiani, a seconda dei casi e delle speciali disposizioni in vigore nelle singole regioni (3).

Oltre i pesi patrimoniali veri e proprî, oltre le imposte e le tasse e le spese delle ordinarie riparazioni, si deducono con larga interpretazione della legge anche gli oneri legittimamente imposti sulle rendite beneficiarie, i quali, assorbendo una parte del reddito, diminuiscono di altrettanto le utilità del parroco (4).

Ma si deducono gli *oneri*, non già tutte le spese che il parroco voglia

---

(1) Come è noto, la Cassazione di Roma si è pronunziata contro la tesi del parroco, colla sentenza 22 giugno 1897 (Rivista, vol. VII, pag. 573). In questa causa però si è trattato della tassa di passaggio di usufrutto, e non già della tassa di manomorta, come per equivoco dice la Relazione. Alla tassa di manomorta si riferisce l'altra sentenza della stessa Cassazione 21 dicembre 1897, nella causa Finanze c. Parroco di Vilia Albereto (vol. in corso, p. 60).

(2) Rimandiamo a quanto in questo e nei precedenti studi si trova detto circa il voler assolutamente applicare all'istituto della congrua parrocchiale *la legge sulla tassa di manomorta.*

(3) Il Fondo pel culto, evidentemente, fa molto assegnamento sull'obbligo dei parrocchiani! Esso però dovrebbe sapere che quest'obbligo dei parrocchiani nelle leggi in vigore, non esiste che in casi nei quali qualcuna delle vecchie disposizioni degli ex Stati italiani, ancora in vigore, e nei sensi da essa prescritti, lo stabilisce espressamente, come è noto. E ciò nella sola ipotesi dei restauri, ossia dei lavori straordinari per gli edifici di culto. (Ved. più oltre quanto si dice a pag. 489).

Il Fondo pel culto, invece, tutte le volte che non esiste la fabbriceria o il patrono, o l'obbligo del Comune risolve tutte le questioni degli oneri e delle spese delle parrocchie, ponendoli *a carico dei parrocchiani!*

E così avviene che in quest'argomento delle congrue, che pur sarebbe da trattare colla maggiore serietà, esso ci dà in permanenza due strani spettacoli: quella di legiferare addirittura, e quello di mostrare di non conoscere il diritto pubblico ecclesiastico in vigore in Italia.

(4) Una delle maggiori stranezze in queste Relazioni della Direzione generale, è costituita dalle continue contraddizioni e dall'enunciazione di principi che

o creda di fare; e soltanto gli oneri che abbiano per fondamento un'obbligazione imposta per giusta causa, oppure un fatto riconosciuto necessario, inevitabile; oltre ciò gli oneri debbono essere di misura certa e di carattere continuativo, tali insomma da potersi assimilare agli oneri patrimoniali, perchè solo per effetto di questa assimilazione si giustifica di fronte alla legge la deduzione.

Così, quando la parrocchia manchi di casa canonica, si ammètte in deduzione, sulla presentazione del regolare contratto o di un documento attendibile, la *spesa effettiva* che il parroco deve necessariamente sopportare per procurarsi l'alloggio, distraendo una parte del reddito destinato al suo personale sostentamento.

Quando però il parroco abiti in casa propria o di congiunti ed in fatto non sopporti una spesa effettiva, non si ha più dinanzi una *passività* e tanto meno una *passività necessaria*, alla quale faccia riscontro una effettiva ed inevitabile sottrazione di parte del reddito; in questo caso non si ammette alcuna deduzione, la quale non avrebbe giustificazione nel fatto e di fronte alla legge.

Diversamente operando, si verrebbe ad ammettere che il parroco avesse diritto ad un assegno suppletivo per l'alloggio, contro lo spirito e la letterale espressione della legge (1).

Nel progetto ministeriale, come nell'altro compilato dalla Commissione parlamentare, dai quali ebbe origine la legge 7 luglio 1866, si proponeva di concedere ai parroci, oltre il supplemento di congrua fino a raggiungere le lire 800, anche una speciale indennità per la casa di abitazione, ove non vi fosse la canonica; ma la proposta non ebbe seguito, e la legge sanzionò soltanto la concessione del supplemento. Oltre questo supplemento l'Amministrazione null'altro deve ed è già molto che possa ammettere in deduzione dal reddito la *spesa effettiva* dell'alloggio del parroco, considerandola quale un onere che diminuisce la rendita.

E' frequente il caso che il parroco sia obbligato, in forza dell'atto di erezione della parrocchia, o di provvedimenti dell'Ordinario diocesano, o per antica consuetudine, a mantenere il vice-parroco, oppure uno o più coadiutori secondo la importanza della parrocchia nei rapporti della popolazione e della estensione del territorio.

---

la dovrebbero poi condurre a riconoscere non la tesi cui si vuole arrivare, ma quella che si crede combattere.

Se i pesi patrimoniali debbono essere (secondo la Direzione generale) solo quelli finora indicati, non si potrebbe tener ragione *anche degli oneri legittimamente imposti sulle rendite beneficiarie*, perchè questi non sarebbero pesi patrimoniali.

La verità, invece, è che anch'essi sono pesi patrimoniali agli effetti della determinazione della congrua, come lo sono anche le spese di chiesa e di parrocchia (per usare questa espressione) nell'ipotesi che non esista che il solo beneficio a carico del quale ricadono.

Nessuno ha mai sostenuto che si voglia la deduzione di « *tutte le spese che il parroco voglia o creda di fare* ». Ma solo si parla di quelle che esso sia *obbligato* a fare, tra cui vanno comprese le spese necessarie all'adempimento dell'ufficio parrocchiale, quando ricadono sul beneficio.

(1) Ved. la nota 3 a pag. 474. Saremmo curiosi di sapere quale sia la *letterale espressione della legge* che dica quanto sostiene la Relazione. Nella legge (in quella del 1866 e in quella del 1892) non si parla menomamente della casa.

Riscontrandosi il caso, l'onorario del vice-parroco o dei coadiutori si ammette fra gli oneri deducibili del reddito, però a queste condizioni: che l'onere sia veramente a peso della prebenda parrocchiale e non già di fondazioni o istituzioni speciali, oppure della Fabbriceria; che il titolo od il provvedimento, dal quale deriva l'onere, sia di data anteriore alla promulgazione della legge 7 luglio 1866; che, non esistendo titolo, nè provvedimento, sia provata la consuetudine immemorabile, non che la necessità attuale della spesa; infine che la misura dell'onere sia proporzionata alla rendita della prebenda parrocchiale, non potendosi ritenere che il vice-parroco ed i coadiutori abbiano un trattamento migliore di quello riservato al parroco.

Non si ammette però in deduzione la spesa, quando il coadiutore sia stato assunto dal parroco di sua iniziativa e per proprio comodo, nè quando sia stato nominato od imposto con recente disposizione dell'Ordinario diocesano, perchè in questi casi, per via indiretta, si verrebbe ad estendere il beneficio della concessione del supplemento di congrua anche ai coadiutori od ai vice-parroci, contro la volontà della legge (1).

Allorchè viene domandata la deduzione, dall'attivo, della spesa per il mantenimento del vice-parroco o dei coadiutori, si richiede quindi la esibizione dei titoli e dei documenti efficaci a dimostrare l'origine, la pertinenza e la necessità della spesa, e si procede con prudente discernimento, così per la retta applicazione della legge, come a tutela di ogni interesse.

Nè la prudenza, sempre necessaria, può ritenersi qui soverchia, essendovi, pur troppo, chi tenta ogni mezzo per strappare all'Amministrazione la concessione di un maggiore supplemento di congrua.

Qualche volta accade che un parroco rinunzi all'ufficio ed alla prebenda, riservandosi una pensione vitalizia a carico del successore; verificandosi il caso, la pensione si considera come un peso personale del nuovo parroco, o, se vuolsi, come una quota di compartecipazione nel godimento dei redditi, epperò non si ammette in deduzione; nè si potrebbe ammetterla, sotto qualunque altro titolo, senza esorbitare dalla legge, la quale provvede unicamente a soccorrere il parroco nell'*esercizio attuale* del proprio ministero, e nulla più, tanto è vero ciò che il supplemento di congrua cessa col cessare dell'esercizio, vale a dire al verificarsi della vacanza del beneficio.

La prestazione del *cattedratico* dovuta dal parroco al vescovo ed altre di simile natura, aventi cioè misura fissa e carattere continuativo, si ammettono in deduzione, poichè, sebbene non abbiano fondamento nelle leggi civili, costituiscono sempre una obbligazione, alla quale il parroco, come tale, non può sottrarsi (2).

Le spese inerenti alla *Sacra Visita*, essendo di carattere incerto e di

---

(1) Ved. pag. 467, e più oltre num. 35-36.

(2) Dunque qui si riconosce (come si doveva) l'impero del diritto canonico. E negli altri casi?

Non si può accogliere in senso assoluto quanto è detto precedentemente riguardo alla pensione. Se questa è stabilita secondo le norme di diritto canonico e sia intervenuto il *placet* o l'*exequatur* del potere civile (ved. Magni, *Del diritto pubblico ecclesiastico del Regno*, pag. 107 e seg.) deve produrre pienamente i suoi effetti giuridici ed esser quindi considerata come un onere legittimamente imposto.

Come pure non vediamo la ragione per cui non siano deducibili le spese di *sacra visita*, come si deduce il *cattedratico*. Non possono influire assolutamente la incertezza e la variabilità, che si verificano anche nei proventi casuali: si deve provvedere caso per caso.

misura variabile, non si possono in alcun modo assimilare agli oneri patrimoniali e quindi non si ammettono in deduzione dal reddito.

Neppur si ammettono le spese per l'*esercizio del culto* o per il *servizio della chiesa*, quali sarebbero quelle per l'acquisto di cera, olio, vino, incenso, ostie, o per lavatura e stiratura della biancheria, o per riparazioni e riforniment di sacri arredi, o, infine, per il mantenimento del sagrestano o di altri inservienti, come taluni parrochi pretenderebbero, giacchè non si può concedere indirettamente un assegno per spese di culto, mentre la legge intende unicamente ad assicurare al parroco un congruo sostentamento. D'altronde a tutte codeste spese provvedono le Fabbricerie o le altre istituzioni analoghe, coi proprii redditi, od i fedeli con le loro offerte.

Per la stessa ragione non si ammette la spesa per la festa del patrono o per altre solennità, essendo naturale, del resto, che tali spese rimangano a carico dei promotori (1).

Infine non si ammettono in deduzione le spese di carattere esclusivamente personale, per la semplice ragione che ciascuno deve sopportare i pesi proprii, qualunque sia la sua condizione sociale.

Così le tasse locali sui *domestici*, di *famiglia*, di *fuocativo* e *simili*, imposte al parroco nella sua qualità di cittadino, debbono rimanere a carico del parroco e non rimborsarsi, per la via indiretta della deduzione, da questa Amministrazione.

A maggior ragione debbono rimanere a carico del parroco le spese che egli sostiene per procurarsi una comodità od un agio personale, come sarebbero quelle del vitto e salario delle persone di servizio, o quelle per il mantenimento della cavalcatura.

Anche quando codeste spese siano determinate da peculiari circostanze, l'Amministrazione non può fare eccezioni di sorta.

---

(1) Desta meraviglia come si possano addurre simili argomenti: « non si può concedere indirettamente un assegno per spese di culto, *mentre la legge intende unicamente ad assicurare al parroco un congruo sostentamento* »! Ma con questo ragionamento, perchè si ammetterebbero le altre deduzioni? Si ammettono appunto perchè non si assicura l'assegno di congrua (pel sostentamento dell'investito) se non si riduce al netto; e non lo si può ridurre al netto se non si tiene ragione di tutte le necessarie spese.

Quanto poi al dire che alle spese di culto, provvedono le fabbricerie, le altre istituzioni analoghe, o i fedeli, richiamiamo quanto osserviamo nella nota 3 a pag. 477 e quanto abbiamo già detto e diremo ancora in questi studi sull'argomento. Tolti di mezzo i fedeli dei quali non è a parlarsi (vedi in seguito a pag. 489), rileviamo che la questione si fa per le parrocchie nelle quali, appunto perchè non esistono le fabbricerie o altre istituzioni analoghe (nè vi è l'obbligo del Comune o del patrono, ecc.), le spese per l'esercizio della cura d'anime sono un onere del beneficio; e che non si tratta in genere di chiedere deduzioni *di spese di culto*, ma di quelle che sono strettamente necessarie perchè si adempia all'ufficio parrocchiale.

Quanto alla festa del patrono e altre solennità, non si può dire *a priori* che siano a carico dei promotori.

Nel Lombardo-Veneto la Circolare 18 aprile 1810 (vedi a pag. 206, n. 5), disponeva espressamente che nel far la liquidazione della congrua parrocchiale, andava dedotta la spesa per la festa patronale e quella del *Corpus Domini*.

Si osservi poi che le « Istruzioni ai Subeconomi delle provincie napoletane », di cui faremo cenno appresso (p. 495), all'art. 74 tra i pesi *gravanti sul beneficio*, comprende quelli per la celebrazione delle feste religiose.

La legge assicura al parroco la rendita di lire 800, giudicandola sufficiente, almeno per ora, a soddisfare tutti i bisogni della vita; ma l'Amministrazione non può dare, da un canto, la rendita, e rimborsare d'altro canto, con ammetterla in deduzione, la spesa per la soddisfazione di quei bisogni, perchè ciò verrebbe a costituire un doppio pagamento per lo stesso oggetto, ed insieme, un accrescimento indebito dell'assegnazione concessa dalla legge.

Questa è una verità così evidente, che non ha d'uopo di più ampia dimostrazione; eppure vi sono taluni parrochi, che, non volendo arrendersi all'evidenza, continuano ad insistere per aver dall'Amministrazione il rimborso di spese inammissibili, ed anzi si arriva fino all'assurdo di pretendere il rimborso delle spese dei *pranzi*, che si danno in occasione di solennità religiose, quasi che tali spese non rientrassero in quella categoria di spese inevitabili, che ciascuno, secondo la propria condizione sociale, deve sopportare (1).

Le pretese esagerate ed assurde non possono certo incontrare favore ed accoglimento; da qui la ragione e la spiegazione del rifiuto opposto dalla Amministrazione a numerose domande di parroci; rifiuto rilevato in autorevoli pubblicazioni, ma non equamente apprezzato alla stregua dei fatti (2).

Ritornando agli oneri deducibili dal reddito, perchè assimilabili ai pesi patrimoniali, rimane a dirsi di un'ultima categoria costituita dalle *spese obbligatorie* per l'adempimento di oneri religiosi dipendenti da lasciti, donazioni e simili, fatti alle parrocchie, semprechè le rendite siano computabili e computate nelle attività della prebenda parrocchiale.

Qui s'intendono *obbligatorie* quelle spese che il parroco debba *necessariamente* ed *inevitabilmente* sostenere, diminuendo il profitto personale ricavabile dalle rendite derivanti dai lasciti e dalle donazioni.

In quali casi possa ciò accadere, lo enuncia, in linea dimostrativa, la Circolare 16 marzo 1893, dianzi trascritta; quando, cioè, il parroco debba per le modalità imposte dai disponenti o dai donanti, o per legittimo impedimento, commettere l'adempimento dell'onere ad altro sacerdote; o quando debba trasferirsi, per adempierlo personalmente, fuori della propria chiesa, spendendo nei viaggi; oppure quando si richiegga il concorso di altri sacerdoti o l'opera di altre persone con diritto ad una rimunerazione; infine quando siano imposte determinate somministrazioni di olio, cera e simili.

In questi casi si ammette in deduzione la *spesa effettiva* sostenuta dal

---

(1) Su queste spese personali ci sembra che nulla possa obbiettarsi in contrario, fatte però due riserve: l'una per la spesa della cavalcatura, l'altra per quella dei pranzi. Della prima crediamo sia da ammettersi la deducibilità quando possa essere imposta da eccezionali condizioni, ad esempio dalla posizione topografica della parrocchia. Quanto alla seconda, ricordiamo che nel Lombardo-Veneto la detta Circolare 18 aprile 1810, ne ammetteva la deduzione, quando essa esisteva per fondazione, o per patto, o per equivalente atto di superiore autorità, o per inveterata consuetudine.

In questi casi pertanto non si può non riconoscere che si tratta d'una spesa gravante il patrimonio, di cui devesi tener conto agli effetti della congrua.

(2) E' nostro convincimento che un miglior studio di queste questioni indurrebbe la Direzione generale a ricredersi. Essa, che ha la missione di applicare le leggi attuali, informate all'essenziale concetto di migliorare le condizioni dei parrochi, e quindi migliorare anche le precedenti disposizioni legislative emanate negli ex Stati italiani sulla congrua, dovrebbe almeno limitarsi a rendere omaggio a principii di diritto ineccepibili e seguire le orme di quelle stesse disposizioni legislative, per raggiungere lo scopo.

parroco, e, per non ingenerare abusi, si richiede la esibizione dei titoli e dei documenti atti a giustificare l'origine, le modalità e la sussistenza dell'onere; la causa legittima che impedisce al parroco di adempiere personalmente all'onere; la misura, non che la erogazione della spesa, la quale deve sempre essere contenuta nei limiti della più stretta necessità, nè eccedere mai la rendita netta, disponibile, denunciata in attivo.

La eccedenza di spesa non si ammette, poichè quando la rendita destinata o vincolata all'adempimento dell'onere si appalesi insufficiente, deve, a cura del parroco, promuoversi la riduzione degli oneri.

All'infuori di quelle vive, effettive, non si ammette alcuna altra spesa per diritti personali del parroco, essendo questo già ricompensato con le rendite, legate o donate, che si devolvono in suo favore.

In nessun caso poi si ammettono in deduzione i pesi che si identificano coi fini dell'ente parrocchiale, essendo troppo naturale che il parroco adempia agli obblighi ed ai doveri del proprio ufficio, tra i quali, la celebrazione della messa *pro-populo*, la predicazione, la confessione, la comunione, lo insegnamento della dottrina cristiana, ecc., in corrispettivo del godimento della prebenda.

III. — Interpretazione della legge 30 giugno 1892. (1)

17. Come già abbiamo veduto fin dal principio (2) e, ci sembra opportuno ripeterlo qui, il diritto canonico resta sempre come la legge da osservarsi per tutte le quistioni che concernono l'indole delle istituzioni religiose, sorte sotto l'impero delle leggi ecclesiastiche, quando nuove ed esplicite disposizioni di diritto pubblico ecclesiastico non abbiano avuta attuazione nello Stato. È questo un principio per la dimostrazione del quale non occorre che spendiamo parole, mentre viene quotidianamente riconosciuto dalla giurisprudenza, sia giudiziaria che amministrativa, e dalla dottrina (3).

Alle volte poi l'istituto creato dal diritto canonico è stato adottato dallo Stato, il quale l'ha fatto suo colle leggi costituenti il suo diritto pubblico.

Per la congrua parrocchiale, si ha appunto un esempio accentuatissimo di ciò. E noi abbiamo completamente esposto l'essenza dell'istituto della congrua nel diritto canonico, e del suo passaggio nelle leggi dei diversi antichi Stati italiani, ed in quelle attuali. Lo Stato, tranne il provvedere circa la misura della congrua e circa l'obbligo di assicurarla, obbligo ora riservato a sè, ora posto a carico di altri enti, ha mantenuti i caratteri giu-

---

(1) A complemento di questa parte veggansi anche le osservazioni fatte nei paragrafi precedenti, ed in ispecie le note da pag. 470 a pag. 481.

(2) Pag. 24, n. 14.

(3) Ved. ivi la nota alla detta pagina.

ridici della congrua quali ci sono dati dal diritto canonico. Ed abbiamo ben dimostrato come in Italia oggi questi caratteri sono stati non solo conservati, ma hanno ricevuto una maggiore conferma. È rimasto sempre più determinato il concetto che la congrua, che si vuole assicurare al parroco, riguarda quel reddito affatto personale, da servire pel mantenimento decoroso e il sostentamento del parroco stesso.

E ciò mentre la parrocchia ed il beneficio parrocchiale restavano pienamente conservati coi caratteri che sempre hanno avuto, e che *sono regolati dal diritto canonico.*

18. La parrocchia e il beneficio parrocchiale sono stati completamente rispettati dalle leggi sull'asse ecclesiastico in Italia, ispirate all'essenziale concetto di non arrecare detrimento alla cura delle anime, anzi di favorirla in tutti i modi e con tutti i mezzi.

Ora, tutto ciò che si sostiene per venire alla conseguenza che non debbano dedursi in senso generale ed assoluto le *spese riguardanti il culto,* che a queste debbano provvedere i fedeli, non rappresenta che una violazione, anzi una vera manomissione del diritto canonico per quanto riguarda l'*istituto del beneficio,* istituto che, ripetesi, è rimasto quale era, ed è tuttora regolato dal diritto stesso.

19. La congrua, fondata sull'essenziale concetto di cespite alimentare, ed alla quale si applicavano tutti i rapporti giuridici riguardanti gli alimenti, doveva innanzi tutto essere garentita ed assicurata con mezzi certi, volendosi, per ragioni d'interesse ed ordine pubblico, espressamente evitare che i ministri del culto provocassero le offerte dei fedeli, ecc.; ciò è stato costantemente ripetuto dai legislatori ed uomini di Stato moderni (1).

Il diritto canonico cercò di determinare vari mezzi come assicurare la congrua (2).

Dalla seconda metà del secolo scorso, il diritto pubblico ecclesiastico fu indirizzato verso un nuovo ordine di idee. Lo Stato laico, il potere civile volle intervenire direttamente ed occuparsi essenzialmente delle condizioni del basso clero, mentre si abolivano le decime sacramentali; e provvide intorno alla misura della congrua e a chi era obbligato a corrisponderla.

Tutti gli ex Stati italiani gradatamente emanarono disposizioni analoghe (3).

---

(1) Vedi pag. 200, nota 1 ivi, e *passim* nell'esame delle leggi antiche e nuove e progetti di legge.
(2) Pag. 200-201.
(3) Cap. II, n. 2 e seg., pag. 202.

Il concetto della congrua parrocchiale, inteso esclusivamente come assegno personale al parroco pel suo mantenimento, apparisce anche più evidente da questo fatto: che si emanavano disposizioni per la congrua, mentre altre disposizioni dello stesso potere civile riguardavano le spese di culto, il mantenimento delle chiese parrocchiali, ecc.

Quando poi come in Toscana e negli Stati ex-pontifici, non si emanarono disposizioni positive speciali per le dette spese di culto, ecc., allorchè doveva farsi la liquidazione della congrua, si diceva espressamente dallo stesso legislatore o dalla giurisprudenza, che andavano dedotte le spese di culto per l'esercizio della cura delle anime, di cui noi facciamo quistione. Veggasi per la Toscana il *Biglietto della Segreteria di Stato* 1° gennaio 1784 (1), e per gli Stati ex-pontifici la giurisprudenza della *Rota Romana* (2), che insegnava appunto doversi dai frutti del beneficio dedurre le spese che dovevano farsi " *pro vino, hostiis, oleo pro lampadibus, salario clericorum, et aliis necessariis, pro manutentione et servitio Ecclesiae*, ecc., perchè la congrua doveva rimanere al rettore libera *ab omnibus oneribus* ".

20. La legge piemontese del 1855, che ha formato la *radice* di quelle posteriori italiane, ed in ispecie di quella del 30 giugno 1892 (la quale fu presentata ed approvata come una vera e propria riproduzione della detta legge del 1855), e deve quindi essere tenuta essenzialmente presente (3), parla esplicitamente di assicurare ai parrochi una rendita netta di L. 1000 (4).

Il progetto ministeriale della legge, che poi ebbe la data del 7 luglio 1866, intendeva a regolare, contemporaneamente all'assegno di congrua al parroco, le questioni della casa canonica, dei vice-parrochi, ecc. (5). E notevolissimo per la nostra tesi è il fatto che se la Commissione della Camera volle togliere le disposizioni riguardanti le dette quistioni, lo fece perchè trattavasi, a suo dire, di spese che " *rientravano nelle cure delle fabbricerie* " (6).

Quando peraltro non esistevano le fabbricerie, dovevano an-

---

(1) Ivi, n. 4.

(2) Ivi, n. 10.

(3) Come è noto (cap. III, n. 12; pag. 210 e seg.) essa fu intitolata così: « Soppressione di comunità e stabilimenti religiosi ed altri provvedimenti *intesi a migliorare la condizione dei parrochi più bisognosi.* »

(4) Ivi, n. 16 a 18.

(5) Ivi, n. 19.

(6) N. 21. Per quello che diremo in seguito, il caso della parrocchia nella quale alle spese di culto devesi provvedere colle rendite del beneficio, si presenta in ipotesi speciale.

dare applicati i principii costituenti il diritto pubblico ecclesiastico, secondo i vari casi e le varie regioni, ma valga quanto sopra a dimostrare come, occupandosi della congrua, il legislatore intendeva appunto che la medesima non avesse nulla che vedere con quelle spese.

L'esecuzione della legge 7 luglio 1866 dimostra che si è sempre inteso considerare la congrua come assegno *personale* per *sostentare la vita* (1).

Il carattere di assegno per *trattamento* personale *conveniente* e il concetto di *migliorare le condizioni dei parroci* è più che mai spiccato negli atti parlamentari che riguardano la legge 30 giugno 1892, ed in ispecie nella relazione della Commissione della Camera dei deputati (2). Le proposte di questa, intese a riprodurre la disposizione della legge piemontese del 1855, furono concordemente accolte nella discussione alla Camera e al Senato, e formarono il testo della legge 30 giugno 1892.

In questa si parla di deduzioni di *pesi patrimoniali*, su cui ritorneremo, e si stabilisce che le L. 800 debbono essere al *netto*.

Dunque, ponendo d'accordo lo intero (3) articolo della legge, si deve ritenere indubbiamente che L. 800 " dedotti i pesi patrimoniali „ significa L. 800 " *al netto* „ (4).

21. L'Amministrazione del Fondo per il culto non manca di sostenere che, in sostanza, malgrado l'aggiunta delle parole " dedotti i pesi patrimoniali „ che leggonsi nella legge 30 giugno 1892, e che non esistevano nella legge 7 luglio 1866, art. 28 (nella quale non esistevano neppure le parole " *al netto* „), la interpretazione delle due leggi debba essere identica, nel senso che soltanto le deduzioni di spese da essa consentite *nelle sue Circolari* (5) per l'applicazione della legge 7 luglio 1866, possano essere ammesse in quella del 1892.

Noi allora ci siamo permessi di domandare (6) quale ragione avesse potuto spiegare quell'aggiunta.

E ripetendo ora la domanda, richiamiamo la discussione avvenuta in Senato il 20 dicembre 1892 (7), che molto campo

---

(1) Cap. V pag. 54 e seg., num. 25 e seg. — Abbiamo tenuto conto di tutto: degli atti e discussioni parlamentari, delle relazioni del Direttore Generale del Fondo pel culto della Commissione di vigilanza e della Giunta generale del bilancio, ecc.

(2) Pag. 451 e seg.

(3) Ved. quanto già abbiamo osservato a pag. 456.

(4) Ivi.

(5) E' da notarsi questa intenzione della Amministrazione di volere che le leggi siano interpretate sulla base *delle sue Circolari*.

(6) Ved. pag. 456.

(7) Pag. 459 e seg.

offre per meditare, e osserviamo che in seguito l'Amministrazione dovette cambiare le sue istruzioni con altre, contenute nella Circolare del 16 marzo 1893 (1).

22. Qualche volta, nella congrua, si vuole da alcuni intendere compreso, in senso improprio, non il solo reddito personale del parroco. Allora la dottrina insegna che sia opportunamente accresciuta la congrua stessa per tener calcolo di tutto ciò che concerne le altre spese da sostenersi, il mantenimento dei coadiutori, ecc. (2).

Ma in tutte le leggi moderne la congrua o l'assegno che si vuole assicurare al parroco riguarda il reddito personale spettante a quest'ultimo, come evidentemente apparisce da quanto si è visto.

23. Oltre a quanto abbiamo rilevato circa le leggi emanate negli ex Stati italiani, e per le quali le disposizioni per la congrua erano affatto distinte da quelle per le spese di culto, ricordiamo che nel caso dello *stralcio della quota curata per congrua parrocchiale* (art. 1, legge 15 agosto 1867), per effetto della soppressione delle collegiate, ricettizie, ecc., cui era annessa cura di anime, le Istruzioni emanate dal Demanio dimostrano che in detta quota curata non debbono andar comprese le spese di culto, pei coadiutorii, ecc.

Veggansi le dette istruzioni, contenute nella Circolare 26 giugno 1873 (3). In esse dopo essersi dichiarato che " per quota curata devonsi stralciare ed assegnare beni in natura, in quantità sufficiente per assicurare a colui cui è delegato l'ufficio di parroco un reddito eguale a quello in media da lui percetto annualmente nell'ultimo decennio a titolo di congrua, supplemento di congrua ecc. „, si aggiunge: " Nel determinare l'importo della quota curata non devesi tener conto degli assegni che dalla massa si corrispondono al parroco per il mantenimento dei coadiutori o per spese di culto e simili. Costituendo questi assegni altrettanti oneri della massa, continuano a far carico della medesima, se trattasi di ente morale conservato, e passano a carico del Fondo pel culto se trattasi di ente morale soppresso „.

Nell'art. 2, ultimo comma, della legge 15 agosto 1867, disponendosi la devoluzione ai Comuni delle rendite delle ricettizie e comunìe con cura d'anime, è disposto che colle rendite stesse i Comuni dovranno *dotare le fabbricerie parrocchiali e costituire il supplemento di congrua ai parrochi.*

---

(1) Pag. 463.
(2) Pag. 197, n. 1.
(3) Ved. in questa RIVISTA, vol. I, lo studio *La quota curata,* pag. 633.

E nei due progetti di legge presentati il 14 marzo e 16 giugno di quest'anno dai ministri ZANARDELLI e BONACCI, dei quali ci occupiamo più oltre (nn. 44-47), nel proporsi l'anticipata devoluzione ai Comuni, così si dispone (art. 7 del 2° dei detti progetti): " Ottenuta la consegna delle rendite ai termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

" 1° il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

" 2° la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della chiesa, e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi, ecc. ".

Dunque è fuori di ogni dubbio che nel diritto ecclesiastico attualmente in vigore in Italia la congrua è intesa nel vero senso dell'emolumento personale spettante all' investito, netto dalle spese di culto occorrenti all'adempimento delle funzioni parrocchiali.

24. La parrocchia pertanto può presentare diversi tipi, nell'attuale nostro diritto pubblico ecclesiastico.

In alcune esistono le fabbricerie, disciplinate dai Decreti 1807 e 1809 nel Lombardo-Veneto e negli ex Stati del Genovesato, Parma e Piacenza; in altre esistono fabbricerie sorte per consuetudine, o altri enti analoghi, come le Maramme, le Opere parrocchiali, i Monti, le Cappelle, le Sacristie ed anche le Confraternite che a volta possono aver scopi analoghi alle fabbricerie, ecc., secondo le varie regioni; in altre si è verificato collo stralcio della quota curata quanto sopra abbiamo rilevato; in altre perchè annesse già a monasteri, le spese di culto, come quelle di restauro, ecc., debbono gravare sul Fondo pel culto, devolutario del patrimonio delle case soppresse; in altre vi può essere un'azione da sperimentare verso privati per diritto di patronato ecc.; in altre vi può essere l'obbligo a carico dei Comuni di provvedere alle spese di cui è questione, in base a disposizioni legislative che tuttora sono in vigore, come tutti sappiamo (1); oppure in base a disposizioni contrattuali comunque stipulate; oppure in

(1) Basta richiamare SAREDO, *Codice del Diritto pubblico ecclesiastico*, *passim*. (Veggasi Indice alfabetico-analitico, voci *Spese di culto*, *Comuni*, *Congrue*, ecc.); SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente*, vol. I, dal n. 69 in avanti. — Tutti ab-

base a lungo possesso (1); oppure, infine, a titolo di semplici prestazioni facoltative.

Ma quando nulla di tutto ciò si verifichi, e non si possa aver neppure alcuna azione creditoria verso il patrono o altri, e non esista che il puro e semplice beneficio parrocchiale, allora le spese di parrocchia, e lo stipendio all'economo e coadiutore restano a carico del beneficio stesso (2).

25. E' questo un principio *fondamentale* del diritto canonico, alle statuizioni del quale, non ci stancheremo mai di ripeterlo, fa d'uopo uniformarsi.

Trattasi, non di spese di culto *in genere*, ma di quelle essenziali, indispensabili perchè sia adempiuto l'ufficio cui il beneficio parrocchiale si riferisce. Ritorneremo su di ciò, più avanti.

L'obbligo delle popolazioni di mantenere il culto parrocchiale non esiste nel nostro diritto pubblico ecclesiastico. Potrebbe esistere se ed in quanto il *populus fidelium* avesse il diritto di patronato, nel qual caso (ben raro del resto) esso risulterebbe appunto dai doveri che questo diritto impone, in genere, al patrono.

---

biamo cognizione della giurisprudenza, in materia, del Consiglio di Stato e della autorità giudiziaria.

E dell'esistenza di tali leggi fa espressa menzione il n. 5 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 dove è disposto dover andare a carico del Fondo per il culto « i pesi *che le diverse leggi* pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per spese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali o non siano il corrispettivo di concessioni fatte dal Governo, da un corpo o ente morale, o da privati ».

Come si fa a proclamare con tanta sicurezza, che nelle attuali condizioni della nostra legislazione le spese che riguardano la parrocchia, ossia le spese di culto parrocchiale, *debbono essere direttamente sostenute da chi usufruisce del beneficio del culto* (ossia dai parrocchiani) come ha detto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella causa pel parroco di Briano di Caserta, e come sostiene il Fondo pel culto?

(1) Basta all'uopo richiamare le questioni così agitate nella giurisprudenza circa l'obbligatorietà delle spese di culto corrisposte dai Comuni alle parrocchie per un periodo ultratrentennale, o per possesso immemorabile, ecc.

(2) Cons. il recentissimo lavoro dello SCHIAPPOLI, prof. di diritto ecclesiastico nella R. Università di Macerata. (Torino, fratelli Bocca editori, 1898): « *Le congrue ed i supplementi di congrua ai parrochi* », n. 136, p. 200: « Non bisogna dimenticare che i beni intestati alla parrocchia sono beneficiarii e non beneficiarii; questi ultimi in alcune regioni amministrati da una fabbriceria o da un altro ente analogo, in altre amministrati direttamente dal parroco; nella prima ipotesi, non si hanno difficoltà, poichè il supplemento è dato dal Fondo pel culto alle rendite beneficiarie, ed alle spese di culto provvede la fabbriceria; nel secondo caso, quando sia possibile stabilire quali siano i beni non beneficiarii, allora il parroco potrà legittimamente sostenere di erogare le rendite di questi ultimi per le spese di culto, e pretendere dal Fondo pel culto il supplemento alle rendite beneficiarie, che solo egli ha diritto di percepire pei suoi bisogni personali e per il suo sostentamento »

All'infuori di questa ipotesi, l'obbligo dei parrocchiani non si verifica che in rapporto ai restauri (ossia ai lavori straordinari, esclusa quindi l'ordinaria manutenzione) delle chiese e degli edifici di culto, e solo quando non possono adempiervi altri obbligati in precedenza.

Infatti, come è noto, " tale onere dei restauri è da sostenersi innanzi tutto colle rendite del beneficio; ove queste non bastino, provvedono i patroni e coloro che ritraggono qualche reddito proveniente dalla chiesa; quindi *i parrocchiani*, ed infine, quando sia provata l'impossibilità per i parrocchiani di farvi fronte, in tutto o in parte, spetta al Comune di contribuirvi „ (1).

È impossibile pertanto il voler sostenere che i fedeli debbono, come tali, provvedere alle spese di chiesa e di parrocchia.

Non dispone menomamente così il diritto canonico, e meno ancora il diritto civile ecclesiastico.

Ripugna anzi un simile principio allo spirito di diritto pubblico moderno, il quale è ispirato a questi due essenziali concetti: 1° Doversi provvedere dallo Stato, dal potere civile non solo al mantenimento personale degli investiti delle parrocchie (disposizioni sulla congrua, intese ad impedire che i ministri del culto debbano essere preoccupati per procurarsi i mezzi per campare la vita), ma alle spese per l'esercizio del culto parrocchiale (2); 2° Doversi abolire (ossia togliere alla riscossione di esse ogni coazione civile) le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali (articolo 1 della legge 14 luglio 1887, n. 4729), impedire le questue, ecc.

I fedeli potranno fare delle spontanee offerte per determinate funzioni di culto da essi richieste. Ma ciò non importa al certo provvedere al servizio curato, che dalla legislazione in vigore è considerato d'interesse pubblico, e che non potrebbe dipendere dalla eventualità di tali offerte, per le quali non esiste obbligo, nè coercizione legale.

26. La legge non definisce che cosa siano *i pesi patrimoniali.* Non pretendiamo molto al certo, quando chiediamo che per *pesi*

---

(1) Questa Rivista, vol. I, pag. 53 in nota.

(2) Epperò la Cassazione di Firenze in una sua decisione del 29 dicembre 1865 (*Annali di Giurisprudenza*, I, 949) affermava che « l'onere delle congrue ai parroci ha un' identica natura ed un medesimo fine dell'onere del mantenimento delle fabbriche ed arredi sacri, quello cioè di contribuire complessivamente a costituire e tenere in vita l'ente morale del beneficio, l'uno mediante il mantenimento del sacerdote che dev'essere il rettore, l'altro mediante il mantenimento del luogo e degli arredi necessari per esercitare gli uffici parrocchiali ».

patrimoniali s'intendano quelli che *afficiunt patrimonium;* e, caso per caso, questo concetto potrà trovare la sua applicazione. Ora, noi domandiamo se, data la figura giuridica della parrocchia, nella quale non esistono altri cespiti che quelli del beneficio parrocchiale, nè vi sono altre azioni da far valere all'uopo, non debba dirsi che gravino il patrimonio beneficiario le spese indispensabili al servizio curato.

L'Amministrazione del Fondo pel culto ha creduto di elaborare sui pesi patrimoniali e sulla interpretazione della legge 1892 una teorica di cui ci siamo già abbastanza occupati (1).

A bene comprendere poi ciò che devesi intendere per *pesi patrimoniali* in rapporto alla legge 30 giugno 1892, basta riflettere allo scopo che ha inteso raggiungere la legge sulle congrue parrocchiali, cioè quello di portare un reale miglioramento nelle condizioni dei parrochi, assicurando loro i mezzi di un *decoroso mantenimento.* In altri termini la legge ha voluto che la liquidazione dei supplementi di congrua fosse fatta al netto, come era disposto nell'art. 24 della legge piemontese del 1855, che si è voluto riprodurre nell'art. 3 della legge del 30 giugno 1892, e come risulta dal capoverso di questo stesso articolo, col quale si stabilisce, allorchè vi saranno mezzi disponibili, di elevare le congrue alle lire 900 e 1000 al netto. Riuscirebbe ben assurdo il ritenere, come pretende il Fondo pel culto, che quando trattasi di concedere ai parrochi un assegno maggiore, siansi adottati criteri più larghi di quando si è trattato di accordare un assegno minore. Nell'interpretare una legge non devesi stare ad una sola parte di essa; ma deve essere esaminata ed intesa nel suo complesso. *Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere* (2).

27. Che non sia stata prevista la quistione che noi ora facciamo nella formazione e nelle discussioni parlamentari della legge, ed in questa, nulla vuol dire.

La legge deve stabilire i concetti generali, e non può specificare.

Dato il nostro diritto pubblico ecclesiastico e i varii tipi che può presentare la parrocchia, la questione che noi facciamo, e che riguarda un caso *speciale e preciso,* non può presentarsi che nell'ipotesi da noi formulata.

Parlare in una legge di deduzioni, in genere, di spese di

---

(1) Nel far menzione e riprodurre le sue Circolari, relazioni, ecc. Veggansi in ispecie le nostre note da pag. 470 a pag. 481.

(2) L. 24. D. *de legibus*, I, 3. — Ved. pag. 456.

culto e simili nella liquidazione della congrua parrocchiale in Italia, dove, come abbiamo veduto, dalla parrocchia colla fabbriceria si può arrivare a quella, dove solo per elargizione facoltativa il Comune può provvedere alle spese stesse, sarebbe stato impossibile ed inconcepibile. La legge avrebbe dovuto contemplare *un caso speciale.*

Se invece si è parlato alle volte negli atti e discussioni parlamentari di qualcuna delle deduzioni, su cui poteva sorgere controversia, ciò dipende dal fatto che le stesse erano e sono di carattere generale.

28. Col ragionamento del Fondo pel culto e ammettendo le sole deduzioni da esso consentite, i parrochi delle parrocchie ove o la fabbriceria o altri provvede alle spese di culto avrebbero effettivamente le 800 lire; gli altri colle 800 lire (non rappresentanti più la congrua), dovrebbero provvedere alle dette spese: una pretta contraddizione, ed una violazione della cosiddetta *perequazione delle congrue,* uno degli scopi che si volle principalmente raggiungere colla legge del 30 giugno 1892 (Pag. 221, 454).

29. Che le spese strettamente necessarie all'esplicazione della cura delle anime siano *inerenti all'esercizio del ministero parrocchiale,* è vero, e questo appunto noi sosteniamo; ma che vuol dire che debbono essere sostenute *personalmente* dal parroco?

E' tutta una confusione degli *oneri personali,* che senza dubbio debbono rimanere a carico del parroco. (1).

30. Gli uffici, gli oneri che deve adempiere il parroco personalmente nell'esplicazione delle sue funzioni è giusto e logico che restino a suo carico. Per ciò egli ha la qualità di parroco, per ciò gli si corrisponde la congrua.

Ma quali sono questi oneri personali?

Pei più noti principi del diritto canonico, i principali sono i seguenti:

1° L'amministrazione dei sacramenti;
2° Celebrazione della messa *pro populo;*
3° La predicazione e spiegazione del Vangelo;
4° L'insegnamento della dottrina cristiana;
5° L'assistenza degli infermi della parrocchia (2).
6° L'assistenza e beneficenza ai poveri (3), ecc.

---

(1) E che sono in sostanza quei soli i quali si vedono enumerati nell'ultimo periodo della Relazione da noi riprodotta a pag. 482.

(2) Ved. MAGNI, *Del diritto pubblico ecclesiastico nel Regno* a pag. 245, colle citazioni di testi ed autori.

(3) Il Concilio Tridentino (sess. XXIII, cap. I, de reform.) dichiara: « *Cum praecepto divino mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est,*

Tutto ciò che si riferisce all'adempimento di questi uffici costituisce *onere personale* del parroco, e potrebbe farsi quistione di *spesa* deducibile solo quando, nei casi previsti dal diritto canonico, egli fosse costretto a ricorrere all'aiuto di altri, o si verificassero altre circostanze speciali.

Ma per ciò che riguarda il provvedere a mantenere la chiesa ed il culto colle rendite beneficiarie stesse, non potendolo diversamente, egli, così facendo, se viene a restare senza la congrua che gli si attribuisce personalmente per le ripetute considerazioni, deve appunto rivolgersi a chi di ragione per ottenere il supplemento che occorre a far sì che resti integra ed assicurata la cifra della congrua stessa.

31. Che le spese pel mantenimento del culto parrocchiale, quando nella parrocchia non esiste che solo il *beneficium*, costituiscano un *onus adiectum* di questo, e quindi un vero e proprio peso patrimoniale, ossia gravante il patrimonio beneficiario, si trova espressamente riconosciuto e dichiarato dalla Cassazione di Roma nella sua giurisprudenza relativa all'art. 11 della legge 7 luglio 1866, ossia alla intelligenza del concetto del beneficio parrocchiale per l'esenzione dalla conversione dei beni immobili.

" È chiaro, senza bisogno di ricorrere al diritto canonico, così si esprime la detta Corte nella sentenza 26 settembre 1876 (1), come una parrocchia, per sussistere, deve avere una rendita tanto pel mantenimento del fabbricato e per le spese di culto, quanto pel sostentamento del parroco. È chiaro altresì che, secondo le varie costumanze dei luoghi e le diverse fondazioni, si possono dare e si danno di fatto tre casi: può, cioè, l'intera rendita o esser tutta quanta intestata e percepita dal parroco *col peso di provvedere esso alle spese parrocchiali;* o tutta, come nel caso, essere riscossa da una fabbriceria o amministrazione qualunque, la quale debba pensare anche al mantenimento del parroco; o finalmente (che è il caso più comune) siano separati i beni destinati al mantenimento della parrocchia e amministrati da una o più opere qualunque da quelli lasciati in godimento al parroco per proprio uso. E secondo questa distinzione le leggi di che si parla vanno interpetrate.

" La legge 7 luglio 1866, n. 3036, quanto agli enti eccle-

---

oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre, verbique divini praedicatione, sacramentorum administratione, ac bonorum omnium operum exemplo pascere, pauperum, aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere, et in coetera munia pastoralia incumbere ».

(1) Causa Demanio c. Parrocchia della SS. Trinità del Piano di Sorrento. *Corte Suprema*, 1876, pag. 481.

siastici, disponeva così nell'articolo 11: " I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai beneficii parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato in una rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta ". Invece i beneficii parrocchiali esenti dalla conversione e dalla tassa straordinaria furono con l'articolo 31 della stessa legge dichiarati soggetti alla sola quota di concorso, che per le parrocchie è la minore di tutte.

" Sin qui dei tre casi sovra esposti, se la parrocchia non possedesse altro che il beneficio parrocchiale, *il quale avesse l'onus adiectum di sopperire alle spese di culto*, quest'onere non muterebbe la natura del beneficio, che sarebbe stato esente per intiero e dalla conversione e dalla tassa straordinaria. Ma se i beni si trovassero divisi tra il parroco e la fabbriceria, è pur chiaro che il beneficio parrocchiale è da essa distinto, perchè la parola beneficio suppone un beneficiato e la fabbriceria non è un beneficio. Se *il patrimonio* della parrocchia si gode tutto dal parroco *coll'onere delle spese* (1), potrà dirsi beneficio parrocchiale, e così essere immune dalla conversione, ecc. "

E in altra sentenza (2) si legge: " Come è ben noto, anche per la giurisprudenza dei canoni, l'idea del beneficio accenna al concetto esclusivo di una temporalità, o di un diritto di godimento su beni determinati, che si rilascia in potere di chi ne viene investito per ragioni di un ufficio spirituale o ecclesiastico che vi è annesso. Il beneficio parrocchiale, adunque, mena per diretto ad una nozione giuridica, che è quella di una dote o di un bene assegnato al parroco come correspettivo dell'ufficio per cui si adempie; dote la quale, come può essere più o meno estesa, così niente ripugna alla sua essenza che possa più o meno essere gravata ben anco di pesi. In proposito, secondo è stato pure altra volta avvertito da questa Corte Suprema, tre sono le ipotesi possibili: O la dote che gode e possiede il parroco non deve servire che al proprio sostentamento, e si riscontra qui il beneficio parrocchiale; come parimenti lo si riscontra, ed è una seconda ipotesi, quando la temporalità del parroco deve sopperire non solo ai suoi bisogni personali, *ma anche a quelli della chiesa parrocchiale o parrocchia,* comunque la si denomini, consistenti *in*

(1) Come si vede, la Cassazione parla sempre di *patrimonio* della parrocchia *coll'onere delle spese*, le quali perciò costituiscono un *onere* del patrimonio stesso, un onere perciò patrimoniale.

(2) 29 gennaio 1877, Finanze c. Chiesa dei Genovesi in Napoli (*Legge*, 1877, II, 119).

opere di restauri, manutenzione, culto, beneficenza ed altre necessarie erogazioni. O, per contro, di tutti i beni della parrocchia, ed è l'ultima ipotesi, nulla si è separato per un assegno speciale ed esclusivo del parroco, rimanendo essi beni sotto una complessiva e distinta amministrazione, la quale provvede tanto ai bisogni del parroco, che alle necessità varie della parrocchia, ecc. „

Così sempre si è pronunziata la Corte medesima in altre circostanze (1).

32. Quando pertanto tutto il patrimonio della parrocchia, consistente nel solo reddito del *beneficium*, si gode ed è amministrato dal parroco, è elementare che le spese necessarie al mantenimento della chiesa e del culto parrocchiali rappresentino un *onus* del patrimonio beneficiario, costituiscano anzi la prima, fondamentale erogazione delle rendite di tale patrimonio, ed in rapporto alla congrua, all'emolumento cioè affatto personale che si deve assicurare al parroco, siano da considerarsi come le spese prime fra tutte deducibili.

33. " Le prebende o beneficii, come osserva il Walter (2), sono quella parte del patrimonio ecclesiastico che è destinata alla dotazione degli ufficii della chiesa. Secondo la disciplina odierna, ad ogni ufficio deve per regola essere annessa tale dotazione, o in fondi o in altre rendite. In conseguenza, l'ufficio e la prebenda sono due correlativi affatto inseparabili, e tanto l'uno che l'altra si conferiscono a vita. Se non che l'*ufficio* e non la rendita ad essa annessa deve considerarsi come la cosa principale *(beneficium datur propter officium).*

Così tutti i canonisti e gli scrittori. *Et licet canonistae dicant*

---

(1) Sentenza 24 maggio 1877, Intendenza di Finanza di Catania c. Mons. Giacomo Strazzuso (*Legge*, 1877, II, 315). « Le parrocchie, ivi è detto, sono di certo enti morali ecclesiastici conservati; e quindi gli immobili tutti alle stesse appartenenti, e non espressamente eccettuati, o che non costituiscono la dotazione da cui si deriva la congrua parrocchiale, debbono essere alla conversione sottoposti. Sarebbe possibile un'eccezione nel solo caso di un beneficio parrocchiale o patrimonio indiviso di fatto e di diritto, e giusta la cui *fondazione* fosse affidato al parroco di provvedere colle rendite pure indivise del suo beneficio *anche ai bisogni della chiesa parrocchiale e del culto;* perchè in questo caso il dispendio si risolverebbe *in un onere del beneficio parrocchiale*, esente nel suo complesso dalla conversione e non scindibile che per effetto di legge più speciale. In questo caso, si avrebbe anche la impossibilità materiale di distinguere fra *i beni assegnati al culto* e quelli della congrua al parroco, e il beneficiato non farebbe che usare di un suo diritto, disponendo per il culto una parte piuttosto maggiore che minore del reddito suo, a dettame di coscienza ». — Nello stesso senso decisioni 29 aprile 1879 e 15 decembre 1882, Finanze c. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, e idem contro Chiesa parrocchiale di S. Pietro in Modica (*Corte Suprema*, 1879, p. 581 e 1882, p. 984).

(2) § 257. — Vedi anche Can. ult. *de rescript.*, in VI (1-3).

(così il Van Espen) (1), *officium ecclesiasticum non esse proprie beneficium, fatentur tamen esse fundamentum et causam beneficii; quemadmodum loquitur Andreas Vallensis* ad tit. de Praebendis, § 1, n. 4. *Hoc sensu ait Synodus Tridentina*, sess. 21, c. 3 de Reform., *Beneficia ad divinum cultum atque ecclesiastica munia obeunda esse constituta. Et Innocentius III*, lib. I, Epist. 82, *ad Auxitanum Archiepiscopum, scribit: " Dignitates et caetera Beneficia ecclesiastica pia fidelium devotione constituta fuerunt, certis assignanda personis ut per ipsas personas in Ecclesiis devotum servitium iugiter impendatur* " (2).

Il beneficio ecclesiastico pertanto è conferito *perchè sia adempito l'officio:* ad ottenere quindi questo adempimento debbono essere innanzi tutto erogate le rendite del beneficio stesso.

34. Ed è per questo essenziale concetto di essere le spese necessarie all'adempimento dell'ufficio ecclesiastico un vero e proprio *onere* del beneficio, che troviamo disposto doversi le rendite dei benefici vacanti destinare in genere alle spese stesse, e più specialmente alle spese di cui è parola nella sentenza della Corte d'appello di Napoli nella causa Franzone.

Veggansi all'uopo le " Istruzioni ai Subeconomi diocesani delle provincie napoletane per l'esercizio delle facoltà loro concedute col Regolamento del dì 8 dicembre 1861. " (3)

Nella Sezione V, ove si tratta degli *Aggiusti di rata* leggesi quanto segue: " Sulle basi di sopra espresse i subeconomi formeranno un esatto conteggio dimostrativo, nel quale siano specificate le seguenti indicazioni: (dalla lettera *A* alla

---

(1) *Iuris ecclesiastici Univ.*, Part. II, cap. 1, n. 15 e seg.

(2) « *Beneficium ecclesiasticum est ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis Ecclesiasticis ratione spiritualis officii personae ecclesiasticae auctoritate Ecclesiae constitutum; colligitur* ex cap. cum secundum Apostolum 16, de Praeb., et ex cap. Si quis amodo 16, dist. 18 ». Ferraris, v. *Beneficium*, art. I, n. 6.

« *Beneficium accipitur... pro iure percipiendi reditus ecclesiasticos, vel stipendia clericalia propter spirituale officium nedum recitandi horas canonicas, sed missas etiam celebrandi, Ecclesiae inserviendi, aliudve ministerium spirituale obeundi* ». Carlo Gagliardo, *De beneficiis ecclesiasticis*, Pref., pag. 1 (Napoli, MDCCLXV). — « *Onus habent singuli beneficiarii sacris canonibus impositum distribuendi pauperibus partem fructuum, alteramque impendendi in ecclesiae fabricam et sacram supellectilem, aliosque pios usus a fundatoribus volitos. Fructus et obventiones sunt impendendi in usus ecclesiae necessarios et stipendia ministrorum, ait Innocentius III, ubi rescripsit non licere novam pensionem imponere vel antiquam augere super ecclesia sine licentia romani Pontificis... Quoties ergo portionem vel pauperibus, vel fabricae, aliisve piis usibus addictam fraudaverint ecclesiarum praelati, rectores, beneficiarii, eam sibi suam non faciunt in foro interno,* ecc. ». (Ivi, cap. XVII, *De fructibus*, nn. XII e XIII).

(3) Napoli 1863, Tip. di Luigi Gargiulo nell'Istituto artistico di fuori Porta Nolana.

lettera *E* le attività); *F*) La enumerazione dei pesi che *gravano annualmente sul beneficio*, per le seguenti cause, cioè: 1° fondiaria; 2° tassa di manomorta; 3° quota di annuo concorso; 4° elemosine; 5° *spese di culto;* 6° censi passivi; 7° celebrazione di messe; 8° manutenzione di fondi; 9° nonchè tutte le altre spese fatte nel corso dell'anno a riguardo dei beneficii medesimi; 10° il premio di esazione dovuto al subeconomo. „

E nella Sezione IX, relativa alle *spese di culto*, così dispone l'articolo 74: " Le spese di culto sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie gli stipendi ai vicarii capitolari, agli economi curati delle parrocchie, ai sagrestani ed organisti; la celebrazione delle feste religiose, delle messe d'obbligo, le spese per acquisto di cera per le sacre funzioni, di olio per le lampade, di lavatura e stiratura di biancheria, di vino per le messe, ostie, e tutte quelle altre che ordinariamente si verificano in ogni anno.

" Sono straordinarie le spese che non sono di annua riproduzione, come le spese centenarie, quelle per rifazione e rimpiazzo di sacri arredi, e di altri oggetti inservienti al culto e simili „.

L'Economato dei beneficii vacanti non pone dunque in dubbio che le spese per la chiesa e pel culto parrocchiali costituiscano un peso che gravi annualmente sul beneficio; lo nega invece espressamente il Fondo pel culto, quando si tratta di riconoscere anche più spiccatamente tale principio, perchè si deve assicurare al parroco la congrua, che gli compete personalmente pel mantenimento suo, e le spese in parola sono indispensabili appunto alla esplicazione e adempimento dell'ufficio, pel quale il beneficio parrocchiale gli è stato conferito, e pel quale è tenuto di mira ed in considerazione dallo Stato.

35. Quanto all'onere del coadiutore, vicario, economo o cooperatore, ecc., della relativa spesa, come abbiamo veduto a pag. 467. 479, le Relazioni del Direttore generale del Fondo per il culto per gli esercizi 1892-93, 1893-94 e 1894-95 e quella sulle " attività e passività delle Parrocchie ecc., „ affermano che si possa ammettere la deduzione solo quando la *coadiutoria* fosse stata istituita con regolare provvedimento di autorità ecclesiastica in epoca remota ed in ogni caso anteriore alla legge 7 luglio 1866, e che non fosse dovuto quando il coadiutore fosse stato assunto dal parroco di *propria iniziativa* o per proprio comodo, od anche per disposizione dell'Ordinario diocesano, ma recente.

A volte, nella pratica, l'Amministrazione ha sostenuto perfino

che la spesa in parola doveva risultare *dalla Bolla di fondazione della Parrocchia.*

36. Siamo di fronte, come è facile vedere, a delle teorie affatto nuove. Le leggi *civili* (ossia, nel caso, quelle del 1866 e 1892) nulla hanno stabilito *positivamente*, e deve quindi ricorrersi ai principii e disposizioni del diritto canonico applicabili al caso.

Come già abbiamo osservato (pag. 467) non si tratta d'*istituzione della coadiutorìa.* In questo caso si sarebbe dovuto erigere il *beneficio coadiutoriale* colla relativa *dotazione*, e non vi sarebbe quistione di discutere sull'obbligo dell'emolumento a carico della prebenda parrocchiale.

Il Concilio di Trento in diverse occasioni, ad esempio, per la ignoranza, imperizia e tarda età dei rettori (Sess. XXI, cap. VI, *de reform.*) stabilisce che debba il parroco assumere coadiutori o cooperatori per il regolare e conveniente esercizio della cura di anime (1). Il caso più comune è quello che si riferisce alla estesa popolazione, e quindi al bisogno di supplire alla insufficienza di un unico rettore per l'amministrazione dei sacramenti e pel disimpegno degli altri uffici spirituali. Questo caso è regolato dal cap. IV della predetta sessione. Come osserva il Bouix (*Tractatus de parocho*, 3ª ediz., pag. 438), i sacerdoti che sono assunti in aiuto del parroco per effetto della troppa numerosa popolazione, sono impropriamente detti *coadiutori*, e la loro nomina spetta allo stesso parroco. Il Vescovo si limita ad approvare.

Commentando quest'ultimo Decreto conciliare, i canonisti non si limitano a ritenere la necessità dell'aiuto al parroco nel solo caso della numerosa popolazione; ma la estendono in generale a tutti i casi in cui si verifichi che *solus parochus non sufficiat ad sacramenta administranda*, ed in ispecie al caso di località nelle quali gli abitanti, tuttochè scarsi di numero, trovansi disgregati tra loro in guisa da rendere difficile ad un solo l'esercizio del ministero parrocchiale. (Van Espen, loc. cit., cap. II, n. 24).

Nel citato lavoro del Bouix (Pars. IV, cap. II), si trova largamente trattato e all'evidenza dimostrato, col richiamo dei canonisti e decisioni di Concilii ecc., quanto concerne il diritto del parroco nella nomina del suo o dei suoi cooperatori.

Avvertiamo innanzi tutto che il Concilio di Trento dispone

(1) Anche l'infermità può essere motivo di assumere un cooperatore. Ved. il Lib. III delle *Decretali, de Rectoribus*, III, tit. 6. Parlandosi ivi *de parochis lepra laborantibus*, si aggiunge: « *eis dandus est coadiutor, qui curam habeat animarum, et de facultatibus ecclesiae ad sustentationem suam congruam recipiat portionem.* »

che i vescovi debbono *costringere* i rettori *ad quos pertinet.* È chiaro quindi che l'*obbligo* esiste nei rettori medesimi; e, data la inadempienza, ma solo allora, interviene l'autorità dell'Ordinario diocesano. Di diritto è il parroco che deve assumere il cooperatore; e, come nota il Bouix (pag. 442), se in genere il Vescovo dovesse nominar lui, si sarebbe usata dal Concilio la formula " *parochis vicarios adjungant* „ e non già l'altra " *cogant parochos sibi adjungere vicarios* „. Per le costituzioni " *Apostolici muneris* „ e " *In supremo* „ di Innocenzo III e Benedetto XIII, è detto che quando il bisogno vi è, spetta al parroco *assumere et nominare vicarios;* se il parroco non lo fa, il Vescovo deve prefiggergli un termine per addivenire alla detta assunzione e nomina; e, solo decorso il termine, può provvedere il Vescovo di sua autorità. E fatta in ogni caso la nomina da parte del parroco, il Vescovo può solo riprovarla, qualora il Vicario *non fosse idoneo,* ma in tal caso deve prefiggere un altro termine al parroco per sceglierne uno idoneo ecc.

Si cita poi dal Bouix questo caso. In seguito ad istanza del parrocchiani il Vescovo aveva senz'altro deputato un coadiutore al parroco; ma la Sacra Congregazione *non ritenne valida* tale deputazione (Ivi, pag. 444-445), dovendo provvedere direttamente il parroco.

In tali sensi si esprime pure il Ferraris (voce: *Vicarius parochialis*), dichiarando che per la nomina del vicario non occorre alcuna *collatio aut institutio.*

Insomma, ciò che il diritto canonico tiene presente è unicamente che la cura delle anime sia regolarmente e convenientemente esercitata. Allorchè per una ragione qualsiasi il parroco o rettore non basti da solo a ciò, devono essere assunti uno o più economi o vice-parrochi ecc. Ed il parroco può e deve anzi assumerli di *propria iniziativa.* Che si viene quindi a parlare di *Bolla di fondazione* e di *Rescritti* dell'autorità ecclesiastica?

La *Bolla di fondazione* della parrocchia può benissimo non aver trattato dell'economo o coadiutori anche per la semplicissima ragione che al momento in cui la parrocchia si costituiva poteva non esistere tale bisogno. Nè, in seguito a quanto abbiamo visto, per regola è richiesto un qualunque *Rescritto,* antico o recente, dell'autorità vescovile. Il parroco o rettore della chiesa, ripetesi, deve agire precisamente *di sua iniziativa.* Il Vescovo altro non può fare che limitarsi a vigilare se le disposizioni del diritto canonico siano osservate; e solo in caso di trasgressione o negligenza, egli ha ragione d'intervenire, e neppure in questo caso occorre un vero *Rescritto,* potendo in altri

modi, anche negli atti di sacra visita, anche verbalmente, comunque, manifestare ed imporre al parroco la propria volontà ed impartire le sue disposizioni.

Dopo ciò, si vede quanto strana ed assurda sia la teoria posta innanzi all'Amministrazione del Fondo pel culto, perchè con essa si verrebbero ad esigere, per la deduzione di una spesa, condizioni che per regola non *possono* nè *debbono* esistere.

Quando il parroco ha creduto *necessario* di ricorrere ad altro sacerdote per il regolare esercizio del suo ministero; quando l'autorità vescovile, cui spetta la vigilanza delle parrocchie, riconosce ed attesta che tale *necessità* realmente esista, non si viene a comprendere che cosa possa richiedersi di più. Non può dubitarsi che l'unica autorità competente in materia sia l'autorità ecclesiastica; e gli atti della medesima nell'orbita della sua giurisdizione spirituale sono insindacabili.

37. Nel Parlamento anche dopo la riferita discussione avvenuta al Senato nel 20 dicembre 1892, si è continuato a lamentare la triste condizione dei parrochi e far voti perchè la condizione stessa fosse migliorata; a sostenere che malgrado la pubblicazione della legge del 1892 non si provvedeva debitamente alla liquidazione dei supplementi di congrua.

Si esamini al riguardo la discussione avvenuta alla Camera dei Deputati ed al Senato nel giugno-luglio 1897 sul bilancio per l'esercizio 1897-98.

Il concetto che sempre è stato tenuto presente nelle discussioni parlamentari e da chiunque si è occupato dell'argomento è stato costantemente il medesimo: che cioè alle parole ed alle leggi, che si dicono e si emanano a favore del basso clero, non corrispondono poi i fatti e la debita esecuzione.

38. Nella tornata del 26 giugno 1897 (1), il deputato Gallini dichiarava che quando " si tratta della liquidazione della congrua, il Fondo pel culto trova tutti gli ostacoli immaginabili e le 800 lire non sono mai più di 400, ecc. „

Il Guardasigilli, nella tornata del giorno seguente, ripeteva ancora una volta le solite frasi, che bisognava tener presente " un intento altamente politico ed altamente sociale, cioè di cercare, per quanto è possibile, di risvegliare nel cuore di quel po-

(1) Atti parlamentari - Camera dei deputati - Legislatura XX, 1ª sessione. - Discussioni - pag. 2463.

Ci fermiamo sul richiamo di questa discussione, fatta all'indomani dei lavori di statistica e di altro genere, ai quali l'Amministrazione del Fondo pel culto si dedicava per sostenere il suo operato, e che è l'ultima discussione sul bilancio del Fondo pel culto, che quest'anno, come è noto, non ha avuto luogo.

vero e basso clero che vive nelle campagne il sentimento del proprio paese, della italianità e della fraternità „. Ed aggiungeva che era suo " studio continuo di cercare di rendere fruttuosa la istituzione delle congrue, diminuendo quelle fiscalità che nel primo inizio furono imposte come una necessità finanziaria e di far in modo che questo aiuto che viene al clero da parte del Fondo pel culto sia un aiuto il quale riesca veramente efficace, sia accolto come un aiuto fraterno, ecc „ (1).

Nella tornata del 1° luglio seguente, il deputato De Cesare, svolgendo un suo ordine del giorno (2), accennò alle tristi condizioni del basso clero; notò come, dopo la legge del 1892, non si era assicurato ai parrochi quanto ad essi spettava, e propose i rimedii che, a suo giudizio, avrebbero potuto far raggiungere lo scopo (3).

39. Al Senato, poi, l'argomento venne trattato (4) dal senatore Piola, e noi abbiamo riprodotta la intera discussione relativa (5). E malgrado la risposta del Ministro, è facile vedere come tutto ciò che il Piola ebbe in quell'occasione a dichiarare corrisponda alla realtà.

Le espressioni della rettorica governativa circa il basso clero e le congrue hanno avuto in questi ultimi anni la loro ragion di essere nella necessità di attenuare la impressione di quello che rappresenta il vero scopo che si vuol raggiungere: favorire a tutti i costi lo Stato, impedendo al Fondo pel culto di soddisfare, ora che avrebbe potuto e dovuto, ai fini ai quali doveva e deve ancora provvedere, cioè il pagamento delle congrue parrocchiali de-

---

(1) Ivi, pag. 250. Come si vede, si era, per bocca dello stesso Ministro di grazia e giustizia, ancora ben lontani (ed il perchè non si comprende, mentre la legge esisteva da cinque anni) dal raggiungere gli scopi pei quali provvedeva la legge 30 giugno 1892. E si pongono queste dichiarazioni del Ministro in confronto con le Relazioni della Direzione generale del Fondo pel Culto, di cui ci siamo occupati, e, secondo le quali, più e meglio di quello che si era fatto e si faceva non poteva farsi.

(2) Che era il seguente (ivi, pag. 2674 e seg.):

« La Camera, ritenendo che, per venire efficacemente in aiuto del clero povero, occorre procedere, innanzi tutto, all'assegnazione definitiva del patrimonio amministrato dal Fondo pel culto, destinando quello proveniente dal clero secolare ad accrescere esclusivamente le congrue parrocchiali ed aiutare i preti poveri, invita il Ministero ad affrettare questa separazione anche nell'interesse dei Comuni del Regno ».

(3) Si rilevano dalla lettura dell'ordine del giorno. Anche a favore del clero povero parlò il deputato Bovio, svolgendo il seguente ordine del giorno: « La Camera, invitando l'onorevole ministro di grazia e giustizia a limitare il numero esorbitante delle mense vescovili, volgendone il risparmio a beneficio del clero povero, passa all'ordine del giorno ».

(4) Nella tornata 8 luglio 1897.

(5) Vol. VII, pag. 628 e seg.

bitamente eseguito, l'attribuzione ai Comuni di quanto ad essi spetta, e l'esonero dei medesimi da determinati pesi di culto stabilito dalla legge (1).

A ragione pertanto il senatore Piola dichiarò che " il miglioramento delle congrue parrocchiali ora si riduce ad una vana promessa, con cui si cerca di coprire degli atti che ne rendono impossibile l'adempimento ".

40. Durante la discussione del bilancio, sia innanzi alla Camera, sia innanzi al Senato, fu trattata l'altra questione, se cioè conveniva rendere obbiettiva o consolidare la congrua, assegnando per far raggiungere le lire 800 (indi le 900 e le 1000) la relativa rendita alla parrocchia.

41. Il Ministro di grazia e giustizia poi, mentre espose i dati statistici delle somme che si spendevano e di quelle che sarebbero state necessarie per portare la congrua alle lire 900, indi alle 1000, insistette nel dichiarare che a questo aumento fino alle lire 900 ed alle lire 1000 non si trovava in grado di provvedere per ora l'Amministrazione del Fondo pel culto (2).

42. Un argomento, per noi bene importante, non è stato presentato mai. Attualmente il Fondo pel culto non stanzia nel suo bilancio che poco più di tre milioni. Ora, tenuto presente che in tali cifre sono comprese le somme che riguardano le congrue già a carico dello Stato, e le somme riguardanti altri assegni per l'abolizione delle decime, la spesa che è stata effettivamente stanziata per corrispondere i supplementi di congrua in base alla legge 7 luglio 1866 e indi alla legge 30 giugno 1892 si riduce a ben poco, a non più di un milione e mezzo all'incirca.

E, date le nostre leggi eversive da una parte, date le disposizioni sulla congrua dall'altra, le quali è si detto essere ispirate al concetto di far sì che la soppressione degli enti dovesse essenzialmente dar modo di provvedere per migliorare le sorti dei parrochi dello Stato, è ben facile vedere come ben altro si sarebbe dovuto fare, e come quella suaccennata rappresenti una ben misera spesa.

Il solo Piemonte (3) aveva nel suo bilancio, prima della legge 29 maggio 1855, stanziata la somma di lire 928,412.30,

---

(1) Art. 28, n. 5, legge 7 luglio 1866.

(2) Premesso che pel pagamento dei supplementi fino alle lire 800 si trovavano stanziate L. 3,100,000 all'anno, il Ministro dichiarava che per arrivare alle L. 900 si sarebbero dovuto spendere altre L. 968,400, e per arrivare alle 1000 altre lire 1,045,000.

(3) Cap. III, *La congrua negli ex-Stati Sardi* (antiche Provincie), pag. 211, n. 13.

ossia un milione, pei pagamenti degli assegni di congrua; nell'intero Regno d'Italia, dopo altri 32 anni da che esiste il Fondo pel culto, si vuol sostenere che siasi fatto molto stanziando le cifre di cui sopra. E la Direzione Generale pretende affermare che essa abbia *largheggiato* nell'applicare la legge!

43. Nel luglio 1897, come abbiamo veduto, e come già si era dichiarato dal Governo durante la elaborazione della legge 30 giugno 1892 (pag. 457) e dalla Direzione generale del Fondo pel culto nelle sue Relazioni posteriori alla pubblicazione di detta legge, si dichiarava dal Ministro di grazia e giustizia al Parlamento che all'aumento delle congrue fino alle lire 900, e poi alle lire 1000, non si trovava in grado di far fronte allora l'Amministrazione del Fondo per il culto.

Dopo soli 5 mesi, e cioè il 1° dicembre dell'anno stesso, nell'esposizione finanziaria, il Ministro del Tesoro faceva conoscere che si sarebbe invece presentato quanto prima un progetto di legge per aumentare la congrua fino alle lire 900.

Questo provi ancora una volta che cosa siano i bilanci delle pubbliche Amministrazioni!

44. E fu presentato infatti il 14 marzo 1898 quel progetto di cui avemmo, riproducendolo insieme alla Relazione ministeriale, a far parola a pag. 168 e seg. di questo volume (1), facendo rilevare, limitatamente alla questione della congrua, le enormità che si volevano sanzionare.

Il progetto aveva di mira: 1° di portare col 1° luglio 1899 le congrue a lire 900; 2° di anticipare ai Comuni delle provincie meridionali la devoluzione delle rendite delle ricettizie e comunìe con cura d'anime (articolo 2, ultimo comma, della legge 15 agosto 1867); 3° di cedere al Tesoro dello Stato, con godimento dal 1° luglio 1899, la rendita di 2 milioni, e completare le anticipazioni ai termini delle leggi 30 giugno 1892, 5 marzo 1893 e 22 luglio 1894; 4° di corrispondere ai Comuni di terraferma e di Sardegna, sempre dal 1° luglio 1899, un acconto di quanto poteva loro spettare per il quarto di rendita dei beni delle corporazioni soppresse (art. 35, legge 7 luglio 1866), stanziandosi all'uopo la somma di lire 1,000,000.

A queste nuove spese si riteneva potersi andare incontro, perchè col 1° luglio 1899 cessava il contributo di quattro mi-

(1) Dispensa Marzo. « Disegno di legge presentato alla Camera dal Ministro di grazia e giustizia Zanardelli, di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno, del ministro del Tesoro, del ministro delle finanze, ecc. ».

lioni allo Stato, disposto dall'art. 9 della legge 22 luglio 1894 sui provvedimenti finanziari (1).

45. Richiamando quanto finora abbiamo esposto in questi studii, ben poco abbiamo da aggiungere alle osservazioni che facemmo allorchè fu pubblicato in questo periodico il progetto (2).

La base delle liquidazioni per la determinazione delle attività delle parrocchie al 31 dicembre 1896 dovevano essere gli accertamenti fatti e pubblicati a cura dell'Amministrazione.

Non è possibile che legislativamente si possa dare sanzione a un simile concetto. Gli accertamenti erano stati fatti senza il contradittorio dell'altra parte interessata, e senza altre garenzie come già rilevammo a pag. 468.

Potevano essere più o meno esatti (3). Ma il dare ad essi la sanzione legislativa importava che il legislatore veniva a riconoscere in modo assoluto la regolarità delle operazioni ese-

---

(1) Ecco detto articolo 9: « L'annuo contributo che, ai termini delle leggi 30 giugno 1892, n. 317, e 5 marzo 1893, n. 69, il Fondo per il culto deve versare al Tesoro dello Stato in acconto dei diritti spettantigli sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, è elevato dal 1° luglio 1894 a lire 4,000,000.

« Il suddetto contributo di lire 4,000,000 è concesso a tutto l'esercizio 1898-99 ».

(2) Torniamo a riprodurne qui il testo per comodo del lettore:

« Art. 1. Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parrochi del Regno sarà elevato fino a portarne la congrua a lire 900 annue, dedotti i pesi patrimoniali.

« Art. 2. La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parrochi, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio, dall'Amministrazione del Fondo per il culto, prendendo per base i redditi di ciascun parroco al 31 dicembre 1896, secondo gli accertamenti fatti e pubblicati a cura dell'Amministrazione stessa, tenendo però conto di quelle modificazioni che fossero successivamente accertate fino al 30 giugno 1899.

« Per i parrochi che prima dell'attuazione della presente legge avessero fatta domanda di un supplemento di congrua ai termini delle leggi anteriori, nella liquidazione da farsi giusta il presente articolo, si terrà conto dei documenti prodotti colla domanda anzidetta.

« Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

« Art. 3. Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati per un triennio, ed anche successivamente non potranno essere modificati che di triennio in triennio.

« Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del regio *Exequatur* o del regio *Placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente; ma in pari tempo si farà un nuovo accertamento dei redditi ed una nuova liquidazione, per determinare se l'assegno dovrà essere aumentato o diminuito, disponendosi, ove ne sia il caso, la necessaria compensazione ».

(3) Diciamo questo per così dire. Già abbiamo a lungo veduto come i criteri seguiti dall'Amministrazione per accertare l'attivo non siano *a priori* da accettarsi.

guite, la legalità dei criteri, tutto ciò che l'Amministrazione debitrice della congrua aveva creduto di fare.

Quanto alla liquidazione d'ufficio, ad essa si riferiva la Circolare della Direzione generale del Fondo pel culto 6 dicembre 1897, riportata nel precedente volume, pag. 747.

Il progetto di legge non fu discusso, e non fu neppure presentata la relazione della Commissione della Camera dei deputati.

46. Fu presentato alla Camera dei deputati un nuovo progetto, nella seduta del 16 giugno successivo, dal nuovo ministro di grazia e giustizia Bonacci (1), con modificazioni sul precedente progetto, di somma importanza. Le interpretazioni restrittive, gli errori giuridici e politici a cui una legge del genere poteva dar luogo, venivano ivi consacrati, uscendo dal campo delle istruzioni e dalla pratica amministrativa, per tentare di ottener loro la sanzione legislativa.

Anche questo è rimasto allo stato di progetto, senza che si fosse pronunziata neppure la Commissione della Camera; e per la chiusura della sessione è caduto. E' per ciò che non avevamo creduto occuparcene finora in questa Rivista, riservandoci di farlo qualora esso fosse ripresentato nella nuova sessione.

Non crediamo che ciò possa avvenire; o che, avvenendo, la Camera ed il Senato non comprendano la necessità di negare la sanzione a dei tentativi di evidente violazione dei principii di diritto e dei criteri di governo.

E, quel che più importa, è il considerare che non si comprende, per non esser menomamente giustificata, questa manomissione antigiuridica ed antipolitica dell'istituto della congrua.

Quali scopi vuole raggiungere l'Amministrazione del Fondo per il culto, come attualmente è indirizzata?

Se si fosse trattato semplicemente di elevare le congrue alle lire 900 non sarebbe stata al certo necessaria una nuova legge: data quella del 30 giugno 1892, bastava che la detta Amministrazione si trovasse in condizione di avere i mezzi disponibili per l'aumento.

Si vuole invece far in modo che siano negati ai parrochi gli arretrati dal 1° luglio 1892, che siano eseguite le liquidazioni coi criteri restrittivi ai quali l'autorità giudiziaria, come vedesi nella sentenza della Corte d'appello di Napoli nella causa Franzone, e la dottrina, come vedesi nei periodici giuridici che hanno riportata la sentenza, e nel lavoro dello Schiappoli che or ora è venuto alla luce, si sono affrettati a dimostrarsi pienamente con-

(1) Di concerto col presidente del Consiglio e col ministro delle finanze. *Atti darlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XX, n. 309.

trari (1). Non si vuol comprendere che si vengono a colpire così i parrochi più bisognosi, quelli cioè investiti delle parrocchie più povere e più sprovviste di mezzi, i quali appunto sono stati più particolarmente tenuti presenti dal legislatore con disposizioni aventi di mira l'assicurazione, non di un reddito in genere, ma di un reddito minimo che deve ad ogni parroco venire garantito.

La Relazione ministeriale ci fa conoscere che dal 1° luglio 1899 si potrà stanziare un altro *milione e mezzo* per le congrue; ma mentre si destina tale cifra all'aumento delle congrue stesse fino alle lire 900, si tenta ottenere a mezzo di una nuova legge la sanzione delle continue violazioni di diritto pubblico e privato cui si è dato luogo finora e che rimarrebbero assodate per l'avvenire.

I parroci che non hanno avuto assicurate finora le L. 800 di congrua, non avranno, naturalmente, neppure assicurate le L. 900; e le L. 900 concesse in tal modo, saranno, come è facile comprendere, inferiori a quello che dovrebbero essere le lire 800 se si fossero loro assicurate come si sarebbe dovuto.

Noi ci domandiamo se da quanto si è cominciato a legiferare sulle delicate quistioni interessanti il clero povero siasi mai veduto nulla di simile.

Nel nuovo progetto, si era tra l'altro tolta la espressione " al netto „ nel modo puro e semplice, e nel tempo stesso più comprensivo, quale si trovava nella legge 30 giugno 1892, e si è trasformata in quella che leggesi nell'articolo 1.

Ecco i quattro articoli del progetto:

Art. 1. Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parrochi del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto delle imposte tutte e della tassa di manomorta, oltre che dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parrochi sarà portata al massimo definitivo di L. 1000 annue, al netto come sopra.

Art. 2. La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parrochi, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatto d'ufficio, dall'Amministrazione del Fondo per il culto, prendendo per base i redditi di ciascun parroco al 31 dicembre 1896, secondo gli accertamenti fatti e pubblicati a cura dell'Amministrazione stessa, tenuto però conto di quelle modificazioni che fossero successivamente accertate fino al 30 giugno 1899.

Per i parrochi che prima dell'attuazione della presente legge avessero fatta domanda d'un supplemento di congrua ai termini delle leggi anteriori, nella liquidazione da farsi giusta il presente articolo, si terrà conto dei documenti prodotti colla domanda anzidetta.

(1) Ved. le dette sentenze nella *Legge*, 1898, I, 558, e la nota della Direzione e ved. cit lavoro dello SCHIAPPOLI, pag. 187, 189, 200 ecc.

Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

Art. 3. Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati per un triennio, ed anche successivamente non potranno essere modificati che di triennio in triennio, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente; ma, in pari tempo, si farà un nuovo accertamento dei redditi ed una nuova liquidazione, per determinare se l'assegno dovrà essere aumentato o diminuito, disponendosi, ove ne sia il caso, la necessaria compensazione.

Per gli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1897 non sono dovuti arretrati per rate anteriori alle domande di supplemento di congrua fatte dai parrochi.

Art. 4. Agli effetti della imposta sui redditi della ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia la origine e la causa, che si pagano ai parrochi del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1886, n. 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sì per concessione dell'Amministrazione suddetta che per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria *C* stabilita dall'articolo 54 del testo unico di legge per la imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con Regio Decreto 24 agosto 1887, n. 4021.

Gli assegni supplementari di congrua concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

Si verrebbe a render netto il supplemento corrisposto dal Fondo pel culto dalle tasse di manomorta e di passaggio di usufrutto, ed assicurare il pagamento della ricchezza mobile in categoria *C.*; ma di fronte a questi pretesi vantaggi (pretesi, perchè una logica interpretazione dei principî di diritto porterebbe all'esenzione da ogni imposta o tassa):

1°. Le lire 900 e indi le lire 1000 sarebbero da assicurarsi, per quanto concerne la deduzione dei pesi, secondo le vedute dell'Amministrazione del Fondo pel culto; e pei parroci che facessero domanda in base alla nuova legge, la liquidazione dovrebbe esser fatta avendo assolutamente per base gli accertamenti del 1896, tenendo conto solo delle modificazioni successive, fino al 30 giugno 1899;

2°. Per gli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1897, non sarebbero dovuti gli arretrati per rate anteriori alle domande di supplemento di congrua fatto dai parroci.

Con questa ultima disposizione (3° comma dell'articolo 3) sarebbe di punto in bianco risoluta la questione degli arretrati,

negandosi con nuova legge quei diritti che la legge precedente del 30 giugno 1892 aveva garantiti e assicurati ai parroci.

Abbiamo veduto come nel giudizio promosso dal parroco Franzone, sia il Tribunale di Santa Maria (1), sia la Corte di appello di Napoli (2) hanno unanimamente, poichè non poteva disconoscersi, dichiarato che il diritto del parroco ad ottenere il dovuto supplemento di congrua, decorre dalla data fissata nella legge, ossia dal 1° luglio 1892 (3). Siamo in grado di sapere anche che la stessa Amministrazione, ricorrendo in Cassazione contro la sentenza di appello, non ha creduto denunziare questa per la quistione della decorrenza, dimostrando così di averla accettata in quella parte. E' pienamente inesplicabile quindi questo tentare di togliere con una legge nuova delle annualità di assegni già appartenenti per diritto quesito ai parroci.

47. Sarebbe nello interesse di tutti che da parte del Fondo pel culto si ritornasse sulle sue arbitrarie teorie ed in ispecie su quella circa i pesi patrimoniali.

Ancora una volta rileviamo che non si tratta di sostenere che le spese di culto in genere possano essere deducibili per la esatta determinazione della congrua, ma che lo siano solo quelle le quali, mentre sono indispensabili per l'adempimento dell'ufficio parrocchiale, per le speciali condizioni della parrocchia, rappresentino un *onus adiectum* del beneficio, sul patrimonio del quale vengano a gravare, per manco di mezzi ed azioni speciali.

Alla legge in vigore non è stata finora data la esecuzione che era da attendersi. I più elementari criteri di governo e di amministrazione impongono di ritornare su quello che si è operato finora, di porre un termine alle illegalità verificatesi. Invece si propongono leggi nuove aventi lo scopo di peggiorare le precedenti! E questo si chiama far della buona politica verso il basso clero!

Che le illegalità vi siano state, lo dimostrano permanentemente le discussioni parlamentari e le dichiarazioni fatte sempre durante le stesse non solo dai membri del Parlamento, ma dai ministri, dalla dottrina e dalle sentenze dei magistrati.

48. Ci riassumiamo.

Quanto abbiamo esposto in questi studi circa l'istituto della congrua, il suo svolgimento storico giuridico, l'applicazione fattane in Italia, i principii costantemente affermati dalla dottrina e

---

(1) Ved. pag. 17.
(2) Questa Rivista, vol. in corso, pag. 97.
(3) Ved. la nota nella *Legge*, 1898, I, pag. 558; Schiappoli, loc. cit. pag. 187.

dalla giurisprudenza, vale a dimostrare la verità di ciò che fin dal principio osservammo, che cioè i criteri seguiti nelle liquidazioni dal Fondo pel culto siano da ritenersi illegali ed arbitrari.

Indicammo ivi a pag. 5 (n. 7) le principali quistioni riguardanti il computo delle attività e la valutazione ed ammissione delle passività, accennando alle violazioni di diritto cui dà luogo l'Amministrazione suindicata.

Fa d'uopo risalire ai veri principî di diritto: ecco la norma sicura per risolvere tutte le controversie.

Importantissime sono quelle della decorrenza dell' assegno supplementare dovuto dal Fondo pel culto, della deduzione delle spese di chiesa o di parrocchia, quando esse sono a carico del beneficio parrocchiale.

Quanto alla risoluzione della prima, ci sembra sufficiente ciò che leggesi nei numeri 7, 8 e 16 nella parte prima di questi studi, nelle più volte citate sentenze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e della Corte d'appello di Napoli nella causa Franzone, negli atti parlamentari riguardanti la legge del 30 luglio 1892, ecc. (1)

Della seconda noi ci siamo in questi scritti occupati di preferenza. Formulata debitamente, essa è di soluzione ben semplice, e reca meraviglia il vedere che possa dar luogo a discussioni.

La legge 30 giugno 1892, già ci affrettammo a rilevarlo, è una legge di diritto pubblico, colla quale lo Stato (2), continuando l'opera delle precedenti legislazioni, ha voluto che a partire dal 1° luglio 1892, ad ogni parroco in Italia sia assicurata una congrua minima di annue lire 800; l'opera dello interpetre dev'essere rivolta a far sì che questo scopo venga raggiunto (3).

Dev'essere tenuto presente il concetto giuridico della congrua; ciascun parroco, dall'epoca indicata, deve aver garentito un reddito di lire 800, pei suoi bisogni personali, pel suo sostentamento.

Tutti gli elementi d'interpetrazione concorrono a risolvere necessariamente le quistioni nei sensi da noi formulati: l'elemento storico, i motivi generali della legge, il testo della medesima, i principii generali di diritto.

Che il legislatore nel 1892 abbia potuto aver di mira di

---

(1) Veggasi in senso conforme SCHIAPPOLI, loc. cit. pag. 187.
(2) Veggasi num. 14, pag. 21.
(3) Conf. SAREDO, *Trattato delle leggi*, n. 566, 589 e seg.

restringere, rettificandoli, i concetti giuridici della congrua, non è a pensare. Tutto quello che si riscontra nelle recenti disposizioni in Italia, dalla legge piemontese del 1855, prova come siasi inteso esclusivamente nella congrua, e nel supplemento di essa, assicurare gli alimenti ai parrochi, il *minimum* pel loro decoroso mantenimento; per potere, come si esprime la Relazione della Camera dei deputati del 6 giugno 1892, richiedere anche in essi una adeguata coltura, ecc. La natura e la ragion di essere dell'emolumento, deve servire di guida per risolvere ogni controversia.

La legge del 1892 parla di pesi patrimoniali da dedursi nella liquidazione della congrua. E si è voluto dal Fondo per il culto andare in cerca di ogni argomento per trovare una definizione del *peso patrimoniale* che contradice ai principii di diritto, al fine ed alla ragion di essere della legge medesima; non ha voluto comprendere che con quell'espressione " *dedotti i pesi patrimoniali* ", il legislatore ha inteso indicare che la congrua del parroco doveva e deve essere immune, netta da ogni spesa cui deve farsi luogo colle rendite della prebenda, appunto per lasciare allo investito ciò che dev'essere a lui esclusivamente riservato. E pertanto anche la spesa di culto se ha la natura di spesa necessaria all'adempimento dell'ufficio parrocchiale, e per le speciali condizioni della parrocchia viene ad essere a carico del beneficio, è peso patrimoniale appunto perchè gravante sul beneficio.

L'aggiunta, a nostro avviso, non sarebbe stata necessaria nella legge. Che la congrua, come tale, debba essere immune da ogni spesa del patrimonio prebendale, è indubitato; quindi non potrebbe intendersi che la deduzione dei pesi patrimoniali debba farsi dalla congrua. Che per dar luogo alla necessaria liquidazione per accertare la esistenza o deficienza della congrua debba farsi quella deduzione, è egualmente fuori controversia.

Noi pertanto crediamo che quell'aggiunta ebbe ad essere apposta semplicemente ad esuberanza e per uno scopo esplicativo, largamente estensivo. L'art. 28 della legge 7 luglio 1866, che non la conteneva, era subordinato, nella sua applicazione, alla disponibilità dei fondi, alla precedente soddisfazione di altri obblighi del Fondo pel culto. Quando ebbe un inizio ed indi una parziale esecuzione, si diede luogo ad una liquidazione della congrua non ispirata agli esatti principii di diritto, e dante luogo a restrittive teoriche circa gli oneri da dedursi.

La legge del 30 giugno 1892 volle stabilire senz'altro: 1° Che la congrua, senza più parlare di disponibilità di fondi,

di condizioni del bilancio del Fondo culto e di altro che potesse ancora impedirlo, fosse senz'altro, e a partire dal 1° luglio 1892, elevata alle lire 800; 2° Che fosse, coll'applicazione della nuova legge, liquidata come si doveva, facendo raggiungere lo scopo di assicurare ai parrochi l'emolumento di lire 800 annue, esclusivamente personale ad essi, e quindi immune da ogni spesa riguardante oneri dei beni, oneri dell'ente, oneri insomma del patrimonio.

L interprete in ogni caso dovrà, esaminando la legge, farne raggiungere la dovuta applicazione. E quindi della ripetuta espressione della legge stessa " dedotti i pesi patrimoniali " farà quel prezzamento che riterrà opportuno, purchè si raggiunga sempre il fine supremo della legge, l'assicurazione dell'emolumento personale al parroco di lire 800 pel suo mantenimento.

La nuova legge del 1892, lo ripetiamo, non faceva più quistioni di bilancio: si doveva dal 1° luglio assicurare la vera congrua ai parrochi in L. 800: quando poi vi fossero stati i fondi disponibili (qui, ma qui soltanto ritornava il concetto della disponibilità) si sarebbe elevata la congrua a lire 900, indi a lire 1000.

Abbiamo visto come l'Amministrazione pretenda sostenere che le parola *al netto* si riferiscano soltanto alle lire 1000 e non alle lire 800, e come ciò sia non solo illegale, ma assurdo: sopratutto si noti come nulla di tutto ciò può rilevarsi dalla Relazione della Commissione della Camera, che, trasformando quella del Governo, formulò la proposta che divenne poi la legge anzicennata, senza subire variazioni ulteriori di sorta. La legge del 30 giugno 1892 ebbe l'intento essenziale di farla finita coi sistemi tenuti sino allora in rapporto alla legge 7 luglio 1866: la congrua doveva una buona volta assicurarsi e si dovevano corrispondere i dovuti supplementi.

Tuttavia il Fondo pel culto pretende ancora insistere sulla teoria che debba ancora la liquidazione degli assegni essere subordinata alla disponibilità dei fondi e che le sue istruzioni siano state *approvate dal potere legislativo.*

Si crede di richiamare una Relazione della Commissione generale del bilancio 1888-89, approvante i criterii di liquidazione.

Innanzi tutto quella Relazione si occupava solo della quistione della determinazione dell'attivo in base alle denunzie e liquidazioni della manomorta, e quindi di una *sola* delle varie quistioni che concerneva *soltanto* l'accertamento delle attività, non facendo menzione delle altre, ed in ispecie di quelle riguardanti la valutazione del passivo.

Indi si noti: 1° che si trattava allora della legge del 1866;

2° che la stessa Commissione per mezzo dello stesso relatore (Cuccia), a proposito del bilancio per l'esercizio 1891-92 (pag. 61, n. 31), esprime dei principi riguardanti la deduzione in genere dei pesi e l'assicurazione del reddito spettante allo investito che non vanno menomamente d'accordo coi criterii allora e dopo seguiti dall'Amministrazione (1); sono pienamente accettabili, e rappresentano un elemento importantissimo per la intelligenza della legge che un anno appresso fu promulgata; 3° come posteriormente tutto quello che si rileva dalle successive Relazioni dei bilanci, dalle discussioni di questi, dai discorsi e dichiarazioni fatte al Senato ed alla Camera da membri del Parlamento e da ministri, dimostra all'evidenza che non solo non si accoglievano ed approvavano, ma si biasimavano i criterii di liquidazione seguìti, perchè si lamentava sempre che la legge non si applicava debitamente, ed ai parrochi non si dava quello che loro si doveva (2).

Abbiamo visto che tutto ciò si è verificato fino all'ultimo bilancio discusso, ossia quello 1897-98. Basta però, per tutte, ricordare la discussione avvenuta al Senato il 20 dicembre 1892, che abbiamo riferita integralmente, e nella quale il Lampertico espressamente osservava che le pretese *istruzioni parlamentari* non erano tali nè punto nè poco.

E se ciò neppure bastasse si deve tener presente che la stessa Amministrazione del Fondo pel culto ha cambiato quelle

---

(1) Ripetiamo le parole della Relazione: « La Commissione generale del bilancio ha osservato che essendo stata *intenzione del legislatore di assicurare* ai parrochi un minimo, creduto indispensabile per il loro *sostentamento*, e avendo a tal fine disposto (articolo 28 legge 7 luglio 1866) un supplemento di assegno ai parrochi, che compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue, non si potrebbe non tener calcolo *dei pesi tutti* che *diminuendo il reddito*, lo riducono al disotto di quel minimo, per cui la legge ha voluto l'assegno supplementare. Tra i *pesi* a detrarsi nella liquidazione di base alla concessione dell'assegno, giustizia ed equità consigliano non escludere la tassa di manomorta ».

(2) In sostanza, se la Giunta generale del bilancio del 1888 credette prender atto in rapporto all'esecuzione della legge 1866 di una parte dei criteri di liquidazione riguardanti la valutazione dell'attivo (con che non potè se non esprimere un suo apprezzamento e non altro), la stessa Giunta anche in rapporto alla detta legge espresse dopo opinioni diverse, e altrimenti poi si pronunziò relativamente all'altra legge 1892, prendendo atto anche dei nuovi criteri. Intanto, ben altri apprezzamenti sono stati continuamente fatti dagli altri organi del potere legislativo. E se le opinioni espresse nei Parlamenti, le quali non hanno influenza assoluta per la interpretazione delle leggi (Cass. di Roma, 9 novembre 1890, questa Rivista, vol. I, p. 462), possono, quando vi sia uniformità, acquistare importanza per la intelligenza delle leggi stesse, si deve convenire che in questa materia delle congrue un consentimento unanime vi è stato per sempre deplorare che la legge non si eseguiva debitamente. (Ved. in ispecie pag. 458, 459, 499 e seg.).

istruzioni di cui si fece cenno nel 1888, e che riguardavano la legge del 1866, con le altre emanate dopo la legge del 1892.

Il solo dire che una legge possa esser interpretata con delle istruzioni amministrative (emanate cioè dall'Amministrazione per eseguire la legge) *approvate dal Parlamento*, è incostituzionale, perchè le leggi non possono essere interpretate che dall'autorità giudiziaria, ed una interpretazione *autentica* in un regime costituzionale non si può avere se non con altra legge; si consideri poi se nel caso, con quanto abbiamo osservato, possano ancora addursi simili argomenti per difendere a tutti i costi le illegalità commesse, e persistere in esse.

Più specialmente si vuole sostenere che le spese per adempiere all'ufficio parrocchiale non possano essere comprese fra *i pesi patrimoniali*, perchè di esse non si è tenuta parola dinanzi al potere legislativo.

Prescindendo anche dal notare che ciò nulla in sè stesso importerebbe, poichè la legge, come abbiamo veduto, deve condurre alla soluzione dei casi speciali nei modi e nei sensi di cui a lungo ci siamo occupati, nel fatto si è verificato tutt'altro. Nella discussione avvenuta al Senato il 20 dicembre 1892 (1) il Lampertico, il quale, notisi bene, era stato *Relatore* della legge 1892, accennò fra le deduzioni da ammettersi, non solo alle imposte, tasse, redditi inesigibili ecc., ma altresì ai legati di culto ed *agli oneri di culto*. E si fu d'accordo fra tutti, senatori, ministro, relatore dell'Ufficio centrale: 1° che non si erano mai tracciati, *nè si sarebbe potuto*, dal Parlamento i criteri d'interpretazione; 2° che rimanevano pienamente impregiudicati i principî giuridici regolanti lo istituto della congrua e le nuove leggi relative; 3° che spettava esclusivamente all'autorità giudiziaria riconoscere ed applicare, nei vari casi, i detti principî.

Nè si può ricorrere, per sostenere la restrittiva interpretazione, all'argomento dei bilanci.

La giurisprudenza è concorde nel dichiarare che la iscrizione o cancellazione di somme nel bilancio non può per sè stessa attestare dell'esistenza o inesistenza dell'obbligo dello Stato o della pubblica Amministrazione (2).

La legge del 30 giugno 1892 ebbe lo scopo essenziale di assicurare assolutamente le lire 800 per congrua ai parrochi, dal 1° luglio 1892, senza che ciò potesse essere subordinato a

(1) Pag. 459.

(2) Vedi Cassazione di Roma 8 novembre 1881 (*Legge*, 1882, I, 5); 28 febbraio 1885 (*Corte Suprema*, 1885, 222); 5 febbraio 1886, Sezioni unite (*Legge* 1886, I, 217); Cassazione di Napoli, 16 novembre 1889 (*Ivi*, 1890, II, 348).

considerazioni di bilancio; era anzi questa la vera e propria ragion di essere di tale legge, che intendeva eliminare, in ogni sua conseguenza, la disposizione contenuta nell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866. Basta infatti vedere quanto rilevasi dalla Relazione della Commissione della Camera (pag. 451 e seg.) e dalla Relazione del Ministro nel presentare al Senato il progetto approvato dalla Camera. (Pag. 457).

E poi si osservi che quando la nuova legge fu presentata, nel bilancio era stanziata la somma di L. 1,177,000. Questa cifra, lo abbiamo veduto, è stata continuamente aumentata, fino a raggiungere le L. 3,200,000. E ad ogni nuovo stanziamento, ad ogni aumento degli stanziamenti precedenti, la Commissione generale del bilancio, e per essa il Relatore, faceva costantemente rilevare, che occorreva sempre aumentare la somma. E da parte del Parlamento non solo si approvava, ma si facevano continue premure ed insistenze perchè si desse luogo a nuovi aumenti. Tutto è là a provare, che ispirandosi, sia a criteri politici che giuridici, il potere legislativo dimostrava uno solo essere il suo intendimento: che la legge si eseguisse a dovere, che ai parrochi del Regno si assicurasse finalmente senza restrizione, senza fiscalismi, senza illegalità, la congrua in L. 800 (1).

Se dunque le leggi del bilancio ci provano qualche cosa in questa materia, ci dimostrano solo che non si è mai pensato di applicare la legge nell'orbita di determinate cifre.

49. Conchiudendo a noi sembra: 1° che la legge del 30 giugno 1892 aspetti ancora la sua vera applicazione; 2° che di fronte a questo fatto, non sia davvero il caso di presentare nuove leggi aventi per iscopo di legittimare le violazioni fatte alla legge precedente.

Questo sarebbe addirittura nuovo negli annali giuridici di un paese che, per quanto si studi oggi di dimenticarlo, pure ha avuto il vanto di essere la patria del diritto e del senno politico.

GUGLIELMO CASELLI.

(1) Ecco come anche lo SCHIAPPOLI (lavoro citato, Introduzione, pag. 12) si esprime circa l'opera del Fondo pel culto:

« Inoltre, lo spirito di fiscalismo, che domina in tutte le varie Amministrazioni dello Stato, fece ben presto sentire i suoi poco benefici effetti anche su quella del Fondo pel culto, che, non guidata nè da criteri giuridici, nè politici, molte volte rendeva inefficaci le buone disposizioni del legislatore. Lo spirito litigioso, che ha animato il Fondo pel culto dal 1866 in poi, non si smentiva neppure in questo punto, e quando trattavasi di liquidare gli assegni, rendevasi esoso, come per le questioni sostenute, se la manomorta fosse o no un onere da dedursi, se la legge 30 giugno 1892 riconosca ai parrochi un diritto all'assegno supplementare di congrua, quali criteri si debbano seguire nella liquidazione ecc., ecc. »

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

10 giugno 1898.

Pres. CARDONA, ff. di P. — *Est.* ALAGGIA.

Congregazione di carità di Bergamo c. *Amministrazione delle Finanze e Fondo pel culto.*

Ente autonomo a scopo di culto — Legato *cum onere* — Beni destinati esclusivamente per l'adempimento di opere di culto — Nessun vantaggio dell'erede o legatario — Dotazione — Annua rendita — Azione giuridica contro l'erede o legatario.

Vi ha sempre l'esistenza di un ente autonomo a scopo di culto, e non un semplice legato cum onere, *quando i beni, che costituiscono la dotazione di esso, furono destinati dal testatore per servire esclusivamente e nella loro totalità per la celebrazione di messe o per adempimento di altra opera di culto, senza che l'erede o legatario ne possa trarre vantaggio materiale o morale* (1).

Nè occorre la designazione specifica dei beni della dotazione e della persona che debba rappresentare l'ente, bastando la semplice destinazione di un'annua rendita occorrente per l'adempimento del legato di culto ed un diritto ed azione in persona fisica o morale a poter costringere l'erede o legatario alla esecuzione dei pesi imposti dal disponente.

Con testamento 12 luglio 1374, per notaio Mezzo, il sacerdote Bartolomeo Marzola, dopo aver costituito erede il Consorzio della Misericordia Maggiore in Bergamo, e disposto vari legati, ordinò, che il resto della sua sostanza venisse investita in beni immobili, ed il reddito di questo venisse poi erogato dallo erede nella celebrazione di tre messe settimanali per l'anima di esso testatore.

Con altro istrumento 26 luglio 1374, notaio de Lavepoli, Giovanni Sturione da Clanezzo istituì eredi i propri figli e discendenti, e lasciato al Consorzio della Misericordia Maggiore di Bergamo, a titolo di legato, i suoi fondi posti in Cerisole e di Ponteranica, ordinò che tutti i redditi di quei fondi fossero dal detto Consorzio erogati in perpetuo nella celebrazione di messe.

Al detto Consorzio ebbe a succedere l'attuale Congregazione di carità di Bergamo, ed in confronto di questa, nel 22 ottobre 1893 il Ricevitore del registro di detta città prendeva possesso delle dette due dotazioni, e ciascuna delle quali si attribuiva il valore di annue lire 204, e si diceva che le messe dovevano essere celebrate nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo.

Le dette rendite della complessiva somma di lire 408 furono poi dal regio Demanio, a termini di legge, assegnate all'Amministrazione del Fondo pel culto, la quale con citazione del 19 febbraio 1897 conveniva davanti il Tribunale civile di Bergamo la convenuta Congregazione di carità, per sentirla condannare al pagamento di complessive lire 816, importo delle annualità scadute posteriormente nel 31 dicembre 1893 e 31 dicembre 1894 dell'annua rendita co-

(1-2) Confr. da ultimo stessa Corte di Roma, 26 maggio 1898 (vol. in corso p. 347-348) e nota ivi La Congregazione ricorrente assumeva che nella specie mancava l'autonomia dell'ente perchè non esisteva persona fisica o morale che poteva obbligare all'adempimento del legato. La Corte di cassazione respingeva questo assunto del ricorso perchè si infrangeva nell'apprezzamento insindacabile del magistrato di merito. Pubblicheremo nella prossima dispensa una decisione della stessa Cassazione del 23 agosto 1898, Demanio c. Poletta, nella quale appunto si ritenne che non dà vita ad ente auconomo la disposizione testamentaria, con cui il testatore abbia incaricato i suoi eredi di far celebrare in perpetuo un certo numero di messe, assegnando a tal fine determinate rendite, senza imporre però alcun vincolo ipotecario e senza designare la persona che, in caso di inadempimento dell'onere, avesse azione in giudizio per costringerveli.

costituente la dotazione dei legati in parola. E poiché l'unica questione che dovea risolvere il Collegio era di sapere, se i due legati, le cui rendite erano state dal Demanio apprese, dovessero o meno considerarsi, al tempo in cui andò in vigore la legge 15 agosto 1867, quale personalità giuridica, avendo la rappresentanza, patrimonio e fine proprio, così si vide la necessità dell'intervento in causa del Demanio, la qual cosa venne disposto con sentenza del 27 giugno 1896, accettata dalle parti.

Riassunta di poi la causa, quel Tribunale con sentenza 2 dicembre 1896, accogliendo la domanda del Fondo pel culto, cui avea annuito il Demanio, condannò la Congregazione di carità al pagamento delle annualità richieste, ed alle spese del giudizio. Contro tale sentenza la Congregazione di carità appellava alla Corte di appello di Brescia, la quale con sentenza 11-14 luglio 1897 confermava pienamente quella del Tribunale.

La Corte osservò, che dei tre requisiti essenziali che debbono concorrere in una dotazione, perchè la stessa possa dirsi colpita dalla citata legge 15 agosto 1867, e cioè l'oggetto di culto, il carattere di perpetuità e l'autonomia dell'ente, i primi due non erano contestati nè contestabili, e l'altro appariva dimostrato dalla natura dei legati. In primo luogo perchè la rendita dei beni immobili originariamente designati dai testatori, alle quali è ora costituita la rendita di lire 204, dovevano servire esclusivamente e nella loro totalità per la celebrazione delle anzidette messe. In secondo luogo, perchè, a costituire l'autonomia degli enti soggetti a soppressione, basta la destinazione di una somma annua occorrente all'adempimento del legato pio di culto, a carico dell'eredità, con obbligo giuridico nell'erede alla prestazione della rendita corrispondente ed al corrispondente diritto ed azione per costringerlo all'adempimento.

Avverso la sentenza della Corte di Brescia, la suddetta Congregazione di carità ha interposto ricorso, denunziando la sentenza stessa per violazione dell'articolo 1°, n. 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848. Imperocchè le anzidette fondazioni non costituivano un ente per se stante, ma un legato *cum onere*, lo adempimento del quale fu dai testatori rimesso alla coscienza degli eredi. Manca nella specie l'autonomia dei legati, perchè manca la loro personalità giuridica capace di diritto ed azione, giacchè a nessuna persona fisica o morale potrebbe competere il diritto e l'azione di costringere la Congregazione di carità all'adempimento del legato. Per contrario risulta, che i due legati Marzola e Sturioni non ebbero mai amministrazione a parte, formano una cosa sola colla Congregazione di carità, sono colla stessa immedesimati, e costituivano una cosa sua propria.

Che l'unico motivo del ricorso non regge, poichè la Corte di appello ha rettamente applicato il disposto dell'articolo 1°, n. 6 della legge 15 agosto 1867, uniformandosi ai principii affermate replicate volte da questo Supremo Collegio. E di vero, vi ha sempre l'esistenza di un ente autonomo a scopo di culto, e non un semplice legato *cum onere*, quando tutti i beni, che costituiscono la dotazione di esso, furono destinati dal testatore per servire esclusivamente e nella loro totalità per la celebrazione di messe, o per adempimento di altra opera perpetua di culto, senza che l'erede o legatario ne possa trarre vantaggio materiale o morale, essendo stato chiamato soltanto per darvi esecuzione *ut minister*. Nè occorre, che vi sia designazione specifica dei beni della dotazione, e della persona che debba rappresentare l'ente, ma basta la semplice destinazione di un'annua rendita occorrente all'adempimento del legato pio di culto, ed un diritto ed azione in una persona fisica o morale a poter costringere l'erede o legatario alla esecuzione dei pesi imposti dal disponente. Ora la Congregazione ricorrente non impugna tali massime, ma si fa a sostenere, che nella specie non vi sarebbe la persona fisica o morale, cui

potesse competere il diritto e l'azione di obbligare essa Congregazione all'adempimento del legato pio di culto, di cui si discute, dovendosi invece ritenere l'assoluta mancanza della personalità di diritto e di fatto, perchè i due legati Marzola e Sturiani non ebbero mai amministrazione a parte, formano una cosa sola colla Congregazione di carità, sono nella stessa immedesimati e costituiscono una cosa sua propria. Ma questo affermando, la ricorrente non solo contraddice a quella diversa interpretazione, che della clausola testamentaria e della mente del testatore ha fatto la Corte di merito con insindacabile apprezzamento, ma si richiama ancora a circostanze specifiche, che dice risultare dagli atti della causa, ma delle quali non esiste traccia nella sentenza denunziata. Non si tratta quindi di censura di diritto, poichè questa deve essere fondata sui fatti medesimi ritenuti dai giudici del merito, ma si tratta in sostanza di una censura, inammissibile in questa sede, sugli elementi specifici della causa; censura, che tanto più si manifesta improponibile, in quanto la ricorrente non ha neppure con l'unico mezzo di ricorso investita la sentenza per difetto di pronuncia o di motivazione sopra questioni di diritto o sopra nozioni specifiche, interessanti per la risoluzione della controversia, che fossero state proposte dalla Congregazione di carità, e disattese dalla Corte di merito.

Per tali motivi, la Corte rigetta.

Cassazione di Roma.

13 maggio 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Innocenti.

Ferrieri c. Fondo pel culto e Congregazione di Propaganda Fide.

Sequestro di rappresaglia — Regio Decreto 31 dicembre 1863 — Sudditi pontifici — Confisca — Pignoramento — Revoca del sequestro — Regio Decreto 9 ottobre 1870 — Arretrati.

Il sequestro di rappresaglia, disposto col R. Decreto del 31 dicembre 1863 a carico degli individui appartenenti alle provincie soggette al Governo pontificio ed investiti di beneficii ed altre fondazioni soppresse nelle Marche e nell'Umbria, è rettamente applicato anche a coloro che, nati in queste provincie, abbiano, dopo l'annessione di esse al Regno d'Italia, dimostrata la volontà di rimanere sudditi pontifici (1).

Il sequestro per diritto di rappresaglia, pure essendo una esecuzione violenta ed un atto di ostilità compiuto da uno Stato contro altro Stato, non produce sempre la confisca delle cose sequestrate, ma talvolta il solo pignoramento; onde è che a determinarne gli effetti è d'uopo indagare la volontà di chi lo ha ordinato (2).

Col R. Decreto di sequestro del 31 dicembre 1863 si vollero privare gli individui ivi contemplati del godimento dell'usufrutto loro concesso dalle leggi eversive; ed il R. Decreto del 9 ottobre 1870, revocando il sequestro, riammise al godimento del detto usufrutto con decorrenza da quello stesso giorno, e non pel tempo anteriore (3).

Cessati dal giorno 9 ottobre 1870 in forza del regio decreto di pari data gli effetti del precedente regio decreto 31 dicembre 1863, con il quale per diritto di rappresaglia ed a carico degli indi-

---

(1-2-3) In conformità delle ultime due massime, si veggano le decisioni della stessa Cass. di Roma 12 febbraio 1889 (Economato dei beneficii vacanti di Bologna c. Congregazione di Propaganda Fide (vol. II, p. 611), 16 aprile 1894, Fabi c. Fondo pel culto (vol. V, p. 286).

Sulla prima massima, si consulti la decisione della medesima Corte del 20 maggio 1876, Prefetto dell'Umbria c. Lazzari (*Legge*, 1876, I, 683), con la quale fu sancita la seguente massima: Per l'annessione ad uno Stato di una nuova provincia diventano cittadini di quello tutti i cittadini nativi di questa, benchè domiciliati altrove, salvo una dichiarazione espressa di volontà contraria, che preceduta o seguita dal fatto corrispondente del domicilio, impedisce in tempo la perdita dell'antica cittadinanza per l'acquisto della nuova.

Nel caso di mons. Ferrieri non vi fu *dichiarazione espressa* di volontà contraria. Ma questa volontà di conservare l'antica cittadinanza, la Corte la dedusse dai fatti, cioè dagli importanti uffici che mons. Ferrieri continuò ad esercitare presso la Corte pontificia.

vidui appartenenti alle provincie soggette al Governo pontificio, ed investiti di benefizi semplici, abbazie, cappellanie, ed altre fondazioni rimaste soppresse nelle Marche e nell'Umbria, era stato sottoposto a sequestro il godimento dell'usufrutto ad essi concesso dalle relative leggi di soppressione, monsignor Innocenzo Ferrieri, che, colpito dal detto sequestro come già investito di alcuni soppressi benefizi ecclesiastici esistenti in Pesaro, Perugia ed Assisi, era rientrato nel godimento del corrispondente usufrutto, si rivolgeva all'Amministrazione del Fondo culto, perchè gli fossero restituite le annualità maturate durante l'epoca del sequestro stesso.

Riuscite senza effetto le trattative all'uopo intraprese, e morto nel frattempo il Ferrieri, la di lui nipote ed erede Virginia Ferrieri in Pandolfi conveniva in giudizio il Fondo culto, per la restituzione delle controverse annualità di usufrutto, sostenendo che il decreto di sequestro del 31 dicembre 1863 non potesse riguardare il suo defunto zio nativo di Fano, e perciò non appartenente alle provincie in allora soggette al Governo pontificio; e che, trattandosi non già di confisca, ma di semplice sequestro, ne seguiva che, questo revocato, dovessero le svincolate rendite essere necessariamente restituite all'usufruttuario.

Il Tribunale, dopo avere ordinato la chiamata in causa della Congregazione di Propaganda Fide, altra erede del Ferrieri, respingeva la promossa dimanda, e la Corte di appello di Roma con sentenza del 16-31 luglio 1897 confermava il pronunziato dei primi giudici.

Considerò, in quanto alla prima questione, la Corte non essere possibile di sostenere che il Ferrieri perchè nato in Fano non potesse nel 31 dicembre 1863 ritenersi compreso tra gli individui appartenenti alle provincie soggette in allora al Governo pontificio, una volta che egli fin dalla sua giovinezza aveva fissato il suo domicilio in Roma, e dimostrata dopo l'avvenuta annessione delle Marche al Regno d'Italia la sua ferma volontà di rimanere suddito pontificio continuando a disimpegnare degli eminenti uffici sia ecclesiastici, sia politici presso quel Governo. Rispetto poi alla seconda questione considerò la Corte che dal raffronto dei due decreti del 31 dicembre 1863 e 9 ottobre 1870, emergeva chiarissimo che con il primo si intese di privare definitivamente le persone ivi contemplate del godimento dell'usufrutto fino a quando fosse durato il sequestro, e che con il secondo si volle revocare questo, non già totalmente, ma soltanto parzialmente, e cioè a fare tempo dal giorno 9 ottobre 1870.

Contro questa sentenza ricorre la Virginia Ferrieri, proponendo tre mezzi di annullamento.

1° Violazione dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1860, dell'art. 1 dei regi decreti 17 e 22 dicembre 1860, e falsa interpretazione ed applicazione del regio decreto 31 dicembre 1863, non che violazione dei principii fondamentali del *gius* pubblico sugli effetti giuridici e politici delle annessioni territoriali; in quanto che, avvenuta l'annessione delle Marche al Regno d'Italia, il Ferrieri originiario di Fano addivenne di pieno diritto cittadino italiano.

2° Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1863, e degli art. 1, 2 del regio decreto 9 ottobre 1870, e dei principii regolatori del sequestro; perchè non si intese di consumare una completa confisca ed espropriazione dell'usufrutto, ma sospenderne il godimento fino a che il sequestro non fosse revocato.

3° Violazione degli art. 361, n. 2, 360, n. 6, Codice di procedura civile, per non avere la Corte motivato a sufficienza sulle questioni della causa.

La Congregazione di Propaganda Fide aderisce al ricorso della Ferrieri, facendo propri i motivi dalla medesima proposti.

Attesochè non errò la Corte di merito nel ritenere applicabile al Ferrieri il decreto 31 dicembre 1863, con il quale a carico degli individui appartenenti alle

provincie in allora soggette al Governo pontificio fu per diritto di rappresaglia sottoposto a sequestro il godimento dell'usufrutto stato loro accordato dalle precedenti leggi eversive, come provvisti di benefizi semplici, abbazie, cappellanie, ed altre fondazioni rimaste soppresse. Verissima la nota massima del romano diritto *cives origo, incolas domicilium facit;* e perciò niun dubbio, che ricongiunta la provincia di Ancona al Regno d'Italia, il Ferrieri originario di Fano potesse da suddito pontificio addivenire cittadino del detto regno, quantunque da molti anni si fosse trasferito in Roma, fissando in questa città la propria residenza, il suo domicilio. Ma la questione non stava già nel sapere, se, pel verificatosi smembramento dello Stato pontificio, fosse il Ferrieri potuto addivenire cittadino italiano, sibbene se egli in quella occasione avesse fatto quanto bastava, per conservare l'antica sudditanza, non acquistando la nuova. Ora è accertato che il Ferrieri, il quale, allorchè le Marche si unirono alla patria italiana, copriva delle eminenti cariche non soltanto ecclesiastiche, ma anche politiche nella Corte pontificia, continuò nell'esercizio di queste; come pure è pacifico tra le parti che, nel momento in cui venne emanato il decreto di sequestro, egli trovavasi a rappresentare come nunzio il Governo pontificio presso il Regno del Portogallo. In questo stato di cose vede ognuno essere impossibile di sostenere che il Ferrieri, sol perchè nato in Fano, fosse addivenuto cittadino italiano, cessando dal più essere suddito pontificio, una volta che, se pure, nonostante l'assoluta incompatibilità nascente dalla sua condizione personale, avesse potuto acquistare la detta cittadinanza, l'avrebbe nel tempo stesso perduta coll'esercitare degli uffici pubblici e politici presso un Governo estero senza la permissione del Governo proprio. Il *primo mezzo* adunque del ricorso non merita accoglimento.

Ed è anche infondato il *secondo mezzo.* Bisognerebbe disconoscere la speciale natura del sequestro per diritto di rappresaglia, per ritenere che il medesimo potesse avere il carattere di un semplice provvedimento conservativo. Al certo un tale sequestro, pur essendo una esecuzione violenta, un atto di ostilità compiuto da uno Stato contro altro Stato, per conseguire da questo la riparazione di un patito danno, non produce sempre la confisca delle cose sequestrate, ma talvolta il solo pignoramento, e quindi a determinarne con precisione gli effetti è d'uopo indagare quale sia stata la volontà di chi ebbe ad ordinarlo. Ora, dalla lettura del regio decreto di sequestro 31 dicembre 1863 emerge manifesto il concetto, che si volle privare gli individui ivi contemplati del godimento dell'usufrutto loro concesso dalle leggi eversive, e sostituire ad essi nel detto godimento la Cassa ecclesiastica, con obbligo in questa di impiegare le relative annualità nell'acquisto di titoli di credito verso lo Stato. E dal successivo decreto 9 ottobre 1870 si rileva pure chiaro che si volle revocare non per intero, ma soltanto in parte l'ordinato sequestro col riammettere i colpiti dalla rappresaglia al godimento dell'usufrutto, però con decorrenza da quello stesso giorno, e non già anche pel tempo anteriore.

Infine non sussiste il lamentato difetto di motivazione, avendo invece la Corte ragionato abbastanza sulle uniche due questioni, a cui la causa dava luogo.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

9 maggio 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Bandini.

Don Giuseppe Acquaviva, parroco di Secchiano c. Municipio di Talamello.

Possesso immemorabile — Prestazioni annue — Diritto comune e canonico — Legislazione pontificia — Titolo — Prescrizione acquisitiva — Prestazioni di culto.

Prescrizione — Legge antica — Diritto quesito — Legge nuova.

Possesso immemorabile — Prestazioni di culto — Sentenza — Mancanza di motivazione.

A termini del diritto comune e canonico, e così anche a termini della cessata legislazione pontificia, il diritto ad un'annua prestazione poteva essere acquistato in forza della immemorabile, la quale era considerata come il migliore dei titoli (1).

Ciò si applica anche in tema di prestazioni di culto corrisposte da un Comune alla parrocchia (2).

Qualunque prescrizione, compiuta che sia sotto l'impero di una legge anteriore, fa sorgere un diritto quesito che, di regola, deve ritenersi rispettato dalla legge nuova, anche quando altre e diverse siano le condizioni da questa imposte per la detta prescrizione (3).

Di fronte alle formali deduzioni della parrocchia appellante, che pone a fondamento del suo diritto alla prestazione di culto il tempo immemorabile, manca di motivazione la sentenza che omette di esaminare se in questo ricorrano i requisiti richiesti per operare come prescrizione acquisitiva, e tenere luogo di titolo, limitandosi a fare la ipotesi di una prestazione facoltativa, che, sebbene durata per molti anni, non importa la presunzione dell'esistenza di un titolo obbligatorio (4).

Don Giuseppe Acquaviva, parroco di Secchiano in Comune di Talamello, mandamento di S. Agata Feltria, con citazione del 7 aprile 1896 chiamò in giudizio avanti la Pretura del mandamento surricordato il Municipio di Talamello, nella persona di tal signore Leopoldo Monti, assessore ff. di sindaco, e chiese che il detto Municipio fosse condannato al pagamento di L. 653,24, che diceva dovute a quella sua parrocchia, quali spese obbligatorie di culto, per il quinquennio decorso dal 1892 al 1895, salvo e riservato ad esso istante ogni suo diritto per l'anno in corso e per gli anni successivi.

La somma come sopra richiesta rappresenta il totale di tre redditi distinti, due dei quali per L. 88,31 sarebbero stati annualmente pagati dal Comune dagli anni 1593 e 1674 fino al 31 dicembre 1891; mentre il terzo di L. 75 era stato corrisposto da epoca assai più prossima, cioè dagli anni 1881 e 1883.

Tutte e tre le suindicate annualità corrisposte, con deliberazione consigliare del 2 dicembre 1891, furono radiate dal bilancio preventivo del Comune, e quindi non più pagate al parroco.

Fu al seguito di questa circostanza che venne proposta dal parroco Acquaviva la surriferita domanda, la quale fu completamente accolta dall'adito Pretore mediante la sentenza del 28-30 maggio 1896, contenente la condanna del convenuto Comune al pagamento della richiesta somma, oltre gl'interessi e le spese.

Gravatosi il Comune di Talamello di tale sentenza avanti il Tribunale civile di Urbino, il detto Tribunale, con altra sentenza del 14-18 maggio 1897, riparava completamente la pronunzia di pri-

(1-4) Pubblichiamo con viva soddisfazione questa decisione della Corte suprema di Roma, la quale, dando al possesso immemorabile il suo vero valore giuridico, ha stabilito che esso ha forza di titolo, ed è anzi il miglior titolo, anche in tema di prestazioni di culto. Ci auguriamo che questa decisione della suprema Corte valga a produrre un mutamento nella giurisprudenza, sì giudiziaria che amministrativa, che, allo stato attuale, non pare di altro preoccupata che di dare ad ogni costo causa vinta ai Comuni, approvando le incessanti radiazioni dai bilanci, in qualunque modo operate.

E siamo pur lieti che l'eminente magistrato, estensore della presente sentenza, abbia posto in piena evidenza la sostanziale diversità che corre tra la fattispecie su cui ora ha pronunciato la Corte e quella della causa fra il Comune ed il parroco di Montescudo, che determinò la decisione del 25 marzo 1895 (volume V, pag. 280): decisione che, male invocata e interpretata, ha dato luogo a pronunciati che, come quello del Tribunale di Urbino, non si può a meno di censurare.

Questa sentenza della Corte suprema e quella del 4 giugno 1892, a Sezioni unite, estesa dallo stesso dotto magistrato (vol. III, pag. 29), e nella quale si riconobbe valida la convenzione stipulata per alcuni servizi religiosi tra il Comune ed i rappresentanti della Chiesa, ci danno senza dubbio le vere norme di diritto da seguire in questo tema delle prestazioni di culto.

Si consultino in conformità lo studio: *Il possesso immemoriale e le prestazioni di culto* (vol. V. pag. 1-26): Appello di Firenze 29 giugno 1895, Comune e Cattedrale di Orbetello (vol. V. pag. 60).

mo grado, assolvendo il Comune dalle cose contro di lui domandate, e condannando l'appellato parroco Acquaviva in tutte le spese dei due gradi di giurisdizione.

Con tempestivo ricorso del 16 settembre-14 ottobre 1897 il parroco Acquaviva ha denunziato la suindicata sentenza per quella sola parte che riguarda l'annua prestazione delle L. 88,31, corrisposta dal Comune dagli anni 1593 e 1674 fino a tutto il 31 dicembre 1891, e limitatamente a questa parte ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti quattro mezzi:

1° Violazione degli articoli 361 e 517 n. 2, del Codice di procedura civile. Perchè a sostegno del suo diritto alla prestazione annua delle L. 88,31 per spese di culto riguardanti alcune funzioni religiose e la predicazione quaresimale, il parroco Acquaviva aveva invocato l'immemorabile, quale era conosciuta dal diritto romano; ma aveva fatto ricorso anche alla dottrina del diritto canonico, dimostrando che ai termini di questo il tempo immemorabile faceva sempre sorgere una presunzione *iuris et de iure*, la quale equivale nei suoi effetti alla prescrizione acquisitiva. Ma il Tribunale nella sua sentenza non si è occupato punto della questione sotto questo secondo aspetto, ed è perciò incorso nell'obbiettatogli difetto di motivazione.

2° Violazione della legge VII Codice *De legibus et constitutionibus principum*, e dell'art. 2 delle disposizioni preliminari del Codice civile vigente. Perchè a riguardo della prestazione in disputa il tempo immemorabile si era già compiuto all'epoca della cessazione della antica legislazione pontificia, e si versava perciò nel tema di un diritto quesito che non ha potuto essere offeso dalla nuova legislazione italiana senza violare il principio della non retroattività, sancito nella legge VII superiormente indicata.

3° Violazione della legge III *Dig. de locis et itineribus publicis*, 43-7, della legge I, § 23, *Dig. de aqua*, 39-3, della legge II, *Dig. eodem*, nonchè della legge III, § 4, *Dig. de aqua quotidiana*, 43-10. Perchè anche per diritto romano era principio sicuro che l'annualità corrisposte per lunghissimo tempo dovevano corrispondersi per ciò solo anche per l'avvenire, perchè il fatto della lunga continuata prestazione fa presumere l'esistenza originaria del titolo; e non sussiste pertanto che il diritto romano non contemplasse la questione proposta dal parroco della Chiesa di Secchiano e non la risolvesse in suo favore.

4° Violazione del § 1 del Regolamento legislativo gregoriano, e dei testi del diritto canonico, cioè C. 26, X, *de verbor. signif.*, 5-40, C. 1, *de praescriptionibus* in VI, 2-13, sess. 25, c. q., *De reformatione*. Perchè i testi citati in capo a questo mezzo provano fuor di ogni dubbio che per il diritto canonico il tempo immemorabile teneva luogo del titolo, e non soltanto lo faceva presumere fino a prova contraria. E perciò l'impugnata sentenza è incorsa anche nelle violazioni di legge lamentate in questo mezzo, perchè ai termini del § 1 del Regolamento gregoriano rimasto in vigore fino alla promulgazione della legislazione italiana, il diritto canonico imperava sovranamente nei cessati dominii pontifici ed era ad esso subordinato il diritto comune.

Considerato, in ordine al primo dei proposti mezzi di annullamento, che sussiste in fatto che il parroco Acquaviva nella conclusionale d'appello comunicata nell'udienza del 27 aprile 1897, non si limitò ad invocare in genere, siccome aveva fatto avanti il primo giudice, il tempo immemorabile a sostegno delle proposte domande; ma meglio spiegando i propri concetti, si richiamò esplicitamente alla cessata legislazione pontificia, ricordando che ai termini di questa, e non della sopravvenuta legislazione italiana, doveva essere conosciuto del diritto da lui fatto valere in giudizio, in quanto che per la detta legislazione, nella quale imperava sovrano il diritto canonico, il tempo immemorabile

aveva la forza di prescrizione acquisitiva. Infatti alla pagina 24 della detta comparsa si legge: « Per fermo, l'obbligatorietà di quelle prestazioni non poteva apparire che evidentissima a chi considerasse che esse non rimontavano all'epoca delle nuove legislazioni, ma ad un'epoca anteriore, in cui negli Stati pontifici, in queste materie, imperava sovrano il diritto canonico, il quale, come già fu avvertito, attribuiva al tempo immemorabile la forza di prescrizione acquisitiva. Nè può dubitarsi che al cessare della vecchia legislazione in queste provincie si fosse compiuta (e ormai da lunga pezza) tale prescrizione, perchè ricordiamo che la storia delle prestazioni a causa del culto gravanti il Comune di Talamello retrocede fino al 1595. » E nella susseguente pagina si aggiunge: « D'altra parte i Comuni delle nostre provincie, per lo spirito religioso dei tempi e per l'indole del Governo a cui erano sottoposti, non potevano riguardare come facoltative le spese di culto, che destinavano alle parrocchie e ad altre chiese, ma le riguardavano come obbligatorie, e come l'espressione, non di un favore, ma di un dovere. In quei tempi (nè si possono poi tanto tacciare di oscurantismo) il culto assumeva il carattere di un pubblico servizio necessario, ed in ispecie nelle chiese parrocchiali. Se adunque, stando al diritto canonico, concorrono ragioni incavillabili per la prescrizione acquisitiva, molto più queste rendono chiara la tesi che fu accolta dal primo giudice, e che, guardando bene addentro, è anche la tesi che vedemmo prevalente nella giurisprudenza. »

Considerato che la gravità di queste deduzioni della parte appellata non sfuggì alla zelante difesa del Comune di Talamello, che si era limitata a negare il quasi possesso dei diritti meramente personali e il conseguente loro acquisto per mezzo della prescrizione; poichè con alcune Note aggiunte alla sua conclusionale si studiò di confutare le suindicate deduzioni, combattendo in ben quarantaquattro pagine di stampa il concetto del tempo immemorabile, e considerandolo tanto come avente forza di prescrizione acquisitiva, quanto come avente forza di una semplice presunzione legale.

Considerato che fino al 1° febbraio 1861 anche nel circondario di Urbino era rimasta in vigore la cessata legislazione pontificia, la quale, giusta il preciso tenore del paragrafo primo del Regolamento Gregoriano del 1834, per tutto ciò che non era stato altrimenti disposto da quel Regolamento, si trovava costituito dalle leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto canonico e le Costituzioni apostoliche.

E tra le leggi del diritto comune moderate secondo il diritto canonico, vi erano anche quelle relative al quasi possesso dei diritti meramente personali, poichè, se da una parte gli interpreti del puro diritto romano ritenevano che soggetto di quasi possesso, e quindi di azione possessoria e di prescrizione acquisitiva, potessero essere soltanto i diritti reali immobiliari, dall'altra parte i canonisti insegnavano che il quasi possesso, e con esso anche le azioni possessorie e la prescrizione acquisitiva, dovessero estendersi anco ai diritti meramente personali, sempre quando si verificasse un certo stato di cose, e la legge non denegasse esplicitamente l'una cosa o l'altra. Nel foro prevalse quest'ultima opinione come la più equa. Ed è per ciò che ai termini del diritto comune, moderato dal diritto canonico, e così anche ai termini della cessata legislazione pontificia, il diritto ad un'annua prestazione in somma fissa poteva benissimo essere acquistato in grazia dell'immemorabile, la quale se non è conosciuta dalle moderne legislazioni, era certamente ammessa dal diritto pontificio, ed era considerata anzi come il titolo migliore che potesse allegarsi a fondamento del proprio diritto.

Considerato che essendo questa la portata della soppressa legislazione pontificia, le più esatte deduzioni fatte dalla parte appellata nella sua conclusionale di secondo grado, e le dette obiezioni

dell'accurata difesa dell' appellante Comuni di Talamello, richiamavano necessariamente i giudici di secondo grado ad esaminare e definire se dal parroco di Secchiano si fosse conclusa la prova del tempo immemorabile, da lui formalmente invocato a fondamento della sua domanda; se ricorressero in quello i caratteri giuridici richiesti perchè operi come prescrizione acquisitiva, e possa tener luogo del titolo sconosciuto; e se la detta prescrizione a favore della parrocchia di Secchiano fosse già compiuta prima che venisse a cessare la legislazione pontificia; imperocchè qualunque prescrizione, compiuta che sia sotto l'impero di una legge anteriore, fa sorgere un diritto quesito, che, di regola, deve ritenersi rispettato dalla legge nuova, anche quando altre e diverse siano le condizioni da questa imposte per la detta prescrizione.

Considerato che l'impugnata sentenza non fa parola alcuna della cessata legislazione pontificia, e del tempo immemorabile in base a quella invocato dal parroco di Secchiano come fondamento delle sue domande, per quanto si riferiscono alle due prestazioni annuali dell'importare complessivo di L. 88,31 che la stessa sentenza fa risalire agli anni 1595 e 1674; e di conseguenza non ha punto esaminato neppure una delle vere questioni che presenta questa causa.

Infatti, confutata una eccezione d'incompetenza, e dimostrata la ingiustizia della pronunzia di primo grado per quanto riguarda l'annua prestazione delle lire settantacinque pur reclamata dal parroco Acquaviva, la denunziata sentenza passa ad esaminare il merito della causa in relazione alle prime due prestazioni gia ricordate; non si dissimula la gravità della questione, che dice determinata dall'incostante giurisprudenza precorsa; discorre a lungo di questa giurisprudenza, nonchè delle decisioni e delle risoluzioni del Consiglio di Stato in relazione alla prescrizione di lungo tempo; e accogliendo, sembra, alcuni dei concetti espressi da questa Corte suprema nella decisione del 25 marzo 1895 in causa Comune di Montescudo e parroco di detto luogo, ha in conclusione ritenuto: che relativamente ai diritti personali non può parlarsi di quasi possesso; che il nostro Codice civile non dichiara che una prestazione facoltativa, sebbene continuata per tanti anni da determinare la prescrizione acquisitiva, importi la presunzione della esistenza di un titolo obbligatorio; che non può giovare il ricorso all'articolo 3 delle disposizioni preliminari per tirare in campo il diritto comune; che anche le due prestazioni in discorso movevano da spontanea liberalità del Comune ed erano consone allo spirito dei tempi; che questo carattere di spontanea liberalità risultava pure dalla parola *offerta* contenuta in uno dei documenti prodotti; che rispetto alla presunzione *iuris tantum*, ritenuta dal primo giudice, provvedeva l'articolo 1354 del Codice civile; e che erroneamente in base a quella presunzione il detto primo giudice aveva invertito l'onere della prova.

Con questa serie non breve di argomenti la sentenza in esame avrà inteso forse dimostrare quanto fu già espresso da questa Corte suprema nella sua decisione del 25 marzo 1895, che, cioè, in tema di spese di culto per predicazione e feste religiose, come quelle che, considerate nella loro origine storica, rappresentano offerte spontanee dei Comuni determinate dalla soddisfazione del sentimento religioso, e quindi facoltative, dal pagamento sia pure continuato per molti anni, non si può argomentare l'esistenza del titolo obbligatorio, in ossequio alla regola che i diritti facoltativi non soggiaciono a prescrizione, ma ciò non esclude, ed anzi rimane sempre vero che la sentenza antedetta non ha avvertito le sostanziali differenze che intercedono per il caso del parroco di Montescudo e il caso del parroco di Secchiano, e non ha poi minimamente conosciuto delle vere questioni che quest'ultimo aveva trovato di suo interesse di proporre e meglio formulare in grado di appello.

Non ha avvertito le sostanziali differenze che intercedono tra le due fattispecie, poichè nel caso del parroco di Montescudo nessuno pensò ad invocare

l'applicazione della cessata legislazione pontificia, e nessuno pensò, o potè pensare, a porre in campo il concetto di un diritto già acquisito in base alla prescrizione *ab immemorabili* quale era conosciuta dall'anzidetta legislazione, per la semplicissima ragione che la diuturnità delle prestazioni aveva appena superato i quarant'anni, ed era stata già interrotta da ben diciotto anni; di modo che a quel parroco non competeva certamente l'azione possessoria tutta volta che non l'aveva esercitata dentro l'anno, e neppure l'azione petitoria, tutta volta che non poteva allegare, coll'immemorabile, un diritto quesito anteriormente alla promulgazione delle nuove leggi italiane.

E se in via petitoria ha potuto far ciò il parroco di Secchiano, e lo ha fatto regolarmente con le ulteriori e più esplicite deduzioni che si leggono nella sua comparsa conclusionale presentata in grado di appello, può ben ripetersi con tutta la sicurezza, che l'impugnata sentenza non ha discusso e non ha risoluto neppure una delle vere questioni che offre la causa presente; mentre ha pur narrato che si tratta di due prestazioni in somma fissa consacrate da una non interrotta osservanza di più che due secoli.

Considerato che non è esattamente vero che avanti il primo giudice fosse trattata la tesi, che la diuturnità di una prestazione costituisce una presunzione assoluta, una presunzione *iuris et de iure* equivalente nei suoi effetti alla prescrizione acquisitiva; come non è vero che con la sentenza pretoriale fosse questa tesi discussa e respinta. In quel grado di giurisdizione il parroco di Secchiano si limitò a dedurre, che per una costante giurisprudenza sì amministrativa che giudiziaria, quando un Comune adempie da tempo immemorabile, almeno da oltre un trentennio, una prestazione di culto a favore di una parrocchia, sorge la presunzione che tale prestazione sia nata da un giusto titolo, e resta a carico del Comune il provare la non esistenza del titolo medesimo. E la sentenza pretoriale, ricordando ciò che in altri casi aveva ritenuto il Consiglio di Stato, accoglie il suindicato concetto della presunzione *iuris tantum* nascente da una diuturnità ultra trentennale, e si studia di darne la ragione, osservando che il fatto dell'annua prestazione, continuato oltre il trentennio, rientra in una delle quattro categorie dei contratti innominati *do ut facias;* e poichè un tal contratto suppone giuridicamente una causa, così questa può ritenersi stabilita per la diuturnità della prestazione da una parte, e per l'adempimento di un obbligo dall'altra, molto più che nelle pubbliche Amministrazioni il succedersi delle persone chiamate a rappresentarle stabilisce di fatto l'esistenza di un contratto, cui si dà esecuzione, per il quale non si dubita del suo giusto titolo.

Ora, qualunque sia il pregio di questi rilievi del primo giudice, cosa certa è che non fu da lui minimamente discusso e risoluto se, al 1° febbraio 1861, in base alla legislazione che andava allora a cessare, il parroco di Secchiano avesse già quesito il diritto ad ottenere le due prestazioni da lui richieste. E poichè è indubitato che tale questione non era stata a lui proposta dall'attore, e venne da questi esplicitamente formulata soltanto in appello, così risulta di tutta chiarezza che non ha valore alcuno l'eccezione del giudicato desunta dal mancato appello incidentale da parte del parroco Acquaviva.

Considerato che non ha maggior valore l'altro obietto desunto dall'apprezzamento che i giudici di secondo grado hanno dato ai documenti della causa, quando hanno ritenuto che le due prestazioni, durate da oltre due secoli, avessero causa da spontanea liberalità, determinata da manifestazione del sentimento religioso. Poichè, qualunque possa essere l'esattezza storica di questo concetto a riguardo dei Comuni del già Stato pontificio, retti per più secoli da un governo teocratico, sarà sempre cosa indubitata ed indubitabile che i detti giudici non hanno tenuto alcun conto delle deduzioni fatte dal parroco Acqua-

viva con la comparsa conclusionale d'appello, e non hanno punto esaminato le vere questioni che erano stati chiamati a risolvere.

Considerato che dai già fatti rilievi risulta ad esuberanza dimostrato che merita di essere accolto il primo dei proposti mezzi, col quale si lamenta un difetto di motivazione, che esiste effettivamente di fronte alle più esplicite deduzioni fatte in secondo grado dalla parte appellata.

Considerato che, accogliendosi il detto primo mezzo, torna inutile lo scendere all'esame degli altri.

Per questi motivi, la Corte, cassa, rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

31 marzo 1898.

Pres. CARDONA, ff di P. — *Est.* PENSERINI.

Demanio dello Stato c. *Cassano.*

Appello — Imposizione indiretta d'interporlo — Eccezione — Rifiuto di giudicare.
Eccezioni in giudizio — Cosa giudicata — Perenzione — Proposizione in giudizio diverso da quello nel quale si affermano verificate.
Tassa di manomorta — Giudizio di opposizione — Cosa giudicata — Effetto — Sentenza — Mancanza di motivazione.

Non può indirettamente imporsi alle parti d'interporre appello contro una sentenza mediante il rifiuto di giudicare su una eccezione dedotta in nuovo giudizio, e che sarebbe possibile di proporre in sede di appello da detta sentenza.

L'eccezione di regiudicata, al pari dell'altra di perenzione, può proporsi e deve risolversi anche in giudizio diverso da quello nel quale si afferma verificata la regiudicata e la perenzione; e quando venga deciso in tale giudizio, non può più riproporsi coll'interporre appello dalla sentenza che affermavasi passata in giudicato, o con la prosecuzione del giudizio che dicevasi perento.

Allorchè in giudizio di opposizione sia riconosciuta non dovuta la tassa di manomorta con sentenza che si ritiene passata in cosa giudicata, non può il magistrato, a cui si è proposta la questione circa gli effetti di tale giudicato, esimersi dall'esaminare se il giudicato stesso abbia efficacia solo per il triennio della liquidazione della tassa che era in corso, od anche per i trienni posteriori.

Il Ricevitore del registro di Putignano faceva notificare nel 13 settembre 1864 al canonico Antonio Cassano liquidazione di tassa di manomorta per il beneficio dei SS. Stefano ed Eligio del quale era investito; ed, essendovisi il Cassano opposto, il Tribunale civile di Bari, con sentenza 21 dicembre 1865, accolse l'opposizione, dichiarò non dovuta la tassa, ed ordinò che l'oppohente non venisse ulteriormente molestato. La sentenza fu notificata ad istanza del procuratore del Ricevitore al procuratore del Cassano nel 2 marzo 1866.

Ma nel 27 ottobre 1888 il Ricevitore fece notificare nuova liquidazione, rettificata con altra 23 novembre 1891 di detta tassa per lo stesso beneficio, al Cassano che vi fece opposizione, la quale fu accolta con sentenza 12-20 agosto 1895 del Tribunale suddetto, che ritenne costituire giudicato la precedente sentenza 21 dicembre 1865.

Ne interpose appello l'Amministrazione del Demanio, sostenendo infondata l'eccezione di cosa giudicata; 1° perchè, non essendo stata mai legalmente notificata, non decorse il termine utile per l'appello, per essere nulla la notificazione eseguita ad istanza del procuratore al procuratore della parte; 2° perchè, anche ammesso che fosse la sentenza passata in giudicato, i suoi effetti sarebbero ristretti al triennio di tassa contemplata dalla liquidazione 13 settembre 1864, e niuna influenza avrebbe sulla liquidazione 1888-91.

La Corte di appello di Trani con sentenza 1-11 febbraio 1896 considerò che, presentandosi l'eccezione del giudicato, la disamina non può essere fatta in questo giudizio, poichè bisognerebbe conoscere della validità o nullità della notificazione della sentenza del 1865 non investita dall'appello attuale, e, dato che se ne producesse appello, dovrebbesi in quel giudizio esaminare la stessa questione: indi possibile contrarietà di giudicati;

onde necessità che per la contestazione sull'esistenza o meno del giudicato le parti si provvedano in sede di appello della sentenza del 1865. E per queste ragioni dichiarò non trovar luogo allo stato a deliberare sull'appello dalla sentenza 12-20 agosto 1895.

Ricorre l'Amministrazione del Demanio e deduce:

1° Violazione degli art. 87 e 481 Codice di procedura civile, non potendo la Corte di appello esimersi dal risolvere la questiene risoluta dal Tribunale;

2° Omessa motivazione sulla deduzione che il giudicato non avesse influenza sulla liquidazione 1888-91, deduzione che, ammessa, rendeva inutile la questione se la sentenza del 1865 sia o no passata in giudicato (art. 360, 361, 517 Codice di procedura civile). Resiste il Cassano.

La Corte osserva che la sentenza impugnata sospese di giudicare sulla dedotta regiudicata, non già per litispendenza sulla stessa eccezione, ma perchè possibile che venga proposta in altro giudizio di appello da nessuna delle parti introdotto. Lo che include più errori di diritto: il primo, che possa indirettamente imporsi alle parti di interporre appello da una sentenza mediante il rifiuto di giudicare sulla eccezione dedotta; il secondo, che l'eccezione di regiudicata, al pari dell'altra di perenzione, non possa proporsi e non debba risolversi in giudizio diverso da quello nel quale si afferma verificata la regiudicata o la perenzione; il terzo che, decisa fra le stesse parti in giudizio l'eccezione dedotta, possa questa riproporsi coll'interporre appello dalla sentenza che affermavasi passata in giudicato, o con la prosecuzione del giudizio che dicevasi perento.

Ritenuto in fatto che dalla sentenza 21 dicembre 1895 non era stato interposto appello, non esisteva litispendenza; ed era dovere della Corte di appello risolvere la controversia se quella sentenza fosse o non passata in giudicato, non potendo costringere le parti ad interporre appello; ed, una volta decisa fra le stesse parti la questione e passata che fosse questa decisione in cosa giudicata, non potevano esse riproporla, e non vi era quindi il temuto pericolo di contrarietà di sentenze e di giudicati, poichè per l'art. 1351 del Codice civile nessun altro magistrato avrebbe avuto competenza a nuovamente giudicare sulla identica controversia fondata sulla medesima causa fra le stesse parti e nelle medesime qualità.

Ed era pure dovere della Corte di appello prendere in esame e decidere la questione subordinata sollevata dalla Finanza, nel caso che avesse ritenuto passata in giudicato la sentenza 21 dicembre 1865; questione, sulla quale omise ogni motivazione.

Onde sono fondati i due mezzi del ricorso.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

30 marzo 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — Est. Casaburi.

Gucci Boschi c. Demanio: Int. di Ravenna.

Ricchezza mobile (Imposta di) — Edificazione di Collegio — Soppressione — Interessi sul valore dell'edificio — Amministrazione demaniale — Interessi semplici — Interessi composti — Redditi di capitale — Obbligo del reddituario — Debitore del reddito.

Ricchezza mobile — Accertamento del reddito — Denunzia — Prescrizione.

Cosa giudicata — Eccezione nuova — Improponibilità in Cassazione.

Gli interessi dovuti dall'Amministrazione del Demanio ad un privato sul valore di alcune case incorporate per la edificazione di un Collegio, di cui l'Amministrazione stessa prese possesso in seguito a soppressione, e sul cumulo delle rendite impiegate alla costruzione di tale Collegio, sono soggette alla imposta di ricchezza mobile.

Non esiste contraddizione nella sentenza, la quale esenta dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi semplici corrispondenti ai frutti di un immobile, e vi assoggetta invece gli interessi composti.

La eccezione del giudicato è improponi-

bile per la prima volta in sede di cassazione.

Fino a quando il magistrato non abbia definitivamente deciso sulla esistenza del reddito, non può parlarsi di possibilità di accertamento di esso, nè di obbligo di denuncia, e molto meno della possibilità della prescrizione del tributo.

L'imposta sugli interessi, rappresentanti frutti civili, *cioè redditi di capitale soggetti a ricchezza mobile, è a carico del reddituario, non del debitore del reddito.*

Il sacerdote D. Luigi Verna, con testamento 22 agosto 1815, istituì erede dei suoi beni la Compagnia di Gesù, coll'obbligo di edificare un collegio in Faenza. In caso di soppressione, dispose che l'eredità passasse agli eredi del conte Cantoni e del conte Gucci Stefano.

Il collegio fu edificato mediante l'incorporazione di tre case Verna e delle rendite di esse accumulate per circa 20 anni, non chè mediante la eredità Naldi, reclamata poscia dal Municipio di Faenza.

Nel 1859, soppresso in Romagna l'ordine dei gesuiti, l'edificio del collegio di Faenza passò al Demanio e i beni furono dati in amministrazione ad una Commissione.

Addì 11 giugno 1889 gli aventi diritto all'eredità Verna citarono il Demanio dello Stato pel pagamento di lire 48,914.28, attività adibite all' edificazione del collegio, oltre gli interessi dal 14 luglio 1859, giorno della soppressione. Il Tribunale di Ravenna (14-20 maggio 1892) accolse la dimanda per lire 42,900, di sorte capitale, oltre gli interessi e gli interessi su gli interessi, sentenza confermata dalla Corte di Bologna (16-31 ottobre 1892), ma cassata da questo supremo Collegio il 20 luglio 1893. In pendenza del giudizio di rinvio, le parti stipularono una transazione addì 28 luglio 1894, colla quale il Demanio pagò le seguenti somme,

1. Pel valore delle case Verna incorporate nell'edificio del collegio faentino . . . . . L. 19,946.33

2. per rendite accumulate di dette case dal 1817 al 1840 . . . . . L. 22,954.65

3. per interessi composti su dette due partite di lire 42,900.98 dal 14 luglio 1859 al 13 luglio 1893, 182,472.80 lire, meno lire 50,500 bonate al Demanio . . . . . » 131,972.80

4. Interessi semplici sul totale delle tre precedenti partite (lire 174,873.78) dal 14 luglio 1893 al 31 agosto 1894 . . . . . » 9,885.22

In totale il mandato di pagamento fu tratto per la somma di . . . . . L. 184,759.00

Ma l'Amministrazione delle imposte dirette nell'atto del pagamento ritenne lire 16,721.84 per tassa di ricchezza mobile su gli interessi.

Protestò il conte Giovanni Gucci-Boschi contro tale ritenuta e il 25 marzo 1895 citò tanto la Direzione generale del Demanio, quanto quella delle imposte dirette innanzi il Tribunale di Roma. Contro l'Amministrazione delle imposte disse esser dovuta la tassa di ricchezza mobile solo sulle lire 9885.22, e non già su gli interessi composti del capitale di lire 42,900. Contro la Direzione del Demanio sostenne che, ove fosse riconosciuta siccome dovuta tale imposta, dovesse il Demanio, per effetto della transazione garantirgli l' integrale pagamento.

Il Tribunale di Roma (20-30 dicembre 1895) dichiarò allo stato non trovare luogo a deliberare, non risultando con certezza dagli atti se la somma di lire 42,900.98 fosse stata corrisposta come l'*id quod interest* del valore degli stabili, anzi che quale semplice restituzione di altra equivalente trovata nella eredità Verna ed impiegata per edificare il collegio. Se tale somma rappresentava l'indennità concessa per valore di stabili dismessi, i relativi interessi avrebbero dovuto riguardarsi come frutti maturati della proprietà stabile soggetti all'imposta prediale, e quindi esenti da ritenuta di ricchezza mobile.

Appellarono in principale le Direzioni finanziarie, e per incidente il Gucci, e la Corte di Roma, colla sentenza 3-11 luglio 1886, decise così:

Reietta ogni maggiore e contraria istanza ed eccezione, accoglie parzialmente, tanto l'appello principale delle Direzioni del demanio e delle imposte, che l'incidentale del Gucci; ed in riparazione:

1. dichiara non potersi applicare la ricchezza mobile su gli interessi delle lire 19,946.33 (sono il valore delle tre case Verna incorporate nell'edificio del collegio) sino al 14 luglio 1893, e quindi condanna l'Amministrazione delle imposte alla restituzione della relativa somma indebitamente percetta;

2. Assolve le Direzioni del demanio e delle imposte da tutte le altre domande del Gucci-Boschi;

3. Spese per un terzo compensate, e per due terzi a carico dèl Gucci-Boschi.

Ricorre per la cassazione di tale sentenza il conte Gucci-Boschi per sei motivi; ma, in udienza essendosi rinunziato alla discussione degli ultimi due, restano ad esaminarsi i seguenti quattro:

I. Violazione degli articoli 1223 e 1231 codice civile, 1 della legge del 24 agosto 1877, ed omessa pronuncia, e difetto di motivazione sopra la quistione principale proposta con capo di concluclusione speciale, per non esser dovuta tassa di ricchezza mobile sugli *interessi compensativi* che rappresentano un *vero risarcimento di danni*. Violazione degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, 517, n. 2, 3, e 6 codice proc. civile;

II. Violazione alle norme che regolano il fedecommesso *de residuo*, e specialmente della Novella 108, capoverso 1 e dell'autentica *Contra* Cod. ad S. C. Trebellianum 6, 49;

Violazione dell'art. 4 della legge 24 agosto 1877;

Violazione degli articoli 1158, 1351, 2137 codice proc. civile;

Violazione e mancata motivazione (articoli 360, n. 6, 361, n. 2 e 517, n. 3, 6 codice proc. civile);

III. Violazione degli articoli 11, 36, 59, 64, 68 e 69 legge 24 agosto 1877, 1 e 2 legge 9 marzo 1871 e 408 regolamento sulla contabilità dello Stato, art. 2144, 2145 codice civile e 360, n. 6, 361, n. 2 e 517, n. 2 e 3 codice procedura civile, su la prescrizione della tassa di ricchezza mobile pel trascorso biennio;

IV. Violazione del principio: *tributa sunt onera fructuum*, legge 13 Dig. *de impensis in res dotales factis*, degli art. 1892 codice civile e 2 delle disposizioni preliminari al codice civile e contraddittoria motivazione.

Considerato che la investita sentenza si esime dagli attacchi formulati col primo motivo del ricorso se si ponga mente in complesso alla struttura dei ragionari su cui si fonda la decisione. Rileva la Corte che il conte Gucci-Boschi e consorti di lite col giudizio promosso con citazione 11 giugno 1889 non pretesero già si appartenesse loro l'edifizio del collegio dei gesuiti, nè chiesero venisse loro consegnato. Sostennero invece dovesse loro restituirsi, pel fedecommesso *de residuo: a*) il valore delle tre case Verna incorporate nel fabbricato mediante trasformazione (valore di accordo fissato in lire 19,946.33); *b*) il cumulo delle rendite dal 1817 al 1840 impiegate nell'edificazione (somma determinata in altre lire 22,954.65), *c*) e infine gli interessi semplici, oltre gli interessi su gli interessi capitalizzati. La sentenza del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato, attribuì per tale titolo agli attori le suddette somme. Ciò premesso, la Corte di Roma deduce la illazione non potersi applicare la tassa di ricchezza mobile nè su le 19,946.33 lire (valore delle case), nè su le lire 22,954.65 (cumulo di rendite fondiarie), ma doversi applicare la tassa di ricchezza mobile su le restanti somme rappresentative degli interessi sia semplici che composti sulle suddette due partite, calcolate alla ragione del *cinque per cento*. Queste restanti somme sono nè più nè meno che *frutti civili*, redditi di un capitale, equivalenti al profitto le-

gale che Gucci-Boschi e consorti di lite (dal 1859 sino al luglio 1893 nell'ingente somma di lire 182,472.80) avrebbero ritratto se il capitale delle lire 42,900.98 fosse stato a tempo debito restituito. Aggiunge per ultimo la sentenza che, dal tenore dell'istrumento di transazione e dal mandato di pagamento tratto in conformità dello stipulato risultando evidente essere le somme in controversia attribuite a titolo d'interessi, frutti civili, ben facesse l'Amministrazione delle imposte a ritenere la tassa di ricchezza mobile. Questo ampio e sintetico ragionamento fonda su la valutazione ed interpretazione del giudizio promosso, della sentenza che fu emanata, della transazione stipulata e del mandato di pagamento, ultima derivazione della convenzione: ragionamento che confuta l'accusa di omessa pronuncia e di mancata motivazione sopra quella che il ricorrente dice quistione decisiva ed assorbente. Il conte Gucci sosteneva che tutte le lire 174,873.78 rappresentassero l'*id quod interest* per la mancata consegna dei beni ai rivendicanti, e che perciò non potesse scindersi e decomporsi nei suoi fattori semplici per rinvenirvi redditi soggetti a tributo mobiliare. Pel lucro cessante e per il danno emergente si dà un *capitale compensativo*. La sentenza invece con acume giuridico distingue il vero capitale delle case ed i veri frutti immobiliari accumulati, già depurati dall'imposta fondiaria e li proclama esenti dalla tassa mobile. Per converso alle somme attribuite a titolo di veri e proprii *frutti civili* di quel capitale come sopra determinato riconosce la sostanziale e verace natura di *interessi* e li ha colpiti. Non vi è quindi nè omessa pronuncia, nè difetto di motivazione. Alle ragioni allegate dalla difesa, la Corte contrappone argomentazioni e argomentazioni irrefutabili ed insindacabili, che ne sono la più convincente motivazione.

Considerato che quanto sopra fu rilevato vale altresì a confutare il secondo motivo del ricorso. Si è creduto rilevare una contraddizione nella impugnata sentenza tra l'esenzione dalla tassa di ricchezza mobile degli interessi semplici su le L. 19,946.33 e la soggezione a detta tassa degli interessi composti. Tale contraddizione non sussiste. La esenzione dalla tassa degli interessi semplici è fondata sul concetto che questi equivalgono ai frutti degli immobili e nel liquidarne l'ammontare si tenne conto della imposta fondiaria che inevitabilmente su tali rendite immobiliari dovè corrispondersi. Se si fossero ora soggettati a tassa mobiliare, avrebbero pagato due volte il tributo; una prima volta come reddito d'immobili, ed una seconda volta come interesse di capitale: ciò è assurdo. Ma lo stesso non si verifica cogli interessi degli interessi elevati convenzionalmente a capitale redditizio del cinque per cento annuo.

Invano si ricorre alla *violazione del giudicato*, affermandosi che, mentre si riconobbe nel conte Gucci-Boschi il diritto di ricuperare il *quod supererit* del fedecommesso *de residuo*, cioè la quota del fabbricato in cui i cespiti dell'eredità Verna eransi trasformati, la sentenza denunziata abbia invece ritenuto che i revindicanti avessero diritto a ricuperare il valore capitale dei cespiti trasformati. A prescindere che la questione del *giudicato* sia del tutto nuova, nè trattata innanzi ai giudici di merito e quindi improponibile per la prima volta in sede di cassazione, la Corte romana, valutando inoppugnabilmente il tenore della sentenza di Bologna, ritenne che ciò non costituisse oggetto della sentenza precedente.

Ma è da porre mente che sia inconcepibile la questione del giudicato, perciocchè l' Amministrazione finanziaria, ramo imposte, trattenne la tassa di ricchezza mobile a base dell'istrumento di transazione e del tenore del mandato di pagamento, non già a base della sentenza della Corte d'appello di Bologna, confermativa dell'altra del Tribunale di Ravenna. Del resto, giammai tra le parti surse dubbio che le lire 22,954.65 rappresentassero il montare delle rendite accumulate della eredità Verna. Così

ritenne *eniaxis verbis* la citazione introduttiva del giudizio, con cui reclamavasi il valore delle case incorporate e il cumulo delle rendite investite alla edificazione del collegio insieme agli altri beni della eredità Naldi: così ritenne questo supremo Collegio colla sentenza 20 luglio 1893. Or, se per effetto della convenzione questo primogenio valore costituisce una somma fruttifera e si trasforma in capitale il reddito di esso non può non essere un reddito mobiliare soggetto al tributo di ricchezza mobile. Non sussiste dunque menomamente la rilevata contraddizione, nè la violazione del fidecommesso *de residuo*, e molto meno la violazione del giudicato.

Considerato che nemmeno abbia pregio e solidità il terzo motivo di ricorso, con cui sostiensi che al postutto sarebbesi verificata la prescrizione dell'azione per ripetere la tassa di ricchezza mobile su le rate di frutti anteriori all' ultimo bienno (art. 59 legge 24 agosto 1877, e disposizioni analoghe).

Non può revocarsi in dubbio che la base della prescrizione sia risposta nella *incuria* dell' agente delle imposte nel non aver in tempo promosso la riscossione di quanto sarebbe dovuto. Ma la sentenza pone a base del suo ragionamento una precipua considerazione, cioè che, fino a quando il magistrato non abbia definitivamente deciso su la esistenza del reddito, non possa parlarsi di possibilità di accertamento di questo, nè di obbligo di denuncia e quindi molto molto meno di possibilità della prescrizione del tributo. Mal si invoca quindi l'art. 59 della legge 24 agosto 1877, che concerne la facoltà dell'agente delle tasse di compilare i ruoli supplettivi pei redditi di ricchezza mobile già accertati, limitando l'azione all'annata corrente ed alle due precedenti. Prima dell'accertamento del reddito non può esservi obbligo di denunzia, nè accertamento di ufficio mediante la iscrizione nei ruoli. Lo Stato che paga una somma accertata costituire reddito mobiliare si avvale del metodo di pagamento per *ritenuta*, la quale fonda sul principio di compensazione tra credito e debito, e che non può altrimenti esercitarsi se non *all'atto del pagamento*. La dedotta *prescrizione* quindi è destituita di fondamento legale.

Considerato per ultimo che non sieno meglio fondate le censure mosse col quarto motivo, con cui sostiensi il principio che i tributi sono a carico dei frutti: e che di conseguenza incomba al Demanio sostenere l' onere delle lire 16,721.84 dall' Amministrazione delle imposte messe a carico del conte Gucci-Boschi. Fino a che costui sosteneva innanzi i giudici di merito che gli interessi, sia semplici, sia composti, in di lui favore liquidati, equivalessero a frutti naturali degli immobili Verna, era logico dedurre che i tributi, essendo onere dei frutti, avesse dovuto soddisfarli il Demanio quale amministrato dell'eredità Verna. salvo il resoconto. Ma, ritenuto che tali interessi rappresentassero *frutti civili*, cioè redditi di capitale soggetti al tributo di ricchezza mobile, questo è a carico del reddituario, non già del debitore del reddito.

Considerato che col rigetto del ricorso sieno da adottare i provvedimenti di cui all'art. 541 del codice proc. civ.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

3 febbraio 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Cardona.
Finanze c. *Nuti.*

Tassa di svincolo — È tassa di trasferimento — Azione di rimborso — Prescrizione biennale — Art. 123 della legge sul registro.

La tassa di svincolo rappresenta una vera e propria tassa di trasferimento; e l'azione di rimborso della medesima, quando sia indebitamente pagata, si prescrive in due anni, giusta l'art. 123 della legge 13 settembre 1874 sul registro (1).

(1) Che la tassa di svincolo debba considerarsi quella tassa di trasferimento, è principio

Osserva che in tema di prescrizione la legge di registro contenga un sistema completo di disposizioni, le quali creando un diritto singolare per questa materia, non trovano riscontro nelle sanzioni del diritto comune.

Attesochè non sia lecito dubitare, e la Corte di rinvio lo ha pur riconosciuto, che la tassa di svincolo rappresenti una vera e propria tassa di trasferimento; sicchè s'imponga la necessità che la prescrizione eventualmente applicabile ad una tassa di simile natura debba unicamente regolarsi con i criterii forniti dalla legge speciale.

Attesochè in osservanza di questi principii, la restituzione delle tasse pagate per titolo di trasferimento debba andar soggetta alla prescrizione biennale contemplata dal numero 1 dell'art. 123 della legge di registro, e la contraria interpretazione, con la quale s'intende limitare l'applicazione del biennio ai supplementi di tassa per una percezione insufficiente, ovvero alle domande dirette a far correggere le inesattezze incorse nella denunzia, trovi un ostacolo invincibile nella formola generale ed assoluta del menzionato art. 123, con la quale si dichiara non più ammessibile dopo il termine di due anni la dimanda per la restituzione della tassa pagata.

Attesochè, ove si facesse luogo alla interpretazione adottata dalla Corte di rinvio, ne avverrebbe la strana conseguenza che queste speciali dimande sfuggirebbero ad ogni maniera di prescrizione stabilita nella legge speciale e dovrebbero essere disciplinate con la prescrizione ordinaria di trent'anni, ammettendosi così la sanzione del diritto comune in una materia, la quale, come sopra fu osservato, è stata pienamente codificata nella legge di registro.

Attesochè da ultimo la sentenza denunziata neppur potrebbe giustificarsi con argomento tratto dall'art. 11 di quest'ultima legge, imperocchè nella specie non trattasi di un atto dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato, ed invece gli effetti del rogito 12 dicembre 1887 sono rimasti fermi fra le parti contraenti, e l'operato trasferimento de' beni ha ricevuto la sua definitiva esecuzione.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma

1 febbraio 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Masi.

Congregazione di carità di Brienza c. *Finanze*

Appello — Sentenza — Esecuzione — Accettazione tacita.

Opere pie e di culto — Enti misti — Qualità di beneficenza o di culto da attribuirsi ad un istituto — Indagine da farsi — Intenzione del fondatore — Esame delle tavole di fondazione — Statuti — Stati discussi.

Non può formare materia di appello una sentenza, quando per la esecuzione che ha ricevuto, sia stata tacitamente accettata.

Sono enti misti quelli che contengono il duplice scopo di beneficenza e di culto riuniti insieme (1).

La indagine sulla qualità di beneficenza o di culto da attribuirsi ad un istituto deve versare intorno alle intenzioni del fondatore, e non già sulla qualità della persona o dell'ente che l'amministra (2).

A tale scopo sono fonti di prova legale le tavole di fondazione, ed in difetto gli statuti dell'ente, gli stati discussi o bilanci, da considerarsi come titoli efficaci a stabilire quella diuturna consuetudine, che è indice delle disposizioni del fondatore (3).

---

costantemente proclamato dalla giurisprudenza. Veggasi da ultimo stessa Cass. 28 giugno 1897, Demanio c. Scoccia (vol. VII, p. 572). E perciò si ritiene applicabile all'azione di ripetizione della tassa di svincolo indebitamente pagata la prescrizione biennale, di cui all'art. 123 della legge sul registro, a decorrere dal giorno dell'effettuato pagamento. Cass. Roma, 25 febbraio 1894, Finanze c. Nuti (vol. V, p. 164).

(1-2) La intrinseca natura di un ente viene determinata dallo scopo suo prevalente. Cass. di Roma, 5 novembre 1897 (vol in corso, p. 253): veggasi nota ivi.

(3) Confr. App. Milano, 29 marzo 1898 (vol. in corso, p. 424-25).

Esistono d'antico tempo, nel Comune di Brienza, parecchie cappelle, istituite ciascuna con rendite proprie, riunite tutte e amministrate dalla locale Congregazione di carità.

Essendo stata nel marzo 1889 minacciata dal Ricevitore demaniale di prender possesso di quelle rendite, che fossero destinate ad opere di culto, la Congregazione di carità si oppose con formale giudizio in cui venne a sostenere, che su le rendite di quelle cappelle non competesse al Demanio alcun diritto, giacchè destinati alla pubblica beneficenza e all'istruzione popolare: fatta unicamente eccezione di quelle, che nella somma di L. 454 erano assegnate per celebrazione di messe. Il Tribunale civile di Potenza, con una prima sentenza del 17 ottobre 1890, ordinò che un perito ivi nominato procedesse a stabilire le rendite delle cappelle, e l'uso a cui erano state impiegate anno per anno fino a tutto il 1860 in base ad un istrumento 11 gennaio 1788, ai bilanci, ai conti ed agli altri documenti prodotti nella causa. E poscia con sentenza 20 maggio 1893, in base a cotesti documenti ed alla relazione compilata dal perito giudiziale, che doppio scopo presentavano le cappelle nella loro istituzione, di culto e di beneficenza, che in applicazione dell'articolo 1°, n. 6, della legge 15 agosto 1867 immobili e rendite si separassero proporzionatamente, e che una metà si assegnasse al Demanio.

La Corte di appello, con sentenza del 5 marzo 1894, respinse il gravame proposto dalla Congregazione di carità, che produce il presente ricorso.

Il Supremo Collegio osserva sul 1° mezzo:

Che s'impugna la sentenza della Corte di Potenza nella parte con cui dichiarò attendibili, e respinse le deduzioni opposte dalla Congregazione di carità per ritenersi nulla la sentenza del Tribunale o nulli tutti gli atti, che l'avevano preceduta, perchè compiuti durante il termine di appellare la prima sentenza del 17 ottobre 1890, non validamente notificata alla Congregazione.

Che senza discutere sul valore delle ragioni trattate nel ricorso sopra questo motivo, o su le censure meritate dalla sentenza in questa sua prima parte, risulta certo, che la sentenza 17 ottobre 1890 e la esecuzione, che avea ricevuto, non potevano formare materia di appello e di impugnazione dopo la tacita accettazione fattane dalla Congregazione mediante la conclusionale presentata al Tribunale di Potenza, quando la causa venne riproposta. Leggesi infatti in quella comparsa, che ritenuto la sentenza del 17 ottobre 1890, la perizia dal Tribunale con essa ordinata per elencare le rendite delle cappelle amministrate dalla Congregazione, e dettagliarne lo impiego annuale fino al 1860; e ritenuto che tale incarico affidato al perito Ravizza era stato da lui adempiuto con la relazione del 23 novembre 1892, di fronte alle domande dell'Amministrazione Demaniale per le provvidenze con quella sentenza riservate sottoponeva al Tribunale, nello interesse della Congregazione le considerazioni, che tutte e solamente riguardavano il merito della contestazione, la natura giuridica delle cappelle e la destinazione, a cui trovansi applicate le loro rendite giusta la relazione del perito Ravizza.

Le deduzioni preliminari di nullità declinate dalla Congregazione quindi perdevano ogni opportunità dopo tale quasi espressa accettazione della sentenza e della perizia.

Sul 2° mezzo:

Che i principii esposti nel ricorso per sostenere che la sentenza col dichiarare enti misti le cappelle, violò gli art. 2 della legge 3 agosto 1862 e 91 legge 17 luglio 1890: cioè che fondazione di beneficenza sia quella, che ha per scopo prevalente lo esercizio di opere di carità, quantunque aggiunto a queste sia come onere accessorio qualche funzione di culto: specialmente se questa non risulti annessa per fondazione, ma per semplice e transitoria consuetudine: e che lo scopo, la finalità di ciascuna fondazione sia quanto debba ricercarsi, perchè da esse prende sostanza e qualità l'opera, sono

principii, che nella sentenza non appaiono sconosciuti.

Premise infatti che secondo le citate leggi enti misti sieno a ritenersi quelli, che contengono il duplice scopo della beneficenza e del culto riuniti insieme; ed aggiunse che l'indagine relativa sia da versare intorno le precipue intenzioni dei fondatori, e non già su la qualità della persona o dell'ente che l'amministra.

Tale scopo, tale intenzione tolse ad oggetto delle sue ricerche la Corte di Potenza, dichiarando che fonti di prova legale sieno le tavole di fondazione, o in difetto gli statuti dell'ente e gli stati discussi, da considerarsi come titoli efficaci a stabilire quella diuturna consuetudine, ch'è indice delle disposizioni dei fondatori.

Nè diversi principii può questo Supremo Collegio enunciare: verso i quali il ricorso teoricamente non dissente, pur lamentando la falsata applicazione fattane dalla Corte. Ma nemmeno sotto questo riguardo può trovare accoglienza il ricorso.

Delle sei cappelle amministrate dalla Congregazione, quella del SS. Rosario solamente potea essere studiata nel suo titolo di fondazione. Ed appunto nell'esame di esso trasse la Corte la prova della intenzione del fondatore, e mista dichiarò la sua fondazione, perchè tale la rivelava la di lui intenzione con le fatte disposizioni, e perchè tale risultava dall'organismo con cui svolgevasi il suo duplice scopo di culto e di beneficenza. Per le altre cinque cappelle ne ricercò la indole negli stati discussi, stante il difetto dei titoli di fondazione: in quegli stati cioè che all'esame della Corte furono sottoposti, relativi al quinquennio 1833-1837 ed al triennio 1862-1866. Nè qui è luogo a riferire le considerazioni di fatto e quelle di diritto, per cui la Corte attese alle risultanze di quegli stati, ed all'antico titolo che in essi era richiamato, e li dichiarò sufficienti a costituire il requisito della uniforme e costante longevità delle spese.

Sul 3° mezzo:

Che versando le censure di questo mezzo intorno la proporzionalità delle spese fra quelle di culto e le altre di beneficenza, si porgono meno opportune in giudizio di Cassazione.

Se la Corte ammise in fatto quella longevità uniforme e costante nelle spese, tuttochè mancasse dei bilanci e stati discussi dal 1837 al 1862, invano qui ne porta lagnanza la Congregazione, a cui la Corte dà carico della sentenza di non averli prodotti in giudizio.

E se non attese al certificato del segretario della Congregazione, ne diè ragione col richiamarsi al fatto, che lo istrumento 11 gennaio 1792, a cui riferivasi, non si esibiva, ed alle risultanze degli stati e dei bilanci, che certamente non presentavansi d'inferiore forza e valore.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

20 luglio 1897.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Ferro-Luzzi

Garinei-Foschi c. *Foschi.*

Cappellania — Diritto di riversione — Discendenti del fondatore — Decreto Valerio — Dotazione costituita in denaro — Acquisto di fondo — Divisione.

Rivendicazione — *Terzo* — Prescrizione.

Possesso — Restituzione dei frutti — Debito dell'autore — Buona o malafede — Diritto di ritenzione.

Spese giudiziali — Compensazione — Criterio non censurabile.

Chi, in forza della clausola di riversione a prò di tutta la famiglia del fondatore, si fa a reclamare la dotazione di una cappellania, non nel suo esclusivo interesse, ma per conto di tutti i discendenti del fondatore, non può negare a costoro la parte di detta dotazione, adducendo che, non possedendo essi in atto il patronato, erano mancanti di titolo.

Il decreto Valerio del 3 gennaio 1861 non ha cancellato il diritto di riversione dei beni costituenti la dote degli enti da esso aboliti.

Non è terzo, *rispetto al rivendicante di un fondo, e per gli effetti della prescrizione, chi*

ha acquistato il fondo medesimo anche nell'interesse dello stesso rivendicante.

Quando col danaro assegnato in dote di una cappellania siasi acquistato un fondo, e questo sia stato restituito dal Demanio ad uno dei discendenti del fondatore, che lo aveva reclamato per sè e per gli altri discendenti, non può a costoro negarsi che sia messo in divisione il fondo, anzichè il danaro.

Richiesta al possessore di un fondo la restituzione dei frutti non già per averli indebitamente percetti, ma come debito incombente al suo autore, non può da lui validamente opporsi che la sua buona fede non può essere oscurata dalla mala fede dello stesso suo autore.

Il diritto di ritenzione presuppone due fatti: cioè che siano accertati l'esistenza e il valore delle migliorìe, e che sia accertato che il debitore non le abbia pagate.

La compensazione delle spese è rimessa al criterio prudenziale del giudice, e non può formare materia di ricorso in Cassazione.

Ritenuto che nel 1704 il conte Luigi Foschi da Camerino, previe le formalità canoniche, istituì presso la casa dei Filippini di quel Comune una cappellania, alla quale assegnò in dote scudi mille seicento, che, per l'atto istesso e per espresso patto, furono investiti nell'acquisto del fondo Varano, che divenne la dote della cappellania.

In quest'atto fu espressamente dichiarato che, ove la Congregazione dei Filippini fosse soppressa, allora il diritto di nominare il cappellano spettasse in ogni tempo allo stesso fondatore ed ai *suoi figli e discendenti in infinito*, ed il cappellano in virtù delle lettere di nomina potesse mettersi in possesso della cappellania e del fondo.

Nel 1810, per le leggi Napoleoniche, avvenne il caso previsto, ed un altro conte Luigi Foschi, discendente dal fondatore, ebbe dai Filippini restituito il fondo Varano; ma nel 1824 costoro ripresero il fondo in potere di Antonio e Leonardo Foschi, figli del predetto Luigi, e ripristinarono la cappellania, nel modo istesso come era stata fondata, compresa la clausola riversiva.

Nel 1866 un terzo conte Luigi Foschi, discendente dal predetto Antonio, in base del decreto Valerio del 3 gennaio 1861 che soppresse le corporazioni religiose e svincolò i patronati, si fece a chiedere dall'Amministrazione demaniale il fondo Varano, e l'ottenne nel 1878, previo pagamento della doppia tassa di successione.

I discendenti di Leonardo avean fatte delle trattative, pria col conte Luigi nel 1875 e poi nel 1878 con la di costei erede legittima (la ricorrente), per essere messi a parte del beneficio emergente dallo svincolo del fondo dotalizio; ma infine nel 1895 sfidarono in giudizio la predetta erede contessa Foschi-Garinei, chiedendo la divisione del fondo in due parti insieme ai frutti percepiti fin dall'atto di svincolo del 1878, offrendosi bensì pronti a compensarla di tutte le spese fattesi per ottenerlo.

Il tribunale fece buon viso alla domanda, ordinò la divisione del fondo in due parti, delegò un notaio per le occorrenti operazioni, con facoltà di nominare periti, dispose altresì il reddimento del conto dei frutti percetti.

La causa fu riprodotta in appello dalla vedova Garinei, la quale opponeva le seguenti eccezioni:

1° Che gli attori non avevano dimostrato di aver diritto sul fondo Varano, ed all'inverso era dimostrato che verun diritto i medesimi avevano; imperocchè il decreto Valerio, non solamente aveva soppressa la Congregazione dei Filippini, come le altre case religiose, ma ben pure le cappellanie; quindi, soppressi i Filippini, non aveva potuto sorgere la cappellania, e però gli attori, non possedendo in atto il patronato, mancavano di titolo per chiedere parte del fondo dotalizio;

2° Eccepiva la prescrizione, sia perchè eran decorsi i cinque anni assegnati dalla legge Valerio per lo svincolo dei patronati, sia perchè eran trascorsi trent'anni, dacchè il fondo dalle mani dei Filippini era passato in quelle del Ricevitore demaniale. La base di questa eccezione risiedeva nel seguente concetto: che, in virtù dell'atto di svincolo del 1878, il conte Luigi Foschi era a considerarsi

come un acquirente del fondo Varano, a cui il Demanio, libero dispositore, avesse tramandati tutti i suoi diritti, dei quali egli poteva giovarsi come continuatore del possesso;

3° In linea subordinata deduceva che, se diritti avevano i discendenti di Leonardo, potevano solamente sperimentarli sulla somma di scudi 1600, sborsata dal fondatore, non sul fondo Varano che con quella si era comperato;

4° Che in ogni caso la restituzione dei frutti doveva la ricorrente dal dì della domanda, e non da quello del possesso, poichè essa, come erede legittima dell'ultimo conte Luigi Foschi, aveva posseduto il fondo in buona fede;

5° Deduceva infine che sul fondo erano state fatte delle migliorie, e ne chiedeva lo accertamento per perizia, invocando ancora il diritto di ritenzione per tale titolo.

La Corte d'appello di Macerata rispose a tali eccezioni con varie considerazioni, che si riassumono nelle seguenti proposizioni:

a) Che, essendovi nell'atto del 1704 il patto di ritorno in pro della famiglia del fondatore, nel caso, già avveratosi, della soppressione della casa dei Filippini, gli attori avevano dimostrato il loro diritto, provando di essere della famiglia come discendenti di un di coloro che avevano restituito il fondo nel 1824.

Che quando nel 1878 il conte Luigi Foschi juniore, con atto, chiamato di transazione, addivenne allo svincolo del fondo dotalizio, non vennero perciò meno i diritti degli altri compatroni sul fondo medesimo.

E qui, prendendo in esame le lettere dimostranti le trattative sopra indicate, ne dedusse risultare manifesto, che il conte Luigi Foschi, nel divenire allo svincolo del fondo Varano, *intese effettuarlo nell'interesse di tutti i componenti la stirpe*, e che lo stesso ebbe a confessare la contessa Anna vedova Garinei.

Soggiunse infine essere un assurdo che per l'atto del 1878 fossero spariti i diritti dei compatroni, e il fondo fosse divenuto una proprietà assoluta del conte Luigi Foschi, poichè la legge del 1861, se aboliva le cappellanie, non faceva venir meno il diritto di riversione stabilito nell'atto del 1704.

Che, in ogni caso, tale eccezione avrebbe potuto proporla il Fondo per il culto, non il conte Luigi Foschi juniore, *che ottenne di fatto la riversibilità, e per quanto si è sopra dimostrato, l'ottenne nell'interesse di tutti i compatroni.*

b) Che la prescrizione di cinque anni avrebbela potuta opporre il Fondo per il culto, il quale all'inverso acconsentì allo svincolo; e quella trentennale sarebbe interrotta dallo stesso atto di svincolo del 1878, il quale, sebbene operato dal solo compatrono Luigi Foschi, giova anche agli altri compatroni.

c) Che il fondo Varano essendo per lo svincolo divenuto proprietà di tutti i compatroni, era questo a dividersi, e non la somma in danaro sborsata dal fondatore, e perciò stesso dei frutti si doveva tener conto sin da quell'epoca, essendo il diritto dei condividenti a piena conoscenza tanto dello svincolante che della di lui erede.

d) In quanto ai miglioramenti, disse che avrebbero formato oggetto degli apprezzamenti dei periti, nel definire gli obblighi e le spettanze di ciascuna parte; ma, non potendo a tal titolo l'appellante ritenere il fondo senza il consenso dei comproprietarii, bisognava attendere qual fosse la volontà delle parti dopo il compimento delle operazioni dei periti.

Contro questa sentenza si propongono sette motivi di annullamento.

Nei primi quattro si denuncia principalmente il difetto di motivazione, e quindi si deduce la violazione di quelle disposizioni di legge, a riscontro delle quali si dice che la Corte mancò di motivare.

Nel primo motivo quindi si dice, che la Corte non dimostrò come, malgrado la soppressione della cappellania, potevano gli altri far valere il diritto di patronato, e quindi violò l'art. 15 del decreto del 1861.

Così nel secondo e terzo motivo si dice, la Corte non dimostrò che la ricorrente

non poteva giovarsi dei diritti del Demanio, sia come posseditrice del fondo, che come cessionaria, e quindi violò le disposizioni di legge che affermano il contrario di quel che disse la Corte.

Nel quarto si trova a dire che, respingendo la prescrizione trentennale, la Corte non considerò che la ricorrente, come posseditrice e cessionaria di diritto del Demanio, potea congiungere il suo possesso a quello del suo autore ed a quello del Demanio. E, quando diede forza di atto d'interruzione all' atto di svincolo del 1878 fatto dal suo autore, la Corte dimenticò che le trattative non interrompono la prescrizione, e che per altro le lettere esibite non contenevano un atto di ricognizione.

Nel quinto mezzo si dicono violate varie disposizioni di legge sotto doppio aspetto: 1° perchè la ricorrente era posseditrice di buona fede, avendo ereditato dal fratello; 2° perchè il diritto degli altri dovea dirsi circoscritto alla somma in danaro sborsata dal fondatore e non estenderlo al fondo e quindi ai frutti.

Nel sesto dei motivi si dice che la Corte cadde in manifesto errore di diritto, quando asserì che non si possa concedere il diritto di ritenzione al creditore per migliorie, senza il consenso dell' altra parte.

Finalmente, nel settimo motivo, si dice violato l'art. 370 Codice procedura civile, perchè la Corte non compensò almeno una parte delle spese, mentre ebbe a respingere l'eccezione d' inammissibilità dell'appello proposta dagli appellati.

Il controricorso tende a dimostrare che non sussistono le dedotte violazioni di legge; e sul sesto motivo specialmente osserva, che la Corte non cadde nell'indicato errore, ma solamente rimandò la questione ad altro stadio, cioè dopo gli accertamenti dei periti.

La Corte osserva, che i primi *cinque motivi* del ricorso cadono di base tosto che si attende, che la Corte di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile. nè per altro impugnato, giudicò, che, quando nel 1878 il conte Luigi Foschi riprese dalle mani del Demanio il fondo Varano, dote della cappellania, in virtù dei diritti emergenti in pro della famiglia Foschi dall'atto di fondazione del 1704, in rapporto alla legge Valerio del 1861, non agì nel suo esclusivo interesse, ma per conto di tutti i discendenti del fondatore, siccome avea espressamente dichiarato nelle lettere all'uopo esibite, dalle quali la Corte di merito trasse il suo incensurabile apprezzamento di fatto. Soggiunse altresì, che di quel fatto giuridico del conte Luigi Foschi era a piena conoscenza la signora Garinei, erede del medesimo, siccome aveva essa confessato con altre lettere.

Posto questo dato fondamentale, vien chiaro che tutte le eccezioni proposte per escludere il diritto degli altri discendenti dal fondatore ad avere la loro porzione del fondo dotalizio rimanevano escluse dal fatto proprio di chi le proponeva; dappoichè, avendo nel 1878 acquistato il fondo dotalizio, non per sè solamente, ma per tutti i discendenti, avea egli stesso costituito ed apertamente riconosciuto quel titolo, che dicea mancasse ai suoi contendenti, ovvero che fosse estinto per prescrizione. D'altra parte, se il fondo, e non una somma di danaro, avea per l'atto del 1878 ottenuto dal Demanio nello interesse di tutti i discendenti, il conte Foschi doveva a costoro la parte del fondo, e non una somma di danaro; doveva altresì i frutti dell' acquisto fatto nel comune interesse; e nel medesimo modo era obbligata la sua erede legittima, perchè prese a possedere il fondo come erede, avendo scienza che lo stesso il suo autore deteneva come proprietà comune a tutti i discendenti del fondatore.

Osserva che la Corte di merito, oltre al sopra riferito concetto di fatto, ebbe ad esporne altri in diritto, che parimenti chiariscono infondate le doglianze del ricorso. Alla eccezione di carenza di diritto rispose che il diritto degli altri discendenti, al pari che quello del conte Foschi, che riprese il fondo dotalizio, stava nel patto di riversione scritto nell' atto di fondazione, e che perciò, avendo gli attori originarii dimostrato senza dubbio

che erano, al pari del conte Foschi, discendenti del fondatore, ed in pari grado, avevano pienamente dimostrato il loro diritto. Ed opportunamente soggiunse, che la legge Valerio non aveva cancellato il diritto di riversione. Laonde, se pure fosse stato da ammettersi l'assunto della ricorrente, nel quale si afferma che il diritto di patronato non poté nascere perchè furono abolite le cappellanie, la conseguenza sarebbe stata che il fondo Varano il Foschi non poté ottenere che a titolo di riversione, e questo spettando, secondo le tavole di fondazione, a tutti i discendenti, vanamente si sarebbe contrastato a costoro il diritto di reclamarne gli effetti.

Nè la Corte di merito disse cosa difforme dalla legge, quando respinse la eccezione di prescrizione, sia di cinque che di trent'anni. Su questo argomento la ricorrente presentava il suo autore come un terzo che il fondo avesse ottenuto al solo titolo del danaro sborsato, proprio come un compratore; e qui la Corte, riassumendo il sopra riferito concetto di base, opportunamente ripetette che di prescrizione tutt'altri avrebbe potuto nella specie parlare, meno che l'erede del conte Foschi, il quale l'avea interrotta facendo l'acquisto nello interesse di tutti i discendenti del fondatore, e per ciò stesso non era un terzo acquirente.

Osserva che le teorie, che oggi il ricorso contrappone alle considerazioni fatte dalla Corte di merito, stanno decisamente fuor di luogo; imperocchè chi pria di compiersi la prescrizione ha riconosciuto il diritto del rivendicante, non può più invocare il suo possesso o quello del suo autore, per contrastare quel diritto che a tempo debito abbia riconosciuto. Nè la posizione sarebbe stata diversa se per avventura la prescrizione avesse apposta il Demanio, avendo anche esso nel 1878 rinunciato al termine di cinque anni imposto dal decreto Valerio del 1861 per lo svincolo dei patronati, e riconosciuto il diritto dei discendenti del fondatore ad ottenere il ritorno del fondo in vista del patto riversivo.

Osserva che non meno ben fondate sono le ragioni dette dalla Corte di merito circa il diritto dei discendenti ad avere il fondo, anzichè il danaro, e la restituzione dei frutti, anche dalla erede del conte Foschi, dal 1878. Se per l'atto consentito da costui nell'interesse comune fu acquistato il fondo Varano, egli è tenuto a dare ai cointeressati parte del fondo e non altra cosa. E quando pure fosse vero, ciò che non istarebbe in armonia con le leggi canoniche, cioè che la dote della cappellania si fosse costituita in danaro e non in fondi stabili o rendite, non sarebbe men vero, che essendosi questa dal Demanio restituita consegnando il fondo Varano anzichè la somma di scudi mille ottocento, la cosa a dividere altro non possa essere se non il fondo che nel comune interesse fu acquistato.

Così parimenti i frutti del fondo appartengono ai compatroni sin dal giorno dell'acquisto. Nè può farsi distinzione fra i frutti percetti dal conte Foschi e quelli che raccolse la ricorrente sua erede dal dì dell'apertura della successione. Essendo fuor di dubbio che il conte Foschi avrebbe dovuto dar conto dei frutti dal dì del possesso a quello del rilascio, la ricorrente erede, ove non li dovesse in nome proprio dal dì dell'apertura della successione, e quindi dal suo materiale possesso, li dovrebbe come parte della responsabilità del suo autore, non essendo essa nella condizione di un terzo possessore a titolo singolare, che di nulla debba rispondere del fatto del precedente possessore. Nè in questa ipotesi potrebbe obbiettarsi che la buona fede del possessore non possa essere oscurata dalla mala fede del suo autore, dappoichè la ricorrente non sarebbe debitrice di frutti per averli indebitamente percetti, ma per pagare un debito incumbente al suo autore. Ma nella specie ogni disputa al riguardo va esclusa da quanto affermò la Corte in fatto, cioè che la erede del conte Foschi conosceva che costui ebbe ad ottenere la consegna del fondo Varano nell'interesse di tutti i discendenti del fondatore, e però non può opporre la sua buona fede durante il possesso avuto in seguito a quello del suo autore.

Osserva sul *sesto motivo* che, se le parole adoperate dalla Corte di Macerata, in riguardo al diritto di ritenzione per le migliorie, secondo la loro giacitura, pare che esprimano l'erroneo concetto di diritto opportunamente censurato nel ricorso, nella sostanza concretano un pensiero contro il quale non è dato alla ricorrente d'insorgere. Ed in vero quel che la Corte statuì al riguardo è che delle migliorie e del diritto di ritenzione, che serve a garantire il relativo credito, dovesse il tribunale occuparsi dopo compiute le operazioni dei periti; sicchè la formula generale di rigetto delle eccezioni, che leggesi nel dispositivo, non comprende quella relativa al diritto di ritenzione, essendo stato questo punto della lite rinviato ai primi giudici. E tal provvedimento era ben ragionevole, dappoichè il diritto di ritenzione presuppone due fatti, cioè che sia accertata l' esistenza ed il valore delle migliorie, che sia accertato che il debitore non li abbia pagate: allora solamente il possessore di buona fede ha il diritto di opporsi al rilascio della cosa, se pria non sia soddisfatto del suo credito per migliorie. Nella specie si chiedeva che mediante perizia fosse accertato il credito per migliorie, e la Corte rispose che ciò avrebbero fatto i periti a nominarsi dal notaio per incarico avutone dal tribunale; e perciò riusciva prematuro il giudicare sull'eventuale diritto di ritenzione, che solo poteva sorgere al verificarsi dell'una o dell'altra delle due condizioni sopra menzionate.

Osserva infine che il *settimo motivo* investe il criterio prudenziale che l'articolo 370 Codice procedura civile concede ai giudici di merito circa la compensazione delle spese; e ciò non può formare materia di ricorso.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Torino.

22 marzo 1898.

Pres. CARDONE, ff. di P. — *Est.* MASSAZZA.

Ospedale Albini c. *Albini.*

Opere pie — Autorizzazione a stare in giudizio — Appello.

L'autorizzazione generica avuta da una Opera pia a stare in giudizio vale anche per l'appello, e non occorre per questo una nuova autorizzazione (1).

Sul primo mezzo. — Tale mezzo implica la risoluzione della tesi: se l'autorizzazione avuta da un'Opera pia a sostenere una causa, a stare in giudiziio, valga anche per l'appello. La legge del 1862 limitavasi a richiedere l'autorizzazione della Deputazione provinciale per iniziare liti, non riguardanti la esazione delle rendite.

Poteva quindi sorgere dubbio, se tale autorizzazione fosse pur richiesta per sostenere una lite quale convenuta, dubbio che viene ora eliminato dalla nuova legge 17 luglio 1890, che, a rendere più efficace la sorveglianza sulle Opere pie, fra altre disposizioni dirette a raggiungere quello scopo sanzionò pure all'articolo 36, lettera *h*, la necessità dell'approvazione della Giunta provinciale amministrativa per le deliberazioni a stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatorii nei casi d'urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione suddetta. Si omette dunque la eccezione, di cui al corrispondente art. 15 della precitata legge del 1862; nè si distingue punto fra attore e convenuto; per il che l'autorizzazione sarebbe, a non dubitarne, richiesta non solo per iniziare liti, ma benanco per sostenerle.

Da tale disposizione però non si potrebbe dedurre che, data un'autorizzazione generica a sostenere una lite, a stare in giudizio, si debba la medesima limitare alla prima istanza, e sia quindi necessaria una nuova autorizzazione pel giudizio di appello.

---

(1) Confor. App. di Palermo 11 gennaio 1897, Finanze c. Collegio di Maria (vol. VII, p. 473).

Una tale interpretazione non potrebbe infatti reggere di fronte al principio che le disposizioni che limitano l'esercizio di un diritto debbono essere ristrettivamente applicate; nonchè al concetto che nella precitata legge s'intese esprimere colle parole *stare in giudizio*.

E di vero, se unico è sempre il giudizio, nonostante il duplice esame, dacchè le parti sono sempre le stesse, nè diverso è l'obbietto e la causa per cui si contende; se l'appello non è che la continuazione di quella lite, che ebbe di già ad esplicarsi in prima istanza, si deve necessariamente conchiudere che colle citate parole *stare in giudizio* siasi inteso alludere all'intera causa in tutte le sue fasi, di guisa che, data tale autorizzazione, senza che alla medesima siansi apposti limiti, debba ritenersi concessa per tutto il giudizio senza d'uopo di rinnovarla per l'appello; se diversa fosse stata la intenzione del legislatore, lo si sarebbe esplicitamente dichiarato, come lo si fece in altre leggi; ad esempio nelle leggi comunali cessate, per ciò che ha tratto alle materie riservate alle deliberazioni dei Consigli. Nella legge infatti del 1859, dopo essersi accennata, fra le facoltà riservate ad essi Consigli, quella pure relativa alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, vi si aggiunse la clausola *in qualunque grado;* il che valeva ad escludere ogni possibile dubbio sull'applicabilità di detta disposizione. E' quindi a ritenersi che la clausola stessa od altra consimile sarebbesi indubbiamente aggiunta alla disposizione di che trattasi, se si fosse voluta l'autorizzazione ad intentare o sostenere una lite per ogni singolo grado. Se poi detta clausola venne omessa nelle leggi del 1865 e 1889; se da detta omissione venne appunto dedotto che l'autorizzazione del Consiglio comunale che autorizza a proporre o sostenere una lite, valga per tutti i gradi ordinarii del giudizio; nè sia richiesta una nuova autorizzazione per continuare la lite in grado di appello; non vi sarebbe ragione, argomentandosi anche per analogia, in base al disposto dell'art. 3 disp. prel. c. c. per diversamente decidere e per l'obbietto di che trattasi nell'interesse delle Opere pie, la cui condizione, per ciò che riguarda la tutela, è in parte pareggiata a quella dei Comuni.

Si è dunque falsamente applicato dalla Corte d'appello di Torino il succitato art. 36, lettera *h*, della legge 17 luglio 1890, per essersi ritenuta necessaria la approvazione della Giunta provinciale amministrativa per ogni grado di giurisdizione, e devesi conseguentemente accogliere il primo mezzo; il che rende superfluo occuparsi del secondo, dacchè, tolta la causa, deve pur togliersi l'effetto che da essa se ne volle dedurre.

Per questi motivi, il Tribunale cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Palermo.

26 aprile 1893.

Pres Adragna, ff. P. — *Est.* Abrignani.

Sindaco di Messina c. *Eaton.*

Chiesa parrocchiale — Pericolo di crollamento del campanile — Azione di danno temuto contro il Comune — Art. 271 della legge comunale e provinciale — Conservazione degli edifici di culto — Obbligo del Comune — Insufficienza di mezzi — Prova — Cosa giudicata.

Quasi contratto giudiziale — Questione di diritto.

L'azione di danno temuto si rivolge contro colui che, sebbene nè proprietario, nè possessore della cosa che minaccia rovina, è obbligato alla conservazione della cosa medesima; e perciò è bene rivolta contro il Comune nel caso in cui occorra riparare il campanile della Chiesa parrocchiale minacciante rovina.

Per l'art. 271 della legge comunale e provinciale è obbligatoria pei Comuni la spesa per gli edifizi serventi al culto pubblico; e tale obbligazione, imposta ai Comuni come regola, e non come eccezione, cessa soltanto quando vi siano altri mezzi per provvedervi.

Non incombe a colui che chiama in causa il Comune di provare la insufficienza di altri mezzi per provvedere; *ma è invece il Comune*

che in linea di eccezione deve provare la esistenza dei mezzi stessi (1).

Non è possibile il quasi contratto giudiziario sopra una questione di diritto che spetta al giudice di risolvere.

Promossa l'azione di danno temuto contro il Comune per il pericolo di crollamento della Chiesa parrocchiale, ed ordinato dal magistrato l'intervento in causa del legittimo rappresentante della parrocchia, ben può poi, senza violare il giudicato, dichiarare il Comune obbligato ad ovviare al pericolo minacciato.

La Corte, ecc. (*Omissis*).

Osserva, che il giudice del merito quando disse, che ammessibile era l'azione di danno temuto contro il Comune di Messina che disse obbligato a riparare il campanile della parrocchiale chiesa di Gazzi minacciante rovina, col pericolo di grave danno e prossimo all'opificio del signor Eaton, non offese la legge, come in contrario afferma il mezzo. L'azione *de damno infecto*, ma temuto, certamente si rivolge, secondo l'art. 699 del Codice civile, contro il vicino acciò provveda ad ovviare il pericolo, o dia cauzione pei danni possibili; ma qui la legge suppone, come in ogni sua disposizione, il caso ordinario e frequente, che il vicino abbia la disponibilità della cosa, o non avendola, abbia la obbligazione di conservarla nella sua integrità acciocchè non rovini, se non per il vantaggio di sè e della cosa sua, ma per evitare un danno possibile allo edificio appartenente ad altri. Però dato che la obbligazione della conservazione dello edificio che minaccia rovina, non risieda nel proprietario o nel possessore, ma in altri, per tassativa disposizione di legge, è costui, e non il proprietario o possessore che deve venire in causa, perchè è colui che è obbligato a conservarlo, e perciò ad evitare che rovini col danno possibile dell'altrui proprietà: in altri termini, l'obbligo della conservazione dello edificio che minaccia rovina, costituisce un diretto rapporto di diritto tra colui che vi è obbligato, ed il proprietario o possessore o altri avente interesse a che non crolli, al fine di evitare un danno possibile sulla cosa, la cui esistenza ha egli interesse di conservare.

Il che elimina la proposizione di base del ricorso, che l'azione di cui all'articolo 699 del Cod. civ. nasca *ratione possessionis*. Ed oltre a ciò, la voce « vicino » non significa possessore; in contrario la legge l'avrebbe adoperata impropriamente, il che non si può, nè si deve ammettere, molto più, che sarebbe inconcepibile legalmente un possessore precario obbligato ad ovviare il pericolo, e a dar cauzione pei danni possibili. Ed allora il principio che si può ricavare dal suaccennato articolo è questo: che l'azione di danno temuto si rivolge contro colui, che proprietario o no, possessore o no della cosa che minaccia rovina, è obbligato alla conservazione della cosa medesima.

Per modo che non occorre, come in contrario fa il mezzo, il discutere se il Comune sia il proprietario o il possessore della chiesa parrocchiale di Gazzi; occorre invece discutere, se il Comune, pur non rappresentando la chiesa parrocchiale, sia per legge obbligato alle spese per la conservazione della detta chiesa, il che importa obbligato ad ovviare il pericolo della sua rovina. L'articolo 271 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 dichiara obbligatoria pei Comuni la spesa per la conservazione degli edifizi serventi al culto pubblico, e cotesta obbligazione imposta ai Comuni come regola, non come eccezione, dura sino a che non sarà approvata una legge, che regoli le spese del culto, e cessa soltanto nel caso che vi siano altri mezzi per provvedervi.

Cotesta disposizione di legge ha il suo precedente storico nelle sovrane risoluzioni precedenti al 1860, fra le quali quelle del 1830 e del 1836, inspirate

(1) Confr. App. di Bologna 10 maggio 1897, Comune e Parroco di Alfonsine (vol. VII, p. 595), la quale ritenne che il Comune non può essere obbligato ai restauri se non sieno stati escussi gli altri obbligati prima di lui, ad es. il patrono.

allo adempimento dell'art. 7 del Concordato del 1818 tra la Santa Sede ed il Re Ferdinando I, per le quali i comuni provveder dovevano non solo al mantenimento delle fabbriche delle chiese parrocchiali, ma altresì al mantenimento del bisognevole per il culto; ma attinge la sua ragion di essere nell'art. 1° dello Statuto fondamentale dello Stato, per il quale è dichiarato che la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato, e nelle leggi eversive degli enti morali ecclesiastici, per le quali la parrocchia, ente, è rimasta in vita, perchè necessaria per il funzionamento del culto in rapporto allo interesse generale. E ciò con buona ragione: se la comunanza municipale ritrae dalla parrocchia il soccorso dei sacramenti, la sua esistenza si rende necessaria per l'interesse religioso dei cittadini, donde l'obbligo del Comune a mantener salda quella esistenza. Cotesto e non altro è il movente della disposizione del suaccennato art. 271; ed è vana la discussione provocata dal ricorso e dal controricorso al fine di determinare se la chiese parrocchiali sieno o meno di demanio comunale: sarà quel che sarà di cotesto punto di diritto; ma quando esiste una legge, con la sua ragion di essere, intorno alla obbligazione dei Comuni per la conservazione degli edifizi inservienti al culto pubblico, bisogna che la si attui e si svolga secondo lo intendimento della legge medesima.

Ben si comprende, che la obbligazione del Comune cessa qualora vi sieno altri mezzi per provvedere alla bisogna, così se la parrocchia abbia un patrimonio a ciò destinato, come la fabbriceria o maramma, così se vi fosse un patronato, sia regio, sia ecclesiastico, sia laicale, canonicamente acquistato, perchè allora la obbligazione di conservare e riparare gli edifizi sarebbe della fabbriceria o del patrono; ma cotesta, che è una eccezione, non fu prospettata, ma accennata al solo fine di caratterizzare la obbligazione del Comune come sussidiaria, mentre non lo è secondo la portata giuridica dello art. 271: ed il giudice del merito non violò la legge quando disse che Eaton non doveva provare la insufficienza di altri mezzi, ma era il Comune in linea di eccezione che dovea provare la esistenza di altri mezzi onde provvedere alla bisogna.

E qui occorre rilevare, che il giudice del merito nello aver ritenuto la obbligazione del Comune a rispondere della azione di danno temuto risolse un quesito di diritto, e così giudicando, non è vero, come in contrario sostiene il ricorso, abbia violato il quasi contratto giudiziario, perchè non è possibile un quasi-contratto giudiziario sopra una difficoltà di diritto, che spetta al giudice di risolvere, come non è vero che abbia violato il giudicato: la sentenza del pretore, 6 gennaio 1895, disse che doveva esser chiamato il legittimo contradittore nella rappresentanza della parrocchia, ma non disse che il rappresentante della stessa dovesse rispondere dell'azione di danno temuto; se ciò avesse giudicato, avrebbe messo fuori causa il sindaco; e nol fece, riserbandosi invece di provvedere al definitivo, e poscia la riserba sciolse col dichiarare obbligato il Sindaco ad ovviare al pericolo minacciato dal campanile.

Nè si dica, come fa il mezzo, che il Comune sia soltanto obbligato ad apprestare i mezzi con allogare nel bilancio la relativa spesa: senza dubbio lo articolo parla di spese di conservazione degli edifizi, e sta bene che nei rapporti della chiesa parrocchiale ed il Comune la spesa deve essere collocata nel bilancio, e la legge medesima dà le norme come provvedervi altrimenti con le allocazioni di uffizio nel bilancio, ai termini degli articoli 170 e 171 della legge comunale e provinciale; ma qui nel caso prospettato, il proprietario dell'opificio minacciato dal pericolo della rovina del campanile della chiesa parrocchiale, non spiegò, nè spiegar poteva i diritti della chiesa; egli non disse che senza la riparazione del campanile non poteva svolgersi lo esercizio del culto; disse invece, che tale riparazione era necessaria, perchè crollando il campanile ne

veniva danneggiato il proprio edificio; per modo che il suo diritto nasce, non già perchè egli si surroghi nei diritti della chiesa, non già perchè come comunista e parrocchiano si elevi a difendere l'uso pubblico della parrocchia per il bisogno ed esercizio del culto, ma perchè egli ha diritto a difendere la sua proprietà, e giovarsi dello art. 693 del Cod. civ., onde impedire che venga danneggiata, il che significa che ha messo in esperimento un diritto puramente civile garentito dalla legge: e se questa e non altra è l'azione dedotta, è evidente che il Comune, considerato dalla legge come persona in rapporto al godimento dei diritti civili e allo adempimento delle sue obbligazioni, risponde dell'azione promossa; e non è opportuno il parlare di atti d'impero, quando non è il Comune, ma il suo Sindaco, articolo 132 della detta legge, che quale ufficiale del Governo svolge le sue funzioni in determinati servizi, che non hanno alcuna relazione con l'obbietto dedotto in giudizio, donde la conseguenza, che il Sindaco nella rappresentanza del Comune deve adempiere alle obbligazioni del Comune medesimo, e che cade anche lo assunto del mezzo intorno alla incompetenza dell'autorità giudiziaria, posto il già detto, e posto che il bisogno di provvedere al culto pubblico non è l'obbietto del giudizio, ma costituisce il movente e la ragion giuridica della disposizione della legge contenuta nello articolo 271, quale disposizione è il fondamento della odierna lite, e che venne applicata con sano criterio dalla sentenza impugnata.

Appello di Macerata.

10 giugno 1898.

Pres. Cocchi, P. — *Est.* Russomando.

Fondo per il culto
c. *Parrocchia di S. Elpidio a Mare.*

Chiese collegiate — Vicarie o benefici coadiutoriali annessi — Parrocchialità non risiedente nell'ente collettivo — Esenzione da soppressione.

Le vicarie o benefici coadiutoriali annessi a Chiese collegiate sono esenti da soppressione, quando la parrocchialità, anzichè risiedere nell'ente morale collettivo, fu imposta per legge di fondazione all'arciprete e ai vicari coadiutori (1).

---

(1) Le Chiese collegiate o ricettizie, investite di parrocchialità collettiva, furono soppresse, salvo un solo beneficio curato o una quota curata di massa per congrua parrocchiale (Cass. di Roma 26 settembre 1876, Demanio c. Chiesa della SS. Trinità di Sorrento: *Legge* 1877, II, 21; 15 maggio 1877, Capitolo di Bergamo c. Finanze; *Legge* 1878, II, 302; 2 giugno 1877, Chiesa di S. Germano di Cassino c. Finanze; *Legge* 1877, II, 253; 21 novembre 1877, Collegiata di S. Venanzio in Camerino c. Finanze; *Corte supr.* 1877, p. 374).

Quando però la cura di anime non risiede nel Capitolo, non ha luogo la restrizione ad un solo beneficio curato; in tal caso sono salvi tutti i benefici curati o coadiuvanti alla cura secondo la legge di fondazione.

« Attesochè (così la Cassazione di Roma 4 maggio 1876, Finanze c. Davicino: *Foro Ital.* 1876, I, 776) ai Capitoli delle Collegiate ed ai benefici semplici è tolta la personalità civile, e che ai benefici curati e coadiuvanti alla cura delle anime la personalità civile è mantenuta;

« Attesochè queste due regole sarebbero state fra sè repugnanti, ove la cura e l'obbligazione di coadiuvare al parroco nella cura fossero annesse collettivamente od anche singolarmente ai Capitoli delle Collegiate;

« Che per altro questa repugnanza veniva consigliata colla limitazione di entrambe le regole, giacchè si dichiarò che, per quelle Collegiate che avessero cura di anime, rimanesse salvo un solo beneficio curato, od una quota curata di massa. In tal modo la Collegiata è soppressa, ma la cura sussiste;

« Attesochè la restrizione ad un solo beneficio curato non è fatta per singoli benefici fondati in una chiesa, ma pel corpo collegiale dei Capitoli. Il legislatore limita espressamente ad un solo beneficio curato per quelle tra esse (Collegiate) che abbiano cura di anime. Quando si tratta di singoli benefizi curati, od aventi il carico di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura, il legislatore non distingue se più di essi siano fondati in una sola chiesa; e per regola generale li mantiene tutti egualmente. Poco importa che coloro i quali ne godino si chiamino canonici od abbiano altra denominazione;

Attesochè l'Amministrazione del Fondo pel culto, rapporto al primo postulato, poggia il suo ragionamento sopra un equivoco ed una manifesta confusione di concetti giuridici, dappoichè con una petizione di principio, senza nemmen scernere la modalità dal fine, adduce che, soppressa la vita dell'ente collettivo, Capitolo di S. Elpidio a Mare, per conseguenza logica indeclinabile sia da ritenersi altresì caduca la vicaria di S. Giovanni, compenetrata ed attaccata all'ente stesso, comechè qualità accessoria aggiunta accidentalmente.

La Chiesa, « ....coetus hominum viatorum baptizatorum a Christo Domino institutus et fundatus, tum internis fidei, spei, charitatis, tum externis fidei professionis et communionis catholicae vinculis colligatus, sub regimine legittimorum pastorum, quorum primus et caput est romanus Pontifex divi Petri successor, et Christi in terris vicarius »...., secondo gli statuti primitivi del diritto canonico, venne distinta, previa organizzazione, in parrocchiale e cattedrale. Questa era « ea, in qua episcopus ipse cum Capitulo residet, sic dicta a cathedra, quia episcopi quorum munus proprium et precipuum est docere, sedentes olim in solio et cathedra docebant ».... Era quella ove, al paro di oggi, risiedeva la cattedra vescovile con un Capitolo, che forma il Senato del Vescovo, e che talvolta aveva eziandio l'accessoria cura delle anime. E la parrocchiale era, come di presente, la chiesa in cui il parroco ed il suo coadiutore, in quanto questi potesse occorrere per le esigenze del servizio, oltre dell'amministrazione del benefizio, oltre del « praecepto divino mandatum esse hominibus quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere pauperum aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere », era ed è chiamato principalmente a celebrare in tutte le domeniche e negli altri giorni festivi la messa al popolo (Fagnani, *in cap. mandat. 66. extra de Simon n. 2*); è chiamato a predicare la parola di Dio (Concil. Trident, sess. 25ª, cap. 2º, *de reformat.*); ed è chiamato ad amministrare i sacramenti (Innocent. 3º, *in omnibus utriusq: sexus de poenit. et remiss.*).

Dappresso, sconvolgendosi le antiche tradizioni di detta parrocchia, fu introdotta per abuso la chiesa collegiale pur con o senza l'accessoria cura delle anime: chiesa, che ha vissuto sempre una vita misera, atrofica, subordinata, dispregiata e negletta, tanto era lungi dal signoreggiare e predominare sull'ente rivale più eminente della cattedralità. E ad essa, ufficiata da canonici secolari e regolari, che eleggevano, a differenza della cattedrale, i loro capi ed i loro membri, era talvolta attaccata, come testè si disse, l'abituale cura delle anime, da esercitarsi sì collettivamente che singolarmente e per turno secondo l'ordinamento del servizio nel Tempio di Gerosolima. Però tale cura snaturare non poteva il dominante e prevalente suo carattere, imperciocchè codesto rimane inalterato in onta ed a fronte di una qualità accessoria accidentalmente aggiunta, siccome ne insegna il Cardinale De Luca: « cura sit accessoria vel quia

---

« Attesochè a questo ragionamento non osta l'alinea dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, all. *P*, n. 5784, col quale, per interpretazione autentica, si disponeva essere applicabile il n. 1 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867 ai Capitoli delle Collegiate, ancorchè investite di parrocchialità o collettivamente o singolarmente ed aventi cura di anime abituale od attuale od obbligazione principale e permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio delle cure. Imperocchè questa parrocchialità collettiva e singolare, di cui parla la legge 11 agosto 1870, risiede nel Capitolo e si esercita solidalmente e promiscuamente, o separatamente dai canonici ed è ben diversa da quell'ufficio di cura, o coadiuvante alla cura che dipende dalle singolari tavole di fondazione di un canonicato. Siffatto ufficio sta di per sè in virtù della fondazione speciale, non essendo una emanazione del corpo collegiale, non cade nella riduzione del numero dei benefizi curati di una Collegiata soppressa. »

Conf. stessa Cass. 11 novembre 1879, Finanze c. Capitolo di Bitetto (*Legge* 1880, II, 155).

agatur de ecclesia curata annexa alicui dignitati, vel magis de plano ubi cura annexa esset Capitulo in universum; quoniam actus regulatur a principali, seu predominante, non autem ab accessorio seu consecutivo, et consequenter cura accessoriae annexa dignitati non alterat ipsius dignitatis naturam seu qualitatem, neque reddit beneficium vere curatum ».

Or, premessi fuggevolmente tali ricordi storici a traverso della polizia ecclesiastica ai fini della odierna controversia, è egli ancora a dubitarsi della parrocchialità, di per sè stante, delle succennate due vicarie in quella collegiata di S. Elpidio a Mare, dacchè dessa, lungi dal risiedere in quell'ente collettivo, era stata concessa individualmente all'arciprete ed ai suoi due vicarii-coadiutori?

Mai no; e la dimostrazione eluce d'avanzo dai fatti.

Se per la pontificia Bolla del 1598, nell'erigersi a collegiata la predetta chiesa di S. Elpidio a Mare mercè l'annessione delle tre parrocchie di S. Michele, di S. Andrea e di S. Bartolomeo con i rispettivi patrimoni, soppresse all' uopo condizionatamente, fu disposto che quindinnanzi, però, si continuasse ivi la celebrazione di un determinato numero di messe e che, frattanto, l'arciprete solamente, coadiuvato da quei due vicarii, avesse dovuto avere la cura delle anime; — e per le capitolari deliberazioni del 22 dicembre 1593 e 14 novembre 1600, nel trasformarsi la massa riunita in tante individuali prebende, si attribuì a detto arciprete ed ai due vicarii dal titolo di S. Antonio e di S. Giovanni una distinta dotazione *pro quantitate*, previo prelevamento delle somme per quotidiane distribuzioni ai canonici ed eddomodarii per servizio di loro e per spese di culto e manutenzione; — e morto nel 1880 l'investito del benefizio di S. Antonio, la collazione di esso nella persona dell'attuale vicario-curato Casali fu approvata col regio *exequatur* dell'8 luglio dello stesso anno, e se con la comparsa deliberativa del 26 aprile 1894 l'Amministrazione del Fondo pel culto ammise che per detta Bolla e per le posteriori costituzioni capitolari le succennate due vicarie solamente avessero l'obbligo principale e permanente di coadiuvare, nell'occorrenza, il prefato arciprete *in exercitio curae et in ministerio sacramentorum;* è egli apertissimo, come luce meriggiana, che la parrocchialità in quella Collegiata, anzichè risiedere nell'ente morale collettivo, per legge di fondazione, riconosciuta ed eseguita non ha guari anche dalla stessa Amministrazione del Fondo pel culto, fu imposta personalmente all'arciprete, e che le due vicarie di S. Antonio e di S. Giovanni, quali benefizii coadiutoriali di detto arciprete, lungi dall'essere emanazione della Collegiata, avessero con separata e distinta dotazione la parrocchialità per virtù propria. E fu così che, mentre quel Capitolo mantenne inalterato il suo carattere principale ed eminente, la parrocchia, memoria delle tre diverse altre condizionatamente soppresse e rappresentata da quell'unico capo con due vicarii-coadiutori, anzichè assumerla in quel momento di trasformazione, continuò a conservare la essenza di ente a sè con patrimonio separato e distinto da quello del Capitolo, ed assegnato per attribuzione ad esso capo e coadiutori, e non già di semplice *munus* od onere imposto al Capitolo anzidetto, siccome vorrebbe il Fondo pel culto dare a credere. Nè è a dubitarsi che detta dotazione fosse *jure beneficii* e non già *jure servitii*, sol che si pon mente che, nel trasformarsi a' 14 novembre del 1600 in tante prebende individuali la già massa comune, innanzi tutto fu prelevata dalle rendite un'annua somma per le spese di culto e manutenzione e per le distribuzioni corali giornaliere. Divero, poichè ciascuna chiesa ha i suoi ordinamenti e statuti fatti od in virtù di antica consuetudine, o per concordia e convenzione dei canonici, o per leggi, decreti, bolle e decretali dell'autorità ecclesiastica, il Capitolo di S. Elpidio a Mare, in adempimento di quanto era stato decretato con la Bolla di erezione del 1591,

distaccò dalla massa intera una quantità minima per spese di culto e manutenzione e per distribuzioni corali quotidiane, uniformandosi così a quanto si ripete dal Consiglio d'Ivone di Chartres o Cartonense, adottato dal Sinodo di Colonia, sanzionato da Bonifacio VIII nella Costituzione del 1298, sino a volerne indistintamente la ripartizione a sola condizione dello effettivo servizio prestato: « distributiones ipsae quotidianae, in quibuscumque rebus consistant, canonicis ac aliis beneficiatis, et clericis ecclesiarum ipsorum qui eisdem officiis in ipsis ecclesiis adfuerint, tribuantur iuxta ecclesiae cujuslibet ordinationem rationabilem jam factam, seu etiam faciendam », e stabilito legislativamente dal Concilio di Trento in tutte le chiese cattedrali e collegiate nella sessione 1ª *de reform.* E quindi, se per siffatto prelevamento, da costituire la massa piccola, si retribuivano i canonici e beneficiati semplici che, a differenza dell'arciprete e dei costui due vicarii o coadiutori, inservienti esclusivamente all'esercizio della cura delle anime, attendessero alla officiatura del coro ed altri servizii affini; è egli di intuitiva evidenza che il sopravanzo, quale massa grossa trasformata in tante prebende individuali, costituì quel patrimonio dovuto *jure beneficii*, e che si avrebbe a ripetere anche a fronte della congrua; e che la predetta piccola massa stava, come è tuttora, a retribuire il servizio di officiatura corale tra l'altro.

Ebbene, dacchè l'ultimo alinea dell'art. 16 del decreto commissariale 3 gennaio 1861, l'art. 1° della legge 15 agosto 1867 e lo art. 2° della legge 11 agosto 1870 contemplano il caso in cui la parrocchialità risieda nell'ente morale collettivo, e non l'altro in cui dipende essa dalle singolari tavole di fondazione; va da sè per le cose preavvertite, che la vicaria curata perpetua sotto il titolo di S. Giovanni nella già Collegiata di S. Elpidio a Mare con patrimonio proprio non sia stata colpita dalle sanzioni di soppressione delle leggi eversive dell' asse ecclesiastico, dappoichè ivi l'officio di cura o coadiuvante alla cura delle anime, si ripete ancora una volta, stava, come ora, di per sè in virtù della fondazione speciale e non come emanazione di quel corpo collettivo. (*Omissis*).

Per questi motivi, la Corte, ecc.

Appello di Palermo.

18 aprile 1898.

Pres. Fois fl. di P. — *Est.* Gioia.

Vazzano c. *Manno.*

Testamento — Istituzione in erede dell'anima — Legislazione napoletana e sicula — Nullità.

Cappellania — Patronato attivo spettante a fidecommissari — Mancanza di nomina — Esclusione d'ingerenza dell'Ordinario diocesano.

Per l'antica legislazione dell'ex Regno delle Due Sicilie, sono da ritenersi nulli i testamenti in cui siasi istituita erede l'anima del testatore, e tenuti gli eredi ab intestato *di eseguire le opere ingiunte dal testatore* (1).

Quando dal titolo di fondazione di una cappellania il patronato attivo spetti a fidecommissari da nominarsi dal parroco, e sia esclusa ogni ingerenza dell'Ordinario dioce-

---

(1) Riferiamo il testo dei Reali Dispacci 27 gennaio e 11 giugno 1770:

« Sul dubbio proposto, se possa farsi lo assegnamento in tanti beni stabili alla cappella di S. Giuseppe di *jus* patronato laicale per la celebrazione di due messe la settimana, a tenor della disposizione fatta dal fondatore di detta cappella. Vuole il Re che si stabilisca per punto generale che le cappellanie, le quali si lasciano dai testatori, si abbiano come pesi della eredità, da eseguirsi *officio iudicis*, senza potersi mai assegnare stabili per tali cappellanie ». Caserta, 27 gennaio 1770, Bernardo Tanucci.

« Avendo stabilito il Re per punto generale che le cappellanie, le quali si lasciano dai testatori, si abbiano come un peso della eredità, da eseguirsi *officio iudicis* per la celebrazione delle messe, senza potersi mai assegnare stabili per tali cappellanie. Lo prevengo di Regal Ordine a V. S. Ill.ma per intelligenza e governo del Tribunale del Sacro Regio Consiglio ». Palazzo, 11 giugno 1770, Carlo De Marco.

sano, non può questi procedere alla nomina del cappellano o beneficiale, se i fidecommissari mancano di farla (2).

Gli appellanti sostengono, colla loro comparsa, letta all' udienza di questa Corte, che il Tribunale ritenne valida l'elezione del sac. Vito Mazza fatta dall'Arcivescovo, dal perchè suppose che, nella vacanza del beneficio, era l'arciprete di Ventimiglia chiamato dal testatore ad eligere il beneficiale, mentre, invece, il diritto a siffatta nomina era stato attribuito dal testatore ai fidecommissari, che avrebbero in ogni tempo rappresentato la sua erede universale, cioè, l'anima sua. Quindi, stando alla schedola di sopra ricordata, eglino sostengono che potea l'arciprete nominare i fidecommissari, ma il beneficiale giammai, e di conseguenza la giurisprudenza canonica invocata dal Tribunale era inapplicabile, e dovea invece il Tribunale dichiarare nulla la elezione fatta dal Vescovo per carenza del *ius patronatus*, e conseguentemente nulla la cessione del beneficio, fatta dal sac. Vito Mazza al Manno, anche perchè cessione non potea aver luogo, senza il consentimento del patrono.

Pur deducono che in virtù della transazione del 30 marzo 1776, gli eredi del sac. Vito Manzella ripigliarono il loro diritto ereditario e l'obbligo di mantenere il beneficio di S. Vito divenne un semplice obbligo di coscienza.

Osserva la Corte sulle dedotte eccezioni:

Che la questione di che trattasi, prende origine dall'atto di fondazione e dalle disposizioni testamentarie del sac. Vito Manzella del 14 novembre 1708, schedola del 31 maggio 1709 e transazione del 30 marzo 1776; e quindi deve risolversi con le leggi del tempo, in cui gli atti vennero stipulati, e ciò per principio dettato dal giureconsulto Paolo: *In stipulationibus id tempus spectatur, quo contrahimus* (Leg. 144 Dig., lib. L, tit. XVII, *De diversis regulis iuris antiqui*).

Osserva, non è a dubitare, che il testatore Manzella, per come sorge dal suo testamento, dispose a pro' dell' anima sua, ad *pias causas*, ed una tale disposizione è dichiarata nulla dall'art. 831 Codice civile italiano in vigore, conforme fu dichiarato dalle leggi del tempo, nel Regno di Napoli, con Prammatica del 17 settembre 1738 ed in Sicilia con Dispacci 17 settembre 1772, 17 aprile e 24 dicembre 1774, riportati da De Lariis (Codice del Regno di Napoli, lib. I, tit. 14, tomo I, pag. 121) e Di Gregorio (*Codex siculus*, tomo I, pag. 161 e 162), e per ciò fu ritenuto come nullo il testamento, in cui si fosse istituita erede l'anima del testatore, compresi anco i testamenti antichi, e tenuti gli eredi *ab intestato* di eseguire le opere ingiunte dal testatore. E poichè coteste leggi furono dettate in seguito alle leggi di ammortizzazione, si disse, con Reali Dispacci del 27 gennaio e 11 giugno 1770, le cappellanie essere peso di eredità da petersi eseguire *officio iudicis*, senza però potersi assegnare stabili per esse, dovendo i beni che vi sono addetti, restare nel possesso degli eredi.

Nella specie, la nullità del testamento del sac. Vito Manzella, in seguito ai cennati Reali Dispacci, fu ritenuta dal Tribunale della regia Corte di Palermo, il quale, secondando le istanze di Rosalia Manzella, nipote del testatore ed erede, come più prossima parente del medesimo, a ciò le fosse conceduto (se-

(2) Come è noto, il patrono laico deve nei quattro mesi dal giorno in cui ebbe notizia della vacanza del beneficio presentare il nuovo investito: ed in difetto di presentazione in detto termine si verifica la devoluzione a favore dell'Ordinario diocesano del diritto di libera nomina (Gagliardi, *Comm. de jurepatronatus*, cap. XVII, n. IV e seg.; Ferraris, *Prompta Bibl. can.* v. *Iuspatronatus*, art. IV, n. 23 e seg). In coerenza di ciò, l'Arcivescovo di Palermo procedette certamente, nella specie, alla nomina del cappellano o beneficiale: e non crediamo che le clausole imposte dal testatore potessero impedirglielo. La controversia fu esaminata sotto altro punto di vista dalla Corte di appello, la quale si occupò di stabilire a chi apparteneva il diritto di patronato.

condo il rito allora vigente) il *braccio associatorio* per essere immessa nel possesso di tutti i beni e diritti del defunto Vito Manzella attenenti ai Reali ordini e rilasciò le lettere citatorie contro Vito e Rosario Chirafiso, fratelli, fidecommissari ereditari del *de cuius* Manzella ed iniziato il giudizio, vennero all'accordo; e mercè la detta transazione del 30 marzo 1776, i fidecommissari, nel dimettere, rilasciare e rinunziare i beni e i diritti ereditari alla nipote del testatore, che, come di costui fidecommissari in possesso, tenevano ed amministravano, consentivano di dover restare il beneficio, conforme fu fondato, giusta le disposizioni prescritte dal testatore, e la Rosalia Manzella, per come l'appellato sostenne avanti i primi giudici, venne nominata fidecommissaria dell'eredità, e la medesima successivamente, con atto del 5 agosto 1787, elesse a sostituto fidecommissario il di lei parente Carmelo Barberi e quest'ultimo, per atto presso notaro Manfrè Salemi da Caccamo del dì 8 settembre 1833, elesse a sua morte a sostituto fidecommissario Francesco Vazzano, padre degli appellanti, quale riteneva ed amministrava i beni del beneficio anzidetto.

Sicchè la potestà del *ius patronatus* con la transazione anzidetta, venne conservata, e la Rosalia Manzella, come legittimamente rappresentante il testatore, restò nella qualità di fidecommissaria ed ebbe ad esercitare il diritto di nominare il sostituto fidecommissario, il quale, giusta l'atto di fondazione, mancando uno dei parenti del testatore chiamato all'esercizio del beneficio o cappellania della chiesa di S. Vito Martire in Ventimiglia, senza ingerenza dell'Ordinario, eligeva il cappellano.

Ed è notevole che il patronato è un privilegio *contra rationem iuris*, e fa mestieri si restringa entro gli angusti limiti dal concedente assegnatigli. Il Manzella fondò una cappellania o beneficio col peso della celebrazione delle messe e di altre sacre funzioni, senza richiedere l'autorità dell'Ordinario. Affidò la esecuzione a fidecommissari, i quali non erano obbligati a render conto a nessuna persona ecclesiastica *etiam maggiore* (sono le parole: « nè meno all' Ordinario del luogo, di quello, e quanto, che, per adempimento della sua volontà, faranno ed eseguiranno; poichè molto con quelli confida, ed è bene integrato dalle loro coscienze, poichè così vuole, e così piace di fare e non altrimenti »).

Osserva che il Tribunale, in quanto all'elezione del beneficio, ritenne che, tuttavolta per legge di fondazione il *gius patronato* attivo sia devoluto al parroco di una chiesa, non può non riconoscersi valida e legittima la nomina al beneficio fatta dal Vescovo della diocesi, come investito delle attribuzioni e prerogative che a quello competerebbero. Quindi il Tribunale disse: valida e legittima è a ritenersi la nomina e la collazione del beneficio di S. Vito Martire in Ventimiglia fatta dall'Ordinario di Palermo, con le sue lettere del 18 settembre 1894 e per conseguenza costui validamente e legittimamente nominava durante sua vita naturale, ed in sua sostituzione l'odierno sac. Antonino Manno al beneficio in parola.

Gli appellanti, nei loro motivi di appello, hanno dimostrato la erroneità, in cui il Tribunale cadde nel supporre che nella vacanza del beneficio, era l'arciprete di Ventimiglia chiamato dal testatore ad eligere il beneficiale.

Invero non è contrastato che, secondo l'atto di fondazione del sac. Vito Manzella, il diritto del patronato attivo fu attribuito, per la elezione del beneficiale, ai suoi fidecommissari, che in ultimo luogo, sono nominati i sostituti fidecommissari, questi dovevano nominarsi dall'arciprete, e non nominati da costui i fidecommissari che dovevano esercitare il patronato attivo di elezione del beneficiale, in loro mancanza il diritto di elezione si sarebbe per legge devoluto *iure haereditario* al fisco, il quale, in mancanza di eredi, è chiamato a raccogliere l'eredità del defunto, e con essa di tutti i diritti, che vi sono annessi. Ed è notevole che l'Ordinario ha il di-

ritto, in mancanza di espresso privilegio a favore di altri, di procedere alla canonica istituzione; ma nella esistenza che ad altri è riservato il diritto di patronato attivo, la collazione è nulla.

Questi principii, nascenti dal diritto canonico, trovano la soluzione nel Real Decreto del 20 luglio 1818, col quale fra l'altro si considerò che i patronati particolari si acquistano legittimamente con la fondazione e dotazione dei benefici, e che, come ogni altra proprietà, debbono essere inviolabili a favore dei fondatori, e dotanti medesimi, o di coloro che legittimamente li rappresentano.

Nello stesso Decreto si vede distinto il patronato dal diritto di elezione nelle cappellanie e sulla partecipazione meramente laicale, il quale diritto venne poscia egualmente ristabilito col Reale Decreto 16 settembre 1831, richiamando detto Decreto dei 20 luglio 1818, col quale, abrogate le disposizioni della legge dei 18 giugno 1808, ed i decreti dei 22 decembre 1808 e dei 22 luglio 1812, estese al dritto di elezione sulle cappellanie e sulle partecipazioni meramente laicali le stesse disposizioni date col Reale Decreto dei 20 luglio 1818, per il ristabilimento dei patronati particolari sopra benefici di qualunque natura, ond'è che da ciò risulta:

1. Che nell'esercizio del diritto di elezione sui legati pii, allora è necessario che l'Ordinario approvi il cappellano, quando l'approvazione è richiesta dall'atto di fondazione;

2. Che nelle vacanze di cappellanie, l'Ordinario non può prendere alcuna ingerenza nella gestione delle rendite;

3. Che tanto meno l'Ordinario può avere alcun diritto di devoluzione per la nomina del cappellano.

Stando quindi nella specie al titolo di fondazione ed alle disposizioni delle cennate leggi che regolano la materia, il patronato attivo di nominare il beneficiale della chiesa di S. Vito Martire nel Comune di Ventimiglia, non si può dubitare che il fondatore lo cedette solamente ai fidecommissari, da nominarsi successivamente, e nella mancanza, da essere nominati dall'arciprete di quel Comune e dai fidecommissari nominati eligersi il novello beneficiale.

Che, mancando l'elezione da parte dei fidecommissari da nominarsi dall'arciprete, a cui espressamente il fondatore diede mandato, l'Ordinario non poteva procedere alla canonica istituzione del beneficio, riserbata l'elezione del beneficiale, con privilegio in favore dei fidecommissari pel diritto di patronato attivo, ad essi dal fondatore conferito.

Sicchè l'appellato, allorchè si è fatto a chiedere la rivendica dei beni del beneficio anzidetto, mancava di titolo legittimo. Di conseguenza l'appello merita accoglienza e la sentenza appellata deve riformarsi.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Appello di Catania.

7 febbraio 1898.

Arciprete di Giarre c. Sordello.

Enti ecclesiastici — Accettazione di lasciti e donazioni — R. Decreto 18 maggio 1857 Autorizzazione sovrana preventiva — Non è necessaria — Autorizzazione susseguente.

Per il regio decreto del 18 maggio 1857 non è richiesta la preventiva *autorizzazione sovrana per l'accettazione delle disposizioni gratuite fatte alle chiese e ad enti ecclesiastici, ma è necessaria l'autorizzazione* susseguente (1).

Osserva la Corte che dietro appello incidente per parte del signor Salvatore Sorbello, col quale si oppone col primo motivo il manco di autorizzazione per parte della Chiesa a potere acquistare il legato della signora Fiamingo, conviene

(1) Non ci sembra accettabile la massima che il decreto del 18 maggio 1857, togliendo l'obbligo della autorizzazione sovrana *preventiva*, abbia creato quello dell'autorizzazione *successiva*. Veggansi: Cass. di Roma 28 giugno 1894. Fondo pel culto c. Rendina (vol. V, p. 56); Cass. di Napoli 8 febbraio 1896, Cutilli c. Saragò (vol. VI, p. 473); App. Palermo 12 febbraio 1897, Ferratore c. Finanze (vol. VII, p. 470).

discutere sullo stesso, poichè di fronte a tale motivo cade di peso la intiera domanda dei signori Rev. Grasso, Sciacca, di Bella e Raciti. Non puossi mettere in dubbio che pel decreto 5 giugno 1850 gli stabilimenti o corpi morali, sieno ecclesiastici che laicali, non possono accettare disposizioni testamentarie e le donazioni tra vivi se non autorizzati ad accettarle, e la legge dichiara senza effetto tanto le disposizioni testamentarie, che tra vivi, se non vengano accettate con l'autorizzazione regia. Non è nemmeno dubbio che tale legge rimase in vigore ed ancora lo è, perchè riconfermata dalla legge 26 giugno 1864; e pertanto non è lecito più discutere che agli effetti del regio decreto 5 giugno 1850 anzicennato le disposizioni a titolo gratuito, se accettate dai corpi morali senza la regia autorizzazione, rimangono senza effetto.

Da parte dei signori rev. Grasso, Sciacca e consorti, conoscendo la importanza di tale disposizione legislativa che taglia corto alle loro pretese, si viene invocando un'altra disposizione legislativa che si contiene nel decreto del 1857, cioè che non occorre la preventiva autorizzazione; però, se non occorre la preventiva autorizzazione, non può mancare la susseguente; e questo fu il principio che venne stabilito col regio decreto del 1857, così concepito: « Le disposizioni tra vivi, o per testamento a favore delle chiese, delle corporazioni ecclesiastiche e di benefici ecclesiastici di qualunque natura, avranno pieno effetto senza che occorra la *preventiva* nostra autorizzazione sovrana ».

Adunque la potestà regia non si spogliò mai di un tal diritto sovrano di impartire l'autorizzazione per l'accettazione delle disposizioni gratuite fatte alle chiese, corporazioni ecclesiastiche e benefici ecclesiastici; solo per agevolare l'acquisto ai detti corpi morali di acquistare dei beni, che potea rimanere senza effetto nelle more della impetrazione della sovrana autorizzazione, così permise che non occorreva la preventiva autorizzazione, ma non disse che non occorreva la susseguente, anzi implicitamente mantenne la autorizzazione sovrana coll'aggiuntivo *preventiva*, ciò che significa che se non occorreva la preventiva, non poteva mancare la susseguente per potere avere effetto le disposizioni testamentarie e donazioni in favore dei corpi morali anzicennati. E ciò guardando al detto decreto del 1857, ma la legge del 26 giugno 1864 mantenne il regio decreto del 5 giugno 1850, senza interessarsi di quello in data del 1857, sicchè per il detto decreto del 1850 e la legge del 1864 è indispensabile la autorizzazione regia per essere produttiva di effetti giuridici la istituzione a favore di una chiesa conservata.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

Tribunale di Roma.

22 dicembre 1897.

Pres. Ostermann P. — *Est.* Palmieri.

Segre c. *Univerrità israelitica.*

Sepolcro (diritto di) — Custodia e vigilanza dei cadaveri — *Jus sanguinis* — Intrasmessibilità — Comunità religiosa — Statuto — Rinuncia al diritto di custodia e vigilanza — Inefficacia agli effetti civili — Erezione di monumento — Proprietà — Osservanza degli usi e statuti religiosi — Disponibilità.

Il diritto di custodia e vigilanza dei cadaveri spetta, in mancanza di testamento, unicamente ai parenti del defunto; e questo jus sanguinis, *personalissimo ed intrasmessibile, può solo essere affidato temporaneamente ad altri pel suo esercizio* (1).

E perciò l'affidare un cadavere ad una Comunità religiosa o ad un cimitero laico non può significare altro se non trasmettere loro la cura della custodia, ma non include rinuncia al diritto di custodire anche quando tale affidamento sia imposto da una legge.

---

(1) Confor. Garbasso, *Del diritto di sepolcro.* (Casale, 1893) pag. 258 e seg.

Le disposizioni di uno statuto di una Comunità religiosa, che importano rinuncia ad un tale diritto, se possono vincolare la coscienza degli associati, non possono però aver valore di vincolare agli effetti civili.

Chi erige ad un defunto nel suolo concessogli un monumento con materiali propri, ne diviene esclusivo proprietario, colla limitazione del rispetto agli usi e statuti religiosi del luogo, e ne ha la libera disponibilità, qualora voglia da questo sottrarlo (2).

I fratelli Cesare e Giuseppe Segre, assumendo che il proprio padre cav. Gabriele, nel dicembre 1893, aveva dato sepoltura alla loro madre Emma Dina Segre in una area del cimitero di Santa Sabina, all'uopo contrattata con la Università Israelitica, costruendovi anche un monumento; e che, essendo di recente venuto a morte anche detto cavaliere Gabriele, manifestando il desiderio di essere seppellito con la consorte, e non essendo ciò possibile nel cimitero di S. Sabina, in cui, per ragioni sanitarie, era stata dall'autorità vietata la inumazione, essi avevano acquistato in Campo Verano, nel reparto assegnato agli israaliti, un'area per la sepoltura di entrambi i genitori; assumendo inoltre che inutilmente essi avevano finora richiesto alla Università israelitica la restituzione del cadavere della propria madre e del monumento, convennero, con l'atto 30 agosto corrente anno, detta Università innanzi a questo Collegio, per sentir riconoscere in essi istanti il pieno dritto a trasportare dal cimitero di S. Sabina al cimitero del Verano tanto la salma della loro genitrice quanto il monumento, e sentirli autorizzare ad eseguirne il trasporto giovandosi di tutti i mezzi dalla legge consentiti e con la condanna alle spese ed onorari, e salvo ogni altro dritto, ragione ed azione. — Portatasi la causa all'udienza di spedizione, i procuratori delle parti conchiusero come sopra.

La pretesa degli istanti come il diniego della Università convenuta, non possono fondarsi sopra testi concreti ed espliciti, poichè nessuna legge si occupa, ai fini del diritto privato delle questioni sollevate dalla domanda attrice; nè queste trovano nello stesso dritto romano, che pur tanto accuratamente disciplinava il *ius sepulcri*, alcuna disposizione che possa servire da termine analogico, come non trovano, per quanto consta, precedenti di sorta nella dottrina e giurisprudenza odierna, cosicchè il Collegio deve darne la risoluzione in base ai soli principii generali.

Il cadavere, dal punto di vista giuridico, altro non è che una speciale *res extra-commercium*, in ordine a cui i soli rapporti possibili sono di vigilanza o custodia, il cui dritto, in mancanza di un testamento, spetta unicamente ai parenti del defunto sui quali ricade in ogni caso il relativo dovere.

Non occorre soffermarsi a indagare il fondamento giuridico di questo *ius sanguinis*, bastando solo, ai fini della presente causa, notare come esso venne costantemente rispettato in tutti i tempi, tanto più che la stessa Università Israelitica non lo disconosce di proposito ed anzi implicitamente lo ammette, quando cerca limitarlo, basando il suo diniego su questi due punti; che, per canone della religione ebraica, i cadaveri sono inamovibili dal luogo ove furono sepolti, e che lo statuto ed il regolamento dai quali è retta l'Università israelitica di Roma governano i rapporti fra queste e tutti coloro che contraggono con lei vincoli di associazione.

E' intanto da osservare in via di fatto che l'invocato canone religioso non sembra sia molto pacifico e notorio, poichè lo stesso presidente della Università, con la lettera 22 giugno 1897, concedette il permesso della rimozione del cadavere, e con la lettera 22 luglio successivo, pur ritrattandosi, ammise la possibilità che il Consiglio l'accordasse dal momento che prometteva di subordinare ad esso tale questione; ora è evidente come

(2) Nello stesso senso GARBASSO, loc. cit., pag. 245.

non possa affidar molto della propria consistenza, un principio che pur sarebbe di tanta importanza, quando può essere non conosciuto da chi, meglio degli altri, trovasi in condizione di conoscerlo.

Ma anche a prescindere da ciò, ed anzi accordata senza altro la piena fiducia al certificato del presidente della Consulta Rabbinica prodotto in prova del predetto canone, non per questo la questione può dirsi risoluta, poichè prima ancora di esaminare la portata ed efficacia del canone, è a vedere se e fino a qual punto delle restrizioni siano conciliabili con l'intima natura del diritto in questione.

Non può mettersi in dubbio che questo speciale *ius sanguinis* inteso sotto il duplice aspetto di dritto e dovere nei parenti di provvedere alla custodia e vigilanza dei cadaveri dei propri estinti, sia alcun che di essenzialmente personalissimo, appunto perchè è inerente, per così dire, al sangue, e da questo solo trae la propria giustificazione sancita dalla logica naturale ed accertata dalla storia.

Ora carattere precipuo dei *iura sanguinis* è certamente la intrasmissibilità, poichè intanto un attributo può dirsi personalissimo in quanto costituisce un elemento essenziale della persona, e come tale da questa inseparabile; ed ognuno vede come includerebbe un'assoluta contraddizione in termini il trasferire in altri una qualità tutta propria, *exempligratia*, di madre, di figlio e via dicendo; come pure sarebbe inconcepibile la separazione da tali qualità dei diritti e doveri ad esse inerenti. A nulla varrebbe l'opporre come questo *ius speciale* sia stato in effetti trasmesso ai cimiteri, poichè un semplice sguardo allo svolgimento storico-giuridico di siffatto istituto rivela agevolmente come non già il diritto, ma l'esercizio di esso sia stato in altri trasmesso.

Quando sorto presso i popoli primitivi il sentimento di pietà verso i defunti, si cominciò a provvedere alla custodia e vigilanza dei cadaveri, la famiglia non ne trasmise ad altri la cura, poichè rozze intuizioni materialistiche vietavano privarsi del corpo dei trapassati che era di per sè stesso sacro, e come tale tutelava la casa. Ma quando al progredire della civiltà, da una parte per le profonde modificazioni del sentimento religioso e dall'altra per quella legge della divisione del lavoro che presiede allo svolgimento dei fatti umani, non fu più possibile a ciascuno provvedere direttamente ai propri estinti, allora e chiese e campi appositi apprestarono tombe comuni. Si svolgeva quindi naturalmente il novello istituto dei cimiteri, a cui per consuetudine, e fors'anche per legge, si dovette assolutamente ricorrere per la custodia dei cadaveri, finchè in uno stadio ancor più progredito di civiltà, alla consuetudine inveterata ed alle leggi ispirate a soli fini religiosi, succedettero leggi informate essenzialmente a fini civili di dritto pubblico. Qualunque legislazione però, e specialmente le moderne, hanno disciplinato l'esercizio del diritto di custodia, senza per nulla modificare il diritto in sè stesso, il quale non è di origine legislativo, bensì naturale, e quindi attualmente non è dato l'esercizio del diritto di custodia sui cadaveri se non secondo certe norme intese esclusivamente alla tutela della pubblica igiene, ma il diritto non è per nulla diminuito. L'affidare pertanto un cadavere ad una Comunità religiosa o ad un cimitero laico, altro non può significare se non trasmettere loro la cura della custodia, ma non include certamente una rinuncia al diritto di custodire anche quando il detto affidamento sia imposto da una legge, ed inutilmente si cercherebbe nelle leggi una disposizione che, disciplinando l'esercizio del diritto, sconosca in qualunque modo la permanenza di esso nei parenti.

Ora, se il legislatore stesso non ha potuto e non ha voluto distruggere il *ius sanguinis*, tanto meno ciò sarà possibile per via di contrattazioni private, e quindi a nulla può menare l'argomento che gli associati debbono rispet-

tare gli statuti ed i canoni di quella Comunità cui appartengono. Tale eccezione non è stata certamente proposta nel senso come la intende la difesa degli attori, che cioè possa una Comunità religiosa pretendere di far rispettare giudiziariamente i propri statuti sol perchè tali, poichè ciò nello stadio presente del diritto pubblico costituirebbe una eresia giuridica immeritevole di confutazione; ma nel senso che tali statuti in quanto costituiscono condizioni implicite delle relazioni sociali, vanno rispettati dai soci come patti volontariamente e tacitamente incontrati. E ciò in tesi generale non può negarsi, con la sola restrizione che dette disposizioni non siano contrarie al diritto pubblico vigente, oppure non costituiscano assurdità giuridiche, come è precisamente nella specie. Quando infatti si riconoscesse quel canone della religione ebraica, si ammetterebbe l'acquisto da parte della Università israelitica del perpetuo esercizio del diritto di custodire, e come chi acquista il perpetuo esercizio di un diritto acquista in buona sostanza il diritto stesso, dandosi efficacia a quel canone, ne seguirebbe che, contrariamente all'essenza del dritto in questione, resterebbe sancita la trasmissione di un diritto intrasmissibile.

Quel canone pertanto vincolerà la coscienza degli associati, ma non può dubitarsi che agli effetti civili non impedisce il diritto degli istanti alla restituzione del cadavere della propria madre in base alle esposte ragioni d'indole strettamente giuridica, le quali semplicemente consentono una trasmissione temporanea del predetto esercizio. Nè in contrario avviso potrebbe andarsi quando, se vi fosse il caso, si esaminassero i rapporti giuridici interceduti tra i Segre e l'Università, sotto il punto di vista della locazione d'opera o del mandato o di un contratto *sui generis* in cui il termine non potrebbe, secondo la natura del diritto in questione, che essere a debito di chi dava l'incarico, tanto più poi nella specie, in dipendenza della nuova posizione creata dall'ordinanza prefettizia al cimitero di Santa Sabina.

E se gli istanti hanno diritto alla restituzione del cadavere, sarebbe un fuor d'opera trattenersi a dimostrare il loro diritto alla restituzione di quell'accessorio, che è il monumento. Un monumento, come ben osserva la difesa attrice, non è un cenotafio, ed in tanto deve restare in un cimitero in quanto sia destinato a racchiudere o coprire un cadavere.

Il monumento è inteso a testimoniare l'affetto dei parenti verso il defunto, il cui cadavere trovasi inumato nel luogo appunto dove il monumento è eretto, e quando il cadavere è rimosso, il monumento perderebbe la sua particolare destinazione se non fosse rimosso del pari.

D'altronde, non si è mai dubitato che chi erige nel suolo concesso da altri un monumento con materiali proprii, ne sia esclusivo proprietario, con la sola limitazione del rispetto agli usi e statuti religiosi del cimitero, sempre fin quando il monumento vi resti.

Il diritto del proprietario, in altri termini, è vincolato dalla particolare destinazione ed ubicazione del monumento, ma non già distrutto nel suo assoluto carattere della libera disponibilità pel caso che si voglia sottrarlo dal luogo in cui trovasi.

La questione è sempre quella già esaminata in rapporto al cadavere, basata sulla distinzione dell'esercizio di un diritto e del diritto in sè stesso; finchè il proprietario mantiene la destinazione speciale, il suo esercizio è limitato assolutamente dagli istituti religiosi del luogo, ma rimanendo sempre in lui il diritto di proprietà, in forza di questo potrà disporre della cosa sua a suo piacimento, purchè lo sottragga dal luogo stesso. E tali concetti informano certamente la legge di polizia mortuaria, su cui però il Collegio non crede soffermarsi più a lungo, essendo essi fin troppo chiari e dipendendo dai comuni criteri giuridici.

Per questi motivi, ecc.

Tribunale di Castiglione delle Stiviere.
14 maggio 1898.

Pres. PEREGO, P. — *Est.* LONGHI.

Fabbriceria di Carpenedolo c. *Intendenza di Finanza.*

Imposta di ricchezza mobile — Proventi delle chiese — Oblazioni dei fedeli — Tassabilità.

Sono soggetti a ricchezza mobile i proventi delle chiese derivanti dalle spontanee oblazioni dei fedeli (1).

L'agente delle imposte di Montichiari, mediante avviso notificato il 24 maggio 1896, attribuiva alla Fabbriceria parocchiale di Carpenedolo, con effetto dal 1° gennaio detto anno, un reddito di lire 2986 da iscriversi e tassarsi in categoria *C*, come proveniente dalle oblazioni della chiesa.

Le Commissioni mandamentale, provinciale e centrale, cui la Fabbriceria faceva successivamente ricorso, seguendo le vie amministrative, mantennero fermo l'operato dell'agente.

La Fabbriceria spiegava allora contro la Intendenza di Brescia la citazione 29 novembre 1897, chiedendo che l'autorità giudiziaria dichiarasse non sottoposti a tassa di ricchezza mobile i redditi suddetti. E poichè dalle Finanze dello Stato si insiste invece in senso contrario, è su tale questione e sulle corrispondenti conclusioni delle parti che il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.

Dall'art. 3 lett. *F* della legge 24 agosto 1877 è considerato quale reddito agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile « in generale, *ogni specie di reddito* non fondiario che si produca nello Stato ».

Ora, è reddito, secondo i concetti uni-

(1) Nello stesso senso veggasi Tribunale di Bergamo 2 dicembre 1897, Fabbriceria di Caprino Bergamasco c. Finanze (vol. in corso, p. 273). Pubblicheremo nella prossima dispensa la sentenza della Corte di appello di Brescia, la quale, riformando quella del Tribunale di Bergamo, ritenne invece esenti da ricchezza mobile i proventi delle fabbricerie provenienti da elemosine od offerte spontanee dei fedeli; in questo senso veggasi lo studio di L. BAZÒLI, pubblicato a pag. 321-335 di questo volume.

La presente sentenza si è uniformata alla giurisprudenza della Commissione centrale per le imposte dirette: decis. 1° giugno 1896, Fabbricerie di Vigolo, Sarnico, ecc. (vol. VII, p. 187).

Colla decisione 29 novembre 1897, Agenzia delle imposte di Varese c. Fabbriceria di Caronno, Ghiringhello, Castelseprio, ecc., la Commissione centrale confermò la massima, così osservando:

« Ritenuto che la Commissione provinciale di Como con decisione del 30 e 14 giugno 1897 dichiara che i proventi avventizi derivanti alle fabbricerie di Caronno, Ghiringhello, Castelseprio, ecc., da offerte spontanee costituiscono un reddito tassabile soltanto quando sieno fatte in corrispettivo di ufficio o ministero a prestarsi direttamente a favore di chi corrisponde l'elemosina e fa l'offerta.

« Considerato che evidentemente l'impugnata decisione sia erronea in diritto, la legge coll'art. 3, lett. f, assoggetta all'imposta in generale ogni specie di reddito non fondiario, lo che autorizzerebbe a prescindere dalla non indispensabile specificazione della lett. e. Ad ogni modo, questa dichiara doversi considerare come redditi di ricchezza mobile i proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero, ma non accenna punto al rapporto della corrispettività in favore esclusivamente di chi fa l'offerta, nè lo poteva Imperocchè si comprende l'opinione che nega il carattere di reddito o provento tassabile alle offerte per ispirito di carità, per sentimento di religione; ma ritenuta la tassabilità, la distinzione fatta dalla Commissione provinciale costituisce un assurdo, giacchè i proventi per messe o per esercizio di culto non mutano di natura se l'atto si compie per servizio religioso in ispeciale favore della persona offerente, o in generale in favore dei credenti. La tassa non colpisce la funzione, o l'atto religioso, sibbene il provento che da essa si trae, e quando, in seguito al pagamento, è divenuto un valore permutabile come ogni altro; donde la conseguenza che tale provento abbia lo stesso carattere economico e giuridico, sia quando l'offerta è vincolata a celebrazione di messe o altri suffragi in favore degli oblatori, sia quando trattasi di elemosine generiche e senza vincolo, che si erogano per l'esercizio dell'alto mandato religioso in genere.

« Se in tema evidente occorresse autorità a conforto, la discussione parlamentare dell'art. 16 della legge 23 giugno 1877, che ora costituisce la lettera e) dell'art. 3, offre indubbia dimostrazione che pel concetto della legg. nessuna specie di reddito eventuale deve andare esente dalla tassa. Per questi motivi, ecc. »

versalmente accolti dalla moderna economia sociale, la somma di quei cespiti che in un certo tempo entrano nel patrimonio di taluno e di cui è *verosimile la continuazione o il ritorno periodico.* Per il che dovrebbe senz'altro conchiudersi essere anche reddito le oblazioni alle chiese rivestite del carattere vero e proprio di reddito. L'elemento della *continuità* e della *periodicità*, che del reddito è il contrassegno caratteristico, non manca infatti alle oblazioni, come quelle che si rinnovano annualmente e con oscilldzioni quasi insignificanti, se si eccettuino momenti del tutto speciali, quali sarebbero quelli di carestia o di altra pubblica calamità. Donde l'applicabilità della generica disposizione di legge surriferita.

Senonchè, nell'ordine tributario, più alto ancora è il concetto di reddito, o quanto meno, esso è più analiticamente precisato di fronte ad alcune particolari manifestazioni o atteggiamenti, chè reddito devonsi altresì ritenere, per la lettera *E* dell'articolo citato: « i *proventi* anche se *avventizi* e derivanti da *spontanee offerte* fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero ». La inclusione che la legge fa espressamente in questo alinea delle entrate spontanee e di quelle non procedenti da uffici o ministeri abituali, viene pertanto a eliminare, in via indiretta, lo stesso dubbio circa il carattere di periodicità e continuazione che i proventi derivati dalle spontanee avventizie oblazioni alle chiese potessero sollevare, ed avvia il magistrato verso una più sicura e specifica soluzione, solo ch'egli volga le sue indagini anche intorno alla corrispettività di quelle offerte medesime.

E corrispettivo delle elemosine sono le opere a favore del culto. A tale scopo i fedeli fanno le loro offerte alla chiesa; a tale scopo la chiesa, col mezzo delle fabbricerie, deve quelle offerte erogare, per espressa disposizione di legge. L'articolo 36 del decreto imperiale 30 dicembre 1809, che istituisce le fabbricerie, e dal quale non si discosta, sebbene sia meno analitico, il decreto napoleonico che in queste province è tuttora vigente, dice infatti che le *entrate* di ciascun'opera parocchiale si formano, in fra altro: « . . . 7) delle questue per le spese di culto; 8) di ciò che sarà trovato nelle cassette poste a questo medesimo oggetto; 9) delle offerte fatte all'opera ». E all'articolo successivo poi, dettando circa il modo di preventivare e disporre di cotali entrate, così ne enumera gli impieghi diversi: « 1) le spese ordinarie della celebrazione del culto; 2) le spese di riparazione dei paramenti, mobili ed utensili di chiesa; 3) gli stipendi degli ufficiali e serventi di chiese; 4) le spese delle riparazioni locative ».

Dimostrata così la esistenza di un corrispettivo alle oblazioni dei fedeli, e detto anzi quale esso sia e in che cosa particolarmente consista, sembra oramai matura decisione, quella per la tassibilità, chè in modo implicito o diretto già si sarebbe risposto alle avversarie obbiezioni. Le quali, numerose e varie, possono, del resto, essere ristrette essenzialmente a tre sole.

Non ogni provento, si osserva anzitutto, è reddito: non si tassa il lascito che si vuole, un guadagno che ci capita fuori d'ogni forza economica obiettiva o subiettiva, personale o estrinseca. A costituire il reddito tassabile deve il provento ripetere la sua causa da una forza patrimoniale suscettiva di produzione. Invano però si andrebbero rintracciando questi caratteri nelle elemosine alle chiese, chè esse non derivano da un capitale, non dall'opera dell'uomo, o dal concorso dell'una e dell'altra a un tempo. Si risponde, in primo luogo, che la legge d'imposta sulla ricchezza mobile colpisce il reddito in sè e per sè considerato, senza discutere intorno alla forza di produzione da cui deriva, senza preoccuparsi dello stesso suo modo di formazione. Ma quando pure si volesse portare la materia tassabile sotto un concetto rigorosamente economico, si potrebbe osservare che anche il patrimonio morale ha un valore estimabile in danaro, se da esso si tragga una produzione di cui taluno possa disporre per il soddisfacimento

dei propri bisogni. Nella specie però vi ha ben di più di un patrimonio semplicemente spirituale, che la pietà dei fedeli è chiamata alle elemosine anche in vista di una controprestazione atta a dare incremento e maggior splendore ai servigi del culto.

Ed ecco che si tenta allora di negare la consistenza di questo corrispettivo, e si fa all'uopo un dilemma: O la Fabbriceria eroga ed è obbligata ad erogare per intero le elemosine secondo la intenzione degli offerenti, senza ch'essa trattenga alcuna parte per sé, e allora non è reddito il suo, perchè essa non ne trae alcun vantaggio, mentre poi il corrispettivo non è dato da lei, ma da tutte quelle opere materiali e spirituali che in definitiva e per proprio conto, eseguisce; o invece la Fabbriceria trattiene in tutto o in parte le oblazioni, e allora non è di reddito che si deve parlare, sì bene di acquisto di nuovo patrimonio per donazione. Nell'un caso e nell'altro l'imposta non è possibile. Il dilemma appare sofistico! Non è dalla successiva destinazione delle entrate che si deve arguire intorno all'indole delle entrate medesime. Ancora una volta e sempre, ogni argomentazione si infrange contro il carattere dei proventi delle oblazioni, la cui verosimile capacità di periodica ripetizione è indiscutibile. E poco esattamente si ragiona quando, incalzando, si soggiunge che dalle elemosine la Fabbriceria non trae vantaggio alcuno, essendo essa tenuta ad erogarle a beneficio del culto. Non si dimentichi che la Fabbriceria non ha patrimonio, e che, secondo la legge (art. 6 decreto 1807) ha semplicemente « l'amministrazione di tutte le temporalità della chiesa, siano di redditi, stabili, livelli, decime, assegni, ecc., siano *di oblazioni* fatte immediatamente alla chiesa, come dei *prodotti* della questua regolare e delle funzioni ordinarie e straordinarie ». E' dunque il patrimonio della chiesa che colle elemosine vede aumentate le proprie entrate; e il vantaggio che gliene deriva non può essere posto in dubbio nè menomato dalla obbligatorietà della loro destinazione, se per esse la Fabbriceria più facilmente può conseguire quello scopo per il cui soddisfacimento il patrimonio della chiesa trovasi unicamente costituito.

Una terza obiezione pone innanzi l'Opera parocchiale, argomentando da precedenti legislativi. Essa osserva che la disposizione di cui alla lettera *E* dell'articolo 3 della legge sulla imposta di ricchezza mobile non si aveva nella precedente legge del 1864 e nota altresì che questo nuovo alinea enunciativo dei redditi tassabili fu introdotto fra le indicazioni che già si avevano in precedenza, allo scopo specifico di togliere ogni incertezza intorno alla tassibilità dei diritti di stola. Si rileva all'uopo come anteriormente alla legge del 1877 la giurisprudenza fosse incline a ritenere non soggetti a imposta di ricchezza mobile le offerte ai sacerdoti, in considerazione del carattere di spontaneità che esse hanno, come che date quale obolo, non quale retribuzione di un'opera spirituale e sacra, di per sé stessa inestimabile, e però se ne deduce che colla modificazione legislativa si vollero eliminare i dubbi della giurisprudenza intorno ai proventi sacerdotali; e non includervi anche le spontanee offerte per il culto. Ma tale illazione sarebbe manifestamente eccessiva. Anche ammettendo che a un intento puramente specifico debba ascriversi l'origine della disposizione in esame, non per questo si potrebbe apportare alcuna restrizione al senso già fatto palese dal significato letterale delle sue parole; secondo il qual significato *tutti*, senza alcuna distinzione, i proventi avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di *qualsiasi* ufficio o ministero, sono soggetti a imposta, e non i soli diritti di stola. E però non sarebbe buona interpretazione quella che volesse respingere la norma all'applicazione di un nuovo caso, poggiando su motivi vagamente ed imperfettamente accennati nei lavori preparatori.

Forse, in mezzo a così abbondante sottigliezza di argomentazioni, è un elevato sentimento religioso repugnante alla tassibilità delle elemosine che i fedeli offrono

per il culto, l'argomentazione che più dà apparenza di gravità alla controversia e quasi suggestiona l'interprete. Ma a questo sentimento — non rivelato da quelli stessi che ne sono intimamente mossi — deve tenersi estraneo il magistrato, che egli non può metterlo al posto di giuridiche considerazioni, e molto meno di fronte a un sistema tributario come il nostro, dove il patrimonio ecclesiastico è sottoposto agli aggravi fiscali, quali la tassa del 30 0[0, la quota di concorso, la tassa per passaggio di usufrutto beneficiario e di manomorta, nonchè la tassa di ricchezza mobile. E poichè da quest'ultima non sono dichiarate esenti le entrate non fondiarie delle fabbricerie, sebbene siano tutte destinate ai bisogni del culto, non vi ha ragione per distinguere fra i vari cespiti onde quelle entrate si compongono, e di sottrarre alla stessa il cespite dovuto alle oblazioni, se anche questo avviene ad accrescere il reddito del patrimonio delle chiese. La legge sottopone alle necessità fiscali anche le elemosine dei fedeli, non dunque in quanto sono tali, ma in quanto costituiscono un cespite di quel reddito complessivo che si deve erogare a beneficio del culto; sì che, nemmeno il sentimento religioso, per l'accolta interpretazione, può dirsi o disconosciuto o concultato.

Per questi motivi, il Tribunale, ecc.

Tribunale di Genova.

5 ottobre 1897.

Pres. ed Est. Calderara, ff. di P.

Campoantico e Fabbriceria di S. Maria di Castello c. *RR. Finanze e Fondo per il culto.*

Tassa — Ingiunzione — Opposizione del parroco e della Fabbriceria — Notificazione all'Intendente di finanza — Validità.

Non è irricevibile l'opposizione spiegata dal parroco e dalla Fabbriceria nella rappresentanza della Chiesa contro l'ingiunzione del pagamento di una tassa (registro), quando tale opposizione sia stata notificata all'Intendente di Finanza, anzichè al Riveritore del registro.

Ritenuto che a torto l'Intendenza di finanza vorrebbe fosse dichiarata irricevibile l'opposizione spiegata dal parroco e dalla Fabbriceria contro l'ingiunzione pel pagamento della tassa, di cui trattasi, pel motivo che la detta opposizione non sarebbe stata notificata all'ufficio del registro che spiccò l'atto ingiuntivo, come letteralmente prescrive l'ultimo capoverso dell'art. 132 della vigente legge sulle tasse di registro, ma bensì all'Intendenza di finanza. Per bene intendere la portata di questo articolo, è mestieri metterlo in correlazione con tutte le altre leggi d'ordine amministrativo, che non poterono essere abrogate da una legge, che aveva soltanto per iscopo d'imporre una tassa sugli affari ed altri atti, senza che da tale legge traspiri il proposito del legislatore di portare innovazione qualsiasi alle norme generali che regolano e disciplinano la costituzione e la competenza degli uffici di finanza. Rileviamo innanzi tutto dal regio decreto 26 settembre 1869, n. 5296 (art. 1 e 2), col quale furono istituite le Intendenze di finanza, che tutti gli uffici finanziari con vario nome esistenti nelle provincie del regno, non che le Amministrazioni investite di qualche servizio d'interesse finanziario, furono poste sotto la dipendenza dell'Intendenza di finanza della Provincia. Ora chi vorrà sostenere che un atto, che per legge si dovrebbe notificare al funzionario subalterno, non si possa parimente notificare al funzionario superiore, dal quale dipende il subalterno? Chi vorrà sostenere, che quando, come ricorre nella fattispecie, è l'autorità superiore demaniale, che in definitiva deve provvedere sull'opposizione ad ingiunzione di pagamento di una determinata tassa, non possa notificarsi l'atto di opposizione alla Intendenza, nelle cui mani sono concentrati tutti i servizi finanziari, anzichè all'ufficio, da cui partì l'ingiunzione? E dove trovasi nella legge di registro una disposizione che sancisca doversi, a pena di nullità, notificare l'opposizione esclusivamente all'ufficio del registro? Volendo quindi razionalmente interpretare la portata dell'art. 132 della legge di registro, deve ritenersi, che il legi-

slatore, accennando all'ufficio del registro, abbia inteso parlare in termini generici dell'Amministrazione del registro, che si accentra nell'Intendenza di finanza, anzichè designare il primo ufficio, che gerarchicamente è posto sotto la dipendenza dell'Intendenza.

Ma v'ha dippiù: per le patrie leggi, (regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361, art. 2), la rappresentanza in giudizio nelle cause, nelle quali è interessata la autorità demaniale, spetta al Direttore del demanio e delle tasse, quando l'agente finanziario non si trovi nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria, avanti la quale si dibatte la causa. Ora sarebbe una vera incoerenza che il Direttore del demanio e delle tasse, e per esso l'Intendente di finanza, che ne funge le veci, non potesse venire validamente notiziato di un atto, che deve poi sostenere e difendere in giudizio.

Tutto adunque concorre a far ritenere che anche all'Intendente di Finanza, come al superiore immediato, si possano notificare gli atti che dovrebbero essere portati a cognizione degli uffici inferiori, e che il legislatore, menzionando tali uffici, per provvedere ai casi più frequenti, in cui gli stessi uffici sono lontani dall'autorità centrale, non abbia inibito agli uffici superiori di ricevere per essi le occorrenti notificazioni.

Eppertanto da ciò si deve arguire, che la opposizione notificata all'Intendente di finanza in Genova dalla rappresentanza della chiesa di S. Maria di Castello sia valida per tutti i suoi effetti giuridici. *Omissis.*

Per questi motivi, il Tribunale, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezioni interni).

Parere del 15 aprile 1898.

Ric. *Opera pia del Smo Sacramento di Cassano Murge.*

Opere pie — R. Commissario presso il Comune — Incarichi ricevuti dal Prefetto — Indennità.

Non è dovuta alcuna indennità al R. Commissario presso un Comune per aver adempiuto alcuni incarichi ricevuti dal Prefetto relativi ad opere pie, i quali rientrino nelle attribuzioni del Sindaco o della Giunta.

Ritenuto che quando era per finire la sua missione in Cassano Murge, in qualità di regio commissario per l'amministrazione temporanea di quel Comune, il cav. Canuda fu incaricato con decreto prefettizio 2 febbraio 1897 di molte incombenze presso quelle opere pie, ridotte poi all'accertamento delle situazioni di cassa, all'invio dei bilanci e dei conti, nonchè al disbrigo degli atti per concentramenti e riforme delle opere pie.

Che con decreto 7 settembre successivo il Prefetto liquidò in lire 250, oltre lire 34.10 per le spese, le indennità che ravvisò dovute al cav. Canuda, ripartendole fra le opere pie di Cassano Murge proporzionalmente alle rispettive entrate pel 1897, sul quale riparto dall'opera pia del SS. Sacramento vennero versate lire 52.03.

Che contro tale provvedimento ricorre la stessa Opera pia, adducendo che riguardo ad essa non esisteva alcuno degli estremi voluti dall'art. 50 della legge 17 luglio 1890 che giustificasse l'imposizione di una indennità, avendo ottemperato a tutte le richieste fattele dalle autorità competenti e trovandosi in regola colle prescrizioni della legge: trovando inoltre ingiustificata l'indennità di lire 284.10 per un lavoro di sei giorni compiuto, non dal Canuda, il quale era in quel tempo regio commissario presso il Comune, ma dall'Amministrazione delle opere pie.

Considerato che dalle informazioni fornite dal Prefetto con note 25 ottobre 1897, 14 febbraio e 26 marzo 1898, ri-

sulta che difatti l'Opera pia ricorrente non si trovava in uno dei casi previsti dall'art. 50 della legge 17 luglio 1890, e però il Prefetto non poteva imporle una parte dell'indennità concessa al cavalier Canuda.

Che circa la questione, sollevata dalla Relazione ministeriale, se questa parte di indennità debba essere sostenuta dallo Stato in applicazione dell'art. 53 della legge, ovvero se piuttosto, come essa creda, non sia dovuta al cav. Canuda, perchè gli atti da lui compiuti mentre era commissario straordinario presso il Comune, rientrano nelle attribuzioni del Sindaco, è da osservare che per gli atti compiuti dal Canuda riguardo all'Opera pia del SS. Sacramento non può dubitarsi che nessuna indennità gli sia dovuta, poichè avendo tutte le attribuzioni del Sindaco e della Giunta municipale ed in caso d'urgenza quelle del Consiglio comunale doveva compierle tutte senza altro compenso che quello che gli spetta come regio commissario presso il Comune. E fra tali attribuzioni vi sono quelle di sorveglianza ai sensi degli articoli 110 della legge comunale e 81 del regolamento 5 febbraio 1891 e vi sono quelli di iniziativa per concentramenti, trasformazione e modificazione di statuti di opere pie, giusta gli articoli 62 e seguenti della legge 17 luglio 1890.

Per questi motivi, la Sezione è d'avviso che debba annullarsi il decreto prefettizio impugnato, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 25 marzo 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Bentivegna.

Liquori ed altri c. Prefetto di Salerno, Marini e Comune di Salerno.

Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Decreto prefettizio — Annullamento di deliberazione comunale — Nomina del priore curato di una ricettizia — Inammessibilità del ricorso.

Ricorrendo l'applicazione dell'art. 270 della legge comunale e provinciale, è inammessibile contro un Decreto del Prefetto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, mancando il provvedimento definitivo (1).

E perciò è inammessibile un tale ricorso contro il Decreto prefettizio, che annullò una deliberazione comunale di nomina del priore curato di una chiesa ricettizia di patronato del Comune.

Sin dal 16° secolo la rappresentanza comunale di Salerno per diritto di patronato, eleggeva il priore ed i sacerdoti partecipanti di quella chiesa ricettizia dell'Annunziata, alla quale erano annesse alcune opere di beneficenza.

Le regole per il governo e l'esercizio di detta chiesa furono muniti di regio assenso il 21 agosto 1789.

Nel 1852 alla chiesa medesima fu annessa la cura parrocchiale di Santa Trofimera, ed il priore assunse anche la qualifica di curato. Le norme di quella annessione furono approvate con regio Decreto 4 settembre 1852 e stabilite con rogito notarile 16 febbraio 1853, stipulato fra l'Arcivescovo di Salerno ed il Comune, e vi si disse fra l'altro che la parrocchia di Trofimera di libera collazione dell'Arcivescovo diventa di patronato del Comune, epperò questo ha diritto di nominare il priore curato.

Con deliberazione 20 dicembre 1896 il Consiglio comunale di Salerno nominò a quel posto il sacerdote don Emanuele Marini.

Contro il detto deliberato ricorsero al Prefetto i consiglieri sig. Liguori ecc., e ne chiesero l'annullamento sostenendo che la nomina del Marini violava l'articolo 4 delle regole dell'ente (1789), secondo il quale il priore doveva scegliersi fra i sacerdoti partecipanti e salernitani, mentre il Marini non apparteneva alla chiesa predetta ed era del Comune di Pellezzano.

Il Prefetto col decreto 22 gennaio 1897 considerò che la scelta del priore doveva ritenersi non più vincolata a

(1) Conf. decis. 18 dicembre 1896, ric. Parroco Mascali vol. VII, p. (187).

quelle condizioni, perchè l'art. 4 delle regole del 1789 che le prescrivevano furono abolite dietro l'annessione della parrocchia alla chiesa ricettizia dell'Annunziata. Ciò desunse dalla circostanza che l'art. 6 delle nuove regole del 1852 stabilisce dover l'economo essere scelto fra i partecipanti, mentre la stessa prescrizione non è ripetuta per la nomina del priore curato, epperò « lex tacuit quia noluit », e di questo trova la ragione considerando che il priore dovendo pure avere i requisiti come parroco, occorreva che la scelta avvenisse su più largo campo, potendo quei requisiti non trovarsi fra i sacerdoti partecipanti.

Ritenne, altronde che la materia relativa a questa nomina, essendo stata totalmente regolata dalle norme del 1852, quelle del 1789 dovevano intendersi virtualmente abrogate per effetto dell'art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice civile e soggiunse, in appoggio di questa tesi, la considerazione che la nomina alla parrocchia siccome era di libera collazione dell'Arcivescovo, anche libera passò al Comune per cessione fattane da quello.

Il Prefetto quindi respinse il ricorso dei predetti signori e però annullò in virtù dell'art. 255 della legge comunale e provinciale la deliberazione consigliare da quelli impugnata, pel solo motivo che la nomina del priore curato spetta alla Giunta comunale e non al Consiglio, perchè giusta le regole del 1789 in questo non modificate da quelle del 1852 era compito « degli eletti e del Sindaco » oggi corrispondenti alla Giunta, mentre in determinati casi spettava all'assemblea dei decurioni, oggi sostituita dal Consiglio comunale.

I predetti ricorrono in questa sede e chiedono che sia annullato il Decreto prefettizio nella parte che respingeva il ricorso di cui sopra.

Essi nel Decreto impugnato vedono un eccesso di potere in ciò, che mentre ritiensi esser libera la scelta del priore perchè le norme del 1852 e 1853, modificarono in proposito quelle del 1789, questa posizione di fatto è smentita dalle risultanze degli atti.

Ed invero, soggiungono, è naturale che nelle norme del 1852 si accennasse alle condizioni di nomina dell'economo curato perchè quest'ufficio non era contemplato nelle regole del 1789, e se fu detto doversi scegliere fra i sacerdoti partecipanti, mentre la stessa condizione non fu menzionata per la scelta del priore, da ciò non può dedursi che questa diventasse libera: al caso già provvedevano le norme precedenti, ed era superfluo ripetere lo stesso in quelle del 1852 e 1853. Quindi il decreto falsamente applicò l'art. 4 del regolamento del 1789.

Visto poi l'art. 7 dell'istromento 11 febbraio 1853 sopradetto, perchè ivi si conferma il contenuto dell'art. 4, allorchè dicesi; « il clero della ricettizia, ora composto di otto preti, compreso il priore, sarà, dopo l'unione della parrocchia, composto di 11 partecipanti, compreso il priore curato »; quindi anche questo deve essere uno dei partecipanti.

Nell'art. 13 dell'istromento stesso dicesi: « il priore curato avrà l'intera rendita della parrocchia come congrua sua propria, oltre i preventi dei diritti parrocchiali, ed avrà una parte uguale agli partecipanti. » Ciò vuol dire che anch'esso deve essere partecipante. Quindi anche questo articolo violato.

Malamente il Prefetto invoca l'art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice civile, perchè basta leggere la disposizione del 1852 e 1853 per persuadersi che non abrogarono in nessun modo quelle del 1789.

Soggiungono: l'Arcivescovo aveva la libera collazione del curato, ciò che in diritto canonico importava poter nominare un sacerdote senza esame e concorso; ma non aveva ingerenza nella nomina del priore, e molto meno avrebbe potuto sceglierlo fra i non partecipanti. Or esso che non aveva tale facoltà, non poteva trasferirla al Comune, contrariamente alle tavole di fondazione ecc.

Il Comune eccepisce la irrecivibilità

del ricorso sia per difetto d'interesse nei ricorrenti, sia per mancanza del provvedimento definitivo, epperò chiede che il ricorso sia dichiarato irricivibile.

Attesochè sebbene la questione tragga origine dalla deliberazione del Consiglio comunale di Salerno, con la quale fu proceduto alla nomina del priore curato della chiesa dell'Annunziata, il ricorso in esame è diretto contro il decreto del Prefetto, che, per violazione dell'antico Statuto, annullò quella deliberazione.

Attesochè nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 270 della legge comunale e provinciale, che avverso il decreto prefettizio, autorità subordinata, accorda il ricorso in via gerarchica, e quindi manca il provvedimento definitivo che, per l'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato, può dar luogo a giudizio in questa sede, epperò il presente gravame è improcedibile.

Per questi motivi, la Sezione dichiara irrecivibile, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 11 marzo 1898

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Imperatrice.

Capitolo della Metropolitana fiorentina c. Ministero dell'interno.

Opere pie — Istituzioni contemplate nell'articolo 90 della legge 17 luglio 1890 — Doti monastiche — Decreto ministeriale di trasformabilità — Provvedimento definitivo — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Il decreto ministeriale di trasformabilità delle istituzioni contemplate nell'art. 90 della legge 17 luglio 1890, fra cui le doti monastiche, non può considerarsi misura preparatoria di carattere provvisorio; esso è provvedimento definitivo, e può impugnarsi dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato (1).

Considerato che l'eccezione d'irricevibilità contrapposta dal Ministero si vorrebbe desumere, in base all'articolo 28 della legge organica sul Consiglio di Stato, dal carattere non definitivo dal resistente attribuito agli effetti del decreto ministeriale dall'articolo 92 della legge 17 luglio 1890, perchè limitandosi a dichiarare in via di misura preparatoria e rivocabile l'applicabilità dell'articolo 70, lascia ancora sussistere gli enti colpiti con affidare la gestione del patrimonio soltanto in via provvisoria alla Congregazione di carità, mentre riserva al decreto reale il provvedimento definitivo, contro del quale l'articolo 92 prevede il ricorso anche in merito alla IV Sezione *ipso jure* sospensivo.

Considerato che questa IV Sezione, dopo essersi incontestabilmente pronunziata in tali sensi con decisione 16 marzo 1894, nel nuovo caso dibattuto ed esaurito con la posteriore decisione 5 aprile 1895 andava in diversa sentenza, affermando sostanzialmente che il decreto ministeriale come esplicazione della prima fase del procedimento di trasformazione ipotizzato dagli articoli 90 e 92 della legge suddetta, riveste a sua volta intrinseco carattere definitivo, capace di essere impugnato ai sensi dell'art. 24 legge sul Consiglio di Stato, inquantochè dichiara l'applicabilità della trasformazione all'ente designato, e sottraendogli la libera amministrazione del patrimonio, l'annulla in via di fatto col privarlo di mezzi di sussistenza, mentre al decreto reale è riservato di provvedere soltanto alla nuova destinazione della beneficenza, e contro di esso è concesso di ricorrere anche in merito con effetto sospensivo.

Considerato che la prevalenza e fermezza di tali concetti è sostenuta irrefragabilmente dall'esame esegetico dell'articolo 95 in relazione al 90 ed al 91.

L'articolo 90 dichiara soggette a trasformazione, a norma dell'articolo 70, le doti per monacazione, le fondazioni pei

---

(1) Confor. decis. 5 aprile 1895, Casa dei Catecumeni di Roma c. Ministero dell'interno (vol. V, p. 308).

carcerati e condannati, e gli ospizi pei catecumeni.

L'articolo 91 equipara ad istituzioni di beneficenza soggette del pari a trasformazione gli altri enti diversi che viene enumerando.

L'articolo 92 prescrive le norme specifiche per la trasformabilità delle istituzioni dell'articolo 90 e 91. Nella prima parte testualmente dispone che « la dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni dell'articolo 90... é fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio con obbligo di cumulare le rendite alla Congregazione di carità », soggiungendo che a misura dell'emanazione dei decreti le congregazioni, i comuni e le provincie interessate debbono essere invitate a dar parere intorno alla destinazione della beneficenza.

Con la seconda parte statuisce che per le istituzioni, di cui all'articolo 91, il prefetto invita le predette rappresentanze locali ad esprimere parere intorno all'applicabilità dell'articolo 70 ed alla eventuale destinazione dei beni.

E con l'ultimo capoverso conchiude che: « nell'uno e nell'altro caso il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale, sentiti la Giunta amministrativa ed il Consiglio di Stato, e contro di esso è ammesso il ricorso anche pel merito alla IV Sezione con effetto sospensivo ».

Ora, assurge dalla intelligenza letterale delle parole che la trasformazione delle istituzioni dell'articolo 90, in cui rientrano le doti monastiche, é soggetta a due provvedimenti distinti, cioé al previo decreto ministeriale, che ne riconosce e dichiara la trasformabilità, e dispoglia l'ente dell'amministrazione dei beni affidandola provvisoriamente alla Congregazione di carità, ed al successivo decreto reale, che raccolti i pareri della Congregazione, dei Comuni e delle Provincie interessate intorno alla destinazione della beneficenza, consuma la trasformazione provvedendo al definitivo destino delle rendite, mentre l'altro caso, cui si riferisce il decreto reale, riguarda la doppia dichiarazione della trasformabilità e del destino dei beni in rapporto alle istituzioni dell'articolo 91.

Non è sostenibile, adunque, l'assunto che la dichiarazione ministeriale di trasformabilità degli enti indicati nell'articolo 90 possa considerarsi misura preparatoria di carattere provvisorio, contrariamente alla parola incondizionata della legge; la prevista temporaneità riflette invece la sola questione del patrimonio affidato alla Congregazione di carità, e la riserva di un provvedimento definitivo con decreto reale non può riferirsi che al nuovo destino della beneficenza; e ad ogni modo il ricorso accordato anche in merito con effetto sospensivo contro tale decreto non potrà mai confondersi col ricorso per illegittimità autorizzato dall'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato contro il decreto ministeriale dichiarativo dell'applicabilità dell'articolo 70, quale provvedimento emesso ad un'autorità amministrativa, non fosse sottoposto ad altro gravame gerarchico (*Omissis*).

Per questi motivi, la Sezione dichiara ricevibile, ecc.

Consiglio di Stato.

Decisione del 4 febbraio 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Schanzer.

Ric. *Congrega di Carità di Gattico.*

Opere pie — Decreto reale di concentramento — Ricorso — Notificazione — Prova — Certificato del Segretario comunale — Decorrenza del termine — Irricevibilità del ricorso.

E' prova equipollente della notificazione di un Decreto reale di concentramento di una opera pia, il certificato del Segretario comunale di averne rilasciato copie per essere intimate dal messo comunale.

Perciò è irricevibile il ricorso contro tale Decreto per decorrenza di termine, quando sia prodotto oltre il termine di cui all'articolo 81 della legge 17 luglio 1890 dalla notifica nel suddetto modo provata.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

Che il regio decreto 17 ottobre 1892, sopra conforme parere del Consiglio di

Stato, concentrava nella richiedente Congregazione di carità di Gattico le due Opere pie stabilite sotto designati titoli col testamento 5 settembre 1881 da monsignor Emilio Scolari, ed erette in enti morali con analogo decreto, rappresentate da due lasciti di rendita pubblica a pro dei poveri delle parrocchie di Maggiate Superiore e di Maggiate Inferiore, da amministrarsi dai rispettivi parroci, con la detrazione di annue L. 100 a pro di ciascuno a celebrazione di messe.

Del quale concentramento essi querelansi con ricorso in IV Sezione, aderito con successivi atti da molti cittadini delle due frazioni, sostenendo sostanzialmente la violazione e falsa applicazione degli articoli 54 e 60 della legge 17 luglio 1890.

Che la resistente Congregazione di carità pregiudizialmente contrappone la irricevibilità del ricorso, sia per decorrenza di termine che per accettazione ed esecuzione del provvedimento impugnato.

Che un complesso di attendibili circostanze giustifica la sussistenza del dedotto fine di non ricevere del ricorso, interposto nel 10 aprile 1897 dopo cinque anni dalla data del decreto. Imperocchè mentre i parroci a premunirsi della eccezione di tardività, affermavano averne per caso avuto scienza dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1892, la Congregazione produce la prova equipollente della notificazione fattane fin da quell'epoca, nel certificato del segretario comunale di averne rilasciato copie nel 2 novembre 1892, le quali vennero intimate dal messo comunale ai parroci suddetti, come risultava al n. 231 del registro di protocollo del Comune. E d'altronde sono state anche esibite due dichiarazioni 12 luglio 1896 dei parroci medesimi che nelle qualità di tesorieri delle Opere pie Scolari accusano ricezione alla Congregazione di carità dei certificati di rendita assegnati alle due Opere pie; nonchè una lettera 18 dicembre 1895 del parroco di Maggiate Superiore alla Congregazione medesima della distribuzione elemosiniera fatta per quell'anno nella precitata qualità di tesoriere. Ora mentre la confessata qualità di tesorieri della Congregazione per i cespiti concentrati, implica *ex-necesse* la prova dell'accettazione del decreto più tardi impugnato, tale accettazione ed esecuzione ribadiscono la scienza avutane mediante la legale notifica accertata dal segretario comunale, come depositario del registro costituente il repertorio degli atti celebrati dal messo comunale. Nè i parroci hanno nulla contrapposto a tali deduzioni e documenti.

Che ammessa la irricevibilità del ricorso, non è il caso di discendere al merito.

Che l'indole della contestazione autorizza la compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Sezione rigetta, ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Decime ed altre prestazioni fondiarie (*Relazione della Commissione della Camera dei deputati sul disegno di legge del Ministro di grazia e giustizia e dei culti*, ZANARDELLI, *presentata nella seduta dell'8 luglio 1898*) (1).

ONOREVOLI COLLEGHI! — Due principi sono ormai irrevocabilmente passati nella nostra legislazione ecclesiastica: che le decime spirituali sono soppresse; che le decime chiamate profane, patrimoniali, civili o dominicali, vanno commutate in altri rapporti giuridici più consentanei al nuovo diritto pubblico ed alla economia

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei dep., legisl. XX, 1ª sess. 1897-1898, n. 289-*A*. La Commissione era composta dei deputati CARCANO, *pres.*, ROMANIN-JACUR, *vice-pres.*, FASCE e

nazionale. Le decime spirituali o sacramentali, mere oblazioni volontarie dapprima, finirono con assumere l'indole di tributo alla Chiesa per gli uffici religiosi da essa prestati. Gli Stati tollerarono o approvarono e talvolta incoraggiarono. Ma nel nuovo diritto pubblico degli Stati (e fin da tempi ormai fatti abbastanza lontani da noi) apparve manifesta l'impossibilità di mantenere le decime. Dal canto suo, l'economia politica sconsigliò cotesta forma di tributo per i danni e le ingiustizie che la sua apparente proporzionalità recava, e per gli ostacoli che poneva allo incremento dell'agricoltura.

Per tutte queste ragioni, o per alcune di esse, le decime ecclesiastiche vennero a poco a poco soppresse; prima dell'unificazione d'Italia e dopo.

La legge del 1887 ne sancì la soppressione definitiva per ogni provincia. Al sostentamento degli ecclesiastici fu provveduto con le congrue e coi supplementi di congrua.

Due sole limitazioni furono poste alla soppressione delle decime spirituali: una assoluta e dipendente dall'indole giuridica del creditore che doveva essere un ente ecclesiastico; l'altra temporanea, dipendente da personale riguardo agl'investiti dei benefici. Ma anche questo riguardo fu conciliato con le esigenze dell'economia nazionale e si abilitò il debitore a chiederne la commutazione in un canone fisso.

Fin qui delle decime spirituali.

Non potevano però essere soppresse le decime dominicali. Poteva indurre in equivoci il nome, non la sostanza della cosa. Le prestazioni annuali, sia pure in occasione delle raccolte e in proporzione di esse, dovute agli ecclesiastici non come correspettivo del loro spirituale ministerio, ma in virtù di contratti e per un correspettivo speciale d'indole patrimoniale, non potevano esser soppresse senza violazione di diritti civili privati.

Dovevano però essere accertate meglio di quello che prima non fossero, nello interesse di ambedue le parti e dell'universale; e potevano esser convertite in equivalenti prestazioni più conformi all'esigenze del diritto pubblico odierno e alle buone regole dell'economia sociale.

Di qui la commutazione: essa pure definitivamente decretata con la legge del 1887.

Circa l'istituto delle decime, le sue vicende, la genesi della legge del 1887, la spiegazione delle particolari disposizioni di essa e la enunciazione delle controversie cui ha dato luogo, può essere utilmente consultato il libro ben noto del senatore Lampertico (1), che costituisce una completa e dottissima monografia sulla materia.

* * *

La legge del 1887 però non bastò per sè sola a portare ad atto la definitiva sistemazione delle decime; e che non bastasse, lo dimostrò prima di tutto il fatto che la legge rimase in molti luoghi quasi ineseguita.

Il fatto non ha ragione di essere soltanto nella inerzia di chi aveva interesse all'esecuzione della legge, nè le proroghe date con tante leggi speciali potevano fare sperare che la legge avrebbe avuto completa esecuzione e dappertutto. La legge, buona in sè, era sotto molti rispetti manchevole, richiedeva e richiede tuttora disposizioni complementari.

La necessità di coteste disposizioni è ormai talmente entrata nel convincimento di tutti, e fu così ripetutamente affermata dai voti della Camera, dalla presentazione di speciali disegni di legge e dalle relazioni parlamentari ed ufficiali, che la cosa è ormai fuori di controversia. La sola indagine da istituirsi è piuttosto questa:

Scalini, *segretari*, Garavetti, Colosimo, Donati, Facheris, Ferrero di Cambiano, Gianolio, Grossi, Lojodice, Pais, Serra, Pantano, Luchini Odoardo, *relatore*.

Veggasi in questa Rivista, vol. in corso, pag. 367 e seg., il testo della Relazione e del progetto ministeriale.

(1) La legge del 14 luglio 1887 sulle decime, studio del Senatore Fedele Lampertico, Padova 1888.

in che cosa debbano consistere coteste disposizioni complementari che tutti crediamo necessarie per portare ad atto la legge del 1887.

La risposta naturalmente dipenderà dallo accertamento delle cause per cui la legge rimase lettera morta in gran parte.

***

La Relazione ministeriale, raccogliendo le esperienze della pratica e i voti precedentemente manifestati, espone coteste cause con grande chiarezza ed efficacia; por guisa che la Commissione dei Diciotto può limitarsi a compendiarle nelle seguenti proporzioni:

1. Rispetto alla intrinseca indole delle prestazioni, incertezze di ogni specie e difficoltà somma nel determinare cotesta indole intrinseca.

Niente più complesso del diritto ecclesiastico in generale, e in ispecie del diritto ecclesiastico concernente le decime; istituto così mutevole e sottoposto a tante variazioni a traverso i tempi e nei differenti Stati. Mutabilità nello stesso diritto ecclesiastico; mutabilità nel diritto pubblico; mutabilità nei rapporti fra il diritto ecclesiastico ed il pubblico; mistura del diritto privato col diritto ecclesiastico e col pubblico; mistura del diritto col contratto; facilità di scambiare l'una cosa con l'altra, per l'equivoco generato dai nomi identici aventi significato diverso.

Dalla incertezza sopra l'indole intrinseca delle prestazioni, derivavano due conseguenze, concernenti il legislatore e i contribuenti. Il legislatore nulla poteva definire *a priori* con formule generali, senza pericolo di errare, anzi senza la quasi certezza di errare. Al contribuente che, caso per caso, fondo per fondo, avesse dovuto far la prova dell'indole della decima, si sarebbe dato un còmpito difficile spesso, spesso difficilissimo, talvolta impossibile. Non era dunque da meravigliare rimanesse in gran parte inattuata una legge per l'attuazione della quale si presentavano tante difficoltà, per superare le quali non dava norme sicure e modi facili.

2° Per quel che concerne l'interesse personale dei chiamati all'applicazione della legge, mancanza di vivo interesse nei creditori a provocare le commutazioni; possibilità, anzi frequenza di combinazioni per cui i creditori non avessero tale interesse, attese certe riserve contenute nella legge e la mancanza delle necessarie sanzioni. Repugnanza nei debitori ad entrare in contestazioni; sia per forza di inerzia, sia per l'abitudine contratta di pagare le decime in natura, sia per difetto di chiara coscienza dei diritti loro. Aggiungansi poi avversioni d'indole religiosa o politica.

3° Finalmente altro difetto della legge era il procedimento; tutt'altro che spedito e troppo costoso. La liberazione da una decima a patto di entrare in una lite lunga e costosa parve benefizio da pagarsi troppo caro.

Il disegno di legge del guardasigilli propone rimedi con tre ordini di provvedimenti:

1° Determina la presunzione giuridica circa l'indole delle decime.

2° Dà norme direttive delle commutazioni delle decime e di altre prestazioni fondiarie.

3° Riforma la procedura.

II. — La presunzione di sacramentalità delle decime.

La Commissione dei Diciotto concorda pienamente col ministro sulla convenienza di dichiarare per legge se debba presumersi la sacramentalità o la dominicalità delle decime. Le difficoltà insorte dimostrano che stabilire una presunzione, in un senso o in un altro, è proprio indispensabile. Se la presunzione che venne proposta sarà dimostrata conforme alle regole generali del diritto e ai precedenti legislativi, sarà ragione per accettarla, e non sarà ragione per dire che della dichiarazione legislativa si debba far di meno perchè inutile. Bisogna non dimenticare che le leggi sono fatte per i popoli, e non per le assemblee di giuristi.

Una dichiarazione legislativa circa la presunzione è tanto più necessaria nella materia delle decime, in quanto non può ricavarsi indizio o presunzione alcuna nè

dal possesso o quasi possesso del diritto di decimare. Il fatto dell'avere in precedenza riscossa la prestazione, non fa argomentare piuttosto la decima sacramentale che la dominicale, o all'opposto. E' dunque un fatto di nessun valore perchè non univoco ma equivoco. Il quasi possesso del diritto di decimare è anch'esso indizio equivoco, perchè lascia sempre incerti se il diritto di riscuotere la decima su quel dato fondo fosse esercizio di un diritto civile, o fosse esercizio della potestà di riscuotere un tributo.

***

Nell'indagare quale presunzione debba essere stabilita non ci fermeremo molto sulla questione se la decima sacramentale sia regola e la dominicale sia eccezione.

Riconosciamo non senza fondamento la risposta che fra due istituti giuridici di indole diversa ed autonomi, non può darsi rapporto di regola ad eccezione; che potrebbe darsi al più rapporto di proporzione numerica maggiore o minore. Convien meglio mirare all'indole intrinseca dei due istituti, e al campo nel quale l'uno e l'altro si manifestano (1).

***

Le prestazioni aventi carattere di tributo non possono, per se stesse considerate, dare occasione a ricerchè od a regole sull'onere della prova.

La ragione è evidente. Chi impone il tributo ha al tempo stesso la potestà di decretare il tributo e la potestà di creare contro i singoli debitori la prova che il tributo è dovuto. L'una cosa e l'altra fanno anzi tutt'uno, o non si distinguono se non come l'ordine si distingue dalla esecuzione dell'ordine; sempre però atti unilaterali della medesima potestà. Questo in generale. Se poi in concreto è vero che i tributi furono imposti per atto unilaterale dell'autorità ecclesiastica, la prova non la può fare il debitore; tanto più che nell'ordinamento delle decime non ci furono, come condizione dell'esercizio della potestà di decimare, atti scritti da notificarsi al debitore, o atti da parte sua, o atti nei quali egli dovesse in qualche modo concorrere, o che avesse l'obbligo di custodire o che avesse interesse a custodire.

In materia di tributo dunque, e fino a che non si neghi la facoltà d'imporre tributo, le ricerche sull'onere della prova del debito sono improponibili, e, per quanto noi sappiamo, non furono mai proposte.

***

Diversa è la cosa quando si entri nel campo del diritto civile privato. Tanto nel diritto antico, quanto nell'odierno, le obbligazioni derivano o dal contratto, fatto bilaterale, o dal quasi delitto, o delitto, o quasi contratto, fatti unilaterali dell'obbligato. Derivano anche dalla legge, indipendentemente dal contratto o dal fatto unilaterale dell'obbligato, ma di queste torneremo a dire.

Entrati nel campo del diritto civile privato, sorgono allora, e soltanto allora, regole circa le presunzioni e l'onere della prova. L'articolo 1097 e l'articolo 1312 del Codice civile non fanno in proposito se non compendiare la dottrina antica e moderna: « Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasi contratto, da delitto o quasi delitto. Chi domanda l'esecuzione di una obbligazione deve provarla, e chi pretende esserne stato liberato deve dal suo canto provare il pagamento o il fatto che ha prodotto la estinzione della sua obbligazione. »

Chi pretende il pagamento delle decime deve fare la prova della esistenza del diritto suo e della corrispondente obbligazione in altrui, dimostrandone il titolo. Quale può essere questo titolo? Se questo titolo è la legge, ossia la podestà di decimare, la prova sarà inutile perchè la legge nuova ha soppresso codesto diritto.

---

(1) Per la bibliografia e la giurisprudenza, rimandiamo al libro del senatore LAMPERTICO *le Decime* (Padova 1888), al PANNUNZIO *Decime abolite e redimibili* (Ascoli); al MAGNI *Commento alla legge di abolizione* ecc. (Venezia); al BERTAGNOLI, *Nuova Antologia*, 16 giugno 1887; al LOMBARDI, *Legge, 13 luglio 1887* (Cosenza); al *Diritto ecclesiastico vigente* del professore SCADUTO; alle Relazioni parlamentari che avremo occasione di ricordare e in specie a quelle dell'onorevole RINALDI; alle raccolte giudiziarie, al vocabolo *Decime* in specie, al *Repertorio* fondato dal PACIFICI-MAZZONI, al *Foro Ital.*, alla *Legge*, alla *Giurisprudenza*, agli *Annali di giurisprudenza italiana*, ecc .

Se non si vuol dir così, si dirà che al debitore incombe la prova della liberazione, ma questa prova l'ha senz'altro nella legge liberatrice.

Se vorrà dirsi che il titolo può essere stato qualche legge che non fosse la legge ecclesiastica sulle decime, bisognerà provare cotesto titolo, e provato, sarà sempre da vedersi se la legislazione nuova l'abbia mantenuto o tolto.

Il decimante può però avere diritto alla decima per altro titolo che non sia la potestà di decimare; perchè il suo diritto alla decima potrebbe derivare da una obbligazione civile, per contratto, quasi contratto, ecc. Anche in tal caso la prova dell'obbligazione incombe a chi ne allega la esistenza. Provata questa, incomberà al debitore la prova della liberazione.

La presunzione stabilita nel disegno di legge è dunque in conformità dei principii del diritto.

* * *

Il professor SCADUTO compendia mirabilmente le ragioni per cui l'onere della prova deve incombere a chi sostiene la patrimonialità delle decime (1).

« Prescindiamo — egli dice — dalla non applicabilità od applicabilità dell'articolo 690 « il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà, non ha effetto giuridico ».

« L'articolo 694 concede l'azione di manutenzione a chi si trovi nel « possesso legittimo »; ed « il possesso è legittimo quando sia continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di tener la cosa » (articolo 686). Il possesso della decima, della quale non si possiedono i titoli, poteva essere non equivoco prima della legge 14 luglio 1887, ossia fino a quando essendo tutte obbligatorie, almeno in alcune regioni del Regno, poco importava per queste se fossero sacramentali o dominicali; ma, dal momento che una legge abolisce le prime e conserva le seconde, se non si ha il titolo della decima, il possesso della medesima diventa equivoco, poichè si ignora se essa sia sacramentale o dominicale, cioè se sia abolita o conservata; e quindi non si può avere più diritto all'azione di manutenzione in possesso per il negato pagamento.

« Dunque neppure nel diritto positivo italiano si ha da parlare di una presunzione generale di sacramentalità o dominicalità: tuttavia per altro motivo, per la equivocità del possesso, l'onere della prova della dominicalità spetta al possessore e non all'*obnoxio*.

« Questa conclusione giuridica ci sembra che sia rafforzata dal seguente riflesso di equità. Se la decima è di natura dominicale, deve essersi stipulato un atto per mezzo del quale si è convenuta; se invece sia sacramentale, allora non è necessario il detto atto, poichè essa ha avuto per consuetudine, tacitamente od esplicitamente sanzionata dallo Stato. Quindi se manca il titolo di natura privata, da cui risulti la dominicalità, è da presumersi che manchi appunto perchè non è mai esistito, ossia perchè la decima è sacramentale: se l'ente che nel 14 luglio 1887 era in possesso del diritto di decima, asserisce di avere smarrito il documento della dominicalità, è esso in obbligo di provar in in altri modi ch'è esistito. Viceversa, all'*obnoxio* di essa decima sacramentale non si può intimare di produrre il titolo privato della sacramentalità, giacchè tale decima si è introdotta per consuetudine e generalmente, non per atto che sia stato stipulato fra i privati e gli enti ecclesiastici; egli non può produrre l'atto da cui risulta la sacramentalità perchè non se n'è redatti.

« Questa conclusione vale non solo per provincie ove le decime sacramentali sono state abolite colla legge 14 luglio 1887, ma anche per le altre ove lo erano state già prima colle altre leggi.

« Anzi in una fra queste, la napoletana 7 gennaio 1861, si dice chiaramente, sebbene implicitamente, che tutte le decime si presumono sacramentali. Ed infatti, stabilito che « è proibito dal giorno di oggi ogni riscossione delle decime sacramentali a profitto delle chiese » (art. 1), si soggiunge che « non sono comprese nella disposizione dell'articolo precedente le decime dominicali quando risultino da

(1) *Diritto ecclesiastico*, vol. II, pag. 24.

titoli autentici o da giudicati » (art. 2). « I quadri o ruoli intitolati », prosegue immediatamente il legislatore nel medesimo articolo, « varranno solo come documenti di possesso ».

« Non si creda che questa nuova aggiunta distrugga la presunzione generale della sacramentalità sancita dal periodo precedente: gli enti ecclesiastici nelle province napoletane dovevano segnare nei ruoli se la decima fosse sacramentale o dominicale; ora il legislatore stabilisce che le decime si presumono sacramentali, e che l'annotazione nei ruoli fra le dominicali, vale solo come documento di possesso e non come titolo in petitorio: quindi se nei ruoli manca la specifica della natura della decima, vige anche nel possessorio la presunzione generale della sacramentalità ».

***

Giovi anche ricordare che questa presunzione fu, con gran copia di argomenti dottrinali e col sussidio della giurisprudenza prevalente, giustificata dalla Commissione parlamentare, di cui fu relatore il nostro collega onorevole Rinaldi, il quale presentò la sua relazione nella 1ª Sessione della XVIII Legislatura, (n. 172-A).

Rimandiamo a quell'importantissimo documento.

III. — Se possano porsi limiti alla presunzione di sacramentalità.

Da alcuni si è voluto che la presunzione debba correre soltanto quando risulti accertato che la decima sia stata riscossa sulla totalità del territorio della circoscrizione, o per lo meno sulla maggior parte; e questo concetto fu accolto anche dalla Commissione parlamentare di cui l'onorevole Rinaldi fu relatore. Facevasi soltanto eccezione per le decime e i quartesi riscossi dai parroci. La Commissione ministeriale, di cui parla il Guardasigilli, consentiva in questo concetto, esigendo da un lato la previa dimostrazione della generalità o quasi generalità dell'onere, ma dall'altro, limitando la prova *ai soli atti pubblici e ai giudicati.*

Il ministro Zanardelli non accettò queste limitazioni, preliminarmente osservando essere pericoloso per gli enti ecclesiastici limitare i mezzi di prova, come la Commissione ministeriale aveva proposto, e pericoloso per i cittadini escludere la presunzione di sacramentalità dove gli enti che percepiscono le prestazioni non abbiano fatta la prova specifica che loro incombe.

Sta bene che il carattere delle decime sacramentali sia la loro universalità; ma altro è che sia così per l'indole della decima, che è tributo alla Chiesa, ed altro è che questa considerazione debba influire per dare al contribuente un onere di prova che diversamente non avrebbe.

Alla vostra Commissione, che consente anche in questo col proponente la legge, sembra che ogni limite imposto alla presunzione sia ingiusto, tenuto conto di queste due considerazioni, che, a suo avviso, resistono ad ogni altra considerazione: che la decima non sacramentale esige un titolo speciale, di ragione privata, che la costituisca, e che alla conservazione del titolo ha interesse il creditore, non il debitore. Il creditore ha la possibilità di far la prova, n'ebbe il documento, doveva mantenerlo; è responsabile della sua conservazione. Il debitore per decima sacramentale che ebbe dalla legge ecclesiastica l'onere del tributo, non aveva modo, nè occasione, nè ragione alcuna di procurarsi un titolo escludente il carattere dominicale della decima; e, quindi, costui oggi non avrebbe modo di provare che l'obbligazione speciale da parte dei suoi autori non ci fu.

Se poi il debitore dovesse provare esso che le decime gravano sulla maggior parte dei fondi, gli si accollerebbe la prova non soltanto di ciò che concerne lui, ma di ciò che concerne altrui.

Il nostro collega Rinaldi, che ha trattato più volte questo argomento con quell'alto valore di giureconsulto che è proprio in lui, sta con coloro che la presunzione di sacramentalità ammettono incondizionatamente per le decime e i quartesi riscossi dai parroci. Quando però si tratti di decime riscosse da altri ministri del culto o da enti morali ecclesiastici, sembra desiderare che la presunzione di

sacramentalità sia legata alla condizione che le prestazioni risultino essere state od essere riscosse sulla totalità, o per lo meno sulla maggior parte del territorio della circoscrizione ecclesiastica.

E diciamo che pare essere state cotesta l'opinione del nostro valoroso collega, piuttosto che affermare che veramente fosse cotesta, imperocchè mentre con lui si può in generale convenire che l'universalità dell'onere sia di regola uno dei caratteri della sacramentalità, lo stesso nostro collega, per quel che concerne la prova che dovesse imcombere al debitore ci fa vedere la difficoltà e quasi l'impossibilità in cui il debitore si troverebbe di potervi esso soddisfare.

L'universalità del pagamento delle decime costituita sopra fondamenti vari e titoli vari d'indole ecclesiastica, feudale e civile; la esistenza di circoscrizioni ecclesiastiche nelle quali non tutti i fondi erano imponibili di decima; l'alienazione delle decime; la loro affrancabilità anche in somma capitale; la commutabilità in censi o in enfiteusi; la sostituzione alle decime dei diritti di stola bianca e nera; la prepotenza dei forti che qua e là toglievano le decime alle chiese per profittarne essi; la debolezza dei rettori che si lasciavano spogliare del diritto di decimare; la frode o prepotenza ad un tempo di coloro che edificavano cappelle, oratorii, ecc., per togliere il diritto di decima a chi l'aveva, e investirne i nuovi oratorii, o per profittarne essi in proprio; tutte queste ed altri gravi considerazioni esposte dalla stessa Commissione parlamentare del 1893, fanno vedere come chi dovesse provare la originaria generalità della prestazione dovrebbe imprendere ricerche sempre difficili, talvolta impossibili addirittura.

***

Un dotto magistrato toscano, il consigliere Andrea Banti (1), esso pure in una dotta monografia del 1892, propugna con speciali argomenti, la tesi che le decime non parrocchiali debbano presumersi dominicali.

Non si può (egli dice in sostanza) presumere che la decima non parrocchiale abbia carattere di tributo, perchè mancava la potestà di applicarla; eccetto che si provasse che all'ente creditore fu per concessione pontificia data la facoltà di decimare.

Insiste su questo proposito, invocando diverse regole di diritto:

1° La regola di diritto derivante dall'articolo 687 del Codice civile: presumersi che ciascuno possieda per sè stesso ed a titolo di proprietà, se non si provi il contrario. Non si può, ei dice, opporre che non ha valore il possesso delle cose non suscettibile di proprietà (art. 690). A chi l'opponesse, si risponderebbe: che la decima non sia suscettibile di possesso deve provarsi dal convenuto che vuol rigettare l'azione, non dallo attore che, se possiede, è presunto possedere cosa suscettiva di proprietà.

2° Quando si possiede o si può possedere in virtù di più titoli, deve applicarsi la presunzione per un titolo valido piuttosto che per un titolo vizioso.

***

Non neghiamo la verità delle regole invocate a sostegno della tesi. Diciamo però che sono regole di diritto civile, vere e buone fino a che non si esca dal diritto civile. Quando invece si abbia da dare il giudizio non già se la obbligazione civile sia di una specie o di un altra, se esista o non esista, ma se si ebbe un tributo od una obbligazione civile, coteste regole non trovano più applicazione ed è inutile invocarle.

Nè rileva opporre che l'ente ecclesiastico, che non fosse parrocchia, non aveva di regola la potestà di imporre decime; e che soltanto poteva imporle con autorizzazione pontificia; espressa e non tacita, eccezione non regola; dimostrabile non presumibile.

Di fronte al debitore e rispetto all'esecuzione di una legge che sopprime le decime sacramentali, codesta considerazione non ha valore decisivo. Se le concessioni dei Pontefici a tutte le chiese od enti ecclesiastici fossero inserite in una raccolta gelosamente conservata, di cui ogni decimato possa avere visione, la pre-

(1) *Annali di giurisprudenza italiana*, XXIII, I, I, p. 202.

sunzione potrebbe rimanere limitata, e la mera negativa della dominicalità della decima non dovrebbe bastare. Il magistrato potrebbe verificare che nella raccolta manca la concessione di decimare, quindi la decima dovrebbe esser presunta derivante da obbligazione civile. Allora, entrati nel campo del diritto civile, il possesso avrebbe tutto il suo valore, dovrebbe esser presunto il titolo non vizioso piuttosto del vizioso, ecc. Ma, fino a che la scelta debba prendere fra il tributo e l'obbligazione, dare al debitore l'onere di una prova ch' egli nella maggior parte dei casi non potrebbe fare, non sarebbe servire al diritto, ma dare occasione alle ingiustizie.

Queste potranno essere evitate, o per lo meno saranno ridotte al minimo possibile, col mantenere la regola che chi allega l'altrui obbligazione deve provarla. Cotesta regola significa l'obbligo di provare un'obbligazione viva, non un'obbligazione morta; non una obbligazione che potrebbe essere così morta come viva.

Mantenendo sempre la norma generale di diritto che chi allega l'altrui obbligazione deve provarla, non si esclude che la obbligazione possa esser provata mercè di un quasi possesso tanto antico che, congiunto alla dimostrazione che l'ente ecclesiastico non ebbe la potestà di decimare, debba necessariamente fare argomentare l'esistenza di un diritto patrimoniale e di una corrispondente obbligazione civile.

Non è vero che tal dimostrazione sia impossibile, o almeno difficile. Difficile sì sommamente e talvolta impossibile per il decimato, non già per l'ente decimante al quale non possono mancare argomenti e congetture così urgenti da escludere che avesse mai posseduto il diritto di decimare. Nè si dica che in tal caso sarebbe egli tenuto a fare una prova negativa. Prima di tutto noi non vogliamo prove negative per escludere certi titoli; vogliamo da parte dell'ente ecclesiastico la prova positiva dell'obbligazione allegata in altrui, in conformità delle regole generali del diritto. Non è poi vero che le prove negative sieno sempre impossibili, perchè sono possibili e facili tutte le volte che possano aversi gli elementi per concludere che un fatto certo non avvenne. E come si può sempre aver la prova negativa che un ipoteca, per esempio, non fu iscritta, che un dato atto non poteva essere stipulato, perchè in quel tempo la parte che lo avrebbe stipulato non esisteva peranco o era già morta, ecc. così possono aversi prove dirette negative che il tale ente ecclesiastico non ebbe potestà di decimare. Questa prova può esser conclusa con le congetture, gl'indizi e le testimonianze. Per esempio, se l'ente ecclesiastico potesse dimostrare che la facoltà di decimare fu invocata ma non fu ottenuta o venne concessa, ma fu tolta, si avrebbe una vera e propria prova diretta negativa che la potestà di stabilire le decime non ci fu.

D'altra parte deve ben notarsi il significato che deve darsi, e che anche la Relazione ministeriale dà alla voce presunzione. Non è solamente una presunzione *juris tantum*, che ammette ogni specie di prova in contrario, ma è presunzione così mite, che si risolve in una mera determinazione dell'onere della prova, senza escludere che alla presunzione di spiritualità possa il magistrato opporre presunzione opposta quando sorga da indizi gravi, precisi, concordanti. Così la stessa Relazione ministeriale si esprime, adoperando l'identico linguaggio dell'art. 1354 del codice civile.

IV. — Commutazioni delle prestazioni fondiarie perpetue. Continuazione delle corresponsioni in natura.

Continuare le prestazioni in natura e nella loro variabilità, secondo i raccolti, sarebbe in sostanza far due cose che il Parlamento non vorrà fare certamente; continuare tutti i danni economici delle prestazioni aventi tal forma e derogare alle leggi che ne hanno stabilita la commutazione. Si è detto che molti decimati desiderano piuttosto dar 100 negli anni di abbondanza, che essere obbligati a dare 20 anche negli anni di penuria; che noi non dobbiamo pretendere dalle leggi che esse debbano inculcare la previdenza a chi non vuol saperne; che ognuno è miglior giudice del proprio interesse, ecc. Ci pare che ormai, dopo i precedenti le-

gislativi, la questione non sia più proponibile in codesti termini. Arrestarsi per coteste obiezioni non sarebbe soltanto fermarsi; sarebbe piuttosto fare un doppio passo indietro; e nell'ordine economico e giuridico.

* * *

Ben diversa è la questione che oggi si propone: se debba ammettersi la continuazione delle prestazioni in natura, purchè ne sia fissata la quantità.

Le prestazioni in natura se non sono favorite, non sono neppure avversate dalla legislazione (art. 1556 e 1784 codice civile) e ad ammettere che continuino induce la considerazione che molti contribuenti possono desiderare che così avvenga per la difficoltà di trovar danaro, o anche per non volersi dar troppo l'incomodo di trovarne; sicchè ammettere la continuazione di questa forma è in conclusione agevolare l'esecuzione della legge col minore incomodo dei debitori.

La proposta quindi non pare possa incontrare obiezioni se non in quest'altra domanda: per mantenere la corresponsione in natura deve bastare la volontà del debitore o deve esigersi l'accordo delle due parti? Fu detto che se la sola volontà del debitore bastasse, gli enti creditori sarebbero obbligati ad assumere essi il rischio dei ribassi dei prezzi nelle derrate e a subire le spese e le conseguenze tutte di una complicazione soverchia nell'amministrazione delle loro rendite; dovrebbero pensare essi a raccogliere e custodire le derrate, e poi a provvedere per la loro vendita, ecc. ecc. Alcuno avrebbe desiderato si distinguesse fra i diversi creditori, tenuto conto che sono fra questi il Demanio, l'Amministrazione del Fondo pel culto, ecc. Alla maggioranza della Commissione dei Diciotto parve fosse da approvarsi la proposta ministeriale che richiede il consenso di ambe due le parti interessate.

V. — Accertamento e valutazione del diritto del creditore, fondo per fondo, non tenuto conto dei dissodamenti dei terreni incolti, nè del bonificamento dei terreni paludosi.

Prevale nel diritto canonico il principio non essere dovuta la decima sui terreni incolti e infruttiferi che poi fossero stati destinati a cultura. Sopra questo argomento, oltre che alla Relazione ministeriale, ci riportiamo alle precedenti Relazioni parlamentari che con gran copia di dottrina lo illustrano. La legislazione civile accolse questa norma che troviamo ripetuta nelle leggi concernenti le affrancazioni di prestazioni identiche od affini a quelle che sono oggetto della legge del 14 luglio 1887 e del presente disegno.

* * *

Basti un cenno delle disposizioni legislative che il presente disegno di legge richiama.

La legge dell'8 giugno 1873 sulle decime feudali nelle Provincie napoletane e siciliane stabiliva nessuna prestazione potersi esigire sopra le *terre salde che fossero dissodate posteriormente alla legge, meno quelle riconosciute da giudicato* (art. 2).

Il disegno di legge propone che siffatta disposizione sia estesa a tutto il Regno, e quanto al termine dice che decorre dall'attuazione della presente legge.

L'articolo 58 della legge del 25 giugno 1882, n. 8194, sopra le bonifiche *dei terreni paludosi* stabilisce che l'aumento di valore derivante ai terreni come esclusiva conseguenza delle spese di bonificazione, non accresce i diritti attuali di decima ed altri canoni, salvi sempre i titoli speciali.

Questa disposizione concernente le bonifiche è applicabile anche alla commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie.

L'articolo 4 della legge del 1887 distingueva i terreni *incolti bonificati* dai terreni semplicemente *migliorati*.

Circa i terreni *incolti bonificati* nell'ultimo trentennio dichiarava che il canone sarà determinato in proporzione della rendita *lorda* che si otteneva prima della bonifica.

Circa i terreni semplicemente *migliorati*, e purchè negli ultimi trenta anni, diminuiva la prestazione di un decimo, a condizione che il capitale impiegato nei miglioramenti fosse non inferiore al decimo.

Da questa combinazione un po' complicata di disposizioni risulta dunque stabilita una specie di scala di disposizioni, che disciplina in diverso modo i meri miglioramenti, il dissodamento dei terreni incolti, la bonifica dei terreni paludosi:

1° Quanto ai meri miglioramenti operati nel trentennio, si ha la detrazione del decimo di cui nella legge del 1887.

2° Quanto ai terreni incolti dissodati nell'ultimo trentennio, si sta alla loro rendita lorda prima del bonificamento, come prescrive la legge del 1887.

3° Dell'aumento di valore che sia esclusiva conseguenza delle opere di bonifiche in virtù della legge del 1882, non si deve tener conto.

4° Nessuna prestazione sarà dovuta sulle terre salde che fossero dissodate dopo la pubblicazione della legge.

In tutti i casi sono salvi i titoli speciali in contrario.

*

Alla Commissione dei Diciotto parve che queste disposizioni fossero giuste, e ve ne propone l'approvazione. Pensando però a coloro che debbono applicare siffatte disposizioni legislative, ha stimato conveniente proporvi l'obbligo nel Governo, udito il Consiglio di Stato, di dettare un testo unico che le comprenda tutte con l'ordine dovuto, e ne renda facile l'interpretazione e l'applicazione.

VI. — Procedimento per le commutazioni.

La procedura proposta nel disegno di legge e della quale la Relazione ministeriale dà ampia ragione, potrebbe esser compendiata così: istituzione di un magistrato liquidatore incaricato di provvedere alla determinazione delle prestazioni, alla loro misura e valutazione in pecunia e alla specificazione dei fondi: deroga ad alcune norme ordinarie della procedura e dell'ordinamento giudiziario.

Sarà opportuno esporre questa procedura nei suoi diversi stadi.

A) **La speciale competenza del pretore:**

1. *Apertura della procedura per la liquidazione.* — La parte diligente chiede al pretore o la commutazione delle prestazioni in canoni pecuniari e la determinazione in misura fissa.

Il pretore stabilisce con suo decreto il giorno in cui le parti devono comparire alla sua presenza. Fa notificare l'avviso del decreto alle parti interessate, le quali possono in cancelleria esaminare l'istanza della parte diligente e il decreto. Si arriva così al giorno di udienza.

2. *Ipotesi della conciliazione.* — All'udienza si fa verbale delle conciliazioni. Per conciliazione s'intende che le parti sieno presentate ed abbiano concordato la somma dovuta per canone o la quota fissa in natura, e il fondo cui si riferiva la prestazione, con tutte le specificazioni e confinazioni atte a determinare il fondo. Il verbale di conciliazione costuisce titolo esecutivo, e deve essere depositato in cancelleria perchè le parti interessate ne possano prendere visione e copia.

Il creditore deve provvedere alle iscrizioni delle ipoteche dentro sei mesi dal deposito del verbale in cancelleria. Per le commutazioni, determinazioni e specificazioni operate innanzi, il termine decorre dall'attuazione della legge.

2. *Ipotesi di non avvenuta conciliazione, per contumacia o dissenso delle parti.* — Il pretore ordina i mezzi d'istruzione che per le leggi generali ha facoltà di ordinare. Fra questi l'accesso, se occorra. In ogni caso si deve fare assistere o da un perito o da tre periti.

Il pretore giudica inappellabilmente per la determinazione del canone pecuniario, per la ripartizione del canone fra i singoli debitori, per la specificazione dei fondi.

Se le parti concordano che il canone sia pagato in natura, ma non concordano sulla misura, il pretore decide sulla misura.

Se la commutazione fosse stata già compiuta in ordine alle leggi precedenti e restasse soltanto da specificare i fondi, il pretore provvede alla specificazione.

La sentenza viene depositata in cancelleria, e per quel che concerne la esegubilità, si applicano alla sentenza le disposizioni sopra indicate per il verbale di conciliazione.

Alle norme ordinarie di procedura circa le notificazioni delle sentenze si deroga soltanto in questo, che, quando le parti sieno numerose, possa bastare la mera notificazione del dispositivo. Se le parti abbiano costituito procuratore, deve essere notificata la sentenza per intero; ma una sola copia deve bastare per tutte le parti che un procuratore abbia rappresentato.

4. *Contestazioni sulle quali non può pronunciare il pretore.* — Sono quelle che vertono sull'indole delle prestazioni e sul diritto ad esigerle. Per queste rimane la competenza ordinaria, compresa quella del pretore se sia competente per territorio, materia o valore. Sorgendo controversie di questo genere, il pretore deve esaminare anzitutto se egli abbia siffatta competenza. Se non l'abbia, deve dichiararlo e rinviare le parti a udienza fissa dinanzi il competente magistrato. Il disegno di legge non dice, ma va da se per le norme generali di procedura, e potrà, occorrendo, dire il regolamento, che il pretore liquidatore deve, fin dove sia possibile, scindere le cause, e provvedere sopra quei quesiti e fra quelle persone per cui non sia necessario il rinvio ad altro magistrato.

Quanto più i quesiti incontroversi saranno eliminati, e tanto più facilmente si farà cammino.

B) **Le deroghe all'ordinamento giudiziario.**

Le deroghe alle norme ordinarie giudiziarie sono le seguenti:

1° Che per le attribuzioni sopra indicate *di liquidazione*, il pretore sia competente qualunque sia il valore delle prestazioni e il valore dei fondi, ai quali le prestazioni si riferiscano.

2° Che un solo pretore possa esercitare giurisdizione su più mandamenti dello stesso circondario: una proroga territoriale insomma. Per Decreto Reale si forma una circoscrizione *ad hoc* col raggruppamento di più mandamenti. Il pretore competente sui mandamenti raggruppati è nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

3° La sentenza del pretore (come giudice liquidatore e nelle speciali materie a lui serbate) è inappellabile.

4° Per le controversie *sul carattere delle prestazioni o sul diritto ad esigerle*, invece del tribunale, decide in primo grado un giudice del tribunale designato al principio di ogni anno con Decreto reale. Per l'appello non s'innova; nè per l'appello dalle sentenze dei pretori, nè per quello dalle sentenze dei pretori, nè per quello dalle sentenze del giudice del tribunale.

5° È dichiarata competente la sola Corte di cassazione di Roma.

* * *

Alla Commissione dei Diciotto parve che queste deroghe al diritto comune fossero necessarie, utili almeno, e ad ogni modo non tali da impensierire.

A volere celerità di procedura e risparmio di tempo e di spese, è necessario ricorrere al sistema del giudice unico e del giudizio unico. Limitato l'uno e l'altro alle questioni di valutazione di decima e di specificazione di fondi, tutto si riduce a un semplice giudizio che potrebbe dare il solo pretore. Tanto più potrà affidare il pretore assistito da uno a tre periti.

Il raggruppamento dei mandamenti fatto anticipatamente per decreto reale, e la designazione del pretore competente fatta precedentemente per decreto del primo presidente della Corte di appello, non è innovazione da intimorire. D'altra parte, tale innovazione non può essere necessaria altro che in alcuni casi; nei quali questa proroga di giurisdizione sarà sempre minore inconveniente dello avere nella stessa circoscrizione ecclesiastica, e forse sopra gli stessi titoli, sentenze di più pretori, le quali potrebbero essere difformi.

Circa l'esclusiva competenza della Corte di cassazione di Roma, potrebbe dirsi che più che deroga abbiamo applicazione di un principio già vigente nella nostra legislazione e rispetto ai tributi e rispetto alla liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Anche i partigiani dei collegi giudiziari tali quali sono ora costituiti, possono consentire che in primo grado si abbia per le questioni di competenza del tribunale il giudizio di un sol giudice, piuttosto che quello del collegio. Ci sarà certamente il vantaggio della speditezza e il vantaggio di avere un giudice versato nella materia.

Bisogna poi considerare che molti sono coloro che nei collegi giudiziari in materia civile ci credono poco o punto.

Opinano cotesti scettici che per lo più il collegio giudicante sia una lustra e non altro; e quel che è peggio, una lustra dannosa che tolga la responsabilità morale e scientifica del vero giudicante, senza dare guarentigia di una vera discussione in Camera di consiglio per guisa che possa dirsi che il giudizio sia del collegio e non del giudice.

Se si potesse fare una statistica delle cause nelle quali i magistrati non relatori non hanno veduto neppure le copertine del processo nè letto neppure un rigo delle memorie delle parti, le illusioni sul collegio in gran parte sparirebbero. Se d'altra parte si pon mente essere tendenza dei nostri tempi quella che porta, almeno per certe materie, verso il giudice unico; se si considera che si ha il giudice unico in paesi ove le guarentigie della giustizia stanno tanto a cuore, la innovazione qui proposta, piuttosto che soltanto ammessa, dovrebbe essere salutata con gioia.

Anche la disposizione che le sentenze sieno notificate nel solo dispositivo, ci pare plausibile; e forse non sarebbe male che questa disposizione, anzichè speciale, fosse generale com'è presso altre nazioni. La regola è temperata dalla disposizione che sia notificata per intero la sentenza alle parti che abbiano costituito procuratore.

La dichiarazione che una sola copia basti per tutte le parti che hanno lo stesso procuratore è ispirata al massimo buon senso. Con la procedura ordinaria ogni parte dovrebbe aver copia integrale di sentenze composte di centinaia di pagine che concernerebbero essa soltanto per poche righe.

E' ritorno al diritto comune sopprimere la citazione per pubblici proclami, che era lasciata all'arbitrio delle parti. Cotesto sistema pericolosissimo (ammesso con l'articolo 9 della legge del 29 giugno 1879, n. 4946) può talvolta essere utile, ma deve essere autorizzato dalla autorità competente, la quale ha cura che sieno citati nei modi ordinari almeno alcuni fra i convenendi in giudizio, e specialmente i più interessati, e coloro che presuntivamente diffondano la notizia della causa.

A lasciare interamente all'arbitrio degli attori la facoltà di citare per pubblici proclami, spesso avviene che la citazione della causa sia ignorata dai convenuti; i quali poi si trovano pregiudicati nei loro diritti o condannati senza averne niente saputo per lo innanzi.

VII. — Riduzione delle ipoteche.

E' principio, e giustissimo principio, che non si ammetta il diritto alla riduzione delle ipoteche se la quantità dei beni o la somma della garanzia ipotecaria sieno state stabilite per *convenzione o per sentenza*. E' proprio della cautela dell'ipoteca che i beni da garantire debbano rappresentare un eccesso di valore sui crediti garantiti, come un buon pareggio del bilancio dovrebbe essere un largo avanzo. Possono tuttavia essere ridotte certe ipoteche *legali, e le ipoteche giudiciali.*

Sono riducibili le ipoteche legali del minore e dell'interdetto sui beni del tutore (art. 2027-1869-292-293 cod. civ.), la ipoteca della moglie sui beni del marito per la dote e per i lucri dotali e la ipoteca dello Stato sui beni dei condannati per le spese di giustizia.

Le sentenze portanti condanna al pagamento di somme e al risarcimento di danni producono ipoteca sui beni del debitore.

La legge non pone limiti all'iscrizione dell'ipoteca legale, ma dà il rimedio della riduzione delle ipoteche legali e giudiciali nei limiti che il Codice stabilisce agli articoli 2026 e 2027. L'eccedenza nei beni si ha quando il valore di essi superi di un *terzo* l'importare dei crediti iscritti, più gli accessori di cui all'articolo 2010.

Nella commutazione stabilita dalla legge la rendita viene garantita da una ipoteca che, se iscritta debitamente, ha la prelazione che aveva la decima commutata (articolo 22 della legge del 1873, modificato dalla legge del 29 giugno 1879).

Così, si avrà normalmente a garantia della prestazione, che rappresenterà una

piccolissima parte del valore del fondo, una ipoteca sopra un intero fondo che probabilmente varrà 10 e più volte il credito in capitale per cui è iscritto.

Le ipoteche iscritte in virtù della presente legge potrebbero esser dette ipoteche legali soggette a riduzione secondo le normali disposizioni del Codice civile, ancorchè la legge presente tacesse?

***

La risposta sarebbe per lo meno controvertibile, perchè potrebbe nascere il dubbio che fossero, invece, ipoteche di quelle prevedute dall'articolo 2025 del Codice civile.

Guardando a qualche precedente legislativo, si trova che l'articolo 6 della legge sulle affrancazioni fatte in confronto del Fondo pel culto, del Demanio, ecc., del 29 gennaio 1880, n. 5253, chiamò *ipoteca legale* quella da iscriversi a favore dell'ente creditore pel prezzo di affrancazione delle enfiteusi. Ma in questo caso dell'affrancazione si era operata una vendita del *dominio diretto* all'utilista, sicchè stava bene il parlare di « ipoteca legale da iscriversi a norma dell'articolo 1985 del codice civile ». Nelle commutazioni delle quali tratta il presente disegno di legge, l'ipoteca sarebbe una sanzione, una nuova forma del diritto del creditore, introdotta dalla legge stessa; in modo che qualificare come *legale* l'ipoteca non sarebbe un errore giuridico.

Certamente questa ipoteca, di *convenzionale* o di *giudiciale* non avrebbe altro che le apparenze; quindi è più naturale trattarla come ipoteca *legale*, normalmente riducibile per quel che concerne la quantità dei beni.

Per ciò la Commissione vi proporrebbe di regolare la materia con disposizioni esplicite, considerando:

1° Che le numerose ipoteche iscritte in virtù della legge recano incomodo e turbamento ai proprietari, ed inceppamento alla disponibilità dei fondi.

2° Che il rimedio dell'affrancazione non sempre conviene e non sempre è possibile.

3° Che se è vero che le ipoteche iscritte in virtù della presente legge hanno per la loro origine sostanza d'ipoteca legale, assumono però forma d'ipoteca convenzionale o giudiciale, sicchè la loro riducibilità potrebbe essere contrastata.

Onde la convenienza di regolar la materia.

VIII. — Affrancazioni.

Il disegno di legge non porta innovazione ai precedenti sistemi di affrancazione sono i seguenti:

1. *Sistema della legge del 1887*. Pagamento di 100 lire per ogni cinque di rendita, con le formalità stabilite dalle leggi 8 giugno 1873, 29 giugno 1879 (offerta reale, ecc.) e salva l'applicazione dell'articolo 1 della legge del 24 gennaio 1864 per gli affrancamenti verso lo Stato e gli enti morali, cioè affrancamento con rendita pubblica. Deve ricordarsi che, circa le prestazioni in natura, l'articolo 6 della legge del 24 gennaio 1864 ammette l'affrancazione previa stima pecuniaria desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo di pagamento o mercato più vicino.

2. *Affrancazione proposta nel disegno di legge*. Pagamento, in un periodo non minore di 6 anni e non eccedente i 18, di un'annualità fissa, comprensiva dell'interesse al 5 per cento e della quota di ammortamento. Con la seguente sanzione però: che mancato il pagamento di una rata e decorsi tre mesi, il debitore venga obbligato *di diritto* al pagamento dell'intero prezzo di affrancazione, detratto quanto avesse pagato in conto del capitale.

***

La proposta ministeriale di aggiunger questo nuovo modo di liberazione ha origine nei voti, generici, almeno, della Camera; nel disegno di legge presentato dall'onorevole Clementini; in quello presentato nel 1893 dal guardasigilli onorevole Bonacci; nel voto della Commissione che esaminò codesto disegno di legge.

Il guardasigilli Bonacci così esponeva il sistema e le sue ragioni (1):

(1) 1ª Sessione 1892-93. Documenti n. 172 (6 maggio 1893).

« Il debitore che intende affrancare la proprietà del peso della prestazione pecuniaria, è ammesso a pagare il capitale corrispondente in una serie di annualità fisse, ciascuna delle quali comprende l'interesse del 5 per cento e una quota d'ammortamento. Il numero delle annualità varia, a scelta del debitore, da 6 a 10 se il canone non eccede le lire 25, da 6 a 18 se è superiore a questa somma.

« Ma il debitore non potrà godere di questi vantaggi, se non quando l'affrancazione sia fatta entro cinque anni dalla pubblicazione della legge, o dalla commutazione, quando la prestazione decimale non sia stata ancora commutata.

« Il debitore inoltre ha facoltà di estinguere integralmente la sua obbligazione in qualunque momento, durante il periodo dell'ammortamento; e in questo caso la somma totale delle annualitá che rimangono a pagarsi, sarà proporzionalmente ridotta.

« Questo sistema dell'ammortamento rateale a quota fissa, che da molto tempo è in uso presso gli istituti di credito fondiario, e oramai può dirsi entrato nelle abitudini generali, non ha bisogno di essere illustrato. Esso si raccomanda per molti titoli, e sopratutto perché assicura al debitore una stabilità di spesa, che gli agevola il puntuale adempimento delle assunte obbligazioni; tanto più che egli sa di liberarsi così non solo dall'onere degli interessi, ma anche da quello del debito principale.

« Il termine è necessario, se si vuole realmente raggiungere l'intento, perchè le cose che si possono far sempre, ordinariamente non si fanno mai. Per godere del beneficio del pagamento rateale il debitore deve procedere all'affrancazione entro cinque anni; termine più che sufficiente perché egli possa vedere e giudicare se gli convenga addossarsi il peso dell'affrancazione. E per non rendere troppo esigua la quota di ammortamento, si è stabilita una certa proporzione tra il numero delle annualità e l'ammortamento della rendita da affrancare. Con questo temperamento anche la condizione del creditore non è troppo aggravata.

« Non si è creduto necessario aggiungere speciali disposizioni per il caso di mancato pagamento di una o più annualità. A garentia delle ragioni del creditore, fino alla completa soddisfazione, sta l'ipoteca che si può iscrivere in base al disposto dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1873. Quindi se il debitore non paga, il creditore può sperimentare i suoi diritti coi mezzi ordinari.

« Ma a queste proposte potrebbe muoversi una obiezione; potrebbe osservarsi, cioè, che non è lecito obbligare il creditore a ricevere il pagamento del capitale di affrancazione in una serie di annualità, anzi che integralmente in una sola volta.

« L'obiezione, che pare grave, tale veramente non è. E' ben vero che *aliud pro alio, invito creditore, solvi non potest*. Ma questa massima generale di diritto privato non può avere tanta forza da impedire che con una legge si faccia quanto è necessario per attuare, con tutti i temperamenti suggeriti dalla prudenza e dalla equità, una riforma richiesta dalle nuove condizioni e dai nuovi bisogni sociali.

« La stessa obiezione avrebbe potuto farsi alle leggi che provvidero all'affrancazione degli oneri perpetui, e alla commutazione delle decime dominicali; ma, o non fu fatta, o non ebbe efficacia per impedire quelle riforme. »

* * *

Non può negarsi che le ragioni addotte dall'onorevole Bonacci per quel che concerne il termine siano di gran peso, ma nelle presenti condizioni della proprietà fondiaria parve che sarebbe pretender troppo. Probabilmente avverrebbe che in un termine tanto ristretto pochi si varrebbero della facoltà data dalla legge, e allora o sarebbero necessarie le solite proroghe o si mancherebbe all'intento che ci si oppose.

La vostra Commissione consente nel temperamento proposto dal Guardasigilli, onorevole Zanardelli, che basti aver proposto entro il termine l'azione data dalla legge. Forse era questo anche il concetto dell'onorevole Bonacci, in ordine alla regola *omnes actiones quae morte aut tempore pereunt, semel inclusae iudicio salve permanent*.

Per quel che concerne il saggio dell'interesse nelle affrancazioni col nuovo sistema, la Commissione, che riferì sul disegno di legge dell'onorevole Bonacci, proponeva il saggio del 4, ma al Guardasigilli e alla maggioranza della Commissione parve più giusto si dovesse tener fermo il saggio del cinque.

IX. — Le decime nella provincia di Girgenti.

La Commissione aveva già deliberato sul disegno di legge, quando i nostri colleghi della provincia di Girgenti vennero ad esporci gravi considerazioni per le quali sarebbe stata di stretta giustizia una speciale disposizione concernente le decime riscosse nella loro provincia.

Mancò il tempo di esaminare e deliberare; ma fu inteso che i nostri colleghi ci avrebbero sull'argomento fornito i necessari schiarimenti, e la Commissione, prima, o durante la discussione, ne avrebbe riferito alla Camera.

Esposti così i principii direttivi del disegno di legge, le disposizioni principali nelle quali s'incardina, le sanzioni che nel precedente disegno mancavano e che non mancano nel presente, confidiamo che la questione delle decime, da tanti anni pendente, sarà finalmente risoluta anche per gli ultimi residui di questo istituto. Così, non rimarranno più (dove l'affrancazione non provveda), se non prestazioni di indole civile indifferente, delle quali la prima origine verrà dimenticata. Pochi dotti ricorderanno le fasi e le vicende di un istituto che a traverso tanti secoli aveva posto così salde radici nei popoli dell'Oriente e dell'Occidente; e che, appunto per la saldezza delle sue radici, non doveva esser tanto facile sopprimere o trasformare.

LUCHINI ODOARDO, *relatore*.

Disegno di legge della Commissione (1).

Art. 2. — L'accertamento e la valutazione del diritto del creditore dovranno aver luogo fondo per fondo, secondo l'effettivo esercizio di esso nell'ultimo decennio.

Salvi gli effetti delle commutazioni in canoni pecuniarii già eseguite in base alle leggi precedenti, quando le parti siano d'accordo può mantenersi la corrisponsione delle prestazioni in natura.

In tal caso però le prestazioni fondiarie consistenti in quote variabili di frutti proporzionate all'effettivo prodotto annuale dei fondi o ad altro reddito periodico in caso di turno agrario, debbono sempre ridursi in misura fissa, uguale alla quantità media effettivamente corrisposta nell'ultimo decennio, da determinarsi con documenti, o, in mancanza di tale prova, mediante estimo.

Art. 14. — Anche alle ipoteche iscritte in virtù della presente legge e delle leggi con la presente legge richiamate, e sebbene nel verbale di cui all'art. 7 consentite per la somma e pei beni, sono applicabili le disposizioni degli art. 2026, 2027 e 2028 del Codice civile.

La riduzione delle ipoteche potrà essere convenuta nella stessa udienza di cui all'art. 7, e in tal caso soltanto ne sarà presa nota nel verbale. Diversamente, le parti interessate dovranno provvedere dinanzi la competente autorità ai termini del diritto comune.

Art. 17. — Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, prima del termine di cui nel precedente articolo, pubblicherà per decreto reale un testo unico comprendente le disposizioni della presente legge e quelle con la presente legge richiamate (2).

---

(1) Riportiamo l'art. 2, che fu modificato, e gli art. 14 e 17, che furono aggiunti. Il resto è identico al progetto ministeriale, riferito in questo volume, pag. 381.

(2) Segue la Tabella delle annualità, in tutto identica a quella annessa al progetto ministeriale (vol. in corso, pag. 384).

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Fabbricerie delle Provincie Lombarde, Venete e Parmensi. *Emissione dei mandati di pagamento. Bollo.* (Circolare della Direzione generale del Demanio e Tasse, 4 giugno 1898).

Si è rilevato che le fabbricerie delle Provincie Lombarde, Venete e Parmensi non seguono lo stesso sistema riguardo alla giustificazione delle spese sostenute, giacchè, mentre da alcune si presentano all'approvazione delle Prefetture i conti consuntivi col corredo dei mandati da cui risultano le somme erogate, da altre, invece, si comprovano le erogazioni costituenti la parte passiva del conto con semplici note o fatture quitanzate.

Pertanto il Ministero di grazia e giustizia, sentiti questo delle finanze e quello dell'interno, ha ravvisato la necessità di stabilire sulla materia delle regole uniformi, per evitare le controversie che frequentemente insorgono ed i continui reclami che vengono prodotti dalle fabbricerie interessate.

Tali norme si possono riannodare ai seguenti punti:

1° Obbligo delle fabbricerie di ordinare le spese mediante emissione dei mandati di pagamento.

2° Tasse di bollo di cui devono essere gravati i detti mandati e casi d'esenzione da tali tasse.

Riguardo al primo punto, l'obbligo dell'emissione dei mandati di pagamento è sanzionato dall'art. 3 delle istruzioni ministeriali del 15 settembre 1807, il quale stabilisce che il tesoriere di una fabbriceria non dovrà fare alcuna spesa, nè eseguire alcun pagamento di arbitrio proprio, ma pagherà sopra mandato segnato almeno dal primo fabbriciere o da chi ne faccia le veci in caso di suo impedimento. Tale obbligo venne pure confermato dall'art. 18 delle istruzioni del 18 dicembre 1811, il quale prescrive che nessuna spesa sia fatta se non con ordine segnato dal primo fabbriciere e che ciascuna spesa debba inoltre essere giustificata dalla ricevuta relativa.

Epperò non può mettersi in dubbio che per la regolarità delle spese incontrate dalle fabbricerie occorrerà, oltre la quietanza della persona cui è stata pagata la somma, anche l'ordine di pagamento o mandato, senza che per questo sia prescritta alcuna formalità estrinseca, avendosi per tale ogni documento atto a legittimare l'erogazione di una somma da parte dell'ente debitore.

Riguardo poi al secondo punto concernente le tasse di bollo dovute sui mandati di pagamento, rimangono ferme le agevolezze formanti oggetto di altra precedente normale del 1889.

Rimane pur ferma l'esenzione da bollo per i mandati di pagamento collettivi, per somme non superiori a L. 30 per ciascun reddito, in applicazione del disposto dell'art. 22, n. 20 del testo unico.

Il Direttore Generale: SIMEONE.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con regio decreto del 10 ottobre 1898 è stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati: *Sposato* sac. *Giovanni* al canonicato arcipretale nel Capitolo cattedrale di Oppido Marmetina; *Ceraldi* sac. *Tommaso* al secondo primiceriato nel Capitolo cattedrale di Sessa Aurunca.

Con sovrana determinazione del 10 ottobre 1898 è stata autorizzata la concessione del regio *placet* alla Bolla vescovile, con la quale al sac. *Pasquale Natoli* fu conferito il canonicato dal titolo di S. Francesco di Paola nel Capitolo cattedrale di Bova.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1898 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

LA DEDUZIONE DELLA QUOTA D'ANNUO CONCORSO

NELLA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI MANOMORTA [1]

Nella Relazione alla Camera dei deputati presentata nella tornata del 3 gennaio 1862, si osservava, dando ragione del progetto di legge presentato dal ministro delle Finanze il 5 luglio 1861 (Sess. 1861, n. 116-A): " Vi sono parecchi enti morali che le nostre leggi consentono di vestire il carattere di proprietari, i quali non vanno soggetti alla morte, e che ben di rado trovansi in caso di alienare quanto essi hanno una volta acquistato. Ove pertanto non venisse imposta sopra questi beni di manomorta una speciale gravezza, queste proprietà contribuirebbero assai meno delle altre a sostenere gli oneri comuni. Quindi, infino dall'anno 1861, venne stabilita nelle antiche provincie del Regno una tassa speciale sulle manimorte, e la medesima venne accettata come equa dalla pubblica opinione ". La tassa di manomorta, cui tali parole si riferiscono, tende dunque a supplire al difetto della tassa di successione relativamente ai beni di quei proprietarii, che non periscono, e perciò sfuggirebbero alla tassa di trasferimento per causa di morte, e di quegli enti che pur avendo capacità di possedere non hanno opportunità di alienare quando non ne abbiano anzi ostacolato il modo dall'essenza del loro istituto.

E' ovvio pertanto stabilire che la tassa di manomorta colpisce appunto come una tassa di trasferimento, a cui si sostituisce, gli enti determinati dalla legge, e soggiace, in massima, alle regole generali le quali disciplinano la liquidazione delle attività in caso di trasferimento di proprietà per causa di morte.

L'articolo 1° della legge fondamentale 21 aprile 1862, n. 587, conforme all'art. 1° del testo unico 13 settembre 1874, n. 2078, dispone che " le provincie, i comuni..... i benefici ecclesiastici.....

(1) La questione circa la deducibilità della quota di concorso nella liquidazione della tassa di manomorta venne testè agitata fra la Mensa Vescovile di Vicenza e le Finanze dello Stato. Le ragioni della Mensa sono esposte in una Memoria presentata dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, e portante le firme dell'avvocato prof. ALESSANDRO STOPPATO, e degli avv. F. GIROTTO, A. VALSECCHI. Ne riferiamo la parte sostanziale, riservandoci di riportare poi la sentenza della Corte di Appello.

sono soggetti ad un'annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili ed immobili che loro appartengono e che si computano per la tassa di registro nelle trasmissioni per causa di morte „.

Ciò posto, il concetto della rendita reale, in omaggio ai principii generali di diritto, e la nozione stessa della rendita comunemente accolta, giusta il canone " bona intelliguntur quae, deducto aere alieno, supersunt „ (l. 39 D. de verb. signif.) perentoriamente impongono di escludere tutti i pesi di qualsivoglia specie, quando siano debitamente accertati. Non è concepibile una rendita sopra la quale graviti un diritto altrui, come non sarebbe concepibile un tributo sopra un tributo senza offesa ai canoni fondamentali della giustizia e della economia. Così fu sempre interpretata ed applicata qualunque legge di imposta sopra una rendita. E nella discussione avvenuta nel Senato del Regno (tornata del 25 marzo 1862) l'on. senatore Farina (relatore della legge sulla tassa di manomorta) ribadiva questo concetto, affermando che dovevasi operare in guisa che la similitudine fra la tassa medesima e quella pagata per i trapassi apparisse netta e precisa. L'on. Duchoquè, regio Commissario, nella discussione avvenuta nella Camera dei deputati (tornata del 15 gennaio 1861) parlando di questa legge, e riferendosi alla deduzione delle imposte nell'accertamento della tassa, affermava con molta precisione che " ripugna che lo Stato metta un tributo sopra un tributo „ e soggiungeva: " La tassa di cui oggi stiamo discutendo non è che un surrogato della tassa di registro „.

Questi ricordi storico-legislativi tornano in acconcio per suffragare la nostra tesi, la quale risponde al significato giuridico della parola *mano-morta* e alla ragione delle tasse che alle manimorte si impongono. Manomorta è l'ente il quale non è incapace civilmente; ma che essendo per sua natura perpetuo ed indefettibile, tutto ciò che acquista fermissimamente ritiene come la mano di un morto, nè senza grandi difficoltà rilascia poi al commercio dei cittadini (Cass. di Firenze, 14 novembre 1872 - *Annali Giur.* 1872, p. I, pag. 355). Le tasse afficienti le manimorte sono surrogate alle tasse di registro che affliggono i trasferimenti di proprietà, e sono suggerite dal difetto o dalla rarità di casi di mutazioni o passaggi delle proprietà di certi corpi e stabilimenti morali, che sfuggirebbero alle tasse di registro. Per modo che la tassa di manomorta altro non è a ritenersi che un surrogato a quella di successione dalla quale gli enti non vengono colpiti per la loro personalità indefettibile (Cass. Firenze, 21 giugno 1866; *Ann. Giur.* 1866, I, 81 - Cass.

Palermo, 11 ottobre 1866, Bettini, *Giur. Ital.* XVIII, 1, 820 - Cass. Torino, 22 dicembre 1873, *Monit. Giudiz.* I, 24), ed è reale e non personale perchè appunto colpisce la proprietà e non la persona (Cass. Torino, 22 dicembre 1873, *Monit. Giudiz.* I, 24; App. Venezia, 5 luglio 1876, *Foro Ital.* I, 1, 1074), e colpisce la rendita dell'ente (Cass. Napoli, 17 marzo 1870, *Ann. Giur.* IV, 1, 101 - Cass. Roma, 28 maggio 1877, *Massim. An.* 1887, 366).

L'articolo 2 della citata legge 21 aprile 1862 e l'art. 2 del testo unico 13 settembre 1874, n. 2078, stabiliscono che la rendita imponibile degli immobili venga determinata dal prezzo annuo del fitto reale quando sono locati, e nel caso opposto dal prezzo annuo del fitto presumibile dei medesimi e che da questo prezzo si deduca l'ammontare annuo della imposta fondiaria e l'annua spesa delle riparazioni.

Troppo comoda perchè molto fiscale, riescirebbe alla R. Finanza la interpretazione strettamente letterale di questo articolo di legge. Essa suole sostenere che la legge è tassativa e che non può ammettersi nello accertamento della tassa di manomorta altra deduzione all'infuori di quella letteralmente indicata nella legge. Ma così non è, perchè vi osta lo spirito della medesima e perchè se le leggi di finanza sono di loro indole fiscale, ciò non vuol dire che debbano applicarsi con sfacciato sfregio ai principii della giustizia. Perciò venne deciso oramai che le detrazioni da farsi sono dall'articolo 2 indicate in modo puramente dimostrativo, e che oltre alla imposta fondiaria e alle spese di riparazione debbano dedursi tutte quelle passività, che costituiscono un *aes alienum* per l'ente debitore, ed una vera e propria ragione di credito per terzi, e da questi civilmente esperibile (V. Giovannelli e Calvanna, *Regolamenti per l'Amministrazione delle proprietà ecclesiastiche* - Milano, tip. Agnelli 1889, pag. 356). Perciò fu ritenuto che debbano essere dedotti i canoni inerenti ai beni del debitore della tassa (Cass. Roma, 5 giugno 1883 - *Foro Ital.* VIII, 1, 1025), la tassa di ricchezza mobile (Legge 11 agosto 1874, n. 5784, All. *N*, art. 13 e Circolare 10 novembre 1866, n. 16-4385 della Direz. Gener. del Fondo culto), le passività proprie dell'ente morale, esclusi solo gli obblighi di carità, di istruzione o di culto come attinenti alla erogazione delle rendite (Cass. Firenze, 21 giugno 1866, *Ann. Giur.* I, 1-81 - Cass. Palermo, 11 ottobre 1866, Bettini, *Giur. Ital.* XVIII, 1-820 - App. Perugia, 20 giugno 1870, *Ann. Giur.* IV, 2-122), le annualità e gli interessi di debiti legittimamente contratti (Cass. Roma, 23 febbraio 1893, questa Rivista, III, 540), anche gli oneri di culto quando sono a favore di altri enti ecclesiastici a cui l'ente,

che ha il patrimonio, deve corrispondere annualmente un dato importo in forza di un diritto ed obbligo correlativo (App. Venezia, 1 agosto 1877, *La Legge*, 1877, 2-313), come i pesi in generale che costituiscono un *aes alienum* (Cass. Roma, 11 luglio 1887, *La Legge*, 1887, 2-651; 15 novembre 1886, *Foro Ital.* 1897, 1-327, e *Corte Suprema*, 1886, p. 768; 5 giugno 1883, *La Legge*, 1883, 2-37; 30 aprile 1878 (*Legge*, 1878, 2-304) (1).

A proposito anzi di queste nostre citazioni è opportuno rammentare particolarmente due sentenze. Quella 21 giugno 1886 della Corte di cassazione di Firenze, stesa dall'illustre Paoli, la quale stabilì per prima la massima della non tassatività degli articoli 1 e 2 della legge 21 aprile 1862. Essa, infatti, ebbe a ragionare che la tassa di manomorta altro non è che un surrogato a quella di successione; che perciò devono valere i medesimi criterii di questa nella valutazione del reddito imponibile; che tali criterii vennero espressamente indicati nella legge, quando dichiarando di colpire (art. 1) i beni mobili ed immobili, appartenenti ai corpi, agli enti morali ed agli altri stabilimenti di manomorta, aggiunse: e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte; che nella tassa per le trasmissioni a causa di morte è fondamentale il concetto della deduzione dei debiti e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario (art. 47-57, legge 13 settembre 1874 sul registro); che fra le disposizioni della legge sulla tassa di manomorta (attesa la natura di questa) e quelle sulle tasse di registro, deve esistere una grande armonia, armonia che andrebbe distrutta qualora nella rendita imponibile agli effetti della manomorta non si ammettesse la deduzione delle passività dell'ente.

L'altra sentenza 5 giugno 1883 della Cassazione di Roma dichiara che il carattere tassativo, voluto attribuire alla disposizione della legge (art. 2, L. 12 settembre 1874) non risulta nè dalle parole di essa, che non dice essere quelle delle imposte e delle riparazioni le sole deduzioni ammessibili; nè dalla natura della disposizione stessa, la quale non è di eccezione, mentre non fa che applicare il principio generale di ragione, che le rendite non possono valutarsi, se non depurate dagli oneri e dalle spese che le aggravano; nè quindi dai motivi stessi della legge. Che quando (soggiunge la sentenza) la legge 13 settembre 1874 assoggetta ad una tassa proporzionale la *rendita reale* o *presunta* dei beni appartenenti ai corpi morali o stabilimenti di mano-

(1) Veggasi lo studio *I redditi sottoposti a tassa di manomorta e gli oneri e le passività da dedursi* (vol. II, pag. 257 e seg.) n. 14 e note 40,41.

morta, dice abbastanza perchè debbansi senz'altro dedurre dalla rendita lorda gli sborsi annuali che facciano carico ai frutti; non essendo concepibile come rendita reale o presuntiva dell'ente proprietario quella che sia assorbita da gravami. senza soddisfare ai quali non può essere goduta la rendita stessa; epperò la indicazione, contenuta nel successivo articolo 2, della imposta fondiaria e dell'annua spesa di riparazione, non può considerarsi che come semplicemente dimostrativa e conferma la regola, invece di farle eccezione.

Del resto, la stessa R. Finanza (v. Circolare Direz. Gen. Demanio 1° febbraio 1871, *Rivista Amministrativa* 1872, p. 852) (1) ebbe a ritenere che nella determinazione della rendita imponibile della tassa di manomorta, oltre alla imposta fondiaria e spese di riparazione, possono essere dedotte le vere e proprie passività legalmente giustificate, che diminuiscono le sostanze patrimoniali degli enti e corpi morali..... ed escluse quelle spese " che assicurano il modo di erogazione della rendita.. „ Egualmente, colla Normale n. 203 del 1884 (V. Bertolotti - *Il Parroco italiano*, vol. I, p. 89) (2) la Direzione Generale del Demanio avvertiva che: la deduzione dei debiti patrimoniali formanti *aes alienum* è stata ammessa da una costante giurisprudenza in analogia a quanto dispone la legge sul registro circa la deduzione delle passività che gravano l'asse ereditario nel provvedere alla applicazione della legge di successione, della quale quella di manomorta è un surrogato.

***

Posti questi principii fondamentali, possiamo venire più da vicino a considerare le disposizioni sulla tassa di manomorta in rapporto con quelle sulla quota annua di concorso.

" Un diritto (scrive C. Olmo - *Il Dir. Ecclesiastico vigente in Italia*, Milano, Hoepli 1891, p. 286, § 161) imposto dallo Stato sui beneficii ecclesiastici non meno che sugli altri conservati di cui si compone la Chiesa è la quota di concorso, estesa a tutto il Regno coll'art. 31 della legge 7 luglio 1866 pubblicata nel Veneto col decreto 4 novembre 1866. Consiste in un prelievo che fa lo Stato di una parte della rendita degli enti ecclesiastici più ricchi per distribuirne il ricavato in scopi di culto ed al fine di venire in soccorso dei sacerdoti più bisognosi. L'organizzazione di questo istituto somiglia a quello di una imposta generale sulla rendita, ma attesi i suoi scopi, non è affatto fiscale, tanto è vero che viene riscossa dal Fondo per il culto. È piuttosto

(1-2) Questa Rivista, vol. II, p. 267, nota 39.

un contributo degli enti ecclesiastici in servizio degli scopi generali del culto, e colpisce non tanto la rendita quanto il godimento, ciò che giustifica il suo carattere progressivo... „

Ma, a parte che ciò non corrisponde in tutto allo spirito della legge, qualunque sia la definizione scientifica che si voglia dare della quota di concorso, economicamente e fiscalmente parlando essa è una imposta pura e semplice. Non siamo noi che lo diciamo; lo dice l'articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, che suona così: " *Sarà imposta* sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del Fondo pel culto..... „

Non indugiamoci a vedere se propriamente scopo della legge fosse e sia quello di provvedere ad una più equa ripartizione delle rendite fra i beneficiati ecclesiastici e se tale scopo si raggiunga. A noi per ora non interessa nè ammetterlo, nè escluderlo. A noi basta stabilire che si trattò di imporre forzosamente, e con tutte le regole con le quali si impone una tassa, un pagamento annuo sia pure erogabile a favore del Fondo pel culto, ed in altri termini una prelevazione sul reddito, accertato fiscalmente (v. cit. art. 31, ultimo alinea), di ciascun anno dell'ente che deve corrispondere la quota. Fu discusso (e non mette conto addentrarci in tale disputa) se la quota di concorso sia da ritenersi tassa personale o tassa reale, e ciò specialmente agli effetti di stabilire se possa esigersi sul patrimonio dell'ente, quando che sia, e sulle sue rendite senza riguardo all'epoca in cui si è maturata, nè alla persona che sulla rendita abbia l'attuale diritto e vale a dire se i successori dell'investito fossero o meno debitori degli arretrati non pagati dall'antecessore. In tale proposito la Corte di cassazione di Roma andò in contrario avviso del Consiglio di Stato, che la riteneva reale; ma quello, di cui non si è discusso, fu che si trattasse di una vera e propria tassa, a parte la sua precisa qualificazione. Basta leggere le disposizioni del regolamento per l'esecuzione della legge 7 luglio 1866, approvato col R. Decreto 21 luglio 1866, (capo V) per convincersi come sia stata precisamente disciplinata la liquidazione ed esazione della quota di concorso nelle forme, se non con tutti i modi di esecuzione, di una tassa.

La Corte d'appello di Catania, con sentenza 19 novembre 1894 (questa Rivista, V, p. 182), ritenne che la quota di annuo concorso è una vera e propria imposta, tanto che come pure decise la Cassazione di Roma (sent. 16 marzo 1878, *Giurisprudenza ital.*, 1878, I, 568), è ammesso che il privilegio del *solve*

et repete competa alla Amministrazione del Fondo per il culto appunto per la esazione della quota di concorso, essendo la stessa quota completamente assimilabile dalla legge alla tassa di manomorta per la liquidazione, stabilimento ed esazione (Cass. di Roma 15 dicembre 1891; questa RIVISTA, II, 729). (1)

Sorge a questo punto spontanea la domanda: Se la quota di concorso è una imposta, come mai potrà essa essere assoggettata ad un'altra imposta (quella di manomorta)? E' assurda, iniqua ed inconcepibile l'imposizione di un tributo sopra un tributo, mentre questo deve affliggere soltanto la rendita goduta dall'investito di un ente ecclesiastico.

Per chiudere questa parte della nostra difesa, che si riferisce ai rapporti intercedenti fra la tassa di manomorta, le tasse di successione e la quota di concorso, crediamo opportuno accennare ad una decisione, che ci sembra di assoluta importanza.

La Corte di cassazione di Roma, con sentenza del 13 marzo 1883 (est. MIRAGLIA), nella causa tra la R. Finanza e l'Arcivescovo di Napoli (*Bollettino del Contenzioso*, anno IV, serie III, pag. 87), ha deciso che la quota di concorso si deve ammettere per la determinazione della tassa di successione dovuta sul passaggio dell'usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici. E' prezzo dell'opera riportarne il motivato:

La Corte suprema (ed unica regolatrice sulla materia) ha ragionato così: " L'assunto della ricorrente (R. Finanza) si può riassumere nella seguente proposizione: la quota di annuo concorso, gravando il reddito, lungi dal costituire elemento di detrazione a carico dell'ente patrimoniale che sta intatto, produce invece una diminuzione del reddito stesso a tutto detrimento e danno del beneficiato, che, essendo l'usufruttuario, è obbligato al di lei pagamento. — Considerato che dallo stesso principio ricordato dalla ricorrente, in conformità della giurisprudenza stabilita da questa Corte di cassazione, si deve dedurre la conseguenza che la quota di concorso si deve ammettere in deduzione per la determinazione della tassa di successione dovuta sul passaggio dell'usufrutto del beneficio e nei termini dell'articolo 53, testo unico, della legge 13 settembre 1874. Imperocchè non ammissibili le deduzioni di quegli oneri che sono corrispettivo

(1) Con posteriore decisione del 26 marzo 1896 (vol VI, p. 348) la Corte suprema di Roma ritenne però che il principio del *solve et repete* è applicabile nella sola riscossione delle vere tasse ed imposte, le quali hanno relazione all'interesse delle Finanze; che non può perciò competere all'Amministrazione del Fondo pel culto per la riscossione della quota di concorso. Ma anche escluso che questa abbia carattere d'imposta, rimane sempre che essa costituisce un vero *aes alienum*, e come tale da dedursi dalla liquidazione della tassa di manomorta. (*N. d. D.*)

dell'usufrutto del benefizio, un obbligo assolutamente proprio dell'ufficio vescovile, ma quegli obblighi che derivano da una legge speciale, per fini certi e determinati, ai quali è rivolto l'istituto del Fondo pel culto, costituiscono un vero *aes alienum*, un debito certo e liquido deducibile come qualunque altra passività derivante da titoli creditori. Il titolo del debito sta nella legge a favore di un terzo, quale è il Fondo pel culto, e deve produrre lo stesso effetto giuridico di qualunque altro debito, di cui è parola nell'accennato art. 35. In questo rapporto adunque il ricorso (della R. Finanza) non ha alcun fondamento „.

Ora è chiaro, che altro non essendo la tassa di manomorta che un surrogato a quelle di registro e di successione, come abbiamo dimostrato, valere debbano per lo accertamento della detta tassa di manomorta le regole sancite per accertare e liquidare quella di successione. Perciò torna decisiva anche per noi la perspicua sentenza della Corte di Cassazione di Roma.

La stessa regia Finanza nella sua Normale n. 203 (*Bollettino Dem.*, 1882) ebbe a dichiarare infatti che la manomorta è un surrogato della tassa di successione. Perciò anche l'on. Clementini, nella materia particolarmente competente, afferma nella sua pregievole opera sulla tassa di manomorta (Torino, 1888, pag 58) che la quota di concorso deve dedursi, non sembrandogli punto attendibile una contraria Risoluzione ministeriale del 17 aprile 1872.

*

Ma si potrà dire, forse, appoggiandosi alla giurisprudenza da noi sopra citata nella prima parte di questo scritto (compresa la sentenza 21 giugno 1866 della Cassazione fiorentina) che non possono dedursi nella liquidazione della tassa di manomorta, che gli oneri costituenti vere e proprie passività, non quelli che attengono al modo di erogazione della rendita e che di tale ultima specie è la quota di concorso? No certamente. Rispondiamo colla stessa Corte fiorentina, che fece una distinzione degna dell'aurea perspicuità del suo relatore consigliere Paoli: " altra cosa sono le vere e proprie passività, altra cosa sono gli obblighi ed oneri di carità, di beneficenza, d'istruzione, di culto, alla cui soddisfazione le manomorte devono provvedere. — Quest'ultimi attengono al modo di erogazione delle rendite „.

Alla categoria di quest'ultimi non appartiene certamente la quota di concorso che, come disse la Cassazione romana colla citata sentenza 13 marzo 1882, è un vero debito il cui titolo sta nella legge a favore di un terzo, è un vero *aes alienum*.

Non saranno deducibili gli oneri di carità o di culto i quali si identificano nello scopo e nella destinazione dell'ente, come

sarebbe un legato di messe incorporato ed afficiente un benefizio, o un legato di carità od istruzione ad esso pure connesso, ma i debiti costituiti verso i terzi, indipendentemente dalla costituzione propria e particolare del benefizio o dell'ente ecclesiastico, a qualunque fine siano rivolti, e particolarmente poi la quota di concorso, che è una imposta, che rappresenta una sottrazione coattiva di reddito a prò di un terzo, deve essere assolutamente dedotta.

Oltre di ciò, è facile osservare che la legge non ordina erogazioni, o modi di erogazioni, ma ordina pagamenti. Il carattere precipuo della erogazione, è la spontaneità. Spontaneità giuridicamente può esservi anche quando l'erogazione è insita nella costituzione dell'ente; ma non si ha mai quando vi è una coazione fiscale al pagamento. Nell'argomento della quota di concorso agli effetti dell'accertamento della tassa di manomorta sarebbe erroneo ed incivile guardare all'erogazione. Bisogna invece guardare alla coattiva sottrazione di reddito o diminuzione corrispondente di patrimonio. Chi è costretto a dare cinque (rendita) è come avesse cento (capitale), nulla importando che il cinque di rendita vada erogato, da chi glielo toglie in uno od altro modo. Trattasi di liquidare una tassa e la liquidazione non può farsi sopra ciò che forzatamente viene a mancare, ma deve farsi sopra ciò che effettivamente rimane. Diversamente si verrebbe a concludere che il legislatore ha voluto commettere una delle più abbominevoli iniquità, sia imponendo un tributo sopra un tributo, sia costringendo e attribuendo ad un beneficiato, come reddito tassabile di manomorta, quello che esso prende per sè. Diciamo per sè, perchè senza entrare nel funzionamento e scopo dell'istituto del Fondo per il culto, certo è che questa Amministrazione è un ramo di quella generale dello Stato, è un organismo che promana dall'amministrazione della giustizia e da quella delle finanze.

Come mai potrebbe dirsi che la Mensa Vescovile di Vicenza eroga le rendite che... viceversa coattivamente paga alla finanza dello Stato sotto forma di quota di concorso? È la legge che eroga quelle rendite all'Erario, e legge ed Erario sono poi organi della stessa volontà, e cioè dello Stato.

Infine si può aggiungere che se dovesse essere sancito il principio della non deduzione della quota di concorso nella liquidazione della tassa di manomorta, sarebbe vulnerata la legge 21 aprile 1862 sotto un altro aspetto. L'art. 3 di questa legge (conforme art. 8, testo unico, 13 settembre 1874) dispone che

la quota della tassa dovuta è determinata in lire quattro per ogni cento lire di rendita soggetta a tassa.

Orbene, la tassa non sarebbe del 4 per 0[0, come vuole la legge, ma ben superiore, perchè effettivamente si verrebbe a far pagare sopra una rendita maggiore della reale, che è quanto dire si ammetterebbe la quota percentuale su quella che rimane, dedotta la quota di concorso. Evidentemente ciò viola la legge, la quale non vuole certamente colpire di tassa gli oneri patrimoniali, com' è la quota di concorso. Una Mensa vescovile, pagando una quota annua di concorso, e non venendo questa dedotta, viene naturalmente caricata della tassa di manomorta su quanto le rimane, non più col 4 0[0, ma con un procento bene superiore.

∴

Passiamo ora a rispondere agli argomenti addotti a sostegno della tesi avversaria.

Si sostiene che la legge volle il contrario di quanto noi propugniamo, che essa non lascia dubbio alcuno di interpretazione, e che lo scopo a cui è destinata la quota annua di concorso esclude che essa debba essere dedotta nella applicazione della tassa di manomorta. Noi potremmo anche limitarci a rispondere che le nostre deduzioni sono rivolte a coordinare insieme e la legge, che stabilisce la quota di concorso e quella che impone la tassa di manomorta, e tendono appunto a dimostrare come la ragione per la quale quest'ultima venne stabilita in rapporto ai redditi che è chiamata a colpire, escluda appunto che chi amministra un *aes alienum,* a favore cioè del Fondo per il culto, debba pagare del proprio sovr'esso una tassa.

Ma si dice che la quota di concorso viene poi erogata dal Fondo per il culto per sostenere le spese del culto cattolico, liberandone i bilanci dello Stato, della Provincia e dei Comuni e per procurare un supplemento di assegno ai vescovi e parrochi poveri. E che perciò? Abbiamo già avvertito come noi non intendiamo di approfondire l'argomento sotto il punto di vista della politica ecclesiastica; ma osserviamo che ci si oppone cosa inesatta, perchè col penultimo capoverso dell'art. 35 del legislativo Decreto 7 luglio 1866, n. 3036, viene stabilito che il civanzo della rendita del Fondo per il culto *sarà devoluto allo Stato.*

Il Fondo per il culto, siccome ente autonomo non faciente parte dell'Amministrazione dello Stato propriamente detta, paga la tassa di manomorta sopra i suoi redditi patrimoniali come paga la imposta di ricchezza mobile. Siccome la quota di concorso rappresenta pur essa un reddito patrimoniale, è ragionevole

e legittimo che la tassa di manomorta si applichi a carico del Fondo per il culto, che lo percepisce. E così essendo ne consegue evidentemente che debba esserne sgravato l'ente ecclesiastico, a cui la quota di concorso è imposta, allo scopo di evitare che la Regia Finanza accampi il diritto di esigere due volte la tassa medesima. Anzi, arriviamo a dire, senza timor di seria smentita, che se la Regia Finanza non si valesse del suo diritto di applicare la tassa di manomorta al Fondo per il culto, non dovrebbero egualmente pagarla gli enti colpiti dalla quota di concorso, perchè è ovvia regola che le imposte gravino chi percepisce il reddito e non già chi lo paga. Può dirsi quanto si voglia che le leggi son chiare, come la convenuta afferma; ma se chiare saranno nella determinazione della imposta, quanto alla entità economica, devono d'altra parte essere applicate secondo i criteri dai quali lo stesso legislatore non si è dipartito, nè poteva dipartirsi per quanto riflette la persona morale gravata, che è quella che gode del reddito.

Ma vi ha di più ancora, a sostegno della nostra tesi. Prima di tutto, è certo che la quota concorso costituisce un reddito patrimoniale, tassabile a titolo di manomorta a carico del Fondo per il culto, perchè è per esso un reddito fisso, continuo, senza correspettivo per chi lo dà. In secondo luogo, è certo e noto che i supplementi di congrua, nei quali, come avversariamente si sostiene, va in parte erogata la quota di concorso, sono colpiti dalla tassa di manomorta a carico dei percipienti. E se così è, se per queste speciali erogazioni vi ha chi paga la tassa di manomorta, perchè dovrebbe anche pagarla chi con parte delle sue rendite, forzosamente toltagli, fornisce la somma per le erogazioni stesse? La quota di concorso non sfugge dunque alla tassa di manomorta perchè, o la deve pagare il Fondo per il culto, come sopra un reddito patrimoniale, o la pagano gli enti i quali ne risultano beneficati. Nella stessa guisa poi che le Mense vescovili possono pretendere di farsi ammettere in deduzione per l'accertamento della manomorta la quota di concorso, il Fondo per il culto potrà farsi ammettere pure in deduzione i supplementi di congrua, come sua passività patrimoniale e perchè la tassa è applicata a carico dei percepienti.

A questo punto non sarà inopportuno notare che la Commissione centrale delle imposte dirette ha ritenuto doversi la quota di concorso caratterizzare quale una annualità passiva a favore di altri, e come tale essere deducibile dall'importo dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile (Dec. 28 dicembre 1871, num. 16,717).

Ma si disse inoltre che la quota di concorso non ha carattere di tassa perchè non si paga nè allo Stato nè alla Provincia o al Comune, ma al Fondo culto e non è ad essa applicabile il privilegio fiscale. Abbiamo già discorso intorno all' indole specifica della quota di concorso e non ci ripetiamo ; come abbiamo anche fatto cenno dell'art. 35 del Decreto legislativo 7 luglio 1866, penultimo capoverso. Osserviamo d'avvantaggio che non è da una caratteristica tutta affatto formale che deve dedursi la essenza di un contributo che come la quota di concorso è obbligatorio e forzoso e rappresenta una coattiva detrazione dalle rendite patrimoniali dell'ente colpito. Ciò detto cade l'argomento e si rivela inconcludente.

Si aggiunse ancora e si ribadì che la legge è tassativa e che nessuna deduzione si emette nello accertamento della quota di concorso all'infuori di quelle indicate per la determinazione della manomorta e della manomorta stessa (art. 31, l. 7 luglio 1866). Da ciò vuolsi avversariamente dedurre che " la tassa di manomorta va applicata e liquidata anche sulla parte di reddito che formerà la quota di concorso, e va poi detratta per formare il reddito imponibile su cui si paga la quota di concorso e che in conseguenza quando il legislatore stabilisce che per liquidare la quota di concorso deve dal reddito essere dedotta la tassa di manomorta non si può, per la contraddizione che nol consente, per liquidare la tassa di manomorta dedurre dal reddito la quota di concorso come si pretende ". Ma qui è evidente che havvi petizione di principio, dandosi per dimostrato il dimostrabile e adoperandosi per la dimostrazione il punto controverso. Altra cosa è dire che nel determinare la quota di concorso debbasi dedurre la manomorta, altra che la manomorta debba pagarsi dall'ente ecclesiastico anche sulla quota di concorso. Difatti, prima, per la ragione della progressività della quota concorso, si stabilisce il reddito complessivo con le deduzioni suindicate, e ciò non esclude, che costituito questo complessivo reddito, si sgravi della manomorta l'ente colpito della quota concorso, sulla somma che questa quota rappresenta, o che la manomorta a dedursi sia precisamente quella che deve pagare l'ente colpito dalla quota concorso, non quella che spetta a pagarsi al Fondo pel culto o agli altri enti beneficati.

Oltre di ciò, non è vero che la legge sia tassativa, quanto alle deduzioni, perchè abbiamo già visto come si deducano altre passività non tassativamente dalla legge indicate ed è riconosciuto che si deducono pure le spese di esazione ed amministrazione.

In ordine a queste considerazioni si è dalla regia Finanza

aggiunto che con la legge 14 luglio 1864, raccolta poi in testo unico nel 24 agosto 1877, fu imposta la tassa di ricchezza mobile, che si paga anche dagli enti che pagano la manomorta, e fu disposto che la ricchezza mobile venga dedotta dal reddito nell'applicazione della tassa di manomorta (art. 71 testo unico) e non si dispose per lo contrario con la legge del 1866 che la quota di concorso venisse dedotta per l'accertamento della manomorta. L'argomento non ha valore, perchè non si possono a condizioni diverse applicare identici criteri. Anzitutto l'avere la legge taciuto per quanto riguarda la quota di concorso è tal fatto che vantaggia la nostra tesi, in quanto il legislatore, come è razionalmente a supporsi, non poteva dubitare che la deduzione dell'*aes alienum* non venisse operata. E d'altronde, la condizione mutava anche perchè non si trattava più di un unico ente che godesse dei redditi in varia guisa tassabili, ma di due enti: uno costretto a spogliarsi di parte delle sue rendite e l'altro esclusivamente favorito mediante il trasferimento in lui delle stesse. E perciò anzi venne, come sopra si è detto, ritenuto che la quota di concorso va dedotta dall'importo dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Nè si può, infine, affermare che noi abbiamo trascusato di esaminare le legge sulla quota di concorso fermandoci su quella di manomorta. La censura è insussistente, perchè noi abbiamo messe le due leggi fra loro in rapporto per dedurre dalla essenza dei due istituti il fondamento della nostra tesi.

I notai del Vicariato e l'art. 185 del Codice Penale

SOMMARIO. — 1. Osservazioni generali. — 2. Fatto che ha dato origine alla questione. — 3. Esame dell'articolo 185 Cod. pen. - Cosa s'intenda per pubbliche funzioni. — 4. Mancanza del dolo. — 5. Il notaio e cancelliere del Vicariato non è pubblico ufficiale. - Carattere religioso del suo ufficio. — 6. Applicazione degli estremi dell'articolo 185 Cod. pen. a tale fattispecie - Mancanza del dolo. — 7. Esame circa l'applicazione dell'art. 186 Cod. pen. — 8. Sua inapplicabilità. — 9. Altre questioni. — 10. Origini dei notari pontifici. - Attribuzioni. — 11. Conclussione.

1. Una elegante questione si è in questi ultimi tempi presentata all'esame del Pretore urbano di Roma, questione finora non mai stata risoluta dalla giurisprudenza nè esaminata dalla dottrina. Si trattava di vedere se il notaio del Vicariato, assumendo pubblicamente il titolo di notaio, commette il reato di cui al-

l'art. 185 Codice penale. Riassumeremo in breve il fatto, com'è esposto nella sentenza enunciata.

2. Il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri, informato che il sig. Paolo Presutti, sulla vetrina del suo ufficio in via Uffici del Vicario, n. 44, aveva messo la qualifica di " Notaro e Cancelliere del Vicariato ", nella adunanza del 12 maggio 1898, ritenuto che un tal fatto costituisce un abuso da non tollerarsi, incaricò il presidente d'invitare il Presutti a togliere dalla sua vetrina la qualifica di " notaro " che non aveva.

Il Presutti rispose che egli si valeva del suo diritto, perocchè avrebbe potuto mostrare, ad ogni richiesta da parte di chiunque, la nomina di " Notaro e Cancelliere del Vicariato " conferitagli dall'Emo Cardinale Parocchi.

Di tali spiegazioni non furono soddisfatti i membri del Consiglio notarile, i quali nell'adunanza del 16 giugno dello stesso anno, avendo ritenuto essere il titolo di notaro un grado accademico conferibile solo con decreto reale, di cui naturalmente il Presutti era privo, riferiva il fatto al Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma, invitandolo a provvedere per far cessare l'abuso di tale titolo da parte del sunnominato Presutti.

Ed infatti il Presutti da tale autorità veniva inviato innanzi al giudizio del Pretore per rispondere del delitto di usurpazione di funzioni pubbliche, di cui alla prima parte dell'art. 185 del Codice penale.

Il Pretore pertanto con una dotta quanto elaborata sentenza assolse l'imputato per inesistenza di reato (1); secondo la nostra opinione, giustamente, come or ora cercheremo dimostrare.

3. L'art. 185 del nostro Codice penale, nella sua prima parte, quella cioè per cui il Presutti è stato condotto avanti il magistrato, così si esprime:

" Chiunque indebitamente assume o esercita funzioni pubbliche, civili o militari, è punito con la detenzione fino a tre mesi ".

La prima questione che ci si presenta innanzi alla lettura di tale articolo si è di vedere appunto in che cosa consistono tali pubbliche funzioni.

Per pubbliche funzioni possiamo soggiungere che s'intendono quelle che si esercitano in virtù di una delegazione di una pubblica autorità, sia civile che militare.

---

(1) Tale sentenza in data 3 settembre 1898, inedita, fu compilata dall'egregio magistrato avv. Ricciulli.

La pubblica funzione, come nota il Giriodi (1), non è altro che uno dei due elementi costitutivi dell'ufficio pubblico, il quale può definirsi " un'istituzione mercè cui le attività individuali vengono assunte in modo stabile a servizio dello Stato per fini di interesse generale e con determinate attribuzioni, i cui limiti sono fissati obbiettivamente, sia per estensione territoriale, sia per natura di affari ".

Le funzioni, adunque, assegnate ad ogni pubblico ufficio, come campo entro il quale deve esercitarsi la sua attività, non possono essere che di carattere pubblico, vale a dire debbono riguardare fini d'interesse comune. Così è ufficio pubblico tanto quello che ha per iscopo la conservazione dell'ordine e della sicurezza generale interna ed esterna, quanto quello il cui compito si limita a promuovere in sfera più modesta il benessere sociale sotto qualsiasi aspetto, oppure a provvedere e raccogliere i mezzi pecuniari occorrenti per far fronte alle spese pubbliche. Per tali ragioni appunto le facoltà conferite ad ogni pubblico ufficio per l'esercizio del suo mandato sono un'emanazione del potere sovrano (2).

Di tale carattere è appunto l'ufficio del notaro, non tanto per l'ufficio in sè stesso considerato, quanto per la delicatezza delle funzioni da lui esercitate, che ha bisogno di una garanzia, sia per coloro che l'esercitano, sia per coloro in favore dei quali sono esercitate. E l'art. 207 del nostro Codice penale sanziona appunto tali principii, includendo i notai nella categoria delle persone chiamate ad esercitare le funzioni pubbliche e dette perciò " pubblici ufficiali. "

4. Seguitando l'esame dell'art. 185 Cod. pen., dobbiamo anche riconoscere che per l'esistenza del reato ivi contemplato è necessario il dolo. L'elemento intenzionale o morale del reato, giusta la regola generale dell'art. 45 Cod. pen., consiste appunto nel dolo, ossia nella volontà deliberata di esercitare le funzioni di cui non si è investiti, o, per meglio dire, nella coscienza di esercitare od assumere indebitamente atti inerenti ad una pubblica funzione.

5. Or bene, applicando i suesposti principii al caso in esame, facilmente si dedurrà che ben a ragione il magistrato ha emesso il suo verdetto assolutorio per inesistenza di reato. Infatti, il notaio e cancelliere del Vicariato non può adempiere a nessuna

---

(1) *I pubblici uffici e la gerarchia amministrativa* (Milano, Società editrice libraria, 1897).

(2) Giriodi, *op. cit.*, n. 3.

pubblica funzione, per la natura stessa del suo ufficio in primo luogo e poi, considerata la fattispecie, egli veramente non s'incaricava di ciò, come è stato dai testi, due notai propriamente detti, affermato. L'ufficio di notaio e cancelliere del Vicariato è un ufficio tutto speciale che non ha nulla a che vedere colle funzioni pubbliche; egli non s'incarica di atti civili e tanto meno militari. Il notaio e cancelliere del Vicariato non è nè può essere considerato pubblico ufficiale, a norma dell'art. 207 del nostro Codice penale, non essendo nominato dal Capo dello Stato con suo decreto e neanche come notaio, nel significato che noi comunemente diamo a tale ufficio. Infatti mancano a lui tutti i requisiti stabiliti dalle leggi del notariato e non è d'uopo che abbia gradi accademici; intendiamo parlare naturalmente di quelli concessi dalle nostre Università. Il suo ufficio è esclusivamente *religioso* e si limita alla compilazione e rogazione di dati atti.

Di tutte le attribuzioni che le varie leggi concedono ai notai pubblici egli non se ne occupa, nè se ne potrebbe occupare, i suoi atti non essendo di niun valore per quelle date materie. Di funzioni pubbliche, adunque, esercitate da tale specie di notaio non è dunque il caso di parlarne.

6. Nè certamente a lui può imputarglisi il dolo. A parte la affermazione del lungo tempo che tale ufficio esiste senza che mai dal Consiglio notarile fosse stato notato, affermazione che potrebbe facilmente esser combattuta, sta in fatto che egli ha chiaramente specificato la natura delle sue funzioni: " notaro e cancelliere del Vicariato „.

Si noti bene, se egli avesse scritto semplicemente " notaio „ fuori del suo ufficio, forse avrebbe potuto trarre in inganno qualche individuo, ma egli si è dato la cura di spiegare che le sue funzioni non erano quelle degli altri notai, che, come pubblici ufficiali, debbono esser sempre a disposizione del pubblico per qualunque affare si abbia bisogno dell'opera loro, ma egli spiegava la natura del suo ufficio, aggiungendo alla qualifica di notaio quella di *cancelliere* e di soprappiù la specifica " del Vicariato „.

E, francamente, non si comprende come i membri del Consiglio notarile non si siano allarmati anche del titolo di " cancelliere „ assunto dall' imputato, e, come ogni cittadino può farlo, non lo abbiano denunziato parimenti al Procuratore del Re.

7. Ci sembra che dopo tali spiegazioni, rimanga ben poco della imputazione fatta al Presutti. L'art. 185 del Codice pen. non sarà certamente a lui applicabile; mancando l'estremo del

dolo. Ma potrebbe sorgere il dubbio circa l'applicazione dell'ar-l'articolo 186, che riguarda appunto l'usurpazione del titolo.

Si può dire infatti che di comune tra i notai pubblici e il notaio del Vicariato non vi sia che il titolo. Tale articolo adunque potrebbe forse applicarsi alla fattispecie.

Nella sentenza, il magistrato, occupato solo a dimostrare l'inapplicabilità dell'art. 185, non ha pensato all'art. 186. La dimenticanza dell'egregio magistrato è stata più apparente che reale: basta leggere attentamente l'articolo in esame per rendersene edotti.

8. L'art. 186 si esprime: " Chiunque porta indebitamente e pubblicamente i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio, ovvero si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità, o cariche pubbliche, è punito con la multa da lire cinquanta a mille.

" Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato. „

Coloro adunque i quali vorrebbero nella fattispecie applicare l'art. 186 del Cod. pen. dovrebbero sostenere che l'imputato " si arrogava cariche pubbliche „. Ebbene ci sembra aver sufficientemente dimostrato che nel caso in esame siamo molto lontani dalle " cariche pubbliche „, essendo tale carica propria ed esclusiva del Vicariato. A ragione dunque il magistrato estensore della sentenza non ha voluto neppure incaricarsi di tale possibile e infondata obbiezione.

9. Crediamo pertanto che la questione debba esser considerata da un punto di vista più elevato assai di quello che non sia una semplice controversia giudiziaria. La questione, lieve in apparenza, va a colpire nella sostanza le prerogative del Sommo Pontefice, a cui lo Stato italiano nel campo spirituale ha conceduto piena ed intera indipendenza colla legge 13 maggio 1871.

10. L'istituzione dei notai pontifici è di origine antichissima. La tradizione vuole che risalga alla fine del primo secolo dell'êra cristiana, e più precisamente sotto il pontificato di Clemente I nell'anno 93, il quale divise la città di Roma in tanti rioni, ponendo in ognuno di questi un notaio.

Si aggiunga poi che le Decretali parlano anche di notai nominati dal Papa, il quale in tale nomina aveva diritti eguali a quelli dell'Imperatore. Questi notai erano considerati come pubblici ufficiali.

Ma, venendo a tempi più moderni, fin dal 1823 sotto il papa Pio VII vi erano quattro notai del Vicariato, nominati con Bolla pontificia, ai quali era affidato, esclusivamente, senza che

gli altri notai della città potessero immischiarsene, l'incarico, tra gli altri, di rilasciare certificati per i matrimoni religiosi, e di essere chiamati a funzionare da cancellieri nelle cause di canonizzazioni. A tali notai o cancellieri si faceva la concessione di tale ufficio anche per i loro successori in perpetuo, i quali tutti potevano disporre di tale ufficio come meglio loro sembrasse, cioè alienarlo, affittarlo, ecc., sempre però coll'autorizzazione del Vicariato, per impedire che questo ufficio, delicatissimo per sua natura, non passasse a persone indegne.

Fino al 1870 però, conviene anche dirlo, questi notari, oltre l'ufficio essenzialmente ecclesiastico, potevano anche esercitare l'ufficio, ci si permetta di così chiamarlo, civile come tutti gli altri notai. Ma, s'intende bene, erano due uffici distinti, che potevano cumularsi insieme, ma giammai confondersi.

11. Ora dunque, da quanto abbiamo fin qui esposto, una sentenza di condanna, da parte dell'autorità giudiziaria, che avesse impedito ai notai del Vicariato di assumere tale titolo, avrebbe colpito indirettamente di nullità una Bolla pontificia riflettente materie esclusivamente ecclesiastiche e perciò insindacabili dall'autorità civile, come si può facilmente ricavare dall'articolo 17 della legge del 13 maggio 1871 sulle guarentigie pontificie.

Il Papa adunque, come Vescovo di Roma e per esso il Cardinale vicario o il vice-gerente, aveva ed ha pieno diritto di nominare siffatti notai, i quali se hanno identico nome dei notai pubblici, ne hanno diverse le attribuzioni, essendo queste esclusivamente ecclesiastiche. L'autorità civile adunque non ha nulla a che vedere in siffatte nomine, le quali per la suaccennata legge appartengono di pieno diritto all'autorità ecclesiastica, senza ostacolo alcuno.

Come si può vedere, siamo ben lungi dallo scorgere in tali fatti un'ipotesi qualunque di reato, e non possiamo mai abbastanza lodare il magistrato arbitro della controversia per aver saputo troncare una questione che avrebbe potuto portare delle serie conseguenze nel campo della politica ecclesiastica.

Avv. Giuseppe Corazzini.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma
23 agosto 1898.
Pres. CARDONA, ff. P. — *Est.* PUGLIESE.
Demanio c. *Politti.*

Fondazione autonoma a scopo di culto — Giudizio incensurabile — Onere imposto agli eredi — Obbligatorietà — Mancanza di garentia — Mancanza di persona avente azione giuridica per l'adempimento dell'onere — Inesistenza dell'ente autonomo.

E' incensurabile in Cassazione il giudizio del magistrato di merito che, interpretando la disposizione testamentaria, ritiene che questa abbia dato luogo ad un semplice legato pio con onere a scopo di culto (1).

Alla creazione del vero e proprio ente autonomo è indispensabile, oltre lo scopo di culto, l'assegno di rendita e la perpetuità, il vincolo di obbligatorietà nell'onere imposto all'eredità; e non v'ha quindi ente autonomo, quando non siasi stabilita alcuna garentia, e quando manchi la designazione di persona che possa costringere con azione giuridica gli eredi all'adempimento dell'onere (2).

Atteso in diritto che prive di fondamento si appalesino le censure che il ricorso muove alla denunciata sentenza per aver escluso il requisito di autonomia nel legato stabilito dal testatore D. Giacomo Politti, e sottratto quindi la istituzione in esso creata agli effetti della legge eversiva del 1867.

La impugnata pronunzia, invero, dopo aver premesso essere innegabile il concorso del duplice requisito (scopo di culto e perpetuità) nel legato in parola, si avvisò di poter qualificare la istituzione come semplice legato pio con onere a scopo di culto, interamente abbandonato alla coscienza degli eredi, perchè ritenne mancasse assolutamente il carattere di autonomia, per effetto del quale avrebbe potuto venire assoggettato alla soppressione.

E cotesta mancanza le parve evidente ed incontestabile pel fatto di non essere stata stabilita veruna garantia di sorta per vincolare le rendite assegnate dal testatore, essendo la eredità passata da quest'ultimo assolutamente libera nel possesso degli eredi, e per non essere stata accordata a persona qualsiasi una azione giuridica per costringere questi eredi all'adempimento di quelli obblighi, i quali, per questo, finirono con ridursi ad obblighi meramente morali. Questa opinione della Corte di appello veneta non solo, a rigore di principii, è da reputare incensurabile in Cassazione, ma essa, qualora potesse venir discussa, troverebbesi perfettamente esatta, perchè risponde alla verità dei fatti ed ai principii della legge. Sarebbe incensurabile; imperocchè, fondata sull'interpretazione della disposizione testamentaria, sulla intelligenza della volontà del testatore, non mira a risolvere un qualsiasi quesito di diritto, ma si aggira, e restringe, in apprezzamento di un fatto e nella manifestazione del convincimento del giudice.

Risponde alla verità dei fatti (dato che volesse discutersi nel suo intrinseco valore); perchè dal tenore del testamento, che si è avuto cura di riferire qui quasi integralmente, emerge realmente come nessuna garentia sia stata dettata per vincolare la rendita assegnata, nessuna obbligatorietà sia stata sanzionata contro gli eredi per lo adempimento dell'onere, e nessun mezzo di coercizione sia stato indicato per i casi di inadempienza. — Risponde, eziandio, ai principii di legge ed alla giurispru-

(1) Confr. Cass. di Roma 28 luglio 1896, Savoia c. Finanze (vol. VII, p. 286).

(2) Confr. in materia: stessa Cass. di Roma 10 giugno 1898 (vol. in corso, pag. 514). Con precedenti decisioni la Corte suprema aveva ritenuto che, in mancanza di designazione di altre persone, l'azione per l'adempimento può spettare alla Chiesa, nella quale fu disposta la perpetua celebrazione delle messe (decis. 16 marzo 1897: vol. VII, p. 151) od al Vescovo (decis. 13 maggio 1890: vol. II, pag. 241-242). Veggasi pure App. di Roma 27 gennaio 1897 (vol. VII, p. 460).

denza, in quanto che sia noto come alla creazione del vero e proprio ente autonomo non possono bastare lo scopo di culto, lo assegno di rendita e la perpetuità. Occorre come indispensabile il vincolo di obbligatorietà nell'onere imposto alla eredità e parimenti indispensabile si è la indicazione determinata di chi, avvalendosi di questo vincolo, abbia i mezzi legali necessari per costringere gli inadempienti al mantenimento dell'obbligo, del quale vennero gravati dal fondatore.

Senza il concorso di questi estremi non solo lo stesso carattere di perpetuità può venir meno; perchè quello, che avrebbe dovuto essere obbligo assoluto ed imprescindibile nei gravati, si traduce in mera facoltà di costoro, in impegno morale e di pura coscienza; ma per ciò solo la vita, la indipendenza e l'autonomia dello ente scompariscono.

Nè vale il dire, siccome fa il ricorso, che anche senza garentia ipotecaria possa reggersi il concetto di autonomia nello ente; imperocchè basti la possibilità di una semplice azione personale, sperimentabile contro la eredità, per assicurare lo adempimento del peso del quale son gravati gli eredi.

A prescindere dall'osservare quale possa essere, in ordine ad efficacia e sicurezza, la diversità fra un diritto nascente da ipoteca e lo sperimento d'una semplice azione personale, soggetta ad innumerevoli eventi, egli è certo che, quando l'onere non sia stato imposto col vincolo della obbligatorietà e siasi, invece, affidato alla volontà del chiamato, l'una e l'altra azione difficilmente potrebbero *jure* competere. E ciò precisamente quando manchi la persona che sia stata *ex voluntate testatoris* investita del diritto di ricorrere allo sperimento legale dell'una o dell'altra per il mantenimento della istituzione. Mancanza, la quale, nella specie, è fatta ognora più palese dalla circostanza che il custode era da nominare dagli stessi eredi, chiamati al soddisfacimento del peso. Custode, per altro, che non può nemmeno reputarsi giuridico rappresentante *ad omnia* dell'istitutore dell'ente rimpetto alla eredità di costui, perchè gli manca il mandato.

Nè sul serio si può far ricorso a diritti di patronato; imperocchè questo concetto emigra completamente, quando si vogliano esaminare la volontà del sacerdote D. Politti e le disposizioni rivelatrici di questa volontà consacrate nel testamento. Egli non volle dare ai suoi eredi che un semplice pietoso incarico e, prevedendo il caso che costoro avessero potuto mancare di eseguirlo, si affidò, con preghiere ed implorazioni di carattere tutto morale, al suo nipote Antonio, perchè avesse trovato modo, vendendo qualche capitale o mobili, di far proseguire la celebrazione delle messe. Ed opportunamente è osservato dalla sentenza denunziata come questo nipote non sia stato neanco nominato esecutore testamentario con poteri speciali da parte del testatore oltre quelli in genere provenienti *ex lege*.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

16 agosto 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Alaggia.

Chiesa di S. Pancrazio di Roma c. *Municipio di Roma, Fondo pel culto* e *Ministero della pubblica istruzione.*

Chiesa di titolo cardinalizio — Concessione in perpetuo del Cardinale titolare ad un monastero — Cessione a titolo precario e di uso — Cessione a titolo di proprietà — Giudizio di fatto — Chiese e cose che neppure col Beneplacito apostolico sono alienabili — Concessione modale — Apprezzamento incensurabile.

Commenda — Beneficio — Alienazione di beni — Validità — Beneplacito apostolico. Sentenza — Motivazione.

È giudizio di fatto incensurabile quello del magistrato di merito che dall'esame dell'atto di concessione di alcuni beni ad un monastero ritiene che dei medesimi venne fatta cessione non a solo titolo precario e di uso, ma a titolo perpetuo e di proprietà (1).

La commenda *è equiparata al beneficio, ed attribuisce al titolare la qualità di vero*

beneficiato, e non soltanto quello di custode ed amministratore dell'ente; e perciò egli rappresenta l'ente stesso, e può alienare i beni che ne costituiscono la dotazione, purchè la vendita venga sanzionata dal Beneplacito Apostolico (2).

Non merita censura il magistrato di merito (e del resto la censura sarebbe inammessibile in Cassazione) per avere interpretata la concessione in perpetuo che il Cardinale commendatario di una chiesa, già di titolo cardinalizio, fece ad un monastero, nel senso che s'intese alienare a questo tutto ciò che poteva formare oggetto di vendita, e riservare invece il dominio delle cose che neppure col Beneplacito Apostolico sono alienabili, quali la chiesa, gli arredi sacri e le catacombe (3).

Il giudice deve indicare nella sua sentenza le basi sostanziali del suo convincimento, ma non ha altresì l'obbligo di menzionare tutte le ragioni per le quali egli l'abbia attinto piuttosto da un elemento anzichè dall'altro, e molto meno di rispondere a tutte le ragioni e a tutti gli argomenti addotti dalla parte soccombente (4).

Il vedere se una determinata concessione fu semplicemente modale, perchè tutto il godimento dei beni sarebbe stato assorbito dal modus *senza alcun vantaggio giuridicamente apprezzabile, o se invece comprendeva un trasferimento di proprietà, sottoposto a condizione risolutiva per inadempimento degli oneri imposti, è questione di apprezzamento insindacabile in Cassazione* (5).

La Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma, in applicazione della legge 19 giugno 1873, n. 1402, prendeva possesso durante l'anno 1874 dei beni del soppresso monastero dei Carmelitani Scalzi di S. Pancrazio fuori le mura di Roma, cioè del fabbricato dell'ex monastero, dell'annessa chiesa e di un orto adacquativo, con casa rustica posta a breve distanza dalla porta di S. Pancrazio e descritto ai num. 17 e 18 della mappa 154 ed al n. 229 della mappa 57 del suburbio di Roma.

Il fabbricato dell'ex convento fu dal R. Commissario per la liquidazione dell'asse ecclesiastico ceduto al Comune di Roma con atto del giorno 8 luglio 1884, assumendosi dalla comunità gli obblighi di conservare nel fabbricato stesso tre stanze a disposizione del rettore *pro tempore* di detta chiesa e di rilevare il Governo ed il R. Commissario di qualsiasi domanda e molestia, che per qualsivoglia causa o fatto potesse essere mossa relativamente all'immobile consegnato.

La chiesa, dichiarata monumentale, fu ceduta, con atto 18 aprile 1885, dal R. Commissario al Ministero dell'istruzione pubblica.

L'orto adacquativo, coll'annessa casa rustica, fu con atto del 7 ottobre 1875 aggiudicato a Filippo De Dominicis, che lo acquistò per conto di una signora Mayer Stehlen.

Con citazione 8 febbraio 1895 il canonico D. Luigi Patrizi-Accursi, nella qualità di vicario ed amministratore della chiesa di S. Pancrazio, di titolo cardinalizio di Roma, convenne davanti il

(1 5) La sentenza riduce a questioni di fatto e di apprezzamento quelle presentate col ricorso; e crediamo che non avesse torto a considerarle in tal modo. Ma tuttavia l'interpretazione data dalla Corte di appello all'atto di concessione del 1662 non apparisce, a nostro avviso, meno arbitraria ed erronea; essa scisse un unico atto per venire a conseguenze opposte, per ritenere, cioè, che la concessione in perpetuo importava trasferimento di dominio per alcune cose, non lo importava per altre. L'assoluta inalienabilità di quest'ultime doveva meglio chiarire la volontà del concedente; siccome questi non aveva potuto intendere di trasferire il dominio della chiesa, degli arredi sacri, delle catacombe, così non poteva con la medesima disposizione avere inteso di trasferire la proprietà del fabbricato, degli altri annessi e dipendenze. Del resto, per venire a quella interpretazione la Corte di appello dovette sorvolare su alcune clausole dell'atto di concessione, inconciliabili col concetto dell'acquisto del *dominio* da parte dei religiosi; era inibito a costoro di cedere ad altri i locali a qualsivoglia titolo, e d'implorarne dal Pontefice la facoltà; ed erano lasciate a carico del concedente le spese delle riparazioni straordinarie: nel Breve di Alessandro VII, approvativo della concessione: e negli atti dei posteriori Pontefici, che assegnavano ai Cardinali titolari la chiesa coi fabbricati annessi, si rinvenivano poi altri importanti elementi per respingere la interpretazione che la Corte di merito intendeva far propria.

Tribunale di Roma l' Amministrazione del Fondo pel culto, succeduta al regio Commissariato, per sentir dichiarare che quella chiesa, una al fabbricato con gli orti e terre annesse, non fu colpita dalla legge 19 giugno 1873, che estese alla Provincia Romana le leggi generali eversive degli enti e beni ecclesiastici, e per conseguenza sentirsi condannare alla restituzione dei succennati beni, nonchè alla restituzione dei frutti indebitamente percetti ed al risarcimento dei danni ad essa chiesa derivati, da liquidarsi in separata sede.

A sostegno di siffatta domanda, l'attore deduceva che la chiesa di S. Pancrazio, di titolo cardinalizio, fu fatta edificare dal Pontefice S. Simmaco sopra il cemeterio di S. Calepodio; che tale chiesa aveva sempre fatto parte della commenda spettante al Cardinale titolare; che essa perciò costituiva un ente autonomo capace di possedere come persona giuridica, ed i beni in controversia rappresentavano la dotazione della stessa chiesa; che l'essenza delle commende si riassume intrinsecamente nel fine di custodire ed amministrare i beni dell' ente commendato; che in conseguenza, quando il Cardinale Maidalchini, nel 1662 faceva ai PP. Carmelitani Scalzi la concessione di cui in atti, non fece, nè poteva fare, che la concessione della chiesa e beni annessi a titolo meramente precario e per un uso determinato; che però, non facendo tali beni parte del patrimonio del monastero soppresso, non potevano essere devoluti allo Stato, ma dovevano restituirsi alla commenda cardinalizia non soppressa, e quindi al Cardinale titolare *pro tempore*, di cui l'attore era il rappresentante.

La convenuta Amministrazione del Fondo per il culto, con atto del 2 luglio 1885, denunziata al Comune di Roma la lite promossa dal Patrizi-Accursi, citò il Comune stesso a comparire davanti il Tribunale medesimo per opporre all'attore tutte le eccezioni e deduzioni che avesse ritenuto opponibili a tutela del proprio interesse e per sentirsi, nel caso di accoglimento dell'avversaria domanda riguardo al fabbricato dell'ex monastero preindicato, dichiarare tenuto a prestare la garanzia chiestale dall'Amministrazione e rilevare questa indenne dalle conseguenze del giudizio.

Il Ministero dell' istruzione pubblica deliberò di intervenire in giudizio a tutela dell'interesse della generalità dei cittadini a vedere conservato un edificio storico e monumentale, qual'è la chiesa di S. Pancrazio.

Contestata la lite, e riunita la causa principale a quella di garanzia, le Amministrazioni convenute dedussero, nel merito, che la domanda dell'attore dovea respingersi per la ragione che i diritti dei Cardinali sulle chiese dei loro titoli sono meramente spirituali ed onorifici e tali da non attribuire vera giurisdizione sugli annessi monasteri e sopra i loro beni; e perchè la surriferita concessione del 1662 venne fatta in uso perpetuo ed a titolo di proprietà, e quindi la chiesa di S. Pancrazio ed i beni annessi facevano parte integrale del patrimonio del monastero nel tempo in cui questo venne soppresso.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 17-24 febbraio 1896, accolse, per quanto di ragione, la domanda del canonico Patrizi-Accursi. Per lo effetto, nel dichiarare la chiesa, la canonica, le catacombe e soprasuolo relativo non colpiti dalle leggi del Regno di soppressione e conversione delle corporazioni religiose e dei beni ecclesiastici, condannò l'Amministrazione del Fondo pel culto, e per essa il Comune di Roma ed il Ministero della pubblica istruzione, a restituire al canonico Patrizi-Accursi, nella suddetta qualità, e per esso al Cardinale titolare Achille Manara, la chiesa di S. Pancrazio, la canonica ad essa annessa, già adibita a convento degli ex Carmelitani Scalzi, le catacombe di S. Calepodio col relativo soprasuolo, nonchè tutti gli arredi sacri mobili alla chiesa pertinenti, il tutto senza pregiudizio dell'alta sorveglianza spettante al Ministero della pubblica istruzione per i monumenti, ancorchè tenuti dalla Santa Sede e dagli enti religiosi non soppressi.

L'Amministrazione del Fondo per il culto, il Ministero della pubblica istruzione ed il Comune di Roma interposero appello da tale sentenza, e la Corte di appello di Roma, con sentenza resa addì 23-31 dicembre 1896, accogliendo parzialmente i proposti appelli, pronunziò come appresso:

« Dichiara non colpito dalle leggi di soppressione e conversione 7 luglio 1866, 15 agosto 1867 e 19 giugno 1873 la chiesa di S. Pancrazio situata nel suburbio di Roma di titolo cardinalizio, le annesse catacombe di S Calepodio, i relativi mobili, suppellettili ed arredi sacri, secondo la descrizione risultante dal verbale di presa di possesso del 1875 da parte degli agenti demaniali e le tre stanze dell'attiguo monastero dei monaci Carmelitani Scalzi, le quali nel giorno di detta presa di possesso erano destinati per uso del cardinale titolare.

« Perciò dichiara illegittima la corrispondente presa di possesso, e ne ordina la restituzione all'attuale Cardinale Manara, od a chi per esso, salvi e riservati al Ministero della pubblica istruzione tutti i diritti spettantigli in virtù delle leggi sopra i predetti edifici sacri, dichiarati e considerati come monumentali.

« 2° Dichiara invece colpiti dalle leggi predette (e quindi legale la relativa presa di possesso da parte degli agenti demaniali) i soprasuoli delle catacombe ed il fabbricato del suddetto monastero coi suoi annessi, meno le tre stanze riservate come sopra per uso del Cardinale titolare.

« 3° Dichiara non farsi luogo a deliberare sulla domanda in garantia spiegata contro il Comune di Roma.

« 4° Dichiara infine compensate le spese di 1° e 2° grado nei rapporti di tutte le parti fra loro, anche rispetto al giudizio spiegato in garantia contro il Comune di Roma ».

La Corte, esaminando le questioni di merito della causa, ritenne innanzi tutto, che la chiesa di S. Pancrazio, eretta in titolo cardinalizio, è un ente autonomo ecclesiastico, non colpito dalle leggi di soppressione e conversione 7 luglio 1866, 15 agosto 1867 e 19 giugno 1873. Ciò risulta dalle tradizioni storiche, di cui la Corte parla ampiamente, e secondo le quali alla chiesa venne *ab origine* assegnata una dotazione, che serviva per la custodia e la ufficiatura della chiesa e delle catacombe sottostanti: che in seguito, Papa Leone X, nel 1517, la eresse in titolo cardinalizio, e la dote tuttora esisteva; che la Chiesa stessa coi beni annessi costituiva la commenda del Cardinale titolare; che il Cardinale Maidalchini, volendo in miglior modo provvedere all'ufficiatura della chiesa, v'introdusse i padri Carmelitani Scalzi, affinchè vi fondassero, come fecero, il seminario delle missioni orientali; al quale effetto il detto cardinale Abate, con istrumento 7 gennaio 1662, approvato dal Breve Pontificio di Alessandro VII del primo successivo marzo, concesse ai medesimi monaci in perpetuo la chiesa, il fabbricato del convento e le terre annesse. Da tale istrumento la Corte argomenta per dire, che il Cardinale Maidalchini volle espressamente salva ed a sè riservata con speciale e ripetuta menzione la detta dote costituita e perpetua della chiesa, e volle soltanto concedere ai padri Carmelitani la sola amministrazione, coll'obbligo del triennale rendiconto. Coi quali estremi è innegabile, soggiunge la Corte, l'autonomia della chiesa e la sua personalità giuridica, la quale è ribadita dalla qualità di commendatario, che il prefato Cardinale rivestiva nell'atto in cui, dei sacri edifizi, fabbriche e terre annesse concedeva ai monaci l'uso o godimento perpetuo, essendo risaputo che la commenda ecclesiastica importa l'obbligo della custodia della chiesa e relativi beni; e se di questi beni l'uso e godimento perpetuo *super nudis muris* importava trasferimento di proprietà, non produsse e non poteva produrre gli stessi effetti in ordine agli edifici sacri, chiesa e catacombe, di loro natura inalienabili, ed ai quali non può intendersi esteso il beneplacito apostolico, per mancanza di facoltà nello stesso Pontefice, secondo la

canonica dottrina; la quale alienazione sarebbe stata incompatibile con la permanenza della qualità di commendatario nel concedente, colla riserva dei diritti di dotazione e delle tre stanze a favore del medesimo, nel quale non venne meno il cumulo dei diritti, privilegi, onorificenze e giurisdizioni, che a quel titolo erano annesse e che egli volle espressamente conservati.

Ciò non ostante, osserva la Corte, tutto il resto, ossia fabbricati e soprasuoli delle catacombe, benché un tempo formassero l'accessorio della chiesa, pure per effetto della concessione perpetua anzidetta si trasferì nel dominio del monastero, di cui ha dovuto seguire la sorte in esito della soppressione, di guisachè, rispetto a questi altri stabili, la presa di possesso fu conforme alla legge. Ciò dimostra la Corte, con l'esaminare e trascrivere nel suo testo le parti più rilevanti del citato istrumento del 1662, nel confrontarne tra loro le diverse clausole, e più specialmente nel chiarire le parole: « *precario nomine commendatarii pro tempore possidere* ».

Tali parole, rileva la Corte, non si riferivano al Cardinale e suoi successori, ma ai preposti dei Carmelitani, i quali appunto dichiaravano, che in caso di riversibilità dovesse intendersi, che eglino fin d'allora possedevano *precario nomine* i beni concessi in perpetuo; che all'evenienza del caso stesso si obbligavano di restituire. E la Corte spiega in questo modo anche altre clausole del contratto, e finisce per dire che la clausola di concessione data *in perpetuum* ivi più volte ripetuta, e molte altre clausole del contratto sono assolutamente incompatibili col precario; quali sono il fine non temporaneo che determinò le concessioni, l'ufficiatura della chiesa e la erezione del seminario per le missioni orientali, la riserva delle tre stanze per il Cardinale, il patto di non alienare, il patto di riversibilità, e la menzione e deroga alle costituzioni apostoliche *super bonis ecclesiae non alienandis*.

Nè il contrario si può desumere dall'obbligo assunto dell'inventario e del rendiconto triennale, perchè queste obbligazioni si riferivano non solo al caso di riversibilità, ma anche in relazione alla chiesa ed all'autonomia dell'ente rappresentato dal Cardinale abate, il quale avea riservato a sè le rendite costituite per la dotazione che doveano mantenersi distinte da quelle del monastero e del seminario.

Contro la sentenza della Corte di appello ha interposto ricorso il canonico D. Luigi Patrizi-Accursi, nella qualità assunta negli atti, proponendo i seguenti tre mezzi di annullamento:

Col primo mezzo si censura la sentenza per violazione del par. 1°, Regolamento gregoriano 1834, della legge 24 *Dig. deposit.*; della Costituzione *Extrav. Ambitiosae de rebus Ecclesiis non alien.* e della regola di diritto « *ubi in verbis nulla ambiguitas est, etc.* », e degli art. 517, 360 e 361 Codice procedura civile.

La Corte, nell'intendere la concessione del 1662, nel senso di alienazione di dominio, ha violato le regole che governano siffatta materia. L'idea dell'alienazione incontrava ostacolo nella *qualità*, che di fronte alla chiesa commendata, rivestiva il Cardinale Maidalchini, poichè l'essenza delle commende si riassume nel fine di custodire ed amministrare i beni dell'ente commendato, e quindi l'alienazione della dote di essa costituiva un atto eccedente le facoltà del commendatario.

Vi era inoltre nel commendatario un assoluto difetto di autorizzazione ad alienare nel senso della nota *Extrav. Ambitiosae*, la cui violazione si verifica non solo nel caso che manchi in modo assoluto il beneplacito apostolico, ma anche quando al beneplacito stesso si dia una estensione maggiore di quella che esso ha. Ora la sentenza non ha punto esaminato l'atto sovrano per vedere se esso era o non conforme all'intelligenza che essa ha creduto di dare alla concessione stessa, e se ciò avesse fatto, avrebbe facilmente rilevato che il Breve Pontificio autorizzava soltanto ad una concessione a titolo precario, e non perpetuo. La sen-

tenza quindi cadde in un duplice vizio: mancò al precetto della motivazione sopra questo punto essenziale, e violò la ricordata *Extrav. Ambitiosae*, secondo la quale è nullo intrinsecamente l'atto di alienazione non conforme al Breve Pontificio.

Infine la sentenza, esaminando l'atto di concessione del 1662, mentre ritenne valida l'alienazione del convento e del giardino, ritenne poi l'inalienabilità assoluta del tempio, perchè cosa sacra, senza considerare che il tutto faceva parte dello stesso atto, ed era stato concesso nello stesso modo e congiuntamente. Ora è assolutamente arbitrario il decidere, che sebbene più cose siano state concesse congiuntamente, *eadem ratione*, e nello stesso modo, alcune si possono ritenere concesse in semplice uso, ed altre in proprietà.

Secondo mezzo. — Violazione degli articoli 517, n. 2, 360, 361 Cod. di proc. civile, e della legge 4ª *Dig. de legibus.*

La sentenza merita censura per difetto di motivazione, in primo luogo perchè nell'interpetrare la concessione Maidalchini non tenne conto delle Bolle pontificie posteriori al Breve di Alessandro VII, dalle quali risultava ad evidenza che il Card. Maidalchini aveva concesso ai religiosi soltanto l'uso e non la proprietà del convento; in secondo luogo, perchè non motivò sopra varie condizioni espresse nell'istrumento del 1662, che erano assolutamente inconciliabili colla pretesa alienazione del dominio, quali il divieto di cedere i beni per qualunque titolo, l'obbligo espresso dal Cardinale di fare le riparazioni straordinarie ai locali, che gravano soltanto il proprietario, mentre le ordinarie sono consone alla concessione dell'uso.

Terzo mezzo. — Violazione della legge 17 par. 4, *Dig. de condit. et demostr.*, delle leggi 3, 55 e 35 princ. *Dig. de condit. causa non secuta*, e della legge 10 Cod. dello stesso titolo, e della legge 15 *Dig. de auro argento legato.*

La concessione, di cui trattasi, fu fatta allo scopo, che tutto il godimento del fabbricato venisse assorbito dall'adempimento del *modus*, consistente nell'ufficiatura della chiesa e nella dimora del seminario, e soltanto per gli usi al seminario necessarii. Ciò vuol dire che i religiosi non acquistavano che il solo diritto di amministrare i beni a tutto uso e consumo del seminario, mentre pel dippiù erano semplici *ministri voluntatis*, cioè mandatari del *modus*. Ora se la concessione non fu diretta all'ente seminario, e neppure ai religiosi, i qual doveano soltanto compiere un mandato contrattuale, questo importa, che la proprietà non potendo intendersi senza che vi sia una persona fisica o giuridica che la rappresenti, conviene dire necessariamente che essa restò alla chiesa. In conseguenza, la clausola con la quale si dichiarava ai religiosi di possedere *praecario nomine commendatarii*, non si riferiva alla condizione risolutiva, ma significava che i religiosi erano semplici *mandatarii* per la esecuzione del *modus*, e quindi aveano soltanto un possesso precario che esercitavano in nome del commendatario.

Osserva in diritto:

Che i tre mezzi del ricorso, sotto l'aspetto di denunziare la sentenza per erronei criterii d'interpetrazione e per violazioni di legge, male dissimulano la censura, che in sostanza si muove a quel giudizio di fatto, che costituì per la Corte di merito la sola materia controversa e decisa. Poichè questa si compendiava tutta nello esame dell'atto di concessione fatta nel 1662 dal Cardinale *pro tempore* ai Rev. PP. Carmelitani scalzi, della chiesa di S. Pancrazio e beni annessi, e nel vedere se con esso si era inteso cedere tali beni al monastero a solo titolo precario e di uso, ovvero a titolo perpetuo e di proprietà; nel quale ultimo caso non era poi dubbio, che, per effetto della soppressione del monastero e delle leggi eversive ecclesiastiche, quei beni sarebbero stati legittimamente devoluti al Demanio dello Stato. Ora, la Corte di merito, dietro accurato esame dell'atto succennato, desumendo dalle parole e dal contenuto

di esso, dal riscontro fra loro delle varie clausole e da altre speciali circostanze dell'alienazione, quale fu l'effettiva volontà delle parti contraenti, ebbe a convincersi, che con l'atto del 1662 si volle stipulare una vera e propria cessione a titolo perpetuo della proprietà di detti beni, sottoponendola, in casi preveduti, a condizione risolutiva e di riversibilità; fatta però eccezione della chiesa ed arredi sacri, e delle sottoposte catacombe, di cui il Cardinale volle riservare a sè il pieno ed assoluto dominio.

Ciò premesso, cade di peso la censura che si muove alla Corte di merito, per aver ritenuto, in controsenso delle leggi ecclesiastiche e specialmente della Costituzione « *Extrav. Ambitiosae de rebus Eccles. non alienandis* », che il Cardinale titolare e commendatario della chiesa di S. Pancrazio, il quale altro non era che il custode ed amministratore dei beni dell'ente commendato, potesse avere giuridica facoltà di alienare la dote di esso. Imperocchè, a prescindere, che per la nota regola « *commenda aequiparatur beneficiis proprie dictis*, ex Concilio Tridentino, sess. 24ª, cap. 17, *De reformatione* », la commenda attribuisce al titolare la qualità di vero beneficiato e non soltanto quella di custode ed amministratore dell'ente, egli è certo, che per essere il Cardinale il solo rappresentante legittimo di esso, ben poteva, ai termini della surriferita Costituzione *Extrav.*, alienare i beni costituenti la dotazione dell'ente, purchè la vendita fosse sanzionata dal Beneplacito Apostolico. Ora, avendo la Corte ritenuto in fatto, che l'atto di concessione del 7 gennaio 1662 era stato di poi approvato dal Breve pontificio di Alessandro VII in data 1° marzo successivo, prodotto pure in atti, veniva meno così ogni ragione di dubbio sulla perfetta regolarità e legalità di quella vendita, secondo le norme stesse del vigente diritto ecclesiastico.

Nè si dica che sarebbe stato compito della Corte lo esaminare se il Beneplacito Apostolico era conforme al precedente atto di concessione del 1662, e che, se ciò avesse fatto, la Corte di merito avrebbe veduto che l'approvazione del Pontefice si limitò alla semplice concessione dell'uso dei beni e non al trasferimento del dominio; giacchè siffatta questione non fu mai fatta innanzi ai giudici del merito, e non si può censurare una sentenza per non avere motivato su ciò che non formava oggetto di controversia tra le parti in causa; e molto meno poi si potrebbe istituire in questa sede una indagine di puro fatto circa la identità o la diversità e limitazione tra l'atto di concessione e la Bolla pontificia.

Neppure si ravvisa attendibile l'altra censura fatta alla denunziata sentenza, per violazione dei principii direttivi della interpretazione dei contratti, avendo essa ritenuto, che più cose, le quali con lo stesso atto venivano date *congiuntamente*, *eadem ratione*, e nello stesso modo, alcune si fossero concesse in semplice uso, ed altre in proprietà. Imperocchè questo importa sempre una censura inammissibile in questa sede circa l'interpretazione del contratto e la volontà delle parti contraenti. Infatti la Corte non ha detto, che con la stessa clausola e con identiche parole si fossero congiuntamente trasmesse più cose al monastero, ma dall'insieme del contratto ha argomentato che alcune furono date in proprietà, altre in semplice uso; ed ha dato pure ragione di tale distinzione, osservando che si volle alienare tutto ciò che poteva formare oggetto di vendita, e che si riservò invece il dominio delle cose inalienabili, neppure col Beneplacito Apostolico, quali la chiesa, gli arredi sacri e le catacombe.

Che per le stesse ragioni si presenta inammissibile l'altro appunto, che si fa alla sentenza, la quale, nell'interpretare la concessione Maidalchini del 1662, non avrebbe tenuto conto delle Bolle successive al Breve di Alessandro VII, le quali chiarivano la vera natura dell'originaria concessione; e non avrebbe poi motivato sopra altre condizioni in questa espresse, che sarebbero inconciliabili colla pretesa alienazione del dominio. Difatt

il giudice del merito deve indicare nella sentenza le basi sostanziali del suo convincimento, ma non ha altresì l'obbligo di menzionare tutte le ragioni per le quali egli l'abbia attinto piuttosto da un elemento, anzichè dall'altro. Molto meno poi ha il dovere di rispondere a tutte le ragioni ed a tutti gli argomenti, che la parte succombente invocava a sostegno di un diverso apprezzamento del fatto medesimo. D'altronde le succennate Bolle pontificie furono tenute presenti dalla Corte nel senso voluto dalla stessa parte, ora ricorrente, come atte cioè a provare la immutata autonomia dell'ente, mentre esse non venivano punto invocate per dimostrare la vera natura della cessione degli altri beni, contenuta nell'atto del 1662, e quindi non furono pure esaminate sotto questo riguardo dalla Corte di appello.

Che infine la questione col terzo mezzo del ricorso, oltre ad essere inattendibile, perchè proposta la prima volta in Cassazione, si risolve anche essa in una questione d'interpretazione di clausole contrattuali. Imperocchè il vedere se la concessione del 1662 fu semplicemente modale, perchè tutto il godimento dei beni dato ai Carmelitani sarebbe stato assorbito dal *modus* senza verun altro vantaggio giuridicamente apprezzabile, o se invece comprendeva un trasferimento di proprietà mobiliare ed immobiliare, sottomesso a condizione risolutiva per inadempimento degli oneri imposti all'acquirente, implica appunto l'esame del contenuto dell'istrumento, e l'indagine sulla presunta volontà dei contraenti. Non si tratta dunque di errata definizione giuridica di un contratto, di cui non sieno controverse l'intelligenza e la portata dei patti, ma si tratta invece di varia definizione di diritto dipendente dal diverso convincimento di fatto circa il vero scopo avuto di mira dai contraenti, la semplice trasmissione dell'uso dei beni, ovvero la trasmissione in perpetuo del dominio, col solo diritto di riversibilità dei beni stessi al concedente nei casi d'inadempimento volontario o involontario delle condizioni imposte.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma
18 giugno 1896.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Troise.

Demanio e Fondo pel culto c. *Comune di Verona ed altri.*

Fidecommesso — Ente morale — Legislazione austriaca.

Tassa del 30 per cento — Devoluzione di beni — Istituzioni fidecommissarie — Esenzione.

Ha luogo la sostituzione fidecommissaria di cui all'art. 608 del Cod. civile austriaco, anche quando sia istituito erede un ente morale coll'obbligo di trasmettere l'eredità adita ad un secondo nominato erede nel caso di sua soppressione.

Agli effetti della detrazione della tassa del 30 per cento, non può alla devoluzione di cui all'art. 22 della legge 7 luglio 1866 assimilarsi la sostituzione fidecommissaria, la quale va quindi esente dalla tassa suddetta.

Attesochè la Corte, interpretando il testamento del Bernardi, vi trovava la sostituzione fedecommissaria autorizzata dall'art. 608 del Codice civile austriaco, e punto vi leggeva una semplice condizione risolutiva ed un patto di devoluzione, condizione e patto che il ricorso pretende di leggervi.

Nè questa, che è interpretazione sovrana, è viziata, siccome pretende il ricorso, da erroneo concetto giuridico, in ordine all'indole ed alla natura del fedecommesso, applicato all'entee morale indefettibile.

Il codice austriaco, in fatti, che pur riconosce la persona morale e la dichiara capace del diritto di proprietà, art. 286, lungi dal limitare questa capacità, in tema di fedecommesso in favore di enti indefettibili, elevandosi al concetto più ampio del fedecommesso romano, questa capacità implicitamente riconosce, stabilendo nel ricordato articolo 608 che il testatore può imporre al suo erede l'obbligo di trasmettere dopo la sua morte, *od in altri casi de-*

terminati, l'eredità adita ad un secondo nominato erede. Sicchè quest'obbligo conserverà tutta la sua efficacia, ed opererà l'effetto della trasmissione anche nella ipotesi che lo s'imponga, come nella specie, all'erede che sia ente indefettibile, perchè la sua indefettibilità non toglie che si possa verificare *il caso determinato dal testatore per la trasmissione*, quando esso, come nel caso in esame è avvenuto, sia stato soppresso. E qui vuolsi aggiungere, ad illustrarne il concetto, che è bene compatibile il fedecommesso con l'ente morale obbligato a trasmettere l'eredità ad un secondo nominato erede, perchè fino questo ente è soggetto alla morte, come per soppressione decretata dall'autorità competente, o per estinzione dei membri suoi al di là del numero legale.

Ora la sostituzione fedecommissaria opera indubbiamente questo effetto: che, verificandosi l'evento della trasmissione, il sostituito entra in rapporto diretto ed immediato col *de cuius*, e lo rappresenta, raccogliendone la eredità *ex tunc*.

Ma questo che è l'effetto del fedecommesso, considerato in se stesso, diventa più manifesto nel sistema del Codice austriaco, il quale, con sanzioni speciali, tra le quali vanno ricordate quelle degli articoli 613, 618, 631, assegna all'erede istituito la parte dell'usufruttuario coi diritti ed obblighi dell'usufrutto, e con proprietà limitata; sicchè, quando questo usufrutto sia finito, la proprietà, senza limitazione di sorta, si consolida nel sostituito, pel diritto che il testamento gli conferiva, e che, prima che si verificasse il caso della sostituzione, era soggetto soltanto alle limitazioni stabilite, in favore del possessore del fedecommesso.

Pubblicata pertanto la legge del 7 luglio 1866, essa, sopprimendo l'istituto dei Fate-bene-fratelli, non fece se non che avverare l'evento, a cui era subordinato il diritto pieno degli Istituti dei Sordo Muti, e del reverendo Nicola Mazza, i quali, perchè laici, non furono soppressi.

Ma appunto perchè questi avevano, come si è rilevato, anche prima della pubblicazione di quella legge, un diritto di proprietà, anche limitato, che si voglia, sui beni vincolati, non fu giuridicamente possibile di questi la indemaniazione, nè la detrazione del 30 0[0 sulla rendita, che della indemaniazione è il surrogato, in più angusti confini.

Questa legge del 7 luglio fu pubblicata nel Veneto il 28 luglio 1866, e le tenne dietro il decreto regio 4 novembre 1866. Nella sua pubblicazione intanto vigeva il Codice austriaco, e con esso conservavano la loro efficacia le sostituzioni fedecommissarie che all'ombra sua erano state fondate: sostituzioni, le quali solamente più tardi furono regolate e sciolte col decreto contenente le disposizioni transitorie del 25 luglio 1871; sicchè è manifesto che, non avendo derogato la legge di soppressione al Codice, nè altrimenti regolato le sostituzioni, quella di cui si discorre, per le cose già dette, impedì che seguisse la indemaniazione dei beni lasciati dal Bernardi col peso della sostituzione, ed impedì del pari che dalla loro rendita si detraesse quella del 30 per cento.

Il ricorso nell'ultima parte, ripiegando, osserva che, in ogni caso, per gli effetti della detrazione della tassa in esame, non corre differenza sostanziale tra la sostituzione fedecommissaria e la devoluzione, le quali sono due forme contenute nella formula comprensiva dell'articolo 22 della legge 7 luglio 1866, e si rassomigliano anche sotto il rispetto del diritto quesito.

Però questa assimilazione non si può mandar buona, sia perchè, in tema di tassa, non è permesso procedere per analogia, sia perchè, se è lecito argomentare, che come la legge di soppressione ha fatto salvi i diritti di devoluzione e di riversione, così del pari ha rispettato quelli dipendenti dalla sostituzione fedecommissaria, non è lecito del pari argomentare che la detrazione del 30 per cento debba avvenire nelle sostituzioni, come è stabilito per le devoluzioni.

E non è lecito, e perchè la legge si tace, e perchè se un vero diritto que-

sito assiste il sostituito, garentito pienamente dall'obbligo di conservare e restituire, che incombe al possessore del fedecommesso, non è lo stesso di chi non ha che un diritto di devoluzione, sottoposto a tutte le vicende, che a traverso un lungo periodo di tempo possono frustarne o ridurne i vantaggi, e rimpetto alle quali, ed alla mera aspettiva che ne dipende, la stessa detrazione del 30 per cento non è punto una sorpresa per chi la subisce.

Per questi motivi, la Corte rigetta. ecc.

Appello di Roma.

28 giugno 1898.

Pres. Puccioni, P. P. — *Est.* Piolanti.

Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma c. Vescovo di Bergamo.

Fondazione per studi ecclesiastici — Collegio a favore di giovani di una diocesi — Studi della teologia e del diritto canonico — Obbligo della prima tonsura — Carattere ecclesiastico dell'istituto — Art. 13 della legge sulle guarentigie — Violazione delle tavole di fondazione e degli statuti — Azione del Vescovo — Responsabilità degli amministratori ed esecutori testamentari. Azione in giudizio — Vescovo — Rappresentanza degli interessi religiosi della diocesi — Articolo 36 Codice proc. civile — Interesse morale.

Ha carattere ecclesiastico il collegio od istituto nel quale possono essere ammessi soltanto i giovani di una determinata diocesi, già insigniti della prima tonsura, e che intendono laurearsi in teologia e diritto canonico, unici studi permessi per volontà del fondatore nell'istituto stesso; nulla importando in contrario il fatto che non tutti gli ammessi dovessero poi necessariamente dedicarsi al sacerdozio (1).

Tale collegio od istituto, se eretto in Roma, cade sotto il disposto dell'art. 13 della legge 13 maggio 1871. n. 214, sulle guarentigie, e sfugge a qualsiasi ingerenza dell'autorità governativa (2).

Il Vescovo della diocesi, alla quale debbono appartenere i giovani contemplati nella suddetta fondazione, ha interesse ed azione in giudizio per esigere dagli amministratori ed esecutori testamentari il rispetto delle tavole di fondazione (3).

A ciò non è di ostacolo il citato art. 13 della legge sulle guarentigie, non trattandosi di controversia politica fra Chiesa e Stato, ma di semplice azione diretta ad ottenere che gli amministratori ed esecutori testamentari rimangano nell'orbita del loro limitato potere (4).

Il Vescovo è il rappresentante e tutore degli interessi religiosi e spirituali della sua Diocesi (5).

Anche l'interesse morale può essere attributo di azione giudiziaria. (6).

Non può essere consentito a semplici amministratori ed esecutori testamentari di allontanarsi dalla volontà del fondatore, ed anzi di violarla assolutamente col destinare le rendite del Pio Lascito a profitto di persone che vogliono prendere altro indirizzo da quello avuto di mira dal testatore (carriera ecclesiastica), ed in servizio di un fine diverso da quello proposto dal testatore medesimo (7).

Gli amministratori ed esecutori testamentari non possono però essere ritenuti personalmente responsabili dei danni a favore di una Diocesi per avere aperto, in violazione delle tavole di fondazione e degli statuti, concorsi non a vantaggio di giovani della Diocesi stessa, che intendevano dedicarsi alla carriera ecclesiastica, ma a vantaggio di quelli che intendevano darsi in genere a studi superiori, *non trattandosi di danni pecuniariamente apprezzabili, ed essendo stati i detti amministratori autorizzati con Note ministeriali a proseguire nello stesso modo i concorsi* (8).

Nè possono essere ritenuti responsabili personalmente dei danni verso i chierici

---

(1-9) Omettiamo la motivazione di *fatto*, perchè questo si rileva più che a sufficienza, sia dalla motivazione di *diritto*, sia dalla sentenza del Tribunale di Roma 18 agosto 1897, riferita nel precedente volume, pag. 610, sia dallo studio: *Gli amministratori di un istituto per studi ecclesiastici ed il rispetto delle tavole di fondazione*, pubblicato nello stesso volume, pag. 385 e seg.

Non può certamente non farsi plauso alle massime sancite dalla presente sentenza circa il carattere della istituzione e l'ammessibilità dell'azione giudiziaria da parte del Vescovo, e poste in piena luce con molta dottrina ed evidenza di ragionamento dal valoroso estensore della sentenza medesima.

esclusi dal concorso, quando questi non hanno dimostrato la ingiustizia ed illegalità della esclusione e di possedere i requisiti voluti dai Regolamenti-Statuti, e quando essendo maggiore il numero dei concorrenti in rapporto ai posti da conferirsi, niuno di essi aveva la certezza di riuscire eletto (9).

Diritto. - Attesochè i principali appellanti ripropongono in questa sede la pregiudiziale eccezione di carenza di azione nel Vescovo di Bergamo a proporre le domande contenute nella citazione introduttiva del giudizio; affacciano pure l'assoluta improponibilità della domanda attesa l'indole politica della disposizione racchiusa nell'invocato articolo 13 della citata legge. Qualora poi tali eccezioni non fossero ammesse si conclude nuovamente in merito per la totale reiezione delle domande medesime.

Attesochè, quantunque l'affacciata eccezione di carenza di azione appaia in sè medesima d' indole eminentemente pregiudiziale, e di conseguenza normalmente fosse da discutere e da decidere prima di ogni altra, risulta però evidente nella specie che i fondamenti di siffatta eccezione, e il merito della medesima non possono essere rettamente apprezzati altrimenti che esaminando prima ed avanti ogni cosa la essenza, l'intima natura, e il fine della fondazione che forma il soggetto dell'attuale giudizio, la quale determinazione si collega intimamente ed indissolubilmente colla quistione della legittima veste e rappresentanza del Vescovo di Bergamo all'effetto di potere oppur no promuovere le domande su cui l'autorità giudiziaria è chiamata a pronunziare.

Attesochè il Cerasoli, nel fondare il Collegio che da lui doveva prendere nome, ordinò e prescrisse che questo avesse in tutto e per tutto, *ad unguem*, ad uniformarsi alle ordinazioni, statuti e regole dettate dal cardinale Girolamo Mattei pel Collegio da questo istituito con testamento dell'anno 1603.

Dunque la fondazione del Cerasoli trovasi in perfetto rapporto di *referente a relato* con quella del Mattei che da tempo era in pieno esercizio, e alla quale la mente, la volontà del testatore si riportava completamente.

Ora quale fosse la natura e quale il fine del Collegio Mattei, oltrechè dalla Bolla *Altitudo divinae* di Paolo V del 16 dicembre 1605, colla quale autorizzò la erezione di codesto Collegio in ente morale, risulta nella maniera la più evidente dalle Costituzioni fatte pel Collegio Mattei, le quali nell'anno 1735 vennero ripubblicate per tipi della Reverenda Camera Apostolica per la loro piena applicazione al Collegio Cerasoli.

Nel Capo I, n. 1, che regola l'ammissione degli alunni in quest'ultimo Collegio, è stabilito che quelli soltanto potranno esservi ammessi che siano di padre e madre di nazione Bergamasca, nobili e poveri, costituiti nell'età almeno di circa diciassette anni, *qui illis literis iam imbuti sint ut Sacrae Paginae et Juri Canonico* (quae sola studia in Collegio permittuntur) *operam dare possint, qui saltem clericali tonsura insigniti sint,* quique aliis demum omnibus conditionibus polleant, quae in Capitulis aperitionis Collegii exprimuntur.

All'ultimo paragrafo poi del Capo IV che s'intitola *De studiis litterarum* è detto che - ivi - « Ad tollendas autem difficultates aliquas, quae circa ipsorum scholasticorum studia possent occurrere, declaramus ipsos posse operam Logicae et Philosophiae eousque dare quantum et quousque eis sufficiet pro ingressu ad *Sacram Paginam*, et similiter posse eosdem Jure Civili eousque studere, quousque eis sufficiet *pro ingressu ad Jus Canonicum.*

Dunque il Cerasoli volle, come aveva voluto il cardinale Mattei per l'Istituto da esso fondato, che i giovani bergamaschi a cui profitto aveva istituito il Collegio, non ad altri studi dovessero applicarsi, come costituenti le vere e sole scienze nelle quali dovessero versare per raggiungere il fine della propostasi carriera, che quelli della Sacra Teologia e del Diritto Canonico: ogni altro studio doveva essere di preparazione o di semplice complemento.

Senonchè, mentre questa principalis-

sima prescrizione contenuta nelle Costituzioni è del massimo momento per determinare, anche da sola, la natura e il fine del lascito Cerasoli, a ciò si aggiunge il tenore del Decreto del 22 settembre 1629 di Asdrubale Mattei, fratello ed erede del Cardinale fondatore, e rivestito della qualità di amministratore e governatore del Collegio, al quale il Cerasoli impose che il proprio si avesse a conformare.

Questo Decreto che indubbiamente dovette essere tenuto presente da Monsignor Cerasoli, come quello che di undici anni precede il costui testamento, è di ura importanza capitale nel soggetto tema. Congiunto o non congiunto materialmente al testo delle prefate Costituzioni, esso pel suo contenuto necessariamente vi appartiene, e si compenetra nelle medesime, poiché ha un solo scopo, quello cioè di spiegare e dichiarare qual fosse la mente e la volontà del Cardinale Mattei nello istituire il suo Collegio, specialmente in relazione al propostosi fine al quale gli studi da intraprendersi dagli alunni dovevano essere coordinati. Perciò appunto è intitolato: *Decretum pertinens ad caput IV de studiis literarum*, del quale capo un passo importantissimo fu pocanzi riferito, ed ecco come in detto Decreto si esprime il governatore Asdrubale Mattei - ivi - « *Cum praesertim eo semper spectaverit piissimi Fondatoris mens, ut* Seminarium erigeretur religiosorum hominum *qui Christianis virtutibus instituti, sacrisque disciplinis ac litteris eruditi, idonei fieri possent* animarum Pastores *in aedificationem Corporis Christi, ad divini verbi, coelestisque doctrinae panem digne fidelibus erogandum, Christoque cooperandum in salutem animarum* ». Come dunque e su qual fondamento contendere che il Cerasoli, come il Mattei, avesse istituito il suo Collegio all'unico scopo di formarvi dotti e valenti ecclesiastici, i quali tornando alla loro patria, ivi nella Diocesi bergamasca, si dedicassero all'esercizio del sacro ministero a spirituale utilità di quella popolazione? E' ben chiaro che tutte le particolari disposizioni, inserite nelle prefate Costituzioni, sono coordinate al raggiungimento di codesto fine.

I due Regolamenti-Statuti degli anni 1845 e 1858, approvati e confermati dalla Sacra Congregazione degli studi per sovrana autorizzazione del Sommo Pontefice, furono intesi ad assicurare il pieno adempimento della volontà dell'istitutore in ciò che aveva di essenziale ed immutabile, unicamente derogandovi, segnatamente l'ultimo di essi, per ciò che si atteneva ai requisiti di ammissibilità, per meglio armonizzare l'Istituto colle mutate circostanze dei tempi. E' influentissimo ciò che è detto all'art. XVI del Regolamento del 1858, rapporto al requisito della *nobiltà* al quale si deroga, ove è d'uopo, coll'ammettere anche giovani di *civile condizione*, e, subordinatamente, eziandio quelli di *grado inferiore*, sulla considerazione - ivi - « che essendo i giovani col ricevere *la tonsura* (e di questa almeno dovevano essere insigniti gli aspiranti) *ascritti al Clero* devono con ciò considerarsi in certa guisa nobilitati per il dovuto riguardo che devesi al Clero nella società cristiana ».

È dunque chiaro che le rendite del pio lascito Cerasoli non possono essere erogate che a profitto di coloro che intendono percorrere la carriera ecclesiastica, essendo esclusa in omaggio alle tavole di fondazione qualsivoglia altra destinazione. Perciò appunto gli studi prescritti sono principalmente ed indeclinabilmente quelli della Sacra Teologia, e soltanto questi compiuti, si potrà, se tempo avanza, intraprendere quelli del diritto civile e canonico (art. III), e ciò si ordina dopo di essersi all'articolo 1 disposto « che finchè le circostanze non saranno tali da consigliare l'apertura di un separato Collegio, resti ferma la destinazione del *Seminario Romano* per il collocamento degli alunni, qualora i signori amministratori coll'annuenza del Cardinale protettore non credessero scegliere altro *Collegio ecclesiastico* ».

Rispetto poi alle persone da dover essere beneficate col lascito del Cerasoli,

il Regolamento-statuto dell'anno 1858 giustamente si uniforma alla intenzione espressa dal pio fondatore di voler volgere la sua istituzione a beneficio della sua patria. Quindi prescrive che insino a che ciò sia possibile, gli aspiranti debbano essere figli di padre e madre di nazione bergamasca ivi *tuttora domiciliati*, definendosi che per nazionalità bergamasca si dovrà intendere il territorio che all'epoca del testamento del Cerasoli era considerato come appartenente alla nazione bergamasca; e si aggiunge che si avrà pure precipuo riguardo a coloro i cui genitori, o almeno il padre fosse nato e domiciliato attualmente nella diocesi di Bergamo. E all'art. XXV è detto che soltanto *in mancanza* di giovani concorrenti da Bergamo, potrà farsi luogo nell'applicazione del rescritto del 7 ottobre 1834 di Papa Gregorio XVI, potere cioè in tal caso concorrere ai posti Cerasoli *anche i figli dei nazionali bergamaschi* dimoranti *in Roma* dopo di avere accertato con doppio successivo avviso di concorso riuscito infruttuoso, l'assoluta mancanza di giovani provenienti da Bergamo. E' anche stabilito all'art. XIV che quando l'alunno avrà compiuto il corso di teologia, qualora fosse il caso di farsi luogo alla proroga di qualche anno oltre il 25° anno di età dell'alunno, per porlo in grado di intraprendere o di compiere il corso legale, la proroga non sarà accordata *senza che l'Ordinario del giovane, che sarà interpellato, ne convenga.*

Attesochè tutto ciò premesso, la Corte non crede di dover seguire i dotti difensori delle parti nell'amplissimo sviluppo da loro dato alla dimostrazione dei rispettivi assunti. Tutto quanto la valorosa difesa dei Guardiani è venuto storicamente e dottrinalmente esponendo per riuscire alla conclusione che l'Istituzione Cerasoli è un'opera pia e non un ente ecclesiastico, non può valere a distruggere ciò che d'altronde risulta evidente; che cioè il Cerasoli volle fondare e fondò un Collegio destinato a formare degli ecclesiastici e non altri professionisti di sorta alcuna. E a raggiungere questo scopo mira il Regolamento-statuto dell'anno 1858 in tutte e singole le sue disposizioni in omaggio alla volontà dell'istitutore. Senza ammettere ciò si renderebbe incomprensibile quel requisito di ammissibilità per cui si vuole che l'aspirante sia insignito *almeno della prima tonsura clerica'e*, secondo la fondazione Mattei, alla quale il Cerasoli volle completamente conformare la propria. Si renderebbe incomprensibile il surriferito decreto di Asdrubale Mattei del 22 settembre 1629, dichiarativo che mente e volontà del Cardinale Mattei quella fu di formare dei pii sacerdoti, forniti di elevata scienza teologale e di gius canonico, i quali attendessero alla cura delle anime. Sarebbe infine incomprensibile la materia degli studi, ponendosi al sommo il conseguimento della laurea in teologia.

Evidentemente dunque l'Istituto Cerasoli è uno di quegli istituti cattolici *fondati per la educazione e coltura degli ecclesiastici*, di cui parla l'art. 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214, e dei quali è disposto che continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

Del resto, la domanda del Vescovo è pure diretta a fare annullare il concorso dell'anno 1896, e mira a costringere i signori Guardiani dell'Arciconfraternita a mettere d'ora innanzi i loro avvisi di concorso in armonia col prescritto dalle Tavole di fondazione, e dal corrispondente Regolamento-statuto dell'anno 1858. E tale domanda, e lo scopo pratico cui mira si ravvisano legittimi e tali da meritare la sanzione del magistrato, benanco indipendentemente dall'invocato articolo 13, imperocchè non possa essere consentito a semplici amministratori ed esecutori testamentari di allontanarsi dalla volontà dell'istitutore, e anzi di violarla assolutamente col destinare le rendite del pio lascito a profitto di persone che vogliono prendere altro indirizzo da quello avuto in mira dal testatore, e in servizio di un fine diverso da quello proposto dal testatore medesimo.

Attesochè, definiti per tal modo la natura ed il fine della istituzione Cerasoli, nonchè il luogo e le persone cui egli chiamava al godimento della sua pia disposizione, è anche agevole risolvere la questione di pretesa carenza di azione del Vescovo.

Mons. Cerasoli volle recare un beneficio tutto spirituale alla patria sua, e che anche conferisse al lustro e decoro della medesima, fondando una istituzione diretta al fine di dare a Bergamo e alla sua diocesi zelanti operai e istruiti ministri per la cura delle anime, per usare le espressioni del *Moroni* in relazione al collegio Mattei, sul quale doveva modellarsi anco quello del Cerasoli.

Ora, se così è, come ritenere privo di azione il Vescovo di Bergamo a poter proporre domande intese appunto ad ottenere che la istituzione del Cerasoli non sia da tal fine distolta? Non è il Vescovo il rappresentante, il tutore o vindice degli interessi religiosi e spirituali della sua diocesi?

Si obbietta che la Diocesi non è un ente morale che abbia personalità giuridica, che essa è una semplice circoscrizione territoriale. Ma a questa stregua anco la parrocchia tale dovrebbe definirsi. Il vero però è che nel territorio circoscritto dalla Diocesi esiste, vive e si muove una moltitudine di persone che sotto il rapporto religioso costituisce una vasta associazione morale, la quale ha interessi spirituali da tutelare, e non può tutelarli e difenderli altrimenti che in quanto rappresentata dal suo Vescovo e per organo del medesimo.

Non è mica l'interesse dei pochi singoli individui i quali possono avere i requisiti per concorrere al lascito Cerasoli quello che il Vescovo di Bergamo rappresenta e difende nell'attuale giudizio; il Vescovo rappresenta invece l'interesse della collettività tutta quanta al cui bene spirituale mirò il Cerasoli nella sua istituzione.

E mentre per la costante interpretazione data dalla dottrina e dalla giurisprudenza all'art. 36 del Cod. di proc. civ., anche l'interesse morale può essere attributo di azione giudiziaria, è impossibile disconoscere nel concreto che il Vescovo di Bergamo come tale e nella sua alta rappresentanza ha interesse morale elevatissimo da promuovere in questa causa.

E per verità non si saprebbe a chi mai tale azione potesse competere se al Vescovo non competesse, essendo evidentemente nel tema d'impossibile applicazione l'art. 182 della legge comunale e provinciale invocato *ex adverso*, il quale però al n. 4, parlando d'interessi dei *diocesani*, riconosce la esistenza della Diocesi considerata come collettività di persone.

Si è pure obiettato non esservi corrispondenza fra i Comuni della provincia e quelli della diocesi di Bergamo, inquantochè parecchi Comuni di detta provincia apparterrebbero ad altre diocesi. Ma ciò non rileva, perocchè pure ammesso che il beneficio del lascito Cerasoli si estenda a tutti i Comuni compresi nella Provincia, ammette la stessa difesa degli appellanti che il Cerasoli intese prima di tutto di dotare di una benefica istituzione la patria sua, e vale a dire la città di Bergamo e il suo territorio, e quindi il Vescovo, come rappresentante degli interessi spirituali della Città che è sede della Chiesa cattedrale, nonchè della Diocesi che costituisce il nucleo principale degli interessi la cui tutela gli spetta di pieno diritto, poteva indubbiamente e può spiegare l'azione di che si tratta.

Finalmente la pretesa carenza d'azione del Vescovo, e perfino la incompetenza dell'autorità giudiziaria (cui pure si accenna dall'illustre patrocinio dell'Arciconfraternita) si vorrebbe eziandio appoggiarla all'indole della legge 13 maggio 1871, che si afferma eminentemente politica.

Si osserva che non si saprebbe far dipendere dal giudizio di un Tribunale la definizione di una controversia che interessa i rapporti fra lo Stato e la Chiesa e che il Vescovo di Bergamo non può certo rappresentare la Santa Sede.

Ma si risponde che nel presente giudizio il magistrato non è affatto chia-

mato a decidere una controversia politica fra Chiesa e Stato, i quali non sono in causa, e in rapporto ai quali la presente è *res inter alios*. L'obbiettivo dell'azione è quello di far rientrare i Guardiani nell'orbita del loro limitato potere di semplici esecutori testamentari ed amministratori del lascito Cerasoli. Per dare fondamento all'azione del Vescovo bastano le Tavole di fondazione, le Costituzioni del Collegio Mattei, il Regolamento-statuto dell'anno 1848. Lo scopo della domanda è che si riconosca che i posti del lascito Cerasoli sono conferibili soltanto ai giovani bergamaschi che intendono percorrere la carriera ecclesiastica, e intanto solo il Vescovo ha promosso l'attuale giudizio in quanto i signori Guardiani dell'Arciconfraternita recentemente si sono da tale norma allontanati.

La quistione pertanto è puramente giuridica, di competenza dell'autorità giudiziaria, e le premesse osservazioni dimostrano che il Vescovo ha indubbiamente veste legittima per promuoverla nello interesse della Diocesi da esso rappresentata.

Attesochè per tuttociò l'appello principale dei Guardiani debba essere respinto, e l'appellata sentenza meriti di essere in ogni altra sua parte confermata, meno il solo punto nel quale si condannano i convenuti amministratori ai danni che si dicono derivati alla Diocesi di Bergamo per il fatto del concorso bandito il 15 luglio 1896.

Imperocchè, a parte che è assai difficile intendere che per tal fatto la Diocesi come tale possa avere patito un danno pecuniariamente apprezzabile, ad ogni modo il fatto di avere lo stesso Ministero della pubblica istruzione in qualche modo autorizzato i signori Guardiani a proseguire i concorsi così banditi, salvo di risolvere in seguito le quistioni che potessero nascere, sembra sufficiente per doverli esonerare dalla responsabilità dei danni.

Attesochè, sull'appello incidentale proposto da Mons. Vescovo, non sembra doversi accogliere, imperocchè sia troppo vago e generico il chiedere che si abbia a dichiarare non rispondenti alle norme del Regolamento-statuto del 26 giugno 1858 non solamente il concorso bandito il 15 luglio 1896, sulla cui nullità il Tribunale ha rettamente pronunciato, ma altresì i precedenti concorsi che abbiano importato egualmente violazione delle norme medesime.

Quanto poi alla condanna degli amministratori che si pretendono personalmente responsabili dei danni da liquidarsi anco in rapporto a codesti precedenti concorsi, oltre che taluni di codesti amministratori non sono in causa, valgono le osservazioni fatte in ordine all'ultimo concorso dell'anno 1896.

Atteso, infine, circa all'appello incidente dei tre intervenuti in causa, i quali si gravano della sentenza perchè non abbia condannato gli amministratori in loro favore ai danni derivanti da quello che qualificano legale ed arbitrario operato degli amministratori medesimi, in ispecie per quanto si sarebbe verificato nell'ultimo concorso del 1896, che oltre al motivo di irresponsabilità superiormente ritenuto in rapporto alla Diocesi, altre considerazioni occorrono per doversi respingere la pretesa degli intervenuti.

E primieramente è certo che la nomina dei concorrenti, e quindi il giudicare sui loro titoli di ammissibilità, per le stesse Tavole di fondazione spetti ai Guardiani, di guisa che soltanto allora tale o tale altro concorrente sarebbe ammissibile a denunziare al magistrato la patita esclusione che questa fosse positivamente dimostrata ingiusta ed illegale.

Ora, mentre i Guardiani obiettano agli intervenuti che furono esclusi perchè trovati di cultura insufficiente o in condizioni d'inferiorità, eglino d'altronde non produssero alcun documento in appoggio delle loro istanze, e quindi non documentarono nemmeno di possedere tutti i requisiti prescritti dal Regolamento-Statuto del 1858.

Inoltre è da osservare che tre soli erano i posti conferibili nel concorso dell'anno 1896, e di questi, uno fu concesso al chierico Allievi. Mentre, dunque, due

soli posti restavano a conferirsi, e tre erano tuttavia gli aspiranti chierici, anco nel difetto di altri concorrenti ammessi, uno di loro doveva necessariamente risultare escluso.

E poichè la possibilità dell'esclusione ostava egualmente ed indifferentemente a tutti e tre, ne segue che niuno di essi, si fossero pure eliminate dal concorso le condizioni da essi ritenute illegali perchè non consentanee al Regolamento-statuto del 1898, avrebbe avuto la certezza di riuscire eletto.

E tale certezza mancando, niuno di essi potrebbe affermare di aver sofferto un danno da dover essere risarcito.

Anco dunque l'appello incidente degli intervenuti deve essere respinto.

Atteso, in ordine alle spese dell'intero giudizio, e nei rapporti dei principali appellanti con mons. Vescovo, che quantunque la soccombenza dei Guardiani sia presso che completa, poichè la istanza principale ed anche le altre secondarie promosse dal Vescovo risultano pienamente accolte in conferma della sentenza appellata, nondimeno, poichè la Corte avvisa di respingere la domanda dei danni, si può a questo titolo far luogo ad una, per quanto minima, parziale compensazione e spese.

Nei rapporti poi degli appellanti Guardiani cogli intervenuti, poichè bene il costoro intervento fu ammesso per ogni altro utile effetto contro l'assunto degli appellanti che ne sostennero l'inammissibilità, mentre legittimo ed evidente era il loro interesse ad intervenire, ma d'altra parte poi viene respinta la domanda dei danni, ciò è ragione perchè abbiasi a far luogo ad una totale compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Corte, pronunciando sull'appello principale, lo rigetta e conferma in ogni altra sua parte la appellata sentenza, respinge del pari i due appelli incidenti, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti).

Confraternite — Art. 91 e 92 della legge 17 luglio 1890 — Confraternite di puro culto — Vigilanza e tutela della autorità civile — Ingerenza dell'autorità ecclesiastica — Limiti.

Le disposizioni degli art. 91 e 92 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza si estendono a tutte indistintamente le confraternite, confraterie e congreghe, comprese quelle le cui rendite sono essenzialmente od esclusivamente destinate al culto (1).

Le disposizioni della legge predetta concernenti la vigilanza e la tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono egualmente da applicarsi a tutti indistintamente gli enti predetti (2).

La ingerenza dell'autorità ecclesiastica, rispetto alle confraternite, rimane necessariamente ristretta a ciò che costituisce la vera sfera di competenza e di azione della Chiesa, cioè alla parte meramente spirituale e religiosa, e così ai sacri riti, alle cerimonie del culto, ai sacramenti ed al mantenimento della purezza della sua dottrina (3).

L'autorità ecclesiastica non può quindi regolare essa e modificare a sua posta la organizzazione delle confraternite, i modi e

(1-4) Confr. Cons. di Stato, IV Sezione, 16 aprile 1897, Congregazione dell'Immacolata Concezione di Minervino Murge (vol. VII, p. 743); Cass. di Roma 28 novembre 1893, ric. Spizzigu, priore dell'Arciconfraternita di S. Croce in Aggius (vol. IV, p. 152).

Non mancheremo di formare oggetto di esame le massime adottate dal Consiglio di Stato, nelle quali si dichiara in modo così reciso che anche le confraternite di puro culto vanno assoggettate alla vigilanza e tutela delle autorità civili.

forme di costituirsi e rinnovarsi senza tener conto delle regole stabilite in statuti rivestiti di sovrano assenso, annullare le nomine degli ufficiali fatte in conformità di quelli per sostituirne altri di suo gradimento ed esercitare il sindacato su tutto ciò che riguarda la loro vita di enti laicali (4).

I.

Parere del 22 dicembre 1893.

Premesso in fatto:

Che il Ministero dell'interno, in seguito ad una istanza per la riforma di una confraternita, con una nota del settembre 1892 si rivolgeva al Ministero di grazia e giustizia all'oggetto di concertarsi con lui circa la interpretazione da darsi all'articolo 91 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Che con la nota predetta il Ministero dell'interno, dopo aver dichiarato essere a suo avviso evidente, com'è concordemente riconosciuto dalla giurisprudenza, che le confraternite aventi scopo misto di beneficenza e di culto sono soggette all'impero della citata legge, in ordine poi alle confraternite aventi solo scopo di culto opinava che, per l'articolo 91, esse sono regolate dalla legge stessa non solo per quanto riguarda la trasformazione, ma altresì per quanto si riferisce alla tutela ed alla vigilanza, salva però sempre l'ingerenza del Ministero di grazia e giustizia per la parte delle rendite destinate a scopo di culto, e con la riserva che quanto a queste ultime, in caso di trasformazione, non possa essere fatta innovazione alcuna senza l'assenso di questo Ministero;

Che il Ministero di grazia e giustizia, con nota 10 luglio 1893, aderiva alle considerazioni e alle conclusioni di quello dell'interno;

Che con relazione 10 agosto 1893, il Ministero dell'interno, premessa una diligente esposizione delle note scambiate col Ministero di grazia e giustizia, esaminato il testo delle leggi in vigore sulla materia, proponeva al Consiglio di Stato, Sezione interni, la seguente quistione:

« Se l'accordo intervenuto fra i due Ministeri sulla interpretazione da darsi all'articolo 91, n. 2, della legge 17 luglio 1890, per regolare in modo uniforme in tutto il Regno la condizione giuridica delle confraternite, confraterie, congreghe e simili, risponda all'intendimento del legislatore e se possa il Governo del Re con sicuro animo informarvisi nei provvedimenti da adottarsi. »

Che presidente del Consiglio di Stato, ritenuto che la questione predetta è di natura mista, con decreto 11 dicembre 1893, ne deferiva l'esame, giusta l'articolo 20 della legge 2 giugno 1889, alle due Sezioni riunite dell'interno e di grazia e giustizia;

Ciò premesso, le due Sezioni hanno considerato:

Che la questione formulata nella relazione ministeriale vuole essere esaminata in ordine:

Alle confraternite aventi scopo misto di beneficenza e di culto;

Alle confraternite aventi essenzialmente o esclusivamente scopo di culto;

Agli effetti che l'indole speciale di ciascuna di esse deve produrre, secondo la vigente legislazione, così per la trasformazione come per la vigilanza e la tutela;

Che a risolvere la questione è necessario prendere le mosse dall'esame della natura giuridica delle confraternite, quale risulta dalle leggi canoniche, in forza delle quali le istituzioni predette si sono costituite ed hanno acquistato la qualità di corpi morali;

Che dalle diverse disposizioni delle leggi canoniche e segnatamente dalle prescrizioni del Concilio di Trento (cap. VIII, sess. 22 *de reformat.* Constit., 115, *quaecumque* 7 dicembre 1604 di Clemente VIII) e da altre disposizioni generali e speciali della S. Sede, nonchè dalle concordi dottrine dei canonisti, si rileva che il vero carattere delle confraternite è quello che si ritrae dalla definizione che ne dà il vescovo di Anagni G. B. Bassi nel suo classico *Tractatus de sodalitiis, seu Confraternitatibus ec-*

clesiasticis, e cioè che esse *sunt adunantiae piarum personarum, in ordine ad divinum servitium et opera pietatis, ad hoc ut confratres in misericordiae et charitatis operibus se exerceant;*

Che a questa definizione corrispondono espressamente o implicitamente gli statuti di quasi tutte le confraternite, e quando tacciono gli statuti, le pratiche e gli usi osservati da esse, le quali non hanno potuto ricevere l'approvazione dell'autorità ecclesiastica se non a condizione di essere costituite in armonia con le discipline canoniche;

Che sono particolarmente doveri inerenti alle confraternite gli uffici di assistenza ai fratelli malati, le visite agli infermi, le onoranze ai defunti, le sepolture; e questi doveri si riscontrano prescritti negli statuti, capitoli, o regolementi anche di quelle confraternite che sono istituite coi fini di culto;

Che questo è appunto il senso delle eggi e delle dottrine canoniche quando dichiarano che elemento essenziale delle confraternite è che esse siano destinate *ad divinum servitium et opera pietatis*, e che i *confratres in misericordiae et charitatis operibus se exerceant;*

Che se anche si possano incontrare talune confraternite le cui tavole di fondazione o i cui statuti non accennano che ad uffici strettamente ed esclusivamente religiosi, queste rare eccezioni non possono invocarsi per mutare la determinazione giuridica di simili istituzioni, determinazione che deve desumersi dalle leggi sotto il cui impero vennero costituite e dalla generalità delle confraternite che esistono nelle varie provincie del Regno; e ciò per la nota regola che *ad ea potius debet aptari jus, quae et frequenter et facile, quam quae per raro eveniunt* (L. 5, D. *de legibus*, I, 3);

Che alle leggi predette bisogna tanto più far capo in quanto il legislatore patrio, ogni qualvolta parla di confraternite, confraterie e simili, applica queste denominazioni a tutte le istituzioni di tal natura che egli contempla, siano esse enti di indole mista di beneficenza e di culto o abbiano il culto per fine essenziale ed anche esclusivo;

Che non vi ha quindi dubbio che l'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, al n. 2, si riferisce indistintamente a tutte le confraternite esistenti nel Regno, le quali sono equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Che in esso articolo, come nell'articolo 92 della legge stessa, come in altre leggi, non si fa distinzione alcuna fra le confraternite; e sarebbe cosa arbitraria il distinguere dove non distingue il legislatore;

Che, del resto, a chi fosse d'avviso che il n. 2 dell'articolo 91 non si estende alle confraternite aventi fine esclusivo di culto, risponde il n. 3 dell'articolo stesso, il quale, agli effetti dell'articolo 92, in relazione all'articolo 70, equipara alle istituzioni pubbliche di beneficenza « le opere pie di culto, i lasciti e legati di culto...; »

Che stabilito come l'articolo 91 si applica a tutte indistintamente le confraternite, resta ad esaminare se in ordine alla vigilanza ed alla tutela debba ritenersi che, per le leggi vigenti, siano da estendersi a tutte le confraternite del Regno le disposizioni della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Che il precetto fondamentale ci è fornito dall'articolo 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, n. 3848, sulla soppressione degli enti ecclesiastici e la liquidazione dell'asse ecclesiastico, nel quale articolo è detto: « salvo, quanto alle confraternite, quello che sarà con altra legge ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime all'autorità civile; »

Che con questa disposizione il legislatore, dichiarando tutte indistintamente le confraternite assoggettate all'autorità civile, ha implicitamente rimesso alle leggi speciali così l'ordinamento sulla vigilanza e sulla tutela di queste istituzioni, come la determinazione dell'autorità civile cui compete l'esercizio della vigilanza e della tutela;

Che la determinazione di questa autorità si rileva agevolmente dalle combinate disposizioni delle leggi che hanno

contemplato le confraternite di tutto il Regno;

Che infatti alla generalità della riferita prescrizione della legge 15 agosto 1867 sulle confraternite, corrisponde la generalità delle prescrizioni dell'articolo 81 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla pubblica sicurezza e quella degli articoli 91 e 92 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, prescrizioni che, come si è detto parlando delle confraternite, non fanno distinzione alcuna fra esse;

Che a migliore intelligenza degli intendimenti del legislatore vogliono essere specialmente considerate le disposizioni dell'articolo 92 di quest'ultima legge;

Che in questo articolo è prescritto:

1° Che la dichiarazione di applicabilità dell'articolo 70 (concernente la trasformazione) alle confraternite è fatta per decreto ministeriale, il quale deve essere preceduto dal parere della Congregazione di carità, da quello del Consiglio comunale o provinciale, secondo che la confraternita interessi uno o più Comuni;

2° Che il prefetto invita le rappresentanze locali predette a dare il loro parere in un termine che egli assegna;

3° Che deve essere sentita la Giunta provinciale amministrativa;

4° Che deve provvedersi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato (Sezione dell'interno);

Che con queste disposizioni è chiaro che tutte, senza eccezione, le confraternite sono direttamente sottoposte alle autorità amministrative che fanno capo al Ministero dell'interno, che non è fatto alcun cenno di altre autorità amministrative o giudiziarie;

Che è bensì vero che l'articolo 92, considerato in relazione all'articolo 91, stabilisce la competenza e la procedura sopra esposte in ordine alla trasformazione eventuale dei fini delle istituzioni che esso contempla; ma è ovvio l'osservare che nè le Congregazioni di carità, nè i Consigli comunali o provinciali, nè le Giunte provinciali amministrative potrebbero essere sentite per i loro pareri se non avessero qualità per ingerirsi in via ordinaria e permanente nell'amministrazione delle confraternite per conoscerne l'indole, l'azione, le condizioni;

Che è parimenti evidente che la legge, mandando al Prefetto, e non ad altra autorità locale, di esercitare le funzioni di cui all'articolo 92, ha presunto che il capo della provincia è necessariamente investito della potestà ordinaria e permanente di vigilanza sulle confraternite, vigilanza che, esercitata a norma dell'articolo 44 da un consigliere di prefettura, ha il suo logico complemento nella tutela spettante alla Giunta provinciale amministrativa;

Che queste disposizioni legislative danno quindi il loro pieno significato alle parole dell'articolo 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, secondo le quali « le confraternite sono richiamate alla sorveglianza dell'autorità civile; »

Che nessuna autorità civile essendo stata designata da legge alcuna per esercitare la sorveglianza sulle confraternite, deve questa attribuirsi, per le sopra svolte considerazioni, a quella autorità che, sia per i principii regolatori dei nostri ordinamenti amministrativi, sia per le sole disposizioni vigenti che si riferiscono alle confraternite, è naturalmente designata per l'adempimento di questo ufficio;

Che tali autorità sono quelle stesse cui è affidata la tutela e la vigilanza delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e cioè il Prefetto e la Giunta provinciale, i quali solamente con l'esercizio attivo di simili funzioni possono soddisfare alle prescrizioni contenute nelle diverse disposizioni di legge che concernono le confraternite;

Che non è inopportuno considerare che i Prefetti e le Giunte provinciali già adempiono, per virtù di legge, le funzioni di vigilanza e di tutela su tutte indistintamente le confraternite in molte provincie del Regno e che non si tratta ora che di estendere questa loro competenza anche alle confraternite delle altre provincie del Regno;

Che alle ragioni di diritto sopra addotte in sostegno della interpretazione da darsi all'articolo 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, e agli articoli 91 e 92 della legge 17 luglio 1890, si aggiungono gravi ragioni di alta convenienza amministrativa e di pubblica utilità, le quali non possono da questo Consiglio pretermettersi, quando lo consentano la lettera e lo spirito della legge; ragioni che spiegano il pieno accordo cui sono venuti il Ministero dell'interno e quello di grazia e giustizia;

Che nello stato presente della nostra legislazione, è evidente che il Ministero di grazia e giustizia non ha, per esercitare la tutela e la vigilanza, gli organi e gli uffici corrispondenti a quelli che sono costituiti sotto il Ministero dell'interno e come il predetto Ministero medesimo lo dichiara nella nota 10 luglio 1803, esso « non ha modo di esercitare una seria ed efficace sorveglianza nell'amministrazione di questi enti; e soltanto quando aveva notizia di abusi o d'irregolarità interveniva ordinando inchieste, procedendo allo scioglimento di rappresentanze e nominando regi commissari, » e le conseguenze di questa condizione di cose si rivelano nei gravissimi inconvenienti ai quali dà luogo ogni giorno l'impossibilità di sorvegliare le confraternite;

Che del resto, l'assoggettamento delle confraternite alla vigilanza e tutela del Prefetto e della Giunta provinciale, mentre ne provvede al regolare andamento e meglio ne assicura la buona gestione del patrimonio, importa altresì un vantaggio manifesto per loro, perchè esse sono coperte da tutte le guarentigie e hanno diritto a tutti i rimedi di cui la legge 17 luglio 1890 accorda alle istituzioni alle quali si riferisce; guarentigie e rimedi di cui le confraternite non vigilate e tutelate sono attualmente prive;

Che non v'ha dubbio che l'autorità tutoria nell'esercizio delle sue funzioni sulle confraternite, in ispecie su quelle nelle quali è prevalente ed anche esclusivo lo scopo di culto, procederà con quei criteri di saviezza e di prudenza che le sono imposti dall'obbligo di conciliare le prescrizioni della legge col ragionevole ossequio dovuto alle tavole di fondazione, alle tradizioni meritevoli di rispetto e ai convincimenti delle coscienze;

Che finalmente è conforme alla lettera ed allo spirito della legge che così il prefetto come la Giunta provinciale debbano procedere di concerto coi rappresentanti locali del Ministero di grazia e giustizia, e che nessun provvedimento possa prendersi in ordine a qualsiasi confraternita senza avere sentito il Ministero medesimo; dovendosi altresì considerare che, quanto alla parte di rendite destinate al culto, non debba farsi innovazione alcuna senza il di lui assenso, salvo sempre il parere di questo Consiglio ed essendo dovere della Giunta provinciale di vigilare perchè l'erogazione di tali rendite venga fatta regolarmente a norma delle tavole di fondazione e degli statuti;

Per questi motivi, le due Sezioni, sono d'avviso:

1° Che le disposizioni degli art. 91 e 92 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza si estendono a tutte indistintamente le confraternite, confraterie e congreghe, comprese quelle le cui rendite sono essenzialmente od esclusivamente destinate al culto;

2° Che le disposizioni della legge predetta concernenti la vigilanza e la tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono egualmente da applicarsi a tutti indistintamente gli enti predetti, salvo le riserve espresse nel presente parere.

II.

Parere del 28 gennaio 1898.

Vista la relazione del Ministero dell'interno delli 15 dicembre 1897 (Divisione terza, sezione seconda, n. 26053-68-11|60261), con la quale si chiede il parere delle Sezioni riunite dell'interno e di grazia e giustizia e culti del Consiglio di Stato sul ricorso del priore della confraternita del SS. Rosario di

Soriano Calabro contro l'ingerenza del Vescovo di Mileto nell'amministrazione del pio sodalizio, ed in generale sui modi e confini della ingerenza possibile dell'autorità ecclesiastica nell'amministrazione delle Confraternite;

Visto il decreto di S. E. il Presidente del Consiglio di Stato delli 4 gennaio 1898, col quale deferisce all'esame delle due suindicate Sezioni la controversia ed il relativo quesito;

Esaminati gli atti; udito il relatore;

Ritenuto in fatto quanto segue:

Con ricorso del 1° febbraio 1897, diretto al Ministro dell'interno, il priore della Confraternita del Santissimo Rosario in Soriano Calabro, premesso che la Confraternita stessa si governa colle regole approvate dalla Consulta dei reali dominii al di qua del Faro nel 4 dicembre 1824, ed omologate da re Ferdinando il 16 dicembre detto anno, e che perciò è stata sempre riconosciuta quale ente morale di culto e di beneficenza insieme e quindi sottoposta alle leggi sulle opere pie, invocava l'intervento del Governo, onde, coi provvedimenti che ritenesse del caso, volesse porre un freno alle indebite ingerenze del Vescovo della Diocesi, il quale pretendeva di surrogare l'autorità propria all'azione delle autorità civili in materia di esclusiva competenza di queste.

Chieste dal Ministero informazioni al Prefetto della provincia, ne risultò che effettivamente il Vescovo di Mileto avea diramata una notificazione-circolare in data 24 maggio 1896, colla quale, dopo aver deplorato che allo spirito di religione e di carità che ad un tempo animava le confraternite sia sottentrato uno spirito tutto mondano, dichiarava di volerle richiamare ai loro principii sotto il duplice aspetto della disciplina e del culto. Quanto alla disciplina, ordinava che la elezione annua degli ufficiali abbia a seguire sempre in presenza del vicario delegato foraneo locale o del parroco, che non si ammetta alcuna elezione per acclamazione; che i nuovi eletti non siano giammai immessi nel possesso dell'ufficio prima che il verbale della compiuta elezione non venga trasmesso in Curia e non abbia riportato l'approvazione o il visto del vicario generale; che il verbale stesso sia prima munito del visto del vicario foraneo o del suo rappresentante nell'elezione e controfirmato dal padre spirituale; il tutto sotto comminatoria che mancando qualche sodalizio a tali ingiunzioni, gli ufficiali eletti non saranno riconosciuti, e dopo un bimestre di contumacia la confraternita verrà interdetta.

In materia di conti, disponeva che una copia dei relativi verbali colla specifica distinta degli esiti e degli introiti, sia annualmente presentata per il controllo e vidimazione al vicario foraneo o delegato, allo scopo di scoprire ed eliminare ogni incertezza. Ordinava poi che gli inadempienti al precetto pasquale perdessero il diritto di voto attivo e passivo, e che perdurando nell'inadempienza, venissero depennati dall' albo dei confratelli. Quindi passava a dare disposizioni concernenti l'esercizio degli obblighi di culto, che non occorre riferire, non dando luogo a questioni.

Siccome le prescrizioni dell'Ordinario diocesano, attinentisi alla disciplina, venivano ad arrecare innovazioni nelle disposizioni statutarie delle confraternite, così ne sorse un generale malumore, che ebbe una speciale e più pericolosa ripercussione nella Congrega del SS. Rosario di Soriano, perchè il Vescovo, rispetto ad essa, pretendendo di attuare i suoi propositi, aveva assunta un'attitudine singolarmente ostile, spingendosi sino ad annullare l'elezione dei governatori ed a vietare al padre spirituale ed agli altri sacerdoti d'intervenire nella confraternita.

Con più recente nota, poi, il Prefetto informava il Governo, che il conflitto tra il Vescovo ed il sodalizio andava sempre più accentuandosi, e che agli uffici conciliativi da esso fatti presso il Vescovo, questi, con lettera delli 18 agosto ultimo scorso, rispondeva: Che spesso nelle confraternite si annicchiavano dei cervelli torbidi che vorrebbero portare in chiesa le passioni politiche, il broglio

e la partigianeria, tanto che taluna volta dalle stesse autorità civili era stato pregato di sciogliere qualcuno di tali sodalizi ed a chiudere la chiesa; che le confraternite non avendo patrimonii proprii, nè amministrazioni pubbliche di beneficenza da amministrare, restano fuori dal campo della legge sulle opere pie, essendo associazioni puramente religiose con scopo di culto; che conseguentemente, allo stato attuale della legislazione, è dovere del Vescovo di dirigere e sorvegliare queste associazioni funzionanti in chiesa, onde non alterino le pratiche del culto e non portino scandalo entro le sacre mura; che a siffatto scopo mira la sua notificazione del 24 maggio 1896, che non fa che richiamare le norme comuni del diritto canonico e gli statuti particolari delle confraternite stesse; che per impedire poi i brogli e gli importuni reclami, ha ordinato che intervenga il superiore ecclesiastico locale alle elezioni; che il visto definitivo della Curia nelle elezioni è legittima conseguenza dell'ispezione sui requisiti dei soci e specialmente degli ufficiali; che essendo frequenti i reclami anche per malversazioni sui piccoli contributi dei soci, non credendo spediente per la Curia l'addossarsi direttamente l'esame e l'approvazione dei conti, ha richiesto la trasmissione all'archivio di una copia degli atti, in previsione dei soliti ricorsi, non potendo tollerare nè i ladronecci all'ombra dell'altare, nè la trascuranza degli oneri religiosi; che la sacra romana Congregazione, cui erano ricorsi i refrattari, approvò la sua notificazione. E in correlazione a coteste massime e facendosi forte delle risoluzioni della superiorità ecclesiastica, favorevoli alle sue pretese, obbligava il padre spirituale, già dimissionario, a riprendere il suo posto, insediava l'amministrazione nominata secondo la sua volontà, non riconoscendo quella eletta giusta le regole statutarie della Congrega sovranamente approvate; faceva portar via parte degli atti appartenenti al sodalizio, e fermo nelle disposizioni date, minaccia interdetti e scomuniche ai confratelli che vorrebbero invece riconoscere l'efficacia delle disposizioni dell'autorità civile sino al punto di far negare l'assoluzione al confratello ottantenne Tommaso Facciolo, solo perchè aveva fatto adesione alle disposizioni emanate dalla prefettura.

Tutto ciò, naturalmente, ha ingenerato un sì grave turbamento negli animi da divenire pericoloso anche per l' ordine pubblico, tanto che il Prefetto insiste onde siano dal Governo emanati provvedimenti decisivi, atti a ristabilire la tranquillità pubblica gravemente minacciata.

Di fronte a questo stato di cose, il Ministero dell'interno ha creduto di dovere informare quello di grazia e giustizia e dei culti della questione insorta, e di comune accordo hanno impartite istruzioni rispettivamente al Prefetto ed al Procuratore generale del Re di fare uffici perchè il Vescovo di Mileto desista dalle sue ingiustificate pretese, riservando gli ulteriori necessari provvedimenti.

E poichè la questione non può limitarsi al caso di Soriano Calabro, in quanto che ha un'importanza d' ordine generale, e si presenta di frequente in varie parti, così i due Dicasteri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti, onde impartire alle autorità dipendenti norme sicure a cui attenersi in simili conflitti, hanno deliberato di sottoporre la controversia all'esame delle Sezioni prima e seconda del Consiglio di Stato, perchè, in via di massima, sia definito in quali confini debba essere contenuta l'ingerenza delle autorità ecclesiastiche nelle confraternite.

Ciò premesso, le Sezioni dell'interno e di grazia e giustizia e culti riunite, hanno considerato:

Che a definire in via di massima generale in quali confini debba essere ristretta l'ingerenza delle autorità ecclesiastiche nelle confraternite, ed in particolare se il Vescovo di Mileto abbia ecceduto i limiti della sua competenza e commesso un atto di abuso, impartendo le disposizioni contenute nella notificazione del 24 maggio 1896 ed applican-

dole nel modo superiormente esposto, è necessario innanzi tutto l'esaminare se e da quali norme legislative siano nel Regno regolate le confraternite, quando anche abbiano uno scopo meramente di culto, poichè soltanto con lo stabilire se nel nostro diritto positivo si trovino disposizioni che le assoggettino alla vigilanza ed al sindacato della autorità civile, onde nessuno esca dalla propria sfera d'azione e offenda l'altrui, si potrà determinare anche la misura della competenza dell'autorità ecclesiastica in materia.

Che a quest'uopo occorre di vedere quale fosse, rispetto alle confraternite, la legislazione vigente nei diversi Stati d'Italia anteriormente alla sua ricostituzione ad unità, allo scopo di determinare se quelle leggi siano state tolte di mezzo od abbiano subìto modificazioni e quali, per effetto dei nuovi ordinamenti in materia di associazioni religiose.

In Toscana, una legge del 26 ottobre 1736 proibiva di erigere confraternite e di richiamare in vita le già estinte senza l'autorizzazione del Governo secolare. Queste congreghe, per altro, di persone associate a spirituali esercizi controdistinte col titolo di compagnie sacre, di confraternite, di congregazioni e di società, vennero poi, senza distinzione, tutte soppresse da Pietro Leopoldo col motu-proprio del 21 marzo 1785 per ragioni analoghe a quelle per le quali ora il Vescovo di Mileto vorrebbe invece richiamarle sotto la diretta ed immediata sua autorità, e cioè perchè: « il primo istituto di tali società, per quanto buono fosse nella sua fondazione, trovasi come ogni altra umana istituzione, dopo molto tempo, indebolito e corrotto, onde invece di essere adunanze di edificazione, di carità fraterna, e di servizio alle cure, sono spesse volte di scandalo, per le disunioni e le liti, per l'attacco all'interesse, per i maneggi nella collocazione delle cariche, per l'animosità e picche contro i curati, per la vanità, gara e superfluità delle spese inutili e di lusso e per l'indecenza con cui molte delle loro chiese sono ufficiate ».

Una notificazione però del 29 marzo dello stesso anno 1785 eccettuava dalla soppressione diverse compagnie, fra le quali quella della Misericordia, ma incorporandone le entrate nei patrimoni ecclesiastici con l'onere di pagare i correttori e cappellani, le elemosine per messe, per le tornate, e le spese per il mantenimento delle fabbriche, arredi sacri, ecc.

Nelle altre parti d'Italia, o che nelle confraternite non fossero filtrati gli abusi che in Toscana ne determinarono la soppressione, o che più forte vi fosse lo amore a tali istituzioni e l'attaccamento alle pratiche cui si dedicavano gli associati, fatto è che le confraternite non si toccarono.

Nel Piemonte, durante la dominazione francese, fu applicato il Decreto imperiale del 30 dicembre 1809. Abrogate colla restaurazione tutte le leggi francesi, le confraternite ricuperarono l'esistenza che avevano prima, e così vennero risottoposte alla vigilanza degli Ordinari diocesani, ai quali dovevano anche rendere i conti della loro gestione e per tutti gli atti eccedenti la mera amministrazione, colle RR. Patenti del 29 maggio 1831, vennero assoggettate alla autorizzazione dei regi Senati.

Nella Liguria, sebbene dopo la restaurazione fosse rimasto in vigore il Decreto imperiale del 1809 per le fabbricerie, cessò però di avere effetto per le confraternite.

Nella Lombardia, nel Veneto, nel ducato di Modena e nell'ex ducato di Guastalla, la materia venne regolata dal Decreto del Regno italico emanato sotto la data 26 maggio 1807, col quale si proibivano le confraternite, le compagnie ed in genere tutte le società religiose laicali, eccettuate le confraternite sotto la denominazione del Santissimo, delle quali una se ne permetteva per ciascuna parrocchia, sotto la direzione e dipendenza dell'Ordinario e del parroco per quanto concerneva l'esercizio delle sacre fun-

zioni, e delle fabbricerie quanto all'amministrazione dei beni e delle rendite.

Nelle provincie di Parma e Piacenza la condizione giuridica delle confraternite ha dato luogo a gravi controversie per il fatto che, dopo essere state annesse all'Impero francese, venne in quelle emanato il Decreto imperiale del 30 dicembre 1809 riguardante le fabbricerie, e successivamente quello del 22 giugno 1813, per i quali l'entrata di ciascuna parrocchia veniva costituita fra altro dal prodotto dei beni delle confraternite che dovevano essere riuniti alle fabbricerie stesse delle parrocchie nelle quali erano stabilite le confraternite. Ora se cotesta assegnazione dei beni delle confraternite alle fabbricerie non poteva dar luogo a difficoltà in Francia, ove precedentemente le confraternite erano state abolite, doveva invece riuscire d' incerta applicazione nel dipartimento del Taro, al quale non era stata estesa la soppressione delle confraternite. La giurisprudenza però tanto amministrativa (pareri del Consiglio di Stato 18 aprile 1888 e 9 gennaio 1889), quanto la giudiziaria (Corte di cassazione di Roma, 16 novembre 1878) concordi hanno ritenuto: non potersi dubitare della loro esistenza giuridica.

Negli Stati pontifici, naturalmente, le confraternite si trovavano interamente soggette alle disposizioni del diritto canonico. E poichè il Concilio di Trento aveva stabilito che *administratores tam ecclesiastici quam laici, fabricae superve ecclesiae etiam cathedralis, hospitalis, confraternitatis et singuli annis teneatur reddere rationem administrationis Ordinario* (Sess. XXII, cap. IX), così le confraternite furono esclusivamente dipendenti dai vescovi.

Nelle provincie meridionali, le confraternite, anteriormente alla dominazione francese, furono sempre annoverate fra le opere pie laicali, e come tali soggette alla vigilanza e sindacato dell'autorità civile.

Notevolissimo in proposito è il reale Dispaccio dell'11 febbraio 1781, sia per la dichiarazione dei principii che porta nel preambolo, come per le regole che sancisce: « Essendo stato sinora un abuso l'ingerenza - dice il Dispaccio - che ha avuta la giurisdizione ecclesiastica negli affari e dipendenze delle confraternite, congregazioni ed altri pii luoghi laicali, poichè tali adunanze riconoscono non da altri la loro sussistenza ed unione che dalla potestà del principe, la quale sola può canonizzarle per collegi leciti e permetterle nello Stato, ond'è che in buon diritto e secondo i reali stabilimenti ai suoi magistrati laici debbono in tutto restare soggette e da persone laiche amministrate, togliendosi ogni ombra di giurisdizione episcopale, o quasi: Mi sono risoluto, sulla base di così fermi principii uniformi alla osservanza dei governi i più bene regolati... di stabilire per sistema generale gli infrascritti articoli:

« Che il Vescovo e la giurisdizione ecclesiastica nelle congregazioni, confraternite ed altri pii luoghi laicali, non abbiano alcun diritto che di visitarli *quoad spiritualia tantum;*

« Che perciò le suddette adunanze siano per tutto il resto soggette al magistrato laico, a cui solo spetta conoscere delle cause di elezione, o cancellazione, dei procuratori od ufficiali delle medesime e di ogni altro che riguarda le adunanze;

« Che il magistrato laico è quello che deve esaminare le regole e capitoli di tali unioni, senza che possa intromettervisi la Corte vescovile;

« Che i preti ecclesiastici non possano avere ed esercitare cariche nelle suddette adunanze;

« Che i medesimi siano privi di voce attiva e passiva nelle elezioni degli ufficiali, ed esclusi siano d'intervenire nel tempo che si eleggono;

« Che i suddetti ecclesiastici possano farvi congregati al solo oggetto di godere dei suffragi e delle indulgenze;

« Che i superiori e gli ufficiali delle suddette adunanze debbono eleggersi da soli confrati laici, nè la Corte ecclesiastica possa confermarli, spettando ciò al magistrato laico, quantunque nell'atto della fondazione abbia detto il fondatore

che l'elezione dei medesimi si debba confermare dalla Corte ecclesiastica ».

Le leggi francesi punto non mutarono la condizione giuridica delle confraternite, e, restaurato il Governo borbonico vennero, con le *Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei pii luoghi laicali, emanate dal segretario di Stato ministro degli affari interni del 26 maggio 1826*, sottoposte alle tutele delle Intendenze (oggi Giunte provinciali amministrative e Consigli di prefettura).

Che di fronte ad uno stato di legislazione così difforme, dipendente dal vario concetto che nei singoli Stati aveva predominato circa l'indole di cotesti istituti e per il quale, al costituirsi del nuovo Regno italico, in talune regioni le confraternite non aventi in proprio senso scopi di beneficenza, sarebbero rimaste soggette soltanto agli Ordinari diocesani e sarebbero sfuggite ad ogni vigilanza ed azione dell'autorità civile, tranne il caso che il suo intervento fosse stato reso necessario da motivi di sicurezza pubblica, apparve subito la necessità di adottare una qualche disposizione che, fondandosi sulla natura giuridica di esse, radicasse la competenza dello Stato ad estendere sopra tutte, senza distinzione, il suo sindacato. E siccome dai testi delle leggi canoniche, dalle prescrizioni del Concilio Tridentino (Cap. VIII, Sess. 22, *de reformat.*), dalla Constitutione 115 *Quaecumque*, 7 dicembre 1604, di Clemente VIII, e da altre disposizioni generali e speciali, dalle concordi dottrine dei canonisti, dagli statuti che generalmente reggono le confraternite, e dalla definizione stessa comunemente accettata, che di essa dà il Vescovo di Anagni, G. B. Bassi, nel suo classico trattato: *De Sodalitiis seu Confraternitatibus ecclesiasticis*, e cioè, che *sunt adunantiae piarum personarum in ordine ad divinum servitius et opera pietatis, ad hoc ut confratres in misericordiae et charitatis operibus se exerceant*, risultava in modo non dubbio, che coteste congreghe per la essenza loro e per la stessa origine erano e dovevano essere considerate quali istituti caritativi laicali, così coll'articolo 2 del regolamento 27 novembre 1862, n. 1007, per la esecuzione della legge sulle opere pie 3 agosto 1862, le confraternite tutte vennero classificate fra le istituzioni di beneficenza insieme alle congregazioni, agli eremi e le cappelle laicali non erette in titolo.

Che risollevatasi la questione circa la natura giuridica di coteste istituzioni in occasione della discussione della legge 15 agosto 1867, n. 3848, di soppressione di enti ecclesiastici secolari in tutto il Regno e di liquidazione dell'asse ecclesiastico, specialmente sopra l'interpretazione da darsi alle parole di istituti misti, di cui al n. 7 (divenuto poi 6) dell'art. 1°, domandandosi se in quella dizione venissero comprese le confraternite, a togliere ogni dubbio fu aggiunto l'inciso: « *salve, quanto alle confraternite, quello che sarà con altra legge apposita ordinato; non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile* ».

Che per tal modo, non soltanto per dottrina, per giurisprudenza e per disposizione regolamentare, ma per tassativa disposizione di legge, le confraternite tutte, senza veruna distinzione, vennero assoggettate all'autorità civile anche in quelle provincie nelle quali per le precedenti legislazioni, ritenute sempre in vigore, si discuteva la legittimità dell'ingerenza governativa.

Che a viemeglio disciplinare cotesta materia, intorno alla quale tanto si era disputato sotto l'aspetto economico, politico e giuridico, si intese poi di provvedere definitivamente con gli articoli 91 e 92 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, per i quali le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti, venivano completamente, e ad ogni effetto giuridico, assimilate alle istituzioni pubbliche di beneficenza (come già in precedenza ad un intento speciale si era fatto con l'articolo 81 della legge 30 giugno 1890 sulla sicurezza pubblica) e ciò allo scopo, come ebbe a dichiarare il relatore della

legge, e come risulta da tutta la lunga discussione cui diede luogo quella disposizione nelle due assemblee legislative, che a cotesti enti, i quali erano andati fino allora guizzando fra gli articoli della legislazione, venisse finalmente, senza eccezioni e restrizioni, applicata la legge.

Che già in questo medesimo senso, anche anteriormente all'entrata in vigore di cotest'ultima legge, si era quasi costantemente affermata la giurisprudenza così in sede amministrativa che giudiziaria, come appare dai numerosi pareri del Consiglio di Stato in materia, che troppo lungo sarebbe il citare, e dalle decisioni delle Corti supreme di cassazione, fra le quali notevolissime sono quelle della Cassazione di Roma 26 maggio 1879 e 28 novembre 1893, e della Cassazione di Torino del 12 dicembre 1883, riferentisi tutte a controversie sorte in provincie nelle quali le confraternite di culto non erano state dalle antiche legislazioni annoverate fra le istituzioni di beneficenza, e risolute in relazione alla legge 3 agosto 1862 sulle opere pie.

Che sotto l'impero della legge 17 luglio 1890, ora vigente, le massime sancite dall'anteriore giurisprudenza hanno ricevuta nuova e più recisa conferma, come lo dimostrano i pareri del Consiglio di Stato 22 dicembre 1893 delle Sezioni unite dell'interno e grazia e giustizia e culti, nel quale la questione fu ampiamente discussa, e delli 23 giugno 1896, coi quali fu ritenuto che le disposizioni della legge predetta concernenti la vigilanza e la tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono egualmente da applicarsi indistintamente alle confraternite, comprese quelle aventi scopo di mero culto; ai quali pareri fanno autorevole riscontro le decisioni della Sezione IV dello stesso Consiglio di Stato in data 16 aprile e 14 maggio 1897, con le quali si è deciso che tutte le Confraternite, per il disposto dell'articolo 2 del regolamento 27 novembre 1862 sulle opere pie, per l'articolo 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, e per l'articolo 91, n. 2, della legge 17 luglio 1890, sono soggette all'autorità civile ed equiparate, agli effetti della vigilanza e della tutela, alle istituzioni di beneficenza.

Che a siffatta giurisprudenza non può dirsi contraddica il parere della Sezione dell'interno delli 8 gennaio 1897, nel quale anzi si riafferma, con larga argomentazione, il principio che anche le Confraternite di culto sono regolate dalle disposizioni della legge 17 luglio 1890, come già in precedenza erano soggette a quella del 3 agosto 1862, e soltanto ha ritenuto che l'atto del Vescovo che era attaccato di eccesso di potere, siccome di esclusiva competenza dell'assemblea dei confratelli, non fosse da annullarsi perchè da questa, con successiva deliberazione, era stato fatto proprio.

Che dalle premesse considerazioni storiche e giuridiche, rimane dunque dimostrato che la vigilanza e la tutela sulle confraternite, senza distinzione, abbiano esse uno scopo misto di religione e di beneficenza od un fine meramente di culto, spetta per tutto il Regno esclusivamente all'autorità civile, cui compete di vegliare sul regolare loro andamento, di esaminarne le condizioni così nei rapporti amministrativi e contabili, come in relazione ai loro fini, curando che sieno osservate le leggi e le tavole di fondazione, e che sieno rispettati gli statuti ed i regolamenti, per richiamarvele ogni qualvolta se ne discostino, per impedire che l'arbitrio si sostituisca alla regola, specialmente in ciò che concerne la direzione ed organizzazione dei sodalizi e la elezione delle cariche, poichè trattandosi di enti laicali che soltanto dal riconoscimento dello Stato ritraggono la loro vita, non possono sottrarsi alla esclusiva sua giurisdizione.

Che a questo fine il Governo è armato di tutti i mezzi che la citata legge 17 luglio 1890 pone a sua disposizione, e specialmente quelli sanciti sotto il Capo V, nonchè degli ulteriori fornitigli da altre leggi, quali, ad esempio, dalla legge comunale e provinciale, articolo 3, e dalla legge di sicurezza pubblica.

Che conseguentemente non potendosi

ammettere sullo stesso oggetto la simultanea competenza di due diverse autorità, che agiscono per fini e con mezzi essenzialmente diversi, quali sono l'autorità civile e la ecclesiastica, ne viene che l'ingerenza di questa, rispetto alle confraternite, rimane necessariamente ristretta a ciò che costituisce la vera sfera di competenza e di azione della Chiesa, cioè alla parte meramente spirituale e religiosa, e così ai sacri riti, alle cerimonie del culto, ai sacramenti, ed al mantenimento della purezza della sua dottrina, al qual fine nella legge del 13 maggio 1871 sulle relazioni dello Stato con la Chiesa, trova la piena guarentigia dei suoi diritti e segnati i limiti necessari ad evitare i conflitti.

Che se l'autorità ecclesiastica, invece di restringere la sua ingerenza nel campo spirituale, pretendesse di arrogarsi un *ius maiestaticum*, per esercitare un potere ed una giurisdizione di cui le leggi dello Stato investono la potestà civile, spingendosi (per restare sempre nella materia delle confraternite) sino a pretendere di regolare essa e di modificare a sua posta la loro organizzazione ed i modi e forme di costituirsi e rinnovarsi, senza tener conto delle regole stabilite in statuti rivestiti di sovrano assenso, di annullare le nomine degli ufficiali fatte in conformità di quelli, per sostituirne altri di suo gradimento, di arrogarsi il sindacato su tutto ciò che riguarda la loro vita di enti laicali, facendo resistenza agli ordini e richiami dell'autorità governativa, eccitando i confratelli a non conformarsi ai suoi provvedimenti, ponendosi così al disopra e al di fuori della legge, tutto ciò costituirebbe un eccesso che se non può più dar luogo al rimedio dell'appello per abuso, potrebbe però aprire la via ad un procedimento per l'applicazione delle pene comminate dal Codice penale sotto il Capo V del Libro II.

Tutto questo risponde al quesito formulato dal Governo in via generale con la sopracitata relazione ministeriale.

Quanto alla fattispecie che ha fornito l'occasione al quesito, le Sezioni hanno considerato;

Che, riguardo all'ingerenza spiegata dal Vescovo di Mileto sulla Confraternita del SS. Rosario di Soriano Calabro, non occorre ormai di soffermarsi lungamente per dimostrare la illegittimità e la esorbitanza dei provvedimenti da esso adottati.

Infatti, se in altre provincie del Regno fino a certo tempo si è potuto discutere se le confraternite di culto fossero soggette alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, non è mai stato possibile il dubbio riguardo alle confraternite del Mezzogiorno, perchè, come si è visto superiormente, fino dal secolo scorso, il Reale Dispaccio dell'11 febbraio 1781 prescrisse, che la giurisdizione ecclesiastica sulle confraternite ed altri pii luoghi laicali non si estendesse oltre il diritto di visitarle *quoad spiritualia tantum*, rimanendo in tutto il resto soggette al magistrato laico, cui solo era riservato il conoscere delle cause di elezione o cancellazione di procuratori ed ufficiali e quanto altro riguarda le adunanze. Al quale dispaccio fecero poi seguito le Istruzioni del 20 maggio 1820, che senza abrogarle, ed anzi confermandole (art. 158) sottoposero le confraternite (art. 1°) alla sorveglianza, tutela e direzione dei Consigli degli ospizi, e con gli articoli 90, 91 e 154 testualmente si dispose:

Art. 90: « Ove vi siano arciconfraternite e congregazioni, avrà ciascuna di esse la sua particolare amministrazione a termini del Regio Decreto del 1° febbraio 1816. Quest'amministrazione sarà confidata a quel numero di fratelli che verranno scelti dalla rispettiva corporazione legittimamente riunita nel modo prescritto dalle regole munite di regio assenso.

« Nel mese di novembre di ciascun anno sarà rimessa ai Consigli una copia della conclusione per la nomina degli amministratori, onde sia munita di conferma. La durata negli uffici sarà quella ordinata dalle regole stesse. Potranno le

corporazioni domandare la conferma di tutti o di parte degli ufficiali per un altro anno, qualora ciò non venga vietato dai loro statuti. »

Art. 91: « Producendosi dai confratelli di una congregazione dei reclami contro la elezione degli ufficiali, ovvero contro le persone elette, saranno i medesimi discussi economicamente dai Consigli degli ospizi. Nel caso di dissenso delle parti, rimane in libertà delle medesime di sperimentare le loro ragioni ai Consigli delle Intendenze. »

Art. 154: « Le confraternite e pie adunanze, le quali altra rendita non hanno meno quella che risulta dalle prestazioni dei confratelli, serberanno i loro metodi consueti non essendo soggette alle regole ed alla reddizione dei conti, come è prescritto per le altre fondazioni. Nel solo caso che uno degli interessati reclamasse, i Consigli degli ospizi ne prenderanno cognizione, provvedendo a seconda delle circostanze, e provocando nel bisogno gli ordini superiori. »

Che tutte queste disposizioni così precise e imperative siano rimaste sempre in vigore nelle provincie meridionali e lo siano tuttora non ostante i cambiamenti successivamente avvenuti nella legislazione del Regno d'Italia sulle Opere pie, è ormai fuori di questione. Non si comprende quindi su che poggi la singolare pretesa del Vescovo di Mileto, accampata in modo generale nella sua notificazione del 24 maggio 1896, di richiamare sotto l'immediata sua dipendenza le confraternite della diocesi, anche per ciò che concerne la disciplina, tradotta poscia in atto coi gravi provvedimenti onde ha colpito la Confraternita del SS. Rosario di Soriano. Tali atti evidentemente costituiscono un attentato contro il potere sovrano dello Stato, ed una vera e propria usurpazione di attributi di esclusiva competenza dell'autorità civile, tanto se si considerano in rapporto alle surriportate formali disposizioni legislative imperanti nelle provincie del Mezzogiorno, quanto se si riguardano in relazione ai principii costitutivi dello Stato moderno, attributi che in nessun caso possono essergli contesi perchè essenziali al suo fine.

Che in questo senso ebbe già a pronunziarsi la Suprema Corte di cassazione con la ricordata decisione del 28 ottobre 1894 in una specie identica, con questo di più, che il fatto che diede luogo alla pronunzia, essendo avvenuto in provincie ove non vigevano in proposito altre disposizioni che quelle consegnate nella legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie, imprime al giudicato un carattere di valore tanto più assoluto.

Si trattava di ciò, che la Corte d'appello di Cagliari aveva rigettata l'istanza del priore della Confraternità di Santa Croce in Aggius, di essere rimesso in possesso della carica e dei diritti relativi, ritenendolo ineleggibile unicamente perchè un decreto dell'Ordinario diocesano aveva ordinata la cancellazione del di lui nome dal ruolo dei componenti la confraternita, ed anche perchè la di lui elezione a priore, secondo la Corte, ad ogni modo sarebbe stata nulla, per avere i confratelli proceduto alla di lui elezione senza tener conto delle modificazioni apportate allo statuto della confraternita da una costituzione del Vescovo stesso, per la quale l'assemblea dei votanti avrebbe dovuto essere presieduta dall'Ordinario diocesano, ed il risultato dello scrutinio, per divenire definitivo ed efficace, avrebbe dovuto riportare l'approvazione dell'Ordinario medesimo. Siffatto giudicato veniva nei seguenti termini censurato dal Supremo Collegio giudiziario:

« La sentenza denunciata ebbe di necessità a partire dal presupposto giuridico, che le confraternite siano soggette alla piena ed assoluta podestà ecclesiastica, in modo che questa possa di proprio arbitrio modificare gli statuti ed ordinamenti, e decretare la immediata espulsione di uno od altro dei confratelli... Ora non occorre spendere parole per dimostrare quanto cotesto presupposto giuridico della sentenza si trovi in perfetta antitesi con i principii fondamentali del nostro diritto pubblico in-

terno, non essendo le confraternite che pie associazioni laicali soggette perciò alle autorità civili, non già alla potestà ecclesiastica, e regolate quindi in tutto dalla legge sulle Opere pie 3 agosto 1862. Indifferente poi nel caso la circostanza di avere 19 confratelli, ciascuno separatamente e ad intervalli, dichiarato di avere approvato oggi quanto leggevasi prescritto nella costituzione vescovile dell'agosto 1876; imperocchè era l'intera confraternita legalmente convocata nelle persone dei suoi componenti che sola avrebbe dovuto deliberare sulle modificazioni da apportarsi al proprio statuto, e salva sempre l'approvazione dell'autorità civile tutoria, a termini della sopracitata legge sulle Opere pie. »

Che cotesta recisa motivazione dispensa dall'obbligo di confutare singolarmente gli argomenti addotti dal Vescovo di Mileto in risposta agli uffici presso di lui fatti dal Prefetto di Catanzaro onde farlo desistere dalle sue pretese, fondandosi tutte sull'erroneo concetto, che le confraternite non dotate di patrimonio destinato alla beneficenza siano associazioni puramente religiose, soggette esclusivamente all'autorità ecclesiastica; teorica dimostrata assurda da tutti i precedenti ragionamenti, come quella che pone in contestazione i fondamenti più inconcussi del diritto pubblico interno dello Stato, nega i più essenziali attributi della sovranità, ed è contraria non solo alle recenti riforme, ma specialmente per ciò che concerne le provincie napolitane, anche alle leggi antichissime della monarchia, alle pratiche costanti di magistrati, ed alle tradizioni della patria giurisprudenza.

Per questi motivi, le due Sezioni unite dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti, avvisano sul quesito di massima, proposto dal Ministero dell'interno d'accordo con quello di grazia e giustizia e culti, che le disposizioni della legge 17 luglio 1890 concernenti la vigilanza e la tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbansi applicare a tutte indistintamente le confraternite esistenti nel Regno, anche se di mero culto.

Quanto al ricorso del priore della confraternita del SS. Rosario di Soriano che sia da accogliersi, dichiarando inefficaci tutti i provvedimenti emessi incompetentemente dal Vescovo di Mileto.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Aumento delle congrue parrocchiali — Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate — Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose. (1).

I.

Relazione Ministeriale.

Signori! — Il disegno di legge enunciato, nelle sue linee generali, nella esposizione finanziaria del 1° dicembre 1897, e presentato poi alla Camera nella tornata del 14 marzo 1898 (n. 255), provvedeva per l'aumento delle congrue par-

(1) Disegno di legge presentato nella seduta del 16 giugno 1898 dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti (Bonacci) di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno (Di Rudinì), e col Ministro delle Finanze (Branca): Atti parl., Cam. dei deputati. legisl. XX, 1ª sess. 1897-98, doc. n. 309.

La nostra opinione circa questo disegno di legge, per ciò che riflette specialmente le congrue, è ben nota ai nostri lettori, sia per le osservazioni che facemmo precedere al progetto Zanardelli (vol. in corso, pag. 168), sia per quanto abbiamo sostenuto negli studi sulle *Congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo pel culto*, (stesso volume. pag. 1-28, 193-229, 449-513). Non mancheremo di prendere in esame, come abbiamo promesso, le disposizioni del progetto.

rocchiali a lire 900 dal 1° luglio 1899, — per l'anticipata consegna ai Comuni del mezzogiorno delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate di cui nell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, — per la liquidazione dei rapporti di dare ed avere fra lo Stato ed il Fondo per il culto per i tre quarti di rendita del patrimonio regolare devoluto allo Stato dall'art. 35 della legge 7 luglio 1866, — ed in fine per la liquidazione e pagamento di un acconto a favore dei Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna per l'altro quarto della rendita dello stesso patrimonio regolare ai Comuni spettante.

Mentre attendevasi che su questo disegno di legge riferisse la Commissione eletta dagli Uffici, si riconobbe l'opportunità che quella parte del progetto che concerne la sistemazione dei rapporti di dare ed avere fra lo Stato ed il Fondo per il culto ed il modo di pagamento del credito del primo, fosse stralciata e messa insieme agli altri provvedimenti d'indole finanziaria che il Governo doveva presentare al Parlamento. Il nesso fra i provvedimenti finanziari ed il pagamento del corrispettivo dovuto dal Fondo per il culto allo Stato è evidente quando si consideri il fine ultimo cui miravano le leggi eversive della proprietà ecclesiastica.

In fatti mentre queste abolivano le corporazioni e le congregazioni religiose, e numerosi enti ecclesiastici secolari, nonchè le istituzioni perpetue di culto, volevano che parte del patrimonio generale fosse destinata a migliorare la condizione del clero curato, e devolvevano tre quarti del *regolare* allo Stato ed un quarto ai Comuni. I Comuni di Sicilia, in forza dell'eccezionale disposizione dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, sono già in godimento, a datare dal 1° gennaio 1867, del quarto di rendita: quelli di Terraferma e dell'isola di Sardegna nulla finora hanno avuto: lo Stato, in forza delle leggi 30 giugno 1892, 5 marzo 1893 e 22 luglio 1894, ha finora percepito, a tutto l'esercizio cadente, venticinque milioni e mezzo, e quattro ne ha assicurati col bilancio dell'esercizio venturo imminente, in tutto 29 milioni e mezzo. Colla transazione già accennata nella esposizione finanziaria, concretata nel citato disegno di legge n. 255 e migliorata nell'interesse del Fondo per il culto, nell'altro progetto che forma parte dei provvedimenti finanziari, lo Stato verrebbe a percepire altri 38 milioni di lire a saldo del suo credito. Ma poichè le leggi eversive nel devolvere questo patrimonio allo Stato, ebbero in mira che esso fosse destinato ad opere di progresso e di civiltà, noi pensammo che al provvido intento della legge si corrispondeva destinando il patrimonio a fronteggiare gli oneri che portano al bilancio dello Stato i provvedimenti d'ordine economico e sociale che il Governo vi propone, o potrà in seguito proporre, a vantaggio delle popolazioni. Per ciò parve che anzichè nel disegno di legge sulle congrue, trovasse sede più opportuna in quello sui provvedimenti finanziari ed economici (n. 303, art. 8) l'articolo che concerne la sistemazione dei rapporti di dare ed avere fra Stato e Fondo per il culto ed il pagamento al primo.

Abbiamo per tanto chiesta ed ottenuta la facoltà di ritirare il disegno presentato il 14 marzo p. p., onde riformarlo in questo senso; ma volendo mantenere l'impegno assunto coi parroci e coi Comuni, tenuto fermo il concetto di aumentare le congrue parrocchiali, per ora, fino a lire 900, e di far luogo alla anticipata consegna ai Comuni del Mezzogiorno dei beni delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate, nonchè di porre mano alla liquidazione dei crediti dei Comuni di Terraferma e dell'isola di Sardegna per il quarto di rendita del patrimonio regolare, per pagare loro intanto un acconto, senza pregiudizio dei maggiori diritti, abbiamo l'onore di presentare un nuovo disegno di legge, il quale non è che la riproduzione dei Capi I, II, IV e V del precedente con alcune modificazioni ed aggiunte nel Capo I soltanto. Di queste ci limiteremo a rendervi conto mentre pel resto ci riportiamo alla precedente Relazione, che si riproduce integralmente in allegato alla presente (1).

Per avere chiara nozione dei criteri coi quali sono state fatte le liquidazioni dei supplementi di congrua ai parroci, importa tener presente che l'art. 28 n. 4 della legge 7 luglio 1866, nel mettere quest'onere a carico del Fondo per il culto,

(1) Veggasi volume in corso, pag. 170.

lo ha subordinato però alla disponibilità dei fondi (*nella misura dei fondi disponibili*). Per quasi venti anni dalla sua istituzione il Fondo per il culto non ebbe i mezzi per dare attuazione a questa disposizione di legge e fu solo col bilancio 1885-86 che cominciò ad iscrivere per ciò un primo fondo di lire 300,000, ma avvertendo, in pari tempo, che i redditi dei parroci sarebbero stati accertati nei modi stabiliti per l'applicazione della tassa di manomorta (disegno di legge n. 253, 27 novembre 1884) e la Commissione generale del bilancio (relazione Guala 28 maggio 1885, n. 553-A) non fece osservazioni in contrario.

Più ampiamente e più esplicitamente la questione è stata trattata nella relazione sul bilancio 1888-89 e la Commissione generale (relazione Cuccia 5 maggio 1888, n. 46-A) ha in quella circostanza approvati i procedimenti seguiti in materia dall'Amministrazione, esprimendosi nei seguenti termini:

« La Commissione può affermare che l'Amministrazione, seguendo correttamente le sanzioni parlamentari, anche elevando, come viene facendo, il limite delle sue concessioni fino al completamento delle annue lire 600 di reddito netto, *ha pur sempre ed opportunamente tenute le basi che si adottarono come sole legali e regolari dell'accertamento dei redditi beneficiarii sulle denunzie e liquidazioni prestabilite agli effetti delle tassa di manomorta*, aggiungendovi poi, quale sola presunzione, una somma di lire 30 annue a titolo di proventi avventizi o casuali di stola, ciò che costituisce una media molto moderata ».

Sulla base di questi criteri furono fatte le prime concessioni ai parroci, che poi vennero di anno in anno gradatamente aumentando a misura dei mezzi disponibili, fino a che la legge 30 giugno 1892 stabilì che l'aumento a lire 800 avesse effetto dal 1° luglio 1892. Ma anche questa legge tenne fermo il criterio fondamentale della disponibilità dei fondi, imperocchè, preoccupandosi delle condizioni finanziarie dell'Amministrazione, dispose che nel liquidare i supplementi di congrua fino a lire 800 si deducessero soltanto i pesi patrimoniali, con riserva di elevare gradatamente le congrue a lire 900 e di dedurre anche le altre passività per modo di assicurare la congrua fino a lire 1000 nette non appena vi saranno i mezzi disponibili.

Perciò, nel fare le liquidazioni dei supplementi di congrua, l'Amministrazione ha finora portato in deduzione tutte le passività patrimoniali, quali gli interessi di capitali passivi, i censi, i canoni, i livelli e tutti gli altri pesi reali, purchè siano legittimamente costituiti e continuino a sussistere, fra i quali anche le spese per l'adempimento dei legati di culto, le imposte sui terreni e sui fabbricati, quando non sia applicabile l'art. 2 della legge 13 settembre 1874 sulle tasse di manomorta, l'imposta di ricchezza mobile sulle rendite patrimoniali e così pure la tassa di manomorta. Inoltre ha ammesso in deduzione la spesa d'affitto dell'abitazione del parroco quando manchi la casa canonica o casa propria ed il parroco debba sostenere una spesa effettiva, come pure ha ammessa la spesa pel coadiutore, quando l'obbligo di tenerlo derivi da antico provvedimento della competente autorità.

Non sono state ammesse in deduzione le tasse e imposte sui redditi personali del parroco (tra i quali i proventi casuali di stola ed il supplemento di congrua) come non si poterono ammettere certe spese consuetudinarie in occasione di feste e solennità, ed in genere le spese per l'esercizio del culto e per il servizio della chiesa.

Se non che, tenuto conto da un canto delle incessanti domande dei parroci perchè fosse usata nella liquidazione dei supplementi di congrua una maggiore larghezza di criterii di quella consentita dalla legge, ed essendo d'altronde fermo proponimento del Governo di sovvenire ai bisogni del clero curato che, vivendo col popolo, può esercitare sul medesimo un benefico apostolato, si è riconosciuto opportuno di esaminare se e quali facilitazioni e concessioni potessero farsi nei limiti del giusto e dei mezzi disponibili.

Si è per ciò ammesso essere conveniente che l'Amministrazione del Fondo per il culto, nel determinare il supplemento di congrua, assuma a suo carico tutte indistintamente le imposte e le tasse, e così non soltanto quelle che gravano sui

beni e sulle rendite patrimoniali, ma ben anche quelle che colpiscono direttamente i prodotti casuali e lo stesso assegno supplementare, principale fra queste l'imposta di ricchezza mobile, e si è pure riconosciuta la necessità di ammettere in deduzione dalle attività accertate, oltre i pesi patrimoniali veri e propri, anche gli oneri leggittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

Codeste concessioni arrecano naturalmente un maggior aggravio di spese a carico del Fondo per il culto e spostano alquanto le basi del calcolo che si era fatto per la separazione dei due patrimoni regolare e secolare e per la determinazione del corrispettivo da pagarsi allo Stato a tacitazione dei suoi diritti sui tre quarti del patrimonio regolare.

In considerazione di ciò, e memore della promessa fatta che la liquidazione fra Stato e Fondo per il culto debba essere indulgente con riguardo speciale agli interessi del Fondo per il culto, onde questo possa largamente sovvenire il clero povero. Il Governo ha consentito di ridurre a 38 milioni di lire la somma da pagarsi a stralcio del credito dello Stato. Per effetto di questa riduzione rimane a vantaggio del Fondo per il culto una maggior rendita annua di circa lire 400,000 colle quali esso potrà sostenere il maggior onere delle nuove concessioni, elevando la congrua a lire 900 nette, mercè la deduzione delle imposte tutte, dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti.

Inspirata a questi concetti si è redatta la nuova formula dell'articolo 1° del progetto di legge nella quale, anche a scanso di qualsiasi equivoco, si è ripetuto l'impegno preso colla legge del 30 giugno 1892 di elevare, non appena vi saranno i mezzi disponibili, le congrue fino al massimo definitivo di lire 1000 al netto, *come sopra* cioè colle deduzioni che ora si ammettono per le congrue a lire 900, imperocchè, come già si è detto, si è portato in deduzione tutto ciò che si poteva ammettere.

L'articolo 2° del disegno di legge è la esatta e precisa riproduzione dell'articolo 2 del precedente. Perciò non sembra necessario spendere parole intorno a questo articolo, solo avvertesi che l'ultimo capoverso del medesimo risolve negativamente la questione se i supplementi di congrua siano dovuti durante la vacanza dei benefizî.

La questione non è nuova ed è stata portata anche avanti la Camera il 12 giugno 1896. La risposta data dall'onorevole ministro guardasigilli del tempo e nel senso della soluzione che si dà ora alla questione. Gli assegni supplementari di congrua hanno carattere puramente personale e non patrimoniale o di dotazione fissa della parrocchia e perciò cessano col cessare del parroco e sono riattivati a favore del nuovo effetto dalla data del civile riconoscimento, giusta le norme di recente stabilite in via amministrativa e che sarebbero ora definitivamente sancite con questo articolo.

Ciò d'altronde è pienamente consono alla legge, imperocchè tanto l'art. 28, n. 4, di quella del 7 luglio 1866, quanto l'art. 3 dell'altra del 30 giugno 1892, parlano di *parroco* e non di *parrocchia* e l'art. 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, nel lasciare agli Economati generali dei benefizî vacanti le rendite delle Mense vescovili in vacanza, prescrive che siano erogate, *come ogni altro provento*, a migliorare la condizione dei parroci e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto, ecc.

Spetta pertanto agli Economati, i quali percepiscono i frutti delle vacanze, provvedere anche alle spese relative a sovvenire gli economi curati incaricati temporaneamente del servizio parrocchiale.

L'articolo 3 del progetto è pure esso la riproduzione dell'articolo 3 del precedente, ma coll'aggiunta delle parole « salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 », aggiunta che non ha bisogno di essere illustrata. Ed in vero se nella nuova redazione dell'articolo 1 si è fatta riserva di elevare le congrue a lire 1000 appena vi saranno i mezzi disponibili, è ovvio che se tale eventualità si verifichi nel corso di un periodo triennale, la disposizione in forza della quale gli assegni concessi restano invariati per un triennio non dovrebbe essere di ostacolo a concedere il nuovo assegno per portare la congrua a lire 1000.

La nuova disposizione che si propone con l'ultimo capoverso dell'articolo 3 è

diretta a troncare una questione che in qualche caso è stata sollevata. Poichè giusta le norme vigenti anteriormente dal 1° gennaio 1898, i supplementi di congrua si concedevano soltanto in seguito a domanda e con effetto dalla data della domanda stessa, mentre ora si concedono d'ufficio e dalla data del civile riconoscimento (come è anche nel progetto, articolo 2), taluni parroci hanno chiesto gli arretrati, ma tali domande non furono accolte appunto per il carattere degli assegni considerati personali. La questione ora non ha più importanza dal momento che gli assegni si dànno con effetto dalla data del Regio *Placet* o del Regio *Exequatur:* tuttavia a prevenire incresciose, per quanto infondate, domande che potrebbero venir fatte, è opportuna la disposizione che si propone di aggiungere all'art. 3.

L'articolo 4 del disegno di legge è nuovo. Con questo si regola la questione delle imposte di ricchezza mobile e della tassa di manomorta e di passaggio d'usufrutto di cui sono passibili le rendite beneficiarie.

Ammettendosi in questo disegno di legge criterii più larghi a favore dei parroci e con lo stabilire, fra altro, che siano rimborsate tutte le imposte che essi pagano, ne verrà che molti assegni dovranno essere o aumentati od accordati di nuovo e potrebbe sorgere il dubbio, specialmente dopo la sentenza della Corte di cassazione di Roma, 23 novembre - 27 dicembre 1897, in materia di tassa di manomorta e di successione che siano di natura patrimoniale e per ciò soggetti alla imposta di ricchezza mobile in categoria *A* (20 per cento). Or ora ragionando sull'articolo 2 del disegno di legge abbiamo dimostrato che i supplementi di congrua sono di natura personale e forse questo potrebbe bastare. Tuttavia a prevenire qualsiasi questione è opportuno dichiarare nella legge, ed a ciò tende l'articolo 4, che gli assegni che paga il Fondo per il culto per congrue antiche e nuove sono, agli effetti di ricchezza mobile, da considerarsi di categoria *C* (9 per cento). L'imposta sara pagata direttamente dal Fondo per il culto, quando l'assegno raggiunga il limite imponibile ed i parroci riceveranno quanto loro è dovuto senza deduzione alcuna.

Ammesso per tutto ciò che trattasi di assegni personali e non patrimoniali, resta implicitamente risoluta in senso negativo l'antica questione in ordine al pagamento della tassa di passaggio di usufrutto e di manomorta sui supplementi di congrua accordati ai parroci, questione che invece in senso affermativo è stata recentemente decisa dal Ministero delle finanze in base alla sopra citata sentenza della Corte di cassazione di Roma.

La questione è stata più volte dibattuta alla Camera. Nel 29 luglio 1895 fu svolta una interrogazione in argomento dall'onorevole deputato Fusinato al quale si erano associati anche gli onorevoli Dal Verme e Mel. I medesimi annunciarono una seconda interrogazione del 2 dicembre 1896 che però non fu svolta. Finalmente nell'11 febbraio prossimo passato interrogò nuovamente il Governo sull'argomento l'onorevole Serralunga. Stante l'incertezza che lascia la legge vigente e la interpretazione che le è stata data dall'autorità giudiziaria, la decisione del Ministero delle finanze non poteva essere diversa da quella che fu, ma posto che ora si risolve ogni dubbio riconoscendo che gli assegni supplementari di congrua hanno carattere personale, ragione vuole che si dichiari, come dichiara l'ultimo l'ultimo comma dell'articolo 4, che tali assegni sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

Queste sono le modificazioni e le aggiunte che abbiamo creduto di portare al primo Capo del precedente progetto di legge, fermo del resto il suo carattere fondamentale.

Il Capo II è riprodotto senza variante alcuna e per ciò ci richiamiamo alla precedente Relazione ristampata in allegato (1).

Il Capo III (articolo 9) è soppresso, essendo la relativa disposizione entrata a far parte del progetto di legge sui provvedimenti finanziari. (Disegno di legge n. 303, art. 8).

Il Capo IV, diventato ora III, è esso pure la perfetta riproduzione del precedente. Anche per questo adunque ci riferiamo alla relazione del 14 marzo p. p. (2),

(1-2) Veggasi volume in corso, pag. 170.

e soltanto ad eliminare qualche dubbio che abbiamo sentito muovere, soggiungiamo che coll'ammettere i Comuni a percepire dal 1° luglio 1899 un *acconto* sul quarto di rendita loro spettante pel patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, non si confisca nè si offende alcun loro diritto, anzi se ne crea uno che per il momento non avrebbero.

Le condizioni imposte dall'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 non si sono ancor verificate e per conseguenza i Comuni per ora nulla potrebbero conseguire.

Invece il progetto di legge accorda ai medesimi, dal 1° luglio 1899, una parziale participazione alle rendite, salvo poi a dar loro l'integrale pagamento, anzi a consegnare il capitale corrispondente al quarto del patrimonio quando si siano avverate tutte le condizioni di legge.

Intanto giova avvertire che siccome fra il pagato ed il pagarsi il capitale corrispondente ai 3|4 che si assegna allo Stato è di sessantasette milioni e mezzo, la rendita di un milione che si mette a disposizione dei Comuni rappresenta molto più del quarto che proporzionalmente loro sarebbe dovuto.

Onorevoli colleghi! nel ripresentarvi con questi schiarimenti e colle modificazioni ed aggiunte il progetto di legge che già era sottoposto al vostro esame, noi confidiamo che, tenuto conto degli alti fini cui tende e dei vantaggi che reca al clero curato ed ai Comuni, vorrete dargli la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE.

Capo I. — *Aumento delle congrue parrocchiali.*

Art. 1. — Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto delle imposte tutte e della tassa di manomorta, oltre che dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di lire 1000 annue, al netto come sopra.

Art. 2. — La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio, dall'Amministrazione del Fondo per il culto, prendendo per base i redditi di ciascun parroco al 31 dicembre 1896, secondo gli accertamenti fatti e pubblicati a cura dell'Amministrazione stessa, tenendo però conto di quelle modificazioni che fossero successivamente accertate fino al 30 giugno 1899.

Per i parroci che prima dell'attuazione della presente legge avessero fatto domanda d'un supplemento di congrua ai termini delle leggi anteriori, nella liquidazione da farsi giusta il presente articolo, si terrà conto dei documenti prodotti colla domanda anzidetta.

Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

Art. 3. — Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati per un triennio, ed anche successivamente non potranno essere modificati che di triennio in triennio, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del Regio *Exequatur* o del Regio *Placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente; ma in pari tempo si farà un nuovo accertamento dei redditi ed una nuova liquidazione, per determinare se l'assegno dovrà essere aumentato o diminuito, disponendosi, ove ne sia il caso, la necessaria compensazione.

Per gli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1897 non sono dovuti arretrati per rate anteriori alle domande di supplemento di congrua fatte dai parroci.

Art. 4. — Agli effetti della imposta sui redditi di ricchezza mobile le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia la origine e la causa, che si pagano ai parroci del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della

legge 7 luglio 1866 n. 3036 e di ogni altra legge precedente o posteriore, sì per concessione dell' Amministrazione suddetta, che per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria *C* stabilita dall'articolo 54 del testo unico di legge per la imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con Regio Decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

Gli assegni supplementari di congrua concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

CAPO II. — *Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate.*

Art. 5. — I Comuni potranno ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie con cura d'anime, alle quali si riferisce l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente articolo 6, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso.

Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita propabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di un terzo.

Essa sarà prelevata, come per la tassa straordinaria del 30 per cento, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e, nel caso d'insufficenza di questa, dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni.

Art. 6. — In pagamento degli assegni vitalizi che per effetto dell'articolo precedente passeranno a carico dei Comuni dovrà consegnarsi a ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una rendita sul Debito pubblico in consolidato 4.50 per cento netto, intestato al Comune, d'importo eguale all'annuo assegno rispettivo, salve le particolari convenzioni che potessero stipularsi tra il Comune e quelli, fra i partecipanti superstiti, ai quali non potesse consegnare il detto certificato per insufficienza della rendita pubblica ad esso devoluta in virtù dell'articolo precedente.

Per gli assegni trasferiti a carico dei Comuni cessa nell'Amministrazione del Fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Art. 7. — Ottenuta la consegna delle rendite ai termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazioni di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

1° il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'articolo 28, n. 4 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

2° la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della Chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, come per la uffiziatura della Chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sarà determinata, nei modi da stabilirsi nel regolamento, tenendo conto dello Stato e dell'importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale.

I Comuni non saranno tenuti a cedere, per titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti.

Art. 8. — La rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai Comuni.

Questi però non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficenti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi.

Art. 9. — I diritti attribuiti ai Comuni dall'art. 2 della legge 15 agosto 1867

n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti.

Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle fabbricerie, ferma la disposizione dell'art. 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

CAPO III. — *Acconto ai Comuni sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare.*

Art. 10. — Dal 1° luglio 1899 sarà corrisposto ai Comuni di Terraferma e dell'isola di Sardegna che vi abbiano diritto in acconto di quanto potrà loro spettare per il quarto della rendita dei beni delle soppresse corporazioni religiose ad essi assegnato con l'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

A questo fine sarà stanziata annualmente nel bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto la somma di lire 1,000,000.

Art. 11. — L'accertamento del credito dei Comuni anzidetti per il titolo indicato nell'articolo precedente sarà fatto sulla base della rendita dei beni delle corporazioni religiose soppresse in ciascuno dei Comuni medesimi, depurata dalla tassa straordinaria del 30 per cento, dagli oneri e dalle passività, nonchè dalla quota proporzionale delle pensioni tuttora dovute ai religiosi, calcolata sul complesso delle rendite e delle pensioni per tutto il Regno, esclusa la Sicilia.

Qualora da tale accertamento risulti che l'ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualità da pagarsi a ciascun Comune sarà ridotta proporzionalmente, tanto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sarà aumentata ogni anno, in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l'intiera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto.

CAPO IV. — *Disposizioni finali.*

Art. 12. — Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

II.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE (1).

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge presentato alla Camera il 14 marzo p. p., n. 255, dagli onorevoli ministri di grazia e giustizia e dei culti, dell'interno, del tesoro e delle finanze constava di quattro parti che, sebbene distinte, avevano strettissimo nesso fra di loro (2).

Scopo precipuo del progetto era di provvedere all'aumento delle congrue parrocchiali e di anticipare la consegna ai Comuni del Mezzogiorno del patrimonio delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, ma siccome questi provvedimenti avrebbero portato un turbamento nell'equilibrio economico e finanziario del Fondo per il culto, il progetto vi rimediava mirando a sistemare definitivamente i rapporti di dare e avere di quell'Amministrazione coll'Erario dello Stato in ordine ai tre quarti di rendita del patrimonio regolare delle soppresse corporazioni religiose assegnata dall'articolo 35 della legge 7 luglio 1866.

Come conseguenza poi di questa sistemazione di rapporti e liquidazioni di de-

---

(1) La Commissione della Camera dei deputati era composta degli on. Lazzaro, *pres.*; Aguglia, *segr.*; Falconi, Sacchi, Gallini, Pini, Curioni, Cavalli, Fili Astolfone, *relatore*. La Relazione venne presentata nella seduta del 6 luglio 1898; Atti parlam., Cam. dei dep., leg. XX, sess. 1897-98, doc. n. 309-A.

(2) Vol. in corso, pag. 170.

biti e crediti era ragionevole che si pensasse anche al credito dei Comuni di Terraferma e dell'isola di Sardegna per l'altro quarto di rendita ai medesimi dovuto.

Così cessando col 30 giugno 1899 il contributo di 4 milioni annui che il Fondo per il culto, per effetto della legge 22 luglio 1894 e precedenti 30 giugno 1892 e 5 marzo 1893, paga al Tesoro dello Stato, e rimanendo disponibile tale somma, fu provvido intendimento di distribuirla fra Stato, Comuni e Fondo per il culto, in modo che tacitate le ragioni del primo, e messi a godere di una partecipazione alle rendite i secondi, si rendesse possibile all'altro di meglio sovvenire il clero curato nello stesso tempo, che per una bene ideata sistemazione di rapporti si ammetterebbero i Comuni del Mezzogiorno a percepire fin d'ora le rendite loro dovute a' termini dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867. Da qui le quattro parti del progetto di legge, che, come si vede, avevano stretta attinenza fra di loro.

Se non che la Commissione parlamentare cui ne fu deferito allora l'esame, pur riconoscendo utile lo stralcio attesa la confusione colla quale i due patrimoni erano stati amministrati, sollevò dubbi e riserve intorno ai criteri di liquidazione. E ne ebbe ragione, imperocchè essendosi il Governo accinto a studiare alcuni provvedimenti d'indole finanziaria, credette che fra questi trovasse sede più appropriata la sistemazione dei rapporti di dare ed avere coll'Amministrazione del Fondo per il culto e per ciò stralciò dal progetto di legge numero 255 l'articolo 9 che si riferiva a questa liquidazione e ne formò, con sostanziali modificazioni, quanto alla somma da pagarsi al Tesoro, l'articolo 8 dell'altro progetto numero 303, presentato alla Camera il 16 giugno p. p., dalle quali disposizioni notevolmente, come avremo agio di rilevare più innanzi, si avvantaggiano il clero curato, ed i Comuni.

Contemporaneamente il Guardasigilli ritirò il progetto di legge numero 255 suaccennato e ne presentò un altro che è quello sul quale ora imprendiamo a ragionare. Questo progetto consta di tre parti, a differenza del precedente che ne constava di quattro, essendo stata eliminata, come si disse, quella che concerne la liquidazione del credito dello Stato, e la vostra Commissione, mentre si accinge ad esaminare le varie disposizioni del progetto, si astiene da qualsiasi indagine sulla disponibilità dei mezzi coi quali si dovrebbe far fronte alla maggiore spesa portata dal progetto stesso, cosicchè sotto questo rapporto il lavoro della Commissione è molto semplificato. Essa allorquando esaminava il precedente progetto numero 255 aveva manifestato il desiderio che fossero illustrate le cifre e dimostrato come si liquidava il credito dello Stato. Su ciò cadeva opportuna la recente pubblicazione della pregevole Relazione del Direttore generale del Fondo per il culto alla Commissione di vigilanza per gli esercizi finanziari 1895 96 e 1896-97 (1).

Ma poichè la parte finanziaria non entra più nei compiti della vostra Commissione ed è riservata a quella che dovrà riferire sul progetto di legge num. 303, noi ci limitiamo a prendere atto dell'*impegno formale* assunto dal Governo, cioè di limitare a 38 milioni di lire il suo credito per i tre quarti di rendita del patrimonio regolare. Che il credito dello Stato debba essere assolutamente tenuto entro questi limiti è ormai una necessità indeclinabile o meglio ancora una condizione *sine qua non*, senza di che non potrebbe avere attuazione il presente progetto di legge, imperocchè essendo stati allargati in favore dei parroci, come vedremo in appresso, i criteri di liquidazione dei supplementi di congrua, con un maggior carico sul Fondo per il culto, questo non avrebbe i mezzi per farvi fronte se dovesse dare allo Stato una somma superiore ai 38 milioni di lire. Per ciò è necessario essere molto chiari ed espliciti su questo punto ed affermare solennemente che mai lo Stato potrà pretendere per qualsiasi ragione dal Fondo per il culto oltre e più dei 38 milioni che sono stati d'accordo convenuti.

La convenzione d'altronde, in questi termini migliorata, concorda come abbiamo accennato, colle idee che aveva espresse la Commissione fin da quando esaminò il precedente progetto di legge.

Ciò premesso veniamo all'esame del progetto di legge.

---

(1) Roma, aprile 1898 — Tipografia Nazionale Bertero.

*
* *

L'aumento dell'assegno supplementare di congrua ai parroci fino a lire 900, non è che l'adempimento del primo degli impegni presi coll'articolo 3 della legge 30 giugno 1892. La vostra Commissione adunque non può che applaudire all'iniziativa del Governo.

Esaminando la nuova formula dell'articolo 1 del progetto presentato dal Governo in sostituzione del precedente, notiamo con compiacenza che anche in ciò si tenne conto dei concetti della precedente Commissione parlamentare, precisando in senso largo e favorevole ai parroci i criteri di liquidazione dei supplementi di congrua, e ciò in conseguenza del maggior margine lasciato dal ministro del Tesoro. Così in luogo di ripetere la frase della legge del 1893, « *dedotti i pesi patrimoniali* » si è felicemente fatta l'enumerazione di tutte le deduzioni da ammettersi a favore dei parroci, e cioè: *imposte tutte e tassa di manomorta, oltre che i pesi patrimoniali e gli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.*

Intendimento del Governo nel fare questa precisa indicazione fu certamente quello di eliminare tutte le questioni intorno alla deducibilità dei pesi, ma a noi pare che lo scopo non possa dirsi completamente raggiunto se non si risolve anche la questione intorno alla deducibilità delle spese di culto. Imperocchè vi furono dei parroci che pretesero portare in deduzione, o in altri termini mettere a carico del Fondo per il culto, anche le spese per la provvista di *olio, cera, ostie, vino, incenso, carbone e petrolio; per il bucato e la stiratura della biancheria; per la manutenzione ed il rifornimento dei sacri arredi; per il sagrestano, l'organista ed il tiramantici; per il Santo Sepolcro, le Quarantore e la festa del Santo titolare con messa cantata, vespri solenni, processione,* ecc.

Ma giova avvertire che a tutte le cennate spese provvedono, come vi hanno sempre provveduto, le Fabbricerie, le Opere parrocchiali, le Maramme, ed altre istituzioni congeneri, là dove esistono; e, altrove, i Comuni, le Confraternite, o altri Enti mediante assegnamenti speciali, non che i privati cittadini con offerte spontanee; onde, nella stessa guisa le chiese parrocchiali dovranno e potranno anche in avvenire provvedere ai bisogni propri.

D'altronde il vero e precipuo scopo della legge è quello di migliorare le condizioni economiche dei parroci, non già di sussidiare e dotare la Chiesa; e come al Fondo per il culto non è consentito di concedere direttamente o indirettamente alle parrocchie degli assegni speciali per spese di culto, così non si può neppure ammettere che la concessione del supplemento di congrua sia tolto a pretesto per creare nuovi bisogni o per accrescere le spese del culto, alle quali la pietà dei fedeli fu ed è unica sorgente.

Del resto non è trascurabile rilevare come queste spese, in quanto possano essere a carico dei Comuni, verranno assunte dal Fondo per il culto quando dovrà adempiere anche il n. 5 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866; per ora i suoi mezzi non gli consentirebbero di farlo e non è quindi possibile richiedergli di più di quanto possa.

Per ciò, ad eliminare ogni dubbio, ed a prevenire possibili contestazioni, ci è sembrato opportuno, d'accordo col Governo, aggiungere all'articolo 1 un inciso per affermare che, oltre alle sensibili deduzioni ammesse, non sarebbe possibile comprenderne altre, e che tassativamente vanno escluse le spese per l'esercizio del culto o per il servizio della Chiesa.

Un commissario avrebbe desiderato che fosse determinato in modo chiaro e positivo a chi facciano carico queste spese nel caso in cui, mancando le istituzioni sussidiarie della parrocchia e gli assegnamenti speciali dei Comuni o di altri enti morali, venga meno anche il concorso dei privati cittadini.

Esaminata largamente la questione, si è però dovuto riconoscere che non si potrebbe risolverla se non creando nuovi oneri a carico del Fondo per il culto o dei Comuni, e specialmente dei più piccoli, oppure costringendo le istituzioni ecclesiastiche o laicali esistenti a destinare una parte dei rispettivi redditi in sussidio delle chiese parrocchiali.

Ma si è già avvertito dianzi che il Fondo per il culto a siffatte spese non è tenuto e che d'altronde non potrebbe sostenere nè attualmente nè in avvenire una maggiore somma di oneri, perchè allargando le spese contro il voto della legge che lo istituì e lo dotò, i mezzi sarebbero sempre insufficienti.

E poichè non si potrebbero aggravare i piccoli Comuni, i quali generalmente versano in condizioni disagiate, sì da non essere in grado di provvedere ai più sentiti e urgenti bisogni d'ordine sociale ed economico dell'ora presente, non resterebbe che ricorrere all'altro espediente di far contribuire gli enti a scopo di culto, non soppressi, al mantenimento delle parrocchie.

Ma così operando si entrerebbe nel vasto campo del riordinamento, della conservazione ed amministrazione della proprietà ecclesiastica, sul quale è dunque lasciare la più larga iniziativa al Governo, in conformità della riserva contenuta nell'articolo 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214.

La vostra Commissione ha pertanto ritenuto di lasciare impregiudicata la questione, rimandandone la soluzione a miglior sede ed a tempo più opportuno.

Un'altra questione è sorta a proposito di questo articolo 1, ed è se l'assegno supplementare di congrua debba essere dato al *parroco* od alla *parrocchia;* in altri termini se sia personale o patrimoniale.

Però, senza dissimularne la gravità, la questione non può risolversi incidentalmente, mentre il progetto di legge riportandosi ai criteri finora seguiti in pratica dall'Amministrazione, ritiene l'assegno supplementare di carattere personale.

« L'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 (così dice l'Amministrazione) concede il supplemento di assegno *ai parroci* e vuole che nel determinarlo si tenga conto dei *prodotti casuali*, ossia di quei proventi che il parroco percepisce, non per la parrocchia, ma per sè medesimo ed in rimunerazione del servizio personale prestato.

« La legge adunque considera il *parroco* e lo considera in ragione del servizio che presta, distinguendolo per conseguenza dalla parrocchia, come si distingue il beneficio ecclesiastico dall'investito, o l'ufficio della persona che lo esercita. E se nel contemplare il caso particolare delle cure inferiori a 200 anime, la legge, allo stesso articolo 28, usa il vocabolo *parrocchia*, non altrimenti lo usa che per denotare un *contenente*, non già per contraddire il concetto dapprima manifestato.

« D'altronde il carattere personale dell'assegno lo si desume dal titolo gratuito della concessione, non che dalla precarietà e dalla riducibilità dell'assegno medesimo; il quale è precario in quanto si fa dipendere dalla esistenza dei fondi disponibili, ed è riducibile in ragione dell'aumentare, così delle rendite proprie del beneficio parrocchiale, come dei prodotti causali per loro natura essenzialmente variabili.

« Appare quindi evidente come nel suo concetto la legge intenda non di accrescere la dotazione ecclesiastica o di provvedere a tutti i bisogni della chiesa parrocchiale, ma bensì ed unicamente di assicurare al parroco, quando le rendite del beneficio non bastino, un congruo e decoroso sostentamento personale, in considerazione del servizio che presta nell'esercitare il proprio ministero: onde l'assegno supplementare, oltre che di carattere personale, è anche di carattere alimentare.

« Dato questo carattere dell'assegno, esso necessariamente deve cessare al verificarsi della vacanza, nè può essere riconcesso al nuovo parroco, se non in seguito a domanda e dalla data di questa, diversamente dal caso dell'assegno patrimoniale od in corrispettivo di decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, e previo un nuovo accertamento dei redditi beneficiarii e dei prodotti casuali ».

La vostra Commissione non disconosce il valore di questi argomenti. Essa inoltre considera che appunto perchè si sono ritenuti e si ritengono gli assegni supplementari di congrua di natura personale, e non patrimoniale si è potuto ottenere, come si vedrà all'articolo 4, che siano classificati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *C*, e che siano dichiarati esenti dalla tassa di passaggio di usufrutto e di manomorta. Essa non dimentica che se non si mantenesse ad essi il carattere personale, dovrebbero essere corrisposti anche durante le vacanze dei benefizî ai subeconomi e per ciò la spesa per

il Fondo per il culto aumenterebbe notevolmente ed in modo che riuscirebbe intollerabile.

Per queste considerazioni la vostra Commissione non crede ora discostarsi dal concetto del Governo. Essa non dimentica che la legge presente ha di mira di migliorare la condizione dei parroci, non già di ricostituire il patrimonio parrocchiale.

D'altronde ciò sarà uno dei compiti della tanto aspettata legge sul riordinamento della proprietà ecclesiastica (articolo 18, legge 13 maggio 1871), e un accenno in argomento già trovasi in fine della Relazione del Direttore generale del Fondo per il culto a S. E. il Ministro di grazia e giustizia e dei culti sulle *attività e passività* delle parrocchie e delle mense vescovili el Regno d'Italia e sugli assegni di congrua a carico del Fondo per il culto » (1).

Il Direttore generale opina che allorquando si sarà giunti a liquidare tutte le congrue fino a lire 1000, allora il « Fondo per il culto dovrebbe provocare un provvedimento legislativo per essere autorizzato a fare un assegno stabile definitivo, e tale che non possa mai in nessuna circostanza essere rimesso in discussione. Ed il mezzo per raggiungere questo scopo, secondochè egli scrive, sarebbe semplicissimo.

« Dopo liquidato l'assegno e reso definitivo mercè la prefissione di un termine perentorio alla presentazione degli eventuali reclami e la determinazione di garanzie per le risoluzioni su di essi, si dovrebbe far intestare alla parrocchia (non al parroco) una cartella di rendita 4.50 per cento netto, che dovrebbe per legge essere dichiarata inalienabile ed insequestrabile e costituirebbe dotazione permanente della parrocchia, e che durante la vacanza del titolare sarebbe amministrata dall'economo dei benefici vacanti, con l'obbligo di pagare in una certa e determinata misura l'economo spirituale. Dovrebbe però essere inteso e dichiarato che il Fondo per il culto con questa assegnazione avrebbe assolutamente e completamente adempiuto l'obbligo impostogli dall'art. 28, n. 4 della legge 7 luglio 1866 e dalla legge 30 giugno 1892, e che mai più per qualsivoglia evento che dovesse diminuire la rendita dei parroci dovrà essere chiamato a supplirvi ».

Non v'ha dubbio che questa sarebbe una soluzione radicale e completa della questione, ma l'Amministrazione ritiene che non sia giunto il momento per attuarla, mancandovi i mezzi. Sarà da vedere quando si sia giunti a portare la congrua a lire 1000: per ora la vostra Commissione in larga maggioranza, mentre un singolo commissario espose divergenza d'opinione, tenendo conto delle considerazioni *pro* e *contro* e delle condizioni di fatto esposte dal Governo, non crede dissentire dai suoi criteri.

Per ciò che concerne gli articoli 2 e 3 che si riferiscono a modalità di liquidazione dei supplementi di congrua nulla è a dire; non sarà inopportuno però avvertire, a proposito dell'ultimo comma dell'art. 3, che è sorta in passato questione anche sulla decorrenza del supplemento di congrua, che taluni parroci pretendevano dovesse essere dal 1. luglio 1892. La questione invero oggi non ha più importanza, dopo che per recenti disposizioni amministrative è stato disposto che i supplementi di congrua abbiano decorrenza dalla data del Regio *Placet* o del Regio *Exequatur*, conformemente del resto alla massima stabilita dall'articolo 5 del Regio decreto 25 giugno 1871, n. 320.

E per quei parroci che si trovavano già investiti del beneficio alla pubblicazione della legge 30 giugno 1892, n. 317, basti ricordare che siccome per le norme fino al 31 dicembre 1897 vigenti il supplemento di congrua si concedeva soltanto in seguito a domanda dell'interessato, documentata colla dimostrazione dei redditi e delle spese e con decorrenza dalla data della domanda, nulla possono pretendere quei parroci che non ottemperando a quelle norme non fecero domanda.

Il nuovo articolo 4 proposto in questo progetto è conforme alle idee manifestate in seno della Commissione precedente, la quale anzi intendeva proporre apposito emendamento. Non solo adunque la Commissione oggi accetta la proposta del

(1) Roma, giugno 1897. — Tip. Nazionale, Bertero.

Governo, ma vi fa plauso perchè così è risolta ogni dubbiezza in ordine all'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e delle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

Pare pertanto alla vostra Commissione che, accettato in massima il concetto del Governo, e meglio precisata la portata dell'articolo 1 del progetto, non resti che proporvene l'approvazione.

*
* *

La seconda parte del progetto di legge tratta della anticipata consegna ai Comuni del Mezzogiorno delle rendite delle soppresse Chiese ex-ricettizie e Comunie curate a termini dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

La Relazione ministeriale per questa parte è molto ampia e diffusa accennando in principio alla origine storica di queste Chiese ed alle vicende loro, esponendo come siano state regolate dalla legge 15 agosto 1867, della quale narra la genesi, ed in quale condizione si trovino oggidì.

Il progetto di legge non avrebbe altro scopo che di anticipare ai Comuni la consegna di quelle rendite che a' termini della legge vigente dovrebbero conseguire soltanto alla cessazione completa di tutti i partecipanti per ciascuna Chiesa. E siccome il Fondo per il culto per ora ha il vantaggio di fare proprie tutte le rendite di quelle Chiese e le partecipazioni dei vacanti e di mantenere questo possesso fino a che si verificherà l'evento suaccennato, il progetto ha escogitato un modo di compensare il Fondo per il culto della perdita che farebbe anticipando la consegna ai Comuni, il quale compenso sarebbe determinato mediante calcoli sulla vita media probabile dei partecipanti tuttora viventi giusta la tabella allegata al progetto.

Sorse in seno alla Commissione la domanda se i Comuni da questo progetto avranno vantaggio o danno. Premesso che nel concetto del Governo è di fare vantaggio, e non danno per i Comuni, osservasi che per dimostrare precisamente quali sarebbero le conseguenze pratiche per ciascuno dei 900 Comuni fra i quali andrebbero distribuiti i beni delle 893 Chiese ricettizie (beni che consistono in circa un milione di rendita sul Debito pubblico ed in un altro milione di rendita in censi e canoni) si dovrebbero istituire calcoli Comune per Comune.

Ma ogni indagine sembra assolutamente superflua posto che il ricevere l'anticipata consegna dei beni non sarebbe pei Comuni obbligatorio, ma facoltativo. Per ciò, approvata la legge, il Comune chiederà all'Amministrazione del Fondo per il culto la dimostrazione di quanto è dovuto e risolverà se gli conviene o no l'accettare. Nel primo caso avrà subito il suo patrimonio, nell'altro aspetterà il verificarsi della completa cessazione dei partecipanti per avere tutto.

Per ciò, esclusa la possibilità di qualsiasi danno per i Comuni, la Commissione crede di ammettere il concetto al quale è inspirato il disegno di legge, che con la disposizione dell'articolo 6 garantisce anche tutti i diritti dei partecipanti.

In ordine alla disposizione dell'articolo 7, che precisa quali saranno i doveri dei Comuni verso le parrocchie succedute alle soppresse chiese ricettizie, si è osservato che mentre l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 prescrive che le rendite passeranno ai Comuni con l'obbligo ai medesimi di dotare le Fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di congrua ai parroci secondo la legge del 7 luglio 1866, in questo articolo 7, del progetto, invece è data la preferenza al supplemento di congrua in confronto della dotazione della fabbriceria.

A prescindere dalla considerazione che nell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, l'esposizione è meramente enunciativa, e che in ogni caso nulla vieta alla nuova legge di modificare la vecchia, sembra che la proposta inversione sia opportuna, imperocchè l'assegnazione del supplemento di congrua che è un dovere imprescindibile può essere fino dal primo momento accertato in somma precisa, conoscendosi le rendite del parroco, mentre l'assegno per la dotazione della fabbriceria (come dice la legge del 1867) o meglio per la manutenzione e conservazione della Chiesa per l'ufficiatura e per il rifornimento dei sacri arredi (come dice il progetto) è da farsi con vari criteri e nei modi che saranno determinati nel regolamento.

Per ciò giustamente il progetto mette anzitutto fuori quello su cui non può esservi contestazione e dà il secondo luogo a quella assegnazione che potrà essere maggiore o minore a seconda dei bisogni e dei mezzi disponibili.

I criteri per determinare questa assegnazione sono desunti dallo stato ed importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale. I *modi* da stabilirsi nel regolamento concernono le autorità cui sarà commesso fare gli accertamenti e la determinazione della dotazione in in maniera che siano rappresentati e tutelati gli interessi tanto del Comune quanto della parrocchia sotto la vigilanza dell'Amministrazione centrale.

In ordine agli articoli 8 e 9 basteranno poche parole contenendo il primo una garanzia a favore dei Comuni e fissando l'altro un termine perentorio per l'esercizio dei diritti dei Comuni nel caso che non accettando le disposizioni di favore di questa legge, attendano il verificarsi delle condizioni ganerali della legge del 1867, e ciò per non lasciare indefinitamente il Fondo per il culto in possesso di beni che non gli spettano, mentre invece interessa assai depurare il suo patrimonio da tutto ciò che possa spettare ad altri od altrimenti assegnarlo allo stesso Fondo per il culto definitivamente.

Queste poche osservazioni in aggiunta dell'ampia relazione ministeriale ci consigliano a proporvi l'approvazione anche di questa parte del progetto di legge.

*
* *

Il capo III del progetto di legge concerne l'*Acconto dei Comuni sulla quota loro spettante dalla rendita patrimoniale del Clero regolare.* Era naturale e doveroso che, liquidandosi i rapporti con lo Stato a proposito dei tre quarti di rendita del patrimonio regolare ad esso dalla legge assegnato, si procedesse anche per i Comuni, secondo i voti ripetutamente espressi in Parlamento, in congressi e nella stampa: per ciò anche per questa parte il progetto merita plauso.

Il milione annuo che secondo il progetto viene messo a disposizione dei Comuni, e che sarà progressivamente aumentato con le ricadenze del debito vitalizio, rappresenta la somma che, sui 4 milioni già vincolati annualmente a favore dello Stato e la di cui corresponsione deve cessare col 30 giugno 1899, rimane disponibile dopo avere prelevate lire 1,400,000 per i supplementi di congrua. Il milione da ripartirsi fra i Comuni corrisponde al frutto in ragione del 4 per cento su di un capitale che, in relazione a quello assegnato a stralcio allo Stato, e dedotta la quota riservata al Fondo per il culto per il mantenimento degli edifizî monumentali (articoli 33 e 35 della legge 7 luglio 1866) è superiore a quanto attualmente sarebbe dovuto ai Comuni, e per ciò anche sotto questo rapporto l'assegnazione si appalesa non solo equa, ma giusta.

Questo milione verrà annualmente distribuito ai Comuni mediante liquidazioni provvisorie, ed in acconto del di più che in definitivo potrà loro spettare: è d'augurarsi che le ricadenze del debito vitalizio e le econòmie mettano in grado l'Amministrazione del Fondo per il culto di aumentare di anno in anno le assegnazioni per modo che i Comuni possano in breve avere l'intero pagamento del loro credito.

Intanto non si può disconoscere che per questa sua proposta il Governo va incoraggiato, imperocchè a stretto diritto esso avrebbe potuto rimandare la liquidazione dei crediti dei Comuni a quando si fossero verificate completamente le condizioni prescritte dall'art. 35 della legge 7 luglio 1866, e noi sappiamo che ciò è ancora lontano, sussistendo tuttavia un debito patrimoniale di lire 42,500,733.19.

Se non che, con questo articolo 11 il Ministero proporrebbe di fissare legislativamente i criterî di accertamento dei crediti dei Comuni, ma la Commissione, tenuto conto che quella che si dovrebbe fare in base a questa legge non è una liquidazione definitiva, ma soltanto provvisoria, per pagare un acconto, mentre la definitiva si dovrà fare quando siansi avverate tutte le condizioni dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, e ricordando d'altronde che molto si è discusso sui criterî seguìti dall'Amministrazione del Fondo per il culto nella liquidazione dei crediti dei Comuni siciliani, non crede, sebbene tali criterî siano stati riconosciuti

legali e giusti dal Consiglio di Stato e dall'autorità giudiziaria, che sia opportuno darvi ora la sanzione legislativa, e per lasciare impregiudicata la questione propone la soppressione della prima parte dell'articolo 11 del disegno. Bensì la Commissione vuole raccogliere un cenno fatto nella Relazione ministeriale su possibili transazioni coi Comuni per assegnare loro fin d'ora il capitale corrispondente al quarto di rendita loro dovuto.

La Relazione osserva che « sarebbe stato desiderabile addivenire, in linea di transazione, anche allo stralcio ed alla assegnazione immediata di quanto spetterà ai Municipi per l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036; ma non si è creduto di poter imporre per legge questa transazione, per il rispetto dovuto ai diritti acquisiti ed alla libertà dei Comuni. Il che per altro non toglie che le Amministrazioni comunali e quella del Fondo per il culto possano transigere, quando ciò credano d'interesse reciproco, secondo le facoltà consentite dalle leggi in vigore ».

Ora noi plaudiamo all'idea e crediamo opportuno aggiungere una raccomandazione ai Comuni ed alla Direzione generale del Fondo per il culto di facilitare più che sia possibile queste transazioni utili a tutti.

Dopo ciò non crediamo dover aggiungere altro per dimostrare la convenienza di approvare anche questa parte del progetto, il quale poi nel suo complesso si raccomanda per i vantaggi che reca ai parroci ed ai Comuni e per la semplificazione che apporterà all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Per ciò tutta la Commissione è unanime nel proporvene l'approvazione.

Onorevoli colleghi! Riassumendo, noi crediamo aver fatto un esame sebbene rapido, se vuolsi, non perciò men chiaro e preciso dei motivi che informano il presente disegno di legge, allo studio del quale ci siamo accinti spinti dalla giustizia non solo, ma dal sentimento di adempiere ad una promessa che, arrecando una legittima utilità agli enti interessati, pone ormai l'azienda del Fondo per il culto, finora in mille guise compressa ed intaccata, in grado di più non indugiare nell'adempimento di quelle finalità alle quali col suo patrimonio è chiamato a provvedere.

Cosicchè precisatone lo scopo, ed illustratene col concetto generale le singole parti, sottoponendolo alla vostra approvazione vorremmo, se l'esperienza più che dubitosi non ci rendesse increduli, vorremmo fare un augurio, quello cioè che vinti dal beneficio che loro scaturisce dalle sollecitudini dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e per essa del Governo, nel proporre, e dell'unanime consentimento del Parlamento nel provvedere alla sorte ed al decoro dei più bisognosi e benemeriti pastori della Chiesa, si facciano nel disimpegno del loro ministero meglio ispirare indirizzando le coscienze a più sane credenze ed armonizzando in esse col rispetto alla religione dominante quello non meno alto e cristiano dovuto alla grandezza della patria, nella quale ogni cittadino trova sempre ausilio non solo, ma ragione di legittimo orgoglio. (1)

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*.

---

(1) Riproduciamo gli articoli 1 e 11 del progetto che vennero modificati dalla Commissione della Camera dei deputati. Per gli altri rimase identico il testo ministeriale:

Art. 1. Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti causali, a lire 900 annue al netto delle imposte tutte e della tassa di manomorta, oltre che dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, escluse però le spese per l'esercizio del culto o per il servizio della Chiesa.

Art. 11. Qualora dall'accertamento del credito dei Comuni anzidetti che farà l'Amministrazione del Fondo per il culto, risulti che l'ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualità da pagarsi a ciascun Comune

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sulla condizione giuridica delle Confraternite e sulla applicazione alle stesse della legge 17 luglio 1890. (*Circolare del Ministero dell' interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, div. 3, sez. 2, del 17 luglio 1898, n. 26053 68-11|66945, ai Procuratori generali presso le Corti di appello ed ai Prefetti*).

La legge 15 agosto 1867, n. 3848, nell'articolo 1°, n. 6, dichiarava le Confraternite soggette alla vigilanza della autorità civile. Siccome però nessuna regola speciale veniva stabilita per l'esercizio di tale vigilanza, continuarono, nelle varie regioni d'Italia, ad applicarsi le norme che già vigevano sulla materia: cosicchè le Confraternite delle provincie del Mezzogiorno e le Compagnie di Misericordia della Toscana furono in fatto considerate come Opere pie, ed alle leggi, per queste vigenti, assoggettate; mentre invece le Confraternite delle altre provincie del Regno rimasero sottoposte, in genere, all'autorità del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Pubblicatasi poi la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, la quale nell'art. 91, n. 2, contempla espressamente le Confraternite agli effetti della trasformazione, sorse questione se a queste istituzioni fossero applicabili tutte le disposizioni della legge stessa, e segnatamente quelle che provvedono alla vigilanza ed alla tutela.

Se la risoluzione in senso affermativo non appariva dubbia per le Confraternite aventi scopo misto, dovendosi ritenere Opere pie, a mente dell'art. 1° della legge 1890, gli enti morali aventi, in tutto od in parte, per fine la beneficenza, il dubbio sorgeva per le Confraternite che avevano unicamente fini di culto.

Il Ministero dell'interno, d'accordo col Ministero di grazia e giustizia e dei culti, domandava l'avviso del Consiglio di Stato, per avere una norma sicura.

L'onorevole Consesso, a Sezioni riunite dell'interno e di grazia e giustizia, con parere delli 22 dicembre 1893, n. 4554|1603, opinava che le disposizioni di legge relative alla vigilanza ed alla tutela sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, fossero applicabili a tutte le Confraternite indistintamente.

Il Governo però, avendo presentato allora al Parlamento un disegno per modificare la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, col quale regolavansi anche le Confraternite, soprassedeva dall'impartire istruzioni di massima in conformità al parere ricordato.

Le vicende parlamentari non acconsentirono l'approvazione di quel progetto di legge e così la questione rimase insoluta, quando sorsero nuove vertenze che resero necessario delimitare la respettiva ingerenza della autorità civile e della autorità ecclesiastica sulle Confraternite.

Fu quindi nuovamente richiesto l'avviso del Consiglio di Stato, il quale, con parere del 28 gennaio 1898, n. 7945|2642, ha confermato che debbansi applicare a tutte indistintamente le Confraternite esistenti nel Regno, anche se di mero culto, le disposizioni della legge 17 luglio 1890 concernenti la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e che per conseguenza i detti sodalizi

---

sarà ridotta proporzionalmente, tanto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sarà aumentata ogni anno, in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l'intiera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle veriazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto.

devono dipendere esclusivamente dall'autorità civile, e più specialmente dal Ministero dell' interno, che la citata legge è chiamata ad applicare; mentre l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica deve limitarsi alla parte meramente spirituale e religiosa.

I due Ministeri convengono pienamente nei pareri sopramenzionati, che integralmente si comunicano allegati alla presente Circolare.

Dovranno perciò i signori Procuratori generali presso le Corti di appello ed i signori Prefetti curare, rispettivamente, che la tutela e la vigilanza sulle Confraternite, anche aventi solo scopo di culto, siano d'ora innanzi esercitate nelle forme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, e che non siano menomate le attribuzioni dell'autorità civile.

Riconosciuto pertanto che le Confraternite sono soggette alle norme che regolano le istituzioni pubbliche di beneficenza, ne consegue che viene a cessare per tali enti la applicazione del Regio decreto 19 ottobre 1893, n. 586, (1) dovendosi osservare, per quanto riguarda gli atti e contratti per alienazione di beni immobili e mobili, le disposizioni della legge 17 luglio 1890. Per quanto poi riguarda l'autorizzazione ad accettare lasciti o donazioni o ad acquistare stabili, dovrà naturalmente applicarsi la legge 21 giugno 1896, n. 218, ed il relativo regolamento 26 luglio 1896. (2)

Si pregano i signori Procuratori generali di segnare ricevuta di questa Circolare al Ministero di grazia e giustizia ed i signori Prefetti a questo dell'interno.

I Ministri:
PELLOUX.
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

SCHIAPPOLI avv. DOMENICO, prof. di diritto ecclesiastico nella Regia Università di Macerata. *Le Congrue ed i Supplementi di congrua ai Parroci.* Studio giuridico. — Un volume in-8 grande di pagine 354. Prezzo L. 6. Torino, Flli Bocca, editori, 1899.

SCHANZER prof. CARLO, Consigliere di Stato. *La trasformazione delle Confraternite nel diritto pubblico italiano.* — Un volume in-8 di pagine 200. Prezzo L. 1,50. Roma, Flli Capaccini, editori, 1899.

Non mancheremo di rendere conto quanto prima di queste pubblicazioni.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET. NOMINE DI R. PATRONATO.

Con regi decreti del 30 ottobre 1898, in virtù del regio patronato sono stati nominati: Monsignor *Di Milia Evangelista* al Vescovado di Lecce; Monsignor *Lagumina Bartolomeo* al Vescovado di Girgenti.

Con regio decreto del 7 novembre 1898, è stato concesso l'*Exequatur* alla Bolla pontificia, con la quale a Monsignor *Settimio Caracciolo Torchiarolo* è stato conferito il Vescovado di Piedimonte d'Alife, con l'onere di un'annua pensione di lire quattromila, sulle rendite di quella Mensa, a favore del precedente titolare, Mons. Antonio Scotti.

Con regi decreti del 24 novembre 1898, in virtù del Regio patronato sono stati nominati: Mons. *Damaso Pio De Bono* al Vescovado di Caltagirone; Monsignor *Niccolò Maria Audino* al Vescovado di Lipari.

(1) Veggasi vol. IV, pag. 59.
(2) Vol. VI, p. 382, 746.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1898 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

Le casse rurali cattoliche e le leggi di soppressione

SOMMARIO. — 1. Introduzione - Sentenza della Corte d'Appello di Macerata. — 2. Lato economico-sociale della questione - Necessità del credito per l'agricoltura. — 3. Misere condizioni dell'odierna agricoltura. — 4. Importanza del problema e criteri di risoluzione. — 5. Istituzione delle Casse rurali e loro risultati. — 6. Lato giuridico della questione. — 7. Obbiezioni della Corte di Macerata alla figura giuridica di società nell'istituto. — 8 Loro esame - Scopo commerciale delle Casse rurali. — 9. Devoluzione del fondo di riserva e del capitale sociale ad altri fini. — 10. Oggetto della società - Deliberazioni dell'assemblea: numero dei soci, intervento personale. — 11. Numero degli amministratori, loro poteri e responsabilità. — 12. Quota sociale. — 13. Responsabilità solidale ed illimitata dei soci. — 14. Carattere confessionale dell'istituto. - 15 Risultati dell'esame di dette obbiezioni in rapporto alla teoria della *fraus legis*. — 16. Interpretazione delle leggi di soppressione secondo il loro spirito e la loro parola - Esclusione nelle Casse rurali del carattere di ente morale e dimostrazione che costituiscano una società, e società commerciale. — 17. Le Casse rurali non sono una fondazione. — 18. Durata dell'istituto. — 19. Scopo di culto. Titolo della società e ragione sociale. — 20. Significato della parola *culto* agli effetti delle leggi di soppressione. — 21. Autonomia dell'ente. — 22. Le Casse rurali non sono una Congregazione religiosa - Interpretazione delle leggi di soppressione. — 23. Significato della parola *congregazione* - Distinzione della congregazione in regolare e secolare. — 24. Carattere ecclesiastico dell'istituto. — 25. Critiche sull'apprezzamento partigiano fatto dell'istituto stesso. — 26. Identità di tipo delle Casse rurali cattoliche con quelle dell'on. Wollemborg. — 27. Questioni di diritto: indole dell'istituto, ingerenza del magistrato nella costituzione delle società per azioni e cooperative. — 28. Opinione del *Palladino* su questa seconda questione per riguardo alle Casse rurali. — 29. Nostra opinione in proposito. — 30. Conclusione.

1. È del tutto nuova (1) la questione che si è presentata recentemente alla decisione del magistrato: se fosse cioè da conferirsi la personalità giuridica, all'istituto delle casse rurali, riguardandolo quindi esistente, allorchè comparisce in giudizio. La sentenza di primo grado del Tribunale di Ascoli-Piceno e quella in appello della Corte di Macerata (2) si son trovate d'accordo nel negar loro il godimento di una personalità giuridica qualsiasi, e nel ritenerle perciò affatto sfornite del presidio dell'azione giudiziale.

Ogni società — dice la Corte di Macerata — e quindi anche la società commerciale deve avere un oggetto lecito e per fine intenzionale la speranza di dividere un guadagno; ed il magistrato deve con intelligente esame approfondire se, malgrado le forme estrinseche dell'atto, l'atto stesso costitutivo di una società commerciale risponda a tutte le condizioni che la legge, con le

(1) Vedi Cass. di Torino, 29 gennaio 1897, ric. Grassi (*Legge*, 1897, I, 554), la quale sentenza però non riguarda la personalità giuridica delle Casse rurali e le leggi di soppressione, ma combatte in genere le dette Casse come eludenti la legge commerciale.

(2) C. d'App. di Macerata, 16 aprile 1898, pubblicata più oltre nella presente dispensa.

regole che garantiscono l'ordine pubblico, e con le regole degli atti commerciali prescrive; e ciò, ben inteso, senza attentare menomamente alla libertà delle contrattazioni, alla libertà delle evoluzioni dello spirito umano, che mai non si arresta sulla via interminabile che conduce progressivamente alla consecuzione del benessere. Ora, guardando appunto la sostanza delle cose e non le intenzioni dichiarate, si rileva che la pretesa società commerciale non ha altro oggetto che di attuare per via indiretta i beneficii della personificazione civile, mirando ad accumulare beni, ad assorbir capitali, con la conseguenza di sottrarli alla libera commerciabilità e di far risorgere la manomorta; che in tale associazione è insito il carattere della perpetuità, malgrado l'apparente durata del termine di 99 anni; che lo scopo di beneficenza e di utilità sociale, la cooperazione, la forma commerciale dell'ente sono adottati al solo effetto di eludere e frodare la legge; che infine si tratta di un'associazione eminentemente religiosa, di una vera e propria Congregazione, la quale perciò non sfugge alla sanzione proibitiva delle leggi eversive.

Questa sentenza che, come dicemmo, viene a confermare in tutta la sua ardita novità quella del Tribunale di Ascoli-Piceno, ha incontrato subito le simpatie di qualche scrittore, il quale (1) ha voluto dimostrare la giustezza e la felicità della trovata del Collegio Maceratese nel qualificare le Casse rurali come congregazioni religiose mascherate, e quindi soggette alle leggi di soppressione per la salvezza delle patrie istituzioni. Ci dispiace di dovere portare nella questione delle idee del tutto diverse, che ci studieremo di esporre brevemente.

2. Sarebbe assai interessante, di fronte ad un'istituzione che nella sua modestia racchiude la risposta feconda ad un problema creduto insolubile, sarebbe assai interessante, ripetiamo, di fare una esauriente trattazione delle Casse rurali anche dal punto di vista economico e sociale; ma ciò sfuggirebbe forse alla nostra competenza ed ai limiti del nostro argomento. Tuttavia, poichè ci è sembrato che non si sia portata nella discussione una coscienza sufficientemente illuminata ed un'idea netta e precisa sulla natura e sulla importanza dell'istituto in esame, non crediamo far cosa del tutto inutile dando uno sguardo rapidissimo anche a questo lato della questione, per quanto potrà giovare al nostro assunto, ricavando dagli scrittori che se ne occuparono alcune proposizioni fondamentali (2).

---

(1) Vedi nella *Legge*, 1898, vol. II, p. 392 la nota dell'egregio Prof. L. Ratto.

(2) Cons. Durand, *Le crédit agricole en France et à l'étranger* (Paris, Marescq, 1891); *Le crédit agricole et les caisses rurales*, Lyon 1893, Avenue

L'industria agricola, per quanto da taluni si sia erroneamente creduto il contrario, ha bisogno, come ogni altra industria, di attingere al credito. Anzitutto l'opera dell'uomo, necessaria secondo la sentenza biblica (1) a rendere fruttuosa la terra, reclama come condizione indispensabile che l'uomo possa procurarsi gli utensili e gli animali da lavoro (il cosidetto *capitale fisso*) e compiere i lavori di piantagione e di migliorìa, cioè sementi, concimi e foraggi e tutte quelle cose *quae usu consumuntur*, e che vanno comprese sotto il nome di *capitale circolante* (2). Non basta, perchè sorgeranno bene spesso pel contadino altri varii ed imperiosi bisogni, ai quali, per la sua minima potenzialità economica, sentirà di non potere in alcun modo provvedere da solo. Così, come fu bene avvertito (3), al momento del raccolto, in cui la misura del guadagno sta in ragione inversa della perdita di tempo e diretta del numero di braccia lavoratrici: che se manchi il danaro sotto forma di salario, si vedrà egli costretto a dover esitare i proprii prodotti a qualunque prezzo, anche a meno del costo di produzione. Così pure se l'annata fu triste, e il contadino, stremato dalla scarsa raccolta, si troverà gravato dal pagamento di quell'imposta che nei momenti stessi di grande abbondanza gli era riuscita eccessiva. Infine occorrerebbe che il coltivatore avesse modo di applicare all'industria agricola tutti quei nuovi ritrovati che il tornaconto economico ha suggeriti e che l'esperienza ha riscontrati come sommamente efficaci ad una più razionale coltura dei fondi (4).

---

de Noilles, 56; Danzas, *Les caisses rurales en Alsace et le crédit populaire en Allemagne*, Paris 1893, Boulevard St. Germain; Rossi A. *Del credito popolare nelle odierne associazioni cooperative* (Firenze 1880, Barbera ed.); Luzzati I. *Sul riordinamento del credito agrario*, Torino 1898, Un. tip. ed.; Wollemborg L. *La prima cassa cooperativa di prestiti secondo il sistema Raiffeisen in Italia*, Padova 1883, Penada ed.; *L'ordinamento delle casse di prestiti*, Padova 1884, Drucker ed.; *Les caisses rurales italiennes, rapport pour l'Exposition universelle de Paris en 1889*, Roma 1889, Istit. cartac.; *Statuto modello per le casse rurali italiane*, Padova 1890, Prosperini ed; *Che cosa è una cassa rurale*, Parma 1892, Battei ed.; e sopratutto abbiamo profittato largamente dell' Opuscolo del Sac. D. Luigi Cerutti, dal titolo: *Le casse rurali cattoliche, ossia l'organizzazione cristiana del credito agrario*, Parma 1896, tip. Vesc. ditta Fiaccadori; e degli articoli inseriti nella *Civiltà Cattolica*, ai quaderni 1061, 1064, 1068, 1075, 1105.

(1) Gen. III, 17: *Maledicta terra in opere tuo: in laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitae tuae.*

(2) Comprendendo il capitale tutta la parte istrumentale e sostanziale della produzione, Adamo Smith disse che la produzione è limitata dal capitale.

(3) Cerutti Op. cit. part. 4.

(4) Le leggi e condizioni generali di sviluppo e progresso della produzione sòno infatti, secondo il Messedaglia (Dispense scolastiche 1890-91): 1. Prevalenza crescente dell'elemento intellettuale del lavoro. L'industria si fa sempre più scien-

Tutti questi bisogni che l'agricoltore risente e che non può da sè soddisfare, gli fanno provare impellente l'esigenza di capitali disponibili, e ne incomincia l'affannosa ricerca. Ma questa gli riesce purtroppo vana, perchè li ritrova scarsi, diffidenti, e nella massima parte distratti nell'industria e nei commerci da un sistema erroneo di legislazione che ivi tende a privilegiarli. D'altronde, dove potrà egli trovar credito, nell'isolamento in cui vive, lontano bene spesso centinaia di miglia da chi glielo potrebbe fornire, e nella meschinità stessa delle sue forze economiche, vale a dire con pochi beni da offrire in garanzia?

Non c'è, per quanto vi si pensi, altro mezzo di salute per il poveretto se non di rivolgersi ad uno dei tanti usurai, che eserciterà la sua sordida industria a pochi passi da lui e che per una sovvenzione di poche lire sarà sicuro domani di impadronirsi del suo campicello. Ed è così che per apportare un rimedio ad un gran male, quello della deficienza del credito all'agricoltura, si incappa fatalmente in un male di gran lunga maggiore, in un'usura spietata.

Nella nostra stessa penisola è così universale e funesto un tale flagello, che il Durand, celebre espositore del credito agrario, non si peritò di scrivere: " L'usura, sì diffusa in tutta Italia, tocca il suo *maximum* nelle campagne, dov'è universalmente ammesso che chi possiede un capitale sonante di 2000 lire deve poter vivere coi redditi di questa piccola somma! — L'interesse del 60, 80 ed anche del 100 0[0 non ha nulla d'anormale anche nelle campagne meglio coltivate e che gli stranieri stimano più ricche! „ (1)

3. Da questo complesso di condizioni sfavorevoli all'agricoltura, gravi effetti e disastrosi derivarono; ed anzitutto la scomparsa progressiva della piccola proprietà per dar luogo a quei latifondi che già fu scritto essere stati la rovina dell'Italia, e l'esodo necessario e periodico di intiere famiglie, quelle che poterono sfuggire alla pellagra e alla fame, e che, disaffezionate al suolo che non seppe nutrirle, se ne staccano senza rimpianti per offrire il braccio ad una lontana ricerca. Di qui pure dobbiamo ripetere i moti rivoluzionari dei campagnuoli, specialmente della Sicilia *(male suada fames)*, e in una parola, la crisi agraria che desola economicamente e moralmente gran parte delle nostre contrade. Pro-

---

tifica. 2. Prevalenza crescente del capitale, come lavoro indiretto, accumulato, in confronto al lavoro diretto e manuale. Industria sempre più a base capitalistica. 3. Utilizzazione crescente delle forze naturali, quale strumento di produzione, per effetto della scienza e del capitale combinati. Industria prevalentemente meccanica.

(1) Durand, Op. cit.

blema degno di tutta l'attenzione e di tutte le cure del legislatore, che pure aveva dovuto leggere le severe ed eloquenti conclusioni a cui aveva condotto l'inchiesta agraria da lui stesso ordinata, e che non possono essere ancor oggi per nulla mitigate. " Da qualunque parte ci volgiamo (scrive il senatore Jacini negli *Atti della Giunta agraria*) si rileva che oggi l'Italia agricola si sente impoverita e guarda sgomenta all'avvenire che minaccia diventar peggiore del presente; si rileva che i possidenti dichiarano non essere più in grado, coi redditi fondiari degli stessi beni di una volta, di condurre il medesimo metodo di vita di prima; si rileva che molta parte delle plebi rurali prorompono in alti lamenti; si rileva che le classi politicanti si accorgono esser venuto un importante nuovo problema ad imporsi da sè medesimo alla loro attenzione, e tanto maggiore è il presentimento che sia pericoloso, quanto più scarsa è la conoscenza che hanno dell'indole sua. La parola *Irlanda* corre sulle bocche di molti. „ — Nè meno doloroso è quanto scrive il Morpurgo nella sua relazione sulle condizioni degli agricoltori veneti, pubblicata pure per ordine del Governo (1). Il problema adunque è gravissimo sopratutto per noi, in quanto che l'Italia, checchè si voglia dire in contrario, è un paese essenzialmente agricolo, *alma parens frugum*, come ebbe a chiamarla il poeta. Ed infatti come il Cerutti raccoglie da recenti statistiche pubblicate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio: " Su 31 milioni di abitanti sono ben 22 quelli che traggono la sussistenza dall'agricoltura; di fronte a 570,000 operai impiegati nelle varie industrie manifatturiere, sono 6,649,000 gli agricoltori; mentre la produzione industriale è soltanto di 413 milioni, quella agraria ascende a 4,775 milioni. La ricchezza privata, la quale in totale è rappresentata da 54 miliardi, ne conta ben 32 di proprietà terriera „ (2).

4. Se così è, apparisce subito, con le cifre alla mano, che se la questione riguarda in apparenza solamente il ceto degli agricoltori, e fra questi i piccoli proprietari, assume per noi tutta la importanza e la gravità di un problema nazionale. E ciò anche a prescindere dal riflesso, senza peraltro escluderlo, che la sua risoluzione tocca in generale tutte le classi dei cittadini, giovando salutarmente ad innestare nuove energie alle forze vitali

---

(1) Morpurgo E. *Le condizioni dei contadini nel Veneto*, Roma, Forzani, 1882.

(2) Cerutti, op. cit., p. 8.

dell'intera società. È noto il proverbio tedesco: *Hat der Bauer Geld, so hat's die ganze Welt*, se il contadino ha denaro, ne ha tutto il mondo.

Si tratta dunque in sostanza di emancipare l'agricoltura dalla oppressione fiscale che la sterilisce, e da un'ingiusta concorrenza, che ne deprezzia i prodotti, redimerla infine dal giogo dell'usura, offrendole un credito sufficiente a sopperire a' suoi bisogni (1). Ora il rimedio da applicarsi ai due primi mali spetta tutto alle cure del legislatore, ma l'ultimo può essere tolto anche dalla iniziativa privata (2). Ma nella diffusione stessa del credito all'agricoltura occorre procedere con delle norme e condizioni speciali, evidentissime del resto per sè, sotto pena di fare opera inutile o addirittura dannosa. Il credito cioè deve essere accordato a mite interesse, avendo l'esperienza dimostrato essere la terra poco rimunerativa; a lunga scadenza, poichè l'agricoltura ridà solo dòpo molto tempo i capitali ad essa mutuati trasfor-

---

(1) Le Casse rurali sorsero appunto per combattere l'usura, e con questo nobile scopo furono propugnate anche dal WOLLEMBORG. Esse insieme con le Banche popolari rappresentano, al dire di L. LUZZATTI, la redenzione e liberazione economica dalla catena dell'antica servitù. Errano quindi coloro che, come il RATTO, affermano essere in esse la beneficenza soltanto apparente ed usurari i loro contratti.

(2) In questa soltanto ormai è da sperare, giacchè l'opera del Governo a tale proposito a nulla approdò. A prescindere dalle promesse magniloquenti ed irrisorie, non si pensò che ad organizzare un credito reale, fondiario o ipotecario, con garanzie difficili e costose presso le Banche e le Casse di risparmio, e che, secondo il DURAND, ha dato *dei risultati insignificanti*. Ci furono poi dei tentativi di credito agrario con le leggi agrarie del 21 giugno 1869, 23 gennaio 1887, 26 luglio 1888 e 30 marzo 1890; ma non può dirsi certamente che esse abbiano la pretesa di avere sciolta l'ardua questione; chè anzi, insieme alle relative disposizioni introdotte nel nostro Codice, furono giudicate da tutti siccome scarse e insufficienti, se pure non dannose all'agricoltura. Veggasi DURAND, op. cit., p. 12 e segg.; CERUTTI, op. cit., p. 12-15; POMA, *La nuova legge sul credito agrario nei suoi principii e nei suoi risultati*, Palermo 1891; ERRERA, *Le operazioni di credito agrario e le Cartelle agrarie*, Verona 1889, tip. Tedeschi; CARATTI, *Il nuovo disegno di legge sul Credito agrario* nel periodico « La cooperazione rurale », 1886, p. 50-55. E' noto anche il giudizio in proposito di LUIGI BODIO, Direttore della statistica in Italia, il quale della prima legge disse che « non ebbe prospera vita, » e quanto alla facoltà accordata dalla seconda agli Istituti di credito di emettere cartelle ammortizzabili, scrisse nel 1891: « Finora però nessun istituto ha profittato di tale facoltà. » Ed I. LUZZATI (op. cit., p. 2-5): « I beneficii prodotti dalla legge del 1869 furono così scarsi, che ben presto si sentì il bisogno di provvedere in modo più efficace al credito agrario... Nessuna meraviglia che la legge del 1887 non abbia dato i risultati che se ne attendevano, perchè tutta l'utilità ne fu in certa guisa ristretta ad alcune dichiarazioni di principii, alle quali non risposero pur troppo le disposizioni del diritto positivo... Le leggi 26 luglio 1888 e 30 marzo 1890 non fecero che regolare, in base a quella del 23 gennaio 1887, la emissione e la circolazione delle cartelle agrarie. » Infine il Senatore A. ROSSI, nel suo libro *Del credito popolare nelle odierne associazioni cooperative*, Firenze, Barbèra 1880, p. 123, dice la nostra Italia « scarsa pur anco di legislazione in fatto di credito popolare, ma più particolarmente di credito agrario. »

mati in derrate (1); e quindi, come corollario, a rimborso rateale, per dare all'agricoltura il modo di restituire il denaro nelle epoche in cui potrà realizzarlo (2).

5. La risoluzione pertanto in un modo semplice e pacifico del difficile e minaccioso problema si propose una recente e benefica istituzione, quella delle *Casse cooperative di depositi e prestiti*, dette volgarmente *Casse rurali*, ideata dapprima ed introdotta in Germania da Federico Guglielmo Raiffeisen, borgomastro di Flammersfeld, nella provincia renana. Raggiunse essa lo scopo? La bontà intrinseca di un'opera, specialmente nel campo sociale, si desume dai suoi effetti. Ora in Germania, dove l'istituzione si propagò quasi subito, fece così felice prova di sè, che valse a dirimere in un momento e nel modo più perfetto la delicata questione del credito agrario ed a meritare al suo fondatore il nome di padre (*Vater Raiffeisen*). Attratto da così preziosi risultati, l'on. dott. Leone Wollemborg pensò di farla conoscere fra noi, e fondò la prima Cassa rurale italiana in Loreggia, nella Diocesi di Treviso; in seguito ne istituì molte altre. Ma sopratutto, quando l'idea ebbe l'ausilio e l'eccitamento dei parroci, che seppero infonderle maggiore spirito di vita, o, per meglio dire, la ricondussero ai principii religiosi ed ai fini mistici e spirituali vagheggiati da chi primo la concepì, la diffusione fra noi ne fu rapidissima. E molti economisti, e fra essi dei maestri, non tardarono a riconoscerla come un'istituzione rispondente ad un bisogno universalmente sentito, e ne lodarono e incoraggiarono la propagazione.

---

(1) Wollemborg, *L'ordinamento della Cassa di prestiti*, Padova 1884, Drucker ed., p. 19: « Perchè corrisponda veramente al bisogno dei richiedenti, il credito deve acconciarsi alla durata del processo riproduttivo del capitale nella industria, che da loro si esercita. Or la circolazione del denaro investito nell'agricoltura è lenta troppo, perche i termini ordinarî del credito personale riescano sufficienti. » Ed il Raiffeisen, nel suo libro, *Die Darlehenskassen - Vereine als Mittel zur Abhilfe der ländliken Bevölkerung*, Neuwied 1887, p. 85, osserva: « In città la cosa passa diversamente. Pei commercianti, per gli artisti, per gli operai il guadagno si rifà in breve termine e la circolazione si compie in poco tempo, ed è per loro *un bene* l'essere obbligati alla restituzione del prestito dopo breve scadenza. Ma per i prestiti destinati alla compera del bestiame, delle provvigioni, dei terreni, dell'abitazione, dei restauri e via discorrendo, è necessario accordare la facoltà di pagare in acconto. Se i prestiti destinati a questo fine non si dessero che a corto termine, si troverebbe senza fallo chi ancora li chiede, a fine di uscire da un improvviso impaccio; ma non sarebbe poi in grado di pagarli alla scadenza, e si gitterebbe in un imbroglio ancora maggiore. Un credito adunque di siffatta natura non recherebbe nessuna utilità, ma molti inconvenienti, e trascinerebbe in questa maniera la gente nelle braccia degli usurai. » Da ultimo cfr. Rossi A., op. cit., p. 99 e segg.; Durand, op. cit., p. 92.

(2) Altrimenti, come nota il Durand, op. cit., p. 99-101, data la lunga scadenza, il debitore sarebbe costretto di tenere presso di sè denaro improduttivo, con la tentazione continua di spenderlo ad altro fine, e però col pericolo di trovarsi a mani vuote, scaduto il termine dell'intera restituzione.

" Le Casse cooperative — scrive il Cossa — sono riunioni costituite, da principio, senza conferimento di capitale, le quali ricevono prestiti con la garanzia della responsabilità solidale e illimitata dei soci, e li distribuiscono ai soci stessi per operazioni produttive, facendo pagar loro un interesse posticipato (1), il quale basti a rimborsare gli interessi che deve pagare la Cassa, le poche spese di amministrazione, e a costituire un fondo di riserva che diventa il capitale proprio della Cassa. Esse sono utili specialmente ai piccoli imprenditori rurali, non devono uscire dalla cerchia del Comune e persino della frazione di esso, affinchè tutti i soci si conoscano bene e si possa vigilare l'impiego dei capitali loro prestati. Inoltre esse sono un mezzo efficace di miglioramento morale, uniscono nella pace le diverse classi sociali che abitano le campagne o che vi sono interessate, e correggono in tal modo gli effetti dell'isolamento e talvolta dello scoraggiamento in cui vivono i coltivatori „ (2). Così pure il sen. Rossi, parlando del gran bene ottenuto per mezzo della cooperazione dalle Unioni slesiane, conchiude (3): " Oggi (tale trasformazione) si è operata anche altrove; ma in nessun luogo raggiunse uno sviluppo perfetto come nei paesi renani, per opera dell'illustre Raiffeisen, che delle operazioni di credito agrario volle fare il solo scopo ed ufficio delle sue Banche di prestiti. „ Nè meno avaro di lodi e di ammirazione è il Durand, quando scrive: " Quanto a noi, non dubitiamo di proclamare altamente che la Cassa di prestiti del Raiffeisen, per quanto riguarda il lato morale ed economico, è la più bella istituzione che siasi mai inventata pel credito agrario. Abbiamo studiato gran numero di sistemi, ma non ci siamo incontrati in alcuno che, come questo, abbracci perfettamente le esigenze del credito, la sicurezza delle operazioni ed i bisogni sociali e morali delle popolazioni agricole „ (4). Da ultimo, il dott. Caratti bellamente osserva: " Sotto la vigile sorveglianza dei consoci solidariamente obbligati il prestito è materialmente garantito, meglio che da ogni privilegio, ed è minutamente controllato nel suo impiego; e perciò esso riesce sempre e totalmente rivolto a destinazione agraria ed a buona destinazione. Mercè queste istituzioni, che rappresentano i vasi capillari della circolazione del capitale, tutto quell'infimo proletariato dei campi, che invilito per le miserie dell'anima e

---

(1) Leggi « anticipato », essendo l'autore incorso in un lieve errore di fatto.

(2) Cossa Emilio, *Primi elementi di economia agraria*, Milano, 1890, Hoepli ed., p. 154.

(3) Rossi, Op. cit., p. 103.

(4) Durand, Op. cit., p. 247.

del corpo si trascina in coda all'umanità progrediente, trova la sua redenzione. Se in ogni comunello, in ogni paesetto fosse dato di poter istituire una di queste Casse, l'arduo problema del piccolo credito agrario sarebbe nel più perfetto dei modi risolto „ (1).

6. Abbiamo creduto di dover insistere, per quanto brevemente, su questo primo lato che presenta il tema in esame, perchè ne potessero emergere con qualche evidenza i principî e le condizioni fondamentali che regolano il credito agricolo e la importanza economica e sociale delle Casse rurali. E dalle proposizioni premesse, ci sembra di poter ricavare con sicurezza due necessarie conseguenze. In altri termini, di fronte ai risultati veramente meravigliosi di siffatto istituto ed alle lodi sincere ed entusiastiche prodigategli da uomini eminenti, sembrerebbe fuor di dubbio essere due le cose da doversi attendere da un Governo accorto e leale. Anzitutto un'azione positiva, di incoraggiamento e di ausilio, esplicantesi con leggi speciali tendenti a favorire in ogni modo la diffusione dell'istituto.

In secondo luogo, quasi, come suol dirsi, nella peggiore delle ipotesi, un'azione neutrale, cioè una politica di libertà, ma di libertà veramente sentita ed interpretata, per cui, prima di giungere alla violazione di diritti garantiti dallo Statuto, con la soppressione della istituzione, vi fosse l'esigenza di ragioni gravi, serie, manifeste, e non bastasse l'esistenza di presunzioni e di indizi (vorremmo dire pretesti!), sfumanti essi stessi dinanzi ad un ragionamento sereno e non passionato.

È questo il lato giuridico della questione che si presenta ora al nostro modesto esame.

7. La Corte d'appello di Macerata adunque, premessa in genere la competenza dell'autorità giudiziaria, di fronte alla disposizione contenuta nell'art. 91 del Cod. di commercio, ad esaminare nel modo più ampio ed assoluto gli statuti sociali, passa immediatamente ad analizzare con minuta critica i caratteri e gli scopi delle Casse rurali. E non esita un momento a sentenziare che da tale istituto esula affatto il tipo della società vera e propria, quale è riconosciuto e disciplinato dalla nostra legislazione.

Anzitutto, " secondo l'art. 1697 Codice civ., la società deve avere il fine di dividere il guadagno che potrà derivare dalla cosa messa in comunione; e, secondo l'articolo 76 Codice di commercio, le società commerciali devono avere per oggetto uno o più atti di commercio. Considerati nel loro scopo con-

(1) Caratti, Op. cit., p. 55. Cfr. altresì Luzzati I. Op. cit., p. 85.

trattuale, i contratti sono di beneficenza od a titolo oneroso; in materia commerciale, il primo scopo non è mai a presumersi. L'obbligazione è sempre contratta a mezzo di un equivalente; nelle cooperative poi, requisito essenziale per riguardo allo scopo cui mirano, si è la ripartizione degli utili tra coloro che concorrono a produrli, e possibilmente in proporzione del loro concorso. Tale requisito essenziale verrebbe a mancare se gli utili vengono distratti dallo scopo da cui e per cui sono originati; se invece di profittare ai cooperatori, vuoi direttamente, vuoi per maniera indiretta, van devoluti alla creazione ed al sostegno di istituzioni che non si collegano quali economie sociali all'economia privata dei soci, ed esula quel profitto, quell'utile materiale, quel risparmio che la cooperazione regolata dal Codice di commercio mira di far conseguire ai cooperatori, mantenendo tali istituzioni entro un ambito di operosità loro proprio, entro cui solo funzionano regolarmente, fisiologicamente. „

Questo quanto al fine intenzionale della società; ma non basta. " Ogni società, poi, deve avere un oggetto lecito: l'articolo 1698 del Cod. civ. pone tra i requisiti essenziali per la validità dei contratti una causa lecita, un oggetto determinato; nelle società la causa si confonde con l'oggetto; il contratto nell'obbietto illecito è a riguardarsi inesistente, ed è illecito quando proibito dalla legge, quando contrario ai buoni costumi, quando lede l'ordine pubblico. L'oggetto o la causa indicati in un contratto di società possono essere falsi anche in seguito ad accordo scientemente fatto tra i contraenti; devesi allora distinguere se l'enunciazione della causa o dell'obbietto, riconosciuti falsi, abbia di mira la simulazione di un contratto, del quale la legge non autorizza l'esecuzione, dandogli l'apparenza e le forme di un contratto lecito; in tal caso si eseguiranno i principii relativi alla convenzione che realmente si riconosca essere intervenuta tra le parti. „

Da tutto ciò si rileva che non esiste nella Cassa rurale la figura giuridica della società. Ma qual è, in ultima analisi, questo contratto simulato, la cui esecuzione è interdetta dalla legge, ma che, tolta ogni veste apparente e lecita, forma per così dire il nocciuolo e l'anima dell'istituto in esame? La Corte di Macerata risponde senza esitare che " esso rappresenti nè più nè meno che un ente morale e addirittura una congregazione religiosa, trattandosi in sostanza di religiosi i quali vogliono associarsi a vita comune. „

E donde essa mai desume il sospetto della simulazione e della frode, per cui quei religiosi, " spinti dalla loro passione,

cercano di eludere la legge, e *mentiscono*, simulando e mascherando, sotto forma di atti regolari d'indole civile o commerciale, il loro obbiettivo? „

Da varii elementi; (alcuni che si potrebbero dire costituire altrettante obbiezioni legali poste innanzi dalla Corte): " Il vedere tra i soci promotori figurare dei coloni e degli analfabeti; il rilevare che l'assemblea dei soci un'ora dopo la prima convocazione può deliberare validamente, qualunque sia il numero dei soci; che i soci contraggono l'obbligazione solidale per le operazioni sociali di fronte ai terzi con garanzia su tutti i loro beni; che gli atti e i contratti obbligano la società, se fatti dal presidente e da due consiglieri, i quali non sono tenuti a prestar cauzione, mentre possono contrarre mutui passivi, assorbendo tutto il patrimonio particolare dei soci; che è assolutamente escluso qualunque dividendo sociale; e che infine risulta la perpetuità dell'associazione, malgrado il termine apparente di 99 anni, dalla possibilità di prorogarla e dal patto che interdice di poter comunque modificare lo scopo sociale. „ Altri elementi poi di sospetto sono di un carattere piuttosto mistico e di soggettiva impressione, e nascono dal rilevare " che tre influenti ecclesiastici, tra cui due cappellani-curati, figurano tra i promotori, e due di essi risultano eletti scrutatori per l'elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione ed il terzo presidente del Consiglio stesso; che il titolo della società è quello di Cassa rurale cattolica col nome dei Santi Ruffino e Vitale; che la società per suo atto costitutivo ha per iscopo precipuo il miglioramento morale e religioso de' suoi membri; che ha per condizione assoluta di sua formazione ed esistenza che i soci siano cattolici; che tutti gli utili devono essere destinati ad un'opera cattolica, senza determinare la specie; che il capitale intero nel caso di scioglimento va devoluto ad un' Opera cattolica, senza specificare di quale natura „.

Trattandosi adunque (conchiude la Corte) di un vero ente morale simulato, la convenzione è affetta di nullità radicale, perchè contravviene all'ordine pubblico, che subordina la esistenza d'una persona civile all'autorizzazione, è viziata nella sua essenza da una causa illecita, esistendo l'ostacolo della legge eversiva, il cui scopo fu quello principale di evitare l'immobilizzazione e il pericolo di un grande accumulo di manomorta.

8. A tutte queste obbiezioni ed a tutti questi dubbiosi sospetti della Corte di Macerata noi cercheremo di brevemente rispondere.

Le Casse rurali sono un istituto privo di qualunque scopo commerciale, perchè i loro membri nessun utile ritraggono dalla

cosa che mettono in comunione! Ma si può seriamente affermare questo principio senza disconoscere l'essenza stessa ed i caratteri costitutivi delle Casse rurali e di tutte in genere le società cooperative? Anzitutto, a prescindere dai vantaggi economici comuni ad ogni specie di associazione (1), al carattere commerciale conferito dall'art. 3 Cod. di comm. ad ogni istituto di credito, alla forma commerciale permessa alle stesse società civili (art. 229 stesso codice), le quali, pur proponendosi un comune vantaggio, non mirano a fare atti di commercio per speculazione materiale (2); si potrebbe affermare col Bertolini che " non è la speculazione del guadagno il punto culminante delle società cooperative, ma la cooperazione facile, più vantaggiosa per i singoli soci, la quale li pone immediatamente a contatto della produzione, senza il guadagno degl'intermediarî speculatori " (3). Ma noi andiamo più in là, e riteniamo che nella specie esiste per i soci il profitto economico, in quanto che col versamento di una piccola quota possono depositare danaro dietro la corrisposta di un interesse, con la sicurezza che sarà impiegato esclusivamente nella industria agricola, e quindi ricadrà sempre a proprio vantaggio; e nei loro bisogni facilmente ed a buone condizioni attingere alla cassa comune, malgrado la loro esigua capacità economica, senza dover cadere nelle unghie degli usurai: due operazioni queste che sono le esclusive delle casse rurali, e da cui le medesime traggono appunto il nome (società di depositi e prestiti). Questa utilità la riconosce poi anche la stessa Corte, là dove dice: " ..... l'unico beneficio che lo statuto concede ai soci è di potere ottenere dei mutui, ma con tali riserve, restrizioni, condizioni e garanzie da renderlo illusorio ". Ma quali sono coteste riserve e restrizioni? In primo luogo, colui che chiede il prestito deve essere una persona ineccepibilmente morale e cristianamente onesta, preziosa garanzia aggiuntiva e valore sociale non trascurabile, se è vero, come dice lo stesso L. Luzzatti,

---

(1) Messedaglia, l. c.: « L'associazione oggi è molta poderosissima di tutta la produzione. Vantaggi: Si ha sempre in generale un vantaggio economico e morale nell'associazione di più forze ad uno scopo comune. In particolare: 1. Vi ha imprese che bisogna compiere e superare a forze riunite, riuscendo inadeguati o comunque restii i mezzi dei singoli presi isolatamente. 2. Si possono così utilizzare forze minime e renderle così produttive, non essendolo altrimenti o con minor proporzione. 3. È mezzo perciò di fecondare il risparmio e favorirne lo sviluppo (depositi fruttiferi). »

(2) Cfr. art. 169 del progetto Mancini; Giorgi, *Persone giuridiche*, vol. 1, n. 27-31; App. Venezia, 7 gennaio 1887, Amministraz. delle tasse c. Soc. del gas di Torino (*Legge*, 1887, I, 558).

(3) Bertolini C. *Ingerenza giudiziaria nelle società cooperative* (*Legge*, 1893, I, 425). Cons. pure la Relazione ministeriale premessa al Codice di commercio.

che il *sentimento della scadenza* venga grandemente rafforzato dal sentimento religioso. Ancora: ogni socio nella sua richiesta ha l'obbligo di indicare lo scopo per cui domanda il danaro, cioè l'uso che sarà per farne, il tempo per cui il prestito dovrà durare, il modo con cui soddisferà al suo debito, le garanzie che presenterà a maggior sicurezza, oltre la sua personale moralità (1). Nulla di più savio, se si pensi che in tal maniera la società avrà il modo di controllare l'opportunità e l'impiego del danaro mutuato, controllo reso facilissimo dalla circoscrizione locale dell'istituto, che, limitando la sfera d'azione alla parrocchia, limita in conseguenza il numero dei soci e delle operazioni del consorzio (2).

Queste adunque, che sembrerebbero a prima vista delle *odiose* riserve e delle *dannose* restrizioni, così da rendere *illusorio* il beneficio concesso ai componenti la cassa, non costituiscono in realtà che necessaire condizioni e prudenziali *garanzie,* affinchè il prestito sortisca un esito felice. Si pretenderà forse che il danaro sia affidato a chiunque e comunque? Il credito fu bene paragonato ad un'arma a doppiotaglio, con cui, chi ne usi male, si ferisce da sè: accordato ad un coltivatore intelligente e savio, gli riuscirà di somma utilità e vantaggio; dato invece ad un altro, vizioso o poco avveduto, ne affretterà la rovina. Le misure cautelari toccano l'essenza stessa dell' istituto e sono proprie quindi di tutte le Casse rurali, sia a sistema cattolico che a tipo Wollemborg.

9. Abbiamo così dimostrato come non esuli punto dall' istituto in parola il profitto materiale ed il lucro economico dei soci; sarà forse viziata la società se a questo ideale rigidamente commerciale si associno degli utili di un ordine più elevato e spirituale, consistenti nel miglioramento religioso e morale dei soci stessi, e nella devoluzione pattizia così del fondo di riserva (costituito dagli utili netti, ma per quella parte soltanto che eccede i bisogni della società e le perdite eventuali) (3), come del capitale sociale in caso di scioglimento (4), a favore di un'opera od istituzione cattolica, a scelta dell'assemblea generale? (5) La

(1) Art. 29 Regolam. interno. Vedi nell' Opuscolo *La Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti,* Parma, Amministrazione della « Cooperazione popolare », p. 24.

(2) Luzzati I. Op. cit., p. 18.

(3) Art. 9 statuto. Vedi nell'opuscolo cit. *La Cassa rurale cattolica*, ecc., pag. 20.

(4) Art. 10 statuto.

(5) Luzzatti L.: « ....non giova dimenticarlo, il giorno in cui alla cooperazione fosse tolto ogni elemento di idealità degenererebbe in un affare ordinario, e colla sua virtù perderebbe la ragione di essere. Certo non la salverebbero i milioni accumulati. »

Corte d'Appello di Venezia, in una sua dotta sentenza del 7 giugno 1895, in causa Cassa rurale cattolica di prestiti in Tornarolo (1), risponde per noi: " Lo scopo del lucro per i soci esiste nel potere col versamento di una quota sociale di sole lire cinque depositare denari e ricevere prestiti; e non è certamente tolto dalla circostanza che l'eccedenza del fondo di riserva al quale si devolvono gli utili netti, ed in caso di scioglimento l'intero capitale sociale, debbono essere erogati a favore di un'opera od istituzione cattolica a scelta dell'assemblea generale, anche se tale opera od istituzione cattolica avesse ad essere di scopo meramente religioso o morale, e non di scopo commerciale; perchè ciò non toglie che il principale scopo della società sia quello del suddetto lucro dei soci per effetto della cooperazione, e questo basta per la commercialità. „ Lo stesso prof. Ratto riconosce che " sarebbe arbitrario negare ad una società commerciale il diritto di limitare i suoi rapporti in vista di uno scopo religioso e subordinare a questo scopo quello di lucro. „ Ed il Vidari, commentando la suddetta sentenza della Corte di Venezia, ne loda l'esposto principio, " perchè, se la società non avrebbe meritato di essere approvata, ove oggetto suo fosse stato quello di beneficare un istituto cattolico, o qualunque altro istituto, perchè... sarebbe mancata la commercialità dell'impresa sociale; ben diversamente avviene invece quando a beneficenza sia diretto, non già l'esercizio dell'impresa sociale, ma l'erogazione del fondo di riserva, o dello stesso fondo sociale, dato lo scioglimento della società. Imperocchè l'eccedenza del fondo di riserva è una parte dei profitti di cui la società, al pari di qualunque altro utile sociale, deve poter disporre liberamente a proprio beneplacito. E, sciolta la società, non si può più parlare di oggetto sociale, di scopi sociali; e ciascun socio, qui pure, deve essere liberissimo di disporre a piacere di quella parte del fondo sociale che gli toccherà nella divisione, ed anzi di disporne fino dal principio della costituzione della propria società, perchè un tale patto non tocca menomamente all'essenza della società, nè alla sua vita, ma riguarda soltanto l'ipotesi che essa cessi di vivere „ (2). Il Bolaffio invece riconosce di non ostare alla legge la devoluzione del capitale sociale in caso di scioglimento della società, ma non

(1) Vedila nella *Legge*, 1895, vol. II, p. 740, con nota di Ercole Vidari. In senso conforme la stessa Corte, 22 giugno 1896, Cassa rurale di prestiti di S. Silvestro in Lorenzaga di Motta di Livenza (*Temi Veneta*, 1896, 382), con nota del Bolaffio.

(2) Si noti a questo proposito che la legge non è contraria ad una rinunzia attuale degli utili che i soci siano per acquistare durante la società: veggasi ad es., l'art. 1702 C. C., che permette la società universale dei guadagni.

potersi dire ugualmente della devoluzione degli utili annui. Noi però ci permettiamo di far osservare come tanto l'art. 88, n. 5, per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quanto l'art. 89, n. 6, per le società anonime ed in accomandita per azioni, prescrivendo che nell'atto costitutivo e nello statuto si debba indicare il modo di calcolo e di riparto degli utili, lasciano ampia libertà nella dichiarazione da inserire. La esclusione poi della distribuzione dei lucri ai soci non è capricciosa, ma, oltre al mirare che non si abbia nei soci, e specialmente negli amministratori, alcuna idea di sfruttamento o possibili stimoli ad imprese aleatorie, è giustificata dal fatto che, sorgendo la società cooperativa in genere, e quella cooperativa in nome collettivo in specie, senza conferimenti iniziali di capitale (a prescindere dalle quote minime versate dai soci, che rappresentano piuttosto una tassa di ammissione), gli utili vanno nel loro sopravanzo a costituire appunto il capitale sociale (1). Non è dunque ammissibile la distinzione che il Bolaffio volle fare.

Si è pure discusso sulla capacità a ricevere dell'opera cattolica a cui dovrebbero essere erogati il fondo di riserva ed il capitale sociale, tanto più che essa non era determinata nello statuto, ma dipendeva dal voto di una futura assemblea. Anche qui la stessa Corte di Venezia, nella sentenza surriferita, risponde in modo esauriente: " Non regge l'appunto fatto dai primi giudici, che il non essere state precisate le opere e le istituzioni cattoliche cui debbansi devolvere i detti fondi, offra inconcretezza tale che osti alla regolarità, in quanto che non era possibile che in una società formata per la durata di 99 anni si potessero precisare opere ed istituzioni che possono col volgere del tempo cessare, modificarsi e dar luogo ad altre con diverso nome e diversa natura, e basta che sia stato, come fu, rimesso all'assemblea generale di stabilire volta per volta quali siano le opere e le istituzioni di cui sopra, scegliendole fra quelle del tempo. Finalmente la suddetta astrattezza ed inconcretezza, se pur vi fossero, cadrebbero non già sulla parte principale e costitutiva della società, ma sulla accessoria: nè tampoco risguarderebbero l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, oggetto questo cui deve limitarsi l'indagine del Tribunale, a sensi del primo capoverso dell'art. 91 del Cod. di comm. „ (2).

---

(1) Cossa, op. cit., l. c.

(2) Nello stesso senso cfr. C. d'App. di Venezia, 22 giugno 1896, Cassa rurale di Lorenzaga, già citata, in nota alla quale sentenza il Bolaffio sembra propendere per la medesima opinione.

Quanto poi alla incapacità dell'opera beneficata, bisognerà dimostrarla e farla risultare al momento in cui l'assemblea generale le farà la liberalità; allora si verificherà una doppia ipotesi: o siffatta opera godrà già della personalità giuridica, e l'atto a suo favore sarà valido senz'altro; ovvero non ne godrà ancora, e l'atto medesimo costituirà una disposizione condizionata all'evento dell'ottenuta erezione in ente morale *(cum capere potuerit)*.

Dobbiamo eziandio riflettere che siamo in tema di società cooperative, e che, al contrario di quanto ne pensa la Corte di Macerata, la quale teme che si sottraggano tali istituzioni " dall'ambito di operosità loro propria, entro cui solo funzionano regolarmente, fisiologicamente ", vari giudicati hanno ammesso che esse, a differenza delle società di mutuo soccorso, possano estendere anche ai terzi le loro operazioni e quindi gli stessi beneficî della cooperazione (1). Certamente, il nostro assunto, consistente nel dimostrare la esistenza nelle Casse rurali di mire utilitarie sarebbe reso molto più facile quando nello statuto stesso, come avviene per moltissime di queste società e come del resto è stabilito nel modulo unico di statuto agli articoli 9 e 10, risultasse sempre ristretta la cerchia entro cui l'assemblea potrà scegliere l'opera cattolica, col determinare che questa dovrà essere costituita *a vantaggio dei soci*. È uno dei caratteri più belli di ogni cooperazione e che deriva appunto dal non esser la medesima sorta da un fascio di interessi egoistici o di mere speculazioni, che cioè i benefizi realizzati dalla società formino delle riserve alle quali attingono tutte le opere di previdenza e di assistenza reclamate dalla miseria sociale (2). Così sono frequenti le società cooperative che destinano in parte gli utili del loro esercizio a formare un fondo di sussidio ai soci ed alle loro famiglie nei casi di malattia e di vecchiaia. Sono altresì frequenti, anche in Italia, le cooperative di mutua assicurazione, le quali

---

(1) Vedi fra le altre: App. Roma, 14 luglio 1890, Società cooperativa l'*Unione Militare* (*Legge*, 1890, II, 771) e 3 luglio 1891 (*Foro it.*, 1891, I, 1003) con le conclusioni favorevoli del P. M. Locci-Selis, riferite in nota a quest'ultima; Cass. Torino, 29 aprile 1896, ric. Banca Cooperativa di Casale (*Legge*, 1896, I, 800); App. Milano, 16 giugno 1896, Banca cooperativa di Casale (*Foro It.*, 1896, I, 869), con una dotta nota dell'avv. L. Rodino. Contro: App. Venezia, 23 novembre 1895, Cooperativa generale udinese di consumo (*Foro It.*, 1896, I, 115), con nota del prof. L. Bolaffio. Fra gli scrittori, cons. Vidari, *Diritto comm.*, IX, 19; Cavaglieri nel periodico *Credito e cooperazione*, p. 21 e 32; Vivante, *Tratt. di diritto comm.*, II, n. 561, p. 10, il quale però in una precedente nota accennò ad aderire all'opinione contraria (*Foro it.*, 1890, I, 940).

(2) Cons. Mabilleau L., *L'effort de l'Italie*, articolo pubblicato nella *Revue de Paris*, fasc. 1° maggio 1898.

mirano a ripartire fra i soci i beneficii ed i guadagni realizzati, sotto forma di premi in occasione di determinati sinistri (1). In tutti questi casi risulta evidente anche per questa parte il profitto materiale dei cooperatori, ottenuto, sia pure indirettamente, con la costituzione dei fondi speciali di mutuo soccorso, di pensioni, di assicurazione, ecc. (art. 3 Cod. comm.).

Esiste in conclusione pei soci il fine economico del lucro; il fine morale che per avventura vi sia associato non ripugna intrinsecamente al credito e non vizia la società cooperativa, la cui essenza è sempre sostenuta dal suo scopo *precipuo* di natura commerciale, e non rifugge in ogni caso dal ripartire fra i suoi membri come dall'estendere a persone del tutto estranee gli svariati beneficî della mutualità.

10. La società poi di cui si tratta non avrebbe un oggetto ed una causa leciti, ma ambedue sarebbero simulati e mascherati sotto false apparenze, in frode alla legge proibitiva. Esaminando brevemente i singoli elementi da cui la Corte crede rilevare la frode, si scorge subito che essa non ha davvero posto in pratica il bel precetto da lei solennemente sancito, che l'obbligo cioè di illuminare la propria coscienza è anteriore a quello di seguirne l'impulso.

E per seguire l'ordine suesposto, cominciamo dalla prima obbiezione. L'assemblea dei soci un'ora dopo la prima convocazione può deliberare validamente, qualunque sia il numero dei soci (2), senza diritto di rappresentanza per gli assenti (3). Il Codice di commercio, all'articolo 157, 2° capov., ha una disposizione analoga per quanto si riferisce alle assemblee di seconda convocazione. Ma poichè l'art. 221, 2° capov., dello stesso Codice dichiara applicabili alle società cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, *in quanto non sia diversamente provveduto nell'atto costitutivo*, la regola relativa contenuta nello statuto delle Casse rurali è pienamente legale; ed è giustificata dal riflettere che, essendo i loro soci pochi di numero e tutti vicinissimi alla sede sociale, non sarebbero confacienti alla mirabile semplicità ed al carattere familiare dell'istituto ulteriori lungaggini e rinvii.

Per il diritto poi di rappresentanza negato ai soci assenti dallo statuto suddetto, questo non fa che ripetere la disposizione

(1) Vedi VIVANTE C. in nota alla sentenza della Corte d'app. di Venezia, 27 agosto 1893, ric. Cassa rurale di prestiti in Salgareda (*Foro It.*, 1893, I, 1199); BOLAFFIO, nella nota citata.

(2) Art. 12 dello statuto.

(3) Art. 6, lett. *d*.

di massima contenuta nell'art. 225 Cod. comm., e così spiegata dalla relazione ministeriale premessa al Codice stesso: " Siccome poi queste società, le quali non una mera speculazione, ma propongonsi un mutuo e fratellevole aiuto, perciò appunto esigono, come lo stesso nome loro esprime, una personale cooperazione, così il Codice richiede che in generale i soci personalmente intervengano alle assemblee generali delle società, e non permette ad essi di farsi rappresentare. Essendosi tuttavia fatta, nel Codice, eccezione a questa regola e permessa la procura nel caso che il socio non potesse intervenire per legittimo impedimento riconosciuto dall'assemblea, sorse il dubbio se nell'atto costitutivo e nello statuto si potesse rinunciare a tale eccezione e richiedere più rigidamente l'intervento diretto ed individuale nelle adunanze sociali. Questo dubbio venne pertanto rimosso coll'art. 225 del testo definitivo, nel quale si riservò all'atto costitutivo della società od allo statuto il determinare se, per quali cagioni e con quale procedimento si possa fare eccezione al salutare principio dell'intervento personale „. Occorre infine avvertire come lo statuto sociale all'art. 7 impone a tutti i soci il *dovere* di intervenire alle assemblee generali, e qualche Cassa rurale ha comminato altresì una multa per gli assenti senza giusto motivo.

11. Gli atti ed i contratti obbligano la società, se fatti dal presidente e da due consiglieri (1), i quali non sono tenuti a prestar cauzione (2), mentre possono contrarre mutui passivi, assorbendo tutto il patrimonio particolare dei soci. Anche qui dobbiamo osservare che queste norme statutarie sono perfettamente d'accordo con quanto dispone il Codice di commercio. Anzitutto, per il numero degli amministratori, l'art. 107 di questo Codice rimanda agli art. 1720-23 Cod. civ., per i quali è ammesso che anche un sol socio possa essere nominato amministratore e quindi obbligare l'intera società. La stessa facoltà è implicitamente contenuta negli art. 121 e 124, 2° capov., per gli amministratori dell'anonima.

E quanto ai poteri degli amministratori, l'art. 219 prescrive che le società cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società, di cui assumono i caratteri. Ora l'art. 106 dice chiaramente che i socii in nome collettivo sono obbligati in solido per le operazioni fatte in nome e per conto della società dalle persone autorizzate all'amministrazione.

---

(1) Art. 15 dello statuto.
(2) Art. 13.

Che se, a norma della riserva contenuta nello stesso art. 219, si segua la regola stabilita nell'art. 221, 1° comma, per cui le società cooperative sono soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori, soccorre l'art. 122, il quale dà chiaramente agli amministratori delle anonime il potere di obbligare la società coi loro atti e contratti, salva la propria responsabilità personale per le sole operazioni non espressamente menzionate nell'atto costitutivo. E gli art. 147-153 danno norme specifiche sulle obbligazioni e sulla responsabilità dei soci amministratori.

Inoltre lo stesso art. 221, al 1° capov., permette che gli amministratori delle società cooperative possano essere nell'atto costitutivo esonerati dall'obbligo di dare cauzione, e questa facoltà nell'art. 13 dello statuto sociale è usata soltanto a riguardo di alcuni degli amministratori, ed è pienamente legittimata dalla considerazione che alcuni di essi potrebbero difficilmente dar cauzione, essendo sacerdoti adibiti alla cura delle anime e che poco o nulla possiedono in proprio; e non solo inutile, ma indelicato sarebbe pretenderla da essi, trattandosi di persone per il loro ufficio superiori ad ogni sospetto. Comunque, non bisogna lasciar di riflettere che le cariche sociali costituiscono un peso del tutto gratuito (1), ad assumere il quale non giova pretendere troppe esigenze, mentre d'altra parte questa cautela impedisce che gli amministratori siano solleticati dal desiderio di fare numerosi affari. Da ultimo, i prestiti che gli amministratori concedono debbono essere garantiti da ipoteca, pegno, malleveria o privilegio agrario, ed è loro interdetta in genere ogni impresa aleatoria (2), sotto pena, come vedemmo, di una propria responsabilità personale, disposizione questa resa più efficace dal facile sindacato dei soci. Cosicchè le operazioni sociali si racchiudono ordinariamente nella cerchia ristretta dei componenti la Cassa, e si riducono solo a ricevere del danaro o da depositanti o da qualche Istituto per distribuirlo fra i soci e depositarne l'eccedenza. Tutti questi temperamenti tolgono anche la possibilità che gli amministratori contraggano mutui passivi, assorbendo tutto il patrimonio particolare dei soci. È detto infatti all'art. 20 dello statuto che spetta all'assemblea generale fissare ogni anno il *maximum* dei prestiti passivi che può la Presidenza contrarre in nome e per conto della società, ed il *maximum* del credito che la stessa può concedere ad un socio. Con questa limitazione

(1) Art. 18 dello statuto.
(2) Art. 22 dello statuto.

si tende a distruggere la gravezza della solidarietà, ottenendosi per effetto di render meno possibili le perdite, od almeno che le perdite non assumano delle proporzioni troppo sentite.

12. L'equivalente promesso rimane infinitamente al di sotto di ciò che è l'oggetto dell'obbligazione, per l'enorme ineguaglianza tra la cosa promessa e l'equivalente. I soci infatti contraggono obbligazione solidale per le operazioni sociali di fronte ai terzi con garanzia su tutti i loro beni. La Corte d'Appello di Venezia sentenziò non potere il tribunale respingere un ricorso per trascrizione ed affissione dell'atto costitutivo e dello statuto di una società cooperativa, sulla considerazione che la quota di ciascun socio non apparisce proporzionata allo scopo sociale (1). Ed infatti " se l'art. 224 del Cod. di comm. fissò un massimo di quota sociale, nell'interesse pubblico, non fissò invece un minimo, dipendendo questo dalle circostanze economiche dei soci operai e dal loro interesse, che è in sè privato, a raggiungere o meno lo scopo prefissosi. L'interesse poi dei terzi sarebbe a sufficienza salvaguardato coll'indicazione della quota sociale conferita, e con ciò anche del capitale della società, perchè servirà a loro di norma per contrarre o meno affari colla stessa ". Il Sen. E. Deodati (2) criticò questa sentenza, perchè gli pareva in ogni modo esser la quota sociale ridotta ad una somma irrisoria; la sostenne invece l'Avv. L. Rodino (3), sembrandogli " bastare qualunque minimo escogitabile per costituire una società cooperativa, ed anche senza un centesimo. L'art. 222 dice, fra l'altro, che la disposizione della prima parte dell'art. 131 non si applica alle cooperative. Ora, siccome l'art. 131 stabilisce, perchè si possa procedere alla costituzione delle società in accomandita per azioni ed anonime, che sia sottoscritto per intiero il capitale sociale, e siano versati in danaro da ciascun socio almeno tre decimi, così non può derivarne più chiara e incontestabile la conseguenza che la società cooperativa si può costituire anche senza avere non solo versato, ma nemmeno sottoscritto un centesimo. Nè si dica, come fa il dotto Sen. Deodati, che in tal modo venga a mancare la condizione principale per la costituzione legale di una società, cioè il capitale; perchè, se all'atto della sua costituzione la società non possiede un centesimo di capitale, non potrà certo incominciare le sue operazioni, ma si riserverà di intraprenderle non appena raggiunto il capitale sufficiente. E se tuttavia, frau-

(1) App. Venezia, 3 aprile 1888, app. Soc. cooperativa di Arzignano (*Legge* 1888, I, 671).

(2) In nota alla stessa sentenza nel *Foro It.* 1888, I, 606.

(3) Rodino, *Codice delle società cooperative*, p. 74, Firenze 1893, Barbèra ed.

dolentemente, senza un embrione di capitale, la società trovi modo di iniziare le sue operazioni, il pubblico — dato che la società agisca anche coi terzi — non deve mai ignorare che ha da trattare con una società cooperativa, di cui deve conoscere la speciale natura giuridica „.

La niuna esigenza di conferimenti iniziali di capitali nelle società cooperative è poi anche confermata dalla Relazione ministeriale premessa al Codice di commercio, nella quale si legge: " E' infatti carattere essenziale delle società cooperative che il loro capitale sia continuamente variabile „. Ed altrove: ".... il cardinale concetto che il loro capitale, anzichè un capitale formato, è un capitale in continuo stato di formazione „.

Ora per le società cooperative in nome collettivo, tutto il ragionamento fatto acquista un valore di gran lunga maggiore, in quanto che, mentre nelle società anonime le obbligazioni dei soci sono garantite dal capitale sociale, e nelle cooperative in genere ciascun socio non pone a garanzia di esse che la propria onestà ed i risparmi che spera conseguire dalle sue forze e dalla sua associazione con altre forze e con altri risparmi, per le cooperative in nome collettivo, in forza della necessaria loro costituzione derivante da questi due termini combinati, potrebbe dirsi col Bollafio che " la responsabilità illimitata, la quale trae nella società l'intiero patrimonio di ciascun socio, è conferimento sociale sufficiente per ogni collettiva di speculazione o di cooperazione; e che, finchè non si formi una riserva, il capitale sociale consiste unicamente nella garanzia collegata a quella responsabilità, cioè nella sostanza intera dei singoli soci (tenuto pur calcolo dell'inevitabile concorso dei loro creditori particolari). Tutto ciò è così esatto, che nella elaborazione del progetto di legge sulle cooperative, l'argomento fu trattato, e di conformità all'uso la risoluzione presa si concretò nel 2° al. dell'art. 2, formulato in questi termini: Se tutti i soci assumono una responsabilità illimitata, la società può costituirsi senza conferimento di capitale „ (1).

13. Questo adunque per la quota sociale; ma, come si vede, noi siamo così passati insensibilmente a trattare del grave argomento della responsabilità solidale ed illimitata dei componenti le Casse rurali. E quanto alla sua necessità, non sembra esservi dubbio, se si pensi che non sarà mai possibile potere essi altrimenti trovar credito. Gli agricoltori, lo abbiamo avvertito più volte, non possono fornire, nelle necessità impel-

(1) L. Bolaffio in nota alla sentenza della Corte d'app. di Venezia, 22 giugno 1896, Cassa rurale di Lorenzaga (*Temi veneta*, 1896, 382).

lenti che li spingono alla ricerca del capitale, che piccole capacità a credito: la Cassa rurale le associa e le eleva a potenza mercè il patto della solidarietà illimitata, per cui uno garantisce per tutti, e tutti per uno (1). Questo principio, che è la base fondamentale delle istituzioni raiffesiane (2), è d'altra parte il segno cui si appuntano più energicamente le obbiezioni di tutti coloro che le combattono. Ed infatti la responsabilità che i soci assumono così nelle Casse rurali, potrebbe sembrare a prima vista oltremodo grave ed onerosa. Il Vidari, nel suo *Corso di diritto commerciale*, scrive infatti che " l'obbligazione illimitata colpisce tutti i beni presenti e futuri dei soci sino alla totale estinzione delle obbligazioni assunte „ (3). E il Delangle: " di tutti i contratti che il commercio trae seco, la società in nome collettivo è il più grave, perchè essa impegna il presente e l'avvenire dei soci, la loro industria, la loro libertà, il loro onore. „

A queste obbiezioni generali noi possiamo rispondere che siffatte società sono una delle forme riconosciute e disciplinate dalla legge (per non parlare dell'art. 1700 Cod. civ., che distingue due specie di società universali, la società di tutti i beni presenti, e la società universale dei guadagni; soccorre più specialmente l'art. 76 Cod. comm., che al num. 1° definisce le società in nome collettivo), e di cui l'art. 219 Cod. comm. permette alle società cooperative di rivestire la forma; e quindi le dette obbiezioni si potrebbero rivolgere a tutte le società a responsabilità solidale ed illimitata. Sarà bene peraltro che noi le teniamo presenti, onde evitare, se è possibile, questa forma di società, o altrimenti, cercar tutti quei temperamenti e correttivi necessari affinchè il patto della solidarietà illimitata riesca in fatto più lieve e meno dannoso. Noi abbiamo già veduto la invincibile difficoltà per i poveri agricoltori, che offrono scarse garanzie reali, di poter tro-

(1) Wollemborg, *L'ordinamento delle Casse di prestiti*, p. 17: « Tal comunione di forti e deboli, tal compartecipazione di persone, diverse per ceto e per censo, è una sublime utopia attuata appunto, è un capitolo del Vangelo non predicato soltanto, ma praticamente adempiuto! La formula redentrice: *tutti per uno, uno per tutti*, vince e sbandisce l'altra orribile: *ciascuno per sè*; l'ideale più eccelso e la realtà più concreta mirabilmente s'identificano; e sulla base più salda, poichè a ciascun partecipe il benessere dei compagni sta a cuore, come il suo stesso... » Anche le Banche popolari, che furono fondate in Germania dallo Schulze-Deliztsch e importate in Italia da Luigi Luzzatti, riposano sulla solidarietà illimitata dei soci.

(2) Il Raiffeisen, a proposito di una prima somma di 2000 talleri, che un ricco signore gli offrì per la nuova istituzione, esigendo però, per maggiore sua cautela, una dichiarazione speciale di solidarietà senza limite, fatta con atto giuridico da 20 soci tra i più autorevoli, — « Così — scrive — fu fondato il credito, e il denaro da quel giorno cominciò ad affluire in larga copia alla società. »

(3) Vidari E. *Corso di diritto commerciale*, p. 831.

vare un credito equo e possibile, all'infuori delle nefaste somministrazioni degli usurai, senza associarsi e formare delle loro minuscole potenzialità economiche un valore che ispiri fiducia al più rigoroso capitalista. Giacchè il credito, come dice LEONE SAY, non è altro che una funzione sociale derivante dalla fiducia. Ecco la ragione e la necessità della solidarietà illimitata. È mercè soltanto questa forza impulsiva, questa cooperazione intesa nel senso più largo e più sano, questa unione di tutte le forze vive di una comunità, che, in luogo di ottenere in soddisfazione dei propri bisogni *azioni sociali*, difficili sopratutto al contadino a collocare, si può conseguire facilmente l'effetto desiderato che i capitali fluiscano alla società e per suo mezzo siano avvicinati alla portata dell'agricoltore (1).

Ma, data pure la necessità di una responsabilità solidale ed illimitata per tutti i componenti la società, di quali cautele saranno da circondare le Casse rurali, affinchè la difficoltà ed i timori che a tutta prima può un tal patto suscitare, abbiano quasi intieramente a svanire? E qui, oltre le misure prudenziali che già la legge stessa concede a coloro che si obbligano a norma dell'art. 1186 Cod. civ., quali il *beneficium excussionis* verso la società (art. 106 Cod. comm.) e l'azione di regresso tra i soci (art. 1198 Cod. civ.); giova ricordare tutti quei temperamenti cui già nel corso del nostro modesto lavoro avemmo occasione di accennare, come, per esempio, il credito accordato soltanto a persone notoriamente oneste, cautato da una garanzia, dietro l'indicazione del suo scopo nella richiesta, affinchè tutti possano vigilare la ripartizione e l'impiego del danaro (2); l'interdizione di ogni spesa aleatoria ad amministratori ben conosciuti, sotto pena della loro responsabilità personale; la determinazione della somma totale massima che potrà annualmente la presidenza distribuire in prestiti, e di quella che potrà essere accordata in credito ad ogni singolo socio; la esistenza infine di un fondo di riserva, costituito dalla devoluzione successiva degli utili netti e che è destinato a sopperire le perdite eventuali. È con tutti

---

(1) Cfr. Encicl. 15 maggio 1891, *Rerum Novarum* (*De conditione opificum*): « Il sentimento della propria debolezza spinge l'uomo a voler unire l'opera altrui alla sua. La Scrittura dice: *E' meglio essere due insieme che uno; perchè fa loro pro la propria unione. Se uno cade, è sostenuto dall'altro. Guai a chi è solo: se cade, non ha una mano che lo sollevi.* Ed altrove: *il fratello aiutato dal fratello è simile a città fortificata.* » Citiamo qualche passo delle Encicliche pontificie, avendoci a ciò autorizzato gli oppositori.

(2) Questa vigilanza, come già notammo, è resa facilissima dalla limitata circoscrizione locale, la quale costituisce il vero e più efficace correttivo del patto della solidarietà illimitata.

questi correttivi, che il patto della solidarietà illimitata viene a perdere ogni primitiva crudezza, e si spiega a sufficienza il fatto mirabile che in tanti anni dalla loro istituzione, in mezzo alle innumeri sciagure bancarie, che hanno colpito in questi ultimi tempi specialmente la nostra Italia, non si sia mai verificato il caso del fallimento di una Cassa rurale o comunque di una minima perdita di capitale da parte di alcuno de' suoi membri. Coloro che combattono questa benefica istituzione lo debbono lealmente riconoscere.

14. Ci resta un'ultima obbiezione da esaminare, quella desunta dal concorso del clero alla istituzione, dalla cattolicità richiesta in tutti i suoi componenti e dal carattere confessionale, in una parola, che tutta la informa. — Francamente, per quanto noi ci affatichiamo a riguardare il campo dell'obbiettivo sottoposto alla nostra indagine, invece di un gruppo misterioso e clandestino di religiosi che vogliono associarsi a vita comune e, spinti dalla passione, mentiscono al magistrato sotto una maschera che dia loro un'apparenza legale, non iscorgiamo che pochi agricoltori, tutti padri di famiglia, che si stringono insieme ed uniscono i loro sforzi per aiutarsi a vicenda. Con essi, come una guida operosa e un consigliere sapiente, qualche prete secolare, il loro parroco (1), non animato che dal bene materiale e morale del gregge affidato alle sue cure. Quegli uomini sono, è vero, poveri coloni, analfabeti; ma, come ognuno ben sa, sono anzi per natura i più sospettosi, cauti ed avveduti nei loro affari; piccoli affari del resto e di un'indole consentanea alla loro condizione e professione, così da eliminare qualunque pericolo che possano essere ingannati, se anche vi fosse che ci si mettesse a bella posta. — Il sentimento poi religioso ed eminentemente cristiano che informa e vivifica tutta l'istituzione, le fu dato come una parte sostanziale dal suo fondatore, il vecchio Raiffeisen, di religione protestante. " Quando pure — egli scriveva - si distribuissero milioni e milioni tra' contadini indigenti, non solo non si recherebbe rimedio al male, ma il male crescerebbe e ne affretterebbe la rovina. Il denaro passerebbe in breve alle mani degli usurai e servirebbe quindi solamente ad arricchire questa genìa. Se si vuol provvedere al male, conviene rimuoverne le cause. Il bisogno del credito agricolo e l'usura non ne sono che sintomi esterni; la causa della malattia sociale è più profonda, assai più profonda. Come ho già detto, si riduce precipuamente allo scristianeggia-

(1) La sentenza stessa riconosce questi sacerdoti promotori per *cappellani-curati*.

mento de' nostri tempi „ (1). Lo stesso WOLLEMBORG, parlando del venerando borgomastro, ebbe ad affermare: " Il était un travailleur dévoué, infatigable, un croyant profond et sincère, un apôtre ardent et pieux, spiritualiste et hautement chrétien. Sa foi inébranlable est attestée par son œuvre, par ses discours, par toutes ses paroles maîtresses qui résument l'enseignement d'un homme. Ce n'était pas à un point de vue sectaire que la charité l'inspirait, mais il lui était naturel de s'adresser avant tout à ses corréligionnaires les plus zélés, au nom de Dieu et des récompenses éternelles réservées à ses fidèles. Aussi voit-on les membres du clergé allemand au premier rang des fondateurs et des administrateurs des *Darlehns-Kassenvereine*.... „ (2).

Ma il WOLLEMBORG, che primo introdusse le istituzioni raiffeisiane in Italia, essendo israelita, credè di doverle spogliare del carattere confessionale che pur ne era elemento essenziale, fondandole su teorie vaghe ed astratte, e predicandole in nome della civiltà e della religione universale del bene. Per amor di verità, bisogna tuttavia subito aggiungere che se egli non richiese esplicitamente lo spirito religioso nelle sue Casse rurali, neppure lo escluse, ben conoscendo quanto esso fosse radicato nelle nostre popolazioni, specialmente rurali. Anzi, come egli stesso scrive: " dès les débuts de ma propagande, je fis appel aux prêtres de nos campagnes, comme à toutes les personnalités marquantes des villages, comme à tous les homnes de bonne volonté en mesure d'exercer une utile action, capables de connaître les besoins des paysans et désireux de combattre contre l'usure, qui est la plaie la plus terrible de nos campagnes. En maint endroit le curé de la paroisse est la seule personne capable de prendre en main une petite administration „ (3).

---

(1) Cfr. Encicl. *Rerum Novarum:* « Nè si creda che le cure della Chiesa sieno così interamente e unicamente rivolte alla salute delle anime da trascurare ciò che appartiene alla vita morale e terrena. — I proletarii segnatamente ella vuole e procura che emergano dall'infelice loro stato, e migliorino condizione. E questo essa fa innanzi tutto col chiamare e informare gli uomini a virtù. I costumi cristiani, quando sieno e si mantengano davvero tali, contribuiscono anch'essi di per sé alla prosperità terrena: perchè chiamano le benedizioni di Dio, principio e fonte di ogni bene; infrenano la cupidigia della roba e la sete de' piaceri, veri flagelli che rendono misero l'uomo nell'abbondanza stessa di ogni cosa; contenti di una vita frugale, suppliscono alla scarsezza del censo col risparmio, lontani dai vizii, che non solo consumano le piccole, ma le grandi sostanze, e mandano in rovina i più lauti patrimonii ».

(2) WOLLEMBORG, *Les caisses rurales italiennes*, p. 4.

(3) WOLLEMBORG, Op. cit., l. cit. La esigenza della partecipazione del clero era riconosciuta e reclamata anche dal Prof. A. KELLER, quando nel 1882 scriveva nella sua memoria, *Le condizioni dei contadini nel Veneto e le Associazioni delle casse di anticipazione* (Padova 1882, tip. Randi): « Si teme forse

In tal modo adunque, cioè con il concorso in genere dello spirito religioso, si venivano a reintegrare le Casse rurali di un loro carattere costitutivo, di cui erano state non opportunatamente spogliate, e ne risultava l'istituzione del RAIFFEISEN nel suo primitivo e genuino concetto.

E che tutti i componenti la società dovessero accordarsi anche sulla base del sentimento, anzichè aderire ad uno utopistico sistema di neutralità, lo mostrarono i dissidi e le tempeste che ben presto ebbero a sorgere tra loro. Si vide la necessità di uscire da questa posizione falsa; ed allora la prova che la propaganda del WOLLEMBORG, così come era stata fatta dapprima in Italia, portava in sè i germi di un istituto destinato a mancare, perchè privo di un suo elemento fondamentale, si ebbe piena ed incontrastata. Quando i cattolici, emancipandosi da lui fondarono come un'istituzione tutta propria le Casse rurali, vivificate da un concorde spirito religioso, l'opera del WOLLEMBORG venne improvvisamente ad isterilire. Era evidente che la istituzione, per prosperare, avesse bisogno di spiegare la sua vita secondo la sua natura. Ora se, giusta quello che scrive il sen. DEODATI, " non possono essere cooperative se non le società aventi uno scopo meramente morale, sia questo scientifico, religioso od altro consimile „ (1), si dovrà dunque combattere una società per la sua *tinta* confessionale, perchè composta di tutti cattolici, perchè, oltre agli scopi materiali ed economici ed allo sviluppo delle buone qualità morali nei coltivatori, cioè

---

di non avere aiuto nell'impresa? Ma è possibile che comuni rurali, villaggi, parrocchie, cappellanie, non possano dare pochi nomi fra sindaci, *preti*, maestri, proprietarii, mezzadri, affittaiuoli, non abbienti o bisnenti, per la direzione e l'amministrazione del sodalizio, quindi addirittura non collaboratori, ma lavoratori? In tal caso sarei costretto e con dolore a ripetere: Se le Associazioni di Raiffeisen non trovassero fra noi favore, si dica francamente: non è il contadino che non sia onesto, che non voglia lavorare, che rinunzi all'istruzione agraria, all'educazione; sono invece i *preti*, i sindaci, l'opportunismo, l'affarismo, l'usura che vogliono continuare a fare man bassa di quanti lavorano quella terra, a cui devono le loro non sempre onestamente guadagnate ricchezze ». E l' Encicl. *Rerum Novarum* dice in generale *degnissimi d'encomio* tutti coloro « che, conosciute le esigenze dei tempi, fanno ogni sforzo a fine di migliorare onestamente la condizione degli operai; e presane in mano la causa, si studiano di accrescerne il benessere individuale e domestico, di regolare, secondo equità, le relazioni tra lavoratori e padroni, di tener viva e profondamente radicata negli uni e negli altri la memoria del dovere e l'osservanza dei precetti evangelici: precetti che, ritraendo l'animo da ogni sorta di eccessi, lo riducono a moderazione, e tra la più gran diversità di persone e di cose, mantengono nel civile consorzio l'armonia ». Non è dunque a maravigliare se nei villaggi i soli sacerdoti prendano la direzione delle Casse rurali, essendo, come afferma il WOLLEMBORG, le sole persone che siano ivi capaci di assumere una piccola amministrazione.

(1) Note alla sentenza sulle cooperative della C. di App. di Casale (*Temi Veneta*, 1884, p. 221; e *Foro It.*, 1888, I, 606).

l'affezione al suolo, il risparmio, il lavoro, ideali tutti vagheggiati dallo stesso Wollemborg nello statuto delle sue Casse rurali, si propone insieme di favorire, se è possibile, lo sviluppo delle qualità religiose, la loro vita cristianamente onesta? Ci sembra indubbio che si verrebbero con ciò a violentare arbitrariamente due gelose libertà dell'individuo, quella di associazione e quella di culto.

15. Abbiamo così passato brevemente in rassegna tutte le obbiezioni che la Corte di Macerata aveva creduto di rilevare per combattere la Cassa rurale di Amandola, e abbiamo veduto, al lume di una serena e spassionata indagine, come tutti i caratteri dell'istituto fossero perfettamente legali. Dove resta adunque, abbiamo diritto di concludere, l'*enormità dei fatti e delle condizioni* che si è voluta ad ogni modo riscontrare, dove la frode alla legge proibitiva? Se una legge mi permette di unirmi in una data forma di società, assumendo anche una grave responsabilità. di dare a questa società una durata qualunque, per es. di 99 anni, con facoltà anche di prorogarla, di circondare il contratto di date condizioni e garanzie, potrà mai dirsi che io faccio tutto per frodare un'altra legge? Il prof. Ratto ritiene, come la Corte di Macerata, che le Casse rurali cattoliche siano una forma larvata e *fraudolenta* di congregazioni religiose. Eppure egli stesso, a poche pagine di distanza, scrive giustamente: "..... quel principio (della *fraus legis*), così come è formulato, è assurdo o almeno incomprensibile. Come mai e perchè, valendosi di un diritto accordato da una legge, si può offendere un' altra legge? Che cosa autorizza a personificare una legge per renderla vittima di una frode? Una legge è rispettata finchè non è violata, e quando è violata, non può mai dirsi vittima d'una frode, perchè nessuno può avere acquistato abusivamente alcun diritto violandola. Se questa frode poi s'intende come qualche cosa di diverso dalla violazione, e si vuol far consistere nel valersi della legge per scopi diversi da quelli presupposti dal legislatore nell'accordare i diritti in quella espressi, si viene a sovvertire tutte le regole di applicazione della legge, e principalmente quella *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*, si eleva a dogma l'arbitrio dell'interprete, e si distrugge il principio fondamentale *qui suo jure utitur, nemini injuriam facit* „ (1).

16. Ma addentriamoci pure un momento nella disamina degli argomenti addotti per provare che le Casse rurali sono una con-

---

(1) Nota alla sentenza della Corte di App. di Brescia, 26 aprile 1898, nella causa Finzi c. Massarani (*Legge*, 1898, II, 377).

gregazione religiosa e vediamo così se possono cadere sotto la sanzione proibitiva delle leggi di soppressione. Abbiamo presenti le disposizioni positive in questa materia.

Legge 7 luglio 1866, n. 3096, sulla soppressione delle Corporazioni religiose in tutto il Regno, art. 1 : " Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatorii e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico „ (1).

Legge 15 agosto 1867, n. 3848, di soppressione di Enti ecclesiastici secolari in tutto il Regno e di liquidazione dell'Asse ecclesiastico, art. 1 : " Non sono più riconosciuti come enti morali : .... 6° Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetti di culto, quando anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie ed opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizi sacri che si conservano al culto „ (2).

Come si vede, con queste disposizioni si vengono a sopprimere le Corporazioni religiose, gli enti ecclesiastici, abbracciando così tanto gli ordini monastici e le Congregazioni di cui parla l'art. 1 della legge del 1866 quanto le fondazioni perpetue contemplate nell'art. 1 della legge del 1867.

Interpretiamo ora queste disposizioni giusta il loro spirito ed il loro significato letterale. Anzitutto, scopo socialmente necessario e giustificativo di quelle leggi, secondo la sentenza impugnata e l'opinione altresì del Ratto, fu quello di impedire che gli enti possedessero ed acquistassero in proprio beni di qualsiasi sorta, per evitarne l'immobilizzazione ed il pericolo di un grande accumulo di manomorta. Però lo Stato ha veramente soppresso non gli enti religiosi, ma il loro potere economico, in quanto cioè erano fondazioni o patrimoni destinati ad uno scopo di culto. Quindi, aggiunge il Ratto, " le congregazioni non più riconosciute, se esistenti, e non riconoscibili, se posteriori alla legge del 1866, debbono essere essenzialmente fondazioni ; che se fossero di loro natura semplici associazioni, nonostante il loro nome, dovrebbero ritenersi sottratte all'impero di quella legge „. Ed altrove : " La differenza tra associazione ed ente morale non riconosciuto o non riconoscibile è d'importanza capitale in questo tema. Gli enti morali sono organismi che hanno vita propria indi-

(1) Saredo, *Codice ecclesiastico*, parte I, p. 128, Torino, 1887, Un. tip. ed.
(2) Saredo, Op. cit., p. 168.

pendente dallo Stato, e il Governo non può nè in diritto nè in fatto crearli o sopprimerli, mentre può distruggere le associazioni sciogliendole. Ma le società civili ed associazioni cattoliche, e così pure le società commerciali cattoliche, finchè non sono sciolte, rimangono perfettamente lecite e autonome, sempre quando per loro natura siano e rimangano tali, cioè enti collettivi, e non mascherino una vera corporazione. Ora le casse rurali sono una forma di corporazioni religiose, come società commerciali apparenti e non reali, non avendo per fine il lucro e non avendo i soci diritti di soci, quand'anche non se ne vogliano servire, contro i loro amministratori superiori! „

Questo adunque è il nodo della controversia. Ma da quanto abbiamo detto più sopra, a noi pare di aver sufficientemente provato come, esclusa di necessità ogni accusa di frode, le casse rurali, anzichè costituire un ente morale ecclesiastico o laico (1), fossero una vera forma di società commerciali, aventi per fine il lucro, per oggetto atti di commercio, quali le operazioni di credito; e con azione piena verso gli amministratori, esplicantesi nella vigilanza e sindacato delle loro operazioni, avvalorati da un ricorso ad apposita commissione, formata essa medesima di soci (conforme all'art. 152 Cod. comm.); nella discussione e votazione dei soci nelle assemblee generali; e per l'ultimo articolo dello statuto sociale (2), che intende espressamente riportarsi, per quanto non è in esso stabilito, alle disposizioni fissate nel Codice di commercio, in tutte quelle facoltà e garanzie che vedemmo già accordate da esso ai soci contro gli amministratori. E se è così, vale a dire se la cassa rurale ha in realtà tutti i caratteri e gli elementi di una società commerciale, non è dubbio che essa sia un ente collettivo, distinto dalle persone dei soci, per dichiarazione stessa dell'art. 77, 2° capoverso, del Codice di commercio. " Queste società sono capaci di contrattare e stare in giudizio, ma non per questo si devono considerare come vere e proprie persone giuridiche. Queste infatti sono creazione della legge ed esistono indipendentemente dalle persone che concorrono a costituirle (3); invece le società commerciali sono creazione della volontà individuale, sebbene la legge

(1) Cfr. App. Lucca, 29 maggio 1878, Ditta Stoppani c. Comune di Scansano (*Legge*, 1878, II, 352); Cass. Torino, 7 marzo 1884, Bobone c. Società anonima livornese (*Legge*, 1884, II, 226) e 17 giugno 1887 (*Legge*, 1887, II, 224); Cass. Firenze, 21 giugno 1894, Comune di Verona c. Società anonima cooperativa veronese per l'illuminazione elettrica (*Legge*, 1894, II, 776).

(2) Art. 28 dello statuto.

(3) *Quod universitas debet, singuli non debent; quod universitati debetur, singulis non debetur.*

possa intervenire a disciplinarle, e non si possono considerare astrazion fatta dai soci singoli, perchè in sostanza i diritti e doveri della società si risolvono, a differenza di ciò che accade nelle persone giuridiche, in quelli dei singoli soci „ (1). E se di ogni società commerciale è a dirsi che sia un ente collettivo distinto dalle persone dei soci, a maggior diritto lo si dovrà dire delle casse rurali, i cui soci assumono quella responsabilità solidaria e illimitata, tanto temuta dalla sentenza della Corte; mentre a tutti è noto che le società i cui membri sono responsabili solidalmente e illimitatamente di fronte alle obbligazioni da esse contratte, sono dette appunto e per eccellenza società *in nome collettivo* (art. 76, n. 1°, Cod. comm.). Al carattere poi commerciale delle Casse rurali contribuisce vieppiù la forma stessa di società cooperative, le quali, anche a prescindere dall'essere regolate negli art. 219-228 Cod. comm., sono a dirsi società di commercio in quanto hanno per iscopo di interporsi fra produttore e consumatore (2), cioè, nel caso nostro, tra chi fornisce il credito e chi ne approfitta.

Non basta: la veste assunta dalle Casse rurali di società cooperative in nome collettivo appresta un'altra prova alla nostra tesi, con l'elemento di personalità che è insito per natura in queste due specie di società commerciali.

Già la società in nome collettivo, come osservammo quando fu trattato della necessità di unirsi in questa forma per chi non avesse sufficienti garanzie reali da offrire, ha il suo fondamento precipuo nella fiducia; fiducia dei soci nella solvenza l'uno dell'altro, e quella dei terzi nella solvenza dei soci stessi; di qui la necessità che i rapporti della società verso i terzi siano sottoposti al doppio canone della responsabilità illimitata e solidaria dei soci. Ora questa, che storicamente è, per la natura stessa delle cose, la prima forma di società, ed è in fatto la forma più ovvia, più sincera e più solida, preferibile sempre là dove è sufficiente a raggiungere il suo scopo, riposa tutta sulla base dell'elemento personale (3).

D'altra parte sullo stesso fondamento poggia la società cooperativa, che incarna quel fatto economico per cui la mutualità viene adibita per procurarsi ricchezza. Ora il reciproco aiuto fra più persone, il più delle volte appartenenti al ceto

---

(1) Supino D., *Diritto commerciale*, Firenze 1894, Barbèra ed., p. 32.

(2) Supino, op. cit., p. 162; Bertolini C., l. c.; Relaz. Mancini, p. 426; App. Genova, 15 gennaio 1889 (*Temi genovese*, 1889, 85); App. Casale, 1 giugno 1886 (*Dir. comm.* 1887, 197).

(3) Supino, op. cit., p. 114.

dei salariati od anche dei piccoli possidenti (1), è quello che dà una caratteristica tutta personale anche a questa specie di società, facendo quasi prescindere dall'elemento reale e capitalistico (2). Ricordiamo a questo proposito quanto si legge nella Relazione ministeriale per l'approvazione del Codice di commercio: " Siccome poi queste società, le quali non una mera speculazione, ma propongonsi un mutuo e fratellevole aiuto, per ciò appunto esigono, come lo stesso nome loro esprime, *una personale cooperazione*... „ Ed altrove si parla della necessità di disciplinarle con disposizioni speciali, " come quelle che il nostro Codice si studiò di introdurre, le quali..... valgano ad assicurare ad esse un alto grado di fiducia, ordinando singolari cautele, eccitando l'opera individuale degli associati, per i quali non si ammette, come in altre società, che nella quota possa scomparire la persona „.

Abbiamo con queste brevi parole escluso anzitutto essere la Cassa rurale un ente morale; da ciò discende con legittima illazione l'inapplicabilità a tale istituto del riconoscimento legale di cui agli art. 2 e 433 Cod. civ., nonchè dell'autorizzazione governativa contemplata all'art. 434 Codice stesso e alla legge 5 giugno 1850 (3). Tanto più che la Corte di Macerata definisce per corpo morale o persona giuridica ai sensi delle leggi di soppressione 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, ogni ente: 1° che esista o sia istituito per legge, 2° che abbia un fine di pubblica utilità. Le Casse rurali invece sorgono ed hanno vita per l'iniziativa privata, parallelamente ad altri enti voluti e creati dal legislatore, ed hanno per iscopo diretto ed immediato di sopperire ai bisogni dei poveri agricoltori, quantunque poi, com'è naturale, il beneficio recato ai singoli membri dell'istituto ricada a profitto di tutto il consorzio.

17. Così pure resta escluso che le Casse rurali costituiscano una fondazione di beni, ovvero una comunità religiosa. Giacchè le persone giuridiche sono di due specie, altre essendo corporazioni (*universitates personarum*), altre patrimonii destinati ad uno scopo (*universitates bonorum*).

---

(1) Supino, op. cit., p. 162.

(2) Vedi anche Cass. Torino, 17 gennaio 1896, Società artistica operaia c. Finanze (*Temi romana* 1896, 106).

(3) « Gli stabilimenti e i corpi morali ecclesiastici o laicali non potranno acquistare beni stabili senza l'autorizzazione per Regio decreto. Le donazioni tra i vivi e le disposizioni testamentarie fatte in loro favore non avranno effetto se non saranno nello stesso modo autorizzate ad accettarle ». Cfr. in questa materia, Tiepolo G. D. *Leggi ecclesiastiche annotate*, p. 97 e 101, Torino 1881, Unione tipog. ed.

Le Casse rurali non costituiscono una fondazione perpetua di beni anzichè un'associazione di persone. In esse infatti si riscontrerà sempre, non un organismo patrimoniale, vero substrato della persona giuridica, diretto ad uno scopo pio o di pubblica utilità, e di durata perpetua (fondazioni o *piae causae*), ma la riunione di più persone che per il raggiungimento di scopi privati, sebbene di comune loro utilità, associano i proprii beni a garanzia dei terzi.

Sulle corporazioni-fondazioni dobbiamo insistere un pochino, dal momento che il prof. Ratto ne ha voluto fare il punto cardinale della sua teoria, addimostrando così di non voler seguire la Corte di appello nei remoti nascondigli in cui si proponeva di scovare l'appiattata comunità religiosa, ma di voler ricercare nell'istituto stesso delle Casse rurali, nella sua natura esteriore, l'oggetto del pericolo e la ragione della soppressione. La Corte, in altri termini, vuole sottoposte le Casse rurali a soppressione in quanto principalmente sono corporazioni interdette; il prof. Ratto in quanto principalmente vengono a costituire delle fondazioni perpetue a scopo di culto.

18. Ora, per cominciare dalla durata dell'istituto, possiamo noi dire essere le Casse rurali istituite per vivere perpetuamente, e la perpetuità loro derivare dal termine *apparente* dell'atto costitutivo e in ogni modo dalla facoltà di prorogarlo quando esso si compie? Certo, se noi guardiamo all'ideale e alle speranze concepite dai promotori non pure di qualunque società, ma altresì di ogni istituzione, è troppo naturale la loro esistenza per poterla riprovare. E' nostro orgoglio legittimo dare alle nostre opere un'impronta di stabilità e, se potessimo, di perpetuità; è lo stesso sentimento che ci sprona a lavorare ed a progredire senza posa onde acquistarci un nome presso i posteri, e che ci spinge a testare, per vivere e imporre la nostra volontà oltre la tomba. Nel caso nostro però la perpetuità sarebbe derivata dallo scopo segreto e fraudolento di chi costituì la società, malgrado il suo termine apparente di 99 anni (1), " prorogandola come per patto o trasformandola con altre congeneri della stessa indole ".

A parte il solito e comodo sistema di annullare un istituto conforme alla legge col pretesto che la sua legalità sia semplicemente apparente, mentre per noi sta il fatto della durata temporanea della società, fissata testualmente nello statuto so-

(1) Art. 3 dello statuto sociale. Si noti che anche le Casse rurali del Wollemborg hanno la stessa durata.

ciale, domandiamo ancora una volta: se io ho diritto di unirmi in società per un tempo determinato e perfino senza limite di tempo (art. 1703, 1729, n 1, 1733-35 Cod. civ. e 189 Cod di comm.), la proroga pattizia della medesima, permessa dall'articolo 1730 Cod. civ. e 190 Cod. comm., o la trasformazione sua con altre congeneri della stessa indole, quando siano capaci di acquistarne i beneficii, potrà dirsi costituire una violazione della legge, agli effetti della interdizione di patrimoni destinati *in perpetuo* ad uno scopo religioso? Evidentemente no, a meno che non si vogliano rendere inutili ed irrisorie tutte le disposizioni permissive contenute nei Codici suddetti.

Così pure se lo scopo della società, cioè il miglioramento economico e religioso, e la destinazione degli utili ad un'opera cattolica, dal quale scopo risulterebbe poi la perpetuità sua, è per le tavole statutarie immutabile, ciò non vuol dire che i soci nell'unirsi insieme assumano un vincolo perpetuo, come crede il Collegio maceratese; la qualità di socio, come ammette la sentenza stessa della Corte e come del resto risulta dallo statuto sociale (1) perdendosi, oltrechè per morte, altresì " per rinuncia volontaria, per cessazione di residenza o di relazione di affari, o per esclusione, ogni qual volta il socio non ottemperasse allo statuto ed ai regolamenti sociali, o si facesse perseguitare in giudizio per obbligazioni contratte colla società, od altrimenti si rendesse indegno di appartenervi ". Tutto questo a norma degli articoli 186 e 226 Cod. comm.

Ed allora, salva la responsabilità del socio per le operazioni in corso di cui agli art. 227 e 187-88 Cod. stesso, in ciascuna delle evenienze citate, egli, contrariamente a quanto ne pensa la Corte di Macerata, sarà libero di sciogliere i suoi beni dalla responsabilità solidaria e illimitata che li gravava, di ritirare o di lasciare come un terzo qualunque i suoi capitali depositati a frutto nella cassa sociale, non formando questi parte del capitale sociale (2). L'unica perdita dunque che si verificherà per lui sarà quella degli utili netti, cui per patto iniziale rinunziò fin dal principio e che vanno a costituire il fondo di riserva, destinato a sopperire le perdite eventuali e nella parte eccedente a beneficare un'opera cattolica, quasi sempre a vantaggio dei soci. Quest'opera adunque, come quella che verrebbe ad immobilizzare nel suo seno un organismo patrimoniale, un'*universitas bonorum*, dovrebbe essere in ogni caso l'oggetto della legge eversiva, se e quando

(1) Art. 5 dello statuto.
(2) Art. 8.

venisse a presentare i caratteri ed elementi da essa riprovati; ma non mai la Cassa rurale, che costituisce semplicemente una associazione limitata nel tempo.

19. Dimostrato così che essa non è una fondazione di durata perpetua, escludiamo in secondo luogo che essa abbia scopo di culto. È questo il secondo requisito richiesto, come vedemmo, dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, che dichiara non più riconosciuta come ente morale ogni istituzione perpetua, purchè per oggetto di culto. Ora un tal fine intenzionale di carattere spirituale abbiamo veduto che la Corte lo desume da parecchi elementi, fra i quali l'obbiettivo della società consistente altresì nel miglioramento morale e religioso de'suoi membri, la cattolicità di questi come condizione indispensabile della loro ammissione, la partecipazione del clero alla direzione della società, la devoluzione pattizia degli utili netti e, nel caso di scioglimento, del capitale sociale ad un'opera o istituzione cattolica a scelta dell'assemblea generale, il titolo infine della società desunto dal nome dei Santi. Avendo già risposto a molti di questi argomenti, ci limiteremo a dire poche altre parole.

Cominciamo adunque dal titolo della società Ma, giacchè cade qui a proposito, non crediamo del tutto inopportuno accennare alla questione, che pur si è fatta altra volta, sulla denominazione e sulla ragione sociale delle Casse rurali. La ragione sociale è veramente il nome collettivo della società e risulta da tutti o da alcuni dei nomi dei soci che rispondono illimitatamente e solidariamente. La necessità di questa ragione sociale per le società commerciali i cui membri assumono siffatta obbligazione, deriva dalla disposizione dell'art. 77 Cod. comm., che prescrive: " La società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni esistono sotto una ragione sociale; „ e da quella dell'art. 220, 1° capov., il quale dichiara che l'atto costitutivo delle società cooperative deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 88, ed in questo, al n. 2, si trova annoverata appunto la ragione sociale. Posto adunque che la legge richiede nelle società in nome collettivo una tale indicazione, e di fronte alla disposizione dell'art. 105, per il quale nelle società stesse i soli nomi dei soci o le loro ditte possono far parte dell'azione sociale, parrebbe oziosa o contraria alla legge la domanda: le società cooperative che, a norma dell'art. 219, assumono la forma di società in nome collettivo, assoggettandosi per conseguenza alle relative disposizioni, debbono esistere anch'esse sotto una ragione sociale, ovvero potranno prescinderne e qualificarsi con una denominazione particolare o

con la designazione dell'oggetto dell'impresa, al pari delle società anonime (art. 77, 1° capov.)? Eppure questa domanda, se ben si approfondisca, ha la sua ragione di essere.

Già a proposito delle società ordinarie in nome collettivo la questione fu agitata, e la dottrina e la giurisprudenza si mostrarono divise. Tuttavia, sebbene un'opinione, sostenuta specialmente dall'Errera (1), ritenesse che, mancando la ragione sociale, non esista società, neppure commerciale, e vi sia soltanto una comunione fra i soci, che li obbliga solidalmente di fronte ai terzi, indotti in buona fede a desumere l'esistenza della società dalla condotta dei soci; la maggioranza però degli scrittori e delle sentenze opinò che la ragione sociale non fosse prescritta a pena di nullità, che in mancanza di essa si avesse una società sebbene irregolare, e che in ogni caso alla medesima potesse supplirsi con equipollenti (2). " La ragione sociale — scrive il Vivante — è un segno, il segno più consueto, per far conoscere l'esistenza della società in nome collettivo, ma non è punto l'elemento essenziale di questo contratto, che consiste invece nella responsabilità solidale e illimitata dei soci. „ A spiegare la prima delle surriferite opinioni vale il fatto che la questione si era sempre presentata involuta con altre, mancando nella specie, oltre la ragione sociale, altresì l'atto scritto e la pubblicazione della società collettiva, a norma del Codice di commercio. Non crediamo quindi andare errati affermando che molto probabilmente coloro che ritennero in tali condizioni di fatto la prima opinione, l'avrebbero abbandonata, ove la mancanza della ragione sociale fosse stata supplita con sussidi ed equipollenti, tra i quali la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto, e la espressa denominazione in essi di società in nome collettivo.

Comunque, la decisione si fa indubbiamente più favorevole a noi, se, abbandonando il campo delle società collettive ordi-

---

(1) Errera G., in nota a due sentenze riportate nella *Temi veneta* 1887, 494; 1888, 159. Che la formula della ragione sociale fosse di essenza in ogni società in nome collettivo, ritennero altresì: Cass. Firenze, 18 dicembre 1878 (*Eco di giur.* 1878, 33); App. Roma, 19 aprile 1888, Lusena c. D. Lusena (*Temi romana*, 1881, 164) e 14 settembre 1882, Telfener c. Jacovacci (*ibidem*, 1883, 39).

(2) Cfr. Vivante C. nel *Mon. Trib.* 1889, 330; Troplong, *Société*, n. 376: « la raison sociale sortira de la publicité de la qualité d'associé, nécessairement inhérente à chaque acte fait pour la chose commune. » Conforme: Cass. Firenze, 4 marzo 1878 (*Eco di giur.* 1878, 300); App. Genova, 11 giugno 1878 (*ibidem*, 620) e 7 dicembre 1878, Bardi c. Fallita Tori (*Legge*, 1879, I, 178); Cass. Roma, 20 luglio 1880, Gasperini c. Balzani (*Legge*, 1880, I, 723); Cassazione Firenze, 4 agosto 1887, Zappoli c. Pupilli (*Temi veneta*, 1887, 494) e 16 febbraio 1888, Pacini c. Pupilli (*ibidem*, 1888, 159); App. Catania, 8 luglio 1889, Caltabiano c. Strano Battaglia (*Foro cat.*, 1889, 151).

narie, si consideri per un momento l'indole speciale delle società cooperative e le disposizioni legislative che le regolano. Anzitutto, come già più volte osservammo, il carattere essenziale delle società cooperative (1) sta nella continua variabilità del capitale, trattandosi di un capitale, anzichè formato, in continuo stato di formazione (2). Se a questo requisito, che tocca la natura stessa di questa specie di società, si aggiunga il riflesso che la esclusione dei soci, ed in quelle nelle quali l'atto costitutivo o lo statuto lo autorizzino (art. 226, 1° capov.), anche il recesso, porterebbero nella ragione sociale l'inconveniente continuo di possibili mutamenti, onde la ragione sociale stessa, più che corrispondere al vero, ingenererebbe confusione e nocumento alla società ed ai terzi, si vede subito come sia opportuno talora, per non dir necessario, che essa possa prescindere dalla ragione sociale delle società collettive ordinarie. Tanto più poi che a questa mancanza la legge stessa dà il mezzo sufficiente di supplire con la pubblicità periodica dei soci, ordinando cioè agli amministratori (art. 223, 1° capov.) di presentare alla fine di ogni trimestre alla Cancelleria del Tribunale un elenco dei soci illimitatamente responsabili entrati, usciti e rimasti nella società durante il trimestre, il quale elenco, che nelle società cooperative in nome collettivo comprende necessariamente tutti quanti i componenti la società, niuno eccettuato, deve essere conservato dal cancelliere a libera ispezione di chiunque. Così scrive il Rodino (3): " Rispetto alla società in accomandita si comprende questa disposizione (dell'art. 77 Cod. comm.), poichè abbiamo poche persone illimitatamente responsabili, le quali è giusto che, come tali, facciano parte della ragione sociale. Quest'obbligo però non ha ragione di essere nelle cooperative in nome collettivo, perchè tutti i soci delle stesse incontrano la stessa responsabilità, ed inoltre possono essere in numero stragrande. Non ricordiamo difatti che siasi mai osservata detta formalità: designano tutte l'oggetto dell'impresa „ (4).

Gli argomenti esposti appaiono così convincenti, che il pro-

---

(1) Cfr. Relazione ministeriale premessa al Cod. di comm.

(2) Riconosciamo pienamente la giustezza dell'osservazione del Bolaffio (in nota alla sentenza di cui più sotto), che, « parlandosi di cooperative in nome collettivo, sia più opportuno dar rilievo alla *variabilità delle persone*, mentre la variabilità del *capitale sociale*, di fronte alla responsabilità illimitata dei soci, ha importanza secondaria, se non addirittura minima o nulla. »

(3) Rodino L., op. cit., p. 150.

(4) Anche le Casse rurali fondate dall'on. Wollemborg non esistono punto sotto una ragione sociale, ma, come le Casse rurali cattoliche, sono qualificate dall'oggetto dell'impresa.

getto stesso della legge sulle cooperative, nel 2° al. dell'art. 2, era così formulato: " Se tutti i soci assumono una responsabilità illimitata, la società... *può* designarsi con l'oggetto della sua industria o del suo commercio, senza indicare cioè il nome di alcuno dei soci ". Questa pure è la nostra opinione, che viene così a trovarsi media fra coloro i quali escludono in ogni caso la *possibilità* che una società cooperativa esista sotto una ragione sociale (1), e gli altri al contrario che affermano in ogni società cooperativa in nome collettivo la *necessità* della medesima (2). Per noi adunque, come per il prof. L. Bolaffio, le società cooperative, le quali assumono la forma di società in nome collettivo, *possono* qualificarsi con una denominazione particolare.

Un'ultima considerazione. Varie sentenze hanno equiparata espressamente la mancanza della ragione sociale a quella dell'atto scritto e della sua pubblicazione (3). Ora, producendo queste ultime lo scioglimento della società *su domanda* di ciascuno dei soci (art. 99 Cod. comm.), a maggior ragione dovrà dirsi che la mancanza della ragione sociale, cioè di una formalità che fa semplicemente parte dell'atto scritto, non può essere rilevata d'ufficio dal magistrato, contrariamente a ciò che ne pensa la sentenza poco sopra citata della Cassazione di Torino.

Chiudendo così la parentesi che abbiamo aperta a proposito del nome della società, e ritornando alle censure che muove il Collegio Maceratese al titolo della medesima, in quanto desunto dal nome dei Santi, per farne uno degli argomenti a sostegno dello scopo di culto della pretesa fondazione, ci sembra addirittura preferibile il non rilevarle. Lo stesso prof. Ratto dichiara di non annettere alcuna importanza al nome che possa avere assunto la Cassa rurale, tanto che se fosse dimostrato essere essa un'associazione, malgrado lo stesso suo nome di congregazione, dovrebbe ritenersi sottratta all'impero della legge eversiva. E certamente chi si ostinasse a sciogliere o a combattere una società perchè essa si chiama, ad es., Società dei Santi Ruffino e Vitale, potrebbe dire più semplicemente: vi sciolgo o vi combatto perchè io mi chiamo forza ed arbitrio *(quia nominor leo)*.

20. Un altro argomento per provare lo scopo di culto insito nella presunta fondazione, si vorrebbe ricavare dall'obbiettivo

---

(1) Vedi: Appello Venezia, 22 giugno 1896, Cassa rurale di Lorenzaga (*Temi veneta*, 1896, p. 382), con nota del prof. L. Bolaffio.

(2) Vedi: Cass. Torino, 29 gennaio 1897, ric. Grassi, Cassa rurale di Gassino (*Legge*, 1897, I, 554).

(3) Cfr. fra le altre la sentenza citata della Cass. Firenze, 16 febbraio 1888, Pacini c. Pupilli (*Temi veneta*, 1888, 159).

della società. Tuttavia, se una società, fra gli altri suoi scopi, si propone quello del miglioramento morale e religioso de' suoi membri e sancisce in proposito alcuni consigli ed eccitamenti (1), perchè coloro che vogliono associarsi per goderne i benefici economici possano esservi ammessi e perseverino nella buona via, per esempio, menando una vita cristiana, morigerata e laboriosa, lontana dal vizio del giuoco e del vino, ci sembra assolutamente non possa dirsi per questo che i soci abbiano vincolato con vincolo sociale i loro patrimoni ad un obbiettivo religioso e che noi ci troviamo veramente di fronte ad una fondazione a scopo di culto.

Anzitutto, non vi sono nella specie comandi assoluti e perentorî che l'individuo, una volta entrato nella società, si trovi costretto a compiere ed a subire, ma semplicemente degli ammonimenti ed esortazioni che si è liberi di seguire, ma a cui si può facilmente sfuggire, recedendo dalla società. Anche lo Scaduto (2), parlando dei conservatorî e ritiri, dice: " Quando invece di ordini imperativi, ci siano consigli, l'istituto non può essere condannato in modo assoluto alla soppressione „ (3). E poi bisogna bene intendersi sul significato della parola *culto*, di cui all'articolo 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867. " Le fondazioni soppresse — scrive l'Olmo (4) — sono quelle che hanno per oggetto il culto vero e proprio, cioè quella serie di riti, di cerimonie che si esplica colla messa, coll'ufficio, coll'amministrazione dei sacramenti, ecc. Ogni altro ente che abbia scopi diversi non può dirsi soppresso „. Similmente lo Scaduto (5) dice che alle fondazioni e legati od oneri pii soppressi si annette di regola l'idea del suffragio delle anime e della celebrazione delle messe. Infatti nella Chiesa cattolica il sacrificio della messa soprattutto rappresenta la più alta espressione del divin culto (6). Ci piace infine riportare le parole del Tiepolo: " La parola *culto* va presa nel significato suo vero e

(1) Art. 1 e 3 del regolamento sociale interno.

(2) Scaduto, *Manuale di diritto eccl.*, vol. I, n. 184.

(3) Riconosciamo che tutta la discussione da noi fatta sulle fondazioni a scopo di culto ha toccato in molti punti i confini delle comunità religiose; ma a questo spostamento ci ha condotto l'esigenza di dover rispondere alla Corte di Macerata, la quale non ha segnato nettamente il cammino, ed al prof. Ratto, che parla di corporazioni-fondazioni.

(4) Olmo C. *Il diritto eccl. vigente in Italia*, Milano 1891, Hoepli ed., n. 190.

(5) Scaduto. Op. cit., vol. I, n. 213 e 214, n°.

(6) Cfr. App. Venezia, 18 gennaio 1878, Chiesa di S. Salvatore c. Finanze (*Legge*, 1878, II, 105); Cass. Roma, 3 febbraio 1884, Fondo pel culto c. Genna Romano (*Legge*, 1883, I, 723) e 12 agosto 1886, Finanze e Fondo culto c. Argenziano (*Legge*, 1886, II, 675).

proprio, col quale si comprendono tutti quegli atti e quelle pratiche, che sotto forme visibili e pubbliche servono a manifestare l'omaggio della cretura alla divinità: *oratio, adoratio, devotio, sacrificium, oblatio, primitiae, votum, adjuratio et laus Dei* (1). Il culto propriamente detto trova la sua sfera di manifestazione in tutto quell'apparato di forme rituali e liturgiche, nelle quali s'incarna la vita spirituale, e le aspirazioni religiose dell'uomo trovano l'ultima parola concreta... Ma fra queste (istituzioni soppresse) non vanno comprese quelle che non escono dalla sfera delle pratiche di ordine puramente interno. Le quali servono a sorreggere lo spirito piuttosto che parlare ai sensi, dirigono i fedeli coll'insegnamento della dottrina e colla pratica del costume; edificano moralmente; perfezionano la vita cristiana. Di queste la legge non parla. E comunque dire si possano anche queste pratiche di culto interno, perocchè è sempre un rendere omaggio alla divinità il curare la perfezione religiosa, la legge non ha voluto migliorare se stessi; scostarsi dal significato proprio e diretto della parola *culto*, parola che ha un senso obbiettivo, che dinota cioè un complesso di pratiche che traducono in atto concreto ed esteriore l'*adoratio mentis et cordis* „ (2).

21. Più chiaramente di così non si potrebbe dire perchè noi fossimo autorizzati ad escludere nella specie l'oggetto del culto. Tanto meno poi potrà parlarsi di una fondazione con questo scopo, se si pensi che agli effetti della legge eversiva essa deve essere un ente morale autonomo. Ora, noi dimostrammo le casse rurali non costituire affatto degli enti morali, ma essere invece veri enti collettivi, come società commerciali; e quanto all'autonomia, la dottrina e la giurisprudenza sono quasi unanimi nell'esigere il concorso di questo terzo requisito, oltre la perpetuità e l'oggetto di culto, perchè la fondazione possa dirsi colpita dalla legge 15 agosto 1867 (3).

Ora l'essenza di questa autonomia consiste nella finalità dell'ente ed è costituita da un insieme di beni *per sè stanti* e

(1) Cfr. Reinffenstuel, *Téologia moralis*, tract. V, quaest. 1, 4, 10.

(2) Tiepolo, Op. cit., p. 324.

(3) Cfr. Cass. Firenze, 15 giugno 1874, Fondo culto c. Fabbriceria di S. Tommaso (*Legge*, 1875, I, 5); Cass. Roma, 3 giugno 1878, Finanze c. fidecommissaria Grimaldi (*Legge*, 1879, II, 165); App. Venezia, 3 aprile 1888, D'Anna c. Fondo pel culto (*Legge*, 1888, II, 131); App. Palermo, 10 ottobre 1890, La Fata c. Fondo culto (*Legge*, 1891, I, 380); Cass. Roma, 7 marzo 1891, Congrega di carità di S. Angelo Lodigiano c. Finanze (*Legge*, 1891, II, 760); App. Bologna, 23 dicembre 1895, Garpinelli c. Demanio (*Legge*, 1896, I, 813). Lo Scaduto invece dice che questo requisito non è necessario, ma è combattuto vittoriosamente dal Ruffini (in nota al *Trattato di dir. eccl.* di E. Friedberg (Torino, 1893, Bocca ed., p. 698).

consacrati al culto, e questa finalità forma una funzione propria della vita organica dell'ente, e non può confondersi punto col semplice onere o peso che affetterebbe e soltanto limiterebbe la donazione, principalmente considerata (1), ma non cadrebbe sotto la legge di soppressione. Il *modo* e l'istituzione di un ente autonomo sono due cose essenzialmente distinte, e non si possono considerare promiscuamente, come fanno la Corte di appello ed il Prof. Ratto. Bisogna dunque decidersi: o combattere le casse rurali in quanto costituiscono un ente autonomo, ed allora, perchè possano essere soppresse, bisognerà dimostrare, oltre la stessa autonomia, la esistenza altresì, in maniera inconcussa e non indiziaria, degli altri due requisiti di una fondazione interdetta; ovvero combatterle in quanto si risolvono in una donazione *cum onere*, e si verrebbe con ciò stesso a sottrarle agli effetti della legge eversiva. Tanto più che quest'onere non avrebbe mai il carattere di un onere di culto, come ci sembra aver dimostrato più sopra. La donazione stessa non sarebbe poi colpita di nullità in quanto fatta a vantaggio di una persona incerta, giacchè per la Corte di Macerata e per il Prof. Ratto donatari sarebbero gli stessi amministratori, superiori ecclesiastici.

Ed ammesso anche questo in linea di fatto, potremo noi dire puramente e semplicemente essere nulla la donazione perchè fatta ad incapaci di ricevere? Non ci sembra giusto, dal momento che nulla vieta di donare ad ecclesiastici (2), quando essi non siano uniti in una corporazione dalla legge interdetta, come più sotto cercheremo di dimostrare. Ma sono poi veramente gli amministratori i beneficati dalla disposizione, o non piuttosto l'Opera cattolica a vantaggio dei soci, come dice testualmente lo statuto sociale? Anche in questo caso noi vedemmo potersi facilmente escludere l'appunto di inconcretezza, in quanto non poteva lo statuto precisare un'istituzione la cui determinazione era rimessa all'assemblea generale; e l'incapacità sua sostenemmo doversi dimostrare e far risultare al momento appunto della liberalità fatta a suo vantaggio dall'assemblea medesima.

22. La Cassa rurale non è dunque una fondazione perpetua a scopo di culto, ma è semplicemente un'associazione. Costituirà però essa una comunità di religiosi *(universitas personarum)*, agli

---

(1) Cfr. Cass. Firenze, 15 giugno 1874, Fondo culto c. Fabbriceria di S. Tommaso in Padova (*Legge*, 1875, I, 5); Cass Roma, 3 giugno 1878, Finanze c. fidecommissaria Grimaldi (*Legge*, 1879, II, 165); Cass. Roma, 14 luglio 1880, Finanze c. Chiesa di S. Giorgio in Ragusa (*Legge*, 1880, II, 337); Cass. Firenze 23 aprile 1896, Cimador c. Congregaz. di carità di Venezia (*Legge*, 1896, II, 226).

(2) Art. 24 dello Statuto del Regno.

effetti precipuamente della legge 7 luglio 1866? È questa la quistione che ci rimane ora ad esaminare, ma che ci sembra oramai abbastanza semplice. Intanto, la risposta negativa che possiamo subito dare dipende anch'essa, come vedemmo, dall'avere escluso nelle Casse rurali il carattere di un ente morale. Ma questa opinione ci viene confermata e suffragata da altri argomenti.

Teniamo presente l'art. 1 della legge; esso, già lo vedemmo, è così concepito: " Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatorii e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico ".

Ora, esclusa naturalmente l'applicabilità di questa disposizione per quanto concerne gli Ordini e le Corporazioni religiose (cioè gli Ordini monastici e mendicanti ed i Chierici regolari) alle Casse rurali, la Corte di Macerata e con essa il Prof. Ratto vorrebbero che le medesime fossero incluse nella dizione generica di Congregazioni religiose, e come tali soppresse E ciò, secondo il sullodato professore, che riconobbe per sè l'enormità dell'assunto, in quanto la parola *congregazione* non deve intendersi punto in senso canonico, mentre tutti riconoscono che il legislatore del 1866-67 non andò tanto pel sottile usando questa ed altre simili denominazioni.

Una prima considerazione che si oppone a cotesta teoria ci viene suggerita da un canone elementare di ermeneutica legale, per cui le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi ed i tempi in esse espressi (art. 4 Disp. prel. al Cod. civ.). E qui versiamo appunto in tema di leggi di soppressione, le quali pongono nè più nè meno che eccezioni alla libertà di contratto e di associazione (1); quindi la inter-

---

(1) Art. 32 dello Statuto del Regno, e 14 della leg. 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice – Encicl. *Rerum Novarum*: « Or sebbene queste private associazioni esistano dentro lo Stato, e ne sieno come tante parti, tuttavia in generale e assolutamente parlando, non può lo Stato proibirne la formazione. Imperocchè il diritto di unirsi in società l'uomo l'ha da natura; e i diritti naturali lo Stato deve tutelarli, non distruggerli. Vietando tali associazioni, egli contradirebbe a sè stesso, perchè l'origine del consorzio civile, come degli altri consorzi, sta appunto nella naturale socialità dell'uomo ». E parlando dei casi di legittimo divieto: «.... È necessario però procedere in questo con somma cautela, per non invadere i diritti dei cittadini, e non fare il male sotto il pretesto del pubblico bene ». - Cfr. pure Cons. di Stato, Sez. int., 17 agosto 1894, ric. Comune di Bioglio (*Legge*, 1895, I, 826); Cass. Roma, 25 aprile 1892, Buccelli c. Corrones Ceslao (*Legge*, 1892, II, 152); Donati C. *I membri delle soppresse corporazioni riuniti a vita comune e la loro capacità* (Riv. dir. eccl. III, 7); Bonghi R. *Le Associazioni religiose e lo Stato*: «.... lo Stato, retto a principii

pretazione deve essere rigorosamente restrittiva, e, dato pure potesse sorgere un dubbio nell'applicazione del verbo legislativo, per quanto indotto da vedute, più o meno giustificate, di pubblico interesse, si dovrebbe piuttosto conchiudere *pro libertate.*

Ma non basta. Lo stesso Prof. Ratto, alla pagina seguente della sua monografia, ci sembra la pensi alquanto diversamente dal principio suesposto, affermando cioè che " quando la nostra legge parla di congregazioni, rimanda pel concetto di questi enti *al diritto canonico* vigente „ ; e per quanto egli lo affermi in relazione alle vecchie fonti, conviene, se non altro in parte, con noi che non nelle leggi di soppressione, ma nella definizione dell'ente soppresso, quale è *canonicamente* intesa, debba rintracciarsi il vero concetto del medesimo. E questo principio, che è il più giusto e più naturale, e tocca ai rapporti tutti del diritto ecclesiastico col diritto civile vigente, è saviamente seguìto da insigni scrittori della materia.

Il Saredo (1) dice appunto: " Quanto al diritto privato, il diritto canonico è tuttora la legge da osservarsi per tutte le controversie nascenti dalla materia beneficiaria, come per tutte le quistioni che concernono l'*indole delle istituzioni religiose* sorte sotto l'impero della legge ecclesiastica (diocesi, parrocchie, ecc.). E le leggi vigenti sia sugli enti religiosi, sia sul patrimonio ecclesiastico aprono un largo campo a discussioni fondate sul diritto canonico, che è sempre la legge da consultarsi nel determinare *le qualità ed il carattere delle varie istituzioni religiose.....* che il diritto pubblico può modificare ma non distruggere, perchè non può distruggere la materia della legislazione medesima „. Ed il Calisse (2): " Più spesso però i canoni servono allo Stato come criterio per determinare la qualità ecclesiastica di persone

---

di libertà politica e di uguaglianza civile, non può vietare le Associazioni religiose, perchè, *o la libertà paralizza e rende vano il divieto, o il divieto uccide la libertà* ». — Saredo G. *Doveri del cittadino*, cap. 38: « Ho detto ciò che penso sul diritto che hanno i cittadini di associarsi per adorare Dio secondo che le loro credenze lo esigono. E' un diritto così inviolabile, così prezioso, che non giungo a capire come si osi dire sul serio, che il legislatore può giustamente proibirne l'esercizio.... Quando sento proclamare, che si possono spogliare le Congregazioni religiose dei loro beni, distruggere conventi e disperdere i cittadini che vi convivono in pacifica ed onesta associazione — ecco una cosa che la mia coscienza non può assolutamente ammettere. E' una cosa strana davvero, che mentre si rispetta la proprietà delle *case di tolleranza*, e a nessuno viene in mente, che lo Stato abbia il diritto di appropriarsele, si venga poi a pretendere, che il rispetto accordato ai beni e alle associazioni di prostitute deve essere negato alle case in cui si prega, si insegna e si predica. »

(1) Saredo G. *Trattato delle leggi*, Parte I, Cap. 2°, Sez. III, § II, n. 151, Firenze 1871, G. Pellas ed.

(2) Calisse C. *Diritto ecclesiastico*, Firenze 1893, Barbèrà ed., n. 6.

o cose od atti, per trarne poi le conseguenze civili, così, secondo i canoni, si dovrà giudicare se taluno è decaduto dall'ufficio ecclesiastico, per revocargli il rispettivo compenso; se v'è *la ecclesiasticità in un ordine religioso* per procedere alla soppressione ed all'assegnamento delle pensioni.... In questi ed in altri simili casi l'osservanza delle leggi canoniche, tenute come diritto vigente, è richiesta dallo Stato per rendere legittimi gli atti che esso deve fare in materie riguardanti la Chiesa „.

23. Ora, per le Congregazioni che furono prese di mira dal legislatore, nella soppressione degli enti ecclesiastici, che cosa si intende in diritto canonico, antico e vigente? Se noi guardiamo al significato etimologico e volgare della parola, *congregazione* significa, è vero, non altrimenti che semplice associazione, riunione qualsiasi, sopratutto a scopo religioso, una specie di *collegium*, senza forme definite, neppure di costituzione. E' così che noi la vediamo adoperata perfino a indicare le ordinarie adunanze di giovani per il soddisfacimento di pratiche di pietà (congregazioni mariane, figlie di Maria); ed è soltanto in questo senso che il Ferraris (1), alla cui autorità si appoggia il prof. Ratto, dice: *Ad constituendam congregationem sufficiunt duae personae.*

Inoltre nell'uso della Chiesa la stessa parola si trova adoperata per designare un ufficio o dicastero ecclesiastico dipendente dal Pontefice, e avente per iscopo di aiutarlo nel disbrigo de'suoi molteplici affari (2): così si parla di una Congregazione dell'indice, del concilio, dei riti, ecc.

Ma non è evidentemente in questo significato primitivo od usuale della parola che intendono la *congregazione* le leggi che mirarono a sopprimerla (3). Il Ferraris, nel luogo poco sopra citato e che si trova appunto sotto la voce *Collegium*, si fa semplicemente ad esporre i diversi nomi con cui si può indicare una collettività, ponendoli ciascuno in relazione col numero dei membri che questa compongono: " *Ad constituendum Collegium requiruntur tres..... Ad constituendam Universitatem sufficiunt quinque personae..... Et Universitatis nomine censetur Synodus, Concilium, Coetus, Conventus... Ad constituendam Congregationem sufficiunt duae personae..... Ad constituendam familiam requiruntur plures duobus..... Ad faciendam Parochiam sufficiunt decem homines..... Ad constituendum populum sufficiunt decem homines..... Item, plures quam decem, vel quindecim fa-*

---

(1) Ferraris, *Bibliotheca canonica*, verbo « Collegium, » n. 12.

(2) Calisse, op. cit., n. 62; Scaduto, op. cit., vol. I, n. 39-40; Friedberg-Ruffini, op. cit., p. 269.

(3) Cons. i vari significati della parola in Scaduto, *Dig. It.*, v. Congregazioni religiose.

ciunt turbam..... Item gregem ovium decem oves; porcorum vero quatuor; vel quinque faciunt. „ Ma come si vede chiaramente, l'illustre scrittore in tutta questa enumerazione non ha in animo affatto di definire gli istituti del Sinodo, del Concilio, del Convento, della Parrocchia e così della Congregazione religiosa, quali sono canonicamente intesi, ma ne indica soltanto uno dei requisiti, consistente nella quantità numerica dei loro componenti, requisito questo necessario ma non sufficiente a dichiararne l'essenza.

Tanto vero, che lo stesso Ratto sentì da ultimo il bisogno di restringere un poco il campo latissimo da lui dato alla parola *Congregazione* agli effetti delle leggi di soppressione, definendola poi come " un'associazione a scopo religioso e di carattere perpetuo, anche mista di ecclesiastici e laici, purchè dipendente gerarchicamente dall'autorità ecclesiastica. „ Noi al contrario sosteniamo che le leggi di soppressione non poterono parlare e non parlarono in fatto che della Congregazione religiosa, così com'è intesa dal diritto canonico tuttora vigente, cioè di un'associazione composta di ecclesiastici (1), la quale si distingue dagli Ordini e dalle Corporazioni per la mancanza della *solenne* professione dei voti (2). Così il De Angelis (3): " *Religio* (cioè Ordine regolare) (4) *recte definitur*: — " *Stabilis in communi vivendi modus fidelium sub certa regula ad christianae charitatis perfectionem tendentium, editis tribus substantialibus votis perpetuae castitatis, paupertatis et obedientiae, ab Ecclesia, tributa voti solemnitate, approbatus... Sed jam a tempore Concilii Tridentini alius stabilis vivendi modus in Ecclesia invectus est, qui tria substantialia vota includeret, sed careret solemnitate votorum, quippe in eo edebantur simplicia vota, et venit sub nomine* CONGREGATIONIS. *Imo et alius supervenit, qui non haberet quidam essentiam status religiosi, formam tamen illius imitaretur, et aliquid ex ipso retineret, puta solum votum castitatis,*

---

(1) Vedremo poi meglio in che cosa consista la parola « ecclesiasticità ».

(2) Sulla distinzione dei voti religiosi in semplici e solenni, cons. De Angelis, *Prael. juris can.*, libr. III, pars 2ª, tit. XXXI: « . . *dici potest votorum solemnitatem consistere in vi dispositione Ecclesiae illis addita irritos vel saltem irritabiles faciendi certos quosdam actus votorum accidentali perfectioni contrarios... Jure (Bonifacius VIII, in cap. un. de voto in VI) dicere potuit, votum solemne, illud dici quod solemnizatum fuit per professionem expressam vel tacitam faciam in aliqua de Religionibus per sedem Apostolicam approbatis.* » Cfr. anche Ferraris, op. cit., v. *Religiones regulares, etc.* e *Votum*, e in specie Giustiniani S. che ne fa un' esauriente trattazione nella Riv. di dir. eccl. II, 16.

(3) De Angelis, op. cit., l. c.

(4) Ferraris, op. cit., v. *Religiones regulares, etc.*. art. 1, n. 5: « ... *unde religiosus et regularis idem significant et solum differunt, quod* RELIGIOSUS *venit a verbo* RELIGIO; REGULARIS *vero a* REGULA, *quam quivis regularis profitetur.* »

vel tria vota temporanea, vel similem modum vivendi absque ullis votis; unde primae vocatae sunt CONGREGATIONES PROPRIE RELIGIOSAE, *postremae* CONGREGATIONES IMPROPRIE RELIGIOSAE. „ Similmente il BOUIX (1): " *Per* RELIGIONES, *seu quod idem est, per religiones stricte dictas, seu formales, intelligenda sunt instituta, quae essentiam status religiosi habent, cum votis solemnibus; per* CONGREGATIONES *autem* RELIGIOSAS *intelligenda sunt instituta, quae essentiam status religiosi habent, sed cum votis dumtaxat simplicibus..... Suaresius, post Caietanum, denominationem illam (ordinis) habet tamquam genus, sub quo tamquam species comprehendatur, tum* RELIGIO FORMALIS *(idem est, institutum habens essentiam status religiosi cum votis solemnibus), tum* CONGREGATIO PROPRIE RELIGIOSA *(id est, institutum habens essentiam status religiosi cum simplicibus dumtaxat votis), tum etiam* CONGREGATIO IMPROPRIE RELIGIOSA, *id est institutum, non habens quidem essentiam status religiosi, sed tamen formam illius imitans, et aliquid ex ipso retinens, puta solum votum castitatis, vel tria vota temporaria, vel similem modum vivendi absque ullis votis.* „

Donde si ricava anzitutto che, a voler essere esatti, il carattere perpetuo insito nella Congregazione, di cui parla il RATTO, dovrà intendersi soltanto relativamente all'istituto per sè considerato, e non già a coloro che vi appartengono. Ed infatti la emissione dei voti, quando pure ha luogo nelle congregazioni religiose della seconda specie, può non rivestire il carattere di perpetuità; non essendo quindi un elemento costante in tutte le congregazioni, non lo si potrebbe assumere a requisito essenziale dell'istituto in genere. Al contrario, lo SCADUTO (2) ed il CALISSE (3) vanno nell'errore opposto, ritenendo criterio differenziale, tra gli Ordini e le Corporazioni da una parte e le Congregazioni dall'altra, la perpetuità o temporaneità dei voti, anzichè la loro solennità, come è la teoria comune dei canonisti.

---

(1) BOUIX, *Tract. de Jure Regularium*, vol. I, pars 2ª, sect. 1, cap. 1° — Cons. anche WALTER, *Diritto eccles.*, vol. II, § 331, p. 254; e per le Congregazioni improprie anche il VAN ESPEN, *Jus eccles. universum*, pars. I, tit. XXXIII, n. 23, 45-46.

(2) SCADUTO, *Manuale*, etc., vol. I, n. 184, 191: « La legge 7 luglio 1866, art. 1, non abolisce solo gli Ordini (nei quali si emettono voti perpetui), ma anche le Congregazioni (nelle quali si professano voti temporanei), nè solo le congregazioni *regolari*, dove la professione è formale e intera, ma anche le *secolari*, sotto il qual nome si comprendono appunto anche quelle che non emettono tutti i voti o non li emettono formalmente, come appunto i preti dell'Oratorio, i quali perciò vengono appellati *quasi-regulares* (VAN ESPEN, op. cit., l. c., n. 46), in quanto che sono un *quid medium* fra le Congregazioni vere e proprie, regolari, ed il clero secolare; come alla loro volta le Congregazioni regolari sono un *quid medium* tra i regolari veri e proprî (quelli degli Ordini con voti perpetui) ed i secolari, perchè i loro membri sono legati da voti sebbene temporanei, ossia che gli atti violatori dei medesimi siano validi quantunque illeciti ».

(3) CALISSE, op. cit., n. 100-101.

In secondo luogo, ne risulta un principio che il RATTO sembra addirittura disconoscere (1). Le Congregazioni religiose, lo abbiamo veduto, non sono di una sola specie, ma si distinguono in due categorie, altre essendo proprie o regolari, altre improprie ovvero quasi-regolari o secolari. Le prime costituiranno sempre una specie diversa dagli ordini religiosi, in quanto che manca in esse la solennità dei voti, che è uno dei caratteri essenziali degli ordini medesimi. Nè è poi antitetica o contraria alla legge la riunione di questi due concetti, *Congregazioni secolari*, giacchè le medesime si distingueranno sempre dalle semplici associazioni per la loro ecclesiasticità (2), sebbene non sempre vi sia in esse emissione formale di voti o vi sia completa (3). — " Che non solo poi nel comune linguaggio, ma nel significato tecnico pur anche dei canonisti più insigni, *Congregazioni secolari* s'intendono precisamente esser quelle composte di chierici secolari a scopo religioso conviventi, non hanno nel loro istituto professione di voto alcuno, e fra queste vengono precisamente annoverate le Congregazioni dell'Oratorio, onde si tratta, da essi intitolate: " *Congregationes* CLERICORUM SAECULARIUM *claustrali more viventium, juxta institutum Sancti Philippi Nerii* " (4).

24 È così che nell'art. 1 della legge del 1866 si segue appunto, se non nelle parole, certo nella sostanza, la comune dottrina dei canonisti, dicendo Congregazioni regolarie secolari. Pertanto è d'uopo concludere che per aversi una Congregazione religiosa, regolare o no, è necessario che essa sia composta di chierici, ossia di ecclesiastici (5), in quanto che la parola *secolari* nella tecnica dei canonisti non significa punto laici, ma è soltanto opposta a quella di *regolari*, mentre è la parola *ecclesiastici* quella che più propriamente si oppone all'altra di *laici* (6).

Il prof. RATTO, il quale ritiene che nel nuovo diritto sia am-

---

(1) Anche il RUFFINI ritiene tutte le congregazioni composte soltanto di quasi-regolari (RUFFINI-FRIEDBERG, op. cit., p. 352). Lo SCADUTO invece ed il CALISSE, op. cit., l. c., seguono la distinzione comune.

(2) Vedi più sotto il significato di questa parola.

(3) Il consiglio evangelico della castità vi esiste sotto la figura di semplice obbligo derivante da promessa anzichè da voto, come pei preti secolari; e così vi esiste, più o meno rigido secondo i casi, anche quello dell'obbedienza.

(4) Cass. Firenze, 15 luglio 1872, Oratorio di S. Filippo, Demanio e Fondo culto, sentenza riportata da PUCCIONI P.: « *Dei caratteri delle corporazioni religiose colpite dalla legge di soppressione* » (*Legge*, 1876, III, 235). - Cfr. anche WALTER e VAN ESPEN, op. cit., l. c.

(5) Vedi App. Venezia, 31 luglio 1884, Videmari e Broglio c. Vendramin e Comune di Verona (*Legge*, 1885, I, 452). — VAN ESPEN: « In simplici ac primaevo statu *sacerdotali ac clericali* vivant ». E il WALTER: « Congregazioni *sacerdotali*, viventi in comune e dietro una certa regola ».

(6) Cfr. DE LUCA, NAVARRO, MENOCHIO, citati dal PUCCIONI, Op. cit.

missibile una Congregazione religiosa mista di ecclesiastici e di laici, afferma che nella specie si riscontra il carattere ecclesiastico nel riconoscimento dell'autorità ecclesiastica centrale e nell'essere i componenti della pretesa Congregazione legati all'autorità stessa da un voto di obbedienza. Tutto questo perchè il Pontefice sollecitò in alcune encicliche la formazione delle nuove Congregazioni religiose, ed esse furono promosse per eccitamento di parroci e di Vescovi. Noi però premettiamo intanto che questo eccitamento lo ebbero tutte le società e circoli cattolici, che pure nessuno pensa di qualificare per comunità religiose; e che d'altronde, come si vide, non basta un eccitamento qualunque dell'autorità religiosa per imprimere ad una istituzione il carattere di ecclesiasticità agli effetti delle leggi di soppressione. E di fronte allo *sconfinamento* dato al significato della parola Congregazione, ripetiamo che le vere Congregazioni religiose sono quelle composte soltanto di ecclesiastici, e che la legge di soppressione non poteva colpire se non enti formati e delineati secondo le regole canoniche.

Il carattere poi *ecclesiastico*, invece che da un riconoscimento od eccitamento qualunque dell' autorità ecclesiastica, deriva sempre, da due elementi: dalla emissione dei voti, quando è possibile, o in ogni caso dalla vita comune, comunque intesa, che ne è la ordinaria conseguenza; e dalla erezione canonica, cioè dall'approvazione data alla nuova istituzione dalla autorità competente: *ex auctoritate ac promissione episcopi vel accedente vel deficiente* (1). Quest'ultima, sebbene abbia qualche scrittore

(1) Cfr. Circolare 6 ottobre 1868, n. 63, del Ministro dell' Interno Ricasoli sui conservatori e ritiri in SAREDO, *Cod. eccl.*, vol. II, parte 1ª, p. 249; TIEPOLO, Op. cit., p. 124, 128; WALTER, Op. cit., l. c. Bisogna notare a questo proposito che una prima costituzione di Innocenzo III, proposta nel Concilio Lateranense IV e riferita nel *cap. ult. de religios. domib.*: « *Ne nimia Religionum diversitas gravem in Ecclesiam Dei confusionem inducat, firmiter prohibemus, ne quis de caetero novam Religionem inveniat; sed quicumque ad Religionem converti voluerint, unam de approbatis assumat. Similiter qui voluerit religiosam domum de novo fundare, regulam et institutionem accipiat de approbatis* ». A questa Costituzione ne seguirono altre due, l'una di Gregorio X nel Concilio Lugdunense celebrato l'anno 1273, riferita nel *cap. unic. de religios. domib. in VI*, e l'altra di Giovanni XXII, riportata nelle *extravag. Joannis XXII de relig. domib.* « *Ex quibus Decretis* — aggiunge il DE ANGELIS (Op. cit., l. c.) — *eruuntur sequentia consectaria:* — a) *approbationem novarum Religionum factam esse* CAUSAM MAJOREM, *nempe Summo Pontifici reservatam, quae prius erat causa episcopalis.* — b) *Hanc vero legem non solum esse prohibentem, sed etiam irritantem, ita ut sine facultate Pontificis inducta Religio sit irrita, seu potius attentata, nec valeant vota in ea emissa, prout aperte innuitur in* CH. EXTRAVAG. *Joannis XXII.* — c) *Per istam quoque legem non recognosci esse in statu religioso eum qui solitarie, seu privatim in domo sua degat, etsi non impediatur quis ne solitarie vivens vota substantialia Religionis emittat.* — d) *Plures Au-*

e qualche giudicato contrarii, è richiesta, come dice il TIEPOLO, " non solo per le note massime del diritto canonico, ma eziandio per le regole razionali del diritto comune, poichè negli enti morali, la cui esistenza fittizia è creata dall'autorità competente, la qualificazione è data precipuamente dall'atto di costituzione che li crea ".

Dove ritroviamo in fatto tutti questi elementi nella Cassa rurale, formata di padri di famiglia e solo di qualche ecclesiastico, per la mera necessità di un amministratore più esperto? Eppure nell'ultima specie delle congregazioni è richiesto, se non altro, il voto o almeno la promessa di castità, che non risulta punto abbia emesso alcuno di quei bravi campagnuoli che compongono le Casse rurali.

Ma la Corte di Macerata, la quale, agli effetti della soppressione, sembra riconoscere un poco più del RATTO la esigenza nelle istituzioni colpite dei requisiti canonici, ritiene addirittura che ci troviamo di fronte ad una vera comunità composta di ecclesiastici, di carattere ecclesiastico e con professione di voti religiosi, per i quali gli individui associati sono impegnati a vivere sotto l'impero di speciali statuti; ma la comunità è nascosta, la erezione canonica è tacita, i voti religiosi sono sottintesi. È un

---

ctores contendere sub hisce interdictis venire quoque Congregationes religiosas, imo et eas improprie dictas religiosas, quin et novos vivendi modos sub regula iam probata; non autem Sodalitia et Confraternitates; quamvis non desint Auctores qui eas non fuisse comprehensas asseverent. – Primi Auctores et ipsi confitentur hanc legem quoad extensionem ad Congregationes in desuetudinem abiisse, ut nostris temporibus in contrarium praxis est, prout inferius dicemus: vide hac in re BOUIX, op. cit. part. 2ª, sect. 1ª, cap. 2°, § 2. — Ora il BOUIX, dopo aver riferito che il Suarez comprende sotto il vocabolo ordine e la *religio formalis*, e la *congregatio proprie religiosa* come quella *improprie religiosa*, soggiunge: « *Hoc sensu intelligi a Suaresio religiosi ordinis vocabulum, palam faciunt haec ipsius verba: « Loquitur (Gregorius X) de* RELIGIONIBUS ET ORDINIBUS. *Ordo autem, cum proprietate dictus, latius patet: nam illae congregationes (agit ibi Suaresius de congregationibus quae non habent vota solemnia, et de iis quae nec status religiosi essentiam habent cum votis simplicibus. Et expendit an lex qua prohibetur* NOVAE RELIGIONIS *institutio ad eas congregationes extendatur), licet veritatem status religiosi non attingant, nihilominus ordines cum proprietate appellari solent. At ibi (nempe in decreto Gregorii X prohibitio fit, ne quis sine approbatione novam religionem vel* ORDINEM *adinveniat. Ergo extensio (prohibitionis) facta est ad quemcumque religiosum modum vivendi, qui ordo dici possit, quamvis ille statum vere religiosum non attingat.* » (*De Religione*, tomo III, l. 2. cap. 16, n. 22) ».

Checchè sia di ciò, come dice il DE ANGELIS, « *quia vero plures Professi votorum simplicium sive per dimissionem, sive per dispensationem, sive per arbitrarium egressum ad suas redibant domos, et qui prius Religiosi coram omnibus apparuerant, saeculares et uxorati illico in mundo conversabantur, quod, attentis praesertim illius aevi moribus, grave scandalum pariebat; hinc potissimum causae fuit, ut non bene olerent apud Ecclesiam tales Congregationes, et a Pio V vocarentur* « LUBRICUM VITAE GENUS; » *unde est, quod Ipse has vel probatas,*

sistema facile e comodo, lo ripetiamo, e bisogna da tutti convenirne: sistema che può bene spesso servire di pretesto per dispensarsi dall'onere di sostenerlo coi fatti.

25. La verità è questa, che per quanto ci si sforzi, invano si riuscirà con un ragionamento serenamente giuridico di far rientrare le Casse rurali nel concetto della congregazione religiosa. Esse non sono nè più nè meno che associazioni e società cattoliche della prima specie del RATTO, " puri enti collettivi, aventi un fondo sociale, scopo duraturo ma non perpetuo. Questi enti — aggiunge lo stesso scrittore — nel nostro diritto godono di una illimitata libertà: possono esercitare il culto, il mutuo soccorso, la previdenza, la beneficenza, il commercio; e quindi possono aspirare alla personalità giuridica, sia assumendo la forma di società commerciale (anche quando non abbiano affatto scopo commerciale), ovvero chiedendo l'erezione in ente morale. Però, se anche eretti in ente morale, la loro natura di enti collettivi perdura; sono sempre società; i loro beni restano sempre sociali e servono al conseguimento dei fini della società; quindi, nonostante l'assimilazione che fosse generosamente concessa di tali associazioni ai veri enti morali, nel campo giuridico, non ci sarebbe, di regola, ragione sufficiente di temere che quelle potes-

---

vel permissas Congregationes voluerit reducere ad proprie dictas Religiones, quod fecit Constitutione « LUBRICUM VITAE GENUS » DIEI I DECEMBRIS 1568, *edicens, ut singuli Superiores earumdem « palam et sponte deliberent, et declarent inde, convocato quam primum per singulas hujusmodi Congregationes generali, vel alio supremo juxta morem cuiusque Congregationis Capitulo, ibique electa una, sub qua degant ex regulis approbatis,..... trium votorum substantialium professionem regularem intra mensem solemniter emittant.... Qui vero excurso jam anni spatio in ipsa Congregatione morati, refugerint intra tempus praedictum profiteri, detracto Religionis habitu, et redditis etiam in vinculis, si opus sit, receptorum et administratorum omnium rationibus, ejiciantur; nec deinceps patiantur in ullis huiusmodi Congregationis domibus seu Conventibus amplius conversari ». Ast deinde ab hac severitate recessum est ex indulgentia et benignitate S. Sedis, attentis praesertim alicuius Regni circumstantiis, in quo arctabatur Regularium ordinum libertas. Et nostris temporibus Congregationes exurgunt vel a Sede Apostolica, vel ab Ordinariis probatae.... Sed magna est differentia inter statum illarum Congregationum, prout ab Ordinariis locorum probantur, vel potius obtinuerint approbationem a S. Sede.* » Come si vede adunque, il diritto canonico è tutt'altro che favorevole alla istituzione di nuovi ordini e congregazioni.

Del resto, il centro del movimento delle Casse rurali cattoliche è partito dal paesello di Gambarare nel Veneto, dove risiede il Sac. LUIGI CERUTTI che le promuove e dirige. Anche le Casse rurali del WOLLEMBORG dipendono da un potere centrale (la *Federazione fra le Casse rurali italiane e sodalizi affini*, da lui istituita in Padova), ad imitazione del Consiglio di direzione col nome di *Procura o Sindacato generale* (*Anwaltschaft*) eretto dal RAIFFEISEN nel 1877. Scopo di questi nuclei di attività si è di fornire alle Casse le informazioni necessarie ed utili, di guidarle sulla retta via e di propagare e fecondare l'istituzione.

sero trasformarsi in enti morali di manomorta. Una parte delle nuove istituzioni fondate all'estero o in Italia dal cosidetto socialismo cattolico *appartengono certamente a questa prima categoria;* e, sebbene esse abbiano, oltre il carattere confessionale, lo scopo di servire agli intenti del partito cattolico, noi vogliamo che rimangano liberissime, come debbono essere finchè una legge non venga a limitare il diritto statutario di associazione. Su ciò l'accordo dovrebbe essere generale, perchè si tratta di una pura illazione giuridica „. Parole queste preziose, che noi gelosamente registriamo, perchè, appoggiandoci ad esse, potremo sempre ripetere che, se si abbia in animo di combattere le nuove istituzioni cattoliche, si seguano le vie legali, invocando all'uopo opportuni provvedimenti; ma dovere il magistrato applicare la legge scritta così come gli è affidata, senza mendicare per ciò futili pretesti o distorcere di essa il naturale significato. Se si pensasse altrimenti, la questione diverrebbe di carattere giuridico-politico, avverandosi così il timore espresso dal sullodato autore, che cioè il sentimento politico abbia ad intorbidare le pure vedute giuridiche. La prova più evidente è fornita da molte parti della sentenza di appello, ma ci limiteremo a riportare poche parole: " Non è quindi logico nè prudente voler persistere in una tolleranza ingiustificabile per codeste associazioni, che hanno la missione di propagare dei pregiudizi, viziando l'intelligenza al punto che coloro che ne sono imbevuti non veggono più le cose sotto il vero aspetto, come se si fosse eseguita in loro l'operazione dell'accecamento intellettuale; sotto un simile regime le più forti nazioni si sfasciano, la società civile si dissolve e riesce letale per l'Italia, nella quale s'agita uno spirito astioso e pervicace di reazione, che tutta inquina la vita pubblica; reprimendole, il magistrato fa opera sana, contribuendo efficacemente a portare una azione benefica, che salverà il prestigio delle istituzioni! „ A parte il solito pericolo che si fa correre per ogni minima disputa alle povere istituzioni, quanto siamo lontani dalla pura questione giuridica: la Cassa rurale costituisce o meno una società commerciale?

26. Queste critiche, del resto, contro le Casse rurali cattoliche, di cui già si erano sperimentate le prime avvisaglie nei piccoli attacchi, larvati ed indiretti, mossi dai tribunali alla novella istituzione col cercare in mille svariati modi il pretesto di negare ai loro atti costitutivi la richiesta pubblicazione; ora per la prima volta si fanno audacemente e svelatamente in campo, allo scopo di costringerla con violenza nella figura degli enti ecclesiastici di manomorta, e così colpirla di soppressione. È questo, confessia-

molo, un odioso privilegio negativo di cui si pretenderebbe regalare le Casse rurali cattoliche. La istituzione, lo abbiamo detto, è sorta in Germania per iniziativa di un protestante, è stata introdotta in Italia mercè l'opera di un israelita, ed ha un unico modello, un'unica figura giuridica. Abbiamo sott'occhio due statuti di Casse rurali, l'uno compilato per le Casse rurali cattoliche, l'altro per quelle fondate dall'on. Wollemborg. Da essi si ricava che presso di noi le Casse rurali di qualunque tipo sono rette dalle medesime norme, articolo per articolo, parola per parola. Tutte hanno il titolo sociale tratto dall'oggetto dell'impresa (art. 1), per iscopo il miglioramento morale e materiale dei soci (art. 2), per limite di loro esistenza la durata di novantanove anni, con facoltà di prorogarsi (art. 3). Identiche sono le condizioni di ammissione (capacità giuridica, guarentigia di onestà e moralità individuale, domicilio o residenza locale) (art. 4), le cause di perdita della qualità di socio, fra cui l'esclusione per indegnità (art. 5), i diritti e gli obblighi dei componenti la Cassa, e fra questi ultimi quello massimo della responsabilità solidale ed illimitata (art. 6 e 7). In ambedue poi gli statuti si riscontra la gratuità degli uffici, la esclusione di ogni impresa aleatoria, l'esonero agli amministratori dall'obbligo di prestar cauzione, l'obbligatorietà per i soci degli atti e contratti stipulati dal presidente e due consiglieri. Così pure nessuna diversità emerge nei due statuti per quanto concerne le condizioni e le garanzie per ottenere dei prestiti; il limite massimo fissato annualmente dall'assemblea generale, dei prestiti passivi che potrà la presidenza contrarre in nome e per conto della società, e del credito che la stessa potrà concedere ad un socio; il diritto riservato alla società di richiedere in dati casi il pagamento di tutto il prestito, senza tener conto della scadenza; ed infine la devoluzione pattizia degli utili netti a sopperire alle perdite eventuali e ad intenti di comune utilità a scelta dell'assemblea generale.

Se vi ha dunque una differenza fra i due statuti e fra i due tipi di società, essa riposa soltanto sul carattere confessionale della medesima, cioè sulla sua composizione risultante da appartenenti ad una sola religione, e sullo scopo del miglioramento religioso che si unisce al fine economico e morale dell'impresa. Ma abbiamo veduto pure che questo carattere confessionale non noceva punto alla commercialità dell'istituto (lo riconosce anche il Ratto per le associazioni cattoliche della prima specie), e che d'altronde esso era così sorto in Germania, come fornito di un elemento essenziale alla felice sua riuscita.

Il modello delle Casse rurali, lo ripetiamo, è unico; cosicchè

ha permesso e a noi e ai nostri contraddittori di fare una questione generale sulla loro indole e sui loro caratteri. Eppure il prof. Ratto, che da un lato riconosce le Casse rurali modellate sopra uno stesso stampo, dall'altro ammette che la frode alla legge non si verifichi in tutti i casi; spetterebbe quindi *volta per volta* all'arbitrio del magistrato di decidere se talora la Cassa rurale, lecita in sè, possa servire di maschera ad un ente illecito ed eludere le leggi di soppressione Ma allora non si faccia una questione *generale*, non si gridi all'allarme per la spaventosa organizzazione " clericale ", con le ipotesi per quanto ingegnose sulla economia fondiaria della Chiesa e sulla sua milizia nelle successive evoluzioni; non si considerino *tutte* le Casse rurali come l'ultima fase delle Congregazioni religiose, destinate anch'esse a promuovere lo sviluppo della potenza della Chiesa e ad accumulare ricchezze. Altrimenti anche noi abbiamo tutto il diritto di allargare la questione, e, specialmente di fronte al fatto dell'ampia libertà concessa alle istituzioni del Wollemborg, ci sentiamo pienamente autorizzati a dire che si combattono le Casse rurali cattoliche perchè cattoliche, con un arbitrio e con una prepotenza che lo stesso Luzzatti, sebbene sostenitore delle concorrenti Banche popolari, altamente riprova — " perchè sarebbe intollerabile tirannide — egli scrive (1) — quella di sciogliere istituzioni economiche ben governate, solo perchè si chiudono nelle pareti di una Chiesa. "

E così, oltre alle lamentate violazioni della libertà statutaria di associazione, della libertà di contratto e di culto, sotto il pretesto di sopprimere la manomorta ecclesiastica, si otterrà per effetto di estendere la spaventosa immobilizzazione delle Banche e degli Istituti ordinari di credito; e con la scomparsa della piccola proprietà che queste invocate istituzioni, specialmente col loro carattere cooperativo, sono chiamate a sostenere e a difendere, si porterà un colpo fatale alla già stremata agricoltura del paese.

27. E giacchè *in subiecta materia* dovrà pronunziare il suo responso il magistrato supremo, giova notare che la questione sull'indole e sulla natura di un ente per l'applicazione delle leggi eversive è nè più nè meno che una questione di diritto (2).

Come pure è questione di diritto quella contenuta nella pre-

---

(1) Nel periodico *Credito e Cooperazione*, del gennaio e febbraio 1895, sotto il titolo di *Polemica religioso sociale*.

(2) Cfr. Cass. Roma, 19 febbraio 1879, Finanze c. Fontana d'Aiola (*Legge*, 1879, II, 239) e 2 giugno 1879, Fabbriceria parrocchiale di Dello c. Finanze (*Legge*, 1879, II, 319).

messa da cui prese le mosse al suo ragionamento la Corte d'appello di Macerata, e che noi non abbiamo ancora esaminata (1). Eppure è d'importanza pregiudiziale. Ha veramente il magistrato facoltà di controllare ed esaminare nel loro contenuto intrinseco gli statuti e gli atti costitutivi delle società commerciali, che gli vengono presentati perchè siane da esso ordinata la trascrizione di cui agli articoli 90 e 91 Cod. di comm.? Quali sono, in altri termini, i veri limiti dell'ingerenza del tribunale nella costituzione delle società cooperative, qualunque sia la forma dalle medesime assunta, come pure delle società ordinarie per azioni, nelle quali quell'ingerenza ebbe a sostituire l'abolita autorizzazione governativa?

Escludiamo intanto l'opinione sostenuta dalla Corte di Macerata (2), in quanto che col concedere al magistrato, oltre all'indagine sull'adempimento delle condizioni legali per la costituzione della società, anche l'esame illimitato degli statuti sociali, dell'onestà dell'impresa, dell'idoneità de'suoi mezzi e delle sue condizioni morali, tecniche, economiche, ecc., viene con ciò a violare e ad annullare la libertà contrattuale. Così pure a noi, come già al prof. Ratto, sembra doversi negare al magistrato la facoltà di correggere e verificare gli statuti sociali, attribuendosi ad esso anche qui un potere il quale non spetta che ai soli soci (3).

28. Una opinione diametralmente opposta alle riferite, troppo larghe ed illimitate, è quella espressa in uno studio di Saverio Palladino (4), il quale nega per le casse cooperative di prestiti ogni sindacato giudiziario. Ci piace riportare le sue parole, perchè si riferiscono appunto al nostro istituto: " E tanto meno è plau-

---

(1) Il Ratto pare che non parta da questo presupposto, ma tuttavia lo viene in sostanza ad ammettere implicitamente.

(2) La stessa opinione ritengono: « Intorno ai limiti della facoltà accordata ai tribunali coll'art. 31 » (*M. Trib. Mil.* 1887, 49); Relaz. per l'anno 1888 del procuratore generale Celli presso la Corte d'App. di Milano (*Foro it.*, 1888, I, 607, con nota del sen. Deodati); Bertolini C. Ingerenza giudiziaria nelle Società cooperative (*Legge*, 1893, I, 425); App. Torino, 16 novembre 1886, P. M. c. Società operaia della Cartiera italiana di Serravalle-Sesia (*M. trib. Mil.* 1887, 73).

(3) Convengono con noi: Cass. Torino, 10 luglio 1889. ric. Binetti (*Legge*, 1890, I, 155); App. Roma, 14 luglio 1890, ric. Soc. coop. L'*Un. Militare* (*Foro it.*, 1890, I, 949); App. Milano, 15 settembre 1890, Soc. Cesare Arici (*M. trib. Mil.*, 1890, 969). In questa materia sono stati molti gli arbitrii: quello dei magistrati che correggono e modificano gli statuti sociali, fa degno riscontro alla assimilazione forzata, di cui all'art. 91 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle confraternite a scopo misto, ma non di beneficenza, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, assoggettandole per conseguenza ad una trasformazione del fine, cosa, dice il Ratto, che ha tutto il carattere di una prepotenza.

(4) Vedi nella *Temi veneta*, 1887, p. 393.

sibile quell'opinione (del controllo dell'autorità, che, se pure tollerato per vedute d'utilità generale, fu riconosciuto come un vincolo alla libertà delle contrattazioni), perchè emessa ai riguardi delle così dette Casse rurali di prestiti, introdotte e diffuse in Italia mercè l'opera zelante dell'avv. Leone Wollemborg, alle quali meno che mai si attaglia il lusso di formalità, che loro si vuole imporre.

" Le casse rurali, nate in Italia, successivamente alla promulgazione del vigente Codice commerciale, si trovano nella stessa condizione in cui versarono le società cooperative dal 1865 al 1882, di non avere cioè norme proprie e di sentirsi a disagio nell'adottamento delle norme alquanto ripugnanti alla particolare indole loro (1), come lo chiariscono questi lineamenti del loro organismo semplicissimo: assenza di capitale e di versamento, essendo anzi costituite per provvedere a questa deficienza; assenza di azioni e di dividendo, perchè ogni avanzo e straordinario

(1) Che la legislazione se ne occupi con disposizioni speciali fu il voto formulato, sopra relazione dell'on. Wollemborg, dal 1° Congresso nazionale delle Casse rurali tenutosi in Cuneo nel settembre del 1895. « Il legislatore deve riconoscere che le Casse rurali si svolgono in condizioni particolari di vita. Che le casse rurali, società rigorosamente cooperative, escludono la creazione di redditi sociali e ogni distribuzione di lucri, possibili stimoli ad imprudenti amministratori. Che le casse rurali, società rette dai principii e dalle discipline della mutualità, non fanno le operazioni nel cui compimento sta il fine sociale, cioè la distribuzione del credito, re non coi loro soci medesimi; non con persone estranee alla gestione e indifferenti alle sorti della società, ma unicamente con tali che dispongono del suo indirizzo, ne portano la responsabilità, cui hanno un permanente interesse. Che le casse rurali poggiano sul saldo conserto delle solidali responsabilità illimitate dei loro componenti, onde deriva efficace impulso ad attivo sindacato e a vicendevoli vigilanze, validi freni a pericolose estensioni dell'attività sociale ». Ed il Congresso faceva voto « Che da nuove disposizioni legislative: 1° sia espressamente sancito che le casse rurali si costituiscano sotto una denominazione sociale e senza l'obbligo di conferimenti iniziali di capitale; 2° siano rese semplici, facili e diminuite grandemente di numero e di frequenza le formalità relative alla costituzione e alla pubblicazione di ogni successivo atto sociale; 3° siano chiarite ed esattamente definite le immunità finanziarie ad esse spettanti, eliminando ogni argomento di contestazione pella inapplicabilità delle imposte sui redditi e delle tasse sugli affari, dove redditi sociali non sono prodotti, e affari con fine di lucro non sono compiuti; 4° siano disposti gli istituti obbligatori della revisione e della ispezione periodica, da essere esercitate in forma autorevole e competente, non vessatoria e non costosa, e preferibilmente in modo autonomo per opera delle casse rurali medesime confederate ». - « Sarebbero queste - scrive I. Luzzati (op. cit., p. 87) - condizioni utilissime per l'azione futura delle casse rurali, le quali, sorte in base alla legislazione attuale sulle cooperative, han durato qualche fatica per ottenere riconosciuto per tutti gli effetti di legge il loro carattere fondamentale... Tuttavia i voti del Congresso di Cuneo non si sono resi meno opportuni, perchè è sempre opportuno che la legislazione venga adattandosi al riconoscimento dei nuovi fatti economici che son meritevoli di incoraggiamento. Per le casse rurali si invoca sovratutto una semplificazione delle condizioni legali del loro funzionamento. Il giustissimo voto non potrebbe non essere ascoltato ».

introito è destinato a formare il patrimonio sociale, che rimane intangibile anche in caso di dissoluzione della società; semplicità e parsimonia nell'amministrazione; e sopratutto responsabilità solidale illimitata dei soci, resa più efficace dalla mutua loro sorveglianza entro la ristrettissima cerchia, in cui l'azione del consorzio si svolge.

" Chi pone a fronte il congegno semplicissimo delle casse rurali di prestito col sistema complicato di guarentigie e cautele, sul quale deve versare la sorveglianza del Tribunale civile, deve consentire che per le casse rurali non esistono le ragioni che fecero sentire il bisogno di tale ispezione, mancando, si può dire, la materia che dovrebbe essere oggetto del controllo del Tribunale.

" Le casse rurali, a somiglianza delle società in nome collettivo, nelle quali per ragione della responsabilità vanno ascritte, offrono ai terzi quell'esuberante garentia, che nasce dall'obbligo solidale illimitato dei soci, che li accompagna anche per un biennio, dopo che cessarono di esserlo (art. 227 Cod. comm.); e se si aggiunge che nel precedente art. 223 è fatto obbligo di depositare in ogni trimestre l'elenco dei soci, e che di questo elenco deve farsi inserzione nel *Bollettino* ufficiale delle società (art. 52 del regolamento per l'esecuzione del Cod. di comm.), ogni maggiore formalità, oltre quelle prescritte per la costituzione legale delle società in nome collettivo, è eccessiva, e la ritenne certamente eccessiva e non necessaria il Ministero di Agric. e C., facendo luogo nel *Bollettino* ufficiale all'inserzione di atti costitutivi delle casse cooperative di prestiti, malgrado mancasse il provvedimento del Tribunale, perchè (lo rilevò esplicitamente per le casse cooperative di prestiti di Cambiano e Trebaseleghe), essendo società in nome collettivo, non ne avevano d'uopo ".

Secondo questa opinione adunque, che ha pure avuto altri sostenitori (1), basterebbe la trascrizione ed affissione di cui nel-

(1) Molti rappresentanti del P. M. emisero conclusioni conformi nella richiesta della trascrizione degli statuti di parecchie Casse rurali. Cfr. anche: App. Milano, 15 settembre 1890, Soc. Cesare Arici (*M. Trib. Mil.*, 1890, 869); App. Roma, 14 luglio 1890, Soc. coop. l'*Un. Militare* (*Foro It.*, 1890, I, 949); e specialmente App. Venezia, 27 agosto 1893, Cassa rurale di prestiti in Salgareda, sentenza che fu aspramente combattuta in nota dal VIDARI (*Legge*, 1893, II, 521), dal BOLAFFIO e dal VIVANTE (*Foro it.*, 1893, I, 1199); per la considerazione sopratutto che essendo, per il carattere stesso cooperativo della società, il numero dei soci e dei terzi contraenti illimitato, si rivela inevitabilmente necessaria la tutela giudiziaria e la notorietà legale della società per mezzo della pubblicazione. Veramente si dimenticò dai sullodati autori che uno degli elementi essenziali delle casse rurali è la circoscrizione locale; i soci sono scelti fra gli abitanti di una parrocchia, il numero massimo dei primi è tutt'al più il numero massimo dei parrocchiani. Donde la quasi inutilità della pubblicazione, di cui all'art. 91, e il dileguamento dei timori e delle eccessive misure cautelari.

l'art. 90 Cod. comm., senza bisogno di dover ottenere il Decreto del Tribunale prescritto nell'art. 91. E veramente l'articolo 221 confermerebbe questa soluzione, quando dice che le società cooperative sono sottoposte alle disposizioni riguardanti le società anonime quanto alla *pubblicazione* dei loro atti costitutivi; mentre le casse rurali, essendo società cooperative in nome collettivo, domanderebbero semplicemente la *trascrizione* in base all'art. 90.

29. Noi però, allo stato delle norme che regolano oggidì in modo punto speciale la novella istituzione, ci dichiariamo d'accordo con l'indirizzo prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza, di riconoscere l'esigenza del provvedimento del magistrato, limitandone però l'ufficio ad un esame puramente *estrinseco,* a verificare cioè se tutte le formalità volute dalla legge per la esigenza della società siano state adempite, senza discendere all' esame particolareggiato delle singole norme statutarie (1). " Ed è giusto e sano — così il Vidari si esprime — questo indirizzo della giurisprudenza, perchè la vigilanza dell'autorità giudiziaria deve esser diretta ad accertare se la legge sia in tutto e per tutto obbedita, allorchè stabilisce norme e cautele che hanno per iscopo di premunire i soci e il pubblico contro le facili sorprese di ingordi speculatori, non già di sostituirsi alla oculatezza e vigilanza che ogni persona deve adoperare quando tratta affari e si mette perciò in rapporti giuridici col pubblico. Con altre parole: la legge non deve dire ai soci e al pubblico: " la vostra impresa è buona ", oppure " la vostra impresa è cattiva ", perchè essa non è competente, nè ha interesse sufficiente a giudicare di ciò; ma deve limitarsi a vedere se le garanzie da essa stabilite a difesa dei soci e del pubblico sieno veramente osservate ".

Quindi la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno e quella della Corte d'appello di Macerata non avevano il potere di scendere ad ulteriori indagini, oltre l'esame accordato loro dall'articolo 91 del Cod. di comm. Stabilito che l'ufficio del magistrato, a termini di esso articolo, si è quello di verificare l'adempi-

---

(1) Nello stesso senso vedi: Rodino, op. cit., p. 12; Relazione Mancini; Circolare ministeriale 2 luglio 1886; App. Venezia, 22 agosto 1885 (*Temi veneta*, 1885, 480), 29 dicembre 1885, Panificio cooperativo padovano (*Legge*, 1886, I, 374), 8 febbraio 1886 e 3 aprile 1888, Soc. cooperativa di Arzignano (*Temi veneta*, 1886, 93; *Legge*, 1888, I, 671), 28 agosto 1890 (*Temi veneta*, 1890, 465), 19 gennaio 1894, Cooperativa di braccianti di Castellardo Masi (*Legge*, 1894, I, 809) e 7 giugno 1895, Cassa rurale di Tornesolo (*Legge*, 1895, II, 740), con nota di E. Vidari; App. Milano, 17 novembre 1886, Banca cooperativa fra i proprietari di forno di Milano (*Diritto comm.*, 1887, 131); Cass. Torino, 13 aprile e 19 luglio 1889 (*Giurispr. T.* 1889, 684; *Legge*, 1890, I, 155).

mento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, e quindi se essa abbia oggetto commerciale; se appartenga ad una delle forme di società dalla legge riconosciute e ne abbia i caratteri ed i requisiti dalla legge richiesti; se il contratto sia stato fatto per iscritto, ed, ove ciò è domandato, per atto pubblico; se tale atto contenga le indicazioni dalla legge volute, etc. „; le sentenze medesime dovevano concludere dichiarando semplicemente che " nella specie trattavasi indubbiamente di una società cooperativa, la cui funzione economica e commerciale consiste nel ricevere depositi fruttiferi, nel somministrare capitale a vantaggio dei soci sotto forma di prestiti di danaro, e nel compiere atti di commercio in genere: tale società prescelse di avere l'indole speciale di una società in nome collettivo di tutti i soci; inoltre fu costituita per atto pubblico, come è richiesto per le società cooperative; dall'esame insomma del suo atto costitutivo risultano adempiute le condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società „ (1).

30. Concludendo: Se si esamini accuratamente e senza preconcetti la natura in generale del nostro istituto, così benemerito dei poveri agricoltori, e così invocato e lodato da uomini insigni, risulterà che molti degli appunti ad esso fatti si riferiscono a tutte le società cooperative, specialmente in nome collettivo (e quindi anche alle concorrenti Banche popolari dell'on. L. Luzzatti); per ovviare ai quali bisognerebbe sopprimere addirittura la figura di queste società, almeno quale è riconosciuta e disciplinata dal nostro Codice. Molti altri poi degli appunti si possono rivolgere, come vedemmo, a tutte le Casse rurali, tanto alle cattoliche che a quelle a tipo Wollemborg. Se infine consideriamo che anche queste ultime associano allo scopo economico un obbiettivo più elevato nel miglioramento morale dei loro componenti, non resterebbero che le critiche derivanti dal carattere confessionale delle Casse rurali cattoliche. Ma il combatterle per questo scopo aggiuntivo, noi già vedemmo costituire una violazione della libertà di associazione, di contratto e di culto.

Le leggi poi di soppressione non sono affatto applicabili alla materia, dato il loro carattere restrittivo ed eccezionale, e dato altresì che non ci troviamo di fronte nè ad un ente ecclesiastico di manomorta, nè ad una corporazione religiosa. Così, per denunziare una disposizione come fatta *per interposta persona* a favore di un inca-

(1) Sentenza citata della Corte d'appello di Venezia, 7 giugno 1895, annotata e lodata, come vedemmo, dal Vidari.

pace, è necessario innanzi tutto dimostrare, come dice il Donati (1), " la esistenza *attuale*, e se non *di diritto*, almeno la esistenza *di fatto* del preteso incapace. E' invero evidente che sarebbe assurdo il parlare d'*incapacità* di fronte ad una inesistenza assoluta, sì *di diritto* che *di fatto*, dell'asserto incapace. Il non ente non può essere nè capace nè incapace: *non entis nullae sunt qualitates*. Ond'è che l'esclusione assoluta dell'esistenza, anche di mero fatto, del designato incapace, importa pure l'esclusione della possibilità di un occulto trasferimento, e l'esclusione altresì di quella *causa congrua del simulare*, senza la quale non può farsi luogo a congetture d'interposizione di persone. „ E nel nostro caso si tratta appunto di provare una asserta frode: ora, è canone di diritto, la frode *non si presume*, ed occorrono per essa, non semplici indizi e mere e gratuite supposizioni, ma *probationes manifestissimae*. Se l'incapace è la comunità religiosa nascosta, e la società commerciale, o per meglio dire, i singoli amministratori sono tutte persone interposte, ponete in evidenza quella comunità, fatene risultare con prova piena ed inconcussa la esistenza, altrimenti correrete il rischio di affermare che si siano favoriti enti che non consta neppure che esistano, se non nel vostro torbido pensiero! E quando avrete tratto dalle tenebre come una realtà la corporazione religiosa, fulminatela pure con tutte le nullità, ma non vi arbitrate di colpire la Cassa rurale, che si presenta al vostro esame con tutti i caratteri essenziali di una società commerciale lecita.

In ogni caso, il magistrato, per l'art. 91 Cod. comm., non ha facoltà, secondo la comune dottrina e giurisprudenza, di esaminare e controllare gli statuti sociali nel loro contenuto intrinseco.

Sarebbe quindi ingiustificato arbitrio negare alle Casse rurali la trascrizione e l'affissione di che nel detto articolo, se risulti avere esse ottemperato a tutte le condizioni della legge; ovvero negar loro la capacità giuridica, quando agiscano in giudizio.

E' perciò che attendiamo fiduciosi il responso della Corte Suprema.

Avv. Francesco Rota.

---

(1) Donati, op. cit., p. 11.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

14 aprile 1893.

Pres. CASELLI, P. — *Est.* CARDONA.

Ric. *Martelli.*

Manomorta (tassa di) — Opere pie — Tassa del 4 per cento — Imposizione erronea — Tassa di 50 centesimi per cento — Effetto immediato.

Manomorta — Tassa indebitamente percetta Rimborso — Prescrizione.

Riconosciuta giudizialmente illegittima la imposizione della tassa di manomorta ad un istituto di carità e beneficenza in ragione del 4 per cento, anzichè di 50 centesimi per ogni cento lire di rendita imponibile, l'applicazione della tassa più mite deve avere effetto immediato, e non soltanto nel triennio successivo (1).

Il rimborso della tassa di manomorta eccessivamente percetta deve essere limitato ai due anni non colpiti dalla prescrizione.

Omissis. — In diritto: Attesochè la quistione sollevata col primo motivo del ricorso possa riassumersi nella seguente proposizione:

Se cioè, imposta erroneamente la tassa di lire quattro per cento sul reddito patrimoniale di un istituto di carità e beneficenza, sottoposto alla sorveglianza dell'autorità governativa, invece della tassa di favore in centesimi cinquanta per ogni cento lire di rendita imponibile, e riconosciuta la illegittimità della tassa maggiore con sentenza giudiziale, l'applicazione della tassa più mite debba avere effetto immediato, ovvero nel triennio successivo, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 13 settembre 1874.

La Corte d'appello di Firenze sentenziò che la variazione della tassa dovesse avere effetto immediato a favore dello Istituto reclamante: e questo supremo Collegio ritiene che il magistrato i merito, così opinando, abbia rettamente interpretato ed applicato la parola e lo spirito della legge di sopra enunciata.

Attesochè alla contraria opinione sostenuta col ricorso osti in prima il testo letterale degli articoli 8 e 9 della legge, imperocchè, se nel primo di essi è prescritto che la estimazione della rendita imponibile degli immobili non potrà essere rifatta e modificata se non dopo tre anni, e nel secondo si legge che, nel caso di variazione nella rendita tassabile, la tassa dovrà mantenersi costante per un triennio sulle basi della precedente liquidazione, apparisca manifesto che queste due precise sanzioni abbiano unico e limitato riferimento alla rendita imponibile, nè possano estendersi alla quota di tassa che è stabilita direttamente dall'art. 3 della legge, e che per la sua materiale determinazione non ha mestieri della estimazione o della formalità della denunzia.

A questi elementi di convincimento, che derivano dalla parola espressa della legge, è pregio pure aggiungere non doversi estendere, oltre i casi contemplati, la sanzione di quelle disposizioni legislative che restringono il libero esercizio di diritti.

---

(1) È evidente che non potevano nel caso applicarsi gli articoli 8 e 9 della legge 13 settembre 1874. Per questi articoli la liquidazione rimane ferma e non può modificarsi per la durata di un triennio, quando trattasi di variazioni della rendita, di errori incorsi nella liquidazione (Cass. di Roma, 14 maggio 1894, Finanze c. Comune di Torino: vol. IV, p. 750) o di redditi omessi (stessa Cass., 11 luglio 1887, Rossi c. Finanze, *Legge*, 1887, II, 650). Ma nel caso in controversia non trattasi di modificare la liquidazione, ma di applicare la tassa realmente dovuta, cioè la tassa di favore, anzichè quella ordinaria di lire 4 per ogni cento lire di reddito imponibile.

Attesochè alla tesi propugnata dal presente motivo si opponga altresì lo spirito della legge, stantechè, se questa non ha voluto attribuire un effetto immediato alle contingenti e possibili variazioni di una rendita imponibile, e ciò ha disposto per allontanare la necessità di continue modificazioni e liquidazioni suppletive, e quel che più importava, per impedire i ritardi frequenti nella riscossione dell'imposta, questo principio di pubblico interesse non possa dirsi colpito e perturbato nel caso in cui, rimanendo invariata per il triennio la estimazione e liquidazione della rendita imponibile, si corregga una quota di tassa determinata contro il precetto di legge e in danno di un istituto di carità e di beneficenza.

Questa interpretazione degli articoli 8 e 9 della legge del 1874 ricostituisce razionalmente il pensiero contenuto nella legge, e mena alla intuizione certa e completa del concetto che sostanzialmente la informa.

Sul 2° motivo: Attesochè, dopo la espressa dichiarazione del Pio Istituto davanti la Corte di merito, con la quale il rimborso di tassa fu limitato ai soli due ultimi anni, e dopo la conforme esecuzione avvenuta prima della notificazione del ricorso, senza che questa circostanza di fatto sia stata avversariamente contraddetta, la parte dispositiva della sentenza si manifesti nel suo vero significato e respinga la doppia censura proposta col secondo mezzo del ricorso.

Per tali motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

11 aprile 1898.

Pres. Cardona ff. di P. — *Est.* Rocco-Lauria

Zamboni c. *Rossetti.*

Decime — Commutazione — Sentenza contumaciale — Opposizione.

È ammessibile l'opposizione contro le sentenze contumaciali pronunziate nei giudizi di commutazione delle decime, quando la citazione per editto, di cui nella legge 29 giugno 1879, non sia stata rinnovata (1).

Considerando che, per l'art. 5 della legge 14 luglio 1887, si dispone doversi per la commutazione applicare le norme stabilite nelle due leggi 8 giugno 1873 e 29 giugno 1879 intorno alla commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie napolitane.

Da queste due leggi emerge che il procedimento per la commutazione delle decime ex-feudali sia quello comune, meno, s'intende, la parte derogata. E di vero nell'art. 28 della legge 8 giugno 1873 si prescrive senz'altro che ne'giudizi di commutazione sia d'uopo osservare le forme del procedimento comune. Nell'articolo 13 s'incontra sancito che per le ricusazioni del perito e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla legge del 1873, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile. Qualunque sia la portata relativa delle marcate parole, si fa palese il concetto espresso nell'art. 28, che, cioè, il procedimento per il giudizio di commutazione sia quello comune del rito sommario. Non è logicamente possibile che nelle parole « disposizioni del Cod. di proc. civ. », e nelle altre di « forme del procedimento sommario », non si comprendano i mezzi di impugnare i giudicati. Se letteralmente non vi si comprendono, vi si debbono comprendere per evidente coerenza. Non si offre razionale concedere alle nude e semplici forme comuni maggiore importanza che ai giudicati.

Lo stesso legislatore, volendo vietare l'appellabilità dei giudicati di commutazione, ha avvertito il bisogno di dirlo apertamente, mostrando in codesta guisa aver egli pensato che nel silenzio avrebbe avuto luogo l'appellabilità secondo il giure comune, e che per ciò dove nelle surriferite leggi del 1873 e 1879 non si deroghi al diritto comune, questo non perde la sua efficacia.

---

(1) Nello stesso senso: App. di Milano, 10 ottobre 1892, Rossi c. Seminario di Milano (vol. III, p. 264): App. Bologna, 6 aprile 1877, Zamboni c. Rossetti (vol. VII, p. 697) Contro: App. Potenza, 19 luglio 1897, Vescovo di Melfi c. Nigro (vol. in corso, p. 101)

Il fin qui detto basta a far decidere che le sentenze contumaciali profferite nei giudizi di commutazione sieno opponibili.

Il ricorrente osserva in contrario che havvi la derogazione a' termini dell'ultima parte dell'art. 4, disp. preliminari Cod. civ., facendo notare che per la legge modificativa 29 giugno 1879, si ordinò per i giudizi di commutazione la citazione per editto rivestita di parecchie formalità che escludono l'ipotesi dell'opposizione. L'osservazione non è rilevante, imperocchè essa faculta a ritenere che in materia di citazione si sia derogato alla citazione comune, non in quanto ai mezzi d'impugnare i giudicati contumaciali. Rispetto a questi si è solo derogato all'appellabilità e nient'altro. Non si è punto organizzato per la commutazione delle decime un qualche sistema a parte d'impugnare le sentenze.

Nè gli art. 382 e 474 Cod. proc. civ. presuppongono che la citazione che dia luogo alla contumacia ed alle sentenze contumaciali opponibili sia quella ordinaria, comune, e non quella per editto. I cennati articoli non fanno che enunciare, senza riguardo alle citazioni ordinarie o a quelle per editto, di cui è parola nel precedente art. 146, il principio che, non avvenuta in persona propria la consegna dell'atto di citazione, occorre rinnovarlo. È per cotesta rinnovazione che il legislatore presume averne notizia il citato, agli effetti della opponibilità delle sentenze contumaciali. Si vede poi chiaro che la citazione per editto, alla quale si accenna nelle leggi riflettenti le decime, non sia sostanzialmente se non la citazione edittale dell'art. 146 Cod. proc. civ., eccetto alcune modalità. Onde il bisogno di rinnovare l'atto di citazione per editto ne' casi di commutazione è ragionevole per quanto lo è nelle citazioni per editto regolate col ripetuto art. 146. Allorchè non accade rinnovazione, come nella specie, le relative sentenze contumaciali di commutazione sono opponibili. La diminuita speditezza rimane compensata dalla maggiore garanzia dei diritti dei citati, ai quali alla fin fine si è tolta la facoltà di appellare, sostituendo inoltre alla citazione individuale una citazione in massa per pubblici proclami. Aggiungasi che l'intervento del magistrato nelle citazioni per editto ordinario non si verifica in quelle nei giudizi per commutazione, ed è ciò ragione che muove a non interpretare la legge speciale in danno della difesa. Il legislatore in quei casi in cui per utilità peculiari ha creduto di derogare all'opposizione delle sentenze contumaciali, si è affrettato a dirlo, senza lasciarlo tacitamente intendere in materia degna delle maggiori cure.

Che avendo la Corte di merito correttamente giudicato circa l'impugnata ammessibilità dell'opposizione, non rimane che respingere il ricorso.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

25 febbraio 1896.

Pres. Tondi, P. — *Est.* Innocenti.

Fondo pel culto c. *Andreolli.*

Enfiteusi — Origine incerta — Antiche concessioni enfiteutiche fatte da Chiese e monasteri — Enfiteusi impropria — Sentenza — Motivazione.

Manca di motivazione la sentenza che qualifica come impropria una enfiteusi sol perchè non apparisce ben chiara la origine sua.

Dal fatto che nel medio evo, ad impedire devastazioni e confische, solevansi porre i propri fondi sotto la egida e protezione delle Chiese e dei monasteri, stipulando apparenti contratti di enfiteusi, non deriva che tutte le antiche concessioni enfiteutiche fatte ai privati dalle Chiese e dai monasteri debbano oggi essere dichiarate improprie, sol perchè non è dato di stabilire con certezza l'epoca ed il giorno in cui ebbero effettivamente luogo.

Attesochè l'unica ragione, per cui il Tribunale decise non trattarsi nella specie di una vera e propria enfiteusi, si fu perchè non era ben chiara l'origine sua. Ma cotesta ragione di decidere della denunciata sentenza, oltre all'essere una nuda e semplice affermazione, viene an-

che contraddetta dalla sentenza stessa, la quale ritiene in fatto, che la enfiteusi fu concessa con istromento del 16 agosto 1721, e rinnovata poi con un secondo istromento del 14 gennaio 1863. Fondato quindi il lamento di mancata motivazione; dappoichè il Tribunale, lungi dal limitarsi ad asserire che non era ben chiara la origine della enfiteusi, avrebbe dovuto quanto meno esporre i motivi che lo inducevano a dubitare, che la medesima traesse il suo inizio dall'istromento del 16 agosto 1721.

Ed ammesso pure che non fosse ben chiara la origine della enfiteusi, non ne discendeva per necessaria ed immediata conseguenza, che si dovesse a forza qualificare come impropria. E' vero, che nel medio evo, ad impedire le devastazioni e le confische dei propri fondi, solevano alcuni porli sotto la egida e la protezione delle chiese e dei monasteri, stipulando degli apparenti contratti di enfiteusi: però da questo non può inferirsi, che tutte le antiche concessioni enfiteutiche fatte ai privati dalle chiese e dai monasteri debbano oggi essere dichiarate improprie, sol perchè non è dato di stabilire con certezza l'epoca ed il giorno, in cui le medesime ebbero effettivamente luogo. Ed è appunto delle concessioni enfiteutiche state fatte allo scopo di porre i beni sotto il protettorato delle chiese e dei monasteri, che parlano le Bolle pontificie di Gregorio XII del 7 agosto 1411, e di Urbano VIII del 10 dicembre 1612. Inoltre, nel caso in esame, non riusciva certamente facile di potersi persuadere, che nel giorno 17 gennaio 1863, e cioè in una epoca assai lontana da quella a cui si riferivano le precitate Bolle, e quando più non esisteva il bisogno di difendere i propri fondi dal pericolo di devastazioni, e di confische, col tenerli sotto il protettorato delle chiese e dei monasteri, i Podera, pur conoscendo che era apparente ed impropria la enfiteusi, della quale si facevano a stipulare con il monastero di S. Maria di Sitria la rinnovazione, ammisero non pertanto di assoggettarsi di buon grado per patto espresso alla pena della caducità, qualora avessero alienato i fondi senza il di lui consenso, o ritardato il pagamento dei canoni. Non può quindi allo stato delle cose dirsi infondata anche l'altra censura di erronea applicazione delle Bolle pontificie di Gregorio XII e di Urbano VIII.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Appello di Macerata

16 aprile 1898

Pres. ed *est.* TRASSELLI P.

Ric. *Cassa rurale cattolica di Amandola.*

Società — Casse rurali cattoliche — Congregazioni religiose vietate — Trascrizione ed affissione dell'atto costitutivo e dello statuto — Diniego.

Le casse rurali cattoliche che, sotto l'apparente forma di società commerciali cooperative aventi scopo di beneficenza ed utilità sociale, hanno invece per oggetto di profittare della personalità giuridica per accumulare beni ricostituendo la manomorta, devono ritenersi quali Congregazioni religiose vietate, e perciò rettamente il Tribunale nega la trascrizione ed affissione del loro atto costitutivo e dello statuto richieste dall'art. 91 del Cod. di commercio (1).

Osserva che trattandosi di una società commerciale, si vorrebbe far credere che il magistrato non debba altro guardare se non le forme estrinseche dell'atto a base del codice di commercio, senza addentrarsi nella sostanza dell'atto medesimo, senza curarsi delle condizioni e dei patti che gli associati credono meglio di fissare nel di loro particolare interesse; ciò non è però esatto. Il magistrato, qual supremo moderatore nel riguardo del consorzio civile a garanzia della buona fede dei soci e dei terzi, deve con intelligente esame approfondire

(1) Non rileviamo le esagerazioni contenute nella presente sentenza: rimandiamo il lettore allo studio, veramente accurato ed esauriente, dell'avv. FRANCESCO ROTA (*Le casse rurali e le leggi di soppressione*; pag. 611 e seg.), del quale dividiamo completamente le idee

se l'atto costitutivo di una società commerciale risponda a tutte le condizioni che la legge, con le regole che garantiscono l'ordine pubblico, con le regole degli atti commerciali, prescrive; e ciò, bene inteso, senza attentare menomamente alla libertà delle associazioni, alla libertà delle contrattazioni, alla libertà delle evoluzioni dello spirito umano, che mai non si arresta sulla via interminabile che conduce progressivamente alla consecuzione del benessere. Il codice di commercio fissa delle norme speciali a garanzia dell' interesse pubblico per riguardo alle singole specie di società che devono essere scrupolosamente adempiute, ma pertanto non è a dire che i principî del diritto civile nulla abbiano di rapporto con le società commerciali; il diritto civile è il diritto comune; le regole, d'indole generale, contenute nel codice civile, vanno applicate anche alle società commerciali.

Il contratto di società commerciale, come tutti i contratti, esige certe condizioni che sono richieste per la sua esistenza, cioè il consenso, l'oggetto lecito, la causa. Per esservi società non basta voler essere in comproprietà nella tale cosa, bisogna per di più unirsi nella veduta di svilupparla e dividerne i profitti e le perdite, oggetto del credito e del debito.

Secondo l'art. 1695, c. c. la società deve avere il fine di dividere il guadagno che potrà derivare dalla cosa messa in comunione; secondo il codice di commercio (articolo 76) le società commerciali devono avere per oggetto uno o più atti di commercio; la speranza di dividere un guadagno è il fine intenzionale che guida il contratto di società, perchè gli uomini isolati sono deboli e impotenti, e per tanto si riuniscono; ma onde un'associazione costituisca una società, bisogna inoltre che coloro i quali uniscono i loro sforzi, lo facciano per ricavare un utile dalla cosa che mettono in comunione; nelle contrattazioni fa d'uopo distinguere i diversi caratteri, che importa d'indicare per la retta intelligenza dei medesimi. Considerati nel loro scopo contrattuale, i contratti sono di beneficenza od a titolo oneroso; in materia commerciale il primo scopo non è mai a presumersi. L'obbligazione è sempre contratta a mezzo di un equivalente; nelle cooperative, poi, requisito essenziale per riguardo allo scopo cui mirano, si è la ripartizione degli utili tra coloro che concorrono a produrli, e possibilmente in proporzione del loro concorso.

Tale requisito verrebbe a mancare se gli utili vengano distratti dallo scopo da cui e per cui sono originati; se invece di profittare ai cooperatori, vuoi direttamente, vuoi per maniera indiretta, van devoluti alla creazione od al sostegno di istituzioni che non si collegano quali economie sociali all'economia privata dei soci, ed esula quel profitto, quell'utile materiale, quel risparmio che la cooperazione regolata dal codice di commercio mira di far conseguire ai cooperatori, mantenendo tali istituzioni entro un ambito di operosità loro propria, entro cui solo funzionano regolarmente, fisiologicamente.

Ogni società, poi, deve avere un oggetto lecito (art. 1698 c. c.). L'articolo 1104 c. c. pone tra i requisiti essenziali per la validità dei contratti una causa lecita, un oggetto determinato; nelle società la causa si confonde con l'oggetto; il contratto nell'obbietto illecito è a riguardarsi inesistente ed è illecito quando proibito dalla legge, quando contrario ai buoni costumi, quando lede l'ordine pubblico. L'oggetto o la causa indicati in un contratto di società possono essere falsi anche in seguito ad accordo scientemente fatto tra i contraenti; devesi allora distinguere se l'enunciazione della causa o dell'obbietto, e riconosciuti falsi, abbia di mira la simulazione di un contratto, del quale la legge non autorizza l'esecuzione, dandogli l'apparenza e le forme di un contratto lecito; in tal caso si seguiranno i principî relativi alla convenzione che realmente si riconosca essere intervenuta tra le parti.

La legge 5 giugno 1850 dice: Gli sta-

bilimenti e i corpi morali ecclesiastici o laicali non potranno acquistare beni stabili senza l'autorizzazione per regio decreto. Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie fatte in loro favore non avranno effetto se non saranno nello stesso modo autorizzate ad accettarle ». Detta legge, che si applica indistintamente a tutti i corpi morali, il 13 agosto 1862 venne estesa a tutto il Regno con la modificazione delle dispcsizioni relative alle opere pie

Ai sensi delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 è corpo morale o persona giuridica ogni ente:

1° Che esista o sia istituito per legge;

2° Che abbia un fine di pubblica utilità.

Secondo il decreto 26 giugno 1864, lo scopo della legge 5 giugno 1850 sta nella prima disposizione, esclusivamente economica e giuridica; nella seconda, di dare attribuzione al Governo di concedere, ricusare o ridurre l'accettazione di lasciti o di donazioni fatte a qualsiasi corpo morale, previo esame delle sue condizioni e di quelli cui sarebbe devoluta la successione. La legge 7 luglio 1866 soppresse gli ordini, le corporazioni, le congregazioni religiose regolari e secolari, i conservatori, i ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico; e prescrisse che gli immobili, che gli enti morali *riconosciuti* potranno acquistare secondo le norme della legge 5 giugno 1850, o che avranno in qualunque modo, saranno convertiti in rendita pubblica.

Scopo delle dette leggi eversive si è quello principale di evitare l'immobilizzazione ed il pericolo di un grande accumulo di manomorta, d'impedire la violazione dei doveri che legano le famiglie, di tutelare l'ordine pubblico, la pubblica moralità, la sicurezza, il benessere dello Stato, ponendo un freno a certe inconsiderate disposizioni, a certe contrattazioni pregiudizievoli, ad ogni specie di interessi dei privati, come la lunga esperienza dovunque ha sempre dimostrato, quello di mantenere libera e sciolta la commerciabilità dei beni e la facile loro divisibilità, essendochè i beni posseduti da corpi morali possono riguardarsi come tolti fuori di commercio.

Lo Statuto proclama che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge, che tutti godono i diritti civili e politici, salvo le eccezioni determinate dalle leggi. Per lo Statuto, adunque, rimane a chiunque garantita ogni specie di proprietà; ma questa viene definita dal codice civile all'art. 436 che dichiara: « La proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalla legge e dai regolamenti »; va dunque essa soggetta alle disposizioni della legge ed alle limitazioni che essa impone al suo esercizio. La condizione dei corpi morali è essenzialmente diversa da quella degli uomini privati. Nei privati la proprietà deriva dalla natura; la legge civile la dichiara, la conferma, la regola, la limita, ma non la crea; per contrario, in ordine ai corpi morali, la legge, da cui unicamente dipende la loro esistenza civile, può solamente ad essi compartire la capacità civile, e ne può quindi prescrivere le norme e le condizioni per l'acquisto e per l'esercizio che crede conveniente all'interesse pubblico. Ora ciò che non può farsi apertamente in onta ai principi ed alle leggi sopra esposte, potrà farsi con atti simulati, con parvenza di contratti civili o commerciali, rivestendo tali atti di tutte le forme più complete che riescano a mascherare il vero loro obbiettivo? Certamente che no; sarebbe un eludere la legge, un violarla con frode, e per quanto acuti ed intelligenti legisti siansi arrovellati per riuscire a covrir con le più ingegnose maniere la frode, altrettanto il magistrato, preposto alla custodia, alla vigilanza della legge ed alla tutela dei diritti della società, pur mantenendosi in un ambito misurato e sereno, deve senza esitazione spazzare il dubbio che sorge dalle tenebre, dalle incertezze, dal sospetto di soprusi, e deve con intelligente e coscienzioso intuito ricercare ove sia riposta l'insidia, la macchina-

zione in attentato alla legge, senza soverchie condiscendenze, senza chiudere gli occhi per non vedere, frustrando la santità del suo ministero; e per riconoscere la frode è mestieri che si renda conto dello stato dell'animo di coloro che hanno interesse a commetterla.

Nel tema in esame trattasi di religiosi i quali vogliono associarsi a vita comune; per la loro esistenza hanno bisogno di mezzi, per il loro istituto non possono individualmente possedere nulla, dovendo ogni bene appartenere al sodalizio; però, trovandosi di fronte alla legge che vieta un tale sistema, spinti dalla loro passione, cercano di eluderla frodandola, e mentiscono facendo credere che posseggono per loro, mentre mettono i beni in comune, lasciando per vario modo alla comunità la proprietà dei beni medesimi anche per persone interposte, simulando e mascherando, sotto forma di atti regolari d'indole civile o commerciale, il loro obbiettivo.

Per comunità o congregazione religiosa oggigiorno va intesa un'associazione di individui impegnati da voti religiosi a vivere sotto l'impero di speciali statuti. Con tali intendimenti è d'uopo indagare che cosa sostanzialmente rappresenti la Cassa rurale di Amandola, che reclama.

Il veder figurare tra i promotori tre influenti ecclesiastici, due cappellani-curati, cioè, ed un professore; il vedere due dei medesimi essere prescelti a scrutatori per l'elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione; il vedere il terzo risultare eletto presidente del Consiglio amministrativo; il veder tra i soci promotori figurare dei coloni e degli analfabeti; il rilevare che l'assemblea dei soci un'ora dopo la prima convocazione delibererà validamente, qualunque sia il numero dei soci;

Che i soci contraggono l'obbligazione solidale per le operazioni sociali di fronte ai terzi con garanzia su tutti i loro beni;

Che gli atti e i contratti obbligano la società, se fatti dal presidente e da due consiglieri, i quali non sono tenuti a prestar cauzione, mentre possono contrarre mutui passivi, assorbendo tutto il patrimonio particolare dei soci; sono fatti e condizioni veramente enormi, che per quanto vogliano dirsi volontari e legali, non potrebbero mai ottenere l'adesione di nessuno in una vera e reale società commerciale, essendochè l'unico beneficio, che lo statuto concede ai soci, è di poter ottenere dei mutui, ma con tali riserve, restrizioni, condizioni e garanzie da renderlo elusorio. Basta rilevare che si determinano casi nei quali per fatti indipendenti dalla volontà del socio mutuatario, nel mutuo concesso con ipoteca può esigersi prontamente il pagamento per intero, senza tener conto del termine convenuto per la scadenza.

Ed essendochè l'equivalente promesso rimane infinitamente al di sotto di ciò che è l'oggetto dell'obbligazione per la enorme ineguaglianza tra la cosa promessa e l'equivalente, essendochè si riscontrano fatti strani e condizioni veramente impossibili, nasce spontaneo il sospetto della simulazione e della frode, per il che il giudice è obbligato a fare delle indagini, a scrutare le intenzioni, a valutare le circostanze, ad apprezzare il senso intimo di ogni frase, di ogni parola del contratto del quale si chiede la sua approvazione.

Ora, quando si valuta che il titolo della società è quello di Cassa rurale *cattolica* col nome dei *Santi Ruffino e Vitale;*

Che la società per suo atto costitutivo ha per iscopo precipuo il miglioramento *morale* e *religioso* dei suoi membri;

Che ha per condizione assoluta di sua formazione ed esistenza che i soci siano *cattolici;*

Che tutti gli utili devono essere destinati *ad un'Opera cattolica* senza determinare la specie;

Che il capitale intero nel caso di scioglimento va devoluto *ad un'Opera cattolica*, senza specificare di quale natura;

Quando si rifletta che le enormi ed impossibili condizioni solo possono essere imposte e subite da *capi religiosi autorevoli a credenti ciechi*, il sospetto si tramuta in convinzione, che si è di fronte ad un'associazione eminentemente reli-

giosa, la quale ha per esclusivo obbietto quello di raccogliere comunque e dovunque valori, sia in potere dei soci, sia in potere di terzi, in testa della comunità onde perpetuarne l'esistenza malgrado l'apparente durata del termine di anni 99, sia prorogandola come per patto, sia trasformandola con altre congeneri della stessa indole.

La costituzione della comunità religiosa e del possesso della medesima dei beni riluce ad evidenza dalla condizione che i soci perdono la qualità per morte, rinunzia, cessazione di residenza, esclusione e per indegnità, e se ne allontanano senza poter vantare il menomo diritto sul patrimonio comune, e ciò quando mettono una quota senza ricavarne nessun profitto e compenso, depositano capitali col pericolo di perderli e non ne hanno il menomo utile, o quando mettono per giunta a sbaraglio il proprio patrimonio.

La perpetuità di tale associazione illecita risulta nettamente dal patto.

Che mai non si potrà modificare lo scopo della società, quello cioè del miglioramento religioso, della destinazione di ogni utile alla comunità od alle comunità che dalla stessa potranno propagginarsi.

La pretesa società commerciale adunque non ha altro oggetto che di attuare per via indiretta i beneficii della personificazione civile, le parti non hanno scelto la forma de' contratti di società se non per dissimulare la loro intenzione e per eludere un divieto della legge: la convenzione adunque battezzata col titolo di società commerciale è affetta di nullità radicale, perchè contravviene all'ordine pubblico, che subordina l'esistenza d'una persona civile all'autorizzazione, esistendo l'ostacolo della legge eversiva; viziato nella sua essenza da una causa illecita, il contratto di costituzione della Cassa rurale d'Amandola non può produrre alcuno effetto, va riguardato come *inesistente*, essendochè mira ad accumulare beni abusando della fede dei credenti, sia per liberalità dei terzi, sia per la liberalità dei soci stessi, sia falsando l'indole del credito, delle industrie, del commercio, ricostituendo quello che il legislatore ha creduto nel bene generale dello Stato di distruggere, la manomorta, e quel che è peggio, la manomorta illegale, la manomorta fraudolenta, la quale agl'inconvenienti che presentava la manomorta antica vi aggiunge un pericolo novello; la incessante violazione della legge eseguita con le più raffinate frodi e sottili, pericolo che oggidì offre un allarme maggiore attesa la mobilizzazione delle ricchezze, per la facilità con la quale le frodi possono nascondersi e sottrarsi alla vigilanza dell'autorità, assorbendo capitali, paralizzando attività, ostruendo il progresso, privando il consorzio degl'immensi beneficii che la pratica applicazione dei portati delle scienze economiche arrecherebbe a vantaggio dei solerti lavoratori e dell'immenso stuolo dei sofferenti, e tanto più fatale viene questo sistema quanto più s'allarga e s'impone a faccia scoperta.

Non è quindi logico nè prudente voler persistere in una tolleranza ingiustificabile per codeste associazioni, che hanno la missione di propagare dei pregiudizi, viziando l'intelligenza al punto che coloro i quali ne sono imbevuti non veggano più le cose sotto il vero aspetto, come se si fosse eseguita in loro l'operazione dell'accecamento intellettuale; sotto un simile regime le più forti nazioni si sfasciano, la società civile si dissolve e riesce letale per l'Italia, nella quale s'agita uno spirito astioso e pervicace di reazione, che tutta inquina la vita pubblica; reprimendole, il magistrato fa opera sana, contribuendo efficacemente a portare un'azione benefica che salverà il prestigio delle istituzioni, ed il tribunale di Ascoli Piceno ha nobilmente saputo adempiere al suo dovere e merita plauso ed onore pel suo deliberato.

Nel ricorso si afferma che sono 1500 e più le Casse rurali esistenti in Italia, che tutte sono costituite allo stesso modo, che tutte sono formate sulla stessa base, sullo stesso statuto propagato da appositi manuali, che non vi ha tribunale, non vi ha Corte che non abbia portato il suo

esame e la propria sanzione sul modello generale dello statuto; si conclude che il tribunale di Ascoli Piceno ha risollevato questioni già risolute.

Non conoscendosi la sostanza e l'obbiettivo di ciascuna delle 1500 Casse rurali indicate, non può elevarsi pel riguardo ad esse discussione alcuna; però, anche ammesso che a qualche Collegio sia sfuggita la frode, e qualche altro non abbia creduto opportuno di rilevarla uniformandosi all'opinione di giuristi abili ed integri, i quali hanno tratto profitto delle risorse che la legge offre o sembra di offrir loro per serenare le timorate coscienze dei fedeli, che nella loro dignità sentono ripugnanza a mentire davanti ai tribunali per sostenere delle frodi pietose, ciò non può impressionare, dappoichè anzitutto dee riflettersi che l'obbligo d'illuminare la propria coscienza è anteriore a quella di seguirne l'impulso. Se è contrario alla morale l'agire contro la propria coscienza, non lo è meno il farsi una coscienza secondo i principii falsi ed arbitrarii. E poi in questa terra, ove tutto si muove e si trasforma, la giurisprudenza, questa *viva vox iuris*, per sua natura progressiva, seguendo lo svolgimento delle cose *usu exigente et humanis necessitatibus*, esplicando la sua azione interpretativa, secondando ogni evolutivo sviluppo dei patrii istituti con l'alto sentimento dei diritti e dei doveri dei consociati in rapporto all'ordinamento politico ed amministrativo, senza ostacolarli, li conserva e li mantiene vivi svolgendone le disposizioni involute o discusse, e se al Pubblico Ministero, quale rappresentante dello Stato, cui è affidato il potere tutorio a garanzia della civile comunanza, in base all'art. 139 dell'ordinamento giudiziario, spetta l'azione di provocare in sede contenziosa la revoca delle autorizzazioni date a quelle delle 1500 Casse rurali approvate in sede di volontaria giurisdizione, delle quali abbiasi per avventura a rilevare che lo scopo di esse venga ad essere falsato a detrimento del bene generale e degli associati, tanto meglio al magistrato giudicante incombe l'obbligo di rifiutare l'autorizzazione quando è convinto che si tratti di un'illecita associazione mascherata sotto forme parventi di società commerciale.

Il ministro Siccardi, relatore della legge 5 giugno 1850, insistette sulla necessità di non lasciar progredire gli acquisti delle manomorte, indicando il caso di un nuovo istituto in una piccola terra di 6000 abitanti, ove le manomorte possedevano la massima parte del territorio.

Ora, se come nel ricorso si afferma che 1500 e più sono le Casse rurali dello stampo di quella in esame, basterebbe la clausola di accantonare i frutti del capitale per impieghi successivi per rilevarne l'esorbitanza, essendochè per l'azione prodigiosa dell'interesse composto, per il moltiplicarsi con la trasformazione perenne degli enti congeneri in tempo non lontano verrebbero assorbite le terre tutte, e col correre degli anni tutte le ricchezze, tutte le risorse della nazione si troverebbero attratte nel possesso della manomorta cattolica.

Ciò che caratterizza la manomorta si è l'esistenza di un essere morale distinto dalle persone che compongono l'associazione, essere fittizio avente od arrogantesi diritti speciali, acquistando beni, possedendoli nel proprio interesse; è anche l'immutabilità del patrimonio comune al tempo del ritiro, della morte o dell'espulsione dei membri della comunità, e infine la perpetuità dell'ente morale con l'aggiunzione di nuovi membri.

Si dice nel ricorso che ognuno può disporre liberamente del proprio danaro come meglio gli talenta, senza che lo Stato possa interessarsene quale moderatore, e che apparirebbe strano che riunendosi taluni per iscopo di beneficenza e di utilità speciale, non potessero offrire tutt'intero il loro patrimonio a garanzia, rinunciando *generosamente* agli utili, appunto perchè li vogliono destinati tutti a beneficio di altrui; che nessuno può negare la facoltà di rinunziare *fin da principio e per sempre* a questo avanzo di utili, avendo ciascuno il diritto di compromettere, di annien-

tare ogni suo avere per iscopo di *pubblica utilità*; che se il moralizzare i soci non è un atto commerciale, è un *fine altissimo, nobilissimo, che nel momento funesto della corruzione che logora la società, si appalesa tanto più elevato e gigante*, il codice non vieta che *alle utilità economiche* si associno utili puramente morali.

D'accordo col ricorrente, quando i precetti legislativi siano adempiuti, nessuno può vietare che si facciano liberamente a proprio libito siano atti d'indole economica, siano d'indole civile, siano d'indole sociale, siano d'indole morale, e pertanto tutte le condizioni di una società commerciale *effettiva* devono essere lasciate alla volontà dei contraenti, onde non venga paralizzata la libertà delle evoluzioni dello spirito umano e lo sviluppo delle attive operosità; però ogni rinunzia porta liberalità: nella specie la rinunzia e quindi la liberalità sarebbe a beneficio della comunità.

Ora a prescindere che la rinunzia fatta *fin da principio in pro' di un'opera ignota, indeterminata, dipendente da un voto di una futura assemblea*, alla quale il donante può non essere presente senza diritto di rappresentanza, include l'esistenza d'una donazione a persona incerta e per persona interposta, certo è che le donazioni non possono farsi che dalle persone capaci a delle persone capaci, e stabilito trattarsi nella specie di un'associazione religiosa non autorizzata, la quale non ha personalità civile, le rinunzie, le liberalità, per quanto *generose esse siano*, non possono approdare, sono radicalmente nulle.

Nella relazione della sotto-Commissione incaricata di proporre delle riforme al titolo delle società commerciali si legge: « E' inutile moltiplicare dei precetti legislativi, se manca l'autorità giudiziaria capace di scoprire le violazioni e reprimerle sollecitamente, appartiene al magistrato il ricercare e decidere se sotto le forme apparenti di una società puramente civile o commerciale non si nasconda simulata una vera e propria Congregazione religiosa ».

E Troplong proclama: « Che vi è differenza tra una società ordinaria ed una congrega religiosa: questa non è formata a tempo, possiede per conservare sempre, per immobilizzare, per ammortizzare, e quindi una tale società non potrebbe sussistere come stabilimento legale, poichè esso tocca al diritto pubblico, alla polizia pubblica, a tutto ciò che vi ha di grave nello Stato, la sua esistenza può essere irreprensibile per riguardo alla pubblica sicurezza, ma dev'essere distinta dallo stabilimento legale, che dà a questa esistenza la personificazione giuridica, senza la quale è spogliato da ogni capacità esteriore. »

Del ragionare del ricorso adunque non restano che delle frasi accentuate, dalle quali d'altronde risulta l'illustrazione autentica del congegno della società, cioè lo scopo di *beneficenza* e *di utilità sociale*, l'offerta *dell'intero* patrimonio dei soci al *bene comune*; la rinuncia *generosa*, fin da principio e *per sempre* agli utili, appunto perchè li vogliono *destinati* a *beneficio di altrui*; il diritto dei soci di *poter compromettere, annientare i loro averi, dei quali* possono *liberamente disporre*, per corrispondere « ad un fine altissimo, nobilissimo, che nel momento funesto della corruzione, che logora la società, si appalesa tanto più elevato e gigante ».

E tale illustrazione autentica, proclamata così apertamente, dimostra che la costituzione della Cassa rurale cattolica di Amandola non contiene che una Congregazione di religiosi, la quale ha per iscopo di provocare acquisti di beni alla comunità con intenzione di esercitare un predominio nella società civile, immaginando una società commerciale fittizia per eludere e violare la legge.

Ora tutti gli atti che tendono a violare la legge vanno annullati, dappoichè la frode porterebbe la ruina del diritto se giungesse a superarlo.

Per questi motivi, la Corte annulla, ecc.

Appello di Lucca.

4 febbraio 1898.

Pres. De Crecchio, ff. di P. — *Est.* Piolanti.

Parroco di S. Andrea Apostolo in Viareggio c. Demanio e Fando per il culto.

Leggi — Interpretazione — Causa e scopo della legge.
Parrocchia — Erezione — Cura di anime affidata a monastero — Soppressione del monastero — Presa di possesso dei beni — Parroco — Azione di rivendicazione — Prestazione annua pel servizio della cura di anime e per congrua parrocchiale.
Appello — Domanda nuova.

Nella interpretazione delle leggi, come di ogni altra specie di disposizioni, occorre abbracciare nell'intero suo contesto e tenere in speciale conto la causa e lo scopo principale che si volle raggiungere.

Eretta una nuova parrocchia e concessa per la cura delle anime ad una comunità religiosa a cui fu dato in proprietà un complesso di beni coll'onere di provvedere al conveniente mantenimento della parrocchia e del servizio del culto, il parroco, se non può, in seguito alla soppressione del monastero e della presa di possesso di tutto il patrimonio operata dal Demanio, promuovere azione per la rivendicazione totale dei beni, o del loro valore, può però legittimamente chiedere l'assegnazione di una adeguata prestazione annua perpetua pel servizio della cura di anime e per la congrua parrocchiale.

Domande nuove non proponibili in appello debbono considerarsi non quelle virtualmente comprese nel soggetto del giudizio determinato dalle conclusioni spiegate dalle parti in primo grado, ma quelle che in nessun modo potevano essere colpite dal giudicato.

Verso l'anno 1840, regnando in Lucca Carlo Lodovico di Borbone la popolazione di Viareggio, notabilmente aumentata, non aveva che una sola parrocchia, quella di S. Antonio, retta da antico tempo dai religiosi francescani riformati, chiaritasi affatto insufficiente ed inadeguata ai bisogni spirituali della popolazione medesima. Ciò avendo formato soggetto di rappresentanze e di insistenti domande da parte dell'autorità ecclesiastica, il duca Lodovico Carlo di Borbone determinò di erigere dalle fondamenta una nuova chiesa in Viareggio, destinata a divenire la sede di una nuova parrocchia, la quale verrebbe dotata con fondi e capitali di pertinenza del regio patrimonio. Dal suo canto l'autorità ecclesiastica aveva stabilito di smembrare l'antica parrocchia di S. Antonio, sottraendone una conveniente porzione di territorio e di popolazione per formare la circoscrizione della novella parrocchia da istituirsi.

Allorchè la edificazione del nuovo tempio era già molto avanzata, i Padri Serviti, la cui famiglia religiosa non era più stata ripristinata nel territorio del ducato dopo la prima soppressione francese, fece istanza al Principe diretta ad ottenere la ripristinazione di una comunità del loro istituto.

E fu su tale istanza che Carlo Lodovico provvide colla ordinanza del 28 dicembre 1839, colla quale:

« ivi - Considerando, che senza creare nuovi aggravi per la real Finanza, si provvederebbe molto convenientemente ai bisogni della ognora crescente popolazione della nostra città di Viareggio, col concedere la chiesa che per conto dello Stato si stà fabbricando in quella città, e quella dotazione che lo Stato sarebbe in dovere di assegnare per il mantenimento della nuova parrocchia da erigersi all'Ordine dei Servi di Maria per una famiglia religiosa del suo istituto che vi si stabilisse, vi assumesse la cura delle anime in quella parte di città che la potestà ecclesiastica fosse per esserle assegnata. E stantechè l'autorità ecclesiastica consente di affidare ai religiosi Serviti predetti l'amministrazione e cura delle anime della nuova parrocchia da erigersi in Viareggio ».

In base a tali considerazioni il Principe dispose in conformità, che la nuova chiesa fosse concessa come sopra e concessa pure allo stesso Ordine dei Servi di Maria per detta comunità religiosa, la proprietà dei capitali, le rendite e stabili ivi indicati, ascendenti in complesso alla somma di lire 113,059.12.

« ivi - Affinchè provveder possa al

mantenimento delle fabbriche della chiesa e al locale che le sarà conceduto ad uso di abitazione, perchè mantenga i sacri arredi, sopporti le spese occorrenti per il sacro culto e funzioni parrocchiali che dovranno rimanere a tutto carico della suddetta comunità religiosa, ed in remunerazione del servizio che la medesima dovrà prestare principalmente nella cura delle anime per la popolazione di Viareggio ». Fu disposto altresì che l'amministrazione o il godimento dei capitali, rendite e stabili suddetti ceduti ed assegnati come sopra, continuerebbe a ritenersi dalla R. Finanza e Commissione ivi designata, fino a tanto che la chiesa nuova di Viareggio non fosse posta in stato di servire al divin culto, e la famiglia religiosa, cui era stata conceduta, non fosse stata dal superiore generale fondata.

Con una seconda Ordinanza del dì 9 marzo 1840, al compendio dei beni indicato nella precedente, altro compendio venne sostituito, sempre ammontante alla cifra di L. 113,059.12.

Recato l'affare alla cognizione e alle supreme risoluzioni e sanzioni del Sommo Pontefice, papa Gregorio XVI con Breve del 21 luglio 1840, considerando che per tal modo ottenevasi il duplice fine di ripristinare nel territorio lucchese un convento di Padri Servi e di far servire il medesimo alla migliore attuazione della nuova parrocchia, che costituiva l'obbiettivo e lo scopo finale delle surriferite provvisioni, altamente encomiando i propostogli divisamenti: « ivi - hisce litteris auctoritate nostra apostolicâ commemorati coenobii ac templi Viaregii in Lucensi Diocesi donatione, ac novam paroeciam ex auctoritate et praescripto venerabilis Fratriis archiepiscopi lucensis, *eo in templo instituendam atque a religiosis commemorati Ordinis regendam atque administrandam, perpetuum in modum approbamus, sancimus atque confirmamus* ».

E poichè si ritennero avverate le condizioni surriferite per fare luogo alla effettiva trasmissione e consegna alla comunità religiosa dell'amministrazione e godimento della già prestabilita dotazione, tale trasmissione e consegna venne in fatto celebrata con istrumento rogato da Francesco Bertocchini, notaro della r. Casa e Corte del ducato lucchese, in data 29 maggio 1841, conforme ai termini dalla suddetta regia Ordinanza del più volte indicato giorno 9 marzo 1840, riferendosi a quella in tutto e per tutto.

Tutti codesti atti seguivano principalmente in contemplazione della nuova parrocchia da istituirsi, la quale venne poi istituita e canonicamente eretta sotto il titolo e l'invocazione di S. Andrea Apostolo, con Decreto di mons. Giov. Stefanelli, arcivescovo di Lucca, del 24 febbraio 1842, il quale, nondimeno, reputò opportuno di sospendere ancora l'esercizio della cura delle anime, insino a che la nuova chiesa avesse ricevuto la necessaria capacità e perfezione, quale per la parte del convento si conviene ad una comunità religiosa, e per la parte della chiesa ai bisogni ed agli usi di una comunità di parrocchiani, con essere inoltre fornita di tutti i sacri arredi e mobili necessari e convenienti per l'esercizio della giurisdizione parrocchiale.

Fu soltanto col successivo Decreto del 6 marzo 1843, che mons. Stefanelli, dichiarando essersi verificate tutte le circostanze anzidette, così definitivamente ordinò e dispose:

« ivi - Decretiamo, che previo il rilascio che sarà fatto dalla comunità religiosa dei molto RR. PP. Riformati di S. Francesco della cura delle anime e della giurisdizione parrocchiale esercitate in addietro sul distretto compreso dentro i confini della suddetta nuova parrocchia di S. Andrea Apostolo e sulla popolazione compresa dentro i confini medesimi; l'altra comunità religiosa dei RR. PP. Servili, alla quale appartiene la nuova chiesa di S. Andrea Apostolo, a contare dal giorno della seconda Domenica di Quaresima 12 del corrente mese di marzo inclusivamente intraprenderà per mezzo del religioso sacerdote, già da Noi approvato, l'esercizio della cura delle anime e della giurisdizione parrocchiale nel distretto e su quella

popolazione che ai termini del precitato Decreto di smembrazione si ritrova entro i confini della nuova parrocchia di S. Andrea Apostolo, e ciò con tutti quegli obblighi che risultano dal disposto dei sacri canoni della chiesa e del suddetto Decreto di smembrazione ».

Ciò che era stato decretato e disposto per concorde volontà delle due potestà civile ed ecclesiastica a spese dello Stato e con dotazione proveniente dal patrimonio della cessata Commissione ecclesiastica, faciente in quell'epoca parte del patrimonio regio, ebbe nel periodo di anni ventitre in ogni sua parte, piena ed intera esecuzione, insino a che, sopraggiunta la legge 7 luglio '66 di soppressione delle corporazioni religiose, il Demanio procedendo nel supposto che i beni già posseduti e goduti *sub modo* dalla comunità dei Padri Serviti di Viareggio, costituissero dotazione e patrimonio assoluto ed esclusivo del convento, nella loro totalità li apprese e procedette in seguito alla vendita dei beni stessi, inscrivendo a favore del Fondo pel culto la relativa rendita con tutte le detrazioni e diminuzioni decretate ed imposte da quella e della successiva legge del 15 agosto 1867, n. 3848, pel patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie.

Al parroco di quel tempo, don Eustacchio Pucci, fu concessa per uso personale, e come canonica, una porzione del fabbricato già abitato dalla comunità soppressa e gli venne inoltre assegnata l'annua prestazione di lire 480, come fu praticato con tutti gli altri rettori di chiese conventuali con annessa cura di anime, ma senza che esistesse parrocchia quale ente autonomo e avente diritto su tutto o parte del patrimonio indemaniato.

Con citazione 13 giugno 1872, il parroco don Pucci conveniva col rito formale le due Amministrazioni del regio Demanio e del Fondo pel culto, promovendo domanda in revindicazione dello intiero patrimonio stato assegnato colle surriferite Ordinanze di Carlo Lodovico di Borbone; ma dopo uno scambio di comparse, gli atti rimasero a lungo interrotti insino a che il giudizio andò perento.

Il 12 gennaio 1892, moriva il parroco don Pucci, al quale per Decreto dell'arvescovo di Lucca, mons. Ghilardi, 16 febbraio dello stesso anno, successe l'attuale parroco don Ferdinando Borghini, che ne riportò il regio *Placet* con Decreto 1° giugno successivo.

Furono riprese le pratiche e le trattative di amichevole accordo, ma poichè queste non approdarono, il don Borghini risolvette di sperimentare le vie giudiziali, convenendo con atto di citazione del 2 luglio 1896 l'Intendente di finanza della provincia di Lucca, nella rappresentanza delle due prefate Amministrazioni del regio Demanio dello Stato e del Fondo pel culto innanzi il Tribunale della stessa citta per sentirsi dichiarare tenute solidalmente a consegnare alla parrocchia di S. Andrea in Viareggio, i beni mobili ed immobili ad essa assegnati coi surriferiti Decreti reali di Carlo Lodovico di Borbone duca di Lucca e cogli atti e titoli successivi, ovvero quei beni che potessero essere stati per qualsivoglia titolo surrogati a quelli allora assegnati, con tutti i miglioramenti ed aumenti relativi, appresi dal regio Demanio al seguito della legge 7 luglio 1866, nel 17 novembre di detto anno, come dal relativo verbale di presa di possesso.

E poichè attesa l'avvenuta alienazione di detti beni, non è possibile la chiesta sestituzione, condannare solidalmente le Amministrazioni stesse a pagare alla suddetta parrocchia la somma di lire 150,008 in capitale, corrispondente al valore effettivo e reale dei beni stessi da ritirarsi e rinvestirsi a favore della medesima nei modi di legge, o quella maggiore o minore somma che possa risultare dovuta per detto titolo. L'attore chiedeva inoltre in proprio il pagamento dell'interesse legale sul valore dei beni da determinarsi dal Tribunale, a far tempo dal 1° giugno 1862, giorno del decretato regio *Placet*, detrazione fatta della somma ad esso pagata a titolo di congrua dall'Amministrazione del

Fondo pel culto, ed esclusa ogni altra detrazione, con più gli interessi di mora sulla somma che risulterà a suo credito per detto titolo dal giorno della giudiziale domanda, con tutte le altre conseguenziali o diverse pronunzie e dichiarazioni di ragione, spese rifuse e in quanto altro di ragione.

Nelle more del giudizio intervennero proposte di transazione anco da parte della Direzione del Fondo pel culto, ma nulla essendosi potuto concordare e concludere, finalmente la causa fu portata alla decisione del Tribunale nella pubblica udienza del dì 8 luglio 1892, nella quale il patrocinio dell'attore concluse all'uopo per l'ammissione di una perizia giudiziale sul valore dei beni controversi.

Il patrocinio erariale concluse dal suo canto in tesi, per la reiezione di tutte le avverse domande; in ipotesi « ivi - Lasciando e rimettendo ogni pronuncia alla giustizia del Tribunale », che con sentenza 29 luglio-7 agosto 1897, avendo in sostanza ritenuta l'assoluta carenza di ogni diritto dell'attrice parrocchia e conseguentemente anche del parroco, ne respinse assolutamente tutte le domande, colla condanna in tutte le spese ed onorari di giudizio.

Avendo contro tale sentenza l'attore, in proprio e nella suddetta rappresentanza, interposto appello innanzi a questa Corte e portata la causa a discussione, le parti presero rispettivamente le conclusioni superiormente riferite.

Diritto. — Considerando che l'azione istituita dal parroco don Ferdinando Borghini contro le convenute Amministrazioni è sostanzialmente diretta a far determinare i diritti che alla parrocchia di S. Andrea Apostolo in Viareggio possono competere sul controverso patrimonio indemaniato.

La domanda proposta innanzi ai primi giudici, procede nel concetto assoluto e radicale, che detto patrimonio abbia sempre spettato e spetti interamente ed esclusivamente alla sola parrocchia, e che il soppresso convento non ne avesse che l'amministrazione ed anche il godimento, per quella porzione di rendita che sopravanzasse dopo di aver provveduto al conveniente mantenimento della parrocchia e a tutto quanto appartiene al culto e all'esercizio dell'ufficio parrocchiale. Quindi la domanda in rivendicazione totale dei beni, o del loro valore.

Considerando risultare dagli atti che, prima ancora che la causa fosse portata a discussione innanzi al Tribunale, intervennero trattative e proposte dal canto della stessa Direzione del Fondo per il culto dirette ad offrire alla controparte il riparto della rendita, valutata in una nota della Direzione in L. 4,393.65, in due parti eguali.

E, poichè tali trattative di transazione non approdarono, e la causa si dovette discutere innanzi all'autorità giudiziaria, è cosa ben degna di nota, che l'egregio patrocinio erariale nella sua Comparsa conclusionale presentata ai primi giudici con equo e temperato criterio, così si esprime: « ivi - Le Amministrazioni convenute fondando sui documenti della causa la loro tesi, dicono che al parroco don Borghini attore non spetta l'azione per rivendicare l'intero patrimonio monastico ».

Evidentemente quell'egregio patrocinio in quella sua Comparsa, si mostra preoccupato dal concetto che se il diritto della parrocchia non poteva affermarsi con tutta quella assolutezza di formula e di sostanza, peggio ancora per avventura sarebbe stato negarle ogni diritto; e adombra così il presentimento e prevede che per avventura nell'interesse della parrocchia qualche altra istanza subalterna potrebbe essere proposta, alla quale sarebbe difficile contrastare.

Talchè concluse, nella ipotesi, di una istanza subordinata avversa, o almeno come possibile, non già che qualunque istanza anco diversa o minore fosse respinta, come si fa ognorachè il convenuto si sente tranquillo sulla assoluta mancanza di ogni diritto dell'attore, ma apparve prudente o discreto a segno tale, da rimettersi in quello previsto evento alla giustizia del Tribunale.

Senonchè questo, nella sua sentenza, procede con criteri assai più assoluti di quelli cui pareva in date ipotesi ispirarsi la difesa dell'Erario.

Osserva il Tribunale, che coll'Ordine sovrano del 28 dicembre 1839, è conceduta all'Ordine dei Servi di Maria, per la comunità religiosa anzidetta, la chiesa nonchè la proprietà dei capitali, rendite e stabili descritti in un prospetto annesso.

Che colla successiva Ordinanza del 9 marzo 1840, fu semplicemente disposta una sostituzione di beni a quelli di già assegnati.

Che a queste regie provvisioni, ogni altro atto e titolo che ne dipende deve essere subordinato.

Che quindi è chiaro nel tema, come di beneficio parrocchiale, non sia menzione in alcuno dei prodotti documenti, e che codesto supposto beneficio parrocchiale non ebbe mai vita autonoma, nè patrimonio proprio.

Si trattò dunque, osserva il Tribunale, di dotazione fatta al convento coll'onere di sopportare le spese della parrocchia da istituirsi.

E che se è innegabile che in codesto onere è succeduto il Demanio che s'impossessò dei beni, e per esso il Fondo per il culto, è vero altresì (così prosegue a dire e conclude il Tribunale), che tale obbligo il Demanio adempie collo assegno nella misura legale della congrua al parroco di S. Andrea, come a tutte le altre parrocchie conventuali, e che legittimamente di detti beni si prese possesso dall'Amministrazione.

A fronte di codesto radicale conflitto di idee, le questioni che si elevano nella causa e che la Corte deve risolvere sono le seguenti:

I. Può ammettersi, come con formula assoluta sostenne in primo grado l'attore, e come pur persiste a sostein linea principale anco in questa sede, che i beni controversi costituissero dotazione non già della comunità religiosa soppressa, bensì ed esclusivamente della parrocchia di S. Andrea Apostolo ad essa affidata?

II. Data la negativa, sarebbe mai permesso trascendere alla conclusione diametralmente opposta, e vale a dire che la controversa dotazione appartenesse in proprietà al solo monastero soppresso?

III. Quando pur ciò potesse ammettersi, sarebbe perciò da considerarsi inammissibile la subalterna conclusione formulata in questa sede dalla parte appellante?

IV. Data la proponibilità ed ammissibilità in questa sede della conclusione ipotetica messa innanzi dalla parrocchia, come sarebbe a provvedersi in merito alla conclusione medesima?

Sulla questione prima. — Considerando come per verità, a primo aspetto, possa affacciarsi come assunto singolare e persino strano quello della parrocchia, che cioè l'intera dotazione ad essa soltanto abbia appartenuto ed appartenga, mentre nelle surriferite sovrane Ordinanze è detto che la nuova chiesa è concessa all'Ordine dei Servi di Maria affinchè vi ripristini e stabilisca una comunità religiosa del suo istituto e che all'Ordine stesso dei Servi di Maria per detta comunità religiosa è pur conceduta la proprietà dei capitali, rendite e stabili descritti e indicati nel prospetto unito alle Ordinanze medesime.

E pur nondimeno la Corte fermamente ritiene che, qualora fosse forza scegliere fra i due opposti assunti, quello che si sostiene nell'interesse della parrocchia sarebbe sempre assai preferibile all'altro di negazione assoluta del diritto della parrocchia, cui, persino varcando i più modesti confini cui pareva accennare la difesa erariale, avvisò di doversi ispirare l'appellata sentenza.

Per verità, nello interpretare così le leggi come ogni altra specie di disposizioni dell'autorità pubblica o dei privati, è impossibile raggiungere la verità ognorachè, invece di abbracciar l'atto nell'intiero suo contesto, si fermi l'attenzione soltanto a questa o quella espressione dell'atto, isolandola da tutto il rimanente.

Peggio poi, qualora non si faccia il debito conto della causa e dello scopo

principale che si volle raggiungere con quella determinata disposizione.

Cotali criteri di intelligenza e di interpretazione degli atti, i quali del resto sono dettati dal semplice buon senso, sono di sì suprema importanza, da esser raccomandati in infiniti luoghi delle classiche fonti del diritto, con quelle incisive e severe formule, la cui sovrana eccellenza potè essere in ogni tempo ammirata, ma mai imitata e molto meno raggiunta. E' così che nella *legge 24*, Dig. *de leg.* è scritto: « Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere ».

E alla *L. 5 Cod. eodem.* « Non dubium est in legem committere, eum qui verba legis amplexus, contra legis insistitur voluntatem ». Peggio ancora se neppure si abbracci (come purtroppo avvenne nel caso) l'intero contenuto litterale della disposizione, al punto da non aver fatto nemmeno la elementare osservazione, che la proprietà vera e propria non si intende senza la libera disponibilità della cosa e che di conseguenza, essendosi detto nell'Ordine sovrano che la proprietà si dava alla comunità religiosa, ma in modo d'averle imposto l'onere perpetuo d'impiegare la massima parte delle rendite a beneficio della parrocchia e nello esercizio delle funzioni parrocchiali intimamente connesse colle spese di culto, è troppo agevole intendere che la proprietà non era data *pure et simpliciter*, ma con tale modo inerente, da alterare profondamente la stessa nozione essenziale della proprietà, riducendola pel convento, in gran parte almeno, ad una amministrazione da gerirsi in perpetuo in pro' dell'unito ente autonomo, e vale a dire della parrocchia.

Ma più che altro interessa avere ognora presente il salutare insegnamento di Paolo, che alla *Leg.* 19. *Dig. ad exhib.*, autorevolmente ammonisce: « ivi - non oportere ius civile calunniari, neque verba captari, sed qua mente quid diceretur, animadvertere convenire ».

Ora, venendo al concreto, è importantissimo nella causa osservare, come già più volte saviamente fece rilevare l'egregia difesa della Parrocchia, che allorchè sopravvenne la domanda dei Frati Serviti per essere ripristinati, già antecedentemente il Principe, aderendo alle ripetute rimostranze dell'autorità ecclesiastica, aveva stabilito di edificare in Viareggio una nuova chiesa al fine che vi fosse eretta una nuova parrocchia, ravvisata oramai necessaria ai bisogni spirituali di quella popolazione, e già la edificazione della nuova chiesa non era lontana dal suo compimento.

Fu in questo stato di cose che sopravvenne la domanda dei Padri Serviti modestamente diretta, come è detto in un documento officiale firmato *Di Grazia*, del 28 marzo 1840, ad ottenere la nuova chiesa di Viareggio e l'amministrazione di quella nuova parrocchia.

In sostanza dunque, i Padri Serviti si rivolgevano al Sovrano, rappresentandogli, che la nuova comunità religiosa, che di essi si sarebbe formata accogliendo le loro istanze, sarebbe stata mezzo ed organo efficacissimo per attivare, e con pienezza di effetti, esercitare la cura di anime nella nuova parrocchia, che si era deliberato d'istituire. E non fu che in questa veduta, o certo fu principalmente in questa veduta, che il Sovrano fece buon viso alle loro preci; imperocchè la erezione della nuova parrocchia era e rimaneva l'obiettivo, lo scopo precipuo che si voleva raggiungere, nè mai poteva cadere in mente alle due potestà, che agivano di pieno accordo, di porre al luogo della parrocchia, ente perpetuo ed indefettibile, il convento, ente soggetto a troppe vicissitudini, e sarebbe assurdo immaginare, che si fosse voluto abbandonare la parrocchia alle incerte sorti avvenire di una corporazione religiosa. Si potrebbe dunque pensare, che intanto venisse accolta la domanda dei frati, in quanto si fosse considerato, che mentre se ne esaudivano i voti, l'opera loro sarebbe al fine della cura d'anime in vista della quale volevasi istituire la nuova parrocchia. Che quindi la Chiesa fosse ai monaci concessa, e la dotazione

assegnata non per la comunità religiosa, ma per la chiesa e per la parrocchia, cui era detta comunità chiamata a servire, per modo che, soppresso poscia il convento, e posto perciò questo nella impossibilità d'ora innanzi di curare lo adempimento del fine, che stava in cima ai pensieri delle due autorità, la proprietà del patrimonio, assegnata al convento non per sé, ma per la parrocchia, in favore di questa si risolvesse, sì chè il Demanio non avesse diritto d'impossessarsene in alcuna parte, ma dovesse invece lasciarlo a libera disposizione di chi rappresentasse la parrocchia, sotto la vigilanza e tutela della superiore autorità ecclesiastica.

E per verità, da questo punto di vista conviene riconoscere, che la domanda di rivendicazione totale dei beni, contenuta nel libello introduttivo di questa causa, è ben lungi dal presentare quel carattere li stranezza, che forse al primo superficiale esame vi si potrebbe riscontrare.

Nondimeno la Corte non crede si possa arrivare fino a questo punto. Imperocchè è certo, che il Duca di Lucca, provvedendo sulla domanda dei Padri Serviti, pur mantenendo fermo ed inalterato il suo primitivo e principale disegno di fondare o dotare la nuova parrocchia, volle in pari tempo fondare e dotare anche il convento, come anche si argomenta dalla cospicua entità della assegnazione, che massime in quei tempi sarebbe apparsa eccedente e sproporzionata, qualora si fosse inteso di dotare la sola parrocchia. E papa Gregorio XVI, nel surriferito Breve, mentre encomiò la pietà del Duca, in quanto rivolta a dotare la città di Viareggio di una parrocchia reputata ormai indispensabile stante l'aumento della popolazione, approvò del pari e lodò che venisse ripristinata nel territorio del Ducato, una casa religiosa dei Padri Serviti, rammentando che i Romani Pontefici « ivi » « Singulari benevolentia religiosas familias prosequi, earumque decori atque utilitati prospicere merito atque optimo iure semper existimarunt ». Se pertanto è innegabile che il convento sorse principalmente in correlazione alla nuova parrocchia, che doveva essere e fu indi a poco canonicamente eretta, e che esso convento era chiamato a reggere ed amministrare, è parimente certo, che quella religiosa corporazione non fu assunta quale mero strumento ed organo per la attivazione ed esercizio della parrocchia, ma ebbe pure ragione di fine a sé medesima, formò ente separato e distinto dalla parrocchia, e, come tale, doveva pure compartecipare nella proprietà della dotazione.

La istanza e conclusione principale della parte appellante non può dunque essere accolta.

Sulla questione seconda. — Considerando, che non perciò, ed anzi molto meno, potrebbesi far plauso al radicale assunto contrario ritenuto dal Tribunale. Il quale è venuto nel concetto, che non vi fosse stato mai, e non vi fosse « ivi - un benefizio parrocchiale di S. Andrea avente giuridica personalità distinta e separata da quella del convento, e con patrimonio proprio, il quale abbia potuto essere *aeque principaliter* unito al convento medesimo. »

Così argomentando, i primi giudici si misero nella impossibilità di risolvere rettamente la controversia. — Prima di indagare se vi fosse, o non, un benefizio parrocchiale di S. Andrea, dovevano avanti tutto domandarsi se vi fosse oppure no la parrocchia di S. Andrea Apostolo, instituita e canonicamente eretta nella città di Viareggio.

E avrebbe bastato allora dare uno sguardo alle provvisioni sovrane, al breve pontificio, e ai decreti di canonica erezione della parrocchia, coi quali non si fece che dare esecuzione a ciò, che dal Principe, d'accordo colla autorità dell'Arcivescovo di Lucca, era stato preordinato, e dalla suprema potestà ecclesiastica approvato e sancito, per doverne necessariamente inferire, che come vi era, non già un mero e pretto onere subiettivo nel convento di cura d'anime, ma la vera e propria parrocchia e chiesa parrocchiale, quale ente morale e per-

sona giuridica di per sè stante, così vi doveva pur essere, come di fatto vi era, anche il benefizio parrocchiale, che naturalmente era costituito da una quota, sia pure indeterminata, ma sempre determinabile, dei beni formanti il soggetto della dotazione. — Perciò appunto il Pontefice nel suo breve, autorevolmente fissando il senso e la portata delle ducali ordinanze, rilevava, che il principe, ad *illius Templi et Coenobii* (non adunque del solo Cenobio, ma prima ancora e principalmente della parrocchia e della chiesa parrocchiale) *dotem costituendam, varios fundos attribuit, cujus redditu, eiusdem Coenobii ac Templi tuitioni, ac paroeciae impendiis ferendis, ac religiosi Ordinis pro alumnis alendis consuli possit.*

Con rettissimo ed esatto concetto, pertanto, è scritto nel decreto arcivescovile di canonica istituzione ed erezione della parrocchia, essere stato quel compendio di beni, « ivi - da Sua Santità il regnante Sommo Pontefice, assunto a dotazione, tanto del suddetto convento dei reverendi Padri Serviti, quanto della nuova parrocchia, da smembrarsi ed erigersi con la nostra autorità, e per la sicurezza e dotazione della parrocchia medesima. »

Basta adunque fissare un po' l'attenzione sullo insieme delle ben chiare resultanze dei documenti prodotti in atti, per dover ritenere, che il compendio dei fondi, capitali e rendite, di cui integralmente s'impossessò il Demanio, per una quota parte, che fino da allora avrebbe dovuto stralciarsi e separarsi, costituiva la dotazione della parrocchia attrice.

Sotto tale rapporto, la causa attuale non differisce dalle tante altre delle parrocchie di Toscana, che furono recentemente decise dai Tribunali e dalle Corti; imperocchè se in quegli istrumenti di assegne ai conventi leggevasi una letterale clausola di attribuzione di una parte, benchè indeterminata, dei beni alle parrocchie unite, ciò rendevasi opportuno, e fors'anco necessario, in quanto in tutti in quei casi non ricorreva, come invece ricorre nell'attuale, l'elemento sostanzialissimo, di provvisioni sovrane e di decreti dell'autorità ecclesiastica, che contemporaneamente al convento, fondarono ed eressero la parrocchia come ente morale autonomo distinto e principale, cui la comunità religiosa doveva principalmente servire, e che necessariamente doveva trovare la propria dotazione nello stesso patrimonio complessivamente assegnato.

Senonchè, mal si comprende come e perchè, a fronte della irrevocabilmente avvenuta alienazione dei beni, mentre in tutti gli altri casi si convertì e concretò la domanda in quella di un'annua perpetua prestazione alla parrocchia in luogo dei beni alienati, nel caso presente invece si fosse pensato di chiedere parte ed anzi l'intero capitale della dotazione.

Ritiene però la Corte, che bene e legittimamente si sarebbe potuto dalla attrice parrocchia chiedere e concludere per un annua perpetua prestazione, non semplicemente come adeguata corresponsione dell'onere incombente al soppresso monastero, onere trasferitosi nel Demanio e nel Fondo per il culto, ma secondo il modo tenuto in tutti gli altri casi, quale surrogato della comproprietà indivisa di quei beni realmente spettante alla parrocchia. Imperocchè non regge nel caso, nè il concetto di attribuzione esclusiva dei beni alla parrocchia, e nemmeno sta e regge che, qualora la parrocchia abbia a soccombere in codesto suo radicale assunto, si avesse perciò a trascorrere all'altro concetto opposto di esclusiva attribuzione dei beni al convento, sia pure coll'onere di fare una adeguata perpetua prestazione alla parrocchia; — mentre se troppo sconfinato è il primo concetto, nemmeno il secondo sembra esattamente corrispondere alla verità obiettiva delle cose, e vero è invece, che la assegnazione dei beni in proprietà fu fatta in contemplazione di entrambi gli enti.

Sulla questione terza. — Considerando, che la conclusione subordinata presa in questa sede dal patrocinio della parrocchia, si fonda nel concedere ciò che si sarebbe potuto anche non concedere, e vale a dire che, pur essendosi

coi surriferiti provvedimenti fondata anche la parrocchia, si fosse però dotato il solo convento. Ma anco in tale ipotesi, bene e giustamente osserva la difesa della parte appellante, che a carico della corporazione religiosa, ora rappresentata dalle convenute Amministrazioni, sarebbe stato imposto almeno l'onere principalmente del servizio della cura delle anime, che comprende le molteplici spese occorrenti pel sacro culto e funzioni parrocchiali, che ai precisi e testuali termini dei Ducali ordini del 28 decembre 1839 e del 4 marzo 1840, ivi, dovranno rimanere a tutto carico della predetta comunità religiosa.

Quindi è, che la parrocchia in questa ipotesi conclude perchè le venga almeno assegnata una adeguata e proporzionata perpetua prestazione annua a carico delle appellate Amministrazioni.

Considerando, che non è possibile dubitare della proponibilità ed ammissibilità in questa sede di tale conclusione subordinata.

L'avverso patrocinio, che ben comprende, e ben mostrò di comprenderlo fino dal giudizio di prima istanza, quando, velatamente, ma in maniera abbastanza trasparente, vi accennava come a cosa da prevedersi, di non poterla contraddire in merito, cerca di sottrarsene sostenendo:

Che è domanda nuova improponibile in sede di appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 490 del Codice di procedura civile.

Che questa domanda si fonda sopra una diversa causa *petendi*, e che quindi dà vita ad una causa nuova.

Su ciò per altro la Corte, che non ravvisa seria una siffatta proposizione, non spenderà che pochissime parole.

La domanda di che trattasi, è una mera subordinata, moderatrice della domanda principale, e basata anch'essa sugli stessi identici titoli, parimente capaci di fornire fondamento, se non alla domanda dell' intero capitale, certo a quella di una congrua perpetua prestazione. Domanda quindi, che, anco a fronte del libello introduttivo di lite, come avrebbe potuto proporsi ai primi giudici, (al punto che ciò mostrò di avere fino da allora ben preveduto l'egregio patrocinio erariale) così egualmente è proponibile innanzi al magistrato di appello, per la virtù e forza devolutiva dell'appello medesimo.

E ciò molto più in quantochè l'appellata sentenza, avendo radicalmente disconosciuto e negato la esistenza della parrocchia come ente autonomo, avrebbe implicitamente investito e pregiudicato anco cotesta subalterna istanza. Basterà, per chiudere cotesto punto di esame, riferire le parole della Suprema Corte di Torino nella sentenza 3 aprile 1888, in causa Antona-Traversi e Geranzani:

« ivi - Attesochè sia concorde la dottrina e la giurisprudenza nel ritenere, che le nuove controversie non espressamente trattate in primo grado, possono accamparsi in appello se erano già virtualmente comprese nel soggetto del giudizio determinato dalle conclusioni spiegate da ambe le parti, e che, quali domande nuove non proponibili in secondo grado, debbono considerarsi solo quelle che in nessun modo potevano essere colpite dal giudicato ».

Sulla questione quarta. — Considerando, esser certo, che detratta dalla complessiva rendita la spesa del mantenimento di undici membri componenti la soppressa corporazione religiosa, dei quali dai documenti si apprende, che ben cinque erano adibiti in servizio della parrocchia, tutto il rimanente per l'espresso disposto dell'Ordine sovrano e del Breve pontificio doveva essere erogato in beneficio della parrocchia.

I beni assegnati ammontavano nel loro complesso a L. 113,059,12 e si ravvisa conveniente muovere da questo punto certo, senza preoccuparsi di possibili aumenti o diminuzioni, non provate e più o meno problematiche, ed incerte. - Al cinque per cento si avrebbe l'annua rendita di L. 5,650 ripartibile in proporzione fra il convento e la parrocchia.

Qui dunque non potrebbe attingersi retto criterio di liquidazione dalle assegnazioni disposte in altri casi, i quali si

nel rispetto della importanza della parrocchia, come in quello della entità dei beni assegnati appaiono troppo diversi dall'attuale, in cui si conclude per una cifra elevantissima, che davvero non può essere ammessa, poiché sorpassando essa l'intiera rendita, si riuscirebbe per tal maniera, sotto forma di rendita, a conseguire l'aggiudicazione dell'intiero patrimonio assegnato.

Alla prodotta nota di spese annuali, devesi aver riguardo, compatibilmente però colla entità della complessiva assegnazione, dalla quale poi devesi dedurre la parte di reddito, che congruamente possa rappresentare la quota di dotazione già di pertinenza del monastero, ed ora passata nel Fondo pel culto, ovvero devesi cominciare dallo attribuire sul modo al monastero, e per esso al Fondo pel culto, la intera rendita del patrimonio, supponendolo tutto assegnato al monastero, detratta però la parte cospicua e maggiore di rendita, che lo stesso monastero era perpetuamente obbligato a spendere in beneficio della parrocchia, tenuto conto per un verso che undici frati dovevano mantenersi con la rendita di detta assegnazione, e per l'altro che codesto mantenimento rappresentava pure la rimunerazione del servizio che la comunità religiosa doveva prestare e prestava, principalmente nella cura delle anime, rimunerazione il cui diritto è oggidì passato nel parroco *pro tempore*, come a suo carico è passato l'ufficio.

E poichè a siffatta ripartizione e determinazione deve necessariamente presiedere l'equo e prudente arbitrio del magistrato, la Corte, ad ogni cosa e ad ogni elemento di valutazione avuto il debito riguardo, risolve di determinare e fissare nella somma di lire tremilacinquecento l'annua perpetua prestazione, che con tutti gli oneri e pesi inerenti alla parrocchia, e al netto unicamente dalle sole tasse, dovrà corrispondersi alla appellante parrocchia, condannandovi solidalmente entrambe le Amministrazioni convenute; perocchè, mentre l'Amministrazione del Fondo pel culto, potrebbe anco col tempo venir meno, la parrocchia è d'altronde in diritto di essere in perpetuo garantita pure verso il R. Demanio, che apprese ed alienò l'intiero compendio di beni, pur credendosi per legge autorizzato a colpirli e diminuirli con straordinarie imposizioni, laddove invece, o per una quota parte della loro sostanza, o per lo meno per una cospicua parte della rendita corrispondente, spettavano ed appartenevano in perpetuo ad una parrocchia.

Considerando, che le pedisseque domande per annue prestazioni arretrate, interessi dal dì della domanda, nonchè in relazione al locale rilasciato per abitazione parrocchiale, altro non sono che sequele della conclusione subordinata che si accoglie, salvo che si modera nel rispetto della misura.

Considerando circa alle spese dell'intiero giudizio, che stante la soccombenza della parrocchia nella conclusione principale, e la soccombenza delle Amministrazioni nella subordinata, l'accoglimento della quale importa in sostanza che si fa diritto al gravame, ed equivale al riconoscimento nella parrocchia d'importanti diritti sui detti beni dalla sentenza appellata onninamente disconosciuti e negati, ed anche avversariamente non riconosciuti, si crede perciò di provvedere come appresso.

Per questi motivi, la Corte accoglie l'appello, ecc.

Appello di Venezia.

24 febbraio 1898.

Pres. Federici, P. — *Est.* Gallotti.

Mensa vescovile di Vicenza c. *Finanze.*

Manomorta (tassa di) — Deduzione della quota di annuo concorso — Inammessibilità — Spese di amministrazione — Prova.

Spese giudiziali — Condanna — Azione istituita nell'interesse dell'ente.

Nella liquidazione della tassa di manomorta non deve il reddito della Mensa ve-

scovile o di altro beneficio ecclesiastico essere depurato dalla quota di annuo concorso (1).

Neppure deve essere depurato dalle spese di amministrazione, quando queste non siano rigorosamente giustificate, non essendo ammessibile a riguardo dei titolari dei benefici la deduzione dell' 8 per cento per tali spese, stabilita a favore dei subeconomi.

Non è circostanza che esime dalla condanna alle spese giudiziali quella che il Vescovo od altro investito del beneficio non ha agito per interessi personali, ma per curare la integrità delle rendite beneficiarie.

Ritenuto che S. E. mons. Antonio Feruglio Vescovo di Vicenza, mediante citazione in data 18 agosto 1896, conveniva l'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari (Intendenza di finanza di Vicenza) dinanzi il Tribunale civile e penale di Vicenza in giudizio sommario autorizzato, perchè avesse a giudicarsi:

1° Doversi dedurre dalla liquidazione della tassa di manomorta dovuta dalla Mensa vescovile di Vicenza la quota di concorso da pagarsi al R. Erario e le spese di amministrazione ritenute nell'8 per cento.

2° Dovere la R. Finanza restituire la somma di L. 1357,33 quale importo in più pagato a titolo d'imposta di manomorta per le rate semestrali scadute nel giugno e dicembre 1895, e giugno 1896, oltre a quanto in più dovesse pagare per le rate future.

3° Condannarsi la convenuta Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

Che a fondamento della proposta domanda l'attore premetteva che la R. Finanza di Vicenza, nell'atto di accertare il reddito della Mensa vescovile per la tassa di manomorta, lo fissava in annue L. 44980, non tenendo calcolo d'alcuna deduzione fra quelle esposte nella denuncia.

Che per ciò egli notificò alla R. Intendenza la protesta e diffida 15 novembre 1895, per riservarsi ogni creduta ragione.

Che in seguito a ricorsi presentati alla locale Intendenza ed al Ministero di grazia e giustizia, il reddito imponibile di manomorta venne ridotto a L. 40620, avendo ammesso alcune passività, ma rifiutandosi, fra l'altro, di detrarre la quota di annuo concorso che la Mensa medesima attualmente corrisponde al Fondo per il culto nella somma di L. 15413,33, non che le spese di amministrazione nella somma di 3438,39, in ragione dell' 8 per cento sugli importi dei canoni decimali e livellari.

Che conseguentemente fatto il calcolo dell'ammontare della tassa di manomorta, egli ebbe a pagare alla R. Finanza L. 1357,33, in più per questa tassa per i semestri scaduti nel giugno 1895, e giugno 1896.

Che non avendo ottenuto alcuna deduzione coi reclami avanzati in via amministrativa, ai sensi e per gli effetti del regolamento 13 settembre 1874, intendeva ricorrere alle vie giudiziali, perchè la omessa deduzione sia della tassa di quota di concorso, sia delle spese di amministrazione viola le disposizioni delle leggi 21 aprile 1862, 7 luglio 1866, 13 settembre 1874, e del regolamento approvato con R° Decreto 25 settembre 1874, n. 2199.

Che comparse le parti alla udienza stabilita per la discussione, insisteva l'attore nelle conclusioni di che in citazione, e per la convenuta R. Amministrazione si domandava la rejezione delle altrui domande siccome contrarie alle disposizioni di legge, e la rifusione delle spese.

Che il Tribunale, con sentenza 18 marzo 1897, respinse definitivamente la domanda attrice relativamente alla dedu-

(1) Questa sentenza è passata in cosa giudicata, non avendo il Vescovo creduto di proporre ricorso. Avremmo assai desiderato che la Corte Suprema avesse potuto pronunciarsi sulla controversia, sembrandoci troppo evidente l'errore di non considerare *aes alienum*, per la liquidazione della tassa di manomorta, quanto una parrocchia, una Mensa vescovile od altro beneficio paga all'Amministrazione del Fondo pel culto per quota di annuo concorso; veggasi lo studio: *La deduzione della quota di annuo concorso nella liquidazione della tassa di manomorta* (vol. in corso, p. 577).

zione della quota di concorso e conseguentemente la domanda per restituzione della somma di L. 1,357.23. Respinse allo stato degli atti la domanda di deduzione delle spese per esazione di decime e livelli, rimettendo in termine la Mensa vescovile a riprodurre la domanda stessa presso la R.ª Finanza pel periodo di accertamento in corso, giustificando le passività a dedursi e condannò l'attrice Mensa nelle spese della lite a favore della convenuta Amministrazione, liquidate in L. 227, nonchè in quelle della sentenza, sua spedizione, registrazione e notificazione.

Che da tale sentenza si rese appellante l'attore mediante citazione 10 aprile 1897 davanti questa Corte, insistendo nelle domande di primo giudizio. E costituito il giudizio, alla udienza hanno le parti prese per mezzo dei loro procuratori le conclusioni sovra inscritte.

Ritenuto che, per la decisione della controversia che divide le parti, due sono le questioni che si presentano a risolvere:

1.° Se la tassa di manomorta sia a liquidarsi sul reddito della Mensa depurato dalla quota di concorso.

2.° Se nella liquidazione della tassa di manomorta si abbiano a dedurre le spese, nella misura dell'8 0[0 per la esazione dei canoni decimali e dei livelli spettanti alla Mensa.

Considerato, sulla prima questione, che a termini dell'art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, è imposto sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso nelle porporzioni ivi determinate da prelevarsi sul reddito netto. Ed è detto che per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno eseguite le basi, i modi e le norme delle leggi e regolamenti relative alla tassa di manomorta: e che, oltre le deduzioni ivi determinate, non se ne ammettevano altre che quelle della tassa di manomorta.

Che la ragione precipua dell'anzidetto disposto di legge fu quella di far concorrere gli enti e corpi morali in esso specificati, come la parola del legislatore lo manifesta, a sollievo di altri enti e corpi morali ecclesiastici meno forniti di beni, lasciando così alle rendite prelevate per la quota di concorso quello scopo di culto, al quale erano sostanzialmente destinate.

Che la stessa disposizione di legge chiaramente insegna che la quota di concorso non deve essere detratta dalla rendita dell'ente se non dopo che sia stato sulla medesima liquidata la tassa di manomorta, poichè allora si procede alla determinazione di quella, quando questa è già dedotta.

In altri termini, dice la legge, che la quota di concorso vuole essere determinata sul reddito netto, detratta l'imposta fondiaria, detratte le riparazioni (art. 2, legge 21 aprile 1862), detratta la tassa di manomorta.

E la dottrina e la giurisprudenza vi aggiunsero nelle detrazioni pure le spese d'amministrazione e tutto quanto può essere considerato un *aes alienum* di conformità alla massima *bona non intelliguntur cuiusque, quae deducto aere alieno supersunt.*

Vano è dunque ricorrere, come fa la difesa della Mensa vescovile, ad argomenti che si infrangono contro la ragione e l'espresso disposto della legge, per sostenere che la quota di concorso debba dedursi dalla rendita per la liquidazione della tassa di manomorta e per essere una imposta e per essere una passività a favore di terza persona.

Ora la quota di concorso non è mai imposta, perchè per la legge è una erogazione delle rendite dell'ente morale ai fini dell'ente medesimo e deve essere pagata non all'Erario dello Stato, ma al Fondo per il culto, che ha personalità giuridica propria da non confondersi con quella dello Stato e perchè manca della caratteristica di ogni vera imposta, di servire ai bisogni generali dello Stato, che delle imposte dispone a sua volontà, mentre la quota di concorso ha e mantiene i fini stessi pei quali ebbe vita l'ente, dal cui patrimonio viene detratta

per esservi erogata nei modi più convenienti e più opportuni quali le mutate condizioni dei tempi ed i bisogni del culto lo richiedono.

Che il volere dire che la quota di concorso sia una imposta, perchè la legge la impone, ciò deducendo dalla parola della legge stessa 7 luglio 1866, che dice: Sarà imposta sugli enti morali etc., una quota di concorso, è in verità un pretendere che sia a considerare una imposta tutto ciò che la legge impone, lo che è tanto manifestamente erroneo che non abbisogna di dimostrazione.

Nè più vale l'argomento desunto dall'art. 21 della legge 15 agosto 1867, il quale si ritorce contro l'appellante, imperocchè a parte la questione se fra i privilegi da detto articolo stabiliti a favore del Fondo pel culto vi sia compreso anche quello del *solve et repete*, siccome afferma l'appellante, è ovvio il riflesso che quell'articolo parla di crediti e non di imposte, e se i crediti del Fondo del culto fossero imposte, non vi sarebbe stato bisogno di quel disposto di legge per munirli dei privilegi fiscali per la loro riscossione.

Che altro argomento sempre a dimostrazione della propugnata tesi l'appellante vorrebbe dedurre dall'art. 35 della legge succitata 7 luglio 1866, ove è detto che sono devolute allo Stato gli avanzi delle rendite ivi contemplate. Ma l'argomento non regge, perchè ivi non si contemplano le rendite provenienti al Fondo pel culto, delle quote di concorso che la legge gli assegna, ivi trattasi delle rendite dei corpi morali soppressi, i cui beni passarono al Demanio, e per le quali al Fondo per il culto non sono ivi attribuite che funzioni amministrative di liquidazione, non già delle rendite proprie del Fondo per il culto, le quali tutte vogliono essere erogate da lui a scopo di culto.

Infatti, dato che i tre quarti delle rendite dei beni degli enti soppressi passino al Fondo per il culto allo scopo specifico del pagamento delle pensioni ivi determinate, e rimangano destinate ad entrare nelle casse dello Stato dopo il raggiungimento dello scopo, il Fondo per il culto dovrà tenerne una contabilità distinta e non sarà mai possibile che in tali casse possano passare a confondersi quote di concorso che fanno parte del patrimonio generale del Fondo per il culto e non di quella fonte speciale di cui il Fondo per il culto non ha in sostanza che l'amministrazione.

Che meno fondata è a ravvisarsi l'osservazione che facendo pagare la tassa di manomorta sul reddito della Mensa senza la deduzione della quota di concorso, questa parte di reddito verrebbe colpita dalla tassa stessa più volte, cioè nelle mani della Mensa, in quelle del Fondo per il culto e poi ancora dei percipienti gli assegni da questo.

Imperocchè, così argomentando, dimenticasi che ciascuno degli enti morali ha una vita propria ed un patrimonio proprio e che la tassa di manomorta è un surrogato della tassa di successione, alla quale tassa devonò pertanto soggiacere le singole individualità per i beni di cui si trovano provvisti.

Che la giurisprudenza invocata dall'appellante Mensa non appoggia menomamente la tesi da lei propugnata, perchè svolta in materie diverse, ed in ispecie la sentenza della Cassaz. Romana 23 marzo 1883, trattandosi in questa di applicazione della tassa di registro per il passaggio d'usufrutto dei beni costituenti la dotazione della Mensa arcivescovile di Napoli, la quale dovevasi necessariamente liquidare su quanto l'Arcivescovo veniva a percepire e non sul reddito della Mensa.

Che nemmeno può la quota di concorso essere considerata quale una passività nel senso propugnato dall' appellante Mensa, poichè, come già si osservava più sopra, è una erogazione della rendita ai fini dell'ente medesimo, per opera di legge sostituitasi alla fondazione primitiva.

Nè argomento in contrario può dedursi dalla obbligatorietà del pagamento della quota di concorso, risolvendosi questa nell'uso dei beni agli scopi ge-

nerali del culto, per i quali sono destinati, onde egli è lo stesso che se l'ente medesimo ne usasse, e veramente, deve dirsi, ne usi al soddisfacimento dei proprî bisogni: usandone quindi nell'adempimento dei fini ed obblighi, per i quali venne creato, non possono questi considerarsi passività a favore dei terzi, ma uso od erogazione delle proprie rendite a proprio vantaggio, secondo la destinazione dell'istituto che mancherebbe alla ragione di sua sussistenza se così non ne usasse: la obbligatorietà esiste dunque nell'interesse proprio e non verso terzi.

In base alle premesse considerazioni deve pertanto concludersi avere il Tribunale ben giudicato in quanto ha, con la sentenza appellata, dichiarato infondata la domanda della Mensa vescovile relativa alla deduzione della quota di concorso.

Considerato, sulla seconda questione, che la controversia tutta si restringe sul punto di vedere se sia da ammettersi la domanda specifica della Mensa vescovile di Vicenza per la deduzione delle spese di amministrazione in ragione dell'8 0[0 sul reddito lordo od in quella minore somma che questa Corte credesse di giustizia, o non debbano quelle spese essere giustificate da opportuni mezzi di prova, siccome ha ritenuto il Tribunale e sostiene l'Amministrazione del Demanio e delle tasse.

Considerato che non è a dubitare che alla Mensa vescovile che pretende la deduzione delle spese di amministrazione del reddito, sul quale deve applicarsi la tassa di manomorta, incomba l'obbligo di giustificare la reale sussistenza delle spese stesse, e non basti affermarle, poichè se questo bastasse sarebbe troppo facile eludere la legge. E d'altra parte, nell'applicazione della tassa di manomorta, vuolsi, quanto alle deduzioni delle passività, prendere norma dalla legge sulle tasse di registro e di successione (art. 53), per cui le passività a dedursi devono essere rigorosamente giustificate da chi le afferma.

Che meno a proposito l'appellante invoca quei trattamenti che disposizioni speciali fanno agli uffici governativi preposti dall'amministrazione dei benefici vacanti, perocchè se è vero che ai subeconomi, durante la vacanza dei benefizii in forza di quelle speciali disposizioni, è corrisposto l'8 0[0 sulle riscossioni, non è questo buon argomento giuridico per far ritenere che a riguardo dei titolari debba pure applicarsi nella liquidazione della tassa di manomorta, ben potendo essere minori o maggiori le spese reali da essi sostenute: ne havvi poi disposizione di legge che dia facoltà al magistrato di pronunziare nella materia in via equitativa. Onde deve riconoscersi il ben giudicato della appellata sentenza anche al riguardo delle spese di amministrazione.

Considerato, sulla questione delle spese del giudizio, che la soccombenza trae seco il carico delle spese; art. 370 codice di proc. civile.

Che nessuna speciale circostanza della causa consiglia di fare eccezione alla regola suddetta. Ne è buona ragione quella di dire che il Vescovo di Vicenza non ha agito per interessi personali, ma per curare la integrità delle rendite costituenti la Mensa, di cui è investito, e resistere a pretese che possano pregiudicare l'interesse dei successori suoi; imperocchè anzitutto doveva la parte appellante riflettere sul chiaro disposto della legge che non ammette dubbio sulla interpretazione nel senso di includere sul reddito della Mensa la quota di concorso per la applicazione della tassa di manomorta, che in tal senso fu mai sempre da oltre trent'anni applicata, e che l'avere agito per interessi non personali non è ragione per fare ricadere sulla parte avversaria l'ingiustizia della mossa azione, nella quale rimase per intero soccombente la Mensa.

Per siffatti motivi, la Corte conferma la sentenza appellata ecc.

Tribunale di Vicenza
19 marzo 1897.

Pres. Boschetti, P. — *Est.* Dall'Oglio.

Mensa vescovile di Vicenza c. Finanze.

Manomorta (tassa di) — Deduzione della quota di concorso — Inammessibilità.

Nella liquidazione della tassa di manomorta non deve il reddito della Mensa vescovile o di altro beneficio ecclesiastico essere depurato della quota di annuo concorso (1).

La R. Intendenza di finanza in Vicenza, amministratrice del Demanio e tasse sugli affari, accertava, pel triennio 1895-1897, il reddito della Mensa vescovile nei riguardi della tassa di manomorta nell'annua somma di L. 45,420.23. La Rev. Mensa vescovile pretende che dovessero dedursi la quota di annuo concorso e le spese di amministrazione in ragione dell'8 0[0, e nulla avendo potuto ottenere nelle vie amministrative, ricorse all'autorità giudiziaria colla citazione sommarizzata 18 agosto 1896. La causa, iscritta a ruolo il 24 agosto, dopo quattro rinvii, venne ampliamente discussa alla orale udienza dell'8 corr. mese, ed i sigg. procuratori delle parti presero le conclusioni che si leggono a capo della presente.

Osserva che sebbene trattasi di una somma inferiore alla competenza del Tribunale, pure la causa vertendo sopra l'applicazione di una tassa, pel chiaro disposto dell'art. 84. n. 1 del Cod. di proc. civile è di competenza del Tribunale adìto.

Osserva che trattandosi dell'applicazione della tassa di manomorta in relazione alla quota di concorso, è necessario esaminare tutte e due le leggi relative, e non soffermarsi troppo alla prima per poi trascurare la seconda legge, come fece nel concreto caso la parte attrice.

Osservato che se è vero che l'art. 1° della legge 21 aprile 1862, n. 587, sulla tassa di manomorta dichiara: « I benefici ecclesiastici sono soggetti ad una tassa proporzionale alla rendita reale », sia altrettanto vero che il legislatore coll'art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, al n. 2°, così si esprime:

« *Arcivescovadi e vescovadi in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma* eccedente etc., devono pagare per la quota di concorso al Fondo pel culto ».

Osservato come quindi gli enti ecclesiastici sieno gravati di due imposizioni distinte, l'una a beneficio del R. Erario, l'altra a beneficio del Fondo pel culto, tutte e due vanno a gravare le rendite del beneficiato, l'una però colpisce la rendita reale, l'altra la rendita netta.

Osservato che se la tassa di manomorta è una vera e propria imposta, la quota di concorso non può dirsi tale nello stretto senso della parola, perchè questa altro non è, nello spirito della legge, che una contribuzione forzosa a carico di quegli enti ecclesiastici che godono lauti beneficî, ad esclusivo vantaggio di altri enti ecclesiastici che hanno la sfortuna di avere ben magri redditi.

Ritenuto però come tale distinzione non abbia quella importanza, nel caso concreto, voluta attribuire dalla parte attrice, perchè oggi si tratta solo di rilevare l'intenzione del legislatore nel dettare l'art. 31 della predetta legge del 1866.

Il legislatore, fortemente impressionato dal fatto, che mentre certi enti ecclesiastici lottano per difetto di rendite colle prime necessità, altri avevano tanti lauti beneficî, escogitò la legge della quota di concorso, in forza della quale gli enti ecclesiastici devono soccorrersi a vicenda.

Ora se tale è la *ratio juris*, egli è certo che il legislatore calcolava le rendite dei beneficî nel momento che ave-

(1) Questa massima fu confermata dalla Corte di appello di Venezia colla sentenza 24 febbraio 1898, che precede.

vano pagato tutte le tasse, imposte e pesi inerenti al beneficio, perchè sarebbe irragionevole il parlare di rendite godute se parte di queste dovessero consumarsi in pagamenti di tasse, essendo troppo ovvio come il beneficiato non possa godere che le rendite che gli rimangono dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi che gli vengono imposti.

Fu esclusivamente per questo motivo che il legislatore, all'art. 31 della detta legge, adoperò la frase *reddito netto*, frase felice, che meglio non potrebbe esplicare l' intenzione del legislatore, il quale volle che la quota di concorso andasse a colpire il reddito netto, cioè quel reddito che residuava dopo aver pagato tutti i pesi e gli oneri proprî dell' ente, tra i quali non può certo escludersi la tassa di manomorta.

Osserva come risulti chiaramente la mente del legislatore, anche se si consideri che mentre la tassa di manomorta venne applicata colla legge del 1862, la quota di concorso è stata imposta colla legge del 1866. Ora il legislatore nel 1866 sapeva che v'era la tassa di manomorta a carico degli enti ecclesiastici che pure andava a colpire le rendite, e tuttavia ordinò che la quota di concorso andasse a colpire il reddito netto, cioè pagato da tutte le precedenti tasse ed imposte.

Osservato come a dimostrare che tale fosse la mente del legislatore vi concorra il chiaro ed esplicito disposto dell'art. 50 del Regolamento approvato col R. Decreto 21 luglio 1866, n. 3070, il quale così si esprime:

« Il Ricevitore del registro, riscontrata l'esattezza delle denunzie e dedotto l'ammontare della tassa di manomorta pagata, propone la liquidazione della tassa di quota concorso ».

Osservato come, dopo ciò, non sia più permesso di dubitare che nell'applicazione della quota di concorso debbasi prima dedurre la tassa di manomorta.

Tutto ciò che è stato detto, fatto e giudicato relativamente alla legge sulla tassa di manomorta non ha e non può avere alcuna forza giuridica nei riguardi delle premesse considerazioni intorno all'applicazione della legge sulla quota di concorso.

Ritenuto pertanto come la domanda della parte attrice debba essere respinta, perchè affatto contraria alla legge ed al relativo regolamento.

Osservato, quanto alle spese di amministrazione, come la R.ª Intendenza di Finanza, riconoscendo avvenuta una irregolarità nelle notificazioni non potesse sostenere irricevibile il ricorso, perchè intempestivo, trovava equo di accordare alla parte attrice la rimessione in termine per produrre tutti quei documenti che ritenesse necessarî a dimostrare che le spese furono effettivamente sostenute.

Osservato che, a fronte di tali conclusioni, non possa il Tribunale accogliere la domanda della parte attrice, tanto più che non offrì alcuna giustificazione per provare che l'8 p. 0[0 per le spese di amministrazione non sia esagerato.

Osservato che, per l'art. 370 Cod. proc. civ., le spese devono andare a carico del soccombente.

Per tali motivi, il Tribunale respinge la domanda della parte attrice, ecc.

Appello di Palermo.

13 maggio 1898.

Près. Fois ff. di P. — *Est.* Augeri.

D'Amore c. Ferrara e Finanze.

Enfiteusi — Pagamento del canone — Obbligazione non solidale — Obbligazione indivisibile.

L'obbligazione di pagare il canone enfiteutico non è solidale; è però indivisibile (1).

...Chiarito in tal modo l'equivoco, viene la quistione, se il D'Amore è obbligato a corrispondere l'intero canone, o la parte corrispondente alle terre da lui possedute.

Il Ricevitore parla di solidarietà nel fine manifesto di pretendere l'intero pagamento del canone. E' ovvio che l'ob-

(1) Confr. App. di Potenza 12 gennaio 1897, Mensa Vescovile di Potenza c. Banca d'Italia (vol. VII, p. 701) e le altre sentenze quivi richiamate in nota.

bligazione solidale si contrae in due modi: o per patto, o per legge. Il patto non esiste nel cennato contratto del 1833, nè poteva esistere, perchè la solidarietà suppone più obbligati, mentre nel caso in esame fu il solo Antonino quegli che si obbligò a corrispondere il canone; non vi ha legge, nè antica nè nuova, che stabilisca solidale l'obbligazione del pagamento del canone.

Piuttosto è a vedere se il Ricevitore possa pretendere l'intero canone per l'altro principio della indivisibilità dell'obbligazione, principio su cui la controversia è tuttavia discussa, quantunque la giurisprudenza prevalente è per l'indivisibilità, e con ragione.

L'istituto della enfiteusi fin dal suo nascere ebbe natura propria e distinta, i cui caratteri in progresso di tempo furono da Zenone, Giustiniano e da Giuliano marcatamente delineati con le leggi 1, 2, 3 Codice *De jure emphyteutico;* caratteri ed essenza che conservò sempre.

Subì profonde modificazioni dal feudalismo; ma da quando i feudi perdettero la loro importanza, riprese le sue pure forme della giurisprudenza classica. Tale trovavasi sotto le leggi civili del 1819.

Il concedente trasferiva la somma dei suoi diritti patrimoniali di godimento nell'enfiteuta; ma ne conservava la nuda proprietà; sicchè la *res*, l'oggetto del dominio, rimaneva in lui, ed il canone non era che la ricognizione di cotale dominio, come nettamente risulta dallo art. 1676 di quelle leggi. Il dominio quindi non si limitava, come anche oggi non si limita, ad una parte del fondo enfiteutico, ma lo investe tutto ed in ogni sua parte; *est totum in toto, e totum in qualibet partem.*

Divisibile intellettualmente e materialmente il dominio, divisibile intellettualmente e materialmente il canone, esso è indivisibile nel rapporto, in cui è considerato dalle parti, art. 1171 Codice del 1819, ed art. 1202 Codice in vigore. Non può, nè deve supporsi che il proprietario si spogli del godimento del fondo per vedersi da un giorno all'altro, e specialmente per i suoi eredi, frazionato il canone sino a proporzioni centesimali e millesimi, che finirebbe col tempo a non potersi più riscuotere.

Si urterebbe anche nell'altro principio, cioè che il concedente sarebbe costretto a ricevere in parte il pagamento contro la regola, che, per essere generale, comprende pure i canoni, contenuta nell'articolo 1197 del Codice del 1819 e nell'articolo 1216 del Codice civile in vigore; mentre il canone non ha potuto, nè può essere considerato che come una cosa sola corrispondente all'unico dominio.

E puossi aggiungere che il canone è indivisibile per la natura della obbligazione, la quale rappresenta l'immagine del dominio diretto.

Coll'abolizione del laudemio, del diritto di prelazione e principalmente con la indivisibilità del canone, il nuovo Codice italiano ha apportato profonde modificazioni al contratto di enfiteusi, ma non tali da trasformarne la natura, tanto vero che ne formò un istituto distinto dalla costituzione della rendita fondiaria. E' notevole, infine, che, mentre si nega generalmente che uno dei successori del direttario possa pretendere nel suo interesse esclusivo la ricognizione del dominio, perchè la stipulazione della ricognizione è una ed indivisibile, dall'altro canto si vorrebbe che il canone possa dividersi in parti, che, col tempo, necessariamente divengono irreperibili.

Se il canone non è *individuum contractu*, è certamente *individuum obligatione et solutione*, e come tale il concedente e suoi possono pretenderlo intero da chiunque possieda anche una parte del fondo enfiteutico.

Di conseguenza D'Amore è tenuto al canone intero, come lo pretende il Ricevitore, sebbene questi, allo stesso fine, si sia servito della parola *solidale*, parola che non cimenta l'oggetto della domanda, nè distrugge, o rinnega, il vincolo della indivisibilità.

Per tali motivi, la Corte ecc.

Tribunale di Avezzano.
5 febbraio 1898.

Pres. ed *Est.* MASSARA, P.

Corsetti c. Matacchione.

Ruoli esecutivi — Valore giuridico — Titolo — Rinnovazione del ruolo dopo il trentennio — Pubblicazione anteriore.
Ruoli esecutivi — Rinnovazione — Prestazioni enfiteutiche — Diritto del domino diretto — Atto di ricognizione del dominio — Scopo.
Ruoli esecutivi — Rinnovazione — Aggiunta dei nomi degli attuali debitori e della somma dovuta.
Enfiteusi — Pagamento del canone — Obbligazione indivisibile.

I quadri o ruoli esecutivi, dopo la loro pubblicazione, in difetto di opposizioni o queste risolute, hanno il valore giuridico di un vero ed efficace titolo equivalente al primordiale eppercio la virtù di detti ruoli non è nel senso e limite del possessorio rispetto al petitorio, ma bensì nel senso del possesso sublimato a titolo e produttivo delle azioni che da ogni titolo efficace possano derivare (1).

È valida la rinnovazione del ruolo fatta dopo l'elasso del trentennio, quando la pubblicazione è avvenuta prima che il trentennio sia decorso.

Trattandosi di prestazioni enfiteutiche, non è necessaria la rinnovazione del ruolo (2).

Il domino diretto può richiedere all'enfiteuta o suo successore un atto formale di ricognizione del suo dominio, sebbene non possa, contro di questo, eccepirsi la prescrizione.

La disposizione, secondo cui il concedente può richiedere la ricognizione del suo diritto, non è informata soltanto ai fini di impedire che si adduca la prescrizione, avendo la legge voluto che esso concedente possa aver rinnovata la memoria del suo titolo per avere affermato direttamente il suo diritto dagli eredi e successori (3).

Nella rinnovazione dei ruoli non era obbligatoria l'aggiunta dei nomi degli attuali debitori e della somma dovuta.

È indivisibile l'obbligazione di pagare il canone enfiteutico (4)

Il non essersi indicato sul nuovo ruolo l'ammontare delle annualità arretrate non significa tacita dichiarazione d'inesistenza di esse.

Osserva che il signor Antonio Matacchione, quale abate parroco in S. Vincenzo Valleroveto, e rappresentante la cappella Sacramento Rosario esistente ivi nella chiesa parrocchiale, con atto 9 febbraio 1897 citò la signora Esterina Corsetti avanti al Pretore di Civitellaroveto per essere condannata al pagamento dei canoni dovuti alla detta cappella in annui boccali 12. pari a litri 60 mosto, ed in annue lire 2,63, in danaro, gravitante l'uno sul fondo Pastine e l'altro sul fondo sotto la Castagna, formanti per l'annualità arretrate dal 1891 al 1896 il totale di lire 69,78. Chiese inoltre che venisse condannata al rilascio del titolo ricognitivo a tenore di legge. La Corsetti, avanti all'adito Pretore, eccepì non essere stato validamente rinnovato il ruolo esecutivo su cui il parroco fondava la sua azione, ma questa fu accolta con sentenza del 19-20 aprile (registrata in Avezzano addì 24 aprile 1897 al n. 642 per lire 3,60), avverso la quale essa Corsetti propose appello con atto del 3 giugno. Viene ora la causa all'esame del Collegio, e sostiene l'appellante che ritenendosi valida la rinnovazione del ruolo, non aveva ragione di essere il capo della domanda pel conseguimento di un altro titolo di ricognizione, che pel capo residuale del pagamento dei canoni si determinava l'incompetenza del Pretore, rientrando la causa nella competenza del Conciliatore, non poteva il ruolo essere titolo ad agire contro di lei pel tempo in cui essa non vi si trovava annotata, non si poteva prescindere dall'avere riguardo agli altri eredi, e non essendovi in esso la indi-

(1) Confr. Cass. di Roma 7 maggio 1896, Rossi c. Fondo pel culto (vol. VII, p. 158) e nota 4 ivi.

(2) Confr. stessa Cass. di Roma 7 maggio 1896, e note 1-2, 5 ivi.

(3) Confr. Cass. di Roma, 3 aprile 1895, Ricovero di Fossombrone c. Carletti (*Legge*, 1895, I, 724).

(4) Confr. da ultimo App. di Palermo 13 maggio 1898 (questa dispensa pag. 724).

cazione di annualità arretrate, era a ritenere l'insussistenza di arretri; che infine poteva dimostrare il possesso trentennale del fondo libero da enfiteutiche prestazioni.

Attesochè i ruoli esecutivi, istituiti dapprima a vantaggio dello Stato col Decreto del 1817 in queste provincie meridionali, e poi estesi ad altri corpi morali, sono titoli in luogo di quelli costitutivi perduti nelle vicissitudini dei tempi. L'annotazione del nome del debitore aveva luogo non alla base del possesso annale, ma del titolo o del possesso di esigere in cui il titolare trovavasi nel 1806 o della prova della esazione fatta dopo; e i quadri dopo la pubblicazione, in difetto di opposizioni o queste risolute, dichiarati esecutivi ebbero il valore giuridico di un vero ed efficace titolo equivalente al primordiale. La virtù dei ruoli non è nel senso e limite del concetto del possessorio rispetto al petitorio, ma bensì del possesso sublimato a titolo, quindi produttivo delle azioni che da ogni titolo efficace possono derivare. Nella specie, il parroco ha per sè il ruolo esecutivo del 28 agosto 1855, pubblicato per la rinnovazione nell'agosto 1881, quindi rinnovato nel 1896, ed a nulla approda l'elasso del trentennio, mentre importa esservi stata la pubblicazione prima che questo fosse decorso, essendo stato dalla giurisprudenza ritenuto che i ruoli in qualunque tempo resi esecutivi avessero forza di giudicato contro i debitori in essi segnati. E qui per giunta la rinnovazione non era necessaria nel fine della conservazione del diritto, trattandosi di prestazioni enfiteutiche, per cui la prescrizione nei rapporti dell'enfiteuta ed eredi non è ammissibile. Tutto questo d'altronde non toglie che il parroco avesse potuto chiedere alla Corsetti, ed a di lei spese, un atto formale di ricognizione del proprio diritto. Per l'art. 29 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, l'enfiteusi costituite sotto l'impero delle leggi anteriori sono regolate dalle medesime, ed in esso vi era appunto il diritto del domino diretto ad ottenere la ricognizione del suo dominio nei casi di passaggio del fondo enfiteutico da uno ad un altro successore. Per l'art. 1700 delle leggi civili napolitane, era detto che qualunque possessore dell'enfiteuta in ogni passaggio del dominio utile era tenuto alla stipulazione a sue spese dell'obbligo a favore del domino diretto tra lo spazio di due mesi dopo la istanza legale del medesimo, sotto pena di devoluzione del fondo. Non è la disposizione informata soltanto ai fini d'impedire che si adduca la prescrizione, avvegnachè di prescrizione non è a parlare nei rapporti dell'enfiteuta cui osta il titolo per prescrivere, non potendo da sè mutare la causa ed il principio del suo possesso, ma la legge ha voluto che in epoche designate il concedente potesse voler rinnovata la memoria del suo titolo, per avere affermato direttamente il suo diritto dagli eredi e successori, rettificandosi i rapporti personali e consolidandosi il titolo medesimo contro quistioni od eccezioni che potessero sorgere in seguito.

Che anche a voler prescindere dal capo della domanda relativo alla ricognizione del diritto, non ne veniva il corollario che per altro capo fosse incompetente il Pretore, imperocchè essendo contravvertite le prestazioni, e dipendendo esse dal medesimo titolo, ossia dal ruolo esecutivo che entrambi le comprende, debbonsi cumulare l'una e l'altra e per venti annualità, al fine di stabilire il valore della causa, a sensi dell'art. 76 Codice di proc. civ., e la causa entrava nella pretoria competenza.

Che per le leggi del tempo non si dubitava che l'aggiunta dei nomi degli attuali debitori fosse facoltativa nella rinnovazione dei ruoli, non richiedendosi per la validità di essa che il nome di colui che nella formazione primitiva del ruolo era l'intestatario. Il ruolo esecutivo è titolo efficace contro il debitore in esso annotato e contro il suo avente causa. La Esterina Corsetti si trovava annotata nel ruolo rinnovato, perchè, sebbene non necessaria, util cosa era stimata l'indicazione dei possessori attuali, secondo la Ministeriale del 9 maggio

1849, riformata da quella del 21 maggio 1851 e 4 febbraio 1856, al pari che l'aggiunta altresì della somma dovuta e di ogni altra nozione che nel tempo decorso fosse stata raccolta. La Corsetti è obbligata in forza del ruolo esecutivo, pel canone al n. 9, intestato in origine a Nicodemo Basicani ed altro, che è il canone in danaro gravitante sul fondo denominato sotto la Castagna o Vigna della Madonna, che il di lei genitore Agostino comprò da Francesco Basicani coll'onere dell'annua prestazione in grana 62, pari appunto all'annue lire 2,63, come si rileva da sentenza della Conciliazione di S. Vincenzo Valleroveto del 31 agosto 1859, e pel canone al n. 51 intestato in origine a Felice Corsetti, di lei avo, che ne era il debitore giusta istrumento per notaro Antonio Fallace del 21 agosto 1811 passato poscia a carico del di costui fratello Pasquale, di cui essa è avente causa, e che è il canone in mosto per annui boccali dodici, gravitante sul fondo Pastine. Invano si accenna a pluralità di eredi, ostandovi il principio inconcusso della indivisibilità del canone, dipendente dall'usare la ricognizione di quel dominio eminente che rimane sempre nel concedente, rappresentando così una ragione di diritto incorporale individua nella sua primitiva costituzione, e che vieppiù si manifesta come tale nelle giuridiche conseguenze del contratto d'enfiteusi donde sorge il diritto sia di affrancazione, sia di devoluzione ed anticamente anche quello di prelazione, i quali diritti non certamente per parti sul fondo enfiteutico si potrebbero esercitare.

Che il non essersi indicato nel nuovo ruolo l'ammontare delle annualità arretrate non significa tacita dichiarazione d'inesistenza di esse; è un'omissione che si spiega per non essere assolutamente necessaria quella indicazione. Sta però nel tenore delle deduzioni della Corsetti la eccezione di prescrizione, di cui si occupò il primo giudice, dicendo di non esservi prescrizione per il diritto al canone, potersi prescrivere le annualità soltanto, ma da qui le domandate si limitavano al quinquennio. Risulta invece che se ne domandavano sei, da quella del 1891 a quella del 1896, computandosi i canoni in mosto in lire 54 alla ragione annua di lire 9, ed i canoni in danaro in lire 15,78 all'annua ragione di lire 2,63. Sta quindi la prescrizione per l'annualità 1891, sicchè il totale riducesi di l. 11,63, residuandosi a l. 58,15.

Che non si può attendere alla deduzione dell'appellante, di voler provare di aver posseduto il fondo libero; imperocchè essa s'infrange contro i titoli da cui la sussistenza del canone emerge, e la di lei obbligazione al pagamento è ribadita, non avendo potuto essa Corsetti mutare il titolo del suo possesso che l'obbliga a riconoscere il dominio diretto nell'ente al quale appartiene.

Che sebbene si detragga un'annualità per prescrizione, non disputata la detrazione dal parroco, non si altera il concetto della succumbenza, che per le modalità della causa gravita a carico dell'appellante, in guisa che non possa ella esimersi dalla rivalsa delle spese.

Per questi motivi, il Tribunale rigetta, ecc.

LE OBLAZIONI DEI FEDELI ALLE FABBRICERIE
E LA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

I.
Appello di Brescia.

20 luglio 1898.

Pres. Resti-Ferrari, P. P. — *Est.* Caio.

Fabbriceria parrocchiale di Caprino Bergamasco c. Finanze.

Imposta di ricchezza mobile — Proventi avventizi — Tassabilità — Condizione necessaria — Offerte od elemosine fatte dai fedeli alle Fabbricerie.

Per la tassabilità dei proventi, anche se avventizi, giusta l'art. 3, lett. e, della legge

24 agosto 1877, vuolsi per condizione che i medesimi rappresentino il corrispettivo di un ufficio o ministero (1).

Non costituiscono redditi di ricchezza mobile imponibili le offerte od elemosine fatte dai fedeli alle Fabbricerie delle chiese (2).

La soluzione della tesi, che l'appellante Fabbriceria sottopone al giudizio della Corte, dipende unicamente dalla interpretazione dell'art. 3, lettera *e)* della legge sull' imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1877, disposizione di legge che la reclamata sentenza esplicò nel senso che fra i redditi di ricchezza mobile imponibili sono a considerarsi tutte indistintamente le offerte od elemosine fatte dai fedeli alle chiese.

E' canone di ermeneutica legale che nella interpretazione delle leggi fiscali non è lecito procedere per induzioni, per analogia, attribuendo alle parole maggiore estensione di quella che hanno naturalmente; ed è inoltre precetto di dottrina in materia di imposte, doversi aver sempre presente la base fondamentale, la fonte dell'imposta. Era quindi anzitutto necessario ben definire la materia, l'obbietto su cui si esplica l'imposta di ricchezza mobile; ed a tal uopo offre criteri fondamentali l'art. 1 della legge 24 agosto 1877, testo unico, conforme all'art. 1 della legge del 1864 così concepito: « E' stabilita un' imposta sui redditi della ricchezza mobile nell'aliquota uniforme del 12 per cento ».

Da questa dizione si comprende come scopo della tassa di ricchezza mobile fosse di colpire, non già il capitale, che è ricchezza già esistente, ma bensì il reddito che è ricchezza che non esisteva in precedenza, ma si va producendo periodicamente ed ha la potenzialità del ritorno.

Ciò premesso, ed esaminando il tenore dell'art. 3 della legge, si evince che il legislatore, specificando sotto le lettere da *e* ad *f* i vari cespiti di redditi imponibili, considerò sotto la lettera *e* come redditi di ricchezza mobile anche i proventi avventizi derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio.

Tutta la questione pertanto si riduce a vedere se le oblazioni spontanee fatte dai fedeli alla Fabbriceria parrocchiale di Caprino Bergamasco abbiano in sè tutti i caratteri richiesti per poterle considerare un reddito che costituisca il corrispettivo di un ufficio o di un ministero. Che le spontanee oblazioni alle chiese costituiscano un provento che entra nel loro patrimonio, non è punto a dubitarsi, come non si possono ad esse negare i caratteri della continuità e della periodicità, in quanto essendo tali spontanee offerte determinate dal sentimento religioso, è verosimile che i fedeli che tal sentimento coltivano abbiano annualmente a ripeterle; ma non ugualmente avvisa la Corte costituire queste oblazioni un reddito avente lo essenziale carattere di corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero.

Corrispettivo, in senso giuridico, è ciò che rappresenta il compenso di una prestazione di opera.

Se pertanto si consideri al cospetto della legge d'imposta la attività che si diffonde nelle industrie e nelle professioni, i capitali mobili od immobili, tutte insomma le forze contributive si riducono in un solo concetto di proprietà produttiva, che sono personali od intrinseche o reali ed estrinseche, non è possibile il concetto di correspettivo se non concorra da una parte una prestazione personale determinata e dall'altra il corrispondente compenso, dal che è forza inferire che il disposto dell'art. 3, lettera *e*, della legge d'imposta non può

(1-2) Nello stesso senso si consulti lo studio di L. Bazoli, *Le elemosine alle Chiese e la imposta di ricchezza mobile* (vol. in corso, pag. 321-335). Sono contrarie diverse sentenze di Tribunali, come risulta da quelle che pubblichiamo in seguito, e dalle altre già pubblicate (pag. 273, 552) dei Tribunali di Bergamo e di Castiglione delle Stiviere.

Anche la giurisprudenza della Commissione centrale delle imposte è contraria; veggansi, oltre le decisioni 1 giugno 1896 e 27 novembre 1897 (richiamate in nota a pag .552), quelle del 24 ottobre 1897, che riferiamo a pag. 744, 745.

riguardare le spontanee oblazioni avventizie fatte dai fedeli alla chiesa, quale provento avente carattere di corrispettivo di una prestazione materiale od immateriale.

E per vero, come rintracciare, riguardo a consimili offerte od oblazioni, il corrispettivo delle medesime, se il solo sentimento religioso è il coefficiente di siffatte oblazioni?

Non disconosce la Corte che le oblazioni spontanee dei fedeli entrano nel patrimonio della Fabbriceria, ma non tutto ciò che concorre ad avvantaggiare un patrimonio costituisce cespite colpito dalla tassa di ricchezza mobile; perocchè sfuggono alla detta tassa le donazioni ed i legati; e, ad avviso della Corte, le oblazioni di cui è parola altro non sono che una donazione modale, che entra nel patrimonio della Fabbriceria, in quanto non sono prodotto di un capitale, sia pure morale, dell'ente fabbriceria, e non hanno carattere di correspettività di un ufficio o di un ministero qualsiasi. Occorre uno sforzo di dialettica e di raziocinio per giungere ad una opinione contraria, e la debolezza della tesi dell'imponibilità delle elemosine alle chiese si rivela dagli argomenti di quella dottrina che si sforzò propugnarla, la quale volle distinguere fra elemosine *libere* ed elemosine *vincolate*, le prime fatte senza alcuna destinazione specifica, col solo movente di contribuire ai bisogni del culto divino, quindi non tassabili; le seconde espressamente destinate ad usi determinati, come ad esempio alle casse dei morti, per acquisto di arredi o per funzioni straordinarie, e queste tassabili, perchè essendosi l'oblatore proposto uno scopo determinato, le oblazioni rappresentano il corrispettivo di un ufficio, di un ministero. Professando tutto il rispetto a questa opinione ed ammirando la sottile finezza degli obbietti, non può la Corte condividerla, non sembrando ragionevole la distinzione fra elemosine *libere* e *vincolate*, nè esatte le conseguenze che dall'una o dall'altra si traggono; però che se vi è correspettività quando l'oblatore specifica lo scopo dell'oblazione, vi sarebbe pure corrispettivo nella più generica e compressiva destinazione dell'offerta a scopo di culto. Parve quindi che in questo caso siasi sconvolto il concetto di *correspettivo* scambiandolo col *fine*. Infatti, di regola, non vi è atto di spontanea liberalità che non sia compiuto in contemplazione di uno scopo, secondo le tendenze del benefattore. E così l'uomo religioso fa offerte spontanee pel maggiore splendore del culto, come lo scienziato potrà spontaneamente disporre di parte del suo patrimonio a favore di un istituto scientifico, e l'artista a maggior incremento dell'arte, ma in tutti questi atti dov'è il corrispettivo in senso giuridico delle offerte o donazioni? Il corrispettivo, se tale può dirsi, sta tutto nell'intimo soddisfacimento del benefattore, che rispondendo o all'impulso del sentimento religioso od alle elevate soddisfazioni della scienza e dell'arte, cui si sente attratto, concorre con parte del suo patrimonio a dare incremento a quelle istituzioni che sono da lui predilette. Non rari esempi offre il Codice civile di atti di liberalità in contemplazione di un determinato avvenimento, ma non per questo cessano di essere atti di liberalità, nè l'avverarsi di quell'avvenimento, in riguardo del quale fu compiuto l'atto di liberalità, potrà dirsi il correspettivo della stessa. Il correspettivo presuppone una prestazione materiale od immateriale di una persona a vantaggio di colui che lo presta.

Di questa verità era ben compresa anche l'appellata Regia Amministrazione, quando nelle sue conclusioni si sforzò dimostrare che nella larga locuzione dell'art. 3, lett. *e*, della legge si comprende l'elemosina fatta alla chiesa, e sostenne che la parola correspettivo non deve intendersi nel senso ristretto di equivalente a *convenuto* e *dovuto*, ma equivale alle parole *in occasione*, *in contemplazione* di un ufficio o ministero.

Consente la Corte, che la locuzione *correspettivo* nella specie non possa intendersi nel senso di equivalente dovuto o convenuto, che tale interpretazione

sarebbe in aperta contraddizione con la legge, la quale se colpisce l'anticipata offerta spontanea a correspettivo di un ufficio o ministero, esclude assolutamente il concetto del correspettivo dovuto o convenuto. Ma non crede di poter ugualmente consentire circa la larga interpretazione che dell'art. 3 della legge l'Amministrazione ha voluto dare. I precedenti legislativi che la Regia Amministrazione invoca a suffragio del suo assunto portano, ad avviso della Corte, un forte sussidio alla tesi dell'appellante Fabbriceria e spargono lume ad esplicare il significato della parola *correspettivo* di cui all'art. 3 della legge. Sta in fatto che sotto l'impero della legge sull'imposta di ricchezza mobile 14 luglio 1864, la giurisprudenza non solo si mostrò inclinevole a sottrarre dall'imposta i proventi delle messe avventizie, ma fu concorde nel ritenere esenti le altre elemosine spontanee fatte alle chiese; se non che quando nel 1877 si discusse la legge attualmente in vigore vi si introdusse l'alinea *e*) dell'articolo 3 che non si aveva nella legge del 1864; e dalle discussioni preparatorie si apprende come questa disposizione di legge sia stata introdotta allo scopo specifico di togliere ogni incertezza intorno alla tassabilità dei diritti di stola e delle messe avventizie e per correggere la invalsa giurisprudenza che con grave danno del pubblico erario riteneva esenti da tassa le messe avventizie ed i diritti di stola. Non è pertanto irragionevole ed eccessiva la illazione che, se questa fu la ragione della nuova disposizione dichiarativa di legge, nè punto si parlò di elemosine spontanee alle chiese, per comprenderle come reddito tassabile, vi ha ogni ragione di credere che il legislatore riconobbe su questo punto corretta la giurisprudenza che già si era in materia pronunciata anteriormente alla legge 1877.

Questo obbietto concorre a ribadire quanto la Corte ha superiormente osservato circa i caratteri dai quali le oblazioni od offerte spontanee devono essere accompagnate per potersi ritenere reddito imponibile e dimostra ancora una volta quanto sia antigiuridica la regola di interpretazione che la Regia Amministrazione vorrebbe nel concreto applicata; per far dire al legislatore che scopo dell'alinea *e*) dell'art. 3 della legge è di allargare e non di restringere il concetto di reddito soggetto alla tassa, di dichiarare cioè che devonsi considerare come redditi anche quei proventi che a prima vista tale carattere sembrerebbero non avere.

Su di che la Corte osserva che, come non consente che in materia di tasse, applicandosi principii di diritto penale, si addottino criteri rigorosamente restrittivi, perchè, come assai giustamente pronunciava la Corte suprema di Torino, « le leggi di imposta debbono essere interpretate per modo che si mantenga il principio di eguaglianza di tutti i cittadini nel contribuire ai carici dello Stato », non può parimenti consentire nel concetto di sconfinata larghezza di interpretazione, così da supporre nel legislatore intendimenti che non ebbe e che sono in contraddizione col senso della legge fatto palese dal significato delle parole.

Con tale sistema si giungerebbe alle ultime conseguenze di ritenere tassabile l'obolo che il mendicante raccatta per le vie, solo perchè con la continuità e periodicità può formare una ricchezza, sia pure molto relativa.

La legge, lo esprime chiaramente, colpisce i proventi anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero.

Dunque giusta la parola della legge, vuolsi per condizione di tassabilità che i proventi, anche se avventizi, rappresentino il correspettivo di un ufficio o ministero; corrispettivo che, come pretende l'Amministrazione, non può riconoscersi nel complesso delle manifestazioni del culto, in quanto che, all'adempimento di un ufficio ed all'esercizio di un ministero sia necessaria un'esplicazione personale, come appunto avviene nel caso di messe avventizie, nel quale

l'oblazione, sebbene non dovuta o convenuta, rappresenta il corrispettivo della prestazione del sacerdote celebrante che in riguardo alla legge di imposta viene equiparato a qualunque altro professionista.

Nè ha valore l'obbietto che in tale guisa si sottrae alla tassa un provento che in effetto cade a beneficio della Fabbriceria, in primo luogo perchè se tale provento entra nel patrimonio come il complesso di tante donazioni modali, non può essere colpito dalla tassa di ricchezza mobile, in secondo luogo perchè sarebbe incivile imporre la tassa sopra un cespite che non raccoglie in sè i caratteri voluti dalla legge per essere imponibile.

D'altronde, soltanto momentaneamente così fatti proventi sfuggono alla tassa di ricchezza mobile; perciocchè è risaputo che la Fabbriceria deve annualmente erogarli. Ora, perchè alle varie manifestazioni del culto è necessaria la prestazione di molte persone, colle quali si suddividono i proventi delle oblazioni quale correspettivo delle prestazioni stesse, è nelle mani di queste persone che i proventi vengono colpiti di tassa, e giustamente perchè in tal caso si ha una vera trasformazione del capitale in reddito imponibile.

Per queste considerazioni, pare alla Corte non potersi attribuire all'art. 3, lett. *e*) della legge quel largo significato che si vorrebbe dalla Regia Amministrazione senza sconvolgere la base della legge e senza fraintendere il significato della parola usata da essa. Non ravvisando quindi la Corte nelle oblazioni di cui è disputa i caratteri richiesti dalla legge per esser colpite di tassa, deve riparare l'appellata sentenza.

Per questi motivi, la Corte riforma, ecc.

II.

Tribunale di Busto Arsizio

1. luglio 1898.

Pres. Pogliani, P. — *Est.* Denina.

Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Saronno c. Finanze.

Imposta di ricchezza mobile — Elemosine fatte dai fedeli alla Fabbriceria — Tassabilità — Deduzione delle spese — Ammissibilità.

Le elemosine fatte dai fedeli alle Fabbricerie delle chiese costituiscono un provento o reddito soggetto alla imposta di ricchezza mobile.

Per la determinazione di tale reddito è ammessa la deduzione delle spese (1).

L'agenzia delle imposte di Saronno, mediante avviso 10 settembre 1896, dichiarava tassabile di ricchezza mobile sul reddito di lire 3800 la Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Saronno, ai sensi della lett. *e* dell'art. 3 legge 24 agosto 1877, quale prodotto di offerte in denaro e natura ed elemosine compreso il prodotto della cassa dei morti, facendo risalire l'imposta al 1° gennaio 1894, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, alinea e 54, lett. c, della legge. Ma la Commissione mandamentale prima, cui aveva ricorso la Fabbriceria, e la Commissione provinciale poi, cui aveva ricorso l'agenzia, dichiararono non soggetti a tassa di ricchezza mobile i proventi in discorso. Finchè, dietro ulteriore ricorso dell'agenzia intervenne la decisione 24 ottobre 1897 della Commissione centrale, la quale fece buon viso alle ragioni dell'agenzia, dichiarando i detti redditi soggetti alla ricchezza mobile. Ma la Fabbriceria, non paga di simile provvedimento, convenne la Finanza dello Stato avanti questo Tribunale ai sensi della prima parte dell'art. 53 della legge, con citazione 12 maggio corrente anno.

Inscritta la causa a ruolo a cura dell'attrice, il giorno 26 stesso mese, venne

---

(1) Confor. decisione della Commissione centrale 24 ottobre 1897, riferita a pag. 745. *Contra:* sentenza del Tribunale di Lodi, 23 luglio 1898, che segue.

portata a decisione all'udienza del 14 giugno.

Sostanzialmente sostiene la Fabbriceria che la parrocchia deve ritenersi come una società fra parroco e parrocchiani, ma che però tale società non è produttiva di reddito e perciò non soggetta all'imposta per l'esenzione di cui all'articolo 60 del regolamento sulla ricchezza mobile 2 novembre 1894, giacchè quanto si dà alla chiesa e per essa alla Fabbriceria, che in materia di temporalità la rappresenta, è dato o meglio donato come omaggio alla divinità e quindi non per avere un reddito e nemmeno come corrispettivo di un qualsiasi ufficio o ministero, come vuole la lett. e dell'articolo 3 della legge.

Sostiene che basta che la parrocchia esista come società di fatto per essere contemplata nell'art. 60 del regolamento; che le fabbricerie, che nulla lucrano per conto proprio, sono rette dalla legge italica 15 settembre 1807, la quale prescrive il rendiconto, di guisachè è accertato che l'erogazione dei proventi raggiunse lo scopo dell'omaggio alla divinità, puramente e semplicemente; che anche volendo ammettere che la chiesa possa avere un utile dalle elemosine, questo non avviene che in via indiretta e perciò è sottratta alla ricchezza mobile, la quale non può che colpire il reddito personale e diretto, essendo essa tassa personale per eccellenza; che essa Fabbriceria in ogni modo non è che semplice amministratrice della parrocchia e le offerte dei fedeli ad altro non servono che a dare lustro e decoro alla chiesa, il che non è la stessa cosa che un vantaggio economico che solo può essere colpito, giacchè i sacerdoti già pagano, per quanto ricevono, la ricchezza mobile, nè è perciò lecito duplicarla; che non bisogna confondere la contemplazione di un fine (culto) per cui viene fatta l'elemosina o l'offerta col corrispettivo dell'ufficio di cui parla la lett. e dell'art. 3, essendo evidentemente cose diverse, nè essere lecito in tema fiscale dare alla legge interpretazione estensiva; che le elemosine sono scopo e fine a sè stesse e quindi non costituiscono una fonte di lucro nella chiesa, perchè la chiesa non deve corrispettivo trattandosi di soddisfazione puramente religiosa e di coscienza che il credente si procura col farle, perciò mancare le stesse del carattere economico di proventi contemplati dalla legge, non essendo esse per dippiù nè certi nè perenni, mancare insomma essa di una destinazione o designazione, sul qual punto deduceva anche la Fabbriceria analoga prova testimoniale specialmente per escludere che i proventi della così detta cassa dei morti andassero nemmeno in parte a favore della Fabbriceria, perchè quantunque offerte specifiche profittassero esclusivamente al parroco; che conseguentemente cadono nell'eccezione dell'art. 13 della legge, poichè come ivi è accennato non tutti i redditi sono soggetti alla tassa; che dopo tutto poi non potevasi colpire il provento lordo, come fece la agenzia, ma solo quello netto, dedotte cioè le spese di produzione, giusta l'articolo 32 della legge.

Dopo queste osservazioni, in succinto riportate, toglieva la Fabbriceria le analoghe conclusioni che leggonsi in epigrafe alla presente.

Le Finanze per contro combattevano le argomentazioni di parte avversaria desunte dal principio che le parrochie siano una società, e ciò per le conseguenze che la Fabbriceria deduce in relazione all'art. 60 del regolamento sopra ricordato.

Escluso il carattere sociale, dicono, torna inapplicabile l'articolo anzidetto. Poi, dicono, la lett. e dell'art. 3 della legge parla chiaro, colpisce i proventi dati in corrispettivo di qualsiasi ministero od officio e su questo concetto richiama le considerazioni già svolte dalla Commissione centrale e quelle di una sentenza del Tribunale di Bergamo, e le Finanze dicono: l'art. 3 lett. e colpisce i proventi, cioè le elemosine o prestazioni che dir si vogliano, che possano o meno avere le Fabbricerie. Dunque il pensiero religioso non entra nella questione, esso non è violato da una disposizione puramente finanziaria. Abbiano

o non abbiano i fedeli intenzione di fare una donazione manuale, un'elemosina, fatto sta che la Fabbriceria avendo un reddito deve pagare la tassa. Poi non è vero che siano le offerte od elemosine fatte senza corrispettivo, perchè anche fatte a scopo di culto — offerte generiche — questo rappresenta un ministero, come la lampada, il suffragio alle anime dei trapassati, la esposizione del Santissimo Sacramento, il restauro delle campane, ecc. Dopo tutto, dicono le convenute Finanze, essendo questi redditi, sono tassabili.

Si oppongono infine alla domanda della Fabbriceria riguardo al computo della ricchezza mobile circa la deduzione delle spese, sostenendo al riguardo l'incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Toglie la Finanza quindi analoghe conclusioni.

Diritto. — Giova premettere che trovansi giuste e giuridiche le osservazioni delle Finanze riguardo alla tesi se le parrocchie siano o meno società di diritto o di fatto, risolta dalle Finanze stesse in senso completamente negativo, ciò per escludere in esse l'applicabilità dell'articolo 60 del regolamento.

Quanto alle società regolari, per vero, stanno le disposizioni del Codice civile e del Codice di commercio, le quali disposizioni dichiarano quali sono le società civili o commerciali espressamente dalla legge contemplate, ne stabiliscano l'indole, ne regolano la fondazione ed il funzionamento (art. 1609 e segg. Codice civile, 76 e segg. Cod. comm.); all'infuori di queste e di altre contemplate da leggi speciali, come quelle ad esempio di mutuo soccorso (legge 15 aprile 1886), non esistono società di diritto veramente e propriamente dette, ma società di fatto. Ora nessuno può dubitare che gli istituti religiosi non fanno parte nè di società di diritto nè di società propriamente dette di fatto. Non entrano nelle prime perchè il legislatore di esse, come tali, non se ne è mai occupato e nemmeno nelle seconde, perchè le società sia di diritto che di fatto hanno per ultimo fine una utilità materiale, mentre per gli istituti religiosi, parrocchie, diocesi, vescovati, il fine vero è la salute delle anime che si ottiene coll'omaggio alla divinità e mediante lo adempimento dei riti religiosi; l'utilità materiale insomma non è che un mezzo per conseguire un fine, non fine a sè stessa, come la fiamma della lampada votiva non è che il mezzo per rendere visibile agli occhi dei mortali le immagini sacre, allo scopo dell'adorazione, della preghiera.

La legge civile pertanto non essendo chiamata a regolare fini religiosi, ma soltanto interessi economici perchè pure dovendo quelli rispettare in omaggio alla libertà di coscienza e di culto (art. 1 dello Statuto fondamentale del Regno), essi, i primi, sfuggono al di lei ministero e non può che occuparsi della parte laicale che pure fa parte benchè accessoria degli istituti religiosi; ed in questa parte laicale entrano appunto le fabbricerie che per la legge italica vigente in materia del 1807 (art. 22 e segg. ricordata dalla Fabbriceria), nonchè per l'ordinanza Bovara 3 agosto 1803, sono enti laicali sottoposti al controllo delle Giunte comunali.

Posta così la questione, sembra logica l'applicabilità della tassa ai sensi della lett. e dell'art. 3 della legge sulla ricchezza mobile, poichè nessuno può negare che le elemosine non costituiscono un provento, il quale ha per dippiù una certa costanza nel suo ammontare, che si può anche con una certa approssimazione presumere.

Tali elemosine, pertanto, costituendo un reddito spontaneo diretto a procurare i mezzi materiali, destinati, sia pure come sopra si è osservato, a conseguire un fine più elevato, non si possono eccettuare dalla regola della tassabilità, perchè sono sostanzialmente eguali agli altri, di fronte alla legge finanziaria, non potendo la legge civile occuparsi dei fini, religiosi o no che siano, ma semplicemente della sussistenza del reddito, poichè essa non ha altro scopo che il retto funzionamento dell'economia sociale, alla quale deve servire il gettito

delle imposte. Tanto è vero che quando il legislatore ha voluto eccettuare dalla ricchezza mobile qualche reddito lo ha detto espressamente, come all'art. 9, n. 2 della legge sulle società di mutuo soccorso sovraccennata, e come ha fatto per altre tasse riguardo alle cooperative (articolo 288, Cod. di comm.), ecc.

Queste considerazioni d' indole finanziaria, quali appunto si attagliano alla questione in esame, già da per sè basterebbero per dar causa vinta alla Finanza, perchè già sembrano dirimenti nell'ordine fondamentale delle idee.

Ma su questo punto scende la Fabbriceria a muovere qualche eccezione dettagliata che merita di essere rilevata.

Essa, dice la Fabbriceria, mentre nulla lucra sulle offerte, non dà nulla ai fedeli, cui dà in ogni caso una utilità spirituale. Sono i sacerdoti che per i loro redditi di stola bianca o nera e per quanto percepiscono per la celebrazione delle messe già pagano l'imposta, la quale è di natura personale, la Fabbriceria non fa che provvedere ai mezzi materiali, ristauri dei fabbricati, pagamento dei sagrestani, dorature, paramenti, rami di ulivo, ostie e via dicendo, e ciò che ricava per tale scopo non può considerarsi come reddito personale e non è tassabile. Ma l'obbiezione è speciosa e null'altro. Si concede volentieri che il parroco abbia un reddito personale particolare su cui già paga la tassa come i proventi della stola bianca e nera (reddito questo della cassa dei morti) e che non è giusta una duplicazione di tassa; ma questa sarà questione di liquidazione, di eventuale deduzione ai sensi dell'articolo 53, 32 della legge, non di principio, nel rimanente, perchè essendo la Fabbriceria un ente a sè che venne rispettato dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, capace di ricevere e di possedere, al quale non può essere vietato il risparmio e perciò la capitalizzazione, deve considerarsi un ente ecclesiastico ai sensi dell'art. 2 del Cod. civ., equiparabile a persona, nel suo complesso, della quale gode i diritti; per conseguenza deve pagare le imposte che di tali diritti le garentiscono il godimento; poichè se è dei sacri canoni che chi serve all'altare vive dell'altare, è pur giusto che di conformità ai precetti della chiesa si paghino le imposte.

Quanto all'ultima questione della liquidazione, non ha torto la Fabbriceria che pretende alla deduzione delle spese ed all'applicazione dell'art. 32. L'applicazione della legge, il dichiarare se un articolo è o meno applicabile ad una data specie di fatto rientra nella competenza giudiziaria; perciò non trattandosi di semplice estimazione di reddito, ma di applicazione o meno di legge, non è il caso che questo Tribunale si dichiari al riguardo incompetente per una semplice declaratoria di diritto, come vorrebbero le Finanze.

In forza dei sopraestesi riflessi rimane implicitamente esclusa la prova testimoniale della Fabbriceria, poichè è evidente che i fedeli che fanno le elemosine le fanno con una destinazione, cioè la salute dell'anima, la quale rappresenta per loro un'utilità superiore di gran lunga ad ogni altra, e perciò non senza corrispettivo di ufficio o ministero, ma anzi comprendendovi un ministero che non può essere che quello religioso, come lascia del resto intravedere la stessa dicitura della legge.

Per questi motivi, ecc.

III.

Tribunale di Lodi

23 luglio 1898.

Pres. Belloni, P. — *Est.* Bolgheroni

Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Codogno c. Finanze.

Imposta di ricchezza mobile — Elemosine fatte dai fedeli alla Fabbriceria — Tassabilità — Deduzione delle spese — Esclusione.

Le elemosine fatte dai fedeli alle Fabbricerie delle Chiese costituiscono un provento o reddito soggetto alla imposta di ricchezza mobile.

Nella determinazione di tale reddito, non

essendo questo di natura industriale, è esclusa la deduzione delle spese (1).

Mediante avviso, notificato il 3 novembre 1896, l'agenzia delle imposte di Codogno accertava a carico di quella Fabbriceria parrocchiale, con effetto dal 1° gennaio 1894, un reddito di ricchezza mobile categ. C., di L. 4017,53 proveniente da offerte fatte a favore della chiesa (elemosine, introiti di sagrestia e cassa dei morti).

L'imponibilità di tale reddito, ritenuta dall'agente in base all'art. 3 lettera *e* testo unico della legge 24 agosto 1877, veniva, per tacere delle altre decisioni amministrative, confermata dalla Commissione centrale.

Di qui il giudizio instaurato dalla Fabbriceria all'oggetto di ottenere, in via principale, che fosse dichiarata la non tassabilità dei proventi controversi - in subordine che si distinguesse tra offerte generiche e specifiche, queste sole ritenendo tassabili, - ad ogni modo, nell'un caso e nell'altro, che si ammettesse, a favore dell'attrice, il beneficio dell'art. 32 della legge con detrarre dall'ammontare delle offerte le spese inerenti alla loro produzione.

Le Finanze dello Stato resistono a tutte le domande avverserie.

Diritto - La conclusione principale dell'attrice appoggia ad un duplice ordine di considerazioni:

1.° Che l'art. 60 del regolamento 3 novembre 1894 esime esplicitamente da imposte le elemosine fatte dai parrocchiani alla loro chiesa;

2.° Che non è applicabile l'art. 3 lettera *e* della legge 24 agosto 1877, testo unico, invocato per giungere alla tassabilità delle dette elemosine.

Ragioni altrettanto ovvie quanto, e per ciò, inutili ad indicare, impongono che sia invertito l'ordine di discussione tracciato dall'attrice, ed il tribunale entrerà quindi subito a trattare dell'applicabilità dell'art. 3 lettera *e* sovracitata.

Quest'articolo dice: « Sono considerati redditi di ricchezza mobile..... *e*) i proventi anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero ».

Ciò significa che *tutte* le offerte spontanee, continue o periodiche oppure non, ove date *in corrispettivo* di ufficio o ministero qualsiasi, costituiscono un provento, il quale, se nel campo economico non riveste tutti i caratteri di reddito vero e proprio, nel campo del diritto positivo, nell'ordine tributario, deve ritenersi assoggettato all'imposta di ricchezza mobile.

Non è contestato, nè sarebbe seriamente contestabile, che le elemosine a favore di una chiesa sono oblazioni od offerte spontanee che i fedeli fanno ad essa, epperò quando si provi che tali oblazioni si fanno in corrispettivo di un ufficio o ministero qualunque, anche di culto, resteranno fermati i due termini dell'art. 3 lettera *e*, - le elemosine introitate dalla Chiesa saranno da considerare *redditi di richezza mobile* e la tesi della imponibilità proclamata dalla Fabbriceria cadrà da sè medesima; cadrà travolgendo seco tutti quegli argomenti che si accampavano una volta, con profitto, a difesa delle offerte per messe od altri uffici particolari e che la Fabbriceria non ha mancato di rievocare, come ad esempio che le elemosine erogandosi nel corso dell'anno non accrescono il patrimonio della chiesa, - che gli uffici divini, inestimabili, non ammettono corrispettivo di danaro, - che è reddito imponibile soltanto il prodotto di un cespite permanente capace di riprodursi, ecc.

La questione dunque si riduce ad un punto, l'interpretazione della parola *corrispettivo,* usata dalla legge.

Corrispettivo in senso rigoroso vale *equivalente convenuto* e *dovuto,* vale *prezzo;* e così accenna ad un rapporto bilaterale di obbligazione civile ripugnante al testo dell'art. 3, lettera *e* della legge,

(1) Contra: sentenza del Tribunale di Busto Arsizio 1 luglio 1898, che precede, e decisione della Commissione centrale 24 ottobre 1897, riferita a pag. 745.

perchè se ivi si parla di offerte spontanee, cioè non obbligatorie, evidentemente le offerte medesime non potrebbero essere fatte per un equivalente dovuto, per un prezzo.

E poichè è giuocoforza ritenere che il legislatore non incorra mai in non-senso, non esprima mai concetti contradditori, la parola *corrispettivo* usata nell'art. 3 lettera *e*, dev'essere intesa nel significato di relazione di finalità tra le offerte e l'ufficio od il ministero, per modo che quelle siano fatte in *contemplazione* di questo ufficio o ministero all'intento di provocarne, aiutarne o favorirne l'esercizio.

Ora mentre da una parte le offerte hanno in sè stesse insito lo scopo del culto che derivano dalla natura del corpo morale, a cui sono fatte, che questo scopo di culto ha appunto per il suo istituto, dall'altra parte la Fabbriceria, amministratrice della chiesa (art. 6 legge italica 15 settembre 1807), adempie al suo ufficio o ministero, in contemplazione del quale le provengono le offerte, erogandole, cogli altri suoi redditi, in tutte le spese che sono necessarie od utili all'esercizio del culto.

Certamente le offerte dei fedeli alla chiesa partono dal sentimento religioso e costituiscono un omaggio alla divinità, ma non si può negare che questo sentimento esse tendono a manifestare per la via del concorso alle spese del culto esteriore, e il dire che esse non hanno uno scopo terreno, che sono scopo e fine a sè medesime, è un confondere l'intimo sentimento ispiratore delle offerte col loro intendimento pratico di concorrere alle spese del culto esteriore. Le oblazioni, lo insegnano i canonisti, sono consacrate a Dio, ma sono in uso dei suoi ministri e della sua Chiesa; - esse si fanno a favore della Chiesa e si erogano dalla Fabbriceria giusta tassative disposizioni di legge (art. 36 e 37 decreto imp. 30 dicembre 1809 e decreto Napoleonico vigente in queste provincie), - le oblazioni quindi, o le offerte o le elemosine, che sono tutte una cosa, trovano un compenso, una controprestazione effettiva nelle spese di culto, - sono proventi percepiti in corrispettivo di quest'ufficio o ministero del culto prestato dalla chiesa, e conseguentemente non possono sfuggire alla imponibilità. E' chiaro.

La Fabbriceria, richiamandosi ai lavori parlamentari relativi alla legge 23 giugno 1877, oppone che il disposto della lettera *e* dell'art. 3 testo unico sia applicabile soltanto alle elemosine od oblazioni fatte ai ministri del culto in rimunerazione *personale* dell'ufficio o ministero da essi prestato, non sia estensibile a corpi morali come sono le fabbricerie.

Ma a parte il testo latissimo dell'art. 3 lettera *e* che non la consente, la distinzione introdotta dalla fabbriceria tra le oblazioni a persone fisiche e le oblazioni a corpi morali è resistita dall'art. 2 della legge, il quale dichiara ugualmente tenuto all'imposta di ricchezza mobile ogni individuo od ente morale sì dello Stato che straniero. »

E pare evidentissimo poi che se, mentre i proventi delle persone fisiche tornano a loro personale vantaggio, quelli dei corpi morali tornano a vantaggio dello scopo che costituisce il loro istituto, ciò non deriva dalla diversità intrinseca dei proventi, sibbene dalla diversa natura delle persone che li percepiscono.

Nè può sostenersi che la limitazione ideata risulti dai lavori preparatorii della legge. Da essi emerge bensì che il caso delle elemosine ai sacerdoti è stato espressamente compreso dalla disposizione esaminata ed è stato indicato come l'occasione della disposizione stessa, - però non è men vero che il ministro Depretis al senatore Mauri che l'interrogava se l'art. 17 della legge 23 giugno 1867 (lettera *e* dell'art. 3 testo unico) fosse stato introdotto per le elemosine delle messe, rispondeva. « E' sembrato al Governo ed all'altro ramo del Parlamento che talune decisioni dei tribunali pregiudicassero l'applicazione delle imposte, l'indole della legge, ed eziandio, diciamolo francamente, gli interessi della finanza. *Uno di questi dubbi*, è stato appunto quello rilevato dall'on. Mauri ».

E l'on. Finali, relatore della Commis-

sione, osservava: « all'on. Mauri ha risposto l'on. presidente del Consiglio... Null'ostante la Commissione ripete quel che disse nella relazione, che cioè pel concetto della legge del 1864 e per il proprio concetto nessuna specie di reddito eventuale dovrebbe andare esente dalla tassa.

« Il Senato poi non può dimenticare che questa imposta ha un carattere generale, cui non sono fatte eccezioni per natura di redditi o per qualità delle persone, tranne quelle che son ı annoverate nell'art. 7 della legge del 1864 ».

I lavori preparatorî adunque lasciano scorgere qualcosa di più di quel che vuole la Fabbriceria, e ad ogni modo non provano che intendimento del legislatore fosse di riferirsi soltanto al caso caduto in discussione.

Nella quale ultima ipotesi, la più favorevole all'attrice, non sarebbe mai buona regola di ermeneutica quella che, basando a motivi imperfettamente accennati nei precedenti legislativi, volesse rifiutare il significato letterale ed amplissimo della legge, secondo cui, giova ripeterlo, *tutti* i proventi avventizi, derivanti da spontanee offerte, sono soggetti all'imposta di R. M., purchè le offerte sieno fatte in corrispettivo di *qualsiasi* ufficio o ministero.

La considerazione testè accennata della dicitura generale e comprensiva usata dalla legge conduce ad escludere sin d'ora l'altra distinzione, a cui fondasi la conclusione subordinata dell'attrice, tra le offerte *libere*, o fatte senza designazione di alcuna speciale erogazione, e le offerte vincolate, e fatte ad uno scopo specifico e prefinito, per inferirne che soltanto quest' ultime trovano nello scopo specifico e prefinitivo il loro espresso *corrispettivo*, mentre le prime non può affermarsi che sieno il corrispettivo di alcun ufficio o ministero.

Il concetto che presiede ad una tale distinzione è manifestamente inesatto, perchè, come sopra si avvertì, tutte le offerte che si fanno dai fedeli alla Chiesa, anche quelle che non sono espressamente destinate ad una o ad altra specifica funzione religiosa, hanno ciononostante lo scopo di contribuire alle spese del culto, che è appunto lo scopo inerente all'istituto proprio del corpo morale a cui vengono fatte.

L'unica differenza tra le offerte libere e quelle vincolate è perfettamente accidentale e si riferisce alla loro erogazione che nelle prime è lasciata all'arbitrio della Fabbriceria, e nelle seconde è determinata dagli offerenti piuttosto in una che in diversa opera, — ma tutte, e le offerte libere e le vincolate, si rapportano all' ufficio, al ministero proprio della Fabbriceria di provvedere alle spese del culto, — esse non mutano di natura se l'atto cui tendono si compie per servizio religioso in particolare favore delle persone offerenti o per un ufficio determinato, invece che a favore dei credenti in generale o per il culto in genere.

E non basta. La distinzione avvertita, arbitraria dinanzi alla parola della legge, che non ammette distinzione, erronea nel concetto che la informa, è arbitraria ed erronea innanzi al sistema della legge, perchè la tassa non colpisce la funzione o l'atto religioso, sibbene il provento che da esso si trae, d'onde la conseguenza che tale provento abbia lo stesso carattere economico e giuridico, sia quando la offerta è vincolata, sia quando è libera.

Non occorre pertanto alcuna ulteriore indagine al fine di sceverare nel caso concreto le offerte per un ufficio non specificatamente designato, da quelle fatte alla cassa dei morti o per altro scopo prestabilito, e neppure occorre attendere alla prova testimoniale proposta dalla Fabbriceria, nel testo della conclusionale, all' oggetto di stabilire l' ammontare delle offerte fatte senza una destinazione prefinita, imperocchè tali indagini riescono assolutamente superflue ed inconcludenti nella ragione del decidere, dato che l'art. 2, lettera *e*, regola tutta la materia delle offerte.

Dimostrato che l'art. 3, lettera *e*, regola tutta la materia delle offerte, resta eliminato senz'altro il preteso diritto di

esenzione che la Fabbriceria desume dall'art. 60 al. 1° del regolamento 3 novembre 1894, in forza del quale « non sono tenute a fare dichiarazioni di reddito le società costituite senza scopo industriale se si limitano ad erogare le contribuzioni dei soci in opere od atti filantropici, scientifici, letterari, di mero consumo o diletto e in generale in operazioni non produttive di reddito ».

Infatti il citato art. 60 è la riproduzione fedele dell'art. 54 del regolamento 24 agosto 1877, corrispondente agli art. 61 e 63 dei precedenti regolamenti 25 agosto 1870, 8 novembre 1868, ed esso quindi deve riferirsi ad oggetto ben diverso dall'oggetto cui mirò il legislatore coll'art. 17 della legge 23 giugno 1877 divenuto poi l'art. 3, lettera *e*, del testo unico 24 agosto 1877. — Se no, il regolamento ultimo avrebbe dovuto modificare i precedenti per non mettersi in opposizione colla legge e non incontrare l' eccezione di incostituzionalità. Ma la modificazione non fu apportata, ed è a motivo appunto che, come si fa palese dalla lettera, dalla genesi e dallo scopo dell'art. 60 esso disciplina tutt'altra materia delle offerte, esonerando da tassa le contribuzioni dei soci nelle società civili non aventi scopo di lucro, — quelle contribuzioni di talune società che possono avere l'apparenza di reddito, ma che in sostanza non sono che puri capitali poichè avvenute una volta non si ripetono più e si esauriscono insieme allo scopo sociale cui sono destinate.

La tesi principale della Fabbriceria non merita dunque accoglimento nè per il primo nè per il secondo ordine di argomenti che essa ha proposti.

Già respinta la istanza subordinata con cui si voleva distinguere tra le elemosine libere e vincolate, resta solo la questione sulla deducibilità delle spese di produzione, a riguardo delle quali il Fisco si è limitato a sostenere che non fosse procedibile, meglio che non entrasse nella competenza dell' autorità giudiziaria, trattandosi nè più nè meno di un giudizio di *estimazione*.

Però la eccezione non sussiste. Qui non si tratta di attaccare i criteri di fatto di coloro che la legge ha chiamato a determinare i redditi imponibili *ad arbitrium boni viri*, ma si tratta unicamente di vedere se sia oppure no applicabile una disposizione legislativa intorno alla detrazione delle spese di produzione di un reddito, locchè non può non entrare nella competenza dell'autorità giudiziaria una volta esaurito il procedimento amministrativo (art. 50 e 53 legge di ricchezza mobile, e arg. da essi, art. 4 legge sul contenz. ammin.).

Forse vi ha da dubitare se nella via amministrativa insieme colla questione dell'imponibilità delle elemosine siasi proposta l'altra che ci occupa, ma poichè l'attrice lo afferma e le Finanze non lo negano, poichè sta che fu colpito di ricchezza mobile il *provento lordo* delle offerte fatte e cioè si ritenne imponibile l'intera somma delle oblazioni, pare che in sede amministrativa non siasi voluto accordare alcuna detrazione, e sorge quindi il diritto del contribuente di invocare l'azione del potere giudiziario per questo fatto che reputa lesivo dei suoi diritti.

L'art. 32 del testo unico della legge di ricchezza mobile dispone bensì che per la determinazione dei redditi si tenga conto in deduzione delle spese inerenti alla produzione, ma la disposizione limitata espressamente alla classe dei redditi industriali, non può andare estesa ad altri redditi che non essendo di natura industriale non danno luogo a vere e proprie spese di produzione.

Ora, nè per le disposizioni proprie della legge di ricchezza mobile, nè secondo il significato comune ed ordinario della parola, il reddito proveniente dalle spontanee offerte dei fedeli alle Chiese può assegnarsi alla classe dei redditi industriali.

Non per le disposizioni della legge, perchè l'art. 54 classificando in varie categorie i redditi soggetti all' imposta colloca nella categoria *b* i redditi industriali e commerciali nei quali concorrono il capitale e l'opera dell'uomo, e

colloca nella categoria *c* insieme ai redditi dipendenti dalla sola opera dell'uomo (i redditi professionali e stipendi) i proventi di cui alla lettera *e* dell'art. 3.

Non secondo il significato comune ed ordinario delle parole, perchè questi proventi, derivando da spontanee offerte suggerite dalla idea religiosa e dirette al generoso intendimento di sopperire alle spese del culto, non potrebbero per fermo ritenersi il prodotto di un'industria senza fare sfregio alla pietà del sentimento, alla nobiltà della missione di chi le dà e di chi le riceve.

Il Collegio sa che una risoluzione ministeriale (raccolta ufficiale, pag. 352) attribuisce alla voce *industria* un significato tanto largo da comprendere i commerci, le professioni, le arti, estendendo così la detrazione delle spese di produzione anche a questi redditi e in genere ai proventi incerti e variabili.

Tuttavia a chi ben consideri, non è lecito nella fattispecie di aderire a tale risoluzione, poichè le spese che la Fabbriceria vuole detrarre dal reddito non sono spese inerenti alla produzione del reddito stesso, e cioè spese incontrate per creare ed alimentare la sorgente delle offerte.

In vero le spese di amministrazione, di manutenzione del tempio e degli arredi sacri, le spese di servizio e delle funzioni ecclesiastiche, che sono tutte queste che la Fabbriceria pretende di dedurre dai proventi delle offerte, sono spese che attuano esse medesime lo scopo di culto comune alla Fabbriceria ed ai fedeli offerenti, e perciò costituiscono l'erogazione del reddito destinato precisamente a questo scopo.

Non è certo conforme a realtà l'affermare che dette spese si fanno per provocare le offerte; è invece conforme la proposizione reciproca che le offerte si fanno per provvedere alle spese enunciate e ciò nello scopo di circondare l'esercizio del culto di quel maggiore splendore che la carità e la fede dei credenti s'impongono.

Corso tutto il terreno della causa e rimasta la Fabbriceria soccombente in ogni sua domanda le spese della lite devono essere accollate alla Fabbriceria stessa, giusta l'art. 370 c. p. c.

IV.

Tribunale di Padova

16 agosto 1898

Pres. Mantovani, P. — *Est.* Deola.

Fabbriceria par. di Fontanaviva c. *Finanze*

Imposta di ricchezza mobile — Elemosine fatte dai fedeli alle Fabbricerie — Tassabilità.

Le elemosine fatte dai fedeli alle Fabbricerie delle Chiese costituiscono un provento o reddito soggetto alla imposta di ricchezza mobile.

Diritto (omissis) — In merito poi è da risolversi la questione unica: « Se le elemosine fatte dai fedeli a beneficio delle Fabbricerie parrocchiali costituiscano un provento o reddito soggetto alla tassa di ricchezza mobile a sensi della legge 24 agosto 1877 ».

L'art. 2 di detta legge dispone. « Che ogni individuo od ente morale è tenuto alla imposta sui redditi di ricchezza mobile » Ed il seguente art. 3 dice: Essere considerati redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato *(a, b, c, d, omissis)*:

« *e)* i proventi anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in correspettivo di qualsiasi ufficio o ministero;

« *f)* e in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato ».

Dunque la legge colpisce ogni persona fisica, ogni persona giuridica in tutto ciò che costituisce l'annua sua entrata, eccettuato quanto ricava da beni immobili. E se il senso letterale della legge non bastasse a così ritenere, vi soccorrono le disposizioni parlamentari relative alla legge 14 luglio 1864, colla quale venne stabilita la imposta sui redditi della ricchezza mobile, della quale legge l'art. 5 è identico all'art. 2 del testo unico 24 agosto 1877, su cui si discute.

E bastino le dichiarazioni degli on. Restelli e Mancini, per quanto riguarda l'assoggettamento alla imposta di tutte le persone anche semplicemente giuridiche e quelle dell'ideatore della tassa, il ministro delle finanze Sella, per quanto al concetto che ogni entrata della persona fisica e giuridica, non proveniente da beni immobili, sia soggetta all' imposta.

Coerentemente a ciò il senatore Scialoia esprimevasi: « Io dichiaro che, quanto a me, i criteri compresi nella legge sono veramente indizi di ricchezza mobile, cioè di ricchezza che risulta dal produrre, dal vendere, dal comperare, da accumuli che si investono in capitali, da lavoro che si investe in valori, da valori che si consumano, da consumazioni che ricompariscono sotto forma di lavoro, di prodotti o di capitali, da denaro che circola, da operazioni di credito, da facili trasporti, da attive comunicazioni » (Atti parlamentari 1864, pag. 550 e 567). E nella tornata 30 gennaio 1864, l'on. Pasini diceva: « L'imposta fondiaria è dovuta sui redditi dei fondi, *quella mobiliare è dovuta sui redditi non fondiari dei contribuenti* ».

Ciò nulla meno insorsero varie questioni: Se costituissero reddito di ricchezza mobile i proventi che i preti ritraggono dalla celebrazione delle messe e dalla stola bianca e nera, gli assegni della Santa Sede a vescovi del Regno privi delle temporalità per non aver chiesto l'*exequatur*, gli assegni del Fondo pel culto agli investiti di benefici soppressi, e molte altre questioni che qui non monta ricordare, perchè non analoghe a quelle in merito. Furono discordi i giudicati dell'autorità giudiziaria, come le decisioni delle Commissioni mandamentali e provinciali. E per togliere ogni discrepanza venne approvato nella legge 23 giugno 1877 l'art. 17, che corrisponde alla lettera *e* dell'art. 3 del testo unico sopra riportata, la quale disposizione non fa una innovazione, ma una interpretazione della legge del 1864; tanto è vero che nella discussione seguita in Senato nel 20 giugno 1877 il ministro Depretis rispondendo all'onorevole Mauri diceva: « Io rispetto i giudicati e la giurisprudenza, ma dico che la legge deve essere modificata per modo che questa specie di redditi (elemosine delle messe, proventi di stola) non possa sfuggire all'imposta ed è in questa convinzione ed a questo fine che la Commissione della Camera e il Ministero hanno proposto l'art. 17 . . . Come ministro delle finanze non posso lasciar sussistere *una interpretazione* ed una giurisprudenza che arrecherebbe grave danno all'Erario ».

Ma se l'obbiettivo della disposizione contenuta nella succitata lett. *e* fu quello di colpire le elemosine delle messe ed i proventi di stola, ritenendo che già fossero compresi nella lett. *f* della legge del 1864 che era allora invece la lett. *e*, la elocuzione usata in detta lett. *e* è tale da potersi estendere, oltrechè alle elemosine delle messe ed ai proventi di stola, anche ad altri proventi degli ecclesiastici ed in ispecie alle elemosine che i fedeli fanno alle Fabbricerie per sopperire allo spese di culto?

Dal carattere di generalità della legge, più che mai espresso nell'art. 2, nella lett. *f* dell'art. 3 succitati, e più specialmente dalla dicitura della lett. *e* dello stesso articolo, conviene rispondere affermativamente. Ma pare al Collegio dovere più a fondo esaminare la questione.

La genesi adunque e la interpretazione letterale persuadono come *ab origine*, e più esplicitamente in seguito, abbia inteso il legislatore di colpire qualunque persona fisica o giuridica nei suoi redditi mobiliari.

Ciò posto, occorre accertare:

1° Se le Fabbricerie delle chiese sieno persone giuridiche;

2° Se le elemosine che esse raccolgono sieno redditi nel senso voluto dalla legge.

Presto si fa a rispondere affermativamente al primo quesito, risultando dal solo fatto di poter stare validamente in giudizio la essenza di ente morale, cioè di un subbietto di diritti patrimoniali

creato per finzione di diritto « *etiam sine nullo corpore iuris intellectum habet* ».

Ma non con pari brevità si può rispondere al secondo quesito.

Secondo il Boccardo, *reddito* è sinonimo di *entrata*, è il complesso di proventi annuali di cui gode un individuo od un corpo qualunque.

Alcune Corti per lo passato fecero derivare la parola *reddito* dal latino *reditus*, non abbadando all'ortografia, e perciò avevano fissato che il *reddito* significasse quei proventi che ogni anno tornano; ma si ricredettero, ed ormai è ammesso generalmente che l'etimologia della parola *reddito* sta nella voce pure latina *reddere* e corrisponde appunto a *prodotto*.

Sicchè onde si possa parlare di reddito, osserva benissimo il Quarta (*Legge sulla imposta di ricchezza mobile* 1884, pag. 93), occorre il concorso di tre condizioni: 1° che vi sia una ricchezza novella; 2° che tale ricchezza sia in relazione di effetto a causa con una energia o forza produttiva; 3° che vi sia la possibilità di ritorno o successiva produzione di altra somigliante ricchezza. Importa vedere adunque se queste tre condizioni si verifichino nelle elemosine in argomento.

È intuitivo che le elemosine concorrano con gli altri suoi cespiti ad accrescere il patrimonio della Chiesa nella Fabbriceria, o quanto meno a formare quella annua somma che occorre onde essa Fabbriceria possa far fronte alle spese ordinarie e straordinarie, ed è pure intuitivo che esse offerte annualmente si ripetono in maggiore o minore abbondanza, ma in modo da apparire cespite possibile se non costante. Quindi il requisito di novella ricchezza e l'altro di possibilità del ritorno non mancano.

A *priori* forse potrebbe non presentarsi evidente il secondo requisito del rapporto del cespite coll'energia, o forza produttiva, cioè *col correspettivo* di ufficio o ministero, perchè potrebbe sembrare che la Fabbriceria, raccogliendo l'elemosina, non desse all' oblatore un servizio od un' opera di cui l'elemosina fosse il compenso. Ma bisogna riflettere che la Fabbriceria, giusta i principî di loro fondazione compresi nella legge italica 15 settembre 1807 e che tuttora perdurano, sono corpi amministrativi che devono regolarmente funzionare coll'obbiettivo di provvedere alla conservazione delle chiese, alla manutenzione degli arredi, al decoro delle sacre funzioni, amministrando il patrimonio in modo che a tutto ciò si soddisfi, in una parola provvedono al culto. L'interesse dei fedeli è la prosperità del culto, e per soddisfare a tale interesse versano le elemosine e la Fabbriceria presta l'opera propria onde l' interesse dei fedeli sia raggiunto, impiegando cure intellettuali e talvolta materiali in convenienti dispendi od in utili risparmi. L'opera adunque dell'ente dà il culto esteriore, che è valutabile come qualunque altra soddisfazione cercata nella materia, e non confondibile col culto interno che è inapprezzabile perchè affatto spirituale.

Il culto è adunque il correspettivo dell'elemosina, ed il culto, prodotto intellettuale dell'ente Fabbriceria, sta come causa in rapporto dell'effetto della nuova ricchezza entrante nel patrimonio ecclesiastico mediante l'elemosina. Il culto poi promosso dall'energia dell'ente Fabbriceria si manifesta mediante l'opera dei preti, dei salariati, dei fornitori, degli operai, cui la Fabbriceria presta una rimunerazione, uno stipendio od una paga giornaliera. E se queste rimunerazioni, questi stipendi, queste paghe vengano poi negli individui che le ricevono considerati eventualmente quale nuovo reddito di ricchezza mobile non si verifica con ciò il caso che un prodotto sia due volte assoggettato all' imposta, perchè riguardo ai riceventi è nuova ricchezza, frutto della loro individuale energia, ben distinta da quella dell'ente Fabbriceria. Non è vero che la Fabbriceria dunque sia come una semplice trasmittrice delle elemosine, impiegandole nel fine, cui sono dirette. Essa le immette nel patrimonio destinato a far fronte alle spese pel culto, cui provvede con la propria

energia produttrice. Dopo ciò sarebbe superfluo l'occuparsi della distinzione che fa qualche teorico fra elemosine *libere* e *vincolate*, cioè offerte per uno scopo determinato, come sarebbe per suffragio dei defunti, per una lampada ardente innanzi l'altare della Vergine, e simili, od invece elargizioni in genere pei bisogni della chiesa, onde concludere che le prime, avendo un correspettivo designato, sono tassabili, e non le seconde che del correspettivo mancano; perchè ambedue queste specie formano nuova ricchezza in vantaggio della Chiesa con rapporto di effetto a causa coll'energia produttrice della Fabbriceria.

Ma se contro tale argomentazione si potesse, per negata ipotesi, muover censura, si abbandoni pure il requisito della corrispondenza della ricchezza nuova all'energia produttrice e dovrassi convenire col Quarta (op. cit. pag. 92) che la parola *corrispettivo* della lettera *e* surriportata non possa intendersi in senso proprio ed assoluto di *equivalente convenuto e dovuto*, ma come volesse dire *in contemplazione di una utilità desiderata*, perchè la legge, come già si disse più sopra, ha carattere generale e contempla qualunque ricchezza purchè non proveniente da beni immobili, che qualsiasi persona immetta nel suo patrimonio. Ciò, come si disse, emerge dall'art. 2 della legge 1877 e dalla lettera *f* dell'art. 3, di cui la lettera *e* precedente non è che l'interpretazione riguardo a redditi aventi con le elemosine una qualche analogia.

Si disse già che se la disposizione della lettera *e* fu fatta in contemplazione delle elemosine delle messe e dei proventi di stola, per la forma con cui la disposizione è stillata, ed essendo semplicemente interpretativa dell'altra generica disposizione espressa sotto la lettera *f*, la si deve riconoscere applicabile anche a quei proventi che abbiano qualche analogia colle elemosine e coi proventi suddetti. Fra l'elemosina per la messa e l'elemosina alla Fabbriceria esiste analogia perfetta; perchè il prete, ricevuta l'elemosina, converte questa liberamente nei bisogni della vita, e la Fabbriceria fa altrettanto per l'obbiettivo del suo essere e cioè pel culto; — il denaro che per elemosina entra nelle tasche del prete non è sacro, come non è sacro quello che la Fabbriceria toglie dalle cassette delle elemosine o raccoglie direttamente dall'offerente, ben sapendosi che sacro, secondo il diritto canonico, è ciò che è dedicato al divin culto *con atto speciale di consacrazione da parte del sacerdote*, atto di consacrazione che certo non si compie sul denaro delle elemosine. Anche le elemosine hanno i caratteri di avventizie e spontanee e di esser fatte in corrispettivo od in contemplazione di culto. Dunque se ormai è pacifica in giurisprudenza la tassibilità delle elemosine per messe, altrettanto dovrà giudicarsi per le elemosine alle Fabbricerie.

Di conforme avviso sono Quarta e Clementini. Questa è massima della Commissione centrale per le imposte. Ed infine le due uniche sentenze proferite fin qui in materia dall'autorità giudiziaria sono conformi (Trib. di Bergamo 2 dic. 1897, e Trib. di Castiglione delle Stiviere 14 maggio p. p.).

Certo che un sentimento morale farebbe indietreggiare dall'ammettere la tassazione delle elemosine, ma più ragioni fanno cessare ogni remora.

Gli stessi ministri del culto in altri tempi prelevavano una specie di tassa sulle elemosine dei fedeli, tanto è vero che Urbano VIII proibì la trattenuta di sagrestia sulle elemosine delle messe (A. Pertile. *Diritto canonico*). L'art. 1 dello Statuto fondamentale del Regno colle altre leggi esplicative segnano la libertà di culto e l'eguaglianza di trattamento d'ogni confessione, e quindi non è possibile un privilegio per la Chiesa cattolica. Se pure volesse vedersi nella Chiesa, a tenore dei sacri canoni, la società di tutti i cattolici e dire che il patrimonio della chiesa non potesse essere colpito come quello di una società che deve erogare la sua ricchezza a scopo di culto a sensi dell'art. 54 del regol. 24 agosto 1877, non si verrebbe alla

conclusione dell'esenzione; perchè questo articolo fa capo (e si sa che le disposizioni regolamentari devono corrispondere a quelle della legge, cui il regolamento si riferisce) al n. 3 dell'art. 8 della legge del 1877, che è pure l'art. 8 della legge del 1864, nel quale è chiaramente espresso, in conformità alla discussione seguita in Parlamento, che le società eccettuate dall'impostazione nei ruoli sono soltanto le società di mutuo soccorso. Infine convien pensare che lo Stato deve essere indipendente dai dogmi, dal culto, dalla costituzione di qualsiasi Chiesa, e non può considerare gli affari di culto che nella materia in cui si svolgono, e non nell'ordine mistico, ben superiore.

Con ciò possono dirsi ribattuti tutti i principali argomenti svolti dalla parte attrice. La genesi dell' art. 3 lett. *e* venne posta nel suo vero stato e non smorzata come la si presentò. La distinzione fra elemosine libere e vincolate si addimostrò indifferente. Fu dimostrato come nell'elemosina concorrono tutti i requisiti del reddito di ricchezza mobile. Si accennò allo stato della giurisprudenza in rapporto all'oggi, essendo ormai insignificanti le decisioni anteriori al sorgere di questa controversia, nuova alla sede giudiziaria. Si cercò e si rinvenne l'appoggio della dottrina e della giurisprudenza finanziaria costante nella Commissione centrale per le imposte, certo più influente della discorde delle Commissioni mandamentali e provinciali.

Rimane soltanto da dire che il principio dell'*odiosa restringenda*, e l'altro dell'*optima enim est legum interpres consuetudo*, non si possano utilmente invocare dalla stessa parte attrice; perchè il primo è vieto ritornello in riguardo ai tributi, che devono governarsi giustamente senza restrizioni e senza estensioni, essendo obbligo di ogni persona fisica e giuridica di concorrere ai pubblici aggravi senza ritrosia, per forza della coscienza propria che, essendo retta, quest' obbligo deve intuire; e perchè il secondo non calza, ove la legge è chiara, e quando, se consuetudine vi sia stata, questa già visse sempre in contrasto con la legge ».

V.

COMMISS. CENTR. PER LE IMPOSTE DIRETTE.

1.

Decisione del 24 ottobre 1897, n. 54160.

Imposta di ricchezza mobile - Elemosine fatte dai fedeli alla Fabbriceria - Tassabilità.

Le elemosine fatte dai fedeli alle Fabbricerie delle Chiese costituiscono un provento o reddito soggetto alla imposta di ricchezza mobile (1).

Udita la relazione sui ricorsi dell'agente delle imposte dirette di Monza contro la decisione della Commissione provinciale di Milano, che dichiarando non tassabili le oblazioni ed elemosine fatte dai fedeli, annullò gli accertamenti eseguiti a carico delle Fabbricerie di S. Anastasio alla Santa, di S. Giovanni Battista, di S. Rocco, di S. Gerardo e di S. Pietro Martire in Monza.

Ritenuto che l'agente ricorre sostenendo la tassabilità di tali proventi; e controricorrono le Fabbricerie di S. Giovanni Battista, di S. Biagio, di S. Gerardo, di S. Anastasio e di S. Pietro.

Considerato che le oblazioni spontanee dei fedeli alle Fabbricerie parrocchiali sono proventi soggetti alla tassa di ricchezza mobile pel chiaro disposto dell'articolo 3 lettera *e* della legge 24 agosto 1877 e per la relativa giurisprudenza, perchè son fatte in corrispettivo degli uffici cui provvedono le fabbricerie per mezzo dei loro rappresentanti facendo celebrare nelle Chiese, la cui amministrazione è ad essi affidata, le religiose funzioni e vigilando al mantenimento degli edifici, degli arredi sacri e di tutto quanto occorre per l'esercizio del culto.

Il corrispettivo delle oblazioni sta

---

(1) Nello stesso senso: decisioni 1 giugno 1896 e 29 novembre 1897 (vol. in corso, pag. 552).

dunque nel compimento del fine voluto dagli oblatori, che è appunto l'*esercizio del culto*, corrispettivo unico, immediato e diretto.

Laonde mai si è detto nè potuto dire che le offerte servano a compensare l'opera degli amministratori dei beni parrocchiali che tutti sanno essere gratuita.

Male poi si pretende di equiparare le Chiese parrocchiali o le Fabbricerie che ne amministrano le rendite, alle società costituite senza scopo industriale od improduttivo di reddito sociale, e sottrarle così all'obbligo di pagare l'imposta sui proventi che loro derivano dalle oblazioni dei fedeli, quasi fossero contribuzioni di soci da erogarsi in operazioni non produttive di reddito. (art. 60 del regolamento).

Imperecchè la Chiesa in genere potrà dirsi un'associazione di credenti, ma le Chiese singole non hanno carattere e natura di società, sono istituti pubblici considerati come persone e godono dei diritti civili secondo il diritto pubblico dello Stato, se legalmente riconosciute, senza riguardo agli individui che professano la religione, al culto della quale esse servono; e come godono dei diritti civili così sono tenute ad osservare gli obblighi ed oneri che gravano tutti i cittadini, come sono le pubbliche imposte.

I ricorsi dell'agente contro le decisioni della Commissione provinciale di Milano che dichiarò non tassabili i proventi delle Fabbricerie sopradette derivanti da elemosine, questue ed altre oblazioni spontanee dei fedeli meritano di essere accolti.

Per questi motivi:

Annulla la decisione impugnata favorevole alle Fabbricerie parrocchiali di S. Anastasio alla Santa, di S. Giovanni Battista, di S. Rocco, di S. Biagio, di S. Gerardo e di S. Pietro Martire, tutte di Monza, e rinvia gli affari alla Commissione provinciale di Milano perchè pronunzi sulla estimazione dei redditi, cui era in tesi richiamata dall'appello dell'agente e in ipotesi dalle Fabbricerie.

2.

Decisione del 24 ottobre 1897, n. 54180.

Imposta di ricchezza mobile - Elemosine fatte dai fedeli alla Fabbriceria - Reddito accertato - Deduzione di un decimo per le spese di esazione.

Dal reddito accertato ad una Fabbriceria come proveniente da offerte spontanee dei fedeli deve farsi la deduzione di un decimo per le spese di esazione (1).

Udita la relazione sul ricorso dell'agente delle imposte di Conselve contro la decisione della Commissione provinciale di Padova del 31 maggio 1897, la quale, ritenendo indiscussa per le parti la tassabilità del provento delle offerte spontanee a carico della Fabbriceria parrocchiale di Candiana, dichiarò di doversi detrarre dal reddito accertato il decimo per spese di esazione, conservazione e amministrazione.

Attesochè l'agente ricorre sostenendo trattarsi di erogazione di reddito e non di spese detraibili.

Attesochè, consistendo le offerte spontanee dei fedeli alla Chiesa parrocchiale di Fonte Casale, e per essa alla Fabbriceria, in questue ed elemosine di varia specie, occorre senza dubbio, come ritennero le Commissioni inferiori, una spesa per raccoglierle. Non è dunque a parlarsi come pretende l'agente, di erogazione del reddito (detratto il decimo), ma di una spesa vera e propria di produzione e quindi detraibile dal reddito.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso dell'agente, tenendo fermo il reddito di L. 942,46, quale fu ridotto per la deduzione del decimo per le spese di esazione.

---

(1) Confr. Tribunale di Busto Arsizio 1 luglio 1898 (pag. 732) Tribunale di Lodi 23 luglio 1898 (pag. 735).

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 25 marzo 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Bentivegna.

Mantenimento degl'inabili al lavoro — Beneficenza speciale — Poveri professanti un determinato culto religioso.

Non ha carattere di beneficenza speciale, *ai sensi dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, quella che è diretta al soccorso di poveri professanti un determinato culto religioso* (1).

Diritto. — Premesso che i due ricorsi in esame, per l'evidente connessione, possono essere riuniti e quindi formano oggetto di unica decisione.

Attesochè la questione riducesi a riconoscere se l'elemosina che, giusta il suo statuto, largisce la Borsa, per essere destinata ai soli valdesi poveri della parrocchia di quel culto in Villar Pellice, possa ritenersi destinata a scopo di speciale beneficenza, ai sensi dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza e 18 del regio decreto 19 novembre 1889, e perciò esente dal contributo pel mantenimento degli inabili al lavoro.

Opina il ricorrente che in questa materia, oltre che dalla forma di erogazione, la specialità possa derivare da altre circostanze, e nella specie da ciò che la Borsa non estende il suo beneficio a tutti i poveri del Comune, ma lo limita ad un determinato numero di bisognosi professanti il culto valdese.

Attesochè questo concetto può ritenersi esatto allorchè si riguarda la pubblica beneficenza nella sua funzione normale: perchè la legge 17 luglio 1890, in omaggio alla volontà dei pii istitutori e della libertà di coscienza, mantiene espressamente le destinazioni che derivano dalla limitazione di luogo (frazione, parrocchia e simili) ed anche dalla diversità di culto religioso, ma sin d'ora giova notare che l'art. 87, il quale sanziona codeste cause di specialità, espressamente vi deroga nei casi di urgente bisogno.

Ma tutte codeste distinzioni non inerenti alla obbiettività della beneficenza, spariscono affatto allorchè trattasi di beneficenza obbligatoria per legge, e che assumendo carattere di pubblica assistenza, ai sentimenti umanitari congiunge interessi di pubblica sicurezza. Allora la beneficenza diviene esclusivamente laica, generale, non limitata dalle singole volontà di privati benefattori, e nel nostro diritto pubblico l'infanzia abbandonata, i dementi, gli inabili al lavoro, oggetto di speciali servizi, sono retti da apposite norme legislative, le quali quanto alle spese, non considerano che il Comune nel suo complesso, la Provincia, la beneficenza generica comunale. In servizi di questa natura governa la massima « tutti concorrono per tutti »: ed il mendico valdese, israelita, l'ex cattolico qualsiasi, occorrendo, profittano della designata beneficenza di tutti gli istituti fondati da cattolici, non escluse le confraternite che hanno spiccata caratteristica confessionale.

Non son poche le decisioni di questo Collegio, le quali, nella materia in esame, riconoscono inapplicabili le limitazioni di luogo e di confessione religiosa.

Attesochè quelle che l'art. 81 della legge sulla pubblica sicurezza, per evitare una inversione non giustificata, volle conservare integre sono le rendite destinate a scopo di speciale beneficenza, cui l'art. 18 del r. decreto 19 novembre 1889 aggiunge quelle destinate a spese

(1) Confor. decis. della stessa IV Sezione, 28 gennaio 1898, (vol. in corso, pag. 280).

obbligatorie per le tavole di fondazione. Ma la specialità deve trovarsi nell'essenza del beneficio, nella finalità, ossia nel peculiare bisogno cui intende provvedere, che non ha diretta analogia col mantenimento degli inabili al lavoro, e che risponde ad esigenze interessanti la economia sociale non meno che il senso della carità, come ad esempio la preservazione dei bambini, la educazione dei giovanetti poveri, le agevolazioni pel collocamento, la cura ed il sollievo di speciali sofferenze, e quant'altro esce dai limiti di quella generalità che assume il sussidio manuale. Ogni altra specialità da circostanze estrinseche non vale.

Attesochè nella specie non è questione di spese obbligatorie per le tavole di fondazione, perchè di dette spese che in certo modo son tutelate dalla fede contrattuale, se ne esistono nella Borsa valdese, vengono naturalmente dedotte nella determinazione dell'imponibile o della quota proporzionale di concorso.

Attesochè pertanto le decisioni impugnate sono pienamente conformi alla legge ed alla giurisprudenza, epperò i relativi ricorsi non meritano accoglienza.

Attesochè speciali circostanze consigliano la compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Sezione respinge, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 28 gennaio 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Schanzer.

Parroco e Fabbriceria parrocchiale di Casalmaiocco c. Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Casalmaiocco.

Opere pie — Concentramento — Esenzione — Art. 60 della legge 17 luglio 1890 — Frequenza alla dottrina cristiana — Poveri appartenenti a famiglie veramente cristiane — Poveri di altro Comune.

Congregazione di carità — Parroco — Domanda di ammissione — Reclamo al Consiglio di Stato — Inammissibilità.

È esente dal concentramento, a sensi dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890, la istituzione elemosiniera amministrata dal parroco, quando la concessione dei soccorsi è subordinata all'assidua frequentazione della dottrina cristiana e all'appartenenza dei poveri da beneficare a famiglie veramente cristiane (1).

Non è circostanza che esclude dal concentramento quella che la erogazione delle rendite dei lasciti deve estendersi ai poveri di una frazione di altro Comune.

È inammissibile la domanda del parroco alla IV Sezione del Consiglio di Stato di far parte della Congregazione di carità ai sensi dell'art. 5, capoverso, della legge 17 luglio 1890, spettando la iniziativa per l'ammissione alla stessa Congregazione di carità.

Attesochè il ricorso del parroco di Casalmaiocco, in quanto investe il regio decreto 1 settembre 1895 nella parte in cui concentrava nella Congregazione di carità di Casalmaiocco il lascito Pavesi, può essere riunito col ricorso della Fabbriceria parrocchiale di Casalmaiocco, pur esso diretto contro il concentramento del detto lascito, all'effetto di risolvere entrambi i ricorsi con unica decisione.

Attesochè non può revocarsi in dubbio che il lascito Pavesi si presenti con caratteri speciali, che giustificano la sua esenzione dal concentramento ai termini dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. A prescindere dalla forma particolare dei soccorsi nei quali, secondo la volontà del testatore, debbano prevalere le prestazioni in natura sulle elemosine in denaro, è da avvertire che la concessione dei soccorsi stessi è subordinata a condizioni le quali non potrebbero essere convenientemente valutate da altri che dal parroco, come, per esempio, l'assidua frequentazione della dottrina cristiana e l'appartenenza dei poveri da soccorrere a famiglie veramente cristiane. Inoltre il lascito ha carattere misto di beneficenza e di culto, dovendosi ogni

---

(1) Confr. decis. 12 luglio 1895, Parroco della Metropolitana di Milano (vol. VI, p 194); 29 novembre 1895, Opera pia Guazzarone (vol. VI, p. 196); 31 gennaio 1896), Fabbriceria di Vicobellignano (vol. VI, p. 376).

cinque anni impiegare le rendite in esercizi spirituali per cura degli amministratori a cui il testatore volle lasciare un'ampia libertà nella determinazione delle spese relative. Per queste considerazioni la Sezione IV, con decisione 26 aprile 1895, dichiarò esente dal concentramento lo stesso lascito Pavesi per la parte spettante a Lodivecchio, nè vi sarebbe motivo di adottare ora una soluzione diversa per la parte destinata a Casalmaiocco.

Attesochè, per quel che riguarda i lasciti Rosetti e Barbieri, non hanno fondamento le deduzioni del parroco ricorrente, che vorrebbe applicata anche a queste due istituzioni la eccezione del citato art. 60 della legge 17 luglio '90. Ed infatti dagli statuti organici, approvati con reali decreti del 3 agosto 1888 e del 24 gennaio 1889, si rileva chiaramente trattarsi di lasciti puramente elemosinieri il cui concentramento è obbligatorio per l'art. 54 della legge predetta. Nè potrebbesi trarre un motivo di esenzione dal fatto che la sfera di erogazione delle rendite dei lasciti in parola oltrepassa i confini del Comune di Casalmaiocco, essendo una parte delle elemosine destinata alla località di Modignano, frazione del Comune di Villavesco, perocchè la Congregazione di carità di Casalmaiocco, sostituita agli antichi amministratori, potrà e dovrà rispettare i diritti dei poveri di Modignano, prendendo per l'erogazione opportuni accordi con la Congregazione di carità di Villavesco.

Attesochè non può essere accolta l'istanza del parroco, che gli si faccia salvo in questa sede il diritto di far parte della amministrazione dei lasciti Rosetti e Barbieri, poichè ai sensi dell'art. 5, capoverso, della legge 17 luglio 1890, spetta alla Congregazione di carità prendere la iniziativa per l'ammissione nel suo seno di una fra le persone designate dal testatore, quando una simile misura sia richiesta o giustificata dall'indole o dalla rilevanza della liberalità e quando concorra l'approvazione del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa.

Per questi motivi, la Sezione accoglie, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 7 gennaio 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Schanzer.

Comune di Casalmaggiore c. *Congregazione di carità di Casalmaggiore.*

Opere pie — Più legati — Unica fondazione — Erezione in corpo morale — Decreto reale — Annullamento.

Per quanto si possa formare una sola fondazione, a sensi della legge 17 luglio 1890, di più legati fatti da una stessa persona con finalità diverse, è pur tuttavia necessario che tutti questi legati abbiano ciascuno il carattere della pubblica beneficenza.

È quindi da annullarsi il Decreto reale che abbia eretto in un solo corpo morale, in virtù di detta legge, più legati fatti dalla stessa persona, nonostante che uno di essi non presentasse alcun carattere di pubblica beneficenza.

Il nobile Leopoldo Molossi, con testamento 10 agosto 1883, istituiva erede universale delle sue sostanze il Comune di Casalmaggiore, imponendogli:

1° di riedificare il palazzo comunale e selciare di nuovo la piazza, spendendo lire 115,000;

2° di pagare ogni anno al teatro di Casalmaggiore lire 2000, vincolando a tale scopo un capitale di lire 40,000;

3° di distribuire annualmente cinque doti di lire 300 a cinque fanciulle povere, destinando a ciò un capitale di lire 30,000;

4° di far celebrare ogni anno un ufficio funebre con la spesa di lire 500, vincolando per ciò lire 10,000 di capitale;

5° di distribuire ogni anno nel giorno dei detti funebri ai veri bisognosi di Casalmaggiore e della frazione di Rivarolo del Re lire 500, tenendo per ciò vincolato un capitale di lire 10,000;

6° e 7° di pagare alla sorella vedova

Damiani a titolo di legato lire 20,000, ed all'avv. Paltronieri lire 5000;

8° di pagare al Santuario della Fontana lire 1000, da convertirsi in arredi sacri;

9° di capitalizzare il residuo della sostanza ed erogarne annualmente la rendita a sgravio dei contribuenti che di tasse comunali pagano una somma non superiore di lire 100.

Il Comune, autorizzato con Regio Decreto 1° settembre 1886, accettò l'eredità ed inscrisse nel passivo del suo bilancio i carichi annuali relativi.

Gli oneri imposti all'erede per distribuzione di doti ed elemosine e per sgravio di tasse furono dal Consiglio di Stato ritenuti aventi il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza.

Tra il Comune e l'autorità tutoria fu lungamente dibattuta la questione se la sostanza ereditaria Molossi fosse divenuta proprietà di esso Comune, e se a questo spettasse l'amministrazione specialmente della parte destinata a beneficenza.

L'autorità tutoria continuò per molto tempo ad insistere che il Comune tenesse una gestione separata per ciascuno dei lasciti di beneficenza; ed il Comune, per vedere approvati i propri bilanci, si piegò ad assecondare tale richiesta.

Però mantenne fermo e confermò negli statuti organici da esso deliberati la tesi, che esso solo dovesse essere l'amministratore dei detti lasciti. Se non che con lettera 5 maggio 1892 la Prefettura di Cremona dichiarò non potere spettare al Comune tale amministrazione, e doversi quindi in questo senso modificare gli statuti. Ed in pari tempo la Prefettura invitava la Congregazione di carità a prendere l'iniziativa del concentramento dei lasciti Molossi, a termini dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890.

Comunicata la nota prefettizia al Consiglio comunale. questo, nella seduta 20 novembre 1892, occupandosi soltanto del lascito per isgravio dei contribuenti, negò avere questo i caratteri d'istituto di pubblica beneficenza soggetto alla ricordata legge.

In seguito a questa deliberazione, col voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Cremona, udito il Consiglio di Stato, fu emanato il R. Decreto 6 aprile 1893, con cui i tre lasciti di beneficenza Molossi vennero eretti in un solo ente morale, e ne fu affidata l'amministrazione alla Congregazione di carità di Casalmaggiore.

Contro questo R. Decreto il Sindaco di Casalmaggiore, debitamente autorizzato dal Consiglio, ed assistito dall'avvocato Ettore Sacchi, produsse ricorso alla IV Sezione nei termini e nelle forme di legge.

In primo luogo si deduce la violazione degli articoli 62, 63, 68 e 69 della legge 17 luglio 1890, e degli articoli 102 e 108 del regolamento 6 febbraio 1891, non essendosi il decreto emanato sopra proposta del Consiglio comunale e della Congregazione di carità, ma sul semplice parere della Giunta provinciale amministrativa, senza che il Prefetto avesse previamente fissato un termine alle Amministrazioni interessate per presentare le proposte, e senza che avesse comunicata loro la proposta di ufficio e resala di pubblica ragione nelle forme stabilite dal regolamento.

Secondariamente si diceva nullo il Decreto impugnato per eccesso di potere. In forza del testamento Molossi e del R. Decreto che autorizzava il Comune ad accettare l'eredità, le sostanze del Molossi, secondo il ricorrente, passavano nel patrimonio comunale col carico di soddisfare agli oneri determinati dal testatore. Mancherebbe quindi ai lasciti Molossi quel carattere di autonomia che la legge richiede per la erezione in ente morale. Il Governo si sarebbe in questa vertenza sostituito all'autorità giudiziaria, risolvendo una questione di proprietà e violando la legge civile.

Di fronte alle esplicite dichiarazioni del testatore, che all'istituzione di erede aggiungeva di voler esclusa ogni e qualsiasi persona od ente morale dall'accampar pretese o diritti di sorta sulla sua successione, non si può presumere ch'egli abbia inteso di istituire tante

fondazioni autonome, sol perchè assegnava un capitale determinato per l'adempimento di ciascun onere.

Di più sarebbesi violato l'art. 1 della legge 17 luglio 1890, che non comprende tra le istituzioni di beneficenza quelle che hanno un carattere speciale di sussidio a persone non povere o ad indigenti determinati, come appunto avviene del lascito Molossi nella sua più cospicua parte che riguarda lo sgravio dei contribuenti. E qui il ricorrente si studia di mostrare che i contribuenti che pagano fino a 100 lire di tasse comunali sono tutt'altro che poveri.

E ancora sarebbe nullo il R. Decreto per effetto di una speciale eccezione della legge. L'art. 64 dispone che è vietato alla Congregazione di carità accordare sui fondi propri o delle istituzioni sorte sotto la sua amministrazione pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide. Lo sgravio dei contribuenti è un sussidio periodico e non tutti i sussidiati sono invalidi.

Finalmente s'invocava la disposizione dell'art. 60 della legge, in virtù del quale la fondazione Molossi, se come tale può considerarsi, dovrebbe andar esente dal concentramento per la rilevanza del suo patrimonio.

Per queste ragioni si chiedeva l'annullamento del R. Decreto 6 aprile 1893 con dichiarazione del diritto del Comune di Casalmaggiore di amministrare il patrimonio ereditato dal nobile Molossi, erogandone le rendite secondo la volontà del testatore.

La IV Sezione, con decisione interlocutoria 6 aprile 1895, sospesa ogni pronuncia in merito, invitava il Ministero dell'interno a fornire la prova circa l'adempimento nella specie delle formalità volute dagli articoli 69 della legge e 108 del regolamento sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

In seguito a ciò, il Ministero dell'interno il 14 maggio 1890 fece pervenire alla Sezione le sue contro-deduzioni al ricorso del Comune di Casalmaggiore.

Il Ministero sostanzialmente sostiene trattarsi nel caso in esame, non di concentramento, ma di nuova fondazione di un istituto di beneficenza ai termini dell'art. 51 della legge 17 luglio 1890, il quale, a differenza dell'art. 69, non richiede la preventiva comunicazione delle proposte alle Amministrazioni interessate. Quindi il Ministero combatte singolarmente i vari mezzi del ricorso e domanda che sia respinto.

La difesa del Comune ha prodotto nel giorno 7 corrente una memoria aggiunta al ricorso e diversi nuovi documenti. Nella memoria aggiunta, dopo avere più ampiamente esposti i precedenti amministrativi della vertenza, si nota che, oltre che nella specie trattasi di vero concentramento, non furono nemmeno osservate le formalità prescritte per la fondazione di nuove opere pie, perchè sulla fondazione non furono sentiti nè il Consiglio comunale nè i successibili *ex lege*, che già riconobbero erede il Comune. Si aggiunge che mancava nel caso il sostrato per la fondazione di un nuovo ente, che non si tratta di opere pie per la sostanza delle disposizioni, e che ad ogni modo il lascito per lo sgravio dei contribuenti dovrebbe restare autonomo per la disposizione dell'articolo 60 della legge 17 luglio 1890, dovendosene lasciare al Comune l'amministrazione, come quello di una istituzione fatta a prò della generalità degli abitanti.

Il Decreto reale impugnato, dopo avere premesso che con testamento 10 agosto 1883 il nobile Leopoldo Malossi istituiva erede il Comune di Casalmaggiore e destinava le rendite del suo patrimonio a doti, a elemosine e a sgravio dei contribuenti che pagassero fino a lire 100 di tasse comunali, statuisce nella parte dispositiva nel modo che segue:

« La predetta fondazione di beneficenza Molossi è eretta in ente morale, con sede in Comune di Casalmaggiore, e l'amministrazione è affidata alla locale Congregazione di carità ».

Il Ministero dell'interno, nel memoriale presentato in seguito alla decisione interlocutoria 6 aprile 1896 di questa

Sezione, sostiene che il Decreto reale non operò un concentramento, ai termini dell'art. 69 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, ma dispose soltanto una erezione in ente morale, secondo l'articolo 51 della legge medesima.

Questa affermazione del Ministero è manifestamente inesatta, poichè nel dispositivo su riferito sono congoblati i due provvedimenti di erezione in ente morale e di concentramento, non potendosi chiamare se non concentramento la devoluzione dell'amministrazione di un istituto di beneficenza alla Congregazione di carità.

Tuttavia, siccome, malgrado la simultaneità delle due misure in ordine di tempo, la erezione in ente morale precede nell'ordine logico il concentramento, così scorgesi chiara la convenienza di esaminare innanzi tutto la legittimità della decretata nuova fondazione.

E' da notare che, mentre il Decreto reale fa cenno di tre diversi scopi avuti in mira dal testatore, viene poi a raccogliere questi tre scopi in una fondazione unica, costituendone un solo ente morale. A prescindere ora dal vedere, se sia corretta una forma di fondazione, incorporante in un ente solo finalità diverse, è certo ad ogni modo che una simile fondazione può ritenersi legittima solo a condizione che i fini diversi siano almeno tutti di pubblica beneficenza. Se non che ciò non si avvera nel caso in esame. Niun dubbio circa il carattere di beneficenza delle elemosine e delle doti, ma il lascito per lo sgravio dei contribuenti non può invero rientrare nel novero delle istituzioni di beneficenza, soggette alla legge 17 luglio 1890. Queste infatti sono rivolte al soccorso della povertà; ma poveri non possono chiamarsi coloro che, pagando 100 lire di tasse comunali, debbono possedere un reddito imponibile e quindi un patrimonio, moderato, se vuolsi, ma tale però da escluderli dalla categoria dei bisognosi. Laonde nel lascito in parola si riscontrano fini di pubblica utilità, informati ad un moderno concetto di economia sociale, non fini di pubblica beneficenza, nel senso specifico determinato dalla legge regolatrice della materia.

Ciò posto, appare evidente il vizio di illegittimità del Decreto impugnato, in quanto eresse in opera pia un compendio di beni destinato solo nella sua minore parte alla beneficenza.

E venendo così a mancare la base della nuova fondazione, il Decreto non può naturalmente reggersi, neppure in quanto affidava l'amministrazione del nuovo ente alla Congregazione di carità.

Non occorre aggiungere altro per venire all'annullamento del Decreto reale. Non deve risolversi oggi la questione, se potrebbero erigersi in enti morali il lascito per le elemosine e l'altro per le doti, senza recare offesa ai diritti del Comune di Casalmaggiore. Solo si può osservare che, se ciò si facesse, lo scopo precipuo del provvedimento sarebbe certamente quello di poter concentrare i detti lasciti nella Congregazione di carità. Ma sulla convenienza di un simile concentramento non potrebbero non sorgere dubbi gravissimi, considerata l'indole complessa e particolare delle disposizioni del testatore Molossi, il quale ebbe sopratutto in animo di provvedere al decoro della sua città natale, non solo fornendole i mezzi per riedificare il palazzo comunale e per altri abbellimenti, ma anche rendendola distributrice di soccorsi in determinate solenni occasioni.

In difetto di domanda non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Per questi motivi, la Sezione annulla, ecc.

ESECUZIONE DATA ALLA LEGGE DALL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO — 8. Carattere sostanziale della nuova legge: doveva assicurarsi senz'altro la vera congrua. — 9. Discussione al Senato nella tornata 20 dicembre 1892. Resoconto di essa. — 10. Circolare della Direzione generale del Fondo pel culto 16 marzo 1893. Nuove istruzioni diramate con essa. — 11. Applicazione di dette istruzioni e loro ulteriore restrizione. — 12. Relazione del Direttore generale del Fondo pel culto alla Commissione di vigilanza per gli esercizii 1892-93, 1893 94, 1894 95. Osservazioni. Esame dei bilanci e degli stanziamenti anche per gli esercizi posteriori fino ad oggi. — 13. Quistioni trattate in tale Relazione rispetto alle congrue. — 14. Accertamento delle attività e passività delle parrocchie eseguito dall'Amministrazione del Fondo pel culto al 31 dicembre 1896. Relazione analoga del Direttore generale 30 giugno 1897; nostre osservazioni. — 15. Quistione trattata nella detta Relazione, se l'assegno supplementare di congrua spetti al parroco o alla parrocchia, se sia personale o dotalizio. — 16. Riferimento della parte della Relazione riguardante i metodi d'accertamento dell'attivo e del passivo. Nostre note a confutazione dei criterj indicati dall'Amministrazione . . . . . *Pag.* 458

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 30 GIUGNO 1892. — 17-19. Richiamo ed applicazione del diritto canonico. Congrua parrocchiale. Parrocchie e benefici parrocchiali nelle leggi sull'asse ecclesiastico in Italia. Leggi precedenti in Italia. Deduzione di tutti gli oneri. — 20. Carattere di assegno personale alimentare della congrua. — 21. Deduzione dei pesi patrimoniali: corrisponde al concetto dell'assegno *al netto*. — 22. Nelle attuali leggi la congrua si intende l'assegno personale del parroco. — 23. Stralcio della quota curata: disposizioni concernenti le Chiese ex-Ricettizie. — 24. Tipi diversi che può presentare la parrocchia in Italia. — 25. Le spese di parrocchia e di chiesa a carico del beneficio parrocchiale. Inammessibilità del preteso obbligo dei fedeli. — 26-29. Pesi patrimoniali: intelligenza. Si comprendono in essi le spese inerenti all'esercizio del ministero parrocchiale, quando sono a carico del beneficio. — 30. Uffici ed oneri personali del parroco. — 31. Giurisprudenza della Cassazione di Roma. — 32. Conseguenze da dedursi. — 33. Argomenti desunti dal concetto giuridico del beneficio. — 34. Istruzioni ai Subeconomi dei benefici vacanti delle provincie napolitane. — 35-36. Onere del coadiutore, vicario o cooperatore. Vera teoria: diritto canonico. — 37-39. Ripetute censure fatte nel Parlamento sull'illegale applicazione della legge. — 40. Proposta di consolidare la congrua. — 41. Dichiarazione del Ministro di grazia e giustizia circa la impossibilità di aumentare pel momento la congrua a lire 900 e 1000. — 42. Ciò che si è speso in Italia pei supplementi di congrua in base alle leggi del 1866 e 1892. — 43. Espo sizione finanziaria del Ministro del Tesoro. Accenno dell'aumento delle congrue a lire 900. — 44-45. Nuovo progetto di legge (ZANARDELLI) 14 marzo 1898. Esame: considerazioni. Testo degli articoli in nota. — 46-47. Altro progetto di legge (BONACCI) presentato alla Camera dei deputati il 16 giugno 1898. Esame: considerazioni. Testo degli articoli. — 48. Epilogo. — 49. Conclusione . . . . . » 482

Sui legati di culto (Prof. VINCENZO SIMONCELLI) . . . . . » 29

§ 1. Occasione e ragione dello studio — § 2. L'*autonomia* dei legati pii: le tre teorie della Corte di Cassazione di Roma — § 3. Si accetta la teoria che per l'autonomia vuole uno stralcio di beni e l'ente morale — § 4. Si combatte la teoria che si contenta della semplice obbligatorietà dell'onere di culto — § 5. Si combatte la teoria che ritiene autonomo il legato rivolto *per intero* al culto — § 6. Specialmente si combatte per l'applicazione fattane ai lasciti delle Fabbricerie — § 7. Un dubbio del FADDA sull'articolo 833 del Codice civile — § 8. Neppure l'ipoteca basta per l'autonomia — § 9. Il culto come scopo merita il trattamento d'uno scopo lecito — § 10. L'onere di culto è una obbligazione indivisibile *perfetta* — § 11. Per lo meno *imperfetta* — § 12. Considerazioni e conclusione.

Quadri e ruoli esecutivi: competenza per la rinnovazione (Prof. FRANCESCO SCADUTO). » 52

§ 1. Cenno storico della quistione — § 2. Motivo della competenza speciale pei quadri e non abrogazioue implicita della medesima — § 3. Ministeriale 27 novembre 1830 conferma la competenza speciale pei quadri — § 4. Altre disposizioni borboniche — § 5. Giurisprudenza — § 6. Dottrina.

I presbiteri comunali e le riparazioni straordinarie (GIUSEPPE CORAZZINI) . . . *Pag.* 129

1. Osservazioni generali — 2. Sentenza della Cassazione di Roma del 1° dicembre 1897 3. Questioni da esaminarsi — 4. L'usufruttuario e le riparazioni: disposizioni del Codice civile — 5. Teoria adottata dalla Cassazione: osservazioni in proposito — 6. Nostra opinione sulla questione — 7. Giurisprudenza del Consiglio di Stato — 8. Provincie parmensi; proprietà delle canoniche; responsabilità dei Comuni — 9. Conclusione.

Del patrimonio sacro costituito col patto di riversibilità agli assegnanti e loro eredi (GIUSEPPE LETI) . . . . . » 135

Una recente teoria sulle chiese particolari (CARLO CARASSAI) . . . . . » 139

La chiusura delle chiese e l'art. 534 del Codice penale (GIUSEPPE CORAZZINI) . . . » 229

1. Osservazioni generali — Fatto che ha dato origine alla controversia — 2. Questioni moventi dal fatto — 3. Sentenza della Corte di cassazione — 4. Legalità del provvedimento del Sindaco — 5. Se l'apertura o la chiusura di una chiesa debba considerarsi come atto di culto — 6. Art. 29 del decreto imperiale 30 dicembre 1809 — 7. Proprietà delle chiese parrocchiali — 8. Dottrina francese — 9. Conclusione.

Le elemosine alle chiese e l'imposta di ricchezza mobile (L. BAZÒLI) . . . . . » 321

Sulla preminenza gerarchica del Vescovo di Roma. *Appunti storici* (CARLO CARASSAI) (1) » 335

La chiusura delle chiese e l'art. 434 Codice penale (FRANCESCO ROTA) . . . . . » 385

1. Introduzione: Fattispecie — 2. Questioni derivanti dal fatto: Applicabilità dell'art. 434 Cod. pen. — 3. A chi sia affidata la polizia delle Chiese — 4. Obbligo nel parroco di obbedire al proprio Vescovo — 5. Autorità competente ad emanare il provvedimento — 6. Legalità della chiusura — 7. Se l'apertura o chiusura di una chiesa sia atto di culto — 8. L'ordine pubblico in relazione agli che si compiono nei confini di una chiesa — 9. Pubblicità delle chiese: tutela della libertà del culto — 10. Limiti e rapporti fra le due giurisdizioni, civile ed ecclesiastica — 11. Conclusione.

Gl'interessi sulla tassa di svincolo (GIUSEPPE LETI) . . . . . » 398

La deduzione della quota d'annuo concorso nella liquidazione della tassa di manomorta . . . . . » 577

I notai del Vicariato e l'art. 185 del Codice penale (GIUSEPPE CORAZZINI) . . . . » 589

1. Osservazioni generali. — 2. Fatto che ha dato origine alla questione. — 3. Esame dell'articolo 185 Cod. pen. - Cosa s'intenda per pubbliche funzioni. — 4. Mancanza del dolo. — 5. Il notaio e cancelliere del Vicariato non è pubblico ufficiale. - Carattere religioso del suo ufficio. — 6. Applicazione degli estremi dell'articolo 185 Cod. pen. a tale fattispecie - Mancanza del dolo. — 7. Esame circa l'applicazione dell'art. 186 Cod. pen. — 8. Sua inapplicabilità. — 9. Altre questioni. — 10. Origini dei notari pontifici. - Attribuzioni. — 11. Conclusione.

Le casse rurali cattoliche e le leggi di soppressione (FRANCESCO ROTA) . . . . » 641

1. Introduzione: Sentenza della Corte d'appello di Macerata — 2. Lato economico-sociale della questione - Necessità del credito per l'agricoltura — 3. Misere condizioni dell'odierna agricoltura — 4. Importanza del problema e criteri di risoluzione — 5. Istituzione delle Casse rurali e loro risultati — 6. Lato giuridico della questione — 7. Obbiezioni della Corte di Macerata alla figura giuridica di società nell'istituto — 8. Loro esame - Scopo commerciale delle Casse rurali — 9. Devoluzione del fondo di riserva e del capitale sociale ad altri fini — 10. Oggetto della società - Deliberazioni dell'assemblea: numero dei soci, intervento personale — 11. Numero degli amministratori, - loro poteri e responsabilità —

(1) Veggasi *Avvertenza* a pag. 407.

12. Quota sociale — 13. Responsabilità solidale ed illimitata dei soci — 14. Carattere confessionale dell'istituto — 15. Risultati dell'esame di dette obbiezioni in rapporto alla teoria della *fraus legis* — 16. Interpretazione delle leggi di soppressione secondo il loro spirito e la loro parola - Esclusione nelle Casse rurali del carattere di ente morale e dimostrazione che costituiscano una società, e società commerciale — 17. Le Casse rurali non sono una fondazione — 18. Durata dell'istituto — 19. Scopo di culto - Titolo della società e ragione sociale — 20. Significato della parola *culto* agli effetti delle leggi di soppressione — 21. Autonomia dell'ente — 22. Le Casse rurali non sono una Congregazione religiosa - Interpretazione delle leggi di soppressione — 23. Significato della parola *congregazione* - Distinzione delle congregazioni in regolari e secolari — 24. Carattere ecclesiastico dell'istituto — 25. Critiche sull'apprezzamento partigiano fatto dell'istituto stesso — 26. Identità di tipo delle Casse rurali cattoliche con quelle dell'on. Wollemborg — 27. Questioni di diritto: indole dell'istituto, ingerenza del magistrato nella costituzione della società per azioni e cooperative — 28. Opinione del *Palladino* su questa seconda questione per riguardo alle Casse rurali — 29. Nostra opinione in proposito — 30. Conclusione.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

A

Acquisti dei Luoghi pii ecclesiastici — Legislazione napoletana — Dispacci contrari all'ammortizzazione — Enfiteusi — Affitto di lungo tempo — Affitto annale — Rinnovazione — Inapplicabilità dei dispacci, *pag.* 250.

Adunanze in Chiesa — Adunanze ordinarie — Obbligo del preavviso — Temi ed argomenti estranei alla religione, 276.

— Riunioni pubbliche — Giudizio di fatto, 416.

— Conferenze nella casa canonica, 416.

Affissione e distribuzione di stampati — Parroco, V. *Parrocchia e parroco.*

Affrancazione — Enfiteusi antiche — Ammissibilità della domanda di affrancazione — Istanza di devoluzione non accolta, 263.

Annunci bibliografici, 319, 640.

Appello — Imposizione indiretta d'interporlo — Eccezione — Rifiuto di giudicare, 524.

— Domanda nuova — Quale sia, 709.

— Domanda nuova — Questione già proposta ai primi giudici in forma di eccezione, 355.

— Seminario — Citazione d'appello in persona dell'economo e procuratore generale — Nullità assoluta — Passaggio della sentenza appellata in cosa giudicata, 84.

— Sentenza — Esecuzione — Accettazione tacita, 530.

Atti legislativi, V. *Leggi.*

Atti parlamentari — Congrue parrocchiali. (Discussione alla Camera dei deputati, 11 febbraio 1898), 121.

— Aumento delle congrue parrocchiali e sistemazione dei rapporti del Fondo pel culto collo Stato e coi Comuni rispetto alla rendita dei beni delle corporazioni religiose e delle chiese ricettizie soppresse. (Relazioni e progetti di legge), 168, 624, 631.

— Fondazioni a favore della pubblica istruzione. (Relazione dell'Ufficio centrale del Senato e Disegno di legge), 304.

— Decime ed altre prestazioni fondiarie perpetue (Disegni di legge e Relazioni), 367, 561.

— Decime agrigentine (Discussione alla Camera dei deputati, tornata 17 marzo 1898), 446.

Azione in giudizio — Art. 36 Cod. proc. civile — Interesse morale, 605.

— Vescovo — Rappresentanza degli interessi religiosi della Diocesi, 605.

B

Basiliche palatine — Amministrazione — Lista civile della Corona — Amministrazione pubblica — Sequestrabilità delle pensioni, *pag.* 95.

Benefici coadiutorali, V. *Chiesa collegiata.*

— parrocchiale, V. *Parrocchia.*

Benefici vacanti, V. *Economati dei benefizi vacanti.*

C

Canone, V. *Enfiteusi.*

Capitolo cattedrale — Presa di possesso di rendita enfiteutica — Restituzione del capitale e dei frutti — Decorrenza, *pag.* 73.

Cappellania — Diritto di riversione — Discendenti del fondatore — Decreto Valerio

— Dotazione costituita in denaro — Acquisto di fondo — Divisione, 532.

— Fabbriceria — Incarico della esecuzione — Rappresentanza della cappellania, 71.

— Patrono — Proprietà dei quadri ed altri accessori — Sostituzione di copia — Rivendicazione del quadro — Azione del parroco, 157.

— Patronato attivo spettante a fidecommissari — Mancanza di nomina — Esclusione d'ingerenza dell'Ordinario diocesano, 544.

— Obbligo della celebrazione di messe a suffragio dell'anima del fondatore — Erede e patrono svincolante — Azione in giudizio, 360.

— V. *Rivendicazione e svincolo.*

Cassazione, V. *Ricorso in Cassazione.*

Casse rurali cattoliche — Le casse rurali e le leggi di soppressione (*Studio* di F. Rota), 641.

— Società — Congregazioni religiose vietate — Trascrizione ed affissione dell'atto costitutivo e dello statuto — Diniego, 702.

Celebrazione di messe, V. *Fondazioni autonome, Legati.*

Chiese — La chiusura delle chiese e l'articolo 434 del Codice penale (*Studi* di G. Corazzini e F. Rota), 229, 385.

— Servitù di uso pubblico — Competenza per valore, 432.

— Bassorilievo — Cosa fuori commercio — Vendita — Nullità — Acquirenti di buona fede — Art. 707 e 709 Cod. civile — Inapplicabilità, 81.

— Espropriazione per causa di pubblica utilità — Determinazione dell'indennità — Prezzo della mano d'opera occorrente per la edificazione d'una nuova chiesa, 419.

— Espropriazione per causa di pubblica utilità — Azione d'indennizzo — Assegnazione di altra chiesa, 429.

— Spese per la conservazione e restauri — Art. 271 legge com. e provinciale — Obbligo del Comune — Insufficienza dei mezzi — Prova, 538.

Chiese collegiate — Vicarie o benefici coadiutorali annessi — Parrocchialità non risiedente nell'ente collettivo — Esenzione da soppressione, 541.

Chiese di titolo cardinalizio — Concessione in perpetuo del Cardinale titolare ad un monastero — Cessione a titolo precario e di uso — Cessione a titolo di proprietà — Giudizio di fatto, 596.

— Chiese e cose che neppure col Beneplacito apostolico sono alienabili — Concessione modale — Apprezzamento incensurabile, 596.

Chiese palatine, V. *Basiliche palatine.*

Chiese private — Una recente teorica sulle chiese particolari (*Studio* di C. Carassai), 139.

— Inalienabilità — Acquisto per prescrizione — Accesso del pubblico — Edifizi destinati ad uso pubblico — Servitù, 432.

Chiese ricettizie — Sistemazione dei rapporti del Fondo pel culto collo Stato e coi Comuni rispetto alla rendita dei beni delle corporazioni religiose e delle chiese ricettizie soppresse (Relazioni e progetti di legge), 169, 624, 631.

— Nomina del priore curato — Annullamento di deliberazione comunale — Ricorso al Consiglio di Stato (IV Sezione), 557.

Chiese e case parrocchiali — I presbiteri comunali e le riparazioni straordinarie (*Studio* di G. Corazzini), 129.

— Pericolo di crollamento del campanile — Azione di danno temuto contro il Comune — Cosa giudicata, 538.

— Provincie piemontesi — Restauri — Perizia del Genio civile, 304.

Cimiteri, V. *Sanità pubblica.*

Circolari e provvedimenti amministrativi — Riscossione delle entrate delle Opere pie: aggio agli esattori (Circolare del Ministero delle finanze 19 agosto 1897), 123.

— Spese pel mantenimento degli inabili al lavoro: comunicazione di elenchi (Circolare del Ministero dell'interno 8 novembre 1897), 124.

— Fabbricerie delle Provincie lombarde, venete e parmensi: emissione dei mandati di pagamento: bollo (Circolare della Direzione generale del Demanio 4 giugno 1898), 576.

— Sulla condizione giuridica delle Confraternite e sull'applicazione alle stesse della legge 17 luglio 1890 (Circolari del Ministero dell'interno 17 luglio e 24 agosto 1898), 639, 752.

Collegiate, V. *Chiese collegiate.*

Commenda — Beneficio — Alienazione di beni — Validità — Beneplacito apostolico, 596.

Competenza — Natura di un ente — Decreto reale — Lesione di diritto — Competenza giudiziaria, 103.

— Natura giuridica dell'ente — Disposizione modale a favore di terza persona — Istituzione autonoma di beneficenza — Competenza giudiziaria — Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato — Eccesso di potere — Annullamento, 66.

— Competenza per valore — Chiesa — Servitù di uso pubblico, 432.

— V. *Confraternite.*

Concessione di R. Exequatur e Placet, 128, 192, 320, 384, 576, 640.

Confraternite — Sulla condizione giuridica delle confraternite e sulla applicazione alle

stesse della legge 17 luglio 1890 (Circolari del Ministero dell'interno 12 luglio e 24 agosto 1898), 6 9, 752.
— Scioglimento dell'amministrazione — Ricostituzione — Ammissione di nuovi soci — Illegalità — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Cardinale protettore — Primicerio — Inammessibilità del ricorso, 158.
— Illegale ammissione di nuovi soci — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Integrazione del giudizio — Eccezione d'incompetenza amministrativa — Rinvio alla Cassazione di Roma, 159.
— Art. 91 e 92 della legge 17 luglio 1890 — Confraternite di puro culto — Vigilanza e tutela della autorità civile — Ingerenza dell'autorità ecclesiastica — Limiti, 611, 615.
— Trasformazione — Fini di culto e di beneficenza — Prevalenza — Rendite destinate ad integrare il culto parrocchiale — Inapplicabilità della trasformazione, 284.
— Cappella nel cemeterio — Interro di cadaveri — Onoranze funebri — Compenso al Comune — Pagamento indebito — Competenza giudiziaria, 417.
— Riduzione di assegno per celebrazione di messe — Giudizio avanti all'autorità giudiziaria · Giudizio avanti la Giunta provinciale amministrativa — Identità, 104.
Confraternite e congregazioni romane — Arciconfraternita della Dottrina cristiana — Indemaniamento — Opere pie di culto — Fini della confraternita — Utilità — Trasformazione, 239.
— Scopo prevalente — Indemaniamento dei beni, 253.
Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Comunicazione di elenchi (Circolare del Ministero dell'interno 8 novembre 1897), 124.
— Beneficenza specifica, 280, 746.
— Istituzione a favore di poveri professanti un determinato culto, 280, 746,
— Compagnia israelitica, 280.
— Deliberazione dell'Intendente di finanza — Ricorso — Termine, 439.
— Ricorso alla Giunta provinciale amministrativa — Sede contenziosa, 439.
— Ricorso ad autorità incompetente — Sospensione del termine — Nuovo ricorso, 439.
Congregazione di carità — Canonico di Capitolo cattedrale — Ineleggibilità, 119.
— Vice-parroco — Incarico temporaneo — Mancanza d'investitura canonica — Ineleggibilità, 110, 287.
— Parroco — Domanda di ammissione — Reclamo al Consiglio di Stato — Inammessibilità, 747.
Congrua parrocchiale, V. *Parrocchia e parroco.*
Consiglio di Stato — Ricorsi alla IV Sezione — Decisione interlocutoria — Termine per la produzione di documenti — Non sono perentori, 281.
— Ricorso alla IV Sezione — Decreto prefettizio — Annullamento di deliberazione comunale - Inammessibilità del ricorso, 557.
— Ricorso alla IV Sezione — Deposito di documenti — Allegati a Relazione ufficiale, 158.
— Ricorso in via gerarchica — Autorità incompetente — Sospensione del termine per ricorrere alla IV Sezione — Notifica del ricorso, 158.
— V. *Opere pie.*
Corpi morali, V. *Enti morali.*
Corporazioni religiose soppresse — Diritto di riversibilità, V. *Riversibilità.*
Cosa giudicata — Proponibilità dell'eccezione — Nuovo giudizio — Appello, 524.
— Eccezione nuova — Improponibilità in Cassazione, 525.

D

Decime ed altre prestazioni — Proroga dei termini assegnati per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue (Legge 29 giugno 1898, n. 237), 367.
— Disegni di legge e Relazioni sulle decime ed altre prestazioni fondiarie, 367, 561.
— Decime agrigentine (Discussione alla Camera dei deputati del 17 marzo 1888), 446.
— Quali siano le decime abolite, 241, 258.
— Decime sacramentali — Passaggio a privati — Non abolizione, 91.
— Decime sacramentali — Bolla Pontificia

di concessione al patrono — Commutazione, 91.
— Decime possedute da privati e da enti laicali, 241.
— Corrispettivo di servizi religiosi e di speciali concessioni — Convenzione, 258.
— Decima non sacramentale — Giudizio incensurabile, 258.
— Concessione di decime fondiarie al Comune — Norme per la riscossione — Approvazione di regolamento — Art. 141 della legge com. e prov., 300.
— Incameramento di beni di enti ecclesiastici — Governo Napoleonico — Trapasso delle decime al Demanio — Novazione, 241.
— Ricostituzione della dotazione di un Capitolo — Istrumento di assegnazione di decime — Effetti — Sentenza — Mancanza di motivazione, 241.
— Giudizio di commutazione — Sentenze inappellabili, 101.
— Giudizio di commutazione — Sentenza contumaciale — Opposizione, 101, 700.
Decreti, V. *Leggi*.
Demanio — Presa di possesso dei beni appartenenti ad enti ecclesiastici — Restituzioni di frutti — Buona fede — Leggi di soppressione — Provvedimento cautelativo disposto dall'art. 16 della legge 7 luglio 1866 — Titolo non traslativo di proprietà, 72.
Discussioni parlamentari, V. *Atti parlamentari*.
Disegni di legge, V. *Atti parlamentari*.
Disposizioni a favore dell'anima, V. *Testamento*.

E

Economati dei benefizi vacanti — Adunanze di subeconomi, 125.
— Nomine e posti vacanti, 128, 192, 320.
Edifizi di culto, V. *Chiese*.
Enfiteusi — Istrumento costitutivo Dispersione — Equipollenti, 66.
— Ricognizione del dominio — Scopo — — Diritto del domino diretto, 726.
— Pagamento di canoni arretrati — Possessore del fondo — Sequestratario giudiziario, 267.
— Pagamento del canone — Obbligazione non solidale — Obbligazione indivisibile, 724, 726.
— Enfiteusi antiche — Affrancazione — Ammessibilità della domanda Istanza di devoluzione non accolta, 263.
— Enfiteusi antiche — Alienazione del dominio utile senza intervento o consenso del direttario — Pagamento del canone, 66.
— Enfiteusi antiche — Origine incerta — Concessioni enfiteutiche fatte da chiese e monasteri — Enfiteusi impropria — Sentenza — Motivazione, 701.
Enti morali — Natura — Fine prevalente, 253.
— Istituzioni straniere — Fondazione a vantaggio di stranieri appartenenti a determinata nazionalità e confessione religiosa, 288.
— Azione *de in rem verso* — Ammessibilità — Opere parrocchiali o fabbricerie — Apprezzamento di fatto, 76.
— Enti morali ecclesiastici — Accettazione di lasciti e donazioni — R. Decreto 18 maggio 1857 — Autorizzazione sovrana preventiva — Non è necessaria — Autorizzazione susseguente, 517.
Enti autonomi a scopo di culto, V. *Fondazioni autonome*.
Enti ecclesiastici conservati, V. *Capitoli cattedrali*, *Parrocchie*, ecc.
Enti ecclesiastici soppressi, V. *Cappellanie*, *Corporazioni religiose*, *Fondazioni autonome*, *Soppressione*, ecc.
Espropriazione — Immobile indiviso — Eccezione *de jure tertii*, 273.
Espropriazione per causa di pubblica utilità, V. *Chiesa*.
Exequatur, V. *Concessione di R. Exequatur e Placet*.

F

Fabbricerie — Fabbricerie delle Provincie lombarde, venete e parmensi: emissione dei mandati di pagamento: bollo (Circolare della Direzione generale delle tasse 4 giugno 1898) *Pag.* 576.
— Azione *de in rem verso* — Ammessibilità, 76.
— Azione per adempimento di oneri di culto, V. *Fondo pel culto*.
— Lascito per costruzione della Chiesa par-

rocchiale — Non è trasformabile — Arti-91 della legge 17 luglio 1890, 297.
— Rappresentanza della Chiesa parrocchiale, V. *Parrocchia.*
— Imposta di ricchezza mobile sulle offerte spontanee dei fedeli, V. *Ricchezza mobile.*
Fidecommesso — Ente morale — Legislazione austriaca, 603.
Fondazione autonoma a scopo di culto. — Natura dell'ente — Tavole di fondazione, 424.
— Giudizio incensurabile, 347.
— Soppressione della Chiesa — Adempimento del legato pio in altra Chiesa, 424.
— Dotazione — Annua rendita — Azione giuridica contro l'erede o legatario, 347, 514.
— Dotazione — Distacco materiale del capitale dal patrimonio ereditario — Non è necessario — Obbligo assuntosi dagli eredi di corrispondere la rendita — Ipoteca, 71.
— Onere imposto agli eredi — Obbligatorietà — Mancanza di garentia — Mancanza di persona avente azione giuridica per l'adempimento dell'onere — Inesistenza dell'ente autonomo, 595.
— Obbligo all'erede di corrispondere un annuo assegno al sacerdote celebrante ed alla fabbriceria — Prova dell'avvenuta celebrazione delle messe — Mancanza dell'ente autonomo, 347.
— Beni destinati esclusivamente per l'adempimento di opere di culto — Nessun vantaggio dell'erede o legatario, 347, 514.
— Diminuzione del patrimonio — Compenetrazione in quello della Congregazione di carità — Stanziamento in bilancio di una annua somma — Onere di coscienza, 424.
Fondazione per studi ecclesiastici — Collegio a favore di giovani di una Diocesi — Studi della teologia e del diritto canonico — Obbligo della prima tonsura — Carattere ecclesiastico dell'istituto — Art. 13 della legge sulle guarentigie, 601.
— Violazione delle tavole di fondazione e degli statuti — Azione del Vescovo — Responsabilità degli amministratori ed esecutori testamentari, 601.
Fondo pel culto — Esazione di rendite — Prov. Napoletane — Mandato di coazione — Titolo esecutivo, 246, 415.
— Mandato di coazione — Opposizioni — Competenza del Pretore, 246.
— Registro-campione — Prova dei pagamenti, 246.
— Oneri di culto — Diritto dei terzi — Celebrazione di messa festiva a vantaggio della popolazione di una contrada — Adempimento in forma specifica — Azione del parroco e della fabbriceria — Annualità arretrate, 64, 86.

G

Giudizio di rinvio, V. *Rinvio* (giudizio di).
Giudizio petitorio — Giudicato reso in linea possessoria — Ininfluenza, *pag.* 432.
Giuspatronato, V. *Patronato.*
Giustizia amministrativa, V. *Consiglio di Stato.*
Greci ortodossi in Napoli — Legge 13 luglio 1877 — Legge 17 luglio 1890 — Potere di sorveglianza dell'autorità politica, 288.

I

Imposta di ricchezza mobile, V. *Ricchezza mobile.*
Inabili al lavoro, V. *Confraternite.*
Ingiunzione, V. *Tassa.*
Istituto per studi ecclesiastici, V. *Fondazione.*
Istituzioni pubbliche di beneficenza, V. *Opere pie.*
Istruzione pubblica — Fondazioni a favore della pubblica istruzione (Relazione dell'Ufficio centrale del Senato e Disegno di legge), *pag.* 304.

L

Legati — Sui legati di culto (Studio di *V. Simoncelli*), *pag.* 29.
— Obbligo di proseguire una causa in appello — Legato condizionale o *sub modo*, 421.
— V. *Fondazione autonoma, Opere pie.*
Leggi, decreti, regolamenti — Legge 6 gennaio 1898, n. 5, concernente la spesa del diritto di bollo dovuta sui nuovi titoli del consolidato 4. 50 per cento netto presentati per la conversione, 120.
— Legge 29 giugno 1898, n, 237, che proroga i termini assegni per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, 367.

— Interpretazione — Causa e scopo della legge, 709.

Locazioni di lungo tempo — Beni di Luoghi pii ecclesiastici — Legislazione napoletana - Dispacci contrari all'ammortizzazione — Affitto annale — Rinnovazione — Inapplicabilità dei dispacci, 250.

M

Manomorta (tassa di) — La deduzione della quota di annuo concorso nella liquidazione della tassa di manomorta (*Studio*), *pag.* 577.

— Deduzione della quota di annuo concorso — Inammessibilità, 718, 723.

— Deduzione delle spese di amministrazione — Prova, 718.

— Congrua ai parroci — Supplemento corrisposto dal Fondo pel culto — Tassabilità, 60.

— Congrua ai parroci — Supplimento corrisposto dai Comuni in surrogazione delle antiche decime — Tassabilità, 240.

— Opere pie — Tassa del 4 per cento — Imposizione erronea — Tassa di 50 centesimi per cento — Effetto immediato, 699.

— Tassa indebitamente percetta — Rimborso — Prescrizione, 699.

— Giudizio di opposizione — Cosa giudicata — Effetto — Sentenza — Mancanza di motivazione, 524.

Mantenimento degli inabili al lavoro, V. *Confraternite.*

Matrimonio — Bolla di Benedetto XIV, *Satis vobis* — Matrimonio di coscienza — Validità — Impedimento dirimente ad altro connubio — Leggi civili del 1819 — Codice civile italiano, 265.

— Indissolubilità — Coniugi stranieri — Domanda di divorzio — Incompetenza dei magistrati italiani, 107.

Monaci, V. *Pensioni monastiche.*

O

Opere parrocchiali, V. *Fabbricerie.*

Opere pie — Riscossione delle entrate delle Opere pie — Aggio agli esattori, *pag.* 123.

— Natura giuridica dell'ente — Disposizione modale — Istituzione autonoma — Competenza, 68, 103.

— Amministrazione di istituzioni pubbliche di beneficenza — Costituzione — Autorità amministrativa, 117.

— Autorizzazione a stare in giudizio — Appello, 537.

— Scioglimento dell'Amministrazione — Non è provvedimento d'urgenza — Obbligo dell'invito o preavviso — Eccezioni — Articolo 87 del Regolamento amministrativo, 363.

— R. Commissario presso il Comune — Incarichi ricevuti dal Prefetto — Indennità, 556.

— Registri — Atti pubblici — Estratti di registri — Forza probante, 79.

— Spese di culto — Stanziamenli antichi — Dichiarazioni statutarie — Presunzione di titolo, 304.

— Pensioni dovute ad istituto di beneficenza — Prescrizione annuale o quinquennale — Prescrizione di trent'anni, 79.

— Enti misti — Qualità di beneficenza o di culto da attribuirsi ad un istituto — — Indagine da farsi — Intenzione del fondatore — Esame delle tavole di fondazione — Statuti — Stati discussi, 533.

— Più legati — Unica fondazione — Erezione in corpo morale — Decreto reale — Annullamento, 748.

— Annullamento di deliberazioni — Potere del Prefetto — Ricorsi in via gerarchica — Inammessibilità, 302, 442.

— Annullamento di deliberazioni — Prefetto — Termine per pronunciare l'annullamento, 302.

— Tassa di manomorta — Imposizione erronea — Tassa di favore — Effetto immediato, 699.

— Concentramento — Proposte della Congregazione di carità — Non accoglimento — Nuovo ricorso della Congregazione, 115.

— Concentramento — Diniego — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Esame del merito, 115.

— Concentramento — Decreto reale — Comunicazione dei motivi del Decreto, 115.

— Concentramento — Istituzioni a vantaggio di persone professanti un culto determinato, 300.

— Concentramento — Istituzione a vantaggio di poveri di più Comuni, 747.

— Concentramento — Preferenza dei poveri della parentela del fondatore — Carattere

della istituzione — Espressione *poveri in Gesù Cristo* — Significato, 300.
— Concentramento — Frequenza alla dottrina cristiana — Poveri appartenenti a famiglie veramente cristiane — Art. 60 della legge 17 luglio 1890, 747.
— Concentramento — Lascito amministrato dai canonici curati di una Collegiata — Sussidi agli ammalati poveri della parrocchia — Inapplicabilità dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890, 116.
— Passaggio dell'amministrazione nella Congregazione di carità — Ammissione del parroco chiamato all'amministrazione dalle tavole di fondazione — Diniego della Congregazione di carità — Non approvazione della deliberazione — Facoltà della Giunta provinciale amministrativa, 117.
— Decreto reale di concentramento — Ricorso — Notificazione — Prova — Certificato del Segretario comunale — Decorrenza del termine — Irricevibilità del ricorso, 560.
— Trasformazione — Interpretazione restrittiva, 365.
— Trasformazione — Doti monastiche, 559.
— Trasformazione — Fondazione di culto — Amministrazione irregolare — Scioglimento, 365.
— Trasformazione — Lascito per costruzione di una chiesa — Fabbriceria — Ente ecclesiastico conservato — Esenzione da trasformazione del lascito — Conversione in rendita a profitto di Ospedale — Inammissibilità, 297.
— Trasformazione — Decreto ministeriale — Provvedimento definitivo — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, 559.
Oratorio (chiusura di), V. *Sicurezza pubblica.*

P

Parrocchia e parroco — Le congrue parrocchiali ed il supplemento devuto dal Fondo per il culto (*Studio* di G. Caselli), 1, 193, 449.
— Congrua parrocchiale (Discussione alla Camera dei deputati nella tornata 11 febbraio 1898), 121.
— Aumento delle congrue parrocchiali (Osservazioni della Direzione: Relazione e progetto di legge Zanardelli), 168.
— Aumento delle congrue parrocchiali (Progetto Bonacci: Relazioni del Ministero e della Commissione parlamentare), 624, 631.
— Congrua parrocchiale — Comuni di Sicilia — Obbligatorietà, 104.
— Congrua parrocchiale — Pensione alimentare — Statuti ecclesiastici, 97.
— Congrua parrocchiale — Supplemento corrisposto dal Fondo per il culto — Reddito annuo netto — Non è elargizione o sussidio temporaneo — Diritto del parroco, 60.
— Congrua parrocchiale — Legge 30 giugno 1892 — Spese di culto strettamente necessarie — Onere inerente al beneficio parrocchiale — Deducibilità — Non sono un peso personale del parroco, 97.
— Congrua parrocchiale — Pesi deducibili — Autorità giudiziaria — Spetta ad essa determinarli nei singoli casi, 97.
— Congrua parrocchiale — Decorrenza del supplemento di congrua — Legge 30 giugno 1892, 97.
— Congrua parrocchiale — Tassa di manomorta, 60, 240.
— Proprietà della chiesa parrocchiale, 428.
— Demolizione per pubblica utilità della chiesa — Azione d'indennizzo, 428.
— Erezione di nuova parrocchia — Cura di anime affidata a monastero — Soppressione del monastero — Presa di possesso dei beni — Azione di rivendicazione — Prestazione annua pel servizio della cura di anime e per congrua parrocchiale, 709.
— Parroco — Rappresentanza della chiesa, delle cappelle ed oratorii, 157.
— Parroco — Rappresentanza della parrocchia — Esistenza di fabbriceria, 360, 428.
— Parroco — Adunanze in chiesa — Conferenze nella casa canonica — Obbligo del preavviso, 276, 416.
— Parroco — Ordine di apertura della chiesa parrocchiale — Rifiuto di obbedienza all'autorità — Inesistenza di reato, 419.
— Affissione e distribuzione di stampati — Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza — Luogo pubblico od aperto al pubblico — Casa canonica — Chiesa — Contravvenzione insussistente, 353.
— V. *Chiese e case parrocchiali, Congregazione di carità.*

Patrimonio sacro — Del patrimonio sacro costituito col patto di riversibilità agli assegnanti e loro eredi (*Studio* di G. Leti), 135.
— Impignorabilità ed inalienabilità — Usufrutto — Espropriazione limitata alla nuda proprietà — Precetto — Sentenza di vendita, 273.
Patronato — Proprietà dei beni, 408.
— Radice del patronato, 408.
— Patronato su chiesa — Diritto canonico — Fondatori — Uso di beni — Rinunzia — Chiese conventuali — Riserva, 408.
— Costruzione della chiesa — Dotazione — Estensione del diritto di patronato, 408.
— Patrono — Proprietà dei quadri ed altri accessorii — Sostituzione di copia — Rivendicazione del quadro — Azione del parroco, 157.
— V. *Rivendicazione e svincolo.*
Patronato regio — Nomine, 128, 192, 320, 384, 640.
Pensioni monastiche — Cosa giudicata, 82.
— Legge 7 luglio 1866 — Religiosi di ordini possidenti precedentemente soppressi — Inapplicabilità di detta legge, 82.
— Ex-religiosi di Case soppresse nella città di Roma — Professione di voti secondo le regole dell'istituto — Voti semplici — Diritto alla pensione, 268.
- Assimilazione di professi di voti semplici a laici, 268.
— Annualità arretrate — Prescrizione, 268.
Perenzione — Proponibilità dell'eccezione — Nuovo giudizio — Appello, 524.
— Decisione della Giunta provinciale amministrativa — Rinvio degli atti alla Corte di Cassazione per la competenza — Interruzione della perenzione — Necessità di un atto dell'autorità giudiziaria, 104.
— Regolamento Gregoriano — Appello — Prescrizione dell'*actio judicati*, 421.
Placet regio, V. *Concessioni di R. Exequatur e Placet.*
Possesso — Restituzione dei frutti — Debito dell'autore — Buona o malafede — Diritto di ritenzione, 532.
— Restituzione dei frutti — Buona fede — Titolo abile a trasferire il dominio — Ignoranza dei vizi — Esclusione della malafede — Estimazione di fatto — Art. 701 Cod. civile, 72.
Possesso immemorabile — Prestazioni annue — Diritto comune e canonico — Legislazione pontificia — Titolo — Prescrizione acquisitiva — Prestazioni di culto, 518.
Prescrizione — Diritto canonico — Buona fede — Usucapione — Prescrizione estintiva, 421.
— Legge antica — Diritto quesito — Legge nuova, 518.
— Leggi eversive di enti morali — Effetti — Inammessibilità della prescrizione, 248.
— Pensioni dovute ad istituto di beneficenza — Prescrizione annale o quinquennale — Prescrizione di trent'anni — Azione contro l'amministratore del pio legato, 79.
— Prescrizioni brevi — Casi tassativi, 79.
Prestazioni V. *Decime ed altre prestazioni.*
Prestazioni di culto — Nomina di sacerdote a maestro elementare — Celebrazione di messe festive, 167.
— Possesso immemorabile — Titolo — Prescrizione acquisitiva, 518.
Procedimento sommario — Giudizio tra privati e pubbliche amministrazioni — Comuni — Decreto di sommarietà, 432.
Professione di voti, V. *Pensioni monastiche.*
Progetti di legge, V. *Atti parlamentari.*
Prova — Dispersione di titolo antico, 66.
— Iscrizioni lapidarie, 432.

Q

Quadri, V. *Ruoli o quadri esecutivi.*
Quasi contratto giudiziale — Questione di diritto, 538.
Quota di annuo concorso, V. *Manomorta* (tassa di).

R

Regio Placet, V. *Concessioni di r. exequatur e placet.*
Religiosi, V. *Pensioni monastiche.*
Restauri a chiese, V. *Chiese.*
Ricchezza mobile (imposta di) — Le elemosine alle chiese e l'imposta di ricchezza mobile (*Studio* di L. Bazòli), 321.
— Accertamento del reddito — Denunzia — Prescrizione, 525.
— Edificazione di Collegio — Soppressione — Interessi sul valore dell'edificio, 525.
— Interessi semplici — Interessi composti — Sentenza non contradditoria, 525.

— Redditi di capitale — Obbligo del reddituario — Debitore del reddito, 525.
— Proventi avventizi — Tassabilità — Condizione necessaria, 728.
— Redditi di fabbriceria parrocchiale — Elemosine ed offerte spontanee dei fedeli — Tassabilità, 273, 552, 728, 732, 735, 740, 744.
— Elemosine ed offerte spontanee dei fedeli — Tassabilità — Deduzione delle spese, 732, 735, 745.
Ricettizie, V. *Chiese ricettizie.*
Ricorso in Cassazione — Sentenza denunziata — Dispositivo giusto — Motivi erronei — Sostituzione di motivi veri, 81.
Rifiuto di obbedienza all'autorità — La chiusura delle Chiese e l'art. 434 del Codice penale (*Studi*), 229, 385.
— Legalità dell'ordine, 419.
— Parroco — Ordine di apertura della Chiesa parrocchiale — Disobbedienza — Inesistenza di reato, 419.
Rinvio (giudizio di) — Eccezioni proponibili, 355.
Riunioni in chiesa, V. *Adunanze in chiesa.*
Rivendicazione — *Terzo* — Prescrizione, 532.
Rivendicazione e svincolo — Gli interessi sulla tassa di svincolo (*Studio* di G. Leti), 398.
— Decreto commissariale Pepoli — Patronato attivo e passivo — Separazione — Mancanza dell'atto di legale investitura, 355.
— Tassa di svincolo — Natura — Tassa di trasferimento, 529.
— Tassa di svincolo — Azione di rimborso — Prescrizione biennale — Art. 123 della legge sul registro, 529.
— Tassa di svincolo — Prescrizione — Decorrenza del termine, 353.
— Tassa di svincolo — Interessi moratori — Decorrenza — Liquidazione della tassa, 413.
Riversibilità (diritto di) — Corporazioni religiose soppresse — Decreto luogotenenziale 12 febbraio 1861, art. 5 — Abrogazione — Legge 7 luglio 1866 — Riversione della rendita — Morte dei pensionati, 346.
Ruoli o quadri esecutivi — Competenza per la rinnovazione dei ruoli (*Studio* di F. Scaduto), 52.
— Valore giuridico — Titolo, 726.
— Rinnovazione — Prestazioni enfiteutiche, 726.
— Rinnovazione — Aggiunta dei nomi degli attuali debitori e della somma dovuta, 726.
— Rinnovazione — Valore controverso — Competenza del Tribunale, 154.

S

Sanità pubblica — Costruzione ed ampliamento di cimitero — Zona inferiore al raggio di 200 metri — Condizioni necessarie — Chiese parrocchiali — Luogo di abituale pubblico convegno — Apprezzamento delle condizioni, *pag.* 295.
Seminario — Citazione di appello — Nullità, 84.
— Vescovo — Rappresentanza del Seminario, 84.
— V. *Dazio consumo.*
Sentenza — Motivazione sufficiente, 596.
— Contraddizione — Difetto di motivazione, 265.
— Pronuncia e motivazione — Obblighi del giudice — Obbietti della causa — Capi di domanda — Differenza tra i precetti degli art. 517, n. 6, e 360, n. 6, Codice proc. civ., 498.
Sepolcro (diritto di) — *Ius singulare* — Onoranze dovute ai defunti, 271.
— *Ius sanguinis* — Intrasmessibilità, 548.
— Acquisto di fossa gentilizia da una Confraternita — Passaggio — Manomissione del diritto di sepolcro, 271.
— Custodia e vigilanza dei cadaveri — Comunità religiosa — Statuto — Rinuncia al diritto di custodia e vigilanza — Inefficacia agli effetti civili, 548.
— Erezione di monumento — Proprietà — Osservanza degli usi e statuti religiosi — Disponibilità, 518.
Sequestro di rappresaglia — Regio Decreto 31 dicembre 1863 — Sudditi pontifici — Confisca — Pignoramento — Revoca del sequestro — Regio Decreto 9 ottobre 1870 — Arretrati, 516.
Sicurezza pubblica — Prefetto — Chiusura di oratorio — Motivi di ordine pubblico — Apprezzamento riservato all'autorità politica — Incompetenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, 110.
— V. *Adunanze in chiesa.*

Società, V. *Casse rurali.*
Soppressione — Art. 91 della legge 17 luglio 1890 — Retrotrazione della soppressione — Pubblicazione della legge, 248.
Spese di culto, V. *Prestazioni di culto.*
Spese giudiziali — Compensazione — Criterio non censurabile, 532.
Subeconomati, V. *Economati.*
Successioni, V. *Legati, Testamento.*
Supplementi di congrua parrocchiale, V. *Parrocchia.*
Svincolo, V. *Rivendicazione e svincolo.*

T

Tassa — Ingiunzione — Opposizione del parroco e della Fabbriceria — Notificazione all'Intendente di finanza — Validità, 555.
Tassa del 30 per cento — Devoluzione di beni — Istituzioni fidecommissarie — Esenzione, 603.
— Mensa vescovile — Riduzione dei redditi in somma inferiore a lire 6 mila — Supplemento di rendita da corrispondersi dal Fondo pel culto — Prescrizione quinquennale — Decorrenza, 152.
Tassa di manomorta, V. *Manomorta.*
Tassa di ricchezza mobile, V. *Ricchezza mobile.*
Tassa di svincolo, V. *Rivendicazione e svincolo.*
Testamento — Diritto canonico — Testamenti ricevuti dal parroco — Condizioni essenziali — Mancanza di lettura — Validità del testamento, 62.
— Istituzione in erede dell'anima — Legislazione napoletana e sicula — Nullità, 544.
— V. *Legati.*
Titolo cardinalizio, V. *Chiese di titolo cardinalizio.*

V

Vendita — Bassorilievo infisso nel muro di una chiesa — Cosa fuori commercio — — Acquirenti di buona fede, 81.
Vescovadi - Parrocchie — Vescovo — Esercizio della cura d'anime in *abitu et in actu* — Rappresentanza legale della Parrocchia, 428.
Vescovo — Rappresentanza degli interessi religiosi della Diocesi — Azione in giudizio, 605.
— Tassa del 30 per cento Riduzione dei redditi in somma inferiore a lire 6 mila — Supplemento di rendita da corrispondersi dal Fondo pel culto — Prescrizione quinquennale — Decorrenza, 152.
Vicaria, V. *Chiesa collegiata.*
Vicaria perpetua — Assegno di fondi — Sostituzione di annua congrua in danaro — Potestà dell'Ordinario diocesano — Approvazione del Sommo Pontefice e del Governo — Non è necessaria — Prescrizione, 150.

TAVOLA CRONOLOGICA

delle Sentenze, delle Decisioni e dei Pareri contenuti in questo Volume

1874 — 27 maggio, Cass. Firenze, pag. 63.
1878 — 4 maggio, Cass. Roma, 511.
26 settembre, Cass. Roma, 492.
1877 29 gennaio, Cass. Roma, 493.
1882 — 25 aprile, Cass. Roma, 421.
1893 — 7 luglio, Cons. di Stato, 297.
22 dicembre, Cons. di Stato, 612.
1895 — 3 settembre, App. Roma, 82.
1896 — 18 giugno, Cass. Roma, 603.
28 luglio, Trib. di S. Maria C. V., 17.
22 dicembre, App. di Venezia, 86.
1897 — 14 gennaio, Cass. Roma, 152.
1 aprile, Cons di Stato, 304.
8 aprile, Cass. Roma, 72.
26 maggio, Cass. Roma, 71.
11 giugno, App. Palermo, 104.
18 giugno, Cons. di Stato, 302.
25 giugno, Cass. Roma, 417.
2 luglio, Cass. Roma, 68.
9 luglio, Cons. di Stato, 167, 305.
15 luglio, Cass. Firenze, 81.
19 luglio, Cass. Roma, 66.
19 luglio, App. Trani, 95.
19 luglio, App. Potenza, 101.
20 luglio, Cass Roma, 532.
10 agosto, Cass. Napoli, 419.
10 settembre, Cons. di Stato, 365.
15 settembre, Cons. di Stato, 300.
23 settembre, Cass. Roma, 62.
5 ottobre, Trib. di Genova, 555.
8 ottobre, Cons. di Stato, 300.
21 ottobre, Cass. Torino, 263.
22 ottobre, Cons. di Stato, 297.
5 novembre, Cass. Roma, 253.
5 novembre, Cons. di Stato, 295.
5 novembre, App. Patermo, 103.
8 novembre, App. Catania, 104.
14 novembre, App. Torino, 84.
15 novembre, App. Ancona, 91.
18 novembre, Cass. Roma, 250.
19 novembre, Cons. di Stato, 117, 119.
1897 — 19 novembre, Commissione centrale per le imposte dirette, 552.
30 novembre, Cass. Torino, 79.
30 novembre, App. Roma, 269.
1 dicembre, Cass. Roma, 129.
2 dicembre, Trib. Bergamo. 273.
3 dicembre, Cons. di Stato, 116.
3 dicembre, App. Casale, 157.
3 dicembre, Trib. Ancona, 107.
5 dicembre, Cass. Roma, 248.
10 dicembre, Cons. di Stato, 115.
10 dicembre, Cass. Torino, 76.
11 dicembre, App. Roma, 355.
13 dicembre, Cass. Roma, 64.
16 dicembre, Cass. Palermo, 267.
17 dicembre, Cons. di Stato, 110, 289.
18 dicembre, Cass. Roma, 416.
21 dicembre, Cass. Roma, 60.
22 dicembre, Trib. di Roma, 549.
23 dicembre, Cons. di Stato, 110, 287.
29 dicembre, Cons. di Stato, 284.
30 dicembre, Cass. Palermo, 265.
31 dicembre, App. Napoli, 271.
1898 — 5 gennaio, App. Napoli, 97.
13 gennaio, Cass. Roma, 246.
20 gennaio, Pretura Bondeno, 276.
21 gennaio, Cons. di Stato, 442.
22 gennaio, Cass. Roma, 353.
22 gennaio, Cass. Torino, 258.
24 gennaio, Cass. Roma, 241.
24 gennaio, Cass. Napoli, 154.
28 gennaio, Cass. Roma, 240.
28 gennaio, Cons. di Stato, 280, 439, 615.
28 gennaio, App. Palermo, 273.
31 gennaio, Cass. Roma, 415.
1 febbraio, Cass. Roma, 530.
3 febbraio, Cass. Roma, 529.
3 febbraio, App. Roma, 421.
4 febbraio, Cons. di Stato, 560.
7 febbraio, App. Catania, 547.
13 febbraio, Cass. Roma, 239.

1898 — 15 febbraio, Cass. Roma, 419.
25 febbraio, Cons. di Stato, 158.
8 marzo, Cass. Roma, 150.
11 marzo, Cons. di Stato, 559.
22 marzo, Cass. Torino, 537.
25 marzo, Cons. di Stato, 557.
29 marzo, Cass. Roma, 353.
29 marzo, App. Milano, 424.
30 marzo, Cass. Roma, 525.
31 marzo, Cass. Roma, 524.
4 aprile, App. di Genova, 360.
8 aprile, Trib. di Avellino, 432.
15 aprile, Cons. di Stato, 556.
15 aprile, App. Palermo, 428.
18 aprile, App. Palermo, 544.

1898 — 26 aprile, Cass. Palermo, 538.
29 aprile, Cass. Roma. 413.
6 maggio, Cass. Roma, 408.
9 maggio, Cass. Roma, 518.
13 maggio, Cass. Roma, 516.
14 maggio, Trib. Castiglione delle Stiviere, 552.
26 maggio, Cass. Roma, 347.
10 giugno, Cass. Roma, 514.
10 giugno, App. di Macerata, 511.
14 giugno, Cass. Roma, 346.
25 giugno, Cons. di Stato, 363.
28 giugno, App. di Roma, 605.
16 agosto. Cass. Roma, 596.
23 agosto, Cass. Roma, 595.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1899 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.